IL MENTORE PERFETTO

DE'

NEGOZIANTI.

IL MENTORE
PERFETTO
DE'
NEGOZIANTI,

OVVERO

GUIDA SICURA DE' MEDESIMI,

ED

ISTRUZIONE, PER RENDERE AD ESSI PIÙ AGEVOLI, E MENO INCERTE LE LORO SPECULAZIONI,

TRATTATO UTILISSIMO:

DIVISO IN CINQUE TOMI, E COMPILATO DA

ANDREA METRÀ.

DEDICATO

A

SUA SACRA IMPERIALE REALE APOSTOLICA MAESTÀ

FRANCESCO II.

IMPERADORE DE' ROMANI, RE DI GERMANIA, GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA E GALLICIA, ARCIDUCA D'AUSTRIA, DUCA DI LORENA, GRAN-PRINCIPE DI TRANSILVANIA, ecc. ecc.

TOMO SECONDO.

TRIESTE, M,DCC,XCIII.

PRESSO WAGE, FLEIS E COMP.

DICHIARAZIONE

DEGLI

EDITORI.

Il cortese e favorevole modo, con cui fu accolto questo nostro Trattato da diversi ragguardevoli Personaggj, e da non pochi fra li Signori Cittadini e Negozianti di questa, e di molte altre Piazze Mercantili, che in buon numero sono accorsi ad associarsi al medesimo, non solo ci compensa in parte le forti spese da noi fatte, e da farsi per la sollecita, ed esatta continuazione, ma ci serve ancora di stimolo maggiore, onde procurare di meritarci sempre più la generale approvazione. Non mancheremo perciò di raddoppiare le nostre premure, e di non risparmiare spesa veruna, per continuare a somministrare li necessarj documenti e lumi al Sig. Compilatore di quest'Opera, nè ci stancheremo di seco lui affaticarci, acciò questo MENTORE possa riuscire alla Società Mercantile di quella utilità, che ci siamo proposta nello intraprenderne l'Edizione.

Dobbiamo intanto distintamente ringraziare un inclito Personaggio, che si compiacque di tutti somministrarci li documenti, che ci servirono per la compilazione dell'Articolo di AUSTRIA, con cui principia questo secondo Tomo; e lo preghiamo a volerci per l'avvenire continuare la sua assistenza.

Non meno riconoscenti siamo verso tutti quelli che ci favorirono delle utili relazioni, e ci giova sperare, che tutti, e particolarmente li Signori Associati, vorranno seguitare a comunicarci quelle cognizioni che servire potessero alla maggior perfezione delli tre Tomi successivi, oppure a riparare qualche sbaglio che fosse corso nelli due Tomi già pubblicati.

Essendo terminato, con la pubblicazione del Tomo presente, il tempo prefisso per l'Associazione; chi bramerà, da ora in poi, di provvedersi di questo Trattato, dovrà pagare li Tomi al prezzo di 4 Fiorini, e 30 Karantani, ovvero 22½ Paoli, o Lire piccole Venete, per ogni Tomo, in questa Città; ed in riguardo alle spese di porto, per le altre Piazze, dovranno sempre essere a carico delli Signori Associati, o Compratori. A tale aumento di prezzo ci costringono le spese grandissime che abbiamo dovuto incontrare, il che potrà facilmente comprendere qualunque

lunque Persona un poco intelligente. Bene inteso però, che alli Signori Associati si continueranno a rimettere tutti li Tomi al prezzo già per essi stabilito, oltre alle spese di porto ecc.

Quantunque la tardanza di alcune relazioni ci abbia cagionata la dilazione di più di un Mese per la pubblicazione di questo Tomo; non mancheremo però di dare alla luce il Terzo Tomo, nel principio del Mese di Marzo dell' anno venturo, 1794.

De' giusti motivi ci fecero risolvere di non inserire nel Tomo presente l' Articolo della *Boemia*; ci riserviamo però di trattare questo Articolo a suo luogo, unitamente a quello di *Praga*, Capitale del Regno.

Dobbiamo ancora rispondere a tre ricerche stateci fatte da diverse Persone, cioè:

Per quale ragione in questo Trattato abbiamo inserito de' Regolamenti Commerciali, Leggi, ecc., a cui sono già succeduti degli altri nuovi Provvedimenti?

Per quale ragione non siasi impiegato uno Stile più elegante nella Compilazione?

E perchè finalmente si ritrovino de' termini diversi, che non sono Italiani?

1) Abbiamo ritrovata necessaria la insersione di alcuni vecchj Regolamenti Commerciali, perchè appunto ne' Regolamenti, Leggi, ecc., che a quelli succedettero, si ritrovano molti Articoli, con cui si conferma il contenuto in altro Articolo di un precedente Regolamento, e si rimette il Lettore al contenuto nel medesimo. Che se poi in alcuna Piazza Mercantile il Lettore ritroverà mancare un nuovo Regolamento, Legge, ecc., deve compiacersi di leggere l'Articolo della Capitale dello Stato in cui quella Piazza ritrovasi, ed ivi li ritroverà certamente.

2) In riguardo allo Stile, già si disse nella Prefazione del primo Tomo, che si era prescelto lo Stile familiare, per maggiore comodità delle Persone per cui si scrive questo Trattato.

3) Circa poi diversi termini, che non sono Italiani, questi significano Pesi, Misure, Stoffe, Prodotti, ecc., di diversi Paesi, che non si seppero tradurre dal Compilatore, o che si vollero lasciare nel loro termine originale, per facilitarne l' intelligenza; il che parimente ritrovasi già precedentemente dichiarato nella Prefazione del primo Tomo.

Non è dispregevole certamente chi si affatica per procurare qualche miglioramento in ciò che può ridondare di profitto alla Società. L' Ottimo però è sempre desiderabile, ma si può di rado ottenere.

Con nostro dispiacere, ma senza colpa nostra, nè tampoco del Sig. Compilatore, sono rimasti tre errori nel Primo Tomo, cioè: due nell' Articolo di *Abbeville*,

ed

ed uno in quello di *Ancona*. Un zelante Associato ci diede l'avviso di due di detti errori, ed uno lo abbiamo noi riscontrato, nell'avere scrupolosamente riesaminato tutto il Tomo. Siamo pronti ad emendarli, tanto più volontieri, in quanto che questa nostra correzione esimerà i Lettori dall'inciampare in inganni, a motivo di una nostra falsa descrizione.

---

1) Nell'Articolo di *Abbeville*, alla Pag. 2. linea 10. è corso un errore per il seguente motivo.

In detta Città, nella vendita della Tela colà fabbricata, si danno 21 Aunes, con li Pollici di buona misura, per 20 Aunes; ed essendosi fatto in Venezia l'esperimento sopra una Pezza di detta Tela, si riscontrò, che le 20 Aunes formavano quasi precisamente 40 Braccia da Seta Venete; il che ci servì per allegare, che l'Aune di Abbeville corrispondeva a due Braccia Venete. Un altro falso riflesso poi ci fece unirvi il ragguaglio della Canna Napoletana. Ivi dunque leggesi:

L'Aune è di due Braccia Venete, cioè di $\frac{3}{5}$ di Canna Napoletana.

Quantunque, in riguardo all'effetto, a motivo della buona misura che si accorda sopra la Stoffa, possa l'Aune suddetta equivalere alle due Braccia da Seta Venete; non lascia però di essere falso, in sostanza, il ragguaglio da noi inserito nella linea 10., della Pag. 2. del primo Tomo; ed il Lettore dovrà calcolare quella linea, come se non vi esistesse; e dovrà considerare *l'Aune di Abbeville, della lunghezza di 524 linee Francesi del Piede di Re.*

2) In fine di detta Pag. 2., cioè, nelle ultime due linee, si è introdotto un errore di Stampa notabile, ove leggesi:

Cento libbre di questa Città, formano 93 libbre, e 2 oncie, peso di 8 oncie, cioè, peso di Marco di Parigi.

Devesi leggere come segue.

Cento libbre di questa Città formano 93 libbre, e 12 oncie, peso di Marco di Parigi; la libbra di Parigi è di 2 Marchi, ed il Marco è di 8 oncie.

3) Il Trattato del *Nelkenbrecher*, ultimamente ristampato in Berlino, nell'anno 1786; Il *Traitè Général du Commerce*, stampato in Amsterdam, nel 1781; ed alcuni altri rinomati Autori, pretendono, e descrivono, che il Rubbio di Ancona sia del contenuto vacuo di 13,764 Pollici Cubi di Francia; quando effettivamente abbiamo riscontrato, che il medesimo contiene soltanto 12,465 Pollici detti. Noi pertanto, alli suddetti documenti appoggiati, abbiamo dato un falso ragguaglio di Misura nell'Articolo di *Ancona*. E per-

E perciò, in vece di quanto leggesi nell' Articolo suddetto, alla Pag. 377; da dove dice:

100 *Rubbia di Ancona fanno*

sino al fine della Pagina.

Si dovrà leggere come segue:

100 *Rubbia di Ancona fanno*

$333\frac{3}{4}$ Staja di Trieste, e di Venezia.
$352\frac{3}{8}$ Metzen di Vienna.
437 detti dell' Ungherìa, e di Presburgo.
$1005\frac{1}{4}$ Staja, ovvero,
335 Sacchi di Livorno.
$211\frac{3}{4}$ Mine di Genova.
$483\frac{1}{4}$ Tomoli di Napoli.
305 Sacchi di Amsterdam.
$117\frac{1}{4}$ detti di Amburgo.
$177\frac{5}{8}$ Scheffel di Lipsia.

IL MENTORE
PERFETTO
DE' NEGOZIANTI.

A U S T R I A.

Situazione Geografica delle Provincie Austriache.

Quantunque tutte le Provincie, che la *Casa di Austria* possede nella Germania, nella Ungherìa, nella Polonia, ne' Paesi Bassi, e nell' Italia, siano tutte considerate sotto il nome di *Dominio Austriaco*; noi però in questo Articolo parleremo soltanto di quella porzione di Stato, che viene propriamente conosciuta sotto il nome di *Austria*, e che comprende l' *Austria Inferiore*, che ritrovasi al di sopra del Fiume Ens ed al di sotto dello stesso Fiume; l' *Austria Anteriore*, l' *Austria Interiore*, e l' *Austria Superiore*, comunemente chiamata il Tirolo.

Estensione.

L' *Arciducato di Austria*, o sia l' *Austria Inferiore* consiste nel Paese al di sotto del Fiume Ens, per l' estensione di 410 miglia quadrate di Germania; e nel Paese al di sopra del detto Fiume, per l' estensione di 293½ miglia quadrate suddette.

L' *Austria Interiore*, comprende li Ducati: di Stiria, dell' estensione di 442 miglia quadrate di Germania; della Carniola, di 214 miglia suddette, e della Carintia, di 209 miglia; le Contee di Gorizia e di Gradisca, di miglia 97; ed il Territorio di Trieste, di 5 miglia.

L' *Austria Anteriore*, abbraccia la Svevia Austriaca, di miglia 59 suddette; la Brisgovia, di 59 miglia; le Signorie di quà del monte *Arlberg*, dette: *Vorarlberg*, di 38 miglia; *Montfort*, di 5 miglia; ed *Hohenembs*, di 4 miglia.

L' *Austria Superiore*, consiste nella Principesca Contea del Tirolo, la di cui estensione è di 435 miglia; di modo che l' estensione di tutte queste Provincie unitamente, ascende a 2270½ miglia, o leghe quadrate di Germania.

Confini.

Le soprascritte *Provincie Austriache*, confinano, verso il Mezzodì, con il Mare Adriatico; e con lo Stato Veneto; verso il Sud-Ovest, con gli Svizzeri, e verso Ovest, con la Baviera, e con il Reno.

Stato Fisico dell' Austria. Montagne.

Vi sono in queste Provincie, diverse Montagne, e Colline, cioè: li Monti agghiacciati, nel Tirolo Occidentale; il Monte Kalenberg, al Nord-Ovest da Vienna, ed al Nord della Stiria; Le Alpi Giulie, dette: *Julische-Alpen*, al Sud della Carintia; le Alpi Noriche, dette: *Norische-Alpen*, al Sud-Ovest del Tirolo, ed all' Est del Lago, detto: *Trauensee*, nell' Austria Inferiore, al di sopra del Fiume Ens; le Alpi Rezie, dette: *Rhatische-Alpen*, all' Est del Tirolo, alla sorgente della Piave. Si ritrovano delle Grotte di considerazione, nel Tirolo, nella Carniola, ed in una parte della Contea di Gorizia, come: la Grotta di Lueg, di Postoina, di Cornial, di S. Servolo ecc.

Grotte.

Mare.

Vi è il Mare Adriatico, al Mezzodì delle Provincie suddette.

Laghi.

Li Laghi sono: quello di Costanza, detto: *Bodensee*, all' Est di Costanza, ed all' Ovest di Bregenz; quello di Zirknitz, nella Carniola Meridionale; quelli di *Traunsee*, e di *Hallstädtersee*, al Mezzodì dell' Austria Inferiore, al di sopra del Fiume Ens.

Fiumi.

Li Fiumi esistenti nelle sovrascritte Provincie, sono: Il Danubio, che passa all' Ovest delle Provincie Anteriori; al Nord ed al Sud dell' Austria Inferiore, di sopra e di sotto dell' Ens; la Drava, che passa all' Est del Tirolo, all' Ovest della Carintia, ed al Nord della Stiria; l' Inn, ovvero, Eno, che passa al Nord-Ovest del Tirolo, e per l' Austria Inferiore, al di sopra del Fiume Ens; l' Ens suddetto, in latino, *Onasus*, che

passa all'Est dell'Austria Inferiore, e della Stiria; La Sava, che passa al Nord-Ovest della Carniola, ed al Sud della Stiria; il Lecco, che passa all'Est di Voralberg, nell' Austria Anteriore, ed all'Ovest del Tirolo; il Lisonzo, che passa al Nord, ed al Sud del Friuli, o sia delle unite Contee di Gorizia e di Gradisca.

Porti di Mare. Nel Mare Adriatico vi sono due Porti di Mare, cioè: quello di Trieste, e quello di Duino.

Prodotti naturali. Nelle *Provincie dell' Austria* ritrovansi li seguenti, fra li prodotti de' tre Regni di natura, li quali sono relativi al Commercio, e particolarmente alle Fabbriche e Manifatture.

DEL REGNO MINERALE

PRIMA CLASSE.

Terre e Pietre. Nell'Austria, al di sotto del Fiume Ens, ritrovasi dell'Argilla pura, e da fabbricare la Porcellana. Nella Carintia, nella Carniola, e nel Tirolo, vi è del Bolo. Nella Stiria vi è della Litomarga, cioè Terra saponacea, e Terra per uso delle Gualchiere, atta a levare il grasso. Nell'Austria, al di sotto dell'Ens, nella Stiria, e nel Tirolo, ritrovasi della Mica, detta parimente: Pietra speculare, composta di squame, e lamette tenuissime. Nel Tirolo vi è del Talco, specie di Mica, le di cui lamette sono pingui, e questo viene impropriamente denominato: Vetro Moscovito. In diverse Provincie vi è dell'Asbesto, che confondesi ancora con l'Amianto, per essere questo dello stesso genere; questa è una pietra composta di filamenti paralelli, incombustibili; del medesimo ve ne sono diverse qualità, ne' luoghi seguenti: a) Cuojo montano, Pietra Amianto, li di cui filamenti sono bianchi, ed incroccichiati, che ritrovasi nella Carintia e nel Tirolo. b) Lino montano; li filamenti di questo Amianto, che sono teneri, sono divisibili, talmentechè possono essere filati, come il Lino; se ne ritrova nel Tirolo. c) Carne montana; li filamenti di questo Amianto sono più duri, e più inflessibili; se ne ritrova nella Stiria. d) Carta montana; Amianto più squamoso; ve n'è nella Carniola. Vi sono poi diverse Terre calcinose, ne' luoghi seguenti: 1) Calcina tenera. a) Farina di montagna, nella Carintia, e nella Carniola. b) Creta marmorea, formata dallo scioglimento delle particelle di Marmo; nella Carintia, nella Carniola, e nell'Austria, al di sopra dell'Ens. 2) Calcina indurita, ovvero Pietra di Calcina. a) Calcina comune, ve n'è in abbondanza, in tutte le Provincie. b) Detta, di qualità fina, cioè: Marmo di un solo colore, Marmo mischiato, e Marmo a vene; ve n'è in tutte le Provincie dell' Austria. Marmo risplendente, ovvero: *Marmor micans;* se ne ritrova nell'Austria, al di sopra dell'Ens. Marmo tenero, facile da fendersi, o sia: *Marmor fisile*; ve n'è nell'Austria, al di sotto dell'Ens. Stalattite, pietra calcaria, formata dal distillamento dell' acqua; ve n'è nella Stiria, nella Carintia, e nella Carniola. Tufo, *Tophus*. nelle stesse Provincie. Spato calcario, Pietra parasitica, cioè: che nasce nel fondo altrui; esso è la più pura parte calcaria, resa solida da un acido; se ne ritrova nell'Austria, sotto l'Ens. Pietra porcina, che chiamasi ancora: Pietra fetente; è una Terra calcaria, bituminosa; ve n' è nella Carintia, e nella Carniola. Marga instabile; ve n'è nell'Austria, al di sopra, ed al di sotto dell'Ens, nella Stiria, nella Carintia, e nella Carniola. Spato Fusibile, *Fluor spatosus*, del colore delle gemme, ma più tenero; se ne ritrova nella Stiria, e nella Carniola. Gesso instabile; ve n'è in abbondanza nell'Austria, al di sopra, ed al di sotto dell'Ens, nella Carintia, nella Carniola, e nel Tirolo. Gesso indurito, o sia Alabastro; ve n'è nell'Austria, al di sopra dell'Ens, e nel Tirolo. Alabastro durissimo, *Alabastrites*, capace di pulitura; ve n'è nell'Austria, al di sopra dell'Ens. Gesso spatoso. *Gypsum spatosum*, o sia, Spato pesante, ed anche fusibile; ve n'è nella Carintia. Pietra specolare, o Talco; ritrovasi nell'Austria, al di sopra dell'Ens. Pietra epatite, gemma, del colore del fegato; ritrovasi nella Carintia. Marmo metallico, cioè impastato di particelle metalliche, che lo rendono di varj colori; ve n'è nella Carintia e nella Carniola. Stalattite di Gesso; ritrovasi nell'Austria, al di sopra dell'Ens. Gesso cristallizzato; ve n'è nella Carintia, e nell'Austria, al di sopra dell'Ens.

Pietre vitree. Quarzo, o pietra parasitica, attacata ordinariamente a' metalli, come infra: Quarzo informe, ritrovasi nell'Austria, al di sotto dell'Ens. Quarzo cristallizzato; ve n'è nell'Austria, al di sotto, ed al di sopra dell'Ens, come ancora nella Carintia, nella Carniola, e nel Tirolo. Tormellino; ritrovasi nel Tirolo.

Opa-

Pietre Selci.

Opala, e Pietra da pece; nell' Austria, al di sotto dell' Ens. Calcedonia; nella Carintia, Carniola, e Stiria. Corniola; nella Carintia e Carniola. Agata, di un solo colore; in quasi tutte le Provincie dell' Austria. Diaspro melochite; nel Tirolo. Agata macchiata, cioè: Diaspro di diversi colori; nella Carniola. Selce focaja, *Silex igniarius*, per battere l'acciarino; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nel Tirolo. Cornipietra, o Pietra superficiale, *Petrosilex*; nelle rupi della Stiria, Carintia, Carniola, e nel Tirolo. Il Diaspro, lo Spato speculare, *Spatum scintillans*, ed il Granato; si ritrovano nell' Austria, al di sotto del fiume Ens, nella Stiria, Carintia, Carniola, e nel Tirolo.

Pietre Zeolite, o sia di Razze di Ghiacciaio.

Zoelito, terra impura, che non fermenta con gli acidi, e si scioglie facilmente al fuoco, detta, in Tedesco, *Schörl*; se ne ritrova in quasi tutte le Provincie dell' *Austria*. Zoelito fogliato, ovvero, *Hornblend*; ve n'è nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Carintia, nella Carniola, e nel Tirolo. Basalte; se ne ritrova nella Stiria.

Pietre composte.

Granito; nell' Austria, al di sopra, ed al di sotto dell' Ens, nella Stiria, e nel Tirolo. Pietre per le Fornaci, *Saxum fornacum*; nella Stiria, nel Tirolo, e nell' Austria, al di sopra dell' Ens. Porfido; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Stiria, nella Carniola, e nel Tirolo. Pietra, detta in Tedesco, *Markstein*; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nella Stiria. Pietra selciosa, dura, *Saxum silicium*; nella Stiria, e nella Carniola. Pietra tagliante, in Tedesco, *Schneidestein*; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nel Tirolo.

Pietre arenose, ovvero tufe.

Macigno, o sia Pietra da mulino; nell' Austria, al di sopra dell' Ens, e nel Tirolo. Pietra arenosa, granita; nell' Austria, al di sotto dell' Ens. Pietra cotaja, per affilare; ritrovasi nell' Austria, al di sopra dell' Ens, e nel Tirolo. Breccia di marmo; nell' Austria, al di sopra dell' Ens. Terra Tripoli; nell' Austria, al di sotto dell' Ens.

SECONDA CLASSE.

Corpo combustibile, Fluido.

Petrolio volgarmente detto: Olio di sasso; se ne ritrova nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nel Tirolo.

Corpi combustibili, Solidi.

Succino, o Ambra, che chiamasi ancora, Elettro; nell' Austria, al di sotto dell' Ens. Carbone minerale, detto parimente, Carbone di pietra; ve n'è in abbondanza in tutte le Provincie dell' Austria. Torba e Zolfo; similmente in tutte le Provincie suddette. Piombo di acqua, in Francese nominato, *Plomb de mer*, *Plombagine*, ovvero, *Mine de Plomb noire*; nell' Austria, al di sotto dell' Ens.

TERZA CLASSE.

Sali, e Sali acidi

Vitriuolo; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Stiria, nella Carintia, nella Carniola, e nel Tirolo. Allume; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nel Tirolo. Salnitro; se ne ritrova in abbondanza in tutte le Provincie.

Sali medj.

Sale da cucina, *Sal gemmae*; nel Tirolo, e nell' Austria, al di sopra dell' Ens. Sale marino; a Trieste. Sale amaro; nella Stiria. Sale mirabile naturale Glauberio; nella Stiria, e nell' Austria, al di sopra dell' Ens.

QUARTA CLASSE.

Metalli. Metalli perfetti.

1) Oro massiccio e puro; nella Carintia. Sabbia di oro, in Francese, *Or de lavage*, ovvero, *Paillettes d'Or*; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Stiria, e nel Tirolo. Oro frammischiato con altri metalli; nel Tirolo.

2) Argento massiccio, nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nel Tirolo. Argento Frammischiato con altri metalli; nella Carniola.

3) Rame massiccio; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Carniola, e nel Tirolo. Metallo fulvo, in Francese, *Argent gris*; nella Carintia e nel Tirolo.

4) Ferro attraente, cioè: Calamita; nella Carintia, e nella Carniola. Ferro Limoso, in Francese, *Fer limoneux*, cioè: Ferro in glandule; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nell' Austria Anteriore, nella Stiria, nella Carintia, e nella Carniola. Ematite, terra marziale, rossa, ricca di ferro; nella Stiria, Carintia, e Carniola. Micca di ferro, perchè è principalmente del colore di questo metallo, che non si consuma nel fuoco, nè negli acidi; se ne ritrova ne' luoghi suddetti. Ematite nereggiante; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Stiria, Carintia e Carniola. Terra Ferrea, mischiata con terra calcinosa, e terra manganese; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Stiria, Carintia, Carniola, e nel Tirolo.

5) Piom-

5) Piombo minerale, Piombo Galene compatto, in Francese, *Galéne de Plomb compact*, Galene di piombo, *Galéne de plomb*, e piombo calcinoso, *plomb calciforme;* se ne ritrova nell' Austria, al di sotto dell'Ens, nella Carintia, Carniola, e nel Tirolo.

Mezzi Metalli.

1) Argento vivo massiccio; in Idria, nella Carniola.

2) Zelamina, in Francese, *Zinc*, cioè: Zelamina spatosa, *Zinc spateux;* nella Carintia. Altra qualità di Zelamina, chiamata in Tedesco, *Blende*, che ritrovasi quasi in ogni luogo. Giallamina, *Lapis calaminaris;* ve ne sono delle ricche miniere nel Tirolo. Bismuto, in Latino, *Vismuthum;* nella Carintia superiore, e nella Stiria. Nicolo, *Nicolum*, nuovo metallo ambiguo; nella Stiria.

3) Antimonio minerale; nel Tirolo.

4) Arsenico metallico; nella Stiria. Arsenico frammischiato; nella Carintia.

5) Cobalto, *Cobaltum*, nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Stiria, nella Carintia, e nel Tirolo.

6) Magnesia; nella Carintia.

7) Terra Ocra; nell' Austria, al di sopra, ed al di sotto dell' Ens. Ocra di ferro; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nella Carniola. Ocra di rame; nel Tirolo. Ocra di rame, o verde montano turchino; nella Carintia. Verde montano; nel Tirolo. Rame precipitato, in Latino, *Cementum*, in Francese, *Cuivre precipitè:* nel Tirolo. Ocra di Piombo, cioè: Terra giallastra, impastata di metalli; nell' Austria, al di sotto dell Ens, nel Tirolo, e nella Carintia. Ocra di ferro, turchina; nella Carintia, Carniola, e nell' Austria Anteriore. Arena di Ocra, *Arena Ochracea*, ed Ocra di Terra calcarea; nell' Austria, al di sotto dell' Ens. Ocra di Cobalto, metallo ambiguo; nella Stiria, e nella Carintia.

8) Sabbia di oro; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nel Tirolo.

Prodotto Vulcanico. Articoli Concreti, e Pietrificati. Miniere.

Lava; in Gorizia.

Perle; nell' Austria, al di sopra dell' Ens.

Degli articoli pietrificati, di ogni sorta; se ne ritrovano in abbondanza in tutte le Provincie dell' Austria.

Miniere di Oro; nella Carintia, e nel Tirolo. Miniere di argento; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nel Tirolo. Miniere di rame; nella Stiria, nella Carintia, nella Carniola, nel Tirolo, e nell' Austria Anteriore. Miniere di ferro; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Stiria, nella Carintia, nella Carniola, nel Tirolo, e nell' Austria Anteriore. Miniere di piombo; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Stiria, nella Carintia, e nell' Austria Anteriore. Miniera di argento vivo; in Idria, nella Carniola. Miniere di Sale; nella Stiria, nel Tirolo, e nell' Austria, al di sopra dell' Ens. Miniere di Allume; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nel Tirolo.

Acque minerali.

1) Acque con sale acido, cioè: con Allume; nell' Austria, al di sotto dell' Ens.

2) Acque mischiate con altri sali medj; nell' Austria, al di sopra, ed al di sotto dell' Ens, e nel Tirolo.

3) Acque alcaline, cioè: semplici; nella Stiria, nella Carintia, nella Carniola, e nel Tirolo. Dette, composte; nella Carintia, e nella Carniola.

4) Acque moriatiche, le di cui parti principali consistono nel sale da cucina; nell' Austria, al di sopra, ed al di sotto dell' Ens.

5) Acque con sali, metalliche, le quale si dividono, 1) in Acque Saponacee; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Stiria, e nel Tirolo. 2) in Acque Sulfuree; nel Tirolo, e nell' Austria, al di sotto dell' Ens. 3) in Acque di Acciajo, di due qualità, cioè: semplici; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nella Carintia; e composte, ovvero, mischiate; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nel Tirolo.

REGNO VEGETABILE.

Fraggi.

1) Musco, o Porracina; in tutte le Provincie dell' Austria.

2) Funghi di terra, e di alberi; abbondano in tutte le Provincie suddette.

3) Erbe, cioè: a) Erbe da pastura, naturali; ve ne sono in abbondanza in tutte le Provincie dell' Austria, e particolarmente nel Tirolo; e delle artificiali, se ne ritrova nella Stiria, e nell' Austria, al di sopra dell' Ens. b) Erbe per alimento dell' uomo, come

come: Frumento, Segala, Orzo, Avena; in abbondanza, in tutte le Provincie dell' Austria. Riso; nel Tirolo. Saggina, detta volgarmente: Sorgo Turco, o Formentone; nella Stiria, nella Carintia, nel Tirolo, e nel Friuli. Grano Saraceno; nel Tirolo, e nella Carintia. c) Erbame da cucinare, cioè: Legumi, come Fave, Piselli, Lente, ecc. ovvero: Cavoli, Cavoli bianchi, ed altre qualità di questo genere; Cavoli rape, Broccoli, Spinaci, ecc. Rape bianche, gialle, e rosse, o Carotte, Pastinache, ecc. Petrosemolo, Rafano marino, Tartuffi, Patate, o Pomi di terra; Aglio, Cipolle, Poretto, ecc. Indivia, Ramponzolo, Crescione, o Nasturzio, Sparagi, Carciofi, ecc. le quali qualità di erbaggi, si ritrovano abbondantemente in tutte le Provincie dell' Austria.

4) Erbe per decozioni; come, Genziana, Cicoria, ecc.; in tutte le suddette Provincie.

5) Erbe per condimento, come, Zafferano; nell' Austria, al dì sotto dell' Ens. Majorana, o Persa, Melissa, Coclearia, Piperito, Artemisia, Pimpinella, Lavendula, ecc. ve n'è in abbondanza in tutte le Provincie dell' Austria. Senape; se ne ritrova particolarmente nell' Austria, al di sotto dell' Ens.

6) Erbe, che servono principalmente per le Fabbriche, e Manifatture, cioè: Lino; ritrovasi particolarmente nella Stiria, nella Carniola, nel Tirolo, e nell' Austria, al di sopra dell' Ens. Canapa; ne' luoghi suddetti. Tabacco; nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e nel Tirolo. Robbia; nell' Austria, al di sotto dell' Ens.

7) Erbe Medicinali. Si ritrovano de' Giardini ripieni di erbe per la salute umana, nella Carintia, nella Carniola, e nel Tirolo.

Alberi Salvatici.

In tutte le Provincie dell' Austria si ritrovano, il Faggio, Quercia, Larice, Pino, Abete, Tiglio, e Pioppo, Salce, tanto nazionale, quanto di Babilonia; nell' Austria, al di sotto dell' Ens. Una qualità di Pino, che produce un frutto più piccolo de' Pignoli, detto, in Latino, *Pinus Cembra*, ritrovasi principalmente nel Tirolo. Mori, o Gelsi; ve ne sono particolarmente nel Tirolo, e nelle Contee di Gorizia, e di Gradisca.

Alberi Fruttiferi.

Degli Alberi da Giardini, ovvero, degli Alberi fruttiferi di ogni sorta; ve ne sono in abbondanza in tutte le Provincie dell' Austria. Gli Ulivi si ritrovano nel Territorio di Trieste, e nel Tirolo.

Arbusti.

Delle Fragole, Ribes, Lampioni, ecc.; se ne ritrovano in gran copia, in tutte le Provincie dell' Austria. Delle Viti, e Ceppi di Vite, ve ne sono nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nella Stiria, nella Carniola, nel Tirolo, e nel Territorio di Trieste e di Gorizia. Ginepro, Rosmarino, Pimpinella, Finocchio ecc.; ritrovansi in tutte le Provincie dell' Austria, in abbondanza.

Prodotti delle Selve.

Dal più al meno, ritrovasi in tutte le Provincie dell' Austria, della Gomma, Pece, Catrame, Trementina, Olio di Trementina, Carbone, Nero di fumo, Pottasche, Untume da carri, Resina, Ghiande, ecc.

REGNO ANIMALE.

Animali Domestici e Salvatici.

Cavalli, e la razza di questi, abbondano in tutte le Provincie dell' Austria. Lá razza degli Asini, e de' Muli; nel Tirolo, e de' primi ancora nel Territorio di Trieste, e di Gorizia.

Animali Bovini, Pecore, Becchi, Capre, con le loro razze; abbondano in tutte le Provincie dell' Austria. Camoscj, ve ne sono in quantità, nell' Austria al di sopra dell' Ens, nella Stiria, nella Carintia, e nel Tirolo. De' Cervi e de' Caprioli, ve n'è abbondanza in tutte le Provincie dell' Austria, come ancora de' Porci. Nella Stiria, e nel Tirolo, vi sono molti Cinghiali.

Ritrovansi ancora in queste Provincie molti animali di rapina; ci contenteremo però di annoverarne alcuni. Ritrovasi una grande abbondanza di Linci, nella Stiria, e nella Carniola. La Martora, e la Donnola, o Faina, ritrovansi nella Stiria, nella Carintia, e nel Tirolo. Vi sono molti Lepri, in tutte le Provincie dell' Austria. Il Castoro ritrovasi nell' Austria, al di sotto dell' Ens. In tutte le Provincie dell' Austria vi sono molti Scojattoli.

Volatili.

Il Pollame Ordinario, le Oche, le Anitre, ed i Colombi, abbondano in tutte le Provincie dell' Austria. De' Passeri Canarj, detti volgarmente, Canarini, se ne ritrovano principalmente nel Tirolo, da dove se ne fa una grande estrazione, per tutta l' Europa, e persino nel Levante.

Pesci.

De' Chiozzi, Perici, Barbj, ve ne sono in tutte le Provincie dell' Austria. Il Salmo

Sal-

Salvelino, ritrovasi nell' Austria, al di sopra dell' Ens. La Trota dorata, e la Trota comune; nell' Austria al di sopra dell' Ens, e nella Stiria, nella Carintia, nel Tirolo, ed a Gorizia. L' Hucho; nella Stiria, e nella Carintia. Il Luccio, ed i Carponi, abbondano in tutte le Provincie dell' Austria. In Trieste, e nel Littorale della Carniola, vi sono molte sorta di pesci di mare, e particolarmente Tonni, Sardelle, Sardoni, Sgombri, o Cefali, ecc. ecc.

Situazione Politica delle Provincie dell' Austria. Provincie.

Le Provincie meridionali dell' *Austria*, sono: Stiria, Carintia, Carniola; Friuli, consistente nelle Principesche Contee di Gorizia, e di Gradisca, unitamente al distretto di Aquileja; Trieste, ed il Tirolo.

Le Provincie Occidentali, sono: il Paese al di sotto del Fiume Ens, e le Provincie Anteriori.

Tutte le suddette Provincie sono situate nella Germania, ed appartengono al Circolo Austriaco dell' Impero Germanico, ad eccezione della Contea di Hohenembs, e della Contea di Montfort, che sono nel Circolo di Svevia.

Abitanti.

Il Carattere principale della Nazione Austriaca, in generale, si è l' industria, una fedeltà illimitata verso il Sovrano, e l' ospitalità. Gli abitanti delle Alpi conservano tuttora li buoni costumi, ed usi de' loro antenati, con una maggiore delicatezza.

Numero.

Ne' Paesi al di sotto del Fiume Ens, si calcolano	1,200,000	Abitanti.
Nella Stiria	750,000	—
Ne' Paesi al di sopra del Fiume Ens	600,000	—
Nella Carniola	417,000	—
Nella Carintia	270,000	—
Nella Brisgovia	150.000	—
Nella Svevia Austriaca	116,000	—
Nel Friuli	120,000	—
Nella Vorarlberga	96,000	—
Nel Territorio di Trieste	24,000	—
Nella Contea di Montfort	12,000	—
Nella Contea di Hohenembs	4,000	—
Nel Tirolo	554,000	—
Totale.	4,313,000	Abitanti.

Degli Ebrei, nell' Austria Anteriore, e nel Tirolo	1,530	—
In Vienna	550	—
Nel Friuli	400	—
In Trieste	941	—
Totale.	3,421	Abitanti.

Divisione.

Le Nazioni, che abitano ne' Paesi meridionali dell' *Austria*, sono: li Tedeschi, gli Schiavi, gl' Illirici, gli Ungari, e gl' Italiani.

Ne' Paesi Occidentali, vi abitano li Tedeschi, e gli Schiavi.

Devesi osservare però, che, sotto la parola, *Schiavi*, noi non intendiamo di parlare degli abitanti della Schiavonìa, regolarmente detti, Schiavoni, ma bensì degli antichi *Slavi*, che si portarono a popolare una parte dell' Illirico; una porzione de' quali, negli scorsi secoli, si disperse in alcune Provincie dell' *Austria*, come: nella Carniola, nell' Istria, nella Contea di Gorizia, nella Stiria, e nella Carintia.

Gli Schiavi suddetti formano incontrastabilmente un gran numero degli Abitanti dell' *Austria*.

Gli abitanti di queste Provincie si dividono, in Cattolici, de' quali generalmente ve n' è un numero maggiore nel Circolo Austriaco; in Protestanti, ne' paesi di quà e di là del fiume Ens, e nella Stiria, e Carintia; in Ebrei, a Vienna, nelle Provincie Anteriori, nel Friuli, ed in Trieste; e finalmente, in Greci, li quali però sono domiciliati soltanto in Trieste.

Gli stati e condizioni differenti degli Abitanti dell' *Austria*, sono cinque, e calcolandoli secondo la quantità ed il numero maggiore di essi, sono:

1) Il

1) Li Contadini, che formano quasi due terze parti della Nazione.
2) Gli Artigiani, ed i Fabbricatori.
3) La Nobiltà, illustre per nascita, e per antenati, e ricca di facoltà. Le rendite di una Casa Principesca, ascendono ordinariamente a 300 sino ad 800,000 Fiorini annui; e quelle di una Famiglia Nobile, a 20,000 Fiorini circa; e di queste ve n'e una quantità non indifferente.
4) Il Militare.
5) Il Clero.

Lingue

Nella parte Meridionale di queste Provincie, le Lingue dominanti, sono: la Tedesca, l'Italiana, e la Schiava; e nelle parti Occidentali, domina la Lingua Tedesca.

Attese le saggie Istituzioni di *GIUSEPPE II.* di Gloriosa memoria, si può sperare, che, se non totalmente, almeno per la maggior parte, possa rendersi un giorno dominante, la sola Lingua Tedesca.

Modo di Vestire.

Il modo di vestire, nelle Città Capitali. è assolutamente alla, così detta, foggia Francese. Nelle campagne poi, è diverso nelle diverse Provincie; anzi, ne' Circoli di ciascheduna Provincia, regna una varietà grande ne' vestimenti. Vi sono perfino delle classi, di abitanti, come per esempio li Fabbri Ferraj, nell' Austria Anteriore, li quali conservano li loro proprj vestimenti di famiglia, che sono quasi gli stessi, come furono, 400 anni fa. In somma, generalmente parlando, gli Abitanti delle campagne hanno conservata l'antica foggia di vestire e di parlare.

Stabilimenti Commerciali.

Le leggi commerciali hanno per oggetto il mantenimento de' Fondi mercantili, o l'immediato promovimento dell' industria nazionale, oppure la decisione delle insorgenze mercantili.

Al mantenimento della facoltà, o sia de' fondi mercantili, servono le seguenti Leggi:

Ordinanza de' Falliti: Legge del dì 18 Agosto, 1734, che stabilisce le doti delle donne, presso le differenti classi de' Mercanti, e tende ad impedire tutti li perniciosi contratti mercantili.

L'Editto Aulico, del dì 17 Settembre, 1785; Legge, che prescrive, come debbansi tenere li libri mercantili.

Molte sono le Leggi tendenti al promovimento della industria nazionale, delle quali le principali sono:

Le Patenti e Circolari riguardanti le merci poste fuori del commercio, emanate in data, del dì 20 Gennajo, 3 Febbrajo, e 3 Dicembre, 1780; 8 Febbrajo, e 16 Dicembre, 1790; 11 e 17 Marzo, 8 Maggio 1791; 12 e 30 Giugno, 1792.

Il Regolamento, o sia Tariffa Generale delle Dogane, del dì 2 Gennajo, 1788, che nello stesso tempo contiene una Legge, in virtù della quale, diverse merci vengono poste fuori del commercio nazionale.

La Patente delle merci soggette al bollo commerciale, del dì 8 Novembre, 1792; con la specifica delle merci sottoposte al bollo.

La Legge del dì 24 Settembre, 1785, che accorda il libero stabilimento, sua vita durante, ad ogni Fabbricatore, o valente Artefice, che fissare voglia il suo domicilio in una Provincia Austriaca; non meno che il libero passaggio da una Provincia all' altra, e la libera emigrazione fuori degli Stati.

Le Ordinanze del dì 24 Aprile, 1782, e 9 Aprile, 1784, contenenti le Leggi, che esimono varie Professioni dalla soggezione del Corpo degli Artefici; come pure la Legge, che alli possessori di Fabbriche riguardevoli, accorda il diritto di dare degli attestati e de' passaporti alli lavoranti, di prendere de' Garzoni in Garzonato, e di dichiararli liberi dal medesimo.

Le Differenze mercantili riguardano il Cambio, o la Navigazione.

In quanto al primo oggetto, esiste il Regolamento de' Cambj, del dì primo Ottobre, 1763, che ne serve di norma; ed in quanto alla seconda, cioè: per decidere le differenze insorte ne' Porti Meridionali dell' *Austria*, è stato stabilito il, così detto, Editto pubblico di Marina, del dì 25 Aprile, 1774.

Conviene però osservare, che le Leggi Doganali, non hanno alcun effetto per le Provincie Anteriori dell' *Austria*, e per Trieste, che gode la libertà del commercio, come più chiaramente si spiegherà nell' Articolo di Trieste.

Fra

Leggi civili.

Fra le più importanti Leggi Civili giudiziarie, che rimangono tuttora in vigore, nelle Provincie *Austriache*, devesi annoverare la Costituzione Generale Giudiziaria di *GIUSEPPE II.*, del dì primo Maggio, 1781; ed il Regolamento per i Concorsi, della data suddetta; al quale aggiungesi la Legge riguardante i matrimonj, del dì 16 Gennajo, 1782.

Collegj Provinciali.

Tutti li Collegj esistenti nelle Provincie *Austriache* dividonsi in Dipartimenti, per gli affari interni, e per gli Affari esteri. Li Dipartimenti de' primi si subdividono ancora in Dipartimenti per gli Affari Politici, Giudiziarj, e Misti. Alla prima Classe appartengono, il Consiglio di Stato, li Dicasteri Aulici, ed i Collegj Provinciali; li Dicasteri Provinciali, sono: il Revisorio, o sia il Supremo Tribunale di Giustizia; il Giudizio Appellatorio, il Giudizio Nobile, Civile, e de Cambj; li Giudicj Militari e Montanistici. Li Dipartimenti Misti, vale a dire, per gli Affari tanto politici, che giudiziarj, sono: il Magistrato Civico, il Giudizio del distretto, ed il Giudizio locale.

Il Dipartimento degli Affari Esteri, o sia la Cancelleria, intima, di Corte e di Stato.

A questo Aulico Dipartimento degli Affari esteri, sono subordinati tutti gli Ambasciadori alle Corti estere, li quali al medesimo rassegnano li loro rapporti, e da esso ricevono le loro occorrenti istruzioni. Il suddetto Dicastero dirige e tratta inoltre tutti gli Affari con gli Ambasciadori, e Ministri delle Corti estere, che ritrovansi alla Corte, e mantiene altresì la corrispondenza con tutte le Corti suddette, non solo negli Affari proprj dello Stato, ma ancora negli affari particolari, riguardanti li sudditi *Austriaci* negli Stati esteri.

Da questo Dipartimento vengono definite tutte le controversie, e le demarcazioni de' confini con le Corti straniere; così pur da esso vengono rilasciati li Decreti relativi alla dignità ottenuta di Consigliere intimo. Presso questo Dipartimento non si tengono per l'ordinario alcune Sessioni di Consiglio, ma ogni Consigliere o sia Referendario di Stato, compila ed estende in iscritto la sua proposizione, o relazione, altrimenti detta: *referatur*. Il Dipartimento è composto da un Cancelliere di Casa, di Corte, e di Stato, la quale Carica è al presente occupata da S. A. il Principe de *Kaunitz-Rittberg*; da un Vice-Cancelliere, che è presentemente S. E. il Sig. Conte *Giovanni Filippo de Cobenzl*; sotto la direzione de' medesimi, sono impiegati, un Referendario Intimo di Stato e di Corte, che è presentemente S. E. il Sig. Barone de *Spielman*, e cinque, in sei Aulici Consiglieri, e molti altri Ufficiali.

Dipartimento per gli affari interni, nella Capitale Città di Vienna. Consiglio di Stato.

Già 200 anni circa sono, esistette, in un certo senso, a Vienna, un Consiglio di Stato, intitolato allora: Consiglio intimo. Nell'anno 1723, sotto *CARLO VI.* vi esisteva un Consiglio di conferenza, per le finanze, sotto l'immediata ispezione di S. M., al quale intervenivano 4 Consiglieri intimi, con sede e voce.

Il presente Consiglio di Stato fu stabilito da *MARIA TERESA*, nell'anno 1760, in Dicembre. Nella Sovrana risoluzione a tale uopo emanata, dicesi, fra le altre cose:

„Da queste, e da molte altre riflessioni, fu *S. C. R. Ap. Maestà* indotta alla „risoluzione di stabilire per sempre un *nuovo Consiglio interno di Stato*, da essere „composto da Ministri e Consiglieri Aulici, a cui la prelodata M. S. vorrà partecipare „tutti gli Affari ed interessi, che le verranno promossi dalli di lei Stati Ereditarj, nella „Germania, affinchè il Consiglio medesimo si possa ritrovare in una cognizione per„fetta, e rimanere nella connessione degli Affari, rivedere il totale, unirlo alle sue „parti, riflettere a tutto ponderatamente, prevenire le mancanze, con utili disposizioni, „e cooperare con il suo sincero, efficace e buon Consiglio alla prelodata M. S., in „tutte le occorrenze de' Paesi, sopra di cui la *S. C. R. Ap. Maestà* crederà conve„niente di risolvere e di ordinare; mentre sopra queste materie soltanto, consistere „dovrà l'occupazione del rispettivo dipartimento. Ad oggetto però, che questo Con„siglio di Stato possa pienamente adempire alli suoi doveri importanti, e corrispondere „al desiderio di S. M. ed acciò il medesimo venga continuamente mantenuto nella „maggiore sua purità, hà perciò *S. C. R. Ap. Maestà* stabilito, come inalterabile „Regolamento fondamentale, che nessun Membro del *Consiglio di Stato*, toltone il solo „*Cancelliere di Corte e di Stato*, a motivo della stretta connessione del suo impiego „con gli Affari interni, potrà occupare un'altro impiego, ma dovrà bensì rinunziarlo, „qualora lo abbia, entrato che sarà nell'anzidetto Consiglio di Stato. *Fatto a Vienna*, „*ed appostovi il Sigillo di S. M. nel dì 4 Dicembre, dell' anno* 1760."

Nel dì 26 Gennajo dell' Anno susseguente, si tenne la prima Sessione del Consiglio di Stato, in presenza delle MM. LL. II. RR.

Sino

Sino dall'anno 1768, si radunò il Consiglio di Stato due volte per settimana, e da detto anno, sino all'anno 1776, radunavasi soltanto tutti li Venerdì delle Settimane. Da quest'ultimo anno in poi, non si radunò più il Consiglio di Stato, ma li voti de' Consiglieri vengono solamente estesi in iscritto. L'occupazione del Consiglio di Stato si limita unicamente a rivedere l'interno della Monarchia, in tutte le sue parti, ed il medesimo è nello stesso tempo la Controlloria generale di tutti li Dipartimenti, per le Provincie situate nella Germania, Polonia, ed Ungherìa. l Consiglio di Stato non fa veruna spedizione, e perciò non devesi considerare come un Dipartimento Pubblico. Tutte le Risoluzioni, che vi si fanno sopra le proposizioni rassegnate al Sovrano, vengono dal medesimo sottoscritte ne' Protocolli, e sopra li rapporti de' Dipartimenti Aulici, o vengono alli medesimi spedite, in forma di biglietti del Sovrano.

Il Direttorio Generale, in CAMERALIBUS, delle Provincie di Ungherìa, Boemia, ed Austria, ed in PUBLICO-POLITICIS, di questi ultimi due Stati.

Gli affari del Direttorio controscritto, riguardano:

1) Il Contribuzionale.
2) Il Camerale.
3) Gli oggetti Militari misti, di concerto con il Consiglio Aulico di Guerra.
4) Gli affari concernenti le Diete Provinciali, e de' Principi nella Silesia.
5) La Regolazione delle *Steure* Provinciali.
6) La manutenzione delle Sovrane Regalìe.
7) La sicurezza e la Polizìa negli Stati e nelle Città.
8) L'Economìa delle Città.
9) La costruzione e la riparazione delle strade.
10) Le differenze per i Confini.
11) Gli affari concernenti gli Ebrei, per ciò che riguarda le contribuzioni, la Polizìa e l'Economìa loro.
12) Gli affari riguardanti le Dogane.
13) Gli affari riguardanti le Manifatture ed il Commercio.
14) La Proposizione, e la nomina rispettiva de' Candidati per gl'impieghi Politici e Camerali.
15) Gli affari Ecclesiastici.
16) Gli affari riguardanti 'l Tabacco.
17) Gli affari riguardanti 'l Sale.
18) Il Regolamento generale, riguardante gli affari di Maestranze, delle Arti, e de' Mestieri.
19) Gli affari riguardanti le rendite del Banco.
20) Li Privilegj.
21) Gli affari riguardanti le Scuole, ed i Studj.
22) Gli affari di pie Fondazioni.
23) Gli affari riguardanti le Poste, Corrieri, e Pedoni.
24) L'elevazione al grado di Nobiltà.
25) La permissione di formare de' Fidecomissi.
26) Le istituzioni di Sanità, e
27) Gli affari riguardanti il Regio Patrimonio, li Beni di Stato, e di Economìa rurale.

Questo Dicastero consiste in un Supremo Ministro Direttoriale, che è S. E. il Sig. Conte *Leopoldo di Kollowrath;* in un'Aulico Cancelliere Direttoriale, che è S. E. il Sig. Conte *de Rottenhann*; in un Vice-Presidente Ungarico, che è S. E. il Sig. Conte de *Mailath*; in un Vice-Presidente di Boemia, e di Austria, che è S. E. il Sig. Barone di *Degelmann*; in 19 Consiglieri Aulici, ed in una proporzionata quantità di Segretarj Aulici, Concepisti Aulici, Ufficiali di Registratura e di Cancellerìa, per il conteggio con un Aulica Ragionerìa di Stato, sotto la Direzione di un Ragioniere Aulico di Stato.

Tutta l' interna Economìa di Stato, e la Suprema cognizione e disposizione di tutti gli Affari relativi alla Polizìa, al Commercio, alle Finanze, alla Tolleranza ecc: viene amministrata dal suddetto Dicastero Aulico. Questo esercizio si estende sopra tutti gli Stati Austriaci, eccettuati li Paesi Bassi, e la Lombardìa, e sopra le Provincie Ungariche, solamente però per quello che riguarda le Finanze

Al medesimo sono subordinati tutti li Dipartimenti Politici e Camerali; e gliUfficj, e le Casse, che ritrovansi ne' diversi Paesi.

Le Sessioni del Consiglio, si tengono tutte le settimane, ne' giorni propriamente destinati a tale oggetto. Li ricorrenti, devono rassegnare li loro ricorsi, e scritture, medianti gli Agenti Aulici, (li quali devono perciò prestare il loro giuramento) nel *Protocollo* detto *degli Esibiti*, che sta giornalmente aperto, nella mattina, dalle ore 9, sino alle 12, e dopo il Mezzodì, dalle 3, sino alle 6 ore. Simili ricorsi vengono indirizzati al Monarca, e la Legge del dì 21 Dicembre, 1781, prescrive il tenore della loro compilazione. Tutte le Spedizioni rilasciate alli Collegj Provinciali, o alle Persone particolari, vengono concepite alla direzione della terza persona, ed indi sottoscritte dal Supremo Ministro Direttoriale, dal Cancelliere Aulico, o Vice-Presidente, e da un Consigliere Aulico. Le Leggi che riguardano il Pubblico in generale, come le Patenti, li Diplomi, li Privilegj, ecc: si rilasciano in nome del Sovrano, e nella prima Persona del numero plurale: p. e. Noi, ecc: e la rispettiva sottoscrizione viene formata dal Sovrano, dal Supremo Ministro Direttoriale, dal Cancelliere Aulico, da un Vice-Presidente, e da un Consigliere Aulico.

La Direzione delle Manifatture.

Alla Direzione delle Manifatture soggette sono le tre Fabbriche Sovrane, cioè: la Fabbrica di Drappi di lana, a Lintz, nell'*Austria* al di sopra dell'Ens; la Fabbrica di Porcellana, a Vienna; e la Fabbrica di Specchj, a Farafeld, nell'*Austria*, al di sotto del fiume Ens. Il presente Ispettore si è l'effettivo Consigliere di Reggenza, Francesco Saverio Nobile *de Gapp*. Lo Scrittojo ritrovasi nella strada, detta, *der atte Fleischmarkt*, Nro. 742.

Le Casse dello Stato.

Sino dall'anno 1761, le Finanze di tutte le Provincie Austriache, della Germania ed Ungheria, ritrovaronsi nelle mani di più Ministri, ad ogni uno de' quali fu affidata una propria Cassa. Li difetti stati cagionati dalla moltitudine di queste Casse separate, diedero motivo all'erezione di una Direzione Generale delle Casse, stata formata a Vienna, nell'Anno 1761, alla quale sottoposte rimasero tutte le Casse de' fondi principali delle Finanze Austriache. Li fondi principali consistono nel Banco, nel Camerale, nel Fondo de' debiti dello Stato, e nel Fondo de', così detti: *Supererrogati*. La cura principale della Direzione generale delle Casse universali, consiste in rilevare tutte le Rendite nette dello Stato, che rimangono presso gli Ufficj, dopo di esserne state diffalcate le spese occorse, per la rispettiva esazione, e nell'impiegarle in seguito, per le occorrenze dello Stato.

Le Casse dello Stato, relativamente alla loro operazione, sono di due qualità, cioè: le Casse delle Rendite, e quelle dello Stato. Le prime comprendono l'esazione delle Rendite, ne forniscono le spese occorrenti, e ne rimettono il rimanente alle Casse dello Stato.

Le Casse dello Stato; sono le seguenti:

1) L'Ufficio dell'universale Cassa Camerale. In questa rimangono tutti li danari, che non appartengono ad alcuna delle seguenti Casse. Da questa medesima Cassa ricevono il loro annuo salario, in rate quartali, o mensuali, tutti li Regj Impiegati, e Pensionisti, che ritrovansi a Vienna. Questo Ufficio ritrovasi nel fu Collegio Gesuitico, situato sulla Piazza de' Domenicani, a Vienna.

2) La Cassa universale de' debiti dello Stato, nella quale entrarono le Rendite provenienti dalla *Steura* classificata de' debiti, della *Steura* de' cavalli, da quella dell' eredità, del dazio, dal, così detto, *Umgeld*; dalle gabelle de' generi di consumo, ecc. la quale Cassa ritrovasi pure nel predetto luogo.

3) La Cassa generale dell'amministrazione del Rame, Argento vivo, e delle Miniere; in questa entrano tutte le Rendite provenienti dalle Miniere. Essa è situata nella, così detta, *Himmelportgasse*, in Vienna, Nro. 1009.

4) La Cassa generale del Banco, le di cui Rendite vengono principalmente esatte dalle gabelle per i generi di consumo. Della costituzione del Banco si tratterà in appresso.

5) La Cassa generale de' Biglietti di Banco. Questa esiste dall'anno 1762 in quà, e fu eretta dal Banco della Città, il quale si esibì di creare in favore della Corte de' Biglietti di Banco, per 12 Millioni di fiorini, verso sicura garanzia. Ne fu accettata l'offerta, indi si contrattò un formale Recesso, fra la Camera Aulica ed il Banco, al qual' effetto furono stipulati li seguenti Articoli.

1) Ad

1) Ad oggetto che i Biglietti equivalessero alla circolazione del danaro furono i medesimi formati e rimessi in cinque diverse somme, tutti sotto la data del dì 1 Luglio, 1762, cioè:

900,000 Biglietti da	5 *fni*.	— per $4\frac{1}{2}$	Millioni.
350,000	10	. . . . $3\frac{1}{2}$	—
100,000	25	. . . . $2\frac{1}{2}$	—
20,000	50	 1	—
5,000	100	. . . . $\frac{1}{2}$	—
In tutto 1,375,000 Biglietti	. . . . .	per 12	Millioni.

2) È stato ordinato, che si debbano ricevere questi Biglietti in tutte le Casse Pubbliche di contribuzione, e Camerali, delle Provincie della Germania, e dell'Unghería, come pure nelle Casse Bancali, per la metà de' pagamenti, che fare si dovranno in dette Casse.

3) Per dilatare il credito di questa Carta monetata, dovrà ogni uno, che avrà da fare qualche pagamento nella Cassa civica di Banco, corrisponderne il terzo in Biglietti di Banco.

4) Alli suddetti Biglietti sono stati accordati tutti li privilegj stati prima conceduti alle obbligazioni del Banco, dagl' Imperadori *GIUSEPPE I*, e *CARLO VI*.

5) È stato stabilito, che non si debbano costringere le persone private ad accettare questi Biglietti, ma che si debbano pagare nel Banco li capitali ed interessi, in danaro contante; come pure, che debbano essere licenziati dal loro impiego gli Ufficiali di Banco, che ricuseranno di adempire quanto viene ordinato su tale proposito.

6) Di punire li falsificatori, con la pena di morte; e dare una ricompensa di fiorini 10,000, al denunziatore, ancorchè il medesimo fosse un complice, o colpevole.

7) Se taluno volesse cambiare de' Biglietti di Banco, per la somma di fiorini 200, o di più, contro un' Obbligazione di Banco, gli si dovrà accordare, e farsene il cambio al 5 per cento, senza verun' aggiunta di danaro contante. Nel dì 15 Giugno, 1762.

Nell'anno 1785, sotto il dì primo di Giugno, furono proibiti li vecchj Biglietti di Banco, e posti totalmente fuori di corso, e se ne misero in circolazione degli altri nuovi. Tutti questi nuovi Biglietti di Banco furono rimessi, con la data del dì 1 Novembre, 1784, per la somma di 20 millioni di fiorini, cioè:

Biglietti 770,000	da *fni*, 5	Importano *fni*.	3,850,000
205,000	- - - 10	- - - - - -	2,050,000
102,000	- - - 25	- - - - - -	2,550,000
51,000	- - - 50	- - - - - -	2,550,000
30,000	- - - 100	- - - - - -	3,000,000
6,000	- - - 500	- - - - - -	3,000,000
3,000	- - - 1000	- - - - - -	3,000,000
In tutto 1,167,000	Biglietti,	che formano	20,000,000

Questi nuovi Biglietti di Banco, godono sopra li vecchj un altro vantaggio, consistente nell'avere corso altresì nella Transilvania, e nella Gallicia. Essi vengono distribuiti, come li vecchj, verso pronti contanti, e ad ogni richiesta vengono cambiati in effettiva moneta cioè:

Ne' Paesi al di sotto del Fiume Ens; (*Prendendo sempre la Direzione dalla Città di Vienna*) presso la Cassa generale de' Biglietti di Banco, a Vienna.

Ne' Paesi al di sopra del Fiume Ens; presso la Cassa dell' Ufficio Superiore della Dogana, a Lintz.

Nella Stiria; presso la Cassa delle Cedole Bancali, a Gratz.

Nella Carintia; presso la Cassa suddetta, in Clagenfurth.

Nella Carniola; presso la Cassa, come sopra, a Lubiana

A Trieste, Gorizia, Gradisca, e nel Litorale; presso la Cassa de' Biglietti di Banco, a Trieste.

In tutti gli Ufficj Esattorali, che sono amministrati dal Banco della Città di Vienna, tutti li pagamenti, ascendenti alla somma di fiorini 10, possono farsi, almeno per metà, in Biglietti di Banco.

La Camera Aulica, in Affari Monetarj e Montanistici.

Nell'anno 1777, fu eretta la Camera Aulica, per gli Affari Monetarj e Montanistici. questa aveva un Presidente, 4 Consiglieri Aulici, alcuni Segretarj e Concepisti Aulici, con il solito personale della Cancellerìa.

Ora però, per gli Affari Montanistici, la Camera resta subordinata al Direttorio Generale, sotto il presidio del Supremo Ministro Direttoriale, e del Vice Presidente, Conte de *Stampfer*, con tre Consiglieri Aulici, due Referendarj delle Miniere, quattro Segretarj, ed altri Ufficiali.

Appartengono a questa Camera.

1) L'Ufficio generale di Zecca, presso il quale ritrovasi un Maestro di Zecca, investito del carattere di R. Consigliere effettivo; egli ha la direzione del lavoratorio della Zecca, e de'rispettivi Ufficiali e lavoranti; vi si ritrova inoltre un Cimentatore delle monete, il quale forma li crogiuoli, e le pietre di paragone per le monete, e senza il di lui biglietto di cimento, non si riceve dalla Zecca, nè oro, nè argento; egli viene nello stesso tempo considerato, come il Controllore del Maestro di Zecca. A questo Ufficio appartiene inoltre il personale di Zecca, di Medaglie, e d'Intaglio, che consiste in un Capo Intagliatore di Medaglie, un Intagliatore di monete, a cui spetta d'incidere il punzone per coniare le monete, e di usare la dovuta attenzione, acciò da'lavoranti venga il conio impresso con esattezza; vi sono inoltre tre Intagliatori aggiunti di medaglie e monete, sei Scolari, ed un Coniatore di Medaglie. Gl'Intagliatori sono subordinati al Capo-Intagliatore di Medaglie, e ricevono dal medesimo la necessaria istruzione.

Ritrovasi presentemente, Capo-Intagliatore, Giovanni Nepomuceno *Würth;* egli è nello stesso tempo C. R. Medagliatore di Camera, e, come tale, resta subordinato al Ces Reg. Supremo Ciamberlano Aulico; interviene pure il medesimo nell'Accademia delle belle Arti, in figura di Consigliere. Nel lavoratorio della Zecca, vi sono; un Maestro di Zecca, un'Amministratore di Filiera, quattro lavoranti di monete, cioè: il Fonditore, il Magnano, e due Batti-argento e Modellatori. Il Personale dell'Ufficio consiste in un'Attuario, un Procuratore di Strumenti, uno Scrivano di Ufficio, ed un Servente di Camera; e vi esiste inoltre un Cassiere. Nelle Provincie ritrovansi impiegati de'Cimentatori di monete, che appartengono allo stesso Ufficio degli Orefici, Argentieri, e Lavoratori di filograna. (*termine dell'Arte*) L'esame di quelli che aspirano ad ottenere il diritto di Maestro, per l'impiego di punzone di Zecca, dipende dall'Ufficio Generale di Zecca. Il Lavoratore di composizione, aspirando al diritto di Maestranza, deve unire alla sua supplica un'attestato, fatto dall'Ufficio della Zecca. (*Decreto della Reggenza*, del dì 13 *Aprile*, 1785) Nell'Ufficio suddetto, si cambia ancora la moneta vecchia, contro la nuova; il medesimo è situato nella contrada, nominata: *Himmelportgasse*, nella Zecca, Nro. 990.

2) La Direzione de'prodotti minerali. Essa consiste in un Tenitore di libri, tre Scrivani, un Protocollista, e quattro Accessisti.

3) La Cassa della Direzione della vendita de'rispettivi prodotti minerali. Questa è composta da un Cassiere, un Controllore, un Riscuotitore, e tre Porta-danari.

Aulica Ragioneria di Stato.

Tutte le Ragionerìe Auliche di Stato, sono dirette da un'Aulico Ragioniere di Stato, al quale sono conseguentemente subordinate:

1) La Ragionerìa di Banco.

2) La Ragionerìa Camerale, a cui fu unita la Camera Aulica Ungarica; gli Affari concernenti li debiti dello Stato, ed i Beni del Regio Patrimonio; e tutti questi Affari furono divisi in differenti Dipartimenti.

3) La Ragionerìa, in Affari di Monete, e di Miniere.

4) La Ragionerìa Aulica di guerra.

5) La Ragionerìa delle Città, e delle Fondazioni.

La Ragionerìa Centrale è destinata a mettere in perfetto sistema tutto lo stato delle Finanze. Esiste la medesima nella Residenza di Corte, vicino al Gabinetto di S. M.. L'Inventario di Stato, che formasi nel principio di ogni anno, dimostra, con l'esattezza maggiore, a quanto ascenderanno le occorrenze dello Stato, nell'anno; e quali saranno all'incontro le Rendite da percepirsi, per far fronte alli dimostrati bisogni,

il

Il detto Inventario di Stato, unico nel suo genere, si divide in due parti principali, cioè: nel bilancio de' Conti dell'anno decorso, e nel sistema preliminare, per l'anno corrente. Sopra ogni Ragionerìa, presiede un Ragioniere, detto: *Buchhalter*, sotto la di cui ispezione ritrovansi de' Sotto-Ragionieri, Revisori, ed Ufficiali de' Conti. Ogni Ragionerìa è inoltre provveduta di una propria Registratura, e vi è unito l'Ufficio di Spedizione. Tutti gli affari della Ragionerìa si estendono a tre oggetti, vale a dire: a tenere li libri de' Conti, alla censura de' Conti; ed a' lavori che si fanno oltre alle destinate occupazioni, come sono: Rapporti, Estratti, Dilucidazioni, ecc. La Censura de' Conti appartiene agli Ufficiali de' Conti, e la Revisione spetta alli Revisori. Ognuno di questi tiene un libro di prenotazione, in cui egli deve trasportare tutti li Conti, che gli vengono consegnati. Al Ragioniere appartiene la Sopra-revisione, e la manutenzione dell'ordine prescritto. Tutte le osservazioni, mancamenti, ecc., da essere consegnati alli renditori di Conti, si spediscono con le parole: *Per la C. R. Ragionerìa Aulica di Stato;* indi vengono sottoscritti dal Registratore e Speditore della Ragionerìa, e controssegnati, con il *Vidi*, dal Direttore della medesima. Le liberazioni poi, vengono sottoscritte dall'Intendente della Ragionerìa. Ritrovandosi un Conto giusto, ed a dovere, se ne rilascia in seguito un'Assolutorio, ovvero un'Attestato della Ragionerìa. Tutti li Conti che non sorpassano la somma di fiorini 6,000, ricevono un'Attestato. Ma sopra un Conto di 6,000, sino a 20,000 fiorini, si rilascia l'Assolutorio, per parte del Dicastero Aulico, con il sigillo Sovrano. E se il Conto sorpassa ancora li 20,000 fiorini, allora l'Assolutorio viene sottoscritto dal Sovrano medesimo. In questo dipartimento resta introdotto ancora il molto utile Libro di Ricordo, che ogni Ragionerìa deve avere, nel quale si devono trasportare tutti li diritti Sovrani, le rispettive rendite, esazioni, ecc., cioè: il principio, o sia l'origine di ogni oggetto, le mutazioni, che vi s'incontrano di tempo in tempo, ecc.

Il metodo di tenere li Libri di Conteggio, preso per base in questa Camera, ebbe la sua origine nell'anno 1768.

Consiglio Aulico di guerra.

Circa il Consiglio Aulico di guerra, devesi quì osservare soltanto, che dal medesimo dipendono: il Direttorio generale del Corpo del Genio, e degli Affari concernenti le fortificazioni; l'Ufficio del Regio Arsenale, e dell'Artiglierìa di Campo, unitamente agli Affari relativi al Salnitro e Polvere; li Comandi Generali militari, nelle Provincie; il Commessariato di guerra, a cui spettano gli Affari riguardanti il reclutamento; la marcia delle truppe; la Cassa ed il vestiario militare; l'ispezione delle provvisioni militari con li magazzeni perciò necessarj; l'Ufficio degl'Invalidi militari; l'Ufficio supremo delle navi; la Commessione generale di economìa, per il vestiario militare; l'Ufficio della Cassa di guerra, ed il Tribunale della Giustizia militare, nella terza istanza.

Il Supremo Ufficio Aulico delle Poste, ereditario nelle controscritte Provincie.

L'Ufficio Supremo Aulico delle Poste, che la Famiglia di *Paar* possedette ancora ne' tempi passati, nell'Ungherìa, Boemia, Moravia, ed in tutto il Circolo Austriaco, toltone però il Tirolo, e le Provincie Anteriori, fu alla medesima concesso, come Feudo, in linea mascolina, sotto *FERDINANDO II*, nell'anno 1624. La lettera Feudale della rispettiva investitura, ritrovasi nella *Commentazione*, *de Officiis haereditariis Austriacis*, di *Wurmbrand*. Nell'anno 1722, in data del dì 20 luglio, l'Imperadore *CARLO VI*, ha contrattato un Recesso, con la Famiglia *di Paar*, in riguardo agli Affari delle Poste; in virtù del quale:

1) Restò il sovrascritto Feudo mascolino nuovamente confermato alla Famiglia.

2) Fu accordata al Supremo Maestro delle Poste, di Corte, l'annua somma di fiorini 66,000, da percepirsi dalle rendite delle Poste.

3) Gli fu concesso di proporre alla Corte tre Candidati, quando si renderà vacante l'impiego di un Ufficiale della Posta Suprema.

4) Gli fu rimessa la facoltà d'impiegare gli Ufficiali inferiori della Posta.

5) Gli fu concesso di potere punire gli Ufficiali della Posta, come ancora di sospenderli dall'impiego, ma non già di cassarli, mentre, in questo caso, se ne dovrà fare la rimostranza alla Corte.

6) Gli fu ceduta la stalla della Posta, *cum omni comodo et onere*, verso l'annua corrisponsione di fiorini 2,000 all'Erario.

7)

7) Egli deve farsi prestare il giuramento dagli Ufficiali della Posta, nell' occasione in cui verranno impiegati, e deve loro dare le necessarie istruzioni. Per quello che riguarda gli Affari della Posta, questi spettano immediatamente all' annesso dicastero Aulico, dal quale dipendono ancora immediatamente gli Ufficiali. *L' Imperadrice Regina*, nel dì 12 Settembre, dell' anno 1743, ha confermato il Recesso *Carolino;* e lo stesso fece pure l' Imperadore *GIUSEPPE II.*, nell' anno 1783.

Aulico Supremo Ufficio delle Poste.

Il Supremo Ufficio Aulico delle Poste, resta stabilito a Vienna; gli altri Ufficj Superiori dell' *Austria*, o siano, le rispettive Amministrazioni, e Controllorìe delle Poste, sono nell' Austria inferiore, sopra del Fiume Ens, a Lintz; le Poste nel, così detto, Quartiere dell' Inn, *Inviertel*, nel Tirolo, spettano all' Ufficio delle Poste dell' Impero; e nelle Provincie del Circolo dell' *Austria*, sono a Gratz, Clagenfurth, Lubiana, Gorizia, e Trieste. Il personale del supremo Ufficio Aulico delle Poste, in Vienna, consiste, in un Supremo Amministratore dell' Ufficio delle Poste, due Aggiunti, dodici Ufficiali del Supremo Ufficio delle Poste, quattordici Accessisti, tre Praticanti, tre Porta-Lettere, otto Aggiunti, e due Serventi di Cancellerìa; vi si ritrova inoltre un Cassiere, ed un Controllore. Questo Ufficio è provveduto ancora di una propria Registratura, e Ragionerìa, nella quale sono impiegati, un Ragioniere Revisore, otto Ufficiali de' Conti, un' Accessista, due Praticanti, ed un Riscuotitore.

Collegj Provinciali Politici.

La spedizione generale de' carri, o carrozze di Posta, e la Posta piccola, sono immediatamente subordinate all' annesso Dicastero Aulico. Chi vorrà essere più precisamente informato della Costituzione delle Poste, potrà ricorrere al Trattato Geografico e delle Poste, di Oleario.

Sotto il nome di Collegj Provinciali Politici, si comprendono li Dipartimenti Sovrani, nelle Provincie Tedesche dell' *Austria*, gli Uffícj ad essi subordinati, ecc. Diversa è la denominazione di questi Dipartimenti; in alcune Provincie, si chiamano, Governi, ed in altre, diconsi, Reggenze Provinciali, ovvero, Capitanati, Provinciali.

Chiamansi Governi; nella Stiria, a Gratz.
nel Tirolo, a Inspruck.
in Trieste, a Trieste.

Diconsi Reggenze Provinciali; nell' Austria Anteriore, a Friburgo.
nell' Austria Inferiore, al disotto del Fiume Ens, a Vienna.
nell' Austria Inferiore al di sopra di detto Fiume, a Lintz.

Sono poi nominati, Capitanati Provinciali; nella Carintia a Clagenfurth.
per Gorizia e Gradisca, a Gorizia.
nella Carniola, a Lubiana.

Gli Affari di tutti questi Dipartimenti consistono principalmente nell' eseguire li Decreti ad essi trasmessi dal Dicastero Aulico; nell' amministrare li diritti del Sovrano; nell' esazione delle Rendite; e nell' invigilare, acciò vengano mantenute ed adempite le Leggi. Tutti questi Dipartimenti Provinciali dipendono immediatamente dal Direttorio Generale a Vienna, al quale li medesimi rassegnano settimanalmente li loro protocolli di Consiglio, ed i raporti sopra tutti li fatti d' importanza. Siccome gli Affari degli degli Stati Provinciali sono uniti per lo più con il Dipartimento del Paese, in ogni Provincia, così ritrovansi, in ogni Collegio Provinciale alcuni Membri degli Stati Provinciali, del rango Ecclesiastico, Signorile, ed Equestre; li loro Affari si estendono comunemente sopra il contribuzionale, e sopra le fondazioni secolari. Gli Affari de' Collegj Provinciali sono distribuiti in altrettanti *referatur*, di modo che, p. e., un Consigliere deve riferire circa gli oggetti di arti e mestieri, un' altro, sopra gli Affari di commercio, un terzo, sopra oggetti riguardanti le Scuole, ecc. L' esame de' Consiglieri di Magistrato, per gli Affari Politici, passa per questi Dicasteri, li quali rilasciano ancora de' Decreti di eligibilità;

Il numero de' Consiglieri di Governo, e di Reggenza, presso li Governi, li di cui Presidenti chiamansi, Governatori, e presso le Reggenze, dirette da' Presidenti di Reggenza, ed il numero de' Consiglieri Provinciali, li quali hanno un rango minore, presso li Capitanati Provinciali, è diverso, a proporzione della grandezza delle Provincie, e della quantità degli Affari.

Gli Uffizj di Circolo.

Ogni Provincia dell' *Austria*, nella Germania, è divisa in Circoli, ogni uno de' quali è diretto da un Capitano Circolare. Ecco il piano dell' attuale divisione de' Circoli, seguita nell' anno 1784.

XVI.

NELLA CARINTIA.

Circoli	*Città Circolari.*
1. di Clagenfurth	a Clagenfurth.
2. di Vilacco	a Vilacco.

NELLA CARNIOLA.

1. di Adelsperg *(Pustoina)*, o Carniola Interiore a Adelsperg.
2. di Lubiana, o Carniola Superiore a Lubiana.
3. di Neustadt, o Carniola Inferiore a Neustadel, o *Rudolfswerth*.

IN GORIZIA E GRADISCA

vi sono due Commessariati Circolari.

1. di Gorizia . . . . a Gorizia.
2. di Gradisca . . . . a Gradisca.

NEL PAESE AL DI SOPRA DEL FIUME ENS.

1. *di Hausrucker-Viertl* . . . . a Lambach.
2. *di Mühl-Viertl* . . . . a Freystadt.
3. *di Traun-Viertl* . . . . a Steyer.
4. *di Inn-Viertl* . . . . a Ried.

NEL PAESE AL DI SOTTO DEL FIUME ENS.

1. *di Obermannhartsberg* . . . . a Krems.
2. *di Untermannhartsberg* . . . . a Korneuburg.
3. *di Oberwienerwald* . . . . a St. Pölten.
4. *di Unterwienerwald* . . . . a Traiskirchen.

NEL TIROLO.

1. Alli Confini d'Italia . . . . a Roveredo.
2. All'Adige . . . . a Bolzano.
3. Nel *Pusterthal*, o nella Pusteria . . . . a Dietenhaim.
4. Nell'*Ober-Innthal* . . . . a Imst.
5. Nell'*Unter-Innthal* . . . . a Schwatz.

STIRIA.

1. di Cilla . . . . a Cilla.
2. di Gratz . . . . a Gratz.
3. di Judenburgo . . . . a Judenburgo.
4. di Marburgo . . . . a Marburgo.
5. di Prugg . . . . a Prugg.

TRIESTE.

1. di Trieste . . . . a Trieste.

Le incumbenze degli Ufficj del Circolo consistono nella premura di osservare le Leggi Sovrane; nel pubblicare gli ordini statigli rilasciati, e formano la seconda istanza nelle cause de' sudditi. Così pure appartiene agli Ufficj del Circolo l'indagare, se li Giudizj criminali osservino la vigente prescrizione, in riguardo allo scoprimento, ed alla custodia de' delinquenti; ed in caso che vi si scoprisse qualche mancanza se ne fa la dovuta dimostrazione al Giudizio di Appellazione, a cui appartiene la Giurisdizione locale. Gli Ufficj Circolari sono nello stesso tempo tenuti di prestare ogni assistenza alli Giudizj di Appellazione, ne' casi di bisogno, e di comunicare le diverse relazioni alle ricerche, che loro vengono fatte, medianti le note, da' Tribunali di Giustizia. Presso gli Ufficj Circolari ritrovansi impiegati, un Capitano Circolare, due, tre, e sino quattro Commessarj, e più altri Ufficiali subalterni. La corrispondenza fra gli Ufficj Circolari, ed i Tribunali di Giustizia, si tiene con le Requisitorie in iscritto, e con

con le rispettive risposte; queste, per parte dell' Ufficio Circolare, vengono Sottoscritte dal Capitano del Circolo, ed in di lui assenza, dal suo Sostituito, detto, Vicegerente; e per parte de' Tribunali di Giustizia, vengono Sottoscritte dal Capo, e da un Segretario.

Direzione della Polizia.

Dall' anno 1792 in quà, in tutta la *Monarchìa Austriaca*, gli Affari di Polizìa ritrovansi posti sopra un sistema uniforme, e vengono trattati sul piano della Capitale Città di Vienna, ove ritrovasi la Suprema Direzione della Polizìa, della quale ritrovasi Supremo Capo, il Ministro di Polizìa, S. E. Sig. Conte *de Pergen*.

L'oggetto principale della Polizìa si è: l'attenzione continua, acciò Le leggi, ed i Regolamenti prescritti, vengano esattamente osservati; acciò sia mantenuta la quiete, il buon ordine, la sicurezza, e la pubblica decenza ed onestà; ed acciò, per quanto è possibile, venga impedito tuttociò che nuocere potrebbe, tanto al pubblico, quanto al privato bene.

Furono perciò stabilite delle Direzioni di Polizìa in tutte le Città Capitali delle Provincie dell'Austria, che sono divise in certi Distretti, a cadauno de' quali è assegnato un particolare Ufficiale, sotto la denominazione di Direttore, o di Commessario di Distretto.

Quantunque li Commessarj di Distretto, rispetto agli oggetti civili, non formino veramente da se un Tribunale d'Istanza; nulladimeno, li casi di poca conseguenza, rispetto alli quali viene fatta istanza, e che sul momento possono essere ultimati; come, per esempio: piccole contese, bastonate lievi, e senza ferita, come pure altre contese fra le parti, possono essere appianate da' Commessarj di Distretto, di consenso delle parti medesime, purchè per l'ultimazione di detti Affari non si richieda una formale decisione rispetto a questioni di diritto, o di proprietà di alcuno.

Allorchè però la contesa richiede una simile decisione, viene a cessare la facoltà de' Commessarj; che se le stesse parti, per evitare un formale Processo, volessero spontaneamente trattare avanti di essi la loro questione, potranno in tal caso esibire la loro mediazione, per comporla amichevolmente; e potranno eziandìo, in qualità di Giudici arbitri, pronunziare un, così detto, Laudo, senza impedire però, che le parti prendano la via Giudiziale.

Medesimamente, ne' casi di qualche differenza, in cui, rispetto al punto principale, appartiene bensì al Commessario di Distretto, d'ingerirsi, in vigore del suo Ufficio, ma che però si tratta, in qualche modo, di risarcimento, come per esempio; ingiurie verbali, o reali; oppure in que' casi, in cui trattasi d'interesse, devonsi rimettere le parti avanti al loro Foro competente, tanto per li casi di risarcimento, quanto per quelli d'interesse. Per quello poi, che riguarda le differenze civili, proposte alli Commessarj di Distretto, devono questi tenere un' esatto Protocollo, ed, ad ogni richiesta delle parti, devono darne ad esse un' estratto gratuitamente, senza pretendere tassa veruna.

In tutti li casi in cui si può verisimilmente prevedere, che possa in qualche modo avere luogo una procedura criminale; e per conseguenza, in tutti li, così detti, delitti atroci, deve il Commessario di Distretto, mediante la di lui ufficiosa opera, preparare in tal quale modo, l'inquisizione al Giudizio criminale, e rendergli facile la procedura. Qualora però, o per pubblica vociferazione, o in seguito a denunzia fatta, oppure per particolare scoperta, venga il Commessario ad avere notizia di qualche misfatto commesso, di qualunque sorta siasi, il suo preciso dovere si è rilevare il fatto, e di raccogliere e verificare quelle circostanze, che meritano attenzione; di procurare le necessarie prove reali, e personali; di rintracciare il reo, in seguito degl' indizj ricevuti; di dare le necessarie provvidenze, acciò il medesimo non possa fuggire; di assicurarsi, in caso che sia possibile, della di lui persona; di formare tosto, qualora venga arrestato, il di lui costituto; ed ogni qual volta il Commessario, dalle deposizioni del reo, o dalla propria di lui confessione, oppure da qualche circostanza aggravante, lo creda qualificato per una procedura criminale, dovrà farlo tosto consegnare al Giudizio criminale.

Li Commessarj di Polizìa pertanto, per quello che riguarda li casi criminali, ed in riguardo alli delitti commessi ne' loro Distretti, devono eseguire esattamente tuttociò, che, rispetto alla preliminare incoazione per la procedura criminale, viene generalmente prescritto alli Superiori, nelli primi quattro Articoli del Giudiziale Regolamento criminale per le Provincie dell'Austria.

Quantunque la quantità degli oggetti, che particolarmente cadono sotto la rubrica degli oggetti di Polizìa, richieda effettivamente una troppo lunga specifica de' medesimi;

sarà però sufficiente l'indicare li più importanti, onde potersi formare una idea generale della Costituzione.

Appartiene ancora alli Commessarj di Polizia, l'invigilare sopra la salute pubblica e privata, e sopra tuttociò che vi ha una mediata o immediata connessione, e particolarmente sopra li Medici, Chirurghi, Mammane, o sia Levatrici, Speziali, e Droghieri; l'impedire, ne'casi di Epidemìa, la dilatazione de'morbi contagiosi, e simili; e l'obbligare finalmente tutte le persone della sovrascritta categorìa, all'adempimento de' loro doveri.

Devono invigilare sopra li commestibili, in quanto questi, rispetto alla loro qualità, possono divenire nocivi; sopra la quantità sufficiente de' medesimi; sopra le persone che trafficano in vettovaglie, e sopra li rivenditori; e finalmente, sopra tuttociò che può difficoltare, o impedire la condotta de'viveri al Mercato, estendendosi inoltre il loro dovere alli seguenti oggetti.

Impiegano una continua vigilanza rispetto a tutti gli altri bisogni della vita umana, e sopra quelle persone che negoziano in generi a quella necessarj. Invigilano sopra tutti li mezzi di fare acquisti, e sopra le persone disoccupate e oziose, cioè: Servi, privi di servizio, Giovani e Lavoranti artigiani oziosi; e generalmente, tanto sopra le intiere famiglie, quanto sopra le persone prive di un certo mezzo di sostentamento; sopra li mendici di ogni età e sesso; sopra quelli, li quali, per istantanee impreveduteute circostanze, cadono in istato di necessità; sopra li poveri veramente bisognosi di sovvenzione, e simili. Sopra le persone estere, ed incognite, sopra il loro arrivo e partenza; al quale oggetto invigilano sopra i Carettieri, Vetturini, Padroni di Barca; e procurano di conoscere tutti li mezzi, con cui le dette persone possono arrivare e partire; invigilano sopra li Locandieri e Trattori, che danno alloggio; sopra li Sublocatori, e sopra li cambiamenti delle ordinarie abitazioni. Chiunque parte da un'abitazione, per portarsi ad un'altra, ovvero, che dà alloggio a qualche forestiere, nella sua casa, deve indicarlo alla Polizìa, prima della sera, o nel susseguente giorno, sino alle ore nove di mattina, sotto pena di due Ristalleri. Devono li Commessarj usare una vigilanza costante ed assidua, rispetto alli pericoli d'incendio, e particolarmente rispetto al modo con cui si fabbricano le case, ed i cammini; devono procurare, che gli utensili destinati ad estinguere gl'incendj, siano continuamente in ottimo stato, ed adoperabili; invigilano, acciò le cautele da usarsi circa li lumi, il fumare tabacco, lo sparare armi da fuoco, e simili, siano esattamente osservate; impiegano tutta la diligenza possibile, affinchè, insorgendo qualche incendio, venga prestata la possibile assistenza per estinguerlo, per salvare le persone, gli animali, e gli effetti, come ancora, per impedire, che l'incendio non si dilati maggiormente, ecc.

Devono provvedere rispetto a qualunque sinistro accidente, che nuocere possa alle persone, agli animali, o alla proprietà degli effetti, e che, mediante una pronta ed efficace assistenza possa impedirsi, oppure che se ne possano minorare le perniciose conseguenze.

Devono avere cura, che venga osservato il buon ordine, sì di notte che di giorno, dalle carrozze, dalle vetture, dette, *Fiacres;* da'carri che conducono vino, farina, e simili; da quelli che scaricano effetti avanti li magazzeni e botteghe, oppure materiali per fabbricare case; da quelli che scavano, nettano, o aprono canali; da tuttociò, che, di notte tempo, ed all'oscuro, può produrre pericolo, o danno; da coloro che promovono a bella posta chiassi e susurri, che fanno barruffe notturne, e che in qualunque modo disturbano la quiete degl'industriosi cittadini; dovendo inoltre invigilare sopra gli spettacoli, solennità, ed altri accidenti, che danno motivo ad uno straordinario numeroso concorso di popolo.

Devono invigilare, acciò si mantenga la pubblica decenza ed onestà, e tutto ciò che le riguarda; acciò regni il buon ordine nel Divino servizio, e nelle solennità concernenti la Religione. Devono usare una particolare attenzione sopra le immagini e stampe scandalose, maliziosamente esposte; sopra la vendita di libri proibiti, e sopra coloro che portano libri da vendere nelle case particolari; sopra le Locande, Bettole, Sale da ballo, Caffetterìe, e Case da giuoco; sopra l'ubbriachezza, sopra le donne prostitute; sopra la seduzione della gioventù di ambi li sessi, ecc. E finalmente devono invigilare sopra le Radunanze pericolose, *Clubs*, ed altri simili clandestini Conventicoli, come pure sopra le Leggi e Statuti di questi, che si procura di tenere celati.

Del rimanente li Commessarj di Polizìa devono ancora vegliare, acciò, venendosi a ritrovare de' poveri feriti, ovvero persone ammalate e prive di assistenza, siano trasportate e ricevute nella Casa generale de' poveri.

Agli oggetti d'Ispezione della Polizìa si unisce ancora l'illuminazione notturna della Città, li pericoli dell'acqua, e simili. Per poter essere puntualmente informati di tutti li disordini succeduti, o che possono succedere, li Commessarj si servono ancora di esploratori, detti, spie.

Non si può negare, che siano ottime le istituzioni di Polizìa nelle Provincie dell' Austria, nelle quali la pubblica sicurezza è giunta al segno, che le pubbliche strade sono altrettanto sicure di notte, quanto di giorno, e gli assassinamenti sono rarissimi; oltre di che, qualunque truppa di ladri, o di persone sospette, non vi può rimanere lungo tempo celata.

L'immediata Direzione della Polizìa, nella totale sua estensione, è appoggiata al Direttore della Polizìa delle rispettive Città Capitali, in ogni Provincia.

La finale Ispezione, o sia la Sopra-Direzione, in riguardo a tutti gli oggetti attinenti alla Polizìa, appartiene al Governatore, o Capo della rispettiva Provincia.

Registri Pubblici.

Li Registri pubblici sono libri, in cui vengono trasportati, alla richiesta delle parti, tutti gl' istromenti concernenti que' fondi stabili, che contengonsi nel Catasto degli Stati Provinciali; come sono, li testamenti, contratti matrimoniali, donazioni, obbligazioni debitoriali, ed altre simili. Ogni possessione, registrata da per se sola nel Catasto tanto Provinciale, come Dominicale, riceve in questo Registro pubblico la di lei rubrica a parte, che rimane sempre immutabile. L'estimo e l'importo del valore di una tale possessione, denotata nel Catasto, non vi si registra, ma ogni interessato deve bensì impiegare la sua propria cura per dimostrare questo valore, e la sicurtà ch' egli vi fonda. Chiunque, senza distinzione di stato, o di condizione, può far prenotare il di lui credito sopra il fondo appartenente al di lui debitore, o sopra il capitale stato già assicurato, nel Pubblico Registro, ancorchè non sia giunto ancora il tempo del pagamento, oppure che vi si opponesse il debitore; rimanendo però a questo la riserva di potere addurre le di lui rispettive eccezioni, fra il termine di 3 anni e 18 settimane. Il giorno in cui si rassegna il ricorso per l'intavolazione, o prenotazione, al Tribunale che dirige il suddetto Registro, serve per determinare la priorità, o la preferenza de' debitori.

Dipartimenti di Giustizia.

Li Dipartimenti Giuridici si dividono in Collegj Civili e Militari. Alli Collegj Civili di Giustizia, appartengono:

1) Il Revisorio, o sia il Supremo Tribunale di Giustizia.
2) Il Giudizio di Appellazione.
3) Il Giudizio de' Nobili, che è un Tribunale Provinciale.
4) Il Giudizio per gl' Ignobili.
5) Il Tribunale delle Miniere.
6) Il Tribunale Mercantile, e de' Cambj.
7) L'Ufficio Fiscale.

Il Supremo Dicastero, a Vienna.

A questo Dipartimento Aulico appartengono tutti gli Affari contenziosi, che vengono rassegnati alla Corte, in via di ricorso, da tutte le Provincie dell' Austria, nella Germania, Boemia, e Polonia.

Gli Affari di questo Dicastero Aulico sono distribuiti fra tre Senati, che sono: l' *Austriaco*, a cui appartengono le materie di ricorso dell' Austria inferiore, di quà e di là del fiume Ens, dell' Austria Anteriore, del Tirolo, della Stiria, Carintia, Carniola, Gorizia, e Trieste. *Il Boemico*: in questo vengono trattate le materie di ricorso della Boemia, Moravia, e Silesia; e quello di *Polonia*; il quale si occupa de' ricorsi provenienti dalla Gallicia, Lodomiria, e Bucovina. Allorchè fu abolito il Supremo I. R. Tribunale di Corte, li processi di Revisione di questo Tribunale Aulico, unitamente alla rispettiva Registratura passarono al Supremo Tribunale Aulico di Giustizia, che ne forma un separato Dipartimento. In virtù di una Risoluzione Aulica, emanata nel dì 18 Aprile, 1782, restano aboliti li giudizj di revisione, nel Tirolo, e nella Stiria, ed il rispettivo ricorso dalle suddette Provincie fu rimesso al Supremo Dicastero di Giustizia, il quale è composto da un Presidente Supremo, un Presidente, 17 Consiglieri Aulici, 6 Segretarj di Corte, 3 Protocollisti di Consiglio, 2 Aggiunti, un Concepista Aulico, ed altri Ufficiali.

Per

Per il Revisorio servono li seguenti normali, cioè:

1) Il rinnovato ordine di Revisione, del dì 14 Maggio, 1669.

2) Il Regolamento per le scritture di Revisione, del dì 23 Giugno, 1721.

3) Il Regolamento generale, del dì primo Maggio, 1781. E questi vengono presi per base fondamentale, dovendo nello stesso tempo servire di norma costante, non solo alli sudditi, che cercano Giustizia, ma a quelli ancora che la devono amministrare, e far eseguire le rispettive sentenze.

Giudizio di Appellazione.

Il Giudizio di Appellazione viene ad essere la seconda istanza, tanto in Affari contenziosi, quanto in quelli del nobile Ufficio del Giudice, ed ogni Giudizio di Appellazione è nello stesso tempo il Supremo Giudizio Criminale. Al Giudizio di Appellazione appartiene l'esaminare li Candidati che aspirano ad un impiego di Giudice; e quello rilascia a questi li Decreti di eligibilità, non meno che agli Avvocati. Incontrandosi degli Affari Fiscali, e de' sudditi, presso un Giudizio di Appellazione, allora v' interviene un Consigliere del Dicastero Politico. Ad ogni Giudizio di Appellazione resta permesso di potere trattare li suoi Affari in sessioni spartite, e basta che v'intervengano 4 Consiglieri, oltre al Presidente. Ogni Giudizio di Appellazione è sottoposto al Supremo Tribunale di Giustizia, avendo il suo proprio Presidente e Vice-Presidente. Il rango de' Consiglieri di Appellazione è uguale a quello de' Consiglieri Politici di Governo e di Reggenza. Il Giudizio di Appellazione sceglie e nomina, da per se stesso, il suo personale, eccettuatine li Consiglieri, ed i Segretarj.

Lo stesso Giudizio tiene ancora la Suprema Ispezione sopra gli Affari pupillari delle Città, e de' Borghi Regj.

Li Giudizj di Appellazione esistono nelle seguenti Città.

A Vienna, per l'Austria inferiore, dal dì primo Maggio, 1782, in poi.

A Clagenfurt, per la Stiria, Carintia, Carniola, Gorizia, Gradisca, e Trieste, dal dì primo Luglio, 1782.

A Friburgo, per l'Austria Anteriore, dal dì primo Luglio, 1782.

A Inspruck, per il Tirolo.

Per li Giudizj di Appellazione servono principalmente le seguenti Leggi.

1) Il sopra enunciato Regolamento generale dell'anno 1781.

2) La Patente del dì 7 Agosto, 1782, con cui fu ordinato, che, per una sentenza, in causa di Appellazione, in virtù della quale venisse approvata la sentenza del Tribunale di prima istanza, quella Parte che avrà appellato, pagherà il doppio della tassa che la medesima avrà corrisposto per la sentenza di prima istanza, rimanendone esente la parte avversaria. Ma se la sentenza del Tribunale di Appellazione, non sarà conforme a quella del Tribunale di prima istanza, in tale caso, ciascheduna delle parti pagherà quella tassa, che avrà pagato per la sentenza di prima istanza.

3) Le interposizioni di Appellazione, unitamente alle ragioni di Appellazione, si devono rimettere alla parte avversaria, per la risposta; in virtù di Rescritto Aulico, del dì 30 Settembre, 1782.

4) Ogni Appellazione ha la sua validità, sempre che la medesima viene introdotta entro il termine di 14 giorni, destinato dalla Legge. La parte che ricerca un termine più lungo, per presentare li di lei gravami appellatorj, deve presentare il ricorso prima della scadenza del termine stabilito dalla Legge; secondo il Rescritto Aulico del dì 23 Dicembre, 1782.

5) Non si accetta veruna risposta Appellatoria, spirato che sarà il termine di 14 giorni, fissato per la presentazione della medesima; in virtù di Decreto Aulico, del dì 25 Agosto, 1783.

6) Per presentare la risposta Appellatoria, non si accorda alcun termine, oltre a quello che resta prescritto dalla Legge; secondo il Decreto Aulico, del dì 13 Febbrajo, 1784.

7) Ne' casi di Revisione, e di Appellazione per gli Affari Giudiziarj, che si trattano in iscritto, non ha luogo verun' altra inrotulazione, se non quella stabilita nel Regolamento Giudiziario generale; in virtù del Rescritto Aulico, del dì 2 Febbrajo, 1784.

8) Il Giudizio di Appellazione deve richiedere ogni anno, da' subalterni Tribunali Giudiziali, una Tabella di tutte le cause, che si ritroveranno pendenti, o ultimate, nel corso dell' anno.

9) La dilucidazione più precisa del Regolamento Giudiziario generale; secondo la Risoluzione, del dì primo Giugno, 1784, ed inoltre, del dì 11 Settembre, di detto anno.

Li Giudizj di Appellazione devono visitare ogni anno li rispettivi Tribunali ad essi subordinati. Gli oggetti della visita, sono: l'adempimento dell'Ordine giudiziario; l' osservanza della prescritta manipolazione; e la capacità delle persone impiegate. Una simile visita, o esame, deve intraprendere ogni anno parimenti, il Supremo Dicastero di Giustizia, per li Giudizj di Appellazione; in virtù di Dispaccio di Gabinetto, del dì 2 Novembre, 1784.

Giudizio de' Nobili.

A questi Tribunali de' Nobili, che chiamansi, Giudizj Provinciali, appartengono le infrascritte Parti.

1) La Nobiltà.
2) Gli Stati Provinciali, quando dovessero comparire in Giudizio tutti in Corpo.
3) Li Prepositi, e Prelati.
4) Le Città, e Borghi Regj.
5) Que' Luoghi che non sono soggetti a verun padrone de' rispettivi fondi.
6) Le Fondazioni, li Monasterj, li Capitoli, ed altre Comunità, soggette ad un Superiore Ordinario.
7) Ogni possessore, sebbene Ignobile, di una porzione di possessione registrata ne' Catasti Provinciali, nel caso che, in vigor del suo possesso nel luogo, ov' egli soggiorna, gli competesse unicamente la giurisdizione del luogo medesimo.
8) Tutti li sudditi della Porta Ottomanna.
9) L' Ufficio Fiscale; sia egli attore, oppure convenuto.
10) Le controversie, che s' incontrano fra li sudditi, ed i loro legittimi padroni, o Superiori.
11) Li Feudi Regj.
12) Gli Affari del *consessus in causis summi Principis*.
13) Gli Affari fidecomissi, riguardanti un Nobile.

Il Giudizio Provinciale ha la facoltà di scegliere e nominare da per se stesso il di lui personale, mediante la pluralità de' voti, eccettuatine li Consiglieri, ed Auditori. Presentandosi degli Affari riguardanti il suddito ed il Fisco, allora vi dovrà intervenire un Consigliere del Governo Politico. Le altre Costituzioni vi si osservano, come presso il Giudizio di Appellazione.

Essendo li Giudizj Provinciali immediatamente sottoposti alli Giudizj di Appellazione, quindi avviene che questi dispongono l' introduzione del Presidente nel Dipartimento.

Gli Ufficj Nobili; ovvero li Giudizj Provinciali costituiti, sono:

A Vienna, per l' Austria inferiore, al di sotto del fiume Ens; dal dì primo Maggio, 1782.

A Gratz, per la Stiria; dal dì primo Luglio, 1782.

A Friburgo, per l' Austria Anteriore; dal dì primo Luglio, 1782.

A Lintz, per l' Austria inferiore, al di sopra del fiume Ens; dal dì primo Novembre, 1783.

A Lubiana, per la Carniola; dal dì primo Novembre, 1783.

A Inspruck, per il Tirolo; dal dì primo Gennajo, 1784.

Il Giudizio Civico-Provinciale.

A Trieste, per Trieste; dal dì primo Luglio, 1783; tanto per i Nobili, quanto per gl' Ignobili, toltine li Negozianti privilegiati.

Il Giudizio Provinciale, unito con il Supremo Capitanato, e con il Magistrato.

A Gorizia, per Gorizia e Gradisca; dal dì primo Settembre, 1791; per li Nobili, ed Ignobili.

Il Giudizio Provinciale, unito con il Supremo Capitanato.

A Glagenfurth, per la Carintia; dal dì primo Novembre, 1783.

Il Tribunale per gl' Ignobili, non è un Dipartimento Regio, ma conserva semplicemente la qualità di un' istanza Civica, e perciò chiamasi ancora: *Il Giudizio Civico*, in questo vengono trattati tutti gli Affari di prima istanza, che riguardano le persone, che non sono nella classe de' Nobili. A questo Tribunale spettano non solamente gl' Ignobili, ma ancora tutti gli oggetti, che non appartengono al Foro de' Nobili, del quale si fece menzione di sopra.

Il Tribunale per gl' Ignobili.

I Tribunali Civici, esistenti nelle Provincie dell' Austria, si dividono: in Magistrati Civici, ed in in Magistrati Locali. Nelle Città Capitali delle Provincie, li Borgomastri e Consiglieri devono avere studiato le Leggi, e principalmente il Jus civile e criminale, e devono in oltre subire l' esame, prima che vengano impiegati in alcun Ufficio. Presso li Magistrati Locali devesi soltanto osservare, che il Sindaco del Borgo, o del Luogo, sia un uomo approvato. Siccome appartengono al Magistrato Civico tutte le persone, che non sono Nobili, così è facile di riconoscere la quantità d' individui, che appartengono al Foro Civile.

La consegna delle persone Militari alli Tribunali Civici, succede soltanto in occasione di delitti infami. Li delitti propriamente Militari vengono puniti dagli stessi Tribunali Militari. Le persone, che spettano al Magistrato della Città di Vienna, secondo la presente Costituzione, ascendono a 100,000 individui.

Gli affari di Giustizia vengono trattati in due Senati, uno de' quali si occupa in Affari civili, e l' altro in Affari criminali. A questo ultimo, cioè nel criminale, sono soggette tutte le persone, tanto Nobili, quanto Ignobili, al Tribunale Civico. Tostochè un Nobile si è reso colpevole di un delitto criminale, vien' egli privato del suo titolo di Nobiltà, e consegnato al Tribunale Criminale, che ne forma il processo, e lo condanna a quella pena dalla Legge prescritta per il delitto commesso. Le persone Militari, commettendo un delitto criminale, vengono condannate dal loro rispettivo Tribunale, e, dopo di essere state degradate dalla loro carica, vengono consegnate al Tribunale Criminale Civico, che costituisce sopra di loro la pena meritata.

Il Regolamento de' Tribunali delle Miniere si fece sotto il rimarchevole Regno di *GIUSEPPE II.*, nel dì 1 Novembre dell' anno 1781, e consiste principalmente ne' seguenti punti.

Tribunale delle Miniere.

1) Appartengono alli Tribunali destinati per gli Affari delle Miniere, tutte le controversie riguardanti le Miniere; come le investiture delle medesime, misure di campi e fossi, le divisioni, ed appartenenze delle parti minerali, ed ogni cosa ad esse riguardante.

2) Tutte le processure Giudiziarie, le quali sono di qualche entità, ed hanno una relazione immediata con le Miniere, come sono i sequestri, gl' inventarj, le stime gl' incanti, le visite, ecc.

3) Tuttociò che riguarda il servizio degli Ufficiali effettivi presso le Miniere, li Lavoratori, o altri interessati, la disciplina, le questioni fra i medesimi, le ingiurie, o li fatti, tutto viene giudicato dalli Tribunali suddetti.

4) L' arresto personale, intimato ad alcuno degli Ufficiali, Lavoratori, o altrimenti interessati nelle Miniere, ecc.

Li Tribunali delle Miniere, in prima istanza, nelle Provincie dell' Austria, sono li seguenti:

Nella Città di *Steyer*, per tutto il Distretto dell' Austria inferiore, di là e di quà del Fiume Ens. A questo Tribunale se n' è sostituito un' altro in Annaberga.

In *Eisenärzt*, per tutto il Distretto d' *Innerberg*, nella Stiria.

In *Vordernberg*, per tutto il Distretto di detta Città, nella Stiria.

In *Schwatz*, per le Signorie di *Vorarlberg*, e per il Distretto del Tirolo, con dieci sostituzioni.

In *Klagenfurth*, per tutto il Distretto della Carintia, con dieci sostituzioni.

In *Idria*, per tutto il Distretto della Carniola, di Trieste, e di Gorizia, con una sostituzione in Lubiana.

In *Friburgo*, per tutti li Paesi Anteriori dell' Austria.

La Giurisdizione, e l' attività de' Tribunali di sostituzione si estende soltanto a quanto infra:

1) Che

1) Che avanti di essi debbansi produrre le istanze vocali, qualora la dilazione possa produrre qualche danno, per ottenerne le necessarie interinali provvidenze.

2) Che questi Tribunali sostituiti, possano essere delegati da' Tribunali, alli quali sono soggetti, all'istruzione di un Processo, o ad altre Processure Giudiziarie, in caso che le parti fossero troppo distanti dal Luogo in cui ritrovansi li detti Tribunali primarj.

Presso qualunque Tribunale delle Miniere, si devono tenere li seguenti libri.

1) Un libro per registrarvi la licenza di potere aprire le miniere, e la rispettiva conferma.

2) Per il respiro, o rilascio.

3) Per il recesso, o ritardo.

4) Per lo scontro di miniere.

5) Per i contratti, per le demarcazioni, ecc.

Chiunque bramasse di essere ammesso presso il Giudizio delle Miniere, in qualità di Giudice, oltre a quanto resta prescritto su tale proposito al § 430 del Regolamento generale, dovrà inoltre produrre, gli attestati, e le testimonianze della sua perizia e cognizione, negli Affari spettanti alle Miniere, e sottoporsi alli rispettivi esami presso li Tribunali delle medesime. Così pure chiunque vuole venire ammesso a patrocinare presso li Tribunali delle Miniere, dovrà sottoporsi agli esami presso li Tribunali di Appellazione, destinati; per gli Affari delle stesse Miniere, in tuttociò che ad esse concerne.

I Tribunali delle Miniere devono osservare quanto ritrovasi prescritto nell'Ordine Giudiziario generale. Per sapere poi, come si debba diversamente procedere ne' differenti casi riguardanti le Miniere, devesi osservare il contenuto nel Regolamento emanato per li Tribunali delle Miniere, dal § 12, sino al 28.

Dalli Tribunali delle Miniere, le cause di Appellazione passano a quel Tribunale di Appellazione che ritrovasi nel luogo, ove ritrovasi un Tribunale delle Miniere.

Nel caso in cui la sentenza de' Tribunali di Appellazione fosse contraria a quella del Tribunale di prima istanza, la revisione spetterà al Supremo Tribunale di Giustizia di Vienna, e non più alla Camera Aulica, in Affari di Monetazione, e di Miniere: e ciò in virtù della Risoluzione Aulica del dì 3 Aprile, 1783.

Li Tribunali delle Miniere esercitano la loro giurisdizione soltanto sopra le Fucine, che lavorano il ferro crudo, proveniente dalle Fonderìe, per le Fabbriche, e per il Commercio.

Quelle Fucine all'incontro, che fabbricano il ferro lavorato, o sia battuto, per diverse qualità di mercanzie, non vengono considerate come soggette alle Miniere. Essendo aboliti li Distretti di boschi riservati per le Miniere, le differenze o controversie riguardanti li boschi non formano più un'oggetto riguardante li Tribunali delle Miniere; e simili Affari appartengono presentemente alli Giudizi Provinciali.

Il sigillare ed inventariare le Fucine, che lavorano il ferro crudo, proveniente dalle Fonderìe, per le Fabbriche, o per il Commercio, appartiene similmente alli Tribunali delle Miniere; in virtù di Decreto Aulico, del dì 14 Ottobre, 1784.

Tribunale Mercantile, e di Cambio.

Le incumbenze di questo Tribunale ritrovansi più diffusamente estese nella Legge concernente li Cambj, pubblicata in Vienna, il dì 1. Ottobre, 1763.

A questo Tribunale appartengono tutte le persone che rilasciano delle Cambiali formali, tutti quelli che rilasciano delle Cambiali secche quando essi siano Banchieri, ovvero Negozianti, non meno chè i Manufattoristi, o Artigiani che rilasciano qualunque Pagherò semplice, per merci e generi ricevuti.

Tutte le cause che insorgono a motivo di Cambiali formali, appartengono a quelle cause destinate dalla Legge, per essere trattate verbalmente.

Tutti quelli che rilasciano delle Cambiali formali, non essendo Negozianti, o Fabbricatori, sono soggetti a quel Tribunale, che dalla Legge viene loro destinato, secondo le loro qualità personali; e ciò in virtù di Decreto Aulico, del dì 26 Febbrajo, 1773.

Il Giudice de' Cambj, negli Affari mercantili e commerciali, resta autorizato a prescrivere, per motivi rilevanti, de' termini più brevi, per la presentazione degli atti, di quello che si usa ne' processi riguardanti rendite di conti, ecc.

Nella sentenza, in virtù della quale, in Affari mercantili, viene ordinato il pagamento, devesi prescrivere il termine di soli 3 giorni, per la soddisfazione del debito.

Qua

Qualora venga rilasciato in iscritto un Ordine giudiziale, riguardante Affari di Commercio, dovrà il medesimo essere intimato al Direttore o Capo della Ditta, o Casa di Negozio, di cui si tratta, o sia a quello che ne avrà la Firma. Per l'interposizione dell'Appello, della Revisione, o della querela di nullità, in Affari di Cambio, o di Commercio, sono fissati otto giorni soli. Li motivi della sentenza proferita, si devono pubblicare fra 24 ore. Presso un Tribunale mercantile, o di cambio non viene accettato alcuno, in qualità di Notajo, senza che il medesimo, oltre all'essersi sottoposto ad un esame particolare, circa le più fondate cognizioni degli Affari di Commercio, e di Cambio, non sia stato ancora esaminato regolarmente, secondo il prescritto per gli Avvocati, al § 411, e quindi riconosciuto idoneo all'esercizio di tale impiego. Dovendo un Avvocato, oppure un Notajo, intraprendere la difesa di una causa riguardante il Commercio, sarà sufficiente che la Procura, o la Plenipotenza gli venga rimessa e sottoscritta dal Capo del Negozio, o da chi ne ha la Firma.

Ne'tempi addietro vi fu un particolare Tribunale per l'Appellazione, in Affari Mercantili, o di Cambj, il quale però fu abolito, e presentemente simili Affari di Appellazione, passano al Tribunale Generale di Appellazione, esistente in ogni Provincia; eccettuato però il Porto franco di Trieste, ove ritrovasi un particolare Tribunale di Appellazione, per gli Affari Mercantili e di Cambj.

In tutti gli altri Articoli relativi agli Affari mercantili, e di Cambj, si osservi, nella prima, e nella seconda istanza, come pure in caso di Appellazione, quanto ritrovasi prescritto nel Regolamento Giudiziario Generale, dell'anno 1781.

Non in tutte le Provincie ritrovansi de'proprj Tribunali Mercantili e di Cambj, mentre a Lintz, Gratz, Clagenfurth, Lubiana, e Gorizia, il medesimo ritrovasi unito al Magistrato, di modo però, che tutti gli Affari Mercantili, e di Cambj vengono trattati separatamente, sotto la denominazione di: Tribunale Mercantile e di Cambj.

Norma Giudiziale.

Devesi ancora descrivere la Norma Giudiziale, che vale per tutte le Istanze Giudiziarie dell'*Austria*. Negli Affari di controversia, la Giurisdizione si regola soltanto secondo la qualità personale del Reo; ad eccezione però, che:

1) L'Ufficio Fiscale sta sottopósto alli Giudizj Provinciali.

2) Le controversie fra i sudditi, ed i loro legittimi padroni, o superiori, sono pure sottoposte alli Giudizj Provinciali.

3) Gli Affari Mercantili, e di Cambj, hanno il loro proprio Tribunale nella prima istanza.

4) Gli Affari controversi, che sono riservati alli Giudizj delle Miniere.

5) Gli Affari concernenti li Feudi non Regj, vengono trattati avanti al Tribunale Feudale, di quel padrone del Feudo, alla di cui Signorìa il Feudo è soggetto.

6) Alla Giurisdizione a cui sarà soggetto un Padre di famiglia, saranno pure soggetti la di lui Moglie, li di lui Figlj, tanto legittimi, quanto quelli come tali considerati dalla Legge, e ciò mentre li medesimi saranno di età minore, oppure che non avranno una loro propria e separata abitazione; alla medesima Giurisdizione del defunto marito saranno pure sottoposte le Vedove, mentre continueranno nello stato vedovile.

7) Li famigliari però, o le persone di servizio, di qual si voglia spezie, non saranno sottoposte alla Giurisdizione del Padre di famiglia, ma bensì a quella, a cui devono essere soggette, per la loro qualità personale.

8) Nessun Giudice, toltine li casi espressamente accennati nel Regolamento Giudiziario Generale, è autorizzato a sostituire un'altro, all'esercizio del suo Ufficio.

9) Ogni causa contenziosa devesi definire da quel Giudice che l'ha principiata a trattare, quantunque, pendente la medesima, il reo avesse cangiata la sua qualità personale.

10) Le querele che riguardassero più persone, le quali, a tenore delle loro qualità personali, fossero soggette a diverse Giurisdizioni, verranno introdotte avanti quel Giudice, sotto la di cui Giurisdizione sarà il Reo, che nell'istanza verrà nominato il primo.

11) Nessun Giudice sarà autorizzato ad esercitare la sua Giurisdizione contro di un Reo, il quale non sia sottoposto alla medesima.

Li Tribunali che sono stati generalmente aboliti nelle Provincie dell'*Austria*, sono;

1) L. I. A. Tribunale di Corte *(Hofmarschallische-Gericht)*.

2) Li Concistori Accademici.
3) Li Concistori Ecclesiastici, o Vescovili. } Amendue negli Affari di Giustizia.
4) Li Tribunali delle Città.

La Giurisdizione del Consiglio Imperiale Aulico, e della Cancellerìa dell' Impero, deve rimanere, a tenore di quanto fu prescritto, nel dì 10 Luglio 1770.

Alle Leggi proprie alli Tribunali Giudiziarj, stabiliti in tutte le Provincie dell' *Austria*, devonsi ancora aggiungere le seguenti:

Regolamento per li Concorsi, del dì 1 Maggio, 1781.

Leggi circa le differenze vertenti fra il suddito, ed il suo padrone, del dì 1 Settembre, 1781.

Legge di Ammortizzazione, rinnovata, del dì 5 Ottobre, 1782.

Norma Giurisdizionale universale, del dì 27 Settembre, 1783.

Legge in Affari di Bollo, del dì 5 Giugno, 1784.

Tutte le Sentenze vengono sottoscritte dal Presidente, Vice-Presidente, e da un Segretario. Gli Ordini alle parti vengono soltanto sottoscritti da un Segretario. Sopra li Decretj, Sentenze, ed Ordini, toltine li Decreti ordinarj, si appone il Sigillo del rispettivo Ufficio.

Depositi.

In virtù di un Decreto Aulico del di 16 Agosto, 1683, fu abolito l'Ufficio Generale de' Depositi, essendo questi stati consegnati, alli rispettivi Tribunali; perciò esiste presentemente un proprio Ufficio di Depositi, tanto presso il Giudizio Provinciale, quanto presso il Giudizio Civico, sopra li quali resta incumbenzato un Segretario di tenere un Protocollo separato, in cui si annota il giorno del consegnato Deposito, il nome di chi deposita, il rispettivo proprietario, la qualità del medesimo, il di lui valore, ed il giorno dell' Ordine rilasciato per la rispettiva accettazione. Il Protocollo viene sottoscritto da due Consiglieri, di partita in partita. Nella Camera del Consiglio, da un Consigliere a ciò destinato, si tiene un Registro sommario di tutti li Depositi esistenti, il quale Registro serve di Controllorìa al Protocollo dell' Ufficio de' Depositi. In fine di ogni anno si consegna al Presidente una Specifica di tutti li Depositi stati ricevuti, e rimessi pendente tutto l'anno. Questo Registro viene indi confrontato con quello del Consiglio, e con il Protocollo dell' Ufficio, per rilevarne il risultato, secondo il buon' ordine; e viene nello stesso tempo visitato lo stato effettivo della Cassa, che chiudesi con tre chiavi, due delle quali sono nelle mani de' Consiglieri, e la terza resta affidata al Segretario. Quello che intende di consegnare un Deposito, presenta la sua richiesta, in tre copie, al Tribunale rispettivo, spiegandovi il nome di chi vuole depositare, il Deposito, ed il motivo della consegna del medesimo. Di queste tre copie, una passa all' Ufficio de' Depositi, un' altra rimane alla Registratura, e la terza, che serve per il rispettivo riversale, viene rimessa alla parte, verso la corrisponsione della tassa. Sopra il suddetto riversale si descrive il foglio del Protocollo dell' Ufficio de' Depositi, contenente il Deposito di cui si tratta.

Giudizi Militari.

Li Giudizj Militari sono li seguenti:
1) L' Aulico Consiglio di guerra.
2) Il Giudizio delegato militare misto.
3) Li Giudizj degli Reggimenti.
4) L' Ufficio degli Auditorati dello Stato Maggiore, per i Reggimenti.

Le parti che si ritrovano complicate in una causa avanti qualche Giudizio Militare, sono esenti dall' obbligo di avere seco un' Avvocato.

Presso l' Armata, ed a' confini, devesi procedere verbalmente.

Il Protocollo de' Processi verbali deve ogni volta essere letto alle parti, e devesi presentare alle medesime, acciò lo sottoscrivano.

In riguardo alli Processi che occorrere potessero in materie di Conti spettanti all' Erario, si dovranno avere presenti le Ordinazioni emanate, nel dì 16 Maggio, 1772.

L' arresto personale per debiti, non è riferibile a quelle persone che appartengono alla Giurisdizione Militare; ma in tali occasioni si dovranno esattamente osservare le Ordinanze Sovrane, del dì 27 Settembre, 1752, e del dì 27 Giugno, 1753. La reale esecuzione, non essendovi altri beni mobili, o stabili, avrà luogo, mediante il sequestro della rispettiva paga, o della pensione.

Accadendo qualche concorso di creditori contro una persona debitrice, soggetta alla Giurisdizione Militare, a tutti gli altri creditori, si dovranno preporre nella classificazione,

zione, li danari, o crediti dell'Erario, o del Reggimento, o quelli che per i medesimi avessero prestata sicurtà: bene inteso però, che tale preferenza debba soltanto aver luogo per ciò che riguarda quelle sostanze, le quali non siano soggette a verun pegno, o ipoteca, o a qualche prenotazione tavolare, o sia debito ipotecario sopra beni.

Alla Giurisdizione Militare sono soggetti li seguenti individui.

1) Tutte le Persone che si ritrovano all'effettivo servizio Militare.

2) Tutti gli Ufficiali usciti con il carattere Militare.

3) Tutte le Vedove Militari, senza eccezione, se godono o no alcuna pensione, tanto in vita, quanto dopo la morte, a tenore del carattere che aveva il marito prima di morire; e ciò in virtù del Decreto Aulico, del dì 1 Agosto, 1783.

4) I Chirurghi Militari, sino a tanto che percepiscono il salario dal Militare.

5) Li Pupilli Militari, sino alla età maggiore.

6) Il Commessariato di guerra, e l'Ufficio delle sovvenzioni de' viveri Militari.

7) Tutti gli Artigiani non cittadini, salariati dal Militare.

Dipartimenti Misti.

Le Giurisdizioni Locali si occupano, in riguardo agli Affari Politici, principalmente nel mantenere la pubblica sicurezza; e relativamente agli Affari Giudiziali, nell'esercizio della Giurisdizione Criminale. Alcune Giurisdizioni Locali sono Regie, ed altre Private. Ad ogni Giurisdizione Locale ritrovasi sottoposto un numero determinato di Luoghi. Ogni Giurisdizione Locale ha il suo Giudice, o Amministratore, con un Attuario; le Giurisdizioni Locali amministrano nello stesso tempo la Giurisdizione Civile sopra gl'ignobili, esistenti ne' loro Distretti.

Coltura.

Il Suolo, preso generalmente, ritrovasi così eccellente in alcuni Paesi dell'Austria, che il terreno, quasi senza coltivazione, produce abbondantemente tutte le sorta di grani. Ma quanto più benefica si dimostra la natura, tanto meno premuroso dimostrasi il contadino, nel promuovere il governo del bestiame, e la coltura de' campi, secondo le massime fondamentali di una buona economìa rurale.

Il Paese al di sotto del Fiume Ens, non abbonda molto in frumento e segala, e questa mancanza vi viene risarcita dall'Ungherìa. Il grano stesso che vi si raccoglie, produce molto poco. Il frumento somministra al più cinque grani per pianta, e la segala ne produce appena quattro.

Il solo Circolo, detto *Viertel-Oberwiennerwald*, principalmente ne' confini del Paese al di sopra del fiume Ens, abbonda di frumento, e di segala, di buona qualità. Il Frumento vi produce frequentemente 16 grani per pianta. Il motivo che in questi contorni la messe riesce più ubertosa, si è, che il contadino ingrassa li suoi campi con della marna, e che generalmente è ancora più attivo. L'essere la maggior parte del terreno, destinato in questo paese alla coltura delle viti, è uno de' motivi per cui questa Provincia scarseggia di frumento e di segala. Lo stesso riscontrasi parimente nel Paese al di sopra del Fiume Ens; la porzione del medesimo, che confina verso il Settentrione, manca principalmente di questi prodotti; ne riceve però la di lui occorrenza dalla Boemia; la Signorìa camerale de' Sali, a *Gmunden*, riceve il grano necessario dall'Ungherìa. Fiorisce per altro molto l'agricoltura in questo Paese, in paragone dell'altre Provincie dell'Austria. Il contadino è molto laborioso, e conosce perfettamente l'arte d'ingrassare li campi con della marna. Quindi è che il frumento e la segala riescono talmente bene, che il primo frutta venti volte di più, e la seconda, sette volte, il seme impiegato.

Molto più ubertosa potrebbe rendersi ancora la messe in questo Paese, se il contadino fosse più industrioso, secondo il comodo che gliene dà la felice situazione in cui egli ritrovasi. Il contadino al di sopra del Fiume Ens, possede ordinariamente le di lui terre nelle vicinanze della sua casa, per essere così a portata di custodire, dalla finestra, la sua facoltà. La vantaggiosa influenza che apporta all'Agricoltura, una simile costituzione di campagna, è troppo patente, per doverne formare una più diffusa descrizione. In alcune campagne si coltiva più il frumento che la segala, perchè il contadino che semina il frumento, si ritrova a migliore condizione di quello che semina la segala; ed effettivamente il primo si ritrova sempre più facoltoso del secondo. Non è cosa strana il vedere un contadino che coltiva il frumento, essere ricco di 20 in 40,000 fiorini. Il, così detto, *Innviertel*, ha un suolo eccellente per la coltura del frumento.

Nel Ducato di Stiria si coltiva in alcune contrade il frumento e la segala con ottimo successo; il raccolto ne potrebbe però ancora riuscire migliore, perchè il terreno, nelle contrade suddette, è di una bontà singolare. Il frumento riesce molto bene nella Valle detta: *Münzthale*, ne' contorni di Marburgo, e di Gratz; il Paese ne' contorni di Rän, nel Circolo di Cilla, ha parimente un terreno buonissimo per la coltura del frumento. La segala è poi di una bontà particolare nella Stiria inferiore, ove coltivasi ancora molta saggina, detta: sorgo turco.

Nella Carniola e nella Carintia il contadino non si occupa molto nella coltura del frumento e della segala; quantunque in alcune contrade di detti paesi, il terreno si ritrovi molto adattato per la coltura suddetta.

Nel Tirolo si coltiva anche poco il frumento e la segala; primieramente, perchè il paese è ripieno di montagne; in secondo luogo, perchè una gran parte de' terreni è ridotta a prati e vigne; e finalmente, perchè il contadino Tirolese ritrova più il suo conto nella coltura della saggina. Vi s' introducono perciò annualmente, circa 460,000 Metzen di Vienna, di frumento estero, parte dalla Baviera, e parte dalla Lombardìa.

Nella Provincia di Gorizia e Gradisca, coltivasi una quantità grande di saggina, come per lo più ne' paesi meridionali.

Da questa succinta relazione della coltura di tutte le Provincie dell' Austria, si può facilmente dedurre la conseguenza, che la natura vi somministra tutto, e che l' industria impiegasi poco, o nulla. La stessa cosa riscontrasi nella coltura dell' orzo, e dell' avena. Nella Carniola si coltiva molt' avena; e la Stiria inferiore produce molt' orzo, che in alcune parti produce molte volte sino a trenta grani per uno di seminato. Nel Circolo di *Judenburg*, intorno a *Obedach*, l' avena riesce buona, e molto copiosa.

Nel Paese al di sotto del fiume Ens, e nel Paese al di sopra di detto fiume, e principalmente nel, così detto *Mühlviertl*, si raccoglie una quantità grande di avena, che vendesi poi a Vienna, sul Mercato de' grani.

La coltura dell' orzo non è però proporzionata alla quantità di birra che si fa nella Monarchìa: anche dell' avena, prendendola generalmente, il raccolto è minore del consumo.

Degli erbaggj da cucina, e da giardino, se ne ricava più o meno, secondo la diversità delle Provincie. È cosa certa, che ne' contorni di Vienna si coltiva una gran quantità di tutte le sorta di erbaggj da cucina, cioè: cavoli, insalata, come lattughe, ecc; sparagi ecc; ed ogni sorta di erbaggj di giardino, che riescono molto saporiti. Da molti anni a questa parte, in diverse Provincie, coltivasi una quantità di pomi di terra. Di questo frutto si fabbrica in Vienna una qualità di polvere di Cipro; sono perciò in grand' errore quelli che credono, che il gran consumo che si fa in Vienna della polvere di Cipro, produca talvolta la scarsità di grano. La polvere fabbricata di frumento verrebbe ad essere a troppo caro prezzo, principalmente in tempo della carestìa del frumento; eppure ordinariamente la polvere di Cipro si vende a Vienna a 12, sino a 16 karantani la libbra. Il consumo di questo genere in detta Città, ascende annualmente a circa 250,000 centinaja. Nel Paese al di sotto del Fiume Ens, coltivasi una quantità grande di cicorea, ed a Vienna si usa moltissimo il caffè di radice di cicorea. Nella Stiria si fa una eccellente acquavite di genziana, e di ginepro.

La Fabbrica e la vendita del caffè di radice di cicorea è permessa a chiunque vi aspira; e di tale caffè, fabbricato nel Paese, non si esige veruna sorta di gabella, o dazio; dovendosi però invigilare, acciò con il detto caffè non vengano mischiati alcun' ingredienti nocivi alla salute; e ciò in virtù di Decreto Aulico, del dì 25 Settembre, 1783.

Nel Paese al di sotto del fiume Ens, coltivasi il zafferano, e sino ad ora, il migliore si raccoglie nel, così detto, *Viertl Oberwiennerwald*, fra *Mölk*, e *Erlaf*. A *Crems* si tiene ogni anno un Mercato di zafferano, dopo S. Michele; e vi si vende da 45 karantani, sino ad un fiorino ed 8 karantani al lotto. Nello stesso Paese cresce similmente la migliore semente di senape.

Nell' Austria anteriore viene sino ad ora unicamente permessa la libera coltura del tabacco. Nelle altre Provincie dell' Austria non è permesso a veruno di coltivare questo prodotto, senza la licenza della C. R. Direzione delle rendite de' tabacchi; neppure vi è permesso di vendere, regalare, o dare in baratto il tabacco, col-

coltivato con il consenso della Direzione suddetta. Il permesso di coltivare il tabacco viene accordato, *gratis*, dalla Direzione, dovendosi però rinnovarne ogni anno l' istanza alla medesima, per potere coltivare questo prodotto; con indicare nel lo stesso tempo il terreno, e la rispettiva grandezza, o la porzione del medesimo destinata per la coltura del tabacco; indi le foglie raccolte del tabacco, si devono vendere alla Direzione, la quale le compra. Li prezzi ne vengono fissati dalli Dicasteri Provinciali, di concerto con la Direzione, secondo la bontà, ed il quantitativo del prodotto; e ciò in virtù di Decreto Aulico, del dì 28 Giugno, 1784.

Nel Tirolo, l' estrazione de' tabacchi ascende a 5 in 600 mila centinaja. e l' introduzione si calcola a 60 mila solamente. In questo Paese è parimente libera la coltura di questa pianta.

Il Paese al di sopra del fiume Ens produce molto lino, ed il medesimo sino ad ora riesce egregiamente nella Parrocchia *Summerein*, ove il Parroco ne fece l' esperimento con il seme di lino del Nord, con ottimo successo. La più abbondante coltura del lino, in questa Provincia, è nel, così detto *Mühlviertl*, ne' contorni di *Neufeld*, ecc. In questo Distretto ritrovansi delle vaste campagne seminate di lino, della migliore bontà, e vi si vende da 24, sino a 30 karantani al funto.

Anche nel Tirolo riesce molto bene la coltura del lino, ed è molto stimato quello che si raccoglie nel Distretto giurisdizionale di *Axam*. La qualità migliore, vi si vende a 34 in 36 karantani, al funto di Vienna; la qualità mediocre, a 30 in 32; e la qualità inferiore, a 26 in 28. L' introduzione annua di questo genere, in detta Provincia, si calcola a 9,000 centinaja, e l' estrazione, a soli 8,000.

Nella Stiria la coltura del lino potrebb' essere maggiore di quello che sia presentemente. L' annua raccolta sorpassa l' importo di 5,000 centinaja. Nel Circolo di Gratz, e di Marburgo, cresce questa pianta in maggiore abbondanza; e vi riesce ancora eccellentemente nel Circolo di Pruck, nella Valle, detta, *Murzthal*; vi si vende ordinariamente un fiorino la libbra. Ne' contorni del fiume Mur, nel Circolo di Judenburg, il terreno produce il lino migliore. Nel Circolo di Cilla, ne' contorni di Windischgratz, il terreno è molto rinomato per la coltura del lino.

Nella Carintia vi è del lino buono; e nella Carniola il Contadino si affatica molto, per ingrassare bene con la cenere, li suoi campi da lino.

Calcolandosi la quantità del lino che si raccoglie annualmente negli Stati dell' Austria, e confrontandola con la quantità delle merci che si fabbricano ogni anno con questo genere, ne viene a risultare una mancanza grande di questo articolo cotanto necessario per le manifatture; quindi è che, per le fabbriche, se ne deve comprare dagli Stati esteri, più di quanto se ne raccoglie nelle Provincie nazionali.

In molte Provincie dell' Austria il contadino si contenta di coltivare tanto lino, quanto gli basti per se e per la sua famiglia. A Vienna si trasporta molto lino dalla Russia, il di cui fondaco, o sia luogo di deposito, ritrovasi presentemente nella, così detta, piccola *Schullerstrasse*, al Num. 881.

La coltura della canapa, nelle Provincie dell' Austria presa generalmente, non è di alcuna importanza.

Il, così detto, *Mühlviertl*, nel Paese al di sopra del fiume Ens, produce della canapa, ma non già in abbondanza; così pure, nell' Austria interiore, questo prodotto è poco importante.

Nella Stiria, la maggior parte della canapa si raccoglie ne' Circoli di Marburgo, e di Cilla; nel Circolo di Marburgo, ne' contorni di *Ligist*, il terreno è celebre, a motivo della coltura della canapa.

Nelle Provincie dell' Austria si raccoglie una piccola quantità di seme di cavoli o di rape, e se ne fa dell' olio, di cui si potrebbe fare una grand' estrazione ne' Paesi esteri. In alcune contrade, del Paese al di sotto del fiume Ens, da alcuni anni a questa parte, si è principiato ad applicarsi un poco alla coltura della semente di cavoli.

Nel suddetto Paese, al di sotto del fiume Ens, nel Circolo di *Unter-Wiennerwald*, presso *Döbling*, e nel Circolo di *Ober-Mannhartsberg*, presso Crems, si coltiva molta robbia; quella di Crems viene particolarmente ricercata.

Li Paesi ne' quali si raccoglie il vino, sono: il Paese al di sotto del fiume Ens, la Stiria, il Tirolo, ed il Friuli.

Molto considerabile si è la coltura delle viti nell' Austria al di sotto del fiume Ens. Si vende una grande quantità di vino, non solo nelle Provincie dello

Stato, ma ancora ne' Paesi esteri. Solo a Vienna se ne spediscono annualmente più di 490,000 Emeri. La raccolta del vino in detto Paese, secondo il calcolo mediocre, ascende annualmente a due millioni e 200,000 Emeri; e calcolando l'Emero a soli 3 fiorini, ne risulta l'annuo prodotto di 6 millioni e 600,000 Fiorini.

La coltura maggiore di viti è nel Circolo di *Unter-Wiennerwald*, e nel Circolo di *Unter-Mannhartsberg*.

Il vino di migliore qualità, si raccoglie ne' seguenti Paesi, cioè: nel Circolo di *Unter-Wiennerwald*, a Enzersdorf, Bertholdsdorf, Brunn, Döbling, Dornbach, Grinzing, Gumpoltskirchen, Heiligenstadt, Herrenals, Höflein, Kahlenberg, Kahlsberg, Lichtenstein, Mauer, Nussdorf, Neustift, Ottakring, Pfaffstätten, Salmannsdorf, Sievering, Währing e Weinhaus; nel Circolo di *Ober-Wiennerwald*; a Greifentsein, Königstätten, e Tulbning; nel Circolo di *Unter-Mannhartsberg*; a Bisamberg, Enzersdorf, Feldsberg, Herrenbaumgarten, Garsenthal, Hollabrunn, Ober-Lichtenwerd, Mistelbach, Röz, Stilfrid, Müllersdorf, e Zissersdorf.

Li Paesi, che producono li vini di mediocre qualità, sono: nel Circolo di *Unter-Wiennerwald*; a Atzgersdorf, Baumgarten, Baden, Bruk sul Leitha, Draskirch, Ebersdorf, Fesselau, Gallbrunn, Hainburg, Ingersdorf, Laa, Männersdorf, Neusiedel, Penzing, Radaun, Simmoning, ovvero, Simmering, Sumarein, Trautmannsdorf, Trumau, S. Vitto, e Oberwaltersdorf; nel Circolo di *Ober-Wiennerwald*; a Baumgarten, Chorherren, Frauendorf, Inzersdorf, Russdorf, Sieghardskirchen, e Wagram; nel Circolo di *Ober-Mannhartsberg*; a Crems, Langenlois, e Stein; nel Circolo di *Unter-Mannhartsberg*; a Bockfluss, Enzersdorf, Ernstbrunn, Graffenegg, Göllersdorf, Hagenbrunn, Leitzesdorf, Matzen, Röschitz, Schönkirch, Schrattenthal, Siebenhirten, Stammersdorf, Stein am Brunn, Ulrichskirch, Wolfpassing, e Wolkersdorf.

Li vini di cattiva qualità crescono ne' Paesi seguenti:

Nel Circolo di *Ober-Wiennerwald*; a S. Andrea, Capellen, Goldegg, Göttweig, Herzogburg, Krummennussbaum, Loosdorf, Mautern, Mölk, Rappoldenbach, Rust, Sausenstein, Schönbüchel, Trasmauer, e Wilhelmsburg; nel Circolo di *Unter-Wiennerwald*; a Enzesfeld, Gainfahren, Glocknitz, Grossau, Fischament, Härting, Hütteldorf, Kothingbrunn, Piessling, e Weikersdorf; nel Circolo di *Ober-Mannhartsberg*; a S. Bernardo, Horn fin a Isper, e Wachau; e nel Circolo, sotto al *Mannhartsberg*; a Anger, Aspern, Bulkau, Dröfing, Durrenkrut, Hadersdorf, Haugsdorf, Kreuzenstein, Russbach, Seefeld, e Stockerau.

Fiorisce maggiormente la coltura delle viti nel Circolo di *Unter-Wiennerwald*, verso Ovest-Nord, a Grinzing, ove cresce il vino migliore, e verso Mezzodì, a Brunn, ed a Mödling, ove riesce parimente molto buono. Nel Circolo di *Ober-Mannhartsberg*, ed a Crems, raccogliesi una grandissima quantità di vino, che chiamasi: vino del Danubio. Nel Distretto di *Unter-Mannhartsberg*, a Klosterneuburg, e Rötz raccogliesi il vino di migliore qualità.

Rodolfo Gräffer, nella sua campagna, presso Gisshübel, nel Circolo di *Unter-Wiennerwald*, alcuni anni sono, fece una prova con le viti di Borgogna, che piantò con buon successo.

Nel Tirolo, la coltura delle viti fiorisce particolarmente nella Valle dell' Adige, detta, *Etsch-Thal*, e ne' Confini dell' Italia. Il contadino Tirolese è industrioso ed attivo. Li vini migliori si fanno ne' contorni di Bolzano, Tramino, e Trento; ed i più rinomati sono quelli di Leitach, Altpfeiffer, Kichelberger, Zcheigner, Coccia di oro, e Tramino. Se n' estraggono annualmente, circa 30,000 Emeri di Vienna.

La maggiore quantità di vino, che si raccoglie nel Ducato di Stiria, ritrovasi ne' Circoli di Cilla, e di Marpurgo. L' estrazione del vino da questo Ducato, si fa per la via di Salisburgo, Carintia, ecc. La quantità di questo annuo raccolto, non si può precisamente indicare. *Herrmann*, nel suo piano della qualità fisica degli Stati dell' Austria, ne fa ascendere il raccolto ad un millione di Emeri.

Li Territorj che producono li migliori vini della Stiria, sono li seguenti:

Nel Circolo di Marpurgo; a Luttenberg, ne' Confini dell' Ungheria; in questi contorni crescono li vini migliori a Kunersberg, Jerusalemberg, Gränauerberg, Altenberg, e Thetenhegst. La montagna ripiena di viti in queste parti, è dell' estensione di 30 miglia quadrate. Negli ultimi due luoghi sopradescritti, il vino ha una forza particolare. Radkersburg, al di là del fiume Mur, è ovunque rinomato per li suoi vini eccellenti. Li vini migliori sono ne' contorni di Capellen, Iohannesberg, Kerschbach, e Marpurg; e le vigne, attorno a Arufels, producono del buono vino nero.

Nel Circolo di Cilla, ne' contorni di Windischfeistritz, a Rittersberg, Freyhein, Pickern, e Pulgau, il vino, vi è abbondante e buono; non meno che a Sauritsch, e nelle vicinanze di Rän. Ne' contorni di Gonowitz, si fa del vino rosso.

Nel Circolo di Gratz si raccoglie parimenti del vino in abbondanza. In questo Circolo, il vino al fiume Raab, ai Confini dell' Ungheria, è considerato per il migliore.

Il territorio di Trieste e di Gorizia, produce un vino eccellente, bianco e rosso; il più squisito però è quello di Refosco, Cibidino, Prosecco, Picolit, Ribolla ed altri simili.

Nella Carniola e nella Carintia, la coltura delle viti è di molto minore importanza. Queste due Provincie ricevono il vino dalla Stiria, e dal Litorale. Nella Carniola inferiore si raccoglie molto vino, il quale, se non venisse in gran parte temperato con il vino di Gorizia, o di Trieste, non si potrebbe certamente beverlo, a motivo del suo acido naturale. Li migliori vini si raccolgono attorno a Vipacco.

Nell' Austria Anteriore vi sono bensì molte vigne, ma li vini non sono abbondanti. Li vini di migliore qualità crescono ad Ortenau; nel Cantone di Oberthein; nella Contea di Nellenburg, nella Svevia Austriaca; nelle vicinanze del Lago di Costanza; a Hohenberg; Hochenems; e nella Contea di Falkenstein, vicino a Hartheim. Dalla Contea di Nellenburg, si trasporta ogni anno molto vino a Strasburgo.

Nelle Provincie dell' Austria si ritrovano varie qualità di frutici in abbondanza come sono: il ginepro, di cui si fa molt' acquavite di particolare bontà; il ribes; il sambuco; il moro angelico, del quale si prepara una quantità del, così detto: sugo di mori rossi, ecc.

Boschi.

L' Austria è senza dubbio ricca di selve, e quantunque le medesime somministrino una gran copia di tutte le qualità di legna, nulladimeno, lo Stato, in generale, scarseggia di questo tanto necessario prodotto, ed eccone la ragione. Le selve furono neglette da molto tempo a questa parte, e ciascheduno si contentò di servirsi di quanto la natura produsse, senza pensare alla continuazione. I proprietarj delle selve si curarono poco o nulla della coltura delle medesime, neppure curandosi di osservare l' ordine nel tagliare gli alberi; mentre la loro premura consistette soltanto in ricavare molto danaro dalla legna, di cui tagliarono una grandissima quantità. Allorchè insorsero le fabbriche, manifatture, fucine, ecc; le quali ebbero bisogno di gran fuoco, non si ebbe il pensiere di situarle ne' contorni, ove la legna non si poteva impiegare in altro, a motivo del sito, della distanza de' luoghi, delle strade ecc; anzi le fabbriche furono erette piuttosto ne' luoghi, ove il consumo di legna era già molto considerabile, ed ove per conseguenza, diventò maggiore; s' introdusse inoltre il bestiame a pascolare nelle selve, senza misura, o limite; nè si ebbe cura tampoco di rinvenire delle materie combustibili, che avrebbero potuto supplire per alcuni anni al consumo della legna, almeno ne' contorni mancanti di questo genere, il che dovette necessariamente cagionare la scarsità di legna, scarsità che si andò sempre più aumentando: alla metà del presente secolo, principiò lo Stato a fissare la sua attenzione alla cultura delle selve; e ne' luoghi ov' esistono le Miniere, si devenne con maggiore attività alla cultura suddetta, di modo che si giunse al segno di poter fissare l' annuo consumo di legna, e paragonare ad esso il prodotto, dopo di averne fatto un calcolo intermedio; avendo inoltre diminuito un tale consumo con avere introdotte delle materie combustibili, come carbone fossile, ecc., in supplemento delle legna.

La proporzione per altro delle selve, in confronto alla coltura de' terreni, differisce ancora di troppo, e perciò sarebbe necessario che si facesse un' esatta ricerca, se le diverse selve che ritrovansi nelle Provincie dell' Austria, siano in caso di somministrare la legna occorrente, secondo il bisogno, oppure quanta ne possa essere la deficienza. Anzi, per aumentare questo prodotto, si dovrebbero piantare degli alberi alle sponde de' fiumi, de' canali, delle strade, ecc.; e si dovrebbero circondare la campagne con delle siepi vive.

Le selve, nel Paese al di sopra del fiume Ens, producono del legno eccellente da costruzione, e da fuoco: le qualità più comuni sono il larice, la quercia, il pino, l' abete, il frassino, la palma, il tiglio, l' alno, ed altri simili. Del legno da costruzione, se ne fa un considerabile commercio, facendolo passare a Vienna; e sono già quattro secoli che questo traffico esiste. Fra tutte le Provincie dell'

dell'Austria, la Signoria Camerale di Sale si è quella, in cui maggiormente fiorisce la cultura delle selve; Anche il Paese al di sotto del fiume Ens abbonda di legna, e le selve vi producono comunemente del legno dolce. Da Burkersdorf, e da que' contorni, si conducono tutte le settimane molti carri di legna a Vienna In questa Città si consumano annualmente circa 300,000 cataste di legna.

La selva di Weinsberg, chiamata altrimenti, Greinwald, situata nel territorio di Gamming, e Lilienfeld, è abbondantissima di legna, ed è della considerabile estensione di 7,000 jugeri, e più. Il C. R. Tenente Colonello, Giuseppe, Nobile de *Furmberg*, nell'anno 1786, fece tagliare in questa selva più di 31,000 cataste, o pertiche quadrate, di legna da fuoco, che fece indi trasportare a Vienna, sul Danubio. Questa foresta confina, al Nord-Ovest, con il Paese al di sopra del fiume Ens.

Nella Stiria ritrovansi le seguenti qualità di legna, cioè: Larice, abete, pino, tiglio, faggio, quercia e pino salvatico. Nella Carintia, e nella Carniola superiore le selve sono provvedute di legno dolce; ma nelle parti meridionali della Carniola, come in Gorizia ed in Trieste, ritrovasi comunemente del legno duro. La selva grande, detta, *Birnbaumwald*, nella Carniola, produce, per lo più del legno dolce.

Nell'Austria anteriore ritrovasi il, così detto, *Schwarzwald*, che è abbondantissimo di legna. Molto legno producono parimente le selve ne' contorni di Burgau, ed Arlberg. La foresta di Bregenz, fornisce moltissimo legno duro, e dolce.

Quantunque nel Tirolo vi siano molte selve, nulladimeno quella Provincia scarseggia generalmente di legna, a motivo delle molte saline artificiali, e delle miniere, che vi sono.

Nel Regolamento per i Tribunali delle Miniere, stato pubblicato a Vienna nel dì primo Novembre, 1781, a tenore del § 3, dovranno dipendere dal Tribunale delle Miniere tutte le controversie che nascessero circa li boschi riservati per le Miniere, in riguardo alla legna, ovvero al carbone, e circa il prezzo, e trasporto de' medesimi; come ancora in riguardo alli minerali, agli eccessi, o altro. Ma in virtù della Legge del dì 8 Marzo 1784, fu abolito il suddetto Regolamento della legna, e del carbone, e per conseguenza, anche l'articolo 3 del medesimo, riguardante li Tribunali delle Miniere. La Legge dell'anno 1784 vuole, che de' prodotti di legna e di carbone se ne debba fare un libero traffico, e siccome ogni artigiano suole provvedersi da per se stesso del genere necessario per il di lui lavoro, così nelle Miniere dovranno li lavoratori dell' arte, e li lavoratori a fuoco, procurarsi medesimamente la necessaria provvisione di legna e di carbone. In virtù dell' Aulico Decreto del dì 7 Dicembre 1781, venne nuovamente raccomandato il piantamento degli alberi, lateralmente alle strade, rimanendo in libertà de' proprietarj de' fondi il piantarli di quà o di là de' fossi laterali, con la condizione però, di dovere osservare la dovuta uguaglianza, e che, venendo a marcire un albero, potesse il possessore del fondo farlo tagliare; ma che non si dovessero piantare delle verghe, che sfigurano le strade; oltre di che li nuovi alberi piantati dovessero essere difesi e rivestiti con de' cespuglj, o delle piccole pietre.

Alberi Fruttiferi.

Negli *Stati Austriaci* ritrovasi un' immensa quantità di alberi fruttiferi, come sono: il pomo, il pero, il ciriegio, il persico, il noce, il susino, ecc.

Degli alberi mori se ne ritrova in quantità nel Tirolo, nel Goriziano e Gradiscano.

Di tutto il Regno vegetabile non vi è alcuna pianta in tutta la *Monarchia dell' Austria*, che si coltivi in maggiore abbondanza dell'albero fruttifero; al che conviene aggiungere, che in qualche Provincia, per mancanza di vino, si fa una specie di bevanda di frutta, che chiamasi, mosto; come per esempio: nel Paese al di sopra del fiume Ens, ove il vino nazionale non si può bevere, a motivo della sua acidezza. Nella Carniola si fa parimente molto mosto.

Le frutta del Tirolo sono delle più saporite, e se ne fa un' estrazione annuale di più di 3,000 centinaja e più di 2,000 centinaja di marroni e di castagne.

La straordinaria quantità di frutta, e di erbe da cucina, che annualmente si consuma nella sola Città di Vienna, fa che il contadino, nelle vicinanze della capitale, si applica maggiormente alla coltura de' generi suddetti. Nella Città di Vienna vi sono 10,000 persone circa, che si procacciano il loro sostentamento nel coltivare giardini con frutta ed erbaggj: oltre di che se ne introduce ancora in Città, dagli

gli abitanti del Paese al di sopra del fiume Ens, e delle vicinanze del Danubio.

In diverse Provincie dell'Austria si fanno seccare molte frutta, di cui si fa un traffico considerabile, particolarmente nel Paese al di sotto del fiume Ens e nella Carniola, ove si fanno seccare principalmente molti susini. Il Ducato di Stiria fa similmente un traffico lucroso con delle frutta condite e secche.

Questa breve relazione della coltura delle frutta nell' *Austria*, dimostra sufficientemente, quanto importante e lucrosa sia la medesima nello Stato; ma per altra parte devesi conchiudere, che questa stessa troppo abbondante coltura delle frutta, sia uno de' motivi principali, per cui in certe Provincie languisce la coltura de' grani. Questo appunto accade nel Paese al di sotto del fiume Ens, ove la coltura delle frutta forma la più forte occupazione di quelli abitanti, che ritrovansi non più di quattro miglia distanti da Vienna. Anche ne' Paesi confinanti con la Provincia suddetta tanto verso Settentrione, quanto verso Mezzodì del Danubio, si coltivano li giardini, e le frutta, con molto impegno, e si mantiene del pollame, perchè li generi suddetti vengono più facilmente venduti in Vienna.

Cavalli.

Grandissimo è il numero de' cavalli che si mantengono nell'Austria. Nell' 1779, nelle Provincie Austriache della Germania, compresavi la Gallicia e la Ludomiria, si contavano: - 854,252 Cavalli.

Nel Paese al di sotto del Fiume Ens - - -	65,563	—
— — al di sopra del Fiume Ens - - -	24,997	—
Nella Carintia - - - - - - - - - - - - -	21,490	—
Nella Carniola - - - - - - - - - - - - -	16,232	—
Nel Territorio di Gorizia - - - - - - - - -	2,738	—
Nella Stiria - - - - - - - - - - - - - -	59,118	—
Nell' Austria Anteriore - - - - - - - - -	32,589	—
Nel Tirolo - - - - - - - - - - - - - -	12,296	—

Il Regolamento comparso nell' Anno 1778, riguardante il promovimento della razza de' cavalli, corrisponde molto bene al suo scopo. Le migliori istituzioni state fatte per il promovimento suddetto, dall' anno 1778 in poi, seguono, in ordine cronologico.

1778 Resta proibita l' estrazione de' cavalli ne' Paesi esteri

1779 Di ogni vendita di cavalli, fatta clandestinamente da un estero, devesi fare il rapporto all' Ufficio Circolare.

— Si pubblica li premj, e le concessioni riguardanti il promovimento della razza de' cavalli.

1780 Restano stabiliti de' Mercati di cavalli, per incoraggire la razza de' medessimi.

1781 Devesi rilevare il numero di tutti li cavalli, che si condurranno ne' Mercati, e di quelli che vi si venderanno, per indicarlo nella relazione da rassegnarsi al Dicastero Provinciale.

— Gli Ufficj Circolari dovranno assolutamente ogni anno, al più tardi nel fine di Settembre, rassegnare ai rispettivi Governi il rapporto del numero, e delle qualità de' polledri, nati da cavalle del Paese, che furono coperte dagli stalloni Imperiali.

1782 Resta nuovamente concesso l' introdurre negli Stati de' cavalli esteri intieri; si avrà però la precauzione, che le migliori cavalle da razza vengano coperte dagli stalloni dell' Erario.

— Gli abitanti delle campagne verranno eccitati a promuovere la razza de' cavalli, ed a fare in modo, che sui Mercati ve ne sia sempre un numero sufficiente di quelli che sono abili al servizio.

— Per i cavalli, provenienti dall' Ungherìa, da vendersi sul Mercato di Città Nuova, *Wienner-Neustadt*, si esigerà da quelli Uffiicj di Gabella, detti de' Trenta, *Dreyssigstamt*, il solito dazio di uscita Ungherese, ritenendolo come un deposito, da restituirsi però, nel caso che i detti cavalli venissero ricondotti nell' Ungherìa.

1784 Restano aboliti li Mercati ne' Distretti, di cavalle da essere coperte dagli stalloni.

— Il condurre, o vendere fuori del paese i polledri segnati con la marca *K*, si permette soltanto allorchè i medesimi saranno contrassegnati all' opposto, col segno *O*.

1785

1785 Ogni Cittadino o contadino, che farà coprire la sua cavalla dallo stallone dell' Erario, riceverà un premio di cinquanta zecchini per ciascheduno di tre bellissimi stalloni di anni cinque.
— Così pure resta in libertà del proprietario di vendere simili cavalli, di darli in baratto, e di trafficarli a suo piacere nel Paese. Principierà la distribuzione de' premj suddetti, nell' anno 1787. Il Paese al di sotto del Fiume Ens, preso in generale, non si distingue molto nella razza de' cavalli. I cavalli de' mugnaj, e de' birraj sono in questa Provincia molto belli, forti, e bene cresciuti. Questi cavalli sono per lo più della misura di 14 sino a 15 palmi, *Faust*. Per i carri a nolo si prendono comunemente de' cavalli di Salisburgo.

Nel Ducato di Stiria, e principalmente nelle parti montagnose del medesimo, ritrovasi ancora in buono stato la razza de' cavalli, e questi sono assai forti, e durevoli, e si adattano molto bene a salire le montagne. Nel Circolo di Judenburgo, presso Admont, e Murau, e nel Circolo di Cilla, nelle vicinanze di Rän, esistono delle razze di cavalli. Li migliori cavalli di questa Provincia ritrovansi nel Circolo di Gratz, nelle vicinanze di Hartberg; come parimente nel Circolo di Marpurgo riesce molto bene la razza de' cavalli.

La coltura de' prati, che molto fiorisce nell' Austria anteriore, favorisce moltissimo la cura della razza de' cavalli, quindi è che sono molto rinomati li cavalli di questa Provincia. A proporzione delle altre Provincie, produce ancora l' Austria anteriore un buon numero di cavalli. Per impedire dalla medesima l' estrazione de' cavalli negli Stati esteri, nell' anno 1785 fu ordinato, di specificare in iscritto tutti li cavalli che ritrovansi nelle Città, Terre, e Villaggj di detta Provincia, secondo li loro nomi, età e segno, con accennare il proprietario di ogni cavallo.

Siccome il Paese al di sopra del fiume Ens mantiene una ben regolata coltura di prati, così gode ancora quella Provincia il vanto, di avere de' cavalli forti, belli, e bene cresciuti, li quali sono della misura di 14, sino a 15 palmi, *faust*; toltone però il, così detto, *Mühlviertl*, ove i cavalli non riescono ancora bene. Il Sig. *Erenbert Mayer*, Prelato a Cremsmünster, alcuni anni fa, introdusse una razza di cavalli, nelle vicinanze di Bieberbach, nel, così detto *Traunviertl*, ma non ebbe però un felice successo.

La Carintia e la Carniola hanno delle buone razze di cavalli; in questa ultima Provincia, sopra il, così detto, Carso, ritrovansi, a Lipizza, ed a Prestranick delle migliori razze di cavalli dell' Erario. La Carniola produce ancora de' cavalli buonissimi da soma; cavalli, che non sono destinati al tiro, ma bensì a portare de' pesi. Il conduttore di simili cavalli chiamasi: Somaro, *Saumer*. La Carintia fa un buon traffico di cavalli, esportandoli nell' Italia.

Il Tirolo ha de' cavalli forti, ben formati, e buoni, alti ordinariamente da 14 in 16 palmi. Dal Vinstgau, e dalla Giurisdizione di Ambezzo, si fa un Commercio di estrazione grande di cavalle per l' Italia. Queste servono per la razza de' muli.

Animali Bovini.

I buoi della Stiria sono forti, ma non grandi, e sono comunemente di colore rosso. La Carniola in generale abbonda più di buoi che la Carintia, la quale all' opposto produce de' buoi di più bella qualità, de' quali se ne fa una grand' estrazione in Italia.

L' Austria anteriore ha dell' eccellente bestiame bovino, a motivo degli ottimi pascoli che vi sono, quantunque la quantità non sia proporzionata al consumo che se ne fa.

Il Tirolo ha de' buoi forti, ma piccoli, e la carne n'è saporita. L' annua estrazione è di 30,000, e l' introduzione, di 12,000 capi, circa.

Ecco una specifica della quantità de buoi, che, nell' anno 1779, ritrovavansi nelle seguenti Provincie.

Nella Stiria	95,942
Nell' Austria inferiore, al di sotto del fiume Ens	86,847
Nell' Austria inferiore, al di sopra del fiume Ens	53,986
Nella Carintia	44,098
Nell' Austria Anteriore	30,781
Nel Territorio di Gorizia	22,146
Nel Tirolo	54,334

In tutti gli Stati dell' Austria riesce maggiormente la razza delle vacche e de' vitelli, il traffico di carne, di cacio, e di burro fresco e cotto, riesce perciò di maggiore importanza. Ora daremo un breve ragguaglio della cura del bestiame nelle differenti Provincie.

L' Austria inferiore, al di sopra del fiume Ens, ha una eccellente razza di vitelli, di cui la carne riesce di una bianchezza sorprendente, ed è molto delicata. Se ne fa una considerabile estrazione nell' Austria, al di sotto dell' Ens, e con tuttociò, a Vienna, si stenta a ritrovare di questa sorta di vitelli. Toltone il cacio della Lombardia Austriaca, non ritrovasi in tutta la Monarchìa un Paese che produca un cacio così buono, come quello di questa Provincia; il medesimo chiamasi: cacio di Spittal, a motivo che viene fatto nel, così detto, *Traunviertl*, a Spittal, vicino a Pyrn. Questo cacio viene manipolato con le migliori erbe aromatiche, ed il suo colore accostasi al verde; esso è senza dubbio il più sano, e perciò deve recar meraviglia, che non si cerchi premurosamente, di aumentare il prodotto di questa qualità di cacio, che verrebbe ad essere il più considerabile articolo di estrazione, che fare potesse questo Paese.

La razza delle vacche e de' vitelli è molto importante nel Tirolo. Il cacio Tirolese è generalmente rinomato, e se n' estrae annualmente la considerabile quantità di 490,000 libbre, circa. L'estrazione del cuojo di vitelli ascende a circa 1,300 centinaja.

Le praterie eccellenti dell' Austria anteriore contribuiscono moltissimo all' importante e lucroso mantenimento della specie bovina in quella Provincia, particolarmente se si riflette alla quantità di cuojo che annualmente vendesi negli esteri Stati.

Nell' Austria inferiore vi è abbondanza di questo bestiame, e particolarmente nelle vicinanze di Vienna. Il vitello però non è generalmente molto apprezzato, nè potrebbe in modo veruno essere paragonato con il vitello, che ritrovasi nell' Austria, al di sopra dell' Ens, e nel Tirolo. In questa Provincia non si ha troppa cura, acciò la carne di vitello riesca delicata, perchè si procura piuttosto di ricavare dalle vacche del latte in abbondanza. Il latte ed il burro sono li due principali oggetti dell' attenzione e premura del contadino, quindi è che le vacche sono molto apprezzate, principalmente nelle vicinanze di Vienna. Il prezzo di una vacca si sostiene comunemente da 50 in 70 fiorini. Il consumo del latte in Vienna, ascende, un giorno per l' altro, a 300 emeri, circa. Dal giorno di S. Giorgio, sino a S. Michele, la misura di un boccale di latte, di mediocre qualità, si vende a tre karantani, ed il latte di qualità migliore si vende a 6 karantani. Dal giorno di S. Michele, sino a S. Giorgio, un boccale si paga 4 karantani. In Vienna, li macellaj comprano molti vitelli della campagna aperta. In detta Città s' introducono annualmente circa 33,000 vitelli.

Gli eccellenti pascoli, che ritrovansi sulle alpi della Stiria, rende molto lucroso l' articolo de' vitelli, e delle vacche in detta Provincia; si ricava una quantità grande di burro fresco e cotto, e di cacio; e quantunque il cacio non sia di bontà singolare, se ne fa però una considerabile estrazione per l' Italia. Anche nella Carintia e nella Carniola ricavasi un lucro non indifferente dal mantenimento del bestiame suddetto.

Pecore.

Il mantenimento delle pecore, nelle Provincie dell' Austria, è ancora ben lungi dall' essere nello stato florido, in cui essere potrebbe; e la quantità e bontà delle medesime potrebbero ricevere un' aumento, ed un miglioramento considerabili. Secondo un calcolo esatto, si contano in tutta la Monarchìa 5,600,000 pecore.

Per una pecora di razza ordinaria, toltane l' Ungherìa, non si può calcolare più di $1\frac{1}{2}$ libbra di lana netta, al più. La lana di Ungherìa pesa bensì molto di più, ma, preso il calcolo di mezzo, una pecora di Ungherìa rende generalmente 4 libbre di lana netta. Anche il prezzo della lana, secondo il calcolo intermedio, non si può calcolare più di 30 fiorini al centinajo; e poi pochissima lana del paese passa nelle manifatture, perchè, in molte Provincie, il contadino contentasi di avere quella semplice quantità di lana, che può essergli necessaria per se, e per la sua famiglia. Conviene osservare inoltre, che in molti Stati ereditarj si adopera poca cura, per avere la lana fina delle pecore; e non si pensa per lo più ad altro che ad avere la carne di castrato saporita, ed un buon formaggio pecorino, del quale se ne fa una grandissima quantità. Le Manifatture scarseggiano conseguentemente ancora molto della lana nazionale. Il governo delle pecore è il seguente.

Il centinajo di lana della qualità più fina, si vende a 30 in 40 fiorini; il centinajo di cacio pecorino si vende al più 20 fiorini, circa. Non si pretende già di allegare, che si dovesse totalmente abbandonare l' impresa di fare il cacio pecorino; ma s' in-

tende bensì di fare osservare, che questo ramo d'industria dovrebb'essere regolato in modo, che non venisse a pregiudicare la moltiplicazione delle pecore, con grave pregiudizio delle Manifatture nazionali, e dello Stato, il quale vedesi costretto a lasciare sortire delle somme considerabili di danaro, per l'introduzione della lana estera, per mancanza della nazionale.

Nel Tirolo si contano 240,000 pecore, e quel Territorio ne potrebbe almeno mantenere altrettante, perchè vi sono molti ed ottimi pascoli.

Nell'Austria, al di sopra del fiume Ens, e nelle alpi di Spittal, nel *Traunviertl*, vi si ritrovano similmente degli eccellenti pascoli per le pecore, e questa Provincia potrebbe ricavare un vantaggio considerabile da una cura più diligente della razza delle medesime, mentre ivi ancora questo genere è suscettibile di una notabile moltiplicazione; tanto più che è cosa notoria, che dagli ubertosi prati che vi esistono, si raccoglie ogni anno il trifoglio di una indicibile bontà. Vi sono inoltre in questa Provincia delle saline abbondanti, che somministrerebbero il sale occorrente ad una grandissima quantità di pecore; delle quali però se ne ritrova la sola quantità di 150,000 circa. La carne di castrato vi è molto delicata, ed il, così detto, *Muhlviertl*, è molto popolato di armenti di pecore.

Nella Carniola si mantengono molte pecore, non però nella quantità proporzionata agli eccellenti pascoli, che adornano le alpi, principalmente nella Carniola superiore. In questa Provincia, vi sono anche delle mandrie riguardevoli nel così detto, Carso, e nella Signorìa di Mahrenfels, detta, *Lupoglau*, nell'Istria.

La lana della Carniola è molto fina; e di là si estraggono annualmente molti montoni per l'Italia, la di cui carne è molto saporita.

In riguardo alla razza delle pecore della Carintia, ritrovansi queste nello stato medesimo di quelle della Carniola.

Nella Provincia della Stiria si potrebbe parimente migliorare la razza delle pecore; il Circolo di Cilla ne mantiene una grande abbondanza. Per dare una idea del prodotto di questo genere nella Provincia suddetta, inseriremo la nota delle somme ricavate dalla lana, nelli seguenti Circoli, nell'anno 1769.

Nel Circolo di Cilla - -	fiorini	11,050	34
di Gratz - -	=	3,608	32
di Marburgo	=	7,122	30
di Bruck -	=	7,084	—
di Judenburg	=	5,866	39

Nell'Austria inferiore vi fu per il passato una maggiore quantità di pecore di quello che ve ne sia presentemente. Il motivo di questa diminuzione, proviene dalli pascoli riservati, e ceduti alli particolari dall'arrendamento introdotto degli armenti pecorini; e dalla mancanza di foraggio, che seguì negli anni, 1783, e 1784.

Lana di pecore.

L'estrazione della lana nazionale resta generalmente libera, verso il pagamento del Dazio di uscita di fiorini 4 per ogni centinajo. Il danno che ne risulta, si può riscontrare dal seguente calcolo formato, dal più al meno.

Suppongasi, che l'estrazione della lana, in tutte le Provincie dell'*Austria*, ascendesse annualmente a 60,000 centinaja, calcolandone la vendita a fiorini 30, per ogni centinajo; ne risulta che l'Austria avrebbe avuto 1,300,000 fiorini annui di aumento di rendite nazionali; ora, il Dazio di uscita importa 4 fiorini per ogni centinajo; per conseguenza viene l'Erario a guadagnare ogni anno 240,000 fiorini. Conviene poi all'opposto formare un solo calcolo mediocre, che l'introduzione della lana importasse annualmente 100,000 centinaja, similmente a fiorini 30 al centinajo; e da ciò ne risulta, che la Monarchia paga unicamente per la lana, 3,000,000 di fiorini annui agli Stati esteri. Diffalcandosi da questa somma il sovra esposto importo di 1,800,000 fiorini, unitamente all'importo del Dazio d'esportazione di fiorini 240,000 ne risulta, che gli esteri avranno da noi ricevuti 960,000 fiorini di più, e che in 10 anni avranno per conseguenza ricavati 9,600,000 di fiorini, unicamente per la lana

Dacchè la Svezia mantiene la razza delle pecore nello stato florido, quello Stato non ha più bisogno della lana estera. Grande sarebbe certamente il vantaggio per la *Monarchia Austriaca*, se la medesima potesse col tempo esimersi dalla com-

compra della lana estera, con fare migliorare, e moltiplicare la razza delle pecore nazionali.

Si procura frattanto ancora, negli Stati dell' *Austria*, d'introdurre l'uso di far coprire le pecore da' montoni Spagnuoli e Padovani, che si possono perciò introdurre, esenti da ogni Dazio e Gabella, producendo un passaporto, che il proprietario de' beni dovrà ricercare presso il Dicastero Aulico.

Animali Porcini.

La razza de' porci ordinarj riesce molto abbondante, a motivo che il consumo della carne porcina diventa parimente riguardevole ne' Paesi Ereditarj. La quantità de' porci che s' introducono in Vienna, ascende annualmente a circa 93,400 capi, de' quali se ne conducono poi molti, parte ne' contorni del Paese al di sotto del fiume Ens, e parte nel paese al di sopra di detto fiume. Soltanto a Lintz, nell' anno 1787, furono uccisi 7,917 porci di Ungherìa.

Pesci.

Nelle peschiere situate nella Signorìa Camerale di *Sali*, nell' Austria, al di sopra del fiume Ens, ritrovansi de' pesci eccellenti; fra i quali, li più ricercati sono, li così detti *Salveling* e *Renken*, il temolo, e le trote. Le stesse sorta di pesci produce parimente il lago di Crems, situato nel, così detto, *Hausruckviertl*. Il fiume Traun produce delle trote eccellenti, e con questi pesci si fa un traffico considerabile nell' Austria superiore ed altrove. Anche il fiume Trasen, nell' Austria al di sotto del fiume Ens, produce delle trote delicate. La Stiria ricava li pesci, *Salveling*, luccio, trota, salmone, ed altri simili.

Seta.

Languisce molto nelle Provincie dell' *Austria* la cultura della seta; in Gorizia e nel Tirolo si mantiene per altro ancora in uno stato florido; di modo che l'industria della seta vi riesce molto importante. Le merci fabbricate nel Goriziano, tanto di questa seta, quanto di quella che si compra nel Friuli Veneto, importano annualmente, un' anno per l'altro, un millione di Fiorini circa.

Sino dal secolo decimoquarto, fu eretto a Roveredo, nel Tirolo, un Filatojo, per lavorarvi la seta; in fine dello scorso secolo, vi erano otto Mercanti da seta. Nell' anno 1782, ve n'erano 26. La seta di Roveredo viene spedita nella Sassonia, Polonia, Danimarca, e nelle Provincie dell' *Austria*. Più di 40,000 donne, e giovanotti, lavorano nelle manifatture di seta. Le tintorìe di Roveredo sono rinomatissime; possedono esse l'arte di dare il più bel lustro alla seta. L' estrazione della seta di Roveredo ascende a 50,000 libbre, per l' Austria, ed a 150,000 per gli altri Paesi. Tutta la seta del Tirolo, che viene estratta, ascende a 500,000 libbre.

Cera e Mele.

Anche la cultura delle api è generalmente negletta nelle Provincie dell' *Austria*. La Carniola è l'unica, fra tutte le Provincie suddette, che si applichi con qualche zelo alla cultura delle api. Per dilatare le cognizioni relative alla generazione delle api, nell' anno 1769, fu eretta la scuola di api, nell' *Augarten*, a Vienna, della quale fu nominato Professore, il Sig. *Antonio Ianscha*: nell' anno 1775, la medesima fu trasferita nel Belvedere, e ne fu Professore il Sig. *Giuseppe Munzberg*, per la morte del primo; nello stesso anno fu eretta una scuola di api nella Città di *Wiennerisch-Neustadt*.

Il Sig. *Giovanni Nepomuceno*, Conte di *Edling*, Ces. Reg. Ciamberlano, e presentemente, Consigliere Aulico, presso il Direttorio Generale, ha molto promosso la generazione, e la cultura delle api nella Carniola. Egli fecè stampare a proprie spese una istruzione, stata distribuita fra li contadini, nella quale ritrovasi descritto il migliore modo di coltivare la razza delle api, e nello stesso tempo pose le fondamenta per una scuola di api.

Nell' Austria, al di sotto dell' Ens, si va promovendo la cultura delle api con qualche premura; e lo stesso si pratica ancora nell' Austria anteriore, ne' contorni di *Schwarzwald*; ma nelle altre Provincie dell' *Austria*, questa cultura ritrovasi ancora totalmente negletta.

Dal dì primo Novembre 1780, sino all' Ottobre, 1781, e per conseguenza, nel corso di 11 mesi, secondo il ragguaglio ricevuto, era stata introdotta in Vienna, dalle infrascritte Provincie, la seguente quantità di cera.

Dalla Polonia	1,085,062	Libbre.
Dalla Ungherìa	198,682	—
Dall' Austria	3,130	—
Importo totale	1,286,874	Libbre.

E l' introduzione del mele, proveniente da tutte le Provincie dell' *Austria*, importava 625,080 libbre, cioè: 6,250 centinaja. Le Provincie dell' *Arciducato d' Austria* ricavarono 78,250 libbre di mele.

La Carniola produsse . .	110	centinaja di cera, e	2,200	centinaja di mele.
L' Austria al di sotto dell' Ens	40	. . . .	800	. . . .
Le altre Provincie Austriache	140	. . . .	2,800	. . . .

Lino. Nella Stiria, nell' anno 1769, si è ricavata una quantità di lino, del valore seguente:

Nel Circolo di Gratz . .	*fni.*	46,478	17
di Marburgo	=	33,121	—
di Bruck	=	18,942	30
di Judenburg	=	16,625	12
di Cilla	=	12,827	9
Somma totale	*fni.*	127,994	8

Canape. Nella Provincia suddetta, e nel detto anno, il raccolto della canapa, produsse quanto segue:

Nel Circolo di Marburgo . .	*fni.*	7,488	—
di Cilla	=	3,566	30
di Gratz	=	3,393	$7\frac{1}{2}$
di Bruck	=	1,020	10
di Judenburg	=	54	—
Somma totale	*fni.*	15,521	$47\frac{1}{2}$

Nel Tirolo, la raccolta della canapa ascende annualmente a più di 40,000 libbre.

Guado. Il Barone d' *Aiquebelle* fece fare una piantagione di guado nel campo, detto: *Theresienfeld*, presso la Città di *Wiennerisch-Neustadt*, facendone venire il seme da Erfurth.

Legno. Dalla selva di Vienna, nell' Austria inferiore, si trasporta ogni anno in quella Capitale, preso il calcolo intermedio, la quantità di 61,000 *Clafter*; o siano tese, o cataste di legna da fuoco, facendone venire 25,000 per acqua, sulle zattere, e 36,000 sopra li carri. Per uso della Corte Sovrana, se ne consumano annualmente 9,000 *Clafter*. In un sito espressamente destinato, per riporvi la legna, e comunemente chiamato *Kaisers - Holzstätte*, posto avanti il così detto *Schottenthor*, si trasportano annualmente più di 20,000 *Clafter*. La selva che ritrovasi intorno a *Heiligenkreuz*, nel Circolo di *Unter-Wiennerwald*, si valuta 700,000 fiorini, ed appartiene all' Abazia del Convento de' Cisterciensi, situata nella Valle di detta selva.

Pelli di Lepri. Per quanto grande che sia la quantità di lepri, n' è però proibita l' estrazione delle pelli, perchè l' importante manifattura de' cappelli ne consuma più di quello che producono le Provincie.

De' Prodotti dell' Arte.

Sotto la parola di prodotto dell' arte, nel senso più esteso, intendesi ogni occupazione, che a qualunque materia dia una forma di cui si può fare uso. Queste materie derivano, parte dal Regno animale, parte dal vegetabile, e parte da quello minerale. La preparazione de' minerali crudi, provenienti dalli Regni animale e vegetabile, si fa per lo più manualmente; ma la materia cruda, proveniente dal Regno minerale, ri-

richiede del fuoco, e del martello. L'occupazione delle prime qualità, chiamasi, Manifattura, e quella della seconda, dicesi, Fabbrica. Ma presentemente, ad ambi le suddette occupazioni, si attribuisce l'una e l'altra denominazione. Dicesi, Fabbrica di Drappi di lana, nel mentre che dirsi dovrebbe, rigorosamente, Manifattura di lana. Difficilmente viene determinata nello Stato *Austriaco* la differenza ch'esiste fra Manifatture e Mestieri; amendue queste Classi di occupazione hanno de'lavori uguali, e si rassomigliano ancora in altre cose, per esempio: il Fabbricatore può accettare de' Garzoni, e dichiararli liberi, come l'Artefice; la differenza principale può consistere in questo, che il Fabbricatore può tenere un magazzeno pubblico, e ne resta privilegiato; quando, all'opposto, l'Artefice non gode un simile diritto. Nell'anno 1755 furono divisi gli Artefici in Artefici Commerciali, ed Artefici di Pulizìa; anche in questo riguardo riesce difficile di fare una genuina differenza fra queste due Classi di professione. Nel tempo in cui ancora esistevano li Consessi Commerciali, gli Artefici Commerciali erano ad essi subordinati, come gli Artefici di Polizìa lo erano alli Magistrati. Nel cessare di esistere li Consessi Commerciali dovettero gli Artefici Commerciali dipendere dalli Dicasteri Provinciali, alli quali annessi rimassero li *Referatur*, in Affari di Commercio, e di Polizìa. Nell'Austria inferiore, le Fabbriche, (toltene quelle dell' Erario) e gli Artefici, sono immediatamente subordinati alla Ispezione delle Fabbriche, stabilita a Vienna, dall'anno 1776 a questa parte. Il presentaneo Ispettore delle Fabbriche è il Sig. de *Gapp*, C. R. Consigliere di Reggenza dell' Austria inferiore. Gli Artefici Commerciali, a preferenza degli Artefici di Polizìa, godono anche il privilegio, che li loro individui, sino a tanto che si ritrovano occupati nel commercio, non sono soggetti al reclutamento militare.

In virtù di Decreto Aulico, del dì 3 Maggio, 1784, resta accordata ad ogni Magistrato Civico la facoltà di potere conferire il diritto di Maestranza agli Artefici Commerciali, senza avere riguardo ad un determinato numero di Maestri, nè agli anni compiti di esercizio, e senza neppure riflettere, se l'aspirante sia un figlio di Maestro, un nazionale, o un estero; dovendo soltanto appoggiarsi alla comprovata abilità del supplicante. Tutti li Capi di opera dispendiosi ed inutili, restano aboliti; ma si dovrà bensì prestare ogni assistenza alli Giovani lavoranti ammogliati, o che se ne saranno resi meritevoli in altro modo, quando non possano sopportare le spese del diritto di Maestranza, per allettarli maggiormente, in questo modo, al promovimento de'lavori. In seguito a questa Ordinanza, gli Artefici Commerciali restano ugualmente soggetti alli Magistrati.

Quanto sopra premesso, le Classi di occupazione de' Sudditi Austriaci si dividono nel modo il più conveniente al proposito; cioè:

1) In Manifatture, e Fabbriche.
2) In Arti Commerciali e di Pulizìa.
3) In Arti Figurative, Meccaniche, e Liberali.

Di ciascheduna di queste Classi di occupazione, si formerà un ragguaglio separato, e primieramente:

Manifatture e Fabbriche.

Fra le Fabbriche più antiche delle Provincie dell'Austria, devono annoverarsi li lavori di ferro nella Stiria, nel quale paese il ferro era conosciuto ancora nell'anno 1180, prima della nascita di *Gesù Cristo*, e credesi, che il *Noricus Chalyps*, di cui parla Omero, fosse l'acciajo della Stiria.

Il Commercio del ferro fu introdotto nella Città di *Steyr*, nel Secolo decimoterzo, come lo dimostra il Diploma di franchigia, stato accordato dal *Duca Alberto* a quella Città, nell'anno 1287. L'arte del Coltellinajo, secondo la relazione del *Preuenhuber* è in *Steyr* la più antica. Nel Secolo decimoquinto furono a detta Città rinnovati li suoi più antichi privilegi, dal *Duca Ernesto*. Nel Secolo decimoquarto li lavori di ferro furono conosciuti anche a *Waidhof*, sull'*Ips*, e gli abitanti di questo luogo ne mantenevano in quel tempo un traffico considerabile con Venezia.

Dopo la Fabbrica delle merci di ferro, devesi far menzione delle Manifatture di tele, e di panni, che, in riguardo alla loro antichità, sono le prime; le quali però, nel Secolo decimoquarto, fiorivano molto più nelle Provincie dell'*Austria*. Le prime Fabbriche principiarono particolarmente nell' Austria, al di sopra del fiume Ens; crediamo per-

perciò di fare cosa grata al lettore, aggiungendo quì un'estratto Cronologico di tutti gli ordini Sovrani, stati emanati relativamente alle Manifatture, ed al rispettivo promovimento delle medesime, dal secolo decimosesto a questi nostri tempi.

1520 Fu accordato da *Carlo V.* un privilegio a *Gerolamo Savioli*, per il suo Negozio di Seterìe, in Roveredo.

1546 Nel dì 9 Dicembre; fu pubblicato un Regolamento per li Tessitori di tele. Anche Massimiliano I. s'interessò premurosamente al promovimento delle Tessitorìe di tele.

1550 Nel dì 14 Ottobre; fu proibita l'introduzione dello stagno crudo e lavorato, sotto pena di confiscazione.

1558 Nel dì primo Ottobre; fu proibita l'estrazione della lana fuori della Germania. Questo divieto, come si disse nella Legge, tendeva a promuovere le Manifatture di panni nazionali.

1569 Nel dì 31 Gennajo; prescrizione per li Tessitori di tele.

1569 Nel dì 22 Marzo; agli Stagnaj, nell'Austria al di sopra dell'Ens, per ogni 10 libbre di stagno, venne accordata una libbra di piombo di lega, e nel cambio dello stagno vecchio, contro il nuovo, furono ad essi concesse due libbre del vecchio, contro una libbra del nuovo.

1580 Fu accordato un privilegio al Commercio di Roveredo, per la seta grezza e tinta.

1597 Nel dì primo Settembre; li Mercanti Inglesi, dimoranti nell'Impero Germanico, e negli Stati ereditarj dell'*Austria*, riceverono l'ordine, di dovere partire dagli Stati, fra il termine di tre mesi, sotto pena della confiscazione de' loro panni; e venne accordata al denunziante, la quarta parte della penale. La promulgazione di questa Legge fu cagionata dalla *Regina Elisabetta*, d'Inghilterra, la quale aveva per mira di togliere totalmente, dalle mani delle Città Anseatiche, il traffico de' panni, per appropriarlo esclusivamente alle sue Provincie.

1615 Fu eretto in Roveredo il Negozio e la Manifattura di Seta di *Wolkamer* e *Guttetter*, amendue Norimberghesi.

1652 Nel dì 17 Maggio; fu vietata l'introduzione della latta stagnata da' Paesi esteri, nell'Austria inferiore.

1653 Nel dì 30 Agosto; le arti de' Tessitori di tela, mezza lana, fustagno, e di drappi, furono riunite in una sola Maestranza.

1662 Nel dì 21 Agosto; fu seriamente ordinato alli Negozianti di tela, di non dovere recare impedimento alcuno alli Tessitori, nè nel comprare li generi occorrenti alle Fabbriche loro, nè nel fabbricare e vendere la tela, stata legittimamente visitata.

1669 Nel mese di Maggio; si è stabilita a Vienna una Compagnìa di seta, sotto la denominazione di *Collegium Commerciorum*. Lo scopo di questa Compagnìa era quello, di provvedere il Paese al di là, ed al di quà del fiume Ens, della occorrente seta non filata, fioretto, seta da cucire, e da ricamare. Le persone interessate, nel caso di controversie dubbiose, ricevettero da questo Collegio la rispettiva decisione, senza che li medesimi avessero bisogno di entrare in lite avanti un Tribunale Giudiziario.

1670 Principiarono le Manifatture di seta fina in Roveredo.

1672 Nel dì 11 Marzo; il Cittadino di Consiglio, e Negoziante *Sind*, a Lintz, ottenne il privilegio per una Manifattura di lana. Le prime merci state fabbricate dall'anzidetta Manifattura, consistevano in rascie di corona, saglie, panni fini, lavorati alla foggia Inglese e Francese.

1674 Nel dì 20 Settembre; fu proibita l'introduzione delle merci Francesi di lusso.

1676 Nel dì 3 Settembre; si stabilì la Fabbrica di tabacchi a Ens.

1692 Nel dì 15 Gennajo; venne accordata alli Tessitori una Lettera di protezione, o sia di salvaguardia.

1693 Nel dì 2 Dicembre; fu accordata alli Tessitori la facoltà di poter fabbricare de' panni grezzi, bigj, della frisa, e de' panni da contadini, e di venderli anche a braccia.

1701 Nel dì 2 Aprile; fu eretta la Fabbrica di specchj a Neuhaus, vicino a Neustadt, nell'Austria al di sotto l'Ens.

—— Nel dì 28 Maggio; fu stabilito, che, senza la licenza della Camera Aulica, non debbasi coltivare, nè fabbricare, o vendere del tabacco, e nemmeno introdurne dagli esteri Stati.

1702

1702 Nel dì 6 Settembre; fu ordinato di doversi rendere navigabile il fiume March, per promuovere il Commercio estero.

—— Nel dì 17 Settembre, fu confermato l'accordo fatto, fra li Tessitori, ed i Negozianti di tele.

1707 Nel dì 7 Luglio; *Kolb*, de *Kolberthurn*, ottenne un privilegio di 30 anni, per se, e per li suoi eredi, per il promovimento della Manifattura di drappi di lana, dal medesimo intrapresa.

1709 Nel dì 22 Aprile; *Ignazio Höger* ottenne un privilegio esclusivo per 25 anni, per fabbricare un olio, con li granelli che rimangono dalla uva spremuta.

—— Nel dì 30 Agosto; fu confermato alla Fabbrica degli specchj, il privilegio accordatole dall' *Imperadore Leopoldo*.

1711 Nel dì 26 Ottobre; venne nuovamente confermato alla suddetta Fabbrica di *Höger*, il privilegio accordatole dall' *Imperatore Giuseppe*.

1713 Nel dì 14 Novembre; la Fabbrica degli specchj di *Neuhaus*, ottenne una nuova conferma del privilegio statole già conceduto.

1715 Nel dì 7 Giugno; venne concesso alli Tessitori il Diploma di protezione, ed i Filatori vennero riuniti alla Maestranza de' Tessitori.

—— Nel dì 22 Gennajo; furono confermati li privilegj stati accordati alla Manifattura di lana, a Lintz, e fu alla medesima conceduto un privilegio esclusivo; inoltre, all' estrazione della lana, le fu permessa la preferenza sopra qualunque estero, nella compra di detto genere; con la facoltà di potere ancora vendere pubblicamente le sue merci, a pezze, o a braccia.

1717 Nel dì 15 Gennajo; fu confermato il contratto stato stipulato con la Casa de' Poveri, a Vienna, dal proprietario della Manifattura di lana a Lintz, *Kolb*, de *Kolbenthurn*, per la cessione di questa Manifattura alla Casa predetta, in data del dì 4 Novembre, 1716.

—— Nel dì 22 Gennajo; furono confermati alla Casa de' Poveri, come Proprietaria della suddetta Manifattura, tutti li privilegj stati antecedentemente alla medesima accordati.

—— Nel dì 31 Agosto; fu pubblicato il Regolamento Mercantile, e de' Cambj, per l' Austria al di sotto l'Ens. Lo stato Mercantile ritrovavasi in allora composto di tre Classi, cioè: de' Negozianti all'ingrosso; de' Mercanti privilegiati dalla Corte; e de' Cittadini. Li primi furono soggetti alla Reggenza Provinciale; gli altri al Ces. Reg. Tribunale di Corte; e gli ultimi al Magistrato Civico di Vienna. In Affari di Cambj però, tutti li Negozianti furono subordinati al Tribunale Mercantile, e de' Cambj. Fu scelto, secondo le Leggj, un individuo, dalle tre Classi suddette dello Stato Mercantile, per formare un Giudice temporale di Cambj; e nell' elezione non dovevasi avere riguardo alla Religione, nè alla Nazione.

—— Nel dì 2 Giugno; vennero dichiarati per Porti franchi, li Porti di Trieste, e di Fiume.

1718 Fu eretta in Vienna la Fabbrica di porcellana, da *Claudio Innocenzo Du-Paquier*, Fiammingo, ed Agente di Corte.

1719 Nel dì 15 Marzo; si accordò un esercizio illimitato della loro arte, o traffico, a tutti li Manifattori, Artefici, ed altri simili, che vennero a stabilirsi a Trieste, Fiume; o in un altro luogo situato alle sponde del Mare Adriatico.

—— Nel dì 27 Maggio; fu eretta una Compagnìa Orientale.

—— Nel dì 29 Dicembre; furono confermati gli Statuti composti dalla suddetta Compagnìa.

1721 Nel dì 20 Maggio; venne dilucidato il Regolamento di Cambio dell' Austria inferiore.

—— Nel dì 30 Maggio; fu interdetta l'esportazione della canapa dall' Austria al di sotto dell' Ens.

1722 Nel dì 7 Luglio; fu pubblicato il Regolamento Mercantile, e de' Cambj, per l' Austria interiore, compresevi le Città e Porti franchi di Trieste, e di Fiume.

—— Nel dì 20 Maggio; fu accordato alla Compagnìa Orientale il privilegio per venti anni, di potere fabbricare le Navi di 60 passi di lunghezza, ne' Porti di Mare dell' Austria interiore.

—— La detta Compagnìa ottenne inoltre un privilegio esclusivo, per lo spazio di 15 anni, di potere intraprendere un traffico libero di doghe da botti, cerchj di

di ferro, cerchj da botti, tela da vele, e da padiglione, pece, catrame, cordaggj, e sarte, inservienti alle Navi; cannoni di ferro, ancore, acciajo, pottasche, e cera imbiancata. Ottenne ancora la Compagnìa medesima un privilegio esclusivo, di anni 12, per stabilire una Fabbrica di vasellame di rame.

1722 La stessa Compagnìa ottenne un privilegio esclusivo, di 20 anni, per intraprendere una Raffinerìa di zuccheri, in un Porto situato nel Mare Adriatico.

—— A Trieste ed a Fiume, fu eretto un Tribunale Mercantile, e Consolato di Mare, che dovesse trattare e decidere tutte le differenze e controversie relative al Commercio, non meno che gli Affari di Cambj.

1724 Nel dì 6 Ottobre; fu confermato il contratto stipulato, in data del dì 27 Marzo, di detto anno, dalla Compagnìa Orientale, con la Casa de' Poveri, a Vienna, per la Fabbrica di lana a Lintz, da questa ceduta alla suddetta Compagnìa.

1725 Nel dì 19 Dicembre; fu accordato un Privilegio alla Manifattura di panni di Opitz, in Hainburgo.

—— Fu pubblicata una Istruzione per i Governi, e per gli Ufficiali, nelle Città marittime del Litorale Austriaco.

1726 Nel dì 8 Gennajo; La Compagnìa Orientale ottenne un privilegio esclusivo di 15 anni, per l' erezione di una Fabbrica di cotonine, e di fustagno, senza pregiudizio però della Fabbrica di fustagno già esistente a Gratz, nella Stiria.

—— Nel dì 11 Marzo; furono erette delle Fabbriche di tabacco, e se ne aprirono de' luoghi di deposito nelle Provincie, indi fu intieramente abolito il traffico libero del tabacco, e dichiarato il medesimo una Regalìa Sovrana.

—— Nel dì 27 Marzo; *Giorgio de Prunner*, *Giovanni Giacomo Isenflamm*, e *Melchiore Murello*, ottennero un privilegio esclusivo di 20 anni, per l' erezione di una Fabbrica di galloni e di filo di oro e di argento, nell' Austria al di sotto dell' Ens.

—— Nel dì 18 Luglio; fu concesso alla Casa di Correzione, a Vienna, secondo la prescrizione datale nell' anno 1723, di promuovere la Fabbrica delle schiavine, e di filare; e fare de' lavori a maglia.

—— Nel dì 2 Maggio; fu proibita l' introduzione dell' ottone estero, perchè ne veniva sufficientemente fabbricato, particolarmente nell' Austria interiore.

1727 Nel dì 25 Febbrajo; *Giovanni Michele de Puchberg*, Amministratore della polvere, e del Salnitro, Ufficiale de' Conti, nella C. R. Buchhalterìa Aulica, ottenne l' ordine di visitare li Lavoratoj del salnitro, e le Polveriere, ed indi rassegnare il rapporto sopra il loro stato rispettivo.

—— Nel dì 18 Marzo; *Mattìa Hengsberger*, Negoziante Civico a Vienna, ottenne un privilegio esclusivo di 30 anni, per promuovere la Manifattura di stoffe ricche di seta, la quale ritrovavasi nella di lui propria casa, al, così detto, *Neubau*, e che continua tuttora con ottimo successo. Di queste stoffe se ne sono erette diverse Manifatture negli Stati Ereditarj, le quali non hanno però potuto lungo tempo sussistere.

1728 Nel dì 14 Giugno; fu proibita l' introduzione de' drappi di bambagia, fustagno, drappi grezzi, della pelle di vitello conciata, del filo di oro, e di argento, e del rispettivo filato; de' drappi di seta, di oro, e di argento, de' galloni di oro e di argento, merli, i così detti crepponi, punti di Spagna, ricami, guerniture di oro e di argento, calze di seta, cappelli di tutte le sorta, fettuccie di seta, di oro e di argento, tutte le sorta di tela, tovaglie; e raso da spalliera.

1729 Nel dì 13 Settembre; fu permesso alla Fabbrica delle Armi, di *Antonio Benzeneder*, ed alla Maestranza di quelle di Neustadt di prendere e tenere de' Giovani in Garzonato.

1730 Nel dì 23 Novembre; fu pubblicato il Regolamento per visitare, ed imbiancare le tele nell' Austria al di sopra l' Ens.

1733 La Città di Vienna ottenne un privilegio di potere raccogliere li cencj per la sua Fabbrica di carta eretta a Vienna, ed a Stamersdorf, nell' Austria al di sotto l' Ens.

1734 Nel dì 10 Maggio; un simile privilegio ottenne parimente *Giuseppe Frali*, per la di lui Cartiera a Rittersfeld.

—— Fu promossa la produzione del salnitro e della polvere.

—— Nel dì 18 Agosto; fu pubblicata una Ordinanza per i Falliti.

1735 Nel dì 25 Maggio; la Camera Aulica ricuperò la Fabbrica de' specchj a Neuhaus; la riunì al Banco della Città di Vienna; ne confermò i privilegj; e promulgò la Tariffa de' rispettivi prezzi.
La Fabbrica de' specchi, eretta da *Giuseppe I.* fu in seguito data in Feudo al Conte de *Mikos*.

1736 Nel dì 15 Maggio; fu stabilita una Commessione Aulica in Affari di Mestieri, e di Professioni.

1737 Nel dì 14 Giugno; la fabbricazione di veli, e di simili merci, fu dichiarata come un ramo libero di Commercio, non appartenente alla Classe de' Corpi di Artefici.

—— Nel dì 19 Dicembre; li lavori di galanterie furono dichiarati come un ramo libero d' industria.

1738 Nel dì 27 Febbrajo; la Commessione Aulica, destinata per gli Affari di arti e di Professioni, ricevette l' ordine d' indagare li motivi, per cui le Manifatture di veli, e di tela rensa vanno in decadenza.

1738 Nel dì 14 Ottobre; fu concessa una illimitata libertà ne' lavori, alli Manifattori di drappi di seta, e di broccati.

—— Nel dì 22 Dicembre; fu stabilito, che non debbasi aumentare il numero de' Negozianti all' ingrosso, detti, *Niederläger*, che negoziano solamente in merci.

1739 Nel dì 14 Aprile; l' arte di Fila l' oro fu dichiarata per un arte libera, da potersi da chiunque esercitare.

1740 Nel dì 22 Febbrajo; fu decretato, che i lavori che non hanno veruna influenza in un arte regolatamente imparata; nè tampoco somministrano un sicuro mantenimento, e che viene permesso ad ognuno di applicarvisi, non hanno bisogno di verun Decreto di protezione, nè del permesso de' Superiori, e neppure si potrà concedere ad essi il diritto di Cittadinanza.

—— Nel dì 22 Marzo; fu stabilito, che le arti non dovranno essere caricate di tanti Maestri; che anzi, di alcune di esse, se ne deve limitare il numero; che si procurerà all' opposto, di promuovere tutte le arti e mestieri, che hanno la qualità di una Manifattura, e che vendono le loro merci nelle Provincie estere.

—— Nel dì primo Luglio; fu incaricata la Commessione Aulica, in Affari di arti e di Professioni, di promuovere la Fabbrica de' veli, de' creponi, ecc; con tutta la possibilità.

—— Nel dì 25 Agosto; ad oggetto di promuovere la Fabbrica de' cotoni a *Schwechat*, si è permesso alla Compagnìa Orientale, di associarsi con Negozianti dimoranti in Vienna; e nello stesso tempo venne accordato alla medesima un nuovo Diploma di franchigia, per quattro anni.

1742 Si è stabilito il promovimento della Fabbrica della polvere, e del salnitro.

1743 Nel dì 8 Ottobre; fu stabilito, che non si debbano molestare li lavoratori de' drappi di seta.

—— Nel dì 10 Ottobre; fu pubblicata una Ordinanza per i Falliti.

1745 Nel dì 4 Febbrajo; si è concesso alli lavoratori di drappi di seta, di poter tenere delle botteghe regolate, per vendere le loro merci, allorchè dimostreranno, avanti la Commessione Aulica delle arti e delle Professioni, di avere de' fondi sufficienti, per potere, oltre al mantenimento de' Lavoratoj, mantenere ançora delle botteghe regolate; dovendo inoltre obbligarsi, di non vendere altre merci di seta, fuorchè li drappi da essi fabbricati.

1746 Nel dì 11 Agosto; fu concesso alli Manifattori di cotone, di prendere de' fattori, o agenti, di qualunque condizione, o religione siano.

1747 Nel dì 22 Marzo; è stato concesso un privilegio esclusivo di otto anni, alla nuova Compagnìa di Manifattura di cotoni a *Schwechat*; quella Compagnia prese la Manifattura dalla Compagnìa Orientale, nel dì 8 Marzo, 1745.

—— Nel dì 5 Settembre; è stata permessa in Vienna l' introduzione delle di merci stagno fabbricate in Boemia, soltanto però nel tempo delle Fiere annuali.

1748 Nel dì primo Aprile; si è permesso d' introdurre ne' Paesi Ereditarj dell' Austria, le saglie e flanelle fabbricate nel Regno di Boemia, di qualunque qualità; intendendosi però, che debbano essere munite del bollo di piombo, e segnate con la marca del Maestro.

—— Nel dì 27 Luglio; fu pubblicato il Regolamento riguardante le foglie di oro e di argento, e la rispettiva filatura.

1749 Nel dì 11 Luglio; si è dichiarato, che tutte le merci fabbricate ne' Paesi Ereditarj, restano esenti dal pagamento del Dazio di transito, e pagano solamente, nel primo luogo da dove escono, 15 karantani per ogni centinajo, e che, nel luogo dove si vendono, se ne deve pagare lo stabilito Dazio d'introduzione. Tutti li materiali, ed istrumenti necessarj per le Manifatture, li quali non si ritrovano ne' Paesi Ereditarj, non pagano verun Dazio d'introduzione; nelle Città più grandi, ove si fanno delle Fiere generali, si è permesso alle Fabbriche nazionali, di tenere de' pubblici magazzeni, e di vendere al minuto; si è inoltre dichiarato, che il genere crudo, nazionale, che ritrovasi in abbondanza, può essere trasportato, esente da ogni Dazio; per esempio: il ferro, l'acciajo, il rame, l'ottone, lo stagno, l'argento vivo, ed altri simili.

1750 Si è pubblicata una istruzione, per la cultura del lino.

1751 Nel dì 3 Aprile; si è pubblicato un Diploma di protezione per li Tessitori nazionali della campagna.

—— È stato pubblicato lo Stabilimento della Fonderìa di caratteri di *Trattner*.

1752 Nel dì 25 Maggio; si è permesso alli Carniolini, Negozianti di olio, di potere vendere il loro prodotto, pubblicamente, nella campagna, ne' luoghi remoti.

—— Nel dì 23 Dicembre; è stato permesso a *Michele Angelo Bizzini*, *Giovanni Giorgio Vögheter*, e *Giovanni Merl*, di erigere una fabbrica di Sapone a Trieste, Fiume, e Lubiana.

1753 Nel dì 20 Giugno; è stato interdetto alli lavoratori di ferro e di acciajo, come ancora alli rispettivi Fabbri, di non partire dal Paese, sotto qualunque pretesto, senza il permesso del Sùpremo Intendente di ferro, a *Steyer*.

—— Nel dì 30 Giugno; a *Fabio Ricci* fu rilasciato un Diploma di protezione, in riguardo alla cultura della robbia e del guado, intrapresa nel suo possedimento, a Petzeldorf, nell'Austria al di sotto l'Ens, ed alla Tintorìa continuata con buon successo; essendogli pure stato permesso di tingere tutte le qualità di merci di lana, e di bambagia, di tela, e di seta, e di tenere a Vienna una bottega pubblica, in cui si potranno deporre ed andare a riprendere le rispettive merci.

—— Nel dì 25 Agosto; a *Giuseppe Pollack*, Cittadino, e Passamaniere a Vienna, è stato accordato il privilegio di erigere una Fabbrica di drappi ruvidi, composti di crini di cavallo, e di lana, e d'impiegarvi la lana, che non potrà servire per la tessitura di detti drappi, nella Manifattura di panni e di bajetta; come ancora di potere ergère una Tintorìa, alla campagna aperta.

—— Nel dì 16 Ottobre; alli Tessitori della campagna è stata concessa la libertà di potere vendere pubblicamente la tela, tanto in pezze, quanto a braccia, ne' luoghi ove li Negozianti di tela tengono delle telerìe, ed ancora delle altre merci.

1754 Nel dì 4 Gennajo; si è decretato, che tutti gli oggetti riguardanti il Commercio, e le Manifatture, nell'Austria inferiore; al di sotto del fiume Ens, dovessero essere trattati dal Direttorio Commerciale, dal quale, oltre agli oggetti del Commercio estero, dovessero dipendere tutte le Manifatture e le Fabbriche nazionali, che lavorano di lino, lana, seta, cuojo, ferro, ed altri prodotti minerali.

—— Nel dì 10 Giugno; si è concessa la facoltà alla Fabbrica de' cotoni in *Schwächat*, di potere far filare la bambagia, nel Circolo di *Ober-Mannhartsberg*, al di là del fiume *Camp*; ed alla Fabbrica di fustagno, in Fridau, come ancora alli Fabbricatori di fazzoletti, al di quà del fiume *Camp*.

—— Nel dì 6 Luglio; venne pubblicata l'istruzione, per tutte le Cartiere esistenti ne' Paesi Ereditarj, di produrre della carta buona, e servibile; e nello stesso tempo venne determinata la larghezza e grandezza della carta, ed il peso che avere dovranno le diverse qualità della medesima.

—— Nello stesso giorno; fu pubblicata una prescrizione per il raccogliere li cencj. A *Francesco Antonio Kollmünzer*, Cittadino, e Negoziante in Vienna, fu accordato un privilegio esclusivo, per stabilire un magazzeno di cencj.

—— Nel dì 8 Luglio. Per promovimento della cultura della seta, fu destinato un proprio Regio Commessario in Vienna, il quale resta incumbenzato di comprare tutti i bozzoli, o galette da seta, che gli vengono portate, da vendersi; il medesimo consegna indi queste galette ad un certo *Lamoi*, perchè le sgomitoli, o sia, le scardassi, quindi questa seta viene riposta nel magazzeno di seta. Per sempre più ani-

animare e promuovere la produzione della seta, si è deciso, che si debbano pagare cinquanta fiorini di premio a chi avrà piantato 500 mori, o sia gelsi, e che avrà dimostrato il buon successo di simile piantagione.

1754 Nel dì 12 Dicembre, si è pubblicato un Regolamento in riguardo alla Manifattura di tutte le sorta di galloni di oro e di argento, punti di Spagna, merli, trine, frangie, bottoni, cordoni da bastone, festoni, e filati di oro e di argento.

—— Nel dì 13 Dicembre; si è ordinato come debbasi conciare il cuojo da suola grosso, nella fossa.

1755 Nel dì 11 Gennajo; la Fabbrica delle merci di ottone di Norimberga, situata a *Weissenbach*, stata comprata da *Giovanni de Friess*, Consigliere di Commercio, e da *Giovanni Giuseppe Schmid*, Tenente di Artiglierìa, venne riunita alla Fabbrica di fil di ferro, aghi, e lime, ad uso d'Inghilterra, la quale ritrovasi a *Lichtenwerd*, sotto l' Amministrazione dell'Ufficio de' rami.

—— Tutto il territorio, in cui ritrovasi la Fabbrica di aghi, chiamasi *Nadelburg*; nel progresso di questo Articolo, parleremo più diffusamente di questa Fabbrica, de' di lei prodotti, de' prezzi correnti de' medesimi, e di diverse cose appartenenti ad essa; come ancora di alcune altre Manifatture.

1755 Nel dì 16 Gennajo; l'arte di fabbricare nastri, o fettuccie, fu dichiarata come un ramo libero di Commercio.

—— Nel dì 18 Gennajo; li Negozianti Greci, *Anastasio* e *Demetrio Sava*, *Panajot Vangelino*, e *Zaffiro Vico* ottennero un privilegio esclusivo, di 12 anni, per ergere a Vienna, una Tintorìa di filati rossi, ad uso di Turchìa.

1755 Nel dì 24 Gennajo; *Michele* Barone *de lo Presti*, Consigliere Commerciale, ottenne il privilegio di poter ergere una nuova Fabbrica di cuojo, stata immediatamente subordinata al Direttorio Commerciale.

—— Nel dì 8 Febbrajo; gli Artefici che dipendono immediatamente dalla Direzione del Commercio, furono dichiarati li seguenti, cioè:

Lavoratori di nastri, o cordelle.
Lavoratori di broccato.
Tagliatori di cristalli.
Profilatori di metalli.
Tagliatori di pietre preziose.
Lavoratori di ventaglj.
Cappellaj.
Lavoratori di bottoni.
Fabbricatori di Schiavine.
Lavoratori di trina.
Concia-cuoja.
Conciatori di pelli.
Stampatori di tela.
Negozianti di tela.
Lavoratori di aghi.
Chiodajuoli di ottone.
Fabbricatori di drappi di ortica.
Piastraj.
Tintori di pelli.
Lavoratori di galanterìe.
Fabbricatori di galloni.
Fonditori di ottone.
Battilori.
Centuraj.
Filatori.
Lavoratori di acciajo.
Ricamatori.
Tappezzieri.
Fabbricatori di fazzoletti.
Negozianti da panni.
Fabbricatori di panni.
Fabbricatori di casse da orologj.
Orologiaj, in grande ed in piccolo.
Ovataj.
Tessitori.
Conciacuoja in bianco.
Passamanieri.
Fibbiaj.
Tintori in nero.
Tintori in seta.
Fabbricatori di calzette di seta al telajo.
Manifattori di calzette di seta, fatte a mano.
Fabbricatori di drappi di seta.
Cucitori in bianco.
Manifattori di calzette di lana, fatte a mano.
Fabbricatori di calzette di lana, al telajo.
Tessitori di drappi di lana.
Fabbri da istromenti.
Compassaj.

1755 Nel dì primo Marzo; per promovimento della Fabbrica di piombo legato in stanghette, o sia, di penne da Lapis, eretta dal Cittadino e Negoziante, *Francesco Antonio Kollmünzer*, a Vienna, la quale produce ogni sorta di penne da lapis, di particolare bontà, ed in quantità sufficiente, fu proibita l' introduzione di ogni sorta di penne da lapis estere, nell' Austria al di sotto del fiume Ens.

1755 Nel dì 19 Aprile; agli Ebrei, *Löbel*, *Aaron Vindescher*, *Jacob Berisch*, *Angelo Joseph*, *Jacob Gerstel*, *Löbel Joseph*, e *Simon Jacob* fu concesso un privilegio esclusivo di 10 anni, per fabbricare dell' Olio, cavato dalle corteccie di bietola, e venderlo negli Stati Ereditarj Austriaci, ove vengono tollerati gli Ebrei.

—— Nel dì 7 Giugno; per promovimento della Raffinerìa de' zuccheri, eretta dalla Società mercantile, composta da *Urbano Arnold Kennedy*, *Wellens e Compagni*, a Fiume, fu proibita l' introduzione di tutto il zucchero estero nell' Austria inferiore, di quà, e di là dell' Ens.

1756 Nel dì 11 Settembre; al Negoziante di legna, in Vienna, *Giovanni Albenauer*, fu accordato un privilegio esclusivo di 12 anni, per fabbricare le scatole, ed altri lavori fini di legno, di Berchtholdsgaden; venendogli nello stesso tempo permesso, di aprire, nella Città di Vienna, un pubblico luogo di deposito per le di lui merci.

—— Nel dì 14 Settembre; alli Superiori locali dell' Austria al di sopra del fiume Ens, fu proibito di accettare ne' Stampatori, ne' Libraj, nè Legatori di Libri, senza la permissione di questo Dicastero Provinciale.

1757 nel dì 6 Aprile; si è stabilito, che dalli Fabbricatori nella campagna aperta, si debba esigere un' assai moderata Gabella di arte.

—— Nel dì 17 Settembre; si pubblicò una dilucidazione della Legge dell' anno 1745, concernente la produzione della polvere e del salnitro.

—— Ad oggetto di formare degli abili Artefici, fu fondata una cattedra di meccanica, nella Università di Vienna.

1758 Nel dì 24 Agosto; fu pubblicato un Regolamento per i Fabbricatori di panni, nel Regno di Boemia.

1759 Nel dì 10 Aprile; per promovimento delle privilegiate Manifatture di cotonine nella Boemia, fu proibita l' introduzione di tutte le cotonine estere, toltine li *Ziz*; di qualità più fina, de' quali un braccio viene a costare 1 *fno*, 30 *kr.* nella Boemia, Moravia, e Silesia.

—— Nel dì 30 Giugno; per promovimento della Fabbrica di tela incerata, eretta a *Pirkenstein*, nella Boemia, venendo questa merce preparata nella dovuta bontà e quantità, fu proibita l'introduzione della tela incerata estera, in tutte le Provincie ereditarie, sotto pena di confiscazione.

1760 Nel dì 3 Dicembre; la Fonderìa di caratteri da stampa, di *de Ghelen*, e *Kaliwoda*, a Vienna, fu visitata dall' Abate *Marci*; il de *Trattnern* fu obbligato di accordare e di sostenere, per li caratteri della sua Fonderìa, gli stessi prezzi de' caratteri esteri, computandovi però il Dazio di Dogana.

—— Nel dì 10 Dicembre; a *Pietro Wührer*, e *Martino Bauer*, Maestri Tessitori, dimoranti nella Signorìa di *Rosenau*, di proprietà del Conte *Schallenberg*, fu accordato un Privilegio esclusivo, per fabbricare de' nastri o cordelle alla Fiamminga; perchè li medesimi dimostrarono di avere, sino allora, fabbricate, 50,800 pezze di Cordelle; sopra li, così detti, telaj a mulino; e si sono dichiarati in caso di fare ascendere li loro prodotti, sino a 130,000 pezze, qualora venissero sostenuti.

—— Sotto la suddetta data; fu proibita l' introduzione dagli Stati esteri delle cordelle di seta, (ad eccezione de' nastri di fioretto e quelli degli Svizzeri) come pure le tele, e li fornimenti da tavola.

—— Nel dì 13 Dicembre; alli Manifattori, ed Artefici esteri, che entrano negli Stati ereditarj, si decretò, che si dovesse recare ogni possibile facilità nel loro avanzamento, e che non si dovesse da essi pretendere alcuna tassa, allorchè venissero ad ottenere il diritto di Cittadino, o di Maestranza, mediante la dispensa.

1761 Nel dì 31 Gennajo; fu abolita la manipolazione per la visita della tela, esistente per l' addietro nell' Austria al di sopra del fiume Ens; nello stesso tempo furono dimessi dal loro impiego, e dal giuramento loro, li rispettivi visitatori; e la visita suddetta fu addossata alli Corpi de' Tessitori, esistenti nel Paese.

—— Nel dì 11 Febbrajo; la proibizione d' introdurre delle cordelle di seta, fu estesa altresì alle cordelle di stoffe ricche.

—— Nel dì 20 Maggio; sotto le cordelle estere, la di cui introduzione fu proibita, si compresero parimente le cordelle degli Svizzeri, di fioretto, e *moerre*. All' incontro fu permessa l' introduzione delle cordelle di bambagia, di fioretto, e delle

delle cordelle strette, lavorate, sino a tanto che le Manifatture nazionali somministreranno una sufficiente quantità di dette cordelle, a prezzo conveniente.

1761 Nel dì 14 Agosto; quelli che non esercitano alcuno privilegiato Commercio di tela, ma si applicano soltanto alla vendita della tela a taglio, e delle merci di chincaglie, dette, *Cramerìe*, non potranno porsi nella categoria de' veri Negozianti di tela.

—— Nel dì 24 Ottobre; alli Garzoni, nel venire accettati presso di un'Artefice Commerciale, deve-i, verso la produzione degli attestati estesi dalla Commessione Aulica, destinata per gli Affari di Commercio, e delle Manifatture, rilasciare, *gratis*, li, così detti, documenti di legittimazione.

—— Nel dì 9 Novembre; fu permessa l'introduzione degli articoli crudi, verso li passaporti Commerciali; così pure, alli Fabbricatori di calzette nella campagna, fu permesso il traffico di calzette all'ingrosso.

1762 Nel dì 30 Gennajo; fu ordinato di non fare, fuori del bisogno, aumentare il numero degli Artefici, che non servono al promovimento del Commercio estero.

—— Nel dì 6 Febbrajo; fu permesso alli Negozianti di legna, ed alle altre persone private, di trasportare in Ungherìa, verso li passaporti estesi dalla Reggenza dell'Austria inferiore, due millioni di Pali da appoggio, per le viti; salvo che di questo articolo non si venisse a manifestare qualche mancanza nel Paese al di quà, ed al di là del fiume Ens; rimanendo pure in libertà di detti Negozianti, di potere comprare li detti Pali, nell'Austria, al di sopra dell'Ens.

—— Nel dì 7 Marzo; fu proibita l'introduzione delle Telerie, de' *Canefas*, e de' Fazzoletti, detti, di pepe, sotto pena di confiscazione.

—— Nel dì 18 Maggio; fu proibita l'introduzione delle calzette di lana, chiamate, *Socken*, e delle calzette ordinarie di lana, provenienti da' Paesi esteri, sotto pena di confiscazione. Il Consesso provinciale dovrà darsi ogni premura per promuovere la tessitura delle calzette fine di lana, e la Manifattura di quelle fatte a mano, specialmente nelle montagne, e ne' Distretti delle Miniere; e dovrà procurare diligentemente di avere degli abili giovani lavoranti, per le Manifatture delle calzette.

1762 Nel dì 17 Giugno; fu permessa l'introduzione del sapone di olio, di Trieste, alli Fabbricatori, verso li passaporti, senza pagare però imposizione veruna.

—— Nel dì 5 Novembre; venendo fabbricati li galloni di oro e di argento, in quantità sufficiente, tanto a Vienna, quanto a Praga, ne fu perciò vietata l'introduzione dagli Stati esteri, sotto pena di confiscazione.

1763 Nel dì 15 Aprile; fu proibita l'introduzione de' traliccj, spinadini, e fodere da letti, che nella Boemia, Moravia, Silesia, e nell'Austria superiore, si fabbricano in quantità sufficiente.

—— Nel dì 26 Aprile; fu pubblicato il Regolamento per li Vellutai, in riguardo alla fabbricazione delle diverse qualità di velluto.

—— Nel dì 13 Agosto; li Fabbricatori, venendo a stabilissi nelle Città provinciali, sono stati dichiarati esenti dal pagamento della *Steura* dell'arte.

—— In detto giorno; fu permessa l'introduzione di tutte le qualità di filo di ferro, proveniente dal Tirolo e dalla Carintia, sino a tanto che le Fabbriche delle diverse qualità di filo di ferro, nell'Austria al di sotto del fiume Ens, e nella Stiria, saranno in caso di produrne la quantità necessaria.

—— In detto giorno; per promovimento della seta, furono eccitati li padroni de' Dominj, a piantare li mori, o sia, gelsi; al quale uopo, la Direzione Commerciale si offrì di far distribuire la semenza necessaria. Furono parimenti distribuite delle istruzioni in stampa, per la coltivazione di detti alberi, e per promuovere più presto le scuole de' contadini, da stabilirsi in tal genere, furono distribuiti, gratis, alli Superiori locali, degli alberi già cresciuti, dalle Regie scuole delle piante, in quella quantità che ne fu da' detti Superiori richiesta.

—— Nel dì primo Ottobre; fu rinnovato il Regolamento mercantile e de' Cambj, per la Boemia, Moravia, Silesia, e per l'Austria inferiore, come ancora per le Provincie dell'Austria interiore.

1764 Nel dì 21 Febbrajo; fu stabilito, che li Reggimenti debbano servirsi del cuojo lavorato nelle Provincie ereditarie.

1764 Nel dì 24 Marzo; per mantenere più fermamente il divieto d'introduzione delle merci estere, si è ordinato: 1) Che si dovesse spedire fuori de' confini delle Ces. Reg. Provincie ereditarie, tutta la provvisione delle infradescritte merci estere, che si sarà ritrovata in potere de' Mercanti, dal dì 24 Marzo 1764, in poi, e ciò fra lo spazio di mesi sei. 2) Che, dopo scaduto il detto termine, sarà incumbenza de' Tribunali Commerciali, il visitare di tratto in tratto, ed all' improvviso, le botteghe de' Mercanti, i luoghi di deposito, ecc. 3) Che sarà concesso alli Mercanti esteri, di vendere le merci non proibite, soltanto nelle Fiere annuali. 4) Che dovesse essere permesso alli Manifattori, di vendere le loro merci fabbricate nel le loro case, in pezze; di frequentare li Mercati annuali; e di vendervi le loro merci, a taglio. 5) Che le merci, che saranno condotte ne' Mercati annuali, da' Negozianti esteri, dovessero essere bollate negli Ufficj stabiliti alli Confini, per l' introduzione; il quale bollo dovesse indi venire levato dalla Dogana esistente negli stabiliti Mercati annuali. 6) Che dovesse totalmente essere proibito agli Ebrei, il negoziare con merci estere. 7) Regolamento, come si dovessero bollare li prodotti delle Manifatture, tanto nazionali, quanto estere. 8) Che si dovessero consegnare alla Giurisdizione Locale tutti quelli che imiteranno o falsificheranno il bollo delle merci. 9) Che nel Commercio comune non si dovesse tollerare verun' articolo di Fabbrica, senza il bollo.

Specifica delle merci, di cui l' introduzione fu proibita.

Cotonine intiere e mezze, Merli, Fazzoletti di bambagia, Fustagno, Drappi di lana e di mezza lana, di mezza tela, di mezza seta, come ancora quelli lavorati di filo di Angora; Calzette di lana ordinarie, e li così detti *Socken*; Panni ordinarj, da due fiorini al bracciò; Cappelli di ogni sorta, Tela stirata, Fornimenti di biancherìa da tavola, Fazzoletti, Fodere da letti, Spinadini, e Tralicci; Tela schietta e fiorata; Tela ordinaria e mezzana, da dodici fiorini alla pezza; Merci di seta estere, e schiette, come sono: Drappi di seta *gros de tour*, Damaschi, Stoffe incrocicchiate, broccate e operate; Tutte le sorta di fazzoletti di seta, e di mezza seta; Calzette simili; Nastri o cordelle schiette ed operate, come ancora, con oro, ed argento; Galloni di oro, e di argento; Merletti di seta; Veli di seta di ogni qualità, schietti, fiorati, ed operati; Velluto tagliato, e non tagliato; Drappi ricamati con oro e con argento; Trine, Festoni, e Cordoni; Merletti, Bottoni di oro, e di argento; Merci di Lione; Bottoni di stagno, di ottone, e di tombacco; toltine li bottoncini a corda, fini, ed indorati; Specchj, di tutte le sorta; Penne da lapis di tutte le sorta; Merci di ferro, di acciajo, e di fil di ferro; Lame di spade, sciable, e spade da cacciatori; Merci di ottone, di rame, e di tombacco.

1764 Nel dì 28 Agosto; fu pubblicato il Regolamento per l' arte de' Tessitori.

—— Nel dì 18 Settembre; si decretò, che alle merci, la di cui introduzione fu proibita, si dovessero aggiungere ancora le seguenti: Coltelli, con rimessi di metallo, o di acciajo, Temperini coperti con corno, ovvero osso; Oro di metallo; Oro cantarino; Speroni di acciajo; Anelli da dita; Cera di Spagna; Tabacchiere di latta, e smaltate.

—— Nel dì 17 Ottobre; per poter essere sicuramente informati dell' aumento, o della diminuzione delle Fabbriche e delle arti Commerciali, secondo tutti li loro rami, si ordinò, che gli Uffici Circolari dovessero avanzare al Supremo Dicastero le descrizioni annuali delle Fabbriche, ed arti, secondo le Tabelle prescritte.

—— Nel dì 19 Ottobre; Si ordinò, che ad ogni povera fanciulla, che entrerà in una delle Fabbriche di veli, e di taffettà, per imparare il mestiere, si debbano contribuire annualmente dodici fiorini, da pagarsi dalla Cassa Commerciale, per il di lei vestito, pendenti li tre anni destinati per il, così detto Noviziato.

—— Nel dì 11 Settembre; si ordinò, che tutte le merci fabbricate nelle Provincie Ereditarie, dovessero essere controssegnate con il bollo del Maestro, e della visita; e che le merci poi, le quali non sono suscettibili di bollo, dovessero essere controssegnate in altra maniera, e munirsi di attestati del Consesso Commerciale, o de' rispettivi Superiori.

1765 Nel dì 5 Marzo; i Consessi Commerciali furono incaricati d' impiegare ogni premura possibile, per promuovere li filati fini di lana. Ciò che diede motivo

vo a questa Legge, si fu lo stato della Manifattura di Lintz, formato nell' anno 1764, dal quale rilevossi, che nell'anno suddetto, uscirono fuori dallo Stato 76.000 *fni.* per li filati fini di lana, occorrenti alla detta Manifattura.

1765 Nel dì 12 Febbrajo; fu proibita l' estrazione del pelo, e delle pelli di lepre.

—— Nel dì 25 Maggio; fu permesso a chiunque di piantare de' mori, o gelsi, sopra un terreno deserto.

—— Nel dì 30 Luglio; fu ordinato, che i Dominj, nel Circolo *Unter-Wiennerwald*, li quali hanno de' giardini proprj, fossero obbligati, sotto pena di cinquanta Talleri d' Impero, a mantenere annualmente due compartimenti di semente per i gelsi di tre piedi di larghezza, e' di quattro pertiche di lunghezza; e che ne dovessero parimente impiegare i rampolli di due anni, per le spalliere del giardino; oppure, che dovessero trapiantarli in un luogo di deposito di piante, dal quale se ne distribuissero gli alberi alli sudditi, ovvero che simili alberi venissero piantati per uso proprio de' rispettivi Dominj.

—— Nel dì 27 Novembre; per promuovere la filatura del lino, lana, bambagia, e canepa, furono erette delle pubbliche scuole da filare, nelle Città, e ne' Borghi Regj, le quali vengono mantenute dalle Casse Civiche; al Maestro filatore, perciò impiegato, si contribuisce ogni settimana un fiorino, dalla Cassa Commerciale della Provincia. Non solamente i poveri fanciulli, ma ancora li figlj de' Manifattori e degli Artigiani, devono frequentare detta scuola; li genitori sono tenuti di occupare i figli, a casa, nel filare, qualora questi siano già perfettamente esercitati in quest' arte; per gli Ufficiali di economìa, che introducono ne' loro distretti la filatura, e la mantengono con buon successo, furono destinati tre premj, cioè: il primo da 150, il secondo da 100; ed il terzo da 50 fiorini; a quelli che si esibiscono di volere stabilire un continuo luogo di deposito per una nuova filatura, si accorderà, a preferenza di ogni altro, la raccolta di filo grezzo, in un determinato territorio, mediante una giusta buonificazione della mercede di filatura. Alla scuola da filare, venne unita l' istruzione per la preparazione del materiale.

1766 Nel dì 13 Febbrajo; si ordinò, che i cotonini nazionali, crudi, e stampati, dovessero essere controssegnati, per distinguerli dagli esteri, la di cui introduzione fu proibita.

—— Nel dì 27 Giugno; sull' istanza stata presentata da' Coltellinaj di lavori minuti, Tornitori, e Bottonaj, fu proibita l' estrazione delle punte di corna.

—— Nel dì 24 Luglio; sicome delle contraffibbie, volgarmente dette, cartelle, staffe, ecc, se ne fabbricano a sufficienza, cioè: delle molto fine, dalli Maestri Inglesi di contraffibbie, stabiliti in Vienna; delle mediocri, dalli Maestri, *Giovanni Bart*, e *Pandolfo Eitel*, abitanti a Steyr; e delle ordinarie, in Vienna, ed in Boemia; perciò fu totalmente proibita l' introduzione delle contraffibbie estere.

—— Nel dì 9 Agosto; si ordinò, che li Fabbricatori, venendosi a stabilire nelle Città Provinciali, non dovessero essere molestati, per la compra di case in Città, o per prestare delle cauzioni; anzi, che si dovesse procurare ad essi ogni agevolezza, nel corrispondere le tasse Civiche, e dell' arte, come si è già disposto nel Regno di Boemia.

—— Nel dì 17 Dicembre; fu introdotto un nuovo Regolamento nell' Austria, al di sopra del fiume Ens, concernente la visita delle telerìe.

1767 Nel dì 30 Maggio; l' arte di Affilatori, e di Pulitori, venne dichiarata come un' arte Commerciale, a motivo della sua connessione con l' arte de' Fabbricatori di acciajo, d' istrumenti di ferro, e di coltelli.

—— Nel dì 7 Luglio; l' arte di Spadaro, o di *Forbitore*, fu dichiarata come un' arte Commerciale.

—— Nel dì primo Agosto; fu pubblicato un Proclama concernente le arti, che sono soggette alla Direzione Commerciale; le quali sono: 1) Tutte le Maestranze relative alle Manifatture di panni, cotonine bambagia, cioè: li Tessitori, Fabbricatori di panni, e di drappi di lana, Cappellaj, Vellutaj, Fabbricatori di calzette di lana, Cimatori di panni, Gualcatori, Tintori in colori diversi, e neri; Imbiancatori, Manganatori, Stampatori di tele e di cotonine; Fabbricatori di tele da parati; Lavoratori di merletti. 2) Manifattori di seta; cioè. Fabbricatori di drappi di seta, e mezza seta, di nastri, di Fazzoletti, e di creponi; Calzettaj, Manifat-

nifattori di calzette a mano, e Tintori da seta. 3) Fabbricatori di metalli, cioè: Orefici, Lavoratori in oro, Tiratori di qualunque filo di metallo, Battiloro, Filatori, Passamanieri, Lavoratori di merletti di argento, Lavoratori di galanterie, Fonditori di ottone, Lavoratori di composizione, Cinturaj, Compassaj, Maestri da aghi, Sonagliari, Bottonaj, Chiodaj di ottone, Archibugieri, Orologiari, Fabbri, Coltellinaj, Spadaj, Fabbri d'istrumenti, e di altri generi di acciajo, e Fabbricatori di merci alla foggia di Lione. 4) Vetraj, Specchiaj, Tagliatori di Diamanti e di cristalli, Conciatori di pelli nelle fosse ed in alluda, Tintori di pelli, e Guantaj.

1767 Nel dì 28 Agosto; li Pellicciaj furono considerati come Artefici Commerciali.

—— Nel dì 18 Settembre; si decretò, che la permissione di stabilire delle nuove Stamperìe, dovesse dipendere dalla Direzione Commerciale.

—— Fu inoltre eretta a Vienna una scuola d'Incisori, e di basso rilievo.

1768 Nel dì 19 Febbrajo; l'arte de'Fabbricatori di latta, fu dichiarata soggetta alla Direzione Commerciale.

—— Nel dì 10 Marzo; furono assoluti dalla tassa dell'arte, che si corrispondeva alla Cassa Commerciale, li Membri dell'Accademia di Pittura, Scoltura, ed Architettura.

—— Nel dì 24 Marzo; fu pubblicato il Regolamento per li Manifattori di velluto, taffettà, ed altre stoffe schiette di seta.

—— Nel dì 13 Aprile; fu decretato, che li Fabbricatori Cittadini, divenendo poveri, dovessero essere mantenuti secondo la Legge, o che si dovesse loro procurare il sostentamento nello Spedale Civico; e che alli Fabbricatori possedenti si dovesse permettere ogni sorta di traffico.

—— Nel dì 14 Marzo; fu rinnovato il Regolamento per i Cartaj, e furono assegnati li luoghi per raccogliere li cencj, alli Proprietarj di Cartiere. Le Cartiere si ritrovano a Oberegendorf, Neustadt, Schotwien, Losdorf, Ranersdorf, Ebergassing, Rosenburg, Raps, Kauzen, Weitra, Reheberg, Rittersfeld, e S. Polte.

1768 Nel dì primo Luglio; fu accordato un premio di fiorini mille, a quello che fosse capace di produrre il rame, nella migliore, e più fina qualità.

—— Nel dì 7 Luglio; è stato conceduto un privilegio esclusivo di otto anni, per l'introduzione di calzette di lana, provenienti dagli Stati esteri, alla Manifattura di calzette di lana, alla foggia di Amburgo, eretta a *Ponegg*, nell'Austria al di sopra del fiume Ens.

—— Nel dì 7 Settembre; per ogni pezza di panno fabbricato nelle Provincie Ereditarie di Germania, e nel gran Principato di Transilvania, allorchè venga trasportato ne'Paesi esteri, fu destinato un premio di un fiorino, da essere pagato dalla Cassa Commerciale di quella Provincia, nella quale sarà stato fabbricato.

—— Nel dì 15 Settembre; fu favorita ed incoraggita l'introduzione ne'Paesi ereditarj, e nella Ungheria, del sciroppo bruno, della Raffineria della Compagnìa di Trieste e di Fiume.

—— In detto giorno; ad ogni Tessitore lavorante, il quale lavori per le Fabbriche, nella campagna, si è conceduta la permissione di poter tenere de'novizj, li quali in seguito sono in diritto di lavorare sul telajo, senza l'Attestato di arte.

—— Nel dì 14 Ottobre; si è accordata la libertà ad ognuno, di stabilire una, o più fucine, nel suo proprio fondo, ovvero con la permissione del Proprietario; e fu parimente dichiarato lecito a chiunque, di stabilire delle Fabbriche di rame, ed argani per formare i vasi, filo, chiodi, ecc, di rame. Fu inoltre accordato il premio di 4 fiorini per ogni centinajo, per l'esportazione delle merci di rame, ottone, e composizione, fabbricate nel Paese.

—— Fu eretta in Vienna l'Accademia del Disegno, e d'intaglio in rame.

1769 Nel dì 15 Aprile; le case delle Fabbriche, e delle Manifatture, sono state dichiarate esenti dall'alloggio Militare.

1770 Nel dì 30 Aprile; furono accettati alcuni Turchi e Levantini, in qualità di Sensali per le merci Orientali, e della Turchìa.

—— Nel dì 12 Luglio; fu pubblicato un Regolamento per le qualità di stoffe di seta e di velluto.

—— In detto giorno; fu pubblicato un altro Regolamento per le qualità di fazzoletti di seta e di mezza seta, e per le stoffe di seta, e di mezza seta.

1770 Nel dì 10 Settembre; la professione de' Verniciaj, fu aggregata alle arti Commerciali.

—— Nel dì 10 Dicembre; fu proibita l'introduzione dell' allume, da' Paesi esteri.

1771 Fu eretta a Vienna l'Accademia Reale di Commercio.

1774 Nel dì 6 Dicembre; fu stabilita l'istruzione, per l'arte del Disegno, nelle Scuole Normali.

Nell'ultimo decennio del Regno di *MARIA TERESA*, vi furono poche riguardevoli provvidenze, per gli Affari concernenti le Manifatture, e le Fabbriche. Nel mese di Gennajo, dell'anno 1776, nell'occasione dell'abolizione dell Consiglio Aulico di Commercio, furono parimente aboliti li Consessi Provinciali di Commercio. La suprema Direzione degli Affari di Commercio, fu unita al Dicastero Aulico di Boemia, e di Austria; il che fu pur anche eseguito ne' Dicasteri Provincial, come si pratica ancora presentemente.

Le Principali Manifatture, e Fabbriche, esistenti sotto il Regno di *MARIA TERESA*, negli Stati Austriaci, sono le seguenti:

Nel Paese, al di là del fiume Ens: 2 Manifatture di cotonine; 1 Manifattura di calzette di lana, alla foggia di Amburgo; 1 Fabbrica di verde porro; 1 Fabbrica di scatole; 40 Fabbricatori di panni; 3,884 Maestri di drappi di tela, e di lana; 76 Cappellaj; 16 Stampatori di tela; 2 Fabbricatori di contraffibbie; 3 Fabbricatori di calzette di seta; 7 Lavoratori di merletti; 64 Maestri Lavoratori di calzette di lana, a mano; 8 Maestri Lavoratori di calzette di filo a mano; 112 Biancare; 136 Tintorie; 186 Fabbri di Lame da coltelli; 21 Lavoratori di, così detti, Cacciapensieri; 6 Fornaci da Vetri; 16 Pettinagnoli; 50 Coltellinaj; 5 Polveriere; 160 Fucine da accette, ovvero, ascie; 166 Conciatori di cuoja; 30 Fabbriche di rame; 10 Fabbri di magliette, o anelletti; 7 Maestri Forbitori; 16 Arrotini; e 50 Fabbri di falci.

Nel, così detto, *Traunviertl*: 4 Fabbricatori di carte da giuoco; 4 Fabbricatori di colla; 13 Fabbricatori di vasi di stagno; e 6 Fabbriche di armi.

Nel, così detto, *Innviertl*: 5 Stampatori; 30 Guantari. Il numero de' Manifattori, toltine li Lavoratori di drappi di lana, nella Manifattura di Lintz, de' Maniscalchi, e degli Artefici di ferro nella Città di *Steyer* ascendeva, nell'anno 1777, a 96,000 persone, in tutto il Paese.

Nel Paese al di quà del fiume Ens: 6 Manifatture di cotonine; 2 Manifatture di cordelle o nastri di lana di pecore; 1 Manifattura di panni; 1 Manifattura di cappelli; 1 Fabbrica di specchj; 1 Fabbrica di porcellana; 1 Fabbrica di gesso; 2 Fabbriche di penne da lapis; 1 Fabbrica di vasi di ferro, ad uso di cucina; 1 Fabbrica di biacca; 1 Fabbrica di merci di composizione, per il Levante; 7 Fabbriche di bottoni di metallo; 1 Fabbrica di armi; 1 Fabbrica di spade e di sciable; 1 Fabbrica di tabacchi; 2 Fabbriche da filare il ferro, propriamente dette Filiere; 2 Fabbriche di merci di Lione; 2 Fabbriche di cera lacca; 18 Fabbriche di acciajo; 1 Manifattura di fiori; 1 Fonderia di ferro; 1 Manifattura di Schiavine; 2 Manifatture di bottoni; 2 Manifatture di merletti di seta; alcune Manifatture di merletti di Fiandra; 5 Fabbriche di guanti; 17 Fabbriche di cordelle o nastri di seta; 9 Fabbriche di cuoja; 4 Manifatture di veli di seta; 9 Manifatture di Drappi di velluto, e di seta; a queste si aggiungono ancora 3,600 Fabbricatori di cordelle, veli, passamani, stoffe di seta, e calze di seta; 2 Lavoratori di contraffibbie; 13 Cartiere; diversi Pentolaj; 1 Sega di legno da tinture; 9 Stampatori; 60 Ricamatori di oro e di perle; 4 Tagliatori di vetro; 4 Lavoratori di tabacchiere; 70 Lavoratori di fazzoletti; 190 Tessitori; 12 Lavoratori di stivali all' Ungherese, detti, *Cisme*; 5 Lavoratori di ombrelle; 60 Fabbricatori di spille; ed altri simili.

Nel Ducato di Stiria: 4 Manifatture di stoffe di seta; 1 Fabbrica di ottone; 1 Fabbrica di zolfo; 2 Fabbriche da Tabacchi; 1 Fabbrica di penne da lapis; 1 Fabbricatore di lame; 2 Fabbriche di merci di Lione; 1 Raffinerìa di vetriuolo verde; 1 Fabbrica di vasellami; 1 Fabbrica di cera lacca; 1 Fabbrica di cuojo all'uso di Brusselles; 7 Fabbriche di ferro, e di acciajo; 2 Fonderìe di ferro; alle suddette Fabbriche e Manifatture, si possono ancora aggiungere: 85 Fabbricatori di panni; 2,900 Tessitori; 13 Fabbricatori di coperte; 300 Conciatori di cuoja; 28 Fabbri da falci; 54 Tessitori e Fabbricatori di calze di lana a maglia; 9 mulini da macinare la polvere; 19 Raffinerìe di salnitro; 4 Cartiere; 106 Fabbriche di ferro; 5 Fornaci da vetri; 90 Lisciatori di vetro; 8 Tagliatori di lime; 6 Argani di ferro; 3 Fabbriche di rame; 6 Pentolaj; 44 Passa-

manieri; 11 Stacciaj; 78 Chiodajuoli; 112 Pellicciaj; 2 Fabbricatori di corone; 2 Stampatori; 4 Stampatori d'immagini; 3 Fonditori di campane; 8 Orefici; 90 Cappellaj; 3 Tintori di seta; 108 Tintori in nero; 2 Tintorìe di pelli; 1 Fabbro di Falciuole; 28 Tornitori; 3 Fabbricatori di tela incerata, e di Ombrelle; 12 Fabbricatori di vasi di stagno; 18 Oriolaj; 1 Fabbricatore di casse da oriolo; 8 Stampatori di tela; 9 Fabbricatori di tappeti; 14 Lattaj; 29 Cinturaj; e 16 Pettinagnoli. In tutto il Paese vi furono 25 Fabbriche; più di 2,535 Telaj; 115 Tintorìe; 4,500 Maestri; 3,000 Giovani lavoranti; 1,500 Garzoni, e 400 Ajutanti.

Nel Ducato di Carintia: 1 Manifattura di panni fini; 1,500 Telaj; 1 Fabbrica di biacca; 15 Fabbriche di ferro; 1 Fabbrica di armi; 3 Cartiere; 20 Passamanieri; 4 Pentolaj. In questa Provincia, il ferro, la tela ed il panno, sono le merci più essenziali, che furono sino ad ora prodotte; le altre qualità di merci erano ancora di poca importanza.

Nel Ducato della Carniola, le Manifatture di tela formarono il ramo principale d'industria; in queste s'impiegarono più di 800 Telaj. Vi era inoltre; 1 Manifattura di panni; 94 Lavoratori di calzette a mano; 160 Tessitorìe di panni; circa 680 Tessitori, e Lavoratori di cordelle di tela; 1 Cartiera; molte fornaci di vetri, e Lavoratori di merci di Legno; Pentolaj di vasi neri; 2 Calderaj; 56 Fabbriche di ferro; alcuni Stacciaj di crini di cavallo; 2 Manifatture di mezzalana; molti lavoratori di merci di paglia; diverse Fabbriche di acciajo, e di chiodi, nelle vicinanze di *Weissenfels*; 4 Manifatture di cuojo. Il numero de'Lavoratori Commerciali ascendeva a 30,000 persone.

A Gorizia: Le Manifatture di seta formarono il principale ramo di Commercio di quella Provincia.

Nell'Austria Anteriore si ritrovarono molti Arrotatori di pietre buone, e pulitori di vetro, e delle Manifatture di Orioli di legno.

Si potrebbero inoltre aggiungere le Casse Commerciali, e le Scuole di disegno, che dalla Sovrana furono erette in promovimento delle Fabbriche e Manifatture.

Moltissimo rilevanti, ed utili al promovimento dell'industria, e delle arti, furono poi le istituzioni state introdotte da *GIUSEPPE II*, come si può rilevare.

1780 Nel dì 23 Dicembre; fu ordinato, che nelle scuole delle Fanciulle, si dovesse insegnare a cucire, a fare lavori di maglia, ed a filare la lana.

1781 Nel dì 12 Gennajo; fu abolito il, così detto, *saluto di Arte*, solito farsi dagli Artefici Commerciali.

—— Nel dì 8 Febbrajo; fu ordinata una rigorosa attenzione, onde impedire l'emigrazione de'Fabbricatori di ferro, e di acciajo.

—— In detto giorno; si ordinò, che non si dovesse accettare verun Maestro e Giovane Lavoratore in un'arte diversa, senza che avesse prima ottenuto il diritto di Maestro.

—— In detto giorno; si decretò, che si dovessero impedire, nel modo il più efficace, l'emigrazioni de'Fabbri che fabbricavano falci.

—— Nel dì 17 Febbrajo; fu concessa la facoltà a tutti li Conciatori di pelli, e di cuoja, di prendere in affitto delle botteghe, tanto nella Città di Vienna, quanto ne'Sobborghi della medesima, e di vendervi le loro pelli, per il corso di tutto l'anno, senza essere tenuti a veruna fissazione di prezzo.

—— Nel dì 27 Febbrajo; con la rinnovazione della Legge riguardante la polvere ed il salnitro, dell'anno 1745, venne altresì ordinato di prestare ogni assistenza alli Raffinatori di salnitro, nella compra della cenere, salvo che la medesima venisse a pregiudicare li *Curandaj*, o Imbiancatori di tele, ed altre arti, che hanno bisogno di questo prodotto.

—— Nel dì 19 Marzo; fu concessa la facoltà a tutti li Maestri Bottaj nelle Provincie, di vendere liberamente le loro botti, siano esse cerchiate di ferro, o no, nelle due fiere di Vienna, cioè, a S. Giorgio, ed a S. Michele; rimanendo nello stesso tempo abolite le restrizioni dell'arte, ed altre simili.

—— In detto giorno; fu proibito alli Maestri Conciatori di cuojo, e di pelli, di escludere dall'arte, negli Stati ereditarj, li Giovani Lavoratori, non perfettamente abilitati a Vienna nell'arte loro, o di costringerli a doverla di nuovo imparare.

—— In detto giorno; è stata parimente introdotta una perfetta uniformità di lavoro fra le due arti suddette, e furono amendue riunite in una Maestranza.

1781 Nel dì 5 Maggio; si decretò, che si dovesse ingiungere seriamente alli Cartari, di fabbricare una carta ottima, ed atta alla fabbricazione delle carte da giuoco.

—— Nel dì 21 Maggio; fu concessa la facoltà alli Manifattori, ed alli Fabbricatori nazionali, di vendere li loro prodotti a minuto.

—— Nel dì 28 Giugno; furono pubblicati gli Articoli per li Corpi delle arti de' Tessitori, e de' Fabbricatori di tela, e di stoffe di lana.

—— Nel dì 6 Settembre; fu concessa la facoltà alli Pellicciaj, di potere conciare per chiunque le pelli, a guisa de' Conciatori nelle fosse, e del cordovano; ed a questi ultimi fu parimente concesso, di potere accettare delle commessioni, e lavorare le pellicierie; ma siccome ad essi non spetta l'esercizio del Commercio delle merci di pelo, così fu ordinato, che si dovessero astenere dal lavorare le dette pelli grezze, per conto loro, dovendosi ancora astenere dal Commercio delle medesime.

—— Nel dì 14 Settembre; si decretò, che alle rascie si dovesse apporre un segno, onde si potesse conoscere, quali fossero tinte con indaco, e quali con legno da tingere azzurro.

—— Nel dì 5 Ottobre; fu ordinato, che la tela pel Commercio dovesse venire segnata da ambi le estremità da poter essere riconosciuta.

—— Nel dì 23 Ottobre; fu pubblicata in tutte le Provincie Ereditarie la Normale, concernente la tolleranza delle Religioni Cristiane.

—— Nel dì 2 Novembre; fu inculcato alli Maestri Bollatori, di non partecipare a qualunque persona il bollo, nè li colori loro affidati; ma di dovere eglino stessi contrassegnare, o bollare le rascie, ed altri drappi, e non per mezzo di un' altro.

—— Nel dì 1 Dicembre; fu rinnovata la dovuta osservanza della Legge del dì 14 Settembre, 1778, che vieta ad ognuno il traffico di oro e di argento, eccettuandone però gli Artefici, che ne hanno il diritto.

—— Nel dì 22 Dicembre: fu accordata a chiunque la produzione del cinabro.

—— Nel dì 29 Dicembre; in riguardo al Commercio del ferro, e dell'acciajo, o sia il, così detto, *Zentnergut*, (Merci da Centinajo,) e le merci di tal genere, furono stabilite le seguenti regole determinative. 1) Che a qualunque Negoziante, Manifattore, o altri, sia libero il provvedersi di ferro, e di acciajo dalle Fucine nazionali, da' Fabbricatori, e dalli Negozianti di detti generi. 2) Il ferro e l' acciajo che sorte dalle fucine, potrà liberamente condursi sulle Fiere, tanto nello Stato, che ne' Paesi esteri, e potrà altresì vendersi alla Fabbrica, o da' Magazzini di deposito al prezzo più conveniente al Proprietario. 3) Anche al Regio Magazzeno di ferro, e di acciajo, unitamente alli Negozianti di ferro in Vienna, è concessa una perfetta libertà di Commercio. 4) Dello stesso diritto goderanno anche quelli, che hanno la facoltà di negoziare di ferro, e di acciajo, di modo che non vi sarà più veruna diversità fra i Commercj di ferro, poichè ognuno che avrà il diritto di trafficare con il *Zentnergut*, come sopra, potrà fare ancora il traffico di merci molate, o non molate; come pure li Ferraj saranno autorizzati a fare il traffico, tanto delle merci molate, o non molate, quanto del *Zentnergut*, come sopra. 5) In riguardo al cimento, ed all'introduzione delle varie spezie di ferro, e di acciajo estere, resta in pieno vigore la proibizione fattane, in virtù della Patente, del dì 14 Ottobre, 1774. 6) Circa il ferro crudo dell'Austria, Stiria, e Carintia, che è destinato, in una certa quantità, per le rispettive fucine, resteranno in vigore le Leggi esistenti su questo proposito. 7) Sarà permesso di scavare nuove miniere di ferro; dovendosene però prima chiedere la permissione, a tenore del vigente Regolamento di mineralogìa; ottenuta la quale, sarà libero ad ognuno il lavorare per proprio conto il detto, ferro grezzo, o il venderlo a qualche Fabbrica dello Stato. 8) Si concede pure ai Proprietarj delle Fornaci per la fusione del ferro, la facoltà di poter produre tanto ferro grezzo, quanto vogliono, o possono dalli forni suddetti, o dalle Fornaci attualmente esistenti; e di venderlo quindi in ogni luogo degli Stati ereditarj. 9) Dovranno però prima li forni del ferro somministrare annualmente, alle Fucine loro assegnate, quella quantità di ferro grezzo, che sarà stabilita; all'incontro potranno le Fucine provvedersi del ferro grezzo, per il sopra più della quantità stabilita, anche dagli altri forni degli Stati ereditarj. 10) Anche da tutte le miniere di ferro boschive si potrà

 estrarre

estrarre tanto ferro grezzo, quanto lo permetta lo stato delle Selve; e quindi lavorarlo, o venderlo in qualunque Paese degli Stati ereditarj. 11) Sarà libero presso tutti li forni di ferro, il potere proseguire ad esitare, al prezzo Commerciale, il ferro grezzo, di produzione sistematica, tanto medianti li magazzeni; quanto per terze mani, a *S. Vito*, in Carintia, a *Leoben*, nella Stiria; a *Scheibs*, e *Burgstall*, nell' Austria al di sotto del fiume Ens, ed a *Gnesten*, ovvero anche immediatamente nelle fucine assegnate. Tanto i magazzeni, quanto le mani terze, dovranno sempre vendere, alle Fucine destinate, il ferro grezzo ad un prezzo mai superiore al presente.

1782 Nel dì 13 Marzo; fu deciso, che li Governi, ed i Superiori locali dovranno destinare alle Maestranze delle arti Commerciali, e di Pulizìa, de' Commessarj abili, li quali dovranno amministrare le casse dell'arte rispettiva, conforme alle leggi delle Maestranze, e dovranno annualmente formarne li conti.

—— Nel dì 20 Marzo; fu abolito il Regolamento sino a quel tempo vigente, secondo il quale le stoffe di Seta dovevano essere fabbricate di una certa tal quale bontà, lunghezza, e larghezza stabilite; di modo che per l'avvenire doveva essere in libertà di ognuno il fabbricare le dette stoffe di seta, secondo l'arbitrio del Fabbricatore.

—— Nel dì 21 Marzo; si decretò, che non dovesse essere lecito a chiunque il negoziare in polvere, ed in salnitro, ma soltanto a quelli, che verrebbero abilitati con le licenze, ed approvazioni speciali de' rispettivi dominj.

—— Nel dì primo Maggio; fu deciso, che la Flanella, e la Bajetta, non possono essere fabbricate oltre la misura prescritta nel Regolamento, per la fabbricazione de' panni, restando generalmente vietata qualunque altra misura più estesa, come pure il, così detto, *Rumpal;* avvertendo perciò, che, ne' casi di contravvenzione, ne saranno mallevadori, ed anche puniti, tanto li Fabbricatori, quanto gli stessi Visitatori.

—— Nel dì 10 Maggio; si decretò, che tanto la trina, quanto le frangie, ed i cordoni da bastone, possano essere tessuti con poco filo; che non si debba vendere le merci suddette a peso, ma che debbano le medesime sempre essere segnate con l'impronto destinato per i bordi.

—— Nel dì 2 Luglio; si deliberò, che gli Orefici, e gli Argentieri in Vienna debbano rivolgersi al Governo, per ottenere i diritti di Cittadinanza.

—— Nel dì 11 Luglio; si decretò, che i Lavoratori di galanterie, gioje false, e di composizione, aspirando alla Cittadinanza e Maestranza, debbano prima produrre un' attestato per parte della Direzione della Scuola degli Incisori.

—— Nel dì 31 Agosto; si notificò alli Funajuoli di Vienna, che, volendo uno o due degl' individui dell' arte loro andarsi a stabilire in Gallicia, gli sarebbe accordata una somma di 200 fiorini per fare il viaggio; e che quello di essi, che produrrà li migliori lavori, e che ne smaltirà maggiore quantità, riceverà nello stesso tempo una ricompensa di 500 Zecchini, da essergli corrisposti dal Governo Provinciale di Leopoli, detta *Lemberg*.

—— Nel dì 28 Settembre; siccome il litargirio nazionale, della Stiria e Carintia, oltre all'essere di ottima qualità, ritrovasi ancora ad un prezzo discreto, così si raccommandò caldamente alli Pentolaj della Boemia la produzione di ottimi lavori.

—— Nel dì 23 Ottobre; si è ordinato, che l' Università de' Funajuoli, non debba rilasciare altri ricapiti alli Giovani Operaj, fuorchè in istampa.

—— Nel dì 6 Novembre; si è decretato, che si debba offrire alle Fabbriche, ed alli Fabbricatori di bambagia l' istruzione circa il modo di tingere il filo di colore rosso, alla foggia di Turchìa, mediante il semplice pagamento della copia.

—— Nel dì 8 Novembre; fu abolito il fondaco di ferro, e di acciajo, esistente in Vienna, sotto il nome di Regio Imperiale magazzeno, lasciando libero ad ognuno la facoltà di aprire fondachi di ferro, tanto in detta Capitale, quanto in tutte le altre Città e luoghi degli Stati ereditarj, e di vendervi ogni sorta di ferro lavorato al minuto. Resta pertanto abolita la privativa, o sia la destinazione del ferro grezzo, che stata era in vigore sino a quel tempo nell' Austria, nella Stiria, e nella Carintia; con ordine, che il Commercio del ferro, presso le Fabbriche e le botteghe, come ancora presso le persone private, debba soltanto dipendere da' Magistrati politici, come oggetto spettante alli medesimi.

1782 Nel dì 6 Dicembre; si è inculcato alle Fabbriche dello Stato, di non dovere ommettere studio e diligenza nella fabbricazione di una sufficiente quantità di nastri di velluto, di filaticcio o sia filosello, di traliccio, ed alla foggia di Lione, come pure di mezzi bordi, o sia, di una sola faccia, per potere supplire alli bisogni, senza dipendere dagli esteri Stati.

1783 Nel dì 22 Gennajo; si decretò, che li Capi di opera, da doversi presentare da quelli, che aspirano alla Maestranza, non dovessero essere sempre gli stessi, ma che dovessero essere di diversa qualità, adattati alla moda corrente, fatti con maestrìa, e da potersi vendere con facilità.

—— Nel dì 20 Febbrajo; si è decretato, che agli Artefici Commerciali non si potesse accordare il diritto di Cittadinanza e Maestranza, senza il consenso del Dicastero Provinciale.

—— Nel dì 10 Marzo; fu abolita la differenza osservata fra li Maestri della Città, e quelli de' Sobborghi di Vienna.

—— Nel dì 8 Aprile; si decise, che li Capi di opera de' Vetraj dovessero consistere in una finestra quadrata, le di cui lastre non si debbano passare con piombo.

—— Nel dì 31 Maggio; si decretò, che li Carrettieri, o Vetturali, li Berrettari, li Fabbricatori di coperte, e quelli del pane pepato, dovessero essere esenti da' Capi di opera.

—— Nel dì 23 Giugno; si è deciso, che tutte le Fabbriche e Manifatture di ferro, di tutti li Paesi ereditarj, dovessero essere considerate come Affari appartenenti al Politico.

—— Nel dì 6 Settembre; si decretò, che, tostochè un Giovane avrà bene imparato il suo mestiere, e sarà dichiarato libero, verrà obbligato a dovere viaggiare, essendo ciò necessario per perfezionarsi nella sua professione.

—— Nel dì 20 Ottobre; si deliberò, che alli Giovani Lavoratori non si dovesse in alcun modo difficoltare il diritto di Maestranza; e che si dovesse soltanto riflettere all'abilità del medesimo; si prescrisse poi, che nell' arte de' Sellaj si dovessero pagare 50 fiorini, per ottenere il diritto di Maestranza, e tre fiorini per l' accettazione, e per essere dichiarati liberi, tanto nella Città, quanto ne' Sobborghi di Vienna.

—— Nel dì 24 Novembre; si è prescritto, che alli conti di Cassa degli Artefici Commerciali nell' Austria, al di sotto dell' Ens, si dovessero unire tutti li documenti relativi, obbligando li renditori di conto a produrre li documenti mancanti: sotto pena di dovere rimettere le partite che non saranno documentate. Li detti conti, previa la revisione per parte della Ragionerìa, verranno quindi rassegnati al Governo, per le ulteriori ricerche. Lo stesso devesi osservare per gli Artefici di Pulizìa.

—— Nel dì 3 Dicembre; si è decretato, che gli Artefici Commerciali non dovessero accettare verun Garzone, o sia Bardotto, senza il consenso de' suoi rispettivi superiori fondali; e dovendone dichiarare alcuno, come libero Artefice, se ne dovrà fare il rapporto al Dominio. Questi Bardotti, in tempo di pace, non saranno soggetti alla coscrizione militare.

1784 Nel dì 15 Gennajo; si è deciso, che, giacchè li privilegj accordati alli lavoratori di stivali all' Ungherese, mancando loro la conferma, erano senza effetto, non si dovesse perciò difficoltare il diritto di Maestranza alli Giovani abili Lavoratori, del suddetto articolo.

—— Nel dì 15 Gennajo; alli Lavoratori di galanterìe di composizione, fu accordato il permesso di fabbricare ogni sorta di merci di galanterìe, comprese le tabacchiere, ed i castelli da oriolo di oro e di argento, e la rispettiva incisione, verso la corrisponsione della solita tassa; furono però eccettuati li lavori delle merci di argento senza paragone, de' vasi grandi di oro, e di argento, e la legatura delle gioje buone, toltine le granate.

—— Nel dì 23 Gennajo; si ordinò agli Artefici Commerciali, di dovere accennare, nelle loro tabelle personali, tutti li loro Giovani Lavoratori, di qualunque classe eglino siano.

—— Nel dì 24 Gennajo; si decretò, che li Magistrati dovessero pronunziare le sentenze decisive a quelli, che aspirano alli diritti di Cittadinanza, e di Maestranza.

—— Nel dì 10 Febbrajo; si è ordinato, che agli Artefici della Città, che non sono Cittadini, non si dovesse difficoltare la facoltà di ottenere il diritto di Cittadinanza e di Maestranza.

1784, Nel dì 16 Febbrajo; si ordinò, che per sapere precisamente li luoghi ne' quali si saranno trattenuti li Giovani Lavoratori, che viaggiano, e per quanto tempo furono impiegati nel lavoro, si debba in ogni attestato sempre accennare il luogo d'onde viene il Giovane Lavorante, che ritrovasi in viaggio.

—— Nel dì 25 Febbrajo; si è ordinato agl' Ispettori, di doversi ben guardare, acciò nessun Maestro venga ammesso in un Corpo di Artefici, senza l' attestato di Maestro, nè alcun Giovane lavoratore, senza il certificato di avere imparato l'arte sotto il rispettivo Maestro. In caso di contravvenzione, dovrà l' Ispettore pagare, per ogni individuo, il doppio importo di bollo, ed in caso poi di recidiva, sarà l' Ispettore medesimo dimesso dall' impiego.

—— Nel dì 8 Marzo; si è deliberato, che quelli che aspirano al diritto di Maestranza, debbano, medianti li Superiori Fondali, essere rimessi all' Ufficio delle casse del Dicastero Provinciale, perchè ivi paghino le tasse di Spedizione.

—— Nel dì 9 Aprile; la Fonderìa delle campane, e dell' ottone, fu dichiarata come arte liberale Commerciale; con la condizione però, che quelli li quali vorranno esercitare quest' arte, debbano presentare la prima prova adattata alli tempi presenti, avanti al Magistrato locale, ove pensano di stabilire la loro Fonderìa, e ciò, per dimostrare la loro abilità; la quale venendo riconosciuta, potranno essi liberamente esercitare l' arte loro; così pure dovranno questi Artefici, nell' atto di partenza, munire di attestati di buona condotta li Lavoratori, li quali fecero li loro lavori, secondo le regole dell' arte.

—— Nel dì 15 Aprile; si dichiarò, che la firma *N. Capi, e tutti li Mercanti di ferro Cittadini*, accordata alli Mercanti di ferro a Vienna, in data del dì 10 Giugno, 1749, dovesse cessare con il dì primo di Agosto del suddetto anno 1784, tanto in affari privati di vendita, e Mercantili, quanto presso il Tribunale; che tutta la Compagnìa di Commercio di ferro, dovesse dividersi in sei separati negozj, l' uno indipendente dall' altro; che ognuna delle sei suddette Compagnìe di Commercio, dovesse avere la sua propria firma, ed il guadagno del rispettivo negozio dovesse andare a proprio benefizio del negozio di cui si tratta.

—— Nel dì 19 Aprile; si dichiarò, che i Fonditori delle Campane, e dell' ottone, dovranno, per la prima prova, presentare un Candelliere, ad uso comune.

—— Nel dì 22 Aprile; si decretò, che, ogniqualvolta un individuo dell' arte Commerciale ricercherà di ottenere il diritto di Maestranza; il Corpo degli Artefici di quell' arte dovrà indicare: 1) Il nome, cognome e patria del Candidato; 2) La di lui età; 3) In quale anno abbia il medesimo principiato a fare il Garzone, e presso quale Maestro egli lavori; 4) In quali luoghi, presso quali Maestri, e quanto tempo sia egli rimasto, da ognuno di essi, per imparare l' arte.

—— Nel dì 29 Aprile; si è dichiarato, che l' esenzione accordata agli Artefici commerciali, non si estende al rilascio del pagamento dovuto per il bollo, e porti di lettere; ma che i medesimi dovranno, al pari di qualunque altra persona, pagare l' importo del bollo, e de' Porti di lettere.

—— Nel dì 3 Maggio; si è ordinato, che li Magistrati dovessero accordare, agli Artefici commerciali, il diritto di Maestranza, con le condizioni seguenti: 1) Che non debbano li Magistrati suddetti avere riguardo al determinato numero di Maestri, nè agli anni che un Lavorante deve viaggiare, ma soltanto alli buoni costumi, ed alle comprovate abilità. 2) Che non debbano avere alcun riguardo, se il Candidato sia un figlio di Maestro, un nazionale, o un estero. 3) Che non si debba pretendere, che de' Capi di opera che siano di qualche utilità, per evitare tutte le spese inutili a tale oggetto. 4) Che alli Giovani Lavoratori ammogliati o resisi meritevoli, alli quali mancassero li mezzi onde pagare il diritto di Maestranza, si debba accordare la permissione di esercitare l' arte da se soli, ovvero con un Ajutante. 5) Che si debba usare attenzione, acciò non venga recato impedimento veruno agli Artefici dichiarati liberi, nell' esercizio dell' arte loro.

—— Nel dì 7 Luglio; fu conceduta la libertà alli Fabbricatori, e *Crameri* nazionali, di portarsi a tutte le Fiere, ed a tutte le Festività delle Chiese.

—— Nel dì 8 Luglio; fu dichiarata libera a qualunque individuo la Fabbricazione delle Maschere, e la vendita delle medesime.

—— Nel dì 9 Luglio; si ordinò, che, qualora un individuo, della classe de' Lavoratori di composizione, e di galanterìe, cerca di ottenere il diritto di Maestranza, dovrà il medesimo far prova di un lavoro di composizione, proprio alla di lui pro-

professione; di modo che il Capo di opera dovrà essere adattato al gusto moderno, e non avere alcuna porzione di oro e di argento.

1784 Nel dì 20 Agosto; furono animati li Fabbri di piccoli coltelli, che sono Cittadini a Vienna, a formare degli allievi nazionali, per la rispettiva loro professione. Si decretò inoltre, che si dovesse accordare il diritto di Maestranza a quelli Giovani Lavoratori dell'arte suddetta, che si obbligheranno d'istruire de' ragazzi.

—— Nel dì 20 Agosto; al Corpo degli Artefici di coltelli, e d'istrumenti, furono uniti li Fabbri di coltelli lunghi e piccoli, li Maniscalchi dell'Artiglierìa, li Fabbri di compassi, e d'istrumenti grandi, come pure li Tagliatori di lime, ed i Facitori di scarpelli.

—— Nel dì 27 Agosto; fu pubblicata la nota specifica di quelle merci, la di cui introduzione dalle Provincie estere viene proibita alli Negozianti; alle persone private però viene accordata l'introduzione suddetta, verso li passaporti, e la corrisponsione del prescritto Dazio. Questa Legge cotanto memorabile forma una delle più importanti epoche, non solamente nell'istoria del Commercio Austriaco, ma ancora in quella del Commercio della Germania. Dacchè sussiste questa Legge, l'industria nelle Provincie ereditarie prese un maggiore vigore, ed accelerò li suoi passi a segno tale, che si rese molto viva, le Fabbriche si aumentarono notabilmente, e l'arte e l'industria si ridusserro all'ultima perfezione. Diversi Fabbricatori vennero da' Paesi esteri, per stabilirsi negli Stati ereditarj, ove eressero delle Fabbriche. Diverse Manifatture e Fabbriche degli Stati esteri, e principalmente quella di seta, e di galanterìe, andarono di tratto in tratto scemandosi, o almeno ne venne rapidamente limitato lo smercio, a motivo che le merci loro, di cui se ne faceva prima un buon esito negli Stati ereditarj, non ebbero più dopo veruno smaltimento. La specifica delle merci, di cui l'introduzione è proibita, s'inserirà nell'Articolo in cui trattasi del Commercio estero.

—— Nel dì 30 Agosto; furono aboliti tutti li Corpi degli Artefici e de' Tessitori, e quest' arte fu dichiarata libera, nè vi sarà più luogo ad alcuna Radunanza, nè più vi dovrà essere alcun diritto di Maestranza, neppure si faranno più li conti di cassa delle Università, e delle spese correlative. La *Steura*, dell'arte poi, che per l'addietro fu pagata in alcuni luoghi con il danaro di detta Maestranza, si dovrà esigere annualmente da' rispettivi individui, a proporzione del lavoro da essi fatto, dal più al meno.

—— Nel dì 27 Settembre; si decretò, che a chiunque ardità di estrarre fuori dallo Stato li cencj in esso raccolti, per la prima volta verrà proibita la raccolta ed il commercio de' cencj, e venendo per la seconda volta preso in contravvenzione, si procederà contro il medesimo, secondo il §. 127 della Legge Doganale.

—— Nel dì 17 Ottobre; si è risolto, che alli Manifattori, che vorranno fabbricare delle Chincaglie, dette, *Cramerìe* di Norimberga, galloni di cordelle, stoffe, ed altre merci poste fuori di Commercio, si debba accordare una somma di danaro corrispondente alle circostanze, per la loro intrapresa.

—— Nel dì 28 Ottobre; si è decretato, che si dovessero animare li piccoli Fabbricatori di panni, ed aumentare le loro tessitorìe, ed a produrre de' panni di qualità più fina.

—— Nel dì 4 Novembre fu nuovamente pubblicata la Normale del dì 8 Luglio, 1775, riguardante li lavori delli Vasaj, o Fabbricatori di Stagno, e fu nuovamente ordinato, che tutti li vasi in cui si conservano, o si ripongono cibi, bevande, o medicine, come ancora gli strumenti di Chirurgìa, debbano essere fatti di puro stagno, e che all'opposto venga impedita l'introduzione di simili merci, composte di stagno mischiato.

—— Nel dì 29 Novembre; furono pubblicate le infra descritte regole per i Fabbri di coltelli, e Maestri di ferro, o di strumenti Fabbrili; come, per esempio, li Fabbri di coltelli lunghi e piccoli, li Maniscalchi di Artiglierìa, li Compassaj, ed i Fabbri di strumenti da tarpare, come ancora li Fabbricatori di lime e di scarpelli, cioè: 1) Ogni Giovane Lavoratore, avendo lavorato a dovere, per sei anni consecutivi, può essere ammesso al diritto di maestranza, senza capo di opera, o di prova. 2) Sarà in libertà di qualunque Maestro delle suddette arti riunite, di lavorare gli articoli che più gli aggradiranno. 3) Dovrà cessare ogni diversità fra i Giovani Lavoratori, e per conseguenza ancora ogni insinuazione, e prenotazione di un Lavorante, nel ritornare dal viaggio, al rispettivo Maestro.

4)

4) Ogni Maestro potrà tenere de' Lavoranti e Garzoni a suo piacimento. 5) Sarà in arbitrio di qualunque Maestro, il fabbricare, unitamente alla di lui arte, ancora degli altri Articoli fini, strumenti per gli Orefici, ed Oriolaj, utensili da Oriolajo, tanto di acciajo, quanto di ferro, vale a dire, molle, ed indici da oriolo, ecc., contraffibbie, smoccolatoj, mulinelli da caffè, ed altre simili merci. 6) Essendovi ancora mancanza delle sopra descritte merci, li Magistrati dovranno ezi-andio favorire li Lavoratori delle medesime, fuori de' Corpi degli Artefici. 7) Li segni de' Maestri, usitati per il passato, per le merci di acciajo e di ferro, e depositati presso i Tribunali delle Miniere, potranno rimanere, ed essere presentati alla Maestranza, ad oggetto che un'altro Maestro, sotto pena della perdita del diritto di Maestro, non possa servirsi di questi segni, ovvero marche. Per gli altri Lavoratori poi, si accorderanno soltanto li segni, cioè, bolli, della Città, o Provincia. 8) Li Maestri, ritrovandosi lontani dal Corpo di Maestranza, potranno, in presenza di due testimonj, accettare de' Garzoni, e dichiararli liberi, e dovranno solamente darne avviso al Corpo rispettivo di Maestranza, e corrispondere una mediocre tassa, adattata alle circostanze locali. 9) Non sarà più necessario di presentare li biglietti, e certificati di battesimo. 10) Li Maestri distanti dal dal luogo de' Capi di Maestranza, restano assolti dal presentarsi alle Radunanze, alli Funerali, alle Messe per le anime, alle Funzioni de' quattro Tempi, ecc., nè dovranno pagare cosa veruna, per non esservi intervenuti. 11) Le spese per il Culto Divino, ed altri esercizj di Chiesa, non dovranno essere pagate dalla Cassa della Maestranza, ma bensì, medianti le sovvenzioni volontarie degl' Individui della medesima. Le rendite della Cassa de' Corpi degli Artefici, dovranno essere impiegate per gli ammalati e bisognosi individui, appartenenti alli Corpi rispettivi. 12) Li Maestri che si opporrano a queste Regole, dovranno, secondo le circostanze, essere sospesi, o puniti con la perdita del diritto di Maestranza; come pure li Giovani Lavoratori saranno puniti, con essere resi incapaci del loro diritto. 13) Qualora alle Regole suddette vi contrastasse un intiero Corpo di Maestranza, la medesima dovrà essere totalmente abolita, e dichiarato libero ad ognuno l' esercitarla.

1784 Nel dì 14 Dicembre; si è deciso, che la facoltà di accordare l' aggregazione a quell'arte che abbisogna di fuoco, dovrà dipendere dal Dicastero Provinciale.

1785 Nel dì 3 Marzo; si decretò, che li panni per le Truppe, li quali si spediscono immediatamente alla Commessione economica Militare, dovessero avere unicamente il segno della Maestranza; ma che quelli che si rispediscono nuovamente, essendo destinati per il Commercio, nel caso in cui il segno della Maestranza non godesse della sufficiente autentica, dovessero essere marcati nel modo solito, ed anzi nel luogo medesimo, in cui ne seguirà la rispedizione.

—— Nel dì 10 Aprile; si è ordinato, che li Falegnami, aspirando al diritto di Maestranza, dovessero, per Capo di opera, disegnare un pezzo, secondo verrà loro indicato dal Signor *Zeiss*, Professore del disegno.

—— Nel dì 13 Aprile; si ordinò, che il Magistrato di Vienna debba chiedere dalli Lavoratori di galanterìe di composizione, allorchè aspireranno al diritto di Maestranza, un' attestato rilasciato dal C. R. Uffizio di Zecca, in riguardo del valore monetario; e poscia rassegnarne il rapporto alla Reggenza Provinciale dell' Austria inferiore.

—— Nel dì 15 Aprile; si decretò, che il Capo di opera de' Calzolaj dovesse consistere in un pajo di scarpe da uomo, ed un altro da donna, ed in un pajo di stivali di vitello; e che a quelli, che faranno un pajo di stivali all' Inglese, si dovesse accordare senz' altro il diritto di Maestranza. E finalmente, che, per la tassa di Maestro, non dovessero pagare più 33, ma solamente 25 fiorini.

—— Nel dì 24 Aprile; si ordinò, che non si dovesse accordare l' erezione di una bottega di arte, se non quando l' aspirante avrà fatto il suo Capo di opera, e che il medesimo sia stato ritrovato a dovere.

—— Nel dì 28 Aprile; fu ordinato, che li Carpentieri, o Fabbricatori di carri, nella campagna, potessero vendere li loro lavori, anche nella Città Capitale.

—— Nel dì 23 Giugno; si decretò, che alli Fabbricatori di calzette si dovessero accordare non solamente le botteghe di arte, ma ancora la facoltà di tenere de' Giovani Lavoratori, per fabbricare le calzette di bambagia, di arazzo, e di filo.

1785

1785 Nel dì 25 Luglio; fu conceduta agli Uffizj Circolari la facoltà di poter decidere sopra gli Affari concernenti le Maestranze di minore importanza, e sopra le ricerche riguardanti li diritti di Maestro. Essendosi ordinato, che gli Uffizj Circolari dovessero assegnare alli Dicasteri Provinciali, ogni quartale, le sommarie specifiche de' diritti di Maestro stati conceduti, individuandone l'arte.

—— Nel dì 25 Agosto; si decretò, che gli Artefici Commerciali, ricercando la protezione, fossero esenti da' Capi di opera.

—— In detto giorno; si dichiarò, che i capi Professori, o sia Maestri di qualche arte, che avessero delle case fabbricate sul loro proprio fondo, o sul fondo Signoriale, nelle Città e Ville suddite a qualche padrone fondale; dovessero rimanere esenti dal corrispondere il censo, o diritto della Maestranza, nel modo medesimo, come gli Artigiani delle Città Regie, dalla *Steura* dell'arte. Gli Artefici poi, che possederanno delle case, o terreni sopra li fondi Signoriali, dovranno pagare l'affitto stabilito della casa, o del fondo. Fu proibito alli Dominj, di obbligare in modo veruno gli Artefici, a lavorare per loro, gratis, o per una mercede più tenue, per indennizzazione dell'affitto estinto dell'arte.

—— Nel dì 29 Agosto; ad oggetto di promuovere le Manifatture, furono accordate delle anticipazioni in danari contanti, sotto le seguenti regole direttive, cioè: 1) Nell' occasione dell' erezione di una Manifattura, o Fabbrica non ancora conosciuta. 2) Alli Negozianti, o Mercanti, che possono far costare, di volere far fabbricare di quelle merci, che si sono per l'addietro fatte venire, da' Fabbricatori, che si cercano di stabilire nello Stato, dovendo pure accennare, di avere venduto bene simili merci, o di potere somministrare ancora delle prove correlative alle cognizioni ed alla probità de' Fabbricatori, medianti le quali si dovrà sostenere la Manifattura, che si vuole stabilire. 3) A quelli che stabiliscono delle Manifatture, di cui vi è il materiale nel Paese, o le di cui merci sono di una necessità importante, e perciò fanno sperare una vendita lucrosa. 4) Non si concederanno de' privilegj esclusivi alle Manifatture, le di cui merci siano destinate per il consumo generale; ma si concederanno bensì simili prerogative alle Manifatture, che lavorano in merci di lusso. 5) Le concessioni accordate alli Manifattori principianti, si distribuiranno principalmente a quelli, che stabiliscono delle Fabbriche nella campagna aperta; ed a tale riguardo si accetteranno delle cauzioni dalle persone di buon credito, ovvero delle ipoteche sopra case o mobili. 6) Per le anticipazioni non si esigerà più di tre e mezzo per cento, ne si pretenderanno gl' interessi nel primo anno. 7) Si accorderanno finalmente de' premj per la maggiore perfezione, ed aumento delle Manifatture e Fabbriche già esistenti.

—— Nel dì 16 Settembre; si dichiarò, che agli Smaltatori di foglia di oriolo si potrà concedere il diritto di Cittadinanza, in riguardo alla loro persona.

—— Nel dì 24 Settembre; si decretò, che agli Artefici, e Manifattori esteri, li quali si venissero a stabilire in una delle Provincie Ereditarie, si dovesse accordare il libero passaggio nello Stato, durante la vita loro.

—— Nel dì 4 Ottobre; si è ordinato, che alli Spadaj si dovesse concedere, oltre alla fabbricazione de' lavori di argento già loro accordata, anche la facoltà di potere fabbricare speroni, pomi da bastone, e fibbie.

—— Nel dì 8 Ottobre; si è dichiarato, che alli Giovani Lavoratori di galanterie di oro e di argento, li quali avranno dimostrato delle cognizioni particolari nella prova di fuoco, si debba concedere a preferenza, il diritto di Cittadinanza.

—— Nel dì 21 Ottobre; si dichiarò, che quelli che vogliono istruirsi nell' arte di Cimentatori dell' oro e dell' argento, dovranno buonificare le spese perciò occorrenti, secondo la tariffa esistente nel C. R. Ufficio di Zecca, per ogni prova di oro, 16 *karantani* alla Cassa di Zecca, e dopo di avere subito l'esame, dovranno pagare, al Cimentatore di Zecca, due Zecchini a titolo di onorario, verso la ricevuta del medesimo.

—— Nel dì 24 Ottobre; si dichiarò, essere libera a chiunque la raccolta de' cencj.

—— Nel dì 29 Dicembre; si ordinò, che le tabelle delle Manifatture debbansi rassegnare al Magistrato tutti gli anni, alla metà del Mese di Ottobre.

—— Per migliorare le Biancare di tela, fu fissato un premio di 500 Zecchini.

1786 Nel dì 9 Gennajo; si è stabilito, che alli Tessitori di stoffe di bambagia, li quali verranno da' Paesi esteri, per stabilirsi negli Stati Ereditarj, si debbano accordare

cordare li vantaggj seguenti: 1) Oltre alla solita sovvenzione, ancora altri 100 *fiorini*. 2) Concessioni, o favore in riguardo all'arte loro, ed alla *Steura* personale. 3) Esenzione dal reclutamento. 4) Il libero passaggio di ritorno, e la tolleranza di Religione.

1786 Nel dì 20 Gennajo; fu abolita la diversità fra li Pentolaj matricolati, e li Maestri di pezzi cotti, a Vienna, e fu ad amendue le arti accordata la facoltà di vendere particolarmente le merci loro; essendosi dichiarato, che non si possa fare alcun maestro, senza fare il Capo di opera.

—— Nel dì 26 Gennajo; ad oggetto di perfezionare la fabbricazione di veli, e di tela battista, furono fissati li seguenti premj: 1) Per le prime cento pezze di velo ordinario, 200 *fiorini*, e per conseguenza, 2 *fni*. per pezza. 2) Per cinquanta pezze di qualità mediocre, 200 *fiorini*, cioè, 4 *fni*. per pezza. 3) Per cinquanta pezze di qualità più fina, 300 *fiorini*, cioè, 6 *fni*. per pezza. Indi furono fissati: 1) Per cento pezze di tela battista ordinaria, di 54 braccia di lunghezza, e ⅘ dette di larghezza, 600 *fiorini*; a 6 *fni*. per ogni pezza. 2) Per 50 pezze di qualità mediocre, 600 *fiorini*; cioè, 12 *fni*. per ogni pezza. 3) Per trenta pezze di qualità più fina, 600 *fiorini*; a 20 *fni*. alla pezza.

—— Nel dì 8 Febbrajo; circa la fabbricazione della carta, fu rinnovato il Regolamento stato pubblicato nel dì 23 Novembre, 1754.

—— Nel dì 21 Febbrajo; siccome, a motivo dell'introduzione del processo di amalgamazione, erasi diminuita la produzione del litargirio di piombo; fu perciò raccomandato alli Pentolaj, il formare con la miniera di piombo la composizione della vernice, in supplemento del genere sovradescritto, di cui eglino si erano sino allora serviti.

—— Nel dì 24 Febbrajo; alli Fabbricatori di panno, ed alli Mercanti di ferro, furono raccomandate le forbici da cimare li drappi, fabbricate da *Giovanni Steiner*, Fabbro di armi, dimorante a *Nemiklau*, nel Circolo di *Klattau*. Ne' luoghi di Deposito, che ritrovansi a *Budweis*, e *Pilsen*, si vendono le forbici suddette, a 10 *fni*. l'una.

—— Nel dì 6 Marzo; fu interdetto alli Maestri Vetraj, di obbligare li loro Lavoranti a prendere delle merci, in vece della mercede.

—— Nel dì 27 Marzo; si dichiarò, che li Manifattori di merci di bambagia, che si perfezioneranno nelle loro produzioni, e promuoveranno la filatura fina di bambagia, nella Boemia, potranno essere sicuri di avere un efficace sostegno, allorchè s'insinueranno convenientemente al Governo Provinciale. Si ordina inoltre che li Dicasterj Provinciali dovessero vegliare, acciò la filatura di lino non venisse pregiudicata da quella della bambagia, ne' contorni, ove quella si fa con ottimo successo.

—— Nel dì 31 Marzo; si accordò un premio di 100 Zecchini a coloro che faranno li primi correggiuoli adoprabili, e forti, impiegandovi il materiale nazionale. Nello stesso tempo si assicurò alli medesimi, che li C. R. Uffizj di Zecca, e delle Miniere si provvederanno da essi, di questi prodotti, per la loro occorrenza.

—— Nel dì 11 Aprile; si è dichiarato, che quelli che aspirano al posto di Maestro Fabbricatore di panni, dovranno, per prova, fabbricare un pezzo di panno di finezza mediocre, in vece delle coperte di lana, com'erasi sino ad allora praticato.

—— Nel dì 16 Aprile; si dichiarò, che i Fabbricatori di polvere, e di salnitro dovessero, dalli rispettivi Ufficiali, fare annotare la buonificazione loro accordata, in riguardo alla spedizione erariale delle gabelle delle strade, e de' ponti, sopra le bollette, circa il pagamento de' suddetti diritti; le quali bollette si dovessero consegnare ogni quartale all'Ufficiale del Distretto, dell'Ufficio dell'Arsenale, acciò ne faccia la buonificazione.

—— Nel dì 8 Maggio; si è ordinato alli Fabbricatori di calzette a maglia, di doversi astenere dal fabbricare delle merci di mezza seta; e di dovere soltanto fare delle calzette di filo, e tenere delli telaj per la bambagia, e per la lana di pecore.

—— In detto giorno; fu permesso alli fabbricatori di calzette, il fabbricare, ed il trafficare a loro piacimento, in merci lavorate a maglia.

1786

1786 Nel dì 30 Giugno; fu permesso alli Conciatori di pelli il traffico del cuojo da essi preparato; il negozio poi delle vacchette di Russia resta loro soltanto accordato in que' luoghi, ne' quali non vi sarà verun altro Negoziante di questo articolo.

—— Nel dì 3 Luglio; alli Fabbricatori di correggiuoli, in *Engelszell*, *Giovanni Klobsky*, *Daniele Seitz*, *e Comp.* fu accordato il premio di 100 Zecchini, stato stabilito nel dì 31 Marzo, 1786, con essere parimente stata accordata la fabbricazione di questo genere. In quell' occasione si dichiarò, che per l'avvenire non si faceva più luogo a detto premio; e fu permesso ad ognuno il fabbricare li correggiuoli con la terra nazionale.

—— Nel dì 31 Luglio; fu dichiarato libero il Commercio di lastre di pietre. Nel tempo passato, la Città di Vienna godeva sola il privilegio di questo Commercio; in seguito la Camera Aulica ritirò questo privilegio dalla Città suddetta.

—— Nel dì 12 Ottobre; si decretò, che, senza la licenza del Dicastero Provinciale, non si dovrà più preparare, nè vendere alcuna sorta di belletto. La facoltà di prepararlo, sarà conceduta soltanto a quello, che avrà presentato il suo belletto al Dicastero Provinciale, per la rispettiva visita; e dopo di avere questo riconosciuto, che la detta composizione non sia dannosa alla salute, allora dovrà il Fabbricatore apporre la sua marca, con cui devonsi sigillare li vasi del belletto, obbligandosi nello stesso tempo, di mai servirsi di altri ingredienti, fuorchè di quelli esistenti nel belletto come sopra da lui presentato.

—— Nel dì 26 Ottobre; si determinò, che gli Stampatori di cotonine e di tela, trattandosi dell'accettazione di Garzoni, potranno fare de' contratti con li loro Genitori, o Tutori, in virtù de' quali li primi si obbligheranno di lasciare pienamente compire gli anni del garzonato. Così pure dovranno gli Stampatori suddetti rilasciare degli attestati alli Giovani Lavoratori, nell'atto della loro partenza.

—— Nel dì 16 Novembre; fu pubblicato un nuovo Regolamento, per li Fabbricatori di carte da giuoco, del tenore seguente. 1) Ogni tre mesi si convocherà la Radunanza, nella quale il Capo, che deve rimanere per due anni, dovrà leggere ad alta voce le Leggi Provinciali, riguardanti la fabbrica suddetta. 2) Ogni Garzone, quantunque sia figlio di Maestro, dovrà subire la prova, prima della di lui accettazione; dimostrate che avrà le di lui abilità, si obbliga egli, verso la presentazione del suo attestato battesimale, ed in presenza di due Mallevadori, di fare il garzonato, per tre anni, ed in caso che il Maestro s' impegnasse di vestirlo, allora dovrà continuare nel garzonato, per il termine di quattro anni; per l'accettazione si dovrà pagare 1 *fno.* e 30 *karantani*. 3) Terminato che sarà il Garzonato, e venendo prodotto l'attestato Catechistico della Parrocchia, il Garzone verrà dichiarato libero; restando aboliti tutti gli abusi stati introdotti su questo proposito. 4) Il Giovane Lavoratore, aspirando alla Maestranza, dovrà essere nativo del Paese, oppure, essendo nato in Paese estero, dovrà venire dichiarato nazionale dalli rispettivi Superiori; dovrà inoltre dimostrare di avere regolarmente imparato a fare carte da giuoco, e di avere lavorato presso un Maestro. 5) Per ottenere il diritto di Cittadinanza, se ne dovrà fare la ricerca al Magistrato. Il Capo di opera si effettuerà presso il Capo dell'arte, in presenza di due Maestri conoscitori. Il Capo di opera suddetto, dovrà consistere nella preparazione di un intiero mazzo di carte da giuoco, di tutte le qualità; dovendole assortire, impastare, stampare, dipingere, pianare, e tagliare la carta occorrente, come ancora fare la necessaria mischianza di colori. Dopo che sarà fatta questa prova, il Corpo de' Fabbricatori di carte da giuoco, ne dovrà dare il rapporto al Magistrato. 6) Dopo di avere ottenuto il diritto di Maestranza, si dovrà corrispondere, a titolo di tassa d'incorporazione, la somma di otto *fiorini*, per supplire alle spese comuni; rimanendo severamente interdetti gli abusi sino ad ora praticati. 7) Fra il Giovane Lavoratore, ed il Maestro, si dovrà effettuare la reciproca separazione, nel termine di 14 giorni. L'attestato per li Giovani Lavoratori, quando vogliano porsi a viaggiare, viene sottoscritto dal Capo, e da questo rimesso al Magistrato, che vi appone il sigillo, *ex officio*. 8) Ogni Lavoratore, ritornando dal viaggio, consegnerà il di lui vecchio e nuovo attestato al Maestro, presso di cui egli entrerà a lavorare. Il Maestro li rimetterà poi al Capo dell arte

9) La Vedova, continuando nell'arte, riceve dal Corpo un abile Giovane Lavoratore; e qualora abbia essa un Giovane nel garzonato, dovrà il medesimo rimanere presso di lei, sino alle ultime quatro settimane del tempo di garzonato, ed allora verrà il medesimo consegnato ad un Cittadino Fabbricatore di carte da giuoco, acciò vi termini il tempo del garzonato, e venga quindi dichiarato libero. 10) I danari della Cassa dell'arte, dovranno soltanto venire impiegati a supplire alle spese inevitabili della medesima, ed in soccorso de' Maestri sventurati, delle Vedove de' Maestri, ecc. 11) Dalli Capi Superiori ed Inferiori si dovrà ogni anno rendere il conto di tutto l'introito, e dell'uscita.

1786 Nel dì 16 Novembre; la preparazione dello spirito di melissa, fatta ne' tempi passati dalli Carmelitani scalzi, fu applicata in beneficio dell'Universale Istituto de' Poveri.

—— Nel dì 23 Novembre; li Fabbricatori di panni furono dichiarati tenuti all'esatto adempimento del vigente Regolamento per i Fabbricatori di panno; e similmente, sotto gravi pene, furono incaricati li Tintori, di dovere tingere li panni di colori buoni, e durevoli.

—— Nel dì 26 Novembre; ad ogni Negoziante di libri fu conceduta la facoltà di potere stabilire una Stamperìa; e fu similmente permesso il negozio di libri agli Stampatori, sempre però nel caso in cui l'uno e gli altri possedano le qualità necessarie per quanto sopra.

—— In detto mese; gli Stampatori, li Negozianti di libri, e di rami, matricolati nell'Università, furono subordinati alli Dicasterj Provinciali e si dichiarò, che alli primi non si dovessero più accordare le concessioni relative a simili negozj, ed arti; e perciò dovranno essi rivolgersi al Dicastero Provinciale, per potere stabilire un simile negozio.

—— Nel dì 21 Dicembre; sino a tanto che li Lavoratori di ferro nazionale non possono supplire sufficientemente al bisogno del ferro battuto, fu interdetta, l'estrazione di questo genere, dall' Austria al di sopra del fiume Ens, per gli Stati esteri.

—— Nel dì 28 Dicembre; si decretò, che gli Ufficj Circolari dovessero impiegare ogni premura, per promuovere il filato di bambagia, e di lana di pecore, ne' luoghi in cui la gente di campagna non si occupa punto, oppure poco, nel filare. Fu conceduta la facoltà alli Fabbricatori, Provveditori, e Maestri semplici, di assicurarsi, medianti li contratti, del filato ad essi necessario. Nello stesso tempo fu dichiarata esente da ogni Dazio, l'introduzione del filato di bambagia, e di lana di pecore, dall' Ungherìa e Transilvania, negli Stati Ereditarj di Germania, e di Polonia, come ancora la bambagia, e la lana di pecore, venendo trasportata dalle ultime Provincie nelle prime. Fu ancora risolto, che il filato grezzo di bambagia, proveniente dall' Austria anteriore, dovesse godere il rilascio di metà del Dazio. Ad oggetto però di assicurarsi, che il detto filato sia nazionale, li Superiori locali, ed i Capi di Comunità dovranno estendere degli attestati sopra un simile filato, farlo impaccare alla loro presenza; indi sigillare dal Magistrato locale la rispettiva Cassa, o involto, che verranno poi dalla rispettiva stazione di Dogana indirizzate all'altra, con il sigillo di Ufficio.

1787 Nel dì 26 Febbrajo; ad oggetto di favorire la libertà nel comprare e vendere, fu annullato il § 8 della Legge del dì 12 Settembre, 1749, di modo che restò in libertà degli Orefici Cittadini nazionali, come ancora degli altri privilegiati, o tollerati Negozianti di gioje, il negoziare di gioje, anche a credenza.

—— Nel dì 11 Giugno; furono pubblicate delle provvidenze in riguardo al girare di casa in casa, con merci da vendere.

—— Nel dì 16 Luglio; fu permessa l' introduzione di tutte le qualità di tela, per l' apparecchiamento, osservando però la prescrizione accennata nelle Leggi Doganali.

—— Nel dì 20 Settembre; fu totalmente interdetta la fabbricazione, e la vendita, non meno che l' introduzione del belletto bianco; il belletto rosso poi, e la così detta, Carta di Circassia, furono sottoposti al Dazio di bollo di quattro *fiorini*.

—— Nel dì 27 Settembre; l'arte di tagliare il cristallo, e le pietre, fu dichiarata per arte libera.

1787

1787 Nello stesso tempo; fu destinato il premio di 300 zecchini, a chi farà una scoperta di pietre focaje.

—— Nel dì 17 Ottobre; si è conceduta la facoltà agli Stampatori de' Paesi Ereditarj, di ristampare tutte le Opere stampate ne' Paesi esteri, quantunque l' Autore delle medesime fosse suddito Austriaco; in conseguenza di che, gli Autori potranno soltanto reclamare contro tale nuova Edizione, allorchè avranno fatta stampare la loro opera ne' Paesi Ereditarj.

1788 Nel dì 2 Gennajo; fu pubblicato un nuovo Regolamento delle Dogane, per le Provincie della Boemia, Gallicia, e Germania, esclusone il Tirolo, e l' Austria Anteriore, come vedrassi in appresso.

—— nel dì 3 Marzo: si decretò, che l' Argento nuovo lavorato potesse venire trasportato, pagando il Dazio di Uscita, di 6 *kni.* per Marca.

—— Nel dì 18 Marzo; fu confermato il pagamento del Dazio stato preventivamente fissato, cioè, quello di 48 *kni.* per ogni centinajo di acciajo Tirolese, introdotto negli Stati Ereditarj, stato prescritto in virtù dell' Ordinanza del dì 23 Novembre, 1785; come pure l' intiera franchigia di Dazio, accordata dall' Ordinanza del dì 28 Dicembre, detto anno, per i cotoni che vengono spediti dagli Stati Ereditarj, nella Ungherìa, per esservi filati, e finalmente, il Dazio del cinque per cento, stato fissato nel dì 28 Settembre, 1786, per i cotoni filati nell' Austria anteriore.

—— Nel dì 7 Aprile; siccome la gomma dragante serve ad uso delle Fabbriche ed arti, perciò il rispettivo Dazio di Consumo, che ascendeva a 18 *kni.* per libbra, peso brutto, fu ribassato a 30 *kni.*, per ogni centinajo.

—— Nel dì 26 Giugno; il Dazio di Consumo del bursatto, o sia staccio da fior di farina, di Ungherìa, fu ribassato a 6 *kni.* per libbra.

—— Nel dì 30 Giugno; fu abolita, dal primo dell' allora seguente mese di Agosto in poi, in vantaggio de' Tessitori, la metà del danaro, che ricavavasi dalla visita della tela, e che entrava nella Cassa erariale.

—— Nel di 3 Luglio; siccome il premio, stato posto sopra l' estrazione delle merci di lana, e prolungato nel mese di Novembre 1786 per due anni, veniva a cessare con il fine di Ottobre, 1788, così il Dazio di Uscita di dette merci fu moderato, e, principiando dal mese di Agosto, fu ribassato, senza distinzione, a 25 *kni*, per ogni centinajo.

—— Nel dì 7 Luglio; furono accordati de' nuovi privilegj per la vendita del rame ne' Paesi esteri.

—— Nel dì 10 Agosto; il Dazio di Consumo del vitriuolo di Cipro estero, fu aumentato a 2 *fni.*, 24 *kni.*, per ogni centinajo.

—— Nel dì 13 Ottobre; si dichiarò, che le pippe di legno, provenienti dal Tirolo, possono introdursi negli altri Stati Ereditarj, verso il pagamento del Dazio di Consumo, di 6 *kni*, per ogni *fiorino* di valuta.

—— Nel dì 6 Novembre; per incoraggire vieppiù le nazionali Raffinerie di zuccheri, fu stabilito il Dazio d' Introduzione de' zuccheri esteri, nel modo seguente.

Zucchero candito, bianco ed oscuro, per un centinajo, brutto *fni.*	16	34
detto raffinato, senza carta	15	—
detto detto senza carta e spago	14	30
detto bianco, in polvere	13	27

1789 Nel dì 8 Gennajo; si decretò, che non possa essere vietato ad alcun suddito, il fabbricare il Pottasche sopra il proprio fondo.

—— Nel dì 30 Gennajo; fu nuovamente abolito il Dazio esistente sopra l' introduzione dell' acquavite estera, ed il privilegio accordato per il Dazio della vendita rispettiva.

—— Nel dì 29 Gennajo; si è stabilito, che li, così detti, Porta-spada, fatti di cuojo, ferro, o acciajo, debbano riputarsi fra le merci poste fuori di Commercio; e per conseguenza se ne proibì l' introduzione, per oggetto di traffico.

—— Nel dì 30 Gennajo; fu pubblicata una nuova Patente riguardante il bollare le merci, unitamente alla specifica di quelle merci fabbricate negli Stati ereditarj, le quali sono soggette al bollo.

—— Nel dì 3 Febbrajo; fu proibita l' introduzione della tela battista; delle merci di bambagia, lavorate a maglie; delle tele, e della mussolina, sotto pena di confiscazione.

1789 Nel dì 6 Aprile; furono dichiarati affatto esenti dal pagamento delle Gabelle di strade, nella Stiria, tanto il mele, quanto la cera, prodotti ne' Paesi dell' Austria.

—— Nel dì 4 Maggio; fu stabilito il Dazio d'Introito di 42 *karantani* per risma, per l'introduzione della carta grande da stampa.

—— Nel dì 27 Agosto; fu permessa l'introduzione negli Stati ereditarj, del Tirolo, de' lavori fatti di ottone, mediante legittimazione, e verso il pagamento di 4 *kni.* per libbra.

—— Nel dì 28 Agosto; fu proibita l'introduzione di qualungue sorta di zuccheri stati raffinati ne' Paesi esteri; e nello stesso tempo fu pubblicata la Tariffa, secondo la quale, dal dì primo Gennajo, 1790, in poi, si doveva pagare il Dazio, tanto per la farina di zucchero, quanto per il zucchero raffinato, di Trieste e Fiume, e per il sciroppo dal detto zucchero ricavato.

—— Nel dì 26 Ottobre; si decretò, che a quelli, che faranno stampare delle Opere ricercate, Ebraiche, si dovesse accordare un privilegio di 10 e più anni, per così maggiormente assicurarsi della vendita di dette Opere; e che, ogni qual volta esisterà una sufficiente provvisione di un libro delle medesime, per coprire il bisogno del Paese, se ne dovesse proibire l'introduzione dagli Stati esteri.

—— Nel dì 13 Novembre; fu proibita, sotto pena di confiscazione, l'estrazione del ferro crudo o sia ferro vergine; come ancora, del, così detto, acciajo selvatico, o crudo, che viene soltanto infuocato, indi tosto spento con l'acqua, senza lavorarlo sotto il martello, e ridurlo in vero acciajo.

—— Nel dì 16 Novembre; fu stabilito a 3 *fni.* 40 *kni.* per ogni centinajo brutto, il Dazio d'Introito dell'allume ordinario.

—— Nel dì 31 Dicembre; fu dichiarata soggetta all'uguale Dazio di *kni.* 40 per centinajo, peso brutto, tanto l'estrazione, quanto il transito della giallamina; nulladimeno si continuerà a permettere l'estrazione di quella giallamina, che medianti attestati da rilasciarsi dagli Ufficj Montanistici, senza veruna tassa, o bollo, si proverà essere un prodotto nazionale, e se ne pagherà il Dazio, come per il passato.

1790 Nel dì 7 Gennajo; fu proibita l'introduzione della magnesia, proveniente da' Paesi esteri; dichiarando però, che la magnesia prodotta nel Tirolo, potrà tutt'ora venire introdotta, mediante la dovuta legittimazione.

—— Nel dì 14 Gennajo; fu proibita l'introduzione da' Paesi esteri del caffè di cicoria, di radici, e di ogni altra sorta di caffè artificiale, sotto pena di confiscazione.

—— Nel dì 8 Febbrajo; fu proibita l'introduzione del velo estero.

—— Nel dì 20 Febbrajo; fu proibito il girare di casa in casa, con libri da vendere; il che chiamasi *Hausiren*.

Le seguenti Provvidenze sono state date dalla Maestà di *LEOPOLDO II.* di gloriosa memoria.

1790 Nel dì 4 Marzo; si decretò, che le pelli de' buoj, e delle vacche, provenienti da' Paesi Ottomanni, dovessero essere considerati secondo la Tariffa generale di Dogana; e che conseguentemente, a titolo di Dazio di Consumo, si dovessero esigere 9 *kni.* per ogni pelle di bue, e 4 *kni.* per ogni pelle di vacca.

—— Nel dì 30 Marzo; fu generalmente proibito il condurre i puledri negli Stati esteri.

—— Nel dì 8 Aprile; fu ribassato a 1 *fiorini*, 40 *kni.* per centinajo, il Dazio d'Introito, sopra i tappeti, o coperte ordinarie Tirolesi.

—— Nel dì 31 Maggio; alla Raffinerìa eretta a *Konigssaal*, nella Boemia, fu accordata la facoltà di potere stabilire, a Lintz ed a Vienna, de' pubblici magazzeni, e di vendere in essi le qualità di zuccheri dalla medesima raffinati, sempre però a pani intieri.

—— Nel dì 8 Luglio; fu accordato un privilegio di 10 anni, per la Macchina da cardare e filare, inventata da *Pietro Rubini*, *Conte de Walterstein*.

—— In detto giorno; fu accordato il privilegio, per la produzione dell'olio di granelli di uva, inventato dalla Fabbrica di cremor di tartaro, e di vino ed aceto, a *Nussdorf*.

1790

1790 Nel dì 15 Luglio; si dichiarò, che li danari e crediti attivi, provenienti dalle porzioni, e facoltà montanistiche minerali, dovessero essere esenti dalla *Steura* ereditaria.

—— Nel dì 2 Agosto; si decretò, che le merci fabbricate nell'Austria Anteriore, siccome hanno una principale influenza nello stato economico di que' Paesi, come, per esempio: le cotonine, *Ziz*, bianchi, stampati, o dipinti, oppure le indiane, che sono state tessute, imbiancate e stampate nel Paese; come ancora i cappelli di paglia, ed orioli di legno, dovessero, in riguardo all'imposizione, e pagamento del Dazio, essere trattate come quelle di *Vorarlsberg*.

—— Nel dì 25 Ottobre; si dichiarò, che le carte da giuoco, fabbricate nel Tirolo, possono essere introdotte negli altri Stati ereditarj, verso il pagamento dello stesso Dazio, al quale sono soggette le carte da giuoco fabbricate in Trieste; e similmente, che le pelliccierie Tirolesi, e di *Vorarlsberg*, devono esigere soltanto la metà del Dazio di Consumo.

—— Nel dì 29 Ottobre; fu rivocata la proibizione esistente, per l'estrazione del piombo verso gli esteri Stati.

—— Nel dì 17 Novembre; fu pubblicata una Patente concernente il Regolamento di prova e di stima, per gli effetti di oro, e di argento.

—— Nel dì 16 Dicembre; fu permesso di nuovo il libero Commercio, ed il proprio consumo delle qualità di pesci esteri, che state erano poste fuori di Commercio, ma verso il pagamento del Dazio seguente, cioè:

Aringhe fumate, per ogni centinajo brutto	*fni.* 3	*kni.* 12
Dette in salamoja, per un barile di due centinaja e mezzo, brutto	— 4	— 24
Cabiglj, Laperdoni, Merluzzi, Baccalà, Rombetti asciutti, e Sfoglie, per ogni centinajo	— 2	— 24

1791 Nel dì 8 Gennajo, e 6 Maggio; fu publicato il Regolamento per il negozio di grani, nella Città di Vienna, e ne' di lei contorni.

—— Nel dì 11 Gennajo; fu pubblicato il Regolamento generale di Mercato, per la Città, e Sobborghi di Vienna.

—— Nel dì 15 Gennajo; furono pubblicati diversi C. R. ordini, emanati ad oggetto di favorire i prodotti di arte e di natura, del Tirolo, dal tempo dell'esistenza della Tariffa delle Dogane, dell'anno 1786, per il Tirolo, e dell'altra simile Tariffa del 1788, per le Provincie Ereditarie.

—— Nel dì 29 Gennajo; fu pubblicato il Regolamento in riguardo al promovimento dello scavo delle Miniere del Tirolo.

—— Nel dì 10 Febbrajo; fu accordato ad *Ignazio Legrad* un privilegio, per la Macchina da raffinare la canapa.

—— Nel dì 19 Febbrajo; fu pubblicato il Regolamento generale de' Mercati per il Tirolo.

—— Nel dì 25 Febbrajo; fu annullato l'uso delle Cambiali secche, fuori del Commercio.

—— Nel dì 11 Marzo; si dichiarò, che gli *Stockfisch*, ed Aringhe, potevano essere introdotti, e daziati, presso qualunque Stazione di dogana.

—— Nel dì 4 Aprile; fu conferita alli Magistrati, nelle Città, ed alli Superiori locali, nella campagna, la facoltà di accordare l'esercizio di tutte le arti Commerciali; eccettuandone però le concessioni per li Negozianti all'ingrosso, e per le Fabbriche, il che fu riservato alli Governi rispettivi.

—— Nel dì 15 Aprile; fu rivocata la proibizione emanata nel dì 28 Agosto, 1789, in riguardo all'introduzione de' Zuccheri esteri raffinati, e ne fu nuovamente permesso il libero Commercio, da principiare nello, allora prossimo, primo di Maggio, verso il pagamento del Dazio stabilito per il primo di Gennajo, 1789.

—— Nel dì 23 Aprile; fu proibita l'estrazione de' saponi.

—— Nel dì 30 Giugno, e 15 Luglio; fu abolito il bollo Commerciale, stato ordinato con la patente del dì 30 Gennajo, 1789.

—— Nel dì 2 Luglio; fu pubblicato il Regolamento de' Mercati, per la Città di Gratz, nella Stiria.

—— Nel dì 22 Luglio; fu stabilito, fino a qual segno appartenere dovesse alli Magistrati ed alli Superiori locali nel Tirolo, la concessione della libertà delle arti.

—— Nel dì 8 Agosto; fu determinato, con quali precauzioni si debbano accordare le arti Commerciali.

1791 Nel dì 17 Agosto; fu nuovamente permessa l'introduzione de' vini esteri, verso il pagamento del Dazio stabilito nell'anno 1775.

— Nel dì 6 Settembre; fu pubblicato un Regolamento, per il negozio de' grani, a Vienna, e nell' Austria.

— Nel dì 16 Settembre; fu pubblicato il Regolamento, per il negozio del legname inserviente alli lavori de' Falegnami, nell' Austria al di sopra del fiume Ens.

— Nel dì 14 Ottobre; fu pubblicato il Regolamento per il negozio di Grani, a Gratz, ed in quelle vicinanze, come pure a Lubiana, e ne' contorni della medesima.

— Nel dì 18 Ottobre; fu pubblicato il Regolamento del nuovo C. R. Ufficio di Consegna delle merci, stabilito in Lubiana.

— Nel dì 21 Ottobre; fu di nuovo permessa l'estrazione verso gli Stati Ottomanni, delle falci, falcette, e coltelli, per tagliare la paglia, fabbricati ne' C. R. Stati Ereditarj.

— Nel dì 24 Ottobre; il Dazio di 2 *fni.* per centinajo, sopra la giallamina estera, o sia, *zink*, fu ribassato a 30 *kni.* per centinajo.

— Nel dì 16 Settembre; fu nuovamente permessa l'introduzione de' liquori esteri, cioè: del rosolio, acquavite dolcificata, *arrak*, *rhum*, spirito di ciriegie, e di sciroppo; come pure dell'acqua di Danzica, verso il pagamento del Dazio fissato con la Tariffa Doganale del dì 15 Luglio 1775, cioè: di 18 *kni.* per Boccale; e ciò tanto per uso proprio, quanto per Commercio, per quelle persone, che sono autorizzate.

— Nel dì 25 Dicembre; fu pubblicato un Regolamento per la vendita del legno da falegname, a Vienna.

— Nel dì 27 Dicembre; siccome con la Tariffa Doganale dell'anno 1788, non fu accordato verun particolare vantaggio di Dogana per l'introduzione ne' C. R. Stati Ereditarj, delle musseline stampate con colori, nel Tirolo, e nell' Austria anteriore, perciò il Dazio d'Introduzione di detta musselina, venne fissato a 1 *fni.* 12 *kni.*, per ogni funto.

1792 Nel dì 2 Gennajo; si è determinato, come si debba contenersi, nel caso in cui qualcheduno avesse denunciato un valore troppo basso, per una merce da essere daziata presso gli Ufficj Doganali, tanto in riguardo alla stima, quanto circa l'appropriamento della rispettiva merce.

— In detto giorno; il Dazio di Consumo della lana di pecore, colorita; secondo la stima di 60 *fni.* al centinajo, fu fissato a 1 *fni.*, 30 *kni.*, per ogni centinajo.

— Nel dì 5 Gennajo; il Dazio per la carta da ventaglio, fu ribassato a 1 *fni.* per risma.

— In detto giorno; siccome dalli Batti-metalli nazionali non veniva somministrato sufficiente rimasuglio cadente dal metallo battuto, che chiamasi volgarmente: raspatura, e che serve a fare della carta di metallo, e delle cornici di specchj; per ciò S. M. ne permise l'introduzione da Paesi esteri, verso il pagamento del Dazio di 2 *fni.* 30 *kni.* per ogni centinajo.

— In detto giorno; l'introduzione nuovamente permessa de' vini esteri, fu limitata, in riguardo alle Provincie della Carniola, e della Carintia, unicamente alli liquori, o sia alle qualità de' vini, così detti, vini speciali, e più fini, e non già al vino ordinario.

Le seguenti provvidenze sono state date dalla paterna cura *di S. I. R. Maestà, FRANCESCO II.*, felicemente Regnante.

1792 Nel dì 30 Giugno; la probizione dell'introduzione delle merci estere fu confermata, secondo la Tariffa delle Dogane, dell'anno 1788.

— Nel dì 12 Luglio; i vini esteri furono nuovamente sottoposti alla stessa proibizione, restando però sempre permessa l'introduzione degli *Stockfisch* e dell' Aringhe, verso il pagamento del Dazio sussistente.

— Nel dì 8 Novembre; fu pubblicata una Patente, in virtù della quale venne nuovamente introdotto il bollo delle merci Commerciali.

— Nel dì 15 Dicembre; fu pubblicata un'aggiunta all'anzidetta Patente.

1793 Nel dì 11 Gennajo; per favorire e promuovere la fabbricazione delle molle da oriolo nazionali; il Dazio d'introito delle molle da oriolo estere, di 6 *kni.* per *fiorino* di valuta, fu aumentato a 9 *kni.*

FAB-

Fabbriche e Manifatture.

Nelle, propriamente dette Provincie dell' Austria.

Fabbriche e Manifatture

Nell' Austria al di sotto del fiume Ens, a *Crems*, ritrovasi una Raffinerìa di Allume, ed un' altra simile, a *Schladming*, nella Stiria. La Miniera di Allume presso *Crems*, che diede motivo all' erezione di quella Raffinerìa di Allume, fu scoperta nell' anno 1760, dal Maggiore Prussiano, *Barone de Zerbst*, in occasione ch' egli trovavasi colà prigioniere. — Di Allume.

Nel Tirolo si prepara una quantità di Vitriuolo, la di cui estrazione, nell' anno 1779, fu di 72,000 libbre. Li Signori *Martino Seydel* e *Comp.* di Crems, mantengono una considerabile Raffinerìa di Vitriuolo, vicino a *Spitz*, nell' Austria al di sotto dell' Ens. A Vienna ritrovansi parimente delle Raffinerìe di Vitriuolo. Nella Stiria, nel Circolo di *Judenburg*, vicino a *Kahlwang*, esiste una considerabile Raffinerìa di Vitriuolo. — Raffinerìe di Vitriuolo.

Nell' anno 1782, si ritrovavano due Fabbriche di Verde-Porro nella Città di Lintz; ve n' è un altra nell' Austria al di sotto l' Ens; il rispettivo Magazzeno di deposito è a Vienna, nella *Wallerstrasse*, Num. 144. — Fabbriche di Verde-Porro.

A *Schwatz*, nel Tirolo, si fabbrica una quantità di Verde-Porro con la Terra chiamata *Malachit*.

Un centinajo di Verde-Porro nazionale, viene a costare 60 *fni.*, a Vienna.

Il Consigliere della Reggenza, *Metzburg*, possede una Fabbrica di Biacca a *Herrenals*, vicino a Vienna. Una simile Fabbrica ritrovasi parimente a *Crems*, ove preparasi il rinomato Bianco di *Crems*, dalla terra colorita che vi si scava: dopo quella del Bianco di Crems, rendesi celebre la Fabbrica di Biacca a Clagenfurt, del Barone *de Herbert*, in cui questo genere, riesce di migliore bontà, e se ne fa un esito maggiore. La Fabbrica riceve il piombo dallo scavo della rispettiva miniera a Villac. Un centinajo di piombo di Villac si vende a 31 *fni.*, ed il centinajo di quello di Annaberga, a 12 *fni.* Il centinajo di Biacca di Crems, si sostiene fra 36, e 37 *fni.* Il magazzeno del deposito di questo genere, in Vienna, esiste nella contrada, detta, di Carintia, presso *Wintersteiner*, alle tre Rose, Num. 934. — Di Biacca.

Il rinomato Intagliatore in rame, Signor *Giovanni Mansfeld* a Vienna, mantiene una Fabbrica di Nero di Francoforte, nel Sobborgo S. Giuseppe. — Di Nero di Francoforte

A Idria, nel territorio di Gorizia, esiste una Fabbrica considerabile di Cinabro. L' annuo prodotto di questo genere, ascende, un anno per l' altro, a 12,000 centinaja. — Di Cinabro.

Il centinajo di Cinabro suddetto si vende alli prezzi seguenti.

Cinabro in pezzi, - - - -	a Idria - -	a *fni.*	175
	a Trieste -	=	176
	a Vienna -	=	180
Cinabro quattro volte macinato,	a Idria - -	=	180
	a Trieste -	=	181
	a Vienna -	=	185

Questi prodotti si vendono a Idria, presso quel Supremo Ufficio delle Miniere; a Trieste, presso la C. R. Fattorìa di spedizione de' prodotti minerali; ed a Vienna, presso la C. R. Direzione del Consumo de' prodotti minerali. A chiunque prende 50 Barili, o siano 25 centinaja di Cinabro, per indi spedirlo ne' Paesi esteri, viene accordato il 10 p. %, a titolo di premio di estrazione.

In virtù dell' Aulico Decreto del dì 29 Ottobre, 1785, a chiunque verrà a scuoprire uno scavo di Cinabro, e di Argento vivo, di qualche lucro a riuscita, fu assegnata ed assicurata la ricompensa corrispondente alla rispettiva scoperta. Agli scopritori di Cinapro, e di Argento vivo, dopo di averne fatta l' istanza, conforme al Regolamento delle Miniere, fu accordato lo scavo di detti generi; a condizione però, che il prodotto minerale venga consegnato all' Erario, dal quale verranno pagati al venditore 100 *fni.* per ogni centinajo. Lo scopritore fu similmente dispensato dal prestare una servitù rurale per 10 anni.

Fabbriche e Manifatture Dell' Azzurro di Berlino, di Gesso, e di Alabastro.

A Lintz, nell' Austria superiore, ritrovasi una Fabbrica di Azzurro di Berlino.

La Fabbrica di Gesso, a *Heiligenkreutz*, nell' Austria, al di sotto dell' Ens, viene mantenuta da *Kögler*; altra simile Fabbrica ritrovasi nella Provincia medesima, vicino a *Feselau*, poco distante da Vienna, ed appartiene a *Giuseppe Rendler*, Prete.

Nel magazzeno di deposito di Gesso, appartenente a *Kögler*, che ritrovasi avanti la porta di Carintia, al di là del Fiume Vienna, sul Mercato de' grani, si vende il Gesso alli prezzi seguenti.

Gesso cotto, bianco	a *fni.* 1	*kni.* 12,	al centinajo.
detto ordinario . . .	1	—	=
detto di trifoglio . .	—	42	=
Polvere di Mattone .	1	30	=
Polvere di Vetro . .	3	30	=
Polvere di Ghiaja . .	3	—	=

Già da molti anni in quà esiste una Fabbrica di Gesso a *Schottwien*, ne' confini della Stiria; il Proprietario della medesima è *Francesco Krenthaler*, e tiene il suo magazzeno a Vienna, avanti la porta di Carintia, passato il ponte di pietra. Li prezzi a cui si vende questo genere, sono li seguenti.

Gesso Cotto.

Alabastro, un centinajo	a *fni.* 1	*kni.* 30
detto = mezzo centinajo	—	45
detto = un quarto detto	—	30
detto = una libbra . .	—	1½
Alabastro ordinario, un centinajo	1	12
detto = mezzo detto	—	36
detto = un quarto detto		20
detto = una libbra		1

Gesso Crudo.

Alabastro, un centinajo . . .	1	—
Gesso di Trifoglio, un centinajo	—	45

Di Crogiuoli.

Nell' Austria, al di sopra dell' Ens, a *Engelszell*, ritrovasi una Fabbrica di Crogiuoli. Anche nella Stiria si fabbrica questo articolo, e l' argilla per fabbricarli, si scava a *Pulsgau*, nel Circolo di Cilla. Nell' anno 1788 fu eretta una fabbrica di Crogiuoli a *Rechberg*, nell' Austria, al di sotto dell' Ens.

Di Terraglie.

Ritrovasi un Fabbrica di Majolica nell' Austria, al di sotto dell' Ens, a *Pottenbrunn*; essa ebbe il suo principio alcuni anni sono, e stabilì il suo magazzeno di deposito a Vienna, vicino all' *Haarmarkte*, Num. 753, ed un' altra ve n' è a *Gratz*, nella Stiria. Il così detto Vasellame di terra si fabbrica in grande quantità ne' Paesi Ereditarj. A Vienna li Pentolaj si dividono in due classi; alla prima appartengono li Lavoratori di Vasi bianchi di terra, che volgarmente chiamansi: Boccalieri; alla seconda classe appartengono i Pentolaj, che fanno soltanto Vasi di terra, da cucina; e questi chiamansi Pentolaj. Nell' Austria, al di sopra dell' Ens, vicino a *Engelszell*, e *Gmunden*, come anche nelle vicinanze di *Grein*, si fabbricano i Vasi per uso di cucina, di terra nera, de' quali se ne vendono moltissimi ne' mercati annuali, in Vienna ove si trasferiscono ancora i Moravi, per vendere una quantità del loro Vasellame di pietra. Nella Carniola principalmente si fabbrica molto Vasellame di terra; ivi propriamente si lavorano li Vasi neri di terra, e li principali Pentolaj di questo genere dimorano a *Grossgallen*, ed alla *Commenda di S. Pietro*. *Gmund*, nella Carintia, è molto rinomato, a motivo delli suoi Vasi di pietra. Nella Stiria ritrovasi ancora una Fabbrica di Vasi neri di terra, nel Borgo di *Obedach*, nel Circolo di *Judenburg*. Anche in Trieste ritrovansi delle Fabbriche di Terraglie, e principalmente quella de' Signori Sinibaldi e Santini; del che ci riserviamo parlare all' Articolo di Trieste.

Di Sale.

Ritrovansi delle Fabbriche di Sale nell' Austria, al di sopra dell' Ens, nel Circolo di *Traunviertel*, a *Ebensee*, *Ischl*, e *Hallstatt*; nella Stiria, nel Circolo di *Judenburg*, a *Aussee*, e *Reinisch*; nel Tirolo, a *Halle*, nel Circolo di *Unterinthal*. A Trieste si raccoglie il Sale di mare, nelle Saline, che vi esistono. Nell'

Fabbriche e Manifatture. Di Pottasche.

Nell' anno 1789, vi furono nel Tirolo 10 Fabbriche di Pottasche, ma nelle Provincie dell' Austria se ne ritrovano poche.

Saponerie.

Li Signori *Luna e Galligani* mantengono a Brunna una Saponerìa di Sapone nero all' Olandese; essi fabbricano pure del Sapone alla foggia Veneziana, e Napolitana. Il magazzeno di queste merci ritrovasi a Vienna, avanti la Porta di Carintia, dirimpetto alla guardia militare. Una fiaschetta di Quintaessenza, o sia Spirito di sapone Veneziano, si vende a *fni.* 2 ed anche a 1. *fni.* 20 *kni.* In Trieste vi sono molte Saponerìe, alcune delle quali sussistono già da 30 anni circa; vi sono ancora delle Fabbriche di candele.

Di Sale ammoniaco.

A *Nussdorf*, vicino a Vienna, ritrovasi una Fabbrica di Sale ammoniaco; ed un' altra simile esiste a *Radaun*, stata eretta nel mese di luglio, dell' anno 1788, dal Negoziante all' ingrosso, *Pape*. Queste due Fabbriche, ne' loro lavori, consumano i generi nazionali. Il Sigr. *Cristiano Enrico Pape*, C. R. privilegiato Negoziante all' ingrosso, a Vienna, mantiene presentemente 16 fornaci, che si scaldano sino ad ora con legna, ma in seguito si dovrà adoperare un' altra materia combustibile, onde scaldare le dette fornaci. Il Sale ammoniaco riesce di eccellente bontà, e va del pari con quello di Egitto. Questo prodotto si vende presentemente a 95 *fni.* al centinajo. Il detto Sigr. *Pape* fa fabbricare ancora l' Azzurro di Berlino di diverse qualità, e di particolare bontà, come pure, la *Lacca musica*, ed il cotanto rinomato Sale mirabile di Glauberio.

Raffinerie di Salnitro.

Nella Stiria vi furono, nell' anno 1781, diecinove Raffinerìe di Salnitro. Nell' Austria, al di sotto dell' Ens, ne' contorni di *Sternberg*, *Crems*, *Vienna*, ecc., ritrovansi le più rinomate Raffinerie di Salnitro. Vicino a Lintz, nell' Austria, al di sopra dell' Ens, ritrovasi una considerabile piantagione di simil genere. Nella Carniola vi sono delle simili piantagioni a Lubiana, ed in que' contorni.

Polveriere.

L' Austria, al di sopra dell' Ens, è molto celebre per la produzione dell' eccellente Polvere da schioppo; vi sono quattro Mulini da Polvere, tre de' quali ritrovansi nel Circolo di *Traunviertel*, ed uno esiste nelle vicinanze di *Wels*. Nella Stiria si contano nove Mulini da Polvere. Nelle altre Provincie s' incontrano più o meno Polveriere, secondo le circostanze. Nell' anno 1779, l' estrazione della Polvere da schioppo, dal Tirolo, ascese a 4,068 libbre.

Di Vetri.

Nella Stiria esistono soltanto 5 Fabbriche di Vetri; 8 ve ne sono nell' Austria, al di sotto, e 6 al di sopra dell' Ens. Nella Carniola vi è una considerabile Fabbrica di Vetri, a *Schneeberg* Nell' anno 1788, in questa Provincia, nella Signorìa di *Weitenstein*, fu eretta una Fabbrica di Vetri, in cui si lavorano Vetri verdi e bianchì, Cristalli, diversi Vasi di Vetro, all' uso di majolica, e simili altri. Le Fabbriche di Vetro nel Tirolo, non sono di alcuna importanza, il che rilevasi dall' introduzione de' Vetri in quella Provincia; per esempio, nell' anno 1779, l' introduzione de' Vetri passò le 80,000 libbre di peso.

Di Specchj da campagna.

Li Proprietarj delle Fabbriche di Specchj da campagna, sono: *Antonio Bach*, a *Hietzing*, vicino a Vienna; *Rössler*, a Vienna, nel Sobborgo di *Erdberg*, Num. 242; *Paolo Seyfried*, nel Sobborgo di *Wieden*, Num. 57; *Francesco Habermann*, nel Sobborgo di *S. Leopoldo*, Num. 218. In queste Fabbriche si fanno Astuccj, o Guaine, di tutte le sorta, per portare li Specchj in viaggio e nelle tasche, ecc.

Fabbriche di Specchj.

La più rinomata Fabbrica di Specchj nell' Austria, al di sotto dell' Ens, ritrovasi a *Neuhaus*, vicino a Città Nuova, ove sussiste da 87 anni addietro. In detta Fabbrica si lavorano Specchj di tutte le qualità, da 8, sino a 157 pollici, ed i prezzi de' medesimi ascendono gradatamente sino 2,000 e più Fiorini. Da questa Fabbrica si spediscono molti, Specchj nella Spagna, e molti se ne consumano nelle Provincie dell' Austria: essa tiene il magazzeno delle sue merci in Vienna, nella *Unter-Breunerstrasse*, Num. 1,154. e vende li suoi prodotti, secondo la grandezza, alli seguenti prezzi.

Spe-

S P E C I F I C A.

Degli Specchj lavorati, e non Argentati (con foglia e senza foglia), che vendonsi nella C. R. Fabbrica di Specchj di Neuhaus, nel suo Magazzeno di Deposito in Vienna, a' seguenti prezzi.

Specchj con foglia			senza foglia.		Specchj con foglia			senza foglia.		Specchj con foglia			senza foglia.	
Pollici	fni.	kr	fni.	kr	Pollici	fni.	kr	fni.	kr	Pollici	fni.	kr	fni.	kr
8	—	21	—	17	62	36	12	31	58	110	396	—	368	30
12	—	28	—	22	63	37	36	34	15	111	415	12	386	12
14	—	36	—	29	64	40	—	36	51	112	432	—	401	30
16	—	42	—	34	65	42	48	39	12	113	440	—	408	45
18	1	—	—	50	66	45	36	41	52	114	448	—	416	—
19	1	12	1	1	67	46	48	42	56	115	472	—	438	30
20	1	24	1	12	68	48	—	44	—	116	496	—	461	—
21	1	33	1	20	69	51	12	47	5	117	520	—	483	30
22	1	42	1	27	70	54	24	50	10	118	544	—	506	—
23	2	—	1	45	71	58	24	54	—	119	568	—	528	30
24	2	12	1	56	72	62	24	57	52	120	579	36	539	15
25	2	24	2	6	73	70	24	65	34	121	591	12	550	—
26	2	36	2	17	74	74	24	69	25	122	622	24	579	54
27	2	48	2	28	75	78	24	73	16	123	649	36	605	36
28	3	12	2	48	76	83	12	77	55	124	674	24	628	24
29	3	30	3	5	77	88	—	82	34	125	696	—	648	45
30	3	48	3	21	78	102	24	96	40	126	716	—	668	7
31	4	—	3	32	79	110	24	104	31	127	736	—	687	30
32	4	12	3	42	80	118	24	112	22	128	760	—	710	—
33	4	30	3	59	81	136	—	129	40	129	791	12	739	42
34	4	48	4	16	82	144	—	137	22	130	811	36	759	21
35	5	12	4	39	83	152	—	145	4	131	832	—	779	—
36	5	36	5	2	84	168	—	160	46	132	880	—		
37	6	6	5	29	85	172	—	164	23	133	912	—		
38	6	36	5	56	86	176	—	168	—	134	976	—		
39	7	48	7	2	87	184	—	175	—	135	1016	—		
40	8	12	7	24	88	192	—	182	—	136	1064	—		
41	8	36	7	45	89	203	12	192	12	137	1120	—		
42	8	54	8	—	90	208	48	197	18	138	1152	—		
43	9	12	8	14	91	214	24	202	24	139	1184	—		
44	9	30	8	29	92	219	12	206	42	140	1220	—		
45	9	48	8	44	93	224	—	211	—	141	1256	—		
46	10	48	9	36	94	236	—	222	—	142	1284	—		
47	11	28	10	12	95	248	—	233	—	143	1312	—		
48	12	8	10	48	96	254	24	238	54	144	1348	—		
49	12	58	11	34	97	257	36	241	51	145	1384	—		
50	13	48	12	20	98	260	48	244	48	146	1432	—		
51	16	—	15	24	99	268	48	252	18	147	1480	—		
52	17	36	15	56	100	276	48	259	48	148	1524	—		
53	19	12	17	28	101	284	48	266	48	149	1568	—		
54	21	12	19	18	102	293	36	274	36	150	1644	—		
55	22	36	20	32	103	302	24	282	24	151	1720	—		
56	24	—	21	46	104	320	—	298	30	152	1800	—		
57	26	24	23	55	105	328	48	306	33	153	1880	—		
58	27	48	25	13	106	337	36	314	36	154	1964	—		
59	29	12	26	28	107	356	48	332	18	155	2048	—		
60	32	—	29	—	108	367	12	341	57	156	2132	—		
61	33	36	30	30	109	377	36	351	36	157	2216	—		

Sopra i mentovati prezzi si accorda ancora un vantaggio del 10 per Cento ai compratori, prendendone delle partite di maggior importo.

Fabbriche e Manifatture

Il Signor *Karaschek*, Negoziante Civico a Lintz, mantiene una simile Fabbrica di Specchj nel luogo di S. Margherita situato al Danubio, ½ lega distante da Vienna.

Di Porcellana.

A Vienna vi è una C. R. Fabbrica di Porcellana, la quale sussiste da 70 anni a questa parte, e sono 44 anni, che la medesima appartiene al Sovrano. Daremo un più preciso dettaglio di questa Fabbrica, nell'Articolo di Vienna.

Di Smalto.

I proprietarj della Fabbrica di Smalto, o Smaltino che ritrovasi a *Podenstein*, o *Bodenstein*, nell'Austria, al di sotto dell'Ens, sono i Signori *Steiner* e *Schlosser* di Vienna, ove tengono un loro Magazzeno.

Fonderìe di Ferro.

Nelle Provincie Ereditarie vi sono erette molte Fonderìe di ferro, cioè: nell'Austria, al di sotto dell'Ens, a Vienna, nel Sobborgo chiamato *Wieden*, Num. 17; nella Stiria, nel Circolo di *Bruck*, a *Marienzell*; e nel Circolo di *Judenburg*, a *Liezen*; come ancora nel Tirolo, e ne' Paesi Bassi. A Vienna, nel C. R. Arsenale, esiste similmente una Fonderìa di ferro. In queste Fonderìe si fanno de' Cannoni, Palle, ecc.

Fucine di Ferro, e Fabbriche di Ferrareccie.

Vi sono in dette Provincie Ereditarie moltissime Fucine, dove si raffina e si lavora il Ferro. Se ne ritrovano 80 nella Stiria, 45 nell'Austria, al di sotto del fiume Ens, 56 nella Carniola, ed un numero simile, circa, nella Carintia.

Le Fabbriche di Merci di ferro, fioriscono molto nell'Austria, al di sopra dell'Ens, e principalmente nel Quartiere detto: *Traunviertel*, a *Steyer*, e ne' rispettivi contorni, a *Kirchdorf*, *Sierming*, *Steinbach*, e *Trattenbach*; nel Quartiere, detto: *Innviertel*, a *Braunau*, e *Scharding*; nell'Austria, al di sotto del Ens, a *Waidhof*, al fiume *Ips*, ed a *Vienna*; nella Stiria, nel Circolo di *Judenburg*, a *Rothenthurn*, *S. Pietro*, *Pleshammer*, *Knittelfeld*, *Sachendorf*, *Rottenmann*, *Niederwöls*, *Murau*, *Liezen*, ecc; nel Circolo di *Bruck*, a *Langenwang*, *Fresnitz*, *Aflenz*, ecc; nel Circolo di *Gratz*, a *Gratz*, e *Weitz*; nel Circolo di *Marburgo*, a *Altkoinach*, *Eiberwald*, *Ligist*, ecc; e nel Circolo di *Cilla*, a *Windischfeistritz*, ecc. Le Miniere di *Eisenarzt*, *Radmer* e *Vordernberg*, le quali unite, producono annualmente 260 mila centinaja di Ferro crudo, che viene poi indi ridotto in Acciajo, Ferro in stanghe, Lame, e Fil di Ferro, nelle Fucine esistenti in tutti li Paesi, ed il valore di detti prodotti ascende ad un millione e mezzo di *fiorini*; potendosi calcolare, che nel paese se ne consuma per il valore di mezzo millione. Del Ferro crudo di *Turrach* si fa l'Acciajo di *Prescian*, di cui l'Europa non ha l'eguale; anzi per questa cagione se ne spedisce perfino nelle Indie Orientali, e nella China. Generalmente l'Acciajo di Stiria riesce molto bene, e la di lui preferenza dipende dalla bontà del Ferro. In tutta la Provincia di Stiria si contano 2 Fonderie di Ferro, 8 Fabbriche di Acciajo, Ferro, e Lame nere; 30 Fucine da Falci; 74 Fabbriche di Ferro in stanghe; 6 Fabbriche di Fil di ferro; 1 Fabbrica di Lame da spada, e molte altre Fabbriche di Ferrareccie ed Acciaj, che producono annualmente sopra 300 focolari, 70,000 centinaja, circa di Acciajo, e Ferro grosso: 60,000, circa di Ferro streccato, e 4,000, circa lame. Nella Carintia, le Fabbriche più considerabili di Ferro sono a *Gmund*, *Himmelsberg*, *Feistritz*, *Friesach*, nel *Laventhal*, nella *Kreizen*, a *Rosenbach*, *S. Salvatore*, *Villac*, *Treibach*. ecc. Li proprietarj delle principali Fabbriche della Provincia suddetta, de' quali ci è stato possibile di avere ragguaglio, sono li seguenti, cioè:

A *Feldkirchen*, quella di *Simone Millesi*, in diverse qualità; a *Feistritz*, tra Villac e Clagenfurt, *Giuseppe Mayr*, in diverse qualità; a *Fellach*, *Conte de Egger*, e *Conte Francesco Carlo de Grotenegg*, in Chiodi, Fil di ferro, ed altre qualità; a *Lipitzbach*, presso Clagenfurt, *Gio. Giuseppe de Kronnthall*, in Lamerini; a *Mullnern*, la *Vedova del qm. Francesco Palese*, in diverse qualità; a *S. Paternion*, *Giuseppe Ignazio Fuchs*, in Ferro streccato, Acciajo, Chiodi, ecc; a *Raggniz*, *Paolo Zabuesnig*, in diverse qualità: a *Rossenbach*, tra *Villac* e *Clagenfurt*, *Conte de Rosenberg*, in Ferro streccato, Acciajo, ecc; a *S. Vito*, *Mattio de Koller*, *e Figlj*, e *Giuseppe Michele Millesi*, in tutte le qualità; a *Villac*, *Gio. Giacomo Neydisser*, *Francesco Antonio Schustersitz*, *e la Vedova e gl' Eredi di Giorgio Sigismondo Seidner*, in Ferro streccato, Fil di ferro, Chiodi, Lamerini, Padelle, Falci, ecc. Quest'ultima Casa p.e. possede 3 Fucine con 3 Martelli, per la fabbricazione del Ferro, nel luogo chiamato, *Ferro Wallass*, di cui si fa tutte le qualità di Ferrareccie; 8 Martelli per la fabbricazione della Verzella; 12 Tron-

Troncafila, ovvero Tanaglie, per tirare il Fil di ferro di diverse qualità; 16 Fucine, per uso de' Chiodajuoli, in ognuna delle quali lavorano continuamente 10 persone, che fanno li Chiodi di tutte le qualità. Queste Fabbriche producono, un'anno per l'altro, circa 4,000 centinaja di Fil di ferro, e 3,500 centinaja de' Chiodi. Possede inoltre la detta Casa in *Friesach*, una Ferriera, o Miniera di Ferro, ed una Fornace per la liquefazione di detto minerale, che ivi viene poi ridotto in pani grandi di Ferro crudo, in quel luogo chiamati: *Flossen*. Dalla detta Ferriera ricava essa annualmente circa 30,000 centinaja di minerale, e da questo, 20,000 centinaja di Ferro crudo. Nella Carniola, le più celebri Fucine di Ferro ritrovansi a *Weissenfels*, *Althammer*, *Feistritz*, *Tschuber*, *Kretz*, *Schelcimsack*, *Neumarkt*, *Kanmageriza*, *Sava*, ecc. La Fabbrica di Chiodi in questo Paese ha il primo luogo fra tutte le merci di ferro. Si fabbricano annualmente, un'anno per l'altro, circa 12,000 centinaja di Chiodi; Nel Tirolo, le principali Fabbriche di Ferrareccie ritrovansi nella *Pusteria*, nell' *Ober-Inthal*, e nel *Wipthal*, ne' quali contorni vi sono molti Fabbricatori di Falci; in questo Paese vi sono parimente molte Fucine da Chiodi. A *Lienz* si ritrovano de' Fabbri di strumenti piccoli, e di altri utensili fini di Ferro. Nel Distretto giurisdizionale di *Rawenberg*, a *Kranzach*, esiste una Fabbrica di Fil di ferro, e di Aghi. Le più rinomate Fabbriche di Ferro nell' Austria Anteriore, ritrovansi nella Contea di *Falkenstein*.

Le Fabbriche di Ferro, le più antiche, esistono come già si disse, nella Stiria, ed a *Steyer*, Città nell' Austria, al di sopra del fiume Ens; questa ultima Provincia fra tutte le Provincie dell' Austria, ha incontrastabilmente le più considerabili Fabbriche di ferro, ed i prodotti delle medesime, come si vedrà in seguito, sono molto più ricercati negli esteri Stati. Le merci, il di cui materiale viene dalla Stiria, e che poi vengono fabbricate nel Paese ed a *Steyer*, sono: Sostegni da letto, Lesine, Lime di fil di ferro, Parafuochi, Ami, Forchette, Ascie, Martelli, Catene, Lame, Candellieri, Smoccolatoj, Cacciapensieri, Coltelli, Chiodi di tutte le sorta, Forni, Anelli, Seghe, Pale, Forbici, Serrature, Viti, Falci, Falcette, Coltelli da paglia, Coltelli da tasca, Forbici da cimare i panni, Armi, Compassi, e varj strumenti di ferro. Fra li Lavoratori di ferro, nell' Austria al di sopra dell' Ens, li più considerabili sono li Coltellinaj, in generale, ed i Fabbri da falci; questi Artefici dimorano principalmente ne' contorni di *Kirchdorf*, e e vendono una quantità grande delle merci suddette. I Lavoratori di *Steyer* hanno la particolarità, che ognuno di loro fabbrica comunemente soltanto una qualità di merci di ferro; per esempio: uno lavora soltanto in Forchette; un' altro in Coltelli; un terzo in Cacciapensieri, che sono certi strumenti da suono, per i fanciulli; ed un altro lavora in Ami; così in seguito. Ognuno distinguesi, apponendo la propria marca alle merci da lui fabbricate, le quali sono molto apprezzate. Il numero de' Lavoratori di ferro, esistenti nel Paese, al di là del Fiume Ens, nel Distretto, detto: *Traunviertel*, ascende a 7,000 persone. La maggior parte ritrovasi ne' contorni di *Weyer*, e di *Losenstein*.

Per norma e direzione di ognuno abbiamo descritto il seguente

PREZZO CORRENTE

dal più al meno, delle seguenti Ferrareccie, in peso e moneta corrente di Vienna, franco alla Vela in Trieste.

	Negli Anni			
	1790		1793	
le 1000 ℔.	*fni.*	*ka*	*fni*	*ka*
Acciajo Num. 0, *in Cassette*	104	—	120	—
1 - - -	102	—	118	—
2 - - -	100	—	115	—
Romano - - - -	98	—	112	—
da Sega a 1, 2, *e* 3 *ordini*	98	—	112	—
Rifiuti, in Casse - -	84	—	95	—

	Negi Anni			
	1790		1793	
le 1000 ℔.	*fni*	*ka*	*fni.*	*ka*
Acciaione, con e senza macchia	95	—	110	—
Ferro streccato fino	86	—	92	—
mezzano			91	—
grosso			90	—
spiaggie			84	—

Ferro

	Negli Anni			
	1790		1793	
	fni.	ka	fni.	ka
le 1000 ℔.				
Ferro streccato finissimo della Stiria	—	—	98	—
Verzella e Mojettina -	92	—	95	—
Fil di Ferro, Straffetta, Straffettina, Cortina, e Bordion in Bazze - -	97	—	105	—
Fenestrina assortita -	102	—	107	—
detta sola - - -	105	—	110	—
Gommere da aratro in assortimento di Toscana, e Mazzoche - - - -	98	—	105	—
le 100 ℔.				
Chiodi di Carintia in Botti, cioè: 18 *Maccati* - - -	26	—	28	—
14 *Tratti* - - -	18	30	20	30
14 *Grossi* - - -	17	30	19	—
Canali maccati -	17	—	20	—
leggieri - -	17	—	19	30
ordinarj - -	16	—	18	30
Gondolini - - -	15	30	18	—
1¼ *Tratti* - - -	15	—	17	30
1½ *Grossi* - - -	14	30	17	—
2 *Tratti* - - -	14	30	16	30
2 *Grossi* - - -	14	—	16	—
3 *Tratti* - - -	13	45	15	30
3 *Grossi* - - -	13	15	15	—
4 *Tratti* - - -	13	—	15	—
4 *Grossi* - - -	12	45	14	45
70 *Tratti* - - -	12	30	14	45
70 *Grossi* - - -	12	15	14	15
80 *a* 120 *Pianetti* -	12	—	13	—
Castignoli - - -	11	30	12	30
Padelle di Carintia - -	21	20	22	—
Coperchj di Ferro - - -	19	20	20	—
Lamarini dal Num. 1 a 24	14	—	14	30
il Barile.				
Barili assortiti - - -	30	—	32	—
Chiodi della Carniola, cioè: Canali da 18 *migliaja*	—	—	30	30
Terni Tratti 12 —	—	—	30	—
Quaterni, - 9 —				
Ceseni, - - 9 —				
Mantuani, 4½ —	—	—	28	—
da Bezzo, - 6 —				
da Soldo, - 3 —				
Broche, da 60 *migliaja*	—	—	50	—
da 100 — -	—	—	60	—
al Migliajo.				
Broche da Zoccolo - -	—	—	—	22
da Bolzer - - -	—	—	—	17
da Gondoline - -	—	—	—	35
dette stragrandi -	—	—	—	49

	Negli Anni			
	1790		1793	
	fni	ka	fni.	ka
al Migliajo.				
Bressanelli con e senza testa, cioè: da 14 *e* 17 *a migliaja* 50 - - - -	—	—	—	59
il Mazzo.				
Padelle di Carintia con manico, da 3 *a* 60 - -	—	—	4	30
Ardea e Vela - - - -	6	30	7	—
Cortellini - - - - -	—	40	—	43
Pesetti interzati - - -	—	30	—	32
larghi - - - -	—	36	—	39
Lime di Carintia, marca ✝	—	21	—	23
di Stiria in assortimento, fine, marca vera due chiavi - - - - -	—	—	—	30
marca croce, ed altre marche ordinarie - - -	—	—	—	18
li 100 *Pezzi.*				
Falci di Carintia, marca ‡ *da* 6 *Palmi* -	52	—	54	—
da 5½ — - -	49	—	51	—
da 5 — - -	46	—	48	—
da 4½ — - -	43	—	45	—
da 4 — - -	40	—	42	—
da 3½ — - -	37	—	39	—
Ferrine dette, da 6 *Palme*	38	—	40	—
da 5½ — -	36	—	38	—
da 5 — -	34	—	36	—
da 4½ — -	32	—	34	—
da 4 — -	30	—	32	—
da 3 — -	28	—	30	—
al Migliajo.				
Ami stagnati di Stiria, da Num. 1 *a* 10 -	—	—	—	30
11 *e* 12 -	—	—	—	51
13 *e* 14 -	—	—	1	6
15 *e* 16 -	—	—	1	28
17 *e* 18 -	—	—	1	54
19 *e* 20 -	—	—	2	36
21 *e* 22 -	—	—	3	20
23 *e* 24 -	—	—	4	32
25 *e* 26 -	—	—	6	—
27 *e* 28 -	—	—	8	—
29 *e* 30 -	—	—	8	40
detti neri, lustri, da Num. 1 *a* 10 -	—	—	—	20
11 *e* 12 -	—	—	—	44
13 *e* 14 -	—	—	1	—
15 *e* 16 -	—	—	1	15
17 *e* 18 -	—	—	1	45
19 *e* 20 -	—	—	2	30

Abbi-

Fabbriche e Manifatture

Abbiamo creduto a proposito d'inserire, come sopra, li prezzi delle Ferrareccie dell'anno 1790, e dell'anno corrente, acciò si possa osservare l'aumento notabile che soffrirono gli articoli suddetti; e ciò a motivo dell'aumento del prezzo della legna, e del carbone, prodotto dalla scarsità di questi generi di consumo, tanto necessarj. Sarebbe desiderabile, che si effettuasse il progetto, che dicesi stato fatto da qualcheduno, d'introdurre una economìa nel carbone, di modo che una misura del medesimo possa supplire al bisogno, e fare le veci di 5 e 6 misure, che abbisognavano per il passato.

Di Fil di ferro.

Delle Fabbriche di Fil di ferro se ne ritrovano nella Stiria, nel Circolo di *Judenburg*, a *S. Lamberto*, a *Rettelstein*, ed a *Murau*; nel Circolo di *Bruck*, a *Weissenbach*; come ancora nel Tirolo; nella Carintia, a Villac, Fellach, S. Vito, ecc. come più diffusamente si è detto nel precedente Articolo delle Fucine di Ferro. Vi sono inoltre moltissimi Artefici particolari, che lavorano di Fil di ferro, nelle Provincie Ereditarie.

Di Acciajo.

La Carintia, e la Stiria sono li luoghi principali in cui si fabbrica l'Acciajo. In questa ultima Provincia si fabbrica il migliore Acciajo, a S. Gallo, e nelle così dette, Alpi selvatiche (*Wildalpen*); osservisi l'Articolo delle Fucine di Ferro, dove si è più diffusamente parlato di questi generi. Nell'anno 1768, in amendue li detti luoghi uniti, si contarono 17 Fucine di Acciajo. Nell'Austria superiore, a *Weyer*, ve ne furono 3; nella piccola *Reifling* 6; a *Hollestein* 2; ed altrettante a *Reichraming*.

Fil di Acciajo.

Simone Rolle e Comp., nel mese di Giugno 1788, hanno eretto nel Tirolo, a *Ambezzo*, nella Pusterìa, una Fabbrica di Fil di Acciajo, di Acciajo tondo, e delle Rocchette ad uso degli Oriolaj, per la quale ottennero un privilegio esclusivo per 10 anni, e nello stesso tempo fu assicurata alli Fabbricatori la somma di 600 *fni.* per incoraggirli maggiormente alla perfezione dell'arte loro.

Di Armi da fuoco.

Le Fabbriche di Armi da fuoco ritrovansi a Vienna nella *Waringergasse*, ed a *Steyer*, nell'Austria, al di sopra dell'Ens. A *Ferlach*, nella Carintia, poco distante da Clagenfurt, esiste una Fabbrica di Armi, o Schioppi, che occupa 500 Maestri, e ritrovasi in grado di fornire annualmente 50,000 pezzi di Armi da fuoco. Il Signor Leopoldo de *Fritz*, a *Görtschachhof*, poco distante dalla suddetta Città di Clagenfurt, fabbrica similmente delle Armi da fuoco di tutte le qualità. Nelle Provincie Ereditarie per altro ritrovansi moltissimi Fabbri particolari di Armi da fuoco. Nell'Austria, al di sopra dell'Ens, nell'*Innviertel*, ne' contorni di *Scharding*, vi sono 6 Armajuoli, ed a *Steyer*, ve ne sono ancora di più. Nell'Austria al di sotto dell'Ens, a *Pottenstein*, esiste una Fabbrica, in cui si lavorano Lame di spada, Sciable, Spade de' soldati, Bajonette, ecc.

Di Armi fini da taglio.

Il proprietario della Fabbrica di armi fini da taglio, in Vienna, è un certo *Zitter* nell' *Adlergasse*, alla Porta del Sobborgo di S. Leopoldo; egli fabbrica de' Rasoj, Temperini, ecc. di acciajo fino d'Inghilterra.

Di Coltelli.

Vedasi l'Articolo delle *Fabbriche di Merci di ferro*, alla pagina 69. Nell' Austria, al di sopra dell'Ens, nel solo Distretto di *Traunviertel*, a *Steinbach*, si contano 194 Maestri, Fabbri di Lame di Coltelli, e di Forchette.

Di Contraffibbie.

I Signori *Lehrmann* e *Welisch*, sostengono a Vienna una Fabbrica di Contraffibbie, dette comunemente Cartelle. Vi sono poi ancora moltissimi altri particolari Lavoratori di Contraffibbie in detta Città, e nelle Provincie Ereditarie.

Di Merci di Acciajo.

In Vienna è considerabile il numero de' Lavoratori particolari di Merci di Acciajo, e questi sono molto rinomati per li loro Lavori di Acciajo fino brillantato; i proprietarj delle Fabbriche di questi generi in detta Città, sono: *Sartori*, *Kellerer*, *Legenbach*, e *Veit*, li quali fabbricano Catene da oriolo, Lame di spada, Smoccolatoj, Bottoni, Fibbie, Casse da orioli, Speroni, ecc. A Gratz, nella Stiria, ed a Crems, nell'Austria, al di sopra dell'Ens, si ritrova una simil Fabbrica di Merci d'Acciajo, e di Lime fine. Nella Carintia, a *Görtschachhof* vi è pure una considerabile Fabbrica delle suddette merci, delle quali abbiamo stimato bene d'inserire il seguente

PREZ-

PREZZO CORRENTE

Di varie Merci di Acciajo e di Ferro, che si fabbricano nella C. R. Fabbrica privilegiata del Signor LEOPOLDO *de* FRITZ *a* GORTSCHACHLOF *nella Carintia, poco distante da Clagenfurt; quali generi si possono pure avere presso il di lui Commessionario, il Signore,* Giuseppe Pfneisel *di Trieste, il quale tiene i rispettivi campioni.*

Num.	alla Dozzina	fni.	ka
1	*Staffe con suste per aprire - -*	31	12
2	*— senza suste, lavorate - -*	19	—
3	*— dette, liscie - - - - - - - -*	10	20
4	*— dette dette - - - - - - -*	8	16
5	*— dette, mezze lavorate - -*	9	40
6	*— dette dette - - - - - - -*	9	—
7	*— dette, liscie - - - - - - -*	8	—
8	*— dette dette - - - - - - -*	6	45
	Speroni d' Acciajo, li 12 paja		
	Num. 9e10 11 12 13 14 15		
	a fni. 6=15.5=55 5=48.4=42.9=12 10=28.		
16	*Archi per Seghette da Giojellieri,*	15	—
17	*detti detti - - - - - - - - -*	20	—
18	*Scarica Pistole - - - - - - - -*	1	—
19	*detti detti - - - - - - - -*	—	52
20	*Cava Palle - - - - - - - - -*	—	48
21	*detti detti - - - - - - - - -*	6	—
22	*Scarica Schioppi - - - - - - -*	—	54
23	*detti detti - - - - - - - - -*	1	—
24	*Puntali di ferro per le bacchette da Schioppi. - - - - - - - -*	1	—
25	*Tenaglie per uso di suste - -*	3	30
	Caccia-Viti, Num. 26 27 28		
	a fni. 2=—. 1=54. 2=—.		
29	*Trafili - - - - - - - - - -*	10	12
	Misure del Braccio di Vienna, cioè: di acciajo, in due pezzi, Num. 30 31		
	a fni. 6. 8.		
	dette con oro, in 4 pezzi, Num. 32 33		
	a fni. 10. 8.		
	Passetti d' acciajo da 3 piedi, in 6 pezzi.		
	Num. 34 35 26 41 42		
	a fni. 10=12.10=—.10=12.16=48.13=—.		
	Compassi d' acciajo - - - - -		
	Num. 37 38 40 43 45		
	a fni. 10=24. 3=6. 10=—. 4=—. 3=18	1	48
39	*Penne di ottone da lineare - -*	4	30
44	*Stucci da penne con lapis - - -*		
	Tenaglie da diverse arti		
	Num. 46 47 48 49 50 51e52		
	a fni. 7=12. 6=48. 5=—.4=14. 3=—. 3=44.		
	Tenaglie da unghie, Num. 53 54		
	a fni. 4=—. 3=12.		
	Tenaglie diverse		
	Num 55 56 57 58 59 60 61		
	fni. 3=36.4=22.4=15 3=36.15=8.6=24.3=36		

Num.	alla Dozzina	fni.	ka
62	*Naspi inargentati, per raccogliere il filo dalle matasse - - - -*	33	36
68	*detti d' acciajo - - - - - -*	18	—
63	*Cuscini da cucire, con fuste d' acciajo - - - - - - - - - -*	9	30
64	*detti detti, inargentati ed indorati*	17	30
	detti inargentati, Num. 65 66 67		
	a fni. 12=30.8=—.7=30.		
	Molle per limare		
	Num. 69 70 71 73		
	a fni. 8=—. 8=30. 6=36. 7=12.		
	dette per Oriolaj Num. 72 74		
	a fni. 6=24. 7=12.		
	Tenaglie per cavare i denti		
	Num. 75 79		
	a fni. 6=—. 3=40.		
77	*dette Pelicano - - - - - - -*	4	40
76	*dette da taglio - - - - - - -*	5	30
80	*Ferri per soppressare i manichetti*	3	40
	Ferri diversi da Parucchieri		
	Num. 81 82 83 84 85 86		
	a fni. 1=24. 3=48. 3=24. 5=56. 7=—. 3=54.		
	Morsi da Cavallo		
	Num. 87 88 89 90 91		
	a fni. 10=12. 5=36. 4=52. 8=24. 10=8.		
	Paralumi diversi, di seta, con lo stuccio d' acciajo		
	Num. 92 93 94 95		
	a fni. 5=48. 3=30. 4=30. 5=54.		
96	*Anelli per le chiavi, col suo gancio*	3	24
97	*Ferretti da busto, di acciajo - -*	—	15
98	*Gancj d' acciajo, per uso di camera*	1	—
	Cavapeli diversi con i stuzzicorecch		
	Num. 99 103 104 105		
	a fni. 1=30. —=48. —=52. 1=—.		
	Anelli per le chiavi, Num. 100 102		
	a fni. 1=20. 1=20.		
108	*Anelli da borse - - - - - - -*	1	48
	Porta carabine grandi		
	Num. 106 107		
	a fni. 1=48. 1=36.		
	Magliette piccole, per uso di catene da orioli		
	Num. 109 110 111 112 - -	1	40
101	*Giarrettiere Inglesi di panno, con fibbie - - - - - - - - - -*	5	30

Num.	alla Dozzina	fni.	ka
	Batti fuoco diversi		
	Num. 113 e 114 115 116 e 309 310 *a fni.* 7=30. 10=—. 11=24. 24=—.		
	Lucchetti diversi, all' uso Tedesco,		
	Num. 117 118 119 120e121 *a fni.* —=40. —=42. 2=—. 3=24.		
	Num. 122 123 124 *a fni.* 5=40. 7=—. 15=8.		
	Lucchetti diversi, all' uso Francese,		
	Num. 125 126 127 128 *a fni.* 5=20. 4=48. 4=36. 3=42.		
	Num. 129 130 131 132 *a fni.* 3=12. 2=48. 2=40. 2=24.		
	Martelletti diversi, per accordare i cembali		
	Num. 133 134 135 136 *a fni.* 4=—. 3=—. 1=18. 7=—.		
137	*Porta spada, d' acciajo* - - -	12	—
143	*detti, coperti con pelle* - - -	5	36
138	*Macchine per fare le reti* - - -	3	54
	Tirastivali, Num. 139 140 141 *a fni.* 2=12. 7=—. 10=15.		
	Maniglie con loro bocchette per cassettoni		
	Num. 142 147 *a fni.* 6=30. 6=—.		
144	*Ferri per camminare sul ghiaccio*		
	Acciaj per aguzzare coltelli	3	40
	Num. 145 146 *a fni.* 3=42. 4=48.		
	Battifuoco diversi		
	Num. 177 178 179 180 181 *a fni.* 5=30. 6=40. 1=10. 8=28. 5=16.		
	Num. 182 183 184 185 186 *a fni.* 6=14. 2=24. 3=20. 3=46. 3=10.		
	Num. 187 188 189 190 191 *a fni.* 1=56. 2=30. 2=15. —=24. —=30.		
	Num. 192 193 194 195 *a kni.* 24. 24. 30. 36.		
	Cava turaccioli diversi - - -		
	Num. 196 197 198 199 200 *a fni.* 1=—. 1=48. 1=54. 2=—. 2=42.		
	Num. 201 202 203 204 205 *a fni.* 2=30. 4=48. 1=10. 2=—. 2=—		
	Num. 206 207 208 209 210 *a fni.* 1=48. 1=10. 2=20. 1=6. 1=18.		
	Num. 211 212 213 214 215 *a fni.* 2=18. 2=12. 2=8. 2=45. 2=48.		
	Num. 216 217 218 219 220 *a fni.* 2=20. 3=—. 3=—. 5=30. 5=30.		
	Num. 221 222 223 224 225 *a fni.* 6=48. 16=40. 7=8. 7=8. 6=36		
	Num. 226 303 304 305 306 *a fni.* 6=48. 7=18. 5=—. 4=36. 3=54.		

Num.	alla Dozzina	fni.	ka
	Num. 307 308 323 *a fni.* 5=—. 4=12. 9=—.		
322	*Roccoletti per uso di calza, o maglia* - - - - - - - - -	6	—
	Netta schioppi - - - - - - -	1	50
324	*Smoccolatoj diversi di acciajo, ordinarj.*		
	Num. 253 254 255 256 *a fni.* —=54. 1=—. —=48. 1=—.		
	Num. 257 258 259 260 *a fni.* —=54. 1=6. 1=54. 2=—.		
	Smoccolatoj di acciajo, fini, senza suste		
	Num. 261 262 257 275 276 *a fni.* 2=54. 3=24. 7=—. 3=48. 4=12.		
	Smoccolatoj di acciajo, fini, con suste		
	Num. 263 264 265 e 266 268 *a fni.* 4=16. 4=36. 6=—. 6=10.		
	Num. 269 270 271 273 274 *a fni.* 7=45. 7=52. 10=30. 22=—. 3=30.		
	Num. 277 278 279 280 281 *a fni.* 5=36. 5=42. 7=—. 5=30. 7=54.		
	Num. 282 e 283 284 285 286 *a fni.* 6=30. 7=15. 17=24. 10=45.		
	Num. 287 288 289 290 291 *a fni.* 8=15. 9=6. 7=30. 13=36. 12=40.		
	Num. 292 293 294 295 296 *a fni.* 12=36. 11=40. 9=45. 8=6. 14=30.		
	Num. 297 298 e 299 300 301 *a fni.* 8=20. 7=—. 11=30. 9=20.		
	Num. 302 *a fni.* 8=—.		
272	*Spegnitoj, ovvero Smorzalumi* -	3	30
	Gancj, ovvero appiccagnoli di ottone		
	Num. 311 312 313 314 315 *a fni.* 2=48. 2=36. 2=24. 2=12. 2=—.		
	Num. 316 317 318 319 320 *a fni.* 1=48. 1=36. 1=24. 1=12. 1=—.		
	Num. 321 *a fni.* —=48.		
	Bottoni d' acciajo		
	Num. 326 327 328 329 330	4	—
149	*Pistole mezze fini, al pajo* - -	4	20
150	*dette ordinarie, grandi, con fornimento di ferro* - - - - - -	3	30
151	*dette fini, grandi* - - - - -	4	45
152	*dette ordinarie, piccole, con fornimento di ottone* - - - - -	2	48
	Schioppetti da Ragazzi, uniti con un pajo di Pistolette, Num. 157 158 *la Guarnitura* - - - - - -	8	24
	Martelletti per uso di caccia, alla Dozzina, Num. 309 310 *a fni.* 15=30. 6=—.		

Questa Fabbrica fa fabbricare tutti li suddetti generi dal picoolo al grande, e viceversa, conforme le ordinazioni che ad essa possono essere fatte, ed i prezzi si regolano in tale caso a proporzione. Essa accetta inoltre qualunque commessione da eseguire a giusti prezzi, dietro li campioni che le possono venire mandati.

Fabbriche e Manifatture

Accetta la medesima le ordinazioni di qualunque qualità di Fibbie di Acciajo da scarpe, e da calzoni; di Armi da fuoco grandi e piccole; di Sciable con, impugnatura di Acciajo, o di Ottone all' Inglese; di qualunque qualità di Bottoni di Acciajo da abiti e da camiciuole, dietro li più recenti disegni, oppure dietro li campioni.

Nelle Provincie Ereditarie non esiste presentemente alcuna Fabbrica di corde da Clavicembalo; perciò, in virtù di un' Aulico Decreto, dell' anno 1786, furono offerti de' premj a coloro, che si mostreranno capaci di poter fabbricare delle buone corde di fil di ferro, inservienti alli strumenti di musica.

Di Corde da Clavicembalo.

Nell' Austria inferiore vi sono due Fabbriche di Vasi di ferro da cucina, una a Vienna, ed un' altra a *Piesting*, nel Quartiere di *Unter-Wiennerwald*.

Di Vasi di ferro da cucina.

La qualità degli articoli che si fabbricano nelle medesime, e principalmente in quella di *Piesting*, che è molto considerabile, si può riscontrare dalla seguente specifica de' medesimi, con la spiegazione de' prezzi rispettivi.

SPECIFICA.

Delle diverse qualità di Vasi nuovi da cucina, e di altri articoli di ferro fini, verniciati, inservienti all' uso domestico, che si fabbricano della migliore qualità di ferro, nello stesso modo come li Vasi di rame battuto, nella C. R. privilegiata Fabbrica, eretta propriamente a tale uso, fuori di *Piesting*, vicino a Neustadt, presso Vienna.

Il rispettivo magazino di deposito degl' infradescritti generi ritrovasi aperto a Vienna, verso la Torre rossa, nella Piazzetta, e nella casa del Conte Gatterburg, Num. 751.

Merci esposte nel luogo suddetto.

Num.

1. Pignattelli, tutti stagnati, ed anche verniciati di fuori, di capacità, da $\frac{1}{16}$ a $\frac{1}{4}$ di boccale, misura di Vienna, e di valuta, da 18, a 42 *kni.*; le qualità più grandi si vendono a peso come si dirà in appresso.
2. Coperchj per li suddetti, a 2, in 5 *kni.*
3. Tegami piccoli, inservienti a friggere le uova, della qualità suddetta, da 21 *kni.* a 1 *fno.* 12 *kni.*, secondo la grandezza.
4. Piatti da zuppa, di diverse qualità, da 30 *kni.*, a 3 *fni.*
5. Piatti da minestra, tondi ed ovali, di qualità uguale, da 26 *kni.*, a 1 *fno.* 54 *kni.*
6. Saliere liscie, a 18, e 24 *kni.*, e le operate, 6 *kni.* di più.
7. Vasi da zuppa, detti comunemente, Terrine, tonde ed ovali, di varie forme alla foggia di porcellana, tutte stagnate, come ancora verniciate di rosso al di fuori, ed anche bianche e dipinte, ad arbitrio, da 2 *fni.* a 4 *fni.* 30 *kni.*
8. Scodelle da zuppa, con coperchj, tutte stagnate e verniciate di fuori, da 51 *kni.*, a 1 *fno.* 15 *kni.*; dette, senza coperchj, da 30 a 48 *kni.*
9. Sottocoppe da portare le vivande, di 3, 4, 5, e più tazze, a proporzione della grandezza, e numero delle tazze, da 2, a 8 *fni.*
10. Mestole da prendere la minestra, tutte stagnate, ordinarie, a 24 *kni.*; dette fine, a 30 e 36 *kni.*
11. Cucchiajoni da tavola, torti, alla foggia di argento, a 51 *kni.*
12. Casse e Schiumajuole, secondo la grandezza, da 18, a 42 *kni.*
13. Attignitoj, da 51 *kni.* ad 1 *fno.*
14. Cucchiaj fini stagnati, e puliti, la dozzina, a 1 *fno.* 12 *kni.*; Cucchiarini da cioccolata, a 7 *kni.*; Cucchiarini da caffè, che sono molto belli e durevoli, a cui non si assomiglia verun altro Cucchiajo di stagno, o metallo, a 4 *kni.*
15. Piatti tutti stagnati, a 24 e 27 *kni.*; verniciati di fuori, a 30 *kni.*; con vernice fina, e puliti, a 36 *kni.*
16. Vasi da riporre il Zucchero, detti comunemente, Zuccheriere, ovali, e tonde, (queste ultime possono servire ancora per la polvere di Cipro) tutte fine e verniciate, da 42 *kni.*, ad 1 *fno.* 30 *kni.*

Num.

17. Turbanti, con doccia, tutti stagnati, e mezzi verniciati, da 2 a 3 *fni.*
18. Bacini da pasta, fatti a coccola, di diversa grandezza e forme, da 48 *kni.*, a 1 *fno.* 36 *kni.*
19. Modelli da Poponi, di tutte le sorta, da 39 *kni.*, a 1 *fno.* 15 *kni.*
20. Diversi Modelli, e Vasetti inservienti a cuocere la pasta, come forme di conchiglie, giglj, rose, cuoricini, ecc., ogni pezzo, a 6, in 15 *kni.*
21. Tazze da caffè, fine, nere, verniciate, da 54 *kni.*, a 3 *fni.* 30 *kni*; dette fine, dipinte come le Inglesi, di varj prezzi, come: da 1 *fno.* 20 *kni.*, a 4 *fni.* 20 *kni.*; dette traforate, più care.
22. Tazze da credenza, tonde, verniciate, di diversi colori, come pure dipinte e traforate, ad un prezzo sì basso, che non ritrovasi il simile in verun altro luogo.
23. Chicchere da caffè, con sottocoppe, tutte stagnate, a 36 *kni.*; fine, verniciate, 45 *kni.*; dipinte, alla foggia di porcellana, a 1 *fno.*; simili, senza manico, fine, verniciate, essendo assai comode per impaccare, a 42 *kni.*
24. Chicchere da cioccolata, con sottocoppe tutte stagnate, a 45 *kni.*; dette verniciate a 54 *kni.*; e dette dipinte alla foggia di porcellana, a 1 *fno.* 12 *kni.*
25. Caffettiere tutte stagnate, fatte ancora alla Turca, o mezzo verniciate, di ½ boccietta, a 2 boccali, del prezzo di 54 *kni.*, a 2 *fni.* 20 *kni.*; simili bianche e dipinte, alla foggia di porcellana, con le rispettive Lattiere, a prezzi discreti.
26. Pignattelli da latte, con coperchj, da 30 *kni.*, a 1 *fno*
27. Cioccolattiere, come sopra, da 36 *kni.*, a 1 *fno.* 20 *kni.*
28. Vasi per il te; Caldaje da te, con sopra-pentole da ½ boccietta, a 4, e 5 boccali, del prezzo di 1, a 5 *fni.*
29. Bacini da lavar le mani, o Lavamani, fini, verniciati, da 1 *fno.* 15 *kni.*, a 2 *fni.*, ed anche di più, secondo la grandezza; le rispettive Coppe, a 36, 45, 54 *kni.* Le Brocche per l'acqua, 1 *fno.* 15 *kni.*, ed 1 *fno.* 30 *kni.* Le Brocche da appiccare, con pippe di ottone, con i rispettivi bacini, secondo la grandezza, da 4 a 8 *fni.*
30. Calamaj neri, verniciati, con tazze, da 1 *fno.* 42 *kni.*, a 3 *fni.*; e simili, a forma di libro, per lo stesso prezzo.
31. Cassette da giuoco, con due tazze, e quatro cassettini fini, neri, verniciati, a 2 *fni*; simili di diversi colori, e fine dipinte, e indorate, a 3, 3½, ed a 4 *fni.*; le rispettive marche di ferro, 300 pezzi, a 45 *kni.*
32. Rinfrescatoj tondi, da porsi sopra le tavole, fini, verniciati, di diversi colori, e graziosamente dipinti, da 1 *fno.* 42 *kni.*, a 4 *fni.*, non molto inferiori a quelli di Francia.
33. Vasi, per riporre il vino, o li liquori a raffreddarsi, tutti di colore bruno, verniciati da due fiaschj di mezzo boccale, 1 *fno.* 30 *kni*; detti, da 2 fiaschi di 1 boccale, 1 *fno.* 50 *kni.*; detti, da 4 fiaschi di mezzo boccale, 2 *fni.* 30 *kni.*; detti, da 4 fiaschi di un boccale, 3 *fni.* 30 *kni* Vi sono ancora de' mastelli di diversa grandezza.
34. Stucciere da coltelli da tavola, stagnate, e verniciate, da 45 a 50 *kni*
35. Boccali da birra, e da vino, cimentati, di ¼, sino a 6 boccali, a prezzi discreti. Secchj da vino, e da olio, da 1 a 9 boccali, del prezzo di 1 *fno.* 15 *kni.*, a 6 *fni.*; similmente, Tazze da birra, e da vino, a 45 *kni.*, ed 1 *fno.*; come ancora ogni sorta di Imbuti, tutti verniciati, e durevoli.
36. Orinali da camera, e da fanciulli, verniciati di fuori, stagnati di dentro, e coperti di lacca di ambra gialla, da 1 *fno.* 15 *kni*, a 1 *fno.* 40 *kni.*; detti ovali, per le donne, di 1 *fno.* 24 *kni.*, 1 *fno.* 30 *kni.*, e 1 *fno.* 45 *kni.*
37. Piattini da frutti, e confetti, liscj e traforati, dipinti alla foggia di porcellana, a prezzo discreto.
38. Fiaschi da vino, e fiaschetti da fare la barba, di diverse qualità, di ¼, sino a 4 boccali, con viti di stagno e senza, del prezzo di 45 *kni.*, di 1 *fno*, e di 4 *fni*
39. Braciere, con la loro macchina da abbrustolire il caffè, per indi subito cucinarlo sopra la medesima, da 2½ a 3½ *fni.*; e questi si potranno ordinare più grandi a piacere.
40. Simili Bracieri, con graticolette da cucinarvi il caffè, te, e cioccolata, il che si può fare ancora nelle camere, con carbone, o legno di ginepro, da 1 *fno.*, a 1 *fno.* 30 *kni*, e 2 *fni.*; come ancora, Caldaje da portare il fuoco nelle botteghe degli Artigiani, le quali sono utili in tempo d'inverno.

Num.

41. Rimesse di uguale larghezza, per le caffettiere, a 3 pezzi, da $\frac{1}{8}$, a $\frac{1}{4}$, ed a $\frac{1}{4}$ di boccale, con il manico che si può disunire, le quali servono per il viaggio, e per il militare, in campagna, essendo comode per l'uso, e potendosi facilmente impaccare a 2 *fni.* 15 *kni.*
42. Candellieri piccoli, da giuoco, verniciati, dipinti, fini, di diversi colori, da 1 *fno.* 15 *kni.*, a 1 *fno* 30 *kni.*
43. Scaldavivande sopra la tavola, a 54 *kni.*
44. Piattini da tavola, alla foggia come quelli di paglia, fini, verniciati, e dipinti, a 45, e 50 *kni.*
45. Macchine da caffè e te, con le pippe di ottone, per cucinare in camera, a prezzi discreti.
46. Cantinette di legno, pulitamente guernite di ferro, infoderate di bajetta verde, e fornite di fiaschi di ferro, che sono molto comode per viaggio, a motivo che non sono suscettibili di rompersi, come quelle di vetro, e che sono atte alla conservazione di qualunque bevanda preziosa; a diversi prezzi, secondo la qualità.
47. Bacinetti da fare la barba, fini, verniciati, stagnati, e puliti di dentro, a 1 *fno.* 15 *kni.*, 1 *fno* 30 *kni.*, e 1 *fno.* 42 *kni.*; inoltre, Astuccj da riporvi le palle di sapone, Saliere, e Ciotolette da uova, a prezzi discreti.
48. Tazzette da smoccolatoj, fine, verniciate, dipinte, indorate, a 29 *kni.*; Foglie da candele, verdi, fine, verniciate, a 7 *kni.*
49. Caldaje per distillare Rosolj, ed acquavite, come quelle fatte di rame, fine, verniciate, da 4 *fni*, a 6 *fni.*, secondo la grandezza.
50. Copertojo da focolare, per sicurezza del fuoco, a 54 *kni.*; Bacini per tirare i sughi, come quelli di Ottone, a 51 *kni.*, ed a 1 *fno.* 30 *kni*; Padellini da colla da Falegnami, da 24 a 30 *kni.*
51. Latta di ferro, fatta a spire, tutta stagnata, da 1 *fno.* 15 *kni.*, a 2 *fni.*

Merci che si vendono a peso.

52. Fornelli, per cucinare con poco legno, in casa, e nella campagna, in poco tempo a 30 *kni.* la libbra.
53. Pentole, Tegami, Cazzeruole, Caldaje da catena, da muro, e da campo, torte, Caldaje da rimesse, Padelle da friggere, e da pesci, Tinelli lavorati di ferro intiero, mezzi stagnati, a 27 *kni.* la libbra.
54. Pentole, e Tegami, tutti crudi, a 24 *kni.* la libbra.

NB. Tutti li suddetti Articoli, essendo tutti stagnati, ovvero essendo molto leggieri, si calcolano a 3 *kni.* di più per libbra, a motivo che la fattura de' Vasi pesanti è sempre la stessa, ma ne' Vasi leggieri, secondo il calcolo più accurato, ne risulterebbe della perdita, se questi non si calcolassero di più.

55. Tinelli in forma di barchetta, Mastelle, Caldaje da stufa, Tinette da butiro cotto, Colatoj, Crivelli da colare le paste, Latte da torta, e da cuocere la pasta, Pitali, stagnati di dentro, e verniciati di fuori, ed oltre la stagnatura, guerniti di lacca di ambra gialla, a 30 *kni.* la libbra.
56. Forni di economìa, con pentole, e senza, ne' quali si può cucinare in casa, o in campagna, con poco legno, ed in breve tempo; come ancora Forni ordinarj, da ordinarsi ad arbitrio, a 30 *kni.* la libbra, ed anche a 36 *kni.*, secondo la maestria del lavoro.
57. Forni da camera, di particolare invenzione, lavorati doppi, da potersi comodamente trasportare da un' alloggio all' altro, senza tema d'incendio; questi si fanno in tutte le maniere, e con tutta la diligenza, a richiesta, e ad arbitrio di chichessia, a 36 *kni.* la libbra.

Conviene finalmente fare osservare, che in questa Fabbrica si ricevono ancora delle ordinazioni per tutti li lavori che possono essere fatti di rame, e di stagno; il formare una specifica de' quali sarebbe un lavoro troppo esteso: inoltre, accadendo, che alcuno delli Vasi sopra descritti, venisse a rendersi inutile, si riprenderà, al prezzo di 6 *kni.* la libbra. Gli Articoli avanti scritti, furono numerati, dall' 1, sino al 57, per facilità, e maggiore chiarezza delle commessioni, e di chi deve eseguirle.

La Fabbrica di vasi di ferro da cucina, di *Sausgruber*, a Vienna, nel sobborgo chiamato, *Oberneustift*, Num. 383, ebbe principio nell' anno 1786.

Le

Fabbriche e Manifatture Di Rame.

Le Fabbriche di Rame delle Provincie dell' Austria ritrovansi; nell' Austria inferiore, nel Tirolo, nella Stiria e Carintia, e si calcolano, in tutto, circa 80 Fabbriche, o Fucine di Rame, di cui ve ne sono 50, circa, nell' Austria, al di sotto del fiume Ens, 3 nella Stiria, ecc., la maggior parte delle quali appartiene al C. R. Erario, di cui inseriamo il seguente.

PREZZO CORRENTE.

De' Rami, e di altri Prodotti minerali fabbricati, che si vendono e si spediscono dalla C. R. Direzione del Consumo de' Rami, e de' Prodotti minerali, a Vienna, come pure dalla C. R. Fattoria del Consumo e Spedizione de' Rami, ecc. a Trieste.

a	*Vienna* fni.	*Vienna* ka	*Trieste* fni.	*Trieste* ka
Rame in Lastre, ciascuna di 49 ℔ circa a .	43	30	47	—
— *in Rosetta* . . .	43	30	47	—
— *in Pani*	—	—	40	30
— *a Goccie* . . .	46	—	—	—
— *rosso*	38	—	—	—
— *di Fragante* . .	54	—	—	—
Rami incavati in Caldaje, Padelle, Cazzerole, Braciere, Caffettiere, e Cioccolattiere; Foglie, ovvero Lame, o siano Bande battute per coprire i Tetti delle Fabbriche . . .	51	—	—	—
detti parimente incavati in Caldaje, o altri Vasi di diverso grosso calibro, che esigono maggiore fatica a costruirsi, maggiore spesa di carboni, e maggiore mercede de' magliaj, cioè:				
da ℔ 70 *a* 99 .	52	—	—	—
- 100 *a* 149 .	53	—	—	—
- 150 *a* 199 .	54	—	—	—
- 200 *a* 299 .	56	—	—	—
- 300 *e di maggiore peso* . . .	58	—	—	—
detti battuti, e formati in Tondine per monete, liscie	—	—	—	—
Rami per monete col cerchio, o sia cordone all' intorno	—	—	—	—
detti in Verghe battute, parimente per monete, da essere tagliate ne' luoghi stessi dove vorrà farsene uso	—	—	—	—

a	*Vienna* fni.	*Vienna* ka	*Trieste* fni.	*Trieste* ka
Argento Vivo, in Barili di ℔ 100	165	—	167	—
Mercurio sublimato . .	200	—	202	30
Cinabro intiero, in Barili di ℔ 50, *ogni* 2 *Barili*	180	—	176	—
detto quattro volte macinato, come sopra . .	185	—	181	—
Verde Porro	—	—	80	—
Litargirio di Nagibania	11	40	12	—
detto di Villac . .	12	—	—	—
Stagno all' uso d' Inghilterra	58	—	—	—
detto di Schlaggewald, *in rotoli*	56	—	—	—
detto di Boemia . . .	56	—	—	—
Arsenico bianco . . .	11	10	14	—
detto giallo	10	40	13	—
Cobalto	8	55	—	—
Vitriuolo bianco . . .	22	—	—	—
detto verde	7	—	—	—
Sale Ammoniaco sublimato	90	—	—	—
detto detto raffinato .	70	—	—	—
Magnesia Nitri . . .	16	40	—	—
Smaltino, ovvero Azzurro di Smalto F. F. F. C.	29	—	—	—
F. F. C. . . .	24	—	—	—
F. C.	18	—	—	—
M. C.	13	—	—	—
O. C.	9	45	—	—
F. F. F. E. . .	29	—	—	—
F. F. E. . . .	24	—	—	—
F. E.	18	30	—	—
M. E.	13	45	—	—
O. E.	10	15	—	—
O. E. S. . . .	12	45	—	—
Cannoni di Ferro . .	—	—	11	—
Palle da Cannoni . .	—	—	8	—

Tutti li sopra detti prezzi sono di prima mano, e s'intendono per ogni 100 ℔, peso netto di Vienna, cioè: quelli della Direzione di Vienna, posto ivi franco sul carro, e quelli della Fattoria di Trieste, franco alla vela, in questa Città.

Per le commessioni de' Rami incavati, dovrà il commettente, in ogni sua commessione, spiegare sempre la larghezza dell' orifizio, e del fondo de' vasi, siccome pure l'al

l'altezza delle sponde, e parimente il giusto calibro del vaso più piccolo, e del vaso più grande, assortiti, a misura e peso di Vienna, dipendendo da queste circostanze la totale buona riuscita delle costruzioni.

Fabbriche e Manifatture

Circa i Rami in tondini, per fare monete, dovrà il commettente, nella lettera di corrispondenza, spedire la mostra originale di ciascheduna moneta che egli desidera, acciò la soprascritta Direzione dei rami, ecc. possa far tagliare il rame del giusto peso e grandezza, onde poi, ne' luoghi ove la moneta dovrà essere posta in corso, non si abbia da fare altro, che coniarvi l'impronto; ed in questo modo le medesime riusciranno monete assai ben fatte, di rame fino, e dolce, che non si spaccherà mai, ed in appresso sarà indicato il prezzo il più ristretto.

Lo stesso farà il commettente delle verghe, o lastre, da ridursi in monete, mandando, in una lettera, un pezzo di rame per mostra, dal quale si possa conoscere la precisa larghezza e sottigliezza, con spiegarne anche la necessaria estensione.

Il Rame rosetta, ed in pani, sarà di qualità perfetta, in modo che nessuno de' commettenti avrà motivo di lagnarsi, volendo la detta Ces. Reg. Direzione dare tutti li necessarj provvedimenti, acciò siano bene serviti.

ALTRO PREZZO CORRENTE DI OTTONAMI.

Della predetta C. R. Direzione, tanto dell' Ottoname del Tirolo, quanto di quello della Stiria, o sia di Gratz, come segue.

	di Gratz.		del Tirolo.	
	fni	ka	fni	ka
Ottone in rotoli, Num. 7	64	—	65	—
- 6 -	6[illegible]	—	64	—
- 5 -	62	—	63	—
- 4 -	59	—	60	—
- 3 a 1	58	—	59	—
detto in lastre, lustro, da 1 *a* 10 *pieghe* - - -	58	—	58	—
detto stralargo, o sia da Tamburo, assortito -	—	—	59	—
detto in pieghe stralarghe, nero, da Num. 1 *a* 30	59	3	56	—
detto in tocchi, ovvero in pani - - - - - - - -	44	30	—	—
detto in varghette, ordinario - - - - - - - -	47	—	—	—
detto con legna - - - -	49	—	—	—
Fil di Ottone grosso, nero, Num. 3 *a* 30 - - - -	—	—	53	—

	di Gratz		del Tirolo.	
	fni	ka	fni	ka
Fil di Ottone grosso, lustro. Num. 3 *a* 32 - - - -	58	—	58	—
detto da invetriate, Num. 6 *a* 16 - - - - - - -	61	-	—	—
detto da rosario, duro, Num. 18 *a* 20 - - - -	63	—	—	—
detto detto straduro da 10 ℔	—	—	60	—
detto da corona - - - -	—	—	59	30
detto da asole - - - -	—	—	58	30
detto mezzo saltalione, Num. 22 *a* 44 - - -	65	30	—	—
detto saltalione, Num. 26 *a* 28 - - - - - - -	68	30	—	—
detto da invetriate, tenero, Num. 6 *a* 8 - - -	—	—	58	—
- 10 *a* 12 - - - -	—	—	59	—
- 14 *a* 16 - - - -	—	—	60	—
- 18 - - - - - -	—	—	61	—

Nell' Austria al di sotto dell' Ens esiste la Fabbrica di merci di Ottone, nel luogo detto. *Nadelburg*. il di cui Proprietario è il Conte *Teodoro Bathiani*. Questa Fabbrica sussiste da circa 3[illegible] anni in quà. Il magazzeno di deposito delle rispettive merci, ritrovasi a Vienna, nella contrada *Unter-Breunerstrasse*, Num. 1154.

In Merci di Ottone.

La Fabbrica di Ottone nel Tirolo, ritrovasi in *Achenrein*, nell' *Unterinnthal*, ed è una delle più considerabili, e migliori Fabbriche in questo genere, la di cui Fattoria è a *Schwatz*.

La produzione dell' eccellente giallamina, che ritrovasi nel Tirolo, è conosciuta, e siccome con questa si fabbrica l' Ottone, così se ne deduce la conseguenza naturale, che la Fabbrica di Ottone in questo Paese deve riuscire di bontà particolare. L' estrazione di questo metallo, preso il calcolo intermedio, ascende ogni anno, circa a 1,800 centinaja.

Circa

Fabbriche e Manifatture

Circa la qualità de' prodotti, ed importo de' medesimi, abbiamo inserito il seguente

PREZZO CORRENTE

De' seguenti Ottomani, che producono le C. R. Fabbriche del Tirolo, e che si possono avere dalla Fattoria di Schwatz, verso pronte rimesse sopra Vienna, o sopra Augusta, a' seguenti prezzi posti franchi a Trieste, ogni 100 ℔, peso di Vienna.

	fl.	kr.
Ottone in pieghe, o lastre, lustro, ordinario di 1 a 7 / di 8 a 10 pieghe	55	—
detto detto, nero, ordinario	54	—
detto in pieghe stralunghe, lustro	56	—
detto detto nero	55	—
detto in rotoli, lustro, da 1 a 3 bolli, largo 5 a 7½ pollici	56	—
da 4 detti = 9½ detti	57	—
da 5 detti = 11½ detti	58	—
da 6 detti = 13½ detti	59	—
da 7 detti = 15 detti	61	—
da 8 detti = 16 detti	62	—
Fil di Ottone grosso, lustro, tenero, in matasse tonde, dette volgarmente bazze; di giro largo, del Num. 3 e 4 / = 5 a 30	55	—
detto detto nero	53	—
detto lustro, tenero, ingominciando da quello che serve per invetriate, del Num. 6 a 8	56	30
10 e 12	57	—
14 e 16	58	—
18	60	—
20	62	—
detto lustro, duro, saltalione, del Num. 26 e 28	71	—
detto detto mezzo saltalione, del Num. 22 e 24	66	—
detto da Rosario, Num. 20	61	—
detto da Corona, Num. 18	60	30
detto da mezza libbra, Num. 16	60	—
detto da asole, Num. 14	59	30
detto da libbra, Num. 12	59	—
detto grosso, bazze, di giro largo, dal Num. 1 a 30	59	—
Ottone in verghe	45	—
detto in tocchi	41	—
Fil di Rame saltalione, del Num. 26 e 28	81	—
detto mezzo saltalione, del Num. 22 e 24	76	—
detto da Rosario, Num. 20	73	30
Fil di Rame da Corona, Num. 18	72	30
detto da mezza libbra, Num. 16	72	—
detto da asole, Num. 14	71	30
detto da libbra, Num. 12	71	—
detto grosso, da bazze di giro largo, Num. 16	71	—

Nella Stiria, nel Circolo di *Marburgo*, nelle vicinanze di *Frauenthal*, esiste una considerabile Fabbrica di Ottone: ed un altra simile ritrovasi al Ponte di *Mött*, nella Carintia.

A Vienna vi sono alcuni Fonditori di Ottone, molto abili, che in altri luoghi formerebbero certamente la classe de' primi Fabbricatori,

Bottoni.

Li Fabbricatori di Bottoni di metallo in Vienna, cioè: di stagno, tombacco, ottone, latta, ecc., sono: *Lermann*, *Ligthowler*, *Wilda*, *Neuthaller*, *Braun*, *Zobel*: vi è parimente *Carlo Guglielmo Biernitzky*, nel Sobborgo di S. Leopoldo, il quale fabbrica de' Bottoni all'uso Inglese. *Mattia Rosthorn*, alla *Landstrasse*, fabbrica de' Bottoni di composizione, di oro, e di argento. Il Sign. *Hickmann* mantiene similmente una Fabbrica di Bottoni di metallo, all'uso Inglese, a *Ebersdorf*, due leghe distante da Vienna, il Sign. *Vito Schandel*, fabbrica i Bottoni fatti a torchio. Si fabbrica parimente una quantità di Bottoni di seta, da' Bottonaj particolari, in tutte le Provincie Ereditarie. *S. F. Nobile di Zobel* in Vienna, alla *Landstrasse*, fa fabbricare de' Bottoni di ottone e di tombacco, come pure delle Cramerie di Norimberga. Questa Fabbrica principiò sotto il regno di *Giuseppe II.* Nella sovrascritta Fabbrica di *Nadelburg*, si lavorano ancora li Bottoni [illegible] a cruna. Sotto la suddetta denominazione si comprendono non solo li Bottoni degli abiti, ma ancora quelli di camicie, e camiciuole, che si lavorano nelle Fabbriche rispettive.

Nell'

Nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nel Distretto di *Unter - Wienerwald*, a *Neustadt*, ritrovasi una Fabbrica di Ditali, il di cui Proprietario è *Giovanni Michele Hofmeister*. Nella già mentovata Fabbrica di *Nadelburg*, si lavorano Ditali di varie sorta, cioè: Ditali foderati, da sarto, Ditali doppj, da donna, ecc.

Fabbriche e Manifatture

Di Ditali.

Le Fabbriche di Aghi a Vienna, sono mantenute da *Böswald e Waldhütter*, nel Sobborgo chiamato, *Alstergasse*. Così pure la più volte nominata Fabbrica di Merci di Ottone a *Nadelburg*, produce tutte le sorta di Aghi. Per più chiara intelligenza del Lettore, e per sua direzione, abbiamo inserito il seguente

Di Aghi.

PREZZO CORRENTE.

delle Mercanzie, che vengono fabbricate nella C. R. Fabbrica di Nadelburg, vicino alla Città - Nuova, e che si possono avere nel suo Magazzeno di Deposito a Vienna.

Bottoni di Metallo bianco, alla grossa

Num	1e3.	2 e 4	5 e 6.	7 e 8.	9 e 11.	10.	12.
a kni.	58.	38.	32.	27.	60.	40	38.

N	13e14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
a kni.	30.	66.	44.	34.	57.	44.	48.	38.

Num.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
a kni.	33.	27.	57.	38.	33.	30.	30.	30.	27.

Num.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
a kni.	27.	—	—	66.	44.	34.	38.

Bottoni di Metallo bianco, a filo.

Num.	00	0.	1.	2.	3.	4.	5.
a kni.	30.	30.	36.	42.	—	—	—

Bottoni di Metallo bianco, all' Inglese, liscj, con l' anima.

Num.	1.	2.	3.	4.	5.
a kni.	60.	40.	36.	30	27.

Bottoni di Metallo bianco, lavorati.

Num.	1.	2.	3.	4.	5.
a kni.	69.	48.	44.	36.	33.

Bottoni di Metallo bianco, liscj, di tutto getto, mezzi tondi a melone, con orlo, e senza.

Num.	1.	2.	3.	4.
a fni.	$2\frac{1}{3}$.	$1\frac{2}{3}$.	$1\frac{1}{3}$.	1.

Bottoni di Metallo bianco, per Soldati, con orlo, e senza.

	da *Abito.*	da *Camiciuola.*	da *Vosa.*
a fni.	—	—	—

Bottoni di Ottone di getto, per Soldati,

	da *Abito.*	da *Camiciuola.*	da *Vosa.*
a fni.	—	—	—

Bottoni di Composizione, da Soldati.

	da *Abito.*	da *Camiciuola.*	da *Vosa.*
a fni.	—	—	—

Bottoni di stagno, sopra l' anima di legno, assortiti.

del *Num.*	2. *Liscj.*	*Lavorati.*
a kni.	12.	12.

Bottoni di stagno, traforati.

Num.	1.	2.	3.	4.	5.
a kni.	—	—	—	—	—

Bottoni di Casola.

Num.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
a kni.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Merci di Ottone di getto.

		fi.	*ka*
Candellieri, con una testa, o piastrella sopra la canna, il mazzo . Num.	3 *a* 8	1	54
Detti più pesanti.	3 *a* 8	2	—
Detti con piastrella ferma. .	4 *a* 8	2	—
Detti senza piastrella. . . .	4 *a* 8	1	40
Detti senza, più pesanti. . .	4 *a* 8	1	50
Detti all' uso de' Turchi. . .	1 *a* 8	1	54
Detti da mano, col piede. .	3 *a* 8	1	54
Detti da mano, col manico. .	$\frac{3}{4}$ *a* 6	1	54
Detti con piede profondo . .	3 *a* 8	2	—
Detti da Altare.	$1\frac{1}{2}$ *a* 3	1	48
Detti ad uso d' Argento . .	3 *a* 12	2	—

Detti a biscia, per alzar il lume, l' uno

Num.	1.	2.	3.	4.	5.
a kni.	36.	33.	30.	27.	24.

Detti con canna, per alzare.

No.	1.	2.	3.	4.	5.
a kni.	50.	45.	40.	38.	34.

	fi.	*ka*
Detti da mano, con canna cava . .	—	33
Detti forcuti di Ottone e di Metallo, l' uno.	—	54

Detti ottangolari, con la canna molata, al pajo

Num.	1.	2.	3.	4.	5.
a kni.	50.	63.	70.	75.	*fi.* 1=54.

Candellieri da Campagna. Num. 1. 2. 3.
a kni. 48. 42. 30.

	fi.	ka
Candellieri da Tavola, con la canna torta di Ottone, e di Composizione.	2	18
Detti da Tavola, con lo scodellino attaccato	2	36
Detti da Ebrei, Num. 1. 2. 3. *alla* ℔.	—	45
Detti da Tavola gravi di Ottone, e Metallo. *Num.* 1 a 4. 8. 9. 12. 13. 14. 15. *a fni.* $2\frac{1}{4}$. 1=54. $1\frac{1}{3}$. 1=42. $2\frac{1}{4}$. 5. $1\frac{1}{3}$.		
Detti da Tavola, con braccialetti a due lumi.	2	24
Ciocche, o sia Lampadarj di Ottone. *da* 4. 6. 8. 12. 18. 24. *lumi, alla* ℔. *peso di Vienna.*	—	42
Dette di Composizione, da simili lumi, alla ℔.	—	45
Candellieri da Altare, liscj, assortiti, alla ℔.	—	36
Detti Triangolari di Ottone, e Composizione, alla ℔.	—	45
Incensorj con catenelle di ferro dal Num. $1\frac{1}{2}$. *a* 5. *al mazzo.*	1	57
Detti con catenelle di Ottone dal Num. $1\frac{1}{2}$ *a* 5.	2	15
Navicelle . . . . . . Num. 2 *a* 5.	1	6
Lampade schiette e forate. Num. $1\frac{1}{2}$ *a* 8.	1	54
Dette di Ottone da Ebrei, alla ℔.	—	42
Dette di Composizione per Ebrei, alla ℔.	—	45
Dette per la festa delle nascite degli Ebrei, l'una	5	—
Dette per Chiese, ad uso di Firenze, col capo d'angelo, l'una. *Num* 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. *a fni.* 6. $5\frac{1}{3}$. $4\frac{1}{3}$. $3\frac{1}{2}$. 3. $2\frac{1}{2}$ 2. $1\frac{3}{4}$.		
Lumiere Fiorentine, da studiare, di Ottone e Metallo, con 3. e 4. *lumi.* *Le grandi. Mezzane. Piccole.* *a fni.* 5. $4\frac{1}{2}$. $3\frac{1}{4}$.		
Lampadarj ordinarj da notte, l'uno	—	33
Braciere, il mazzo. . . Num. 1 *a* 8.	1	57
Dette col scodellino di rame, l'una.	2	24
Dette di Ottone, per scaldare i piatti sulla tavola con spirito di vino. *Le grandi. Mezzane. Piccole.* *a fni.* $2\frac{3}{4}$. $2\frac{1}{4}$. 2.		
Mortari ordinarj in sorte, alla ℔.	—	39
Detti da speziali, alla ℔.	—	39
Anelli da Carradori, il mazzo da 28. *Lotti di Vienna . . Num.* 1 *a* 18	—	35
Detti per suddetti, il mazzo da 25. *Lotti Num.* 5 *a* 18	—	33
Detti per bottiglie, il mazzo da 28. *Lotti.*	—	35
Detti di Ottone, al Cento. *Li grandi. Mezzani. Piccoli.* *a fni.* 4. 3. $2\frac{1}{5}$.		

	fi.	ka
Detti per coltrine, al mazzo, Num. 4 *a* 12	1	10
Detti per dette, al cento, *Num.* 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 15. *a kni.* 18 21. 24. 28. 35. 39. 42. 60.		
Fibbie da sellajo liscie, assortite, alla ℔. *di* 28 *Lotti.*	—	36
Dette stellate, con la rosa, alla ℔. *detta*	1	—
Anelli torti da Carradori, alla ℔. *detta.*	—	48
Seghette da Ebrei, l'una. *Grandi. Piccole.* *a fni.* 5. $3\frac{1}{2}$.		
Pentole da cucina alla ℔. peso di Vienna	—	46
Cazzarole, alla ℔. *detta*	—	46
Fornelli da Te, in modelli, e forme diverse, l'uno. *Grandi. Mezzani. Piccoli.* *a fni.* 25. 20. 15.		
Boccie per le ventose; alla dozzina, piccole e grandi.	1	6
Ferri da soppressare. *Num.* 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. *a kni.* 22. 27. 32. 37. 42. 47. 52. 55. *Num.* 12. 13. 14. 15. 16. 17. *a fni.* 1. 1=5. 1=10. 1=15. 1=20. 1=25.		
Detti più forti. *Num.* 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. *a kni.* 28. 35. 42. 49. 56. 1=3. 1=10. 1=17. *Num.* 12. 13. 14. 15. 16. 17 *a fni.* 1=24. 1=31. 1=38. 1=45. 1=52. 1=59.		
Modelli per Campanelle. *l'uno Grandi. Mezzani. Piccoli.* *a fni.* $2\frac{1}{2}$. 2. $1\frac{3}{4}$.		
Liscia-manichetti. . . . Num. 4 *a* 17.	—	5
Ferali, o sia Lanterne di Ottone, l'uno *Li più Grandi. Grandi. Mezzani. Piccoli.* *a kni.* 48. 42. 36. 30.		
Gettoni o siano Marche, gialli e bianchi, da 28. *Lotti la* ℔.	—	51
Cazzarole da speziale, alla ℔. *di Vienna.*	1	12
Dette per colla da Legnajuoli, alla ℔. *detta.*	1	12
Trombe, dette volgarmente, Ventilli da pozzo, per estrarne l'acqua *Grandi. Mezzane. Piccole.* *a fni.* $2\frac{3}{4}$. $2\frac{1}{4}$. 2.		
Segnali da Tintore, il cento	1	48
Vasetti da Orefice, per borrace, l'uno.	—	12
Cannelle da botte, con chiavi, al mazzo Num. 1 *a* 6.	2	15
Cannelle da botte, pesanti, alla ℔	—	45
Ruotelle da lampadarj. Num. 10 *a* 30.	1	24
Ruotelle con vite. . . Num. 10 *a* 30.	1	30
Campanelle grezze, da casa, al mazzo. Num. $1\frac{1}{2}$ *a* 30.	1	8

Cam-

	fi.	ka.
Campanelle pulite, al mazzo. Num 1½ a 30	1	40
Campanelle per Altari. — *Num.* 1½ a 18.	1	6
Sonaglj da carradori.	1	48
Campane da orioli, grezze, alla ℔. .	—	42
Campane da orioli, pulite, alla ℔. .	1	—
Campanelle da Tavola, col piede.		
Grandi. Mezzane. Piccole.		
a kni. 58. 46. 34.		
Campanelle da Tavola, senza piede		
Grandi. Mezzane. Piccole.		
a kni. 51. 39. 27.		
Sonagli da Uccelli al mazzo. Num. 25. *a* 120	—	40
Sonagli col contorno. . *Num.* 25 *a* 120	—	36
Sonagli da Slitta, bianchi e gialli, il cento		
Num. 1. 2. 3. 4.		
a fni. 4¼. 3⅔. 2=54. 2¼.		
Ditali da Sarto, di Ottone, alla grossa,		
Num. 0 e 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 a 2. 1 a 3. 1 a 4.		
a fni. 1=32. — — — — — — 1=30. 1=28.		
Num. 1a5. 1a6. 2a3. 2a4. 2a5. 2a6. 3a4.		
a fni. 1=26. 1=24. — 1=26. — — 1=21.		
Num. 3 a 5. 3 a 6. 4 a 5. 4 a 6. 5 a 6,		
a fni. — — — — —		
Ditali da Sarto, di ferro, e foderati di Ottone.	3	15
Ditali da Donna, doppj, di Ottone.		
Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 a 2.		
a fni. 1=40. — — — — — —		
Num. 1a3 1a4. 1a5. 1a6. 2a3. 2a4. 2a5.		
a fni. 1=38. 1=36. 1=34 1=32. 1=36. 1=34. 1=34.		
Num. 2 a 6. 3 a 4. 3 a 5. 3 a 6. 4 a 6. 5 a 6.		
a fni. — — 1=24. — — —		
Ami neri da pescare, al migliajo.		
Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.		
a kni. — — — — — — — — — 30. 36.		
Num. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.		
a kni. 40. 44. 50. 54. 60. 66. 84. — —		
Num. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 30.		
a kni. — — — — — — — — —		
Detti Bianchi.		
Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.		
a kni. — — — — — — — — — —		
Num. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.		
a kni. — — — — — — — — — —		
Num 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 30.		
a kni. — — — — — — — — —		
Brocche di Ottone, lustre, il mazzo. Num. 150 *a* 400.	1	21
Brocche di Ottone, liscie e riccie. Num. 150 *a* 400.	1	3

	fi.	ka.
Filo di Ottone, a mazzetti, in scatole da 28 *Lotti.*	—	3
Filo di Ottone, a mazzetti, fino da perle, detto.	—	34
Filo di Ottone, in scatole, da Chitarra detto. Num. ½. ¾. 1.	3	30
Cantini d'acciajo e di Ottone doppj da Istromenti, al mazzo Num. 7 a 14. .	—	18
Cantini d'acciajo e di ferro, Num. 7 a 14.	—	16
Filo di Ottone da Armi, il mazzo.		
Num. 7 a 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.		
a kni. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. —		
Filo di Ottone bianco, liscio, da Armi.		
Num. 7 a 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.		
a kni. 34. 36. 38. 40. 42 44. 46.		
Filo di Rame per Armi, al mazzo.		
Num. 1a3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.		
a kni. — — — — — — — — — — —		
Filo nero per Armi, al mazzo		
Num. 1a3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. 11. 12. 13.		
a kni. — — — — — — — — — — —		
Filo di Ottone giallo, filato, e bianco, al mazzo.	—	36
Scopettine ordinarie di Ottone per orefici, al mazzo		
Num. ½. ¾. 1. 1½. 2. 2½. 3. 4. 5. 6.		
a kni. 48. 46. 44. 42. 40. — — — — —.		
Fusti d'Acciajo, da bilancia, ad uso di Colonia, all'oncia.	—	4
Scodelle di Ottone da bilancia, al lotto.	—	3½
Bilancie per Seta, liscie e piane, l'una.		
Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.		
a kni. 24. 30. 36. 42. 48. 54. 63. 69. 84.		
Bilancie per Seta, incavate, l'una.		
Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.		
a kni. 15. 18. 21. 24. 28. 33. 39. 48. 54. 60.		
N°. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18		
fni. 1=10. 1=20. 1=36. 1=50. 2=6 2=24. 2=26. 3.		
Bilancie ordinarie di Ottone, al mazzo Num. 1 a 20.	1	10
Bilancie Olandesi, l'una.		
Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.		
a fni. 1. 1¼. 1⅓. 1⅕. 2¼. 2½. 2¾. 3½.		
Num. 9. 10. 11. 12.		
a fni. 4½. 4½. 5¾. 7.		
Bilancie di Rame, col contorno, e senza.		
Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.		
a kni. 27. 30. 36. 45. 51. 1. 1=6. 1¼. 1½.		
Num. 10. 11. 12. 13. 14.		
a fni. 1¾. 2. 2¼. 2½. 3½.		

	fi.	ka
Aghi con cruna lunga, al Migliajo.		
Num. o e 1.	—	45
Detti simili. . . . . Num. 2. a 8.	—	42
Detti con cruna tonda.		
La. AAA. AA. A. B.		
a kni. 40. 38. 37. 36.		
Detti ad uso di Brema.		
44. 42. 41. 40.		
Detti alla Spagnuola.		
46. 44. 43. 42.		
Detti da Pomolo, o siano Spilli. La. PP.	1	45
Detti da Villani. La. PP.	1	42
Detti da Calzolajo La. AA a K.	1	18
Detti larghi, con taglio da Calzolajo.		
La. AA a K.	1	33
Detti da Pellicciaio. La. AA a K.	1	18
Detti da zisme, o stivali. Là. AA a K.	—	48
Detti da Tappezziere La. AA a K.	—	55
Detti da Passamaniere. La. AA a C.	3	—
Detti da Guantaro. La. AA a K.	2	—
Detti da perle, o sia finissimi. AA a I.	1	10

	fi.	ka
Scatole da scherzi, l'una	—	30
Smoccolatoj di Ottone, il mazzo . . .	—	54
Pacchetti di Coltellini ordinarj, per ogni Pacchetto, ...	1	6
Detti doppj, per ogni Pacchetto. . . .	—	57
Oro cantarino di Norimberga, la Carta di ¾ ℔. Num. 2. 3. 5. 7.		
a kni. 45. 48. 51. 54.		
Candellieri da tavola alla Veneziana, il pajo. Num. 10 11.		
a fni. 1=— 1= 6.		
Ottone in pezzi, il centinajo. . . .	43	—
Detto in tavole	58	—
Filo di Ottone ordinario	57	—
Detto in matasse tonde.		
Num. 4 a 10. 12 a 14. 16 a 18.		
a fni. 58. 59. 60.		
Detto duro,		
Num. 4 a 16. 18. 22. 24. 26. e 28.		
à fni. 61. 62. 63. 65. 68.		

Fabbriche e Manifatture

La Fabbrica suddetta fu dalla gloriosa memoria di *Maria Teresa* eretta e costruita in un luogo erto, e ricoperto di alpestri cespugli, vicino al Fiume *Fischa*, il quale mai si congela. Consiste la medesima in 42 case da abitarvi, tutte fabbricate di pietra, fra lequali le più rimarchevoli sono: la Fonderìa, e la Fabbrica di Ottone, la Filiera, la Spilletuera, o sia la Fabbrica degli aghi, la Torniara doppia, la Macchina per i ditali, e la Chiesa, con una cupola maestrevolmente fabbricata dal *Pacazzi*. Fra le Macchine distinguonsi particolarmente quelle per i ditali, la Filiera, e principalmente la Torniara, nella quale possono lavorare giorno e notte 35 Tornitori. Per muovere tutti questi Tornj vi abbisognano soltanto quattro ruote di acqua di semplice costruzione. Tutto il personale consiste presentemente in 657 persone, e 5 Ufficiali, che dipendono da un'Amministratore, il quale nel circuito di questa Fabbrica esercita la giurisdizione civile e politica; si mantiene in essa un Chirurgo, una Mammana, uno Spazzacammino, ed una guardia di giorno, e di notte. Tutte le contrade sono spalleggiate da mori, o gelsi, che servono al mantenimento de' vermi da seta, che producono una quantità di quest' ultimo genere; e la contrada principale è molto bene selciata. In questa Fabbrica si consuma annualmente 110, in 120,000 ℔ di rame, altrettanta giallamina, 15,000 ℔. di ferro, 40, in 50,000 ℔. di Fil di ferro; ed impiega 60, in 80,000 metadelle di carbone di legno, e minerale. Contribuisce molto al continuo ingrandimento di questa Fabbrica, la perfezione de' prodotti della medesima.

Di Merci di composizione.

Li *Fratelli Genthon* possedono una Fabbrica di Merci di composizione, a Vienna, nel Sobborgo di *Josephstadt*; essi fanno de' lavori eccellenti di argento polverizzato, e ne tengono un magazzeno di deposito nella Città, nel *Haarhof*, Num. 189. Altri proprietarj di simili Fabbriche, in Vienna, sono *Fornar*; *Ciebro*; e *Penicholz*. *Lodovico Fuss* ha pure eretta una Fabbrica di questo genere, nel Sobborgo di *Neustift*. Vi sono inoltre in detta Città molti altri Lavoratori di composizione, come ancora negli altri Stati Ereditarj.

Di Merci ad uso di Levante.

La Fabbrica di Merci ad uso Levantino, a Vienna, è mantenuta da *Mattia*, *Noaile de Eisenberg*, alla strada di *Penzing*, verso la linea di *Mariahilf*, in casa propria, Num. 273. In questa Fabbrica, che è l'unica nel suo genere in tutta la Monarchia, si lavorano tutte le sorta di merci di tombacco, e dorate a fuoco, di cui li Turchi si servono per bevere, e per uso delle loro tavole, come sono Vasi da riporvi-

porvi le vivande, Candellieri, Catinelle da lavare le mani, Caffettiere, Vasi da te Ciotole da caffè, Tazze, Vasi da acqua, Incensieri, Staffe, ecc. La Fabbrica esiste già da 31 anno, ed occupa 56 persone, circa. Li prodotti della medesima si spediscono unicamente per la Turchia.

Fabbriche e Manifatture

I Proprietarj delle Fabbriche di Bottoni a cruna, in Vienna, sono: *Braun*, *Dreheim*, *Hallacher*, *Neffen*, *Sameker*, e *Schwan*. Li Bottoni a cruna, cioè: li Bottoni con manico, si lavorano in molte Fabbriche di Bottoni.

Di Bottoni a Cruna

Delle Fabbriche propriamente destinate per le Merci di stagno, non se ne ritrovano negli Stati Ereditarj; vi sono però molti abili Vasaj particolari, che fabbricano Vasellame di stagno. Li più valenti lavoratori in quest'Arte ritrovansi incontrastabilmente nella Boemia, e principalmente a *Carlsbaad*, e *Schlagwald*. I Vasi di stagno che si lavorano in questi luoghi, si vendono in abbondanza, tanto ne'Paesi Esteri, quanto nelle Provincie Austriache. I Vasaj, che fanno del Vasellame di stagno in Vienna, lavorano similmente molto bene nell'Arte loro.

Di Merci di Stagno.

I Proprietarj delle Fabbriche di merci di galanterìe, a Vienna, sono: *Lezart*, *Odinet*, e Comp., nella Città, e *Gulderer*, nel Sobborgo di *Mariahilf*; quivi ritrovasi pure la Fabbrica di Smalto, di proprietà di *Carlo Moser*, nella Corte di *Heiligen-Kreutz*. Non meno eccellenti sono li lavori di Avorio del Signore *Sebastiano Hess*, valente Artefice; e forse l'unico nel suo genere in Europa. Ritrovansi inoltre a Vienna alcuni Legnajuoli, e Magnani, di cui ognuno, secondo la di lui professione, fa li più delicati lavori fini di galanterìa, e perciò vengono chiamati: Legnajuoli, e Magnani di Arte; e nella Lombardìa e Piemonte, diconsi: *Minusieri* cioè: Lavoratori di legno in cose fine, e minute.

Di Galanterie.

Gli Articoli, o siano merci di galanterìa, che vengono lavorati nelle Fabbriche suddette, ognuna nel suo genere, sono li seguenti.

Acciajo, cioè, merci, ovvero lavori di Acciajo fino, brillantato, come, Fibbie, Guardie da spada, Catene da Oriolo da uomo, da donna, da muro; Chiavi da oriolo, Asole da cappello, Bottoni, e simili.

Argento, cioè: lavori di argento polverizzato, e lavori di bronzo dorato.

Argento, cioè: merci o sia lavori coperti con foglia di Argento, o di Oro, come Tabacchiere, Tazze, e Scodelle, Coltelli, Candellieri, Cocome da te, Servizj, o sia Trionfi da tavola, Astuccj, Bottoni, Speroni, Staffe, ecc.

Braccialetti, Orecchini, pendenti da collo, ovvero, Pretensioni, di Oro e di Argento Casse da oriolo, di Oro e di Argento.

Coltelli con manico, o Manichi da coltello di Avorio, o Madreperla, lavorati con Argento, e con Oro.

Fibbie di Argentò dorate fine; con pietre false incastrate in Argento, come ancora Fibbie di Acciajo fino, ovvero dorate fine, con pietre.

Orioli da tasca, Orioli falsi, inservienti a'ritratti.

Profumieri, cioè, merci di profumerìe, sotto le quali è compreso ancora il belletto.

Sottocoppe, o sia Tazze, verniciate fine di lacca. Fra queste merci devonsi considerare le Spalliere, come ancora le Tappezzerìe di carta.

Smalto, cioè lavori, e merci smaltate fini, come Tabacchiere, Astuccj, Guardie da spada, Pomi da canna, ecc.

Tabacchiere, Astuccj per stuzzicadenti, altri Astuccj, Taccuini, detti: Ricordini, Cassettine da conservare i lavori da donna, verniciate fini di lacca, di avorio, di tartaruga, o sia testuggine, con lavori, o rapporti di Oro, o di Argento, dorate con Oro fino, o ancora di tombacco. Così ancora Pomi da bastone, Tabacchiere, e simili, di semiloro, o sia di Oro di *Manheim*.

Giovanni Aigner mantiene una Fabbrica di Gettoni, o Marche, ad uso del giuoco, in Vienna, alla *Neuwieden*, Nr. 171. Simili Gettoni si fanno ancora nella Fabbrica di merci di Ottone, a *Nadelburg*, come si è accennato di sopra.

Di Marche, o Gettoni per uso del Giuoco.

Le Fabbriche di Scatole da tabacco o Tabacchiere sono di due sorta, cioè: di composizione, come si può riscontrare nell'Articolo delle merci di composizione; e l'altra di pietre. A Vienna si fabbricano le migliori Tabacchiere di ogni sorta di pietre, di calcina, di vetro, e di ghiaja marmoreggiata. Una Fabbrica di questi generi, a Vienna nel Sobborgo di S. Giuseppe, Num. 49 appartiene a *Fellmoser*; ve n'è un'

Di Tabacchiere.

Fabbriche e Manifatture

un' altra nel Subborgo di *Neüstift*, Num. 49, appartenente a' *Paolo Löffler*. Li Proprietarj delle fabbriche di Tabacchiere di carta pesta, a Vienna sono: *Paolo Berthold*, nel Sobborgo di *Neüstift* superiore, Num. 35; *Gio. Batta.* de *Stein*, nell' *Alstergasse*, Num. 35; de *Haut*, nella *Wäringergasse*, Num. 82: questa fu eretta nell' anno 1786; *Giovanni Stattler* nel Sobborgo di *Neustift* superiore, in casa propria; e *la Fontaine*, a *Bertholdsdorf*, Villaggio poco distante da Vienna.

Li Manifattori suddetti fabbricano delle Tabacchiere di carta pesta, di tutte le sorta, in un solo, ed in diversi colori, verniciate, dorate, inargentate, adorne di pitture e ritratti, ed intralciate di Oro, Argento, e Madreperla. Oltre alle Tabacchiere, fabbricano essi ancora delle Tazze, Zuccheriere, e diversi altri lavori di carta pesta.

Di Orioli.

La sede principale, per la Fabbrica di Orioli, è la Città di Costanza, ove alcune famiglie di Ginevra fissarono il loro domicilio. Questa Fabbrica è mantenuta dalli suoi Proprietarj, *Melly*, *Roux* e Comp. Ottennero essi, nell' anno 1787, un privilegio di 8 anni, in virtù del quale fu ad essi permesso d' introdurre 16,000 Orioli nelle Provincie dell' Austria interiore, verso il pagamento di 10 pg. a titolo di Dazio d' introduzione. L' introduzione de' primi 200 pezzi fu dichiarata esente da ogni Dazio. Essi ottennero eziandìo il permesso di smerciare li loro prodotti ne' Paesi Bassi, e nella Lombardìa. Nella Brisgovia e nel Tirolo si fabbrica una quantità di Orioli di legno, che sono ovunque conosciuti. Molto rinomati sono gli Orioli che lavoransi dagli Oriolai, a Vienna. Ne' Paesi Ereditarj vengono gli Oriolai divisi comunemente in grandi e piccoli.

Di Ventaglj

Li Proprietarj delle Fabbriche di Ventaglj in Vienna, sono: *Giovanni Elminger*, sulla Piazza de' Francescani, Num. 964; *Giovanni Schürling*, nell' *Alstergasse*, Num. 179; *Brechtler*, dall' anno 1786 in quà, nel Sobborgo di *Leopoldstadt*, Num. 275; *Gerolamo Löschenkohl*, sul *Kohlmarckt*, Num. 1179; *Giovanni Kreuzenfeld*, fa fabbricare da' proprj Maestri, de' Ventaglj di eccellente qualità, secondo li diversi disegni, e li vende nella contrada di Carintia, Num. 1085. Negli Stati Ereditarj dell' Austria ritrovansi molti altri particolari fabbricatori di Ventagli.

Di Granati.

Le Fabbriche di Granati ritrovansi comunemente nell' Austria anteriore, ed in Boemia. *Friburgo*, *Rheinfeld*, e *Waldkirch*, sono li luoghi più rinomati, per il pulimento de' Granati, e de' Coralli. Anzi si vuole sostenere, che nell' Austria anteriore siasi riuscito meglio che nella Boemia, nell' arte di pulire li Granati crudi.

Di Perle.

Varenne, *Antonio Brien*, e *Martino Boulan*, a Vienna, fabbricano delle Perle di marcasita, di cera, e delle Perle alla *Cagliostro*, di tutti li colori. Queste Fabbriche principiarono sotto il Regno di *GIUSEPPE II.* di glor. mem.

Di Gioje false.

Francesco Patriz mantiene una Fabbrica di Gioje false a *Wäring*, vicino a Vienna. Se ne ritrova il magazzeno in detta Città, al *Hohenmarckt*, Num. 514; ed un altra ne mantiene *Stähle*, nel Sobborgo di S. Giuseppe, a Vienna.

Di Merci di Lione.

Nell' Austria Inferiore, a *Mainersdorf*, poco distante da Vienna, esiste una Fabbrica di Merci di Lione, il di cui Proprietario è il Signore *Schwarzleithner*, la quale Fabbrica esisteva per l' addietro vicino a Vienna, a S. Margherita. Vi sono delle altre Fabbriche de' generi suddetti nella sopraddescritta Capitale, de' quali si parlerà nell' Articolo di *Vienna*.

Di Fiori.

La più antica manifattura di Fiori, all' uso d' Italia, e di Francia, esiste a Vienna, nella subborgo di S. Leopoldo, nella strada *Herrengasse*, Num 118. Una Fabbrica nuova di questo genere principiò sotto il Regno di *GIUSEPPE II.*, similmente a Vienna, nella *Leopoldstadt*, alla strada di *Prater*, Num. 327; ed un altra nella strada di *Augarten*, Num. 414.

Di Pennacchi da Cappello e da Testa.

Li Pennacchj da capello e da testa, di cui si servono comunemente le donne nella loro acconciatura di capo, si lavorano per lo più a Vienna, ove ritrovasi un magazzeno de' suddetti pennacchj, a *Mariahilf*.

Di Belletto.

Le Fabbriche di Belletto sono a Vienna, nella *Karnerstrasse*, Num. 936; al *Salzgries*, Num. 329; nella *Singerstrasse*, Num. 928.

Di Merci di Norimberga

La Fabbrica di Merci di Norimberga, a Vienna, è mantenuta da *Zobel*, nel Sobborgo detto la *Landstrasse*, nella contrada, detta, la *Ungergasse*. Nell'

Nell'Austria, al di sotto del fiume Ens, presso *Schwannenstadt*, ritrovasi una Fabbrica di Merci di *Berchtoldsgaden*, nella quale si lavorano Scatole di tutte le sorta, anche lavorate al tornio; come ancora degli articoli da giuoco, per i fanciulli, ed altre cose simili.

Fabbriche e Manifatture di Merci di Berchtoldsgaden.

A Vienna ritrovansi presentemente due Fabbriche di Penne da lapis; nella Fabbrica di Specchj di tasca ad uso di campagna, a *Hiezing*, vicino a Vienna, si fanno parimente delle Penne da lapis. Sonovi per altro, nelle Provincie Ereditarie, delle altre persone particolari, che lavorano delle Penne da lapis.

Di Penne da Lapis.

I Proprietarj delle Fabbriche di Cera-Lacca in Vienna, sono li Signori *Bartl*, *Hofeneder*, *Zwikaner*, *e Domenico Rotta*; quest'ultimo tiene la sua Fabbrica nel Sobborgo di S. Leopoldo, e vende e spedisce di questo suo fabbricato, alli seguenti prezzi, alla ℔, con 4 p. 8. di sconto, cioè:

Di Cera-Lacca.

del Num.	a *fni.*	*kni.*	Num.	a *fni.*	*kni.*	Num.	a *fni.*	*kni.*
5	—	14	20	—	54	50	1	30
10	—	18	25	1	—	55	1	45
12	—	36	30	1	6	60	2	—
15	—	45	35	1	12	70	2	30
			40	1	18			

Altra Fabbrica di Cera-Lacca ritrovasi ancora a Gratz, nella Stiria.

Il Sig. *Bach* mantiene una Fabbrica di teste di Pippe, che servono per fumare tabacco, a *Hiezing*, poco distante da Vienna. Egli fabbrica delle teste per le Pippe da tabacco di legno, guernite di Ottone, o tombacco, come pure i Bottoncini da camicie di vetro, e diversi altri lavori di pietre.

Di Pippe da tabacco.

Moltissime sono le Fabbriche di Cuoja, che ritrovansi nelle Provincie Ereditarie.

Di Cuoja e Pelli.

Fioriscono a Vienna moltissimo le Fabbriche di Pelli, conciate con allume; Pelli di vitelli, neri, e bianchi da incerare; Vacchette bianche; Cuojo forte da suola; Pelli di Capra, e di Pesce. *Salvatori*, *e Schafler*, fabbricano parimente, delle Pelli all'uso di Brusselles. Il primo di essi, tinge ancora in verde, ed in turchino. Il Signor *Dionigio Kelly*, fabbrica le Pelli, ed il Cuojo all'uso d'Inghilterra. Tutte le suddette Fabbriche unite, nell'anno 1785, impiegarono 80 tini, circa. *Schafler*, *e Kelly* hanno erette le loro Fabbriche nell'anno 1786. Nella Carniola vi sono a *Neumarckl*, una Fabbrica di Cuojo strisciato, per uso di canapè e seggiole, ed a *Krosenbach*, una detta di Cuoja e Pelli, che appartiene al Sig. Conte *Barbo*. A Trieste si ritrovano alquante Fabbriche di Cuoja, e di Pelli; fra queste, le più rinomate sono quelle del Sig. *Thyss*, e di *Luzzatto*. L'apparecchiatura delle Pelli è molto considerabile nel Tirolo.

Il Sig. *Antonio Maurizio Böhm*, mantiene a Vienna, nel Sobborgo di S. Leopoldo, una considerabile Fabbrica di Cuoja, e di Pelli, in cui lavoransi non solo le vere suola di Vienna, ovvero il così detto, Cuojo grosso di vallonea, ma ancora tutte le altre Cuoja in fossa, Pelli di bue, e di vitello, nere, e preparate, all'uso d'Inghilterra; come ancora il Cordovano lustro, Molton, Pelli colorate, e preparate alla Turca; e tutte le Pelli gialle lavorate in mazzi, ed in pezzi, di bontà particolare. Questa Fabbrica tiene presentemente in concia 22 tini di Cuojo grosso.

A *Herrenals*, vicino a Vienna esiste una Fabbrica di Vacchette di Russia, la quale appartiene a *Martino Schirutschek*; egli, nell'anno 1786, impiegò 16 tini.

Di Vacchette di Russia.

Nel Tirolo si fabbricano degli eccellenti Guanti di pelle di capra. Li Guanti lustrati di questa Provincia sono molto rinomati. L'estrazione de' Guanti dal Tirolo, ascende, un'anno per l'altro, a 5, in 7,000 pezzi. Le Fabbriche di Guanti, a Vienna, appartengono a *Pietro Dupuis*, *e Jaquemar*; *Pietro Gelly*; *e Francesco Despalmes*. Per altro ne' Paesi Ereditarj vi sono ancora molti Guantaj particolari. *Pietro Dupuis*, nel Sobborgo di *Rossau*, mantiene pure una Conciarìa di Pelli in fossa, lavorate all'uso Francese.

Di Guanti di Pelle.

Li proprietarj delle Manifatture di Portafoglj, o sia Buste da lettere, ne' Sobborghi di Vienna, sono: *Walter*, alla *Neuwieden*, Num. 157: *Francesco Habermann*, nella *Leopoldstadt*, alla strada capitale, Num. 218; *Bezard*, *Odinet e Compagni*, nella Città, nel *Seitzerhof*; *Francesco Habermann*, fabbrica, oltre a ciò, ogni sorta di Buste da lettere, come ancora Specchj da campagna, da tasca, e da cassette.

Di Portafoglj, o sia Buste da Lettere.

Fabbriche e Manifatture Di Panni.

A Clagenfurt, nella Carintia, vi sono due Fabbriche di Panni fini, lavorati ad uso di quelli de' Paesi-Bassi; l'una appartiene al Sig. *de Thys*, che, sopra 12 Telaj, farà circa 5,500 pezze; e l'altra è de' Signori *Fratelli Moro*, che, con 9 Telaj, lavorano 2,400 pezze all'anno. Questi Panni, de' quali la maggior parte si consuma negli Stati Austriaci, si fabbricano con la lana di Spagna, e riescono, tanto nella loro qualità, quanto ne' colori perfettamente, ed i prezzi di essi si reggono secondo le circostanze delle annate. Presentemente li prezzi de' Panni fini della predetta ultima Fabbrica sono:

Panni, alti $\frac{7}{4}$, scarlatti a *fni.* 5, di varj colori a *fni.* 4, in $4\frac{1}{2}$
- $\frac{8}{4}$ detti - $6\frac{3}{4}$ detti. - $5\frac{1}{2}$, in $6\frac{1}{2}$
- $\frac{8}{4}$ e $\frac{1}{8}$ detti - $7\frac{3}{4}$ *al Braccio* di Vienna.

Nella Carniola vi sono molte Tessitorìe di Panni ordinarj; a Lubiana, Città Capitale della Carniola, vi è la C. R. Fabbrica privilegiata di Panni, sotto la Ditta di *Giuseppe Desselbruner*, della quale il presente proprietario è il Sig. *Gio. Batta. Nobile de Desselbruner*. Questa Fabbrica è una delle poche manifatture negli Stati Ereditarj, che abbia unita l'opera de' suoi prodotti. Situata essa vicino alla Capitale, ed al fiume di Lubiana, facilmente, come fà, compone dal primo materiale ivi introdotto, li Panni, senza che trasportati vengano fuori dell'istesso tetto. Occupa essa continuamente circa 1,600 persone, in diverse qualità di operaj, e fabbrica quanto segue:

Panni di ogni colore, alti $\frac{6}{4}$ e $\frac{7}{4}$ all'uso di Moravia, per il Levante.
detti detto spinati, fini e mezzi fini, da $\frac{6}{4}$ all'uso di Ceneda, per la Bosnia, e Dalmazia.
detti detto fini, da $\frac{7}{4}$ e $\frac{8}{4}$, all'uso di Reichenberg, e Bruna.
detti colorati, da $\frac{6}{4}$ e $\frac{7}{4}$, all'uso di Padova.
detti mischiati ordinarj, spinati, da $\frac{6}{4}$, all'uso Militare.
Saglie di ogni colore, da $\frac{4}{3}$, appianate.
Bath di ogni colore, da $\frac{6}{4}$, $\frac{4}{4}$ e $\frac{7}{8}$, all'uso di Boemia, e d'Inghilterra.
Fanelle di ogni colore, da $\frac{7}{8}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{6}{4}$ e $\frac{4}{3}$, spinate, da fodere, ecc.

La località di questa Fabbrica, vicina alli Porti del Littorale Austriaco, contribuisce molto alli vantaggj, che può far godere a' suoi ricorrenti con il risparmio delli gravosi noli per terra, ed a tale fine già da più anni tiene un Fondaco pubblico nel Porto franco di Trieste, per maggiore comodità de' Forestieri, frequentando altresì le Fiere di Sinigaglia, con uno smercio non indifferente de' suoi prodotti, li quali ascendono annualmente a più di 2,500 pezze. Nella campagna aperta se ne fabbricano annualmente circa 50,00 pezze.

I Proprietarj delle manifatture di Panni, nell'Austria al di sotto dell'Ens, sono: *Grosser*, e *Bargum* di Vienna; il primo ha la sua Fabbrica a *Sieghard*, e l'altro a *Herrenals*. Il Sig. *Kiessling* mantiene una manifattura di Panni in Vienna.

Nell'anno 1782, nell'Austria al di sopra dell'Ens, a *Braunau*, vi furono 41 Fabbricatori di Panni, che impiegarono 46 Telaj, e nell'anno 1787, fu eretta una Manifattura di Panni a Lintz.

Nel Tirolo si fabbrica soltanto del Panno ordinario. In questa Provincia il contadino si fabbrica, con la propria lana, il Panno necessario per vestirsi. Nell'anno 1779, l'introduzione de' Panni fini, e delle Merci fini di lana in questo Paese, importò 60,700 *fni.*, e 166,000 *fni.*, de' panni di qualità ordinaria.

Di Drappi di Lana.

La più antica manifattura di Drappi di lana, negli Stati Austriaci, esiste a Lintz, nell'Austria, al di sopra dell'Ens; essa fu eretta nell'anno 1672; nel dì 30 Agosto, 1754, passò sotto l'amministrazione Regia. Il fondaco, o sia magazzeno delle merci di questa manifattura erariale, ritrovasi a Vienna, al vecchio *Fleischmarkt*, Num. 742. La detta manifattura viene ora mantenuta, per lo spazio di 38 in 39 anni, a spese dello Stato.

Nell' Austria al di sopra dell'Ens, nell'anno 1782, vi furono 19,015 Filatori di lana, fra i quali contaronsi 2,034 Filatori di bambagia, non compresi però quelli che filarono per conto della manifattura di Drappi di lana di Lintz.

Nella Stiria, il numero de' Filatori di lana ascende a 10,000, circa.

Nell' Austria, al di sotto dell' Ens, nell'anno 1787, ritrovaronsi occupate circa 40,000 persone, a filare la lana.

Per maggiore comodo, ed intelligenza del Lettore, quì appresso si è inserita una Nota de' Drappi di lana, con li rispettivi prezzi, della Fabbrica di Lintz.

S P E C I-

S P E C I F I C A.

De' Drappi di Lana, che si ritrovano nella C. R. Fabbrica di Manifatture di generi di Lana, a Lintz, nell' Austria, al di sopra del fiume Ens, alli prezzi seguenti.

	Prezzo di Vendita			
	alla Pezza		al Bracc.	
	fi.	ka	fi.	ka
Amiens neri - - - -			1	18
Ballauca *di lana, nera*			1	12
con filo d' Angora, nera			1	30
Baracani di tre fila				
Num. 1, di colore ordin.			—	54
= = *chimico*			—	57
Num. 2 = *ordin.*			1	—
= = *chimico*			1	3
= = *fino -*			1	15
= *di 2 fila* = *ordin.*			—	42
= = = *chimico*			—	45
= *di filo chiaro* = *ordin.*			—	34
= = = *chimico*			—	37
= = = *fino*			—	50
= = *mischiato*			—	37
= = *a puntini*			—	42
= = *rigati*			—	34
= *di filo grosso* = *ordin.*			—	42
= = = *chimico*			—	45
= = = *fino*			—	57
Battavie, con fiori di seta			—	34
= = = *di lana*			—	33
Buratti, o sia panni ad uso				
de' buratti, stretti Num. 4	1	54		
= = = 5	2	—		
= = = 6	2	6		
= = = 7	2	45		
= = = 8	3	—		
= = = 9	3	9		
= = = 10	3	30		
= = = 11	3	45		
= = = 12	3	54		
= *di mezza larghezza*				
= = = 8	3	18		
= = = 9	3	40		
= *larghi* = 6	3	—		
= = = 7	3	15		
= = = 8	3	30		
= = = 9	3	45		
= = = 10	4	—		
= = = 11	4	15		
= = = 12	4	30		
= = = 13	4	45		
= = = 15	5	18		

	Prezzo di Vendita			
	alla Pezza		al Bracc.	
	fi.	ka	fi.	ka
Bajetta - - - - - -			—	33
Chalons, *Num. 1, di colore*				
= *ordinario*			—	36
= = *chimico*			—	39
= = *fino*			—	48
= *Num. 2, ordinario*			—	40
= = *chimico*			—	43
= = *fino*			—	54
Velo = *ordinario*			—	33
= = *chimico*			—	36
= = *fino*			—	45
Crepponi = *ordinario*			—	40
= = *fino*			—	54
Damasco di mezza seta, ord			1	12
= = *chimico*			1	15
= = *fino*			1	18
Stamigne nere, Num. 1			—	42
= = = 2			—	45
= = = 3			—	54
= = = 4			1	—
= = = 5			1	12
= = = 6			1	18
Everlastinque - - - -			—	48
Felpe di lana, di colore ord			—	38
= = *chimico*			—	41
= = *fino*			—	50
= *con filo d' Angora, ord*			1	6
= = = *chimico*			1	9
= = = *fino*			1	24
Flanella a puntini, Num. 16				
di colore ordinario -			—	42
= 21			—	51
= 24			—	54
= *ord. Num. 1, stampata,*				
di colore ordinario			—	24
= = *chimico*			—	27
= *Num. 2, schietta, e stam*				
pata			—	26
= = *di colore chimico*			—	29
= = *stampata con orlo*			—	28
= Perill, *di colore ordin.*			—	30
= = = *fino*			—	—
Gros de Naples, *color ordin.*			—	51
= = = *chimico*			—	54

	Prezzo di Vendita			
	alla Pezza		al Bracc.	
	fi.	ka	fi.	ka
Gros de Naples, *di color fino*			1	6
Gros-Grains = *ordinario*			—	42
Harbins, *di mezza seta*			—	45
= *di lana, rigati*			—	40
Drappo da Gesuiti - -			—	40
Fascie per gli Ebrei - -	5	—		
Cadis, *di colore ordinario*	6	—		
= = *chimico*	6	15		
Caffa = *ordinario*			—	36
= = *chimico*			—	39
= = *fino* - -			—	51
Durante, o sia Callamano *rigato* - - - -			—	36
= *fiorato, di colore ordin.*			—	45
= = = *chimico*				
= = = *fino*			1	—
Cambellotti fini, con filo d'Angora, di colore fino			2	42
= = *chimico*			2	45
= *mezzi fini* = *ordinario*			1	36
= = = = *chimico*			1	39
= *mezza seta* = *ordinario*			1	—
= = = = *chimico*			1	3
= *di lana, rigati* = *ord.*			—	43
= *ingommati fini, Num.* 2			—	36
Carolé *figurate, di lana, nere*			—	45
= *fiorate, di colore ordin.*			—	51
= = = *chimico*			—	54
= = = *fino* =			1	6
= *con filo d'Angora, nere*			1	9
Conzente *larghe, Num.* 4, *nere*			—	38
= = = 6 =			—	42
= = = 7 =			—	45
= = = *f.* =			—	51
= = = *ff.* =			—	57
= *strette, N.* 4, *di colore ord.*	23	—		
= = = = *chimico*	24	—		
= = = = *fino*	30	—		
= = = = *mischio*	24	30		
= = = = *rigate*	24	30		
= *lavorate con figure*			—	42
= *larghe ord, di color ord.*			—	30
= = = = *chimico*			—	33
= = = = *fino*			—	40
= *rigate larghe* - - -			—	23
= = *strette* - - -			—	22
= *stampate, di colore ord.*			—	30
= = = *chimico*			—	33
= = = *fino*			—	45
= *lavorate con figure, stret.*			—	32
Rascie di Corona fine, di colore ordinario			—	48
= = = *chimico*			—	51

	Prezzo di Vendita			
	alla Pezza		al Bracc.	
	fi.	ka	fi.	ka
Rascie di Corona, fine, di colore fino			1	15
= *ordinarie* = *ordin.*			—	40
= = = *chimico*			—	43
= = = *fino* -			1	6
= *stampate* - - - -			—	45
Mezze Rascie di Corona, di colore ordinario				
= = *chimico*			—	36
= = *fino* -			—	50
Moltoni = *ordinario*			—	48
= = *mezzo fino*			—	51
Peluzzo di lana, di colore ordinario			—	42
= *chimico*			—	45
= *stampato* - - -			—	48
= *figurato fino* - -			1	9
= *con filo d'Angora di colore ordin.*			1	45
= = *chimico*			1	48
= *stampato* - -			2	—
Polomiti *di filo d'Angora, di colore ordinario*			1	15
= = *chimico*			1	18
Quinetti *stretti mischio*	4	—		
= = *chimico*	4	15		
= = *fino* -	4	30		
= *mezzo larghi, schietti Num.* 1, *di colore bianco*	5	30		
= *turchino di Sassonia*	5	30		
= *nero*	5	15		
Num, 2 - - - -	8	30		
= *stampati, di col. ord.*	5	30		
= = = *chimico*	5	45		
= *di filo grosso, nero*			—	33
Saje, Num. 12, *di colore ord.*	14	—		
= = = *chimico*	15	—		
= = = *fino*	21	—		
Mezze-Saje = *ordin.*			—	20
= = *chimico*			—	22
Rasi, Num. 1, = *ordin.*			—	48
= = = *chimico*			—	51
= = = *fino*			1	—
= *Num.* 2, = *nero*			—	54
= *figurati* - - - -			1	—
Drappi di pazienza, nero			—	40
Scotti neri, Num. 18 - -			—	43
= = 21 - -			—	57
= = 24 - -			1	3
Rascie, o Sarges de Bery *nere*			—	48
= *Num.* 13, *di colore fino*			—	54

Rascie

Fabbriche e Manifatture

	Prezzo di Vendita alla Pezza fi.	ka	al Bracc. fi.	ka
Rascie Imperiali, *Num.* 1				
ritorte, *di colore ordin.*			—	36
" " *chimico*			—	39
" *Num.* 2 " *ordin.*			—	42
" " " *chimico*			—	45
Rascie, *o* Sarges de Peril, *di colore ord.*			—	48
" " *fino*			—	54
" *di Nimes*, *fine* " *nero*			1	18
" *di Roma*, *fine* " - -			1	6
Soye, *di colore ordinario*	16	—		
" " *chimico*	17	—		
" " *fino* -	23	—		
Drappi di Segovia, *o sia Spagnoletti* - - - -			—	34

	Prezzo di Vendita alla Pezza fi.	ka	al Bracc. fi.	ka
Strock, *di colore ordinario*			—	36
" " *chimico*			—	39
" " *fino* -			—	51
Taboretes - - - - - -			—	36
Tamises, *o Drappi stacciati di colore ordin.*			—	34
" " *chimico*			—	37
" " *fino* -			—	43
Raso di filo d'Angora -			1	39
Harbins *di lana*, *coloriti*			—	39
" *di colore chimico*			—	42
" *di mezza seta*, *coloriti*			—	45
" *di colore chimico*			—	48
Baracani di mezza seta, *coloriti* - - -			—	37
" *di colore chimico*			—	40

Il Braccio de' Baracani, di filo chiaro, *ondati*, viene a costare 2 *kni.* più caro, e le altre merci ondate vendonsi a 3 *kni.* di più il Braccio.

Sopra i suesposti prezzi, venendo pagati a pronti contanti, si accorda lo sconto di 4 per %.

Di Merci di mezza lana.

Delle manifatture di Merci di mezza lana, se ne ritrova presentemente ancora a *Neumarkt*, e *Wexelburg*, nel Ducato di Carniola, e non se ne ritrova in verun altro luogo. Mezzalana è una specie di Drappo lavorato di lana, e di filo grosso.

Di Coperte di lana.

A Vienna esiste una manifattura di Coperte di lana, che si fabbricano nella Casa di correzione. Vi sono inoltre molti particolari nelle Provincie dell' Austria, che fabbricano simili Coperte.

Di Cappelli.

A Vienna si fabbricano de' Cappelli della più eccellente bontà, e finezza; ed i Cappellaj vi si rendono molto celebri. Di questi Cappelli se ne fa un consumo considerabile, tanto nello Stato, quanto ne' Paesi esteri. Fra le Fabbriche sussistenti presentemente, quelle di *Trunell*, e di *Tommmaso Andlowitz*, sono le più rinomate.

Di Panno ad uso di Buratti.

Per quanto ci costa, ritrovasi presentemente una sola manifattura di Panno, ad uso dei Buratti, nell' Austria al di sopra dell' Ens, la quale ritrovasi a *Langhalsen*, nel Quartiere detto, *Mühlviertel*, e nell' anno 1782, ha impiegato 81 uomini, fra li quali si ritrovano 48 Filatori. Inoltre il Buratto viene fabbricato da' Maestri semplici, in tutte le Provincie dell' Austria, in quantità sufficiente. In molte manifatture di Drappi di lana, si fabbrica il Buratto di diversa larghezza.

Di Telerìe.

Le merci di Telerìe, che si preparono comunemente nelle Provincie Austriache, consistono in Tela, Fazzoletti, Canefas, Spinadini, Traliccio, Tela mischiata di Cotone, Fornimenti di biancherìa da tavola, Cordelle di filo, ed altre simili.

La Tessitorìa di Tele si sostiene generalmente nell' Austria, al di sopra dell' Ens, principalmente nel Distretto di *Muhlviertel*. Nell' anno 1770, la Tela visitata in questa Provincia, ascese al numero di un millione di pezze, circa. In questo Paese non esiste alcuna manifattura propria di merci di Telerìe.

Il numero de' Tessitori nel Tirolo, ascende a 3,000, circa. Questo ramo d' industria fiorisce maggiormente nell' *Oberinnthal*, e nella *Pusterìa*. Intanto la manifattura di Tele fine, e specialmente la fabbricazione di Tela fina, in questa Provincia, ha bisogno ancora di grande incoraggimento; poichè l' introduzione delle Tele, si rende tuttavia molto considerabile, mentre, secondo un calcolo mediocre, la medesima ascende ogni anno alla somma di 20, in 30,000 pezze.

Fabbriche e Manifatture Di Tela stampata.

Nelle Provincie dell'Austria ritrovansi diverse Fabbriche di Tele stampate; le più considerabili però, sono quelle che ritrovansi nella Città di Vienna, e principalmente quella del Signor *Lepper*; de' prodotti della quale, con li rispettivi prezzi inseriamo il seguente

PREZZO CORRENTE

Di Tele stampate della Fabbrica del Signor Lepper *a Gundramsdorf, una posta distante da Vienna, ove ritrovasi il suo Fondaco.*

Al Braccio di Vienna.

Tele stampate con colori freschi, alla foggia d' Indiane, inservienti per Parati, a kni. 17.
Coperte da letto, a kni. 18.
Fondo bianco, nero e paonazzo, a kni. 18.
= *di perla, a kni.* 19.
= *turchino carico, ed alla foggia di porcellana, a kni.* 21.
= *turchino d' Inghilterra, a kni.* 22. 23. 24.
= *rosso d' Inghilterra, a kni.* 24. 26. 27. 28. 30. 33.
= maiso., puçe e pompadour, *a kni.* 27. 28.
= *di carmelitano, a kni.* 28 *e* 30.
= *colori alla moda, di tutte le qualità e disegni, a kni.* 27, 28, *e* 30.

alla Dozzina.

Tovaglioli da Caffè, a fni. 12 *a* 15.
Fazzoletti alla foggia di porcellana, a fni. 4½, 8 *a* 12.
= *tinti con robbia, a fni.* 5, 6, 8 *a* 10.
Grembiali, detti volgarmente Traverse, alla foggia di porcellana, e di colore turchino carico, a fni. 12.
detti di colore turchino d' Inghilterra, a fni. 12½.

Di Tela da Vele.

Nel mese di Giugno, dell'anno 1783, da un certo Paolo *Zuppati* fu eretta in Trieste, una Fabbrica di Tele da vele, la quale viene considerata per la prima, nel suo genere. Il prezzo delle suddette Tele, reggesi presentemente nel modo seguente:

Cotonina, da un filo di bambagia,	Num. 1	*a Soldi* 30	al Braccio di Trieste, che è simile al Braccio di lana di Venezia.
dette da due detti	= 2	= 36	
Teletta da vele	= 3	= 30	
Mezza Lunetta,	Num. 28	*a fni.* 13	alla Pezza, cadauna da 48 Braccia.
detta detta	= 32	= 12	

In Vilac vi è un'altra Fabbrica di Tela da vele, di proprietà di *Gio. Giacomo Neydisser*, e nella Provincia della Carniola se ne ritrovano diverse altre.

Di Tela Incerata.

Il Signore *Gerasieux* mantiene una considerabile Fabbrica di Tela incerata, a Vienna, a *Erdberg*, in cui si producono annualmente 4, in 5,000 pezze. Nella Fabbrica a *Bertholdsdorf*, la produzione della Tela incerata ascende a 4,000 pezze, circa. *Hörwanger* e *Comp.* mantengono la loro Fabbrica nel Sobborgo di *Leimgrube*. Ritrovansi ancora negli Stati Ereditarj molti altri Fabbricatori particolari di Tela incerata.

Di Ombrelle.

Negli Stati Ereditarj dell'Austria è molto considerabile il numero delle Fabbriche di Ombrelle. Se ne fabbricano di quelle da pioggia, e da sole, in grande quantità; la maggior parte delle medesime è di tela densa, acciò più resista all' acqua, oppure di seta; mentre quelle di tela incerata sono ora poco in uso.

Filatoj di Bambagia.

Il Signore le *Brun* ha eretto a *Burkersdorf*, una posta distante da Vienna, un Filatojo di bambagia, il quale, nell'anno 1785, fu fornito di due macchine da cardare; sopra una di queste si cardarono venti, e sopra l' altre 36 libbre di bambagia di Macedonia in un giorno. Una simile macchina fu ancora eretta dal Banchiere de *Grosser*, nella di lui Signorìa, di *Sieghards*, la quale filava ogni giorno 30 in 40 libbre di bambagia di Macedonia, in un modo uguale e consistente. Nelle Provincie Austriache

triache, si riesce finora molto poco nel filare la bambagia fina, e ritrovansi perciò le medesime costrette a servirsi de' filati fini esteri di bambagia, per fabbricare le Cotonine, e le Indiane.

Fabbriche e Manifatture

Di Merci di Bambagia.

Nell'Austria al di sotto dell'Ens, cioè, in Vienna, a *Gumpendorf*, al Num. 110. vi è una manifattura di merci di bambagia, in cui *Leopoldo Etansyer* fabbrica delle Nanquine, e delle Cotonine. Nell'anno 1785, questa manifattura occupò 22 Telaj di Nanquine, e 54 di Cotonine. *Enrico Genold*, nella suddetta Città, nel Sobborgo detto *Rossau*, Num. 108, fabbrica delle Nanquine. *Gabriele Metsch*, a *Medling*, Villaggio poco distante da Vienna, fabbrica de' *Siamosin*, *Nanquin*, e *Piqué*; questa manifattura, nell' anno 1785, impiegò 24 Telaj; e 308 Filatori. *Gio. Battista Fleischhaker*, a *Dobersberg*, fabbrica degli Spinadini schietti, e strisciati, e de' *Piqué*; questa fabbrica, occupò, nell'anno suddetto, 350 Telaj, e 780 Filatori.

Sotto le manifatture di merci di bambagia si comprende la fabbricazione delle merci seguenti, cioè: *Nanquin*, *Kittev*, Cotonine, *Ziz*, *Piqué*, Musselina, Fustagno, Spinadini, Fazzoletti, Velluto di bambagia, o *Manchester*, Marsilie, Moone, e Mascochi, che sono certi drappi fiorati.

Ritrovansi parimente a Clagenfurt, nella Carintia, due Fabbriche di merci di bambagia, una appartenente al Signor *Antonio Hussel*, e l'altra alli Signori *Alvise Reyer e Comp:* questi ultimi accettano delle commessioni sopra li seguenti generi, alli prezzi sottodescritti, cioè:

Piqué bianco, tinto, e stampato, da fni. 1 = 3, *a fni.* 2 = 24, *il Braccio.*
Mascochi, da fni. 36, *il Braccio.*
Musseline rigate, moscate, fatte a cordone, e ricamate, da kni. 45, *a fni.* 2 = 30, *il Braccio.*
Camiciuole stampate, da fni. 1 = 24, *a fni.* 2 = 15.
dette ricamate, da fni. 2 = 15, *a fni.* 3 = 15.
Sottane e Grembiali ricamati, da fni. 6 = 30, *a fni.* 12 = —
Wallis, *da fni.* 1 = 45, *a fni.* 2 = 15.
Drappo fatto di crini di cavallo, da fni. 2, *a fni.* 3 = —
Cappelli fatti di crini di cavallo, liscj, e ricamati, da fni. 2 = 15, *a fni.* 5 = —
Fazzoletti di Musselina, rigati, e ricamati, alla Dozzina, da fni. 13 = —, *a fni.* 120 = —
Cotonine stampate a bruno, ed in altri colori, alla pezza di 16 *Braccia, a fni.* 9 = —
dette da fodera, alla pezza di 20 *Braccia, a fni.* $5\frac{3}{4}$ = —
Canefas di bambagia, alla pezza di 20 *Braccia, a fni.* $9\frac{1}{2}$ = —
Pelle di diavolo, schietta, al Braccio, a fni. 1 = 24.
detta fatta a cordoni, al Braccio, a fni. 2 = —

Di Cotonine ed Indiane.

Molte sono le manifatture di Cotonine: le più celebri sono nell'Austria, al di sotto dell'Ens, cioè: quella di *Badenthal*, a *Schwechat*; di *Fries*, a *Kettenhof*; di *Grechtler*, a *Fridau*; di *Lang*, a *Ebreichsdorf*; di *Bouward*, a *Himberg*, e questa, ne' tempi passati, ritrovavasi a *Cristein*, vicino a Ens: e di *Kenk*, a *S. Pölten*: questa esiste da due anni a questa parte; a *Gratz* ritrovasi parimente una simile Fabbrica, di proprietà di *Weigl*.

Tutte le Fabbriche suddette, nell'anno 1785, hanno prodotto più di 245,000 pezze, da 16 braccia di Vienna per cadauna. La Fabbrica più antica di Cotonine è quella di *Schwechat*, la qual'esiste da 48 anni in quà. Nell'anno 1785, la medesima occupò 1,056 Telaj, 22,499 Filatori, 11 Torchj, 4 Filatorie, e 194 Maestri; la manifattura di *Grechtler*, occupò 830 Telaj, 12,502 Filatori, 321 Maestri.

Tutti li precitati Manifattori stessi fanno non solamente tessere, ma stampare eziandio li loro *Ziz*, ovvero Indiane, e Cotonine. In alcune delle dette Fabbriche, come, per esempio, in quella di *Lang*, si fabbricano similmente delle Nanquine. Nelle manifatture suddette si lavorano diverse merci di bambagia, come rilevasi dalle seguenti Tabelle, dove riscontransi li prezzj delle medesime.

PREZ-

Fabbriche e Manifatture

SPECIFICHE

Delle Merci, che vengono fabbricate nelle seguenti C. R. Fabbriche privilegiate di (Ziz) Indiane, e Cotonine, le quali sono poco distanti da Vienna, ove tengono le medesime li loro Magazzeni di Deposito.

DELLA FABBRICA DI EBREICHSDORF.	fni.	ka
Cotonine, fondo paonazzo -	8	—
fondo colore di perla - -	8	15
= = *di uliva* - -	9	30
= = *di grillo* - -	9	30
= = *più fine* - -	10	30
Pers. doppio - - - - -	9	30
Patnas, ovvero di 3 colori	10	—
= *più fine* - - - -	11	—
colore rosso Inglese - - -	11	—
Indiane bianche, ordinarie -	12	—
= = *mezze fine* -	13 *a* 14	—
= = *fine* - - -	15 *a* 16	—
= = *più fine* - -	18 *a* 24	—
fondo di caffè, ordinarie -	10	30
= *mordoré* - - - -	10	30
= *di caffè, o mordoré con striscie* -	11	—
= *di caffè, o mordoré, mezze fine* -	12	30
= *simili, fine* - - -	14	—
= *simili, più fine* - -	16	—
= *bigie* - - - - - -	16 *a* 18	—
= *di diverse colori, finissime* -	18 *a* 24	—

DELLA FABBRICA DI FRIDAU.	fni.	ka
Cotonine, ed Indiane		
fondo paonazzo - - - -	8	—
= *colore di perla* - -	8	30
Pers. doppio - - - - -	9	30
= *rosso* - - - - -	10	—
fondo rosso, ordinarie - -	9	30
Patnas, fondo bianco - -	10 *a* 11	—
fondo bianco, mezze fine, e fine -	12 *a* 60	—

	fni.	ka
Patnas, fondi scuri, mezze fine, e fine -	13 *a* 55	—
alla moda - - - - - - -	11 *a* 30	—
fondo rosso, strisciate, stampate in rame, ed anche tutto rosso - - - - -	10	—
fondo rosso, e paonazzo, stampate in rame, fine	15	—
= *rosso Inglese, ovvero* Camayeux -	11	—
= = *con piccoli fiori, fine* -	15	—
= *scuri, come: marrone, granato, paonazzo, ordinarie* - - - - -	11	—
= *di carmelitano* - - -	14 *a* 16	—
= *verde di colore di bottiglia* -	14	—
= *giallo alla moda, mezze fine* -	14	—

DELLA FABBRICA DI KETTENHOF.	fni.	ka
Cotonine, fondo paonazzo -	8	—
= *fondo colore di perla* -	8	30
= *Pers. paonazzo* - - -	9	30
= = *rosso* - - - -	10	—
= *fondo bianco, rigate, fiorate, fiori piccoli, e mostrini piccoli, ordinarie* - - - - - - -	10 *a* 11	—
= *fondi di varj colori, come sopra* -	11 *a* 10	30
= *fondo rosso stampate in rame* -	10	—
Indiane, fondo bianco, e fondi coloriti, mezze fine, e fine - - - - - - - - -	12 *a* 40	—

NB. Li prezzi avanti descritti s'intendono per ogni Pezza da 16 Braccia di Vienna, per contanti, con 4 per %. di sconto.

La Fabbrica di *Fridau* provvede altresì qualunque altra qualità di merci di Cotonine e di Indiane, come: Spalliere, Tovaglioli da Caffé, Fazzoletti, Bordure, ecc.

Di Manchester.

A *Steyer*, nell'Austria al di sotto dell'Ens, esiste una Fabbrica di Velluto di bambagia, o sia *Manchester*, li di cui Proprietarj sono li Signori *Schaidner*, e *Baillet*, li quali mantengono un magazzeno a Vienna, al *Hohenmarkt*. Una simile manifattura esiste pure nell'Austria, al di sotto dell'Ens, a *Bertholdsdorf*, che appartiene a *Giovanni Battista Sire*; nell'anno 1785, la medesima impiegò 70 Telaj, 1 Filatojo, ed occupò 300 Filatori. Oltre a queste Fabbriche, si fabbricano ancora Velluti di bambagia, o sia *Manchester*, in grande quantità nelle varie Fabbriche di merci di bambagia; così, per esempio, la mani-

manifattura di merci di bambagia, mantenuta da *Etansyer*, nell' anno 1785, occupò 6 Telaj di *Manchester*, e così molte altre.

Fabbriche e Manifatture

I Signori de *Scheidner*, e *Baillet*, a *Steyer*, fabbricano, oltre al *Manchester* strisciato, lavorato, colorito, bianco, pallido, e stampato, da Estate, e nero simile da Inverno, anche delle Saje, del Raso, del *Gros de Naples*, ecc.

Nell' Austria, al di sopra dell' Ens, a *Schwannenstadt*, ritrovasi una manifattura di Musseline, il di cui Proprietario è *Jeny*, il quale ne tiene un magazzeno di deposito a Vienna. Questo fa lavorare le seguenti qualità di merci, cioè:

Di Musseline.

Musseline rade, alte . . . . = $\frac{7}{8}$ *da* 24 *Braccia di Vienna la pezza*
da fni. 24 *a* 42
dette mezze rade . . . . = $\frac{4}{3}$ *dette* . . . . = 33 *a* 40
dette Serbars . . . . = $\frac{3}{4}$ *dette* . . . . = 14 *a* 21
dette Paffita . . . . = $\frac{3}{4}$ *da* 22 *Braccia* . . . . . . = 10 *a* 14
dette ricamate, di varj disegni, alte . = $\frac{7}{8}$ *da* 12 *Braccia* . . . . . . = 26 *a* 70
dette dette con seta, come pure con seta,
oro ed argento, alte . . . . . . = $\frac{7}{8}$ *da* 12 *Braccia* . . . . . . = 40 *a* 100
dette broccate, alte = $\frac{7}{8}$ *da* 12 *Braccia, da fni.* 14 *a* 28 *e da* 21 *Braccia* = 15 *a* 22
dette moscate . . = $\frac{7}{8}$ *dette* . . . . . . = 10 *a* 27 *dette* . . . = 12 *a* 15
dette operate . . = $\frac{7}{8}$ *dette* . . . . . . = 12 *a* 27 *dette* . . . = 13 *a* 18
dette rigate . . . = $\frac{7}{8}$ *dette* . . . . . . = 10 *a* 24 *dette* . . . = 8 *a* 18
dette stampate in bruno, ed anche a fiori sopra il fondo bianco, da 12 *Braccia* = 19 *a* 27
Tele Cambraje, alte . . . . = $\frac{9}{8}$ . . . . *da* 24 *dette* = 14 *a* 36
dette dette . . . . = $\frac{4}{3}$ . . . . *dette* = 18 *a* 40
dette dette stampate in bruno, ed anche a fiori sopra il fondo bianco, da 15 *a* 18 *Braccia la pezza; il Braccio* . . . . *da grossi* 28 *a* 36
Tele Battiste senza apparecchio, da 9 *a* 18 *Braccia la pezza,*
alte $\frac{4}{4}$, *il Braccio* . . *da* k*ni.* 50, *a fni.* 7 = —
dette dette, ... *alte* $\frac{4}{3}$ *detto* . . . . . *da fni.* 5 *a* 8 = —
Tele Velate schiette, alte . . . . . . = $\frac{4}{4}$ *al Braccio da fni.* — = 27 *a fni.* 3 = —
dette dette . . . . = $\frac{4}{3}$ *detto* . . . = 1 = — *a* = 2 = 30
dette dette . . . . = $\frac{6}{4}$ *detto* . . . = 1 = 20 *a* = 3 = 30
dette moscate . . . . = $\frac{4}{4}$ *detto* . . . = — = 38 *a* = 2 = —
dette dette . . . . = $\frac{6}{4}$ *detto* . . . = 2 = — *a* = 3 = —
dette broccate . . . . = $\frac{4}{4}$ *detto* . . . = — = 45 *a* = 2 = —
Fazzoletti di Velo, da Donna, chiamati, Fichus,
alti $\frac{5}{4}$ *da fni.* 1 *a* 2 }
= $\frac{4}{3}$ = $1\frac{1}{2}$ *a* 3 } *l' uno, e li prezzi si regolano a misura del lavoro delle fascie, che sono rigate, o broccate.*
= $\frac{6}{4}$ = $1\frac{3}{4}$ *a* 6 }
detti da Donna, stampati ad uso di Levante alti $\frac{9}{8}$, *alla Dozzina da fni.* 19 *a* 22
= $\frac{4}{3}$ *detta* . . = 36 *a* 54
= $\frac{6}{4}$ *detta* . . = 72 *a* 96
oltre a questi, vi si fabbricano ancora molti altri simili generi, come pure delle Tele, Tele-Tovagliate, Fustagni, ecc. a varj prezzi.

Il Barone de *Penkler* mantiene una manifattura di Musseline a *Lichtenstein*, nell' Austria, al di sopra dell' Ens. Altre simili manifatture non sono ancora conosciute, per quanto ci costa. Non ostante si fabbrica una gran quantità di Musseline, nella maggior parte delle manifatture di Drappi di bambagia; come, per esempio, nella manifattura di Cotone de' Signori de *Weigl*, *Schwab e Comp.*, a *Gratz*, nella Stiria. Oltre alle merci di Cotone, si fabbricano ancora tutte le sorta di Nanquine stampate e schiette, *Kittey*, di tutte le qualità, e delle Musseline assai fine, schiette, e lavorate con la bambagia proveniente dalle Indie Orientali ed Occidentali. Questa rinomata manifattura di Drappi di bambagia, che dal Sig. *Aquilino Cäsar*, nella parte seconda della di lui descrizione di *Gratz*, probabilmente per sbaglio, fu accennata per estinta, continua realmente con ottimo successo, ed occupa, annualmente 12,000 persone circa. Il magazzeno di deposito di questa Fabbrica ritrovasi a Vienna, nel *Kammerhof*, al Riccio rosso. Nell' Austria, al di sotto dell' Ens, a *Gumpendorf*, vicino a Vienna, la manifattura di Drappi, di

Fabbriche e Manifatture

di bambagia, appartenente a *Etansyer*, occupò, nell'anno 1785, 6 Telaj di Musseline. Nel Tirolo si fabbricano ugualmente delle Musseline, e delle Tele-Battiste, di ottima qualità.

Manifatture di Seta.

Sotto il nome di manifattura di seta, s'intende la filatura della seta grezza, della quale se ne produce una quantità nel Tirolo, ed in Gorizia, ove si ha pure de' Filatoj di seta.

Di Merci di Seta.

Le manifatture di merci di seta ritrovansi principalmente a Gorizia, e nel Tirolo. In Ala, ed in Avio, nel Tirolo, si fabbrica molto Velluto di seta. Nell'anno 1765, tutti li Tessitori di Velluto de' detti due luoghi, hanno venduto del Velluto, per il valore di circa 90,000 *fni.* Alli confini d'Italia, nel solo anno 1779, si contarono 50 Fabbricatori di merci di seta.

Nella Città di Gorizia li Fabbricatori de' Drappi di seta, sono li Signori:

Luigi de Zorzini.
Giuseppe Moisè Luzzato.
Giacomo Casarsa.
Moisè Morpurgo, privilegiato Fabbricatore.
Giuseppe Spazzalli.
Francesco Casarsa.
Gientile Gientilli.
Francesco Locci.
Giuseppe Rizian.

Li prezzi delle merci di seta, che si fabbricano nella suddetta Città, sono variabili, secondo il vario prezzo delle sete, e secondo le commessioni; questa variazione però non oltrepassa ordinariamente 1 o 2 Grossi, per ogni braccio di Vienna. Così li prezzi presenti sono li seguenti, circa.

Gros-de tour Liscj, al Braccio di Vienna	*fni.*	1	18
Damasco		2	15
Stoffe		2	15
Stoffette,	da *fni.* 2 a	2	15
Stoffe operate	da *fni.* 1 *kni.* 30 a	1	48
Stanghette		1	36
Carollè		1	24
Raso		2	—
Spinadino,	da *fni.* 2 a	2	15
Bella cosa		2	15

In detta Città si fabbricano annualmente 8, in 9,000 pezze, circa, di diverse qualità, e vi s'impiegano circa 80 Maestri Tessitori, per conto de' Fabbricatori.

In Cormons, Terra, due ore distante da Gorizia, è stata eretta, un anno fà, una Fabbrica di Drapperie di seta, sotto la Dita di *Domenico Bidinosto.*

Dopo le suddette Provincie, Vienna sostiene il primo luogo, circa la quantità delle manifatture di merci di seta. Nell'anno 1786 ritrovaronsi in detta Città più di 80 Manifattori di simili merci, senza comprendere il numero de' Manifattori particolari. Nell' anno 1788, *Martino Falk* ha eretta una Fabbrica di Velluto nella Parrocchia *Windmühl*, poco distante da Vienna. Grandissimo è in Vienna il numero de' Fabbricatori, che non lavorano ad uso di Fabbrica.

Nelle surriferite manifatture si fabbricano comunemente le seguenti qualità di Drappi, cioè: Velluto liscio, con fondo di raso, e senza; *Plusch* e Felpe di seta, di ogni sorta; inoltre, Drappi di seta broccati ed operati; Stoffe, Rasi, e *Lambas;* Drappi di seta dipinti, o *Pekins*: abiti bordati a seta, con sotto abiti, miniati ed operati; inoltre Velluto di stagione; Taffetà broccato, e a fiamme; Stoffe di seta schiette, punteggiate, e rigate; *Gros de Tour*, e *Gros de Naples*; Damasco, Raso leggiero, Taffetà lustro, per infodera; Zendado, Taffetà, Mandini, Stanghette, *Carollè*, Spinadino, Bellacosa, ecc., come ancora Velluto schietto e tagliato, e Moltone di seta; *Moerre* fiorato, Drappi di mezza seta, e di scorza di albero; Moltone e Felpa di mezza seta; Droghetti, Peruviane, e molti altri simili: ma non si fabbricano già, in tutte le manifatture di merci di seta, tutte le qualità suddette. In alcune si fabbrica soltanto il Velluto, in altre si lavorano Velluti, Fazzoletti, ecc.

Nell'anno 1786, *Carlo Reder* eresse a *Baden*, poco distante da Vienna, una manifattura di merci di seta; egli fabbrica Veli crespati, e Crepponi; *Giovani Giacomo*

como Müller fa fabbricare a *Siffering*, pure vicino a Vienna, tutte le sorta di Velluto, ed altre Stoffe di seta e Drappi delle Indie Orientali. Il Sig. *Peper, Nobile de Braun*, nel mese di Giugno del 1788, ha eretto a Vienna, nell' *Oberneustift*, una manifattura di merci di seta, in cui si fabbrica del Velluto, secondo il più moderno gusto, e del Velo, che non è inferiore al Velo di Francia e d' Inghilterra, tanto in riguardo alla bontà, quanto alla bellezza. Dalla vendita delle merci di seta, fabbricate nell' Austria al di sotto dell'Ens, compresavi la Città di Vienna, ricavasi annualmente più di due millioni di fiorini. Nell'anno 1788, fu eretta in Vienna una manifattura di nuova invenzione, nella quale si fabbrica Taffetà, Canefas, Traliccio, ecc., in modo che ne' drappi suddetti penetrare non possa nè aria, nè acqua; ed i medesimi si preparano senza cera, o gomma. A Clagenfurt, nella Carintia, esiste pure una manifattura di merci di seta, che appartiene alli Signori *Gio. Batta Moro*, e *Comp*.

Fabbriche e Manifatture

Nella manifattura di Camiciuole tessute a guisa di maglia, dette comunemente: Sacchetti, si lavorano li Sacchetti di bambagia e di seta, e sino ad ora si conosce soltanto la Fabbrica che fu eretta da *Fels*, nell' anno 1786, nel Sobborgo di S. Leopoldo, a Vienna. Ritrovansi per altro molti Lavoratori particolari di Sacchetti, nelle provincie Ereditarie.

Di Sacchi da Camiciuole.

Le manifatture di Fettuccie Nastri sono diverse, cioè:

Di Fettuccie e Nastri.

a) Fettuccie, o Cordelle di tela. Nell' Austria inferiore non si conosce propriamente altra manifattura di fettuccie di tela, fuorchè quella delli Signori *Wührer*, a *Waidthofen* alla *Theya*, li quali, nell' anno 1786, facevano fabbricare simili Fettuccie alla foggia Fiamminga, sopra 72 Telaj; ve n' è un altra di *Giacomo Müller*, a *Closterneuburg*; intanto queste Fettuccie, si lavorano in grandissima quantità, da Maestri semplici. Nella Carniola, ove, come si sa, le manifatture di tela formano un considerabile ramo d' industria, si fabbricano delle Cordelle di tela in grande quantità. L' Austria, al di sopra del fiume Ens, nell' anno 1782, ebbe 8 Maestri.

b) Nastri, o Fettuccie di seta. Delle manifatture di questo genere, nell' anno 1786, nella sola Città di Vienna, se ne contarono più di 28, cinque delle quali sonosi erette sotto il regno di *GIUSEPPE II*. Il Negoziante all' ingrosso, *Luz*, dimorante nel sobborgo di Vienna, chiamato, *Landstrasse*, fa fabbricare delle Fettuccie, alla Foggia degli Svizzeri; a *Penzing*, poco distante da Vienna, nell' anno 1786, s' impiegarono più di 85 Telaj, nelle diverse qualità di Nastri, o siano Cordelle, descritte nella seguente

SPECIFICA

Delle Cordelle, ovvero Nastri e Feituccie di seta, che si fabbricano nella C. R Manifattura di Cordelle a Penzing, delle seguenti qualità.

		fi	ka
Cordelle di fioretto - -	*Let.* C.	—	26
	Num. 1	—	35
	" 2	—	—
	" 3	—	—
dette di traliccio -	*Let.* A.	—	28
	" C.	—	39
	Num. 1	—	54
	" 2	1	10
	" 3	1	40
	" 4	2	12
dette da cresta di gallo			
(Passamani.) - - - - - -		—	—
Cordoncini di mezza seta - -		—	—
detti di seta - - - - - - -		—	—
detti da allacciare, con merli		—	36

		fi.	ka
Cordelle a mulinello -	*Num.* 2	—	45
	" 3	—	54
Galloni di Gros de Tours - -		1	6
detti risplendenti - - - - -		1	24
Cordelle forti - - -	*Num.* 1¼	—	39
	" 2	—	54
	" 3	1	9
Passefins - - - - - - - -	" 1⅛	—	—
	" 1¼	—	54
	" 2	1	18
	" 3	1	39
	" 4	1	54
	" 5	2	24
	" 6	2	54

Passe-

		fi.	ka
Passefins Luis: - - - *Num.*	4	—	—
	= 5	—	—
	= 6	—	—
da 18 *braccia di Vienna*	= 8	—	—
	= 10	—	—
	= 12	—	—
Cordelle sode, tessute strette, dette volgarmente: fitte.	= 1 1/8	2	6
	= 1 1/4	2	30
	= 2	3	24
	= 3	4	15
	= 4	5	15
	= 5 1/2	6	45
dette assai grevi - -	= 5 1/2	7	15
	= 7	8	45
dette colorite doppie -	= 1	1	—
	= 1 1/4	—	—
	= 2	1	45
	= 3	2	20
	= 4	2	50
	= 5	3	20
	= 6	—	—
Cordelle fine doppie, Luis:	= 10	3	24
	= 12	4	15
dette ordinarie, ondate	= 1 1/4	—	40
	= 2	—	54
	= 3	1	12
	= 4	1	24
	= 5	1	50
	= 6	2	10
dette ondate, fine, di Francia	= 1 1/4	1	6
	= 2	1	24
	= 3	1	40
	= 4	2	—
	= 5	2	24
	= 6	2	54
dette nere, doppie, ordinarie	= —1/2	—	40
	= 1	—	45
	= 1 1/4	—	54
	= 1 1/2	1	3
	= 2	1	12
	= 3	1	24
	= 4	1	45
	= 5	2	15
	= 6	2	45
	= 7	—	—
	= 8	—	—

		fi.	ka
Cordelle nere, doppie, Luis: *Num.*	1	—	48
	= 1 1/4	—	57
	= 1 1/2	1	6
	= 2	1	15
	= 3	1	27
	= 4	1	50
	= 5	2	20
	= 6	2	50
	= 7	—	—
	= 8	—	—
	= 9	—	—
	= 10	—	—
	= 11	—	—
	= 12	—	—
	= 13	—	—
	= 14	—	—
	= 15	—	—
	= 16	—	—
	= 17	—	—
	= 18	—	—
dette finissime, doppie, d' Olanda	= 2	1	30
	= 3	1	48
	= 4	2	15
	= 5	2	45
dette ordinarie, di Francia, doppie	= 4	—	—
	= 5	—	—
Cordelle finissime, di Francia, doppie	= 4	3	15
	= 5	3	45
dette incrociate - - -	= 4	2	—
	= 5	2	30
	= 6	3	—
dette dipinte con figure	= 5	1	36
	= 6	—	—
dette Parterre - - -	= 6	—	—
	= 7	—	—
CORDELLE DI GUARNITURA.			
Cordelle alla Moda - *Num.*	6	2	45
	= 9	3	45
	= 10	—	—
	= 11	4	45
dette a Langlois - -	= 3	1	15
	= 6	2	30
	= 9	3	30
	= 12	4	30

A Gratz, nella Stiria, esiste una manifattura di Cordelle, ovvero Fettuccie di seta, appartenente al Negoziante all'ingrosso, *Bauwamd*. Le manifatture di seta nel Tirolo fanno egualmente delle Cordelle di seta. Anche i Passamanieri lavorano in Fettuccie di questa sorta. A Gorizia, nella Fabbrica di *Gio. Battista Poli*, se ne fabbricano annualmente 6 mila pezze circa, tra basse ed alte, cioè: dal numero 1, sino al numero 8, e si vendono al prezzo della Fabbrica, con il respiro di mesi tre, e per contanti, con il ribasso del 3 p°.

Li

Fabbriche e Manifatture

Li Signori *Gio. Batta Moro*, e *Comp.* a Clagenfurt mantengono pure una Fabbrica di Fettuccie di seta, in pezze da 44 Braccia di Vienna l'una, alli seguenti prezzi, senza sconto.

Num.		*fi.*	*ka*	*Num.*		*fi.*	*ka*	*Num.*		*fi.*	*ka*
1	*Colori ordin.*	1	6	1	*Incarnato fino.*	1	18	1	*Ponsò fino.*	1	30
1½	= =	1	39	1½	= =	1	55	1½	= =	2	10
2	= =	2	12	2	= =	2	36	2	= =	2	50
3	= =	3	18	3	= =	3	56	3	= =	4	20
4	= =	4	24	4	= =	5	12	4	= =	6	—
5	= =	5	30	5	= =	6	32	5	= =	7	30
6	= =	6	36	6	= =	7	52	6	= =	9	—
									Cordelle da Coda	5	—

c) Fettuccie di lana. Una simile manifattura fu eretta nell'Austria, al di sotto del fiume Ens, nell'anno 1786, a *Tuln*, Città che ritrovasi alla sponda occidentale del Danubio, da *Carlo Leopoldo Burger*, di Erfurth; egli ebbe 10 Telaj, ed il valore delle merci prodotte ascendeva a più di 10,000 *fni*; oltre a queste Fabbriche, ritrovaronsi altri 40 Telaj, sopra cui si facevano delle Cordelle da semplici Fabbricatori, per il valore di circa 30,000 *fni*. Moltissime Cordelle di questa sorta si fanno nella Signorìa di *Sieghards*, situata nel Distretto del, così detto, *Ober-Manhardsberg*, appartenente al Banchiere de *Grosser*. Il valore di queste Cordelle, state fabbricate nell' anno 1786, si calcolò a 40,000 *fni.* circa.

Nelle vicinanze di *Sieghards* si fabbricano ancora delle Cordelle di tela in abbondanza. Nelle contrade intorno a *Rosenau*, nel quartiere dell' *Ober-Wienerwald*, si ritrovano moltissimi Fabbricatori, che lavorano in Cordelle di tela. Generalmente si fabbricano ogni anno nell'Austria, al di sotto del fiume Ens, più di 300,000 pezze di Cordelle di questa qualità. Non meno abbondante riesce il lavoro di Cordelle di lana nella Provincia suddetta. Nell'anno 1785, vi si contarono molti semplici Fabbricatori di Cordelle di tela.

Fabbricatori semplici o particolari, chiamansi quelli, che lavorano solamente con un Giovane lavoratore, e forse con qualche altro ajutante ancora. Nelle vicinanze di *Sieghards*, nell' Austria, al di sotto del fiume Ens, sono domiciliati li, così detti, Crameri di Cordelle, che vanno girando nel mondo, con Cordelle, come fanno i Tirolesi con tappeti.

Di Cordelle alla Svizzera.

Berger e Comp. di Vienna, fanno eziandio fabbricare delle Cordelle, a foggia di quelle degli Svizzeri, nella loro manifattura, a *Penzing*; in essa, nell'anno 1785, furono impiegati 165 Filatoj, 13 Soppresse, e 85 Telaj.

Di Calzette

Rodolfo, *Conte de Salburg*, nell'anno 1768, ha eretta una manifattura di Calzette, alla foggia di Amburgo, a *Ponegg*, nell'Austria al di sopra dell'Ens. Il proprietario della medesima è presentemente *Glück*, Negoziante all'ingrosso in Vienna. Nell'anno 1782, questa manifattura impiegò 2 Maestri, 350 Lavoratori, 1 Tintorìa, e 450 Filatori di lana. Il magazeno ritrovasi a Vienna, sotto li *Tuchlauben*, Num. 569. Li generi, che vi si fabbricano sono li seguenti:

Calzette da Uomo,	*operate* - - - - - - - -	*alla Dozzina*	*a fni.* 20.
	rigate, *in 6 fili* - - - - -	=	= 19.
	lunghe, *detto* - - - - -	=	= 16.
	corte, *detto* - - - - -	=	= 15.
	ordinarie, *detto* - - - - -	=	= 13.
dette da Donna,	*in 6 fili* - - - - - - - - -	=	= 13.
	tinte, *colore* (nacra) *di moda*,	=	= 16, 17, e 18.
dette da Uomo,	*rigate*, *in 4 fili* - - - - -	=	= 15.
	lunghe, *detto* - - - - -	=	= 12.
	corte, *detto* - - - - -	=	= 11.
dette da Donna,	*in 4 fili* - - - - - - - -	=	= 9½.
	tinte, *colore* (nacra) *di moda*,	=	= 10, 11, e 12.
dette da ragazzi,	*grandi*, *in 4 fili* - - - - -	=	7.
	piccole, *detto* - - - - -	=	= 6½.

Fabbriche e Manifatture

Vi si fabbricano pure, a varj prezzi, delle Calzette ad uso di *Reichenberg*, e di *Berlino*: Calzette di pelo lungo di dentro, chiamate, *Duxer*, coll'accompagnamento di Calzoni e Corpettini; Calzette di lana pelose di fuori, chiamate, *Socken*; Calzette da Uomo, e da Donna, di bambagia, di filo, e di seta cruda; come pure Guanti di quest'ultimo genere.

A *Steyer* esiste ancora una manifattura di calzette di lana. Vi sono inoltre in Vienna, e negli Stati Ereditarj diverse manifatture di Calzette di Seta e di bambagia, e di queste ultime particolarmente in detta Città di *Steyer*, di cui inseriamo la seguente

SPECIFICA

Delle Calzette bianche di bambagia della Fabbrica di Gio. Batta Zeller di Steyer, nell'Austria, al di sopra del fiume Ens.

Calzette bianche, di bambagia, piccole, Num. 1 2 3 4.
a 24. 32. 45. 60. *grossi, alla Dozzina.*
dette di qualità più fina, a $3\frac{1}{2}$, 4, 5, $5\frac{1}{2}$, 6, 7, 8 *fiorini alla Dozzina.*
Calzette da donna, bianche, di bambagia, a 4, $4\frac{1}{2}$, 5, $5\frac{1}{2}$, 6, $6\frac{1}{2}$, 7, $7\frac{1}{2}$, 8, $8\frac{1}{2}$, 9, 10, 11, 12, 13, *sino a* 20 *fiorini alla Dozzina.*
Calzette da uomo, bianche, di bambagia, a 6, $6\frac{1}{2}$, 7, $7\frac{1}{2}$. 8, $8\frac{1}{2}$, *sin a* 20 *fiorini alla Dozzina.*
Berrette da notte semplici, a $2\frac{1}{2}$, 3, $3\frac{1}{2}$, 4 *fiorini alla Dozzina.*
dette = doppie, a 4, $4\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$, 6, 7. 8 *fiorini alla Dozzina.*
Calzette di filo, similmente di tutte le qualità, dalle più piccole, sino alle più grandi, come sopra.
Guanti da Donna, di bambagia e di filo, Num. 6, *a fiorini* 6 *alla Dozzina.*
detti da Uomo = = a fni. 6 *alla Dozzina.*
Scarpette o Solette di filo, all'Ungherese, a fiorini 3 *alla Dozzina.*
= *di bambagia, bianche* = 4 =

Di Fazzoletti,

Si fabbrica una immensa quantità di Fazzoletti di seta e di tela nelle Provincie Ereditarie, li quali riescono di una bontà particolare. Si fabbricano molti Fazzoletti di seta nelle manifatture di merci di seta, e questi sono di diverse qualità, cioè: Fazzoletti liscj, rigati, fiorati, e fatti alla Milanese. Li Fazzoletti di lino si chiamano volgarmente a Vienna, Fazzoletti di pevere; quindi è, che li Fabbricatori di simili Fazzoletti, sono comunemente nominati: Lavoratori di Fazzoletti di pevere, e di questi ve ne sono molti, mentre se ne contano circa 400 Telaj.

Fra le diverse Fabbriche di questo genere, ve n'è una a Gratz, di *Francesco Saverio Sartorio*, della quale inseriamo quì appresso li prodotti, con li rispettivi loro prezzi.

Fazzoletti di seta ad uso di quei di Milano, del

Num. 1, *piccoli*,	*alti* $\frac{3}{4}$	*Braccio di Vienna*,	*alla Dozzina*,	*a fni.*	9	—
= 2, *mezzani*,	= $\frac{7}{8}$	=	=	=	10	—
= 3, *detti*,	= $\frac{15}{16}$	=	=	=	12	—
= 4, *grandi*,	= $\frac{4}{4}$	=	=	=	13	30
= 5, *detti*,	= $\frac{9}{8}$	=	=	=	18	—
= 6, *detti*,	= $\frac{5}{4}$	=	=	=	24	—

detti di colore di rosa, fino

Num. 2, *mezzani*,	*alti* $\frac{7}{8}$	=	=	=	14	—
= 3, *detti*,	= $\frac{15}{16}$	=	=	=	—	—
= 4, *grandi*,	= $\frac{4}{4}$	=	=	=	19	—
= 5, *detti*,	= $\frac{9}{8}$	=	=	=	23	—
= 6, *detti*,	= $\frac{5}{4}$	=	=	=	—	—

detti neri, e di colore cremesi, a scacchi

Num. 3, *mezzani*,	*alti* $\frac{7}{8}$	=	=	=	14	—
= 4, *grandi*,	= $\frac{9}{8}$	=	=	=	16	—
= 5, *alla cosa rara*		=	=	=	24	—
= 6, *simili*		=	=	=	30	—

Crep-

Fabbriche e Manifatture

Crepponi di seta, ad uso di quelli degli Svizzeri, la pezza di $20\frac{1}{2}$ *Braccia, del*

Num.	P.	O.	1.	2.	3.	4.	5	
a fni.	$4\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{2}$	$9\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$	*alla pezza*

il tutto con 6 p. % di sconto per contanti.

Di Tappezzerie

La più considerabile manifattura di Tappeti a Vienna, ritrovasi a Erdberg, Num. 303. ed appartiene a *Gerasieux*. *Gaetano Hörwanger*, mantiene la sua manifattura di Tappeti, nel Sobborgo di *Leimgrube*. *Michele Ebenhöch*, nel Sobborgo di *Mariahilf*, fabbrica Tappeti di tela e carta, di diversi colori e disegni. Altra non meno importante manifattura di Tappeti ritrovasi a *Hietzing*, un'ora distante da Vienna.

Di Crepponi e di Veli di seta, e di lana.

Già nell'anno 1785 si contarono, nell'Austria, al di sotto del fiume Ens, 7 manifatture di Veli, e di Crepponi di seta, che impiegarono in tutto 500 Telaj, circa. In Vienna ritrovasi una manifattura di Veli di seta, nel Sobborgo di *Oberneustift*, Num. 214, che appartiene a *Mattìa Trott*; ve n'è un'altra nel Sobborgo, detto la *Landstrasse*, che appartiene ad *Antonio Kimmerlig*. Il Principe di *Auersperg* mantiene una manifattura di Veli di seta, nel Distretto di *Unter-Wienerwald*, a *Traiskirch*. L'Autore di questa manifattura fu un certo *Consolati*, che la stabilì il primo a *Hietzing*, da cui poscia la prese il Principe soprascritto. Vi è una manifattura di Veli di lana a Vienna, nel Sobborgo di *Neustift*, mantenuta da *Giovanni Patzler*. Nelle Provincie Ereditarie vi sono moltissimi Lavoratori particolari di Veli di lana. I Tessitori cittadini di Vienna, nell'anno 1785, fecero lavorare a mano dalle donne, de'Veli di questa qualità, sopra 300 Telaj.

Di Veli di Bologna.

Nel Sobborgo di S. Giuseppe, a Vienna, nella strada dell'Imperadore, vicino alla casa, Num. 145, esiste la Fabbrica di Veli di Bologna, il di cui proprietario è *Bertoldo Rudar*, oltre a molte altre, che per brevità si omettono.

Di Guarniture di Manichetti da camicie.

Maria Anna Rieder, nel Sobborgo di *Rossau*, Num. 97, mantiene una manifattura di Guarniture di manichetti da camicia, e nell'anno 1785, occupò 20 Telaj.

Di Merli di Fiandra.

I Proprietarj di manifatture di Merletti di Fiandra, a Vienna, sono: il Barone *Scherzer*, al *Schabenrüssel*, Num. 72; e *Weiss*, nella contrada, detta, *Schülerstrasse*, Num. 840; e *Maria Anna de Böck*, nel Sobborgo di *Mariahilf*, Num. 12.

Di Merli di Seta.

Le manifatture di Merletti di seta ritrovansi principalmente a Vienna nella contrada, detta, *Auwinkel*, Num. 720; nel Sobborgo detto *Alstergasse*, Num. 149; ed a *Mariahilf*, Num. 105.

Di Merli di oro e di Argento.

Le manifatture de'Merletti di Oro e di Argento, in Vienna, appartengono ad *Antonio Losert*, a *Gumpendorf*, ed a *Rito Eimer*, al *Spittalberg*. Nella Fabbrica delle merci di Lione, appartenente a *Schwarzleithner*, si fabbricano de' Merletti di Oro e di Argento falsi, da 48, a 51 *fni.* la pezza.

Tintorìe.

Nelle Provincie Ereditarie vi sono ogni sorta di Tintorìe, cioè: Tintori di cuojo, lana, e seta; Tintori in nero, e di arte maggiore. *G. Bellesini*, a Vienna, all'*Hochenmarkt*, tinge tutte le merci di seta, che riescono belle e durevoli, quanto si possa desiderare. A Lintz, la Tintorìa, esistente nella manifattura di lana, si va vie più perfezionando. Questa tinge per lo più in turchino. In Vienna, nell'anno 1786; si calcolarono 21 Tintori stabiliti. Nell'Austria, al di sopra dell'Ens, nell'anno suddetto, vi furono 140 Maestri Tintori; e nella Stiria, più di 100. Fra tutte le Provincie dell'Austria, il Tirolo è certamente quella, ove maggiormente fiorisce l'arte di tingere, con migliore successo, e specialmente a *Roveredo*.

Tintorìe di Filati rossi.

A Trieste ritrovansi varie Tintorìe di Filati rossi di Turchia, le quali lavorano, parte alla Levantina, e parte alla Francese.

Mulino da tagliare il legno di tintura.

Li Proprietarj de'Mulini da tagliare il legno da tintura, a Vienna, sono: *Antonio Taber*, al *Tabor*, sulla spiaggia meridionale del Danubio, e *Giovanni Leitner*, a *Gumpendorf*, sulla spiaggia occidentale del fiume Vienna.

Delle

Fabbriche e Manifatture Di Carta.

Delle Fabbriche di Carta ve ne sono 13 nell' Austria, al di sotto del fiume Ens, e 12 al di sopra di detto fiume, 4 nella Stiria, 1 a Gorizia, ecc.

A Vienna, nel Sobborgo, detto, *Landstrasse*, vi sono due Fabbriche di carta dorata, ed argentata, di proprietà, una del Sigr. *Reslen*, e l'altra del Sigr. *Töpfer*. In queste Fabbriche si fa parimente il metallo battuto, tanto giallo, quanto bianco.

Di Carta pecora

Delle Fabbriche di Pergamena, detta volgarmente: Carta pecora, ve ne sono due nell' Austria, al di sotto dell' Ens, quattro a Vienna, due nella Stiria, dieci nel Tirolo, ecc. le quali tutte unite non bastano per il consumo che si fa di questo articolo, nelle Provincie Ereditarie dell' Austria.

Di Carte da Giuoco.

A Trieste ritrovasi una Fabbrica di Carte da giuoco, il di cui Proprietario è *Angelo Valla*. Nelle Provincie ereditarie dell' Austria, vi sono poi ancora molti altri Particolari, che lavorano in questo genere.

Fonderìe di Caratteri.

Li Sigr. *Ghelen e Kalivoda* in Vienna, hanno posto il primo fondamento di una Fonderìa di Caratteri. Nell' anno 1751, il *de Trattner* eresse similmente una Fonderìa de' medesimi, che continua con ottimo successo, come ancora quella di *Mansfeld*, e di *Böhm*. Il Nobile *de Kurzböck*, nell' anno 1786, tentò di stabilire una Fonderìa di Caratteri, secondo il metodo di *Didot*, e *Baskervill*, ma non riuscendoli bene l' intrapresa, si risolse di abbandonarla. Una simile Fonderìa mantengono soltanto presentemente li Sigr. *Cotta* e *Schmalzried*, nel Sobborgo di *Rossau*, Num. 96.

Stamperìe.

Le Stamperìe vanno di anno in anno aumentandosi, al che contribuì molto, da una parte, la dichiarazione, con cui quest' arte fu resa libera a chiunque può occuparsene, e dall' altra parte, il favore accordato alle ristampe.

Esiste in Vienna la molto rinomata Stamperìa, il di cui proprietario è il *de Trattner*, dopo la quale seguono quelle di *Kurzböck*, e di *Alberti*, e di *Ghelen*, in quella Capitale si annoverano presentemente 30 Stamperìe, circa.

Di Caffè di Cicorea.

A Vienna esiste una Fabbrica di Caffè di Cicorea.

Di Tabacco.

Negli Stati Ereditarj ritrovansi molte Fabbriche di Tabacco, cioè: 7 nel Tirolo, alli confini d' Italia; 2 nella Stiria; ed 1 a *Haimburg*, nell' Austria al di sotto dell' Ens.

Biancare e Fabbriche di Cera.

Ritrovansi molte Biancare di cera negli Stati Ereditarj, ed ogni Cerajuolo ne mantiene almeno una. Il Sign. *Hönig* mantiene una Fabbrica di Cera a *Wäring*, vicino a Vienna, che fu eretta nell' anno 1776. Si Fabbrica in essa la Cera bianca e gialla, delle Torcie, delle Candele di cera, da tavola, ed ogni altra sorta di Candele. La medesima riceve ordinariamente la cera dall' Ungherìa, e dalla Gallicia. Il consumo di Cera, nella Città di Vienna, ascende a 2,000 Centinaja all' anno. A Trieste ritrovansi delle considerabili Fabbriche di Cera, li di cui proprietarj sono: Paolo *Tribuzzi*, Fabbrica antica, e *Weittenhüller*.

Fabbrica di Ossa di Balena.

Li Proprietarj delle Fabbriche, per spaccare, e preparare le Ossa di Balena, in Vienna, sono: *Armeyer* e Comp., nel Sobborgo di *Leopoldstadt*; e *Francesco Held*, a *Schwechat*, luogo poco distante da Vienna.

Di Acquaforte.

Samuele Heiner, in Vienna, ha eretto una Fabbrica di Acquaforte, che si mantiene dal 1788 a questa parte. Egli fabbrica pure il *Sale arcanum duplicatum*, ed il *Caput mortuum*. La libbra di Acqua forte si vende a 30 *kni.* sino ad 1 *fno.* Il Centinajo del *Caput mortuum*, bruno oscuro, si vende a 5 *fni.*, e detto, rosso fino, vendesi a 25 *fni.* Altra simile Fabbrica ha il Sig. *Moser*, nel Sobborgo, detto, *Landstrasse*.

Di Aceto di Vino, e di Cremor di tartaro.

Il Sign. *Giovanni de Ployer* mantiene la Fabbrica di Aceto di vino, e di Cremor di tartaro, a *Nussdorf*, vicino a Vienna. Egli vende il centinajo di Cremor di tartaro a 35 *fni.* ed il Boccale d' Aceto di Vino, da 6, sino a 24 *kni.*

Fabbriche e Distillatoj di Liquori.

Le Fabbriche di Liquori, o Rosolj, ritrovansi generalmente in Trieste, ove se ne fanno, e se ne distillano 10,000 Emeri all' anno, circa, di varie qualità, un' anno per l' altro. A Vienna si fanno li liquori principalmente nel Sobborgo, detto, *Rossau*, da

da Carlo de Variot e da Antonio Matcoli, le di cui Fabbriche sono considerabili. Nell' anno 1788, il Negoziante, *Bargum*, aveva parimente eretta in Vienna una Fabbrica di Liquori. Dalli Fabbricatori particolari, in tutte le Provincie Ereditarie, si distillano de' Liquori di tutte le sorta, sì di Acquavite, che di Vino, all'uso Francese in grandissima quantità, e di ottimo gusto. Anche a Gratz, nella Stiria, esiste una Fabbrica di Liquori.

Fabbriche e Manifatture

Le qualità di Liquori, o Rosolj, che si fanno nelle sopraddescritte Fabbriche, sono li seguenti, cioè:

SOTTOCOMUNI.

Alchermes
Angelica
Anici
Acqua d'Oro
Arancj
Cannella
Cedro
Chimmel
Cordiale
Finocchio
Ginepro
Limoncello
Mandorle amare
Persico
Portogallo

COMUNI.

Absinzio
Alchermes
Angelica
Anici
Acqua d'Oro
Arancj
Badiano
Bergamotto
Bruno
Caffè
Calamo arom.
Cannella
Cedro
Chimel
Cordiale
Finocchio
Ginepro
Limoncello
Mandorle amare
Melissa
Menta
Mistrà
Persico
Polacchina
Portogallo
Rattafia
Selleno

FINI.

Ananas
Anicino di Spagna
Antipopletico
Acqua d'Hannover
Acqua d'Olanda
Acqua Turca
Arcipiscopale
Barbados
Bizzarìa
Cannellino
Cedrato
Cioccolata
Claret di Francia
Fragole
Garofano
Ginepro del Monte Libano
Macis
Maraschino
Perfett' amore
Rabarbaro
Stomatico
Terriaca
Vainiglia

SOPRAFFINI.

Balsamo della Vita
Del Principe
Maraschino
Rallegra cuore
Specifico per la Salute

Il Tirolo è la Provincia principale, in cui si fa la maggior parte di olio di diversi semi ed altro distillato, di diverse qualità, tanto nell' *Oberinnthal*, quanto nella *Pusteria*. L'estrazione del Olio da questa Provincia, ascende, un'anno per l'altro, a 600 centinaja all'anno, circa.

Di Olio di Semi, ed altro distillato

I Signori *Sauvaigue*, *Wintersteiner*, *Seeauer*, ecc. nell'anno 1785, hanno eretta una Raffinerìa di Zuccheri a *Klosterneuburg*, vicino a Vienna. Sul principio in questa Raffinerìa s'impiegarono due calderoni, ed il fondo consistette in 50,000 *fni.* di azioni. Nell' anno 1787, la Compagnìa ritirò detto fondo, e presentemente, vi si lavora con 5 calderoni, essendosi ancora aumentate le camere del colatojo, nelle quali possono continuamente raffinarsi 40,000 pani, in forme. Si fece la proposizione di aumentare il fondo delle azioni, in commandita, con 150,000 *fni*. Si pagano annualmente 6 p% per l'azione di 500 *fni*. Esiste parimente in Fiume una considerabile Raffinerìa di Zuccheri, della Compagnìa di Trieste e Fiume, e della medesima ne daremo a suo luogo un ragguagliato dettaglio. Tuttavìa, per maggiore comodo delli Signori Negozianti, abbiamo creduto a proposito d'inserire presentemente, tanto il prezzo corrente de' generi della Raffinerìa suddetta, quanto della sopra descritta di *Klosterneuburg*.

Raffinerìe di Zuccheri

PREZZO CORRENTE

Delle C. R. privilegiate Raffinerìe di Zucchero, cioè: Num. 1, di quella della Compagnìa di Trieste e Fiume, esistente a Fiume, e Num. 2, di quella di Klosterneuburg, vicino a Vienna, del dì 18 Aprile 1793.

le 100 ℔ peso di Vienna	*Num. 1*		*Num. 2*	
	fi.	*ka*	*fi.*	*ka*
Lumpen, in pani rotti	—	—	—	—
in pani intieri	68	—	82	—

Me-

	Num. 1 fi.	Num. 1 ka	Num. 2 fi.	Num. 2 ka
Melis ordinario, in pani rotti	69	—	—	—
" " *in pani intieri*	70	—	84	—
" *fino grande*	72	—	86	—
" " *piccolo*	74	—	88	—
Raffinato, subordinario	76	—	—	—
" *ordinario*	77	—	91	—
" *mezzano*	81	—	94	—
" *fino*	83	—	96	—
Ordinario fino	86	—	—	—
Fino fino	89	—	101	—
Fino finissimo	94	—	106	—
Candia, fino bianco	89	—	105	—
" *ordinario bianco*	83	—	100	—
" *fino giallo*	78	—	94	—
" *ordinario giallo*	73	—	—	—
" *fino bruno*	70	—	86	—
" *ordinario detto*	67	—	83	—
Sciroppo bruno	20	—	27	—

NB. Questi prezzi s'intendono del Zucchero in pani, in carta bianca, mentre in carta turchina il prezzo cala di 1 *fno.*, per ogni 100 ℔.

La Compagnìa di Trieste e Fiume passa sopra li suoi prezzi 2 p. %. di sconto per il pronto pagamento, ed il Zucchero delle sue Raffinerìe, venendo introdotto negli Stati Ereditarj dell' Austria, paga 3 *fni.* per centinajo meno di Dazio, che il Zucchero proveniente delle Raffinerìe delle Piazze estere.

Abbenchè fuori dell' ordine, per esserci pervenuta troppo tardi, la seguente Nota de' prezzi della Fabbrica di Ferrareccie del Signor *Francesco Saverio Klinger di Steinbach*, vicino a *Steyer*, nell' Austria, al di sopra del fiume Ens, stimiamo a proposito di inserirla quì, come segue:

		fi.	ka
Lime, della marca dell' albero	*al mazzo*	—	25
dette " " P	=	—	25
dette " " *ordinaria*	=	—	20
Rasoj " " *detta*	*alla dozzina*	—	27
detti " " HH	=	—	31
detti " " *pesce*	=	—	32
Anche delle altre marche, non descritte di sopra, se ne può avere, ricorrendo al suddetto.			
Tanaglie di tutte le qualità	*al mazzo*	1	18
Lame da seghe	=	1	15
Scarpelli	=	1	12
Forbici larghe	=	—	18
dette oscurate	=	—	12
Crivelli di fil di ferro	=	1	6
Coltellini da Fanciulli	*al migliajo*	13	30
Corde di acciajo, da chitarra	*le* 100 ℔	46	—
Fil di ferro, passa perla	=	45	—
detto perla	=	42	—
detto da incatenare corone	=	40	—
detto Ardea	=	32	—
Lucchetti	*al mazzo*	1	9
Cacciapensieri ovvero Tintini, al pacchetto	*da 4 Dozzine*	—	27
detti più grandi	=	—	30

La

La maggior parte delle avanti descritte Manifatture e Fabbriche furono stabilite sotto il regno dell' Imperadore *GIUSEPPE II*, di gloriosa memoria, di cui la premurosa paterna cura procurava non solo di sostenere e promuovere le Manifatture e Fabbriche già per lo addietro esistenti, ma estendevasi ancora ad accordare li più vantaggiosi privilegj e concessioni, per incoraggire ed aumentare il numero di quelle, che di tratto in tratto vennero erette nel pur troppo breve spazio del governo di quell' Augustissimo Sovrano.

IL COMMERCIO ATTIVO E PASSIVO DELLE PROVINCIE AUSTRIACHE.

Commercio

Il Commercio, nel vero suo senso prendendolo, consiste nello spaccio delle merci prodotte dalla natura, o dall' arte. Ogni Commercio, in senso ristretto, è il bisogno; nè si può ritrovare Stato veruno nell' Universo, che tutto comprenda in se; tutti hanno bisogno di dovere dagli altri ricevere ciò che non ritrovasi nel loro proprio Paese; il che poi chiamasi merce. Da questa osservazione deriva la divisione, o sia distribuzione del Commercio, in interno, ed esterno, ovvero, in attivo, e passivo. Lo Stato Austriaco è composto di diverse Provincie, che parimente tutto non comprendono in loro stesse, mentre una, per esempio, abbonda di grani, l'altra ne scarseggia, ma produce altri generi, ecc. Dalla reciproca abbondanza, o penuria degli articoli di produzione, nasce la vendita da una Provincia all' altra, e per conseguenza, la distribuzione del Commercio attivo e passivo, attesa la rispettiva introduzione, ed estrazione. L' estrazione si fa introducendo le merci, le quali rimangono nel luogo in cui furono trasportate, oppure introducendovele perchè siano nuovamente altrove spedite; e questo ultimo ramo di Commercio viene denominato, Transito di merci. Gli articoli che si spediscono alle altre Nazioni, o che si ricevono dalle medesime, formano quello che chiamasi: Speculazione, la quale richiede una cognizione de' Paesi, tanto del proprio, quanto degli esteri Stati.

Per discendere agli oggetti che riguardano il Commercio, devesi questo dividere nella:

Vendita delle merci nell' interno dello Stato Austriaco.
Vendita delle merci fra gli Stati Austriaci, ed Esteri.
Transito delle merci, e
Speculazione nel Commercio.

Devesi però prendere in considerazione non solo lo Stato Austriaco, ma tutte le Provincie ancora, che compongono la Monarchia, perchè, altrimenti facendo, nel parlare della Boemia, della Ungherìa, Italia, ecc. troppe volte converrebbe riportarsi all' uno, ed all' altro degli articoli, non senza confusione, e noja de' Lettori.

Della vendita delle merci nell' interno dello Stato Austriaco.

Commercio interno. Nella Boemia.

Ne' Paesi del Nord, le merci che le Provincie si spediscono vicendevolmente, sono: Per l' introduzione nella Boemia, li prodotti naturali, vale a dire; vi s' introducoin gran quantità, sale dall' Austria, al di sopra del fiume Ens; zafferano, senape, vino, e piombo, dall' Austria, al di sotto dell' Ens; lana, buoi, porci, pottasche, ferro, vino, e tabacco, dalla Ungherìa; pottasche, e vallonea, dalla Moravia; ferro, dalla Stiria; acciajo, dalla Stiria, e dalla Carintia; piombo, dalla Carintia; argento vivo, dalla Carniola; cacio, e vino, dal Tirolo; cacio di Limburgo, da' Paesi-Bassi; cacio, dalla Lombardìa; buoi, dalla Gallicia.

Li prodotti dell' arte, cioè: s' introducono nella Boemia, panno, merli, filo, da' Paesi Bassi; seta, dalla Lombardìa; merci di seta e di galanterìa in gran quantità, come pure cotonine, porcellana, merci di Lione, e di ottone, merci di acciajo, e libri, dall' Austria, al di sotto dell' Ens; ferrareccie, e lanerìe, dall' Austria, al di sopra dell' Ens; liquori, majolica, sapone di olio, da Trieste; majolica dalla Ungherìa.

Nella Moravia.

Nella Moravia s' introducono, prodotti naturali, cioè: sale, dall' Austria, al di sopra dell' Ens; zafferano, senape, e vino, dall' Austria, al di sotto dell' Ens; buoi, porci, lana, vino, rame, ferro, pesci, tabacco, dalla Ungherìa; piombo, dalla Carintia; argento vivo, e cinabro, dalla Carniola; cacio e vino, dal Tirolo; buoi, cera, e mele, dalla Gallicia; pietre preziose, e vetrerìe, dalla Boemia.

Di prodotti dell' arte s' introducono poi nella Moravia suddetta, ferrareccie, e lanerìe, dall' Austria, al di sopra dell' Ens; cotonine, cordelle di lino, seterìe di tutte le sorta, cappelli, merci di galanterìa, porcellana, merci di ottone, e libri, dall' Austria al di sotto dell' Ens; vetri, carta, tela, filo, cappelli, merci di stagno, granati, stru-

menti musicali, e calzette, dalla Boemia; majolica, dalla Ungherìa; panno fino, merletti, e filo, da' Paesi-Bassi; olio, sapone di olio, majolica, carte da giuocare il Picchetto, e liquori da Trieste.

Nella Silesia.

Nella Silesia s' introducono gli stessi articoli descritti per la Boemia, e per la Moravia.

Nella Gallicia.

Ne' Paesi del Nord-Ovest. Nella Gallicia s' introducono, i prodotti naturali, cioè: vino, dall' Austria, al di sotto dell' Ens, e dalla Ungheria; stagno, dalla Boemia; argento vivo, e cinabro, dalla Carniola; piombo, dalla Carintia.

Li Prodotti dell' arte che s' introducono nella Gallicia, sono: cotonine, cordelle di lino, merci di seta di tutte le sorta, merci di ottone, cappelli, merci di galanterìe, porcellana, e libri, dall' Austria, al di sotto dell' Ens; panno, e tela, dalla Moravia; Ferrareccie, dalla Stiria; majolica, dalla Ungherìa.

Nell' Austria, al di sotto dell' Ens.

Introduconsi nell' Austria, al di sotto dell' Ens, li seguenti prodotti naturali: allume, colori, luppoli, vallonea, terra di porcellana, burro fresco, pesci, salvaggiume, pollame, acque minerali, giallamina, stagno, penne, pelli di lepre, e perle, dalla Boemia; burro fresco, e cotto, porci, lino, e canapa, dalla Moravia; sale, legno, pesci, vitelli, pietre da mulino, dall' Austria, al di sopra dell' Ens; buoi, trifoglio, pollame, ferro, pietre focaje, terra di porcellana, acque minerali, dalla Stiria; piombo e giallamina, dalla Carintia; argento vivo e Cinabro dal Goriziano, e dalla Carniola; cacio, frutta, castagne, seta, rame, ottone, pietre focaje, pietre da aguzzare, e marmo, dal Tirolo; grano, lino, canapa, lana, vallonea, pelliccierìe, pelli, buoi, porci, pecore, pollame, salvaggiume, cacio, burro fresco, e cotto, cera, mele, terra da colori, oro, argento, rame, pottasche, pesci, cavalli, testuggini, gamberi, tabacco, avena, fieno, verde porro, penne, frutta fresche, e secche, seta, e storioni, dalla Ungherìa; cera, mele, lana, e buoi, dalla Gallicia; capelli, da' Paesi Bassi; seta, e cacio, dalla Lombardìa; oro, argento, cavalli, tabacco, vino, cera, e mele, dalla Transilvania; buoi, porci, pecore, cera, mele, seta, storioni, regolizia, e salvaggiume, dalla Schiavonìa.

Li prodotti dell' arte, che vi s' introducono, sono: panno, telerie, tela incerata, filo, calzette, lanerìe, cappelli, vetro, strumenti musicali, granati, merci di *Carlsbad*, merci di stagno, fustagno, musselina, carta, libri, specchj, pippe da tabacco, e veli, dalla Boemia; panno, tela, vasellame di pietra, e cotonine, dalla Moravia; majolica, tela ordinaria, acquavite, sapone, pippe da tabacco, e vetro, dalla Ungherìa; tappeti, e guanti, dal Tirolo; ferrareccie, lanerìe, vasi di terra, merci di legno, carta, musselina, calzette, polvere da schioppo, *Manchester*, e carte dall' Austria, al di sopra dell' Ens; ferrareccie, e cotonine, dalla Stiria; panno piombo, e biacca, dalla Carintia; panno fino, cacio di Limburgo, merletti, calzette, e filo, da' Paesi Bassi; olio, sapone di olio, liquori, majolica, zucchero raffinato, da Trieste; seterìe, e merci di Lione, dalla Lombardìa.

Nella Ungherìa.

Nella Ungherìa s' introducono li seguenti prodotti naturali: sale, dalla Transilvania; tabacco, legno, e pelli, dalla Schiavonìa; vino, dall' Austria, al di sotto dell' Ens.

Li prodotti dell' arte, che s' introducono nella Ungherìa, sono: telerìe, panno, vasi di pietra, e cotonine, dalla Moravia; panno tela, cappelli, calzette, filo, merci di stagno, dalla Boemia; cotonine, cordelle di lino, merci di seta, merci di galanterìe, e merci di ottone, dall' Austria, al di sotto dell' Ens; lanerìe, ferrareccie, e vasi di terra, dall' Austria, al di sopra dell' Ens; tela, e filo, dalla Silesia.

Nella Transilvania.

Ne' Paesi del Sud-Ovest, cioè: nella Transilvania, s' introducono li seguenti prodotti naturali: buoi, porci, pecore, grano, cacio, lana, e vino, dalla Ungherìa. De' prodotti dell' arte vi s' introducono quelli di sopra descritti per la Ungherìa.

Nella Schiavonìa.

Li prodotti naturali, che s' introducono nella Schiavonìa, sono: sale, vino di Tokai, ed erbaggj da cucina, dalla Ungherìa. Vi s' introducono poi gli stessi prodotti dell' arte, descritti per l' Ungherìa.

Nella Croazia.

Ne' Paesi situati verso il Mezzodì, cioè nella Croazia, s' introducono li seguenti naturali prodotti: sale, ferro, lino, canapa, dalla Ungherìa. L' introduzione de' prodotti dell' arte, consiste in lame, ferrareccie, dalla Stiria; inoltre, tutti gli altri articoli descritti per la Ungherìa.

Nella Stiria.

Nella Stiria s' introducono li seguenti prodotti di natura: buoi, porci, salvaggiume, lana, vino, pesci, rame, piombo, terra da colori, e tabacco, dalla Ungherìa; zafferano, senape, e vino, dall' Austria, al di sotto dell' Ens; piombo, giallamina dalla Carintia; vino, ed olio, da Gorizia; cera, mele ed argento vivo dalla Carniola; frutta, da Trieste; vino, frutta, e castagne, dal Tirolo.

Vi

Vi s'introducono poi li seguenti prodotti dell'arte: tela, filo, panno, calzette, vetri, e strumenti musicali, dalla Boemia: cotonine, seterie di tutte le sorta, cappelli, merci di galanterie, merci di Lione, e libri, dall'Austria, al di sotto dell'Ens; lanerie dall'Austria, al di sopra dell'Ens; tela ordinaria, majolica, dalla Ungheria: majolica, liquori, zucchero raffinato, olio, sapone di olio, da Trieste; panno fino, dalla Carintia; orioli, dall'Austria Anteriore; tappeti, e guanti, dal Tirolo; panno fino, cacio di Limburg, filo, e merletti, da' Paesi-Bassi.

Nella Carintia introduconsi li seguenti prodotti naturali; sale, vino, pollame, e buoi, dalla Stiria; grano, buoi, porci, lana, e vino, dalla Ungherìa; cera terra da gualchiera e mele, dalla Carniola; vino, zafferano, e senape, dall'Austria, al disotto dell'Ens; frutta, e vini dolci da Trieste.

Nella Carintia.

Li prodotti dell'arte, sono: cotonine, seterie di tutte le sorta, cappelli, merci di galanterie, e merci di ottone, dall'Austria, al di sotto dell'Ens; tela, panno ordinario, e filo, dalla Boemia, e dalla Moravia; vetro, stagno, merci di *Carlsbad*, dalla Boemia; tappeti e guanti, dal Tirolo; ferrareccie, e cotoni, dalla Stiria; merci di paglia, vasi di terra, e cuoja, dalla Carniola; majolica, olio, sapone di olio, liquori, zucchero raffinato, da Trieste.

Nella Carniola, l'introduzione de' prodotti naturali consiste in grano, sale, e vino, dalla Stiria; vino, zafferano, e senape, dall'Austria, al di sotto dell'Ens, e vi s'introducono poi tutti gli altri prodotti della natura, e dell'arte, descritti per la Carintia.

Nella Carniola.

Ne' Paesi situati fra il Mezzodì, ed il Ponente, cioè: In Gorizia ed in Gradisca, s' introducono li seguenti prodotti naturali: grani, vino, bestiame, dalla Ungherìa; piombo, dalla Carintia.

In Gorizia e Gradisca.

Li prodotti dell'arte, che vi s'introducono sono: tela, panno, filo, dalla Boemia, e dalla Moravia; panno fino, e biacca, dalla Carintia; cotoni, e merci di galanterie, dall' Austria, al di sotto dell'Ens; ferrareccie, dalla Stiria, Carintia, e Carniola; merci di paglia, vasi di terra, cuojo, dalla Carniola; liquori, da Trieste; cera, e mele, dalla Carniola, e dalla Ungherìa.

Li prodotti di natura, e dell'arte, che s'introducono in Trieste, sono gli stessi già descritti per Gorizia e Gradisca.

In Trieste.

Nelle coste marittime della Croazia, ed Ungherìa, come Fiume, Porto-Re, Buccari, Segna, e Carlobago, s'introducono li seguenti prodotti naturali: grano, bestiame, lana, ferro, piombo, rame, cera, mele, dalla Ungherìa; argento vivo, da Gorizia; piombo, dalla Carintia; vino, dall'Austria, al di sotto dell'Ens, e dal Tirolo. Li prodotti dell'arte che vi s'introducono, sono gli stessi già descritti per la Stiria.

In Fiume, Porto-Re, Carlobago, ecc.

Introduconsi nel Tirolo li seguenti prodotti naturali: piombo, dalla Ungherìa, e dalla Carintia; giallarina, dalla Boemia e dalla Carintia; luppoli, dalla Boemia, e dalla Ungherìa; stagno, dalla Boemia; argento vivo, dalla Carniola.

Nel Tirolo.

Li prodotti dell'arte sono; ferrareccie, dalla Stiria, e dalla Carniola; merci di galanteria, dall'Austria, al di sotto dell'Ens; tela, dalla Boemia, e dall'Austria, al di sopra dell'Ens; porcellana, dall'Austria, al di sotto dell'Ens; panno, dalla Boemia, e dalla Carintia.

Introduconsi soltanto nella Lombardìa, delle merci di galanterie, da Vienna, ed orioli da Costanza nell'Austria Anteriore.

Nella Lombardia.

Ne' Paesi situati verso l'Occidente, cioè: nell'Austria, al di sopra del fiume Ens, gli articoli di produzioni naturali che vi s'introducono, sono: grano, dalla Boemia e dalla Ungherìa; vino, dall'Austria, al di sotto dell'Ens, dal Tirolo, e dalla Ungherìa; buoi, e porci, dalla Ungherìa, e dalla Schiavonìa; acque minerali, e stagno, dalla Boemia; zafferano, e senape, dall'Austria, al di sotto dell'Ens; lana, terra da colori, e rame, dalla Ungherìa; ferro, acciajo, e pollame, dalla Stiria; piombo, dalla Ungherìa, e dalla Carintia; argento vivo, dalla Carniola; cacio, e frutta, dal Tirolo.

Nell' Austria, al di sopra dell'Ens.

S'introducono poi li seguenti prodotti dell'arte: tela fina, cotonine, vetro, merci di *Carlsbad*, strumenti musicali, specchj, granati, filo, e panno ordinario, dalla Boemia; panno fino, da' Paesi Bassi, e dalla Carintia; cotonine, cappelli, cordelle di lino, merci di seta di tutte le sorta, libri, merci di galanterie, merci di ottone, musseline, e porcellana, il tutto in grande quantità, dall'Austria al di sotto dell'Ens; olio, sapone di olio, e liquori, da Trieste; majolica dalla Ungherìa.

L'Austria Anteriore non mantiene verun particolare commercio con gli altri Stati Ereditarj, nè di prodotti di natura, nè di quelli dell'arte. Li suoi principali prodotti dell'

Nell' Austria Anteriore.

 arte.

arte, sono le granate lisciate, e gli orioli di Costanza; le prime si spediscono in tutte le Provincie Ereditarie; e gli ultimi non possono essere introdotti, salvo nell'Austria interiore, nella Lombardìa, e ne'Paesi Bassi. Nelle Fiere annuali di Vienna si vendono similmente gli orioli di Costanza.

Ne' Paesi Bassi.

Ne' Paesi situati verso Ovest Nord-Ovest, cioè: ne'Paesi-Bassi, s'introducono di prodotti di natura: rame, e vino, dalla Ungherìa. L'introduzione de'prodotti dell'arte consiste in merci di galanterìe, da Vienna, ed orioli di Costanza.

Della introduzione, ed estrazione delle merci, fra le Provincie Austriache, e gli Esteri Stati.

Commercio estero.

Secondo il sistema Daziario di *GIUSEPPE II.*, tutte le Provincie Austriache si dividono in due classi: alla prima appartengono quelle, che sono sottoposte alla nuova Tariffa Daziaria, in tutte le sue parti; e la seconda riguarda quelle Provincie, a cui la nuova Tariffa Daziaria non ha una immediata relazione. La prima classe comprende tutto il Paese al di quà, ed al di là del fiume Ens, la Boemia, Moravia, Silesia, Gallicia, Stiria, Carintia, Carniola, Gorizia, Gradisca, Ungherìa, li Porti marittimi della Croazia, ed il littorale Austriaco. Il traffico che si fa con gli esteri, nelle suddette Provincie, richiede una esatta cognizione di quelle merci, che secondo il nuovo sistema, furono poste fuori di commercio, e di quelle, che si possono ancora introdurre, e spedire.

Le merci che non si possono più introdurre nelle suddette Provincie, sono le seguenti;

Di Manifatture estere.

Merci di cui l'introduzione è proibita.

Nastri, o cordelle di seta, schietti, fiorati, rigati, ricamati, frammischiati, con oro, ed argento fino, e con oro ed argento falso; nastri, o cordelle di fioretto, e di galletta; cordelle di Colonia; passamani, ed altri simili lavori di Passamaniere; come pure, cordelle di filaticcio, o galletta, ricamate, e rigate, cordelle di bambagia, e di lana.

Astar, che è una stoffa ordinaria dellaTurchìa, lavorata con bambagia. Merci di bambagia, cioè: musselina, madripasta stampata, o intrecciata con oro, ed argento. *Ziz*, ovvero Indiane ricche, e di ogni sorta. Cotonine, e mezzo-Cotonine stampate; bambagine, e Nanquine. Fascie di bambagia, e drappi per metà di bambagia, e metà di lino. *Siamosin*, drappo ricamato di bambagia. Drappi, metà di bambagia, e metà di seta.

Fazzoletti di seta, di mezza seta, di velo bianco, e gaze; di bambagia, fini ed ordinarj; di mezza bambagia, detti comunemente, fazzoletti di pevere; e fazzoletti di lino.

Fustagno bianco, cordonato, moscato, ed in più colori; detto per letti, e per infodere; moltone di bambagia, bianco, fiorato, strisciato, e colorito.

Galloni, bordi, e merletti, di oro, e mezzi bordi. Bordi, e merletti di argento, e mezzi bordi. Galloni falsi, detti, di Lione. Di Seta, e di velluto. Galloni a rotolo.

Merletti di argento, e punto di Spagna; detti di *Entoilages* di seta, e filo di ortica. detti ordinarj, di filo; di *Entoilages*; ed altri simili merletti, e punti. *Blonde*, lavorate con oro, ed argento; dette senza oro, ed argento.

Drappi di lana, con pelo di cammello, o di seta, come pure con filo, ed ordinarj.

Orioli di ogni sorta; questi si devono conoscere dal nome del fabbricatore, e del luogo, ove sono stati fatti.

Panni intieri, e mezzi panni, droghetti, rascie, moltoni, panni di vigogna, e di castoro. Fries. Flanella bianca, lavorata, schietta, stampata, operata, da infodere; e *Baie* da infodere. Panno, ad uso de' buratti.

Plusch, o sia velluto di pelo di cammello, schietto, e fiorato, ad uso di carrozze; di pelo di cammello, e di lino; di lana, e di bambagia, o *Manchester*, *Bellchester*, e *Daschester*.

Drappi di seta, doppj e semplici; velluto, e felpa di seta, ed altri simili drappi, e stoffe di Fabbriche estere, come ancora camiciuole, o corpettini simili. Drappi di seta ricamati, ed operati; stoffe, rasi, e *Lambas*. Drappi di seta dipinti, o *Pekins*. Abiti bordati di seta, e camiciuole miniate, ed operate, oppure velluto di stagione, come pure taffetà ricamato, ed a fiamme. Drappi di seta schietti, a puntini, e rigati; *Gros de Tour*.

de Tour, damasco, raso leggiero, taffetà lustro, per infodere, zendado, taffetà mandini, ecc.; come ancora il veluto schietto, e tagliato; felpa, moltone di seta, *Moerre*. Drappi di mezza seta, e di corteccia di albero; moltone, e felpa di mezza seta.

Tela surata, come il canefas, infodere da letti, spinadini, e terliccj. Fornimenti di biancherìa da tavola. Tela incerata schietta, ed a fiamme, e tela dipinta. Velo bianco, e nero, schietto, strisciato, e fiorato; come ancora veli d'Italia, velo con oro, e argento. Veli schietti, e crepponi di seta, riccj, e di bambagia.

Chincaglie, o sia, Cramerie di Norimberga, ed altri articoli provenienti dagli esteri Stati.

Ogni sorta di merci di lavoro ordinario di acciajo. Agata, o sia ambra in cordoni. Aghi, puntaruoli, ed uncinelli, di ottone, e di ferro. Anelli, di tombacco, di ottone, di stagno, di composizione, con pietre, e senza. Astuccj per gli aghi, stuzzicadenti di metallo, di stagno, e di acciajo. Bottoni grandi, e piccoli, senza eccezione; e conseguentemente ancora ogni qualità di bottoncini da camicie, e da camiciuole. Crocette di ottone, di stagno, e di tombacco, con rimessi di acciajo, e con pietre false, o senza. Cucchiaj di metallo, di latta, di stagno, e di composizione. Coltelli, senza eccezione. Contraffibbie, volgarmente dette, cartelle, staffe, ecc., di ferro, o di acciajo. Calamaj, di latta di ottone, e di latta verniciata. Catene da oriolo ordinarie, di ottone, e di acciajo. Chiavette da oriuolo ordinarie, di ottone e di acciajo. Casse da orioli, di tombacco ordinario, non indorate.

Lavori fini di ferro, eccettuati gli strumenti matematici, e chirurgici, li quali sono permessi. Fiaschette, o sia cornetti di latta, e di ottone, per la polvere da schioppo. Fibbie di ferro, di ottone, di tombacco, e di composizione ordinaria di acciajo. Galloni, ovvero bordi, e merletti falsi di Lione, ne' quali articoli sogliono trafficare li Norimberghesi. Gioje false di *Schwäbischgemünd*. Latta cioè: lavori di latta, toltine quelli di trastullo per i fanciulli, li quali appartengono alla rubrica di Cramerie, e n' è permesso il traffico. Lucchetti di ottone e di acciajo. Mulinelli da caffè, pepe, ecc. Marche da giuoco, o siano, gettoni. Martelli, o siano martelletti da caccia, e da clavicembalo, li quali appartengono alla rubrica di lavori fini di ferro.

Lavori o merci di ottone, e di tombacco vale a dire, tutti quelli che non sono stati quà specificatamente nominati; da questi però si eccettuano li lavori di ottone, per giuoco de' fanciulli. Oriuoli a polvere di ottone.

Strumenti, ed utensili da Oriolajo, come tanaglie da pizzicare; gancj, ovvero uncini a vite, o morse; battitempo, fermatempo, compassi a susta, trivelli, martelli; filo di acciajo rotondo, ed a angoli; filo di acciajo, da dare il moto, ovvero rocchette; lama di acciajo; cannoncini, per chiavi da oriolo; acciajo tagliato e tirato, da dar moto; acciajo da viti; catene inservienti a dare il moto agli orioli; suste da spiragli; indici, o sfere da oriolo; lesine da raspare, e simili altri strumenti.

Strumenti ed utensili per gli Artefici, che lavorano in oro ed in argento, come tanaglie, piane fine, e simili, con punta; tanaglie, o mollettine senza punta; madre-viti, o ferri da tagliare, o da segare; forbici da tagliare argento; ferri per tirare il filo di argento; ferri per intagliare, per iscavare, incidere, ecc.

Porta-spada di ferro, o di acciajo. Pettini, senza eccezione. Perle false, o, così dette, perle di cera, di smalto, e perle vuote; sono però eccettuate le perle di vetro. Pendenti da orecchini, spille, o sia, aghi da pomolo. Passamani, cioè: lavori di passamaniere, di Lione, falsi. Ricordini, chiamati comunemente, *Souvenir*, o taccuini, ovvero buste da lettere, di pelle, o di carta, li quali sono forniti di generi posti fuori di commercio. Sigilli di tombacco, di ottone, di acciajo, e di stagno, con pietre, e senza. Specchj, e lastre di specchj, senza distinzione di grandezza. Speroni di acciajo, di ottone, di composizione, ed inargentati. Sottocoppe, e piattini da giuoco, e da tavola, di ottone, e di latta, come ancora quelli di latta ordinaria verniciata. Stagno, cioè: tutte le merci, chincaglie, o lavori di stagno, eccettuati li lavori da trastullo per i fanciulli. Tabacchiere, o scatole, e vasetti di ottone, di latta, e di tombacco, ovvero di stagno. *Tock* di Lione, o sia drappo di oro, o di argento falso. Vasi di rame, ed altri lavori, o siano merci di rame. Ventaglj ordinarj.

Merci

Merci di galanterie, provenienti dagli Stati esteri, delle quali è similmente proibita l' introduzione.

Merci, ovvero lavori di acciajo fino, brillantato, come: fibbie, guardie da spada, catene da oriolo, per uomo, e per donna, e per appiccare al muro; chiavi da oriuolo, asole da cappello, bottoni, e simili. Lavori di *Argent hachè*, e lavori di bronzo indorato. Merci, o lavori coperti con foglia di argento, e di oro, come: tabacchiere, tazze, o scodelle, coltelli, candellieri, cocome da te; servizj, ovvero trionfi da tavola; astuccj, bottoni, speroni, stoffe, ecc. Braccialetti, orecchini, pendenti da collo, detti, comunemente, pretensioni, di oro, o di argento. Casse da oriolo, di argento, e di oro. Coltelli con manico, o manichi da coltello, di avorio, o madreperla, lavorati con argento, o con oro. Fibbie di argento dorate fine, con pietre false, incastrate in argento, come ancora fibbie di acciajo fino, ovvero dorate fine, con pietre. Orioli da saccoccia. Profumi, ovvero: merci da Profumiere, sotto le quali è compreso parimente il belletto. Sottocoppe, o sia tazze verniciate fine di lacca. Fra queste merci devonsi ancora considerare le spalliere, e le tappezzerìe di carta.

Lavori e merci smaltate fine, come: tabacchiere, astuccj per stuzzicadenti, astuccj da ricordini, o *Souvenir*; cassettine da conservare le galanterìe da donna, verniciate fine di lacca, di avorio, di testuggine, con lavori, o rapporti di argento, o di oro, dorate con oro fino, ovvero di tombacco; come ancora pomi da canna, tabacchiere, e simili, del, così detto, semi-oro, o sia oro di *Manheim*. Ventaglj fini di avorio, di madreperla, e di testuggine.

Sono parimente poste fuori di commercio le seguenti merci.

Alchermes candito, ed in sciroppo di rosa. Lenzuoli nuovi, e nuove coperte da letto. Agro di cedro, cotto con zucchero, in bottiglie. Ferri da cavallo, rampini, zappe, badili, chiodi, padelle, falci, ed altre qualità di ferro battuto, o intagliato; lesine da Calzolajo, incudini; lavori fatti di osso di balena; lavori da Falegname, fini, intagliati, o siano galanterìe da Falegname. Cappe di cordovano, o di altre pelli. Coperte di lana, da letto, e da cavallo. Caccia-pensieri. Mercurio crudo, o sia, argento vivo, e mercurio sublimato. Forbici fine. Paraventi. Tela da vela. Smalto, pietre, pietre di cristallo piccole, brillantate, da essere legate, come pure li così detti, giargoni, ed altre pietre composte: lavori di tappezzerìe; radici condite con zucchero, cioè: di elenio, di calamo e simili.

Vini di Spagna, di Francia, ordinarj d'Italia, come: marsimino, rifosco, vino di Re, ed altri simili; vino delle Isole, cioè: di Canarie, moscado, moscadello, vino santo, vino di Samo, di Cipro, vini fini d'Italia, vino del Capo, di Reno, Mosella, Neker, e di Francia; lanerìe, cioè: drappi di lana, berrette, guanti, e calzette di arazzo, tessuti, lavorati a maglie, e feltrati; berrette ordinarie di lana, scarpette, calzette, e manicotti, ecc: guanti, berrette, e simili, di pelo di castoro, e di lepre; stagno lavorato, cioè: piatti, *assiette*, o piatti grandi, boccali, fiaschi, e simili; merci di bambagia, come: berrette, calzette, e simili, lavorate a maglia. Siccome per l'introduzione delle suddette merci devesi pagare il Dazio di ottanta p. %, così si possono riguardare come articoli, di cui si vuole proibirne l'introduzione.

Era parimente proibita l'introduzione delle aringhe fumate, aringhe marinate, cabiglj, laperdoni, merluzzi, baccalà, rombetti asciutti, e sfoglie; ma nel dì 16 Decembre, 1790, dalla gloriosa memoria di LEOPOLDO II., se ne permisse di nuovo l'introduzione negli Stati Austriaci, verso il pagamento del dazio di 2, 3, e 4, *fni* per ogni centinajo, secondo gli articoli.

Si sospende d'inserire la Tariffa della Dogana, dell'anno 1788, perchè si suppone, che se ne possa pubblicare presto una nuova, nel qual caso la suddetta sarebbe inutile; ci riserviamo però d'inserire la Tariffa suddetta nell'Articolo di *Vienna*.

Generi di cui è proibita l'estrazione.

Debbonsi ancora descrivere le merci, la di cui estrazione è assolutamente proibita, e sono le seguenti.

Cenere ordinaria; cenere di zucchero, e di saponerìa; cenere di argento; ferro, nelle così dette, ocche, e ferro crudo, in *Flossen*; lino verde, o fresco, con le radici; calìa, o sia oro ed argento bruciato, e filato, compressivi li galloni, festoni, ecc., vecchj di oro e di argento; cencj; pelli di lepri, e pelli di coniglj; radici di luppoli; unghie di

di buoi, e di vacche; oro di cimento, rottami di oro e di argento; piedi di pecore, da fare la colla; argento fino in lastre, similmente purificato al fuoco, oppure rotto, e vecchio.

Delle Merci d'introduzione, e di estrazione.

Il Commercio che si fa fra gli Stati Austriaci ed Esteri, consiste in merci d'introduzione, e di estrazione. La prima è sempre assai considerabile, ed all'opposto l'ultima si è considerabilmente diminuita, come vedrassi nella seguente descrizione.

Dalla Germania, s'introduce lino, canapa, semente di trifoglio, semente di lino, guado, sale, regolizia, cavalli, carta, vasi di terra, legno, granaglie, merci di *Berchtoldsgaden*, pietre da mulino, pietre da aguzzare, merci da Speziali, ecc.

Dalla Turchìa, e dal Levante, s'introduce bambagia, lana di pecore, seta, belzuar, cera, riso, droghe, caffè, te, zucchero, indaco, tabacco, allume, sale armoniaco, zibibbo, datteri, borace, perle, granati, riobarbaro, pelo di cammello, pelo di capre, gomma, filati di bambagia, uva, legno dolce, pecore, porci, cavalli, buoi, bufoli, cera, mele, vallonea, foglie di sena, ecc.

Dalla Italia, introducesi seta, olio, riso, ostriche, sale di mare, teriaca, cedri, limoni, arancj, mandorle, fichi, castagne, muli, sardelle, libri, ecc.

Dall'America s'introduce tabacco per conto erariale, indaco, riso, seta, caffè, zucchero, caccao, lana, olio, cera, vaniglia, merci di spezierie, ecc.

Dalla Francia, s'introduce carta, pietre focaje, e libri.

Dall'Inghilterra, s'introduce cuoja, libri, ecc.

Dalla Russia, s'introduce lino, canapa, catrame, anici stellati, pelli di orso, di lupo, di martoro, e di zibellino, bulgari, caviale, ecc.

Dalla Polonia, s'introduce cera, mele, caviale, grani, pellicierìe, ecc.

Dalla Spagna, s'introduce balsamo, tabacco, lana, pecore, canne, ecc.

Le merci di estrazione dagli Stati Austriaci sono le seguenti.

Dalla Boemia, si estrae tela, lanerìe, cordelle di lino, panno, filo, vetro, strumenti da musica, stagno, granati, perle, frutta, acque minerali, pollame, salvaggiume, pottasche, luppoli, calzette, merci di Carlsbad, latta bianca, e nera, ecc.

Dalla Moravia, si estrae zafferano, panno, vallonea, porci, ecc.

Dalla Gallicia, si estrae grano, lino, canapa, legno da costruzione, pece, untume da ruote, molto sale, buoi, porci, cavalli, pecore, cuoja, ferro, olio, acquavite, ecc.

Dalla Stiria, si estrae ferrareccie, vino, acciajo, ferro, vitriuolo, seme di trifoglio.

Dalla Carintia, si estrae acciajo, ferro, piombo, biacca, giallamina, panno, ecc.

Dalla Carniola, si estrae telerìe, cera, mele, cacio, ferrareccie, pelli di martoro, e di camoscio.

Da Trieste, e da Gorizia, si estrae olio, sapone, vini dolci, seta, argento vivo, e questo articolo si spedisce principalmente nella Spagna; cinabro, liquori, tela da vele, ecc.

Dall'Austria, al di sotto del Fiume Ens, si estrae zafferano, senape, biacca, merci di galanterìa, cappelli, merci di seta, cotonine, cordelle di lino, veli, cuoja, merci orientali, ovvero ad uso di Levante, fatte di tombacco; merci di ottone, porcellana, e questa in gran quantità per la Spagna, e per la Turchìa; figure di rame, libri, ecc.

Dall'Austria, al di sopra dell'Ens, si estrae una gran quantità di ferrareccie, bestie bovine, ecc.

Nelle merci sopradescritte consistono li più considerabili articoli di estrazione, li quali sono: Ferro, ferrareccie, calzette, vetro, granati, cappelli, panno, tela, filo, per la Germania; tela, per il Portogallo, e per l'America; acciajo, per l'Inghilterra; figure di rame in gran quantità, per la Francia; merci di *Carlsbad*, quasi per tutto il mondo; luppoli, per la Sassonia; granati, per la Russia, e per l'Italia, merci di galanterìa, quasi per tutte le parti del mondo; cappelli in grande quantità, per la Spagna, l'Italia, ecc.

Passano in Italia, dalla Ungherìa, grani, lana, pelli, cuoja, colla di pesce, caviale, tabacco, pottasche, cera, mele, buoi, vallonea, legno da costruzione, susine secche, pesci salati, ecc. Da Fiume, tabacco, doghe, carne salata, sapone, cera, mele, acquavite, cordaggj, zucchero raffinato, sciroppo, carbone, ecc. Da Segna, cera, legno, ecc. Da Trieste, tela da vele, terraglie, olio, sapone, liquori, sale di mare, cera, mele, tabacco, verderame distillato, cremore di tartaro cristallizzato, zucchero raffinato, e sciroppo. Tutte le merci suddette vengono principalmente spedite a Venezia, Genova, Napoli, e nello Stato Ecclesiastico.

Entra-

Entrano nella Germania, proveniente dalla Ungherìa le merci seguenti: grani, lana, bestie bovine, porci, vallonea, pottasche, rame, vino, colla di pesce, caviale, pelli crude di capra, cera, mele, ecc.

S'introducono nella Polonia, dalla suddetta Ungherìa; vino, ferro, tabacco, caviale, e colla di pesci.

Nella Turchìa, e nel Levante, le più considerabili merci, che si spediscono dalle Provincie Ereditarie sono: vetri, ferro, ferrareccie, acciajo, argento vivo, merci di legno, strumenti di musica, panno, specchj, pesci salati, merci di ottone, libri, lanerìe, merci di stagno, merci orientali, cioè: chicchere da caffè, vasi da lavare, incensieri, ecc. di tombacco; porcellana, e merci di seta.

Devesi ancora osservare, che il Regno di Ungherìa, li Porti marittimi di Croazia, ed il littorale Austriaco, in riguardo alle merci, che da detti Paesi si spediscono nelle altre Provincie Austriache, sono per lo più considerati come Stati esteri. Sotto l'Articolo relativo alla vendita delle merci fragli Stati Austriaci ed esteri, si ritrovano sopra di ciò delle più precise dilucidazioni.

Nell'anno 1786, si è un poco diminuita l'estrazione de' seguenti prodotti nazionali, cioè; tela, fil di ferro fino, ferramenta grossa, cappelli, lanerie, specchj, cordelle di filo, mezze cotonine, drappi schietti di seta, e latta nera. All'opposto, nell'interno delle Provincie Austriache, si è aumentato il commercio delle cotonine, galloni di Lione, galloni di oro, filo grezzo, veli, veli di lana, panni, merci di galanterìe, e merletti. Si è parimente diminuita l'estrazione per l'America, delle mezze cotonine, stoffe di seta ricamate, ferro di netto, e vetro.

In generale, si è aumentata l'estrazione dalle Provincie Ereditarie, de' prodotti nazionali di prima classe, che sono: calzette di castoro, zafferano, argento vivo, senape, fil di ferro grosso, ecc.

L'introduzione poi da' Paesi esteri, si è aumentata in vallonea, pelliccierìe, carta fina da lettere, canapa, e libri, malgrado la ristampa de' medesimi. All'opposto, la detta introduzione si è diminuita in seta, lana di pecore, pelli di castrato, cordovani, ecc.

Fra gli Stati Esteri, che, in vigore del sistema di Commercio di *GIUSEPPE II.*, perdono molto nel Commercio con l'Austria, ritrovasi particolarmente la Francia; mentre li principali articoli, che la medesima introduceva nelle Provincie Ereditarie, erano, li panni, le merci di seta, e di galanterìa, ed i vini. L'Olanda perde soltanto per l'introduzione del cacio, giacchè fu di nuovo permessa quella delle aringhe, baccalà, ecc. L'Inghilterra perde nell'acciajo, ne' lavori del medesimo, nelle cuoja, ecc. Gli Svizzeri perdono nelle musseline, tela, veli, orioli, ecc. Augusta e Norimberga, perdono in genere di galanterìe, e degli articoli di Norimberga, ovvero, chincaglie; così come il divieto dell'introduzione del panno, e delle altre merci di lana, non può mai convenire a diverse manifatture nella Germania.

Gli Stati Austriaci, che non soggiaciono immediatamente al nuovo sistema Daziario di *GIUSEPPE II.* sono: il Tirolo, l'Austria Anteriore, ed i Paesi-Bassi.

Rimane ora da accennare quali merci s'introducano dagli Stati Esteri, in queste Provincie, e quali ne ricevano gli Esteri Stati dalle medesime; come ancora, in quale correlazione siano questi Paesi Ereditarj, con gli altri simili, che sono immediatamente sottoposti alla nuova Tariffa Daziaria.

Il Tirolo riceve, merci di bambagia, gran quantità di pesci, olio di pesce, grano, orzo, vasi di terra, luppoli, tela, carta, sapone, tabacco da fumare, panno, vino, susine, bestiame bovino, frutta secche, e penne, dal Nord, e Nord-Ovest. Seta, vino, specchj, tabacco da naso, vetro, lana, liquori, sapone, tela, olio, cuoja, cacio, vallonea, aglio, pesci, frutta secche, grano, orzo, lino, riso, canapa, luppoli, pesci salati, frutta fine, cera, colori, dal Mezzodì. Grano, frutta ordinarie, lino, cacio, olio, e riso, dall'Occidente. Caffè, te, caccao, droghe, zucchero, merci di spezierìe, dal Levante, e dall'America. Estrae poi specialmente il Tirolo, dalla Svevia; grano, penne, pesci, frutta secche, olio di pesce, lino, canapa, Indiane, calzette di lana, cuoja, tela, vacchette di Russia, ecc. Dalla Baviera estrae, grano, orzo, pesci, frutta ordinarie, colori, olio di pesce, vasi di terra, tela, correggiuoli, burro cotto, ferro, merci di ottone, carta. Estrae dagli Svizzeri, pesci, pietre da aguzzare, cacio, frutta ordinarie, burro fresco e cotto, musselina, tela, ecc. Da Trento estrae, una quantità grande di tabacco. Estrae da Venezia particolarmente, vetro e specchj. Da Bologna e Piacenza estrae, seta ecc.

Da'

Da' Paesi-Bassi trasportasi tela, filo, sapone, candele di sevo, lino, canapa, merletti, panno, cotonine, tela battista, cuoja, tappeti, galloni, majolica, ciambellotti, carte da giuoco, merci da moda, acquavite, cacio, burro fresco, cuojo groso da suola, zafferano, cordovano, liquori, olio, molle da schioppo, ecc., nella Germania. Luppoli, focaccie di olio, zolla di terra da far fuoco, lavagna, calcina, marmo, terra da pippe, carbone di pietra, ecc., nella Olanda. Frumento, lanerie, ciambellotti, tela battista, tela, e filo, nell'America. Lanerie, merletti, cotonine, tela battista, filo, pesci, e galloni, nella Francia. Merletti, filo, tela, luppoli, in Inghilterra. Tela, tela battista, musselina, filo, nello Stato Ecclesiastico. Porcellana, tappeti, merci di galanterìa, merletti, galloni, tovaglie, saglie, ciambellotti, nella Spagna.

Dalla Lombardìa si spediscono, risi, seta, frutta fine, seterie, e cacio, negli Svizzeri. Risi, e cacio, in Genova. Grano, lino, cavalli, e lana, nello Stato Ecclesiastico. Seta, nella Inghilterra. Risi, cacio, e grano, a Venezia. Risi, cacio, seta, galloni, lana, olio, lino, canapa, nella Germania.

Dal Tirolo, si spedisce sale, olio, rame lavorato, cuojo di vitello lavorato, cacio, terra da colori, acciajo, ferro, ferrareccie, vino, guanti, tappeti, pece, untume da ruote, piombo, cuojo di tutte le sorta, sapone, ecc., per gli Svizzeri. Sale, seta, cacio, castagne, colla, pelli di vitello, rame, frutta ordinarie, polvere di ferro, merci di lana lavorate a maglie, vini, guanti, tappeti, piombo, ecc., per la Baviera. Seta, bestie bovine, vitriuolo, vino, pelle di vitello lavorata, guanti, tappeti, pece, untume per ruote, frutta ordinarie, terra da colori, piombo, acquavite, e filati di bambagia per la Svevia. Sale, salami, alberi, frutta di tutte le sorta, castagne, cacio, cavalle, terra da colori, cappelli fini, grano, cuojo di tutte le sorta, guanti, pece, untume per le ruote, colla, olio, pietre da mulino, sapone, burro cotto, seta, merci di seta, vino, bestie bovine, ed altri animali, tabacco, vitriuolo, carne fumata, ecc., per l'Italia.

L'Austria Anteriore non produce altri articoli di estrazione, fuorchè granati, ed altre merci di cristallo lavorate, per esempio; bottoni di abiti, pomi da bastone, sigilli, lumiere, e simili lavori; inoltre, orioli di legno, orioli nuovi di Ginevra, fabbricati a Costanza, alcuni prodotti di natura, del regno vegetabile, ed animale, come ferro, rame, e cobalto, ecc. Il consumo principale di questi prodotti si fa con i paesi confinanti di questa Provincia. Li granati, gli orioli di Ginevra, e le merci di cristallo, si trasportano ancora nelle Provincie lontane, cioè: nell'Italia, nella Spagna, Francia, ecc. Il cristallo di rocca, di cui si fabbricano le merci suddette, proviene dagli Svizzeri. Le pietre arenose, inservienti all'arruotamento de' granati, vengono da *Hambach*, e *Tennebach*, nel Margraviato di *Hachberg*. Una delle dette pietre viene a costare sino a 25 *fiorini*. L'arrotino riceve 18 *karantani* al giorno, per sua mercede, e deve arruotare 6, in 900 granati al giorno. Questo lavoro richiede degli occhj bene acuti, e succede molte volte, che taluno perde la vista, a motivo del grande sforzo degli occhj, vedendosi perciò costretto ad andare accattando il pane nella vecchiaja, per avere troppo lavorato nella sua gioventù, con poco profitto. Li granati, dopo di essere stati arruotati, si puliscono subito dalle donne, con tripolo, sopra un lisciatojo tondo, e schiacciato, e mediante questo lavoro, il granato riceve il fuoco brillante. Non si può arruotare più di un granato per volta; ed il medesimo, prima di porlo sul mulino da arruotare, viene succhiellato con un diamante. Mille pezzi di mediocre grandezza possono essere succhiellati in un giorno. Il succhiellamento richiede un corpo nervoso; dopo il quale lavoro, segue il perforamento, che si fa comunemente dalle donne. Il carato de' diamanti, che servono per succhiellare, e per forare, vale 2 *fiorini*. Li granati vengono arruotati, per dare ad essi la figura cantonata, piana, e faccettata, ed il lustro a guisa di uno specchio; indi, dopo di essere stati arruotati, e puliti, s'infilano con i fili di Turchia; ogni filo contiene 50 pezzi, e cinque cordoni formano la collana intiera. Mille granati di qualità piccola, si vendono a 5 *fiorini*, o un zecchino; quelli poi che sono arruotati irregolarmente, si vendono a 2, in $2\frac{1}{4}$ *fiorini*; vi sono ancora de' granati, che vengono a costare 40, e più *fni*. Nell'anno 1783, si ritrovarono in *Waldkirch* 28 mulini, e 140 Maestri. I lavoratori formano un proprio Corpo di Artefici.

Ora ci accingeremo a dimostrare quale proporzione ritrovisi, in riguardo al traffico delle merci, fra gli Stati Ereditarj, che soggiacciono immediatamente al sistema Daziario di *GIUSEPPE II.*, e quelli, sopra di cui questa Tariffa non ha veruna immediata influenza.

Questa proporzione è quella medesima, che osservasi fra gli Stati esteri, e quelli dell'Austria, della prima classe. La differenza consiste nella più, o meno limitata introduzione di merci, e nelle conseguenze che ne derivano. Non tutte le merci, la di cui introduzione ritrovasi proibita da' Paesi esteri, nelle Provincie Austriache della prima classe, soggiacciono al divieto d' introduzione degli Stati Austriaci di seconda classe. Ma queste medesime Provincie non godono le stesse concessioni Daziarie, sia nella introduzione, che nella estrazione. Alcune merci, per esempio, la di cui introduzione è permessa dalla Ungherìa negli Stati Austriaci della prima classe, non possono introdurvisi da' Paesi-Bassi. Ad oggetto dunque di conoscere, minutamente la suddetta proporzione di Paesi, in tutte le parti, devonsi esaminare le concessioni Daziarìe, di cui ciascheduna delle Provincie Austriache, della seconda classe, gode per se, oppure in quanto le medesime unite, godano de' vantaggj uguali. Vogliamo pertanto esaminare le Provincie Ereditarie, la di cui introduzione delle merci negli Stati Austriaci della prima classe, gode delle concessioni Daziarie, a preferenza delle merci estere, secondo la serie seguente: L' Ungherìa, il Tirolo, la Lombardìa, i Paesi-Bassi, il Littorale Austriaco ed Ungherese, la Città mercantile di Brody nella Gallicia, e l' Austria Anteriore.

Abbiamo di sopra collocato l' Ungherìa, li Porti marittimi della Croazia, ed il Littorale, fra le Provincie Austriache, che soggiacciono immediatamente alla nuova Tariffa Mudale, abbenchè i medesimi, in senso più ristretto, appartengano alli Paesi, con cui la nuova Tariffa Mudale non ha connessione veruna; ma siccome, anche in questi Paesi, l' estera introduzione di merci, soffre della limitazione in alcuni articoli, così, per giusti riguardi, gli abbiamo uniti agli Stati Austriaci della prima classe.

Ungherìa. Tutti li prodotti delle Fabbriche, e delle Manifatture della Ungherìa, e Transilvania, possono introdursi non solamente per tutte le Dogane, ma per i medesimi si paga soltanto la metà del Dazio estero di Dogana, salvo che nella Tariffa non venisse espresso un Dazio particolare per qualche articolo. Per le merci poi, le di cui estere simili sono poste fuori di commercio, si paga la sesta parte del Dazio per esse stabilito. Finalmente, tutte le Manifatture di Ungherìa, che sono soggette al bollo, devono essere bollate dagli Ufficj del Trentesimo; e quelle merci, che sono fabbricate da' legittimi Fabbricatori, devono ancora essere munite di attestati, da' rispettivi Fabbricatori, oltre alla marca della Fabbrica. All' opposto, tutte le merci, che non ricevono il bollo, e che sono privilegiate nella introduzione, devono essere accompagnate con bollette del rispettivo Ufficio Trentesimo, nelle quali viene legittimata la produzione nazionale. Ora si dimanda, quali preferenze goda l' Ungherìa, in riguardo alla introduzione delle merci nelle Provincie Austriache, soggette alla nuova Tariffa di Dogana, a preferenza de' Paesi esteri, e quali goda, a preferenza de' Paesi Austriaci della seconda classe?

L' Ungherìa, in riguardo agli Stati esteri, gode la preferenza, che la di lei introduzione di merci negli Stati Austriaci, non è obbligata a veruna stazione di Dogana; che tutti li di lei prodotti si possono vendere in qualunque luogo; che la medesima paga un assai moderato Dazio delle merci estere, come di sopra si disse; e che una parte delle di lei merci vengono ancora favorite, nell' essere introdotte nella Gallicia. La preferenza poi, che l' introduzione delle merci dall' Ungherìa, negli Stati Austriaci di prima classe, gode, in preferenza delle Provincie di seconda classe, è la medessima ch' essa gode, in preferenza degli Stati esteri, le di cui merci sono poste fuori di commercio. Le merci dell' Ungherìa, e del Tirolo, venendo introdotte nelle altre Provincie Ereditarìe, godono quasi le stesse concessioni di Dogana. Le merci che hanno questa preferenza, sono specificate nel seguente paragrafo, in cui si tratta del Tirolo. Le merci di Ungherìa all' opposto, la di cui introduzione nelle Provincie Ereditarie, gode ancora delle concessioni particolari, sono quelle per le quali nell' ingresso si paga la sesta parte dell' estero Dazio di Dogana, cioè: buratto, schiavine, come: coperte da letto, dette da cavallo, ordinarie di lana, di pelo di vacca, e di arazzo; mercurio sublimato, lanerìe, come: drappi di lana, e di arazzo, berrette, guanti, calzette, tessuti, lavorati a maglie, e gualcati.

Le merci, per cui si paga la metà dell' estero Dazio di Dogana, sono: Allume ordinario, antimonio, burro fresco e salato; pelli di agnello, nate o non nate, ovvero le, così dette: *Zmascheln*, nere, e bianche, ordinarie, tutte lavorate, come pure mezze lavorate, e lavorate crude, ordinarie; filo grezzo, di lana, bianco; questo è esente dal Dazio;

mele

mele purificato, e non purificato; rosolio, idromele, riso, burro cotto, fiore di zolfo, sapone, amido, argilla, vasi di terra, ordinarj, verniciati, e non verniciati; correggiuoli, tegole nere, vitriuolo verde, cinabro, cinabro naturale, cipolla ordinaria.

Le merci di Ungheria, che godono tuttora, nell'ingresso nella Gallicia delle prerogative, sono: allume ordinario, arsenico bianco, giallo, e rosso; orpimento, azzurro di vena naturale, verde porro, piombo in lastre, detto gettato, cioè: pallini, o palle; piombo da finestre, tirato; zucchero piombino, amatita, cristallo crudo, e lavorato, non legato; lavori di legno fatti al tornio, cioè: legnetti da merli, bamboli, torchj di tutte le sorta, filatoj, cucchiaj, tondini, e piatti; ferro fregato, verzella, e mojettina, fil di ferro, straffetta, straffettina, cortina, e Bordion in bazze; fenestrina assortita; Vommere da aratro, e mazzocche; acciajo, e *mock*; padelle, coperchj di ferro; lamarini, ardea e vela; coltellini, pesetti interzati, lime, falci, falci fenine, ami, ferri da cavallo, rampini, vanghe, badili, chiodi, padelle, ed altre qualità di ferro battuto, o intagliato; lesine da calzolajo, incudini, sostegni da letto, lesine, lime di fil di ferro, para-fuochi, forchette, scuri, martelli, catene, lame, candellierj, smoccolatoj, caccia-pensieri, coltelli, forni, anelli, seghe, pale, forbici, serrature, viti, falcette, coltelli da paglia, coltelli da tasca, forbici da cimare i panni; armi, compassi, e molti altri varj strumenti di ferro; lavori di Magnano, ordinarj, neri, lavorati liscj, come ancora stagnati; lavori di Magnano formati tutti, o in parte, di ottone; ferro rotto, vecchio; pesci, fra i quali comprendonsi li castori, lontre, trote, ed altri simili pesci fini; inoltre, chiozzi, perici, barbj, salmi, salvelini, freschi e fumati; huchi, luccj, e carpioni freschi, salati e fumati, gambari ordinarj; testuggini, dette di rupi, dette fine; armi, cioè: armi da fuoco, come: canne, schioppi, pistole, terzette, ed altre simili; gesso crudo e preparato; litargirio, campane grandi e piccole; verderame distillato, e non distillato; lavori di Cinturaj, pettini da cardare la canapa ed il lino; lavori da Falegname, fini, intagliati, o siano galanterie da Falegname; lavori ordinarj di legno, cioè: doghe, fondi delle botti, botti, mastelle, carretti; lavori da Carpentiere, comprese le carrozze di economia, aratri, ed altri comuni attrezzi di villa, cerchj, ecc.; lavori di latta, lame, cobalto, rame crudo, vasi di rame di tutte le sorta; lambicchi inservienti per acquavite, rame in lastre ecc.; merci di rame, cioè: que' vasi che nelle fabbriche di rame hanno ricevuto la prima forma; vasellame di rame, vecchio, o rotto; marmo crudo, lavorato lisciamente; mercurio crudo, o sia argento vivo; mercurio precipitato rosso, dolce, e sublimato; coltelli fini, ed ordinarj, rasoj, coltelli da tavola, da tasca, e temperini, come pure lame da forchetta; aghi, uncinetti di ferro, e di ottone, chiodi di ottone, e stagnati bianchi; noci, nocciuole, frutta ordinarie, fresche, secche, confettate, cioè: prugne, persici, ed altre simili, oppure poste in barili, come nespole, ecc.; forbici e cesoje ordinarie, e fine; cesoje da cimare i panni; smaltino, ovvero azzurro di smalto; zolfo, detto fiore indistintamente; zolfo di cavallo, bigio; lavori da Spadaro; amianto, lavori da Speronaro, stagnati, ordinarj, neri, o bianchi, limati; lavori di acciajo, lavori da Scarpellino; pippe da tabacco, di terra ordinaria; vitriuolo verde, marcasita, zelamina, stagno crudo, vecchio, rotto, e lavorato, cioè: tondini, piatti, boccali, e simili; cinabro, detto di montagna, o naturale, intiero, e tritato.

Le sopra descritte merci sono per la maggior parte di tale natura, e specie, che la loro introduzione dagli Stati esteri è sottoposta al diritto relativo al loro traffico; ma nello stesso tempo si paga un Dazio di Dogana assai moderato, per i detti prodotti della Ungheria, nell'ingresso nella Gallicia, in proporzione delle altre Provincie Ereditarie.

Tirolo. Questa Provincia gode sopra gli Stati esteri, ed Austriaci, della seconda classe, la preferenza, consistente in sostenere il primo luogo dopo l'Ungheria, in riguardo alla quantità delle merci, la di cui estrazione dal Tirolo negli altri Stati Ereditarj, è permessa; e le merci di questa Provincia pagano per la maggior parte il Dazio di Dogana uguale a quello che paga l'Ungheria.

Le merci che dal Tirolo si possono introdurre negli Stati Ereditarj, si dividono in tre classi.

La prima è di quelle, che, al pari delle Ungheresi, pagano la sesta parte del Dazio prescritto dalla Tariffa di Dogana.

La seconda è di quelle, per cui, come per i prodotti della Ungheria, si paga la metà del Dazio estero di Dogana.

La terza poi è di quelle, che all'ingresso pagano un Dazio, non corrispondente però a quello della Ungheria.

P 2 Le

Le merci della prima classe, sono: cordelle di seta, schiette, ricamate, fiorate, e rigate, oppure frammischiate con oro ed argento; cordelle e fascie di fioretto, e galletta, cordelle di Colonia, cordelle di traliccio, di arazzo, e di lana, dette ordinarie, di lino e di filo, ed altre di diverse qualità; fustagno bianco cordonato, moscato, e a più colori, trapuntato, o sia, così detto, *piquè*; fustagno per letti, e per infodera; moltone di bambagia, bianco, fiorato, strisciato, e colorito; merci di bambagia tessute, cioè: berrette, guanti, calzette, e simili; drappi, metà di bambagia, e metà di seta, e fazzoletti simili; bambagine, *Nanquin*, e *Kitey*; verde-porro, piombo in pani; detto gettato, come: pallini, e palle; piombo da finestra; fil di ferro, ferri da cavallo, rampini, vanghe, badili, chiodi; veli schietti, o creponi di seta, riccj, e di bambagia; litargirio, cappelli, toltine però i cappelli di castoro; berrette di feltro, abiti nuovi, ed usati; rame crudo; vasi di rame di tutte le sorta, come ancora i lambicchi, per distillare acquavite; rame in lastre, ecc., vasi, che nella fabbrica di rame ricevono la prima forma; merci di lino, tessute, e lavorate a maglia; tela incerata, schietta, ed a fiamme, o dipinta; seterie, cioè: drappi di seta, doppj, o semplici, e velluto, come pure, camiciuole simili; drappi di seta schietti, operati, e rigati; *gros de tour*, damasco, raso leggiero, guanti, calzette e berrette di seta; velluto schietto e tagliato, felpa, e moltone di seta; drappi di seta ricamati, ed operati, stoffe, rasi, e *lambas*; drappi di seta dipinti, o *pechins*; drappi di mezza-seta, e di corteccia di albero; moltone, felpa, fazzoletti, di mezza seta; guanti, berrette, calzette, ecc. di fioretto, o di galletta.

Le merci della seconda classe, che pagano la metà del dazio, sono: agata, alabastro lavorato, e non legato; merci di bambagia, come, berrette, guanti, calzette, ecc. lavorati a maglia; musseline liscie, rigate, e fiorate; fazzoletti simili; indiane, cotonine intiere, stampate; fazzoletti simili, e bianchi; mezze cotonine bianche e stampate; peluzzo, e *manschester* da estate; salami, ferro fuso, e ferro lavorato; terra da colori, cacio di vacca, e di pecore; tela da letti, a scacchi; tela fatta di stoppa, imbiancata, e grezza; tela da pagliariccio e tela da vele, da sacchi, da materazzo, e da tende di campagna; tralicci, ed altre sorta di tele da letto; spinadini senza seta; fornimenti di biancherìa da tavola, ed altre simili qualità, e lavori di tela; frutta secche, e confettate, come: prugne, persici, ecc.; ovvero, poste in barili, come: nespole, cotogni, ecc.; cordaggj, cioè: spago, cinghie, ed altri cordaggj grezzi; lavori da Funajuolo, imbiancati.

Le merci della terza classe, per le quali, nell' ingresso negli Stati Ereditarj di seconda classe, si corrisponde un Dazio di Dogana, non però simile a quello della Ungherìa, sono: pane dolce, confetti, canditi fini, frutta ordinarie, condite di zucchero, e semente inzuccherate, cioè: arancini, corteccie di cedro, anici, finocchio, cumino, e simili; radici condite con zucchero, cioè: di elenio, di calamo, e simili; frutta candite, alkermes, o zenzero candito, e zucchero rosato; agro di cedro, cotto con zucchero, in bottiglie; formaggj fatti di zucchero e cotogni; biscotti, e biscottini dolci; padelle, cazze, ed altri utensili di ferro incavato; lame da sega, falce, falcette, lesine da Calzolajo, lavori di ferro grossi, cioè: foratoj, coltelli da Bottajo, lime grosse, martelli da Falegnami, da Fabbri, ecc.; tanaglie, taglie scuri, ovvero accette; coltelli da cerchio, detti ottusi; viti, scalpelli, schiumaruole, cavalletti da fuoco, attizzatoj, treppiedi, catene, stregghie, candellieri, smoccolatoj, ecc.; lavori ordinarj da Compassaj, detti fini, toltine gli strumenti di Matematica, di Chirurgìa, da macchine, e le rispettive parti componenti le medesime; lavori da Magnano, ordinarj, neri, e stagnati, come pure composti di ottone, in tutto, o in parte; galloni di velluto, guanti di pelle, lustri, o liscj; guanti da donna, e da fanciulli; guanti di pelle di camoscio, cavriolo, e cervo, per uomini, donne, e fanciulli; tela, e fazzoletti di lino; tovaglie simili di ogni sorta; seta colorita (per questa si paga soltanto la quarta parte del Dazio di Dogana, stabilito); merci di seta, velluto liscio di Ala; tappeti ordinarj di lana di pecore, e di pelli di capre, e vini.

Tutte le merci a taglio, del Tirolo, non meno che li tappeti, devono essere marcati, per parte de' Superiori, nelle due estremità della pezza, con un colore durevole, o con attaccarvi un piombo; ed in ogni pezza di veluto di Ala, deve ancora esservi intrecciato il nome del Fabbricatore, con la di lui marca unita.

In riguardo a tutte le sopra descritte merci d'introduzione, li Superiori locali, ed i Capi delle Comunità, devono estendere degli attestati, e sigillare la rispettiva cassa, o invoglia, da accompagnarsi con la bolletta di Dogana, la quale dev' essere diretta ad una Città

Città Capitale, per la dovuta operazione di Dogana. Le ferrareccie, il litargirio di argento, il piombo, il rame, l'ottone, e gli altri prodotti minerali del Tirolo, possono ancora pagare i diritti di Dogana presso le Mude subalterne. Delle suddette merci, munite della marca, o bollo, a titolo del Dazio di Consumo, si paga soltanto la sesta parte del Dazio stabilito per le merci estere, poste fuori di commercio. I prodotti delle Fabbriche di *Vorarlberg*, devono essere muniti del bollo per essi destinato, e così pure le rispettive casse, o invoglia, dovranno essere sigillate, ed accompagnate con certificati estesi dalli Superiori locali, o da' loro Deputati, a *Bregens*, *Feldkirch*, *Dornbirn*, o *Weiler*, avanti l'Ufficio di Dogana di *Feldkirch*, acciò siano ivi parimente sigillati; e potranno soltanto passare per la strada di *Vorarlberg*, per portarsi ad una Città Capitale. Il filato di bambagia di *Arlberg* dev'essere munito di un' attestato unitamente esteso da un Deputato del bollo, e dal Capo di Comunità, con dichiarare, che tale fabbricato sia effettivamente nazionale. Nel rimanente come nel Tirolo. L'ottone ed il tombacco appartengono alle merci la di cui introduzione dal Tirolo non è sottoposta ad alcun Dazio.

Lombardìa. Questa si divide nel distretto del Milanese, ed in quello del Mantovavano. Non tutti li prodotti di amendue li Distretti godono le stesse concessioni in riguardo all'introduzione, poichè sono più favorite le merci prodotte nel Milanese, delle quali ve ne sono due qualità, in riguardo al privilegiato Dazio di consumo, che si paga negli Stati Ereditarj di prima classe.

La prima qualità si è di quelle merci, che pagano un Dazio eguale a quello de' prodotti della Ungherìa, e del Tirolo.

La seconda comprende le merci, che godono unicamente un particolare benefizio di Dogana.

Le merci della prima classe, sono: cordelle di seta, schiette, ricamate, ecc.; dette, di fioretto, e galletta, ecc.; merci di bambagia. cioè: drappi metà di bambagia, e metà di seta, e fazzoletti simili; confetti, canditi fini, ed ordinarj; frutta, e semenze condite con zucchero, come, arancini, ecc.; abiti nuovi, e vecchj; merci di seta, cioè: drappi di seta schietti, operati, e rigati; fazzoletti, damaschi, ecc.; drappi di mezza seta, e di corteccia di albero; moltone, e felpa di mezza seta, ecc.; guanti di fioretto, di galletta, ecc:, cappelli di legno, e di paglia.

Le merci della seconda classe, sono: fiori di Lione, ovvero li, così detti, fiori a foglia: inoltre fiori di carta, di penne, e fiori di seta; cioccolata (per il Dazio di consumo della medesima, si paga 2 *kni.*, e 2 ₰ per libbra); velo bianco, e colorito, ecc:; ed anche con oro, ed argento; granati, cacio, liquori, cioè: rosolio, acquavite dolcificata, *Rak*, *Rum*, ecc; merci di profumi; olio, ed essenze odorifere, cioè: olio di bergamotta, cedro, gelsomino, lavendula, mille fiori, arancj, timo, ed altri simili (per il Dazio di Consumo, si paga 30 *kni.* per ℔, sporca); riso (si paga 11 *kni.* per centinajo, di Dazio di Consumo); merci di seta, cioè: drappi di seta, mezzi, o tutti ricchi, ecc., ricamati, operati, a fiamme, ecc.; panni, e mezzi panni: rovescie, moltone (si paga un *fno.* per libbra, di Dazio di consumo). Per le sopra descritte merci di seconda classe, si paga la sesta parte del Dazio di consumo, qualora non si fosse altrimenti stabilito, come per le merci della Ungherìa, e del Tirolo.

Le merci del Distretto del Mantovano, la di cui introduzione ne' Paesi ereditarj, è permessa, e che pagano il Dazio di Consumo, come le merci di Milano, sono: Cordelle, merci di bambagia, confetti, e veli.

Resta proibita l'introduzione negli Stati ereditarj, di ogni pezza delle sopra descritte merci da taglio, nella quale non sia intrecciato il luogo del rispettivo prodotto, e che non sia particolarmente marcata in amendue le estremità, dagli Ufficiali perciò destinati; oltre di che, tutte le merci, prodotte nella Lombardìa, che dovranno godere qualche privilegio del Dazio Doganale, nell' ingresso degli Stati Ereditarj, devono essere munite di attestati estesi dalli Superiori locali, li quali contengano la misura, il numero, o il peso di ogni collo, pacco o invoglia; indi verranno le medesime sigillate dagli Ufficj Doganali, ed indirizzati, per la rispettiva operazione di Dogana, a quella Città Capitale, per dove sono destinate le merci suddette.

Paesi-Bassi. I prodotti di queste Provincie, la di cui introduzione negli Stati Ereditarj, gode un privilegio di Dazio, e preferenza delle merci estere, sono: cacio, spalliere dipinte, cucite, e lavorate a maglia, di seta, tela, ecc. merletti fini, cioè: trine, o *points d'Aiguille*, *d' Argentens*, *d Alençon*, *di Valenciennes*, *e di Malines;* tappeti, panni, e mezzi panni, rovescie, e moltone.

I prodotti de' Paesi-Bassi, che godono il favore del Dazio di Consumo, in preferenza delle merci estere, devono essere muniti di attestati de' Superiori locali; oltre di che, particolarmente ad ogni pezza di panno fabbricato nella Provincia di Limburgo, dev' essere intrecciato il luogo della Fabbrica, ed il nome del Manifattore, in amendue le estremità, e vi dev' essere attaccato il bollo di piombo, che indicherà il luogo, ed il nome del Fabbricatore; indi verranno detti panni bollati dagli Ufficj Doganali, a *Hodimond*, *Herve*, o *Eup*, ovvero *Eupen*, con essere muniti degli attestati necessarj; ed i colli, dopo di essere stati sigillati, verranno indirizzati alla Città Capitale di quella Provincial, per ove li medesimi sono destinati.

Il Littorale Austriaco ed Ungarico. A questo ultimo appartengono, Fiume, Porto-Re, Carlobago, Segna, e Buccari; ed al Littorale Austriaco spetta unicamente Trieste. Tutti li privilegj, e favori, che ne' tempi passati furono accordati alli suddetti Porti marittimi; in virtù della Tariffa Daziaria di GIUSEPPE II. stata emanata nell' anno 1788, sono stati nuovamente confermati; con l' aggiunta, che, secondo le tutt' ora vigenti Leggi Mercantili, rimane anche proibita per l' avvenire, l' introduzione dagli Stati esteri, del ferro, rame, argento vivo, sale, polvere da schioppo, acciajo, e specchj.

Le merci, la di cui introduzione, dalli suddetti Porti marittimi, negli Stati Ereditarj, secondo la suddetta Tariffa Daziaria, fu favorita, in preferenza delle merci estere, poste fuori di Commercio, sono le seguenti, secondo la diversità de' Porti.

Le merci che vengono introdotte come sopra, da Trieste, sono: fustagno, confetti, frutta, e semenze candite, come: arancini, cedri, e frutti canditi; anici, finocchj, e simili; pesci, cioè: scombri marinati, o salati, tonnina marinata, o salata, sardelle, filati bianchi di bambagia, (per questi si paga 5 *fni.* 10 *kni.* al centinajo, di Dazio di Consumo); verderame distillato (si paga 3 *kni.* per libbra); carte da giuocare a tarocco, ed a picchetto, carte ordinarie da contadini; cuoja; liquori (nello stesso modo come dal Milanese); majolica (si paga 6 *kni.* per ogni *fiorino* di valore); sapone di olio, per le Manifatture; cordami, cioè: funi, corde di canapa, di stoppa, e di corteccia di albero; candele di cera (si paga 9 *fni* per centinajo, di Dazio di Consumo); vini (con attestati del Magistrato); cremor di tartaro preparato e cristallizzato; zucchero candito, bianco, e giallo (si paga 11 *fni.* 42 *kni*, di Dazio); detto raffinato (si paga 12 *fni.* 36 *kni.*); sciroppo di zucchero (1 *fno.* 30 *kni.* di Dazio).

Le merci provenienti da Fiume, soggiaciono al Dazio di Consumo egualmente a quelle di Trieste, e sono: pesci, verderame, cuoja, liquori, cordami, candele di cera, zucchero, e sciroppo di zucchero.

Tutte le merci prodotte nel Littorale Austriaco ed Ungarico, la di cui introduzione negli altri Paesi Ereditarj gode il favore del Dazio, devono essere impaccate in Trieste, o Fiume, in presenza degli Ufficiali perciò destinati, li quali sono incumbenzati di sigillare li colli delle merci, e di estenderne li rispettivi attestati, indicando in essi accuratamente la quantità, misura, numero, o peso della merce, ed il nome del luogo della produzione; simili colli devono indi essere condotti alla Dogana, ove saranno sigillati, ed accompagnati con le solite bollette, munite nello stesso tempo delli già detti attestati, e sottoscritte eziandio dagli Ufficiali della Dogana.

Per altra parte, le merci, che dagli Stati Ereditarj si vogliono condurre a Trieste e Fiume, per le Manifatture situate in questi Porti marittimi, devono prima essere munite di passaporti rilasciati dal Governo di Trieste, o Fiume, e presentati ove si spetta. Nel rilasciare questi passaporti, devesi avere riguardo, tanto allo stato, ed all' effettivo bisogno, quanto alla quantità de' generi che si producono egualmente nel Littorale, della qualità di cui si tratta ne' passaporti. Descriveremo in appresso le merci che possono essere condotte a Trieste e Fiume, sotto le predette condizioni.

Brody. Città libera, mercantile, situata nella Gallicia, nel Circolo di *Zlozow*, nel dì 21 Agosto, 1779, ottenne gli stessi privilegj Mercantili, che godono li Porti Franchi di Trieste e Fiume, li quali privilegj le furono confermati, in virtù del nuovo sistema Daziario del dì 2 Gennajo, 1788, con eccezione però, che non avesse da sussistere la linea confinaria disegnata nell' anno 1779, per questa Città mercantile, ma bensì quella che fu posteriormente segnata, nell' anno 1786. Le prerogative commerciali state accordate a detta Città, consistono nelli sei articoli seguenti.

Tutte le merci, che dalla Gallicia passano a Brody, devono pagare il Dazio di transito, secondo la legge Doganale, ed il Trattato stato conchiuso con la Repubblica di Polonia.

Tute

Tutte le merci, che dalla Gallicia passano a Brody, devono pagare il Dazio Doganale di uscita, come se le medesime venissero condotte nella Repubblica di Polonia.

Tutti li prodotti, che passano da Brody nella Polonia, e da questa in quella Città, sono esenti dal Dazio.

Tutte le merci, che da Brody vengono introdotte nella Gallicia, pagano il fissato Dazio Doganale d'ingresso, toltine tutti li prodotti politici, li quali al loro ulteriore trasporto da Brody nella Gallicia, pagano solamente il Dazio d'ingresso, stato stabilito nel Trattato di commercio.

Li prodotti politici, che dalla Gallicia passano a Brody, e che, per difetto di vendita, vengono nuovamente da colà ricondotti per la via di Gallicia, pagano il contratto Dazio Doganale di transito.

Li prodotti, la di cui estrazione dalla Gallicia verso li Paesi esteri, rimane proibita, neppure potranno dalla Gallicia suddetta passare in Brody, ecc.

Austria anteriore. Questa è l'unica fra le Provincie Ereditarie, delle di cui merci non si fa menzione veruna nella Tariffa Daziaria di GIUSEPPE II, a riserva delli granati di Boemia, che si forano, si arruotano, e si puliscono a *Friburgo*, *Waldkirch*, ecc. Li di lei prodotti per tanto si devono considerare immediatamente come merci estere. Del privilegio che godono gli orioli fabbricati in Costanza, si ha di già fatto menzione.

Li Paesi esteri, che godono un favore particolare nel Dazio Doganale, a preferenza degli altri esteri Stati, sono: la Toscana, la Polonia, e la Russia.

Toscana. Le merci della Toscana, la di cui introduzione negli Stati Ereditarj, gode un favore di Dazio, sono di due classi: le prime godono favori uguali a quelle di Milano; e le seconde no. Le merci della prima classe, sono: fiori, confetti, veli, liquori, olj, essenze odorifere, olio di essenze, merci da Profumiere, merci di seta, cappelli di paglia, e di legno, panni. Le merci della seconda classe, sono: coralli in cordoni, vini, cioè: Montepulciano, Artimino, Chianti, Verdea, Carmignano, Aleatico, e Moscadello.

Le merci a taglio, fra le soprascritte, per loro legittimazione, nell' ingresso degli Stati Ereditarj, devono essere controsegnate in una estremità, con il bollo della Manifattura, e della Città di Firenze, Pisa, o Siena, e nell'altra estremità, con il sigillo dell'Ufficio Doganale rispettivo. Quindi è, che tanto le merci a taglio, quanto tutti gli altri prodotti favoriti della Toscana, devono essere accompagnati da un passaporto presidiale di Finanze, e da una fattura in iscritto, la quale deve accennare il numero, la misura, o il peso di ogni qualità, ed indi dev'essere legalizzata dalli rispettivi Ufficj di Dogana. A questi tali prodotti, non devesi unire alcuna merce estera, perchè ogni collo dev'essere sigillato dall'Ufficio di Dogana, a cui ne spetta la spedizione, ed indirizzato alla Capitale di ogni Provincia, per ove le merci vengono dirette.

Polonia. Tutte le merci di questa Repubblica, delle quali è permessa l'introduzione negli Stati Ereditarj, sono comprese nella Convenzione conchiusa fra la Casa di Austria, e la Repubblica suddetta, nel dì 11 Marzo, 1775. Elleno sono le seguenti: antimonio, birra, acquavite (per questa, oltre al Dazio di consumo, si pagano ancora 4 *fni.* per ogni Emero, sotto il nome di Dazio di ricevitorìa); burro fresco, ferro lavorato (solamente però nella Gallicia); aceto d'idromele, piume, salamoni freschi, pellicierìe da infodere lavorate, pelli di orso lavorate, pelli di volpi ordinarie, colli, dorsi, e pancie di volpi, con il collo o senza; pelli di topi di campagna, per infodere; pelli di lepri ordinarie e lavorate, per infodere; pelli di gatto mammone, e di coniglio; infodere di dette pelli; pelli di agnello; pelli di martoro domestico, o salvatico; pelli di lontra, di pecora, e di lupo, ed altre pelli simili; filati di bambagia, filo bianco di lino; granaglie, cioè: frumento, miglio, segala, mezzo grano, orzo, saraceno intiero, e rotto; armi da fuoco, cioè: canne, terzette, schioppi, pistole, ecc.; mele schietto, e purificato; luppoli, strumenti di musica, aglio, creta ordinaria, in pezzi; pelle di dante, di vitello, marocchino, colla da Falegname, idromele, reti da pescatori, e da cacciatori; frutta ordinarie, secche; carta da Cancellerìa, da stampa, carta straccia, o asciugante; pece, resina, lavori da Valigiaj, e da Sellajo; burro cotto, grasso di porco, amido, foglie di tabacco, tappeti ordinarj di lana di pecora, e di pelo di capre, cera, cipolle ordinarie, filo di tutte le sorta.

Russia. L'Austria e la Russia, conchiusero un Trattato, nel dì 12 Novembre, 1785, per favorire il reciproco loro Commercio, il di cui tenore riporteremo in appresso. Intanto descriveremo le merci, che godono il favore del Dazio, nel passare dalla Russia

sia

sia negli Stati Ereditarj, queste sono: Pelliccierìe, o siano pelli da infodere, cioè: pelli di orso, di colore argentino, e bianco, di Grœnlandia; dette di gatto muschio, di donnola, e le code della medesima, tanto della Virginia, quanto delle Indie; pelle di volpe turchina, o bianca, di Moscovia, e negra dell'America; detta di lepre bianca di Moscovia, e le, così dette, infodere bianche di lepre; pelli di armellini grandi, e piccoli; dette di conigli bigie; infodere di agnello nato, o non nato, senza distinzione; dette di lupo cerviero, dorsi, e pancie; dette di gatto mammone; pelli e code di martoro, senza distinzione; dette di pantera, di tigre, di gallone (che è un animale vorace), di lupo, di zibola; pelli e code di zibellino, senza distinzione. Bulgari, o vacchette; bottarga, cioè uova di Storione.

Per la bottarga, nell'ingresso degli Stati Austriaci, si paga 2 *fni.* 30 *kni.*, ogni centinajo sporco; per i bulgari, o vacchette, si paga 6 *fni.* 40 *kni*, ogni centinajo suddetto, e per tutte le altre merci soprascritte, nell' ingresso, come sopra, si paga la metà del Dazio estero.

La legittimazione delle suddette merci, che, al loro ingresso, o sia introduzione, godono del favore di Dazio, consiste nell'essere accompagnate con Credenziali estese da' Ces. Reg. Consoli, o Superiori locali, nelle quali dichiarasi, che le dentro nominate merci siano di produzione Russa, che appartengano a' sudditi Austriaci, o Russi, e che per conto loro vengano spedite dalla Russia, verso gli Stati Ereditarj.

Delle Merci di passaggio, o sia di transito.

Il transito delle merci, detto da alcuni, Commercio di riestrazione, e da altri, Commercio di economìa, consiste nell' introduzione delle merci estere, per nuovamente ricondurle con vantaggio ad un altra Nazione; per esempio: dalla Silesia Prussiana, passano le telerìe per la Gallicia, per essere condotte nella Podolia. Simili merci di transito possono avere alcuna influenza nel Commercio di un Paese, nel quale passano; e possono non avervi veruna influenza. Esse vi hanno influenza, allorchè trattasi di merci, della di cui qualità ne possede ancora il Paese per cui le medesime transitano, oppure, che potrebbe facilmente produrne delle simili; nel primo caso, la legislazione impone sopra l' introduzione, ed estrazione di una simile merce, un Dazio un poco più forte, per indurre, in questo modo, li Negozianti speculatori, ad estrarre le merci nazionali, e per conseguenza impedire il transito delle merci estere.

Ora vogliamo prima osservare, quali merci pagano un aumentato Dazio di transito negli Stati Austriaci Ereditarj, e poi passeremo ad indicare le merci estere, che transitano per gli Stati suddetti. Le merci della prima qualità, sono le seguenti: cenere di ogni qualità, toltone la cenere comune di legno; merci di bambagia, compresivi li filati di bambagia; ossa di bue, corna di bue, e di vacca, e simili, punta di corna; unghie di bue, e di vacca; latta stagnata, e da croce; merci di latta, biacca, spirito di acquavite, cioè: rosolio, spirito di ciriegie, *Rack*, *Rum*, e spirito di sciroppo; caratteri da stampa, matrici, libri legati, e non legati, lavori da Setolajo, caffè, cioccolata, confetture, e merci condite con zucchero, di tutte le sorta; piume da letto, penne matte e lanugine; pelli di agnello, di capretti, e di lepre (queste pagano 5 *fni.* per centinajo); tutte le altre sorta di pelli e cuoja non conciate, ad eccezione però delle pelli di bue, di vacca, di manzetti, e di cavallo; pelliccierìe lavorate e poste in opra; lastre di vetro, vetrerìe, lumiere, lastre da carrozza, specchj, e bambole (si pagano 5 *fni.* al centinajo); argento, ed oro filato, lametta, e filo tirato, foglie, galloni, merletti, cordoni, frangie di oro e di argento; pelo di capra, capelli, e lavori da Parrucchieri; cappelli di feltro, sevo di cervo, o di altri animali; sevo crudo, strutto, e candele di sevo; cramerie, o merci di Norimberga; rame, filo, e vasi di rame, cuojo, o sia pelli da scarpe, e lavori da Borsajo, polvere di concia, per uso de' Concia-cuoja; majolica, ed altri vasi fini di terra (si paga 4 *fni.* per ogni centinajo); telerìe, tovaglie, e tutte le altre qualità di tele, come anche il filo; merci di droghèrie, e di spezierìe, ed altri articoli da Speziali, che non sono stati specificati nella Tariffa Daziaria; ottone crudo, fil di ottone, e tutti gli altri lavori di ottone, di tombacco, lavori di Cinturai e di Fonditori; merci di rame, e di fonderìe di campane; argento vivo; pepe di tutte le qualità, come ancora il *semen amomi*, o sia pepe garofanato; porcellana (si paga 5 *fni.* per ogni centinajo); merci di seta, e di mezza seta; senape, o sia mostarda, lardo, termentina fina, panni e mezzi panni; merci di lana, e di mezza-lana, di ogni sorta; stagno crudo, e lavorato.

Tutte le merci che dall' Impero Germanico vengono condotte per le Provincie Austriache, nella Polonia, e nella Silesia Prussiana, e quelle, che dalla Sassonia, o dalla Bas-

Bassa Germania passano per la Moravia, e la Boemia, per essere condotte nella Polonia, nel loro transito, pagano soltanto la metà del determinato Dazio di transito.

Le merci transitanti per la via della Carintia, pagano ancora un particolare Dazio di transito, cioè: perle, merci da peso, si paga 1 *fno.*, per ogni centinajo sporco, e 1 *fno.* per *emero*, per le merci liquide, che transitano per la via di *Pontafel*, o sia Ponteba, e da detti luoghi, o per la strada di *Neudeisser*. Le bevande, o sia li generi liquidi, che passano per la via di Trieste, Fiume, Cormons, Versa, e Gorizia, pagano solamente 20 *kni.* per *emero*. Esenti dalli suddetti Dazj di Dogana, sono: li grani, e tutte le merci che sono destinate, o per uso delle Provincie Ereditarie della Germania, e della Gallicia, o che passano di transito nella Ungherìa, e nel Tirolo, per la via di *Kremsbruck*.

Il, così detto, Dazio doganale di Ponteba, si paga per tutte le merci che vengono condotte per la via di detto luogo, e per le altre strade di que' contorni, per andare in Italia; e per le merci che passano per la Carintia, e per la strada di *Neudeisser*, per l' Italia, e viceversa, dall' Italia, per la Carintia. Per le merci di peso si pagano 2 *fni.* al centinajo, ed altrettanti per ogni *emero* di generi liquidi, a titolo di Dazio di transito.

Le merci estere transitanti per le Provincie Ereditarie, sono diverse, secondo la diversità del loro passaggio, cioè: quelle che dall' Impero di Germania, passano per la Silesia, e per la Gallicia, per essere condotte nella Russia, sono: lino, canapa, sevo, candele, sapone, tela da vele, mussolina, merletti di filo, e telerìe.

Quelle che dalla Bassa Germania passano in Polonia, per la via di Boemia, Moravia, Silesia, e Gallicia, sono: porcellana, tela, libri, vino, galloni, frangie, cordoncini, guanti, merletti di filo, merci di seta, e panno.

Quelle poi, che dalla Germania vanno nella Turchìa, passando sopra il Danubio, per la Ungherìa, sono: stoffe di oro e di argento, tela fina, mussolina, drappi leggieri di lana, panno, cocciniglia, guado, ferro, lacca, carta, ed altre simili merci.

Fra tutte le Provincie Ereditarie, il Tirolo è quella che fa il più forte Commercio di transito, il quale però, nell' anno 1767, andò molto in decadenza, a motivo del nuovo Dazio stato allora posto in detta Provincia, per indurre gli abitanti a stabilire delle Manifatture, e Fabbriche nazionali; ma si crede che il principale motivo fosse quello di far passare per la via di Trieste quelle merci, che in allora passavano per Bolzano, per andare in Italia, per dare a questo Porto-Franco un maggiore grado di perfezione. *GIUSEPPE II.* però desistette saggiamente da una simile disposizione di Dogana, molto dannosa al Commercio del Tirolo, per il che il traffico ritornò nel sistema primiero, almeno per la maggior parte; mentre quella Provincia si risente anche attualmente del cambiamento seguito in quel tempo: anzi, il valore delle merci che transitavano per il Tirolo, prima della nuova Tariffa Daziarìa, ascendeva a 4 millioni di *fiorini*, e dopo della medesima si andò scemando per più di un terzo.

Il transito delle merci, come già si disse, passa dalla Germania in Italia, per la via del Tirolo; le merci principali che vi si trasportano, sono: lanerìe, pesci salati, merci di galanterìe, cuojo, tela, libri, tabacco, panno, ecc. Dall' Italia poi, le principali merci che passano nella Germania, per la strada suddetta, sono: liquori, vini, seta, seterìe, risi, olio, frutta fine, salame, bambagia, lana di pecore, merci da Speziali, zucchero, caffè, ecc.

La Lombardìa fa similmente un importante Commercio di transito di merci, che da Venezia, per il fiume Adige, passano a Milano, ed indi si diramano, parte a Torino, e Genova, parte per Modena a Bologna, e nello Stato Papale; parte per Parma, Pontremoli, ecc., a Livorno; e parte per Chiavenna ne' Grigioni, ecc. Le principali merci di transito consistono in droghe, coperte di lana, sardelle, coralli, cristalli, lumiere, oriuoli, guanti, piombo, tabacco, vitriuolo, sapone, cacio, lanerìe, bestiame, veli di Bologna, canapa del Piemonte, crogiuoli, merci di levante ecc. Queste sono generalmente le merci, che transitano per il Milanese. La seguente però è una specifica individuale, cioè: nella Germania si trasportano da Milano, veli, droghe, cremor di tartaro, merci di bambagia, vino, ecc. Nel Piemonte, ed a Lione, si spediscono droghe, merci di seta, drappi di lana, ricami, grani, ecc. Per Genova, ricami, veli, pelli, ferrareccie, lanerìe ecc. Per Bergamo ecc., pelli, droghe, grani, drappi di lana, ferrareccie, ecc. Per la Toscana, ricami, drappi di lana, veli di Zurigo, e pelli. Per Parma, grani, ferrareccie, drappi di lana. Per Lugano, e per gli Svizzeri finalmente,

te, si spediscono drappi di lana, seta, vini, e droghe. Nell'anno 1753, si rese assai considerabile il transito di ferrareccie.

Il commercio di transito dalla Turchìa, e dal Levante, per la Ungherìa, consiste in lana, filati rossi, cuoja, gioje, peli di camello, cera, tabacco, pelliccierìe, caffè, zucchero, risi, ecc.

Per il Littorale dell'Austria, e della Ungherìa, passano dall'Italia nella Germania: seta cruda, olio, sapone, seterie, liquori, cacio, caffè, caccao, zucchero, frutta secche, ostriche, vini, zenzero, drogherìe, pepe, riso, canne, cristalli, sciroppo di zucchero, ecc. Fra tutti li Porti di mare dell'Austria, e della Ungherìa, Trieste e Fiume, sono quelli, che trattengono il più considerabile Commercio di transito, per tutti gli Stati Ereditarj, e questo forma parimente il principale ramo di commercio delle Piazze suddette.

I Paesi-Bassi fanno un assai importante commercio di transito, che si fa principalmente con la Germania, Olanda, e Francia. Spedisce la Francia, per la via de' Paesi-Bassi, una considerabile quantità di vini, merci di galanterìe, panni, drappi di seta, caffè, zucchero, zenzero; ecc., nella Germania, per dove si trasporta parimente dalla Olanda, carta, tela, robbia, focaccie fatte con il seme di rape, libri, aringhe, cabiglio, panno, ecc. Dalla Olanda, per la stessa via, riceve la Francia, aringhe, cabiglio, cacio, focaccia di seme di rape, ecc. Dalla Germania transitano per i Paesi-Bassi, ferrareccie, vino, tela grezza, libri, ecc.

La Città di Vienna, centro del commercio Austriaco, mantiene incontrastabilmente il più forte transito di merci, sì per terra, che per il Danubio. Tutte le merci transitanti dalla Ungherìa, e dal Littorale, passano per Vienna, nell'Impero della Germania; e tutte le merci destinate da cola per l'Italia, si trasportano comunemente per acqua. Le merci più considerabili, che transitano per Vienna, si sono accennate negli Articoli di Ungherìa, e del Littorale.

L'Austria Anteriore, ritrovandosi in parte divisa negli Stati esteri, ed in parte dalli detti esteri Stati venendo circondata, deve necessariamente avere un forte commercio di transito, il quale forma propriamente il ramo principale del traffico del Paese suddetto. Le merci destinate dagli Svizzeri, per l'Alsazia, Lorena, ecc., passano l'Austria Anteriore, per la via di *Bregenz*, e viceversa.

Il commercio di transito dell'Austria Interiore, consiste principalmente in una parte delle merci che passano nell'Italia, nella Bosnia, nella Servia, e nel Levante, parte per la Carniola, per la Carintia, e parte per la Stiria.

P A T E N T E.

Riguardante li Porti di Mare, ed il Commercio nell' Austria Interiore.

Editto per gli Stabilimenti Marittimi.

NOI CARLO VI. ecc. Essendo stato, nella Pace recentemente conchiusa da Noi con la *Porta Ottomanna*, stipulato ancora, fra le altre cose, un particolare Trattato circa il Commercio, e la Navigazione, in data del dì 2 Giugno, dell'ora spirato anno 1789, da osservarsi fra ambe le parti, sul riflesso ancora del maggiore promovimento del Commercio medesimo; abbiamo perciò graziosissimamente creduto necessario ed utile il dilucidare e rinnovare la nostra Patente di Commercio, pubblicata nel dì 2 Giugno, 1717, per così regolarlo, e maggiormente promoverlo in tutti li nostri Regni Ereditarj, e segnatamente nelle nostre Provincie dell'Austria Interiore, come ancora ne' rispettivi Porti di Mare; il tutto ad oggetto di promòvere e ristabilire il principale oggetto del Commerciò, e di consolidare viepiù la sicura e libera navigazione del Mare Adriatico. Ci siamo perciò graziosissimamente indotti a notificare a tutti li confinarj al nostro Littorale Regio di Ungherìa e Croazia, come ancora a ciaschedun o delli nostri fedeli sudditi ed abitatori nel nostro Littorale e Porti dell Austria Interiore, come pure a quelli che verranno a stabilirvisi in avvenire, o che si vorranno assoggettare al nostro Impero, che, con la presente, concediamo loro nuovamente la facoltà di potere equipaggiare, secondo il solito, li loro bastimenti mercantili, e di esercitare liberamente il Commercio, per così viepiù regolarlo e stabilirlo, mediante la navigazione.

Ad oggetto pertanto di facilitare la dimora e domicilio di quelli che vorranno stabilirsi per l'avvenire ne' nostri Stati suddetti, abbiamo loro particolarmente assegnato, non solamente il terreno nel nuovo e vecchio *Porto-Re*, o nel, così detto, *Vinodel*,

nodel. come luogo fruttifero, circondato dal mare, ed in parte ancora dall'acqua dolce, molto atta per la tintura della seta, e drappi di lana; fiancheggiato da un lato da alte montagne, da molti antichi castelli, e da case con buoni alloggj, ed adattate alle Fabbriche; un luogo finalmente provveduto di diversi mulini di acqua. Ma, oltre al medesimo, abbiamo loro ancora assegnato tutte le Città, Borghi, Terre, e Villaggj, a maggiore beneplacito di ognuno, nel Distretto delle nostre Provincie Ereditarie dell'Austria Interiore; intendendo che questa nostra ulteriore graziosissima risoluzione ed approvazione venga a tutti notificata mediante questa rinnovata pubblica Patente; e che ognuno venga per parte nostra assicurato, che ci daremo ogni possibile premura, per accordare a tutti li suddetti nuovi abitatori, ed altri sudditi fedeli, li quali, per introdurre la navigazione ed il Commercio, usciranno con li loro Bastimenti dalli nostri Porti di mare, esistenti nell'Austria Interiore, le nostre Imperiali Regie Bandiere, con rilasciare ad essi, sulla loro istanza, la necessaria Patente, mediante la nostra Intima Cancellerìa di Corte, dell'Austria Interiore, e con proteggerli efficacemente, nel caso che simili Bastimenti ed effetti venissero arrestati, contr' ogni aspettativa, ovvero in qualche modo pregiudicati, o molestati, procurando loro per conseguenza la soddisfazione, e sicurezza in ogni modo possibile. Promettendo inoltre di riguardare graziosissimamente, e di favorire con privilegj, e grazie speciali, quelli che principieranno ad intraprendere il Commercio per il Mare Adriatico, ed entreranno perciò ne' Porti di mare Austriaci, con Bastimenti anche provenienti da luoghi esteri, volendo Noi nello stesso tempo, mediante certi Regolamenti e Costituzioni, fare amministrare pronta giustizia, senza prolissità, sommariamente, *et parata executione*, come si suole fare in altri luoghi, e nelle ben regolate Città Mercantili, e per quanto sia conforme alli diritti commerciali, per così mantenere, e promuovere il libero Commercio.

Siccome è nostra risoluzione il fare a tal fine, regolare, e pubblicare in breve un certo Regolamento di Cambj, anche in tutte le nostre Provincie Ereditarie dell'Austria Interiore, come già esiste in quelle dell'Austria Inferiore, con avere già seriamente ordinato, che si rendano praticabili le strade per tutte le nostre Provincie dell' Austria Interiore, sino alli nostri Porti di mare, e che vi si formino delle strade larghe, per regolare un sicuro commercio, in vantaggio comune; le quali strade si debbano poi successivamente mantenere praticabili, e difendere da' ladri, assassini, e da altre persone depravate e moleste; la quale risoluzione abbiamo ugualmente comunicata al nostro Regio Consiglio di Spagna, Ungherìa, e Boemia, come pure al nostro Consiglio Aulico di guerra, Camera Aulica, ed agli altri nostri Dicasterj, perchè si debba osservare in ogni occorrenza e circostanza. E siccome ci occupiamo presentemente nello stabilire ancora certe Compagnìe di Commercio, e nell'aumentare e migliorare le Manifatture esistenti ne' nostri Regni, Principati, e Provincie Ereditarie, accordando a tale uopo de' vantaggiosi privilegj, e concessioni, non solamente alle Compagnìe di commercio, ma ancora agli Artefici nazionali, ed esteri, assegnando similmente alcune abitazioni agli Artefici esteri, che verranno a stabilirsi ne' nostri Stati:

Così viene tale nostra risoluzione reiteratamente notificata a tutti li suddetti sudditi nostri, ed abitanti, ed agli altri sopra descritti individui, di qualunque grado, stato, e condizione, acciò sappia ognuno uniformarsi a questa tanto vantaggiosa e salutevole risoluzione, e godere della nostra efficace protezione, come ancora delle nostre provvidenze, relative alla soddisfazione e sicurezza generale. Nel che consiste la nostra graziosissima volontà ed intenzione.

Fatta nella nostra Città di Vienna, il dì 15 Marzo 1719.

NOI MARIA TERESA ecc. ecc.

Regolamento di Cambio.

Fù già introdotta ancora dalla Maestà del nostro Augustissimo Genitore CARLO VI. di gloriosa memoria, a notabile vantaggio di questo stato Mercantile, una Ordinanza di Cambio, e pubblicata con Editto, sotto li 16 Settembre 1717: ma siccome lo stesso Editto lascia indecisi alcuni Casi, onde insorti sono molti Processi Giudiciali; ed essendosi in questo frattempo reso ne' nostri Stati Ereditarj vie più florido il Commercio, e specialmente le Manifatture; così ci siamo indotti d'assegnare alli Tribunali di Cambio già stabiliti, o da stabilirsi, la Giudicatura delle Cause Mercantili, e di accrescere in parte, e rinnovare il suaccennato Editto di Cambio, come segue.

ORDINANZA DI CAMBIO.

ARTICOLO I.

Della definizione del Cambio in generale, e specialmente delle Persone in quello contraenti.

Il Cambio è un negozio, o sia baratto di danaro, o del valore di quello, per riceverlo nuovamente in un dato tempo, in un altro luogo, nel convenuto valore.

Il Cambio si tratta, e si stipula fra li Contraenti principali, e talvolta v' intervengono ancora delle terze persone.

Li Contraenti principali sono 1) *il Creditore*, che paga il danaro, e riceve la Cambiale, il quale pure viene denominato il *Possessore*, o *Proprietario* della Lettera di Cambio. 2) *Il Debitore*, *Traente*, o *Datore della Cambiale*, che riceve il danaro e rilascia la Cambiale. 3) *Il Trattario*, sopra di cui viene tratta la Cambiale, e che deve accettarla, e conseguentemente pagarla nel convenuto tempo, e luogo.

E quantunque l'Accettante sia ordinariamente una terza persona, oppure un Procuratore, Mandatario, o Corrispondente del Traente; ciò non ostante può il Traente trarre sopra se stesso, vale a dire una Cambiale propria, ed in tal guisa si contrae il Cambio fra due persone, cioè il Creditore ed il Debitore.

Le persone terze, o intervenienti nel Cambio sono il Sensale, o Mediatore del Cambio, il Fattore, lo Scritturale, ed altri simili.

Le lettere di Cambio possono negoziarsi dal Creditore, o Possessore a seconda, terza, e quarta mano, e più oltre ancora, la quale negoziazione mercantilmente si chiama, *Giro*, o *Indossamento*, di cui verrà in seguito più diffusamente trattato.

ARTICOLO II.

Della definizione di una formale Lettera di Cambio, e de' suoi requisiti.

La Lettera di Cambio è un' obbligazione, stipulata in poche parole, in iscritto, in virtù della quale il Datore della Lettera è tenuto a far pagare al Possesore in una Piazza il danaro, che aveva ricevuto in un'altra, nel convenuto valore, e corso cambiario. *I requisiti* di tale Lettera sono li seguenti, non vincolati però all' ordine processivo, in cui sono riportati.

1) *La data* del luogo in cui si rilascia la Cambiale, con l'aggiunta del giorno, mese, ed anno. 2) *La scadenza* del tempo in cui fù convenuto il pagamento della Cambiale. 3) *Il nome* di quello a cui, o a di cui ordine devesi fare il pagamento. 4) *La somma*, e specie di moneta. 5) *La sottoscrizione*, o firma di chi rilascia la Cambiale. 6) *L' indirizzo* di chi la deve pagare. 7) *Il luogo* ove ha da farsi il pagamento. 8) Fà d'uopo esprimere nella Cambiale, ch' ella sia tale, e se sia pri-

ma,

ma, seconda, terza, o *sola di Cambio*. 9) Si tiene ancora comunemente, per requisito necessario di una formale e obbligatoria Cambiale, *il ricevimento della valuta*, o del valore, con cui il Datore è stato soddisfatto; del che verrà in seguito più diffusamente trattato. Si suole pure aggiungervi per conto di chi è stata tratta la valuta; siccome però ordinariamente la Cambiale si rapporta alla Lettera d' avviso, così si lascia nel suo vigore tale consuedutine.

Il fin qui detto deve intendersi delle vere, e formali Cambiali, a differenza di quelle, nelle quali non già si negozia danaro contro danaro, ma bensì danaro contro merci, o altre valute. Quest'ultima specie di Cambio è pure permessa e gode i medesimi diritti, purchè vi concorra, l'osservanza degl'indicati requisiti delle Cambiali formali. Si tratterà alla fine di quest'Ordinanza anche de Cambj non formali, conosciute sotto le voci di *Cambio a Deposito*, e *Cambio secco*.

Articolo III.

Delle Cambiali proprie, e particolarmente della loro Presentazione, Accettazione, Protesto, e Cessione.

Il Datore può rilasciare la Cambiale sopra se stesso, o sopra altra persona; quella si chiama, *Cambiale Propria*, e questa *Tratta*. Della prima specie si rilascia comunemente una sola Cambiale, e dell'altra specie suole rilasciarsi una sola, ovvero Prima, Seconda, e Terza. L'una e l'altra specie però hanno gli stessi effetti.

Quello adunque, che trae sopra se stesso, si costituisce, e rimane, solo debitore sino al pagamento della Cambiale.

La Cambiale propria, sia ella nelle mani del primo Creditore, o passata in quelle di un Terzo, non abbisogna di Presentazione, nè di Accettazione, nè di Protesto, nel caso di non seguito pagamento in scadenza; quando anche nel tempo intermedio fosse morto il Traente, o li suoi Eredi.

Nel caso però, che si trattasse di Cambiale propria, tratta a se stesso, o al suo Trattore, e viceversa dal Trattore al suo Principale, la quale Cambiale dal Possessore fosse stata indossata, o ceduta ad un terzo, e che questo Terzo, a riguardo dell' insolvibilità del Debitore, nella scadenza volesse prendere il suo regresso contro l'Indossante; allora un tale Cessionario, per conseguire il suddetto regresso, secondo l'uso Cambiario, dovrebbe protestare in forma la Cambiale.

Articolo IV.

Delle Cambiali proprie, da pagarsi in un Terzo luogo.

Le Cambiali proprie, rilasciate da una persona non dimorante nel luogo del pagamento, potranno ricusarsi. Conseguentemente ancora rispetto alle Cambiali tratte a persone non domiciliate, o assenti dal luogo del pagamento, e che non dichiarano l' indirizzo del pagatore; i possessori sono autorizzati a levare il Protesto, a ritornare la Cambiale, e prendere la competente rivalsa; a meno che tali persone straniere, e non dimoranti nel luogo del pagamento, non avessero nominato un Accettante, e Pagatore. Che se poi non seguisse il pagamento, il Possessore sarà in obbligo di levare il Protesto di detto non seguito pagamento.

Articolo V.

Delle Cambiali terze, o negoziate.

A riguardo delle Cambiali terze, tratte dal Datore a terza persona, in uno, o in altro luogo, a Vista, cioè pagabili subito, oppure ad Uso, che vale a dire a tanti giorni, o a tempo, dopo scaduto il tempo, e gli statuiti giorni di rispetto, l'Accettante sarà tenuto di pagarle senza eccezione veruna, sia o non sia corsa e ricevuta dal Traente la valuta. Resta perciò ferma la regola comune, che: *chi accetta, paghi*.

Arti-

Articolo VI.

Delle persone soggette all' Ordinanza di Cambio ed al suo Tribunale.

Tutte le persone di qualunque sesso, grado, stato, condizione, o impiego, che rilasciano delle Cambiali, vale a dire delle Lettere formali, poichè delle non formali verrà all' Articolo L. diversamente disposto, saranno, senza diversità, o eccezione, come tutti li Negozianti, tenute all' osservanza di queste Ordinanze, in guisa che, in difetto di puntuale pagamento si possa, tanto contra gli uni, che contro gli altri, senza riguardo, nè rispetto alcuno, procedere dal competente Tribunale di Cambio, con il rigore del Giudizio Cambiario. Quindi è, che se una Lettera formale, tratta verso la corsa valuta, interessasse attualmente i soli Ricevitori e Datore, in questo Sommarissimo Giudizio di Convenzione non debba aver luogo alcuna eccezione, bensì questa se non fosse in istanti riconosciuta per liquida, si produrrà, dopo l' esecuzione del pagamento, in un separato giudizio, avanti lo stesso Tribunale. Si eccettuano da questa regola gli Ecclesiastici, e Militari, contro i quali non ha mai luogo l' esecuzione Cambiaria, poichè nè l' Ecclesiastico, nè il Militare può essere in alcun tempo soggetto al Tribunale di Cambio. Per persone Militari s' intendono soltanto quelle, che si ritrovano al nostro attuale servigio; quindi tal' eccezione non hà da' estendersi, ad interpretarsi a riguardo del Personale rispettivo del Nostro Consiglio Aulico di Guerra, nè del Commessariato, nè degli Agenti di Guerra, e molto meno di altri Ufficiali; li quali benchè impiegati in servigio Militare, non sono soggetti alla Giurisdizione Militare. Non è stata intenzione di disporre nell' esordio del presente Articolo, che chiunque, il quale non è Cambista, o Negoziante possa esercitare comunemente la Negoziazione Cambiaria riservata particolarmente a' Negozianti; ma bensì che non gli sia inibito di trarre, girare, ed accettare Cambiali formali. Siccome però chi assume volontariamente tale impegno, deve imputare a se stesso, se poi, è obbligato all' osservanza di queste Ordinanze, e vedasi in tal causa giudicato dal Tribunale di Cambio, e rilasciata contra di se l' esecuzione parata, che inducono le Cambiali.

Per il che, nelle Cause di Cambio, come nelle altre occorrenze Giudiciali, il Militare è tenuto, sopra la requisizione, senza ulteriore indagine, nè inquisizione delle ragioni, e senza la minima opposizione, prestare l' assistenza dell' esecuzione, ed il beneficio in istanti: al qual' effetto abbiamo ordinato l' opportuno al Nostro Consiglio Aulico di Guerra, affine venga nella suddetta guisa, e senza la menoma renitenza, prestata dal nostro Militare tale assistenza.

Articolo. VII.

De' Minorenni, e delle Donne.

Essendo disposto sì dalla Legge comune, e Municipale Nostra, che dalle Ordinanze Sovrane, che alli Minorenni, senza il consenso de' loro Genitori, Tutori, e Curatori, non possa, nè debba prestarsi danaro, sotto pena della perdita di quello, saranno sollecite le Superiorità, e respettive Istanze di non accordare sì facilmente a Minorenni la Negoziazione, o il Cambio. Che se poi un Negoziante Minorenne, che non abbia compito l' età di 24 anni, con consenso della Superiorità, esercita pubblicamente la Mercatura, o il Cambio, entra in qualche Società, accetta commessioni, stipula contratti, rilascia o accetta Cambiali, o in qualche altra maniera contrae obbligazioni, e con ciò si fa credere effettivamente Maggiorenne; sarà immancabilmente tenuto ad adempire le sue obbligazioni, e non potrà impetrare la Restituzione *in integrum*. Fuori di tal caso, nessuno, prima della compita età di 24 anni, sarà autorizzato a trarre Cambiali formali, o non formali, quando anche ottenuta avesse *veniam aetatis*.

Rispetto alle Donne, che esercitano la Mercatura, o il Cambio s' osserverà, che se una Donna libera, o Maritata, che ha il proprio Negozio, o in un negozio è interessata, e se è maritata, l' esercita indipendentemente dal Marito, e in proprio nome, rilascia una Cambiale, quantunque ciò faccia senza consenso del Marito, e non ammonita de' privilegj muliebri, ciò non ostante si procederà contro di essa, a te-

a tenore di queste Ordinanze. Così pure una tale Negoziante, facendo sicurtà per taluno in affare di negozio, e constituendosi per quello debitrice, non si potrà difendere col *S. C. Velleiano*, benchè non ne fosse stata previamente ammonita, nè rinunziato avesse a tale beneficio, ma dovrà, in virtù della rilasciata Cambiale, soddisfare il pagamento. Del resto poi rapporto alle Mogli de' Negozianti, resta nel suo primiero vigore quello che fu già risoluto, nelle Ordinanze de' Falliti, del dì 18 Agosto 1734, cioè: che elleno debbano essere avvertite di rinunziare alli loro privilegj muliebri, e che vengano moderati gli eccessivi Patti Dotali.

Articolo VIII.

Delli Socj di Negozio.

Ed essendosi introdotto da qualche tempo nelle Società, e Compagnie l'abuso, che non tutti li Socj e Compagni, o anche nessuno di essi sono nominati e inscritti, producendo il solo nome dell'Autore, o Promotore della Società, il quale tal volta è già morto; e quindi è, che non si può sapere da chi, e da quanti composta sia tale Società, e chi convenire come Socio, e contro chi prendere il regresso in caso di morte, o mancanza credito di uno de' Socj: che perciò tutti li Negozianti, sì nazionali, che stranieri, che uniti in una Società esercitano la Mercatura, manifesteranno, senz' alcuna ommessione, tutti e singoli li Socj nominatamente, nel termine decorrendo dalla pubblicazione di sei settimane, a riguardo degli attuali presenti, e di tre mesi, degli assenti Negozianti, sotto pena di cinquanta Talleri d'Impero. Osserveranno lo stesso nelle Plenipotenze che dar sogliono ad uno della Compagnia, agli Scritturali, Complimentarj, o a qualche altro fuori della Società per trattare affari comuni, affinchè dal competente Tribunale di Cambio venga, non solamente registrata tale Plenipotenza, e Firma, ma riportati pure nel suo Protocollo i nomi di tutti li Socj, o Compagni, onde ne costi la notizia a chi la richiedesse. Lo stess' ordine si osserverà nell' occasione dello stabilimento di nuove Ditte nelle oblatorie, o prime Lettere Circolari.

Tali Plenipotenze, o Firme, così protocollate, conservano il loro pieno vigore ed effetto, fin a che non siano disdette dal medesimo Tribunale di Cambio.

Quindi sarà in arbitrio del Creditore, o Possessore della Cambiale di convenire ed eseguire tutti unitamente li Socj, ovvero ognuno separatamente, o finalmente uno per tutti *in solidum*, in guisa, che il Socio *in solidum* convenuto, non possa, senza il consenso del Creditore, opporre il beneficio di divisione, in virtù di cui il Creditore potrebbe fra tutti li Consocj dividere le sue pretese; ma sia tenuto a intieramente soddisfare per la Compagnia, competendo ad esso Socio il regresso contro la Compagnia, o *pro rata* contro li Consocj.

E ciò s'intende de' debiti della Compagnia, poichè i debiti particolari, contratti da un Socio in suo proprio nome, e non in quello della Compagnia, e per i quali rilasciò Cambiale sopra se stesso, dovranno in sua specialità pagarsi, senza concorso della Società, se non che nel caso, che tale imprestato danaro fosse impiegato in comune beneficio della Compagnia, o si fosse stabilita una Compagnia universale colla comunione di tutti li beni, in cui non si colloca una certa somma, ma unite vengono, ed incorporate le intiere facoltà di tutti, e singoli li Socj.

Nel qual caso la Società non è solamente tenuta per i suoi proprj debiti, ma deve ancora soddisfare le Cambiali tratte particolarmente da uno de' Socj sopra se stesso, eccettuato però il solo caso, in cui concorso vi fosse dolo o colpa, e ciò s' intenda de' Socj notorj, e pubblici.

All' incontro poi li Socj occulti, e secreti, i quali non danno nome alla Compagnia, bensì partecipano per una determinata tangente nella perdita, non saranno obbligati *in solidum*; come il tutto appare più difusamente trattato nella precitata Ordinanza de' Falliti de' 18 Agosto 1734.

ARTI-

Articolo IX.

Dalla valuta di una Cambiale, come pure dell' eccezione della non corsa valuta, o non numerata pecunia.

Fù già sopra accennato, che la corsa valuta, o sia l'importo con cui fù soddisfatto il Traente, debba nelle Cambiali formali espressamente dichiararsi.

Che se poi tal' espressa dichiarazione si fosse ommessa in una Cambiale tratta, l'Accettante la dovrà pagare alla scadenza, senza la minima eccezione, imperochè nelle materie di Cambio l'eccezione, *non numerata pecunia*, *rei non sic sed aliter geste*, e simili, non sospendono punto l'esecuzione, ma bensì dopo seguito il pagamento è riservato al Reo convenuto il diritto di promuovere le sue azioni, con separato libello nel Tribunale di Cambio, o in ogni evento, secondo le circostanze insinuarle al Revisorio in materia cambiale, *via restitutionis in integrum*, come rimedio estraordinario, e ciò s' intenda delle Cambiali in cui si trova impegnata una terza, o quarta persona, acciò questa non venga a risentire qualche danno.

Che se poi l'affare vertesse soltanto tra il Traente e Possessore della Cambiale, quando questa non esprimendo corsa la valuta, sia rilasciata in favore e nome del Possessore, e non all'ordine suo ad un commesso, sarà in arbitrio del Traente di contramandare la rilasciata Cambiale, per mancanza della corsa valuta, malgrado la seguita accettazione. Quindi, se all' occasione d'una tale Cambiale, prima della scadenza, venisse originalmente prodotto il contrordine, e che nello stesso tempo si dimostrasse autenticamente dal Traente la non corsa valuta, l'Accettante non sarà costretto al pagamento, ma sarà disimpegnato dalla sua accettazione. In difetto poi di tale prova resta ferma la regola, *che chi accetta debba ancora pagare.*

E poichè suole da' Negozianti nelle Cambiali in varie maniere esprimersi la valuta, vale a dire: Valuta in contanti: Valuta intesa: Valuta ricevuta: Valuta cambiata: Valuta in conto: Valuta in Merci; si dichiara, che tutte queste formole avranno la stessa significazione, e conseguentemente lo stesso effetto, come se esprimessero: Valuta ricevuta.

Articolo X.

Dell' accettazione d' una Cambiale e come deve eseguirsi.

Tutte le accettazioni vocali, non che quelle che si congetturano per la ritenzione di una Cambiale presentata, saranno invalide, e per valida sarà soltanto riconosciuta l'accettazione in iscritto, in quanto vi concorrano li seguenti requisiti, cioè:

L' Accettante vi segnerà al disotto il suo nome battesimale, o almeno la lettera iniziale di quello, e il cognome, e se la Cambiale è tratta a Uso, a Piacere, a Vista, o ad un determinato tempo, vi aggiungerà anche la data; ogni accettazione sarà pura, ed assoluta, senza annessa condizione, e riserva, se non non nel caso, che il Presentante si contentasse dell' aggiunta condizione, senza farne alcun protesto, mentre allora avvrebbe luogo, ed effetto la condizionata accettazione.

Così pure, se una Cambiale importante una somma maggiore fosse accettata per somma minore senza opposizione, o protesto del Presentante, in tal caso l' Accettante non sarà tenuto di pagare più dell' accettata somma.

Toccante poi l' accettazione praticata fin ora da taluno colle lettere S. P. essendo queste soggette a varie interpretazioni, nell' avvenire saranno considerate per non aggiunte, e come non vi fossero scritte, le quali non ostante, l' Accettante sarà, al tempo della scadenza, assolutamente tenuto al pagamento, nè coll' ammetterle il Presentante, o Possessore resterà in minimo pregiudicato; sarà bensì egli in difetto del pagamento tenuto a levare il protesto.

Articolo XI.

Della Presentazione, e del Protesto, e quando questo debba eseguirsi.

Quando da un terzo luogo viene quì rimessa, o trasmessa una Cambiale, il Possessore la dovrà presentare per l'Accettazione, senza dilazione, e protestarla, se assolutamente gli si ricusasse l'accettazione, e poscia col primo Ordinario rimandare il Protesto, e la Cambiale a quello, da cui l'aveva ricevuta. Che se il Trattario per mancanza d'avviso, o per qualche altro rilevante motivo chiedesse al Possessore di trattenere la Cambiale sino al giorno del prossimo Ordinario, per risolversi forse all' accettazione, sarà in arbitrio del Possessore di sospendere il ritorno della Cambiale, con dare però corso al Protesto.

Se in seguito il Trattario risolve di accettare, tale accettazione, dovrà notarsi nel giorno della prima presentazione, ed egli dovrà pagare le spese del Protesto.

Che se poi nel giorno del prossimo Ordinario non segue l'effettiva accettazione, il Possessore dovrà al suo Rimettente rimandare la Cambiale. Nell' uno, e nell' altro caso colui, che dovrebbe accettare, sarà tenuto di dare la sua risoluzione, alla più lunga, sei ore prima della partenza dell' Ordinario, onde resti ancor tempo al Protesto, o ad altre necessarie misure da prendersi.

Articolo XII.

Del levare i Protesti, e cosa in tale occasione debba osservarsi dal Notaro.

Il Notaro deputato dovrà, per se, o non avendo tempo, per mezzo di un altro sostituto Notaro, sentire dal Ricusante, o dai suoi Commessi di Negozio, la risposta, e la ragione della ricusata accettazione, inserirla nel Protesto, e tenere un separato Protocollo di tutte le Cambiali protestate per difetto d'accettazione.

Articolo XIII.

De' giorni di rispetto, e del loro effetto.

Scaduta la Cambiale saranno ancora riservati all' Accettante tre giorni di rispetto o di respiro, e non più, quando anche la Cambiale rilasciata fosse a doppio Uso, o a più lungo corso. Che se alle cinque ore della sera del terzo giorno di rispetto non seguisse il pagamento, la Lettera potrà e dovrà essere protestata, affine di rimandarla dove si aspetta. Con li giorni di rispetto si contano pure i giorni festivi dispensati, o non dispensati, e se in un tal giorno appunto cadesse la scadenza, nè l'Accettante potrà essere costretto al pagamento, nè il Possessore, o Presentante, all' esazione del danaro, ma l'uno, e l'altro saranno rimessi al prossimo giorno feriale. Li giorni di rispetto però s'intendono accordati all' Accettante, con la precisa riserva, che non ricevendo il Creditore, o Possessore, della Cambiale prima il pagamento, possa senza suo rischio, o pregiudizio aspettare il Debitore. Imperocchè li puntuali pagatori non ricusano alla scadenza di prestare prontamente l'immediato pagamento, e non pensano di valersi dell' abusivo comodo de' giorni di rispetto.

Articolo XIV.

Del tempo del Protesto.

Tutte le Cambiali non soddisfatte, dovranno nel sopra prescritto termine protestarsi: e se nel legal termine, levato non viene il Protesto, non competerà al Possessore il regresso contro verun' altro, se non contro l'Accettante.

Articolo XV.

Delle Cambiali rilasciate a vista, ad un determinato giorno, oppure non esprimenti alcun termine, le quali non godono il beneficio de' giorni di rispetto.

Si eccettuano dal beneficio de' giorni di rispetto le Cambiali rilasciate a Piacere, a Vista, o a pochi giorni di Vista, o di Data, o ad un determinato giorno, che non giunga al mezzo Uso, vale a dire al periodo di sette giorni, oppure che non esprimano punto il tempo della scadenza; non che le Lettere tratte a favore de' Passeggieri, a Vista, a riguardo delle quali Cambiali, l'Accettante non gode i giorni di rispetto, ma è in obbligo alla scadenza di fare il pagamento, alla più lunga nel termine di 24 ore, senza che ne sia, dispensato dalla Domenica, ed altri giorni festivi.

Articolo XVI.

Delle Cambiali, ad Uso, a Data, e de' loro giorni di rispetto.

Nelle Cambiali rilasciate a Uso, doppio Uso, Uso e mezzo, o a tanti giorni, o settimane dopo la data, avran luogo, come già si è detto, tre giorni di rispetto, e verrà ragguagliato, compresi li giorni festivi, il mezzo Uso a giorni sette, l'Uso semplice a giorni quartordici, l'Uso e mezzo a giorni vent'uno. Li giorni di rispetto prendono principio dopo spirato quello della scadenza, il di cui periodo si ragguaglia non già dal giorno dell'accettazione, ma dal susseguente.

Articolo XVII.

Delle Cambiali arrivate dopo la scadenza, e giorni di rispetto.

Arrivando una Cambiale dopo già spirato il tempo della scadenza e de' giorni di rispetto, quello sopra cui fù tratta, e che accettò la Lettera sarà tenuto, come nelle Cambiali a Vista, a pagarla nel termine di 24 ore dopo la presentazione; che se poi all'arrivo della Cambiale, spirata fosse soltanto una parte de' giorni di rispetto, l'Accettante goderà il respiro de' residui giorni.

Articolo XVIII.

Delle Lettere pagabili a mezzo Mese.

Tutte le Cambiali tratte a mezzo Mese come p. e. mezzo Gennajo, Febbrajo ecc., s'intenderanno scadute il dì 15 di quel Mese, restando accordati per giorni di rispetto li tre seguenti, se non che la Cambiale esprimesse chiaramente, che si paghi precisamente a mezzo Mese, ovvero senza li giorni di rispetto.

Articolo XIX.

Delle Lettere pagabili in un terzo luogo.

Se sopra persona quì dimorante tratta viene una Cambiale pagabile in altro luogo, ovvero, se sopra debitori abitanti in altro luogo, rilasciata viene in favore di persona quì dimorante, una Cambiale quì pagabile, e quindi sì nell'uno, che nell'altro caso sia d'uopo per l'accettazione scrivere, o trasmettere le Cambiali al luogo della dimora del Trattario, o Debitore, a qual fine occorrino pochi giorni, in tali casi s'osserverà il tempo della scadenza, e si presterà il pagamento istessamente, come se l'accettazione fosse fatta nello stesso luogo, ove ha da seguire il pagamento, e si computerà la scadenza dalla Data, in cui fù dato al Trattario tale avviso. Osservandosi le seguenti regole:

1) Che il Possessore di Lettera tratta a Debitori dimoranti altrove, non sia tenuto di trasmettere al Trattario la Cambiale originale, bensì una copia fedele di quella.

2) Che il Trattario nell'atto dell'accettazione, notare debba appresso chi il Possessore si abbia ad insinuare, per il pagamento.

3) Che l'accettazione si debba trasmettere al Possessore colla Posta. Se frà questo tempo non viene la risposta, il Possessore farà notare, o come suol dirsi porre il *Visa* alla Cambiale, sino al prossimo Ordinario.

Che se poi anche con questo non arrivasse l'accettazione, oppure se all'accettazione notato non fosse il pagatore, sarà levato il Protesto, e si farà tutto quello ch' esige l'ordine Cambiario.

Se un Negoziante quì stabilito, che è tenuto a pagare quì una Cambiale a terza persona dimorante in qualche altro luogo, venisse da questa ricercato di trasmetterle il pagamento in contanti, quando ciò fosse ancora a rischio di chi ricerca, non sarà ei obbligato a ciò fare senza detrazione della provvisione, ma il Possessore potrà deputare persona, che per lui secondo il costume di quì, riceva il pagamento.

Articolo XX.

Delle Lettere non accettate in terzo luogo, nè pagate, ma rimandate con Protesto, e loro effetto.

Se taluno avendo rilasciato, o indossato una Cambiale pagabile in qualche Piazza straniera, per cui li fosse corsa la valuta, e questa Cambiale non fosse accettata nel dovuto luogo, o accettata, e non pagata, ritornasse col Protesto, il Traente, o l' Indossante dovrà in istanti, vale a dire nel termine di 24 ore, pagare il capitale coll' interesse, Cambio di ritorno, e risarcire gli altri danni quindi derivati, e legalmente dimostrati: nè sarà tenuto in alcuna guisa il Creditore di consegnare, o spedire il Protesto, e la ritornata Cambiale, o accettarne una nuova.

Che se poi ritornasse il Protesto, senza la Cambiale, e vi rimanesse ancora qualche speranza per l'accettazione, ciò non ostante affinchè il Creditore, cui da una tal dilazione ed incerteteza potrebbe derivare qualche danno, non resti per sì lungo tempo scoperto da ambe le parti, sarà il Datore, o primo Girante, da cui il Possessore riceve la Cambiale, verso il solo Protesto, tenuto a depositare al Tribunale del Cambio, in danaro, l'importo della Cambiale, Ricambio, ed altre spese, oppure garantire il Creditore con indonea cauzione di pegni, o mallevadorìa. All' incontro poi, essendo la Cambiale tratta da un terzo, o girata da più persone, sarà riserbato all' arbitrio del Creditore il regresso contro il Traente, ovvero contro il Girante, conforme più diffusamente verrà disposto all' Articolo XXV.

Articolo XXI.

De' Ritorni, e Rivalse delle Cambiali.

Non sarà permesso di prendere la Rivalsa più lontano, che dal luogo in cui era pagabile la Lettera, a quello ove fu rilasciata, benchè fosse stata negoziata, girata per più Piazze, salvo che il Traente, o Girante, nella negoziazione della Cambiale, avesse espressamente data la facoltà dell' intermedia Rivalsa, nel qual caso sì il Cambio, che il Ricambio, dovranno essere buonificati per tutte quelle Piazze, per cui con il permesso del Traente, o Girante avessero circolato.

In caso poi, che non potesse dal luogo in cui era pagabile prendersi direttamente la Rivalsa, farassi questa passare per una terza comoda Piazza, ed il Traente sarà tenuto a buonificarla assieme colla doppia provvisione.

Articolo XXII.

Delle varie obbligazioni nelle Rivalse.

Nelle Rivalse sarà in arbitrio del Possessore, che sottrar si volesse alle surriferite prolissità, di ripetere dal Traente, o Indossante la somma da se sborsata col

con

convenuto aggio, interesse a mezzo per cento al mese, porto di Lettere e sua provvisione. Ed il Traente, o Indossante sarà tenuto prestargli tale rimborso.

Articolo XXIII.

Delle Lettere accettate, corse per più mani, e non pagate.

Se una Cambiale propria accettata, pagabile ad un determinato tempo, girata per uno, o più nomi, alla sua scadenza non viene soddisfatta, sarà in arbitrio del Possessore, o di protestare, e prendere il suo regresso contro il Traente, o Indossante, ovvero costringere con li prescritti mezzi compulsivi il Datore di una propria, e l'Accettante di una terza Cambiale, al pagamento.

Articolo XXIV.

Dell' ordine del Regresso, nelle Cambiali non pagate, e protestate.

Se l'Accettante ricusa di pagare e lascia protestare una Cambiale tratta in favore di terza persona, e corsa per più anni, il Possessore, non potendo in talguisa conseguire il pagamento, sarà autorizzato di ritornare la Lettera unita al Protesto all'ultimo Girante, da cui egli l'ha ricevuta, e se da questo nel termine di 24 ore, non viene soddisfatto, potrà, e dovrà rivolgersi contro quello che immediatamente lo precede, purchè questo sia di buon credito, e non voglia lasciare contro di se levare il Protesto di denegato pagamento, e così processivamente da un Indossante all'altro, secondo l'ordine, se non nel caso, che gli fosse espressamente ordinato di non ritornare in difetto di pagamento la Lettera all'ultimo, ma ad un altro Indossante. Imperocchè altrimenti, tutti e singoli gl'Indossanti, secondo l'ordine del Giro, assieme con il Traente, sono obbligati in *solidum* sino all'intiero risarcimento della somma principale, interesse, danni, e spese.

Che se il Possessore, dopo levato il Protesto, volesse assolutamente impedire l'Accettante, che non ritorni la Cambiale col Protesto al suo Rimettente, s'intenda ciò fatto a suo rischio, nè potrà egli in seguito prendere il regresso contro verun altro.

Così pure competerà al Principale di ripetere dal Mandatario possessore il pagamento e risarcimento di tutti li danni, quando questo Mandatario senza special'ordine del Principale suddetto contravvenuto avesse il prescritto ordine, o in qualunque altra maniera lo avesse pregiudicato.

Articolo XXV.

Dell' esibito pagamento di porzione d'una Cambiale.

Se taluno accettata la Cambiale nell'intiera sua somma, alla scadenza poi, in vece di pagare tutta la detta somma, non potesse soddisfare più della metà o di una parte, sarà in arbitrio del Possessore di accettare l'offerta somma, in qual caso, pel' rimanente poi dovrà egli tosto far notare la Cambiale, protestarla prima della partenza della Posta, ed osservare tutto ciò, ch'è ordinato rapporto ai Protesti, affine possa con buon ordine ottenere dal Traente, o dagl'Indossanti il suo risarcimento.

E non ottenendo egli l'intiero pagamento potrà, con li rimedj giudiziali, ripetere dagli altri la residuale somma.

Articolo XXVI.

Dell' onoranza ed estintione delle Lettere protestate.

Se una Lettera di Cambio, all'occasione della sua presentazione, per mancanza d'avviso, o per altro motivo, non fosse accettata dal Trattario, sarà ciò non ostante in libertà di detto Trattario, come di qualunque terza persona, di accettare tale Lettera per Onore di Firma del Traente, o del Girante. E,

E, per garantire l'Accettante da ogni pregiudizio, il Possessore dovrà prima protestare, ed accennare nel Protesto, essersi fatta l'accettazione sopra Protesto per onore di Firma del Traente, o dell' Indossante, in quale guisa l'Accettante al pagamento, resterà esente dall' obbligo di un nuovo Protesto. Fatto il pagamento, all' Onorante compete il regresso contro quello, di cui onorò la Firma, e contro quelli che sono obbligati all' Onorato, in maniera però che possa egli bensì far valere le sue ragioni contro l' Onorato, e quelli, che lo precedono, ma non già contro quelli che li succedono nel Giro, nè tampoco contro quello che riceve il danaro da esso Onorante.

Nel caso che uno, per ordine di terzi, volesse estinguere una Cambiale, o volesse o dovesse pagare un debito, senza che il Possessore della Lettera n' avesse nozione, saranno entrambi tenuti, tanto chi ha l' ordine di soddisfare la Cambiale, che il Possessore, d' insinuarsi, e di fare prendere l' opportuno registro al Protocollo del Tribunale di Cambio.

Articolo XXVII.

A chi competa l' onoranza delle Cambiali protestate.

Il Possessore, cioè quello, che ha da ricevere il pagamento, avrà, nell' onoranza di una Cambiale protestata, la preferenza avanti chi si sia, a meno che un terzo non onorasse, un Giro o la Firma del Traente, nel quale caso compete al detto terzo, sopra il Possessore, la preferenza. Se il Presentante non vuole onorare, potrà egli ricercare altri in Piazza, e trovando poi taluno, che l' accetti, a questo competerà a suo tempo il pagamento, colla rifusione de' danni, e spese, e la dovuta provvisione.

Che se poi quello, a cui è diretta la Lettera, si dichiarasse tacitamente pronto all' accettazione ed al pagamento, ciò non ostante il primo Onorante non è obbligato a cedergli, se non lo volesse fare volontariamente.

Articolo XXVIII.

Delle accettazioni fatte da Donne, e Commessi di Negozio, senza Procura.

Tutte le accettazioni fatte da Donne, Commessi di Negozio, o altre persone non munite di Procura de' Principali in iscritto, depositata al Tribunale di Cambio, si riputeranno di nessun valore rispetto al Principale, il quale conseguentemente non sarà tenuto al pagamento. Che se poi taluno si contentasse dell' accettazione fatta da una Donna, o da un Commesso di Negozio, senza Procura, egli, in caso di ripugnanza del Principale, non potrà ripetere da altri il pagamento, che dal solo Accettante.

E se un Fattore disponesse danari per il suo Principale, non dovrà egli già trarre sopra se stesso, o al suo ordine, ma sopra, ed all' ordine del suo Principale.

Che se poi il Fattore rilasciato avesse la Cambiale a se, o a suo ordine, ne resterà egli come unico debitore vincolato, salvo che il Principale s' addossasse volontariamente il debito.

Articolo XXIX.

Alli Giovani, senza Firma del Principale, e senza di lui speziale notizia, e recognizione, non si devono consegnare nè Danari, nè Merci.

Poichè avviene più volte, che si cambj una contro altra specie di moneta, o per qualche urgenza si prenda in imprestito del danaro, onde spesso è avvenuto, che infedeli Commessi, si sieno valsi di tale occasione per prendere a nome, ma senza previa saputa, de' loro Principali, de' danari, ed anche delle partite di merci, e indi o si sieno evasi col danaro, o abbiano dolosamente trafugate le merci, e quindi li Principali sieno incorsi in gravi disordini, controversie, e processi; così nell' avvenire nessuno fiderà ai Commessi, senza notizia, e ricognizione de' loro Principali, cose simili: altrimenti colui, sul di cui nome fosse stato barattato, ricevuto, o prestato, non potrìa in alcuna maniera essere costretto all' abbonamento o pagamento.

Che

Che se un Principale avesse istituito chiunque de' suoi Commessi e data la Plenipotenza generale di agire a suo nome nel Negozio, accreditando la sua Firma; e protocollando appresso il Tribunale di Cambio tale Plenipotenza, sarà esso Principale tenuto alla garanzìa, e piena soddisfazione de' danari, e merci prese da un tale Commesso a suo nome, benchè senza speciale notizia.

Articolo XXX.

Delle Cambiali prescritte.

Se taluno rilascia una Cambiale sopra se stesso, e che un anno, ed un giorno dopo la scadenza, nessuno s' insinuasse per riscuoterne il pagamento, una simile Cambiale non goderà più i diritti di Cambio, ma sarà riguardata per semplice Chirografo ordinari: e lasciando poi scorrere molto tempo prima della presentazione, sarà attribuita a tali Cambiali la forza ed effetto competente ad altre obbligazioni personali e Chirografi relativamente alle disposizioni della legge comune, e delle consuetudini del Paese.

Articolo XXXI.

Delle Cambiali perdute.

Smarrendosi una Cambiale accettata, e confessatone il debito dal Trattario, sarà questi bensì tenuto secondo le leggi Cambiarie al pagamento, ma non altrimenti che verso idonea cauzione di essere contra *quoscunque* rilevato da ogni futura pretesa, danni e spese, della qual cosa dovrassi tosto far correre l' avviso da un Girante all' altro. Che se poi fosse controversa l' accettazione, competerà al Possessore, o suo Mandatario di provare avanti al Tribunale di Cambio ordinatamente l' eseguita aecettazione, e di provvedere ulteriormente, a norma delle leggi Cambiarie.

Articolo XXXII.

Delle Lettere indossate, o girate.

Benchè il moltiplice Giro delle Cambiali sia in alcune Piazze straniere proibito, ed in molte altre usitato, e non potendosi inibirne, o limitarne l' uso senza pregiudizio del Commercio, così con avvantaggio dell' istesso Commercio, se ne accorda la continuata pratica. Saranno però assolutamenre proibiti gl' indossamenti in bianco, e il Datore, o Girante dovrà estendere compiutamente il Giro, esprimendovi il nome, cognome, luogo, tempo, e valuta; mentre, in mancanza de' statuiti requisiti, si riputerà la Cessione o Giro per semplice Procura, e in caso di fallimento del Girante, la Cambiale dovrà essere riputata come un effetto appartenente alla Massa.

Articolo XXXIII.

Delle Cambiali pagate avanti la scadenza.

Le Cambiali tratte in favore di persona determinata, e non a Ordine, benchè accettate, non dovranno essere estinte prima della scadenza, altrimenti il pagamento resterà a rischio dell' Accettante. Che se poi la Lettera è rilasciata a Ordine, il Trattario, e l' Accettante la potrà, come ogn' altro Giratario, negoziare, e farsela indossare sopra di se, ed in tale guisa soddisfare a se stesso prima della scadenza la Cambiale da lui stesso accettata. Resta però a osservarsi, che nelle Cambiali rilasciate all' Ordine, qualora fossero già state girate, anche nel Giro debba essere rinnovata l' espressione all' Ordine, in difetto del qual giro non potrà senza rischio negoziarsi una Cambiale, benchè rilasciata all' Ordine.

Articolo XXXIV.

Dell' accettazione d' una Cambiale presentata senza indossamento, o fatta cessione.

Se si presenta una Cambiale senza il congruo giro, o cessione, dovrà questa bensì dovutamente accettarsi, ma se poi alla scadenza, ed interpellazione del pagamento, detta Cambiale accettata, o sua seconda, fosse ancora senza indossamento, l' Accettante non sarà tenuto al pagamento, se non dopo seguito l' indossamento, o altra sufficiente legittimazione. Dovrassi bensì in tale circostanza, spirati li giorni di rispetto, depositare, oppure verso idonea cauzione sborsare il danaro, e non si preterirà il termine della scadenza, senza o ripeterne il pagamento, o levarne il Protesto, altrimenti resterebbe l' azione contro il Traente.

Articolo XXXV.

Dalla spedizione di Lettere negoziate e pagabili altrove.

Tutte le Cambiali tratte da quì, o negoziate, sola, o prima, pagabili o uno, due, o più Usi, a Vista, o a giorni determinati, dovranno tosto essere promosse a dirittura colla prima Posta da quello, che le ha negoziate, onde sieno presentate per l' accettazione; in mancanza della quale dovranno essere protestare, e ritornate; e così il Creditore potrà servirsi del suo regresso contro il Traente come debitore. Se le Cambiali poi rilasciate sono ad alquanti giorni, o ad un determinato tempo dalla Data, non sarà il Negoziatore tenuto di promoverle a dirittura al luogo del pagamento, ma il Possessore potrà liberamente ed a suo piacere disporle per altre Piazze, bastando, che nel determinato giorno di scadenza giungano, per la presentazione, nel luogo in cui sono tratte e ne sia comandato il pagamento, o, in difetto di quello siano protestate, ed allora è tenuto il Traente, alla esibizione del Protesto, di rendere soddisfatto il Creditore, o Possessore. Che se poi fossesi lasciato scorrere il tempo del pagamento fissato dalla Data, senza levarne dovutamente il Proteso, la colpa cadrà sù quello, che trascurò il Protesto, cessando allora per parte del Traente, o Girante ogni garanzìa, e risponsabilità.

Articolo XXXVI.

Delle cambiali tratte per le Fiere.

Rispetto alle Cambiali rilasciate per Mercati, e Fiere straniere, come di Lipsia, Francoforte ecc., dovrassi, sì nell' accettazione, che nel pagamento, esattamente osservare l' ordine di consuetudine, stabilito nel luogo destinato al pagamento. Simili Cambiali però non saranno rilasciate prima di quattordici giorni della Fiera: e frattanto, per sicurezza del Creditore, gli si dovrà consegnare una Ricognizione interinale, se pure non si fosse diversamente convenuto. Che se poi al dovuto tempo, verso la restituzione dell' interinale Ricognizione, non fosse stata rilasciata la promessa Cambiale, sarà tosto, a favore del Possessore, prestata la pronta esecuzione, il che pure avrà effetto, quando anche non fosse stata rilasciata tale Ricognizione, purchè il debito venga dimostrato all' uso di Cambio con altre sufficienti prove.

Articolo XXXVII.

Delle Fiere, e cosa vi sia da osservare nelle materie Cambiali.

Le Cambiali pagabili in qualche Fiera, non s' accetteranno prima dell' ottavo giorno della prima settimana della Fiera, se questa dura quattro settimane, e se la Fiera ha un periodo minore, non s' accetteranno prima del quarto giorno di detta prima settimana della Fiera, e non venendo accettate entro questo tempo, il Presentante potrà levarne il Protesto, contenendosi a norma di quanto fù ne' precedenti punti prescritto sopra i Protesti. Che se poi la Lettera fù accettata, dovrà farsene il pagamento entro l' ultima setti-

settimana, sino all'ultimo giorno di Posta, prima del fine di detta Fiera, nel qual tempo non essendo soddisfatta, il Presentante potrà, l'ultimo giorno di Posta avanti il fine della Fiera, non attesi li consueti giorni di rispetto (i quali senz'altro non hanno luogo nelle cambiali pagabili nelle Pubbliche Fiere) levarne il Protesto, al qual fine gli convengono le ore di quel giorno dalla mattina sino al tramontar del sole.

Articolo XXXVIII.

Dell' esazione del danaro, dopo la scadenza.

Chi ha la Cambiale nelle mani, è tenuto alla scadenza d'introitare da per se, o per terza persona il danaro.

In quanto agli Ebrei, se la scadenza o, l'ultimo giorno di rispetto cade in un sabato o in qualche altra loro Festa, saranno questi tenuti prima di entrare nel Sabato, o nella Festa, a fare il pagamento, e precisamente prima delle tre ore del dopo pranzo, altrimenti si leverà il Protesto, e seguendo poi anche il pagamento, soggiaceranno alle spese del Protesto. Qualora poi il Possessore volesse volontariamente differire l'esazione del Pagamento, o l'atto del Protesto, fin'al giorno primo feriale dopo la Festa, potrà egli liberamente ciò fare senz'alcun pregiudizio.

Articolo XXXIX.

Del Regresso per la non corsa valuta, e come il Traente debba in tal caso ripetere la sua rifusione.

Nel trarre Cambiali per altre Piazze sarà in libertà del Traente di non rilasciare la Lettera prima, che non sia corsa la valuta. In caso poi ch'egli l'avesse fidata a quello che l'ha accettata, e da questo non fosse soddisfatta la valuta, sarà un simil debito, purchè venga provato sufficientemente, ed all'uso di Cambio, riguardato per debito di Cambio, e ne verrà tosto nel seguente giorno, o nel tempo da loro stessi, o col mezzo del Sensale convenuto, rilasciata l'esecuzione, senza che il Compratore della Cambiale goder possa i giorni di rispetto, quando pure non fosse stato rilasciato alcun Riversale; che se poi questo fosse stato rilasciato, potrà il Riversale medesimo, qualora esprime all'ordine, essere girato ad un terzo a guisa di Cambiale.

Articolo XL.

Degli Assegni ne' Debiti di Cambio.

Non si potrà imporre a chi si sia di ricevere contro voglia, per Cambiali scadute, qualche Assegno in luogo di danari contanti; che se poi l'Accettante dovesse ricevere da terza persona, nel luogo del pagamento, pronto danaro, e a detta terza persona addrizzasse il possessore della Cambiale per il pagamento, il Possessore medesimo, se è Negoziante, non dovrà ricusare, in favore del Commercio, ed a scanso di moltiplicare la numerazione, di levare da quel terzo tale danaro, o di accettare simili Assegni da seconda, o terza persona. Ma se ad onta di tali Assegni, il Possessore non potesse conseguire il danaro, nel termine di ore 24, o a tempo debito, dopo li tre giorni di rispetto, l'Accettante sarà tenuto di ritirare li fatti Assegni, e di fare il pagamento in casa sua.

Articolo XLI.

Dell' effetto degli Assegni.

Benchè un semplice Assegno non sia da reputarsi per effettivo pagamento, e che l'Assegno corra a rischio dell'Assegnante, ciò non otante, per ovviare tra' Mercanti a varie controversie, gli Assegni rilasciati durante il corso delli giorni di rispetto, se dall'Assegnatario, o sia Possessore dell'Assegno, vengono assolutamente accettati, op-

oppure se questi, in affari di Cambio, senza qualche espressa condizione ritiene da se più di 24 ore il Biglietto di Assegno, saranno considerati per validi, ed efficaci: ma ciò s'intenda soltanto fra' Negozianti, e che tali Assegni non passino oltre la terza mano.

Articolo XLII.

Del Danaro, e specie di moneta con cui devono pagarsi le Cambiali.

Rapporto ai pagamenti, o sia monete, con cui si hanno a soddisfare le Cambiali accettate a moneta corrente, o vendute pagabili in altre Piazze, tali pagamenti dovranno farsi con buona moneta Nazionale approvata dall' ultima emanata Patente, e da quelle, che in seguito potrebbero emanarsi fin ai *Siebner*, o sia da sette *kni.* inclusive. Essendo poi tratta una Cambiale a specie determinata di moneta, l' Accettante sarà tenuto, *ex lege contractus*, a sborsare le specie prescritte dalla Lettera, riservato al Trattario la facoltà di convenire con il Possessore, rispetto all' aggio, secondo il corso del Cambio. Se il Possessore alla scadenza non avesse esatto il danaro, e che frattanto avvenisse qualche alterazione nelle monete, il Debitore non sarà tenuto a pagare in altra specie, che quella che correva al tempo della scadenza, ed in oltre il Possessore sarà risponsabile di tutti li danni, che la protratta esazione avesse potuto causare.

Articolo XLIII.

Come contenersi ne' Fallimenti, cogli effetti in mano ritenuti.

Essendo lo stile Mercantile, che ognuno, sia Negoziante, o Forestiere, che ha in mano effetti di un terzo, contro di cui ha per suo, o altrui conto, qualche speciale pretesa, e il detto terzo non compisse il pagamento, possa saldare il suo conto cogli effetti, che ha in mano, o di cui avesse saputo impadronirsi, prima dell' insorgenza di un qualche fallimento, salva pero la proprietà ad altri competente, o l' interposto sequestro. Lasciamo perciò in primo vigore tale disposizione mercantile.

Articolo XLIV.

Delle Merci in Commessione.

Così pure, quello che ricevuti avrà da un corrispondente in Commessione effetti per vendere, e che dallo stesso corrispondente fosse stato molestato con tratte di Cambio, o in altra guisa, avrà diritto, o facoltà di rimborsarsi delle sue anticipazioni colli ricevuti effetti. E venendo in caso di fallimento, tali effetti aggravati con sequestro, non sarà egli tenuto di rimettere più del residuo, cioè la parte eccedente il suo credito.

Articolo XLV.

De' Pegni negli Affari Cambiarj, e del Gius di Retenzione, e di Compensazione.

Un pegno, che per sua sicurezza, il Possessore di Lettera quì pagabile, o ritornata con Protesto, ebbe dal Traente, o Indossante, non potrà essere obbligato per conto degli altri creditori, se non in quanto eccedesse la pretesa del Possessore: così pure questi non potrà essere obbligato alla totale, o parziale rimessione del pegno, prima di essersi pienamente soddisfatto sì del capitale, che degl' interessi, e spese. Spirato poi il termine, per cui fù dato il pegno, sarà incumbenza del proprietario di riscuoterselo, verso il pagamento del capitale, ed interessi; altrimenti sarà in arbitrio del Possessore di far tassare giudicialmente il pegno, ed anche, *pendente concursu*, di venderlo giudicialmente, onde ottenere il suo pagamento; il resto poi del venduto pegno dovrà egli depositare in Giudizio, o non essendosi posto sequestro, lo renderà al proprietario, e in caso di Grida, alla Massa.

Articolo XLVI.

Della preferenza delle Cambiali sopra li Chirografi semplici nel Concorso de' Creditori.

Siccome la privilegiata prerogativa delle Cambiali esige, che per maggiore aumento del cotanto al publico utile negozio del Cambio, le formali Lettere di Cambio godano la preferenza sopra semplici Confessi, Chirografi, ed altre non privilegiate Obbligazioni personali; così resterà tale prerogativa nel suo intiero vigore, e in modo che ne' Concorsi de' creditori, e simili processi, ove si tratta la questione di priorità, le Lettere di Cambio formali, ordinatamente estese, e negoziabili in altre Piazze, goderanno, dopo i reali, o altri privilegiati Creditori, il così detto privilegio personale, e conseguentemente la preferenza sopra li altri semplici Confessi, Chirografi e debiti correnti. Compete una tale preferenza sopra li debiti correnti, e Chirografarj, anco a quelle Cambiali benchè secche, tratte da' Negozianti sopra Fabbriche Nazionali, oppure sopra que' Manifattori degli Stati Ereditarj, che lavorano merci di lino, lana, cotone, seta, pelle, vetro, oro, argento, ferro, ottone, o li altri metalli, bene inteso però, che tale Fabbrica, o Fabbricatore abbia fidato le sue Merci un' anno prima dell' insorto Fallimento: così pure goderanno l' istessa prerogativa coloro, che avranno fatto credito di danaro, o merci verso Cambiali secche alle Fabbriche, e Manifatture Nazionali; il che ad ogn' incontro verrà esattamente osservato dagli a Noi sottoposti Governi, Tribunali, ed altre Istanze. Che se poi la facoltà non ascendesse a tanto, quanto importano le Cambiali formali, ed altre partite di debito, munite di un eguale privilegio personale, appartenenti all' istessa classe, verrà ciascuno pagato pro rata porzione.

Il fin quì detto s' intende nel caso, che il danaro dato verso una Cambiale formale, non si ritrovi più appresso il Datore, Giratore della Lettera, ma sia stato distratto; che se poi tale danaro esiste ancora identificamente appresso, il suddetto Datore, avrà la preferenza sopra qualunque altro debito, ed il Datore del danaro potrà ripeterlo.

Articolo XLVII.

Dei Sensali Mediatori.

Affine di conservare il buon' ordine, e di evitare gl' inganni, l' intiero Corpo Mercantile sceglierà alcuni Sensali, e li presenterà per l' approvazione, al Tribunale di Cambio, ove, se saranno riconosciuti per idonei, presteranno il giuramento. Essi poi, sotto pena di perdere il loro ufficio, e di 200 Talleri, non ardiranno trafficare per proprio conto con Cambiali, e Cambio di monete, ne tampoco si mischieranno col proprio o finto nome in qualunque altro Negozio; stabilito dunque dal Sensale giurato tra due Negozianti, o altre persone un Cambio, o altro Negoziato, dovrà egli notare ordinatamente tale Cambio, o Negoziato nel suo Libro autorizato, con il Sigillo del Tribunale di Cambio; ciò fatto, il Cambio rimane conchiuso a dovere, e li contraenti sono tenuti all' osservanza.

Articolo XLVIII.

Del Compromesso in Materia Cambiaria.

Insorgendo qualche differenza in materie Cambiarie, o Mercantili, sarà in arbitrio de' contraenti d' ultimare la questione per Compromesso, oppure, a scanso di ogni prolissità, nominare arbitri imparziali per un amichevole componimento, al che però nissuno potrà essere costretto, imperciocchè non volendo l' una, o l' altra parte acconsentire al Compromesso, oppure non succedendo un amichevole componimento, si porterà la Causa al Foro competente innanzi al Tribunale di Cambio, e verrà ivi decisa a tenore della disposizione di queste nostre Ordinanze. Che se poi si fosse convenuto il Compromesso, e stipolato l' Istrumento, non sarà permesso a una delle parti il recedervi,

dervi, senza consenso dell' altra, ma anzi dovrà attendersi il Laudo, per l'esecuzione del quale il Tribunale di Cambio presterà pronta assistenza

Articolo XLIX.

Del reciproco diritto di priorità, in occasione de Concorsi.

Ne' Concorsi gli esteri goderanno l' istessa prerogativa de' nazionali, salvo che i Nostri sudditi ne' Paesi esteri venissero diversamente trattati, che ne' Nostri Stati: nel qual caso gli Esteri hanno motivo di essere contenti, se ne' Nostri Stati con essi loro si pratica ciò, che essi praticano ne' Stati loro a riguardo de' Nostri sudditi. Quindi ciascun Straniero, che ne' casi di Concorso desidera una priorità, dovrà produrre innanzi all' Istanza del Concorso, un veridico certificato della sua superiorità, che ivi da' Nostri sudditi si goda un uguale privilegio, in mancanza del quale certificato, un tale contumace Creditore verrà posto nella classe de' Chirografarj.

Articolo L.

Delle Moratorie, e di ciò, che in tale occasione dovrà osservarsi.

Così pure, in virtù del presente, clementissimamente dichiariamo, che nell' avvenire, per evitare qualsisia pregiudizio de' Creditori, e per ristabilire un perfetto credito ne' Nostri Stati, non vogliamo far rilasciare alcuna Moratoria, se non nel caso, che il Debitore avesse prima prodotto il suo stato, o sia la descrizione di tutta la sua facoltà, manifestati fedelmente li suoi Libri, e lasciati alla disamina de' suoi Creditori, che tutti dovranno essere citati per Editto, oppure di coloro, che da essi Creditori avessero avuta tal commessione, ed inoltre si fosse esibito di convalidarli ad ogni richiesta col corporale giuramento, così pure di manifestare in seguito, toccante la sua facoltà, ciò, che per avventura avesse dimenticato, e poscia gli sovvenisse.

Che se poi un Debitore nella suaccenata maniera, ottenuto avesse una Moratoria, e di poi si manifestasse, che egli avesse presentato un falso stato de' suoi effetti, o anche nascosta qualche cosa in pregiudizio de' suoi Creditori, oppure avesse sottomano pagato l' uno in pregiudizio dell' altro, sarà egli *ipso facto* decaduto dal beneficio della Moratoria, e si procederà sì contro di lui, che contro quelli, che accettato avessero tal pagamento, con ogni rigore, a norma delle Leggi del Paese.

Articolo LI.

De' Falliti, e che questi non abbiano a godere il Gius dell' Asilo.

E poichè l' esperienza insegna, che li Debitori oberati, falliti, decotti, ed altri simili, truffatori, senza debitamente convenire in Giudizio, o fuori di Giudizio co' loro Creditori di buona fede, oppure in difetto di pagamento, senza loro dare cauzione, se ne fuggono occultamente, cercando Asilo ne luoghi Ecclesiastici, o privilegiati; quindi si dichiara col presente, che tutti quelli, che ricevessero, occultassero, oppure agevolassero simili falliti, saranno responsabili a' Creditori, d' ogni danno; e che tali truffatori non abbiano a godere il gius dell' Asilo ne' Luoghi sacri, e privilegiati; ma debbano da' Proprietari, o Superiori di detti Luoghi Ecclesiastici, o privilegiati, immediatamente essere rimessi alla competente Istanza secolare, altrimenti vi si presterà il dovuto riparo colla sospensione della temporalità, ed altri mezzi coattivi.

Articolo LII.

Della Pluralità de' Voti ne' Concorsi.

Inoltre li Creditori, che intervengono ne' fallimenti, e ne' Concorsi eccettuati li Creditori ipotecarj proveduti di pegno Pretorio, o di qualche altro privilegio, i quali godono senz' altro la preferenza secondo l' anzianità dell' ipoteca, o del pegno Preto-

non formeranno la pluralità di voti secondo il numero personale, ma secondo la quantità del credito, che ognuno d'essi pretende nel Concorso, e la risoluzione o determinazione, in cui converrà la maggior parte de' Chirografarj dell'intiera Massa, dovrà valere, ed essere eseguita non ostante la contradizione della parte minore.

Articolo LIII.

Delle Cambiali non formali, Cambj a Deposito, e Cambj secchj.

Fin ora fù trattato delle Cambiali formali: toccante le non formali, cioè quelle che non hanno li testè accennati principali requisiti, e specialmente li così detti Cambi a Deposito, o Cambi secchi, li quali desumono la vera causa del debito da Merci, o altri effetti, ma per altro si riferiscono al danaro, e che non sono pagabili in terzo luogo, ma debbono essere soddisfatti nel pattuito tempo, e nell' istesso luogo ove furono date le Merci, gli effetti, o il danaro, il che è contrario alla natura di un Cambio formale, e il fatto si riduce ad un semplice Confesso debitoriale, o conto di Merci, affine di conseguire in un determinato tempo nell'istesso luogo del contratto, il capitale unitamente all'occultamente convenuto interesse, o utile. Ora non vogliamo Noi concedere al Cambio secco il privilegio, che poc'anzi accordammo alle Cambiali formali, vale a dire la preferenza nel Concorso de' creditori sopra li Chirografi, o sia semplici Confessi debitoriali, eccettuati solamente que' Cambi secchi di cui fà menzione l'Articolo XLVI.

Ma poichè questa sorte di Cambio non formale viene praticata per la maggior parte della Germania, e quì pure è in voga, perciò, affine di non intorbidare il Commercio, e la Mercatura, simili Cambiali, quando sieno tratte da un Negoziante sopra altro Negoziante, oppure sopra altra persona che non è Negoziante, con Ordine, o senza Ordine, o veramente accettata da un Negoziante in favore di altro Negoziante, quantunque il Traente non fosse Negoziante, avranno il loro valore, ma non con altro privilegio, che quello del Foro Cambiario e della esecuzione parata.

Quindi ne segue, che se taluno, che non esercita ne' Cambio, ne Mercatura, rilascia una Cambiale secca, per danaro contante, in favore di un Negoziante, o di altra persona, non succedendo nel termine il pagamento, un tale Debitore non debba essere convenuto innanzi al Tribunale di Cambio, ma alla sua competente ordinaria Istanza, ne' possa costringersi altrimenti al pagamento, che per li gradi ordinarj di esecuzione, se non nel caso, che egli stesso si fosse assoggettato al Tribunale di Cambio, rinunziando con ciò alla sua Istanza ordinaria; nel qual caso specifico dovrà egli comparire, e rispondere innanzi al Tribunale di Cambio, dovendo imputare a se stesso di essersi espressamente sottratto al suo Foro ordinario.

Che se poi egli avesse contro la rilasciata Cambiale qualche fondata eccezione, potrà, mediante il deposito del debito, esimersi dal rigore del Tribunale di Cambio, dedecendo poscia innanzi allo stesso Tribunale la pretesa eccezione, la quale dimostrata, gli verrà restituito il deposito, ed il Creditore, o Ricevitore della Cambiale sarà condannato, *in id quod partis, aut publici interest*. Mancando poi egli nella prova di detta eccezione, sarà tenuto al Creditore del risarcimento de' danni e spese.

Che se dunque taluno, che non è Negoziante nè esercita Mercatura, rilascia verso danaro contante una Cambiale assoggettata, questa per evitare il giro, non dovrà mai essere tratta all'ordine, o quando pure vi si contenesse l'ordine, dovrà essere riguardato per una semplice cessione, così per tutte le Cambiali assoggettate dovranno considerarsi, e classificarsi negli affari Editali, e di Grida, per semplici Confessi debitoriali:

Siccome però non tutti quelli, che Negozianti non sono, nè Cambisti, possono essere convenuti nel Tribunale di Cambio, a riguardo delle Cambiali formali, di cui si è fatta menzione nel Capitolo precedente, così s'intende da per se, che i medesimi non possano mai assogettarsi validamente al detto Tribunale, bensì debbano essere solamente convenuti nella loro Istanza ordinaria.

Così pure coloro, che si possono assoggettare al Tribunale Mercantile, e di Cambio, non lo faranno altrimenti, che verso danaro contante, e non già verso Merci, o altri importi, di maniera, che una Tratta diversamente formata, anche coll' assoggettamento,

tamento, non possa giammai essere tirata al Tribunale di Cambio, ma debba ventilarsi come qualunque altra comune pretesa, innanzi all' Istanza ordinaria del Traente.

Dal che eccettuiamo unicamente i Manifattori, e Artisti, come quelli, a cui pienamente concediamo di potere rilasciare Cambiali anco per Materiali, e Merci destinate all'uso delle loro Fabbriche, assoggettarsi al Tribunale di Cambio, e quindi potervi essere convenuti. Del resto poi rimane proibito il frammischiare nell'intessa Cambiale danaro, ed altre cose, alterare nell' espressione la quantità, o qualità di ciò, che fù dato, oppure sopra un Contratto stipulato con danaro e Merci, trilasciare due Cambiali con veri, o finti nomi, come più diffusamente si contiene nella Patente delli 26 Aprile 1751.

Abbiamo ulteriormente con Sovrana successiva Disposizione dichiarato, che quelli Ufficiali esistenti all' effettivo Sovrano nostro Servizio, i quali per debiti dipendenti da Cambiali secche assoggettansi al Tribunale di Cambio, fossero arrestati, e non avessero conciliati i mezzi della loro liberazione, nel termine di 14 giorni, perdino il respettivo impiego.

Dato in Vienna il dì 2 Aprile dell' Anno 1765, del Nostro Regno Ventesimo Sesto.

MARIA TERESA.

(L. S.)

Francesco Reinoldo Conte d'Andler e Vitten.

Ad Mandatum Sac. Caes. Reg. Majestatis proprium.

Francesco de Mygind.

REGOLAMENTO PER LE CASE COMMERCIALI, E PER I FALLITI.

Regolamento per le Case Commerciali, e per i Falliti.

Noi *MARIA TERESA* per grazia di Dio Imperadrice de Romani, Regina di Germania, Ungherìa e Boemia, ecc. ecc.

§ 1.

L'aumento, e la conservazione del Commercio, ed il pubblico vantaggio, da quello inseparabile, richiede che in quelli ch'esercitano la Mercatura, risplenda principalmente l'onestà, e la candidezza nelle loro operazioni, onde non possa derivarne al prossimo danno o pregiudizio veruno.

Ma siccome a queste nostre rette intenzioni ripugnano immediatamente i fallimenti, che a danno comune succedono, così, sul riflesso principalmente dell' aumento effettivo del Commercio, nel Nostro Littorale Austriaco, abbiamo pensato di stabilire un ordine ben regolato, ed adattato a' tempi presenti, da osservarsi in simili congiunture. Li comandi che porta questo nostro Regolamento, in parte furono presi dalle anteriori nostre Leggi, già su questo proposito pubblicate, ed in parte furono aggiunti, per que' nuovi provvedimenti che le presenti circostanze resero indispensabili. E per nulla trascurare, che fosse a ciò necessario, ci furono presentati li sentimenti de' nostri competenti Dicasterj, li quali con particolare diligenza rivisti, siamo devenuti a pubblicare le seguenti Regole Normali.

§. 2.

§ 2.

Ci promettiamo la dovuta attenzione, per parte di tutti li Nostri Tribunali e Giudici, esercitanti la Giurisdizione contenziosa nel detto Nostro Littorale Austriaco, onde saranno solleciti per l' esatta osservanza di questo Editto, e procureranno almeno a quegl' infelici Creditori, che illaqueati si ritroveranno in un fallimento, la sorte di una esatta e breve amministrazione di Giustizia.

PARTE I.

Della Mercatura in generale.

Articolo primo.

Di una Ditta in generale.

§. 1.

Una Ditta, generalmente presa, altro non è che una impresa, in virtù della quale, sotto nome proprio, o supposto, una, o più persone si stabiliscono in una Piazza, per esercitare pubblicamente la Mercatura.

Sotto questo nome di Ditta, s' intendono compresi non solo quelli, che negoziano in merci, ma ancora li Cambisti.

L' esercizio della Mercatura è lecito ad ogni persona, tanto dell'uno, quanto dell' altro sesso.

§. 2.

In riguardo poi alla età necessaria per essere abilitati all' esercizio suddetto, nelle anteriori nostre Ordinanze, state pubblicate nel dì 26 Febbrajo 1751, e 12 Aprile 1753, fu già stabilito, che una persona, anche minore di anni 24 richiesta, per essere maggiore di età, possa, previo l'esame delle di lei qualità, essere ammessa da' Magistrati alla Mercatura, e passare per maggiore di età, in tutte le sue intraprese. Questa Legge inalterabile dovrà parimente in avvenire osservarsi da' nostri Tribunali Mercantili del Littorale, li quali però, in simili concessioni, dovranno avere riguardo di non ammettere facilmente in Case di Negozio, o Ditte grandi, le persone non ancora giunte all' età maggiore suddetta.

§. 3.

In caso poi che qualche persona, o persone stabilire volessero nel Littorale un nuovo Negozio, Noi seriamente comandiamo, che debbano insinuarsi alli rispettivi Tribunali Mercantili, prima di rilasciare le solite Oblatorie, conforme fu già prescritto nell' Editto di Cambio, dell' anno 1722, acciò li Magistrati possano riconoscere la qualità delle persone che sono per stabilirsi, le forze loro, e principalmente la loro capacità: circostanze tutte, che si dovranno prendere in seria considerazione, prima di rilasciare l' assenso de' Magistrati, per lo stabilimento di simili Ditte. Dichiariamo inoltre, che senza la suddetta Giudiciale approvazione, non sia lecito, non solo di dar fuori le Oblatorie, nelle quali si dovrà fare menzione dell' approvazione ottenuta, ma neppure di aprire una Casa di Negozio; per il che, chiunque l' aprirà senza questa pubblica autorità, sarà ammonito, sotto comminazione di rigorose pene, di abbandonare un simil' esercizio, e dimostrandosi ricalcitrante, non sarà finalmente più tollerato nella Piazza rispettiva.

Articolo Secondo.

Quali circostanze debba il Tribunale considerare, in occasione di dare il consenso alla erezione di una nuova Casa Mercantile.

§. 1.

Noi non vogliamo limitare l' arbitrio del Giudice, nè a un determinato numero di Ditte, nè a un preciso fondo, o capitale. Siccome però la illimitata libertà in

for-

forza della quale ognuno può stabilire delle Case Mercantili, è la sorgente principale di molti perniciosi fallimenti, così dovrà il Giudice avere una speciale attenzione, che il Giudiciale consenso relativo alla erezione di una Ditta, nelle Città del Nostro Littorale, sia rilasciato a' quelle sole persone, la di cui onestà è bastantemente nota, ed il di cui nome non sia denigrato da qualunque azione, e particolarmente da dolosi fallimenti; e che finalmente siano provvedute di mezzi sufficienti.

§. 2.

E quantunque Noi non vogliamo precludere la strada di ergere, sotto proprio nome, delle Case Mercantili a Negozianti esperti, benchè non provveduti di sufficienti proprj mezzi, tuttavia ordiniamo la seguente Normale precauzione. Se alcuno vuole stabilire sotto proprio nome una Ditta, con capitali presi ad imprestito, e l' imprestante è contento di essere socio nella Ditta, non si farà difficoltà dal Tribunale Mercantile, di rilasciare il suo Giudiciale assenso, bene inteso che non siavi veruna personale eccezione. Che se poi l' imprestante ricusasse di entrare come socio nella Ditta, non si darà dal Tribunale l'assenso, salvochè il soggetto che dà il nome alla Ditta, non legittimi almeno la proprietà della terza parte di quel capitale, che deve costituire il fondo intiero della nuova Ditta; poichè la nostra volontà è, che nessuna Casa Mercantile incominci con il solo assegnamento di capitali gravosi, da cui derivano frequentemente li funesti fallimenti, a pregiudizio de' Creditori.

In quanto al capitale, che rendesi necessario, non tanto alla erezione di una Ditta, quanto al consenso Giudiciale, ingiungiamo al Tribunale, di proporzionarlo alle qualità, ed essenza della Ditta, del luogo, della persona, ed altre circostanze, in riflesso delle quali sarà rilasciato, oppure, previa matura considerazione, negato l'assenso, osservando particolarmente, che una nuova Casa Mercantile serva di decoro alla Piazza, di utile al Commercio, e di nessun danno al prossimo; che se taluno si credesse aggravato dal negato assenso del Tribunale Mercantile, della prima istanza, potrà ricorrere a quello della seconda istanza, come Foro ordinario di Appellazione.

§. 3.

E, per additare al Tribunale il modo e forma con cui dovranno essere annotate le nuove Ditte, comandiamo di tenere uno speciale Protocollo, nel quale si dovrà riportare:

1) Il nome del nuovo Negoziante, e la natura del Negozio.

2 La sua età legittimata, con autentici documenti.

3) La concorrenza de' capitali, e le circostanze annesse ad essi; se proprj, o presi ad imprestito.

4) Tutti li socj della Ditta, ed il loro Contratto di Società, di parola in parola trascritto.

5) Il giorno ed anno dello stabilimento della Ditta. Indi si formerà un ben compilato repertorio; e per tale registro, e consenso Giudiciario, non si pretenderà più di 6 *fni.* di sportule; ed in fine dell' anno, si spedirà alla Intendenza Commerciale di tutto il Littorale Austriaco, da cui dovrà essere a Noi rassegnata una Tabella, che comprenda le Case nuovamente erette, o estinte, specificando le circostanze della erezione, o della estinzione.

§. 4.

Esortiamo seriamente tutti quelli che vogliono aprire Case Mercantili, o in qualunque modo interessarsi nelle medesime, di manifestare fedelmente, e con quella sincerità che richiede la pubblica fede, al Tribunale, le loro persone, fondi, e simili circostanze. Quindi dovrà insinuarsi, non tanto il promotore di una Ditta, quanto ancora gl' imprestanti, ed i socj, o cointeressati, e legittimare effettivamente l' autentica esistenza del capitale libero da ogni vincolo, per evitare il pregiudizio de' terzi creditori.

§. 5.

Che se poi, contro la Nostr' aspettativa, si manifestasse qualche denuncia falsa in qualche parte, si procederà criminalmente, non solo contro il Promotore della Ditta, ma ancora contro tutti quelli che avessero seco colluso, come contro tanti fal-

falsarj, e saranno li medesimi trattati, avuto riguardo alle circostanze, con le pene medesime, che ci riserviamo di prescrivere più infra, contro li falliti dolosi.

§. 6.

E siccome con simili false insinuazioni danneggiasi molte volte il prossimo, il quale proporziona la sua confidenza, sulla fiducia di un fondo mascherato, così lasciamo aperta, a favore de' Creditori sedotti da un falsamente denunziato fondo, l'azione della persecuzione civile contro gli autori, e correi di simili inganni. Quindi il Tribunale, in occasione di erezione di Negozj di Banchieri, o di Mercanti, prenderà tutte le possibili sicurezze, che la Casa sia fondata nella maniera sopra prescritta, che il capitale sia identifico e libero, come pure, che il Direttore principale, ed i socj, non siano illaqueati in tutele non giustificate, in mallevadorie, o in altre amministrazioni, e rendimenti di conti; molto meno poi in debiti, per la di cui soddisfazione non fosse provveduto di mezzi indipendenti dal fondo posto nella Ditta.

§. 7.

La presente Nostra disposizione però, si limita alle sole Ditte, che esercitano il Commercio all'ingrosso, e che hanno l'accesso alla Borsa.

§. 8.

E quantunque esentiamo dalla medesima Nostra disposizione le Case già stabilite nel Nostro Littorale, vogliamo e comandiamo, che, previa la loro insinuazione, vengano annotate tutte, *gratis*, nel suddetto Protocollo, *pro statu notitiae*, riportando, in riguardo delle medesime, soltanto l'anno del Negozio, e le persone che compongono la Ditta, senza che debbasi investigare il fondo di simili Ditte, state già poste in pubblica attività. Ed acciò il Tribunale possa procedere con ordine, la Borsa procurerà una nota specifica di tutte le Case che esercitano la Mercatura all' ingrosso, e che hanno sessione nella Borsa.

§. 9.

Dopo di avere investigato cosa sia propriamente una Ditta, e chi, e con quali precauzioni possa stabilirsi, e amministrarsi, ci rimane da dichiarare il modo con cui la medesima deve cessare, o estinguersi. Dalla morte *naturale, o civile*, o dalla propria *volontà* derivano gli scioglimenti delle Ditte.

§. 10.

Con la morte naturale devesi riguardare una Ditta estinta, in modo che, se gli eredi volessero continuarla, saranno tenuti d'implorare, e di conseguire la nuova conferma del Tribunale Mercantile, il quale, come si è di sopra prescritto, deve avere riguardo allo stato della facoltà lasciata dal defunto, alla persona degli eredi, che vogliono continuare la Società, o per se stessi, o per mezzo de' loro Tutori, o Curatori, nel quale ultimo caso il Tribunale avrà in mira l'interesse de' Pupilli, e Minori.

Del resto ci riserviamo, nella seconda parte di questa nostra Ordinanza, di prescrivere la regola, che dal Tribunale Mercantile, o dalle altre competenti Istanze del Littorale, alle quali tutte, in questi casi, estendiamo la stessa Legge, che dovrà essere osservata, in occasione di morte civile, ovvero di fallimento di un Negoziante, Bottegajo, o di qualunque altra persona.

§. 11.

In riguardo agli scioglimenti arbitrarj, è già noto, che nessuno possa essere costretto di continuare perpetuamente un Negozio; quindi, ognuno gode nello scioglimenro la libertà medesima che ha goduto nella erezione. Ma siccome Noi abbiamo di sopra ordinato, che l'erezione sia notata nel prescritto Protocollo, così vogliamo ugualmente, che in quello sia riportato ancora lo scioglimento, in occasione di tutti li tre specificati casi. In conseguenza di che, da una parte del foglio del Protocollo, si registreranno le circostanze della erezione, e dall'altra, quelle dello scioglimento, con ricevere, per simile Atto, la sola tassa di 3 *fiorini*.

Come poi, e con quali regole, possano e debbano sciogliersi quelle Ditte, che sono rappresentate da più compagni, si dichiarerà in appresso.

ARTI-

Articolo Terzo.

Cosa debba osservare il Tribunale Mercantile, in riguardo alle Moglj de' Promotori di una nuova Ditta, o de' Negozianti attuali, qualora questi volessero prendere Moglie.

Le pretese dotali danno frequente motivo al pregiudizio, non tanto del Commercio, quanto de' Creditori del Negozio; per evitare dunque l'uno e l'altro, ordiniamo:

§. 1.

Che, se il Promotore di una nuova Ditta è già ammogliato, debba il Tribunale, prima di rilasciare il suo Giudiciale assenso, citare la Moglie, inquirire i patti matrimoniali, e procurare di persuaderla, o ad assicurare le sue prèsese fuori de' fondi del negozio, oppure a porre una porzione della sua facoltà, come socia, a propria sorte e rischio, nel Negozio medesimo; nel quale caso essa dovrà rimettere al Tribunale un regresso in iscritto, che comprenda le necessarie dichiarazioni, e cerziorazioni, di non volere far valere le sue ragioni dotali contro la Massa della Ditta, sino a che tutti li terzi Creditori di quella siano pienamente soddisfatti; il che tutto sarà esattamente riportato nel sopra prescritto Protocollo, a comune scienza, e direzione.

§. 2.

Che, se la Moglie ricusasse di annuire alla rinunzia, e riservarsi volesse le prerogative dotali contro il Negozio, e li Creditori del medesimo, la Massa, o quel tale capitale così vincolato, non deve riguardarsi per un vero fondo, e molto meno accettarsi per tale dal Tribunale, il quale per conseguenza non darà il suo assenso Giudiziale alla erezione di simile Ditta, salvo che il Promotore possedesse delle facoltà indipendenti dal Negozio, sopra le quali la Moglie avesse la piena sicurezza; nel quale caso ancora non cessa la disposizione della rinunzia a favore de' Creditori della Ditta, almeno per la concorrenza della Massa.

§. 3.

Se poi un Negoziante già stabilito volesse ammogliarsi, stabiliamo, che li patti matrimoniali vengano prima insinuati per l'opportuna approvazione, o moderazione, al Tribunale Mercantile, il quale avrà un particolare riguardo alla sicurezza del Negozio, e limiterà le condizioni troppo gravose, in modo che il fondo del Negozio non sia indebolito, ed i Creditori non possano essere pregiudicati per la smisurata liberalità del Negoziante a favore della Moglie; essendo Nostra assoluta volontà e comando, che le doti, contraddoti, dono mattutino, stato vedovile, ed altre simili ragioni muliebri, privilegiate, non possano, ne' debbano godere alcuna prelazione ne' casi di Concorso, quando li patti matrimoniali non siano già prima stati confermati, e corroborati dal Tribunale Mercantile, con le regole prescritte.

§. 4.

Ma, per quello che riguarda le ragioni parafernali delle Moglj de' Negozianti, dall' arbitrio delle medesime dipende il mantenersi nel possesso de' beni stradotali attuali, e successivi, oppure sottoporli al Marito; nell'ultimo caso però vogliamo, che siano sollecite ad assicurarli fuori del Negozio, di modo che, in occasione di Concorso, non possano godere prelazione di sorte veruna sopra gli altri Creditori della Ditta, ed entrino soltanto nella classe de' Chirografarj e correnti; bene inteso però, che a riguardo de' debiti non provenienti dal Negozio, non è in modo alcuno derogata la preferenza, dalle leggi comuni disposta in favore delle ragioni muliebri; poichè queste nostre costituzioni ad altro non tendono che a rimuovere ogni occasione di danno o pregiudizio de' Creditori di un Negozio, per le intelligenze perniciose de' Mariti con le Moglj.

Del resto poi s'intendono non compresi, anzi espressamente eccettuati li beni della Moglie, ed in di lei nome acquistati, come ancora li capitali e mobili della medesima, quando però non si manifestasse qualche fondato sospetto, le quali cose suddette potranno le Moglj liberamente vindicare,

§. 5.

Alle Moglj de' Negozianti già stabiliti, prima della pubblicazione di questa nostra Ordinanza, lasciamo le prerogative e prelazioni, che li Tribunali, nel Concorso de' Creditori, hanno sino ad ora osservate, salvo che le medesime, per maggiormente accreditare la Ditta de' loro Mariti, non si sottoponessero volontariamente a questa nuova *Costituzione*. Avvertiamo però tutti di guardarsi seriamente da ogni falsificazione, di giorno, o anno de' Contratti matrimoniali, e da inganni simili, che deludessero la Nostra Legge, e risultassero in danno de' Creditori, giacchè tali atti iniqui saranno riguardati come un manifesto reato di falsità, e verranno puniti con le più gravi pene disposte già dalle Leggi Comuni, e dal susseguente Nostro Regolamento.

§. 6.

In riguardo alle Donazioni seguite fra li conjugati Negozianti, si dovranno in avvenire osservare le regole seguenti: — Quelle Donazioni che già sono state fatte, devono riputarsi e tenersi per valide, se sono fatte in tempo in cui la Donazione non abbia pregiudicato il fondo della Società, quando anche il Marito si rendesse successivamente impotente all' estinzione de' suoi debiti: all' opposto, non si riguarderanno per valide quelle Donazioni, per eseguire le quali avesse il Marito estratto dalla Società più del sei per cento, che come si dirà in appresso, è l' annuo utile non soggetto alla rifusione, in caso di sopravveniente vuoto, e che viene permesso al Negoziante di ritirare dal fondo comune: mentre queste ultime Donazioni dovranno essere rifuse alla Massa comune, in caso di Concorso, salvo che la Moglie potesse autenticamente dimostrare, che la Donazione sia stata fatta dal Marito, con facoltà indipendente da' capitali della Ditta; poichè questa ultima Donazione così legittimata avrà la sua piena validità, in caso ancora della sopravveniente mancanza della Ditta.

Tutte le altre Donazioni poi, che non sono state effettivamente compite e registrate, saranno posposte nel Concorso a tutti li Creditori della Ditta, salvi sempre, e riservati permanenti li Diritti che potessero competere a' Figlj.

Articolo Quarto.

Delle Società Mercantili.

Le Società Mercantili sono quelle, nelle quali concorrono a comune rischio di lucro, o di danno, due, o più persone, con facoltà e danaro, ovvero con la personale opera, sotto espresso, o tacito nome. Quindi si potranno stabilire, con le sopra prescritte regole, simili Ditte, nelle quali uno conferisca il danaro, e l' altro semplicemente impieghi la sua persona, e opera.

Le obbligazioni di simili Contratti, saranno regolate da patti de' Contraenti, li quali determinano la durata del tempo, la proporzione del lucro e del danno, ed altre simili condizioni; dovendosi tali intelligenze, obbligazioni, e patti, qualora non siano di una natura pregiudiziale al Pubblico, o a' buoni costumi, esattamente osservare, o servire d' immediata regola alli Tribunali, nelle loro sentenze. In conseguenza di che, tutte quelle denominazioni che incontransi negli autori Legali, come: di Contratto di accomenda, implicita, colonna, ecc., nulla più significano, che Contratti Mercantili, stabiliti con determinate Leggi, e con determinate condizioni di danno, e lucro, talmentechè, senza confondersi con tali differenti denominazioni, devesi avere semplicemente riguardo a' patti de' contraenti.

Insinuiamo bensì con questa Legge a quelli che compilano Contratti di Società, ne' quali sono impiegati ordinariamente Avvocati, e Notaj, di dovere procurare, sotto irremissibile risponsabilità, di concepirli con espressioni chiare, e con condizioni provide, e corrispondenti alle circostanze, per evitare molti, frequenti, ed inutili processi.

Che se, contro ogni aspettativa, alcuni socj trascurassero di stabilire Contratti, e dichiarare in quelli espressamente le condizioni riguardanti la divisione dell' utile e danno, il che dev' essere l' oggetto essenziale e distintivo di una Società; prescriviamo la regola seguente al Tribunale, il quale applicherà le Leggi comuni a' casi non espressi nel Contratto.

§. 1.

§. 1.

È da osservarsi, che non esistendo patti speciali, devesi annualmente formare il bilancio della Società, cioè l'estratto dell'utile e danno, onde porsi al coperto di quelle confusioni, che sogliono accompagnare gli affari arretrati; quindi, quelli a cui è commesso l'ufficio dell'amministrazione e bilancio di una Società, compire dovranno in tempo il loro dovere, suggerendo qui, come determinazione provida, quella di assicurare, sotto pene determinate nel Contratto, l'annuale impreteribile compilazione di tale bilancio.

Tutto però consiste in ciò, che il bilancio sia formato con fedeltà, ed onoratezza; per il che fa d'uopo che tutti li Libri della Società siano tenuti con accuratezza, e buon ordine, di modo che quelli, li quali commetteranno qualche falsità, o dolo ne' libri, o nel bilancio, saranno riguardati come falsarj.

§. 2.

Nulla si potrà ricavare dalla Società, se prima non si saranno conteggiate tutte le spese, e perdite ordinarie, o accidentali; siccome poi la natura di simili Contratti ammette soltanto una eguale proporzione, così dovrà ripartirsi l'utile risultante dal negozio, con la misura, o del capitale posto, o dell' opera personale impiegata, e se in riguardo a questa ultima, nel Contratto non fosse stata determinata la stima personale, dovrà l'arbitrio del Giudice regolarsi sulla equità, dopo maturo riflesso fatto sulla persona, sugli affari, sopra l'attività, e sopra il beneficio procurato alla Società.

§. 3.

Stabiliamo inoltre, che, venendo a risultare un annuo reale utile nella Società, superiore al sei per cento, un Socio non possa prelevare, ne' annualmente appropriarsi di più del detto sei per cento; che se un socio, ritrovandosi degli utili considerabili, venisse a ritirare di più del sei per cento suddetto, sarà egli tenuto di rifondere questo di più alla Ditta, o alli rispettivi Creditori, nel caso di un Concorso; bene inteso però, che questo annuo sei per cento da prelevarsi, debba avere luogo soltanto, quando l'utile reale appare da bilancj fedelmente ed onoratamente fatti, mentre, in riguardo alli bilancj dolosi, tutto l'utile prelevato si dovrà rifondere nella Massa, in caso di fallimento.

§. 4.

I danni risultanti dal Negozio comune, dovranno essere ripartiti e sopportati da' socj, a proporzione de' rispettivi capitali; quindi, quello che ha posto un capitale maggiore, risentirà perdita maggiore di quello che ha portato nella Ditta un minore capitale, poichè l'utile ed il danno si deve pesare sulla stessa bilancia.

§. 5.

Un socio che non abbia posto capitale veruno nella Ditta, e che siavi soltanto concorso con li suoi servizj, ed opere personali, non dovrà contribuire pro rata alli danni che potessero risultarne, mentre risente già un danno sufficiente dall' inutile impiego della sua persona e fatica, salvo che non si fossero stipulati nel Contratto de' patti contrarj alla presente Nostra disposizione.

§. 6.

Se poi un amministratore, con le sue intraprese, venisse ad arrecare danno e pregiudizio alla Ditta, potrebb' egli in tale caso essere tenuto alla rifusione anche totale del danno inferito, costando già, che un socio è risponsabile verso l'altro de' danni provenienti per sua colpa, benchè lieve..

§. 7.

Nella categorìa de' socj devesi fare molta differenza, se siano aperti, ed espressi, o taciti. — Socj aperti s'intendono quelli, li quali sono nominatamente dichiarati, non tanto nelle Oblatorie, e nella Firma, quanto nel Protocollo Giudiciale; e li socj taciti sono quelli, che hanno soltanto insinuato il nome loro al Tribunale, in virtù del Regolamento sopra prescritto, in occasione dello stabilimento di una Casa Mercantile, senza che siano nominati nelle Oblatorie, nè nella Firma, ma compresi solamente sotto la parola di Compagni,

Li socj aperti, tanto se sarà affidata l'amministrazione e Firma a tutti, o ad un solo, oppure a questo e a quelli promiscuamente, ovvero commessa ad un Ministro, Complimentario, Direttore, ecc., sono, e devono essere indistintamente in *solidum* risponsabili a tutti li Creditori della Ditta, salvo rimanendo il regresso contro li consocj, pro rata, qualora uno fosse stato convenuto in sua specialità, per l'effettivo pagamento di un debito.

All'opposto, li socj taciti non sono obbligati in *solidum* a favore de' Creditori, salvo a misura del Contratto, ed a proporzione de' rispettivi capitali, o dell' utile ricevuto, come fu sopra prescritto.

Se dunque le Case Mercantili si stabiliranno, e gli accidenti, che potessero succedere, saranno trattati a norma delle regole stabilite, devesi sperare, che si preveniranno, e s'impediranno molti processi inutili, e parimente pregiudiciali al Commercio.

§. 8.

Lo scioglimento di qualche Società si dovrà insinuare al Tribunale Mercantile, nel modo e forma prescritti rispetto all' erezioni, denunziando fedelmente tutte le circostanze riguardanti il totale scioglimento, o qualche riforma e mutazione degl' interessati; e per provvedere a tutti gli Atti clandestini, o inconvenienti, vogliamo, e comandiamo, che tutti li socj aperti, o taciti, già registrati nel Protocollo del Tribunale, quando pure abbiano ritirata la persona, o i capitali da una Società, restino obbligati a favore de' Creditori, sino a che il loro ritiro sia riportato nel suddetto Protocollo, dichiarando ancora, che questa obbligazione debba estendersi in riguardo a que' debiti, li quali sono stati contratti dopo il loro effettivo ritiro, ma non ancora insinuato al Tribunale.

Quindi ci promettiamo, che nessuno, dopo di avere prese in cosiderazione le importanti conseguenze di questa Nostra Legge, intraprenderà di ritirarsi segretamente, o segretamente ritira e neppure una porzione del suo capitale, mentre un simile clandestino ritiro lo lascia negli stessi vincoli da esso incontrati in virtù de' patti Protocollati, talmentechè l' obbligazione, e la risponsabilità non cessano, sino a che lo scioglimento, o la mutazione non venga insinuata al Tribunale, con consenso de' Creditori.

§. 9.

In conseguenza di che dovrà il Tribunale annunziare, con pubbliche Patenti, lo scioglimento di tali Ditte, ed intimare a tutti li Creditori della Società, d' insinuarsi nel termine di 30 giorni, rispetto agli abitanti nella Piazza, e di 90, rispetto agli esteri, denunziando le loro rispettive pretensioni, giacchè, spirato questo termine, s' intenderebbe sciolta la Società, e cessate le obbligazioni reciproche fra li consocj, ed i Creditori.

Dopo la scadenza del suddetto termine, deputerà il Tribunale due Assessori per Commessarj, li quali, se le circostanze lo esigessero, con intervento di un Curatore degli assenti, convocheranno tutti gl' Interessati, solleciteranno la compilazione del bilancio finale, ed invigileranno, acciò tutti li Creditori della Società siano pienamente soddisfatti, onde la Società si possa mutare, o cessare onoratamente, con generale soddisfazione.

Quando li Commessarj avranno adempito l' ufficio loro ingiunto, ne rimetteranno al Tribunale una distinta relazione in iscritto, accompagnandola con un riversale sottoscritto da tutti gl' interessati, o dalli rispettivi mandatarj, nel quale sarà espresso il loro assenso, relativamente allo scioglimento, o alla mutazione della Società; il tutto sarà riportato nel Protocollo del Tribunale, ed indi, a comune scienza, si pubblicherà una nuova Patente, nella quale si dichiareranno le mutazioni che si fossero fatte nella Ditta. Osservate così, e consumate tutte le formalità sopra prescritte, e con l' intervento dell' autorità Giudiciale, cessa la Società, e si scioglie ogni vincolo ed obbligazione vicendevole de' socj, evitando nello stesso tempo molte procedure clandestine, tendenti a danno de' Creditori.

§. 10.

Dopo di avere stabilite le Leggi che si dovranno osservare in occasione di scioglimento di una Società, ci rimane a dichiarare, in quali casi si termini una Società.

1) Cessa dunque una Società nel termine di quel tempo, che li socj di una Compagnia hanno fra loro convenuto.

(2 Qua-

2) Qualora non fosse stato determinato un fisso termine, ogni socio ha la libertà di ritirarsi ogni ora dalla Compagnìa, e di passarne l'opportuna insinuazione al Tribunale, salva sempre, nel ritirarsi, la buona fede, ed escluso ogni dolo, giacchè nessuno può essere costretto di rimanere eternamente in una Società, il che suol' essere molte volte la fonte di molti litigj; bene inteso però, che se un socio volesse ritirarsi prima del termine del tempo già convenuto per la cessazione della Compagnia, senza speciali, e legittime ragioni, e senza il consenso de' consocj, possa egli bensì sciogliere li suoi compagni dalle sue obbligazioni passive verso gli stessi suoi consocj, ma non già se stesso; mentre, siccome tutti li vincoli de' Contratti non possono permutarsi senza pieno consenso di tutti li contraenti, così l'equità vuole, che anche il tempo convenuto nella Società, ed i limiti del Contratto, non possano preterirsi, senza comune consenso.

3) Si termina finalmente una Società, per morte naturale o civile di un compagno, e questa deve riguardarsi per sciolta, non tanto in riguardo al defunto, e li suoi eredi, quanto ancora rispetto agli altri consocj, mentre molte Società si fondano particolarmente sull' attività di una determinata persona; fermo sempre rimanendo il pieno vigore ed effetto de' patti contrarj, che fossero stati convenuti, in riguardo degli eredi, o degli altri consocj, per la continuazione della Società.

Articolo Quinto.

De' Libri, e Conti de' Negozj.

§. 1.

I Libri Mercantili tenuti, tanto da' Negozianti di prima sfera, quanto dagli altri, fanno, a favore del Commercio, prova semi-compita per il Negozio, la quale, con il giuramento del Negoziante, acquista la forza di piena prova, ove questa si rendesse necessaria, per qualche opposizione.

L'equità però suggerisce, che questo benefizio debbasi soltanto accordare a que' Libri, che sono tenuti da Negozianti onorati ed accreditati, quindi, acciò non partecipino del benefizio medesimo gli empj, e maliziosi, li quali frequentemente con Libri dolosi apportano danno al prossimo, e nascondono la loro malnata malvagità, stabiliamo, e comandiamo in forza di Legge, che i Libri di un Negozio, non godano il privilegio di una semi compita prova, salvo che per parte del Negoziante producente non concorrano le seguenti circostanze.

1) Che il Negoziante producente sia riconosciuto di buona fama, vita, e costumi.

2) Che le partite siano riportate dal giornale, o prime note del Libro maestro, o principale, di proprio pugno del Negoziante, o di un Commesso, o Ministro, a tale ufficio specialmente destinato, il quale sia di sperimentata fede, ed abilità; senza che s' incontri in tale Libro veruna partita contemporanea, di diverso carattere.

3) Che il Libro comprenda e specifichi, nel dovuto buon ordine, il dare ed avere.

4) Che vi si ritrovi spiegato l'anno, il giorno, e la persona, a cui, e medianti le quali è stato fatto il credito e debito

5) Che il Libro del Negozio non contenga materie, o conti indipendenti dalla Società, e che le partite in esso riportate, a quella appartengano.

Se mancasse uno de' punti suddetti, cessa il sopra mentovato benefizio di una prova semi compita, ed il Giudice, nella sua sentenza, non avrà riguardo veruno a simili rigettabili Libri, salvo che l'Attore potesse sostenerese le sue pretese con altre prove autentiche.

Quindi ognuno può considerare, quale validità possano meritare que' Libri, che sono tenuti da Negozianti già falliti dolosamente, e consegnati alla giurisdizione criminale, per la formazione della inquisizione.

§. 2.

E per evitare molti processi risultati da' conti di Negozianti, o Bottegai, non meno che degli Artigiani, ed Operaj; per maggiore comune sicurezza stabiliamo, che se taluno somministrasse a credito merci, o altri effetti, debba egli, nel termine di un anno estrarre e rimettere al debitore il conto per la opportuna confessione e sottoscrizione; eccet-

eccettuati però li conti correnti, che sono in uso fra li Negozianti all'ingrosso, presso li quali non può praticarsi ogni anno la reciproca liquidazione.

Li conti come sopra firmati dal debitore, devono essere riguardati per liquidi da' Tribunali, dove saranno prodotti; e ad istanza del Creditore verrà la partita al medesimo aggiudicata, con l'aggiunta dell'interresse al 5 per cento, da decorrere dal giorno della sottoscrizione del conto, in mancanza della quale, dovrà soltanto decorrere dal giorno della intentata azione.

Che se il debitore ricusasse di sottoscrivere il conto della ricevuta merce, o manifattura, potrà il Creditore insinuarsi al Foro del Debitore, ed il Giudice pronuncierà la sua sentenza, ammettendo, secondo le circostanze, l'Attore al giuramento suppletorio del suo conto, qualora il reo contestasse il Debito.

Si commette alli Bottegaj, Artefici, ed Operaj, di tenere un Libro manuale, e di notare in esso le rispettive partite, e li pagamenti a conto, mentre, se taluno tralasciasse simile annotazione, e ne fosse convinto con la sua firma, o in altra forma, egli sarà escluso dal giuramento, e tanto la sentenza, quanto la pena della sua negligenza, sarà rimessa all'arbitrio del Giudice.

Se poi qualche Bottegajo, Artigiano, o Operajo, lascierà passare tre anni dopo il giorno dell'accreditata mercanzìa, o prodotto di manifattura, senza procurare dal Debitore la sottoscrizione del conto, e s'insinuerà solamente al Tribunale, dopo il termine di tre anni, con simili conti non firmati, ordiniamo, in virtù di Nostra Sovrana autorità, che simili conti non firmati dal Debitore, e prodotti al Tribunale dopo spirato il termine di tre anni, siano riguardati, e dichiarati *ipso facto* per invalidi, onde il Creditore non debba essere più sentito in alcun Tribunale, e molto meno conseguire il richiesto Decreto per il pagamento, che anzi li ricorsi, dopo spirata la suddetta prescrizione di tempo, debbano essere restituiti al ricorrente, senza ulteriori formalità, ovvero che si debba assolvere il reo stato giudizialmente convenuto.

§. 3.

Queste sono le disposizioni che vogliamo seriamente osservate da tutti li Tribunali, circa la validità de' Libri, e conti de' Negozj, volendo ancora, che tutti quelli Avvocati, li quali intraprendono la difesa d'una causa, contro le presenti nostre giustissime Leggi, siano irremissibilmente puniti, senza indulgenza veruna, non tanto con il risarcimento delle spese al cliente, ed all'avversario, quanto con la sospensione, o ancora con la rimozione dall'ufficio, ad arbitrio del Tribunale.

In considerazione delle sovraesposte Ordinanze, tutti li Negozianti, Artigiani, ed Operaj, sapranno guardarsi dal danno, riflettendo come, ed a chi debbano affidare, senza pregiudizio.

Del resto vogliamo esortarli di astenersi da ogni Contratto, o Affare di usura, onde Noi, o li Nostri Tribunali non abbiano occasione di procedere indistintamente contro di loro con le pene stabilite nelle Nostre Ordinanze già emanate, e particolarmente nella Patente del dì 26 Aprile, 1751.

Articolo Sesto.

Di altri obblighi e doveri di un Negoziante.

§. 1.

Siccome l'onoratezzza dev'essere l'oggetto principale di tutte le azioni umane, onde attirarci la benedizione celeste, e la prosperità nelle nostre intraprese, così li Negozianti specialmente non devono mai perderla di vista, mentre quelli che fossero convinti di qualche inganno, o frode, non solamente saranno riguardati, e trattati come falsarj, ma saranno ancora puniti con pene più gravi degli altri; perchè presso di essi la buona fede è più necessaria per avere i medesimi occasione più comoda di danneggiare il prossimo, di quello che possano i ladri esercitare delle prepotenze in campo aperto; quindi appresso li Negozianti la malizia si rende tanto più abominevole, quanto più occulta, precludendo la strada agl'ingannati Creditori di vegliare alla loro sicurezza, mentre il Commercio senza la buona fede non può assolutamente sussistere.

§. 2.

§. 2.

E siccome l'incremento del Commercio è una delle principali Nostre Sovrane sollecitudini, così ordiniamo espressamente, e seriamente al Tribunale Mercantile, che debba invigilare a simili persone ingannatrici, prevenire in tempo le conseguenze de' loro raggiri, e procedere, sopra semplici indizj, *ex officio*, ad una esatta inquisizione, visitare li Libri, ed il carteggio, ed acquistare in somma una generale cognizione de' loro andamenti; e venendo depurata la legalità degl' indizj, sigillare immediatamente il Negozio, deputare idonei amministratori, e rimettere la inquisizione criminale ordinaria alla competente Giurisdizione.

§. 3.

Quindi li Negozianti dovranno principalmente procurare di comportarsi con onoratezza; di astenersi, e di fare astenere le loro Donne da smoderate spese, giacchè quelli, che a motivo di una cattiva condotta consumano la loro facoltà, ed inferiscono danno e pregiudizio alli loro Creditori, saranno trattati e riguardati come falliti dolosi; le Donne poi, che avessero colpa nella rovina del loro Marito, o avessero contribuito alla consunzione della facoltà, con cattiva economia, e spese voluttuose, o che avessero tutta, o in parte consunta la dote, contraddote, o beni parafernali, decaderanno, a proporzione della dissipazione, e ad arbitrio del Giudice, dalle privilegiate pretese loro muliebri, o almeno non godranno le prelazioni, e prerogative a quelle annesse.

§. 4.

Che se però un Negoziante, o altra persona, malgrado la sua buona condotta, e senza sua colpa, per qualche sinistro evento, si rendesse insolvente, dovrà egli denunziare al tempo dovuto, e fedelmente, il suo stato alli suoi Creditori, o alla competente Istanza, senza che possa, o debba, con la continuazione del Negozio, o con la occultazione delle sue circostanze, e sotto l' apparenza di credito, inferire nuovi danni e pregiudizj al suo prossimo, giacchè simili riserve saranno punite, e quelli che l' eserciteranno, saranno trattati come falsarj.

§. 5.

In conseguenza di che, se si manifestassero considerabili Debiti, o fosse legalmente denunciato qualche prossimo fallimento, ogni Giudice inquirirà immediatamente *ex officio*, e con la maggiore possibile segretezza, e qualora risultasse lo stato d' insolvenza, o non si riconoscesse sufficiente sicurezza, dovrà sigillare il Negozio, per evitare danni maggiori.

§. 6.

A quelli poi, che non sono Negozianti, e che s' impegnano in grossi debiti, particolarmente se fossero usciti di fresco dalla minor' età, li Tribunali competenti, attese le circostanze, deputeranno, senza perdita di tempo, un Curatore, o Amministratore de' loro beni.

§. 7.

E siccome finalmente de' maliziosi Ministri, e Commessi, danno molte volte occasione alla rovina di un Negozio, così la loro infedeltà sarà punita criminalmente con le pene prescritte agli altri ingannatori, con essere loro precluso ogni comodo e libertà d' impiegarsi in un altro Negozio, sino a che non siansi difesi legalmente, e purgati dagl' indizj della malversazione loro imputata.

PARTE

PARTE II.

De' Fallimenti.

Articolo Primo.

De' Fallimenti in generale.

§. 1.

Nella prima parte della presente Nostra Ordinanza abbiamo trattato delle Case, o sia Ditte Mercantili, ed in fatti, l'aumento del Commercio, e la convenienza de' Negozianti, che si stabiliscono nel Nostro Littorale, fu il principale scopo delle nostre Costituzioni.

Nella presente seconda parte trattasi de' fallimenti: vogliamo però prima dichiarare, quante specie di fallimenti possano manifestarsi, indi devenire a quanto debbasi osservare, in occasione di essi, per parte del Giudice; quanto per parte del fallito; e quanto per parte de' Creditori.

Siccome però questo Regolamento nulla più contiene che un buon ordine, con cui sia distribuita la giustizia in breve tempo, e con dovuta circospezione, agl' infelici Creditori interessati in un fallimento, così ordiniamo in forza di Legge, che la presente nostra Ordinanza, in riguardo de' processi di Concorso, sia letteralmente osservata, non tanto da' Tribunali Mercantili, quanto da tutte le altre Istanze, nel nostro Littorale Austriaco.

§. 2.

Tre sorta di fallimenti si presentano, cioè: o accidentali, e per improvvisi sinistri eventi; o per propria colpa; o con inganno e frode. Tratteremo presentemente di tutti li suddetti.

Articolo Secondo.

De' Fallimenti accidentali.

§. 1.

Esiste una tale catena fra li Negozianti, che la disgrazia di uno ha l'influsso nelle circostanze dell' altro, che lo rende talvolta inabile alla soddisfazione di tutti li suoi debiti. Una Potenza nemica, un incendio, una inondazione, una tempesta di mare, o qualche altro non preveduto fatale avvenimento, precipita questo e quello: e questi sono li casi sopravvenienti per puro accidente, e senza colpa, che qualificano un fallimento innocente, e fortuito.

§. 2.

Qualora pertanto un Negoziante in tale modo decaduto, manifesta in tempo le sue circostanze, e denuncia fedelmente lo stato attivo e passivo, con la produzione de' Libri, ed in caso che ne venisse fatta istanza da qualche Creditore, presta il giuramento di manifestazione, dal quale vogliamo però assolutamente esclusi li falliti dolosi, egli non merita veruna pena, anzi deve godere tutti li beneficj legali annessi ad una fedele cessione de' beni.

Che s' egli poi venisse ad occultare il vero suo stato, in pregiudizio de' Creditori, rimettiamo all' arbitrio del Giudice il determinare la di lui pena, ed il riconoscere se, e come possa il medesimo essere ammesso al godimento de' suddetti beneficj. Questi sono:

§. 3.

1) L' immunità dalle carceri, da' pubblici lavori, o da altre pene stabilite per que' Debitori, che per colpa loro, oppure dolosamente si sono resi insolventi.

2) La impetrazione delle Moratorie, le quali saranno loro rilasciate, purchè concorrano tutti que' requisiti, che ci riserviamo di prescrivere.

3) La

3) La competenza, o sia il sufficiente mantenimento, da determinarsi dal Giudice, nel caso in cui un simile fallito venisse a migliorare condizione, onde li di lui nuovi acquisti non possano essere assorbiti da' suoi Creditori, bensì prelevato il detto suo sufficiente trattenimento. Conforme ritrovasi già prescritto nella L. 4. §. *de Cessione bonorum*.

4) In occasione di una innocente, e non viziata cessione de' beni, si dovranno lasciare al Cedente, almeno il vestiario più necessario, il letto, ed altri mobili di poco momento, senza però che gli siano somministrati gli alimenti, prevedendosi una perdita per li Creditori, toltone il caso in cui il Cedente non potesse sostenere per altri motivi il Giudiciale beneficio della competenza.

5) Un tale fallito innocente, conserva il suo onore, e la sua buona fama.

6) Non gli sarà ricusato di convenire con li suoi Creditori, per qualche rilascio, dilazione, o altri simili beneficj, bene inteso, che l' intelligenza precorra con l'intervento, e consenso comune, e non di uno, o più Creditori, a pregiudizio degli altri, mentre ogni atto simile clandestino, sarà punito arbitrariamente dal Giudice.

§. 4.

Non vogliamo all'incontro in modo veruno permettere, che il trattato di tale Convenzione Stragiudiciale, o Giudiciale, trattenga il corso di una causa già intentata, in pregiudizio di qualche Creditore; quindi il Giudice, non ostante tale trattato, e senza verun riflesso al medesimo, lascierà in ordine l' esecuzione, ad istanza della parte.

§. 5.

Se poi gli stessi Creditori implorassero una Commessione, ad affetto di comporsi amichevolmente con il Debitore, potrà il Giudice sospendere, per il termine di quattro settimane, gli ulteriori procedimenti contro il Debitore, e coopererà quanto possa, onde sia consumato il componimento, per evitare il lungo corso del processo di Convocazione, e tutti gl'incomodi annessi all'amministrazione de' beni di Concorso.

§. 6.

Bene inteso però, che la suddetta sospensione possa solamente aver luogo contro que' Creditori, che non sono arrivati ancora, nel corso Giudiciale, alla esecuzione effettiva, o non hanno già il pegno in mano, mentre questi, non ostante la trattata Convenzione, o processo di Grida, devonsi lasciare in tranquillo possesso, sino a che, mediante la sopravveniente Sentenza classificatoria, decadano dal possesso, in virtù della legale assegnazione del *Curatore ad lites*, fatta a favore di un terzo Creditore più privilegiato, il quale ne assuma la proprietà.

§. 7.

Siccome però, negli affari dipendenti da molte opinioni, poche volte s'incontra l' universale consenso, così, nella occasione di tali trattati di componimento, come pure di molte altre materie ne' Concorsi, risulta l' inconvenienza, che non si sappia come si debba determinare, con il concorso del pieno consenso de' Creditori:

L'ordine cambiario del dì 22 Maggio 1722, §. 53, prescrive già un Regolamento, che in avvenire deve avere ancora il suo pieno effetto, e vigore, di modo che la pluralità delle voci si calcoli, non sopra il numero delle persone, ma sopra la rilevanza delle pretese; indi derogando alla disposizione del suddetto ordine Cambiario, vogliamo che la pluralità de' voti possa decidere, senza che si rendano necessarj li due terzi.

§. 8.

Dandosi poi il caso che si effettuasse la Convenzione, acciò la medesima sia valida, dovranno essere regolarmente citati tutti li Creditori, e tutti li patti convenuti dovranno essere esattamente osservati, poichè in caso contrario li Creditori resteranno sciolti da ogn'impegno, ed in forza della rotta fede potranno rivolgersi senza impedimento veruno al Concorso ordinario.

Articolo Terzo.

Delle Moratorie.

§. 1.

Una Moratoria altro non è che una sospensione di pagamento, rilasciata a favore di un Debitore molestato dalli suoi Creditori, per un tempo determinato, da Noi, o dal nostro Giudizio Revisorio, residente in Gratz.

§. 2.

Non si dovranno accordare le Moratorie, quando non vi concorrano le seguenti circostanze:

1) Che il Supplicante denuncj esattamente la sua facoltà, ed il suo stato passivo, con un estratto de' Libri.

2) Che confermi il detto stato con il suo giuramento.

3) Ch' egli effettivamente posseda una facoltà sufficiente alla soddisfazione de' suoi Creditori, talmente che nulla più gli manchi, fuorchè il tempo, per l'esazione reale del suo stato attivo, o alienazione della sua facoltà, o merci, per supplire con il prodotto alla soddisfazione de' Creditori.

4) Oppure, che il medesimo in supplemento prestasse una idonea cauzione.

In altri casi non sarà rilasciata veruna Moratoria, e rimane al Debitore il solo ricorso alla Cessione de' beni.

§. 3.

Che se si fosse ottenuta una Moratoria, senza il concorso de' prescritti requisiti, o che fosse stata impetrata sopra falsi pretesti, dovrà la medesima riguardarsi come surrettizia, ed orrettizia, e conseguentemente di nessuna forza e valore, e la frode verrà punita criminalmente, secondo le circostanze, principalmente, se vi concorresse il delitto di spergiuro, secondo è stato espressamente già dichiarato nella Patente del mentovato ordine Cambiario, all' Articolo 51.

§. 4.

In riguardo al termine delle Moratorie, si dovrà riflettere alle circostanze, cioè: alla qualità della persona del Debitore, alla natura della sua disgrazia, alla quantità de' debiti, ed al tempo, o alla speranza dell' effettivo pagamento.

Articolo Quarto.

De' Fallimenti per propria colpa.

Se un Debitore non può attribuire il suo fallimento a qualche sinistro avvenimento, concorrono le circostanze di dolo, che ci riserviamo di dichiarare nel seguente articolo, o quelle di colpa; nel primo caso il decotto sarà riguardato per malizioso, e verrà rimesso alla competente Istanza criminale, ond' essa proceda alla inquisizione ordinaria, ed alla conveniente punizione, a pubblico esempio; nel secondo caso il fallito non sarà consegnato alla Giurisdizione criminale; acciò però un fallimento per colpa propria non resti impunito, il fallito sarà arrestato, avuto sempre riguardo alle circostanze della colpa, e previa la inquisizione *ex officio*, delle cause del suo fallimento, sarà punita la sua condotta dal Giudice ordinario, arbitrariamente. E quì avvertiamo seriamente, li Tribunali, che un simile fallimento non resti in modo veruno impunito, quando anche i Creditori avessero convenuto con il decotto, ed indi si fosse evitato il processo di Concorso; molto meno poi si lascieranno impuniti que' fallimenti, che sono stabiliti sopra una perniciosa malizia, benchè v' intervenisse qualche componimento de' Creditori, mentre, siccome i patti de' privati non possono derogare alle comuni Leggi, così non devesi avere alcun riguardo alla connivenza de' Creditori.

ARTI-

Articolo Quinto.

De' Fallimenti dolosi.

§. 1.

Fallimento malizioso, o doloso, è quello, in cui concorrono una, o più delle seguenti circostanze:

1) Quando il fallimento procede da lusso smoderato, o da altri atti di prodigalità.

2) Se un Negoziante occulta scientemente la sua insolvenza, e sotto l'apparenza di uno stato buono, seduce il prossimo a fargli credito.

3) Se uno nasconde, o trasporta maliziosamente qualche porzione della sua facoltà.

4) Se, in pregiudizio di altri Creditori, ne paga qualcheduno, prima del suo vicino fallimento.

5) Se avrà preso danaro ad imprestito, poco tempo prima del falli mento.

6) Se non avrà tenuto alcun Libro, oppure, se gli avrà tenuti con falsità, o confusione, a pregiudizio de' Creditori.

7) Se avrà denunziato falsamente al Tribunale lo stato della Società, nell'atto di stabilirla, o se vi sarà stata collusione nella denunzia.

8) Finalmente, se qualcheduno si dichiarasse fallito con malizia, e protestasse insolvenza, per persuadere i Creditori ad un rilascio, oppure li seducesse con qualche altra frode.

§. 2.

Per il che, se alla occasione di un fallimento, si manifestasse il sospetto di uno de' sopra descritti inganni, vogliamo che il Giudice, in virtù ed in esecuzione della presente Nostra Sovrana Legge, tenga *ex officio* una esatta inquisizione Giudiciale, facendosi produrre la necessaria corrispondenza, Libri, o testimonianze, e se dopo un imparziale serio esame, ne risultasse un sufficiente legale indizio, proceda alla inquisizione in ordine, contro il fallito, il quale dovrà essere subito arrestato, qualora già non lo fosse; indi insinuerà gl'indizj alla competente Giurisdizione criminale, *ad inquirendum*, consegnando ancora alla medessima il detenuto, per l' ulteriore proseguimento del formale processo, e somministrandole in tutte le circostanze la conveniente assistenza, mediante la comunicazione delle opportune informazioni.

Il fallito poi, stato come sopra rimesso alla Giurisdizione criminale, dovrà da questa essere alimentato, come lo sono gli altri deliquenti, onde la Massa, già di debiti aggravata, non debba risentire ancora questo peso.

§. 3.

E siccome li suddetti inganni sono per lo più accompagnati del reato di falso, e di stellionato, contro li quali abominevoli delitti già inveisce la criminale Costituzione dell' Augustissimo Imperadore *FERDINANDO II.* di gloriosissima rimembranza, all'Art. 49. §. 1., così ordiniamo quì espressamente, che contro simili frodolenti siano eseguite irremissibilmente le pene in esse Costituzioni prescritte; e conseguentemente, contro tali confessi, o legalmente convinti malfattori, si procederà attese le circostanze, alla condanna della pena de'lavori pubblici, in ferri; della esposizione della persona sopra un pubblico palco, o colonna d'infamia; dell'esilio, o relegazione, o di altre pene corporali afflittive, le quali si estenderanno sino alla morte, ed infamia della forca, qualora vi concorressero circostanze più aggravanti, d'inganno commesso con particolare malizia, e principalmente, allorchè fosse stato inferito danno irreparabile a più persone bisognose, Vedove, Pupilli, Chiese, Ospedali, o simili.

Costa già del resto alli Giudici l' immediata loro obbligazione, vincolante la loro coscienza al letterale tenore delle Leggi, essendo riservato a Noi soli il Diritto di Grazia; onde, sotto comminazione della Sovrana Nostra indignazione, ingiungiamo a tutti li Tribunali l'impreteribile osservanza, di questa nostra Legge, senza che si lascino sedurre in caso alcuno, da qualche estemporanea compassione, ripugnante alla Nostra volontà, lesiva della giustizia, e dannosa al pubblico; giacchè noi non conosciamo delitto alcuno, tanto distruttivo della comune società, quanto quello di maliziose frodi, ed inganni occultamente fabbricati.

Per la qual cosa il pubblico bene richiede, che simili malfattori, come membri perniciosi, vengano separati dal Corpo dello Stato, e se ne dia un esempio, a terrore comune; e siccome il delitto medesimo acquista l' ultimo grado di abominazione ne' Mercanti, appresso li quali la buona fede dev' essere illibata, così comandiamo seriamente, che il delitto di cui si tratta, sia punito in essi col maggiore rigore, riguardando un simile ingannatore, non solo come usurpatore de' beni del suo prossimo, ma come distruttore ancora del credito di una intiera Piazza di Commercio; e questa è una circostanza esposta a conseguenze molto più rilevanti, che la perdita de' poveri Creditori ingannati.

§. 4.

Le Ordinanze sopra stabilite rispetto agli Autori de' fallimenti dolosi, si estendono ancora alli correi, e colludenti scientemente, li quali dovranno non solo rifondere tutti li danni, ma saranno inoltre sottoposti, come li rei principali, alla inquisizione, e pena criminale, in aggiunta di che, se fossero Concreditori della Massa, decaderanno da' crediti, li quali, attese le circostanze, saranno devoluti al Nostro Erario.

Articolo Sesto.

De' Falliti Fuggitivi.

§. 1.

Confermiamo e rinnoviamo quì in disposizione e regola già preveduta nel più volte citato Editto Cambiario, all' Art. 52, che i Debitori fuggitivi non possono godere alcun diritto di Asilo, o d' Immunità Ecclesiastica.

§. 2.

Del rimanente si lascieranno le consuete lettere di arresto alle opportune Giurisdizioni, indi precorreranno e si affiggeranno in luogo pubblico, e si faranno ancora inserire nelle pubbliche Gazzette, tre citazioni, l' ultima delle quali porterà la clausula di contumacia, il di cui processo sarà compilato, quando il citato non comparisca.

§. 3.

In questo processo, fra i Debitori falliti con dolo, e quelli per colpa, dovrà farsi la differenza, che gli ultimi saranno soltanto dichiarati decaduti da ogni diritto di Mercatura, qualora se ne fosse introdotto qualcheduno nella Piazza, e saranno tenuti in arresto nel luogo, ove saranno sorpresi, sino al termine del processo civile, o del componimento con i Creditori.

Rispetto poi alli decotti dolosi, nelle Patenti di citazione, che verranno rilasciate dalla Giurisdizione criminale, e che saranno pubblicamente affisse, dovrà riportarsi un estratto delle malizie manifestatesi, ed in caso di contumacia, si riguarderanno gli assenti per confessi, e sarà contro di essi pronunciata la Sentenza in contumacia, con la quale, o saranno pubblicamente dichiarati per disonorati, ed infami; ed il loro nome, o ritratto, secondo le circostanze, sarà appeso ad una colonna d' infamia, o ad una forca.

Che se un tale doloso fuggitivo venisse arrestato poco, o molto tempo dopo, si procederà contro di esso secondo le Leggi criminali; che se poi comparisse personalmente, oppure mediante un legale difensore, e con documenti degni di fede potesse giustificare gli attribuiti doli, potrà implorare ove si spetta un Salvocondotto, che gli verrà rilasciato per il corso, e termine di due, o tre mesi, secondo le circostanze, e dopo di avere sentiti li Creditori.

Articolo Settimo.

Cosa debba osservare il Giudice, in occasione di Concorso di Creditori.

§. 1.

Succede un Concorso in tre maniere, cioè: quando lo stesso Debitore cede i beni o quando il Giudice *ex officio*, per prevenire un male maggiore, dopo un diligente esame delle circostanze, dispone il processo di Concorso; ovvero finalmente, quando i Creditori, per evitare danni maggiori, implorano il detto processo di Concorso, ed in questo ultimo caso il Tribunale deve rimettere al Debitore il ricorso di cui si tratta, per la sua dichiarazione: se il Debitore annuisce alla domanda, procederà il Giudice alla esecuzione della medesima, nelle forme infrascritte; che se poi il Debitore si opponesse, e sostenesse la sua solvibilità, il Tribunale, con il mezzo di Commessarj deputati a tale atto, inquirirà esattamente sopra lo stato attivo e passivo, che dovrà essere presentato dal Debitore, e, secondo le circostanze, determinerà, se il Concorso implorato da' creditori, possa, o no aver luogo.

§. 2.

In tutti gli esposti casi però, appena che si manifesterà la necessità del processo di Concorso, il primo scopo del Giudice dev'essere quello, che la facoltà del Debitore sia posta in sicurezza, e venga preclusa ogni strada, per quanto si possa, alle alienazioni, in pregiudizio de' Creditori.

Quindi, prima di tutto, il Giudice priverà il fallito, ed i suoi attenenti, da ogni possesso di tutta la sua facoltà, anzi procederà al personale arresto, se le circostanze lo richiedessero, e particolarmente se si manifestasse il pericolo di fuga.

Con uguale diligenza dovrà il Giudice immediatamente ritirare li Libri, e corrispondenze del Negozio, e tanto questi, quanto la intiera Massa, dovrà egli assicurare, senza perdita di tempo, con il Giudiciale sigillamento. Affinchè però questo Atto pregiudiciale, dal quale frequentemente possono risultare rilevanti conseguenze, sia eseguito con le necessarie cautele, e provvidenze, il sigillamento non sarà commesso, come per il passato, al Fante del Tribunale, ma bensì a due idonei Commessarj, deputati dal Corpo del Tribunale, li quali eseguiranno il sigillamento con le opportune riflessioni, prendendo anche il consenso dal Tribunale, sopra il modo, forma, e maggiore sicurezza, come pure sopra le ulteriori formalità, che le circostanze potessero consigliare.

§. 3.

Nominati che saranno li Commessarj, alli quali dal Tribunale sarà assegnata una ricompensa, da pagarsi dalla Massa, proporzionata alla loro fatica, ed alla facoltà cadente in Concorso; e compite una volta, come sopra, le disposizioni annesse al sigillamento, e sicurezza della Massa, dovrà il Giudice deputare i Curatori de' beni, e *ad lites*, li quali due impieghi potranno unirsi in una sola persona, quando la facoltà fosse di poco rilievo.

Tanto li Curatori *ad lites*, quanto quelli *ad bona*, potranno essere proposti da' Creditori, ma non mai dal fallito, essendo appunto la confidenza de' Creditori, a riguardo de' Curatori suddetti, la prova più certa, ed immediata, della loro idoneità.

Che se i Creditori non proponessero alcun Curatore, dovrà il Giudice nominare a tale carica, delle persone atte e sperimentate, conforme prescriveremo negli Articoli seguenti.

§. 4.

Eseguita la nomina de' Curatori, li due Commessarj deputati, e non l'intiero Tribunale in Corpo, procederanno, con l'intervento de' Curatori, al Giudiciale inventario, e alla stima della facoltà, medianti Periti intelligenti ed idonei, li quali dovranno essere giurati a tale ufficio, e nominati, o dagli stessi Creditori, o dal Tribunale, verso una conveniente ricompensa; indi la facoltà sarà diligentemente riportata nell'inventario, saranno estratti, più presto che sia possibile, li debiti attivi e passivi da Libri del Negozio, per registrarli parimente nell'inventario, che in questo modo sarà completo; bene inteso però, secondo insegnano ancora le Leggi comuni, che un

un simile inventario non induca la legittimazione e validità delle partite, soggette alle ulteriori Giudiciali liquidazioni.

E siccome, in occasione della formazione di tali inventarj, non è stato finora osservato un esatto buon ordine, così ordiniamo, in forza di Legge, la direzione seguente.

1) Saranno riportati nell'inventario li beni immobili, la di cui stima dovrà procurarsi, per mezzo di Agrimensori, e Periti, dalle competenti Giurisdizioni.

2) Lo stato attivo, cioè i capitali, ed altri crediti, o conti, ecc.

3) Il danaro contante, di proprietà del fallito, e finalmente poi le merci, e tutti gli altri beni mobili del debitore, il tutto secondo l'ordine ben distinto delle rispettive, e separate rubriche.

4) In una rubrica separata verranno riportati gli effetti, e merci che possono essere pretesi e vindicati da' terzi proprietarj, la quale vindicazione dovrà essere in ordine riconosciuta nel Concorso.

5) Si chiuderà l'inventario con l'estratto de' debiti passivi, per quanto possa rilevarsi da' Libri del Negozio.

L'inventario in questo modo formato, dovrà essere munito della firma e sigillo di detti Commessarj, e accompagnato al Tribunale con la loro relazione, nella quale saranno insinuati tutti gli oggetti degni di attenzione, riguardanti l'inventario, e lo stato della Massa.

§. 5.

Dopo che sarà terminato l'inventario, oppure, qualora questo dovesse per qualche tempo venire protratto, anche pendente la formazione del medesimo, si procederà all'Editto Convocatoriale, il quale altro non è, che una pubblica citazione da affiggersi *ad valvas*, in virtù della quale tutti li Creditori interessati nel Concorso, sono chiamati al Tribunale, per insinuare, e legittimare avanti di esso le loro ragioni e pretese.

Nell'Editto di cui si tratta, non si dovrà in modo veruno annunziare la causa del fallimento, mentre potrebbe succedere, come già successe con Nostro dispiacere, che nella Patente di Convocazione venga pubblicamente attribuita al fallimento una causa totalmente diversa da quella che si rilevò, dopo la inquisizione de' fatti, con la scoperta di ogni cosa.

In questo Editto dovrà dichiararsi un termine, il quale porterà chiaramente la pena di preclusione di ogni via, e dovrà riguardarsi per perentorio, talmentechè, nel corso di detto termine, tutti gli interessati debbano comparire, ed in caso contrario, dopo la scadenza del termine medesimo, non possano più essere ascoltati, e debbano essere esclusi dal Concorso.

Per provvedere poi al torto che si potrebbe fare agl'interessati, non determiniamo li periodi positivi de' termini, rimettendoli immediatamente all'arbitrio del Giudice, il quale li proporzionerà alle circostanze del luogo, tempo, lontananza, e numero de' Creditori, con avere particolare riflesso, che l'ordinato Concorso possa venire alla cognizione, non tanto degli abitanti della Piazza, o nazionali, ma ancora degli esteri Creditori, ed il termine prefisso, dia loro tempo e comodo di munirsi de' sufficienti documenti legali, di comparire personalmente, o per procuratore, al Tribunale, e di trattare le loro ragioni ed azioni.

§. 6.

Dopo la pubblicazione dell'Editto Convocatorio, si passerà alla liquidazione de' crediti, la quale, siccome dipende particolarmente dalla sollecitudine, e buon ordine, così vogliamo sradicato l'abuso osservato più volte, che si lascino produrre ne' Tribunali, in iscritto, tutte le insinuazioni, e liquidazioni de' crediti, e che, sentite le parti, con la eccezione, replica, e dupplica, si formi un processo formale in iscritto, per definire in tale guisa, previa la inrotulazione degli Atti, con una Sentenza liquidatoria, ogni partita.

Mentre, oltre che una tale moltiplicità di Atti si rende inutile, e che dipendendo quasi tutte le liquidazioni dal puro fatto, sono le medesime, per conseguenza, liquidabili, senza formalità, ed indagini; una tale procedura riesce ancora molto gravosa, non tanto alle parti, in riflesso delle spese Giudiciali, e della perdita del tempo, tanto prezioso alli Negozianti, quanto allo stesso Tribunale, sopraccaricato d'inutili, e raddoppiate occupazioni, che possono divertirlo da affari di maggiore premura.

Per

Per riparare a questo inconveniente, ordiniamo in forza di Legge, che in avvenire queste Giudiciali liquidazioni debbano trattarsi fuori del Tribunale, per mezzo di particolari commessioni, e verbalmente. Quindi il Preside del Tribunale disporrà, che i Commessarj già deputati al sigillamento, ed inventario, eseguiscano le liquidazioni di cui si tratta, o in propria casa, o nella stanza del Tribunale, successivamente; bene inteso, che il Preside potrà, anzi, richiedendolo le circostanze, dovrà intervenirvi, per sollecitare il compimento delle Liquidazioni

Questi Commessarj dovranno di tempo in tempo citare li Creditori, e Curatori, in giorni determinati, dare udienza alli Creditori sopra le loro pretese, ed alli Curatori contro le medesime, con riportare tutto l'Atto di liquidazione in un Protocollo bene ordinato.

Le giuste pretese de' Creditori, riconosciute per tali da' Curatori, si registreranno, senza ulteriore formalità di liquidazione, nel Protocollo, con ritenere li documenti legittimanti il credito.

Che se poi contro qualche pretesa fosse da' Curatori promossa qualche eccezione, la qual' esigesse un formale contradittorio, li Commessarj non potranno assumerlo, ma rimettetteranno bensì le parti al Tribunale, dove, ad arbitrio del Preside, si tratterà il punto in ordine, verbalmente, oppure in iscritto, attesa l'importanza della causa, e si definirà con formale Sentenza.

Intanto che questo, o quel punto di controversia si tratterà nel Tribunale, si proseguirà da' Commessarj la liquidazione sopra prescritta, e dopo che questa sarà terminata con tutti li Creditori, e che sarà spirato il termine perentorio, stato determinato per l' insinuazione de' Creditori, li Commessarj presenteranno al Tribunale la relazione in iscritto, circa la intiera loro commmessione, accompagnandovi il Procucollo, e li Documenti a quello annessi; ed indi il Tribunale, premessa la totale definizione delle controversie pendenti nel Concorso, divenirà alla discussione della priorità fra li Creditori.

§. 7.

Si destinerà perciò, e s'intimerà un nuovo giorno Giudiciale, con Patenti pubbliche, esprimenti la clausula perentoria, nel quale giorno tutti li Creditori dovranno insinuare li loro diritti rispettivi di priorità, senza che a tale Atto abbia da concorrere il Curatore della Massa, e ad *lites*.

Le contese di priorità di maggiore riguardo, si potranno anche trattare in iscritto; quelle poi di minore rilievo, si tratteranno verbalmente.

Terminati tutti questi passi, procederà il Giudice, secondo le susseguenti regole, alla Sentenza di classificazione, la quale pubblicherà in un determinato giorno, ne rilascierà le necessarie copie alle parti citate alla pubblicazione, e così brevemente, ed in ordine, si terminerà il processo di Concorso, sino alla effettiva soddisfazione de' Creditori, di cui si tratterà nell' Articolo successivo, de' Curatori *ad bona*.

Articolo Ottavo.

Della priorità de' Creditori fra di loro.

§. 1.

In riguardo alla priorità de' Creditori, si dovranno principalmente osservare, ne' Giudizj di Concorso, le Leggi comuni.

Dopo pertanto che saranno legittimati li diritti di dominio, e di separazione, e vindicate da' proprietarj le loro cose identificamente esistenti, rifletterà il Giudice particolarmente alle seguenti sei classi di Creditori.

§. 2.

Nella prima classe saranno compresi quelli, che per diritto, o consuetudine singolare godono la prelazione; come le spese Giudiciali, e simili altre impiegate nel Concorso; la rimunerazione de' Deputati Giudiciali, Commessarj, e Curatori; li funerali, le spese della servitù domestica, e del negozio, e le spese dell' ultima malattia.

§. 3.

§. 3.

In riguardo alle pretese, che per qualunque ragione possono competere al nostro Sovrano Erario, dovà servire di regola per tutti li Tribunali la Patente già stata pubblicata sotto il dì 4 Marzo 1756, che in questa occasione viene rinnovata, e ristampata in calce del presente Editto.

§. 4.

Nella seconda classe succedono quelli che hanno una ipoteca privilegiata, cioè, unita al personale privilegio; indi succedono ancora li diritti Signorili, o Fondali.

Nella terza, le ipoteche semplici.

Nella quarta, quelli che hanno un privilegio personale.

Nella quinta, li veri Cambj regolari.

Nella sesta, li Creditori semplici, ed i Chirografarj.

Dopo tutte le suddette classi, in virtù della consuetudine già introdotta in quasi tutti li nostri Stati dell'Austria Interiore, saranno posti gl'interessi con lo stess'ordine fra di loro, con il quale furono anteriormente classificati li capitali principali; finalmente saranno riguardati come esclusi, a motivo di contumacia, da ogni classificazione, tutti quelli, che ne' prescritti termini non si fossero insinuati al Concorso.

Articolo Nono.

Dell' ufficio del Curatore ad bona.

§. 1.

Il Curatore *ad bona* è una persona idonea nominata perciò dal Tribunale, e con la commessione di amministrare la facoltà del Fallito, a comune vantaggio de' Creditori, sino al termine del processo di Concorso; ed è rimessa nel rimanente all'arbitrio del Giudice la cognizione di deputare, secondo le circostanze, uno o più soggetti, all' ufficio di cui si tratta.

Il Giudice sarà bensì particolarmente sollecito di scegliere, e deputare persone atte, onorate, esatte, e solventi, onde la facoltà, confidata alla loro amministrazione, sia al coperto da ogni pericolo.

Se il fallito possedesse molti stabili, o terre, saranno destinate persone, che abbiano cognizione e pratica di economìa; se il decotto sarà un Mercante, saranno prescelti, per Curatori de' beni, de' Negozianti, li quali siano intelligenti di Libri Mercantili, e possano dare al Tribunale le convenienti informazioni.

Li Curatori nominati, presteranno il giuramento al Tribunale, di volere amministrare fedelmente, ed utilmente la facoltà confidatagli, dopo di che, senza ulteriori, formalità, sarà loro consegnata da' Commessarj, verso ricevuta, e quietanza, tutta la facoltà del fallito, secondo l'inventario da essi formato, del quale si rilascierà copia alli Curatori, e la ricevuta sarà presentata al Tribunale, con una relazione in iscritto, delli Commessarj, acciò venga custodita nella Cancelleria.

§. 2.

La prima diligenza de' Curatori, sarà quella di liquidare tutti li crediti, ed instruire il Curatore *ad lites*, con le dovute informazioni, onde questo ultimo possa sollecitarne l'esazione, ed appurare tutto lo stato, e facoltà, mentre che si tratta il Concorso.

§. 3.

Assisteranno pure in ogni modo possibile il Curatore *ad lites*, in occasione delle liquidazioni de' debiti passivi, insinuati nel Concorso, con inquirirne la validità, particolarmente se questa dovesse rilevarsi da' Libri del Negozio.

§. 4.

Li Curatori *ad bona*, appena ricevuta la facoltà, saranno solleciti di procurare, senza perdita di tempo, la vendita all'incanto di tutti que' beni ed effetti che fossero esposti ad una difficile, o dispendiosa conservazione; come ancora di tuttociò che alienare si

si potesse a vantaggio della Massa; il danaro ricavato dovrà essere utilmente investito in fondi pubblici, e li Chirografi si depositeranno nel Tribunale.

§. 5.

Amministreranno con diligenza e convenienza la residuale facoltà, con rimettere annualmente il conto regolare dell' amministrazione al Tribunale, o a' Creditori, nel quale ultimo caso si riporterà estrattivamente al Tribunale la giustificazione de' conti, seguita per parte de' Creditori medesimi; nel primo caso poi si rimetteranno i conti per la revisione, e giustificazione, al Curatore *ad lites*.

§. 6.

Terminato il Concorso, compileranno il conto generale della intiera amministrazione, per porlo sotto gli occhj de' Creditori, onde possano essi vedere la quantità della facoltà che cade in riparto, bene inteso, che li conti debbano essere chiari, intelligibili, e completi; e che conseguentemente comprendano tre rubriche, cioè:

1) L' entrata, in cui sarà riportato tutto quello che fu loro consegnato da' Commessarj, secondo l' inventario, o successivamente accresciuto alla Massa.

2) Le spese legittimabili, tutte con li rispettivi Decreti Giudiciali, e quietanze.

3) L' abbonamento, o sia la dimostrazione degli effetti, e beni in natura, con le osservazioni necessarie.

§. 7.

La facoltà indi risultante si ripartirà fra li Creditori, relativamente alla Sentenza di classificazione, e loro giudicata anteriorità; e se tutti li crediti non fossero stati esatti, pendente il Concorso, si assegneranno quelli a proporzione a' Creditori, lasciandone a loro cura l' esazione, onde l' ufficio de' Curatori non sia reso eterno.

E così li detti Curatori avranno la premura di compire diligentemente li loro doveri, mentre, in caso contrario, saranno irremissibilmente tenuti di rifondere del proprio, tutti li danni inferiti per loro colpa, o negligenza.

§. 8.

Siccome alli Curatori è seriamente ingiunta l' esatta osservanza de' loro doveri, così è anche giusto che vi si faccia attenzione, e sia contribuito un competente premio alle loro fatiche; la destinazione di questo premio vogliamo riservata, e la riserviamo al discreto arbitrio del Giudice, che la proporzionerà alle circostanze della persona, della facoltà, della fatica, del luogo, e del tempo, quando li Curatori non se la intendessero, e componessero stragiudicialmente con li Creditori, in qual caso si rende inutile la determinazione Giudiciale.

§. 9.

In questo modo abbiamo ragione di prometterci, che la facoltà del fallito sarà amministrata con buon ordine, ed a vantaggio comune; al conseguimento del qual fine invigilerà ogni Tribunale *ex Officio*, avvertendo particolarmente, sotto comminazione di pene, li Curatori, acciò compilino accuratamente i conti, alla fine dell' anno, o al termine del Concorso, e li presentino al Tribunale, ovvero legittimino autenticamente la produzione stragiudiciale, e la giustificazione di essi, riconosciuta da' Creditori medesimi.

E siccome appresso molti Tribunali si moltiplicano frequentemente simili processi di Concorso, così potrà, e dovrà il Preside deputare dal suo Assessorato de' Commessarj, li quali, inesivamente al presente Nostro Regolamento, di tempo in tempo avranno cura, e faranno le convenienti rimostranze al Tribunale, onde tali amministrazioni non cadano, come tal volta succede, in confusioni sempre maggiori, ed in tale guisa intricate, che se ne può appena sciogliere il nodo, con inesprimibile danno de' Creditori, e con grave pregiudizio dell' onore dello stesso Tribunale.

Articolo Decimo.

Dell' ufficio del Curatore ad lites.

§. 1.

A questo ufficio si deputerà soltanto un Avvocato, perito delle Leggi, il quale avrà l'incumbenza di promuovere gli opportuni Editti Convocatorj, di assistere alla liquidazione de' debiti, e di rimostrare al Tribunale, o alla deputata Commessione, la invalidità, o insussistenza di questa o di quella partita.

Egli dovrà ulteriormente, siccome di sopra si è detto, sollecitare con ogni diligenza l' esazione de' crediti della Massa, avanti al Giudice competente, ed in tutte le occorrenze Giudiciali dare con accuratezza li convenienti lumi alli Curatori *ad bona*, e da quelli ricevere le opportune informazioni, specialmente negli affari mercantili; si guarderà da ogni illecita, e pericolosa intelligenza con il fallito, e in somma osserverà tutto quello che Dio e Noi esigiamo da un Avvocato onorato, esperto e diligente, giacchè Noi non vogliamo assolutamente, che l' ufficio di cui si tratta, sia confidato a soggetti, ne' quali non concorrano tutte le suddette qualità, anzi seriamente comandiamo, che le persone maliziose, in cui si manifestasse qualche azione ripugnante alla presente costituzione, non solamente siano rimossi da tale ufficio, senza veruna ricompensa, ma siano ancora perpetuamente degradati dall' Avvocatura, con infamia, e particolarmente se, mediante qualche maliziosa, o clandestina intelligenza, o condotta, fosse stato inferito danno irreparabile a terze persone; ed empiamente negletto l' amore del possimo.

Saranno dunque tutti solleciti, ed ognuno in particolare, di dirigere le loro azioni e condotta, a norma di queste Nostre Costituzioni, per non incorrere nella Nostra Sovrana indignazione. Fatto nella Residenza di Vienna, il dì 19 Gennajo 1758; e de' nostri Regni, nel decim' ottavo.

Copia della Patente antecedentemente citata, all' Articolo Ottavo, §. 3.

NOI MARIA TERESA. ecc. ecc.

In riguardo delle pretese, che ne' casi di Concorso possono competere al Nostro Sovrano Erario, prese le opportune informazioni, abbiamo determinato di ordinare la pubblicazione del seguente Editto, a norma del quale li Tribunali rispettivi regoleranno la priorità, e la classificazione de' Creditori.

Primo: Se in occasione di un Concorso, o dopo la morte di un fallito, esistessero in natura i danari identifici, tanto di contribuzione ordinaria de' Nostri paesi, de' rispettivi Reggimenti militari, quanto in qualunque altro modo appartenenti al Nostro Erario, avrà luogo la vindicazione de' medesimi, e per conseguenza entreranno in prima classe, nella Sentenza graduatoria, avanti tutti li Creditori della Massa. La stessa prerogativa godranno le Dogane, rispetto alli diritti, e rimanenze, che ad esse potessero competere, tanto nel caso in cui il diritto fosse stato fidato, quanto in quello in cui il medesimo stato fosse defraudato, qualora le merci, d'onde deriva simile diritto, esistessero in natura; perciò si classificheranno anche queste nel primo luogo, come li sopraddetti danari di contribuzione, ecc., e saranno solleciti li Tribunali, acciò siano contribuite simili rimanenze, preferibilmente, medianti le stesse merci che fecero nascere il debito.

Secondo: Le rimanenze provenienti da qualunque contribuzione imposta sopra un fondo domiciliale del fallito, che è conseguentemente ipotecato per la medesima contribuzione, appartengono inesivamente alle anteriori già emanate risoluzioni, alla classe seconda de' privilegiati.

Terzo: Le contribuzioni, e gli altri danari spettanti alli Reggimenti militari, ecc., o in qualunqne maniera al Nostro Erario, che furono bensì sborsati ad un legittimo Esattore, ma da questo già consunti, ed impiegati in proprj usi, come non meno li di-

diritti dovuti alle Dogane, qualora fossero già stati pagati alli Doganieri, e parimenti da quelli consunti, e le rimanenze di quelle merci, che più non esistessero in natura, tutte queste pretese non possono godere alcuna preferenza in un Concorso, sopra, ed in pregiudizio de' crediti Tabularj, già insinuati, e registrati ne' pubblici Ufficj di Tavola, bensì avranno il privilegio di priorità sopra ogni altro Creditore, rispetto alli beni mobiliarj, ed altri non sottoposti, nè addetti alla detta Registrazione Tabularia; di modo che, in quanto siano sufficienti li detti beni, dovranno essere soddisfatte le partite derivanti dalle mentovate pretese, immediatamente dopo le spese funerali, le quali saranno sempre prelevate.

Quarto: Il residuo poi di simili Nostre pretese, e diritti, in riguardo alli beni Tabularj, goderà le seguenti prerogative: se le rimanenze, di cui si tratta, fossero intavolate, cioè registrate negli Ufficj Tabulari delle rispettive Provincie e Città, ove sono attualmente vigenti, o che potessero introdursi, entreranno in quel rango di priorità, che in forza delle Tavole può loro competere; qualora poi le medesime non fossero intavolate, verranno nella terza classe degl' ipotecarj, o sia nell' ultimo luogo immediatamente dopo li debiti intavolati. E siccome;

Quinto: Non tanto con il favore delle cauzioni prestate, delle frequenti inquisizioni, e della sollecita vigilanza sopra gli Amministratori, quanto ancora con la registrazione Tavolaria, si può maggiormente provvedere alla sicurezza delle pubbliche Casse; così comandiamo ancora, ed ingiungiamo seriamente a tutti gli Ufficj Tavolarj, che in ogni tempo ed occasione, e sempre che le persone, a cui incumbesse tale cura, volessero assicurare le nostre Casse Bancali, Contribuzionali, Militari, ecc., anche sopra i beni Tabulari de' nostri rispettivi Amministratori, debbano prontamente acconsentire alla solita e prescritta Registrazione, senza ricevere in tale caso la menoma tassa.

Noi abbiamo dunque voluto notificarvi questa Nostra Sovrana risoluzione, ed è la seria Nostra volontà, che la medesima venga da voi non solo religiosamente osservata, ma ancora ulteriormente intimata, ove si spetta.

Vienna il dì 4 Marzo, 1756.

Al Giudizio Revisorio dell' Austria Interiore.

Sono però in seguito state fatte diverse aggiunte e mutazioni, a diversi paragrafi dell' avanti descritto Regolamento, che riscontrare si possono nel Codice di *GIUSEPPE II*. Noi non ci accingeremo già ad inserirle tutte, per non dilungare di troppo questo Articolo già molto esteso; ma ci crediamo in dovere di riportarne alcuni, rimettendo poi il Lettore al Codice suddetto, per il rimanente.

Nel Generale Regolamento Giudiciario del dì 1 *Maggio* 1781. *Capitolo XXXII.*

Della Moratoria, e del Patto pregiudiciale.

§. 353.

Non potrà più aver luogo in avvenire alcuna Moratoria.

Articoli aggiunti all' avanti descritto Regolamento.

§. 354.

Non sarà similmente ammesso verun patto pregiudiciale, ovvero, composizione de' Creditori, per cui vengano condannati a rilasciare una parte delle loro pretese, salvo che un terzo s' incaricasse del pagamento de' debiti, che si residueranno dopo il diffalco dell' implorato ribasso; e che il pagamento assunto fosse più vantaggioso alli Creditori, di quello che li medesimi sperare possano dalla facoltà del Debitore.

§. 356.

Li Creditori, che avranno il diritto di preferenza, o che saranno assicurati con un pegno, e vorranno attenersi unicamente a questo, non saranno tenuti di entrare nel patto pregiudiciale; ma gli altri Creditori saranno obbligati di accedere alla presa risoluzione, a pluralità di voti.

§. 358.

Prima che venga proferita la Sentenza, la quale obblighi alcun Creditore ad accedere alla pluralità de' voti, li votanti maggiori dovranno legalmente provare le loro pretese.

Regolamento per i Concorsi dell' istessa data.

§. 1.

Il Concorso de' Creditori si dovrà aprire avanti quel Giudice, sotto la di cui Giurisdizione sarà sottoposto il Debitore, in riguardo alla sua qualità personale, soltanto però relativamente a que' beni che possede in quella stessa Provincia, di modo che, se il Debitore possedesse de' beni in più di una Provincia, si dovrà il Concorso aprire in ciascheduna Provincia, per quanto concerne i beni, che in essa possede, ed avanti quel Giudice, al quale sarebbe sottoposto, in riguardo alla sua qualità personale, quando egli abitasse nella detta Provincia.

§. 7.

Il termine nel quale i Creditori dovranno produrre le loro ragioni, si prefiggerà dal Giudice, secondo le circostanze, ma però non potrà mai essere maggiore di 6 mesi, nè minore di giorni 30, comprese le Ferie.

Ordine del dì 30 Dicembre, 1782.

Bollo delle Cambiali.

Siccome nella Patente riguardante il Bollo, resta chiaramente prescritto, che per favorire il Commercio, le Lettere di Cambio, e le Proteste saranno esenti dal Bollo, in modo però, che, qualora fosse portata in Giudizio una doglianza circa qualche Cambiale, debba la detta Cambiale e Protesta, unirsi in copia bollata, giusta il rispettivo importo, al Libello di querela; quindi è, che ciò dovrà osservarsi perfettamente, sicchè tutte le copie delle Lettere di Cambio, e Proteste, che verranno prodotte in Giudizio, debbano soggiacere al Bollo, a misura della classe del loro importo, senza eccezione, se siano esse vidimate, o non lo siano; poichè, se nell' ordine della Giudiciaria processura, richiedendosi nelle dette copie una maggior legalità, dovessero essere vidimate, una tale autenticità formerà un atto particolare. Per il che, oltre al Bollo per la detta copia prescritto nella Patente, a tenore dell' importo, si userà anche il Bollo di 15 *kni.* per la vidimazione. Ciò per altro si dovrà soltanto praticare per l'avvenire; giacchè, qualunque ne fosse la cagione, per ciò che riguarda il passato, non si prefiggerà penale veruna, nè compensazione, per le copie presentate in Giudizio, senza il rispettivo Bollo ecc.

ORDINANZA,

del dì 9 Aprile 1782, riguardante li Tribunali Mercantili, e di Cambio.

Ordinanza riguardante li Tribunali Mercantili, e di Cambio.

§. 1) Dalli Tribunali Mercantili, e di Cambio, di prima Istanza, dovrà in avvenire passare ancora l'Appellazione, al Tribunale di Appellazione di ciascheduna Provincia.

§. 2) Ne' casi Mercantili, e di Cambio, conviene parimente uniformarsi esattamente all' Ordine Giudiciario generale, del dì 1 Maggio 1781, tanto presso la prima Istanza, quanto nell' Appellazione, e nella Revisione, toltine li casi seguenti, in riguardo agli affari Mercantili, e di Cambio, che richiedono una separata pronta spedizione.

§. 3) Relativamente al §. 15 del suddetto Ordine Giudiciario generale, le controversie che accadono per Cambiali formali, devonsi contare sotto quelle controversie destinate dalla Legge alla procedura verbale.

§. 4) Secondo li §. 35, 44, e 51, trattandosi di motivi d'importanza, il Giudice è abilitato a fissare un più breve termine per la replica all' Atto di querela, in affari Mercantili, e di Commercio.

§. 5)

§. 5) In riguardo alli §. 38, 45 e 51, il Giudice non dovrà acconsentire alla proroga del termine, in affari Mercantili, e di Commercio, salvo ne' casi d' importanza.

§. 6) Le Cambiali formali, fatte da una Ditta Cantante, e dovutamente Protocollata, vengono eccettuate dalla precauzione legale e valida, prescritta dal §. 114, per le altre Scritture di Obbligo, o Pagherò, ecc.

§. 7) Quanto ritrovasi prescritto nel Capitolo 17, dell' Ordine Giudiciario, circa la prova, mediante li Periti dell' arte, s' intende soltanto in que' casi, ne' quali occorre una prova, mediante li Periti Mercantili, per controversie Mercantili, e di Cambio.

§. 8) Relativamente al §. 251, per la pubblicazione de' motivi della Sentenza seguita, viene limitata la proroga a 24 ore.

§. 9) A riguardo del Capitolo 25, in affari Mercantili, Commerciali, e di Cambj, l' insinuazione per l' Appellazione, per la Revisione, o per la Querela di nullità, come pure la presentazione dell' Atto di gravame, dovranno farsi nel termine di giorni otto, in vece de' giorni quattordici, che prima furono accordati.

§. 10) Al §. 300, in caso di Sentenza, con cui venga ordinato il pagamento di un debito Mercantile, Commerciale, o di Cambio, si dovrà prefiggere per il pagamento del debito, il termine di 3 giorni.

§. 11) In riguardo al Capitolo 36, dovendosi rimettere un Ordine Giudiciario ad un Negozio; se ne dovrà fare la consegna a chi ne ha la Firma.

§. 12) Si accorda bensì alli Notaj già accettati presso li Tribunali Mercantili, e di Cambio, di rappresentare le parti negli affari Mercantili, Commerciali, e di Cambio; ma essi dovranno regolarsi puntualmente secondo il Capitolo 38 dell' Ordine Giudiciario, nell' accettare, e rappresentare le parti. In avvenire però non si dovrà accettare alcuno come Notajo, se non si sarà sottoposto all' esame particolare circa la fondamentale cognizione degli affari Mercantili, Commerciali, e di Cambio, ed all' altro esame prescritto al §. 411, per gli Avvocati, e che sia stato dichiarato abile.

§. 13) Dovendo un Avvocato, o Notajo, trattare un affare di una Casa Commerciale, sarà sufficiente ch' egli sia munito della Procura estesa e fatta da chi ha la Firma, della quale egli deve provvedersi secondo il §. 416.

§. 14) In tutti gli altri casi, che non sono più precisamente spiegati nella presente Ordinanza, negli affari Commerciali, Mercantili, o di Cambio, si dovrà esattamente osservare l'ordine Giudiciario generale, dal dì 1 Maggio 1782, in poi. Vengono per conseguenza annullate tutte le Leggi, ed usi relativi alla procedura degli affari Mercantili, Commerciali, e di Cambj. All' opposto rimangono nel loro vigore, in tutto il rimanente, le Leggi e diritti di Cambio esistenti, e si dovranno esattamente osservare.

Consoli, ed Agenti Austriaci, residenti nelle Piazze marittime delle Potenze estere.

Consoli, ed Agenti.

Ad oggetto di facilitare il Commercio verso gli Stati esteri, sono impiegati de' C. R. Consoli, che risiedono in diversi Porti marittimi delle Potenze estere.

Nel suo proprio senso, dovrebbe il Console essere una persona munita di plenipotenza dello Stato, il di cui dovere consiste non solo nel far valere i diritti della Nazione, nel luogo ov' egli ritrovasi impiegato, e nell' appianare le differenze contenziose, che insorgero fra' Mercanti e i Nazionali, e fra questi, e li Capitani, ovvero l' equipaggio de' bastimenti, come ancora, nello spedire nello Stato, con il primo bastimento che partirà, coloro che si rendono colpevoli di qualche delitto criminale. Ma il Console è pure incumbenzato, anzi è in dovere principale, di promuovere tutti li vantaggj del Commercio; egli è in obbligo di osservare tutti gli oggetti tendenti al medesimo, e ciò che vi possa avere correlazione; di comunicare le annotazioni fatte a tale oggetto; e di rassegnare a tempo il dovuto rapporto sopra qualunque cambiamento, e sopra ogni affare, che sia favorevole, o svantaggioso al Commercio Nazionale.

I Consoli Austriaci nel Levante dipendono immediatamente dal Ces. Reg. Internunzio in Costantinopoli, e quelli del Ponente, dipendono dal Governo di Trieste,

al quale però, quelli che risiedono nel Levante, devono ancora rassegnare li loro rapporti, sopra tutti gli affari concernenti il Commercio Austriaco.

In Aleppo, Algeri, Tunisi, Tripoli, e Iaffa, ritrovansi de' Ces. Reg. Agenti.

Li Consoli Austriaci dividonsi in tre classi, cioè: in Consoli generali; in Consoli; ed in Vice-Consoli.

Li Consoli generali sono in Alicante, Amsterdam, Rotterdam, Bengala, *Bourdeaux*, Cadice, Cagliari, Cherson, Genova, *Havre de Grace*, *Isle de France*, Copenhagen, Lisbona, Londra, Malabar, Nantes, Napoli, Pietroburgo, Zante, e Zara.

Li Consoli sono in Altena, Amburgo, Ancona (questo serve ancora per Macerata, Recanati, Fermo, e Cività-Nuova) Bajonna, Brema, *Calais*, *Cette*, Cività-Vecchia, Corsica, *Dunkerquen*, Gibilterra, Livorno, Lubecca, Manfredonia, Marsiglia, *Morlais*, Nizza, Palermo, Pesaro, *Quancheu* nella China, Ragusi, *Rochelle*, *Rouen*, e Sinigaglia.

Li Viceconsoli sono in Acri, Agosta, *Aigles*, Alessandria di Egitto, Algari, Barcellona, Barletta, *Bourdeaux*, Cadice, Cagliari, Cairo, Cartagena, Cerigo, Cipro, Corunna, Damiata, Dardanelli, Denia, Durazzo d'Albania, Fano, Faro, *Funchal*, Gallipoli nel Regno di Napoli, Latachia di Soria, Lepanto, Majorca, Malaga, Malta, Mataro, Messina, Naxia, Otranto, Palma di Majorca, Patrasso di Morea, Porto Mahone, Porto Ferrajo, Porto di Portogallo, Rodi, Rosetta, Salonichio, Sassari, Scio, Serres di Macedonia, *Setubal*, Smirne, Spalatro, Stanchio, Tolone, Tripoli di Soria, Valenza di Spagna, Venezia, e Zea.

Nell' essenziale, le incumbenze de' Consoli negli affari minuti, sono simili a quelle degli Ambasciadori, negli affari di maggiore rilievo; inoltre li Consoli Austriaci vengono ancora indirizzati alli C. R. Ministri alle Corti, nelle quali li medesimi ritrovansi impiegati, perchè ricevano da essi, in caso di bisogno, la necessaria assistenza, ed istruzione.

Per decorare li Consoli residenti negli Stati esteri, S. M. Imp., nell' anno 1787, destinò per i medesimi un abito uniforme, il quale consiste in un abito e calzoni di scarlatto, con camiciuola, mostre e collare verde, guerniti di oro, e con le, così dette, *épaulettes* di oro, intrecciate di seta rossa, e fiocco da spada simile. Li Consoli generali portano ancora l' abito guernito di galloni d' oro, per distinzione.

Siccome si sta presentemente compilando una nuova istruzione per i C. R. Consoli, ed una nuova Tariffa in riguardo alle loro Sportule; ci riserviamo però d' inserirle sotto l' Articolo di Trieste, ove si tratterà generalmente del Commercio marittimo Austriaco, e delle rispettive Leggi, con più ciscostanziate relazioni.

Li Sudditi Austriaci, commercianti con le tredici Provincie Unite dell' America, in caso di bisogno, si potranno rivolgere in Filadelfia, al Regio Imperiale Consigliere, Barone *de Behlem*, o a chi succederà al medesimo.

REGOLAMENTO, E TARIFFA

Delle Dogane, pubblicata nell' anno 1776, ne' Dominj di Sua Maestà C. R. Ap. Per le mercanzie provenienti dal Territorio della Republica di Polonia, e che passano per colà.

NOI MARIA TERESA ecc. ecc.

Trattato di Commercio con la Polonia.

Impartiamo a ciascheduno ed a tutti gli Abitanti de' Nostri Stati, e Sudditi, di qualunque Dignità, e Stato, la Nostra Imperiale Regia Grazia; ed a tutti, e a ciascheduno facciamo graziosamente sapere, che, essendo stato stabilito nell' Articolo primo del Trattato di Commercio conchiuso sotto il dì 11 Marzo 1775, fra Noi, e S. M. il Re, e la Repubblica di Polonia, che i Dazj Doganali, da corrispondersi reciprocamente, per li proprj prodotti di entrambi gli Stati, debbano regolarsi, e pubblicarsi medianti le Tariffe particolari; Noi, previa la convenuta intelligenza, faciamo porre in esecuzione la seguente Tariffa, tanto per i prodotti della Polonia, che verranno introdotti ne' Nostri Stati, quanto per le proprie merci, che dagli Stati Nosrri passeranno nel Territorio della Repubblica; perciò vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che:

1) Per le merci, o mercanzie descritte nella detta Tariffa, venendo competentemente

mente contestata la loro produzione effettuata nel Regno di Polonia, non si dovrà esigere un Dazio d'ingresso maggiore di quello che resta regolato nella medesima, cioè: una sola volta in tutti li Nostri Stati Ereditarj; e per conseguenza, simili merci, allorchè sarà stato pagato il detto Dazio, e dopo che se ne sarà ottenuta la spedizione della Dogana, dovranno passare liberamente, e senza impedimento, dall'uno de' nostri Stati, nell'altro, senza verun pagamento di ulteriore Dazio di Dogana.

2) Che l'esazione del Dazio di Dogana, e la rispettiva ulteriore manipolazione, dovrà farsi presso l'Ufficio Capitale, stabilito alli confini, restando però in arbitrio del proprietario delle merci, e principalmente delle persone cognite, di farsi indirizzare ancora ad una più distante Città, ove siavi la Dogana, o il luogo di depósito, ne' Nostri Stati, ov'egli intenda di sballare, vendere, o dividere la merce, sotto l' ispezione dell'Ufficio Doganale; bene inteso però, che il medesimo debba osservare la prescrizione del nostro Regolamento delle Dogane.

3) Li Nostri Ufficj Doganali, presso li quali si fa l' estrazione de' prodotti nazionali verso la Polonia, saranno tenuti, previa la dovuta visita della rispettiva qualità, di attestare *ex officio* alli Proprietarj, o condultori delle merci, nella Bolletta di Esito, che queste siano di produzione nazionale.

4) Dalla Nostra Patente di Proibizione, del dì 14 Ottobre, 1774, e dalle altre Nostre Ordinanze, rilevasi, quali merci si possano introdurre ne' Nostri Stati Ereditarj, e di quali resta interdetta l' estrazione da' medesimi; queste proibizioni generali devono tuttora sussistere, in riguardo al Regno di Polonia.

All'opposto, le mercanzie di Polonia, delle quali sarà già stato una volta pagato il Dazio di Consumo, qualora venissero ricondotte di ritorno, dovranno essere esenti dal pagamento del Dazio di Uscita e di Transito; in riguardo poi alla dichiarazione delle merci di Transito, per merci di Consumo, si dovrà osservare quanto contiene il Nostro Regolamento generale.

5) Nell'anno 1775, abbiamo fatta pubblicare una Tariffa Generale di Transito, per tutti li Nostri Stati Ereditarj di Boemia, ed Austria, secondo la quale dovrà parimente seguire il pagamento de' diritti di Dogana, per le merci transitanti dagli Stati della Repubblica, negli Stati esteri, e viceversa, da questi in quelli, per le Nostre Provincie Ereditarie, intendendosi però, che il Dazio di Transito, per simili Articoli, e merci, dovrà pagarsi una sola volta, e non più, nell'atto in cui le rispettive merci entreranno nelle nostre Provincie Ereditarie di Germania, Ungheria, e Gallicia.

6) Per il sale, che passerà da' nostri Stati Ereditarj nel territorio della Repubblica, non si dovrà pagare alcun Dazio di Uscita, nè di Transito, nè tampoco:

7) Per tutte le merci che si trasportano sopra li fiumi comuni; per conseguenza, il Dazio da corrispondersi secondo la qualità del destino delle merci, dovrà esigersi soltanto nell'atto in cui le medesime entreranno in una delle Nostre Provincie Ereditarie.

8) Le merci ed i prodotti della Polonia, venendo dovutamente contestate, come prodotti di quel Regno, e conseguentemente dichiarate per tali nelle spedizioni de' nostri Ufficj di Dogana, dovranno essere esenti da tutti li Dazj Provinciali, tanto delle Città, quanto privati, in tutti li nostri Stati Ereditarj; da questa Ordinazione restano però eccettuate quelle Gabelle esistenti immediatamente presso le acque, o sopra li ponti, porti, o strade, per oggetto delle loro rispettive riparazioni, come anche quelle, che vi si potessero stabilire di nuovo, al fine suddetto; mentre simili Gabelle si dovranno esigere, tanto per le mercanzie della Polonia, quanto per i prodotti proprj delle nostre Provincie Ereditarie.

Similmente, per la spedizione di Dogana, non si esigerà, a titolo del così detto, *Zettelgeld*, più di quello che resta generalmente prescritto nella nostra Patente di Dogana, dell'anno 1775; ma nel rimanente, in ciò che quì non viene particolarmente espresso, conviene regolarsi secondo le vigenti Patenti, e secondo il Regolamento della rispettiva manipolazione.

Noi comandiamo pertanto a ciascheduno, ed a tutti li nostri Ufficiali di Dogana, ed alle loro Superiori Istanze, di esattamente osservare questa nostra Ordinazione, e di eseguirla con la dovuta esattezza, onde così evitare il nostro sdegno, ed il nostro più severo risentimento. Mentre in ciò consiste la nostra graziosissima volontà, ed intenzione.

Fatta nella nostra Città Capitale, e Residenza di Vienna, nel dì 1 del mese di Ottobre, dell'anno 1776, e del nostro Romano Impero, l'anno trentesimo sesto ecc.

TA-

TARIFFA

Di quanto dovranno pagare li prodotti della Repubblica di Polonia, ne' C. R. Stati Ereditarj, per il Dazio d'Ingresso; e di quanto si esigerà per il Dazio di Uscita delle mercànzie, che dalli C. R. Stati Ereditarj verranno trasportate nella Polonia; come ancora per il Dazio di Transito delle merci che passeranno per gli Stati Ereditarj.

NB. Gli Artico'i segnati con l'Asteri co, (*) hanno sofferto qualche piccola alterazione, in virtù della Tariffa, o Sistema Daziario di GIUSEPPE II. dell'anno 1788, la quale, come promesso abbiamo alla pagina 110, qualora non venga cambiata, la inseriremo nell'Articolo di Vienna, nel quale, in caso di mutazione, inseriremo la nuova.

DAZIO D'INGRESSO

		fl.	kr.	₰
Seme d'Anici	*per* 100 ℔.	—	20	2
Antimonio	*) =	—	18	—
Armature, ovvero armi, cioè: armi da fuoco, da taglio e da punta, compresevi pure le Corazze di fil di ferro, Elmi, Spade, Pistole intralciate di Oro, di Argento e di fiori	*per ogni fno. di valore*	—	2	2
Cene e di tutte le sorta	= =	—	—	1
Pelli di castoro	*l'una*	—	1	—
Birra	*per Emero d'Austria*	—	5	—
Fascie di Lana	*per ogni* ℔.	—	5	—
Bande nere e di altra qualità	*per* 100 ℔.	—	33	2
= *nere a croce*	*per ogni barile di* 300 *pezzi*	—	48	—
= *bianche stagnate*	= =	1	12	—
Piombo in pani	*per* 100 ℔.	—	24	—
= *Fuso, in pallini e palle*	=	—	28	—
Acquavite di birra, di grano, e di frutta	*per Emero*	—	9	2
= *doppia, ovvero due volte distillata*	*) =	—	19	—
Butirro fresco e salato	*) *per* 100 ℔.	—	32	—
Cedri, ovvero Limoni	=	—	24	—
Coperte diverse ordinarie, come pure Coperte da cavallo, intralciate con Oro ed Argento	*per ogni fno. di valore*	—	2	2
Ferro, cioè: Chiodi di tutte le sorta	*per* 100 ℔.	—	48	—
Fil di ferro fino	=	1	2	2
detto mezzano	=	—	36	—
detto grosso	=	—	24	—
Acciajo	=	—	19	1
Ascie	=	—	48	—
Ferro da aratro	=	—	48	—
Falci	=	—	48	—
Falcette	=	1	12	—
Coltelli da paglia	=	—	48	—
Aceto, e Aceto di mulsa	*per Emero*	—	9	2
Etuis, *o Astucci di Oro, Argento, Acciajo, Rame, o di lavoro smaltato, liscj, adorni, o fatti in altra maniera, dorati, argentati o intralciati*	*per ogni fno. di valore*	—	2	2
Vasi di majolica	= =	—	2	2
Peli di penne spogliati dal fusto di esse, per letti	*per* 100 ℔.	1	26	2
Penne intiere	=	—	36	—
Piume	*) =	2	15	—
Pelli crude per i Concia cuoja, cioè: di Manzo	*per ogni pelle*	—	9	—
di Vacca	=	—	4	—
di Pecora	*per ogni* 100 *pezzi*	—	10	—

Pelli

Merce	Misura	fl.	kr.	₰
***Pelli crude per i Concia cuoja*, cioè: di Capra**	per ogni 100 pezzi	—	25	—
di Agnello	=	—	5	—
di Vitello	=	—	20	—
di Cervo	per ogni pelle	—	1	—
Pesci*, *Anguille*, *fresche*, *salate ed affumicate	per 100 ℔.	—	48	—
= Lucci, freschi, affumicati e salati	=	—	24	—
= Carpioni s m i.	=	—	19	—
= S.o ioni marinati	=	1	36	—
= Persling, freschi e salati	=	—	12	—
= Salamoni freschi	=	—	48	—
= detti, affumicati e marinati	=	1	36	—
Lino depurato	per 100 ℔ sporco	—	6	—
= crudo, non depurato	= =	—	2	2
***Pellicierie*, o siano merci da Pellicciaj, cioè:**				
Pelli di Orso, nere, e bigie, lavorate	per ogni pajo	—	19	—
dette non lavorate	=	—	16	—
dette di Volpe, lavorate	per ogni diecina	—	24	—
dette dette non lavorate	=	—	20	2
Fauci. e dorsi di Volpe	per mazzo di 10 paja	—	19	—
Pancie di Volpe, senza fauci	= =	—	14	2
Pancie di Volpe, con fauci	= =	—	33	2
Imbodere di pancie, di Volpe, senza fauci	per la Tavola di 15 a 18 pezzi	—	19	—
dette con fauci	= =	—	29	—
dette di Topo moscato,	per la Tavola di 50 a 60 pezzi	—	7	—
Pelli di Lepre, ordinariamente lavorate	per 100 pezzi	—	36	—
dette, non lavorate	per 100 ℔.	—	11	—
dette di Coniglio	per 100 pezzi	—	24	—
dette di Coniglio, lavorate	per Sacco, o 2 Tavole di 20 a 24 pezzi	—	14	2
dette d'Agnello, per fodera	per 100 pezzi	1	12	—
dette di Martora	al Zimmer di 40 pezzi	1	36	—
dette di Lontra	l'una	—	5	—
dette di Pecore, da fodera	per 100 pezzi	1	36	—
dette di Gatto selvatico	l'una	—	1	—
dette di Lupo	=	—	5	—
Giallamina	per 100 ℔.	—	9	2
Filati di bambagia	=	8	—	—
= di lino, curati, ordinarj per fare le candele	=	1	—	—
= detti non curati, per le torcie	=	—	7	2
Grani e Legumi*, cioè: *Frumento	al Metzen	—	3	2
Segala	=	—	2	2
Grani mezzi, o siano neri	=	—	2	—
Orzo	=	—	2	—
Avena	=	—	1	2
Saraceno, e Panico	=	—	2	—
Miglio	=	—	3	2
Saraceno rotto	=	—	7	—
Orzo mondato	*) per 100 ℔.	—	12	2
***Vetri*, cioè: Lastre da finestre ordinarie, e lastre in tavole**	per 100 ℔ sporco	—	24	—
Bicchieri, Fiaschi, ecc.	=	—	36	—
Lumiere, e Lustri, Lastre da Carrozze, Bacini, Bicchieri tagliati, lisciati, dipinti ed indorati	per ogni fno. di valore	—	2	2
Litargirio	per 100 ℔.	—	33	2
Capelli d'uomo	per ogni ℔.	—	9	2
= bianchi	=	—	19	—
Polvere di Cipro	per 100 ℔.	—	29	—
Vasi di pentolaj, ordinarj, verniciati e non verniciati	per ogni fno. di valore	—	2	2
Guanti d'inverno, di lana	per 100 ℔.	3	36	—
Canapa non depurata	per 100 ℔ sporco	—	1	—

		fl.	kr	₰
Canapa depurata	per 100 ℔ sporco	—	3	—
Resina, o Pece	per 100 ℔.	—	5	—
Suole di Ottone	per ogni ℔.	—	1	2
= di ferro	=	—	1	—
Legno, cioè: Lavori da Marangone, fini, intralciati, o siano galanterie da Marangone,	per ogni fno. di valore	—	2	2
Legno da fabbricare, cioè: tavole, ecc.	=	—	2	2
Cerchj da botti	=	—	2	2
Mele non depurato	*) per 100 ℔ sporco	—	36	—
= depurato, o sia colato	=	—	19	—
Luppoli, di cui un centinajo forma circa 12 Metzen d' Austria	*) per 100 ℔.	1	8	—
Corna di bue, e di vacca	=	—	1	—
Cappelli di castoro e mezzo castoro	per ogni dozzina	2	24	—
= fini	=	—	57	2
= ordinarj, grandi e piccoli	=	—	29	—
= più ordinarj, e da contadini	=	—	14	2
Sevo strutto	per 100 ℔.	—	22	2
Istromenti musicali, cioè: Violini, e Chitarre	per ogni fno. di valore	—	2	2
Formaggio di vacca e di pecora	per 100 ℔.	—	9	2
= di Brimsen, e di capre, in forme, e tini	=	—	19	—
Calcina	per ogni misura, chiamata, Muth	esente		
Carte da Picchetto	per ogni dozzina	—	2	2
Vestimenta, vecchie, e nuove, venendo queste ultime portate per vendere	per ogni fno. di valore	—	2	2
Lame da spada	per 100 pezzi	2	—	—
= da palosci e sciable	=	3	—	—
Aghi	per 100 ℔.	—	14	2
Bottoni di Ottone, indorati, una grossa a 12 dozzine grandi, e 12 dozzine piccole	per ogni grossa	—	18	—
= di Stagno da getto, il pacchetto a 12 dozzine	per ogni pacchetto	—	2	—
Cramerie, cioè: Vasetti da speziali, sedie di paglia e di legno, ferro da frittelle, borse, e serrature da collo, canne da tabacco di legno,	per ogni fno. di valore	—	2	2
Creta ordinaria in tocchi	per 100 ℔.	—	4	3
= tagliata	=	—	14	2
Lavori fatti di pelliccie	per ogni fno. di valore	—	2	2
Rame crudo	per 100 ℔.	1	36	—
= lavorato, ovvero vasi, cioè: calderoni da acquavite, lambicchi, pentole, e rame in lastre	per 100 ℔.	2	24	—
= lavorato concavo, cioè: quello, che nelle fabbriche riceve la prima forma	per 100 ℔.	2	—	—
Pelle lavorata di Dante	=	2	—	—
= di Montone e di Pecora	per ogni pajo	—	4	—
= di Becco	=	—	9	2
= di Capra	=	—	6	—
= in Marocchino	per mazzo di 10 pezzi	—	26	2
= di Vitello	per ogni mazzo	—	36	—
Colla da Marangoni	per 100 ℔.	—	24	—
Tela da 1 fno e più il braccio	per ogni ℔.	—	19	—
= più ordinaria, di kni. 45, sino a 1 fno. il braccio	=	—	9	2
= detta di kni. 30 a 45	=	—	7	—
= detta di kni. 16 a 30	per 100 ℔.	6	—	—
= assai ordinaria, come pure tela lustrina bianca, e colorita, il braccio di 15 kni, o meno, ecc.	per 100 ℔.	3	12	—
= da letto, ossia tela occhiata	=	4	—	—
= di stoppa imbiancata e non imbiancata, come pure tela da pagliaccio, e d' invoglia	per 100 ℔.	—	48	—
= da sacchi e tende	=	1	—	—
= Così detta, Federrit, ossia Bettgigerl	=	2	—	—

Canefas

		fl.	kr	₰
Cannefas, e tele rigate, come pure simili fazzoletti, inoltre spinadine rigate con seta, sono da considerarsi e valutarsi secondo la loro finezza e valore delle predette tele.				
Tela spinadina senza seta, infodera da letti, tralicci, ecc.	per 100 ℔.	2	—	—
= *incerata schietta ed a fiamme*	=	2	—	—
= *detta nera*	=	1	12	—
= *detta dipinta*	per ogni fno. di valore	—	2	2
Maccheroni	per 100 ℔	—	48	—
Orzo preparato per far la birra	per Metzen	—	3	2
Coltelli di tutte le sorta	per ogni fno. di valore	—	2	2
Lame da coltelli e forchette	=	—	2	2
Spianatoj di ottone fatti a getto	per 100 ℔.	2	36	—
Mulsa ovvero Idromele	per Emero	—	19	—
Pietre da mulino	per ogni pezzo	—	12	—
Reti da pescare	per 100 ℔.	1	—	—
Noci ordinarie	per Metzen	—	2	2
Nocciuole	per 100 ℔.	—	20	—
Frutta secche, cioè: Pomi, Pera e Prugne	*) =	—	12	2
Prugne fresche	per ogni fno. di valore	—	2	2
Olio, di lino, e di rape	per 100 ℔ sporco	—	24	—
Carta, da Cancellerìa, marca Vergine, e Carpione	per balla	—	48	—
= *da scrivere*	=	—	29	—
= *straccia, ovvero sugherina*	=	—	12	—
= *da stampa*	=	—	29	—
Resina e Pece	*) per 100 ℔.	—	4	2
Polvere da schioppo fina	=	2	—	—
= *da Cannone*	=	1	12	—
= *ordinaria*	=	—	48	—
Lavori da Correggiaio, e da Sellajo	per ogni fno. di valore	—	2	2
Seme di lino, e di canape	per Metzen	—	1	—
= *di papavero*	per 100 ℔.	—	1	—
= *di rape*	=	—	1	—
Salnitro	=	—	30	—
Navi	per ogni fno. di valore	—	2	2
Parapetti, o paraventi	=	—	2	2
Lavori da fabbro	=	—	2	2
= *da calzolajo*	=	—	2	2
Setole	per 100 ℔.	—	2	—
Grasso di porco	*) =	—	30	2
Lavori da spadajo	per ogni fno. di valore	—	2	2
Sapone	*) per 100 ℔.	—	32	—
Cordaggi, cioè, corde di canape, e di stoppa di canape	=	—	24	—
Argento fino e di ogni sorta		esente		
Ceralacca	per ogni ℔.	—	5	—
Lardo	per 100 ℔.	—	38	2
Lavori da Speronajo, stagnati	=	2	24	—
= *ordinarj, neri e bianchi, limati*	=	1	36	—
Amido	*) =	—	13	—
Calzette, fine, gualcate, da inverno	=	10	—	—
= *ordinarie da villani*	=	3	36	—
= *fine, di filo, da uomo e da donna, da 24 fni. e più la dozzina, sono da valutarsi secondo la finezza*	per ogni fno di valore	—	2	2
= *le altre qualità più ordinarie, compresavi la carta e spago*	per ogni ℔.	—	14	2
Tabacco in foglie	per 100 ℔.	—	20	—
Tabacco in polvere, della fabbrica di Varsavia e di Cracovia	=	1	36	—

Nota. Il Tabacco è permesso d'introdurlo negli Stati Ereditarj di Germania, soltanto verso il Passa porto degli Appaltatori de' Tabacchi.

	fi.	ka	₰
Lavori da tappezziere - - - - - per ogni fno. di valore	—	2	2
Tappeti d'arazzo - - - - - - - per ogni dozzina	—	57	2
= *di qualità mezzana - - - - - - =*	—	43	—
= *ordinarj - - - - - - - - =*	—	29	—
= *assai ordinarj - - - - - - - =*	—	14	2
= *di altra qualità, di particolare grandezza, come pure i lavori di ricamo e di tessiture, sono da daziarsi secondo il loro proprio valore per ogni fno. di valore*	—	2	2
Fornimenti di biancherìa da tavola ordinarj - - - - per 100 ℔.	4	—	—
= *detti più ordinarj, il di cui braccio di Vienna viene a costare a* 12 *kni.* - - - - - =	3	12	—
Panni, intieri e mezzi, come pure droghetti - - - - per ogni ℔.	—	12	—
Bestiame, cioè: Buoi, tori, giovenche - - - - - per ogni capo	1	36	—
= *vacche, vitelle, come pure tori e vitelle di uno e due anni* =	—	36	—
= *vitelli al di sotto d'un anno - - - - - - =*	—	5	—
= *castrati e pecore - - - - - - - =*	—	3	2
= *agnelli e capretti - - - - - - - =*	—	1	1
= *porci che pesano più di* 100 ℔ - - - - - =	—	24	—
= *dette da* 36 *in* 100 ℔ - - - - - =	—	14	2
= *porchette di cignale - - - - - - =*	—	5	—
= *dette di latte - - - - - - - =*	—	1	1
= *cavalli, e polledri - - - - - per ogni fno. di valore*	—	2	2
Cera gialla - - - - - - - - - per 100 ℔.	2	—	—
= *bianca - - - - - - - - - =*	2	48	—
Lana di bestie vive e morte - - - - - - per 100 ℔ *sporco*	—	15	—
Drappi di lana, cioè: Serger de Thorn - - - - - *per ogni* ℔.	—	7	—
Filo di tutte le sorta - - - - - - - - per 100 ℔.	6	—	—
Cipolla - - - - - - - - - - - =	—	14	2

Si osservi, che tutte le merci e mercanzìe, non esposte in questa Tariffa, verranno regolate ne'C. R. Stati Ereditarj, secondo la ivi vigente Tariffa Daziaria.

DAZIO DI ESITO.

Riguardo alle merci, che dalle C. R. Provincie Ereditarie estratte vengono verso i Paesi della Repubblica di Polonia, si deve regolarsi secondo la Tariffa delle Provincie Ereditarie di Germania dell' Anno 1775; eccettuati li seguenti Articoli, per i quali devesi esigere il quì esposto minore Dazio.

	fi.	ka	₰
Binnenkaulen, *ovvero cera lorda - - - - - - per* 100 ℔.	—	4	—
Ferro vecchio rotto - - - - - - - =	—	1	—
Acciajo e Mok - - - - - - - - =	—	2	—
Pelli grezze per concia cuoja, cioè: di becco - - - - per 100 pezzi	—	37	2
di capra - - - - - =	—	25	—
di castrato e pecora - - - =	—	10	—
di camoscio - - - - - - l'una	—	—	2
di cervo - - - - - - - =	—	1	—
di vitello - - - - - - - =	—	20	—
di agnello e capretti - - per 100 pezzi	—	5	—
*di vacca e giovenche - - - - *) l'una*	—	1	—
*di bue - - - - - - - *) =*	—	2	—
di capriuolo - - - - - per 100 pezzi	—	6	—
*di cavallo - - - - - - *) l'una*	—	1	—
di porco - - - - - - - l'una	—	—	1
Lino grezzo, o non depurato - - - - - per 100 ℔ *sporco*	—	2	2
= *depurato - - - - - - - - =*	—	6	—
= *stoppa - - - - - - - - *) =*	—	1	—

File

	fi.	ka	d
Filo di lino, fino - - - - - - - - - - - - - - - - *per* ℔ *di Vienna*	—	—	1
= *di lino da tessere, non imbiancato* - - - - - - - - - - *per* 100 ℔.	—	10	—
= *di stoppa, non imbiancato* - - - - - - - - - - - - - - - =	—	4	—
= *di canapa* - =	—	4	—
= *di lino imbiancato* - - - - - - - - - - - - - - - - - =	—	12	2
= *di stoppa imbiancato* - - - - - - - - - - - - - - - - =	—	6	—
Granate grezze, o sia non lavorate, cioè:			
= *Num.* 30, *di cui* 30 *pezzi formano* 1 *lotto*, - - *per ogni lotto*	—	5	3
= = 46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =	—	1	1
= = 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - *per ogni* ℔.	—	18	3
= = 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =	—	12	—
= = 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - =	—	6	2
= = 165 - - - - - - - - - - - - - - - - - - =	—	2	3
= = 265 - - - - - - - - - - - - - - - - - - =	—	—	3
= = 300 *e* 400 - - - - - - - - - - - - - - - - =	—	—	1
Canapa cruda, o non depurata - - - - - - - - - - - *per* 100 ℔ *sporco*	—	1	1
= *depurata* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =	—	3	—
= *stoppa* - =	—	—	2
Legname, legno da fabbricare, cioè: assicelle, tavole travi, travicelli, e tutto il legname inserviente alli lavori da Falegname, come pure, il legno duro, e tenero inserviente alla costruzione delle Navi, inoltre, alberi da Nave e Vele - - - - - - - - - - - *per ogni fno. di valore*	—	—	1
= *da fuoco, di tutte le qualità* - - - - - - - - - - - =	—	—	1
Mele non depurato - - - - - - - - - - - - - - - - *per* 100 ℔ *sporco*	—	1	2
= *depurato* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =	—	2	—
Corna di buoi, e di vacche, e le punta di esse - - - - - - - *per* 100 ℔	—	1	1
Sevo crudo - =	—	2	2
= *depurato* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *) =	—	4	—
Candele di sevo - - - - - - - - - - - - - - - - - - =	—	5	—
Carbone - - - - - - - - - - - - - - - *per* 1 *Carro a due cavalli*	—	1	—
= - *per* 1 *soma*	—	—	2
Rame, vasi vecchj, e rotti - - - - - - - - - - - - - - *per* 100 ℔.	—	7	2
Polvere da concia pelle - - - - - - - - - - - - *per muth da* 30 *Metzen*	—	4	—
Ottone vecchio, per rifondere - - - - - - - - - - - - *per* 100 ℔.	—	10	—
Pottasche - - - - - - - - - - - - - - - - - - *per* 100 ℔ *sporco*	—	2	2
Bozzoli, detti volgarmente, Galette - - - - - - - - - *) *per* 100 ℔.	—	9	—
Seta grezza - =	2	25	—
= *lavorata al filatojo* - - - - - - - - - - - - - - - =	3	20	—
= *tinta in filo, ovvero in azze* - - - - - - - - - - - *) =	3	27	—
= *Pelo d' oro e d' argento* - - - - - - - - - - - - - *) =	3	4	—
= *da cucire* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =	3	45	—
= *fioretto, strussi fini, galetta sbucciata, e bavella non filata* *) =	1	21	—
= *filogello non tinto* - - - - - - - - - - - - - - - =	1	27	2
= *filogello tinto, o seta floscia* - - - - - - - - - - - =	1	52	2
Bestiame, cioè: Buoi, tori, e giovenche - - - - - - - - - - *per capo*	—	0	—
vacche, vitelle, come pure tori e vitelli di due anni =	—	4	—
vitelli, al di sotto un anno - - - - - - - - - - - =	—	—	2
becchi, castrati, capre, pecore ecc. - - - - - - - =	—	—	2
porci che pesano più di 100 ℔. - - - - - - - - - =	—	2	2
detti di 36 *a* 100 ℔. - - - - - - - - - - - - - =	—	1	2
porchetti di cignale di 9 *a* 36 ℔. - - - - - - - =	—	—	2
cavalli e polledri - - - - - - - *per ogni fno. di valore*	—	—	1
Vino di Tokai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *per* 1 *Anthal*	—	15	—
= *d' Ungheria, di altre buone qualità* - - - - - - - - - - *per Emero*	—	7	2
= *ordinari d' Ungheria* - - - - - - - - - - - - - - - =	—	1	2
= *d' Austria e Boemia* - - - - - - - - - - - - - - - =	—	1	—
Cremor di tartaro crudo - - - - - - - - - - - - - - *) *per* 100 ℔.	—	2	—

Si osservi, che gli articoli, la di cui estrazione è interdetta, restano ulteriormente ancora proibiti senza eccezione.

DAZIO DI TRANSITO.

Tutte le merci, generi, o articoli, che, dall'Impero Germanico, passano negli Stati Austriaci, e vanno nella Polonia; come pure quelli, che dalla Silesia e Bassa Germania passano per la Boemia e per la Moravia, per andare nella Polonia, tanto nell'andare, quanto nel venire soggiacciono soltanto alla metà del Dazio di Uscita, stato fissato nella Tariffa Daziaria dell'anno 1788, di cui si è parlato di sopra.

Trattato di Commercio fra la Casa di Austria, e la Russia, sottoscritto a Vienna, nel dì 12 Novembre, 1785.

Trattato con li Russi.

L'attenzione e cura di S. M., essendo incessantemente diretta verso tuttociò, che può contribuire al ben'essere degli Stati Ereditarj, ed alla prosperità de' Sudditi; viene perciò il Commercio fra i medesimi, e l'Impero Russo, posto in una immediata connessione, rimanendogli accordati tali incitamenti e vantaggi, medianti li quali esso Commercio potesse non solamente conservare una consisenza fondata, ma diventare ancora più fiorito e vivace. Acciò dunque, quanto fu stabilito a tale proposito, giunga alla cognizione, tanto de' proprj Sudditi, quanto di quelli di S. M. l' Imperadrice di tutte le Russie, dovranno li seguenti Articoli servire, da ora in poi, di prescrizione e regola, in riguardo a questo reciproco Commercio.

1) Fu convenuto, che negli Stati Ereditarj venga prestata alli Sudditi dell'Impero Russo ogni possibile assistenza e soccorso, in tutto ciò che possa promuovere l'aumento del loro Commercio.

2) Essi goderanno una perfetta libertà di coscienza, secondo le Leggi di tolleranza, generalmente introdotte negli Stati Ereditarj, e potranno esercitare il culto della loro Religione, nelle loro proprie case, o negli edifizj, e nelle Chiese state accordate, o destinate a tale fine, senza esserne in modo veruno frastornati.

3) Così pure li Sudditi di S. M. Imperiale Russa goderanno tutti li diritti, franchigie, privilegj, immunità, ed esenzioni che godono le Nazioni le più favorite negli Stati Ereditarj, di modo che vengono loro accordati tutti li vantaggj, che possono ridondare in aumento e promovimento del loro Commercio; bene inteso però, che i medesimi, all'eccezione di questi dritti, franchigie, privilegj, ecc., che loro verranno accordati nella stabilita Nota, dovranno in tutti gli altri oggetti concernenti il loro traffico, e vendita delle merci, essere sottoposti alle Tariffe Daziarie, Ordini, e Leggi introdotte negli Stati Ereditarj.

4) È permesso ad essi, in tutte le Città, Porti e Rade degli Stati Ereditarj, ne' quali esiste il Commercio, e la Navigazione, il potere senza impedimento comprare, vendere, e condurre per acqua e per terra quelle merci, la di cui introduzione, consumo interno, ed estrazione, non sono sottoposti ad alcun divieto; dovendo però corrisponderne li Dazj e Gabelle, a tenore delle Tariffe vigenti, o da stabilirsi in avvenire.

5) Per favorire vie più il Commercio de' Sudditi Imperiali Russi, si ordina, che per le qualità di cuoja, conosciute sotto il nome di Vacchette di Russia, nel venire introdotti da' Sudditi Nazionali, o Russi, non si ponga in avvenire Dazio d'Ingresso maggiore di *6 fni. 40 kni*, per centinajo, il quale forma circa 137 libbre di Russia. Ma i medesimi, volendo godere i vantaggj di questa diminuzione di Dazio, e della maniera di pagamento per le Vacchette di Russia, sono tenuti di comprovare ogni volta, con certificati de' Magistrati locali, o dell' Ufficio di Dogana, da cui si riceve la spedizione per le dette Vacchette, che queste appartengano effettivamente alli proprietarj Nazionali, o Russi, e che furono per conto loro spedite immediatamente dalla Russia, verso gli Stati Ereditarj. Ne' Paesi Bassi Austriaci, ed ovunque ritrovasi un Dazio minore sopra le Vacchette di Russia, dovrà rimanere il medesimo Dazio ancora per l' avvenire.

6) Si è parimente ordinato, che in avvenire, per le Pelliccierie introdotte dalla Russia, per conto di proprietarj Nazionali, o Russi, non venga pagato più del 10 p%, a titolo di Dazio d' Ingresso.

7) Così pure, da ora in poi, si dovrà pagare il Dazio di 5 p%, peso sporco, per il caviale.

8) Ne' Porti di Ostenda, e di Nieuport, li Sudditi Russi saranno considerati al pari delle Nazioni più favorite, in riguardo al privilegio di depositare le loro merci ne' magazzeni, e potervele nuovamente estrarre.

9) Tut-

9) Tutti li prodotti del paese, e dell'arte, di Russia, e della China, introdotti immediatamente dalli Porti di Cherson, Teodosia, e Sebastopoli da' Sudditi Russi, sopra bastimenti proprj, o Nazionali; e similmente, tutti li prodotti Nazionali, che dalli medesimi vengono trasportati verso questi Porti, facendosene l'introduzione, e l'estrazione, immediatamente sopra il Danubio, goderanno la diminuzione di un quarto de' Dazj da pagarsi, a tenore della Tariffa presente, o da farsi in avvenire. Questa diminuzione s'intende pure in amendue li casi, per i Porti di Trieste, e Fiume, se, durante lo spazio di dodici anni, stabilito nell'Articolo 30, vi si dovessero esigere de' Dazj di Dogana.

10) Se i Bastimenti de Sudditi Russi venissero costretti dalla tempesta, dalla persecuzione di un Corsaro, o da qualunque altro avvenimento, di cercare asilo in un Porto degli Stati Nostri Ereditarj, si dovrà loro accordare la libertà di racconciarvisi, provvedersi di tutto il necessario, e di uscirne di nuovo, senza ostacolo veruno; essendo espressamente vietato di fermare i Bastimenti, in casi simili, per visitarli, oppure obbligarli al pagamento del Dazio presso gli Uffici di Dogana de' Porti; con ciò però, che nulla venga scaricato del loro carico, nè tampoco se ne espongano delle merci alla vendita; ma essi dovranno bensì conformarsi, in tutti gli incontri, alle Leggi, Ordini, ed usi a tale oggetto introdotti.

Ma se i medesimi volessero vendere alcune merci, dovranno soggiacere alla prescrizione della Tariffa di Dogana, ed alle Ordinanze.

11) Egli è similmente proibito di arrestare ne' Porti suddetti, qualunque Nave Russa da guerra, o mercantile, o di sequestrarne le merci, o alcuno dell' equipaggio; restando però in facoltà de' Tribunali di procedere secondo le Leggi, e le formalità di uso di giustizia, contro quelli proprietari de' Bastimenti, o de' loro carichi, che avessero fatti de' debiti personali negli Stati Ereditarj, come ancora contro que' proprietarj, o qualunque altro del loro equipaggio, che avessero commesso qualche delitto, ovvero un'azione rea; mentre in tali casi dovranno i medesimi essere trattati secondo le vigenti Leggi, ed Ordini del paese.

12) Resta interdetto alli Comandanti di tutti li Porti degli Stati Ereditarj, di non apporre veruno *embargo* sopra li Sudditi Russi, nè sopra li loro Bastimenti, cioè: di non costringere li detti Sudditi, o Bastimenti a servire per alcuna delle Potenze contraenti.

13) Così pure dovranno i Comandanti, e generalmente tutti li Sudditi, prestare ogni assistenza e soccorso a qualunque Bastimento appartenente a' sudditi Russi, che venisse a pericolare, o rompere, alle coste, o spiaggie degli Stati Ereditarj, onde, tanto que' tali Bastimenti, quanto le persone e le merci, che vi saranno a bordo, ritrovino tutti li possibili ajuti; dovendosi soltanto da questi rimborsare le spese fatte dallo Stato, ed altri diritti, a cui sono tenuti li proprj Sudditi, in simili casi, in virtù degli Ordini Sovrani.

14) Convinti del vantaggio, e delle proficue mire, e massime, del sistema neutrale armato, accettate di concerto con S. M. l'Imperadrice di tutte le Russie, durante l'ultima guerra, si stabilisce, non solo di vegliare sopra l'universale mantenimento delle medesime, ma di osservarle ed esercitarle ancora verso li Sudditi di S. M. Imperiale Russa. Per il che, se nascesse la guerra con gli Stati esteri, si è scambievolmenne risolto, che il libero Commercio e Traffico tra questi Stati, ed i Sudditi Russi, non venga perciò interrotto, ma che debbano essi in tale caso godere li vantaggj, che sono contenuti nelle seguenti quattro massime generali.

1) Ogni Bastimento potrà liberamente navigare da un Porto all'altro, ed alle coste delle Nazioni belligeranti.
2) Gli effetti de' Sudditi di una Potenza belligerante, dovranno restare liberi sopra i Bastimenti neutrali, a riserva però delle merci di contrabbando.
3) Per determinare, cosa s'intenda sotto la parola di, un Porto bloccato, dovrà questa denominazione avere luogo soltanto allora, quando li Bastimenti della Potenza, che fa attaccare il Porto, si ritrovano vicini al medesimo, ed in una tale positura, che l'ingresso nel Porto sia esposto ad un aperto pericolo.
4) Li Bastimenti neutrali possono essere arrestati soltanto per motivi giusti, e fondati sopra fatti evidenti. Se ne dovrà dare la Sentenza senza dilazione, così pure la processura dovrà essere sempre uniforme, pronta, e legale; in somma, si dovrà non solo aggiudicare la dovuta buonificazione a coloro, che vi hanno sofferto del danno, senza colpa, ma procurare altresì una piena soddisfazione, per l'offesa recata alla Bandiera.

15) I

15) I Bastimenti mercantili, de' Sudditi Imperiali Russi, navigando senza convoglio, e venendo incontrati da' nostri Bastimenti da guerra, o di armamento, tanto alle coste, quanto nel mare aperto, si dovranno sottomettere alla visita, ed in tali casi non si dovranno gettare in acqua verune Lettere di mare. Viene poi ordinato all' incontro, che le dette Navi da guerra, Corsari, o Bastimenti armati, per evitare ogni disordine, rimangano fuori del tiro del cannone, ma le loro scialuppe potranno essere spedite a bordo del Bastimento mercantile incontrato, ed in questo modo vi si potranno solamente trasportare in numero di due, o tre uomini, alli quali il Capitano, o Padrone del Bastimento, dovrà mostrare il suo Passaporto, dopo di che il medesimo dovrà essere in piena libertà di seguitare il suo viaggio, di modo che non sarà permesso di visitarlo in modo veruno, nè di molestarlo, dargli la caccia, o di costringerlo ad abbandonare il progettato viaggio. Non si potrà però pretendere di visitare in modo veruno li Bastimenti mercantili, che saranno convogliati da una, o più Navi da guerra, e si dovrà prestare fede alla parola dell' Ufficiale, che conduce il convoglio.

16) Tosto che risulta da' documenti presentati, o dalla dichiarazione fatta a voce dal Comandante del convoglio, che tali Bastimenti mercantili, stati incontrati per mare, non hanno a bordo verun contrabbando, potranno essi liberamente continuare il loro viaggio, senza ulteriore ostacolo; anzi, le nazionali Navi da guerra, o Bastimenti armati, che ad onta di ciò avessero l' ardire di cagionare alli medesimi qualsivoglia danno, o pregiudizio, ne saranno risponsabili con vita e sostanze, per la soddisfazione da darsi, a motivo della offesa Bandiera.

17) In caso poi, che nella visita delle Lettere di mare, e de' Passaporti, si venisse a riscontrare, esservi sopra un Bastimento Russo degli effetti proibiti, e di contrabbando, non sarà permesso di rompere le casse di un simile Bastimento, ne' di aprire verun baule, valigia, o barile veruno che vi si ritrovi; nè di scomporre la menoma parte degli effetti; ma il Conduttore è in diritto di condurre il Bastimento in un Porto di mare, ove, in presenza degli Ufficiali del competente Tribunale, se ne farà un inventario; e non sarà permesso di vendere, cambiare, o alienare in modo veruno li generi, sino a che siano state fatte le convenienti, e legittime procedure, contro simile sorta di generi di contrabbando, e che il Tribunale le abbia confiscate, mediante una Sentenza pronunziata, ma però sempre lasciando libero il Bastimento, l' equipaggio, e gli effetti non proibiti, li quali non potranno essere trattenuti, sotto pretesto ch' eglino abbiano ricevuta la macchia dagli effetti proibiti; tanto meno poi potranno questi venire confiscati, come preda legittima; all' opposto, allorchè nella visita fatta in terra, si sarà riscontrato non esservi alcun genere di contrabbando nel Bastimento, e che non apparirà, dall' esame degli scritti, che chi fermò e condusse il Bastimento, abbia potuto scoprirlo da' medesimi, sarà egli tenuto a pagare tutti li danni e spese cagionati alli Proprietarj, ed alli Noleggiatori degli effetti esistenti in quel Bastimento, con gl' interessi.

18) La libertà della Navigazione e del Commercio, si estenderà ad ogni sorta di mercanzie, toltene solamente quelle che vengono distinte sotto il nome di contrabbando, oppure di effetti proibiti, sotto la quale denominazione si comprenderanno solamente le munizioni da guerra, o armi, come: mortai, artiglieria, fuochi di artifizio, e tuttociò che ad essi appartiene; schioppi, pistole, bombe, granate, polvere da cannone, salnitro, zolfo, miccie, palle, picche, spade, lancie, alabarde, caschi, corazze, ed altre sorta d' istromenti da guerra, come ancora, cavalli, selle, ed arnesi compiti. Tutti gli altri effetti e mercanzie, che non sono quì espressamente specificati, come ancora tutti li generi, che servono alla costruzione navale, di qualunque sorta essi siano, atti a fabbricare, oppure ad equipaggiare bastimenti da guerra, o a fare qualche strumento da guerra, tanto per mare, quanto per terra, non saranno, nè potranno essere compresi sotto la denominazione di effetti proibiti, ovvero di contrabbando, di modo che tutti gli effetti, derrate, e mercanzie, che non sono quà espressamente descritti, potranno, senza distinzione veruna, essere trasportati e condotti con tutta libertà, da' Sudditi ed abitanti Russi.

19) Benchè nel precedente Articolo, tutti gli oggetti di contrabbando siano stat distintamente accennati, e che tutto ciò che non vi è individualmente espresso, debba essere riconosciuto libero, e sicuro da ogni confiscazione; si è nulladimeno stabilito quanto segue, in riguardo alle difficoltà, che sonosi rilevate nell' ultima guerra marittima, sopra il diritto de' popoli neutrali, di comprare de' Bastimenti dalle Potenze belli-

belligeranti, o da' loro sudditi, onde evitare ogni dubbio, che potesse risultarne, cioè:

In caso che la Casa d' Austria fosse implicata in guerra con qualche Potenza estera, dovrà sempre rimanere in libertà de' sudditi di Sua Maestà l' Imperadrice di tutte le Russie, di far comprare, o per loro conto fabbricare, presso una simile Potenza, tanti bastimenti, quanti loro piacerà, senza che a tale loro operazione possa essere recato verun' ostacolo dalle Nostre Navi da guerra, o Bastimenti armati. Intendendosi però, che tali Bastimenti debbano essere provveduti di tutti li documenti necessarj per provare la proprietà, o legale diritto di acquisto, che si compete alli sudditi Russi.

20) Si ordina inoltre, che li Sudditi di una Potenza implicata in guerra con la Casa d' Austria, che hanno preso servizio negli Stati Russi, ed ivi furono naturalizzati, o vi avranno ottenuto il diritto di Cittadinanza, ancorchè ciò si fosse fatto pendente la guerra, vengano dalli nostri Ufficiali Nazionali di Marina riguardati nella stessa maniera, e sullo stesso piede, come li Sudditi nati Russi.

21) Li Consoli stabiliti da S. M. Russa negli Stati Ereditarj, per comodo, e vantaggio delli di lei Sudditi commercianti, dovranno godere la protezione della Legge, in tutte le occasioni. Ed abbenchè ad essi non competa di esercitarvi veruna sorta di giurisdizione, potranno eglino però essere dalle parti nominati e prescelti spontaneamente, per arbitri de' loro affari contenziosi; rimanendo poi sempre in libertà delle parti medesime, di rivolgersi piuttosto alli Tribunali di giustizia, a cui saranno similmente subordinati li detti Consoli, in tutti li loro affari proprj.

22) Alli Sudditi Russi si dovrà accordare la maggiore assistenza possibile, contro li nostri proprj Sudditi, che non avessero adempiti gli obblighi loro, contratti con li primi. Alli Tribunali di Giustizia, e principalmente alli Tribunali Mercantili, da' quali sono prenotati li contratti, viene perciò ordinato, di favorire li Sudditi Russi in tutte le materie contenziose, che occorreranno, con la più pronta esecuzione di giustizia, conforme alle Leggi, ed alli Regolamenti Giudiciarj, vigenti negli Stati Ereditarj.

23) Per procurare al Commercio de' Sudditi di S. M. Imp. Russa ogni vantaggio possibile, viene ordinato, che si debba avere ogni premura ed attenzione, acciò non vengano nominati altr' individui, se non se persone intelligenti, ed accreditate, alla carica di que' Deputati, che impiegati verranno alla compra e vendita delle merci, sotto l' autorità pubblica.

24) Viene permesso alli Sudditi Russi, domiciliati negli Stati Ereditarj, di tenere li loro Libri di negozio in qualunque lingua essi vogliano, senza che si possa loro prescrivere cosa veruna in tale riguardo, nè tampoco costringerli a presentare li loro Libri di conti, ovvero di negozio, salvo che questi non servissero alla loro legittimazione, ne' casi di fallimento, di dolo, o di processo; ma in questi ultimi casi dovranno li medesimi essere tenuti solamente a dimostrare gli articoli occorrenti allo schiarimento della rispettiva causa contenziosa.

25) In caso che un Suddito Russo, non avendo quà ottenuto alcun diritto di Cittadinanza, facesse un fallimento in questi Nostri Stati, dovranno li di lui Creditori, sotto l' ispezione del Magistrato, o del Tribunale locale, nominare li Curatori della Massa, alli quali verranno affidati tutti gli effetti, Libri de' conti, e carte del rispettivo oberato. E se in allora li Creditori, li di cui crediti formeranno due terzi della Massa del Concorso, si risolveranno a qualche accomodamento in riguardo alla distribuzione della Massa, gli altri Creditori dovranno compiacersi di condiscendere alla loro risoluzione, e ad accettarla. Ma i Sudditi Russi, che ritrovansi naturalizzati ne' Nostri Stati, ed hanno ottenuto il diritto di Cittadinanza, saranno, in caso di fallimento, come pure tutti li loro affari soggetti alle Leggi, Ordini, e Costituzioni stabilite ne' nostri Stati Ereditarj.

26) Alli Sudditi Russi, domiciliati negli Stati Ereditarj, si accorda la facoltà di fabbricare, comprare, e vendere delle case, in tutte le Città, ove non lo impediscono le particolari Costituzioni e privilegj; e le case, che i medesimi possederanno, particolarmente a Vienna, Presburgo, Temeswar, Trieste, Lemberg, e Brody, dovranno essere esenti da tutti gli acquartieramenti militari, sino a tanto che li medisimi abiteranno in esse, e le possederanno; ma quelli che le prendono, o le danno in affitto, non dovranno esser' esenti dalle spese, e quartieri militari stabiliti.

Le case che i Mercanti Russi compreranno, o fabbricheranno in tutte le altre Città delle Provincie Ereditarie, non goderanno questa franchigia, che dovrà valere soltanto per le sei Città di sopra accennate. Ma quando si crederà conveniente di far pagare in danaro li quartieri militari nelle suddette sei Città, allora li Negozianti Russi dovranno ancora essere soggetti ad una tale disposizione.

27) Li Sudditi Russi, che fossero intenzionati di abbandonare le Provincie, Città, e Paesi Ereditarj, non dovranno esserne in verun modo impediti, anzi si dovranno loro in questo caso rilasciare gli occorrenti Passaporti, sotto le precauzioni prescritte ed usitate in ogni luogo rispettivo, acciò li medesimi possano partirsene liberamente, con le facoltà da essi acquistate, o seco portate, previa l' estinzione de' loro debiti, e dopo che saranno stati corrisposti li diritti stabiliti nelle vigenti Leggi, Ordini, e Costituzioni. Da tale concessione vengono eccettuati quelli soltanto, che sono già diventati Sudditi effettivi del Paese, ove hanno fissato il loro domicilio, secondo le Leggi esistenti nel rispettivo Paese.

28) La facoltà mobile e stabile, lasciata dalli Sudditi Russi, dopo la loro morte, negli Stati Ereditarj, dovrà liberamente, e senza difficoltà passare, per diritto di successione, a quelle persone, che ne sono abilitate, mediante l' ultima volontà, ovvero *ab intestato* de' medesimi, secondo le Leggi e Costituzioni esistenti in ogni e qualunque Paese.

In conformità di che potranno li rispettivi eredi entrare al possesso della eredità, personalmente, o mediante un Curatore alla Massa; il che s' intende pure per quelle persone, che il Testatore avesse nominate per esecutori Testamentarj; rimanendo poi in libertà di detti eredi, dopo di averne pagati li diversi diritti Sovrani e Municipali, di potere disporre a piacimento della eredità ad essi devoluta.

Ma nel caso in cui gli eredi, a cagione di assenza, o di minor' età, non avessero fatta veruna disposizione per far valere il diritto della loro successione, viene ordinato, che in allora si formi un compito inventario di tutta la facoltà, mediante un pubblico Notajo, in presenza del Giudice, o del Tribunale locale, e con l' intervento del Console Russo, qualora ve ne sia alcuno, come pure di altre due persone accreditate, indi si passerà a porre questa eredità in un pubblico luogo di deposito, oppure nelle mani di due, o tre Negozianti, da nominarsi dal mentovato Console, ovvero, in mancanza del Console, da quelle persone che li Superiori perciò destineranno, acciò queste la custodiscano nel miglior modo possibile, per conservarla poi al legittimo erede, e proprietario. Ma qualora, per parte di diverse persone, si avanzassero delle pretese, e de' contrasti contro simile eredità, la Giurisdizione locale, sotto la quale ritrovasi la facoltà, dovrà decidere la rispettiva causa, *in via juris*, secondo le Leggi del Paese.

29) Se fra entrambi le Corti Imperiali (che Iddio non voglia) venisse a rompersi la pace, non dovranno essere confiscate le Navi, nè le facoltà de' Sudditi Russi, nè venire li medesimi arrestati, ma si dovrà loro accordare un termine, almeno di un anno, entro il quale potranno essi vendere, alienare, o trasportare li loro effetti, ed indi trasferirsi ove vogliono, dopo di avere però estinti li debiti che si ritroveranno a loro carico.

Lo stesso si dovrà intendere in riguardo alli Sudditi Imperiali Russi, che ritrovansi nel Nostro servizio, per mare, o per terra; venendo inoltre accordato a quelli che si ritrovassero nell' uno, o nell' altro caso, di cedere il rimanente delli loro effetti, che non potessero alienare, prima della loro partenza, come pure li loro crediti, a chiunque loro piacerà, oppure di disporne, come lo ritrovassero a proposito, e di loro interesse; li loro debitori all' incontro, saranno tenuti a soddisfare li rispettivi debiti nello stesso modo, come se seguita non fosse la rottura della pace.

30) Il contenuto di tutti li sovra esposti Articoli, dovrà avere il suo pieno vigore, ed eseguirsi con la maggior' esattezza in tutti li Paesi, per lo spazio di dodici anni, dal giorno della pubblicazione della presente Patente.

31) E siccome anche Sua Maestà, l' Imperadrice di tutte le Russie, ha rilasciata nello stesso tempo una Patente per tutti li suoi Stati, la quale corrisponde pienamente alle nostre mire, cioè di promuovere l' immediata connessione di Commercio di entrambi li Paesi, medianti le diverse reciproche concessioni, così abbiamo creduto necessario di pubblicare questa Patente, fedelmente tradotta, (*La Patente suddetta, la inseriremo nell' Articolo di Russia*) acciò il contenuto della medesima sia reso pubblico

blico

blico a tutti li Sudditi commercianti nazionali, non dubitando punto che li medesimi riconosceranno con perfetta gratitudine, questa nuova prova della premura Nostra, tendente incessantemente alla loro prosperità; e che procureranno di contestarla in effetti, onde andare a gara per approfittarsi con zelo delli nuovi vantaggj di Commercio, che con la Patente suddetta, vengono loro presentati: Assicuriamo inoltre della Sovrana Nostra Protezione, e della graziosissima benevolenza, tutti quelli che adempiranno in ciò le Sovrane disposizioni, e le paterne Nostre cure.

ESTRATTO

Del Trattato di Pace fra S. C. I. R. Apost. Maestà, e la Porta Ottomanna.

Trattato di Szistovv con la Porta Ottomanna.

Il Trattato di pace, stato conchiuso in Szistow, nel dì 4 Agosto, 1791, fra le prelodate due Potenze, contiene, in sostanza, che le due Corti riconoscono ed ammettono per base comune della presente pace, lo *status quo* stretto, anteriore alla guerra, stata dichiarata, nel dì 9 Febbrajo, 1788; in conseguenza di che, Esse rinnovano e confermano tali e quali, e nel più ristretto senso, ed in tutta la loro estensione, senza mai fare, nè permettere che si faccia la menoma cosa in contrario, il trattato di Belgrado, del dì 18 Settembre, 1739; la Convenzione del dì 5 Novembre dello stesso anno; quella del dì 2 di Marzo, 1741, che dilucida, e spiega il Trattato di Belgrado; l'Atto del dì 25 Maggio, 1757, il quale dichiara perpetua la pace di Belgrado: la Convenzione del dì 7 Maggio, 1775, toccante la cessione della Buccovina; e finalmente quella del dì 12 Maggio, 1776, concernente la demarcazione di detta Provincia; tutti li quali Trattati, Atti, e Convenzioni, sono, e rimarranno perpetuamente nella loro piena forza, e vigore, come se fossero trascritti, ed inseriti parola per parola nell'ora conchiuso Trattato.

La Porta Ottomanna poi rinnova e conferma particolarmente tali e quali, nel più stretto senso, ed in tutta la loro estensione, senza giammai fare, nè permettere che vi si faccia in contrario, il *Sened*, o sia Atto obbligatorio del dì 8 Agosto, 1783, contenente l' obbligazione assuntasi per parte della Porta Ottomanna, di procurare alli Bastimenti Mercantili Austriaci, attinenti alli Porti della Corte Imp. Regia, la sicurezza contro li Corsari delle Potenze della Barbarìa, e di altri Sudditi Ottomanni; come pure il risarcimento di tutti li danni, che potranno provare di avere risentiti. Rinnova e conferma inoltre la Porta Ottomanna il *Sened*, o sia Atto obbligatorio, del dì 24 Febbrajo, 1784, in favore del libero Commercio e navigazione delli Sudditi Imp. Reg. sopra tutte le terre, mari, e fiumi del Dominio Ottomanno; (*Vedasi questo Trattato, nel Primo Tomo, nell' Articolo di Anversa, alla pag.* 405) come ancora il Firmano del dì 5 Ottobre, 1786, concernente il passaggio, ritorno, e soggiorno de' pastori e delle mandre della Transilvania, per le Provincie della Valacchia, e della Moldavia; non meno che tutti gli altri Firmani, Atti, e Regolamenti Ministeriali, reciprocamente riconosciuti, e che sussistevano prima del dì 9 Febbrajo, 1788, per la tranquillità, e per la osservanza del buon ordine, sopra le Frontiere, per vantaggio, sicurezza, ed interesse de' Sudditi, del Commercio, e della navigazione del Dominio Austriaco; tutti li quali *Sened*, Firmani, Atti, e Regolamenti, sono e saranno riconosciuti perpetuamente nella loro piena forza e vigore, come se trascritti fossero di parola in parola, ed inseriti nel presente Trattato.

Tutti li prigionieri Turchi, tanto civili, che militari, stati fatti nel corso di questa ultima guerra, essendo stati rimessi, per parte della Corte Imp. Regia, in piena libertà, senza veruna eccezione, e consegnati alli Commessarj Ottomanni, a *Rusgiuk*, a Vidino, e nella Bosnia, nel mentre che sono stati soltanto restituiti quelli Sudditi e soldati Imp. Reg, che si ritrovavano nelle pubbliche prigioni, oppure in potere di qualche Signore Bosniaco, rimanendone ancora un numero considerabile in schiavitù de' particolari, nella Turchìa, perciò, uniformandosi la Porta Ottomanna in tale proposito, alla regola dello stretto *status quo*, anteriore alla guerra, e per allontare tutte le calamità dalla medesima cagionate, s'impegna di restituire gratuitamente, e senza prezzo di riscatto, sotto qualsivoglia titolo di taglia, alla Corte Imperiale Regia, nello spazio di due mesi, da calcolarsi dal giorno della vicendevole consegna delle ratifiche, tutti li prigionieri di guerra, e schiavi di ogni età, sesso, e condizione, ovunque si ritrovino, ed a qualunque persona essi appartengano; di modo che, da ora in poi, nessun Suddito delle due Potenze possa essere più schiavo nelli Dominj di una, o

dell'

dell'altra delle medesime; rimanendo soltanto eccettuati quelli, li quali, secondo le regole osservate in simili casi, avranno fatto costare di avere volontariamente abbracciata la Religione Cattolica, da una parte, ovvero la Maomettana, dall'altra.

Ciò non ostante, li Sudditi di una delle due Potenze, li quali prima di questa ultima guerra, oppure, pendente la medesima, si sono ritirati sul territorio dell'altra, si sono sottomessi al di lei dominio, e vi dimorano di piena loro volontà, non potranno giammai essere richiamati dal loro naturale Sovrano, ma dovranno bensì, da ora in poi, essere considerati e trattati come gli altri Sudditi di quella Potenza, a cui essi si sono assoggettati. Gl'individui che possedono beni stabili, esistenti ne' territorj soggetti ad una delle due Potenze, potranno arbitrariamente stabilire il loro domicilio sotto il Dominio dell'una, o dell'altra delle medesime, secondo ritroveranno essere di loro maggiore convenienza, senzache farvisi possa veruna opposizione in contrario, ma dovranno scegliere a loro piacimento uno solo de'due Dominj, vendendo le possessioni che si ritrovano avere sotto l'altra Potenza. Siccome poi amendue le sopra nominate Sovrane Corti bramano di far rinascere quanto più presto è possibile il frutto della pace, e di far sentire all'utile classe de' Negozianti, il beneficio dello stretto *status quo*, come sopra fissato, stabiliscono, che l'intervallo di tempo dell' ultima guerra, come tale, recare non possa, nè debba verun pregiudizio alli rispettivi Sudditi, cioè: nè alli Sudditi Imp. Reg. nell'Impero Ottomanno, ne alli Sudditi Ottomanni, nella Monarchìa Austriaca; ma che sia libero, tanto agli uni, quanto agli altri, d'intraprendere nuovamente li loro affari nello Stato in cui lasciati gli avevano nel momento della dichiarazione di guerra; di far valere tutte le loro ragioni, e qualunque altra pretesa che avessero, prima di tal'epoca; di riscuotere li loro crediti, di vindicare li loro effetti, d'impetire li loro debitori, di pretendere indennizzazioni, o per ricusati pagamenti, o per danni sofferti nel tempo della dichiarazione di guerra, contro il tenore dell'Articolo XVII. del Trattato di Belgrado, e contro l'Articolo XVIII. di quello di Commercio, di Passarowitz; e finalmente, d'implorare, in tutti li sovra espressi casi, l'assistenza de' Tribunali, e de'rispettivi Governi, li quali, dal canto loro, faranno rendere su tale proposito la più pronta ed imparziale giustizia, senza dare giammai luogo, come ad eccezione legittima, alla scaduta del tempo passato pendente l' ultima guerra.

Saranno tosto dati gli ordini li più precisi alli Comandanti e Governatori delle Provincie limitrofe delli due Imperj; anzi saranno tenuti personalmente risponsabili della esecuzione, acciò siano prontamente ristabilite le regole generali di Polizìa, della pubblica tranquillità, e della buona vicinanza, in tutta l' estensione de' reciproci confini; la inviolabilità de' limiti fissati nuovamente dalli rispettivi Commessarj, la vigilanza nell' impedire le vessazioni, le incursioni, e le devastazioni; come ancora quella di procurare efficacemente la riparazione delle ingiurie, ed il risarcimento de'danni; e finalmente quella di punire li contravventori e colpevoli, secondo la gravità delle loro trasgressioni, e delitti, procedendo a tal'effetto, secondo le regole, ed i principj fissati dalli Trattati, e Regolamenti precedenti, stati stipulati fra le due Potenze, onde in tale modo rimettere, senza veruna dilazione, tutte le cose nel loro pristino, regolare, e pacifico stato.

Sarà contemporaneamente ingiunto alli medesimi, e raccomandato, di proteggere li Sudditi dell'altra Potenza li quali, per ragione di Commercio, o di altri affari, saranno obbligati di passare li confini, di viaggiare nell'interno delle Provincie, o di andare, e ritornare liberamente sopra li fiumi, osservando essi stessi, e facendo osservare, in riguardo ad essi, non solo li doveri della ospitalità, ma ancora tutti gli Articoli, e Disposizioni de'Trattati, Convenzioni, ed Atti come sopra confermati, senza esigere, nè permettere che si esigano, sotto qualsivoglia titolo, altre retribuzioni, o diritti, fuorchè quelli che stabiliti ritrovansi per le persone, e per le mercanzìe dell' altra Potenza ecc. ecc.

Pesi, Misure, e Monete.

Della qualità de'Pesi, Misure, e Monete dell'Austria, e di alcune altre relazioni alla medesima spettanti, se ne parlerà diffusamente negli Articoli di Trieste, e Vienna.

BAJO-

B A J O N A.

BAJONA, Città della Spagna, nella Gallizia; *vedasi l' Articolo di* Gallizia.

B A J O N A.

Baiona, in Latino, *Bajona*, ricca e forte Città di Francia, nella *Guascogna*, Capitale della Provincia di *Labour*, situata alla imboccatura de' Fiumi *Nive*, ed *Adour*, in distanza di una lega dal mare; 10 al S. O. da *Dax*; 17 al N. da *Pamplona*; 16 all' O da *Pau*; e 170 al S. per O. da *Parigi*; e ritrovasi alli Gr. 19, Min. 9 di Longitudine; ed alli Gr. 43, Min. 29, Lin. 21, di Latitudine. Vi è un Castello, ed una buonissima Cittadella, e le di lei principali fortificazioni furono fatte dal Sigr. di *Vauban*; vi è un Vescovado, Suffraganeo dell' Arcivescovado di *Aux*, ed un Porto molto frequentato, che, nel 1784 fu dichiarato Porto Franco, per il Commercio degli *Stati Uniti* di *America*; l' accesso a questo Porto rendesi però molto difficile, a motivo de' banchi di arena che s' incontrano nell' entrarvi, ciò non ostante vi arrivano di continuo molti bastimenti, e vi si fa un grande Commercio; in questa Città vi sono molti Consoli di esteri Stati. Ne' Cantieri di *Bajona*, si fabbricano molti bastimenti, che pescano 17, ed anche 18 piedi in acqua, e questi, tanto per conto de' Negozianti, che del Sovrano; si è però osservato, che non vi si possono costruire delle Navi di Linea, di primo rango, perchè queste non potrebbero uscire dal fiume; vi si fanno delle spedizioni nell' America, e principalmente ne' nuovi *Stati Uniti*. Nel dì 18 Marzo, del 1784, si fece una spedizione da questo Porto, per la pesca della balena, sotto la protezione del Governo; ma le funeste insorgenze della Francia sospesero ancora questo vantaggio alli Negozianti della Città suddetta. — Situazione

Baiona è molto rinomata per il suo Commercio per mare, con tutte le Nazioni di Europa, che da essa trasportano, oltre alle altre merci, principalmente del vino, acquavite, catrame, olio, resina, radice di regolizia, e seme di lino; li quali articoli formano il più forte ramo di estrazione per gli esteri Stati. — Commercio

Le diverse qualità di vini, che vi si vendono, sono le seguenti, con li loro prezzi.

Rique - Pont, il barile posto franco a bordo, vale	40 in 50	Scudi.
Armagnac	45 — 55	—
Di Petite - Chalosse	50 — 60	—
Di Basse - Chalosse	55 — 65	—
Di Haute - Chalosse	60 — 75	—
Di Bas - Tursan	65 — 80	—
Di Haut - Tursan	70 — 85	—
Di Bearn	90 — 100	—
Di Juranson	100 — 120	—
Rosso, di Cap - Breton	20 — 25	—

Una delle radici molto conosciuta in Francia, si è quella della regolizia, di cui si fa un grandissimo traffico, e consumo; poichè dalla medesima, non solo ricavasi un sugo dolce ed assai rinfrescante, conosciuto sotto il nome di sugo di *Spagna*, ovvero, *sugo di regolizia*, ma serve ancora essa come medicinale, e particolarmente per gli etici.

Le radici della regolizia si diramano, e si estendono nella superficie della terra, e spingono sempre degli steli nuovi, alti da 3 a 4 braccia, con le foglie verdi, oscure, lustre, viscose, e quasi tonde; il fiore n' è rosso, e rassomigliasi moltissimo a' Giacinti. Il seme ritrovasi rinchiuso in un guscio quasi tondo, e molto ristretto. Se ne ritrova in Candia, in Italia, in Germania, ed in alcune Provincie della Francia; ma la migliore regolizia proviene dalla Spagna, e principalmente dall' Aragona; ivi, lungo al fiume Ebro e principalmente al di sotto di Saragozza, si ritrovano de' campi intieri, tutti ricoperti da questa pianta. La radice si estende sino alli trenta, e qualche volta sino alli quaranta piedi distante dal tronco, senza però internarsi molto nel terreno. Si è creduto a proposito di fare in questo luogo menzione del-

la

la pianta suddetta, perchè la maggior parte delle radici coltivate nell' Aragona, si trasportano a *Bajona*, ove se ne fa sempre una sicura vendita; così pure li Negozianti esteri sogliono comunemente rivolgersi in detta Città, per provvedersi di questo Articolo.

Il seme di lino di *Bajona* è di ottima qualità, e se ne ricava dell' olio abbondantemente. La misura, chiamata, *Conque*, che è la metà di un Sacco, e che pesa 64 libre, peso di marco; vale tre in quattro lire di Francia, posta a bordo, e franca di tutte le spese, toltane unicamente la provvisione.

Bajona mantiene non solo il Commercio per mare con tutte le Nazioni di Europa, ma si occupa ancora del Commercio per terra, con l' Aragona, Navarra, Biscaglia, e con altre Provincie della Spagna, li di cui abitanti si trasferiscono in gran numero in questa Città, tanto per vendere le loro derrate, di cui abbondano, quanto per provvedersi, in cambio, altri articoli ad essi più convenienti. La radice di regolizia è l' Articolo principale che gli Spagnuoli spediscono in *Bajona*; essi vi trasportano poi anche una grande quantità di Lana, e questa forma un' assai lucroso Commercio di spedizione per i Negozianti di *Bajona*, li quali la fanno incettare medianti li loro Commessionarj, o Fattori proprj, che per conto di essi ritrovansi in Aragona, Castiglia, Navarra, e Biscaglia. Questi Fattori si portano separatamente nelle diverse contrade di dette Provincie, vi comprano personalmente la Lana lavata, o non lavata, e la spediscono poscia da Bilbao, e da Santander, per mare, o per terra, a *Bajona*, sopra i muli. Alcuni Negozianti Spagnuoli, che trafficano in Lana, la spediscono ancora molte volte in *Bajona*, per farla vendere per conto loro. Circa il prezzo poi, la Lana di Spagna, in *Bajona* si suole vendere la libbra di quella di seconda sorte, a 6 soldi meno della libbra di quella di prima sorte, e così pure la libbra della terza sorte a 6 soldi meno della libbra di seconda sorte; per esempio: Se la sorte *R* venisse a vendersi per 48 soldi la libbra, allora la sorte *F* valerebbe 42, e la *S* e *T* 36 soldi. Per la Tara si buonifica al Compratore il peso dell' invoglia, che importa dalle 11 alle 14 libbre per balla, e talvolta ancora di più, oltre a 3 libbre di peso buono, che chiamasi: *Don*.

Merci d' Introduzione, e di Estrazione.

Bajona estrae dalla Spagna, oltre alla Lana, ed alla radice di regolizia, ancora molto olio, vino, oro, ed argento, tanto coniato, quanto in lingotti. La introduzione per mare non è tanto considerabile, nulladimeno, dalli Porti di Olanda, e da diversi altri Porti di Europa, vi arrivano diversi carichi di canape, frumento, droghe, cacio, ed altri Articoli. Per la Spagna, e per altri Stati di Europa, estrae *Bajona*, oltre alli suddetti Articoli, ancora tutte le sorta di panni di *Montauban*, tela di Brettagna, di *Leval*, di Cambrai, e di S. Quentin; tela di varj colori di *Rouen*, e della Germania; merletti e di oro, e di argento fino e falso, stoffe di seta di Lione, di Avignone, e di Tours; tutte le sorta di fettuccie, saghe, cadis, rovescj, buratti, ciambellotti, barracani di Lilla, merci di chincaglierìe, e di gioje; spezierìe e drogherìe; diverse altre moltissime qualità di cramerìe; de' presciutti, che vi si ritrovano molto rinomati, e di un gusto eccellente. Li Vini, e l' Acquavite, formano un oggetto grandissimo del Commercio di *Bajona*.

Ritrovasi ancora in questa Città, del ferro, della pece, e del catrame, di ogni qualità; della termentina, della soda di Spagna, delle tavole di abete, e della molua, che che viene pescata in grande quantità. Di tutti questi Articoli, come ancora di tutti gli altri avanti descritti, *Bajona* fa parimenti un Commercio grandissimo d' introduzione, e di estrazione vicendevole con diverse Provincie del Regno di Francia.

Essa è parimente il deposito di alberi grandi di Nave, che si tagliano nella Valle di Aspe nella Provincia di *Bearn*, e vengono quà condotti, parte sul *Gave di Oleron*, e parte sul fiume *Nive*, venendo poi spediti, quand' occorre, a Brest, ed in altre Piazze.

Pesca.

La pesca del baccalà forma ugualmente uno assai importante ramo del Commercio di *Bajona*, mentre vi si spediscono de' bastimenti, li quali ordinariamente ritornano verso il fine del mese di Novembre, con ricchissimi carichi.

Dazj, e Spese.

Li Dazj di Uscita, e tutte l' altre spese, compresavi la provvisione di 2 p. $\frac{0}{0}$, importano $2\frac{1}{2}$ p. $\frac{0}{0}$, circa, per i Vini, e l' Acquavite; 25 p. $\frac{0}{0}$, per la pece, ed il catrame; 30 p. $\frac{0}{0}$, per la resina, e per l' olio di termentina; 10 p. $\frac{0}{0}$, per la radice, e sugo di regolizia.

Fiere

Vi si tengono annualmente due grandi Fiere, ognuna delle quali dura 15 giorni. La prima principia nel dì primo di Marzo, e la seconda, nel dì primo di Agosto; ma vengono amendue ancora prolungate, secondo la qualità delle circostanze, e vengono per fino qualche volta trasportate ad altro tempo.

Conteggio

In questa Città si conteggia, e si tengono li Libri in Lire di 20 soldi, da 12 ₰ Tornesi, come a Parigi.

Uno Scudo, *petit Ecu*, in affari di Cambio, vale 3 Lire, oppure 60 soldi, ovvero 720 ₰ Tornesi.

Monete.

Le Monete, che circolano in questa Città, sono quelle medesime, che sono in corso in tutto il Regno, e se ne ritroverà una dettagliata relazione sotto l'articolo di Francia.

Peso.

In riguardo al peso si può esaminare l'Articolo di Parigi, dove si ritroverà il tutto diffusamente specificato. Secondo questo ragguaglio:

				divario	
16 ℔, peso Mercantile in *Bajona*	fanno	17 ℔; peso di *Castiglia* in *Spagna*,	vi è il divario di	$6\frac{1}{4}$	p. 0/0.
63 = *dette* *ivi*	=	68 = *avoir*, peso di *Londra*;	=	$7\frac{15}{16}$	
99 = *dette* *ivi*	=	100 = in *Amburgo*	=	1	
110 = in *Amsterdam*,	=	111 = in *Bajona*;	=	$\frac{10}{11}$	
100 = di *Bajona*	=	$87\frac{3}{8}$ = in *Vienna*.			
21 Marche peso di oro, e di argento in *Bajona*	=	22 Marche, peso di *Colonia*	=	$4\frac{3}{4}$	

di Oro, Argento.

La Marca di Doppie del Messico, vale 715 Lire, circa; e di quelle del Perù vale 706 Lire, circa.
La = di oro coniato di Portogallo, vale 720 Lire, circa.
La = di Piastre di Spagna, vale 49 Lire circa.

Misure.

Il grano si misura a Sacchi, uno de' quali pesa circa 128 ℔, peso di marco, e si divide in due Conche.

$35\frac{1}{2}$ Sacchi, o 71 Conche, fanno 19 Sestieri di *Parigi*.
$35\frac{1}{2}$ dette o 71 dette = 1 Last in *Amsterdam*.
$38\frac{1}{2}$ dette o 77 dette = 1 Last in *Amburgo*.
70 Conche si calcolano per un Last, nel noleggio de' bastimenti.

Misura de' liquidi.

La *Piece*, o Botte di Acquavite, in *Bajona*, contiene 80 *Veltes*, ma in questa Città, le vendite si sogliono fare soltanto in *Jauge*, di 32 *Veltes*.

Una Botte di vino, contiene 4 *Bariques*, le quali formano poi 5 *Bariques* di *Bourdeaux*.
Una *Barique* di *Bajona*, contiene 40 *Veltes*, o 250 *Mingelen* di *Amsterdam*.
41 *Veltes* in *Bajona*, importano 42 Quarti in *Amburgo*.

Misura di lunghezza.

L'*Aune* di Bajona, contiene $391\frac{4}{5}$ linee ordinarie di Francia.

				divario	
24 *Aunes* di *Bajona*,	fanno	31 Braccia di *Brabante*;	divario di	$29\frac{1}{8}$	p. 0/0.
25 = =	=	32 = in *Amsterdam*;	=	28	
41 = =	=	51 = *Fiaminghe ivi*;	=	$24\frac{3}{8}$	
71 = =	=	74 *Varas* di *Castiglia* in *Spagna*;	=	$4\frac{7}{32}$	
16 = =	=	25 Braccia in *Lipsia*;	=	$56\frac{1}{4}$	
57 *Yards* d'*Inghilterra*	=	59 *Aunes* in *Bajona*;	=	$3\frac{1}{2}$	
35 *Aunes* di *Bajona*	=	54 Braccia in *Amburgo*;	=	$54\frac{1}{4}$	
70 = di *Lione*	=	93 *Aunes* in *Bajona*;	=	33	
25 *Varas* di *Lisbona*	=	31 = *ivi*;	=	24	

Case di Commercio.

Nota de' principali Negozianti, Banchieri, ed Armatori in Bajona. Li Signori.

Babedat, Gio. Francesco.
Ballanguè.
Bekic.
Bourdeaux.
Bouteiller, Padre e Figlio.
Bretous, Antonio.
Caunegre.
Cazenave, Junior.

Fayet

Fayet.
Fonscia, e Comp.
Fourcade, Fratelli.
Haudaudine, Padre, e Figlio maggiore.
L' Hopital.
Labat, Domenico, Figlio.
Lammaignere, J.
Lassere, Leon.
Laxague, Fratelli.
Lartigue.
Lichy Garay, S.
Meillan.
Miramon, e Comp.
Noguè, Pietro.
Paletton.
Rigal, Junior.
Robles, Figlio, e *Alexis*.

Negozianti di Libri. Li Signori.

Fauvet Paolo.
Fauvet, Pietro.
Treboso, Pietro.

Cambio. Attese le somme considerabili di danaro contante, che gli Spagnuoli spediscono a *Bajona*, si rende la medesima una delle più celebri Città in tutto il Regno, relativamente agli affari di Cambio, per le Piazze seguenti,

CAMBJ DELLA CITTÀ DI BAJONA.

Bajona dà	Per ricevere	In
Uno Scudo di 60 Soldi Tornesi	54 ♃ vlam. Banco circa - - -	*Amsterdam.*
detto di detti - - -	26 ß libis Banco, circa - - - -	*Amburgo.*
detto di detti - - -	30 ♃ sterlini, circa - - - - -	*Londra.*
15 Lire, 8 soldi circa - - -	1 Doppia di 32 Reali de Plata -	*Bilbao*, *Cadice*, *Madrid*, *Pampelona*, *S. Sebastiano*, e *Siviglia*.

Per Parigi, e per le altre Città della Francia, si cambia a ½ p. % di guadagno, o perdita.

Uso. L' Uso per le Cambiali, in *Bajona*, è come in tutte le altre Città della Francia.

Giorni di Rispetto. Dieci sono li giorni di rispetto, computando da un giorno dopo il dì della scadenza.

Posta. Da Parigi, ogni Martedì, ed ogni Sabato, parte il Corriere per *Bajona*.

BARCELLONA.

Situazione. BARCELLONA, in latino, *Barcinona*, grande, ricca, vaga, forte, e molto mercantile Città della Spagna, Capitale di tutta la *Catalogna*, alle sponde del Mare Mediterraneo, fabbricata in figura di semicircolo, con un buono e vasto Porto, munito e coperto di un grande argine, e con una Cittadella sul Monte *Jovi*. Vi è un Vescovo suffraganeo di *Tarragona*, ed il di lei primo Vescovo fu *S. Teodosio*, verso il III Secolo. Questa Città fu presa da' *Goti*, nel tempodel Re *Ataulfo*, il quale vi fu assassinato; ed i *Mori* la conquistarono contro i *Goti*. Il Conte di *Marsin* se ne impadronì nel 1641; ma la riacquistarono gli *Spagnuoli*, dopo un assedio di 14 mesi, nel 1652. I *Francesi* se ne impadronirono, dopo un sanguinoso assedio, che durò 56 giorni, nel 1697. Essa fu restituita agli *Spagnuoli*, nella pace di *Riswick*. Nel mese di Settembre, 1705, fu espugnata da *Carlo VI*, e da Milord *Peterborough*, dopo un assedio di 3 settimane, con un esercito poco più numeroso della guernigione. Nel 1706, la investì *Filippo V.* con una buona artiglieria, ed una numerosa armata; ma *Giovanne Leake* ne fece levare l' assedio. Finalmente, dopo un lungo assedio, fu presa da' *Gallispani*, l' anno 1714. Questa Città ritrovasi alli Gradi 19. Min. 50 di longitudine, ed alli G. 41, M. 26 di latitudine; in distanza di 18 leghe all' Est, da *Tarragona*; 45 al Sud per Ovest, da *Narbona*; 36 al Nord, dall' Isola di *Majorca*; 100 all' Est da *Madrid*; e 56, al Sud per Ovest, da Parigi.

Descrizione Istorica, e Geografica.

Provincia e Confini. La *Catalogna*, in Latino, *Catalaunia*, è una delle Provincie più popolate della Spagna, con titolo di Principato; le produzioni del suolo, e dell' arte sono quelle, che rendono questa Provincia talmente florida, che la Spagna sarebbe indubitatamente il Paese

Paese più ubertoso e dovizioso, se le altre Provincie del Regno fossero simili a questa. Essa confina al Nord con li Pirenei, che la separano dalla Francia; all'Est, ed al Sud, con il Mare Mediterraneo; ed all'Ovest, con li Regni di Aragona, e di Valenza. Li *Catalani* sono spiritosi, e valenti. Questa Provincia si divide in quindici Giurisdizioni, chiamate, *Vigherie*. L'aria vi è molto sana, il Paese è bagnato da molti fiumi, ed è ripieno di monti altissimi, coperti di belle foreste, e di piante fruttifere. Oltre alli di lei prodotti, che descriveremo in appresso, abbonda la medesima di miniere di marmi, pietre preziose, e pietre di diverse qualità. Sulle sue coste si pesca il corallo.

Commercio.

Barcellona fa un Commercio grandissimo di prodotti, tanto di natura, che di arte. Ci siamo proposti di fare quì una succinta menzione de' prodotti naturali di questa Provincia, e delle istituzioni delle di lei Fabbriche, e Manifatture; poichè il Lettore potrà rinvenire il rimanente sotto l'Articolo di Spagna.

Prodotti.

La *Catalogna*, negli anni fertili, produce circa 2,400,000 *Cargas* di vino, che equivagliono a 600,000 Botti, ovvero Pipe; la maggior parte del Vino suddetto viene ridotta in acquavite, della quale se ne fanno circa 160,000 *Cargas*, cioè 40,000 Pipe, secondo le tre qualità di prova di Olanda, cioè: a $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{3}$, e $\frac{3}{5}$, e si fanno inoltre de' liquori, che chiamansi, Rosoglj di *Catalogna*, de' quali si fa un grandissimo consumo. Il rimanente del vino bianco e nero si trasporta, parte in natura, e parte preparato in altro modo, nelle Possessioni dell'America, in alcune altre Provincie della Spagna, che non raccolgono vino; come ancora nella Francia, Olanda, ed in altri Regni, e Provincie di Europa, e particolarmente nella Russia.

Vi si raccoglie inoltre circa 50,000 *Cargas* di Olio, 65,000 *Quarteras* di noci, 100,000 Quintali di mandorle, grandissima quantità di Frumento, Segala, Avena, Orzo, Fava, ed altre qualità di Granaglie; Nocciole, Seta, Lino, e molti altri Articoli, in abbondanza; e diversi altri generi, che servono per i bisogni degli abitanti.

Fabbriche e Manifatture.

Vi sono delle Manifatture e Fabbriche considerabili, e di grande importanza. In *Barcellona*, e ne' contorni, si contano circa 1,500 Telaj, nelle quali si fabbricano particolarmente varie qualità di Fazzoletti di seta, molto ricercati in tutta l'Europa; di modo che, computando un anno per altro, se n'estraggono annualmente più di un millione di dozzine da *Barcellona*. Si fabbricano ancora de' Velluti, Damaschi, Taffettà, ed altri Drappi di Seta.

Vi si lavorano de' Drappi di lana di tutte le qualità, potendosi calcolare, che simili Drappi occupano circa 2,000 Telaj. Si ritrovano ancora in *Barcellona*, ed in altre Città della Provincia, almeno 50 bene regolate Manifatture di Panni, che si trafficano, e si esitano nella Città di *Barcellona*. Nella Catalogna si contano 55 Manifatture di tela Indiana, che somministrano del lavoro a 2,500 Telaj, che producono nello stesso tempo de' belli Siamosini, Drappi e Fazzoletti di bambagia, e di tela, che in bellezza, varietà, e vivacità di colori, sorpassano le più belle merci di simile genere, lavorate in Europa.

Oltre alle suddette Manifatture, vi sono ancora delle Case private, nelle quali ritrovansi molte botteghe, il di cui numero ascende a 4,000 circa, ed ove si lavorano Calzette di seta, di filo, e di bambagia, e Calzette, e Cordelle di lana, come ancora de' Merletti di seta e di filo. Vi si fabbricano delle Coperte di lana, molto rinomate; Cappelli, Berrette, Guanti, e Sapone marmoreggiato, e bianco. E non vi è Città nella *Catalogna*, nella quale non esistano delle Manifatture di Cappelli, Berrette, Guanti, e diversi altri Articoli.

Merci d'Introduzione, e di Estrazione.

Il Commercio della *Catalogna*, relativamente a *Barcellona*, è senza dubbio di grande importanza, poichè ogni anno entrano nel Porto di *Barcellona* più di 300 Bastimenti carichi di Grani, Pesci di ogni qualità, e spezialmente Pesci secchi; Riso del Levante, della Lombardìa, e della Carolina; Tela, Ferro, Cera, Legna, Doghe di quercia, Soda, Cera gialla della Barbarìa, Acciajo, Rame, Canapa, Catrame, e diversi altri Articoli per uso delle Fabbriche, e per consumo degli abitanti; come ancora ogni sorta di Spezierìe, Drogherìe, Articoli da tintura, e molti altri generi di simile qualità.

Da *Barcellona* poi e dalli Porti e Città de' contorni, ricevono li Bastimenti suddetti in ricarico, del Vino, Acquavite, Olio, Drappi di lana, e di seta, Tela di lino, ed altri articoli sopra descritti, che passano negli esteri Stati.

Spese. Venendo i prezzi de' Vini ordinarj di *Catalogna* a reggersi ordinariamente fra' 30 e 60 Reali alla *Carga*, ovvero a 3 in 6 *Libras*, valuta di *Catalogna*, le spese ascendono a circa 12 p. $\frac{0}{0}$; ma siccome questi prezzi si cangiano notabilmente, secondo le circostanze, e si aumentano qualche volta da 60 a 90, e sino a 100 Reali, ovvero da 6 sino a 9, e 10 *Libras*, e così allora le spese importano qualche p. $\frac{0}{0}$ di meno, poichè non crescono come cresce il prezzo del Vino, e devono calcolarsi a proporzione, ogni qual volta il Vino va aumentandosi.

I prezzi dell' Acquavite di $\frac{3}{4}$, crescono o ribassano, secondo le circostanze, cioè: la *Carga* vale comunemente da 7 a 15 *Libras*. L' Acquavite, secondo la prova di Olanda, costa sempre qualche cosa meno, cioè dalle 5 a 10 *Libras* la *Carga*. Questa qualità di Acquavite porta di spese altrettanto quanto quella di $\frac{3}{4}$, ma paga solamente 32 Reali ogni 4 *Cargas*, che fanno una Pipa; e ciò a titolo di diritto di Uscita, ed all' opposto, quella di $\frac{3}{4}$ deve pagare 38 Reali. Qualche volta li Commessionarj provvedono l' Acquavite, così a monte, calcolando il prezzo e le spese tutte insieme, di modo che vengono a darle franco a bordo, ed estendono le loro Fatture, di avere consegnato franco a bordo.

Se un Quartano di Olio di Majorca vale $13\frac{1}{4}$ *Sueldos*, allora le spese importano 30 p. $\frac{0}{0}$, circa, e conviene regolarle a proporzione de' prezzi più alti, o più bassi.

Li Fazzoletti di seta di *Barcellona*, sono di varia grandezza, cioè: ve ne sono di $3\frac{1}{2}$, 4, $4\frac{1}{2}$, e 5 Palmi; ma la qualità di $4\frac{1}{2}$ Palmi, è molto più ricercata. La dozzina vale da 11 a 13 *Libras* di Catalogna. Le altre qualità a proporzione, e secondo le circostanze. Le spese della rispettiva estrazione importano $4\frac{1}{4}$ p. $\frac{0}{0}$ circa.

I Mercanti di *Barcellona* fanno la maggior parte delle loro spedizioni per mare, per la via di *Reus*, *Salu*, *Tarragona*, *Villanueba*, *Torredenbarra*, *Vendrell*, *Sitges*, *Mataro*, *Tea*, *Roses*, e di alcune altre Città.

NB. Gli Articoli manufatti; come: Vestimenti di uomini e di donne, Articoli di moda, Fiori artificiali, Busti, ecc., sono proibiti, e non si possono introdurre in *Barcellona*.

Le altre Città considerabili della *Catalogna*, nelle quali fioriscono le Manifatture, sono: *Cervera*, *Cardona*, *Solsona*, *Tortosa*, *Balaguer*, *Lerida*, *Girona*, e *Vique*.

Conteggio. In *Barcellona*, ed in tutta la *Catalogna*, si tengono li Libri e le Scritture in *Libras* da 20 *Sueldos Catalani*, e questi si dividono in 12 *Dineros* detti. Una di dette Lire, equivale a 1 Lira, 9 Soldi, ed $\frac{1}{6}$ ₰ di Francia.

Le suddette monete di conteggio si dividono nel modo seguente,

Libra.		*Reali de Plata, Catalani.*		*Reali di Ardites.*		*Sueldos.*		*Dineros.*		*Mallas.*
1	*fa*	$6\frac{2}{3}$		10		20		240		480
		1	*fa*	$1\frac{1}{2}$		3		36		72
				1	*fa*	2		24		48
						1	*fa*	12		24
								1	*fa*	2

La proporzione poi delle monete di conteggio di Spagna, con la valuta della *Catalogna*, è la seguente;

1 *Doblon* di 32 *Reales de Plata antigua*, vale 5 *Libras*, 12 *Sueldos*, ovvero $37\frac{1}{3}$ *Reales de Plata Catalani*, 56 *Reales de Ardites*, 112 *Sueldos*, 1344 *Dineros*, ovvero 2688 *Mallas*.

1 *Peso* di 8 *Reales de Plata Antigua*, ovvero, Piastra di Cambio, vale 1 *Libra*, 8 *Sueldos*; $9\frac{1}{3}$ *Reales de Plata Catalanos*, 14 *Reales de Ardites*, 28 *Sueldos*, 336 *Dineros*, ovvero 672 *Mallas*.

1 *Ducado* di Cambio, di 375 *Maravedis de Plata Antigua*, vale 38 *Sueldos*, $7\frac{4}{17}$ *Dineros* ovvero $463\frac{4}{17}$ *Dineros Catalanos*.

1 *Ducado de Vellon*, di 11 Reali, ovvero 374 *Maravedis de Vellon*, vale 20 *Sueldos*, $5\frac{7}{15}$ *Dineros*, ovvero $245\frac{7}{15}$ *Dineros Catalanos*.

1 *Real*

1 *Real de Plata*, di 34 *Maravedis de Plata Antigua*, vale $1\frac{1}{4}$ *Reales Ardites*, $3\frac{1}{2}$ *Sueldos*, 42 *Dineros*, ovvero 84 *Mallas*.
1 *Real de Vellon*, vale $22\frac{1}{2}$ *Dineros*, ovvero 45 *Mallas Catalanas*.

La Riduzione di queste sorta di monete si può formare secondo la seguente proporzione. *Riduzione.*

5	*Pesos*, ovvero 40 *Reales de Plata Antigua*, fanno	7	*Libras Catalanas*.
5	*Doblones di 32 Reales de Plata Antigua*,	= 28	*dette* =
72	*Ducados di Cambio* - - - - - - - -	= 525	*dette* =
130	*detti* - - - - - - - - - - - - - -	= 2,625	*Reales Ardites*.
68	*detti* - - - - - - - - - - - - - -	= 2,625	*Sueldos Catalanos*.

Le Monete effettive di oro e di argento di Spagna, principiando dal mese di Luglio, dell' anno 1779, in quà, hanno il seguente corso, nella valuta di Catalogna. *Valore delle Monete.*

1 *Doblon* di 4 *Escudos d'oro*, ovvero, un Quadruplo, vale 29 *Libras*, 15 *Sueldos* Catalani.
1 *Doblon* di 4 *Escudos d'oro*, ovvero, mezzo Quadruplo, vale $14\frac{7}{8}$ *Libras* Catalane.
1 *Doblon Sencillo*, di 2 *Escudos d'oro*, vale $7\frac{7}{16}$ *Libras* Catalane.
1 *Escudo d'oro*, ovvero, mezzo Doblon, vale $3\frac{23}{32}$ *Libras* Catalane.
1 *Peso duro*, vale 1 *Libra* 17 *Sueldos*, e 6 *Dineros*.
1 Mezzo *Peso duro*, ovvero *Escudo de Vellon*, vale 18 *Sueldos*, 9 *Dineros*.
1 *Pesetta*, Messicana, ovvero $\frac{1}{4}$ *Peso duro*, vale 9 *Sueldos*, $4\frac{1}{2}$ *Dineros*.
1 *Pesetta* Provinciale, vale 7 *Sueldos*, 6 *Dineros*.
1 *Real de Plata* Messicano, ovvero, $\frac{1}{8}$ *Peso duro*, vale 4 *Sueldos*, $8\frac{1}{4}$ *Dineros*.
1 *Real de Plata* effettivo, ovvero, Provinciale, vale 3 *Sueldos*, 9 *Dineros*.
1 Mezzo *Real de Plata* Messicano, ovvero, $\frac{1}{16}$ *Peso duro*, vale 2 *Sueldos*, $4\frac{1}{8}$ *Dineros*.
1 Mezzo *Real de Plata* Provinciale, ovvero 1 *Real de Vellon*, vale 1 *Sueldo*, $10\frac{1}{2}$ *Dineros*.
1 *Piezza de a dos Quartos de Vellon*, vale $5\frac{5}{17}$ *Dineros*.
1 *Quarto*, vale $5\frac{5}{17}$ *Mallas*.
1 *Ocharo*, vale $2\frac{12}{17}$ *Mallas*.
1 *Maravedi de Vellon*, vale $1\frac{11}{34}$ *Mallas*.
1 *Blanca*, vale $\frac{45}{68}$ *Mallas*.

La *Libra Catalana*, nelle monete di Spagna, dall'anno 1779 in poi, si valuta per 15^{14} Grani di Colonia, o 17^{12} Grani di Olanda, di oro fino; e per 241^{13} Grani di Colonia, o 260^{5} Grani d'Olanda, d'argento fino; sicchè l'oro viene stimato 15^{7} volte più dell'argento; ovvero, 1 Marca di oro, equivale appunto a 15^{7} Marche di Argento. Da questo ragguaglio risulta, che: *Valuta, e Proporzione.*

Una *Libra* Catalana di *Barcellona* fa 1 *fno.* 6 *kni.* in *Vienna*; 5 Lire, 10 soldi piccole, correnti in *Venezia*; 3 Lire $7\frac{1}{2}$ soldi fuori di Banco, in *Genova*; 3 Lire, $11\frac{5}{8}$ soldi, moneta lunga, in *Livorno*; 2 scellini, $4\frac{3}{8}$ ₰ sterlini, in *Inghilterra*; 1 *fno.* $6\frac{1}{8}$ stüber correnti di *Olanda*; $17\frac{3}{4}$ Grossi, moneta di Convenzione, in *Lipsia*; 2 Lire, 18 soldi tornesi, in *Francia*; $24\frac{1}{3}$ scellini Banco, in *Amburgo*; 467 Rees, in *Portogallo*; 72 Copecchi, in *Russia*; $24\frac{1}{2}$ scellini in specie, in *Svezia*. *Pari.*

Un *Real de Platta* Catalano, fa 10 *kni.* in *Vienna*; $16\frac{1}{2}$ soldi piccoli, correnti in *Venezia*: $10\frac{1}{8}$ soldi fuori di Banco, in *Genova*; $9\frac{1}{4}$ soldi, moneta lunga, in *Livorno*; $4\frac{1}{4}$ Danari sterlini in *Londra*; 2 Grossi, 8 ₰; moneta di Convenzione, in *Lipsia*; 3 stüber, $14\frac{3}{4}$ ₰ correnti, in *Olanda*; 7 soldi, $2\frac{1}{2}$ ₰, in *Francia*; $3\frac{2}{3}$ scellini Banco, in *Amburgo*; 70 Rees, in *Portogallo*; $10\frac{4}{5}$ Copecchi, in *Russia*; $3\frac{5}{8}$ scellini, in specie, in *Svezia*.

Un *Real de Ardites* fa $6\frac{1}{2}$ *kni.* in *Vienna*; 11 soldi piccoli correnti in *Venezia*; $6\frac{3}{4}$ soldi, fuori di Banco, in *Genova*; $7\frac{1}{6}$ soldi, moneta lunga, in *Livorno*; $2\frac{7}{8}$ ₰ sterlini, in *Londra*; 1 Grosso, 9 ₰, moneta di Convenzione, in *Lipsia*; $2\frac{5}{8}$ stüber correnti in *Amsterdam*; 5 soldi, $9\frac{1}{2}$ ₰, in *Francia*; 2 scellini, $5\frac{1}{3}$ ₰ Banco, in *Amburgo*; $46\frac{3}{4}$ Rees, in *Portogallo*; $7\frac{1}{5}$ Copecchi, in *Russia*; $2\frac{1}{4}$ scellini, in specie, in *Svezia*.

Nella *Catalogna*, la Marca del peso dell'oro, e dell'argento, consiste in 8 oncie. *Pesi.*

1 Oncia dividesi in 4 quarti, ed il quarto in 4 *Argiensos*.
1 *Argienso* si divide in 36 Grani; in modo che la Marca contiene 4,608 Grani; ognuno di questi Grani pesa altrettanto, quanto $1\frac{1}{7}$ Grano, del peso di argento di *Castiglia*;

 sicchè

sicchè, 6 Marche di *Catalogna*, fanno 7 dette di *Castiglia*; secondo questo ragguaglio, 1 Marca di *Catalogna* pesa 5,006 Grani di *Colonia*, o 5,595 Grani di *Olanda*; e 20 Marche di *Catalogna*, corrispondono a 23 Marche, peso di *Colonia*.

Il peso Mercantile chiamasi, Quintale, che si divide come segue:

1 Quintale fa 4 *Arrobas*, ovvero 104 ℔.
1 *Arroba* fa 26 ℔, e ciascuna ℔ fa 12 Oncie.
120 ℔ di *Barcellona*, dovrebbero equivalere a 100 ℔ in *Amsterdam*; per conseguenza, 1 ℔ di *Barcellona* peserebbe 7,665 Grani di *Colonia*, ovvero 8,567 Grani di Olanda. Secondo un altro ragguaglio, 125 ℔ di *Barcellona*, dovranno corrispondere ad un Centinajo di 112 ℔ d'*Inghilterra*, e perciò, la ℔ di *Barcellona* dovrebbe pesare 7,567 Grani di *Colonia*, o 8,457 Grani di Olanda; formando dunque il calcolo medio di amendue, ne risulta, che la ℔ di *Catalogna*, in *Barcellona*, pesa 7,616 grani di *Colonia*, o 8,512 grani di *Olanda*; l'Arroba all'incontro fa $22\frac{3}{8}$ ℔, peso mercantile in *Lipsia*; $21\frac{3}{4}$ ℔, peso di Marca in *Francia*; 22 ℔ in *Amburgo*, e 19 ℔ in *Vienna*.

Misure. La misura di grano chiamasi, *Quartera*, e contiene 12 *Cortas*; e pesa 110 ℔ di *Parigi*.

1 *Salm* fa 4 *Quarteras*, ovvero 48 *Cortas*, e corrisponde ad un *Quarter d'Inghilterra*.
1 *Carga* fa $2\frac{1}{2}$ *Quarteras*, ovvero 30 *Cortas*.
44 *Quarteras* in *Barcellona*, dovranno corrispondere ad un *Last* in *Amsterdam*.
$46\frac{1}{2}$ *Quarteras* in *detta*, dovranno ugualmente corrispondere ad un *Last* in *Amburgo*. Dunque il contenuto vacuo di una *Quartera*, deve importare 3,427 pollici cubi di *Francia*.

La misura de' generi liquidi, chiamasi, *Carga*, la quale contiene 20 Pinte di *Parigi*, e si divide in 16 *Cortas*.

1 *Carga* dovrà contenere circa 126 Galloni d'*Inghilterra*.
4 *Cargas* fanno 1 *Pipa*, o Botte regolata, che contiene 60 *Viertels* di *Amsterdam*; sicchè 1 *Carga* è di 5,505 pollici cubi di Francia. Secondo questo ragguaglio, dovrebbero:
100 *Cargas* in *Barcellona* - - - - - - - - - fare $254\frac{1}{6}$ Emeri, di *Vienna*.
13 *Arrobas majores*, in altri luoghi di Spagna = 30 *Cortas* di *Catalogna*.
1 *Carga* in *Barcellona* - - - - - - - - - = $30\frac{1}{6}$ Fogliette in *Amburgo*.
9 *Cargas* in *Barcellona* - - - - - - - - - = 13 Emeri, in *Lipsia*.
8 *dette ivi* - - - - - - - - - - - - - = 13 detti, in *Dresda*.
1 *Corta* fa circa $5\frac{2}{3}$ Boccali in *Lipsia*, $7\frac{1}{4}$ in *Dresda*, e $4\frac{7}{8}$ di Cimento *ivi*.

1 *Carga* di olio fa 11 *Arrobas*, 30 *Cortas*, ovvero 120 *Quartos*.
1 Botte giusta di olio di Majorca, fa 107 *Cortas*.

La Misura di lunghezza, chiamasi *Canna*, si divide in due *Varas*, ovvero in 8 *Palmos*, e contiene 701 Linee di Francia. Osservisi il seguente ragguaglio:

22 *Canne* in *Catalogna*, fanno 41 *Varas* in *Castiglia*.
100 = *ivi* = 202 Braccia in *Vienna*.
29 = *ivi* = 67 dette di *Brabante*.
5 = *ivi* = 14 dette di *Lipsia*.
31 = *ivi* = 69 dette Fiaminghe, ovvero 71 dette in *Amsterdam*.
100 = *ivi* = 276 dette in *Amburgo*.
11 = *ivi* = 19 *Yards* in *Londra*.
9 = *ivi* = 20 *Arschine* in *Russia*.
49 = *ivi* = 66 *Aunes* in *Lione*.
52 = *ivi* = 75 *Varas* in *Lisbona*.
19 = *ivi* = 45 Braccia in *Berlino*.

CAMBJ

CAMBJ DELLA CITTÀ DI BARCELLONA. Cambio.

Barcellona dà	*Per ricevere*	*In*
1 *Ducado di Cambio*	90 ℛ *Vlamis Banco*, circa, ad Uso, ed a 1¼ Uso, di 90 giorni di data della lettera	*Amsterdam*.
1 *Doblon* di 5¾ *Libras*	15 *Lire*, 12 *soldi Tornesi*, circa, a Uso, ed a 1¼ Uso, di 90 giorni data.	*Francia*, cioè: *Lione*, *Marsiglia*, *Parigi*, ecc.
1 *Doblon effettivo* di 7 *Libras*	23¾ *Lire fuori di Banco*, circa.	*Genova*.
1 *Peso* di 1 *Libra*, 8 *Sueldos*.	38 ℛ *sterlini*, circa, ad Uso, ed a 1½ Uso, di 90 giorni data.	*Londra*.

In *Barcellona*, l'Uso si calcola a 60 giorni, dalla data della Lettera. Uso.

In *Barcellona* vi è una Fiera ogni anno, la quale principia nel dì 11 Giugno, e dura otto giorni; vi è poi ancora un Mercato tutti li Venerdì della settimana. Fiera, e Mercato.

Li Principali Negozianti, e Commessionarj di BARCELLONA, sono li seguenti Signori. Case di Negozianti.

Arabet-Gautier e *Mannaig*.
Armengol-Janer.
Baldricq e *Fruster*.
Bezard e *Sargelet*;
Creus, Martino.
Durand e *Lansa*.
Larrar e Comp.
Malti.
Molins e Comp.
Pomier e *Lugat*.
Pontet e *Villavecchia*.
Prats.
Riera, Valentino.
Roca, Gioacchino.
Timmermans, Guglielmo; oltre a diversi altri, che per abbreviare, si tralasciano.

BASILEA.

BASILEA, in Latino, *Basilea*, in Francese, *Basle*, Città della Elvezia, Capitale del Cantone parimente nominato, di *Basilea*. Essa è situata dalla parte settentrionale di Solura, al Reno, dal quale viene divisa in due parti disuguali, una delle quali chiamasi la Città grande, o maggiore, e ritrovasi dalla parte dell'Elvezia; e l'altra chiamasi la Città piccola, o minore, ed è dalla parte dell'Alsazia. Queste due Città si uniscono mediante un Ponte sul Reno, della lunghezza di 250 passi.

Descrizione Istorico-Geografica.

Questo Cantone è il nono, in ordine, ed ha 12 leghe, circa, di lunghezza, e 6 di larghezza. La Città Capitale suddetta è grande, ricca, e ben popolata; vi si vede una celebre Università, stata fondata dal Pontefice *Pio II*, nell'anno 1459. Gli abitanti furono ricevuti nel numero de' Cantoni Elvetici, nell'anno 1501. *Giovanni Ecolampadio* vi fece escludere la Religione Cattolica nel 1519, e da quel tempo in quà in *Basilea*, si vive nella Religione degli Evangelici. Il Vescovo, unitamente al Capitolo, ed al Clero, fu costretto di uscire dalla Città, ed ora fa la sua residenza a Porentru. In questa Città vi è il costume di far suonare gli orologj un ora prima del tempo. Il Governo della Città è Aristocratico, misto di Democrazìa. I Nobili sono obbligati di abitare in Villa; e se qualche Cavaliere vuole abitare nella Città, egli deve prima rinunziare la sua Nobiltà. Conviene avvertire di non confondere il Cantone di *Basilea*, con il Vescovado di *Basilea*, il quale altro non è, che una piccola Provincia dell'Alsazia, nel Circolo del Reno Superiore, la di cui Sovranità appartiene al Vescovo suddetto, il quale è Principe dell'Impero, ed altro non ha che due Città considerabili, cioè: Porentru, e Delemonte. Nella Città di *Basilea* si tenne un Concilio nel 1431; essa ritrovasi sotto li Gradi 25, Minuti 15 di Longitudine; e Gradi 47, Minuti 40 di Latitudine.

Commercio.

La vantaggiosa situazione di questa Piazza, contribuisce molto al Commercio, che vi si fa, maggiore di qualunque altra Città della Elvezia. Giace la medesima sulla strada per cui devono passare tutte le merci, che dall'Inghilterra, Olanda, Germa-

Germania, e Nord, vengono trasportate nella Elvezia, ed in Ginevra; e che da queste devonsi trasportare nelle anzidette Provincie; per il che la Città viene a formare un Commercio intermedio, e di spedizione, di grandissima importanza. Non meno considerabile è il Commercio, che si fa con la Lana di Germania, e della Polonia; con Panni, Cordelle, e Drappi di lana, di bambagia e di seta; di Tele; Musseline, Guanti di pelle, Pelliccierie, Drogherie, Spezierie, Generi da tintura, Cuojo, Metalli, e principalmente con Vini, ed altri moltissimi Articoli. A motivo della grande quantità di Fabbriche, e di Manifatture, che, a cagione dell' immenso traffico vengono animate, e conservate nello stato florido dalli Mercanti, medianti le loro aderenze in tutte le parti di Europa, il Commercio di questa Città si rende vi più considerabile, ed esteso. Questi Mercanti, per la maggior parte ricchi, ed intraprendenti, fanno degli affari grandissimi con li prodotti delle Fabbriche e Manifatture, consistenti in Tela, Coto i e Drappi di seta e di lana, Calzette, Cordelle, ed altri simili; essi fanno questo traffico, non solo nelle case loro, per proprio conto, o per commessione, ma ne spediscono ancora delle grandissime quantità in tutti li Paesi di Europa, e delle altre parti del Mondo, ove ne fanno un grande consumo. Oltre di ciò, s' interessano eglino ancora nel Commercio delle più celebri Città di Europa, mettendosi in corrispondenza con diverse Case estere, medianti le quali si procacciano de' grandi vantaggj, particolarmente allorchè s' interessano con delle persone, che sono degne della loro fiducia.

Negozio di Cambj.

L' eccellente metodo nel Commercio, al quale si uniformano ancora li più ricchj ed esperimentati Negozianti delle altre Città della Elvezia, arreca similmente a quelli di *Basilea*, de' grandi vantaggj nel Negozio de' Cambj, ch' essi fanno con le più rinomate Città dell' Europa. Circa questo Articolo, dopo Ginevra, *Basilea* è la prima Città Mercantile della Elvezia, perchè i Mercanti degli altri Cantoni, comprano ivi, e vendono le loro Cambiali; talmentechè, quasi tutte gli affari di Cambj di tutta l' Elvezia, passano per le mani de' Negozianti di *Basilea*. Questa Città fa degli affari molto importanti con la Francia vicina, relativamente al Negozio di Cambj, e di merci.

Fabbriche, e Manifatture

Varie sono, e molto numerose le Fabbriche e Manifatture in *Basilea*, e generalmente, in tutta la Elvezia, le quali consistono in ogni sorta di Articoli; di modo che si formerebbe un Volume, quando si volesse farne una circostanziata descrizione; per il che abbiamo risolto di limitarci ad inserire soltanto le più considerabili, distribuendole nell' Articolo presente, ed in quelli di Berna, S. Gallo, Zurigo, ecc.; notificandone li prodotti, per quanto sarà compatibile con il presente Trattato.

Le più rinomate Manifatture di *Basilea*, che fanno un consumo grandissimo de' loro prodotti, si occupano presentemente in fabbricare delle Tele bianche, e stampate, di ogni sorta; di Cotonine, Musseline, Drappi di seta, mezza seta, lana, e di bambagia; di Veli, Crepponi di seta, e di lana; di Nastri, Fettuccie, o sia cordelle di seta, di fioretto, di bavella, di tela, di lana, e di tutte le possibili qualità; di Fazzoletti di tela, di bambagia, e di seta, fatti alla Indiana; di Calzette, di Guanti di pelle, ecc. Di tutte le avanti descritte Manifatture ve n' è un numero grandissimo, e li loro prodotti riescono a perfezione; oltre di che si vendono ad un prezzo sì discreto, che nessun altra Piazza può gareggiare con esse, quando si tratti di darle della stessa qualità, ed al medesimo prezzo. Vi si ritrovano ancora delle Stamperie, e delle Tintorie di considerazione. Come ancora diverse Fabbriche di carta, e delle Stamperie di libri, fra le quali, le più rinomate, sono, quella del Sigr. *Schweighauser*, e quella del Sigr. Emanuele *Thurneisen*. Vi è una eccellente Fonderia di caratteri da stampa, appartenente al Sigr. *Haas*. E finalmente si ritrovano molte importanti Conciarie di cuoja.

Prodotti naturali.

Li prodotti di natura, proprj della Elvezia, che meritano di essere descritti, sono: Legna, Vino, Bestiame da macello, e da lavoro; Lino, di cui si fanno tutte le sorta di tele; Lana nazionale, che serve alle fabbrica di drappi ordinarj; Erbe medicinali, e Radici, che crescono sulle montagne, e' se ne spedisce una grande quantità negli esteri Stati; Burro e Cacio, di cui ve n'è una grande abbondanza a motivo degli ubertosi pascoli, che si ritrovano nella Elvezia. Il Commercio ricava un considerabile vantaggio da questi due Articoli, ed il Cacio particolarmente si trasporta

porta ne' più remoti Paesi. In riguardo alle Granaglie e Legumi, non se ne raccoglie nemmeno quanto basta, per il mantenimento degli abitanti. Il Sale poi manca totalmente, e vi viene introdotto dal Tirolo, e dalla Franca-Contea, in quantità sufficiente non già per uso del Commercio, ma bensì per conto dello Stato, di cui forma una rendita, e che lo fa vendere ad un prezzo ben moderato, agli abitanti, per loro bisogno.

Siccome il Commercio di *Basilea* è per la maggior parte intermedio, e di commessione e spedizione, devesi perciò facilmente arguire, che vi s'introducono tutte le merci occorrenti alla necessità, comodità, e lusso, parte delle quali si trasportano, e parte si consumano nel Paese, non meno che li prodotti di natura, e dell'arte, ivi fabbricati, di seta, tela, bambagia, lana, ed altre simili, che si crede superfluo di specificare.

Merci d'Introduzione, e di Estrazione.

Non ci è riuscito di poter avere una precisa relazione delle Imposizioni e Dazj, o siano spese d'introduzione, e di estrazione, le quali però ci viene assicurato, essere molto discrete. Si potrà però dedurne qualche conseguenza, osservando li discretissimi prezzi, a cui si vendono le merci suddette.

Imposizioni

In *Basilea* vi è ogni anno una grande Fiera, o Mercato, che principia nel giorno de' *Santi Simone e Giuda*, nel dì 28 Ottobre, e dura 15 giorni. A questa Fiera concorrono molti Mercanti esteri, che vi fanno de' considerabili negozj in Merci, e Cambj.

Fiera.

In questa Città e nel suo Cantone si tengono i Libri e Scritture

Conteggio.

in Talleri, o Scudi di 60 Soldi, da 12 Danari, o
in Talleri = di 108 *kni.*, da 5 *Pfenninge*, o
in Lire = di 20 Soldi, a 12 Danari, ovvero
in *fiorini* = di 60 *kni.*, a 5 *Pfenninge*.

La proporzione poi di queste monete, è la seguente.

Proporzione

Tall. in Specie, ovvero Scudo.	*fiorini.*	*Lire.*	*Buon Bazzo.*	*Bazzi di Elvezia.*	*Grossi.*	*Scellini, ovvero ß.*	*Soldi.*	*karantani.*	*Rappen.*	*Pfenninge.*	*Danari, ovvero ₰.*
1 *fa*	$1\frac{4}{5}$	3	27	30	36	45	60	108	270	540	720
	1 *fa*	$1\frac{2}{3}$	15	$16\frac{2}{3}$	20	25	$33\frac{1}{3}$	60	150	300	400
		1 *fa*	9	10	12	15	20	36	90	180	240
			1 *fa*	$1\frac{1}{9}$	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{2}{3}$	$2\frac{2}{9}$	4	10	20	$26\frac{2}{3}$
				1 *fa*	$1\frac{1}{5}$	$1\frac{1}{2}$	2	$3\frac{3}{5}$	9	18	24
					1 *fa*	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{2}{3}$	3	$7\frac{1}{2}$	15	20
						1 *fa*	$1\frac{1}{3}$	$2\frac{2}{5}$	6	12	16
							1 *fa*	$1\frac{4}{5}$	$4\frac{1}{2}$	9	12
								1 *fa*	$2\frac{1}{2}$	5	$6\frac{2}{3}$
									1 *fa*	2	$2\frac{2}{3}$
										1 *fa*	$1\frac{1}{3}$

1 Scellino di Lucerna vale 3 *Rappen*, ovvero 6 *Pfenninge*, e
1 Scellino di Zurigo vale $3\frac{3}{4}$ *Rappen*, ovvero $7\frac{1}{2}$ *Pfenninge*.

La Riduzione di queste sorta di monete si può formare secondo la seguente proporzione.

Riduzione.

5 Talleri, o Scudi, fanno 9 *fni.*
3 *fni.*, fanno 5 Lire.
9 *kni.* fanno 5 soldi.
18 *kni.*, fanno 5 Bazzi di Elvezia.

La

Valuta.

La valuta di tutte queste sorta di monete, s'intende in moneta effettiva, o corrente.

Tutti le Cambiali si pagano in Specie, o in moneta di Cambio, ed il pagamento si fa in due modi.

1) In Luigi d'oro di Scudo di Francia, coniati sino all'anno 1784, venendo il Luigi d'oro calcolato a 14 Lire, 13 Soldi, moneta di Cambio, ovvero:

2) Il più delle volte si divide la somma di Lire, Specie, per 11 Lire, 13 Soldi, valore di una Doppia di Spagna, ed il prodotto si moltiplica con 7 *fni.*, 38 *kni*, per ridurlo in *fiorini;* questo importo, ridotto in *fni.*, si paga poscia con Scudi di Francia da 6 Lire, a 2 *fni.* 24 *kni.* l'uno, oppure con li suddetti Luigi d'oro di Scudo di Francia, a 9 *fni.* 36 *kni.* l'uno; il che fa medesimamente 14 Lire, 13 Soldi, moneta di Cambio, per il Luigi d'oro di Scudo; e $73\frac{1}{4}$ Soldi, moneta di Cambio, per lo Scudo di Francia; per conseguenza;

233 Talleri, o Scudi, oppure 699 Lire, moneta di Cambio, equivagliono a 458 *fni.* Correnti, e

2097 Talleri, ovvero *fni;* moneta di Cambio, equivagliono a 2290 Talleri, ovvero *fiorini* Correnti.

Sotto le monete Correnti si comprendono, non solo il valore numerario dell'effettive monete di *Basilea*, ma ancora le qualità di monete della Elvezia, e le monete d'Impero. La moneta Corrente è di 9 p. $\frac{0}{0}$, circa meglio, contro l'accennata moneta di Cambio, o Specie.

Monete.

Le Monete reali della Città di *Basilea*, sono:

In Oro.

Zecchini, da 73 Bazzi di Elvezia, ovvero, da 4 *fni.* 22 *kni.* Correnti, circa.

In Argento.

Basilea principiò nell'anno 1764, a coniare moneta nuova Corrente, che consiste in Talleri intieri, mezzi, terzi, e sesti, da 30, 15, 10, e 5 Bazzi di Elvezia; ovvero, in valore di *fni,* 2, 1, $\frac{2}{3}$, ed $\frac{1}{3}$. Similmente, in Pezzi di 3, 2, 1, e $\frac{1}{2}$ Bazzi, e di 1 *Rappen*. Tutte le altre Monete, ed anche quelle coniate in *Basilea*, prima del 1764, sono poste fuori di corso, toltine gli Scudi di Francia, che furono stabiliti a 40 Bazzi, li mezzi a 20 Bazzi, li quinti a 8 Bazzi, e li decimi a 4 Bazzi Correnti.

Sono inoltre in corso le seguenti monete estere.

1 Carlino di oro, vale 9 *fni.* 36 *kni.* Correnti, circa.

1 Luigi d'oro, di Scudo di Francia, di quelli stati coniati prima dell'anno 1784, vale 9 *fni.* 15 *kni.* Correnti, circa.

1 Doppia di Spagna, ed 1 Luigi d'oro vecchio, vagliono 7 *fni.* 36 *kni.* circa.

1 Zecchino di 65 grani di Francia, vale 4 *fni.* 21 *kni.* Correnti, circa.

1 Zecchino di 63 Grani di Francia, vale 4 *fni.* 15 *kni.* Correnti, circa.

1 Scudo di Francia di argento, secondo la suddetta indicazione, vale 2 *fni* 24 *kni.* Correnti.

Peso dell'Oro, e dell'Argento.

La Marca di oro fino, vale 296 *fni.* Correnti, circa.

La Marca di argento fino, vale 20 *fni.* 55 *kni.* Correnti, circa.

Secondo il numerario delle monete di conteggio in Basilea, il Tallero, moneta di Cambio, o Specie, viene valutato per 28^{27} Grani di Colonia, ovvero 31^{6} Grani di Olanda, oro fino; e per 408^{3} Grani di Colonia, ovvero 456^{4} Grani di Olanda, argento fino; ed il Tallero Corrente, per 25^{95} Grani di Colonia, ovvero 29 Grani di Olanda, oro fino circa, o per 366^{8} Grani di Colonia, ovvero 410 Grani di Olanda, argento fino. Secondo questo ragguaglio:

Pari.

100 Talleri, moneta di Cambio in *Basilea*, sono pari con $125\frac{1}{8}$ Ristalleri Correnti di Convenzione, in *Augusta*, *Francoforte sul Meno*, *Norimberga*, e *Vienna*.

100 Talleri, moneta di Cambio in *Basilea*, sono pari con $86\frac{7}{16}$ Ristalleri Banco, in *Amsterdam*, ed in *Amburgo*.

100 Talleri, moneta di Cambio, o Specie, in *Basilea* sono pari con $125\frac{1}{8}$ Ristalleri Correnti di Convenzione, ovvero $125\frac{3}{8}$ Ristalleri Luigi d'oro, a *Lipsia*,

100

100 Pezze da 115 Soldi fuori di Banco in *Genova*, fanno $100\frac{1}{3}$ Talleri specie, o moneta di Cambio, in *Basilea*.

100 Talleri, moneta di Cambio, in *Basilea*, fanno $163\frac{1}{1}\frac{1}{2}$ Scudi da 60 soldi Tornesi, in *Lione*, *Parigi*, *Argentina*, ed in tutta la *Francia*.

100 Pezze da otto Reali, in *Livorno*, fanno $98\frac{7}{8}$ Talleri specie, in *Basilea*.

1 Tallero, moneta di Cambio, in *Basilea*, fa $48\frac{1}{3}$ ₰ Sterlini, in *Londra*.

1 Crusado di 400 Rees in *Lisbona*, fa $30\frac{1}{2}$ soldi specie, in *Basilea*.

1 Tallero, moneta di Cambio, in *Basilea*, fa $18\frac{1}{8}$ Reali de Vellon, in *Spagna*.

100 Talleri specie, in Svezia, fanno $117\frac{1}{2}$ Talleri, moneta di Cambio, in *Basilea*.

1 Tallero Corrente, in *Basilea*, fa 1 Ristallero, 10 *kni*. in *Augusta*, *Francoforte sul Meno*, *Norimberga*, e *Vienna*; 1 Ristallero, 3 Grossi, moneta di Convenzione, in *Lipsia*: 2 *fni*. 1 stüber Corrente, in *Amsterdam*; 2 Marche, $13\frac{5}{6}$ Scellini Correnti, in *Amburgo*: e 4 Lire, $18\frac{1}{4}$ soldi, in *Francia*: ed

1 *fno*. Corrente in *Basilea*, fa $56\frac{1}{4}$ *kni*. Correnti di *Vienna*, 15 Grossi, moneta di Convenzione, in *Lipsia*; 1 *fno*. 5 stüber Correnti, in *Amsterdam*; 1 Marca, $9\frac{1}{2}$ Scellini Correnti, in *Amburgo*; e 2 Lire, 14 soldi, 7 danari, in Francia. All'incontro

1 Ristallero Corrente di Vienna, o di Convenzione, in *Vienna*, *Lipsia* ecc., vale $53\frac{1}{8}$ soldi, ovvero 96 *kni*. Correnti, in *Basilea*.

L'Oro, e l'Argento si pesano, secondo il peso di Marca di Colonia. Peso.

Il peso Mercantile deve corrispondere al peso di Marca di Francia, per conseguenza, ogni ℔ dovrà pesare 9,216 Grani di *Francia*, che fanno $9,115\frac{1}{2}$ Grani di Colonia, ovvero 10,188 Grani di *Olanda*. Secondo questo ragguaglio:

21 ℔ in *Basilea*, fanno 22 ℔, peso Mercantile in *Lipsia*, ovvero:

1 Centinajo, peso Mercantile in *Lipsia*, rende 105 ℔ in *Basilea*; vi è il divario di $4\frac{3}{4}$ p. %.

110 ℔ in *Amsterdam*, fanno 120 ℔ in *Basilea*: divario di $\frac{5}{6}$ p. %.

93 ℔ in *Basilea*, fanno 94 in *Amburgo*; divario di $1\frac{1}{1}\frac{1}{2}$ p. %.

Essendo il peso di *Basilea* totalmente uguale al peso di Marca di Francia, si potrà perciò, nel ragguagliare i pesi di più Città e Paesi, servirsi di questo, o del peso di Marca di Francia, con uguale vantaggio.

La Misura del Grano, chiamasi Sacco, *Müdde*, ovvero Moggio. Misure,

1 Sacco contiene 8 Moggia, 32 *Küpflein*, o 64 *Becher*, o Bicchieri.
1 Moggio, contiene 4 *Kupflein*, ovvero 8 Bicchieri.
1 *Kupflein*, contiene 2 Bicchieri.
$22\frac{1}{8}$ Sacchi, dovranno equivalere ad 1 Last in *Amsterdam*.
$24\frac{1}{2}$ Sacchi, circa, dovranno equivalere 1 Last in *Amburgo*;

Secondo questo ragguaglio:

59	Sacchi,	in *Basilea*,	farebbero	72 Staja di *Dresda*.
98	=	*ivi*	=	91 Staja di *Lipsia*.
9	Moggia	*ivi*	=	22 Metadelle di *Dresda*.
7	=	*ivi*	=	13 Metadelle misura di cucina, in *Lipsia*.
37	*Anèes*,	*in Lione*	=	55 Sacchi, in *Basilea*.
1	Sacco,	*in Basilea*	=	7 Sestieri di Città, in *Argentina*.

Segue la descrizione, e la reciproca proporzione delle misure del vino. Misure di generi Liquidi.

1 *Saum*, o *Somd*, misura di Vino, fa 3 *Ohn*, o Botticelli, 96 *Potten*, ovvero Pinte, misura vecchia, o 120 dette, misura nuova.

1 Botticello contiene 32 Pinte, misura vecchia; o 40 dette, di misura nuova; sicchè, 4 Pinte di misura vecchia, fanno 5 Pinte di misura nuova.

1 Botticello di Vino, si calcola per 100 ℔, peso di *Basilea*; tale cosa essendo, egli dev'essere della grandezza di 2,522 pollici Cubi di Francia, e secondo questo ragguaglio devono fare:

60	Pinte di misura vecchia,	fare	79	*Mingelen* in *Amsterdam*.
20	dette = nuova	=	21	*Mingelen* *ivi*
29	*Pots* in *Bourdeaux*	=	40	Pinte di misura vecchia in *Basilea*.
26	dette *ivi* =	=	45	= = nuova *ivi*
48	Pinte di misura vecchia in *Basilea*		79	*Pots* o Boccali in *Ginevra*.
16	= = nuova *ivi*	=	21	= *ivi*
26	= = vecchia *ivi*	=	45	*Quartier* in *Amburgo*.
13	= = nuova *ivi*	=	18	= *ivi*
3	= = vecchia *ivi*	=	5	*Pots* o Boccali in *Lione*.
3	= = nuova *ivi*	=	4	= *ivi*
15	= = vecchia *ivi*	=	49	*Schoppen*, o Fogliette in *Argentina*.
5	= = nuova *ivi*	=	13	= = *ivi*

Misure di lunghezza.

La misura del Braccio in *Basilea* è di due qualità, cioè: il Braccio grande, detto, *Aune*, ed il Braccio piccolo, inserviente a misurare le Cordelle. L' *Aune*, dovrà essere di 522^6 Linee di Francia, ed il Braccio piccolo, di 241^2 Linee suddette, in lunghezza; onde la proporzione viene ad essere come 6 a 13, oppure:

6	*Aunes*	corrispondono	a	13	Braccia; sicchè:
35	*Aunes*	di *Basilea*	fanno	73	Braccia di *Lipsia*.
18	=	*ivi*	=	31	= di *Brabante*.
17	=	*ivi*	=	37	= di *Berna*.
23	=	*ivi*	=	44	= di lana, in *S. Gallo*.
17	=	*ivi*	=	25	= di seta *ivi*
28	=	*ivi*	=	55	= in *Zurigo*.
24	=	*ivi*	=	41	= in *Amsterdam*.
41	=	*ivi*	=	68	= Fiaminghe *ivi*.
15	=	*ivi*	=	31	= in *Brunswick*.
33	=	*ivi*	=	56	= Grandi in *Colonia*.
19	=	*ivi*	=	39	= Piccole *ivi*.
7	=	*ivi*	=	9	*Yards* in *Londra*, ed in tutta l' Inghilterra.
27	=	*ivi*	=	59	Braccia in *Francoforte sul Meno*.
17	=	*ivi*	=	29	= di Brabante, *ivi*.
138	=	*ivi*	=	137	*Aunes* di Parigi, *ivi* ed in *Parigi*.
65	=	*ivi*	=	67	= in *Ginevra*.
35	=	*ivi*	=	72	Braccia in *Amburgo*.
247	=	*ivi*	=	248	= in *Lione*; divario di $\frac{13}{16}$ per %.
40	=	*ivi*	=	43	*Varas* in *Lisbona*;
33	=	*ivi*	=	59	Braccia in *Norimberga*;
35	=	*ivi*	=	59	= in *Ostenda*;
49	=	*ivi*	=	97	Rasi in *Piemonte*;
35	=	*ivi*	=	58	*Arschine* in *Russia*;
41	=	*ivi*	=	57	*Varas* in *Spagna*.
21	=	*ivi*	=	40	Braccia in *Argentina*, e
29	=	*ivi*	=	44	= in *Vienna*.

Osservisi quest' altro ragguaglio.

27	Braccia	*ivi*	fanno	26	Braccia in *Lipsia*, divario di	$3\frac{11}{13}$
39	=	*ivi*	=	31	= di Brabante;	$25\frac{3}{4}$
60	=	*ivi*	=	53	= di lana a *S. Gallo*. .	$13\frac{3}{15}$
28	=	*ivi*	=	19	= di seta *ivi* . .	$47\frac{3}{8}$
43	=	*ivi*	=	39	= in *Zurigo*	$10\frac{1}{4}$
85	=	*ivi*	=	67	= in *Amsterdam* . . .	$26\frac{7}{8}$
47	=	*ivi*	=	36	= Fiaminghe *ivi*	$30\frac{5}{9}$
43	=	*ivi*	=	41	= in *Brunswick* . . .	$4\frac{6}{7}$
23	=	*ivi*	=	18	= grandi in *Colonia* . .	$27\frac{1}{2}$
19	=	*ivi*	=	18	= piccole *ivi* . . .	$5\frac{5}{7}$
37	=	*ivi*	=	22	*Yards* in *Inghilterra* . .	$68\frac{3}{15}$
119	=	*ivi*	=	120	Braccia in *Francoforte sul Meno*	$\frac{7}{8}$

} per %

47 Braccia in *Basilea* fanno 37 Braccia di Brabante, in *Francoforte sul Meno*; divario 27 per %.
24 = *ivi* = 11 Braccia di Parigi *ivi*, ed a *Parigi*.
21 = *ivi* = 10 *Aunes* in *Ginevra*.
20 = *ivi* = 19 Braccia in *Amburgo*; divario di $5\frac{1}{4}$. per %.
41 = *ivi* = 19 *Aunes* in *Lione*.
135 = *ivi* = 67 *Varas* in *Lisbona*.
40 = *ivi* = 33 Braccia in *Norimberga*; fà il divario di $21\frac{1}{8}$ per %.
9 = *ivi* = 7 dette in *Ostenda* . . . . $2\frac{1}{16}$ per %.
23 = *ivi* = 21 *Rasi* in *Piemonte* . . . . . . $9\frac{1}{2}$. per %.
17 = *ivi* = 13 *Arschine* in *Russia* . . . . . $30\frac{3}{4}$. per %.
53 = *ivi* = 24 *Varas* in *Spagna* . . . . $55\frac{7}{8}$. per %.
92 = *ivi* = 93 Braccia in *Argentina* . . . . . $1\frac{1}{12}$. per %.
10 = *ivi* = 7 dette in *Vienna* . . . . . 43 per %.

Il Piede di Città e di Campagna, di *Basilea* contiene 132^{2} Linee di Francia, in lunghezza; perciò:

35 Piedi di *Basilea* fanno 37 Piedi comuni di *Lipsia*.
18 = *ivi* = 19 = di Fabbrica in *detta*.
56 = *ivi* = 59 = di *Dresda* e di *Amsterdam*.
19 = di *Reno* = 20 = di *Basilea*.
57 = di *Francia* = 61 = di *ivi*.
47 = comuni *d'Inghilterra* 48 = *ivi*.
24 = di *Basilea* = 25 = di *Amburgo*.

Il Piede Geometrico è lungo 135^{1} Linee di Francia; per conseguenza è di $\frac{1}{10}$ di Linee più lungo del Piede comune di Inghilterra, e può perciò calcolarsi uguale a questo.
La Pertica è di 15 Piedi.
1 Pertica quadrata ha 256 Piedi quadrati.
21 Pertiche quadrate corrispondono a 26 Pertiche quadrate dell' Elettorato di *Sassonia*, e
38 Pertiche quadrate di *Basilea* fanno 61 Pertiche quadrate di *Reno*.
1 Jugero fa 140 Pertiche quadrate, o 35,840 Piedi quadrati di *Basilea*, che fanno 30,206 Piedi quadrati di *Francia*.
37 Campi di Campagna, dell'Elettorato di *Sassonia*, corrispondono a 64 Jugeri di *Basilea*.

Li Principali Negozianti, e Fabricatori di BASILEA, sono.

Case di Commercio e Fabbricatori.

In Cordelle di Seta, Bavella, ed altre simili.

Bachofen, Giovanni Giacomo.
Bischoff, Giovanni Giacomo, e Figlio.
Burckhard, Gedeone.
Burckhard, Fratelli.
Burckhard, Baldassare, e figlio.
Debary, Giovanni, e *Bischoff*.
Debary, Giovanni Giacomo.
Dejean, Pietro.
Frey e *Merian*.
Frey, *Thurneisen*, e *Christ*.
Hoffman, Emanuele.
Lindenmayer, *Iselin*, e *Legrand*.
Passavant, e *Thurneisen*.
Sarrasin, Giovanni Francesco.
Weiss, Marco, e Figlio.

In Stoffe di Seta, ecc.

Forcard, e *Dobler*.
Meville, e *Schorndorf*.
Stickelberger.

In Telerie, e Fazzoletti alla foggia Indiana.

Battier, Felice.
Bischoff.
Burckhard, Cristoforo, e Figlio.
Hagenbach, Isacco, e Comp.
Hagenbach, Giovanni Samuele; negozia ancora in Panni.
Harscher, Nicola, e Figlio; negoziano ancora in Panni.
Heuster, Samuele.
Merian, Emanuele, e Comp.

Mieg,

Mieg, e Comp.
Ryhiner, Giovanni Samuele.
Ryhiner, Emanuele, e Figlio.
Sarrasin, Giovanni, e Figlio.

In Merci di Seta.

Iselin, Emanuele.
Muhl, *(von der)* e Figlio.

In Merci di Lana, in Lana, e Panni.

Brener, Giovanni, Senior.
Preihwerck, Rodolfo.
Preiswerck, Giovanni, e Figlio
Ritter, Rodolfo.
Schönauer, Daniele.
Steiger, Elia.
Zeslin, Daniele; li quali tutti si occupano principalmente in Drappi, ed in Lana. Li seguenti poi trafficano per lo più in Panni.
Bischoff, Giovanni Giacomo, Seniore.
Bischoff, Benedetto.
Burckhard, Andrea, Figlio, e *Ryhiner*.
Frey, Giovanni Giacomo.
Furstenberger, Gio. e Figlio; fanno ancora molti affari in tutte le sorta di Lane.
Furstenberger, Giovanni Giorgio; negozia pure molto in Lana.
Iselin, Fratelli.
Iselin, *Abramo*,
Merian, Benedetto.
Mitz, Benedetto.
Passavant, Giovanni Rodolfo.
Preiswerck, Giovanni Giacomo,

In Spezierìe, e Drogherìe.

Battier Felice.
Battier, Felice e Figlio.
Burckhard, Giovanni Lodovico, e Figlio; negoziano principalmente in Indaco, e Cotone.
Dienast.
Eckstein, Tommaso Gaspare.
Geymüller, e *Bernovilli*; principalmente in Olio.
Harscher.
Lachenal (de) Gerolamo, e *Burckhard*, in Tabacchi.
Merian, Emanuele, di Onofrio.
Respinger, Leonardo, e Figlio.
Respinger, Lodovico e Benedetto.
Loschet, Abramo e Givanni Andrea
Stäheli, Baldassare.
Thelüsson, Vedova di Giovanni.
Vischer, Leonardo, e Figlio.

In Drogherìe.

Bernouilli, Nicola.
Bernouilli, Francesco, e Figlio.

In Ferro, ed in Ferrareccie.

Lemlin Daniele; negozia pure molto in Rame.
Schnell, Emanuele.
Stäheli, Benedetto ed Emanuele.
Stäheli e *Ruillard*.
Zeslin, Vedova e Figlio di Giovanni Enrico; negoziano principalmente in Falci, Falcette, e simili.

Commessionarj.

Kolb, Giovanni Cristiano.
Preiswerck, Luca.

Fabbricatori di Carta.

Blum, Gerolamo.
Häusler, Marco.
Häusler e Figlio.
Hubert, Gerolamo.
Stampfer.

Fonditore di caratteri da stampa.

Haas.

Cambj della Città di Basilea.

Cambj.

Basilea dà,			*per ricevere*	*in*
100	*Tall.*	*di Cambio*	* 89 *Ristall. Banco*	*Amburgo.*
100	=	=	* 89 *Ristall. Banco, ovvero*	*Amsterdam.*
1	=	=	* 89 *ß vlam. Banco, ovvero*	
100	=	=	* 92 *Ristall. Correnti, ovvero*	
1	=	=	* 92 *ß vlam. Banco, ovvero*	
1	*fno.*	=	* 51 *ß vlam. Correnti*	
100	*Tall.*	=	* 163 *Scudi da 60 sdi. tornesi*	*Argentina.*
100	=	=	* 125 *Ristall. Correnti*	*Augusta.*
100	=	=	* 130 *Ristall. di Cambio ovvero*	*Francofurte sul Meno*
100	=	=	* 124 *detti Corr. di Convenzione*	

Basilea

Basilea dà	per ricevere	in
*99 Tall. di Cambio	100 Pezze di 115 sdi. fuori Bco.	Genova.
100 = =	*98 Tall. Correnti	Ginevra.
100 = =	*103 Scudi da 60 sdi. tornesi	Lione.
100 = =	*125 Ristall. Corr. di Convenzione, o	Lipsia.
100 Luigi d' oro	100 Luigi d' oro	
*98 Tall. di Cambio	100 Pezze da 8 Reali	Livorno.
1 = =	*50 ß Sterlini	Londra.
1 Luigi d' oro	*25 Lire 8 sdi. Correnti	Milano.
1 fno. Corrente	*65 Soldi Correnti	
100 Tall. di Cambio	*123 Ristall. Correnti	Norimberga.
100 = =	*103 Scudi da 60 sdi. tornesi	Parigi.
100 = =	125 Tall. Correnti	Vienna.
100 Luigi d' oro vecchj	100 Luigi d' oro vecchj	Zurigo.
100 Zecchini, o Ducati d' oro	100 Zecchini, o Ducati d' oro	

NB. Tutti li suddetti Cambj, appresso li quali vi è il segno (*), sono mutabili.

In riguardo dell' Uso, *Basilea* trae: Uso.

per Amburgo, Amsterdam, Londra e Parigi, a 1 ed a 2 Uso, cioè:
a 30 ed a 60 giorni data, come ancora a certa vista, ed a vista;
per Augusta, Norimberga e Vienna, ad uso di 14 giorni dopo vista;
per Argentina, Francoforte, Lione e Lipsia, alle Fiere, come pure a corta vista;
per Genova, Livorno e Milano, a 1 ed a 2 Uso, come ancora a 1 e a 2 mesi data
per Ginevra, a lunga e corta vista; e
per Zurigo, a corta vista.

Le Cambiali poi, che sono pagabili in Basilea, vengono per le più rilasciate a qualche giorno di vista, o data.

Giorni di rispetto.

Non vi è veruna fissazione di giorni di favore, dopo la scadenza delle Lettere di Cambio.

Regolamento di spedizioni.

La vantaggiosa situazione di questa Città, ed il comodo trasporto delle mercanzie, sopra li molti fiumi, e principalmente sopra il Reno, Rodano, Aar, Russ, e Adda, contribuiscono molto al promovimento del Commercio, che *Basilea*, e tutta la Elvezia, intraprendono generalmente con le sopra descritte Provincie. Per mezzo del Reno, la Elvezia communica con l'Oceano, e mediante il Rodano, con il Mare Mediterraneo, potendosi quasi sostenere, che amendue li Mari si congiungono nella Elvezia; poichè si può navigare sul Rodano sino a *Seyssel*, sette miglia distante da Ginevra, e poi di là spedire le Mercanzie, per *Morges*, *Iverdun*, e così, sempre per acqua, sino in Olanda. Fra *Morges* ed *Iverdun*, ritrovasi un Canale di comunicazione. Quantunque il Paese degli Svizzeri sia pieno di montagne, nulladimeno li Colli si posson trasportare da *Morges*, sino a *Basilea*, per mezzo de' laghi e fiumi, che vi si ritrovano in quantità, e mediante le vetture, ed i carri pubblici, con ogni comodità.

Le spese di trasporto delle merci di tela, e di altre Manifatture, per Ostenda, o Genova, ne' quali luoghi poi, vengono spedite per mare in alcune Città di Francia, ed in altri Paesi, per uso de' medesimi, ascendono, tutto compreso, a 16, in 17 Lire correnti, per ogni centinajo di 100 ℔, peso di *Basilea*, per Genova; e da *Basilea* per Ostenda, ove pagasi soltanto ½ p. % di Transito, importano 13, in 14 Lire Correnti. La pezza di tela di 16 Braccia, dovrà pesare circa 4, in 5 ℔ peso di *Basilea*.

La distanza della Città di *Basilea* dalle Piazze infrascritte, è la seguente:

Distanze.

Da Basilea per Berna 10 Miglia, per Francoforte sul Meno, passando per la strada della montagna, e per Argentina 40, e passando per il Palatinato 41, per Ginevra 25, per Amburgo, passando per Argentina 91, per Lipsia, passando per Argentina, e Francoforte 80, e passando per Norimberga 83, per Norimberga 50, per Argentina 14 Miglia.

Alberghi.

Li principali Alberghi di Basilea, sono: *L' Uomo Selvatico*, *Il Falcone*, *Li tre Re*, *la Corona*.

BASSANO.

BASSANO.

Situazione. Descrizione Istorico Geografica.

BASSANO, in Latino, *Bassanum*, Città situata nello Stato della Repubblica di Venezia, e nella Diocesi di Vicenza, fabbricata sopra il Fiume Brenta. Sopra il fiume suddetto ritrovavasi anticamente un bellissimo ponte di legno, stato disegnato dal celebre *Palladio*, Vicentino; ma questo, in occasione dell'inondazione seguita nel dì 18 Agosto, dell'anno 1748, fu totalmente distrutto, e portato via dalle acque; indi, nell'anno 1751, fu ristabilito, per opera di *Bartolomeo Ferracino*, rinomatissimo Ingegnere, nato in *Solagna*, nel Territorio di *Bassano*, e morto nel dì 24 Dicembre, 1777, e questo ponte unisce il territorio di *Bassano* al Vicentino. *Bassano* è la Capitale del *Bassanese*, ed ha 12 Villaggj sotto di se. Questa Città ritrovasi alli Gradi 34, Minuti 18 di Longitudine, ed alli Gradi 45, Min. 42 di Latitudine; ed è distante 22 miglia al Nord-Est da Venezia; 32 al Sud da Trento; 18 al Nord-Ovest da Vicenza; 25 all'Est da Padova; e 25 all'Est da Treviso. Fra *Bassano* e le Alpi, vi sono delle colline molto fertili, nelle quali vedonsi delle bellissime case di campagna, e la situazione di questa Città, in mezzo ad altri Territorj, tutti ugualmente ubertosi, la rende abbondantemente provveduta di tutti li generi neccessarj al sostentamento.

Prodotti della natura, e dell'arte.

Il Bassanese è molto abbondante in Vini delicatissimi; le sue colline sono coperte di Ulivi, e vi si raccolgono delle Granaglie, Legumi, ecc. La Città di *Bassano* è molto popolata, e mercantile. Vi si fabbricano de' Drappi di lana; vi si fa molta Seta, e vi si lavora dell'Organzino ad uso di quello di Bologna. Fra le molte Manifatture, vi si ammira la celebre Stamperìa del *Remondini*, nella quale vi lavorano continuamente 50 Torchj, parte nella Tipografìa, e parte nella Calcografìa, ed è la medesima provveduta di valenti Incisori in rame; vi si stampano delle carte indorate, e miniate, alla Francese, ed alla Indiana; ed è inoltre provveduta di quattro eccellenti Fabbriche di carta; le quali cose tutte, a parere de' più intendenti viaggiatori, costituiscono uno de' più floridi, e de' più estesi negozj che si ritrovino in questo genere. Basti il dire, che, nel recinto della Stamperìa suddetta, vi s'introducono li puri cencj, li quali poi dal detto recinto tornano ad estraersi, in figura di Rami, Carte Geografiche, Immagini, e Libri legati, o sciolti, tuttociò operandosi nel recinto medesimo. È facile cosa il considerare quale utile ne ricavi lo Stato dal suddetto stabilimento, e quale profitto ne ridondi alli Proprietarj.

Conteggio.

In questa Città si tengono li Libri e Scritture a Lire, da 20 soldi, ed il soldo dividesi in 12 ₰ correnti.

Queste Monete di conteggio si dividono nel modo infrascritto.

Ducato.	*Lire.*	*Grossi.*	*Soldi.*	*Piccoli.*	*Danari.*
1 *fa*	$6\frac{1}{5}$	24	124	288	1488
	1 *fa*	$3\frac{27}{31}$	20	$46\frac{14}{31}$	240
		1 *fa*	$5\frac{1}{6}$	12	62
			1 *fa*	$2\frac{10}{31}$	12
				1 *fa*	$5\frac{1}{6}$

5 Ducati correnti, fanno 31 Lire correnti.

Monete.

In riguardo alle Monete, che si ritrovano in circolazione, ed a tutte le cose spettanti a questo Articolo, osservisi l'Articolo di Venezia, ove ogni cosa si ritroverà distintamente specificata.

Valore.

Il Ducato Corrente di *Bassano* si valuta per 18^{34} Grani di Colonia, o 20^{5} Grani di Olanda, di oro fino, e per 271 Grani di Colonia, o 303 Grani di Olanda di argento fino.

Proporzione.

La Lira Corrente contiene perciò soltanto 2^{95} Grani di Colonia, o 3^{3} Grani di Olanda, di oro fino, oppure 43^{7} Grani di Colonia, o 48^{9} Grani di Olanda, di argento fino; e la proporzione fra l'oro e l'argento, si calcola come 1 a $14\frac{7}{9}$.

Pari.

Il Ducato Corrente è Pari con 1 *fno.* 15 *kni.* correnti di *Vienna*; 20 Grossi Correnti di Convenzione in *Lipsia*; con $30\frac{1}{2}$ stüber Correnti, ovvero $28\frac{3}{4}$ stüber Banco, in *Amsterdam*, e con $27\frac{1}{2}$ scellini libis Banco, in *Amburgo*. La

La Lira fa circa $12\frac{4}{5}$ *kni.* Correnti di *Vienna*; $3\frac{1}{3}$ Grossi Correnti di Convenzione in *Lipsia*: $4\frac{7}{9}$ stüber Correnti, ovvero $4\frac{5}{8}$ stüber Banco, in *Amsterdam*; e 5 scellini, 6 ₰ Correnti, oppure 5 scellini, $5\frac{1}{2}$ ₰ libis Banco in *Amburgo*. All' opposto:

1 Ristallero Corrente di *Vienna*, o di Convenzione, vale 7 Lire, $8\frac{4}{5}$ soldi Correnti, in *Bassano*.

Peso.

La ℔ di *Bassano* deve pesare 6,357 Grani di Colonia, o 7,105 Grani di Olanda. Secondo il quale ragguaglio:

31 ℔, peso Mercantile,		in *Amburgo*,	farebbero	44 ℔	in *Bassano*;	vi è il div. di $41\frac{7}{8}$
74 =	=	in *Amsterdam*	=	107 =	*ivi*;	div. di $44\frac{9}{16}$ } p. %
30 =	=	in *Lipsia*	=	41 =	*ivi*;	= $36\frac{5}{8}$
1 Centinajo	=	*ivi*	=	150 =	*ivi*;	
100 ℔	=	in *Bassano*	=	$60\frac{1}{5}$ =	in *Vienna*.	

Fiere.

In *Bassano* vi sono due Fiere principali ogni anno, alle quali concorrono moltissime persone delle vicine Provincie, ed anche di esteri Stati. La prima cade nel dì 14 Agosto, e l'altra nel dì 15 Novembre, e durano 8 gioni per ciascheduna.

Alberghi.

Il migliore Albergo è alla Insegna *delle due Stelle*.

BASSORA o BALSORA.

Situazione

Descrizione Istorico Geografica.

BASSORA, in Latino, *Teredon*, in Francese *Basra*, Città considerabile, e Mercantile, nell' Asia, e nel Deserto di *Saara*, nell' Arabia, vicino al Mare, e poco distante dal concorso de' Fiumi Tigri, ed Eufrate; questa Città ha un buon Porto di Mare, che favorisce molto il di lei Commercio; il Territorio in cui ritrovasi fabbricata questa Città, chiamasi propriamente, *Irac-Arabi*; essa ritrovasi alli gradi 66 di Longitudine, ed alli gradi 30, min, 20 di Latitudine; ed è distante 100 leghe al Sud per Est, da Bagdad, e 30 leghe circa, al Nord-Ovest, dal Golfo Persico.

Bassora fu fabbricata d'ordine di *Omar III.*, Califo, nell'anno 636. I Turchi la possedono dall'anno 1668 in quà. In questa Città si mangiano molte Chepp.e secche, Locuste, e Datteri, di cui il Paese è abbondantissimo. Produsse la medesima un gran numero di Autori Arabi, molto sapienti, e fra gli altri, *Abou-Navas*. Quivi piove di raro nell'Inverno, e mai, nella State.

Commercio

Bassora fa un Commercio grandissimo con la Turchìa, consistente in Spezierìe, Droghierìe, Telerìe, Fazzoletti, ed in una grande quantità di Musseline, quasi simili a quelle delle Indie.

Gl' Inglesi, dopo di avere scacciati li Portoghesi da Ormus, avevano stabilito, in *Bender-Abassi*, un Commercio molto vantaggioso, con la Persia. Essi vi trasportarono, tanto delle merci delle Indie Orientali, quanto del Ferro, Piombo, Panno, e Drappi di lana, dall' Europa; e ne ricevettero poi in cambio del Cordovano, Zigrino, Broccati di oro, Tappeti, Turchese, Lana di Caramania, che rassomigliasi molto alla Lana di Vigogna; Pelo di Cammello, Seta, molte sorta di Spezierìe, ed Articoli da Speziali, e de' Cavalli; ma le turbolenze interne della Persia fecero totalmente cessare questo Commercio. Gl' Inglesi si determinarono perciò di riaprire il detto Commercio da un altra parte, cioè, per il Mare Caspio, mediante la Russia; la loro intrapresa riuscì felicemente sotto il Regno della Imperatrice Elisabetta; ma la Russia si avvide ben tosto di questo vantaggio, ne divenne gelosa, ed abolì il detto Commercio. Ebbero in quel tempo ancora gl' Inglesi alcuni affari in Persia, li quali per altro limitavansi unicamente a qualche centinajo di Balle di merci di lana, a circa 200,000 ℔ di ferro, ed altrettanto di piombo, all' anno, ma nulla più.

In tale circostanza eglino si rivolsero a *Bassora*, che già in quel tempo faceva un Commercio riguardevole, e diveniva perciò una delle più considerabili Piazze Mercantili dell' Asia. Gl' Inglesi, sino al giorno d' oggi, formano il maggior numero, fra tutte le altre Nazioni Europee, in *Bassora*; e quantunque siasi di nuovo ristabilito in *Bender-Abassi* il Commercio con la Persia, nulladimeno essi soli consumano in quelle parti, per l'importo di circa 1,000,000, Lire sterline, di merci d'Europa, e delle Indie Orientali,

senza

senza calcolare il traffico delle altre Nazioni; le quali merci poi, da *Bassora*, vengono spedite nella Persia, nell' Arabia, ed in Aleppo, ecc.

Il Porto comodo della Città di *Bassora*, e più ancora la di lei eccellente situazione nelle vicinanze dall' Eufrate, e del Golfo di Persia, contribuirono molto all' aumento del Commercio della suddetta Città; stantechè li Bastimenti procedenti dalle Indie Orientali, nel tempo della colma del Golfo Persico, possono arrivare sino dentro al Porto della Città; quindi avviene, che tutte le merci, che dal Mare Indiano devono passare a Damasco, Aleppo, Bagdad, verso la parte settentrionale della Persia, sino nella Russia, ecc.; oppure da queste parti per le Indie Orientali, prendono la strada più breve, per *Bassora*. Il trasporto delle merci potrebbe però riuscire più facile, e più vantaggioso, se amendue li fiumi, Eufrate, e Tigri, avvessero una maggiore profondità, onde si potesse passare con Navi grandi.

Merci d' Introduzione, e di Estrazione.

Le merci che gli Europei trasportano a *Bassora*, prescindendo da quelle delle Indie Orientali, consistono in Ferro, Piombo, Panni, Drappi di lana, e diversi altri Articoli già antecedentemente descritti, li quali si spediscono in Aleppo. Eglino n' estraggono poi, in ricambio, molti prodotti della Persia, cioè: Seta, Pelo di Cammello, Lana di Caramania, Spezierie, Merci medicinali, Cordovano, Zigrino, Tappeti, ecc. Da *Bassora* poi, li principali Articoli ch' essi estraggono, consistono in Mirra, Incenso, Gomma Arabica e Datteri.

Conteggio.

In *Bassora* si conteggia a *Mamoudis* di 10 *Danimes*, e la *Danima* è di 10 *Flouches*. 100 *Mamoudit* fanno 1 *Toman*. 4 *Mamoudis* e 5 *Danimes*, fanno un *Isolote* di Turchia, che forma 77 Aspri, ed equivale ad 88 soldi, o ℛ, di Francia.

Monete.

Le Monete reali di Europa e di Asia, che circolano quì, sono:

In Oro.	*Mamoudis.*	*Danime.*	*Flouches.*
1 Zecchino *Misri* del Cairo	13	5	—
1 detto *Gingerly* =	15	—	—
1 *Glany* di Persia	18	—	—
1 *Tallaro* di Ungheria, o *Mogobory*	19	5	—
1 *Stambouly* di Costantinopoli	20	2	5
1 Zecchino di Venezia	21	—	—
I *Gingerly*, e *Stambouly*, ne' pagamenti si pesano, e 100 Pezze simili devono contenere 75 *Miscalis*.			
In Argento.			
1 *Mamoudi* del Paese per	1	—	—
1 *Mamoudi* di Persia	1	1	5
1 *Abassi* corrente	2	—	—
1 *Abassi* nuovo di Persia, de' quali ve sono quattro sorta, cioè: *Hulleiny*, *Selimaney*, *Tufiaqui*, e *Tassa-Sycca*	2	2	—
1 *Abassi Serdon*	2	2	5
1 *Abassi Bironis*	2	3	—
1 *Abassi Sycca*	2	3	4
1 *Grouche*, e *Salote*, o *Isolote* di Turchia	4	5	—
1 *Torali* di Aleppo, sempre	6	—	—
1 Tallero del Leone, di Olanda	8	1	—
1 Pezza da otto, o Tallero effettivo di Germania	10	6	—
In Rame.			
1 *Danima*	—	—	10

Il valore di tutte queste sorta di Monete, toltene quelle di Turchia, è variabile.

3 *Torali* di Aleppo fanno 4 *Soloti*.
100 Talleri del Leone equivagliono a 190 *Soloti*.

H

Il *Miscale* di oro fino vale $22\frac{1}{4}$ *Mamoudis*, circa; il più basso, si paga a proporzione del valore intrinseco. Oro.

1 *Chaqui* di 100 *Miscals* di argento fino, vale 180 *Mamoudis*, circa. Argento.

Il valore del *Mamoudi*, si varia; secondo li sopra indicati prezzi dell'oro, e dell'argento fino, contenerebbe il medesimo 3^{65} Grani di Colonia, o 4^{3} Grani di Olanda, di oro fino, e 47^{4} Grani di Colonia, ovvero 53 Grani di Olanda, di argento fino; e valerebbe circa 13 *kni.* Correnti di Convenzione; $5\frac{1}{3}$ stüber Correnti di Olanda, e 6 scellini Correnti in Amburgo. Valore.

L'oro e l'argento si pesano a *Chaquis* di 100 *Miscals*, o 150 *Drames*, ovvero Dramme. Peso.

1 *Miscale*, che contiene $1\frac{1}{2}$ Dramme, in tutto l'Impero Turco, e della Persia, pesa 86^{6} Grani di Colonia, ovvero 97 Grani di Olanda.

Il Peso Mercantile è differente, e chiamasi: *Mon-a-Tari*, *Mon-Sefy*, e *Oka de Bagdad*.

1 *Mon-a Tari* fa 25 *Vaquis-a-Tari*, $2,666\frac{2}{3}$ *Miscals*, ovvero 4,000 Dramme; ed equivale a 52 Marche, o 26 ℔ di Francia.

1 *Vaqui-a-Tari* fa $106\frac{2}{3}$ *Miscals*, o 160 *Drames*.

Quì conviene bene osservare, che il *Mon-a-Tarî* si calcola a 24, e tal volta ancora a 26 e 27 *Vaquis*, perciò fa d'uopo d'intendersela bene, nel contrattare qualche Negozio.

1 *Mon-Sefy*, o propriamente, *Mon-Bassora*, fa 3 *Mons-a-Tari*. Il medesimo dividesi ancora in 24 *Vaquis-Sefy*, o *Bassora*, 8,000 *Miscals*, o 12,000 *Drames*.

1 *Vaqui-Sefy*, o *Oka di Bassora*, pesa $333\frac{1}{3}$ *Miscals*, o 500 *Drames*.

I Compratori conteggiano comunemente il *Mon Sefy* a 75, o 76 *Vaquis-a-Tari*.

1 *Oka de Bagdad*, fa $2\frac{1}{2}$ *Vaquis-a-Tari*, $266\frac{2}{3}$ *Miscals*, 400 *Drames*.

Gli abitanti di *Bassora* si servono continuamente de' pesi suddetti, secondo le Leggi del Paese; anche gli Europei ivi abitanti, dovrebbero servirsi de' medesimi; nulladimeno, fra di essi, sono in uso degli altri pesi; perchè.

			Miscalis.	ovv.	*Drames.*
1 *Vaqui-a-Tari*, di cui 25 fanno un *Mon*, . .	pesa presso	di loro	$112\frac{8}{25}$	=	$168\frac{12}{25}$
1 *Vaqui-Sefy*, di $3\frac{1}{3}$ *Vaquis-a-Tari*	=	=	351	=	$526\frac{1}{2}$
1 *Oka de Bagdad*, di $2\frac{1}{2}$ *Vaquis-a-Tari* . . .	=	=	$280\frac{4}{5}$	=	$421\frac{1}{5}$
1 *Mon-a-Tari* si calcola per 52 Marche, peso di Francia, e contiene	=	=	2,308	=	4,212
1 *Mon-a-Sefy*, di 3 *Mons-a-Tari*, ...	=	=	8,424	=	12,636

I Venditori, nelle Contrade di *Boxar*, sono costretti dalla Reggenza, ad adattarsi ancora a pesi più grevi, li quali però non sono di ugual peso; mentre di rado riscontrasi, che due o tre Botteghe concordino nel peso. Dalla prova che ne fu fatta, risultò, che 1 *Vaqui-a-Tari* pesava 110, sino a 118 *Miscals*; 1 *Vaqui-Sefy* pesava 352, sino a 372 *Miscals*; 1 *Oka de Bagdad* pesava 282 *Miscals*, e così ancora li *Mons-Sefy*, ed i *Mons-a-Tari*, a proporzione. A motivo di questa varietà i Compratori si servono volentieri del peso degli Europei, il che viene stabilito quasi sempre, nel contrattare gli affari mercantili.

Se dunque il *Mon-a-Tari* pesa, secondo il suddetto dettaglio, 52 Marche, o 26 ℔ di Francia, deve il medesimo equivalere a $27\frac{1}{4}$ ℔, peso mercantile in Lipsia; a $25\frac{3}{4}$ ℔ in Amsterdam; $26\frac{1}{2}$ ℔ in Amburgo, ed a 28 ℔ *avoir*, del peso di Londra.

per avere un più circostanziato dettaglio circa quanto sopra, osservisi l'Articolo di Costantinopoli.

BATAVIA.

BATAVIA, in Latino, *Batavia*, Città dell'Asia grande, vaga, e molto forte, situata nell'Isola di Giava, nel Regno di Bantham; è difesa da un buon Castello, in cui risiede il Governatore Olandese, il quale vi sta in nome della Compagnia delle Indie Orientali, con una magnificenza veramente Regia. Essa appartiene agli Olandesi, che la fabbricarono nell'anno 1609, sulle rovine di Jacatra. Gli Edifizj pubblici e privati sono Situazione. Descrizione Istorico Geografica

sontuosi, ed i viveri vi sono ad un buonissimo prezzo. *Batavia* ritrovasi alli Gradi 124, min. 30 di longitudine, ed alli Gr. 9, min. 10 di latitudine Meridionale; in distanza di 100 leghe da Mataran; 260 da Macassar; 208 da Borneo; e 600 da Manilla.

Questa Città è presentemente una delle più considerabili Piazze di Olanda nelle Indie Orientali; ed è la Capitale degli Stati che vi possede la Compagnìa di Commercio Olandese. Vi fa parimente la sua dimora il Vicereggente Generale, ed il Consiglio delle Indie, con gli altri Ufficiali Principali. Quantunque l'Isola non appartenga propriamente alla Compagnìa, si può nulla ostante sostenere, che la medesima viene da essa dominata, per la ragione, che i Re di Motaran, Bantam, e Japara, dipendono della suddetta Compagnìa.

Commercio

Da *Batavia* si mandano tutti li Bastimenti della Compagnìa di Olanda, per il Commercio delle Indie, e questi devono eziandio trasportare per colà tutte le merci di ritorno. Tutti li Bastimenti che partono dall' Europa per le Indie, approdano in *Batavia*, ove vengono ricaricati con le merci destinate per la Compagnìa di Europa; ne sono eccettuati però li Bastimenti di Ceylan, e di Bengala, che veleggiano a dirittura per l'Europa.

Le Nazioni delle Indie, e particolarmente i Chinesi fanno un traffico assai importante per *Batavia*; ma fra gli Europei, li Spagnuoli sono quelli soli, a cui, venendo dalle Isole Filippine, sia permesso di negoziare in *Batavia*. Japara, all'incontro, forma un Porto Franco, nel quale possono liberamente commerciare tutte le Nazioni di Europa.

Dazj.

Di tutte le merci d'introduzione, e di estrazione, si paga il 5 p. %, e questo Dazio fu dalla Compagnìa dato in arrenda, per la somma di *fni.* 864,000, con il patto però, che tutti li bastimenti della Compagnìa ne debbano essere esenti. Il di più ritrovasi sotto l'articolo di Amsterdam, e principalmente alla Pagina 188, e seguenti.

Conteggio.

Gli Europei, in *Batavia*, conteggiano a Pezze da otto, o Piastre, di 60 stüber.

Monete.

Le Monete estere reali, che vi sono in corso, sono: la Piastra, gli Scudi di Francia, li Ristalleri di Olanda, e di Germania. Gli Scellini, e stüber servono per moneta minuta, ovvero spicciola.

Le Monete del Paese consistono in *Patake*, e *Casche*.

La *Pataka* vale 6 *Mas*, ovvero 24 *Casche*, moneta della China, nel Commercio comune; ma pagandone una somma in Pezze da otto, o Piastre, vale soltanto 5 *Mas*, 4 *Condorine*, ovvero $21\frac{3}{5}$ *Casche*.

1 *Tael* fa 10 *Mas*, 40 *Casche*, ovvero 100 *Condorine*.
1 *Mas* fa 4 *Casche*, o 10 *Condorine*.

1 *Santa*; o *Satta* equivale a	200 *Casche*.	
1 *Pekù* . . . . =	1,000	=
1 *Laxsau* . . . =	10,000	=
1 *Kanti* . . . . =	100,000	=
1 *Uta* . . . . =	1,000,000	=
1 *Bahar* . . . . =	10,000,000	=

Per una pezza da otto, o Piastra, si possono avere 20, sino a 25 *Pekus*, o tanti mila *Casche*.

Pesi.

I Pesi mercantili che sono in uso, chiamansi *Catti*, *Pikul*, e *Bahar*.

Il gran *Bahar* fa $4\frac{1}{2}$ *Pikuls*; ed il piccolo fa 3 *Pikuls*.

Il *Pikul* contiene 99 *Cattis*, e corrisponde a circa $125\frac{1}{4}$ ℔, peso mercantile, in *Lipsia*; a $118\frac{3}{8}$ ℔ in *Amsterdam*; a $120\frac{7}{16}$ ℔, peso di Marco in *Francia*; a $120\frac{3}{4}$ ℔ in *Amburgo*; ed a $128\frac{7}{8}$ ℔ *avoir*, peso di *Londra*.

Per pesare il Belzoar, Muschio, Ambra, ed Oro, serve il *Tael*, o *Tahel*, che ha 1 Oncia, 2 *Engels*, e 20 Grani, peso di Olanda, ovvero 2 Lotti, 8 in 9 ℞, peso di Colonia.

Misure.

La Misura del Pepe, e di altri generi asciutti, chiamasi, *Timbang*, che contiene 10 Sacchi, ovvero corrisponde a 5 *Pikuls*.

La Misura de' generi liquidi, chiamasi pure *Timbang*, e contiene 7 *Kulaks*, ed il *Kulak* pesa circa $7\frac{1}{4}$ *Cattis*.

BEN-

BENDER-ABASSI.

BENDER-ABASSI, Città Mercantile, considerabile, e bella, sul Golfo di Persia, nell'Asia. Questa Città era una volta un luogo di poca considerazione, ma presentemente giunse a quel grado di prosperità, in cui ritrovossi per il passato la Città di *Ormus*; vi si fa un grandissimo Commercio, ed il di lei Porto è frequentato da tutte le Nazioni; essa ritrovasi alli Gradi 65 di latitudine, ed alli Gradi 29, min. 19 di longitudine.

Situazione Descrizione Istorico Geografica.

Ormus è una piccola Isola nel Golfo di Persia, lunga quasi un miglio di Germania, e piena di montagne. Essa porta il titolo di Regno, a motivo che ne' tempi antichi fu dominata una volta da' Re. Fu la medesima totalmente sterile, e, toltone il Sale, ed il Zolfo, altro non si poteva raccogliere, e non vi era nemmeno dell'acqua dolce.

Nel 1508, li Portoghesi conquistarono con le armi quest'Isola, con il mezzo dell' Ammiraglio *Alfonso di Albuquerque*, e vi fabbricarono un Castello, che divenne poi una Fortezza inespugnabile, ed a forza d'industria, e diligenza de' Portoghesi, si ridusse questa Isola in un Paradiso terrestre, ed in un deposito principale, per il Commercio fra gli Europei, e le Nazioni delle Indie, con la Persia, l'Arabia, ecc. Quivi ritrovaronsi de' Mercanti, che calcolarono la loro facoltà, non a cento mila, ma bensì a millioni. Essendosi però i Portoghesi troppo abusati della loro prosperità, di modo che opprimevano gli abitanti del Paese, trattandoli eziandìo con disprezzo, i Persiani eccitarono contro di essi una cospirazione, ed essendosi uniti con gl'Inglesi, assediarono quel luogo, nell'anno 1622, tanto per terra, quanto per acqua. Riuscirono i medesimi nella loro intrapresa, e ridussero in un mucchio di sassi la Città di *Ormus*, nella quale ritrovavansi 4,000 delle più superbe case, e più di 40,000 abitanti, per la maggior parte, molto ricchi. La Fortezza fu poscia rifabbricata da' Persiani, e provveduta di una Guernigione. Ma il Commercio, ed il deposito di tutte le merci dell'Asia, e dell'Europa, per le quali li Portoghesi destinata avevano la sola Città di *Ormus*, tutto si rivolse verso *Bender-Abassi*, altrimenti chiamata *Gamron*, *Comoron*, o *Kamron*, nella quale Piazza gl'Inglesi, appena che i Portoghesi furono scacciati da *Ormus*, aprirono un Commercio ad essi molto vantaggioso, con la Persia. Essi vi trasportarono, oltre a tutte le merci delle Indie Orientali, ancora del Ferro, Piombo, Panni, Drappi di lana, ed innumerabili altri Articoli dall'Europa, e ne ricevettero in ricarico del Cordovano, Broccati di oro, Tappeti, Turchese, Lana di Caramania, Seta, Pelo di Cammello, varj Articoli di Medicinali, Spezierìe, e Drogherìe, e molti altri prodotti della Persia, che troppo lungo sarebbe il descrivere. Nulladimeno però, anche questo Commercio sì lucroso per gl'Inglesi, andò in decadenza, a motivo delle interne rivoluzioni della Persia. Quindi è che i medesimi si determinarono di trasferire questo traffico, facendolo passare per la via di Russia, ed attraversando il Mar Caspio. La Russia favorì quel Commercio, sotto il Regno della Imperatrice *Elisabetta*; ma ne nacque ben tosto della gelosìa, e si videro aboliti li Trattati formati per tale oggetto.

Commercio

Gl'Inglesi, e le altre Nazioni di Europa si rivolsero indi verso Bassora, che già erasi resa una Piazza importante, e che divenne perciò ancora più considerabile. Dopo di essersi nuovamente ristabilita la quiete nell'interno dell'Impero di Persia, si riaprì, e s' intraprese di nuovo il Commercio in *Bender-Abassi*, come per l'addietro, di modo che il medesimo si mantiene, e continua nello stesso modo, anche presentemente.

In questo luogo si vedono moltissime volte approdare delle Navi della Compagnìa delle Indie Orientali di Olanda, per conto della quale vi esiste pure una Fattoria, per promuovimento del Commercio, tanto nel Golfo, quanto nella Persia medesima; per il che vi si mantiene ancora uno Scrittorio in Ispahan, subordinato a quello di *Bender-Abassi*. Giacchè la Compagnìa, a tenore di un accordo stipulato con li, così detti, *Soffì* della Persia, non paga alcun diritto di entrata e di uscita, per le merci, con cui essa traffica in quell'Impero; e perciò la medesima è obbligata di estrarre alcune centinaja di balle di seta, di 216 ℔ l'una, per un prezzo stabilito. Essa v'introduce, e vende delle Droghe, Panni, Indaco, Anici, Zucchero, Cinabro, Profumi, Argento vivo, Legni da Tintura, Rame, Stagno, Piombo, Telerìe, ed altre merci; e n'estrae oltre alla Seta, ancora Perle, Turchese, Rubini, Lana di Caramania, e specialmente ancora de' belli Tappeti di Persia, e delle Stoffe di oro, e di argento, fabbricate tanto maestrevolmente, che vengono moltissimo ricercate in tutte le parti del Mondo.

Le merci d'introduzione, e di estrazione, sono le medesime, di cui si fece menzione nell'Articolo antecedente, di *Bassora*. Generalmente considerando, il Commercio di *Bender-*

Merci d'Introduzione, e di Estrazione.

Bender-Abassi, toltene alcune preferenze, gode gli stessi vantaggj, che gode *Bassora*, relativamente alli fiumi Eufrate, e Tigri.

Conteggio. In *Bender-Abassi*, o *Gamron*, si conteggia a *Mamoudis*, di 20 *Gassas* Correnti.

1 *Toman* vale 100 *Mamoudis* Correnti, ed equivale a 28 Lire, 11 soldi, $2\frac{1}{2}$ ₰ di Francia.
1 *Abassi*, ovvero, *Abassi nuovo*, vale 2 *Mamoudis* Correnti.

Monete. Le altre Monete di conteggio, ritrovansi sotto l'Articolo di Persia,
I *Mamoudis* consistono in $\frac{2}{5}$ di argento, e $\frac{3}{5}$ di rame.

Pari. 100 *Mamoudis* bianchi, o di argento, coniati ad *Avesa*, nel *Chusistan*, pesano $71\frac{3}{4}$ *Miscals*, quali fanno 6,211 Grani di Colonia, ovvero 6,942 Grani di Olanda; quindi risulta, che un *Mamoudi* viene valutato per 25 Grani di Colonia, o 28 Grani di Olanda, di argento fino, di modo che 1 *Mamoudi* fa pari con $6\frac{3}{4}$ in 7 *kni.* Correnti di Convenzione in *Vienna*, ecc.; 2 stüber, $12\frac{3}{4}$ ₰ Correnti di *Olanda*; $3\frac{1}{8}$ scellini Correnti in *Amburgo*; $2\frac{15}{16}$ ₰ sterlini in *Londra*; $6\frac{1}{3}$ soldi Tornesi in *Francia*; e $48\frac{1}{2}$ Rees in *Portogallo*.

Per l'addietro vi erano delle Monete di migliore valuta, cioè: *Rupies*, ed altre monete, che contenevano più di 15 Lotti di argento fino, delle quali 8 *Mamoudis* formarono 1 Pezza da otto, e 16 *Mamoudis* fecero 1 Zecchino Veneto; ma presentemente questa sorta di Monete sono rare, e si vendono come merci, secondo il loro intrinseco valore.

Peso. Il Peso Mercantile è di due sorta, e chiamasi *Mon*, ed in plurale, *Mons*.

Il *Mon* grande pesa $7\frac{1}{2}$ ℔, peso di Marco di *Francia*, che fa circa $7\frac{7}{8}$ ℔, peso Mercantile in *Lipsia*; 7 ℔, 19 Lotti in *Amburgo*; $7\frac{7}{16}$ ℔ in *Amsterdam*; 8 ℔ *avoir*, peso d'*Inghilterra*, e circa 8 ℔ in *Lisbona*. Questo è il peso con cui si pesano i commestibili.

Il *Mon* piccolo pesa $6\frac{1}{4}$, ed alcuni dicono $6\frac{1}{2}$ ℔, peso di Marco di *Francia*; per conseguenza il medesimo deve equivalere dal più al meno, a 6 ℔, 18 Lotti, peso Mercantile in *Lipsia*; $6\frac{3}{16}$ ℔, peso Mercantile in *Amsterdam*; 6 ℔, 10 Lotti in *Amburgo*; $6\frac{3}{4}$ ℔ *avoir*, peso d'*Inghilterra*; e $6\frac{5}{8}$ ℔ in *Lisbona*.

5 *Mons* grandi corrispondono a 6 *Mons* piccoli.
10 *detti* grandi, o 12 piccoli, fanno 1 *Mon-Bazar* in *Bengala*.

Misure. La Misura di lunghezza chiamasi *Gueze*, e contiene 436^2 Linee di Francia; d'onde risulta, che

16	*Guezes*	fanno	23	Braccia	di *Brabante*;	vi è il	divario di	$43\frac{3}{4}$	p. $\frac{o}{o}$. circa
40	=	=	57	=	in *Amsterdam*;	=	=	$42\frac{1}{2}$	
13	=	=	18	=	*Fiaminghe*;	=	=	$38\frac{1}{2}$	
15	=	=	26	=	in *Lipsia*;	=	=	$73\frac{1}{3}$	
93	=	=	100	*Yards*	in *Inghilterra*;	=	=	$7\frac{1}{2}$	
7	=	=	12	Braccia	in *Amburgo*;	=	=	$71\frac{5}{8}$	

B E N G A L A.

Situazione. BENGALA, in Latino, *Bengala*, è uno de' piu vasti, e più considerabili Regni, negli Stati del Gran Mogol, nell'Asia; ne' tempi antichi venne però dominato dalli suoi proprj Re. Questo Regno confina, all'Oriente, con il Regno di *Ascham*, e di *Arakan*; all' Occidente, con diverse Provincie del Mogol; al Settentrione, con degli scoglj; ed al Mezzodì, con il Mare. Estendesi il medesimo ad amendue le sponde del fiume Gange, che scaturisce da diverse sorgenti, nel Tibet, e serpeggiando per un luogo tratto nelle montagne, scorre nel Regno di *Bengala*, in mezzo alle rupi che ne formano il confine; questo fiume, dopo di avere nel suo corso formato molte grandi, ubertose, e popolate Isole, sbucca finalmente in quattro luoghi, nel Golfo di *Bengala*. Nell'anno 1595, questo Regno fu acquistato dal gran Mogol, e da quel tempo in poi riconobbe sempre per Sovrani i Mogoli. Presentemente ritrovasi il medesimo totalmente soggetto alla Compagnia delle Indie Orientali d'Inghilterra.

Descrizione Istorico Geografica.

Divi.

Dividesi in diverse piccole Provincie, di cui le principali sono *Puna*, *Patan*, e *Ugly*. Le più rinomate Città del Regno di *Bengala*, sono: *Dacca*, e secondo li moderni Scrittori, *Daca*, che n' è la Capitale, *Chatigham*, o *Satigam*; *Calcutta*, *Patna*, *Mongher*, *Rajimohol*, *Philipatan*, *Kasembazar*, o *Kassimbazar*, *Ugly*, o *Ougli*, e *Chandernagor*, questa ultima apparteneva per l' addietro a' Francesi, ed era una importante Città Mercantile; ma presentemente non viene più considerata, perchè gl' Inglesi vi sono come padroni, e rendono alli Francesi molto difficile la loro compra delle stoffe. A motivo di alcune incerte relazioni, si è da molti creduto, che vi esistesse una Città chiamata, *Bengala*; ma quella che chiamavasi così, altro non era che *Chatigam*, dagl' Indiani chiamata, *Tchatigum*, che negli antichi tempi era la Capitale del Regno, e che i Portoghesi chiamavano erroneamente, *Bengala*, e così applicavano ad essa lo stesso nome di tutto il Regno. Il Regno di *Bengala* chiamasi dagl' Indiani, *Benguiale*, ed il Golfo di *Bengala*, *Dibanaguiun*; questo ultimo principia dal Promontorio *Comorin*, sotto l' ottavo Grado di larghezza Settentrionale, e si va estendendo a circa 1,000 miglia Inglesi dentro la terra ferma. La maggiore larghezza del Golfo si estende a 900 miglia Inglesi, e finisce dall' altra parte al Promontorio *Sincapur*, che giace sotto il primo Grado di larghezza Meridionale. Alle Coste del Golfo ritrovansi diversi Regni. Oltre a quello di *Bengala*, li più conosciuti sono li Regni di *Bisnagar*, *Golconda*, *Arrakan*, e *Pegù*, fra li quali però si potrebbe annoverare ancora l' Isola di *Ceylan*.

Commercio e Prodotti.

Assai grande e considerabile viene ad essere il Commercio che mantengono nel Regno di *Bengala* gli abitanti del Paese, gli Armeni, e le altre Nazioni delle Indie, come ancora gli stessi Europei, tanto per mare, quanto per terra, con i prodotti proprj del Paese, e con altre merci delle Indie, e dell' Europa. Il *Bengala* è il più ricco, ed il più popolato Regno di tutto l' Indostan. Esso è assai ubertoso, e li di lui abitanti sono industriosi e laboriosi, e coltivano perciò, non solo una grande quantità di prodotti di natura, ma preparano altresì molti prodotti dell' arte, per il traffico nazionale, ed estero. Sotto li primi s' intendono principalmente, Oppio, Zucchero, Seta, Bambagia, Sale, Salnitro, Borrace, Riso, e Grano in quantità; come ancora Mele, Cera, ogni sorta di Frutta, Legumi, ecc. delle Indie, di modo che il Regno di *Bengala*, forma quasi la dispensa dell' Indostan. I prodotti dell' arte consistono principalmente in varie sorta di Drappi di seta, e di mezza seta, come: Taffettà, Fazzoletti, ed altri simili; diverse sorta di Telerie, Drappi di bambagia, cioè: Musseline doppie, semplici, liscie, strisciate, ed altre; Tele indiane, Cotonine, e mezze Cotonine; Drappi di metà seta, e metà bambagia, e molti altri Articoli. La Città di *Daca* produce li migliori, e più belli ricami di tutte le Indie, tanto in oro, quanto in argento, e seta; in questa Capitale si fanno ancora delle belle Musseline ricamate, che si trasportano in Europa.

Una porzione di queste merci, come ancora altre Droghe, e merci delle Indie, e varj prodotti di Europa, si consumano nell' interno del Paese. A *Thibet* si trasporta molta Tela in compagnia del Ferro e Panni provenienti dall' Europa. Gli abitanti di quelle alpestri contrade vengono eglino stessi a *Patna*, a prendere questi Articoli, pagandoli con Muschio, e Riobarbaro. Il commercio però del *Thibet* viene considerato per nulla, in paragone di quello che il Regno di *Bengala* intraprende con *Agra*, *Delhy*, e con le Provincie che circondano quelle superbe Città Capitali. Ivi trasportano del Sale, Zucchero, Oppio, Seta, Stoffe di seta, una indicibile quantità di Tele, e particolarmente Tela di Ortica, e Musseline. Questi Articoli, calcolati insieme, giunsero per l' addietro all' annua riguardevole somma di 10 e più millioni di Ristalleri, senza comprendervi le Droghe, e le altre merci delle Indie, e dell' Europa. Questa somma considerabile non ritornò già tutta alle rive del Gange, ma essa produsse nulladimeno l' effetto, che ve ne rimanesse quasi la stessa gran somma, che ne sarebbe uscita, per pagare l' imposto tributo dal Gran Mogol, o per gli altri bisogni. Ne' tempi presenti, l' estrazione verso le sopra descritte Città non è più tanto importante.

Commercio per Mare.

Il Commercio per Mare, del Regno di *Bengala*, intrapeso dagli abitanti non è punto deteriorato; ma non fu egli mai di grande importanza. Poteva il medesimo dividersi in due rami, ed il maggiore si fece verso *Catek*.

Catek è un Paese considerabile, situato quasi sotto l' imboccatura occidentale del Gange; *Balassor*, che giace sopra un fiume navigabile, gli serve di Porto. La navigazione con le *Maldive*, che gli Europei dovettero abbandonare, a motivo de' climi burrascosi, forma il centro in questa Rada. In questa Isola si spediscono de' Risi, ed alcune Stoffe di seta, e se ne ricevono in cambio li, così detti, *Cauris*, che in *Bengala* servono

ir

in vece della moneta, per essere venduti agli Europei. Gli abitanti di *Catek*, ed alcuni altri Popoli verso il Gange inferiore, mantengono ancora un Commercio considerabile con il Paese di *Ascham*.

Il Regno di *Ascham*, che, secondo la comune opinione, doveva per l'addietro appartenere a *Bengala*, essendone separato soltanto per mezzo di un fiume, che sbocca nel Gange, merita di essere meglio conosciuto, tanto più che si pretende, che l'invenzione della polvere da schioppo sia derivata da *Ascham*, d'onde sia poi passata a *Pegù*, e da *Pegù*, nella *China*, molto tempo ancora prima che il *Padre Schwarz* avesse inventata detta polvere in Europa. Questo Regno sarebbesi reso ancora più celebre per le sue Miniere di Oro, di Argento, di Ferro, e di Piombo, se queste fossero state dirette con maggiore premura. Con tutte queste ricchezze, di cui però il medesimo sapeva fare poco buon uso, e ne ricavava pochissimo vantaggio, gli manca il Sale. Il Regno si risentì a segno tale, del bisogno di questo Articolo, che si passò alla risoluzione di cucinare alcune piante, ed erbe, onde ricavarne del Sale. Nel principio di questo Secolo, si trasferirono alcuni Bramini ad *Ascham*, con le loro superstizioni, ove non si era per anche conosciuta veruna Religione, fuorchè quella di natura. Essi cercarono di persuadere il popolo, che il *Brama* aggradirebbe meglio, se si facesse uso del puro e sano Sale di mare, in vece di quello ricavato da piante, ed erbe. Il Principe Sovrano acconsentì alla proposizione di questo Sale, ma soltanto a condizione, che gli si dovesse accordare il Commercio esclusivo di questo prodotto, da doverglisi trasportare soltanto per la via di *Bengala*, e che le barchette, in cui venisse questo Sale trasportato, dovessero rimanere alli confini. Dopo questo Regolamento, ogni anno passano dal Gange, per *Ascham*, quaranta Naviglj circa, carichi di Sale, sopra il quale si guadagnerà il 200 per cento. Si riceve in pagamento un poco di Oro, Argento, Avorio, Muschio, Legno di Aquila, Gomma lacca, e principalmente della Seta.

Questa Seta, unica nel suo genere, non ha bisogno di alcun governo. Essa proviene dagli alberi, ne' quali si generano li Bachi, o vermi da Seta, che si alimentano da se stessi, e soffrono tutte le mutazioni. Gli abitanti non v'impiegano altra fatica, fuorchè quella di raccogliere le Gallette o Bozzoli da Seta. I Bachi, che si spargono sopra gli alberi, producono della nuova semente, e nel mentre che questa si sbuccia, ritorna a fiorire l' albero, le di cui foglie, a misura che spuntano fuori, servono di alimento alli nuovi vermi. Questi cangiamenti accaderebbero dodici volte all'anno; ma il prodotto, in tempo delle stagioni piovose, non dovrebb' essere così rilevante, come in tempo della stagione asciutta. Le Stoffe, fabbricate con questa Seta hanno molto lustro, ma durano poco.

Fuori di questi due rami del Commercio per mare, che per motivi particolari rimangono agli abitanti, sonosi eglino lasciati privare di ogni altro lucro di Commercio, dagli Europei; nè potevano essi fare altrimenti; mentre, come avrebbe mai potuto un popolo debole, timido, oppresso, e che navigava soltanto pian piano, con de' piccoli naviglj, alle sue costiere, intraprendere cosa alcuna con buon successo, sullo stesso Gange, ed in tutte le altre Piazze, contro simili stranieri, di un carattere intraprendente, e di altre particolari prerogative, che solcavano l'elemento con delle grandi Navi?

Stabilimenti, e Commercio degli Europei.

Sino a tanto che il Regno di *Bengala* ritrovavasi sotto il dominio del Mogol, vi fecero il Commercio libero tutte le Nazioni di Europa, trafficanti verso le Indie Orientali. A tal'effetto stabilirono esse degli Scrittoj, delle Fattorìe, e de' Fondachi grandi, nelle Città situate alle rive del fiume Gange. Gli Olandesi, e gl' Inglesi, al loro arrivo in que' luoghi, fecero lì più grandi affari.

I Portoghesi, che approdavano nel Regno di *Bengala*, molto tempo prima degli altri Navigatori, stabilirono la loro Piazza di Commercio a *Bandel*, ottanta miglia distante dalla imboccatura del Gange, ed un quarto di miglio al di là di *Ugly*, ed eressero un luogo di deposito a *Chatigam*, che è un Porto alli confini di *Arrakan*, poco distante dalla imboccatura Orientale del Gange, ecc. Gli Olandesi, li quali, senza imbrogliarsi con questi nemici, resisi in allora formidabili, vollero intraprendere in qualche modo la sorte loro, cercarono un Porto, che non recasse impedimento veruno alle loro intraprese, e gli esponesse quanto meno fosse possibile, alle ostilità de' Portoghesi. Essi perciò, nell'anno 1603, scelsero il luogo di *Balassor*, per li loro interessi, e tutti li loro rivali seguirono poscia questo esempio, più per imitazione, che per motivi ben ponderati. L'esperienza insegnò agli Olandesi, essere loro più vantaggioso lo avvicinarsi alli diversi Mercati, d'ond' essi ricavare potessero le loro merci. Quindi è, che fecero vela lungo le rive del Gange, il quale, dopo di essersi separato presso *Morchia*,

Morchia, dal fiume capitale, sbocca nell'Oceano, sotto il nome del fiume *Ugly*, nome che gli fu attribuito dagli Europei, a motivo dell'adjacente luogo, *Ugly*. La Reggenza del Paese concedette agli Olandesi la permissione di stabilire delle abitazioni in tutti li luoghi forniti di Manifatture, accordando loro, abbenchè molto incautamente, la libertà di piantare delle fortificazioni alle rive di detto fiume.

Andando più insù, si arriva allo Stabilimento Inglese di *Calcutta*, ov'eglino tengono presentemente la preponderanza, e conseguentemente il centro del loro Commercio. Malgrado che l'aría vi sia molto malsana, e che la Rada sia molto debole, e mal sicura, vi si ritrovano però molti Mercanti ricchi, come sono gli Armeni, Negri, ed Indiani. In quest'i tempi giunse ivi la popolazione sino alle seicento mila persone. Questo luogo non è punto fortificato dalla parte di terra, e viene all'opposto difeso dal Forte *William*, mezza lega Inglese distante dal detto Stabilimento.

Sei miglia più all'insù, giace *Fridrich Nagor*, stato fabbricato nell'anno 1756, dalli Danesi, in vece di un'antica Colonia, in cui essi non eransi potuti sostenere. Questo Stabilmento, sino ad ora, non prese ancora consistenza veruna, e, secondo tutte le apparenze, non se ne spera verun progresso felice.

Chandernagor ritrovasi due miglia e mezzo più sopra, e forma lo Stabilimento de' Francesi. Questo luogo fu per l'addietro una considerabile Piazza mercantile, ma presentemente è di poco rilievo, per le ragioni di cui di sopra si fece menzione. Oltre a questo luogo, tennero i Francesi ancora uno Scrittojo a *Ballaford*, e *Cassambazar*. d'onde provengono quasi tutte le merci di seta.

Un miglio distante da *Chandernagor*, giace *Chinchura*, che rendesi più noto, sotto la denominazione di *Ugly*, a motivo che detto luogo ritrovasi vicino alli sobborghi di questa Città, resasi molto celebre per lo addietro. Gli Olandesi non vi possedevano altro che il loro Castello. Il grande incomodo, che ritrovasi in questa Fattoria, si è, che i Bastimenti vengono impediti di approdarvi, da un banco di arena; essi devono perciò rimanere 20 miglia sotto *Calcutta*, a *Fulta*, il che cagiona delle grandi spese.

Dacchè questo Regno pervenne sotto il Dominio della Compagnìa delle Indie Orientali d'Inghilterra, il Commercio delle altre Nazioni Europee, fu dagl'Inglesi così limitato, con difficoltare ad esse la compra de' prodotti di quelle Manifatture, e delle altre merci, a segno tale, che i Portoghesi, Danesi, e gli altri, rinunziarono quasi totalmente al Commercio con il Regno di *Bengala*. Così, per esempio, resta interdetto alli Tessitori, per il corso di tre mesi dell'anno, di lavorare per verun altro, fuorchè per gl'Inglesi; non è permesso a verun' Olandese, o Francese, ovvero a qualunque altro Europeo, di viaggiare nel Paese, per incettare delle merci, e così in altre cose. Non ostante però tutte queste restrizioni, gli Olandesi vi mantengono sempre ancora un importante, benchè non tanto lucroso Commercio, come per il passato; ma i Francesi possono ricavare poco vantaggio dal Commercio d'introduzione, e di estrazione del Regno di *Bengala*, tanto a motivo delle circostanze presenti, quanto per il modo con cui essi intraprendono il Commercio delle Indie Orientali.

Merci di Estrazione.

Il Commercio che fanno gli Europei, da questo Regno, per il rimanente delle Indie, è quasi più importante di quello ch'essi intraprendono con l'Europa; stantechè dal medesimo estraggono gl'Inglesi soli, per le coste di Coromandel, una indicibile quantità di Riso, e di Zucchero, ricevendone poi in pagamento, de'metalli. A Malabar portano essi della Tela, che cambiano con altre merci. A Surate trasportano Seta, dandola in cambio contro Bambagia; così pure introducono eglino nel Golfo di Persia del Riso, della Gomma-lacca, e de' Panni, e ne trasportano delle Frutta secche, dell'Acqua di Rose, e principalmente dell'Oro.

Per il Mare Rosso essi trasportano tutte le sorta di ricchi carichi, e ne ricavano quasi tutto il valore in danaro. Mediante questo Commercio con li diversi luoghi di Deposito delle Indie, ricava il Regno di *Bengala*, ogn'anno, una somma di venticinque in trenta millioni.

Quantunque questo Commercio passi per le mani degli Europei, e si faccia con le loro Bandiere, il medesimo non si fa però tutto per conto loro. Essendosi gli Armeni, a motivo della rivoluzione di Stato, seguita nella Persia, stabiliti sulle rive del Gange, per ove facevano essi per l'avanti semplicemente de'viaggj, v'investiscono li loro capitali. Sempre però più considerabili sono li capitali degli Indiani, li quali pure s'interessano in questo Commercio.

Un

Un non meno lucroso ramo di Commercio per gli Europei di *Bengala*, con il rimanente delle Indie, si è l'Oppio, che preparasi con il succo latteo del Papavero bianco. In tutte le parti Orientali delle Indie, li popoli sono eccessivamente portati all' Oppio. Le Leggi, nella China, hanno bensì voluto abolirlo, avendo a tal' effetto pronunziata la pena di morte contro qualunque Capitano di Bastimento che ne introducesse nel Regno, ed ogni abitante che lo ricevesse; ma non ostante, questo Articolo sonnifero viene introdotto, ed usato clandestinamente. Sulle Coste poi di *Malacca*, a *Borneo*, nelle *Molucche*, a *Giava*, a *Macassar*, a *Sumatra*, ed in tutte le Isole di quell' Arcipelago Indiano, se ne adopera ancora all' eccesso, in modo tale, che talvolta cagiona delle scene lugubri, ed orride. I popoli lo fumano, mischiato con tabacco, e taluni, volendo eseguire un colpo pericoloso, o disperato, si ubbriacano con questo fumo. Nella loro ebbrietà, o, per meglio dire, nel loro furore, si avventano indi, senza distinzione, sopra chiunque, tanto se sia un uomo stato mai da essi veduto, quanto se fosse il loro più implacabile nemico, e trucidano chiunque presentasi al loro furore. Queste crudeltà non sono però state ancora sufficienti sino ad ora, per convincere gl' Inglesi, e particolarmente gli Olandesi, come padroni di que' Paesi e luoghi, ove l'Oppio produce questa cotanto pericolosa influenza, del dovere di limitarne l'uso, o di vietarlo intieramente. E gli uni e gli altri sono commercianti. Piuttosto che volere rinunziare all' importante lucro, che ricavano dal traffico dell' Oppio, permettono essi a tutti li sudditi di trucidare simili furiosi, che corrono armati per le strade. Sonovi molte Leggi di tale specie, considerate per motivi fondamentali, che cagionano delle pericolose passioni ed opinioni di tale tempra, le quali crescono, e venendo radicate negli animi de' sudditi, non si può certamente applicarvi altro rimedio, che pene, o morte.

L'Europa estrae del Regno di *Bengala*, Muschio, Gomma-lacca, legno rosso, Pepe, Borrace, Salnitro, Seta, Bambagia, Drappi di seta, e mezza seta, Tela di Ortica, ovvero Musselina, varie Tele di diverse sorta, diversi Cotoni bianchi, ed altre merci; come ancora *Cauris*, ed alcuni altri Articoli di poco rilievo, che vi vengono introdotti da altri luoghi, e di nuovo si estraggono. Il Borrace ed il Salnitro si raccolgono principalmente nella Provincia di *Pattna*. Gli Europei estraggono da questa, dieci millioni di Libbre di Salnitro all'anno, per uso delle loro Colonie nell' Asia, e delle loro Città Capitali nell' Europa. Essi ne pagano la Libbra, un Grosso al più, di prima compra, e lo rivendono in Europa, da 4 in 5 Grossi, per lo meno. *Kasimbazar* si arricchisce, per le povertà delle Città di *Malda*, e *Kajiamohol*; ed essa è presentemente il Mercato universale di tutta la Seta di *Bengala*, attesochè il territorio di questo luogo ne produce la maggior parte. I Bachi si governano, e si alimentano colà, come in tutti gli altri luoghi; ma l'aria calda fa ch' essi generano, e riescono bene, in tutti li mesi dell' anno. Quivi si fabbrica una gran quantità di Drappi di seta, di mezza seta, e di metà seta, e metà bambagia. I primi passano per la maggior parte a *Delhy*, e nelle Contrade settentrionali di Europa; quelli della seconda qualità poi, servono per gli abiti de' popoli dell' Asia. Per quello che riguarda la Seta non lavorata, di cui si serve l'Europa per le sue Manifatture, questa ascende per fino a quattrocento mila Libbre. Ma da alcuni anni in quà, e dacchè gl' Inglesi dominano in quel Regno, n' estraggono i medesimi una molto maggiore quantità, tanto per loro proprio consumo, quanto per uso degli altri popoli di Europa. Questa Seta, presa generalmente, non ha veruna qualità particolare; essa è male filata, e nel tingerla non prende alcun lustro, e, come tale, ad altro non serve, fuorchè per le trame, ne' Drappi broccati.

La Bambagia è di migliore qualità. Essa serve per qualungue cosa, e s' impiega in molte qualità di Drappi, che si consumano in tutte le parti del Mondo. In *Bengala* si ritrovano principalmente delle Tele di Ortica, ovvero Musseline schiette, rigate, fiorate, e ricamate, le quali si fabbricano meglio nella stagione piovosa, perchè allora la materia cede più e si rompe meno. Nelle altre stagioni i Tessitori suppliscono a questa umidità dell'aria, per quanto sia possibile, con vasi pieni di acqua, ch' essi sogliono mettere sotto li Telaj. la Città di *Daca* è il Mercato universale di queste merci, e da colà trasportarono i Drappi necessarj per il loro uso, le Città di *Delhy*, e di *Maxudabad*, sino al tempo in cui gl' Inglesi divennero padroni di *Bengala*.

Merci d' Introduzione.

Bengala fu altre volte la tomba, in cui rimasse sepolto l'argento della Europa. Pochi anni fa, furono ancora dagli Europei pagate in quel Regno tutte le merci da essi comprate, con cinque in sei Millioni di Ristalleri. Il loro Ferro, Piombo, Rame, i loro

loro Drappi di lana, ed altre simili merci; non meno che le Droghe degli Olandesi, formavano circa la terza parte di questa spesa, ed il rimanente fu pagato in contanti. Ma dal tempo in cui *Bengala* rimase sotto il Dominio Inglese, se n'estraggono bensì più merci ancora, ma quel Regno riceve anche meno contanti, a motivo che gl'Inglesi pagano con le rendite del Paese. Conviene dunque credere, che questo cangiamento non abbia effettuato ancora lo scopo prefisso nel Commercio di *Bengala*, e che il medesimo soffrirà pur anche delle conseguenze, e degli effetti più importanti.

Rendite.

Le rendite dell'Erario di *Bengala*, come viene riferto, importavano, sotto il Dominio del Mogol, tredici millioni di Lire sterline. Il sopra più, che la Compagnia delle Indie Orientali d'Inghilterra gode presentemente, dedotte le spese, ascende a 1,200,000 in 1,300,000 Lire Sterline, circa.

Trasporto delle Merci.

Il Regno di *Bengala* è irrigato da molti fiumi navigabili; li di cui nomi però sono quasi soffogati dal Gange, che è uno de' più grandi, e più celebri fiumi di tutto il Mondo. Questi tali fiumi contribuiscono molto al promovimento del Commercio, facilitando pure molto il trasporto delle merci. Toltine li mesi di Ottobre, Novembre, e dicembre, in cui le quasi continue burrasche rendono innavigabile il Golfo di *Bengala*, gli Europei possono passare il Gange in tutto il tempo dell'anno. Eglino, volendo navigare all'insù del fiume, gettano prima l'ancora avanti la punta detta *Palmeros*, ove vengono ricevuti da' Piloti della loro Nazione, che dimorano a *Balassor*; indi passano per mezzo di un Canale stretto, fra due banchi di arena, nel fiume di *Ugly*. Prima rimanevano essi a *Culpy*; ma in seguito tentarono di non curare i torrenti, ed i banchi di arena, che rendono difficile la navigazione del fiume, e di trasferirsi ognuno al luogo del suo destino. Quest' ardita intrapresa cagionò varj naufragj, li quali però diventavano più rari, a misura che i Naviganti si rendevano più esperti, e che lo spirito di osservazione ardava di più in più consolidandosi. Ben'efficace fu l'esempio dell'Ammiraglio *Watson*, il quale, nell'anno 1757, veleggiava sino a *Chandernagor*, con tre Navi da guerra, fra cui se ne ritrovava una di settanta cannoni, ed il Commercio ne risparmiò molto tempo, molta fatica, e molte spese.

Oltre a questa grande Navigazione, ve n'è un altra ancora, per trasportare le merci dal luogo delle rispettive loro Fabbriche, alla Fattorìa generale della Compagnia. A ciò s'impiegano delle piccole Flottiglie, composte di ottanta, cento, e qualche volta più ancora, piccoli Battelli, e Naviglj. Ciò che proviene dal Gange superiore, da *Pattna*, e da *Kassimbazar*, passa all'ingiù del fiume *Ugly*. Le merci procedenti dagli altri rami del fiume, che, dentro del Paese, sono tutti navigabili, unendosi poscia verso il Gange inferiore, passano nel fiume *Ugly*, a *Rangasula*, e *Baratola*, quindici, in venti miglia dentro del mare, d'onde si trasportano le medesime nuovamente all'insù, verso la Fattorìa generale di ogni Nazione.

Conteggio.

A *Bengala* si conteggia a *Roupie*, ed altre monete, che hanno le seguenti denominazioni, e proporzioni.

Roupia.	*Cams.*	*Annas.*	*Ponnes.*	*Goris.*	*Gondas.*	*Cauris.*
1 *fa*	2	16	32	128	640	2560
	1 *fa*	8	16	64	320	1280
		1 *fa*	2	8	40	160
			1 *fa*	4	20	80
				1 *fa*	5	20
					1 *fa*	4

100,000 *Roupie* fanno 1 *Luck*, e 100 *Luck* formano 1 *Curon*.

Monete.

Le qualità di danaro, o monete, sono: *Cauris*, *Annas*, e *Roupie*.

Li *Cauris*, ovvero, *Coris*, sono Conchiglie piccole, bianche, e schiette: le migliori provengono dalle Isole *Maldive*, e, non ritrovandosi rotto alcuno de' denti piccoli, servono per la più piccola moneta spicciola. Gli Europei ne portano via molte, e con queste comprano degli Schiavi, sulle coste di Affrica

L'*Anna*. o *Atna*, è una moneta di argento, di cui 16 formano una *Roupia*.

Le *Roupie* sono differenti l'una dall'altra, tanto in riguardo al nome, quanto al valore intrinseco. Nel Regno di *Bengala* sono in corso le monete seguenti

La *Roupie Sicca* è una delle più belle, e migliori monete di argento di questo genere. Quelle, che fa coniare il Mogol, devono pesare 104 Grani di *Bengala*, che importano 217^4 Grani di Colonia, ovvero 243 Grani di Olanda, e ne contengono $15\frac{5}{8}$ Lotti di finezza. Questa moneta si conia con l'impronto del Sovrano suddetto, e viene punito di morte chiunque ritrovasi avere di dette *Roupie* tarpate o false. Questa *Roupia* vale 39 *Ponnes*, circa, e corrisponde a $59\frac{1}{4}$ *kni.* in *Vienna*; $15\frac{5}{8}$ Grossi, moneta di Convenzione in *Lipsia*; $24\frac{1}{4}$ stüber Correnti di Olanda; $2\frac{1}{8}$ Scellini sterlini, in *Inghilterra*; 2 Lire, $12\frac{1}{2}$ soldi Tornesi, in *Francia*; e 27 Scellini Correnti in *Amburgo*.

La *Roupia Bombaya*, o *Madras*, che dagl'Inglesi viene coniata con l'impronto del *Nabab* di *Madras*, deve pesare 103 Grani di *Bengala*; essa è in corso per 38 *Ponnes*, circa; e per conseguenza, vale 3 p. $\frac{0}{0}$. meno circa, della *Roupia Sicca*.

La *Roupia Arcáte*, di *Coromandel*, si conia da' Francesi, con l'impronto del *Nabab* di *Arcate*, e pesa 102 Grani di *Bengala*. Questa è la più corsiva, e la più comune moneta, che corre in abbondanza, benchè la medesima sia la più bassa fra le *Roupie*, e molte se ne ritrovano calanti di peso. Essa vale 37 *Ponnes*, e per conseguenza, 6 p. $\frac{0}{0}$, circa, meno della *Roupia Sicca*.

Qualora in un negozio non viene espressamente stabilita la sorta di moneta, allora s'intendono sempre *Roupie* Correnti, a 16 *Annas*, o *Atnas*, ovvero 32 *Ponnes*. Le Fattorìe Olandesi e Francesi calcolano ordinariamente le *Roupie* Correnti a 8 p. $\frac{0}{0}$. meno di quelle di *Arcate*, e 9 p. $\frac{0}{0}$ meno di quelle di *Madras*.

Nelle predette sorta di monete devono gli Europei cambiare il danaro di argento e di metallo, che portano seco loro, e che non è in corso in quel Regno, per quanto eglino possono. Rivolgonsi essi ordinariamente ad uno de' Banchieri pubblici, che chiamansi *Banians*, che hanno una grande cognizione del peso, e della finezza dell'argento, non meno che della compra e vendita nel Paese. Quando loro si offrono in vendita delle Pezze da otto, delle quali, 105, circa, equivagliano in peso a 240 *Roupie Siccas*, devesi dichiarare, quante di dette *Roupie Siccas*, in valuta del Paese, vogliano eglino dare, per detto numero di Pezze da otto. Paragonando la finezza delle nuove Piastre di Spagna, con la finezza delle *Roupie Siccas*, si dovrebbe ricevere 219 di tali *Roupie*, per 105 Piastre di Spagna, ma però di rado se ne riceve più di 208 *Roupie*. Generalmente parlando, egli è di maggiore utile per gli Europei, il vendere il loro argento sulla Costa di Coromandel, ove il medesimo si paga di più che nel Regno di *Bengala*,

Peso.

Tutte le sorta di Grani, Riso, Legname, Vini, Liquori, ed altre Bevande, si vendono colà a peso, che chiamasi *Mon*, *Seyra*, *Xataque*, *Rupia*, e *Anna*, e si divide nel modo seguente:

1 *Mon* fa 40 *Seyras*, ovvero 640 *Xataques*.
1 *detta* fa 16 *dette*.

Ma queste sorta di pesi non sono sempre uguali; devonsi dunque fissare, secondo la quantità delle *Rupie*.

1	*Seyra*,	Peso di *Pascha*,	fa 82	*Rupie*; ed	1	*Xataque*	fa 5	*Rupie*,	2	*Annas*.
1	=	= di Salnitro.	= 81	=	1	=	= 5	=	1	=
1	=	= piccolo di *Pascha*,	= 80	=	1	=	= 5	=	—	=
1	=	= di Seta cruda	= 76	=	1	=	= 4	=	12	=
1	=	= di *Ratolle*	= 72	=	1	=	= 4	=	8	=

1 *Mon-Bazar* pesa 40 *Seyras*, ovvero, 3,168 *Rupias Siccas*, che fanno circa $74\frac{1}{4}$ ℔ in *Amsterdam*; 75 ℔ in *Francia*; $75\frac{3}{4}$ ℔ in *Amburgo*; 79 ℔, peso Mercantile in *Lipsia*; e $80\frac{7}{8}$ ℔, *avoir*, peso di *Londra*; 1 *Seyra* contiene dunque $70\frac{1}{5}$ *Rupie*.

1 *Mon-Ratolle* fa 40 *Seyras*, che per altro non formano che 2,893[illegible] *Rupie Siccas*, e pesano circa $67\frac{1}{13}$ ℔ in *Amsterdam*; $68\frac{1}{2}$ ℔ in *Francia*; 71 ℔. 25 Lotti, peso Mercantile in *Lipsia*; $69\frac{3}{16}$ ℔ in *Amburgo*; e 73 ℔ *avoir*, peso di *Londra*; 1 *Seyra* di questi fa $72\frac{42}{125}$ *Rupie*.

8 *Mons-Bazar* fanno 25 *Mons* in *Pondichery*.

48 *Mons-Ratolle* equivagliono a 137 *Mons* in *Pondichery*.

137 *Mons-Bazar* equivagliono a 150 *Mons-Ratolle*.
1 *Mon-Ratolle* di 40 *Seyras*, di cui si fa uso nelle Fattorie Inglesi, pesa 2,895 *Rupie Siccas*, ed il *Seyra* corrisponde a 72 *Rupie*, e 6 *Annas*.

La misura del Riso a *Calcutta*, chiamasi, *Gonge*, e pesa 5 *Seyras*, da 80 *Rupie*, il che forma il peso di 400 *Rupie*. Misure.

Le misure del Riso a *Banqui-Bazar*, *Haguly*, ed a *Bondel* chiamasi *Conge*, e *Gran-Bazar*, e pesano 5 *Seyras* ognuna: ma il *Seyra* di colà contiene 82 *Rupie*, il che forma il peso di 410 *Rupie*.

A *Chandernagor* si usano due qualità di misure, di cui la più grande pesa 1 *Seyra*, e 9½ *Xatuques*, e la più piccola pesa 1¼ *Seyras*. Ogni *Seyra* pesa 82 *Rupie*.

La misura di lunghezza chiamasi, *Cabido*, ovvero, *Cavido*, e fa ⅗ di Braccio di *Amsterdam*, e ⁴⁄₁₂ di Aune di *Parigi*, ovvero e di 204 linee di piede di *Francia*, in lunghezza; d'onde risulta, che

2 Braccia di *Amsterdam*, corrispondono a 3 *Cabidos* in *Bengala*.
35 — di *Lipsia*, = 43 — *ivi*; divario di 22⅞ p. ⁰⁄₀.
39 — di *Brabante*, = 58 — *ivi*; divario di 48⅓ p. ⁰⁄₀.
1 *Cabido* in *Bengala*, - - fa circa ½ *Yard* in *Inghilterra*.

BENICARLO IN SPAGNA.

Vedi *Alicante* e *Valenza*.

BERGA.

BERGA, in Latino, *Berga*, in Tedesco, *Bergen*, ed in Francese, *Berghen*, Città vasta ed antica, e la più celebre, e mercantile, di tutta la Norvegia. Essa è la Capitale della Provincia di *Bergenhus*, e di tutta la Norvegia; ed è situata fra due rupi alte, in una valle, ed, in forma di semicircolo, circonda il Golfo *Waag*, che forma il Porto della Città, il quale, verso il mare, viene guardato da' Forti, di *Cristianshalm*, e *Fridricsberg*, e verso la terra, da monti alti, di modo che dalla parte di terra non si può giungere alla Città se non con molta difficoltà. Il Vescovo che vi risiede è suffraganeo di *Drontheim*; e li di lei abitanti seguono la Confessione di Augusta. Situazione.

La Città di *Berga* ritrovasi alli Gradi 23, Min. 15 di longitudine, ed alli Gradi 60, Min. 11 di latitudine, ed è distante 95 leghe al Sud-Ovest da *Drontheim*; 37 al Nord da *Stavanger*, e 120 al Nord per Ovest da *Copenhagen*. Descrizione Istorico Geografica.

Il Regno di Norvegia, ne' tempi addietro, sino al Secolo decimoquarto, ebbe li suoi proprj Re; ma da quel tempo in poi, resta soggetto al Re di Danimarca. La Norvegia confina, verso l'Oriente, con la Svezia, e con la Lapponia Russa; verso il Mezzodì, ed Occidente, con il mare Settentrionale, e verso il Settentrione, con l'Oceano Settentrionale. Essa dividesi in quattro Distretti Provinciali, due de' quali, cioè: *Cristiania*, e *Cristiansand*, situati sono in *Sonderfields*, e gli altri, cioè: *Berga*, e *Drontheim* sono in *Norden-fields*. Questo Regno ha circa 200 miglia Tedesche di lunghezza, e 40 in 50 di larghezza.

Malgrado la di lui grandezza, non vi sono però più di diciotto Città, ma vi si ritrova una quantità di Porti, particolarmente lungo alla costa, verso Occidente, in cui ritrovansi molte rupi, e piccole Isole, le quali garantiscono i Navigatori da tutte le burrasche.

Berga fa un gran Commercio con diverse sorta di Pesci salati, fumati, e secchi; con Olio di pesce, Catrame, Pelliccerie, Legname da alberi per i Bastimenti, Tavole, Travicelli, Legna da doghe, e da fuoco, ed altri Articoli. Questi prodotti vengono trasportati in questa Città, dalle Contrade del Nord, e da essa si spediscono in Olanda, Inghilterra, Francia, Spagna ecc, da dove si estrae poi, Grano, Sale, ed altri Articoli. Sotto il Regno del Re *Enrico* di Pomerania, le Città Anseatiche, per assicurare il Commercio di Norvegia, stabilirono in *Berga* uno Scrittojo, stato confermato con Diploma dal Re *Cristoforo*, di Baviera, nell'anno 1445. Presentemente ve ne Commercio e Prodotti della Norvegia.

rimase soltanto una semplice ombra, benchè le Compagnie de' Navigatori di Berga esistano sempre ancora in Amburgo, Lubecca, e Brema.

Essendo *Berga* quasi il Magazzeno di deposito di tutti li prodotti di Norvegia, e venendo eziandio a riunirsi in essi quasi tutto il Commercio di Norvegia, per essere indi trasportati li generi da quì per di fuori, si è perciò creduto a proposito di descrivere detto Commercio in questo luogo, il più ristrettamente che sarà possibile, onde dare una relazione de' prodotti di natura, e dell' arte di questo Regno.

La maggior parte della Norvegia è disuguale, sassosa, ripiena di Montagne, Scoglj, e Paludi, e di Paesi selvaggj, disabitati; dal che facilmente rilevasi, che il suolo non è troppo a proposito per l' agricoltura, e che non può dare de' prodotti sufficienti per il sostentamento degli abitanti. Nulladimeno però questo Regno è assai ricco di prodotti naturali di altre diverse qualità. Vi si ritrova dell' Oro, dell' Argento, del Rame, e del Ferro. Le Miniere di Oro non sono di grande importanza. Vi sono due Miniere di Argento, una a *Königsberg*, e l' altra a *Jarlsberg*. La prima è la più considerabile. L' Argento che vi si ricava ogni anno, ascende, preso il calcolo intermedio, al valore di trecento mila Ristalleri all' anno. Numerose poi sono le Miniere di Rame, delle quali la più rinomata è a *Röraaes*, su i confini di Svezia. Si può calcolare con precisione, che la Norvegia estrae ogni anno del Rame, per la somma di due in trecento mila Ristalleri. Il Ferro si ritrova in molti luoghi, e le Miniere di Ferro di *Lauerwig*, o *Lauervigen*, *Moos*, *Dikemark*, *Bärum*, e *Fossum*, producono una quantità considerabile di Ferro, con cui si fanno de' cannoni, e delle palle per la Regia Flotta, così pure se ne fanno diversi altri utensili. A *Jarlsberg* si ritrova parimenti del Piombo; ma non se ne fa gran caso, perchè questo minerale si compra piuttosto dagl' Inglesi.

Miniere.

Ritrovasi ancora nella Norvegia del Marmo, che in bellezza de' colori, in durezza ed in pulitura, non cede punto a quello d' Italia. Sonovi per fino delle Cave di Marmo tutto bianco, per gli Scultori.

Nelle vicinanze di *Tongsberg* si raffina il Sale da cucina, di acqua del mare, purgata prima medianti li vasi di Gradina; di questo prodotto se ne fanno annualmente circa dieci mila barili; ma gli abitanti preferiscono piuttosto il Sale di Spagna, e di Francia, al suddetto prodotto.

Una delle principali sorgenti delle ricchezze degli abitanti nazionali, e principalmente nella parte orientale della Norvegia, si è la legna, che somministra il carbone necessario per le Miniere, e serve molto alla costruzione delle Navi, e de' battelli per la pesca. Questo Articolo forma un lucroso ramo di Commercio, e se n' estrae molto negli esteri Stati. La estrazione del Legno di quercia, e da fuoco è bensì interdetta, ma non può essere totalmente impedita, ed amendue questi Articoli somministrano un lucro molto importante al rispettivo Commercio. Le Tavole di pino e di pinastro, gli Alberi da Nave, li Travi, li Panconcelli, cioè Tavole strette, fatte a liste, gli Assi, e l' altre sorta di Legname inserviente alla costruzione, formano gli oggetti principali del Commercio, in questa parte del Regno. Il legno di quercia è destinato per la Flotta Regia, e per i Bastimenti mercantili degli abitanti. Gli Olandesi comprano per la maggior parte de' tronchi rotondi, e tagliano il legno ne' loro mulini a sega, come loro più aggrada; ma gl' Inglesi comprano piuttosto li Travi, e le Tavole già tagliate. Dalle radici del pino abbrucciandole, si estrae il Catrame.

Agricoltura.

Poco importante si è l' Agricoltura nella Norvegia; vi sono pochi distretti nel Paese, che producano del Grano, e questo anche in sì poca quantità, che appena è sufficiente alli rispettivi agricoltori. Gli abitanti delle coste si alimentano con la pesca; il Legno da costruzione, il Carbone per le miniere, le razze di bestiame, di non indifferente riguardo, e la caccia, somministrano agli abitanti dell' interno del paese, gli Articoli necessarj alla vita. Quindi risulta, che la Norvegia manca molto ancora del Grano sufficiente per li suoi abitanti ed è perciò necessitata di farne venire dalla Danimarca, e dalle Provincie estere. La stessa mancanza riscontrasi ancora nelle Frutta, e ne' Legumi.

Fiere selvatiche.

Abbonda questo Regno di Fiere selvatiche, le quali somministrano delle Pellicierie, e delle Pelli, di cui si fa un traffico considerabile, non solamente per uso nazionale, ma se ne spedisce ancora una grande quantità negli esteri Stati.

Tal

Tutti li vantaggj per altro, che la Norvegia ricava dalli di lei sopra descritti prodotti, non sono paragonabili al considerabile lucro che ad essa ridonda dalla Pesca. In questo genere d'industria distinguesi particolarmente la parte settentrionale di questo Regno, in cui quasi tutti gli abitanti si applicano alla pesca delle Arringhe, de' Cabiglj, e di altri Pesci, che conservano, salandoli, e salvandoli oppure seccandoli, secondo essi ritrovano più vantaggioso. Di modo che il più importante ramo di Commercio della Norvegia per l'Olanda, e per il rimanente dell'Europa Meridionale, risulta dal Commercio de Pesci, che si fa principalmente con il Cabiglio, generalmente denominato: *Stockfiss*, ovvero, Baccalà. Siccome fa d'uopo di conoscere particolarmente questo Pesce, e li di lui varj apparecchj, e volendo per altra parte dare un retto giudizio sopra la qualità del medesimo, si è perciò creduto necessario, di descriverne qui le seguenti osservazioni, che speriamo poter'essere sufficienti, per informare l'attento Lettore, di tutto ciò che deve sapere su questo Articolo.

Il *Dorsch*, o sia Cabiglio viene preparato nella Norvegia in tre differenti maniere. Nella prima il medesimo viene salato, e conservato nelle botti, mediante la salamoja; nella seconda maniera, viene disseccato all'aria; e finalmente, prima viene salato, indi si fa disseccare. Il Pesce della prima qualità suddetta, chiamasi nella Norvegia, *Saltet-Torsk*; quello della seconda qualità, si chiama, *Törfisk*, e da altre Nazioni *Stockfiss*; e quello della ultima qualità, viene denominato *Rotskiar*, e *Rundfisk*, o sia Baccalà tondo e *Merluzzo*. Ognuna delle suddette qualità dividesi nuovamente in diversi assortimenti, cioè: in *Hakerfisk*, *Mittelfisk*, e *Klenfisk*, vale a dire, Pesce grande, mezzano, e piccolo. Il Cabiglio, che viene prima salato, ed indi disseccato, chiamasi, *Klipfisk*.

Dello *Stockfiss*, dopo di essere stato ridotto in *Rotskiär*, e *Rundfisk*, li Mercanti di *Berga* fanno diversi assortimenti. Di questi ve ne sono più di venti, li principali fra i quali prendono la loro denominazione da diverse Città, e Provincie, come: Brema, Lubecca, Olanda, ecc., a motivo che detti Pesci sono principalmente destinati per tali luoghi, e devono essere preparati nel modo, in cui in detti luoghi se ne possano servire. Gli assortimenti mediocri hanno similmente le loro proprie denominazioni, e si spediscono per il Baltico, Fiandra, Portogallo, e per il mare Mediterraneo. La qualità infima si stiva in botti, e passa nella Germania, sotto le diverse denominazioni di *Stockfiss*. ecc.

La pesca del Cabiglio principia comunemente ne' primi giorni del mese di Febbrajo. Intorno a questa stagione la Balena fa uscire il Cabiglio, *Kolje*, *Sey*, *Langfisch*, ed il *Brosmer* (li *Brosmer* sono Cabigli: ma i Norvegiani distinguono in questa denominazione le varie sorta ch'essi prendono) dal profondo del mare, in cui sonosi trattenuti durante l'Inverno. Li Pesci suddetti, ritrovandosi così costretti ad abbandonare il luogo della loro dimora, vanno a cercare i banchi e le secche, lungo le coste di Norvegia, per procreare: ma, nello schivare un nemico, si precipitano nelle mani di moltissimi altri, avvicinandosi alla Norvegia. Allora vanno in mare migliaja di contadini Norvegiani, uomini, donne, vecchj, e giovani, e vi dimorano sino al fine delle mese seguente. Ogni sera si trasferiscono i medesimi sulle piccole Isole che abbondano molto in quella costa, e sopra le quali vi hanno le loro capanne. Ivi le donne, ed i fanciulli salano, o fanno seccare i Pesci, ed in due mesi guadagnano il loro sostentamento per un anno intiero. Si calcola, che a questa pesca s'impiegano quasi 3000 Battelli, ognuno de' quali è fornito da tre in otto persone. La pesca si fa con delle Lenze, di 30, 40, e 50 tese di lunghezza; e la pratica fece conoscere, che il pesce, nel gettarsi le reti, anche in una passabile distanza, si pone talmente in spavento, che non si appiglia più all'amo, ed abbandona per fino i banchi.

I più grassi e grossi, denominati, *Brosmers*, *Seyen*, e *Långfisk*, vengono da' pescatori divisi lungo la spina del dorso, sino alla coda, ed indi legati, acciò non si distacchino totalmente, tagliando loro prima la testa, e loro cavando le interiora: indi li lavano, e li collocano sopra certi rastrelli formati a tale uopo.

Ventiquattro, circa, Pesci seccati in questo modo, si calcolano per un *Waag*, che è un peso così chiamato, che contiene 36 lb del peso di Danimarca. Tutti li *Brosmers*, *Seyen*, *Långfisk*, ed altre qualità di Cabiglj così preparati, si chiamano, *Rotskiär*, cioe, *Stockfiss*. Essendo questi Pesci di natura molto grassi, si seccano meglio con essere spaccati, che se fossero intieri.

Più semplice ancora riesce il preparamento del Baccalà tondo. Di questa qualità si scelgono i magri, e più ordinarj *Koljes*, *Langfisk*, *Brosmers*, e *Seyen*, a cui si

si tronca la testa, e si spacca il ventre, sino all'umbilico; loro si cavano le interiora, e le Uova; indi si lavano con acqua di mare, e si fanno seccare sopra i rastrelli. Devesi però riflettere, che le sopra dette due maniere di preparamenti, dello *Stockfiss*, sono permesse soltanto nella parte Settentrionale della Norvegia, che ritrovasi a ciò molto adattata, a motivo dell'aria pura ed aspra, che ivi regna sempre. Un simile preparamento all'incontro si tenterebbe inutilmente nelle contrade situate più verso il Mezzodì, come nel Distretto Provinciale di *Berga*, a motivo che ivi, pendente l'inverno, soffiano continuamente i venti di Ponente, che portano delle pioggie abbondanti, onde il Pesce, in vece di seccarsi, si guasterebbe. Quindi conviene, che quelli abitanti preparino il loro Cabiglio nel modo seguente.

Il Cabiglio, o sia *Dorsch*, acciò si renda più suscettibile di sale, viene spaccato, nettato dalle interiora, lavato, ed indi tagliato in due pezzi. Ciò fatto, ordinariamente si stiva subito il Pesce in Barili di quercia, di modo che il dorso del Pesce giace sul fondo del Barile, con il ventre in alto, affinchè il sale vi penetri con maggiore facilità, nella carne del Pesce, per preservarlo così dalla corruzione, e dal colore rossiccio, che porta seco il segno del guasto. In questo modo viene il Pesce stivato nel Barile, dopo di esserne stato bene salato ogni pezzo, e coperta ogni stiva con del sale. Così può vendersi il Cabiglio, senza ulteriore preparamento; ma nel Commercio si preferisce sempre quello, che, dopo di essere stato in parte purgato dal primo sale, ed un poco seccato, viene indi nuovamente salato, e stivato in Barili, con poco sale gettato fra mezzo. Per salarlo la prima volta, si prende del sale di Francia, e di Spagna, in uguale porzione, ma per la seconda, si adopera il sale di Portogallo. Il Cabiglio, o sia *Dorsch* salato, che si vende in botti, ha delle differenti denominazioni, cioè: *Saltettorsk*, *Saltedesey*, *Saltedbrosmer*, *Saltedelänger*, ed altre simili, che ne significano le diverse qualità.

Quasi nello stesso modo preparasi parimente il *Klipfisk*; egli viene salato, stivato in Barili, ed indi compresso con pietre grandi, per renderlo più compatto. Dopo qualche tempo, viene il medesimo nuovamente cavato da' barili, e fatto seccare nella prima buona stagione, con distenderlo sopra le rupi, lungo le coste. Essendo seccato a sufficienza, si porta a vendere nelle Città, senza ulteriormente stivarlo in Barili. Li Cabiglj più grandi, e più grassi, sono più adattati a fare il *Klipfisk*, o sia Merluzzo, che tutte le altre qualità.

Il Cabiglio di Norvegia, ed il Laperdone, il Merluzzo, ed il Baccalà, che con esso preparansi, gareggia con il migliore *Stockfiss* di Terranuova, non solo in riguardo alla bontà, ma ancora in riguardo della finezza, e del gusto, il che lo rende preferibile. Questo nella Spagna è molto apprezzato, particolarmente allochè l'Inghilterra se ne ritrova mancante. La Reggenza impiegò perciò negli ultimi tempi tutti li mezzi possibili, onde fare ridondare questa sì considerabile sorgente di danaro, e d'industria, in benefizio e profitto degli abitanti. Ora in questo Paese si prepara il Cabiglio altrettanto bene, quanto in Terra nuova, e per questo motivo il medesimo, in tutte le Piazze di Spagna, Portogallo, ed Italia, gode la preferenza da questo ultimo. Il *Klipfisk*, o Merluzzo cresce perciò sempre considerabilmente di prezzo, allorchè la Spagna rilascia le annue sue commessioni, che in questo genere sono molto importanti; e se taluno desidera di averne delle grandi partite, ne' tempi di estate, dev'egli darne anticipatamente le sue commessioni, a motivo che i pescatori di Norvegia non fanno del Merluzzo più di quello che viene loro commesso. Questo fa, che il prezzo di questo genere si varia straordinariamente da un anno all'altro, di modo che si sono qualche volta pagate, per una *Waag*, di Merluzzo, 6, in 8 Marche di Danimarca, e nell'anno susseguente, se ne pagarono 13, in 16 Marche suddette. Alcune volte il medesimo, in tempo di 8 giorni, si è visto a salire da 7 Marche, sino a 18 dette.

La pesca delle Aringhe, nella Norvegia, è soggetta alle medesime varietà, come la pesca del Cabiglio, e degli altri Pesci. accade talvolta, che in un'anno si spediscono 100,000, in 120,000 barili di Aringhe, solamente da *Berga*, per i Paesi esteri; s'incontrano all'opposto alcuni anni, in cui se n'estraggono appena 40,000, o 90,000 Barili. Generalmente parlando, si va questa pesca scemando colà, di anno, in anno a motivo che i Svedesi vi s'impiegano con maggiore attività, e sono a portata di accordare de' prezzi migliori di quelli che fare possano li Norvegiani

Quasi tutte le Aringhe, che si estraggono annualmente da *Berga*, e dagli altri Porti della Norvegia, passano nel Baltico, e nella Germania, ove se ne fa un grande consumo. In queste contrade si fa parimente un grande traffico di tutte le sorta di Cabiglio secco.

Le

Le Aringhe della Norvegia sono altrettanto buone, quanto, quelle di Olanda; le medesime vengono ancora diligentemente salate, e stivate ne' Barili. Ma siccome si prendono a tale uopo de' Barili di legno di pino, perciò le Aringhe ne ricevono il gusto, che è contrario al gusto delicato degli Europei. I Polacchi all' opposto amano questo gusto, ed avendo la Reggenza, alcuni anni sono, voluto introdurre l' uso de' Barili di legno di quercia, si dovette desistere da una tale innovazione, per non perdere affatto il consumo delle Aringhe per la Polonia.

Negli anni in cui non riesce abbondante la pesca delle Aringhe, li Norvegiani preparano una grande quantità di Uova di Pesci. Queste Uova si cavano dal Cabiglio, ma non si ritrovano già ne' Pesci, in ogni stagione, poichè vi ci sono soltanto allorchè questi si uniscono, il che accade ne' mesi di Febbrajo, Marzo, ed Aprile. I Norvegiani, e particolarmente gli abitanti del Nord, le salano, le stivano nelle Botti di pino, e le portano a *Berga*, da dove vengono spedite in Francia, nella Spagna, e nelle altre Provincie, ove si pescano le Sardelle, alle quali le Uova predette servono di esca. Nella Francia, e particolarmente nella Brettagna, ove di dette Uova si fa un consumo grandissimo, si desidera di averle in fustaggj di pino; in Ispagna poi si preferiscono quelle che vengono stivate in fustaggj di quercia. Per il che, se si dà una commessione a *Berga*, per una quantità delle Uova suddette, devesi accennare, se si voglia averle in fustaggj di pino, o di quercia. Il Barile di quercia però costa un Ristallero corrente di Danimarca di più del Barile di pino.

Oltre agli Articoli di Pesci, vengono ancora ricercati, ed estratti da *Berga*, diversi altri generi e prodotti, oltre alli di sopra enunciati, dalle Nazioni commercianti, e specialmente dagli Amburghesi, Bremesi, da quelli di Lubecca, e di Rostock, che tengono sempre a *Berga* de' Bastimenti sotto carico.

Berga, come già si disse di sopra, è la più celebre, e considerabile Città di Commercio della Norvegia, e tutte le altre Nazioni di Europa, dimoranti verso il Mezzodì, danno a questa Città le loro commessioni, per i prodotti della Norvegia. Questi Mercanti mandano ancora per loro proprio conto, e con proprj Bastimenti, ogni sorta di merci ne' più rinomati Porti di Europa, e principalmente ne' Porti della Danimarca, che ritrovansi in correlazione con li loro Porti proprj, come il centro di tutte le loro connessioni mercantili.

Quasi tutto il prodotto delle Miniere di ferro e di rame della Norvegia, consumasi nella Danimarca, e questo unico Articolo ha prodotto in quel Regno un' assai importante, e vantaggioso ramo di Commercio. Oltre a ciò, il Legno grande e piccolo, e principalmente il Legno di quercia, le Aringhe, i Pesci asciutti e salati, di ogni sorta, il Catrame, le Pelli di molte sorta di animali, e generalmente tutti gli Articoli della Norvegia, ritrovano un esito grandissimo nella Danimarca. Il bilancio del Commercio di amendue li Regni è sempre vantaggioso per la Norvegia, quantunque dipenda la medesima dalla Danimarca, a cui deve annualmente pagare una somma importante, per la, così detta, *Steura* capitale, o sia Capocenso, Dazj, ed altre imposizioni.

Le altre Città, e Porti della Norvegia, che fanno ancora molti, ed utili affari di Commercio con *Berga*, e che perciò meritano l' attenzione, e la preferenza di essere indicate, sono:

Drontheim

Drontheim, una volta Città Capitale del Regno, ma presentemente Capitale soltanto della Provincia, chiamata *Drontheim-Hus*, appartenente alla Danimarca, in virtù del Trattato di Copenhagen, è distante da *Berga* 70 leghe circa. Questa Città ha un Porto spazioso, molto frequentato da piccoli Navigli; ma i Bastimenti di una certa grandezza non hanno l' ardire di entrarvi, a motivo che l' accesso ne viene ovunque difficoltato da una quantità di scoglj. Il principale Commercio di questa Città consiste in Legname da costruzione, Rame, Ferro, Pece, Pelliccierìe, e Pelli di capra, che si spediscono negli altri Porti del Regno, o nella Danimarca. Gli Articoli poi, che da detti luoghi s' introducono in *Drontheim*, consistono in Droghe, Vini, Acquavite, Tabacco, Panni, Tele, ed altri moltissimi generi. *Drontheim* è il luogo principale del Distretto Provinciale di questo nome, che, concentra in se le Podesterìe di *Drontheim*, *Nordland*, e *Findmarken*. I prodotti delle due ultime consistono principalmente in Cabiglio asciutto, Aringhe, Pelliccierìe, e Calzette di lana. Questi Articoli si trasportano per lo più a *Berga*, da dove vengono poi tradotti negli altri luoghi Mercantili; ma per *Findmarken*, e *Wardochuus*, situato sopra l' Isola *Wardöe*, nella estrema parte del Nord della Norvegia, passano solamente le Navi della Compagnìa Generale di Commercio, le quali esercitano quasi unicamente il Commercio, per colà; questa Provincia confina all' Ovest, con l' Oceano;

al

al Nord, con il Governo di Wardus, al Sud, con quello di Berga; ed al Sud Ovest con la Svezia, da cui la separano i monti.

Christiansand. *Christiansand*, Città Capitale del Distretto Provinciale di questo nome, intraprende un riguardevole Commercio con Legname, Cabiglj, Salmone, Scombri salati, colà chiamati *Makrelen*, e *Perle*, che si pescano in quelle contrade. Questa Città giace quaranta leghe al di quà di *Berga*. *Stavanger*, *Arendahl*, *Mandal*, e *Flekeröe*, sono Porti nel Distretto Provinciale di *Cristiansand*, ove si traffica generalmente con Legname e Pesci. A *Stavanger* si pescano per lo più gli Astacchj, che gl' Inglesi, e gli Olandesi vengono a prendere vivi nella Norvegia. Solamente in questo Porto si caricano annualmente quaranta piccoli Naviglj di Astacchj, o Gamberi marini, ognuno de' quali ne contiene 12,000 pezzi, circa. Ogni pezzo viene a costare, a proporzione della grandezza, da 2, sino a 4 Scellini libis.

Cristiania. *Christiania* è la Capitale del Distretto Provinciale dello stesso nome, che altramente chiamasi, *Aggerhuus*. La Città intraprende, con i Paesi esteri, un importante Commercio di ogni sorta di Pesci, e Legname. L' Allume ed il Vitriuolo della medesima viene molto apprezzato, e se ne trasportano delle grandi partite negli esteri Stati.

I Luoghi di *Kongsberg*, e *Tonpsberg*, situati nello stesso Distretto Provinciale, sono molto celebri; il primo, a motivo delle sue Miniere di Argento, e l' altro, per le sue Saline. A queste due sorgenti di ricchezze uniscono essi ancora il vantaggio de' loro buoni Porti, che vengono continuamente frequentati, non essendo però questi soli, da cui si facciano delle forti spedizioni de' prodotti della Norvegia. *Sandefriord*, *Friedrichshald*, e *Friedrichstadt* spedisce verso la Danimarca li migliori alberi da Navi, che si ritrovino nella Norvegia. Vi sono ancora molti altri Porti nel Regno, li quali però vi fanno un traffico poco importante.

Fabbriche. Delle Fabbriche della Norvegia vi è molto poco da dire. Questo Regno deve far venire dalla Danimarca, e da' Paesi esteri, tuttociò che gli occorre, in genere di Merci fabbricate di seta, lana, bambagia, e tela, toltine soltanto i Drappi grossi. Le Fabbriche che vi esistono ancora sono quelle che servono a coltivare le Miniere; il Cantiere delle Navi, che fiorisce particolarmente in *Arendahl;* la Fonderìa di cannoni di ferro, e di pezzi di Artiglierìa, per uso della Regia Flotta, in *Moss*; una Fabbrica di Vetri, nelle vicinanze di *Bragnäs*, che fu eretta recentemente, e che somministra de' Fiaschi, e Vetri quasi sufficientemente per tutto il Regno; e finalmente, la sopradescritta Fabbrica di Sale, a *Tongsberg*, ed una Raffinerìa di Zuccheri a *Friederichshald*.

Merci di Estrazione. Le merci di estrazione dalla Norvegia, sono le seguenti, ed assicurasi che solamente da *Berga*, computando un anno con l' altro, si estraggono annualmente, circa 440,000 *Waagen* di Cabiglj, o *Dorsch* secchi, il di cui più basso prezzo, negli anni abbondanti, raggirasi a 4 Marche, ed il più alto prezzo, negli anni cari, ascende a 8 Marche, per ogni *Waag*; 12,000 *Waagen* di Merluzzi, o *Klipfisk*, a 7 in 14 Marche ogni *Waag;* 4,000 barili *Dorsch*, salato, a 2 in 4 Ristalleri al Barile; 1000 Barili di *Makrelen* salati, a 2 in 3 Ristalleri al barile; 500 Barili Salmone salato, a 9 in 12 Ristalleri al Barile; 9,000 pezzi di Salmone fumato, a $\frac{1}{2}$ in di Ristallero al pezzo; 10,000 Barili di Uova di pesce, a 4 in 6 Ristalleri al Barile; 90 sino a 120,000 Barili di Aringhe salate, a 3 in 4 Ristalleri al Barile; 300 Barili di Aringhe fumate, a 4 in 6 Ristalleri al Barile; 60,000 Astacchj vivi, a 1 in 4 Scellini al pezzo; 130,000 Pali di pino, di 12 piedi, a $1\frac{1}{3}$ in $1\frac{1}{2}$ Ristallero, per dodici Pali detti; 2 in 3,000 Travi, di 12, sino a 40 piedi; ed altre qualità di legname, a varj prezzi; 13,000 Barili di Olio di *Dorsch*, a 10 in 14 Ristalleri al Barile; 600 Barili di Catrame a 3 in 4 Ristalleri al Barile; e finalmente, diversi altri articoli, e particolarmente delle Pellicciérie, delle Pelli di castrato, Pelli secche, ed altre simili.

Devesi ancora osservare, che in tempo di pace si prepara soltanto una piccola quantità di Merluzzi, nella Norvegia, a motivo che i Mercanti di *Berga* non possono provvedere questo Pesce a sì buon prezzo, come lo fanno gl' Inglesi, li quali vendono il loro Pesce di Terranuova, che viene preferito ne' Porti di Spagna, e se ne fa ovunque un esito grandissimo. Ma, succedendo la guerra fra l' Inghilterra, e la Spagna, si riduce la cosa in altra maniera; mentre in allora la Spagna non permet-

permette l'introduzione del Merluzzo d'Inghilterra ne' suoi Stati, e gli Spagnuoli si rivolgono alla Norvegia, per ottenere questo articolo di viveri, che viene ad essere per essi uno delli più necessarj. Tali li Mercanti fanno preparare a *Berga* delle grandi quantità di Merluzzo, sempre però a seconda della grandezza delle commessioni. Per altra parte poi riesce impossibile il determinare, quanti *Waagen* di *Dorsch* vengono annualmente estratti dalla Norvegia, il che dipende unicamente da una buona, o cattiva pesca.

Le merci che s'introducono a *Berga*, consistono in tutte le sorta di Grani, e Legumi, Sale, Vino, Acquavite di Danimarca, e di Francia, giacchè l'Acquavite di tutti gli altri Stati è proibita; Tabacco, Caffè, Te, Zucchero, Spezierie, Droghierie, P[illegible], Stoffe di seta, di lana, e di bambagia, Tela, ed altre simili; con molti altri Articoli, la di cui introduzione è permessa a *Berga*, e per tutta la Norvegia, li quali per altro non sono considerabili, attesa la poca quantità di essi. Di queste merci poi se n'estrae una piccola porzione, ma la maggior parte si consuma nel Paese.

Le spese sopra il Pesce secco, importano a *Berga*, compresavi la provvisione di 2 p$^{\circ}_{\circ}$., sino a bordo della Nave, 5 in 6 p$^{\circ}_{\circ}$., circa. Le spese sopra il Legname sono ancora più discrete. I noli per i Pesci di *Berga* furono già indicati alla Pag. 365. del primo Tomo.

In questa Città si tengono li Libri e le Scritture in Ristalleri di 6 Marche, da 16 Scellini di Danimarca.

Le altre Città della Norvegia, cioè: *Drontheim*, *Cristiania*, *Fleckeroen*, *Koppervik*, *L[illegible]*, *Romsdaal*, ecc., dividono il Ristallero in 4 *Ort*, e l'*Ort* in 24 Scellini di Danimarca.

Tutte le Monete di Danimarca, vagliono nella Norvegia tanto, quanto vagliono in Danimarca, e come si troveranno descritte sotto l'Articolo di Danimarca.

Il Peso Mercantile di Norvegia equivale pure a quello di Danimarca.

1 *Schiffpfund*, ovvero Libbra navale fa 20 *Lispfund*, ovvero 320 ℔.
1 Centinajo fa 6¼ *Lispfund*, ovvero 100 ℔.
1 *Lispfund* fa 16 ℔.
1 *Waag*, o *Wog* fa 3 *Besmer*, o *Besmerpfund*, ovvero 36 ℔.
1 [illegible] fa 12 ℔. *S[illegible]*, ovvero ℔ di Bilancia.
[illegible] *Waag* di Baccalà, nel noleggio de' Bastimenti, si prendono per 1 Last.

℔.		*Marche*.		*Oncie*.		*Lotti*.		*Quarti*.
1	*fa*	2		16		32		128
		1	*fa*	8		16		64
				1	*fa*	2		8
						1	*fa*	4

29 ℔. di Danimarca a *Berga*, ed in tutta la *Norvegia*, fanno 31 ℔., peso Mercantile in *Lipsia*, ovvero:
1 Centinajo, peso Mercantile in *Lipsia*, fa circa 103 ℔. in *Berga*; vi è il divario di 6$\frac{1}{2}$ p. $^{\circ}_{\circ}$.
97 ℔. in *Berga*, fanno 98 ℔. in *Amsterdam*.
33 ℔. in *Berga*, fanno 34 ℔. in *Amburgo*.

1 Last di Grani, di Grano tosto, che è una sorta di orzo preparato per fare la birra; di Piselli, di Orzo, e di Avena mondata, e di Farina, contiene [illegible] Barili (*Tonnen*).
1 Last di Sale di Spagna, di Portogallo, e di Francia, come ancora di Carbone fossile, contiene 18 Barili.

1 Barile, misura di Grani, contiene 144 Boccali (*Kröge*, o *Krüge*).
1 Barile di Sale contiene 176 Boccali.
1 Barile di Birra contiene 136 Boccali.
1 Barile di Catrame contiene 120 Boccali.

Il Braccio di Danimarca ha 2 Piedi, e questi, a tenore di una Regia Ordinanza, dovranno equivalere a 2 Piedi del Reno, ed essere per conseguenza di 278^{2*} linee, di Piede Regio di Francia, in lunghezza; d'onde risulta, che,

9 Braccia, di *Danimarca*, fanno 10 Braccia, di *Lipsia*, come 9 Piedi di Danimarca fanno 10 Piedi di questa ultima; il che forma un divario di $11\frac{1}{9}$ p%.
11 Braccia di *Brabante*, fanno 12 Braccia di *Danimarca*; divario di $9\frac{1}{9}$ p%.

Gli Alberi di Nave, e l'altro legno tondo, si misurano in Norvegia a Palmi, uno de' quali è di 39^{3} linee di Francia in lunghezza, e tre Palmi simili fanno 10 Pollici, 2 linee del Piede di Danimarca.

31 Palmi di *Olanda*, fanno 33 Palmi di *Norvegia*.

Per il sopra più riguardante li Pesi, Misure, e Numero, con la rispettiva proporzione con il Peso, Misura, e Numero estero, devesi esaminare l'Articolo di *Coppenhagen*.

Cambio.

Il Corso di Cambio si regola a *Berga*, e nelle altre più rinomate Città della Norvegia, comunemente secondo il Corso di Copenhagen; con la differenza però di 1 a $1\frac{1}{2}$ p.% meno, che in detta Città.

Cambj della Città di Berga.

Berga dà	*Per ricevere.*	*In*
113 Tal Cor. di *Danimarca*, circa	100 Talleri per Cassa	*Amsterdam.*
100 = =	102 Talleri Correnti circa,	*Amburgo.*
100 = =	102 Talleri Correnti circa,	*Copenhagen.*
128 = =	100 Corone d'Inghilterra, o 25 *Lire* Sterl.	*Londra.*
100 = =	100 Talleri Libis Correnti, circa	*Lubecca.*

In riguardo all' Uso, all' Accettazione, a' Protesti, e generalmente, a tutti i costumi, e formalità da osservarsi in affari di Cambio, in *Berga*, esiste il seguente Regolamento di Cambio di Norvegia, che ne somministra le più esatte, e più circostanziate relazioni.

§. 1.

Regolamento di Cambio.

Vogliamo, che in avvenire, circa le Cambiali, venga osservata la seguente Disposizione.

Giacchè in una Lettera di Cambio intervengono comunemente quattro persone, cioè: 1mo. quello che fa la Cambiale; 2do. quello che la prende, ed è il pagatore della rispetttiva valuta; 3zo. quello che deve pagare; 4to. quello che la deve ricevere; perciò deve ogni Cambiale essere succintamente concepita, firmata di proprio pugno dal Traente, che vi sia specificata la somma, e la qualità della moneta da pagarsi, come pure la precisa spiegazione del tempo nel quale ha da seguire il pagamento, come e da chi siasi ricevuta la valuta, e che quella sia una lettera di Cambio.

§. 2.

Le Cambiali dovranno ordinariamente rilasciarsi in duplo, cioè: in Prima e Seconda, e in più ancora, qualora le parti ne siano convenute; potranno poi le medesime essere scritte sopra una carta ordinaria, e senza Bollo, ed essere nulladimeno di pieno valore.

§. 3.

§. 3.

Essendo specificato in una Cambiale, che il rispettivo valore sia stato ricevuto, avrà essa la sua piena forza, tanto se la Cambiale in questione fosse stata soddisfatta in contanti, quanto se fosse stata ricevuta in estinzione di qualche altro debito, conto.

§. 4.

Il pagamento delle Cambiali dovrà essere regolato secondo la specie, o moneta che corre ne' luoghi, per dove fu tratta la Cambiale.

§. 5.

Venendo alla persona 3za. presentata una Cambiale, sarà la medesima tenuta a dichiararsi entro il termine di 24 ore, se voglia o no accettare la Cambiale suddetta.

§. 6.

Accettando la detta persona la Cambiale, essa sarà tenuta di sottoscrivere il di lei nome di propria mano, e di apporvi la data, ed il giorno dell'accettazione, e perciò, chi avrà una volta accettata la Cambiale, non avrà più l'arbitrio, nè la facoltà di richiamare, o di annullare l'accettazione.

§. 7.

Se taluno non accetta la Cambiale, la persona 4ta., sopra descritta che dovrà ricevere il danaro, comunemente nominata, il Presentante, sarà tenuto di protestare per tutte le spese, e danni, mediante il Notajo, ed un attestato esteso da lui, o medianti due uomini di buona fede, che dovranno rilasciare il Protesto in iscritto; e la detta persona 4ta., è tenuta di rispedire il detto Protesto, unito alla Cambiale, con il primo ordinario, alla persona 2da., a cui appartiene la Cambiale, ovvero, che ne diede la valuta: che se poi il Protesto non potesse farsi così presto, dovrà subito almeno notificarle, che la Cambiale non è stata accettata, acciocchè la persona 2da., possa averne avviso a tempo, e prevenire dovutamente il danno.

§. 8.

Nel caso in cui la persona 4ta., non osservasse la suddetta puntualità, e che ne venisse a derivare qualche danno dalla di lei trascuraggine, ne dovrà soffrire tutto essa il danno.

§. 9.

Essendo una volta accettata la Cambiale, l'Accettante, 3zo., ritrovasi in preciso dovere di pagare, senza scusa, o opposizione veruna; ma qualora il pagamento non si effettuasse fra gli otto gioni dopo il termine in cui la Cambiale avrebbe dovuto essere soddisfatta, il quale chiamasi, giorno di scadenza, quello a cui devesi pagare il danaro, deve protestare, ed indi darne il pronto avviso nel modo sopra indicato.

§. 10.

Nel caso in cui la persona 4ta., fosse trascurata, e non avesse levato il Protesto, al più lungo, nel decimo giorno, compresivi li giorni di accettazione, e di Protesto, come ancora le Domeniche, e gli altri giorni festivi, dovrà essa soffrire tutto il danno a suo proprio peso.

§. 11.

Avendo qualcheduno accettata una Cambiale, vi saranno obbligati due cioè: chi accettò, e chi rilasciò la Cambiale, rimanendo indi in libertà del Creditore, il convenire prima l'una, o l'altra di dette due persone, oppure amendue nello stesso tempo.

§. 12.

Qualora una Cambiale sarà pagabile al 4to., oppure al di lui ordine, potrà questo girarla ad un altro, e questo si farà, scrivendo a tergo della Cambiale medesima: *Pagate*

te me il valore contenuto in questa Cambiale a Tizio, per valuta ricevuta da Cajo; indi il detto 4to., si sottoscriverà di proprio pugno, apponendovi la data.

§. 13.

In questo modo sono sei persone interessate in una Cambiale, e perciò, in caso di Protesto, Cajo tiene il suo regresso contro il 4to., e il 3zo., avendo il medesimo accettato; come ancora contro il 1mo., che rilasciò la Cambiale.

§. 14.

Così pure si possono rilasciare delle Cambiali, con li loro indossamenti, in cui resta espressa la valuta ricevuta in, oppure, *da me medesimo*, che hanno la medesima forza, e privilegj, come le altre suddette Cambiali, le quali però non dovranno estendersi più a lungo di due mesi vista.

§. 15.

In tutte le Cambiali, che verranno rilasciate ne' nostri Regni e Provincie, le somme si dovranno scrivere due volte, prima con lettere, ed indi con numeri, per essere così più chiare, e più sicure.

§. 16.

La Cambiale si dovrà tosto presentare per l'accettazione; indi, alla scadenza, si presentera per il pagamento, ed in difetto dell'una e dell'altro, si dovrà levare il Protesto entro il termine di 24 ore; qualora poi si mancasse di effettuare le suddette disposizioni, e di levarne il Protesto, dovrà in allora la Cambiale considerarsi di nessun valore, nè tampoco si potrà richiederne alcun pagamento, o esecuzione, secondo il diritto Cambiario.

§. 17.

Se a taluno venisse presentata una Cambiale per l'accettazione, e ch'egli vi dovesse scrivere quanto fu di sopra accennato, non dovrà egli prolungare il tempo, nè cangiare la Moneta, neppure apporvi qualche altra condizione; e qualora egli ciò facesse, senza il consenso del 4to., simili condizioni non dovranno sussistere; anzi un simile accettante sarà tenuto di pagare il contenuto della Cambiale.

§. 18.

Il 4to., Proprietario della Cambiale, non deve condiscendere al parere di alcuno, senza esporsi al proprio rischio, e pericolo; succedendo però, che alla scadenza di una Cambiale, ne venisse offerto il pagamento della metà dell'importo di essa, ovvero qualunque altra porzione, potrà il Possessore accettare la somma offerta, a buon conto, e del rimanente dovrà poi egli levare il Protesto, come di sopra si disse.

§. 19.

Nessuno dovrà pagare una Cambiale, prima della scadenza della medesima.

§. 20.

Sopra un Cambiale non si può mettere alcun sequestro, ma la medesima ritiene il suo Corso legale; neppure si dovranno, ne' nostri Regni di Danimarca, e di Norvegia, sequestrare veruni danari esteri, entrati per mezzo delle Cambiali, ne' nostri Stati, e che da quì si dovranno rimettere a qualunque Nazione essi danari appartengano, nè potrà sussistervi alcuno impedimento di sopraggiunta guerra, o di qualunque altro motivo esser si voglia; così pure non potrà qualunque Moratoria liberare chicchessia dal pagamento di una Cambiale.

§. 21.

Quantunque una Cambiale proveniente da' Paesi esteri, non sia propriamente regolata secondo il contenuto di questo Regolamento, ciò non ostante dovrà la medesima godere il suo perfetto diritto Cambiario, ne' nostri Regni, purchè si possa comprovare dal di lei contenuto, che la medesima sia stata tenuta e riguardata per una perfetta e legittima Cambiale, nel luogo in cui la medesima fu rilasciata.

§. 22.

E giacchè, per promovimento del Commercio, rendesi necessario un giusto Corso di Cambio, così rendesi pure necessario un separato Diritto privilegiato, al qual' effetto dovrà ogni Prefetto di Città, e Sindaco Provinciale, o Locale, intentare senza dilazione il diritto, ed esecuzione sopra le Cambiali, secondo il contenuto in questo Regolamento, senz'avere riguardo alla condizione, o alla persona, di modo che, venendo taluno accusato di una Cambiale ritornata con Protesto, ovvero anche stata accettata, e non pagata, dovrà il reo convenuto, dopo di esserne stato convinto, contentare e pagare incontinentemente l'Attore; in difetto, il suddetto Prefetto di Città, e Sindico Provinciale, o Locale, sulla istanza dell' Attore, sarà tenuto di fare arrestare il reo convenuto, ed anche farlo carcerare, secondo le circostanze.

§. 23.

Giacchè, tanto il 1mo., Datore della Cambiale, quanto il 3zo., Accettante della medesima, vi sono strettamente obbligati, così anche il 2do., che prima accettò la Cambiale, non essendosi altrimenti determinato, dovrà essere tenuto di pagare la valuta al 1mo., sotto lo stesso diritto, e prontezza, come si disse all' Articolo 22.

§. 24.

Nel doversi pagare la Cambiale, qualora nascesse qualche contesa, circa il doversi prima consegnare la Cambiale, oppure prima contare il danaro; dovrà la Cambiale essere depositata nelle mani di una terza persona, oppure in quelle del Prefetto della Città, sino a tanto che i danari siano pagati; a tale oggetto il Prefetto della Città dovrà godere $\frac{1}{3}$ di Ristallero per ogni cento, in tutto, per il suo incomodo.

§. 25.

Allorchè la Cambiale non venisse a suo tempo accettata, o non pagata alla scadenza, dovrà la medesima venire pagata con l'aggio, e con gl' interessi di 1 p. % al mese, per l' andata e ritorno; ed oltre a ciò si dovrà pagare ancora $\frac{1}{2}$ p. % in tutto, a titolo di provvisione, spese di Protesto, e porti di lettere, dovendosi pure computare gl' interessi, da essere corrisposti dal tempo della scadenza. Vogliamo ancora graziosissimamente, che simili processi siano ben tosto definiti, salvo che vi concorrano altri Creditori insieme con quello, che cerca il pagamento della Cambiale, mentre in allora dovrà essere il tutto immancabilmente determinato nello spazio di un anno ed un giorno.

§. 26.

Chiunque volesse essere pagato di una Cambiale stata protestata, oppure accettata e non pagata, dovrà tosto intentare la sua azione contro il Debitore; ma s'egli fosse negligente, e non producesse le sue ragioni nel termine di sei mesi, al più lungo, allora perderà il suo diritto Cambiario.

§. 27.

Il Prefetto della Città, e Sindaco Provinciale, o Locale, dovrà essere tenuto di fare giustizia, ed esecuzione sopra le Cambiali; in difetto di che sarà egli tenuto al risarcimento del danno, che ne potesse risultare dalla di lui dilazione, o trascuratezza, a tutti quelli che sono interessati nella Cambiale. Dietro di che ognuno saprà regolarsi. Comandiamo perciò, ed ordiniamo con il presente, alli nostri Prefetti de' Distretti Provinciali, Presidenti, Borgomastri, e Consiglio, come ancora agli Amministratori di Ufficio, ed a tutti quelli a cui fu spedita questa nostra Ordinanza, di farla tosto leggere, e pubblicare in tutti li luoghi ove si spetta, ad universale e particolare notizia di ognuno. *Fatto nel nostro Castello di Copenhagen, il dì 16 Aprile. 1681. Sotto il nostro Sigillo.*

Cristiano.

ORDI

ORDINANZA

Abolizione dell' abuso delle Cambiali.

Riguardante l' abolizione dell' abuso delle Cambiali fra gli abitanti del medesimo luogo, o fra quelli, che abitano in una stessa Città.

Noi *CRISTIANO V.*, per la Dio grazia Re di Danimarca e Norvegia, de' Vandali e Goti; Duca di Schleswig, Holstein, Stormarn, e Dithmarschen; Conte di Oldenburg, e Delmenhorst: Facciamo graziosissimamente sapere a tutti, e singoli, essere pervenuto a nostra cognizione, che, diametralmente contro alla nostra Legge di Danimarca, graziosissimamente emanata, siasi introdotto un grande abuso, il quale prese già talmente vigore, che gli Artigiani, volendo comprare qualche cosa, per quanto piccola che sia nella Città di loro dimora, e non potendo farne pronto pagamento, devono rilasciare una Cambiale, e corrisponderne 1 p. % al mese, con ritrovarsi nella paura continua di essere arrestati, nel caso di non potere supplire a quella tale piccola somma, nella scadenza; e siccome osservano un simile tenore ancora i Mercanti, e Bottegai, l' uno verso dell' altro, e che persino gli Artigiani pretendono un simile compenso, in caso che non vengano soddisfatti con pronto pagamento per il loro lavoro; d'onde risulta, che poche persone soltanto se ne arricchiscono, e l' uomo ordinario all' incontro viene succhiato con usura. Ad oggetto pertanto d' impedire, e di abolire un cotanto pernicioso abuso, che arreca inoltre un notabile discapito alle nostre rendi e del Bollo della carta; e per conservare il credito delle Cambiali, abbiamo clementissimamente ritrovato a proposito di ordinare, e comandare, come ordiniamo e comandiamo con la presente, che non si debba contrattare alcun negozio o imprestito quì ne' nostri Regni, fra persone che dimorano in uno stesso luogo, con Cambiali in esso pagabili; dovendo bensì essere permesso, per tutto ciò che taluno potesse in commercio acquistare da un altro, o anticipare ad un altro, ad un certo tempo, per il suo negozio, di dare Assegni, Riversali, o siano Obbligazioni, in virtù delle quali si debba effettuare il pagamento a certi termini brevi, o lunghi, secondo l' accordo delle parti; intendendosi però, che a proporzione de' termini di cui sono convenute, non si debba pretendere più del 6 p. %, nè possa chiunque venire obbligato a corrispondere degl' interessi maggiori. E se simili Assegni, Riversali, ovvero Obbligazioni, che dovranno essere tutti scritti sopra carta bollata, secondo il prescritto della Ordinanza da Noi clementissimamente emanata, verranno regolati in modo che il debitore si ritrovi obbligato di soffrire secondo la Legge, senza che preceda qualche Sentenza, o altra istanza legale, allora i Prefetti delle Città Mercantili, come pure i Sindaci Provinciali, o Locali, nella campagna, dovranno procurare di fare tosto arrestare i debitori, se questi non avranno corrisposto al termine, nel modo appunto come si procederebbe nelle Cambiali protestate; dovendosi però da quanto sopra escludere gl' Istrumenti obbligatorj, e quelle Obbligazioni, per cui si dovranno pagare gl' interessi ne' termini stipulati, giacchè li medesimi rimangono tutti inalterabilmente nella loro piena forza, e vigore, secondo le Leggi. Con ciò resta parimente abolito ed interdetto l' abuso di antidatare la Cambiale, nè tampoco prendere anticipatamente li pretesi interessi derivanti dal danaro, o dagli altri effetti, sopra di cui potessero rilasciare delle Cambiali gli abitatori di una medesima Città, e luogo fra essi loro come si praticò fino ad ora; sicchè, per le Cambiali, che vengono rilasciate da quelli, che non abitano in uno stesso luogo, o nella medesima città, e ritornano con Protesto, si dovranno prendere e calcolare gl' interessi soltanto dal dì della scadenza, cioè, per Cambio e ricambio, 1 p. % al mese, con tutto quello che la Legge prescrive in simili casi. Qualora si ritrovasse qualcheduno, che vi contravvenisse, e fosse scoperto dal debitore, o da un altro, dovrà il contravventore perdere il suo capitale, con pagarne metà a noi, e metà al delatore, secondo la disposizione della Legge. In caso che potessero anche nascere delle differenze contenziose fra le parti convenute, a motivo degl' interessi indebiti, e che quello che prese la Cambiale, o levò annualmente degl' interessi più alti, che a proporzione del 6 p. %, non ne potess' essere legalmente convinto, sarà egli tenuto di giustificarsi a tal' oggetto giuridicamente avanti il Tribunale, con un giuramento, altrimenti avrà egli perduto il suo capitale, come si è detto di sopra. E se anche nelle divisioni, e negli altri affari ed incontri, si venisse a scoprire, che taluno, dopo la promulgazione legalmente seguita di questa nostra Ordinanza, avesse operato contro questo Statuto, sarà il medesimo riguardato come meritevole di uguale pena e castigo.

Affin-

Affinchè però nessuno possa discolparsi in casi simili, a motivo d'ignoranza, e che le Cambiali di già rilasciate non ne vengano pregiudicate, in caso che nascere ne potesse qualche processo, per l' esecuzione di questa nostra Ordinanza, abbiamo graziosissimamente accordato un termine di 8 mesi, dopo la pubblicazione della medesima, legalmente seguita. Sopra di che ognuno saprà regolarsi, e guardarsi da ogni danno, e pregiudizio.

Comandiamo perciò, ed ordiniamo, con la presente, alli nostri Conti e Baroni, Comandanti de' Distretti Provinciali, Delegati, Presidenti, Borgomastri e Consiglieri, come ancora alli Prefetti, e da tutti gli altri rispettivi Ufficiali, a cui verrà spedita questa nostra Ordinanza, munita del nostro Sigillo di Cancelleria, di farla leggere, e pubblicare ne' luoghi competenti, ed indi farla severamente osservare. *Fatta nel nostro Castello di Copenhagen, il dì 31 Marzo, 1688.*

CRISTIANO RE.

ORDINANZA.

Riguardante l' abolizione delle Cambiali rilasciate pro forma, in Norvegia; come pure il modo con cui si dovrà procedere ulteriormente, in merito alle Cambiali. Fatta nel Castello di Fridrichsberg, il dì 26 Novembre, 1731.

Delle Cambiali pro forma.

Noi *Cristiano VI.*, per la Dio grazia Re di Danimarca, Norvegia, ecc. ecc. facciamo sapere a tutti e singoli:

Abbenchè il defonto nostro Sigr. Avo, di gloriosissima memoria, abbia graziosissimamente procurato, tanto mediante la Legge, quanto medianti le Ordinanze posteriormente emanate, di abolire non solo tutti gl' illeciti interessi e rendite, ma di prevenire ancora l'abuso delle Cambiali assai pernicioso, tanto al nostro interesse, quanto al pubblico; Noi dobbiamo nulladimeno intendere con dispiacere, che amendue le parti, contro la Legge, e le Ordinanze perciò emanate, se ne sono talmente abusate, che quasi tutti, ed ognuno in generale, non venendo loro dato alcun pegno dal debitore, per i danari imprestati ad interesse, in vece di adoperare la carta bollata, destinata per le Obbligazioni, si facciano estendere delle Cambiali, parte per i luoghi nazionali, e parte per i luoghi esteri, da pagarsi, le prime, a due mesi data, e le ultime, a sei mesi data, le quali vengono ancora rinnovate più volte, di modo che i danari corrono a cambio un anno dopo l' altro, per i quali si pagano gl' interessi anticipatamente, o vanno già compresi nelle Cambiali. Queste simili Cambiali, cioè: rilasciate pro forma, sono ancora sì facili a riconoscersi, che la persona, sopra la quale vengono le medesime tratte, o per Amburgo, o per altrove, deve, a motivo de' Protesti perciò fatti, dichiarare per lo più, o ch' essa non conosce il Traente, oppure, che non è munita di alcun ordine preventivo, onde pagare queste Cambiali rilasciate; vi sono poi ancora alcuni, che nell' accettare simili Cambiali fatte pro forma, succhiano i loro Concittadini, con chiedere loro degl' interessi, e censi ingiusti, e trasgrediscono perciò la Legge sì Divina, che Nostra. Siccome dunque siamo costretti di ovviare ad un simile cotanto punibile procedere, nell' imprestare de' danari ad interessi ingiusti, onde vengono nello stesso tempo defraudate le nostre rendite procedenti dalla Carta bollata, medianti tali Cambiali pro forma; così abbiamo graziosissimamente ritrovato a proposito di comandare ed ordinare, come comandiamo, ed ordiniamo, che, siccome la nostra Legge non permette, che veruna Cambiale ne' nostri Regni di Danimarca e di Norvegia venga rilasciata più a lungo di due mesi data, pagabile alla rispettiva presentazione; e per conseguenza, nessuna Cambiale, pagabile da questo a luogo estero, può essere tratta più a lungo di due mesi, da pagarsi dopo vista, nè tampoco se ne può lasciare la data in bianco. Quelli dunque che per continuarsi a mantenere il loro sostentamento, o negozio, o per qualsivoglia motivo, devono rilasciare, o accettare delle Cambiali, saranno tenuti di contenersi in guisa, che tutte le Cambiali rilasciate per quì, pagabili a 2, o 3 mesi data, o ancora di più breve data, entro il termine della scadenza, essendo rilasciate a data, o essendo estese a vista, con il prossimo, o sa-

o susseguente ordinario, dopo di essere state rilasciate, vengano mandate, senza veruna scusa, o sotto qualunque pretesto essere si possa, per essere indi presentate a quello, a cui sono tratte, nel luogo della di lui dimora. Se poi non ne seguisse il pagamento, la Cambiale dovrà, secondo le Leggi, essere protestata, per mancanza di accettazione, o per non esserne seguito il pagamento, e del levatone Protesto, se ne dovrà dare il pronto avviso al Traente, o Girante, in caso che taluno pensasse di attenersi a lui per il pagamento, e che il proprietario della Cambiale intendesse di avere una pretesa legale contro amendue. Qualora succedesse, che qualcheduno ritenesse le Cambiali rilasciate per quì, senza Protesto, e presso di se, e non procedesse come fu graziosissimamente ordinato; allora dovranno simili Cambiali considerarsi come Cambiali fatte pro forma, e ne sarà devoluto al nostro Fisco il rispettivo capitale, di cui vogliamo però accordare la metà al denunziante, sia egli lo stesso debitore, oppure un estraneo.

Vogliamo perciò comandare a tutti li Regj Ufficiali in amendue li nostri Regni di Danimarca e di Norvegia, acciò li medesimi decidano, e condannino alla confiscazione tutte le Cambiali rilasciate per quì, che potessero loro presentarsi in Giudizio; venendo nello stesso tempo seriamente comandato a tutti li Curatori, li quali nelle loro rispettive giurisdizioni amministrano la facoltà de' pupilli, o la Massa de' Falliti, ed altri effetti senza eredi; e qualora si presentasse ad essi una simile Cambiale, di confiscarla, e darne il correlativo rapporto alla nostra Camera delle rendite erariali; in difetto, e qualora essi Curatori venissero ritrovati conniventi, o trasgressori temerarj di questo nostro Mandato, verranno i medesimi gastigati nel loro impiego, o in qualche altra maniera, secondo le circostanze.

Se taluno venisse scoperto, ed indi denunziato dal suo debitore, di aver egli preso un ingiusto interesse, per simili Cambiali fatte pro forma, sarà egli senza eccezione tenuto di giustificarsi con un giuramento statogli previamente imposto da' Giudici intervenienti; poscia dovrà egli, oltre al capitale confiscato, e solamente a Noi devoluto, pagare al nostro Fisco ancora una somma equivalente alla Cambiale, in pena del suo premeditato delitto, commesso contro i nostri Regj Ordini.

E benchè Noi, con ogni ragione e giustizia potessimo condannare tutti quelli, che commisero un non lieve mancamento verso la nostra graziosissima Legge, ed Ordini, al castigo statovi graziosissimamente intimato alli rispettivi trasgressori; vogliamo nulladimeno, per atto della particolare Regia clemenza, condiscendere a quanto possa essersi sino ad ora commesso, con le Cambiali fatte pro forma. Siccome dunque simili Cambiali dovranno in avvenire essere totalmente abolite: si accorderà perciò a chiunque vi abbia interesse, una dilazione di 2 mesi nel nostro Regno di Danimarca, e di 3 mesi nel nostro Regno di Norvegia, dalla data della pubblicazione di questa nostra Ordinanza, ad oggetto di fare mutare le illegittime Cambiali pro forma, che ritrovansi nelle loro mani, e trascriverle sopra la carta bollata. In caso però, che i debitori non intendessero di trascrivere le loro Cambiali rilasciate pro forma, sopra la prescritta carta bollata, vogliamo graziosissimamente concedere, che simili Cambiali, giungendo nello stabilito tempo, possano accettarsi nella nostra Camera delle rendite erariali, per esservi bollate, dopo che ne sarà stata fatta la rispettiva istanza. Se taluno trascurasse di farlo, dovrà egli imputare a se stesso il dispiacere da ciò risultante, giacchè Noi, spirato detto termine, non intendiamo in modo veruno, che alcuna di dette Cambiali, sotto qualsivoglia pretesto, o scusa, possa essere ammessa al rispettivo Bollo. Del rimanente, lasciamo nel suo pieno ed inalterabile vigore, quanto viene ordinato nella Legge toccante le Cambiali, a meno che non vi fosse seguito qualche cangiamento con la presente, come pure quanto contiensi nella Ordinanza del dì 31 Marzo, 1688, per quanto essa riguarda le Cambiali dentro le Città ecc.

Avendo Noi in tale modo seriamente proibito tutte le Cambiali pro forma, che hanno corso nella Città, e volendo con la presente, che simili Cambiali siano totalmente abolite, e che, nè i Negozianti in particolare, nè altre persone, che potessero avere bisogno di qualche danaro preso ad imprestito a breve tempo, debbano essere obbligati di prendere per ciò il Bollo sì alto, come quello che prendesi per le Obbligazioni, che vengono rilasciate da un'anno all'altro; vogliamo perciò accordare graziosissimamente, siccome accordiamo pure con la presente, che a simili scritture di obbligo, da rilasciarsi a breve tempo, che possono chiamarsi, Obbligazioni di Cambj, si possano apporre i Bolli, che appartengono alla categoria de' seguenti numeri, accennati nella ultima Ordinanza, concernente le carte bollate di seconda classe.

Num.

Num. 19	- 12 Scellini,	da 50 a	200 Ristalleri
= 20	- 24 =	= 200 =	600 =
= 21	- 3 Marche	= 600 =	1,200 =
= 22	- 1 Ristallero	= 1,200 =	1,800 =
= 23	- 1½ =	= 1,800 =	2,400 =
= 24	- 2 =	= 2,400 =	3,000 =
= 25	- 3 =	= 3,000 =	4,000 =
= 26	- 4 =	= 4,000 =	5,000 =

Quali scritture di obbligo, dovutamente regolate, sopra carta bollata, ed essendovi compresa la parola, Obbligazione di Cambio, in caso che nella scadenza non ne seguisse il pagamento, dovranno, per il conseguimento dell'arresto, godere la pronta e perfetta esecuzione, da effettuarsi dalli Fanti del Tribunale, nel modo medesimo con cui si procede nelle Cambiali protestate; a riserva però, che le medesime verranno rilasciate a tre mesi, al più lungo; accordando graziosissimamente, che per simile tempo si possa corrispondere 1½ p %, e nulla di più. Ed in caso che il pagamento non si facesse all'amichevole, se ne dovrà dare il rapporto, al più lungo, un mese dopo la scadenza; giacchè in caso che si venisse a rilevare, che simili scritture di obbligo fossero state rilasciate a più lungo termine, o che se ne fossero presi degl' interessi più alterati, il capitale dovrà essere confiscato, senza la menoma opposizione, la metà del quale anderà a benefizio del Fisco, e l'altra metà si corrisponderà al denunziante.

Qualora taluno poi, avendo nelle mani delle Obbligazioni Cambiarie non pagate in debito tempo, trascurasse d'insinuarsi a tale uopo in tempo dovuto, prima del termine del mese decorso dalla data della scadenza, simili scritture obbligatorie, spirato tale tempo, non avranno più alcun valore, nè obbligo, ed il Debitore resterà in tale maniera affatto esente, e libero da qualunque pretesa del Creditore.

Del rimanente, non dovrà essere interdetto a veruno, di rilasciare de' Riversali, per un tempo più lungo di quello che possa essere necessario, sopra le qualità di carte stabilite nella seconda classe della Ordinanza emanata in riguardo alla carta bollata, intendendosi però, che ciò non succeda in riguardo a quelle somme, di cui si riceveranno gl' interessi, o che s' imprestano in contanti, giacchè in simili casi queste non possono considerarsi per altro, che per Cambiali pro forma; siccome nemmeno vogliamo, che di simili Riversali si paghino veruni interessi, se non dalla data, in cui se ne chiede legalmente il pagamento. Sopra di che ognuno saprà regolarsi, e guardarsi da ogni danno e pregiudizio.

Ordiniamo perciò, e comandiamo al nostro Governatore in Norvegia, alli Conti e Baroni, ed alli Comandanti de' Distretti Provinciali, Amministratori, Giusdicenti, Presidenti, Borgomastri e Consiglieri, Prevosti, Sindaci, ed a tutti quelli a cui perverrà questa nostra Ordinanza, munita del nostro Sigillo Camerale, di dovere tosto far pubblicare alli sudditi la presente nostra Patente, ad intelligenza universale; come pure d' invigilare da se sotto propria gravissima risponsabilità. *Fatta nel nostro Castello di Fridrichsberg*, *il dì 26 Novembre*, 1731.

CRISTIANO RE.

BERGAMO.

BERGAMO, in Latino, *Bergomum*, grande ed antica Città nella Lombardia Veneta, Capitale del Bergamasco, situata sopra una maestosa collina, come in atto di essere ammirata. Essa è la più considerabile Città Mercantile dello Stato Veneto, dopo la Capitale; è difesa da una buona Cittadella, e vi è un Vescovo suffraganeo dell' Arcivescovo di Milano, e vi è l'Accademia degli *Eccitati*. Questa Città ritrovasi alli Gradi 27, Min. 8 di longitudine, ed alli Gr. 45, Min. 42 di latitudine; in distanza di 10 leghe al Nord-Est da Milano; 11 al Nord-Ovest da Brescia, e 15 al Nord-Ovest da Cremona. L'aria vi è molto salubre, e gli abitanti riescono molto industriosi, ed hanno una grande abilità nel vendere le loro mercanzie.

Situazione.

Descrizione Istorico-Geografica.

La Provincia del Bergamasco è molto fertile, e bene popolata, e confina con il Bresciano, con il Milanese, e con la Valtellina; la popolazione di questa Provincia ascende a 210,000 abitanti, circa. Nella Chiesa Cattedrale di *Bergamo* vedesi la Cappella,

ov' esiste il superbo mausoleo del Generale *Bartolommeo Colleoni*, che fu il primo a ritrovare l'arte di condurre i cannoni in campagna. La maggiore popolazione di questa Città, consiste ne' sobborghi della medesima, che ritrovansi nella pianura, il principale de' quali è il Borgo di *S. Leonardo*, che forma altrettanta popolazione, quanto il rimanente de' Borghi, e della Città, e nel quale si concentra la maggior parte del Commercio di *Bergamo*. In questa Città nacque il Celebre *Torquato Tasso*.

Commercio e Manifatture.

Questa Città fa un Commercio il più esteso di Seta grezza e lavorata, la quale, dopo quella del Piemonte, è la più ricercata di tutta la rimanente Seta d'Italia, e principalmente dagl' Inglesi, e da' Francesi; vi si fa un grande Commercio di estrazione di Grano, Vino, Formentone, varie sorta di Profumi, Ferro, Bestiame, Marmo, Pietre, con cui si fanno le Macine, e molti altri prodotti del suolo. Il Cacio di *Bergamo* è molto apprezzato, e se ne fa un Commercio grandissimo. In questa Città si ritrovano delle Manifatture eccellenti di merci di seta, di bambagia, di tela, e di lana; ed è particolarmente riguardevole la Fabbrica de' Tappeti di lana, ovunque conosciuti, sotto la denominazione di Tappeti di *Bergamo*. Li prodotti delle Manifatture, che *Bergamo* estrae verso li Paesi esteri, e le altre Provincie della Republica, consistono principalmente in merci di seta, Veli, Crepponi, ecc., Tappezzerie, Tappeti, Coperte di lana, per uso di tavola, e di letto, Stamette, Ferrandine, Saje, Buratti, Ferrareccie, Terraglie, ecc. Le merci che vengono introdotte in *Bergamo* consistono particolarmente in Lane, Spezierie, e Drogherie, Olio, Cappelli, e Berrette.

Fiera.

In *Bergamo* si fa ogni anno una celebre Fiera, nel dì 24 Agosto, Festa di S. *Bartolommeo Apostolo*, protettore della Città, la quale dura 15 giorni, e vi concorrono moltissimi Mercanti, e principalmente dall'Italia, Germania, Elvezia, e da' Grigioni; li Francesi, e gl' Inglesi vi spediscono li loro Commessionarj, per la compra delle Sete. Il concorso grandissimo di Esteri a questa Fiera, la rende di molto profitto agli Abitanti; ed essa è considerata come la terza Fiera d'Italia, cioè, dopo quella di Sinigaglia, e di Alessandria.

Questa Fiera si fa nel Sobborgo suddetto di S. Leonardo, ove ritrovasi un magnifico edificio di pietre vive, quadre, nel quale vi è un grandissimo numero di Botteghe, che servono soltanto per l'occasione di detta Fiera.

Il di più riguardante questa Città, si ritroverà nell'Articolo di Venezia.

Conteggio.

In questa Città si tengono li Libri, e Scritture in Lire da 20 Soldi, ed il Soldo vale 12 ₰ moneta corrente.

Uno Scudo di *Bergamo* vale 7 Lire; 140 Soldi, ovvero 1,680 ₰ correnti.

Un Ducato corrente vale $6\frac{1}{5}$ Lire; e questo dividesi in 24 Grossi, 124 Soldi, 288 piccoli, ed in 1,488 Danari.

1 Grosso vale $5\frac{1}{6}$ Soldi, 12 piccoli, ovvero 72 ₰

Riduzione.

La riduzione di queste sorta di monete si può formare, secondo la seguente proporzione.

5 Ducati fanno 31 Lire, e

31 Scudi di *Bergamo*, fanno 35 Ducati Correnti.

Monete.

In *Bergamo* hanno corso tutte le monete Venete. Le monete estere, che vi hanno parimente corso, sono le seguenti; dovendosi però osservare, che il loro valore in corso è molto variabile, e che il valore infradescritto di ciascheduna di esse, devesi intendere dal più al meno.

In Oro.	*Lire.*	*Soldi.*	*Danari.*
1 Lisbonina, ovvero *Moed'or* di 4,800 *Rees*, vale - - - - -	60	—	—
1 Doppia di Spagna, ed un Luigi d'oro vecchio di Francia, vale	38	—	—
1 Doppia, detta comunemente d'Italia, di quelle coniate nel Pontificato di Pio VI - - - - - - - - - - - - - - - -	32	—	—
1 Luigi d'oro da quattro Scudi nuovi di Francia, coniato sino all'anno 1785, vale - - - - - - - - - - - - - -	45	12	6
1 Zecchino di Firenze, vale - - - - - - - - - - - - -	21	15	—
1 Zecchino di Roma, Genova, Olanda, e Germania, vale -	21	—	—

In Argento.	Lire.	Soldi.	Danari.
Una Genovina, ovvero, Crosazzo di Genova, vale - - - -	15	—	—
1 Francescone, o Leopoldo di Firenze, vale - - - - - - -	11	—	—
1 Ducatone di Roma, vale - - - - - - - - - - - - -	10	10	—
1 Scudo nuovo di Milano, vale - - - - - - - - - - -	8	18	—
1 Nuovo Scudo di Francia, da 6 *Lire* Tornesi, vale - - -	11	10	—
1 Luigi bianco, vecchio di Francia, 1 Pezza da otto di Spagna ed una Livornina, vagliono - - - - - - - - - - -	10	5	

Lo Scudo di *Bergamo*, in riguardo al suo numerario, viene valutato per 20^{67} Grani di Colonia, o 23 Grani di Olanda, di oro fino; e per 306 Grani di Colonia, o 342 Grani di Olanda, di argento fino; all' incontro, la Lira corrente si valuta per 2^{95} Grani di Colonia, o per 3^{3} Grani di Olanda, di oro fino; e per 43^{75} Grani di Colonia, o 48^{9} Grani di Olanda, di argento fino. Quindi ne risulta il Pari; cioè: — Valore.

Pari.

192	Soldi Correnti in *Bergamo*,	fanno	1 Ducato di Banco in *Venezia*,	.
$210\frac{5}{8}$	detti	═══	=	7 *Lire* Correnti in *Milano*.
$184\frac{3}{8}$	detti	═══	=	1 Pezza da 8 Reali in *Livorno*.
$206\frac{9}{16}$	detti	═══	=	1 Scudo Romano in *Roma*,
$160\frac{3}{16}$	detti	═══	=	1 Ducato di Regno, in *Napoli*.
47	*Lire* $3\frac{1}{2}$ Soldi detti *ivi*		=	1 *Lira* Sterlina in *Londra*.
114	Soldi Correnti in *Bergamo*,		=	1 Scudo di 60 Soldi Tornesi in *Francia*.
72	detti	═══	=	1 Marca di Banco in *Amburgo*.
$32\frac{2}{3}$	detti	═══	=	1 *Lira* fuori di Banco in *Genova*.
$80\frac{1}{3}$	detti	═══	=	1 *Fño.* Banco in *Amsterdam*.
$99\frac{1}{2}$	detti	═══	=	1 *Fno.* moneta di Convenzione, ovvvero

Corrente, in *Augusta*, *Bolzano*, *Francoforte*, *Lipsia*, *Norimberga*, e *Vienna*.

Lo Scudo di *Bergamo*, di 7 Lire Correnti, vale circa *fni*. 1 = $24\frac{1}{3}$ Correnti di Convenzione in *Vienna*, ecc; $34\frac{1}{3}$ stüber Correnti in *Olanda*; 3 Lire $14\frac{1}{2}$ Soldi Tornesi in *Francia*; $38\frac{1}{4}$ Scellini Correnti in *Amburgo*; e 3 Scellini Sterlini in *Inghilterra*.

La Lira vale circa 22 *kni.*, moneta di Convenzione in *Vienna*, ecc; $4\frac{6}{7}$ stüber Correnti di *Olanda*; 10 Soldi $7\frac{1}{2}$ ₰ Tornesi in *Francia*; 5 Scellini, 6 ₰ Correnti in *Amburgo*; e $5\frac{1}{8}$ ₰ Sterlini in *Inghilterra*.

Il Peso di *Bergamo*, chiamasi Libbra, e questa è di due qualità, cioè: la Libbra con cui si pesano tutte le mercanzie, che chiamasi peso grosso, e contiene 30 Oncie; e la Libbra con cui si pesa la Seta, Cocciniglia, Indaco, Cera, Spezierie, e Drogherie, che chiamasi peso sottile, e contiene solamente 12 Oncie. La proporzione fra queste due Libbre si calcola come 2 a 5, ovvero, 2 ℔ di peso grosso equivagliono a 5 ℔ peso sottile. — Peso.

℔ 91 peso sottile di *Bergamo* fanno ℔ 100 peso sottile di *Venezia*, onde la ℔ peso sottile di *Bergamo* conterrebbe 6,192 Grani di Colonia, o 6,923 Grani di Olanda; e la ℔ peso grosso peserebbe 15,480 Grani di Colonia, o 17,307 Grani di Olanda; e secondo questo ragguaglio:

100 ℔ peso grosso di *Bergamo* fanno	$173\frac{7}{8}$	℔ peso grosso } in *Venezia*.
	$274\frac{11}{16}$	= peso sottile } in *Venezia*.
	$173\frac{1}{8}$	= peso mercantile in *Lipsia*.
	$168\frac{5}{16}$	= in *Amsterdam*.
	$169\frac{7}{8}$	= peso di marco in *Francia*.
	$171\frac{11}{16}$	= in *Amburgo*.
	$183\frac{3}{8}$	= *avoir*, del peso di *Londra*.
	$148\frac{1}{2}$	= in *Vienna*.
100 ℔ peso sottile di *Bergamo* fanno	$69\frac{1}{2}$	= peso grosso } in *Venezia*.
	$109\frac{7}{8}$	= peso sottile } in *Venezia*.
	$71\frac{1}{4}$	= peso mercantile in *Lipsia*.
	$67\frac{5}{16}$	= in *Amsterdam*.
	$67\frac{15}{16}$	= peso di marco in *Francia*.
	$68\frac{11}{16}$	= in *Amburgo*.
	$73\frac{3}{8}$	= *avoir*, del peso di *Londra*.
	$59\frac{3}{8}$	= in *Vienna*.

Vi è un altro peso, per l'argento e per l'oro; del quale si parlerà nell'Articolo di Venezia.

Misure. La misura del grano chiamasi Soma, e si divide in 8 Staja, dette colà volgarmente, *Satari*.

La misura de' generi liquidi, chiamasi, Brenta, e contiene 52 Pinte.

Vi sono due qualità di Braccia, cioè il Braccio da lana, ed il Braccio da seta; il primo supera il secondo in lunghezza, di $4\frac{1}{4}$ per %, di modo che:

98 Braccia di lana in *Bergamo*, e }
94 dette di seta *ivi* } fanno 100 Braccia di lana in *Venezia*.

Secondo questo ragguaglio, il Braccio di *Bergamo* conterrebbe, cioè: quello di lana 301^{60} linee, e quello di seta 314^{50} linee di Francia, onde farebbero

100 Braccia di *Lipsia*	$79\frac{11}{16}$	Braccia di seta, e	$83\frac{1}{16}$	Braccia di lana.
100 dette di *Brabante*	$97\frac{7}{16}$	= =	$101\frac{5}{8}$	= =
100 dette di *Amsterdam*	$97\frac{5}{16}$	= =	$101\frac{7}{16}$	= =
100 *Yards* d'*Inghilterra*	$128\frac{15}{16}$	= =	$134\frac{7}{16}$	= =
100 *Aunes* di *Lione*	$165\frac{1}{2}$	= =	$172\frac{9}{16}$	= =
100 Braccia di *Vienna*	$109\frac{1}{2}$	= =	$114\frac{3}{16}$	= =

Cambj della Città di Bergamo.

Cambio.

Bergamo dà,	*per ricevere*	*in*
86 *Soldi* - - -	1 *fno. di Banco*, a Uso, di 2 mesi data	*Amsterdam.*
*100 = - - -	1 *fno. Corrente*, a Uso, di 14 giorni vista	*Augusta.*
102 = - - -	1 *fno. moneta lunga*, per le Fiere - - -	*Bolzano.*
33 = - - -	1 *Lira fuori di Bco.*, a Uso, di 15 giorni vista	*Genova.*
70 = - - -	1 *Marca di Banco*, a Uso, di 2 mesi di data	*Amburgo.*
115 = - - -	1 *Scudo di 60 sdi. Tornesi*, per i pagamenti, ed a vista - - - - - - - - - - -	*Lione.*
185 = - - -	1 *Pezza da otto Reali*, a Uso, di 15 giorni vista - - - - - - - - - - - - - -	*Livorno.*
45 *Lire* 12 *Soldi*	1 *Lira Sterlina*, a Uso, di 3 mesi di data	*Londra.*
211 *Soldi* - - -	7 *Lire Correnti*, a Uso, di 20 giorni di data	*Milano.*
116 = - - -	1 *Ducato di Regno*, a Uso, di 15 giorni vista	*Napoli.*
116 = - - -	1 *Scudo di 60 sdi. Tornesi*, a Uso, di 30 giorni di data - - - - - - - - - - -	*Parigi.*
209 = - - -	1 *Scudo Romano*, a Uso, di 10 giorni vista	*Roma.*
192 = - - -	1 *Ducato di Banco*, a Uso, di 20 giorni vista	*Venezia*, ovvero
102 *Lire* - - -	100 *Lire Correnti*, o piccole - - - - - -	*ivi.*
101 *Soldi* - - -	1 *fno. Corrente*, a Uso, di 14 giorni vista	*Vienna.*

Tutti li Corsi di Cambio sopra descritti, s'intendono sempre dal più al meno, attesa la variazione de' medesimi.

Uso. In quanto all'Uso, per le Lettere, che provengono da' Paesi esteri, da essere pagate in *Bergamo*, si osserva lo stesso Regolamento che si pratica in Venezia, e questo si potrà riscontrare nell'Articolo di Venezia. Nelle Lettere però, provenienti da Zurigo, si calcola l'Uso di 15 giorni, dopo l'accettazione. Le Cambiali rilasciate a vista, devono essere pagate alla presentazione, e quelle che sono tratte ad alcuni giorni vista, ovvero a Uso, si devono estinguere alla scadenza.

Protesti. Tosto che si riceve la Cambiale, devesi chiederne l'accettazione: in mancanza di quella, o di rispettivo pagamento, si dovrà levarne il Protesto ancora nello stesso giorno. I Protesti si fanno medianti li Fanti del Collegio Commerciale. Ogni Protesto costa 4 Lire.

Giorni di Rispetto. In *Bergamo* non si usano li giorni di rispetto, o discrezione.

Albergo. Il Principale Albergo di *Bergamo* è il *Manic[illegible]tto*.

BER-

BERLINO.

Situazione e Descrizione Istor. o Geografica.

BERLINO, in Latino, *Berolinum*, Città vaga, grande, e forte. Capitale dell'Elettorato di Brandeburgo, e Residenza del Re di Prussia. Essa ritrovasi alli Gradi 52½ Min. 53 di latitudine, ed alli Gr. 31, Min. 7, Lin. 15 di longitudine, nella, così detta, *Mittelmarck*, sul fiume *Spree*. Ella è una delle più grandi e considerabili Città della Germania. La circonferenza delle di lei mura, e palizzate, a cui danno accesso 15 porte, ascende a 3 leghe di Germania. Questa Città comprende propriamente in se cinque Città unite assieme, cioè: *Berlino* stessa, *Colonia*, al fiume *Spree*, *Fridrichswerder*, Città di *Dorotea*, e Città di *Federico*. Il fiume *Spree* passa nel mezzo della Città e la divide in due parti; indi questo fiume cade nell'Elba, e comunica coll'Oder, per un Canale, il di cui ingresso è a Francoforte sull'Oder. La parte del Nord-Est della Città, chiamasi *Berlino*, e quella del Sud-Ovest, chiamasi *Colonia*, sul fiume *Spree*. In questa parte della Città ritrovasi il Castello Regio, che è veramente magnifico; vedesi in esso una ricca Biblioteca, ed un bel Gabinetto di cose rare e curiose. La Città detta del Re, e la Città di Sofia, sono Sobborghi.

In *Berlino* vi è un'Accademia delle Scienze, una Specola, ed un Arsenale superbo. La Religione Dominante è la Riformata; ma tutte le altre vengono tollerate. Questa Città è popolatissima, principalmente dopo che vi si rifugiarono moltissimi Ugonotti Francesi.

Essendo *Berlino* la Città Capitale, ed una delle principali Città Mercantili della Marca di Brandeburgo, ed essendovi molte importanti Fabbriche, e Manifatture; stimiamo perciò molto a proposito di descrivere il Commercio della Marca di Brandeburgo sotto questo Articolo, e di dimostrarne al Lettore i prodotti di natura, e dell'arte.

Commercio

Il Commercio ne' Regj Stati di *Prussia* fu generalmente regolato, e limitato sino ad ora, mediante le seguenti massime, che, secondo tutta l'apparenza, si conserveranno ancora in seguito con qualche cangiamento. 1) Di non lasciare trasportare fuori dello Stato verun materiali grezzi, che sono ancora suscettibili di un lavoro nazionale. 2) Di permettere, e di facilitare l'estrazione di tutti li materiali grezzi, che nel Paese ritrovansi in abbondanza, e non possono più porsi in opera. 3) Di permettere, e di promuovere, con premj proporzionati, l'estrazione di tutte le merci delle Fabbriche nazionali. 4) Di permettere l'introduzione di tutti li prodotti, in quanto siano necessarj al Paese, o alle Fabbriche nazionali. 5) Di aggravare con dazj alti l'introduzione di tutte le merci estere inservienti unicamente al lusso, e di mettere all'opposto nessune, o soltanto tenui imposizioni sopra l'ingresso de' generi grezzi, necessarj alle Fabbriche. 6) Di non permettere assolutamente l'introduzione di qualsivoglia prodotto delle Fabbriche estere, quando di questi se ne fabbrichi parimente nel Paese, o che vi si possono fabbricare nel modo medesimo. 7) Di porre de' grandi Dazj sopra il transito delle merci di Fabbriche estere, affinchè gli abitanti esteri siano tanto più obbligati di comprarle dalle Fabbriche nazionali. 8) Di riservare il Commercio di alcune merci esclusivamente alla Corona. Ecco il succinto dettaglio del sistema di Commercio sino ad ora stabilitosi negli Stati di Prussia, il quale ha per scopo la prosperità generale del Paese, ed il mezzo vantaggioso, onde aumentare le ricchezze nazionali, ed impedirne le inutili spese verso gli Stati esteri. Eccettuato l'ultimo punto, vi esiste lo stesso sistema, che fu accettato in Inghilterra, ed a cui si attribuisce lo stato florido del Commercio di quel Regno. Egli è vero frattanto, che per causa di questo sistema, ne soffrono molte persone particolari, li Mercanti si vedono perciò assai limitati, particolarmente nelle loro speculazioni; così succede pure, che i Paesi circonvicini, essendo, per la loro situazione, obbligati di condurre le merci per gli Stati di Prussia, se ne ritrovano molto aggravati, e difficoltati, di modo che nelle loro intraprese relative alli casi particolari, s'incontrano diversi abusi, che danno motivo a delle lagnanze. Ma egli è vero altresì, che, preso generalmente, ed in vista delle naturali occorrenze della maggior parte delle Provincie di Prussia, non si poteva adottare verun altro sistema di Commercio, per quanto riguarda li punti principali, il quale corrispondesse con maggiore certezza alla conservazione, ed all'aumento delle ricchezze naturali, come il sistema predetto; ed il successo lo ha chiaramente dimostrato. Per togliere dunque ogni fondato motivo di lagnanze, che questo sistema cagiona al Paese, dovrebbesi procurare, come in Inghilterra, di fab-

fabbricare sempre delle merci più fine, ed a miglior prezzo, di aumentare le Fabbriche, e di stabilirle in più luoghi, affinchè i sudditi avessero almeno la scelta, e non fossero costretti, in diversi incontri, a prendere le loro merci assolutamente da una sola Fabbrica esistente, ecc.

Per quello che riguarda il Commercio della Marca di Brandeburgo, verso gli esteri Stati, devesi osservare, che, toltene le Rape, diverse sorta di Pesci, ed alcuni altri articoli di piccola importanza, altro non vi è che il Legname, che formi un prodotto generale di estrazione. Questo Legname passa per la maggior parte, dalla Marca Elettorale, per Amburgo, e per l'Olanda; e dalla Marca Nuova, per Stettino, indi più avanti. Verso li Paesi suddetti si trasporta il Legname da Nave, da Fabbrica, Tavole, Legno, e Doghe da Botti, e Travicelli; per il Magdeburghese si spedisce inoltre della Legna da fuoco. Vi è stata eretta una propria Amministrazione del Legname, che tiene in un certo modo il monopolio nella vendita del Legname per gli esteri Stati. Ma essendo il Legname un Articolo molto ricercato, e desiderato da' Paesi esteri, quantunque l'Amministrazione faccia godere de' buoni prezzi nel Paese, ne avviene, che i Proprietarj privati delle selve risentono soltanto de' svantaggj lievi da questa restrizione. Essa estrae moltissimi Prodotti delle Fabbriche, il di cui maggiore consumo però si fa nelle altre Provincie di Prussia. Alcune qualità di Fabbriche, cioè: di Seterìe, Panni fini, Drappi di lana, Stamperie di Cotonine, merci più fine di bambagia, e di Velluto, ritrovansi quasi unicamente nella Marca, e le altre Provincie, che hanno bisogno di queste merci, sono perciò costrette di farle venire di là. Le Fabbriche nella Marca possono spedire li loro prodotti soltanto nella Polonia, nella Russia, ed in parte ancora nell' Impero. Questo Commercio estero s'intraprende per le Fiere di Francoforte sull' Oder, Lipsia, e Brunswik, e se ne fa parimente qualche traffico per la via di Stettino, verso la Russia. Nella Danimarca, e nella Svezia sono proibite le merci provenienti dalle Fabbriche di Prussia. L'Inghilterra poi, la Francia, e la Sassonia, hanno delle merci migliori di quelle che la Marca possa somministrare.

La Marca riceve i Grani da Magdeburgo, Silesia, e Sassonia; il Sale, da Halle; tutte le sorta di Drogherìe, Spezierìe, e Medicinali, dagli Olandesi, e da Amburgo; il Zucchero grezzo, da' Francesi, e dagl' Inglesi; il Vino, dall' Impero, e dalla Francia; il Bestiame, dalla Polonia, e dalla Silesia; le Aringhe, dalla Compagnìa delle Aringhe, di Prussia, in Embden; i Pesci secchi, dalla Danimarca e Norvegia; la Tela, dalla Silesia; la Seta, dall' Italia; la Lana, dalla Spagna, e da altri Paesi; la Bambagia, ed il Pelo di Cammello, parte dal Levante, e parte dall' America, ecc.

Commercio Intermedio.

Il Commercio intermedio della Marca non può essere di alcuna grande importanza, a motivo che il transito delle merci, e de' prodotti esteri è molto aggravato di Dazj. Francoforte sull' Oder, gode un Commercio intermedio, soltanto a cagione della di lei franchigia di Fiera; ed in queste Fiere si vendono molte merci di Sassonia, Francia, Inghilterra, e di altri Paesi esteri, per essere indi inoltrate per la Polonia, e per la Russia. Ad oggetto di procurare alle merci nazionali di seta, un vantaggio ne' prezzi, a preferenza di quelle delle Fabbriche estere, fu accordato un premio di otto per cento, sopra l'estrazione delle merci suddette.

Negozio di Cambj.

Il Negozio di Cambj in *Berlino* è oltremodo importante, ma per l'addietro il medesimo fu di lieve importanza. Gli affari esteri sono comunemente affari di Fiera, procedenti da Francoforte sull' Oder, Lipsia, e Brunswik, li quali si fanno medianti le Cambiali, da doversi estinguere nelle Fiere di dette Piazze. I Banchieri di *Berlino* si contentarono semplicemente di comprare delle Cambiali della Silesia, e della Prussia, onde pagare le merci ed i prodotti che la Marca ha ricevuti da' Paesi esteri; ma presentemente ritrovansi li medesimi in strettissima connessione con le più rinomate Piazze di Cambio nell' Europa.

Città Mercantili.

Le più considerabili Città Mercantili sono: *Berlino*, dove ritrovasi la maggior parte delle Fabbriche, e delle Manifatture; questa Città però fa degli affari di Commercio più nazionali, che stranieri; *Francoforte sull' Oder*, che, in virtù delle sue Fiere, e del diritto scolastico, esercita un gran traffico con la Polonia, Silesia, e Lusazia; *Landsberg*, al Fiume *Warte*, ove si unisce il Commercio procedente da' Circoli situati alli fiumi

fiumi *Warte*, e *Netze*. Si possono ancora annoverare diverse Città di minore importanza, e principalmente *Brandeburgo*, nel centro della Marca, che fa un traffico non già importante, ma neppure totalmente indifferente, con li Vini prodotti ne' suoi contorni, e principalmente con i Luccj, ed altri Pesci salati.

Il Commercio fra la Marca, e le altre Provincie della Prussia, viene molto facilitato della quantità di fiumi e di torrenti navigabili, che ritrovansi in queste Provincie, e che sono stati uniti insieme per via di canali. In questo modo ritrovansi presentemente l' Elba, l' Oder, e la Vistola talmente congiunti insieme, che da ciascuno di questi fiumi si può senza ostacolo passare negli altri, e nel mare.

Fabbriche e Manifatture

Le diverse Fabbriche e Manifatture, che vi esistono, rendono il Commercio della Marca maggiormente importante. Le Fabbriche di lana ne formano il ramo principale di Commercio. Tutte le mediocri e piccole Città della Marca, abbondano di Fabbricatori di Panno, che lavorano de' Panni ordinarj, e mezzani, con la lana della Marca, tagliata due volte all'anno; ma i Panni fini si fabbricano nel, così detto, Fondaco, in *Berlino*, con la lana di Spagna, fra i quali riescono particolarmente assai fini, li turchini, ed i rossi. La sede di tutte le altre Fabbriche di Drappi di lana, ritrovasi, per la maggior parte, in *Berlino*, nella fabbrica de' quali consumasi la lana lunga della Marca, che viene tagliata una sola volta all' anno. Si calcola, che nella Marca Elettorale, ad eccezione della Marca nuova, si consuma un anno per l'altro 30,000 centinaja circa di lana. Da ciò si può arguire l' importanza di queste Fabbriche, e conchiudere, che le medesime consumano tanto della lana straniera, quanto della nazionale. Le Manifatture di Panni, e di Drappi di lana, nella sola Città di *Berlino*, occupano circa 2.000 Telaj, e 200 circa, per le Calzette di lana, non computandovi quelle, che si ritrovano in *Potzdam*. Il Magazzeno di deposito di colà ha la vendita esclusiva de' Panni fini, e somministra il Panno per l' Armata. Le Manifatture di Drappi di lana, godono di un traffico libero, e necessario negli Stati Prussiani, a motivo che sono proibite tutte le merci di lana provenienti dalle Fabbriche estere.

Non meno considerabili sono le Manifatture di merci di seta che ritrovansi principalmente a *Berlino*, e *Potsdam*. Vi si fabbricano tutte le possibili sorta di seterie: come sono: Damaschi, Velluti, Saglie di seta, ed altre Stoffe, e Calzette di seta, di ottima qualità, e gli Stati Prussiani non devono avere altre merci di seta, fuorchè quelle che si lavorano nel Paese. La Seta nazionale forma circa la terza parte della Seta grezza che si consuma nelle Fabbriche dello Stato; e perciò si devono annualmente introdurre ancora da 15 in 16 mila libbre di Seta grezza, particolarmente dall'Italia. *Berlino* e *Potzdam*, secondo le più recenti relazioni, occupanno quasi 2,600 Telaj, che lavorano in ogni sorta di merci di seta, e di mezza seta.

Molto considerabili sono le Fabbriche di merci di bambagia; se ne fabbrica di tutte le sorta; cioè: Cotonine, Indiane Fustagno, *Manchester*, *Nanquin*, Musseline, ecc. In tutti gli Stati di Prussia è ugualmente interdetta l' introduzione di qualunque sorta di merci di bambagia straniere, tanto provenienti dall'Europa, quanto dalle Indie Orientali; e questa è la cagione per cui le Fabbriche dello Stato esitano continuamente li loro prodotti. A *Berlino* e a *Potzdam*, computando un anno con l'altro, si lavorano sopra 900 in 1000 Telaj diverse merci di Cotone, il quale proviene, parte dal Levante, e parte dall' America.

Oltre alle suddette, ritrovansi ancora nella Marca tutte le sorta di Fabbriche, che ne' loro lavori uniscono molti altri Articoli, o Generi, come: Seta, Lana, Pelo di Cammello, Bambagia, Filo grezzo di lino, ed altri simili. A *Berlino*, *Potzdam*, e nelle altre Città si fabbricano molti Cappelli, parte di Castoro, e molti altri fini simi.

Non meno considerabili sono le Conciarie di Cuoja, che hanno un esito felicissimo; in esse lavorasi il Cuojo, altrettanto ben preparato, quanto quello d' Inghilterra. Così pure riescono eccellenti li lavori da Sellajo, e da Correggiajo, che fanno un grande traffico verso gli Stati stranieri, li quali vi commettono delle carrozze di ogni qualità, che vi si lavorano con molta bellezza.

A *Berlino*, e ne' luoghi circonvicini, vi sono molte Manifatture di Tappeti. Vi si lavorano delle Tappezzerie di Tela, di Carta, e di Tela incerata, di diverse qualità, che rappresentano quadri del Paese, Istorie, ed altri pezzi, secondo il gusto di Francia, e de' Paesi Bassi, tanto stampati, quanto dipinti. Con queste Manifatture si unisce nello stesso tempo il lavoro della Tela incerata.

Vi

Vi si lavora inoltre il filo di oro, e di argento, e tutte le sorta di Frangie, e di Galloni, vi si fanno molti Merletti, molti eccellenti ricami di oro, di argento, e di Seta, nella Mussolina, nella Tela di Cambrai, e ne' Drappi di seta, e di lana. I Galloni, ed i Merletti sono parimente merci, la di cui introduzione è proibita, e che per conseguenza devonsi comprare soltanto dalle Fabbriche nazionali.

Vi sono in *Berlino* molti Orefici, e Giojellieri, molti Orologiaj, molti Artefici, che fanno degli ottimi strumenti di Matematica, Chirurgìa, ed altri simili; sonovi pure molti Lavoratori in smalto, ed in rame bianco, a cui danno il perfetto lustro esterio e dell' argento. In tutti questi, e più altri lavori dell' industria e dell' arte, si distinguono molto gli Artefici di *Berlino*, recando con ciò al Commercio molti oggetti inservienti al traffico nazionale ed estero.

Nella Marca ritrovansi delle Fabbriche sufficienti, che lavorano in Acciajo, Ottone, Ferro, e Latta. I Lavori di Acciajo non riescono così bene ancora, come quelli d' Inghilterra; e sono molto inferiori a quelli della Stiria; ma vanno di giorno in giorno migliorandosi. Le Fabbriche di Metalli ritrovansi propriamente a *Neustadt-Eberswalde*. Ivi vi sono molte fucine, o sia Fabbriche di Rame, di Ferro, e di Ottone, vi si lavora il fil di ferro, e di ottone, come ancora la Latta: vi si fanno Forbici, Coltelli, Falcette, Falci, Vanghe da zappare, e tutte le sosta di strumenti di ferro; di tutti gli Articoli suddetti se ne fa un forte consumo verso i Paesi esteri. A *Potzdam*, ed a *Spandau*, vi sono delle considerabili Fabbriche di armi, nelle quali lavoransi tutte le armi occorenti a tutta la Regia Armata. Non meno importanti riescono la Fonderìa de' Cannoni, e le Polveriere a *Berlino*, le quali provvedono tutto il bisogno all' Armata di Prussia.

A *Neustadt*, vicino al fiume *Dosse*, ritrovasi una celebre Fabbrica di specchj, che hanno 100, sino a 120 pollici di lunghezza. Il Magazzeno di deposito de' medesimi si ritrova in *Berlino*, e se ne spediscono ancora ne' Paesi esteri.

Molto eccellente, ed ovunque rinomata riesce la Fabbrica di Porcellana, stata ne' tempi moderni eretta in *Berlino*, e merita certamente di essere posta nella categoria delle migliori Fabbriche di Porcellana di Europa. Lo stesso Re è il Proprietario della medesima. Ad onta che abbia essa un forte smaltimento, e che diverse persone siano obbligate di prenderne dalla medesima una certa quantità, vi hanno però molto contribuito le grandi, ed importanti commessioni del defonto Re Federico II. di modo che detta Fabbrica prese un grande, e celere successo.

La prima Raffinerìa di zuccheri a *Berlino* fu eretta nell' anno 1747 dalli Signori *Splittgerber*, e *Daun*. Essa riuscì a segno tale, che i rispettivi proprietarj ne impiantarono ben presto ancora due altre; per il che, per promuoverne maggiormente l' aumento, fece il Re di Prussia proibire l' introduzione di tutti li zuccheri raffinati, in tutta la Marca di Brandeburgo, e negli altri Stati, da quel tempo in quà. Le Raffinerie suddette provvedono gli Stati di Prussia del zucchero occorrente, e n' estraggono ancora una buona parte per la Polonia.

Fuvvi per l' addietro a *Berlino* la Fabbrica più grande di Tabacco di tutta la Germania, nella quale si fabbricavano tutte le qualità di Tabacchi da fumare, ed in polvere, preparati con una porzione di foglie nazionali, ed una delle straniere. La Corona fu la proprietaria della Fabbrica suddetta, ed ebbe sola il traffico esclusivo, sì del Tabacco, che del Caffè, in tutti gli Stati Prussiani. Ma questo doppio monopolio fu abolito da S. M. felicemente Regnante, in virtù di un Ordine di Gabinetto, rilasciato nel dì 16 Novembre, 1786, e fu abolita l' Amministrazione generale de' Tabacchi; ed il traffico del Tabacco, e del Caffè fu regolato in un modo più facile, e meno gravoso per i Sudditi, con essersi stabilita una moderata imposizione di Tabacco in tutte le Provincie.

Ritrovansi finalmente a *Berlino*, ed a *Potzdam* de' Pittori, Maestri di disegno, Intagliatori in rame, Scultori; in somma, tutte le sorta di Artefici, la maggior parte de' quali produce de' lavori eccellenti, contribuendo molto, nello stesso tempo, al Commercio ed all' industria.

Di non poco riguardo vengono ancora ad essere il Negozio di Libri, e le Stamperìe di *Berlino*.

Dalla suddetta descrizione succinta, e certamente ancora molto imperfetta, si viene a rilevare, che la Marca di Brandeburgo sia effettivamente un Paese ripieno di Fabbriche, e che l' industria degli Artefici, Fabbricatori, e Manifattori, contribuì maggiormente all' aumento del Commercio, e lo rese molto importante.

In

Prodotti naturali.

In riguardo alli prodotti naturali, la Marca di Brandeburgo somministra una prova evidente di quanto la continua diligenza de' sudditi, accompagnata da un efficace, e sufficiente sostegno del Monarca, sia capace di somministrare. La maggior parte della medesima, toltane una piccola porzione della Marca vecchia, e della così detta, Uker-Marca, altro non contenne altre volte, che de' campi arenosi e sterili, e delle paludi e lagune incolte; ma, a forza di diligenza, e di buona economia, sono resi li campi, fruttiferi, e le paludi, essendo state asciugate con delle grandi spese, si ridussero in altrettante belle praterie, e pascoli. Quindi avviene, che nella Marca incontrasi presentemente un' assai buona coltura di grani; ma ad onta di questo, li grani nazionali non sono sufficienti, a motivo della naturale sterilità del suolo, e della forte popolazione: e devesi perciò farne venire una grande quantità dal Maddeburghese, dalla Silesia, dalla Sassonia, e da altre Provincie. I legumi, e gli erbaggj da giardino riescono molto bene nel suolo arenoso, e questi ne' contorni di *Berlino*, e delle altre Città, crescono in abbondanza. Sono particolarmente da considerarsi le piccole Rape, che riescono eccellentemente buone nel Circolo di *Teltow*. Vi si coltiva molto Tabacco, e particolarmente le foglie dell' Uker-Marca, si riguardano per le migliori della Germania. Intanto questa coltura andò in qualche decadenza, dopo che la Corona erasi esclusivamente riservato il traffico del Tabacco, ma dopo che venne, come sopra si disse, abolito questo monopolio, si sta in attenzione di vedere di bel nuovo aumentata la coltura di questo Articolo. Vicino a Francoforte sull' Oder si coltiva molta Senape, e se ne fanno delle spedizioni negli esteri Stati. Vi sono pure molte vigne nella Marca, e principalmente vicino a Brandeburgo, *Potzdam*, Francoforte sull' Oder, e ne' Circoli appartenenti alla Lusazia. Il Vino che vi si fa, non è della più cattiva qualità, e si consuma nel Paese; li Negozianti di Vini ne preparano, mediante diverse sorta d' ingredienti buoni, ed anche talvolta nocivi, e li vendono sotto la denominazione di Vini del Reno, di Francia, e di Borgogna; se ne fa ancora dell' Aceto: ed i Francofortesi preparano il Senape con il mosto di Vino. In queste vigne crescono ancora molte frutta, ed oltre a ciò ritrovansi ancora sparsi quà e là nel paese, molti Alberi di frutta. Le selve della Marca, sono considerabili; agli stranieri si vende il Legname da nave, da fabbrica, da doghe, e da fuoco, che ricavasi dalle selve suddette. Il traffico del Legname si fece per l' addietro sì forte, e negli Stati esteri si è spedito tanto Legname, che questo Articolo principiò a divenire raro. Allora il Re stabilì un' amministrazione del Legname, la di cui estrazione fu un poco limitata. Vi sono in diversi luoghi delle Fabbriche di Catrame.

Nutrimento del Bestiame.

Il nutrimento del Bestiame, nella Marca, è di maggiore importanza, che l' Agricoltura. Ne' Paesi che ritrovansi nelle vicinanze di *Landsberg*, vi sono molte razze di Cavalli, de' quali se ne vende ogni anno una grande quantità, alla Fiera di Francoforte. All' incontro si comprano ancora molti Cavalli dalli Territorj di Mecklemburgo, Holstein, Hannover, e dal Regno di Prussia. Il governo degli animali Bovini si aumentò considerabilmente, dacchè le paludi, e le lagune furono asciugate. In tanto deve però ancora *Berlino* provvedersi di molto Burro dalla Olanda, dall' Holstein, dalla Prussia, Silesia, e Sassonia. Il mantenimento delle pecore forma il principale ramo dell' economìa rurale nella Marca. La Lana prodottane è buona, ma riesce un tantino inferiore a quella della Silesia. Essa però non è ancora sufficiente per il bisogno delle Fabbriche nazionali, ma giunge appena a circa una terza parte del quantitativo che le medesime annualmente consumano. Vi si mantengono pure molti porci, ed oche. La coltura delle Api riesce passabilmente; e da 10 anni, circa, in qua, s' impiegò maggiore cura nella coltura della seta, che si andò aumentando con tanta celerità, che se ne coltiva presentemente più della terza parte della quantità che le Manifatture consumano annualmente. La Fabbrica di seterie compra da' Sudditi tutta la seta, e la paga da 5 in 6 Ristalleri, per ogni Libbra. Oltre a ciò il Re accorda alli coltivatori della seta, certi premj, che corrispondono alla quantità della seta prodotta dalli rispettivi individui.

La Marca abbonda assai di Gamberi, e di Pesci, e di questi ultimi se ne fa un grande consumo negli Stati esteri. Dalla Marca nuova si trasporta ogni anno una quantità considerabile di Anguille, sino alle montagne della Silesia: ivi, non meno che nel circuito di Brandeburgo, si sala ogni anno una gran quantità di Luccj, che poi si spediscono in ogni luogo.

Conviene inoltre fare osservare, che la Marca possede ancora molte profittevoli Fucine, ovvero Fabbriche di ferro, della bella terra da porcellana, da pentole, da pipe da tabacco, e da tegole.

Istituzioni.

Le più importanti istituzioni di Commercio a *Berlino*, sono: Il Banco, la Cassa di Sconto, ed il Monte di Pietà, di cui si parlerà più diffusamente al suo luogo competente. Li Mercanti, tanto Cristiani, quanto Ebrei, tengono il luogo delle loro radunanze nella, così detta, *Stechbahne*, alla Borsa, ove intervengono pure i Sensali, tanto Cristiani, quanto Ebrei.

Compagnie di Commercio.

Negli Stati di Prussia ritrovansi diverse Compagnìe di Commercio, state confermate dal Re *Federico II.* le quali possedono in parte de' privilegj, e delle prerogative esclusive. Descriveremo però soltanto quelle, la di cui generale direzione esiste in *Berlino*, riservandoci a parlare delle altre sotto gli Articoli delle rispettive Città, in cui le medesime esercitano le loro operazioni con maggior efficacia.

La prima è la Compagnìa dell'Assicurazioni, che assicura navi, merci, case, ed altri edifizj; mobili di case, ecc., tanto contro i pericoli di mare, quanto contro il fuoco, e se ne fa pagare un premio, ora più alto, ed ora più basso, secondo le circostanze. Gli affari di questa Compagnìa si sono considerabilmente aumentati. Il di lei fondo consiste in circa 1,000 Azioni, per ognuna delle quali, li rispettivi Possessori, pagarono nel principio 62 Ristalleri.

Evvi un altra Compagnia, che, in riguardo alla sua particolarità, merita maggiore attenzione, e chiamasi la Compagnìa del Commercio marittimo, stata eretta dal Re, nell'anno 1772, e la di cui Direzione generale ritrovasi in detta Città. Siccome il Privilegio, o sia il Diploma della rispettiva fondazione, stato accordato alla Compagnìa, nel dì 14 Ottobre, di detto anno, consiste in 43 Articoli, ed è per conseguenza troppo esteso, qualora volessimo inserirlo per intiero; ci ristringeremo perciò a darne soltanto un'Estratto degli Articoli più riguardevoli. Diremo dunque, che lo scopo di questo Diploma si è il dilatare ed aumentare il Commercio marittimo negli Stati Prussiani, ma non vi si prescrivono nè gli Articoli, nè i Paesi, con cui, e per dove debba la Compagnìa commerciare. Frattanto, per facilitarne l'intento, le furono accordati due vantaggj, che la medesima gode esclusivamente. Il primo si è il traffico del Sale, per tutto il Regno, che si estende non solo in tutto il Regno di Prussia, ma ancora nelle confinanti Provincie della Polonia. Prima della erezione di questa Compagnìa, gli abitanti della Gran Polonia, e della Lituania, ricevevano ogni anno una grande quantità di Sale dalla Francia, dalla Spagna, e da altri luoghi marittimi, facendolo venire, parte per la via di Danzica, e parte per quella di Konigsberga. I Mercanti di Danzica, e di Konigsberga, facevano perciò un considerabile traffico di Sale, che si fa presentemente soltanto dalla Compagnìa del Commercio marittimo di Prussia. Affinchè però la medesima non si occupi nella vendita del Sale al minuto, è stata eretta una particolare Compagnìa di Commercio del Sale, la quale compra il Sale trasportato dalla Compagnìa del Commercio marittimo, in Konigsberga, Elbinga, Memel, e nelle altre Piazze marittime, ad un prezzo stabilito, cioè, a 50 Ristalleri Correnti di Brandeburgo, per ogni Last, misura di Prussia, e lo rivende poi in partite minute alli Polacchi, ne' magazzeni perciò eretti ne' confini della Polonia. Un Mercante negli Stati Prussiani, non può perciò introdure del Sale estero, in uno de' Porti di Prussia, o venderlo, per transito, dalla Prussia, nella Polonia; nè tampoco è permesso agli abitanti di Danzica, il mandare del Sale sopra la Vistola, andando all' insù nella Polonia. Tutto il Sale introdotto dalla Compagnìa del Commercio marittimo ne' Porti di Prussia è esente da qualunque Dazio. L' altra prerogativa della Compagnìa, consiste nell' incettare tutta la Cera, che arriva sopra la Vistola, andando all' ingiù, dalla Polonia, a *Jordan*, nel luogo di deposito perciò stabilito, come pure tutta la quantità che se ne raccoglie in un Distretto di 10 miglia, di quà, e di là della Vistola. Chiunque porta della Cera sopra la Vistola, andando all' ingiù, deve venderla alla Compagnìa; ed in caso che i proprietarj della Cera, fra lo spazio di cinque giorni, dopo l' arrivo della medesima a *Jordan*, non potessero convenirsi del prezzo di detta Cera, con li compratori, saranno in libertà di ricondurre la Cera verso il luogo d' onde la fecero venire; ma non potranno mai trasportarla avanti, in verun' altro luogo. Resta in oltre la Compagnìa suddetta esente da tutte le imposizioni nuo-

nuove, che si potessero mettere in avvenire sopra la Cera. Il di lei primo capitale consistette in 1,200,000 Ristalleri Correnti di Brandeburgo, o sia 1,142,857 $\frac{1}{7}$ Ristalleri in Federici d'oro, da 5 Ristalleri per cadauno, la quale somma fu distribuita in 2,400 Azioni, ognuna di 500 Ristalleri Correnti di Brandeburgo, ovvero, 476 $\frac{4}{21}$ Ristalleri, in Federici d'oro, da 5 Ristalleri l'uno; avendone lo stesso Re prese 2,100 Azioni per conto suo, ed avendone cedute le altre 300 alli rispettivi Associati. Negli Articoli 14, e 15, viene ordinato alla Compagnia, di distribuire ogni anno 10 p. $\frac{0}{0}$ agli Azionisti, e di dare inoltre un annuo dividendo, a misura de' vantaggj risultati dal Commercio. Tanto gl' individui esteri, quanto li sudditi vi possono essere interessati, ed i participanti, sono esenti da ogni diritto di emigrazione, e vengono assicurati da ogni sequestro, di qualunque natura egli sia, sopra l' importo delle Azioni da essi possedute. Le Azioni sono dichiarate come merce commerciale, e si possono comprare, e vendere. Da ciò si può facilmente arguire, che le medesime, in vista di questi considerabili vantaggj, e di questa grande sicurezza, venivano ad essere una merce ben gradita, essendochè il Banco diede delle imprestanze di 500 Ristalleri, sopra ognuna di esse. Tuttavìa non sonosi le medesime notabilmente aumentate di prezzo, e si sono vendute, al più, con un vantaggio di 30 in 40 p. $\frac{0}{0}$. I possessori delle Azioni non possono però ingerirsi nella interna Amministrazione degli affari, venendo questi maneggiati puramente dalla Direzione, dipendente immediatamente dal Re.

Oltre a questa concessione, nel dì 14 Ottobre, 1772, il Re fece ancora pubblicare un Editto, in vigore di cui fu alla Società del Commercio marittimo accordato il privilegio esclusivo per venti anni, da principiarsi dal dì primo Gennajo, 1773, di potere introdurre il Sale estero ne' Porti e nelle Rade, tanto del Regno di Prussia, quanto degli altri Stati Regj, e fu all'opposto proibito a chicchessìa, che non si ritrovi munito di alcuna commessione della Società, d'introdurre, del Sale estero in detti Porti e Rade, sotto pena di confiscazione del Bastimento, del Carico, e di una penale di 500 Ristalleri; dal che furono però eccettuati li Bastimenti carichi di Sale estero, li quali, a motivo di pericolo di mare, o di altre circostanze, fossero necessitati di entrare in uno de' Porti Prussiani.

In virtù di un'altro Editto del Re, del dì 14 Ottobre, 1772, fu eretta la sopraccitata Compagnìa, per la vendita esclusiva del Sale estero, negli Stati Prussiani. Il capitale di questa consiste in 500,000 Ristalleri in Federici d'oro distribuiti in 500 Azioni da 1000 Ristalleri detti, per ognuna, secondo il piede di Banco, il che importa 800 Lire Banco per ogni Azione.

Agli Azionisti fu assicurato un annuo interesse di 6 p. $\frac{0}{0}$, venendo loro concesso, ed accordato, nel fine di ogni anno, un dividendo, proporzionato agli utili ricavati; come ancora la Franchigia, e le medesime prerogative che godono gli Azionisti della Compagnìa del Commercio marittimo.

Mediante un Editto del Re ulteriormente emanato, in data del dì 20 Maggio, 1784, fu ancora alla Compagnìa del Commercio marittimo trasferita intieramente l'esclusiva provvisione del bisognevole per l'Amministrazione del Caffè bruciato, con ordine di procurarne la compra di prima mano, e nelle più favorevoli congiunture.

Dal sopra enunciato sistema di Commercio, sino ad ora osservatosi negli Stati Prussiani, e dalle Fabbriche e Manifatture colà esistenti, particolarmente nella Marca di Brandeburgo, e più ancora in *Berlino*, potrà l'attento Lettore facilmente da per se stesso comprendere, di quali merci e prodotti sia permessa, o proibita l'introduzione, e l' estrazione da quelle Provincie. Egli è però ancora necessario di descriverne alcuni, ed anche nominatamente, gli Articoli più importanti.

Merci d'Introduzione.

Fuori del Zucchero raffinato, e di pochi altri Articoli, è permesso ad ognuno, d'introdurre le merci seguenti, verso lo stabilito Dazio di Ricettorìa, e d'Imposizione. Tutte le merci di Drogherìe, Spezierìe, e di Medicinali, Generi da tintura, Confetti, e Dolci, Vini di Francia, ed altri, Acquavite, Grano, Legumi, Pesci secchi, e salati, Aringhe della Compagnìa di Embden, Burro, Cacio, Cuoja non conciate, Bulgari, Canapa, Lino, Lana di Spagna ed altra, Cotoni, Seta cruda, tutti li generi grezzi occorrenti alle Fabbriche, e Manifatture; Zucchero grezzo, Cedri, Aranci, Stagno, Piombo, Ferro, Catrame, Olio di pesce, Sevo, Candele di Sevo, e Sapone bianco; oltre ad alcuni Articoli da fabbrica ed altri simili, come: Abbigliamenti di seta, di mezza seta, e di filo; Ventagli, Manicotti di piuma, ed altri Articoli dello stesso genere: Guanti di pelle di Danimarca, Mulinelli da Caffè, e da Droghe, di tutte le qualità, di Norimberga, ed

 altri

altri simili di ferro, o di legno; Pesi da bilancia, ed Aghi da cucire, verso il pagamento dell'Imposizione di 50 p. %.

Merci proibite per l'introduzione.

All'incontro resta proibita l'introduzione delle seguenti Merci cioè: tutte le Manifatture di seta, di mezza seta, di lana, di filo, di cotone, ed altre simili, che vengono parimente fabbricate negli Stati Prussiani; tutti li Nastri, e Cordelle di mezza seta, fioretto, filosello, tanto se sono fabbricati negli Stati esteri, quanto se sono fabbricati nelle Regie Provincie di Westfalia; li Merletti d'oro, d'argento, e di punto di Spagna, di *Entoilages* di seta e di filo di ortica; detti ordinarj di filo; simili di *entoilages*; ed altri Merletti, e Punti, di estera provenienza; Filato grezzo di lana, di bambagia, e di filo; Aceto di birra; Caccia pensieri; Pettini con denti di fil di ferro; Trappole; Pale da dimenare il grano; Turacciuoli di sughero; Lavori da Cestajuolo, fatti di fil di ferro, e di legno; Crivelli di fil di ferro, di crini, e di legno; Ascie, e Scuri, con manico di legno; Vanghe, Pale, Rastrelli di ferro e di legno; Polvere di Cipro, e Amido; Sapone nero, e verde; Fibbie; Bottoncini da camicie; Anelli da cortine, di acciajo, metallo, stagno e ferro; Pallini, e Migliaruole di piombo; Bilancie da oro, e Stadere; Perle di cera; Catene da Oriuolo. Piatti grandi, nuovi; Piatti, ed altri vasi di Stagno; Guanti di pelle, di seta, bambagia, lana, o filo, infoderati, o no, con pelliccie, taffetà, ecc, provenienti dagli esteri Stati; tutti li Lavori esteri, fatti al tornio; trastulli da bambini, e bamboccj, toltine li lavori di colori, da Falegname, fatti di Abete, ed i Lavori fatti al tornio, inservienti per la Regia Artiglieria dell'Armata. Il Cuojo estero, e le rispettive Merci, e principalmente le Gambe da Stivali, tagliate all'uso Inglese; Salnitro, Allume, Olio di lino, Cera-lacca, proveniente dall'estero; tutte le Corde da musica, di filo di ottone, e di ferro, di Norimberga, senza eccezione, compresivi gli spazzolini di fil di ferro; il Pane pepato, estero; tutti gli Specchj esteri, sì grandi, che piccoli; tutte le Carrozze nuove, Carrette e Carri, lavorati fuori del Paese; il Vitriuolo estero del quale però se ne permette il traffico per transito; l'Olio di Vitriuolo, e l'Acquaforte; come pure li Travi, Gusci da bilancia e pesi, ed altri Articoli provenienti dall'estero. I contravventori vengono puniti per lo più con la confiscazione delle merci, e de' cavalli, come ancora del rispettivo fornimento, e oltre a ciò, ad una pena pecuniaria.

Merci di estrazione.

Delle Merci, che si possono trasportare dalla Marca di Brandeburgo, si fece già menzione, nella descrizione del Commercio della Marca, e delle Fabbriche, Manifatture, e prodotti. Vi sono comprese tutte le merci lavorate e fabbricate nello Stato, per quanto siano suscettibili di consumo negli esteri Stati, e delle quali non s'incontri qualche mancanza nel proprio Paese. Simili merci si estraggono in maggiore abbondanza alle Fiere di Lipsia, di Francoforte sull'Oder, e di Brunswick; e viene molto favorita la loro estrazione. Oltre alle dette merci si estraggono ancora le seguenti: principalmente il Legname da navi, da fabbrica, da travi, da botti, da fuoco, ed altro Legname, per per uso de' Falegnami, come pure Pesci salati, e diverse altre bagatelle; presentemente però l'estrazione del Legname è un poco limitata.

Merci, la di cui estrazione è proibita.

Resta proibita l'estrazione di tutti gli Articoli grezzi, che possono essere lavorati, e raffinati nel Paese; li quali sono principalmente: Seta grezza, Lana prodotta nel Paese; Pelli, e Cuoja non conciate, Sevo da sapone, e da candele, ed altri simili.

Spese.

Dandosi la Maestà dell'ora regnante Sovrano, sino dal principio del suo Regno, tutta la cura e premura di migliorare, e di facilitare il Commercio ne' suoi Stati, e di togliere tutti gli abusi tendenti ad opprimere il suddito, e regolare le imposizioni nel modo più conveniente all'oggetto, ha perciò la prelodata Maestà sua, dal dì primo Luglio, 1787, in poi, introdotta una nuova Tariffa di Dogana negli Stati Prussiani; ma siccome da quel tempo in quà si è ritrovato necessario di alterare più volte, tanto la medesima, quanto le altre Imposizioni, Dazj, e Spese di transito; così non si sono per anco stabilite sino ad ora tutte le Gabelle di queste Provincie, sopra un piede fermo e regolato, e restano le medesime tutt'ora soggette a cambiamenti; fino a tanto però che durerà quest'alterazione de' Dazj, non è possibile d'indicarne qualche cosa di stabilito per l'avvenire.

Fiere.

A *Berlino*, ed a *Colonia*, sul fiume *Sprèe*, si tengono ogni anno sei Fiere, e sono: la Fiera del *Laetare*, de' Santi *Filippo e Giacomo*; di 8 giorni dopo il *Corpus Domini*, di *San.*

di *San Lorenzo*, di *Santa Croce*, e di *Tutti Santi*. La prima, e l' ultima di queste sono le grandi Fiere annuali privilegiate, che vengono frequentate da molti Mercanti esteri. Gli affari di Commercio, che vi si fanno, riguardano ordinariamente l' interno del Paese. In *Fridrichswerder* si tiene la Fiera di *S. Federico*, e l' altra di *S. Bartolomeo*, ognuna delle quali dura 15 giorni. A *Dorotheenstadt* si fa la fiera nel Lunedì avanti la *Pentecoste*, e nel giorno di *S. Gallo*, ovvero, cadendo questo giorno in una Domenica, la Fiera si fa nel Lunedì seguente, in cui si tiene nello stesso tempo il Mercato di Cramerie, Porci, Cavalli, e di Bestiame bovino.

A *Berlino*, e nelle altre Città di tutta la Marca Elettorale, e nuova, ecc., si tengono li Libri, e le Scritture in Ristalleri, da 24 buoni Grossi, da 12 *Pfennige* Correnti di Prussia, e valuta di Federici d'oro. Conteggio.

Ma il Banco Regio, e la unitavi Cassa di Sconto, e d' Imprestanze, tengono li loro Libri e Scritture in Lire da 24 Grossi, ed il Grosso da 12 *Pfennige* Banco.

In questa moneta di conteggio si notano pure i prezzi de' Cambj nella rispettiva Lista di Corso.

La proporzione di queste monete è la seguente.

Lira, ovvero L. di Banco.		*Ristallero Corrente di Prussia.*		*Grossi Banco.*		*Grossi Correnti di Prussia,*		*Pfennige Banco.*		*Pfennige Correnti di Prussia.*
1	*fa*	$1\frac{5}{16}$		24		$31\frac{1}{2}$		288		378
		1	*fa*	$18\frac{2}{7}$		24		$219\frac{3}{7}$		288
				1	*fa*	$1\frac{5}{16}$		12		$15\frac{3}{4}$
						1	*fa*	$9\frac{1}{7}$		12
								1	*fa*	$1\frac{5}{16}$

La riduzione di queste sorta di monete, si può formare secondo la seguente proporzione Riduzione

16 Lire, Grossi, e *Pfennige* Banco, equivagliono a 21 Ristalleri, Grossi, e *Pfennige* Correnti di Prussia.

La valuta di questi danari di conteggio è di tre sorta, cioè: Banco, Federici d'oro, e Correnti di Prussia. Valuta.

La valuta di Banco si usa soltanto ne' Libri, e ne' conteggj del Banco, della Cassa di Sconto, e di quella delle Imprestanze, e vale 25 p. % circa di più contro la valuta di Federici d'oro, e $31\frac{1}{4}$ p. % di più contro la valuta Corrente. In questa valuta di Banco avrebbero dovuto per lo avanti tenersi tutti li Libri mercantili de' Negozianti, e si sarebbero dovuti stabilire e pagare tutte le Cambiali, tutti gli Assegni, e tutti li Contratti mercantili. Perciò fu la medesima stabilita in allora per 25 p. % più, contro i Federici d'oro; ovvero una L. Banco fu equivalente a $1\frac{1}{4}$ Ristallero Federici d'oro; o 4 L. Banco equivalsero a 5 Ristalleri Federici d'oro; ma dacchè il Banco fu altramente regolato, questa valuta si usa poco più, fuori de' Libri di Banco, e il di lei guadagno è variabile nella valuta de' Federici d'oro; all' opposto resta il detto di più stabilito per $31\frac{1}{4}$ p. % nella valuta Corrente di Prussia.

La valuta del Federico d'oro è il valore del Ristallero di 24 buoni Grossi di Federico d'oro; il Federico d'oro di cui 35 pezzi pesano una Marca di Colonia, e contengono 21 Carati, 9 Grani, oro fino, si calcola per 5 Ristalleri; e questa valuta è 6 p. % circa di più, contro il Corrente di Prussia, e 25 p. % circa meno, contro la valuta di Banco.

La valuta Corrente di Prussia consiste in un Ristallero di 24 buoni Grossi di questa moneta di argento, calcolato da un Grosso sino ad un Tallero di 24 Grossi. Questa valuta è, come già si disse, 6 p. % circa inferiore della valuta di Federico d'oro, ed è sempre $31\frac{1}{4}$ p. % inferiore della valuta di Banco.

Il sopraccitato *Banco Regio di Berlino*, fu eretto nell' anno 1765, ed aperto nel dì 1 Giugno. Secondo il suo primo Regolamento, dovrà il medesimo essere un Banco di Giro, e di Biglietti. Esso, come si è già detto, ha accettato una propria moneta di conteggio, ch' egli chiama, Lira di Banco, dividendola in 24 Grossi, a 12 *Pfennige*. Quattro di queste Lire di Banco si valutarono in principio, per un Federico d'oro, il di Banco.

cui

cui valore intrinseco si è ugualmente accennato di sopra. In questa moneta di conteggio si tengono i Libri del Banco, e ciascheduno, ritrovandosi in correlazione, e conto con il Banco, deve parimente tenere li suoi Libri in questa moneta di conteggio. I Biglietti di Banco, che vengono dati fuori da questo Banco, sono ugualmente estesi in Lire, e regolati a 4, 8, 10, 20, 50, 100, 500, e 1000 Lire di Banco.

Chiunque volesse avere una partita ne' Libri di Banco, doveva depositare nel Banco, de' Federici d' oro, o danaro Corrente, oppure Biglietti di Banco, e ne veniva accreditato del rispettivo valore, in Lire di Banco, sopra il di lui Foglio; poteva il medesimo disporre di questo danaro a suo piacimento; farlo trasportare tutto, o in parte, sopra il conto di un altro, o ritirarlo nuovamente dal Banco.

Tutte le Cambiali, il valore delle quali importava più di cento Ristalleri, si dovevano, a tenore della Regia Ordinanza, rilasciare in Lire di Banco, e pagarsi mediante il Banco: questa Ordinanza riguardava però solamente i Negozianti, che esercitassero effettivamente il Commercio. Quindi avvenne, che ogni Negoziante in *Berlino*, facendo de' negozj per il di fuori, doveva avere un conto, o foglio ne' Libri di Banco, per potersi fare accreditare del valore delle Cambiali a lui pagabili, oppure scontare il valore delle Cambiali da pagarsi da lui. E, nell' accreditare, e scontare, consistette il primo maneggio degli affari, che fece il Banco.

Ma ben presto si andò osservando, che questa maniera di affari del Banco, regolato nella maggior parte secondo il modello di Amburgo, non corrispondeva molto al maneggio del Commercio di *Berlino*, *Breslavia*, e di altre simili Città; per la qual cosa, nell' anno 1769, si fece cessare la scritturazione di accreditare e scontare, o sia di voltare li crediti e debiti, e si diede al Banco un Regolamento più analogo al proposito; e si fece in maniera, che il detto Banco riesce presentemente di universale profitto, e di maggiore vantaggio del Paese, e per conseguenza, continua ad essere ancora maneggiato con la maggiore attività.

Presentemente non si conteggia più a Lire, e meno ancora si ha bisogno di rimettervi de' Federici d' oro a 4 Lire Banco, per formarsi un fondo per scontare, e voltare come sopra; non si traggono, non si accettano, e non si pagano più verune Cambiali in Lire di Banco, salvo che le medesime fossero state rilasciate per gli affari di Sconto nel Lombardo, vale a dire, nella Cassa d' Imprestanze; i Biglietti di Banco non si ricevono, se non se all' espressa richiesta, mediante il Banco di Sconto, o Lombardo, che paga sempre in moneta sonante; questi possono piuttosto aversi ogni volta dalla Cassa Generale, per pronti contanti, a 131¼ Ristalleri Correnti di Prussia; o al solito Corso di Federici d' oro, a 125 Ristalleri, circa.

Gl' interessi, presso il Banco di Sconto, e di Lombardo, non si pagano presentemente più con ½ p. % al Mese, ma con 5 p. % all' anno, ed ogni imprestito, il di cui dato pegno non è soggetto a deterioramento veruno, può essere prolungato, verso l' anticipazione degl' interessi, sino a tanto che il detto pegno conservi il di lui valore tassato. La Chiusa del Banco non si fa più ogni 14 giorni, ma il Banco Generale viene solamente chiuso nel Mercordì e Giovedì, dopo pranzo, per regolare gli affari interni, e poi ancora nelle Domeniche, e negli altri giorni festivi.

Dopo l' anno 1769, in cui si fece il nuovo Regolamento di questo Banco Generale, gli affari del medesimo sono distribuiti in tre Dipartimenti, cioè: nel Banco de' Depositi, nel Lombardo, e nella Cassa Generale.

Il Banco, o sia la Cassa de' Depositi, riceve, verso Obbligazioni di Banco, tutti li danari morti, cioè: che ritrovansi depositati presso i Tribunali, Istituti di Orfani, Pie Fondazioni, Chiese, Scuole, e nelle mani di persone private, e ne corrisponde l' annuo interesse di 2½ e 3 p. %, restituendoli anche subito, alla richiesta de' rispettivi individui. Avanti l' epoca del dì primo Febbrajo, 1778, prese il Banco tutti i detti danari, senza differenza, al 3 p. %, ed ancora presentemente corrisponde il medesimo l' interesse di 3 p. %, per i Capitali stati in quel tempo investiti presso il suddetto Banco, nella medesima qualità di monete, in cui furono investiti li capitali; ma, da detto tempo in poi, ricevono solamente i danari de' pupilli il 3 p. %, e per gli altri danari si corrispondono soltanto 2½ p. %, nella qualità di moneta del capitale.

Le sorta di monete che si accettano nella Cassa di Deposito, o si pagano dalla medesima, sono: Zecchini, a 2¾ Ristalleri, Federici d' oro; Augusti d' oro di Sassonia; Carlini d' oro di Brunswik, Luigi d' oro di Francia, da 5 Ristalleri, e Correnti di Prussia. Il capitale deve formare almeno la somma di 50 Ristalleri; e tutti li capitali devono sempre terminarsi con il numero rotondo; ma siccome ciò non può sempre riuscire ne' Zecchini, così questi si ricevono ancora nelle partite disuguali. La

La restituzione de' danari depositati in questo modo, dovrà, secondo il contenuto delle Obbligazioni Bancali, farsi ogni volta, previa la disdetta di 8 giorni, inti ramente, o in isconto, siccome viene richiesto. Ma presso il Banco Generale, ciò si fa quasi sempre subito, alla presentazione delle Obbligazioni, le quali possono ancora stragiudicialmente cedersi, e girarsi al pari delle Cambiali; e perciò sono ancora molto in circolazione. Venendo il capitale restituito, deve il proprietario delle Obbligazioni scrivere la ricevuta del capitale, e dell'interesse, in calce della rispettiva Obbligazione; pagandosi all'incontro soltanto una parte del medesimo capitale, con, o senza interessi, lo sconto si forma sopra l'Obbligazione, dalla Direzione generale di Banco, ed in tale caso si devono fare scontare almeno 10 Ristalleri, e delle somme rotonde, nel modo di sopra indicato.

Nel caso in cui li proprietarj delle Obbligazioni non venissero a prendere li loro interessi de' capitali, alla rispettiva scadenza, gl'interessi resteranno senza loro pregiudizio, sino a tanto che il capitale ne verrà chiesto indietro; ma prima della scadenza di 6 mesi non si pagano veruni interessi senza capitale.

La cassa di Sconto, e d'Imprestito fa delle imprestanze sopra tutte le sorta di pegni buoni, e valutati dagli estimatori giurati, cioè: sopra oro ed argento grezzo, e lavorato; monete estere di oro, e di argento; gioje; merci non corruttibili; altri buoni effetti; e sopra le Scritture obbligatorie, a 2, sino a 6 mesi, verso annui interessi di 5 p. % da pagarsi anticipatamente; e sempre che si corrispondono gl'interessi al tempo dovuto, potrà il pegno rimanere nel Banco, a piacere del pignorante.

La Cassa di Sconto fa delle imprestanze sopra:

Oro in verghe, da 21, sino a 24 Carati di contenuto, per ogni Marca d'oro fino	150	L. Banco.
detto - - - - 16 === 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	148	= ===
detto - - - del contenuto più leggiero, per la Marca fina - - - -	140	= ===

Il contenuto dell'oro monetato si valuta nella seguente maniera, cioè, in

Lisbonine, Guinee d'Inghilterra, e Sovrani d'oro, a 22 Carati.

Zecchini in specie, di tutte le sorta, toltine quelli di Turchia, e di Russia, a 23 Carati, 6 grani.

Luigi nuovi d'oro, da quattro Scudi di Francia, coniati sino all'anno 1785, e Luigi d'oro vecchj, a 21 Carati, 7 grani.

Carlini d'oro di Brunswik, ovvero, Pezzi di 5 Talleri, a 21 Carati, 8 Grani.

La Cassa di Sconto impresta inoltre sopra

Argento in verghe di 12 a 16 Lotti di finezza, per ogni Marca di argento fino,	9	L.	14	Grossi
detto - - - - - 6 a 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8	=	18	=
detto === del contenuto più leggiero, per ogni Marca di argento fino	8	=	—	=

Il contenuto dell' argento monetato si valuta in

Pezzi fini di $\frac{2}{3}$, o siano da 16 buoni Grossi, a - - - - - - -	15	Lotti	15	Grani.
Talleri in specie a - - - - - - - - - - - - - - - - - -	14	=	2	=
Ristalleri secondo il piede vecchio, a - - - - - - - - - - -	14	=	—	=
Pezzi ordinarj vecchj di $\frac{2}{3}$, a - - - - - - - - - - - - - - -	11	=	17	=
Doppie di Spagna, o Pezze da otto, a - - - - - - - - - - - -	14	=	9	=
Talleri di Francia, volgarmente detti *Laubthaler*, o Scudi nuovi, a	14	=	9	=
Luigi Bianchi di Francia, vecchj, a - - - - - - - - - - - -	14	=	11	=

Il pignorante riceve, per il depositato pegno, una ricevuta estesa dalla Direzione generale del Banco, quale ricevuta devrà essere nuovamente restituita, allorchè il pignorante volesse ritirare il pegno depositato. Sopra il valore che i depositati pegni hanno ricevuto all'estimo, se ne impresta, secondo la differente loro qualità, $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$, e persino l'intiero importo. I pegni, non essendo custoditi nel Banco, devono ancora assicurarsi spesse volte dal pericolo d'incendio, e da altri sinistri avvenimenti.

La Cassa Generale del Banco deve maneggiare la compra e vendita dell'oro, argento, e tutte le spezie di monete, di Cambiali nazionali ed estere, l'introito, ed esito de' Biglietti di Banco, per pronti contanti; ritirare le Rendite Regie dalle Provincie, ed effettuare le rimesse agli Ambasciadori Regj, residenti alle Corti estere. A tal'effetto, presso questa Cassa, si possono quasi sempre avere delle grandi, e delle

delle piccole somme in Cambiali, ed Assegni nazionali, ed esteri, quindi è, che gli affari di Cambj riescono molto grandi presso la medesima, ed assai comodi al pubblico.

Nel tempo della erezione del Banco in *Berlino*, se ne stabilì un altro a Breslavia; nell'anno 1763, furono regolati simili Banchi a Konigsberga, nella Prussia Orientale; a Stettin, nella Pomerania anteriore di Prussia; a Maddeburgo; a Minden, nella Vestfalia; a Francoforte sull'Oder; e negli anni susseguenti a Kolberg, nella Pomerania posteriore, che fu poi riunito con il Banco di Stettin; inoltre, a Embden, nella Frisia Orientale; a Cleves, nella Vestfalia; a Memel, nella Lituania Prussiana; e ad Elbinga, nella Prussia Occidentale. Tutti li suddetti Banchi fanno gli stessi affari, e nello stesso modo come il Banco di *Berlino*, e dipendono dal Banco di *Berlino*, a cui sono subordinati.

La moltitudine di questi stabilimenti di Banco arreca de' vantaggj immediati, non solamente alle Città mercantili, in cui ritrovansi li medesimi, ma ne risulta parimente l'utile, che, medianti li Banchi, si possono avere tutte le Cambiali nazionali. Volendo, per esempio, un Mercante a Breslavia pagare mille lire Banco ad un Mercante a *Berlino*, compra egli dal Banco di Breslavia una Cambiale, o un Assegno sopra il Banco di *Berlino*, e lo trasmette al suo creditore in questa Città, acciò il medesimo possa sul momento farsi pagare da quel Banco.

Monete. Le Monete reali, sono:

In Oro.

Federici d'oro, pezzi doppj, intieri, e mezzi, a 10, 5, e $2\frac{1}{2}$ Ristalleri; questi sono 25 p. % circa inferiori della detta moneta di Banco, e vagliono 10 Ristalleri, 12 Grossi; 5 Ristalleri, 6 Grossi; e 2 Ristalleri, 15 Grossi Correnti di Prussia.

Zecchini, da 2 Ristalleri, 18 Grossi; questi sono 20 p. % circa inferiori della detta moneta di Banco; e vagliono circa 3 Ristalleri il pezzo Corrente di Prussia.

Da molto tempo in quà non furono più coniati Zecchini negli Stati di Prussia; ma l'ora Regnante Sovrano, in data del dì 7 Maggio, 1787, ordinò, che simili zecchini dovessero nuovamente essere coniati secondo il sistema monetario dell'Impero, cioè: 67 pezzi da una Marca di Colonia, di 23 Carati, 8 Grani, oro fino.

In Argento.

Talleri, intieri, mezzi, quarti, terzi, sesti, e duodecimi, da 24, 12, 8, 6, 4, e 2 buoni Grossi Correnti di Prussia: che, secondo l'Editto di Banco, del dì 29 Ottobre, 1766, furono stabiliti a $31\frac{1}{4}$ p. % meno della moneta di Banco.

I Grossi, e pezzi di 6, 4, 3, e 1 *Pfennige*, (₰) sono monete piccole di argento basso.

In Rame.

De' Pezzi di 3, e di 1 ₰, presentemente se ne vedono pochi.

Oltre a queste monete effettive di oro, e di argento, vi sono ancora i Biglietti di Banco, che hanno il corso al pari del danaro contante, e che in vece di questo, si ricevono, e si danno fuori in pagamento. Questi sono regolati come segue.

a	1,000	Lire Banco,	o	1,312	Ristalleri,	12	Grossi	Correnti di Prussia.
=	500	=	=	656	=	6	=	
=	100	=	=	131	=	6	=	
=	50	=	=	65	=	15	=	
=	20	=	=	26	=	6	=	
=	10	=	=	13	=	3	=	
=	8	=	=	10	=	12	=	
=	4	=	=	5	=	6	=	

Le monete di argento di Prussia si pongono in Borse, ovvero in Rotoli, e si consegnano così, principalmente nelle Casse Regie, per comodo, e per risparmiare le frequenti numerazioni; ma, secondo l'Avviso emanato dalla Regia Zecca, in data del dì 23 Luglio

Luglio, 1765, dovranno le monete in questione avere il seguente peso, intendendosi però, senza Borse, nè Rotoli.

Presentemente si sono le medesime un poco logorate, per la circolazione di tanti anni, e ritrovansi perciò anche un poco più leggiere di quanto accenna il seguente peso.

Ristalleri intieri, mezzi, e quarti, da 12 Lotti di finezza.

Rist.	*legittimi*				*con l' aggiunta di lega.*					
	Marche.	*Lotti.*	*Dram.*	ℜ	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*
500	47	9	3	$2\frac{1}{2}$	47	10	2	47	6	3
400	38	1	2	$\frac{1}{3}$	38	2	—	37	15	—
300	28	9	—	$2\frac{1}{3}$	28	9	2	28	7	1
200	19	—	3	$\frac{1}{4}$	19	1	—	18	15	2
100	9	8	1	$2\frac{1}{10}$	9	8	2	9	7	3
50	4	12	—	$3\frac{1}{11}$	4	12	1	4	11	3[illegible]

Pezzi di 8 buoni Grossi da 10 Lotti 12 Grani di finezza.

Rist.	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*	ℜ	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*
500	53	9	—	$2\frac{2}{7}$	53	9	2	53	4	2
400	42	13	2	$3\frac{3}{7}$	42	14	—	42	10	—
300	32	12	1	$\frac{4}{7}$	32	12	2	31	15	2
200	21	6	3	$1\frac{5}{7}$	21	7	—	21	5	—
100	16	11	1	$2\frac{2}{7}$	10	11	2	10	10	2
50	5	5	2	$3\frac{3}{7}$	5	5	3	5	5	1

Timpfe, *o sia quinti di Tallero da 9 Lotti di finezza.*

Rist.	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*	ℜ	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*
500	63	7	3	2	63	8	1	63	—	3
400	50	12	2	$3\frac{1}{5}$	50	13	—	50	7	—
300	38	1	2	$\frac{1}{3}$	38	1	3	37	13	1
200	25	6	1	$1\frac{3}{5}$	25	6	2	25	3	2
100	12	11	—	$2\frac{2}{5}$	12	11	1	12	9	3
50	6	5	2	$1\frac{2}{5}$	6	5	$2\frac{1}{2}$	6	4	$3\frac{1}{2}$

Talleri sestini, o Pezzi di 4 buoni Grossi da 8 Lotti, 6 Grani di finezza.

Rist.	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*	ℜ	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*
500	68	9	—	$2\frac{2}{7}$	68	9	2	68	—	3
400	54	13	2	$3\frac{3}{7}$	54	14	—	54	—	7
300	41	2	1	$\frac{4}{7}$	41	2	2	40	13	1
200	27	6	3	$1\frac{5}{7}$	27	7	—	27	3	2
100	13	11	1	$2\frac{6}{7}$	13	11	2	13	9	3
50	6	13	2	$3\frac{3}{7}$	6	13	3	6	12	$3\frac{1}{2}$

Talleri duodecimi, o Pezzi di 2 buoni Grossi da 6 Lotti di finezza.

Rist.	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*	ℜ	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*	*Marche.*	*Lotti.*	*Dram.*
500	95	3	3	1	95	5	—	94	6	—
400	76	3	—	$\frac{4}{5}$	76	4	—	75	8	—
300	57	2	1	$\frac{3}{5}$	57	3	—	56	—	10
200	38	1	2	$\frac{1}{3}$	38	2	—	37	12	—
100	19	—	3	$\frac{1}{5}$	19	1	—	18	14	—
50	9	8	1	$2\frac{1}{10}$	9	8	2	9	7	—

Vi sono ancora delle monete estere, che sono in corso a *Berlino*, cioè: Zecchini, Carlini d'oro di Brunswik, Augusti d'oro di Sassonia, Luigi d'oro vecchj di Francia, Giorgi d'oro, e Carlini d'oro di Hannover, come pure Luigi d'oro, da quattro Scudi di Francia; queste sorta di monete sono molto in circolazione, e di rado se ne ritrovano

delle altre. Esse non hanno alcun prezzo stabilito, ma si cambiano a varj corsi, nel modo seguente.

In Oro.

Carlini d'oro di Brunswik, Augusti d'oro di Sassonia, Giorgi d'oro di Hannover, e Luigi d'oro vecchj di Francia, da 5 Ristalleri, avendo il prescritto peso di cimento, cioè: 1847 *Richtpfennigstheile*, ovvero, $122\frac{5}{8}$ Grani di Colonia, o $137\frac{1}{16}$ Grani di Olanda si calcolano per un Federico d'oro di Prussia, e si negoziano con 25 p. % circa di sconto, contro la moneta di Banco, ovvero 6 p. % circa di profitto, contro moneta Corrente di Prussia, e si cambiano a 5 Ristalleri, 7 Grossi, circa, in moneta Corrente di Prussia, per ogni pezzo.

Li Zecchini nuovi di Olanda, cordonati, calcolati a $2\frac{3}{4}$ Ristalleri, si cambiano con 20 p. % circa, di perdita contro la moneta di Banco, ovvero, con 4 p. % circa, di profitto, contro moneta Federici d'oro, ovvero con 10 p. % circa, di profitto, contro moneta Corrente di Prussia, e a 3 Ristalleri, circa in moneta Corrente di Prussia, per ogni pezzo.

Zecchini ordinarj, o di peso, calcolati a $2\frac{3}{4}$ Ristalleri, si cambiano con 21 p. % circa di perdita, contro la valuta di Banco, ovvero, con 3 p. % di profitto, contro i Federici d'oro, oppure, 9 p. % circa di profitto, contro moneta Corrente di Prussia; e a 2 Ristalleri, 22 Grossi, circa, in moneta Corrente di Prussia, per ogni pezzo.

Li Sovrani d'oro, da 3 Zecchini, o Zecchini da $8\frac{1}{4}$ Ristalleri, si cambiano a 8 Ristalleri, 18 Grossi, in Federici d'oro, ovvero, 9 Ristalleri, 4 Grossi, 6 ₰, circa, in moneta Corrente di Prussia, per ogni pezzo.

In Argento.

(in moneta Corrente di Prussia:)

1 Tallero di Francia, volgarmente detto, *Laubthaller*, o sia Scudo nuovo, vale 1 Ristallero, 14 Grossi, circa;
1 Tallero di Alberto, vale 1 Ristallero, 10 Grossi, circa;
1 Scudo vecchio di Francia, o sia Luigi bianco, vale 1 Ristallero, 8 Grossi, circa;
1 Rublo vecchio vale 1 Ristallero 6 Grossi, circa;
1 Detto nuovo vale 1 Ristallero, 3, in 4 Grossi circa;
1 Tallero specie di Polonia, 10 Pezzi de'quali contengono una Marca di argento fino, in virtù della Regia Ordinanza, del dì 13 Marzo, 1782, dovrà valere 1 Ristallero, 6 Grossi.
1 Pezzo di $\frac{2}{3}$ di Polonia, dello stesso contenuto, vale 15 Grossi.
1 Pezzo di $\frac{1}{3}$ dello stesso contenuto, vale 7 Grossi.
1 Pezzo di 4 Grossi, 80 de' quali contengono una Marca di Argento fino, vale 3 Grossi, 6 ₰.
1 detto di 2 Grossi, 160 de' quali contengono 1 Marca fina, vale 1 Grosso, 9 ₰.
1 detto di 1 Grosso, 320 de' quali contengono una Marca fina, 10, ₰.

Essendo però i Talleri in specie, di Polonia, coniati a norma, della Convenzione, cioè: la Marca di argento fino a 13 Ristalleri, 8 Grossi, e valendo perciò, secondo il sistema monetario di Prussia, 14 Ristalleri la Marca d' argento fino, 1 Ristallero, 9 Grossi, $7\frac{1}{5}$ ₰ Correnti di Prussia, nessuno li dà fuori per il sopra indicato valore, e perciò questa Ordinanza riguardasi come una proibizione.

Oro. *Berlino* conteggia, e fissa la finezza dell' oro, a Carati, e Grani, cioè, la Marca fina a 24 Carati, ed ogni Carato a 12 Grani, e per conseguenza, la Marca, a 288 Grani di finezza.

La Marca di oro fino vale 192 Ristalleri, circa, in Federici d'oro, o 154 Lire di Banco, circa.

La Marca di Zecchini calanti vale 188 Talleri, circa, e la Marca di Luigi d'oro, e Doppie calanti, vale 175 Ristalleri, circa, in Federici d'oro.

Per ordine espresso del Re, l'oro lavorato non si dovrà vendere altrimenti, se non se a proporzione dell' oro di Zecchini, di Corona e del Reno, e ciò, secondo il legittimo valore; l'oro d'Ungherìa, a 23 Carati, l'oro di Corona, a 21 Carati, e l'oro del Reno, non meno di 17 Carati. Per maggiore sicurezza, li lavori di oro, come pure le merci di argento, dovranno venire contrassegnati con il Bollo della professione, o della

Città

Città, e vi si dovranno imprimere li Carati di ogni sorta. Per ogni Carato che manca nel valore dell'oro, contrassegnato con il Bollo, devesi dall'Orefice pagare il doppio valore; rimanendo però in libertà degli Orefici, il fare delle merci di oro, di minor valore, da spedirsi negli esteri Stati, soltanto sulla espressa richiesta de' Mercanti esteri: ma non avranno l'ardire d'incidervi il Bollo

Argento.

La finezza dell' argento si [illegible] Lotti, e Grani. La Marca fina a 16 Lotti, il Lotto a 18 Grani, e per conseguenza la Marca fina parimente a 288 Grani.

La Marca di argento fino vale 14 Ristalleri, circa in Federici d'oro, o 11 Lire Banco, circa.

La Marca di argento lavorato, contiene 12 Lotti di finezza. La prova è uno Scettro.

Il valore però ed il prezzo dell'oro e dell'argento, che la Regia Zecca riceve soltanto dalle Casse Regie, e da poche altre persone private, non negozianti in questo genere, negli anni 1766, e 1768, furono stabiliti nella seguente maniera:

Oro in verghe, puro, e pieghevole, che, secondo il suo valore, si rende atto a coniare i Federici d'oro a - - - - - - - - - - - - -	192	Ristal. in Fed. d'oro.
Zecchini, da 23 Carati, 6 Grani di Finezza, a - - - -	192	La Marca fina
Sovrani d'oro, e Guinee d'Inghilterra di 22 Carati di finezza	192	
Federici d'oro, nuovi, Augusti d'oro mezzani, contenenti 15 Carati, $4\frac{1}{4}$ Grani; coniati pendente la guerra di sette anni, contrassegnati con 1755, 1756, e 1757, con Lettera A.	$190\frac{2}{3}$	
Per la fattura si paga dunque 1 Ristallero, 8 Grossi per Marca.		
Simili Augusti d'oro bassi, con l'anno 1758, a 7 Carati, 6 Grani -	190	
Sicchè, per il Diritto di conio, si paga 2 Ristalleri per Marca.		

L'argento in verghe, puro, non mischiato, e bene conosciuto per il suo valore genuino, essendo sotto

	li 2 Lotti di Finezza,	vale	13 Ristalleri	—	Grossi.		Correnti di Prussia
Da	2 a 3	=	13	=	2	=	
=	3 a 4	=	13	=	4	=	
=	4 a 5	=	13	=	6	=	
=	5 a 6	=	13	=	7	=	
=	6 a 9	=	13	=	9	=	
=	9 a 12	=	13	=	10	=	
=	12 a 15	=	13	=	11	=	
=	15 a 16	=	13	=	12	=	

Nelle Piastre di Spagna vecchie, o nelle Pezze da otto, da 14 Lotti, 9 Grani di finezza, e

Nelle Piastre di Spagna nuove, da 14 Lotti, 6 Grani di finezza; la Marca fina vale $13\frac{2}{3}$ Ristalleri Correnti di Prussia.

Tutti li Provveditori dell'oro e dell'argento devono consegnare le rispettive sorta di metalli fusi, ed a motivo della incertezza del loro intrinseco valore devono essere muniti de' biglietti di cimento.

Delle monete Correnti, ovvero dette, *Graumann*, che furono in circolazione prima del 1764, negli Stati di Prussia, si ricevono come infra:

Li Pezzi di $\frac{1}{3}$, la Marca, peso brutto, a	9 Lotti	17	Grani di finezza.		
= = $\frac{1}{6}$	7	=	16	=	=
= = $\frac{1}{12}$	5	=	16	=	=
= = $\frac{1}{24}$	4	=	16	=	=

Delle monete Correnti di Prussia, state in circolazione dall' anno 1763 sino all' anno 1764, ed indi ribassate, si ricevono:

Li Pezzi di		la Marca, peso brutto, a	Lotti		Grani di finezza.
Li Pezzi di	$\frac{1}{3}$	la Marca, peso brutto, a	7 Lotti	15½	Grani di finezza.
═══	$\frac{1}{6}$	. . . .	5	15	═══
═══	$\frac{1}{12}$	. . . .	4	15	═══
═══	$\frac{1}{24}$	. . . .	3	1½	═══

Delle monete di Sassonia, coniate durante la guerra de' sette anni, state poscia ribassate, si ricevono:

Li Pezzi di		la Marca, peso brutto, a	Lotti		Grani di finezza.
Li Pezzi di	$\frac{1}{3}$	la Marca, peso brutto, a	5 Lotti	13	Grani di finezza.
═══	$\frac{1}{12}$	. . . .	2	2½	═══
═══	$\frac{1}{24}$	. . . .	1	15	═══

Sistema Monetario. Secondo il sistema monetario del Regno di Prussia, con una Marca di Colonia, di 21 Carati, 9 Grani di oro fino, si coniano 35 Federici d' oro; e con una Marca di Colonia di argento fino, si coniano 14 Ristalleri Correnti di Prussia. Ma le varie monete di argento, secondo l' Editto della Regia Zecca, del dì 23 Luglio, 1765, dovranno essere del seguente peso, e contenuto:

		pesano	Marca, di	Lotti	Grani, di argento fino.
10½	Talleri intieri	pesano 1	Marca, di 12	Lotti —	Grani, di argento fino.
21	═══ mezzi	═ 1	12	—	═══
42	═══ quarti	═ 1	12	—	═══
28	═══ terzi	═ 1	10	12	═══
39⅜	*Timpfe*, 5 de' quali	—	—	—	═══
	formano 1 Tallero	═ 1	9	—	═══
43¾	Sestini ═	═ 1	8	6	═══
63	Pezzi da 12 ═	═ 1	6	—	═══

Valore. Dacchè li Federici d' oro non hanno più il fissato valore numerario di 4 L. Banco, nè sempre differiscono 25 p. % contro la valuta di Banco, il valore di una Lira Banco, e del Tallero Corrente di Prussia, in oro fino, varia tanto quanto l' aggio de' Federici d' oro, contro la moneta Corrente di Prussia; se dunque l' aggio di questi è di 6 p. % allora viene la Lira di Banco valutata per 27^{9} Grani di Colonia, o 31^{19} Grani di Olanda; il Tallero Corrente di Prussia, per 22^{31} Grani di Colonia, o 23^{76} Grani di Olanda; ed il Tallero Federici d' oro, per 22^{54} Grani di Colonia, o 25^{19} Grani di Olanda d' oro fino, ed essendo la Lira di Banco continuamente 31¼ p. % migliore della moneta Corrente di Prussia, la medesima si valuta sempre per 408 Grani di Colonia, ovvero 456 Grani di Olanda; il Tallero Corrente, per 310^{86} Grani di Colonia, ovvero 847^{43} Grani di Olanda; ed il Tallero Federici d' oro, al sopra indicato corso, per 325^{5} Grani di Colonia, ovvero 368^{26} Grani di Olanda, di argento fino suddetto.

Proporzione. Calcolandosi il Federico d' oro a 5 Ristalleri, la proporzione fra oro ed argento, si calcola, come 1 a 13^{79} ovvero, una Marca d' oro viene apprezzata 13^{79} volte più di una Marca d' argento, ma perchè il Federico d' oro viene stimato sempre più di 5 Ristalleri Correnti di Prussia, ed il prezzo ne varia in questa moneta Corrente, la proporzione è pure soggetta alla variazione, e per conseguenza devesi fissare sempre secondo il corso de' Federici d' oro, contro la moneta Corrente, mentre, se i Federici d' oro sono di 6 p. % migliori della moneta Corrente, allora si calcola la proporzione fra l' oro, e l' argento, come 1 a 14^{62}.

Il Compilatore del, così detto, Libro da Tasca, di *Berlino*, ha esteso la seguente Tabella, in cui ritrovasi il valore di una Lira di Banco, e di un Tallero Corrente di Prussia, in oro fino; come ancora di un Tallero valuta in Federici d' oro, in argento fino, secondo i Grani di Olanda, con la proporzione fra l' oro, e l' argento, al corso variabile, oppure al prezzo di un Federico d' oro, contro la moneta Corrente.

Se i Federici d' Oro guadognano contro la moneta Corrente di Prussia.	o se il Federico d' Oro da 5 Ristalleri vale in moneta Corrente di Prussia.			Così contiene in Grani d' Olanda in Oro fino		Così contiene in Grani d' Olanda in Argento fino	e la Proporzione si ragguaglia come 1 a
				di una Lira di Banco.	di 1 Ristall. Corrente di Prussia.	del Ristall. in Friderico d' oro.	
	Ristall.	Grossi.	₰	Grani d' Olanda.	Grani d' Olanda.	Grani d' Olanda.	
4 p. %	5	4	$9\frac{3}{5}$	31^{79}	24^{22}	361^{32}	14^{345}
$4\frac{1}{12}$	5	4	$10\frac{4}{5}$	31^{77}	24^{20}	361^{61}	14^{356}
$4\frac{1}{8}$	5	4	$11\frac{2}{5}$	31^{75}	24^{19}	361^{76}	14^{362}
$4\frac{1}{6}$	5	5	—	31^{73}	24^{18}	361^{90}	14^{373}
$4\frac{1}{4}$	5	5	$1\frac{1}{5}$	31^{72}	24^{17}	362^{19}	14^{379}
$4\frac{1}{3}$	5	5	$2\frac{2}{5}$	31^{69}	24^{15}	362^{48}	14^{391}
$4\frac{3}{8}$	5	5	3	31^{68}	24^{13}	362^{63}	14^{397}
$4\frac{5}{12}$	5	5	$3\frac{3}{5}$	31^{67}	24^{12}	362^{77}	14^{402}
$4\frac{1}{2}$	5	5	$4\frac{4}{5}$	31^{64}	24^{10}	363^{06}	14^{414}
$4\frac{7}{12}$	5	5	6	31^{61}	24^{08}	363^{4}	14^{425}
$4\frac{5}{8}$	5	5	$6\frac{3}{5}$	31^{60}	24^{07}	363^{50}	14^{431}
$4\frac{2}{3}$	5	5	$7\frac{1}{5}$	31^{59}	24^{06}	363^{64}	14^{437}
$4\frac{3}{4}$	5	5	$8\frac{2}{5}$	31^{56}	24^{05}	363^{92}	14^{448}
$4\frac{5}{6}$	5	5	$9\frac{3}{5}$	31^{54}	24^{03}	364^{22}	14^{460}
$4\frac{7}{8}$	5	5	$10\frac{1}{5}$	31^{53}	24^{02}	364^{36}	14^{465}
$4\frac{11}{12}$	5	5	$10\frac{4}{5}$	31^{51}	24^{01}	364^{51}	14^{471}
5	5	6	—	31^{49}	23^{99}	364^{80}	14^{483}
$5\frac{1}{12}$	5	6	$1\frac{1}{5}$	31^{46}	23^{97}	365^{09}	14^{494}
$5\frac{1}{8}$	5	6	$1\frac{4}{5}$	31^{45}	23^{96}	365^{23}	14^{500}
$5\frac{1}{6}$	5	6	$2\frac{2}{5}$	31^{44}	23^{95}	365^{38}	14^{506}
$5\frac{1}{4}$	5	6	$3\frac{3}{5}$	31^{42}	23^{93}	365^{66}	14^{517}
$5\frac{1}{3}$	5	6	$4\frac{4}{5}$	31^{39}	23^{92}	365^{96}	14^{529}
$5\frac{3}{8}$	5	6	$5\frac{2}{5}$	31^{38}	23^{91}	366^{10}	14^{534}
$5\frac{5}{12}$	5	6	6	31^{36}	23^{90}	366^{24}	14^{540}
$5\frac{1}{2}$	5	6	$7\frac{1}{5}$	31^{34}	23^{87}	366^{53}	14^{552}
$5\frac{7}{12}$	5	6	$8\frac{2}{5}$	31^{31}	23^{86}	366^{83}	14^{563}
$5\frac{5}{8}$	5	6	9	31^{30}	23^{85}	366^{97}	14^{569}
$5\frac{2}{3}$	5	6	$9\frac{3}{5}$	31^{29}	23^{84}	367^{11}	14^{575}
$5\frac{3}{4}$	5	6	$10\frac{4}{5}$	31^{27}	23^{82}	367^{40}	14^{586}
$5\frac{5}{6}$	5	7	—	31^{24}	23^{80}	367^{69}	14^{598}
$5\frac{7}{8}$	5	7	$\frac{3}{5}$	31^{23}	23^{79}	367^{83}	14^{603}
$5\frac{11}{12}$	5	7	$1\frac{1}{5}$	31^{22}	23^{78}	367^{98}	14^{609}
6	5	7	$2\frac{2}{5}$	31^{19}	23^{76}	368^{26}	14^{621}
$6\frac{1}{12}$	5	7	$3\frac{3}{5}$	31^{17}	23^{75}	368^{56}	14^{632}
$6\frac{1}{8}$	5	7	$4\frac{1}{5}$	31^{15}	23^{73}	368^{71}	14^{636}
$6\frac{1}{6}$	5	7	$4\frac{4}{5}$	31^{14}	23^{72}	368^{85}	14^{644}
$6\frac{1}{4}$	5	7	6	31^{12}	23^{71}	369^{14}	14^{655}
$6\frac{1}{3}$	5	7	$7\frac{1}{5}$	31^{09}	23^{69}	369^{43}	14^{667}
$6\frac{3}{8}$	5	7	$7\frac{4}{5}$	31^{08}	23^{68}	369^{57}	14^{672}
$6\frac{5}{12}$	5	7	$8\frac{2}{5}$	31^{07}	23^{67}	369^{72}	14^{678}
$6\frac{1}{2}$	5	7	$9\frac{3}{5}$	31^{04}	23^{65}	370^{01}	14^{690}
$6\frac{7}{12}$	5	7	$10\frac{4}{5}$	31^{02}	23^{63}	370^{30}	14^{701}
$6\frac{5}{8}$	5	7	$11\frac{2}{5}$	31^{01}	23^{62}	370^{44}	14^{707}
$6\frac{2}{3}$	5	8	—	31	23^{61}	370^{59}	14^{713}
$6\frac{3}{4}$	5	8	$1\frac{1}{5}$	30^{97}	23^{60}	370^{88}	14^{724}
$6\frac{5}{6}$	5	8	$2\frac{2}{5}$	30^{95}	23^{58}	371^{17}	14^{736}
$6\frac{7}{8}$	5	8	3	30^{93}	23^{57}	371^{31}	14^{741}
$6\frac{11}{12}$	5	8	$3\frac{3}{5}$	30^{92}	23^{56}	371^{46}	14^{747}
7	5	8	$4\frac{1}{5}$	30^{90}	23^{54}	371^{74}	14^{758}
$7\frac{1}{12}$	5	8	6	30^{88}	23^{52}	372^{03}	14^{770}

Secondo

Pari.

Secondo il sistema monetario di Prussia, il Pari fra *Berlino*, e le segnenti Piazze, e Provincie, viene ad essere nel modo seguente:

100 Ristalleri Federici d'oro, sono Pari con 100 Ristalleri Luigi d'oro in *Lipsia*.

100 Ristalleri Correnti di Convenzione in *Vienna*, *Lipsia*, *Augusta*, *Francoforte sul Meno*, e *Norimberga*, sono Pari con 105 Ristalleri Correnti di *Prussia*.

1 Lira Banco in *Berlino*, è Pari con $112\frac{1}{2}$ *karantani* Correnti di Convenzione in *Vienna*, *Lipsia*, *Augusta*, *Francoforte sul Meno*, e *Norimberga*.

1 Lira Banco in *Berlino*, fa $29\frac{3}{4}$ Grossi, Luigi d'oro, circa, in *Lipsia*.

152 Ristalleri Correnti di Prussia sono Pari con 100 Ristalleri Banco di *Olanda*.

$143\frac{23}{24}$ Ristalleri Correnti di Prussia, sono Pari con 100 Ristalleri Correnti o per Cassa, di *Olanda*.

1 Lira Banco in *Berlino* è Pari con $43\frac{3}{16}$ stüber Banco di *Olanda*.

1 Lira Banco in *Berlino* è Pari con $45\frac{9}{16}$ stüber Correnti di *Olanda*.

141 Ristalleri Federici d'oro, circa, fanno 100 Ristalleri Banco in *Amburgo*.

152 Ristalleri Correnti di Prussia fanno 100 Ristalleri Banco in *Amburgo*.

$123\frac{23}{48}$ Ristalleri Correnti di Prussia, fanno 100 Ristalleri Correnti in *Amburgo*.

1 Lira Banco in *Berlino* fa $41\frac{7}{16}$ Scellini Libis Banco in *Amburgo*; e

1 Lira Banco in *Berlino* fa 51 Scellini Libis Correnti in *Amburgo*.

$6\frac{1}{36}$ Ristalleri Federici d'oro, fanno 1 Lira Sterlina in *Londra*.

6 Ristalleri, $15\frac{1}{3}$ Grossi Correnti di Prussia, fanno 1 Lira Sterlina in *Londra*.

1 Lira Banco in *Berlino*, fa $47\frac{7}{16}$ ₰ Sterlini in *Londra*.

$76\frac{1}{2}$ Ristalleri Federici d'oro, fanno 100 Scudi da 3 Lire Tornesi in *Francia*.

$80\frac{3}{16}$ Ristalleri Correnti di Prussia, fanno 100 Scudi di 60 soldi Tornesi in *Francia*.

1 Lira Banco in *Berlino*, fa $98\frac{3}{16}$ soldi Tornesi in *Francia*.

1 Ristallero Corrente di Prussia, fa $22\frac{5}{6}$ Grossi, ovvero, $85\frac{3}{4}$ *karantani*, moneta di Convenzione, e

1 Ristallero, Moneta di Convenzione, fa 1 Ristallero, 1 Grosso, $2\frac{3}{8}$ ₰, moneta Corrente di Prussia.

Peso dell' Oro, e dell' Argento.

L'oro, l'argento, e le monete, si pesano secondo il peso di Marca di Colonia, che contiene 65,536 *Richtpfennigstheile*, li quali sono particelle di un danaro, ad uso di cimento; o 4,352 Grani di Colonia, e dividesi in 16 Lotti, da 4 Quarti, da 4 ₰, e così in seguito. La mezza Libbra, ovvero il peso di Marca di *Berlino* fa 4,361 Grani di Colonia, o 4,875 Grani di Olanda; per conseguenza pesa un poco più di quella di Colonia, e 500 Marche di *Berlino* fanno 501 Marche di Colonia. Ma giacchè nella Zecca Regia, nel Banco, ed in tutti gli altri luoghi ove si compra l'oro e l'argento, si adopera più comunemente la Marca di Colonia, così si fa poco uso di quella di *Berlino*.

Peso Mercantile.

Il Peso mercantile dividesi nel modo seguente:

2 *Last* in 12 *Schiffpfund*, ovvero ℔ navali, da 20 *Lipspfund*, e questi da 14 ℔; ovvero in 240 *Lipspfund*, che fanno 3,360 ℔.

1 *Last* di Sale fa 3,240 ℔.

1 Centinajo fa 5 Pietre grevi a 22 ℔, o 10 Pietre leggiere a 11 ℔, per conseguenza, 110 ℔.

Libbra.	*Marche.*	*Lotti.*	*Quarti.*	*Danari.*	*Quattrini.*
1 *fa*	2	32	128	512	1024
	1 *fa*	16	64	256	512
		1 *fa*	4	16	32
			1 *fa*	4	8
				1 *fa*	2

Il Centinajo di *Berlino* pesa circa $110\frac{13}{32}$ ℔, peso Mercantile di *Lipsia*.

La *Libbra* di *Berlino* fa 1722 Grani di Colonia, o 9,750 Grani di Olanda. Per confronto dunque del peso di *Berlino* con quello di diverse altre Piazze, osservisi il seguente ragguaglio.

Libbre

℔ 55 in *Amsterdam* - -	fanno ℔ 53	in *Berlino*;	vi è il divario di	$5\frac{7}{11}$	
= 61 in *Bourdeaux* - -	= = 64	*ivi*; - - - - - -	—	4 [illegible]	
= 61 in *Danimarca* - -	= = 65	*ivi*; - - - - - -	—	6 [illegible]	
= 61 in *Berlino* - - -	= = 63	*avoir* peso di *Londra*;	—	3 [illegible]	
= 67 Peso di Marco in *Francia*	= 70	in *Berlino*; - - - -	—	4 [illegible]	
= 30 in *Amburgo* - -	— = 31	*ivi*; - - - - - -	—	3 [illegible]	
= 48 in *Berlino* - - -	= = 49	in *Lisbona*; - - - -	=	2 [illegible]	p.
= 25 *ivi* - - - -	= = 20	Peso nuovo in *Polonia*:	—	0	
= 55 *ivi* - - - -	= = 63	in *Russia*; - - - -	=	14 [illegible]	
= 49 *ivi* - - - -	= = 54	Peso di vettovaglie in *Svezia*	—	10 [illegible]	
= 53 *ivi* - - - -	= = 73	Peso di ferro in *Svezia*;	—	$37\frac{1}{4}$	
= 61 *ivi* - - - -	= = 62	Peso di Castiglia in *Spagna*;	=	1 [illegible]	
= 46 in *Vienna* - - -	= = 55	in *Berlino*; - - - -	=	19 [illegible]	

Tutte le bilancie ed i pesi, di cui taluno si serve nel vendere le merci, o nell' esercitare la sua professione a *Berlino*, di qualunque nome essersi vogliano, dal più piccolo sino al più grande, devono, in seguito del più recente Regio Regolamento, emanato in data del dì 12 Maggio 1785, per la Commessione stata deputata per l' aggiustamento, o sia cimento, e per il Bollo delle bilancie, e de' pesi, a *Berlino*, essere cimentati, e bollati dalla Commessione a ciò deputata, sotto pena di 12 Ristalleri in danaro, o colla proporzionata pena di prigione per ogni pezzo di bilancia o peso non bollato.

Segue il contenuto generale di questo Regolamento.

1) La Commessione, in certi stabiliti giorni della settimana, tutte le bilancie, e i pesi stati rimessi alla medesima, con la maggiore accuratezza, li cimenta, o v' imprime il suo bollo.

2) Per comodo di questa Commessione, tutti li pesi di prova, e di Commercio colà chiamati, *Standard*, e gli utensili inservienti al cimento, si dovranno provvedere a spese della Camera, ed indi se ne dovrà formare un diligente inventario. I Commessarj devono pure esserne garanti, acciò questi pezzi vengano sicuramente custoditi, e che particolarmente ne' pesi di cimento venga usata ogni attenzione, e precauzione, perchè tali pesi riescano tuttavìa giusti; al qual fine devono questi pezzi di cimento, e bilancie, essere riveduti ogni anno, e regolati con la maggiore giustezza, in presenza di due Deputati del Magistrato, e di questi Mercanti anziani, secondo i pesi originali regolati, che si attendono dall' Accademia Regia delle Scienze, la quale ne sarà previamente ricercata.

3) Affinchè anche il pubblico venga pienamente convinto, che all' aggiustamento, o sia cimento de' pesi, si proceda secondo le giuste massime, e che la Commessione conservi ancora una norma sicura per le sue ulteriori operazioni; tutti li pesi di cimento devono essere visitati in presenza di due Deputati del Magistrato, e de' Commessarj, come ancora de' Mercanti anziani, e di alcuni Deputati delle Città, prima che si proceda al cimento, o sia aggiustamento; e devono pure essere confrontati con i pesi di prova esistenti presso la Regia Accademia delle Scienze, e presso la Regia Zecca, ed indi bollati e conservati per uso ulteriore.

4) Qualunque Mercante, o Artigiano, e tutti li Bottegaj al minuto, e Negozianti, non meno che gli Ebrei, e generalmente ciascheduno che venda le sue merci a peso, o che nel traffico comune delle sue merci, o nel maneggio della sua professione, si serva delle bilancie, o pesi, di qualunque nome essere si vogliano, dal più piccolo, sino al più grande, spirati che saranno li 6 mesi dalla pubblicazione della presente, non dovrà servirsi di altre bilancie, o pesi, fuorchè di quelli, che saranno stati riveduti, e cimentati dalla rispettiva Commessione, ed indi muniti del Bollo prescritto, sotto pena di 12 Ristalleri in danaro, o di proporzionato carcere, per ogni pezzo di bilancia, o peso che si ritroverà presso di lui senza il Bollo.

5) Ad oggetto pure di togliere ogni scusa, di cui taluno suole servirsi per cuoprire le contravvenzioni, adducendo, che quel tale peso, ritrovato ingiusto, non sia stato adoprato, ma che siasi ritrovato soltanto come un metallo vecchio, presso il proprietario; le persone trafficanti non devono conservare nelle loro case, e magazzeni, veruni altri pesi, fuorchè quelli che furono bollati dalla Commessione, e non si dovrà avere riguardo al sotterfugio sopraccitato.

6)

6) Tutte le persone sopra menzionate al §. 320 devono perciò, nel termine a tale nopo destinato di 6 mesi, dal giorno della pubblicazione, consegnare tutte le bilancie, e pesi che ritrovansi nelle loro mani, tanto quelli già bollati nel modo sino ad ora usitato, quanto quelli non bollati, alla Commessione de' cimenti, facendoli nello stesso tempo dovutamente visitare e cimentare.

7) Per quello che riguarda i pesi, stadere, e bilancie nuove, essendo fabbricati nazionali, ne resta ulteriormente accordata la vendita alli Mercanti, Negozianti di ferro, Fonditori di ottone, ed a tutti quelli, a cui, secondo la loro professione, si compete di tenere simili merci, o che a tale riguardo godono delle concessioni, e privilegj particolari; ma questi tali devono consegnare simili bilancie, stadere, e pesi, prima di venderli, all'Ufficio de' cimenti, per farli cimentare, e bollare; e non dovranno vendere alcun peso non cimentato, e non bollato, sotto pena di 20 Ristalleri, per ogni contravvenzione; ma dovranno bensì sempre tenere una proporzionata provvisione al loro traffico, di bilancie e di pesi bollati.

8) Potendo pure succedere il caso, che già s'incontrasse una provvisione di bilancie, stadere, e pesi esteri, presso questi Mercanti, e Negozianti di ferro, saranno eglino tenuti di fare cimentare e bollare tutta la loro provvisione di dette merci, pendente il termine prefisso di 6 mesi, presso la Commessione; e non già venderne alcun pezzo senza bollo, o prova di cimento, sotto pena di 20 Ristalleri. Ma qualora, spirati che saranno li mesi 6, si ritrovassero ancora delle bilancie, e pesi esteri non bollati, presso qualcheduno, dovrà il medesimo, oltre alla confiscazione, essere ancora punito con 10 Ristalleri, per ogni pezzo.

9) Così pure tutti li particolari non Negozianti, che si servono delle bilancie, e de' pesi soltanto per riscontrare il peso delle merci comprate, e di altri effettivi, per uso domestico, ove non concorre l'interesse privato di un terzo, sono tenuti di servirsi di nessun'altra bilancia, o peso, fuorchè di quelli controssegnati con il bollo della Commessione di cimento.

10 Siccome le bilancie ed i pesi, con l'uso continuo, sogliono logorarsi, e possono perciò divenire, con il tempo, difettosi, senza colpa del proprietario, così, chiunque si serve di bilancie, e di pesi, per vendere le sue merci, e per esercizio della sua professione, deve, almeno una volta all'anno, presentarli alla Commessione di Cimento, acciò vengano provati, e cimentati, dovendo però il proprietario procurare, nel consegnarli, che li detti pesi e bilancie siano netti da ogni lordura, acciò l'aggiustamento, o sia cimento non venga trattenuto troppo in lungo.

11) Per prova di essersi fatta tale revisione, dalla Commessione di cimento verrà rilasciato al Proprietario un certificato stampato, che deve contenere il numero e la qualità delle bilancie, e de' pesi, con li numeri con cui è controsegnato ogni pezzo, oltre al nome del proprietario, e la data del cimento effettuato.

12) Succedendo pertanto, che l'una, o l'altra delle persone mentovate nel §. 4, non potesse legittimare il cimento seguito ogni anno, in occasione delle visite da farsi frequentemente, per parte del Magistrato, e della Pulizìa, alle quali dovrà pure ogni volta intervenire il Meccanico impiegato alla Commessione de' cimenti, mediante la presentazione di un simile attestato; o qualora si rinvenissero presso chiunque una o più bilancie o pesi non stati accennati nell'attestato, dovrà il medesimo, ancorchè siano state ritrovate a dovere le di lui bilancie, e pesi, subire la pena di 2 Ristalleri, ovvero un altra pena corporale, oppure una prigionìa proporzionata alla medesima, a motivo di detta trascuraggine. In caso però che le rispettive bilancie e pesi venissero ritrovati effettivamente ingiusti, onde il pubblico ne venisse defraudato, a motivo della non seguita revisione, dovrà il contravventore venire condannato alla pena di 10 Ristalleri, nel primo caso di contravvenzione, e verrà raddoppiata la detta pena ne' reiterati casi di simile contravvenzione, come resta stabilito nel seguente Paragrafo; ma i particolari, che si servono delle bilancie, e de' pesi, come si è osservato nel §. 9, solamente per loro uso domestico, e non per traffico comune, restano esenti da questa revisione annuale, di modo che basterà, che le loro bilancie e pesi siano muniti di bollo della Commessione de' cimenti.

13) Le pene stabilite nel precedente §. 12 dovranno aumentarsi nelle reiterate contravvenzioni, ed il contravveniente, in ogni caso di nuova contravvenzione, dovrà essere punito con il doppio della pena sopra descritta; come pure, se taluno venisse convinto di avere omessa questa revisione annuale per la sesta volta, dovrà il medesimo, come un premeditato trasgressore delle ordinazioni tendenti alla equità del comune Commer-

Commercio, e come truffatore, in danno de' compratori, oltre alla sopra stabilita pena, essere privato del da lui goduto diritto di maestranza, privilegj, concessioni, e permesso di negoziare.

Misura de' Generi asciutti.

Il grano in *Berlino* si misura a *Winspel*, o *Wspel*, (Rubbia).

1 Last di Frumento e di Segala, contiene 3 *Winspel*.
1 Last di Orzo, e di Avena, contiene soltanto 2 *Winspel*.

Il *Winspel*, o Rubbio, si divide nella seguente maniera.

Winspel, ovvero Rubbio.	*Malter*, ovvero Moggia.	*Scheffel*, ovvero Staja.	*Viertel*, ovvero Quarti.	*Metzen*, ovvero Metadelle.	*Mässche*, misure piccole.
1 *fa*	2	24	96	384	1536
	1 *fa*	12	48	192	768
		1 *fa*	4	16	64
			1 *fa*	4	16
				1 *fa*	4

Il *Scheffel*, o Stajo di *Berlino*, contenendo $1\frac{3}{4}$ piedi cubi, o 2621 pollici cubi di Francia, e dovendo pesare 82 ℔ circa di *Berlino* in Segala buona, è riguardato, dall' anno 1716 in quà, per la misura generale, in tutto il paese. Secondo il quale ragguaglio:

2 Staja simili di *Berlino* fanno circa 1 Stajo di *Dresda*; ovvero, più precisamente:
27 = di *Dresda* - - - = - - - 55 = di *Berlino*.
3 = di *Lipsia* - - - = - - - 8 = *ivi*.
$56\frac{1}{8}$ = di *Berlino* - - = - - - 1 Last di *Amsterdam*, ovvero
13 = *ivi* - - - = - - - 25 Staja *ivi*.
$60\frac{4}{5}$ = *ivi* - - - = - - - 1 Last di *Amburgo*, ovvero
78 Botti in *Amburgo* - - = - - - 76 Staja in *Berlino*.

Misure de' generi liquidi.

Segue la descrizione, e la reciproca proporzione delle misure de' generi liquidi.

Fuder di Vino.	*Oxhoft*.	*Ohm*.	*Eimer*.	*Anker*.	*Quart*.	*Oesel*, o *Nössel*.
1 *fa*	4	6	12	24	768	1536
	1 *fa*	$1\frac{1}{2}$	3	6	192	384
		1 *fa*	2	4	128	256
			1 *fa*	2	64	128
				1 *fa*	32	64
					1 *fa*	2

Ne' Vini esteri si calcola ordinariamente:

1 Botte, Vino del Reno, per 1000 Quarti.
1 Mezza Botte, *(Zulast)* Vino del Reno per 50 Quarti.
1 Tino, Vino di Malaga, per 400 Quarti.
1 Barile, *Roquemaur*, o *Clairet*, per 240 Quarti.
1 *Oxhoft*, Vino rosso di Francia, *Medoc*, per 200 Quarti.
1 *detto*, Vino bianco di Francia per 200 Quarti.
1 *detto*, Vino di Moscato, per 200 Quarti.
1 *detto*, Vino rosso di Francia, *Cahors*, per 180 Quarti.

Nelle Birrerie si usano le seguenti misure.

La quantità di Birra, che si fa in una volta, tiene

Kupen, ovvero Tinozze.	*Fass*, ovvero Botti.	*Tonnen*, ovvero Barili.	*Aehmchen*, ovvero Botticelle.	*Quart*, ovvero Quarti.	*Nössel*, ovvero Boccette.
9	18	36	144	3456	6912
1 *tiene*	2	4	16	384	768
	1 *tiene*	2	8	192	384
		1 *tiene*	4	96	192
			1 *tiene*	24	48
				1 *tiene*	2

Secondo questo ragguaglio:

45 Quarti di *Berlino* - - - - fanno - - 43 Boccali in *Lipsia*.
35 detti *ivi* = 43 detti in *Dresda*.
68 Boccali di cimento in *Lipsia* = 83 Quarti in *Berlino*.
100 Quarti in *Berlino* = circa 97 *Mingelen* in *Amsterdam*.
11 detti *ivi* = 14 Quartaroli in *Amburgo*.

Misura di Lunghezza, e di Piani.

1 *grosse Hufe* importa 30 grandi Jugeri, o $66\frac{2}{3}$ Jugeri piccoli.
1 *Hackenhufe* importa 2 Jugeri grandi, o $4\frac{4}{9}$ Jugeri piccoli.
1 *Landhufe* importa 1 *Morgen*, o Jugero grande, o $2\frac{2}{9}$ Jugeri piccoli.

Lo Jugero grande contiene 400 Verghe quadrate, che fanno 57,600 piedi quadrati del Reno, e 53,771 piedi quadrati di Francia.

Lo Jugero piccolo importa solamente 180 Verghe quadrate, che fanno 25,920 piedi quadrati del Reno, e 24,197 piedi quadrati di Francia. Osservisi il seguente ragguaglio:

9 Jugeri grandi di *Berlino* equivagliono a 20 Jugeri piccoli.
34 detti detti *ivi* fanno 35 Campi arativi dell' Elettorato di *Sassonia*, e
44 Campi arativi dell' Elettorato di *Sassonia* fanno 95 Jugeri piccoli di *Berlino*.

1 Verga ha 12 piedi, e la Verga quadrata fa 144 piedi quadrati, misura del Reno.
27 Verghe quadrate dell' Elettorato di *Sassonia*, fanno 35 Verghe quadrate di *Berlino*.

Il Braccio di *Berlino* è di 195^{6} linee di Francia in lunghezza; donde risulta, che

36 Braccia di *Berlino* - - - - -	fanno	45 Braccia di *Lipsia*;	divario di	18	p. %
38 dette di *Brubante* - - - - - -	=	39 dette di *Berlino*;	=	$2\frac{5}{8}$	
57 dette di *Amsterdam* - - - - -	=	59 dette *ivi*;	=	$3\frac{1}{2}$	
61 dette *Fiaminghe* - - - - - -	=	65 dette di *Berlino*;	=	$6\frac{9}{16}$	
9 dette di *Berlino* - - - - - -	=	10 dette di *Beyreuth*;	=	11	
6 dette *ivi* - - - - - - - -	=	7 dette di *Brunswick*;	=	$16\frac{13}{16}$	
33 dette *ivi* - - - - - - - -	=	40 dette di *Breslavia*;	=	$21\frac{1}{4}$	
39 dette *ivi* - - - - - - - -	=	46 dette di *Elbinga*;	=	18	
55 dette *ivi* - - - - - - - -	=	64 dette di *Amburgo*;	=	$16\frac{3}{8}$	
25 dette *ivi* - - - - - - - -	=	29 dette di *Konigsberga*;	=	16	
45 Varas di *Lisbona* - - - - - -	=	74 dette di *Berlino*:	=	$64\frac{7}{16}$	
37 Braccia di *Berlino* - - - - - -	=	40 dette nuove di *Polonia*;	=	$8\frac{1}{9}$	
15 Arschine in *Russia* - - - - -	=	16 dette di *Berlino*;	=	$6\frac{11}{15}$	
41 Braccia di *Berlino* - - - - -	=	42 dette di *Stettin*;	=	42	
11 Varas di *Castiglia* in Spagna -	=	14 dette di *Berlino*;	=	$27\frac{1}{4}$	

Il Piede di *Berlino* è di 137^{3} linee di Francia in lunghezza, e il Piede del Reno, di cui si fa uso in quasi tutti gl' incontri, è di 139^{13} linee di Francia in lunghezza; d'onde risulta, che

41 piedi di *Berlino* fanno 45 piedi comuni di *Lipsia*.
43 detti *ivi* = 47 detti di Fabbrica di *Lipsia*.
85 detti *ivi* = 93 detti di *Dresda*.
63 detti *ivi* = 64 detti d' *Inghilterra*.

41 Piedi

41	Piedi di *Francia*	fanno	43	Piedi di *Berlino*.
75	detti del *Reno*	=	76	detti *ivi*.
107	detti *detti*	=	119	detti comuni di *Lipsia*.
9	detti *detti*	=	10	detti di Fabbrica di *Lipsia*.
46	detti *detti*	=	51	detti di *Dresda*.
33	detti *detti*	=	34	detti comuni d' *Inghilterra*.
59	detti *detti*	=	60	detti d' *Inghilterra*.

Il piede quadrato di *Berlino* fa 144 Oncie quadrate di *Berlino*, che formano 130^{9} Oncie quadrate di Francia. Il piede quadrato del Reno fa 144 Oncie quadrate del Reno, che formano 134^{4} Oncie quadrate di Francia; sicchè

44	Piedi quadrati di *Berlino*	fanno	53	Piedi quadrati comuni di *Lipsia*.
5	detti *ivi*	=	6	detti di Fabbrica di *Lipsia*.
66	detti *ivi*	=	79	detti di *Dresda*.
29	detti *ivi*	=	30	detti d' *Inghilterra*.
10	detti di *Francia*	=	11	detti di *Berlino*; inoltre
37	detti del *Reno*	=	38	detti di *Berlino*.
38	detti *detti*	=	47	detti comuni di *Lipsia*.
30	detti *detti*	=	37	detti di Fabbrica *ivi*.
48	detti *detti*	=	59	detti di *Dresda*.
16	detti *detti*	=	17	detti comuni d' *Inghilterra*.
15	detti *detti*	=	14	detti di *Francia*.

Misura di Corpi o di Vacuo.

Il Piede cubo di *Berlino* ha 1728 Oncie cube, che formano 1497^{8} Oncie cube di Francia. Ma il Piede cubo del Reno ha 1728 Oncie cube del Reno, e queste formano 1558^{7} Oncie cube di Francia; sicchè

28	Piedi cubi di *Berlino*	fanno	37	Piedi cubi comuni di *Lipsia*.
19	detti *ivi*	=	25	detti di Fabbrica *ivi*.
43	detti *ivi*	=	55	detti di *Dresda*.
83	detti *ivi*	=	87	detti d' *Inghilterra*.
13	detti di *Francia*	=	15	detti di *Berlino*.
25	detti del *Reno*	=	26	detti *ivi*.
8	detti *detti*	=	11	detti comuni di *Lipsia*.
65	detti *detti*	=	89	detti di Fabbrica *ivi*.
80	detti *detti*	=	109	detti di *Dresda*.
21	detti *detti*	=	23	detti comuni d' *Inghilterra*.
64	detti di *Francia*	=	71	detti del *Reno*.

Numero.

Ne' generi, che si vendono a numero, si calcola

1 Balla di carta da scrivere, per 10 Risme, a 20 quinterni, di 24 foglj, ovvero a 4800 foglj.
1 Balla di carta da stampa forma 10 Risme, a 20 quinterni, di 25 foglj; sicchè sono 5000 foglj.
1 Pezza di filo grezzo forma 20 Matasse di 40 fili, ovvero 800 fili.
1 *Schock*, ovvero Sessantina fa 4 *Mandeln*, ovvero quindicine di 15 pezzi, o 60 pezzi in tutto.
1 *Zimmer*, ovvero Quarantina fa 40 pezzi.
1 *Steige*, ovvero Ventina fa 20 pezzi.
1 *Dutzend*, ovvero Dozzina fa 12 pezzi.
1 *Decher*, ovvero Diecina fa 10 pezzi.
1 *Saum*, ovvero Soma fa 22 pezzi di Panno.
1 Last d' Aringhe contiene 12 Barili.

Case di Commercio e Fabbriche.

Assai grande è il numero de' Negozianti, Fabbricatori e Manifattori in *Berlino*, ed in *Potsdam*; vogliamo perciò inserire soltanto le Firme di quelle Case, che attendono allo smercio delle merci delle Fabbriche e Manifatture Prussiane, frequentando con queste le varie Fiere. Questi sono i seguenti Signori:

Angely e Rükcert.
Ashbum, Pietro.
Bahn, Enrico Guglielmo.
Barez, e Figlio.
Baudesson, Daniele.
Bock, *Milcke* e Comp.
Bock, Pietro Federico.
Brendel, Cristiano Federico.
Broche, Giacomo, e Comp.
Catel, Pietro.
Chaudoir e Michel.
Clausius e Metzel.
Cuvry e Deppe.
Devrient, Fratelli.
Dikow, Carlo Federico.
Fabreaux e Falkmann.
Fetschow, Erardo, e Comp.
Friedel, Martino.
Fromme, Augusto.
Göritz e Hanisch.
Jordan, Fratelli.
Kessler, Gio. Erardo.
Lautier, Pietro, e Figlio.
Lautier e Platzmann.
Leplay e Schreiber.
Lieber, Federico Guglielmo.
Linke e Comp.
Louis, Giorgio.
Morino, e Comp.
Pascal e du Fay.
Platzmann, e Figlio.
Reclams; Vedova e Figlio.
Schultz.
Splittgerber e Daun, raffinatori di Zuccheri.
Stumpf, Carlo Martino.
Volkmann, Federico.
Wieler, Fratelli, ecc. ecc.

I Cambj sono quì assai differenti, ed i prezzi de' Cambj vengono indicati nelle Note, o Listini de' Corsi di Cambj in tre sorta di valuta; generalmente si contrattano i Cambj a 1 Lira Banco di Prussia, e si pagano in Federici d'oro, o Correnti di Prussia.

Cambio.

Cambj della Città di Berlino.

Berlino dà	*per ricevere*	*in*
1 *L. Banco* - - - -	*41½ ß. *lib. Banco*, ovvero *51 ß. *lib. Corr.*, ovvero	*Amburgo*, a vista, oppure a 4 settimane data.
*152 *Rist. Corr. di Pruss.*, o *144 *detti Federici d'Oro*	100 *Ristall. Banco*, ovvero	
*124 *detti Corr. di Pruss.*, o *117 *detti Federici d'Oro*	100 *Ristall. Correnti*	
1 *L. Banco* - - - -	*36$\frac{3}{16}$ *stüber Banco*, ovvero	*Amsterdam*, a vista, oppure a 4 in 6 settimane data.
*142 *Rist. Corr. di Prus.* ovv. *142 *detti Federici d'Oro*	100 *Ristall. Banco*, ovvero	
1 *L. Banco* - - - -	*45½ *stüb. Correnti*, ovvero	
*144 *Rist. Corr. di Prus.* ovv. *136 *detti Federici d'Oro*	100 *Ristall. Correnti*	
*100½ *L. Banco* - - - -	100 *L. Banco*	*Breslavia*, *Cleves*, *Francoforte sull' Oder*, *Konigsberga*, *Magdeburgo*, *Memel*, *Stettin*, e per la *Westfalia*, a vista.
1 *detta* - - - - - - - *104 *Rist. Corr. di Prussia*	*135 *Grossi di Polonia*, ovv. 100 *Ristall. di Polonia*	*Danzica*.
*99½ *detti Federici d'Oro*, ovvero *105 *detti Corr. di Prussia*	100 *detti Corr. di Convenzione*	*Francoforte sul Meno*.
*134 *detti detti*	100 *detti Correnti*	*Ginevra*.
*99¾ *detti Federici d'Oro*, ovvero *105 *detti Corr. di Prussia*	100 *detti Corr. di Sassonia*, o *Luigi d'Oro*, ovvero	*Lipsia*.
1 *L. Banco* - - - -	*30 *Grossi*, come sopra	
1 *detta* - - - - - -	*48 ℛ *Sterlini*, ovvero	*Londra*, a 2 mesi data.
*6 *Rist. Federici d'Oro*, o *6⅝ *detti Corr. di Prussia*	1 *L. Sterlina*	
1 *L. Banco* - - - - 1 *Rist. Corr. di Prussia*	*68 *soldi Tornesi*, ovvero *52 *detti detti* -	*Neuchatel*.

Berli-

Berlino dà	*per ricevere*	*in*
*105 *Rist. Cor. di Prus.* ovv. *99½ *detti Federici d'Oro*	100 *Ristall. Corr.*, o *Banco*	*Norimberga.*
1 *L. Banco* - - - - *76½ *Rist. Fed. d'Oro*, ovv. *80 *detti Corr. di Prussia*	*98 *Soldi Tornesi*, ovvero 100 *Scudi da 60 sdi. Tornesi*	*Parigi*, a vista, ed a [illegible] mesi data.
1 *L. Banco* - - - - *105 *Rist. Corr. di Pruss.*, o *99½ *detti Federici d'Oro*	*113 *Fni. Correnti*, ovvero 100 *Ristall. Correnti*	*Vienna.*

NB. Li Cambi suddetti, appresso li quali vi è il segno (*), sono mutabili.

In *Berlino* l'Uso viene calcolato a 14 giorni dopo l'Accettazione. — Uso.

Dopo la scadenza delle Lettere di Cambio, vi sono tre giorni di favore; ma se il terzo giorno, presso i Cristiani, cade in Domenica, e presso gli Ebrei, in Sabato, si deve fare il pagamento nel giorno antecedente, ed in difetto di pagamento, si deve levare il Protesto; in caso però, che s'incontrassero tutti li tre giorni di rispetto, in giorni festivi, allora si dovrà fare il pagamento, o si dovrà levare il Protesto nel giorno regolato di scadenza. — Giorni di Rispetto.

Nel tempi addietro, ogni Città Mercantile negli Stati di Prussia, ebbe il suo proprio Regolamento di Cambio, e costumi; avendo però ciò cagionati nel Commercio molti disordini, differenze, e contese, furono annullati tutti li detti Regolamenti, ed in vece di essi, in data del dì 30 Gennajo, 1751, s'introdusse il seguente Regolamento di Cambio, per tutte le Provincie di Prussia; e principalmente, per il Regno di Prussia, l'Elettorato, e tutti li Paesi situati nel Regno, non meno che per il Ducato di Silesia, ecc. Eccone il tenore. — Regolamento di Cambio.

Regolamento di Cambio rinnovato, secondo il quale ciascheduno si dovrà uniformare e procedere nel Regno di Prussia, nell'Elettorato, e nelle altre Provincie situate nel Regno, come pure nel Ducato di Silesia, e nella Contea di Glatz. Fatto in Berlino, il dì 30 Gennajo, 1751.

Noi FEDERICO, per grazia di Dio Re di Prussia, ecc.

Facciamo sapere a tutti, ed a ciascheduno, siccome dal principio del Nostro felice Regno, la Nostra paterna cura fu diretta in guisa, che la prosperità de' Nostri fedeli Sudditi venga promossa, che il Commercio venga ingrandito, e che a tale oggetto venga amministrata una pronta giustizia in tutte le Nostre Provincie; ed avendo Noi bene ponderato il vantaggio derivante dalle Cambiali, e dalli rispettivi Regolamenti di Cambio, tanto nello stesso Commercio, quanto nell'abbreviazione de' Processi, abbiamo perciò graziossimamente risolto, di rivedere li Regolamenti di Cambio vigenti nel Nostro Regno di Prussia, nell'Elettorato, e negli altri Paesi situati nel Regno, come ancora nel nostro Ducato di Silesia, di correggerli, di troncarne li dubbj, che finora vi si osservarono, e d'introdurre un Regolamento Generale di Cambio in tutte le sopra indicate Provincie, con abolirne nello stesso tempo tutti li precedenti Regolamenti di Cambj; il che abbiamo pure effettuato, ed abbiamo perciò fatto pubblicare il seguente Regolamento di Cambio. Che cosa sia una Cambiale, ed in che consistano li di lei requisiti, nessuno lo ignorerà, e tanto meno i Mercanti; tuttavia, dovendo servire questo Regolamento di Cambio, non solamente per i Negozianti, e Mercanti, ma anccora per osservanza, ed intelligenza di ciascheduno, ordiniamo perciò con la presente.

Art.

Art. 1.

Che una Cambiale debba avere li seguenti requisiti, e che vi debba essere espresso:
1) La data, o sia il luogo, l'anno, ed il giorno, in cui si rilascia la Cambiale.
2) Il tempo in cui fu convenuto il pagamento della Cambiale.
3) Il nome di quello, a cui, o a di cui ordine devesi fare il pagamento.
4) La somma, e specie di moneta.
5) La valuta, e se questa consista in conto, o se fu ricevuta in contanti, e da chi.
6) La parola, Cambiale, o Lettera di Cambio.
7) La sottoscrizione dell'intiero nome di quella persona, che ha rilasciata la Cambiale; salvo che alcune Case di Negozio, a motivo della Compagnìa di Commercio, avessero l'uso di apporre soltanto il loro cognome alla sottoscrizione, o Firma.
8) Il pieno nome di quello che dovrà pagare la Cambiale, unitamente al luogo in cui egli abita, o si ritrova.

Art. 2.

Propriamente parlando, li soli Banchieri, e Negozianti, Mercanti, o le loro rispettive Vedove, come pure tutte le donne, che esercitano la Mercatura, hanno il diritto di trarre delle Cambiali sopra luoghi esteri, o farsi trarre sopra di se, o rilasciare sopra se stessi: nulladimeno possono ancora tutte le altre persone, come: Principi, Conti, Baroni, Nobili, Ufficiali Militari e Civili, Letterati, e Membri dell'Università, di qualunque condizione, stato, e dignità essi siano, rilasciare simili Cambiali, o farsene trarre sopra di se.

Art. 3.

Ma le persone di minor'età, senza il consenso de' loro Tutori e Curatori, non possono rilasciare alcuna Cambiale, ancorchè i medesimi la confermino con giuramento sussistendo tuttora le pene appostevi, di modo che il Creditore dovrà perdere il capitale, ed, avendo egli accettata una Cambiale giuramentata, dovrà inoltre pagare al Fisco, la quarta parte della Cambiale Giuramentata, a titolo di penale.

Ma se un Cristiano esercita un Negozio aperto con Cambiali, o Merci, e dimora perciò come un forestiere, o abitante nelle Nostre Provincie, e se avesse anche ottenuto il Diritto di Maestranza; ed un Ebreo all'incontro, che tiene solamente aperta la bottega, avendo entrambi l'età di 22 anni, restano soggetti al Diritto di Cambio, ancorchè la Cambiale sia stata rilasciata ad oggetto di ottenere il privilegio della Mercatura, o di acquistare la Maestranza.

Così pure sono soggetti al Diritto di Cambio quelli, che da Noi hanno ottenuta *Veniam aetatis*, e che sono della età di 18 anni.

Se uno di età minore avesse taciuto, o mentito dolosamente la sua vera età, ed avesse compiti almeno anni 20, allora si procederà anche contro il medesimo, secondo il diritto di Cambio.

Art. 4.

Qualora i Tutori prendono danari in prestito per i loro Pupilli, e ne rilasciano le loro Cambiali, si dovrà procedere soltanto contro i Tutori, secondo il Diritto di Cambio, quando anche fosse espresso nella Cambiale, che i Pupilli abbiano ricevuto il denaro; i Tutori saranno all'opposto autorizzati di prendere il loro regresso contro la facoltà de' Pupilli, e di mettere simili partite ne' conti di curatorìa; il che avrà pure luogo per quelli, che rilasciano sopra di se delle Cambiali per altri, e specialmente dovrà avere luogo per i Fattori.

Art. 5.

Li Giovani di età minore, che si ritroveranno ancora sotto la potestà de' loro Genitori, non potranno neppure rilasciare delle Cambiali, senza il consenso de' Genitori; salvo che i medesimi conducessero una propria economìa di casa, o di negozio, o che contraendo un matrimonio, si fossero sciolti dalla potestà paterna, e possedessero un proprio peculio, avendo nello stesso tempo compiti gli anni venti.

Art. 6.

In riguardo alle persone dipendenti dalla Nostra Casa Regia, ci riportiamo all'Editto stato pubblicato nel dì 7 Ottobre.

Art.

Art. 7.

Abberchè li Cittadini ordinarj, Atrigiani, Operaj, e Contadini non debbano essere propriamente autorizzati a rilasciare alcune Cambiali; non vi sono però compresi nella proibizione quegli Artigiani, Contadini, e Borghesi, che per la loro professione hanno bisogno di un gran capitale, e fanno un grande traffico; così neppure gli abitanti nelle campagne, li quali, oltre all'agricoltura, attendono all' traffico di tutti li prodotti del Paese, e de' generi grezzi.

Art. 8.

I Parochi, li Maestri di scuola, ed i Sagrestani non ardiranno mai di rilasciare delle Cambiali, mentre le loro Cambiali si dovranno riguardare per semplici Chirografi; ma qualora i medesimi venissero condannati a pagare l'importo di un Chirografo, e che non fossero in caso di soddisfarlo, si dovranno, come ingannatori, dimettere dal loro impiego.

Che se poi li Candidati Ecclesiastici, essendo maggiori di età, e non più sotto la potestà paterna, avessero rilasciate delle Cambiali prima del loro ingresso in simili impieghi di Chiesa, devono eglino sottoporsi alle Leggi di Cambio, oppure attendersi, allorchè sarà eseguita la Sentenza di arresto, di perdere il loro impiego.

Art. 9.

Le Donne parimente saranno tenute alla esecuzione di questa Ordinanza dì Cambio, ogniqualvolta le medesime fanno un pubblico traffico, tanto per loro proprio conto, quanto in società de' loro Mariti, o di altri, purchè abbiano le medesime l'età di anni 20.

Le Donne inoltre, comprendendovi pure quelle, che non commerciano in compagnìa de' loro Mariti, in que luoghi in cui devono avere un Curatore alle liti, devono firmare la Cambiale in compagnìa del medesimo, e negli altri luoghi, devono firmarla in compagnìa di un' Assistente; e tanto il Curatore alle liti, quanto l'Assistente suddetti, dovranno prima informare le Donne delli loro diritti e privilegj, dichiarando alle medesime, la qualità dell' obbligo che si assumono, firmando una Cambiale; e qualora le medesime estendono una Cambiale per un altro, oppure, che la firmano in compagnìa di un altro, dovranno particolarmente informarle della conseguente Giudiciale esecuzione, con fare ad esse comprendere chiaramente ogni cosa. Dopo che sarà stato notato sotto la Lettera di Cambio, che si abbia eseguito quanto sopra, nessuna di dette Donne potrà più venire intesa, nemmeno in riconvenzione, per li suoi privilegj.

Art. 10.

L' effetto di queste Cambiali è, che quello, venendo condannato in punto di Cambiale, possa e debba punirsi prontamente con l'arresto personale.

Art. 11.

Nel procedere in giudizio, in riguardo agli affari di Cambio, si dovrà osservare la norma seguente.

1) Nell' intentarsi una causa, in merito di Cambj, dovrà prodursi dall' Attore una petizione, a cui devesi aggiungere una copia della Cambiale rilasciata, o accettata: indi si dovrà prefiggere un breve termine Giudiciale, cioè, nelle Città, di tre giorni, e nella Campagna, di 14 giorni, per la ricognizione: ma nella Città l'insinuazione si dovrà fare almeno un giorno, e nella Campagna, otto giorni almeno, prima del termine.

2) Non si dovrà accordare alcuna dilazione di termine, sotto qualsivoglia pretesto, giacchè un debitore deve sapere da se stesso, ch'egli alla scadenza deve pagare la Cambiale, e ch' egli, dovendosi assentare per affari, è tenuto di fare prima delle disposizioper il pagamento.

3) Nel termine prefisso deve il reo convenuto riconoscere la Cambiale, ovvero negarla, con giuramento; nel quale caso deve il medesimo comparire personalmente, per esaminare egli stesso la Cambiale, che vuole negare, in difetto di che detta Cambiale si dovrà riputare per riconosciuta.

4) Avendo il Debitore riconosciuta la Cambiale, ed essendosi questa ritrovata andare a dovere, allora il medesimo dovrà essere condannato, e costretto al pagamento, oppure, ritrovandosi nel Tribunale, dovrà essere incontinentemente arrestato; ma essendo assente, alla pubblicazione della Sentenza si dovrà nello stesso tempo incaricare il Fante, acciò si assicuri della persona del Debitore.

5) Ne

5) Nè tampoco si dovranno al Debitore accordare delle opposizioni dilatorie, nè perentorie, ma saranno bensì queste rimesse per riconvenzione.

6) Vogliamo però ancora, che, qualora l'Attore fosse estero, e non possedente in questo Paese, e che perciò gli venisse chiesta cauzione, per la riconvenzione, i danari dovranno venire depositati, e non spediti all'Attore suddetto, sino a tanto ch'egli non abbia supplito alla cauzione da lui richiesta.

7) Se il Debitore convenuto per una sua propria Cambiale non girata, potesse, nel termine della ricognizione, far costare chiaramente, con documenti, che la Cambiale sia già pagata, oppure, ch'egli abbia un manifesto controcredito, mediante il quale potesse la Cambiale essere estinta per intiero, o in parte, dovrà il medesimo essere ascoltato, per indi decidere sopra la di lui istanza, mentre, in qualunque altro caso, non si dovranno accordare al detto convenuto altri sotterfugj, o dilazioni.

8) Intendensi pure da per se, che l'esecuzione procedente dalla Cambiale, e dalla Legge di Cambio, dovrà, ne' processi Cambiarj, sempre venire ammessa, e mai esclusa.

9) Quando anche venissero rilasciate delle finte Cambiali, per i danari di giuoco, e che questo venisse provato sul fatto, sia per confessione del Creditore, o per delazione del giuramento, ovvero in un altra maniera, non si dovrà riconoscere altrimenti, se non se secondo le Leggi comuni; il Proprietario della Cambiale all'incontro, essendo questa girata, deve, formato che ne sarà il Protesto, attenersi al suo Girante, secondo il Diritto di Cambio.

10) Si potranno finalmente tutte le eccezioni che contrastano al Girante, in quanto all'effetto della riconvenzione, opporre pure al Possessore.

11) Venendo all'incontro opposta una eccezione di non numerato danaro, e venendone accordato il giuramento all'Attore presente, sarà questo tenuto di giustificarsi per via di giuramento, nello stesso termine, prima di che non si dovrà riconoscere alcuna esecuzione Cambiaria. Ma qualora l'Attore fosse assente, sarà il Reo convenuto da rimettersi alla riconvenzione, ed allora la controparte deve dimostrare in separato giudizio, che la valuta non sia pagata.

12) Se il Debitore, effettuato che sarà l'arresto, non paga nel termine di 3 giorni, dev'egli essere posto nella prigione ordinaria, senz'avere riguardo allo stato, nè alla condizione.

13) In caso che il Debitore di Cambio si rendesse sospetto di fuga, potranno li Superiori farlo arrestare, anche prima della pubblicazione della Sentenza, a pericolo e spese del Creditore.

14) Del rimanente, rimane in libertà del Creditore, di prevalersi della facoltà del Debitore, e di ricercarne l'esecuzione; nel quale caso potranno i Tribunali procedere, secondo il prescritto del Codice Federiciano, con pegni, sequestro, immissione in possesso, tassazione, aggiudicazione, e pubblico incanto. Ma in allora si dovrà il Debitore liberare dall'arresto, non potendo egli essere castigato con doppia esecuzione.

Art. 12.

Tutte le altre opposizioni, ed eccezioni, qualunque siano, non possono impedire l'esecuzione contro il Debitore di Cambio; ne' tampoco si dovrà accordare in affari di Cambj alcuna appellazione, o dilazione veruna, nemmeno ancora il *Remedium nullitatis*; salvo che il Debitore volesse depositare il capitale e gl'interessi, come pure 30 Ristalleri, presso i Tribunali Superiori, e 50 Ristalleri presso i Tribunali inferiori, per le spese, e danni, ovvero dedurre li suoi diritti, prerogative, ed altri suoi gravami, dal carcere, nella petizione di riconvenzione, contro il Creditore, o Possessore della Cambiale.

Art. 13.

Quando più persone rilasciano una Cambiale, conviene osservare, se le medesime rilascino la Cambiale, come Debitori proprj, Correi, o con la formola, *in solidum*, ovvero una per entrambi; mentre in questo caso non si può opporre alcuna eccezione di ordine, o di divisione, ancorchè il Creditore avesse già prorogata la Cambiale ad un Correo.

Venendo all'opposto la Cambiale estesa in singolarità, cioè da una persona sola, e sottoscritta da più persone, allora il primo solo può condannarsi secondo il Diritto di Cambio, e l'altro viene riguardato come un garante.

Sè

Se taluno sottoscrive la Cambiale, come puro Malevadore, o promette la garanzia a voce, per il Debitore di Cambio, o ch' egli dispone il Creditore dopo la scadenza della Cambiale, a segno che questo proroghi la Cambiale, con accordargli un respiro per il pagamento, in tal caso sussistono i diritti comuni, usitati nel Paese, relativamente alli malevadori, ovvero, garanti,

Art. 14.

Siccome l' arresto personale viene intentato sulla istanza del Creditore, o Possessore della Cambiale, così deve pure il medesimo avere cura per l' alimento del Debitore arrestato, in caso che questo stesso non potesse supplire a simili spese, per quanto sarà giusto, e anticipare ogni settimana l' importo dell' alimento, oppure attendersi che il detenuto venga rilasciato.

Art. 15.

Qualora un Debitore di Cambio, posto in arresto, rilasciata, o accettata che sarà la Cambiale, a motivo di aperti sinistri, venisse ridotto nello stato di non potere effettuare il pagamento della Cambiale, dovrà egli essere liberato dall' arresto, quando adduce le disgrazie, e cita li Creditori, e che gli viene accordata una Moratoria, oppure la cessione de' beni, mediante la Sentenza.

Art. 16.

Nascendo un Concorso di Creditori, le Cambiali vengono poste secondo la prescrizione del Codice Federiciano, Parte IV, Tit. 9. §. 123, nella sesta classe, e per conseguenza le medesime godono la preferenza sopra tutte le altre Ipoteche Stragiudiciali, e debiti Chirografarj.

Art. 17.

Se un Debitore di Cambiali venisse a morire, li di lui eredi sono tenuti, succedendo alla eredità, di pagare come un debito proprio, la Cambiale rilasciata, o accettata dal defunto, e sono perciò soggetti all' arresto personale, come li loro genitori, o li loro antecessori, qualunque siansi. Ma siccome per una parte agli eredi non si può togliere il tempo onde deliberare, nè per altra parte converrebbe al Commercio, se il Creditore di Cambiali dovesse aspettare sino alla totale dichiarazione, se vogliano, o no essere eredi, così abbiamo disposto la cosa in modo, che gli eredi debbano essere tosto citati alla ricognizione della Cambiale; ma l' esecuzione non si dovrà realizare prima di due mesi dopo la morte del Testatore, perchè in allora, o gli eredi si dichiarano, di voler essere eredi con il benefizio dell' inventario, ed in tale caso non si può effettuare l' esecuzione della Cambiale, ed allora devono i medesimi fare il pagamento soltanto secondo le forze della eredità; ovvero essi non si dichiarano, ed in tal caso devesi procedere sullo stesso piede; poichè, secondo il prescritto del Codice Federiciano, pag 135, §. 3, 4, 5. gli eredi, non dichiarandosi nel termine di 2 mesi, dopo la morte del loro autore, dovranno essere riputati per eredi con beneficio dell' inventario.
In caso che gli eredi rinunziassero l' eredità nel termine de' due mesi prefissi, giacchè dopo detto termine non vi è più luogo a rinunzia, devesi destinare un Curatore della eredità, indi, presentandosi più Creditori, devesi aprire un Concorso.

Quando anche si venisse in seguito a manifestare il sospetto, che gli eredi volessero, pendente il tempo della deliberazione, diminuire gli effetti spettanti alla eredità, allora devono i medesimi essere tenuti di prestare idonea cauzione; rimanendo pure in arbitrio de' Tribunali, di destinare un Curatore della eredità, sino alla deliberazione suddetta,

Art. 18

Venendo a morire il Creditore, o Possessore d' una Cambiale, li di lui eredi, o quello a cui è pervenuta una simile Cambiale in eredità, alla richiesta principale, si dovranno legittimare nella causa. Ma se un erede non si fosse sufficientemente legittimato, che a lui solo appartenga la Cambiale, non devesi perciò trattenere la pendenza, venendo però il Debitore tenuto a depositare il capitale, ed interessi, ed il Creditore venendo rimesso alla sufficiente legittimazione in causa, prima di levarne il danaro.

Art. 19.

Essendo una Cambiale stata rilasciata da un Ufficiale Superiore, o Inferiore, oppure da un Soldato ordinario, secondo il prescritto del Codice Federiciano, Pag. 95, deve l'Attore principalmente insinuarsi presso i Comandanti Militari, ed osservare in questo modo dovutamente la prima istanza. Che se poi ivi non gli si fa giustizia, potranno gli Attori insinuarsi presso il Tribunale stabilito in ogni luogo, avanti al quale gli Ufficiali e Soldati saranno tenuti di comparire, e di sottomettersi alla rispettiva ricognizione, secondo il contenuto del Diritto Cambiario. Siccome i Comandanti del Reggimento non possono dispensarsi di eseguire l'esecuzione, alla requisizione fatta a tale uopo; se questo procedere venisse ricusato, devono gli Attori immediatamente insinuarsi presso di Noi.

Art. 20.

Se un Ebreo somministra ad un Cristiano, che non sia Mercante, non già del danaro contante, ma bensì altri effetti, sopra una Cambiale, oppure se alla scadenza ricava da lui una nuova Cambiale e di somma maggiore di quanto fosse la prima, o che il detto Ebreo prenda una ricognizione, oltre gl'interessi, oppure, che si faccia anticipare degl'interessi eccessivi, dovrà il debito, per quanto sia giusto, decadere alla cassa de' poveri del luogo, e l'Ebreo, con tutta la sua famiglia, dovrà perdere il privilegio accordato agli Ebrei.

Che se poi un Cristiano intendesse di formare simili contratti di cambj usurarj con qualcheduno, perderà il medesimo non solo il suo credito in favore della Cassa de' poveri del luogo, ma dovrà inoltre pagare ancora la quarta parte del giusto debito al Fisco, a titolo di penale.

Art. 21.

Quando anche un Debitore, avendo ottenuta *veniam aetatis*, o essendo poco tempo prima diventato maggiore di età, oppure, essendosi dichiarato maggiore con giuramento, ovvero, essendosi altrimenti reso noto a motivo della di lui mala economìa, avesse rilasciato una Cambiale, ed indi si lagnasse del dolo dell'Ebreo, devesi ammettere al giuramento il Cristiano, e non già l'Ebreo, contro di cui esiste qualche sospetto.

Se anche un Ebreo pretende, che il Cristiano abbia ricevuto la valuta in contanti, e che questo lo neghi, deve l'Ebreo provare la di lui asserzione, *per delationem juramenti*, o altrimenti nella competente maniera, acciò si possa così procedere alla esecuzione della Cambiale; siccome si dovrà pure osservare l'uguale disposizione con le Cambiali rilasciate ad un Cristiano, che le gira ad un Ebreo.

Art. 22.

Il Possessore di una Cambiale accettata è in dovere di andare egli stesso a prendere, o fare, mediante un altro, esigere il danaro dal Debitore, alla scadenza.

Art. 23.

Se uno straniero rilascia una Cambiale a qualcheduno de' Nostri Sudditi, e non l'ha pagata alla scadenza, e ne fu perciò levato il Protesto, potrà un tale straniero, venendo poi ritrovato ne' nostri Stati, essere gastigato, a motivo di un tale debito Cambiario, con l'arresto personale, a spese però del Creditore.

Art. 24.

Ne' Concorsi, gli esteri goderanno la stessa prerogativa de' Nazionali, salvo che li Nostri ne' Paesi esteri venissero diversamente trattati, che ne' Nostri Stati; nel quale caso gli esteri devono essere contenti, che ne' Nostri Stati si pratichi con essi ciò che essi praticano negli Stati loro, in riguardo de' Nostri Sudditi.

Art. 25.

Così pure, per stabilire un perfetto credito ne' Nostri Stati, non vogliamo fare rilasciare alcuna Moratoria, o Salvocondotto, se non se secondo i requisiti prescritti nel Codice Federiciano, pag. 344, ne si avrà più riguardo veruno al voto della maggior parte de' Creditori.

Art. 26.

Tutte le Cambiali proprie devono essere pagate alla scadenza, oppure devonsi prolungare, o protestare, per causa di ricusato pagamento, restando però in libertà del Proprietario, senza il di lui pregiudizio, di aspettare un anno intiero con il Protesto; giacchè simili Cambiali conservano per tanto tempo la loro forza.

Art. 27.

In riguardo alli pagamenti, o sia monete, con cui si devono soddisfare le Cambiali accettate, o vendute, pagabili in altre Piazze, tali pagamenti in avvenire, cioè, dal dì primo Giugno, 1751 in poi, previo lo stabilito corso di Cambio, dovranno farsi con Nostri Federici d'oro coniati, o con la Nostra nuova moneta Corrente, dalli Ristalleri, sino alli pezzi di due Grossi, inclusive. Così pure le Lettere di Cambio, tratte sopra uno de' Nostri Sudditi, Banchieri, Negozianti, ecc.; non dovranno essere pagate, se non nella Nostra moneta d'oro, e d'argentó Corrente. in modo però che al Possessore della Cambiale, dovrà venire diffalcato o abbonato l'aggio di moneta, che si ritroverà prescritto nella Cambiale stessa, ed ogni volta dietro il corso delle monete. Nel caso poi, che il Possessore di una simile Cambiale insistesse per il pagamento della moneta prescritta nella Cambiale, e che per tale motivo volesse farla protestare; viene interdetto seriamente alli Notaj, di non levare alcun Protesto per simile motivo; mentre, tutte le Cambiali, Contratti, e pagamenti, che dopo la data della pubblicazione del presente, verranno stabiliti, in altre monete che nelle Nostre di oro e di argento Corrente, nel caso di contrasto, dovranno essere riconosciuti per invalidi, e nulli.

Art. 28.

La Negoziazione delle Cambiali, e specialmente di quelle provenienti da' luoghi esteri, dovrà farsi medianti li Sensali patentati, restanto però in libertà de' Mercanti di contrattarle loro stessi, o per mano de' loro Commessi. Dandosi però il caso, che, a motivo del corso, o delle rispettive condizioni, nascessero delle differenze, la parola proferita dal Sensale, come persona giurata, deve avere fede, senza ulteriore prova, che all'incontro quella de' Commessi dovrà provarsi ancora, prima, medianti i testimonj, oppure con il giuramento.

Art. 29.

Se un Sensale contratta, o stabilisce una Cambiale, dovrà egli sempre, ed immancabilmente registrarsi le condizioni convenute, indi darne pronta notizia in iscritto ad amendue le parti. Frattanto, non dovrà essere permesso ad alcun Sensale, o Mezzano, di negoziare egli stesso in Cambiali, e ciò, sotto pena di 50 Ristalleri, ogni qualvolta ne sarà convinto.

Art. 30.

Contrattate che saranno le Cambiali, dovrà il Traente rilasciare una Cambiale sola, ovvero Prima e Seconda di Cambio, ed anche di più, occorrendo, secondo crederà necessario il Compratore.

Art. 31.

Essendo stata negoziata una Cambiale tratta propria, o girata, il pagamento dovrà farsi subito alla consegna della Cambiale, oppure, con il consenso del Traente, o Girante, nel giorno seguente; ma in mancanza di questo, se ne deve esigere il pagamento alla richiesta del Datore, come un debito Cambiario, mediante pronta esecuzione.

Art. 32.

Il Traente è sempre in obbligo di dare avviso al Trattario della tratta fatta, acciò la Cambiale venga dovutamente onorata alla presentazione:

Art. 33.

Essendo la Cambiale tratta a data, il rispettivo Compratore avrà cura, acciò la medesima, prima della scadenza, possa essere presentata nel luogo competente, per l'accettazione, e per il pagamento, giacchè il Datore della Cambiale, non la garantisce più dopo la scadenza.

Art. 34.

Essendo per altro la Cambiale tratta a vista, rilasciata 14 giorni, più o meno, dopo vista, sta in arbitrio del rispettivo Compratore, di mandarla a dirittura per l'accettazione, o di negoziarla in altra maniera, salvo che non si fosse altramente convenuto. Ma riuscendo simili Cambiali assai pericolose per il Datore a motivo che le medesime girano per il mondo in diverse maniere, per il corso di 3, 4, e più mesi, e che in questo frattempo può fallire il Trattario, quando all'incontro il Traente resta sempre garante; quindi è, che i Banchieri e Negozianti procureranno di non rilasciare simili Cambiali a vista, se non con la maggiore precauzione, evitandole per quanto sia possibile.

Art. 35.

Giacchè nelle Cambiali si adopera molte volte da' Mercanti la parola, *Uso*, e che, sotto questa parola, secondo la diversità de' luoghi, s'intende un certo, ora più breve, ed ora più lungo termine prescritto per il pagamento; come ancora un certo tempo dopo la data, della Cambiale rilasciata, o un tempo dopo vista, di quella presentata, così vogliamo, che un tale punto sussista nell'uso in ciascheduna Piazza mercantile, particolarmente introdotto; mentre vi si procede nello stesso modo, come con le altre Lettere a data, o a vista.

Art. 36.

La Lettera a vista, essendo nello stesso tempo una *Sola* di Cambio, devesi mandare senz'altro a dirittura per l'accettazione, e per il pagamento; e non si deve negoziare, se non la Lettera originale, perchè la negoziazione di una Copia autentica del Notajo, è accompagnata da troppe circostanze, e prolissità.

Art. 37.

Ritornando una Sola, Prima, o una Seconda di Cambio, tratta, o girata, con il Protesto di non accettazione, il Datore o Girante è in obbligo di dare, a richiesta, e per sicurezza del Possessore della Cambiale, una idonea cauzione, oppure di depositare un sufficiente pegno; ma se una simile Cambiale ritornasse per causa di non pagamento, il Datore, o Girante deve pagare, nel termine di 24 ore, l'importo della Cambiale, con interessi, e spese, sotto pena di esecuzione.

Art. 38.

Il Possessore di una simile Cambiale protestata, deve calcolare ½ p. % d'interesse al mese, con ½ p. % di provvisione, senserìa, spese di Protesto, e porti di lettere; oppure il Ricambio, secondo il corso a dirittura, buonificando l'interesse per tanti giorni, per quanti la Cambiale dovrà correre con la posta, da un luogo all'altro, oltre a ½ p. % di provvisione, senserìa, spese di Protesto, e porto di lettere, per una lettera di andata, ed un'altra di ritorno; salvo che non si fossero cagionati più porti di lettere.

Art. 39.

Essendo una simile Cambiale, ritornata con Protesto, stata contrattata mediante un Sensale; questo dovrà procurare dal Debitore il pagamento del capitale, interesse, ecc., o del Ricambio, con tutte le spese unite, per soddisfare il suo Principale. Sarà nulladimeno in libertà del Possessore, di regolare questo egli stesso, o medianti li suoi Commessi.

Art. 40.

Quando una Cambiale viene dalle Piazze estere, tratta sopra un Banchiere, Negoziante, o un altra persona, il Possessore la dovrà prontamente presentare per l'accettazione.

Art. 41.

In caso che il Trattario ricusasse non solo l'accettazione, ma ancora il pagamento della Cambiale, il Presentante deve fare prontamente levare il Protesto, e poscia rimandare la Cambiale unita al Protesto, con il primo ordinario al di lui Committente; salvo che, prima della partenza dell'Ordinario, rimanesse troppo breve il tempo per levare il Protesto.

Art. 42.

Art. 42.

Che se l'accettazione venisse negata per mancanza di avviso, il Presentante sarà bensì tenuto di far levare il Protesto, ma resta però in di lui arbitrio il poter negare la missione della Cambiale protestata, sino ad un altr'ordinario di posta, per vedere, se nel frattempo vi capitasse l'avviso, e che indi succedesse l'accettazione.

Art. 43.

Se l'accettazione venisse anche ricusata, a motivo che il Trattario non ritenga ancora presso di se veruna rimessa, o effetti, per esserne al coperto, devesi bensì levare il Protesto, e spedirlo a chi spetta, ma la Cambiale potrà però rimanere nelle mani del Possessore, sino alla scadenza, per aspettare, se il Trattario ottenesse intanto qualche sicurezza, e risolversi potesse a pagare la Cambiale. Il che per altro devesi principalmente applicare alle Cambiali state tratte da luoghi lontani, ovvero a quelle che sono vicine ad essere mature per il pagamento.

Art. 44.

Se anche il Trattario, ovvero l'Accettante, venissero a fallire apertamente, prima, o dopo la scadenza, il Possessore della Cambiale sarà in obbligo di levare subito il Protesto, e darne avviso al suo Commettente.

Art. 45.

Se un Compratore, o Girante di una Cambiale tratta, o negoziata, ottenesse avviso, che il Trattario, o l'Accettante venissero a fallire prima della scadenza, dovrà egli avere la facoltà di obbligare il Traente, o Girante, a prestare una idonea cauzione, ovvero a depositare un sufficiente pegno, o un altra conveniente sicurezza.

Art. 46.

Il Protesto da formarsi dal Notajo, dev'essere esteso, e fatto, non solo sopra la Carta di Bollo, da 3 buoni grossi al foglio, ma ancora prima del tramontare del sole. Nella Domenica, e ne' giorni festivi, non si dovrà levare alcun Protesto.

Art. 47.

L'accettazione delle Cambiali a data, in cui sta prescritto il tempo del pagamento, si fa con la parola: *accettata*, e con la sottoscrizione del nome dell'Accettante. Ma se vi sono delle Lettere a vista, allora bisogna notarvi la data, in cui fu portata la Cambiale alla presentazione.

Art. 48.

Nella Domenica, e ne' giorni festivi, non si presenta veruna Cambiale. Ma se venisse una Cambiale nel Sabato, da essere presentata ad un Ebreo, questo non potrà già accettarla prima del Lunedì, a motivo che la festa del Cristiano, e quella dell'Ebreo, non lo permettono; dovendosi però calcolare il tempo dell'accettazione di una Cambiale, dal Sabato in poi.

Art. 49.

L'accettazione sarà riconosciuta valida, e perfetta, se anche l'Accettante vi avesse apposta soltanto la penna, e scritta una sola lettera sopra la Cambiale. Così pure l'accettazione vocale, venendo comprovata, obbliga l'Accettante al pagamento.

Art. 50.

L'accettazione delle Cambiali, come pure la rispettiva tratta, cioè, la Firma di una Cambiale, devesi ordinatamente effettuare dallo stesso Principale: ma in caso che questo si ritrovasse partito, o assente, sarà egli tenuto di lasciare l'occorrente Procura alla di lui Consorte, o al Commesso di Negozio e Scrittojo, acciò possano validamente agire in di lui nome; giacchè questi plenipotenziarj sono sempre tenuti a mostrare, ad ogni richiesta, questa Procura originale, a chiunque viene con essi a contrattare.

Art. 51.

Se l'Accettante venisse ad esibire l'accettazione, non già della intiera somma della Cambiale, ma di una porzione di essa, potrà egli bensì aggiungere questa clausula nella sua accettazione, ma ciò dovrà succedere con il consenso del Presentante della Cambiale, a cui rimane sempre la libera facoltà di far protestare per la residua somma della Cambiale. Frattanto il Proprietario, o Presentante di simile Cambiale, dovrà contenersi semplicemente secondo l'ordine avuto dal suo Commettente.

Art. 52.

Tutte le altre condizioni, o clausule non hanno luogo nelle accettazioni delle Cambiali.

Art. 53.

Tutte le Cambiali si pagano all'ordinario prontamente alla scadenza, e nelle Cambiali a data si calcola dal tempo in cui furono rilasciate. Per esempio; se la Cambiale è fatta ad un mese data, dal dì primo Luglio, essa scade nel dì primo Agosto; se poi la Cambiale fosse fatta, da dover essere pagata alla metà di un mese, allora la medesima dovrà essere pagata nel dì 15 del mese, ancorchè vi entrasse il mese di Febbrajo.

Art. 54.

Essendo però rilasciate le Cambiali a vista, o dopo vista, allora si calcola dal giorno della presentazione della Cambiale, benchè non possano accettarsi: di modo che, venendo una Cambiale di 14 giorni dopo vista, presentata nel dì primo Luglio, essa deve pagarsi nel dì 15 Luglio, perchè non vi si calcola il giorno dell'accettazione.

Art. 55.

Se una Cambiale venisse a scadere in giorno di Domenica, o in un altro giorno festivo, questa verrà pagata nel giorno seguente di lavoro; se poi, presso un Ebreo, la Cambiale venisse a scadere in giorno di Sabato, questo dovrà pagarla nel Venerdì antecedente; restando però in libertà, tanto all'uno, quanto all'altro, di servirsi de' giorni di rispetto, fissati nell' Articolo 57.

Art. 56.

Venendo presentata, o mandata per l'incasso una Cambiale già accettata, dopo spirato il tempo della scadenza, e de' giorni di rispetto, l'Accettante sarà in obbligo di pagarla nel termine di 24 ore, dopo la presentazione.

Art. 57.

Dandosi talvolta il caso, che l'accettante di una Cambiale, anche nelle migliori circostanze, non si ritrovi però in stato di pagare alla scadenza, gli si dovranno accordare tre giorni di rispetto, con la facoltà di poter egli differire il pagamento sino al terzo giorno; salvo che questo terzo giorno s'incontrasse in una Domenica, o Festa, e presso un Ebreo, in un Sabato, mentre allora si deve fare il pagamento nel precedente giorno secondo di rispetto, e qualora succedesse, che tutti li tre giorni di rispetto, fossero giorni festivi, il pagamento si farà nel giorno preciso di scadenza. Il Possessore dunque di una Cambiale può aspettare senza suo pericolo l'ultimo giorno di rispetto, prima ch' egli abbia bisogno di far levare il Protesto di non pagamento della Cambiale.

Art. 58.

Le Cambiali poi espressamente rilasciate pagabili per le Fiere di Breslavia, Francoforte sull'Oder, Konigsberga, Magdeburgo, e per altre simili Fiere, o Mercati, non goderanno giorno veruno di rispetto, ma devono pagarsi, o protestarsi in quel giorno che fu ordinato, in ogni luogo, secondo le ordinanze introdotte delle rispettive Fiere, o Mercati, per il preciso, ed ultimo giorno di pagamento. Quindi è, che le Cambiali altrimente usitate, a data, o vista, non convengono per simili Fiere.

Art. 59.

La Cambiale, passando per molte mani, dev' essere regolarmente girata, ed il giro deve contenere il nome di quello al di cui ordine fu ceduta la Cambiale, e deve distintamente esprimere la ricevuta della valuta in contanti, o in conto, non meno che la data, ed in fine, il nome della persona, che trasporta la Cambiale, cedendola ad un altro.

Art. 60.

Siccome riesce assai pericoloso il giro in bianco, in cui non si esprime il nome di quello a cui fu trasportata la Cambiale, così è il Possessore obbligato di procurare cauzione per averne il giro sicuro, altrimente il Trattario avrà la facoltà di ricusare il pagamento, a motivo della irregolarità del giro.

Art. 61.

Essendo la Cambiale stata dovutamente pagata, il Possessore della medesima, ricevutone il danaro, deve non solo rimetterla, ma sopra la stessa Cambiale deve ancora estendere la ricevuta, di suo proprio pugno.

Art. 62.

Nessuno dovrà pagare una Cambiale prima della scadenza; perchè, se quello che ne avrà ricevuto il pagamento venisse intanto a fallire, il pagamento ridonda a danno e rischio di quello che avrà estinta la Cambiale prima del tempo.

Art. 63.

Se di una Cambiale si volesse alla scadenza pagare una sola metà, o una porzione della medesima, sarà il Possessore bensì tenuto di ricevere quel pagamento in conto, salvo ch' egli ne avesse un preciso contrordine, facendo però protestare per la residua somma; per cui potrà egli prendere il regresso sopra quello che gli parerà più proprio, in conformità dell' Articolo seguente.

Art. 64.

In caso che il Traente, Accettante, o Girante, ovvero uno di essi venisse a fallire, allora deve il Possessore della Cambiale dovutamente protestata, ripetere il suo pagamento, con Ricambio e spese, da chi egli stesso vuole, senza essere tenuto di ritornare secondo l' ordine de' Giranti.

Art. 65.

Se si venisse a smarrire una Cambiale, il rispettivo Possessore deve, ancora prima della scadenza, darne avviso all' Accettante, per fargli sospendere il pagamento della Cambiale, mentre, se alla scadenza, il pagamento si fosse dovuto fare ad uno sconosciuto, o falso Possessore della Cambiale, l' Accettante non dev' esserne responsabile, per non essere in obbligo di conoscere personalmente il vero Possessore della Cambiale.

Art. 66.

Ma se una simile Cambiale, passata in mani illegittime, avesse girato per più mani, ed indi venisse protestata, a motivo del pervenuto contrordine, il Possessore deve tenersi al Girante, e questo a quello che gli precede, ecc.; mentre, in questo modo devesi rinvenire, in vista del di lui giro in bianco, o dell' accettazione della Cambiale da un incognito, quello, che dovrà risarcire l' importo della Cambiale.

Art. 67.

Smarrendosi una Cambiale accettata, e venendone confessato il debito dall' Accettante, oppure venendone il medesimo convinto, sarà egli bensì tenuto al pagamento, secondo le Leggi Cambiarie, ma non altrimenti che verso idonea cauzione, di essere il medesimo tenuto rilevato, indenne ed illeso da ogni futura pretesa, tanto per parte del Traente, quanto de' Giratarj, in riguardo di detta Cambiale stata smarrita, con danni e spese.

Art. 68.

Se anche la Cambiale non venisse accettata, o pagata in scadenza, potrà un terzo accettarla e pagarla per onore del Traente, o di un Girante; ed in questo caso diventa debitore egli stesso, quello che accettò per onore di firma, entrando però, a motivo del pagamento della Cambiale, ne' diritti del Trattario, cioè di quello che doveva accettare; al qual' effetto, e per maggiore sicurezza del suo diritto, dev' egli prima fare protestare dal Possessore della Cambiale, e farsi altresì consegnare il Protesto, verso il di lui pagamento.

Intervent

Art. 69.

Essendosi fatta una simile accettazione, o pagamento, per onore del Traente, l' Accettante non potrà prendere il suo regresso, se non contro quello; ma se l' accettazione fosse fatta per onore di un Girante, allora gli compete il diritto dell' Art. 64, tanto verso il detto Girante, e tutti quelli che lo precedono, quanto verso il Traente.

Art. 70.

Non si potrà pretendere da chi si sia, che, per Cambiali scadute, si riceva, contro voglia, qualche assegno, in vece di danari contanti; che se poi l' Accettante dovesse ricevere da terza persona, nel luogo del pagamento, pronto danaro, e a detta terza persona indirizzasse il Possessore della Cambiale, per il pagamento, il Possessore suddetto, essendo Negoziante, non dovrà ricusare, in favore del Commercio, ed a scanso di moltiplicare la numerazione, di ritirare da quel terzo il danaro, o di accettare simili assegni da seconda a terza persona. Ma se, ad onta di tali assegni, il Possessore non potesse conseguire il danaro nello stesso giorno, l' Accettante resta in obbligo di fare il pagamento in contanti in casa sua, in difetto di che deve il medesimo aspettarsi il Protesto della Cambiale, e l' esecuzione.

Art. 71.

Comandiamo a tutti li Nostri Giudici superiori, esistenti nel nostro Regno di Prussia, nell Elettorato, e nelle altre Provincie del Nostro dominio, e particolarmente nel Nostro Ducato di Silesia, e nella Contea di *Glatz*, di uniformarsi ubbidientissimamente a questo Regolamento di Cambj; d' impiegarvi la maggiore attenzione, e di decidere in tutti li casi espressivi, secondo questo Regolamento, e non altrimenti, e di procurare che questo si effettui ugualmente dalle Reggenze Mediate nella Silesia, e da tutti li Magistrati, Sudditi, ecc. In fede di che abbiamo sottoscritto il presente di Nostro proprio pugno, ed appostovi il Regio Sigillo. *Fatto a Berlino, il dì 30 Gennajo*, 1751.

FEDERICO.

Ora seguono le dilucidazioni successivamente pubblicate su questo proposito.

Rescritto alla Reggenza di Cleves, in qual modo debba aver luogo il Jus retorsionis.

Noi *FEDERICO*, per Grazia di Dio Re di Prussia, ecc. Alli Nostri ecc. Voi non avete torto, se dichiarate nel rapporto del *Juris retorsionis*, ne' debiti Cambiarj, nel caso de' Mercanti di *Hagen*, e del Concorso di *Zurwerst*, in favore del Commercio, anche in data del dì 15 corrente.

Ella è una cosa infallibilmente certa, che la pura differenza de' Diritti Provinciali non formi fondamento veruno di *Juris retorsionis*; perchè questo *Jus* è una specie di difesa che presuppone una offesa, o ingiuria, e per conseguenza può aver luogo solamente nel caso, allorchè negli altri Paesi li Nostri sudditi vengano trattati con maggior rigore che i nazionali; sicchè vi è stabilito, in danno de' viaggiatori, un *Jus* disuguale, e per conseguenza, ingiusto. In riguardo a questi, ed alli vostri motivi addotti in favore del Commercio, si dichiara perciò generalmente, che l' allegata cia

clausula del Codice, e del Diritto Cambiario, debbasi applicare soltanto nel caso suddetto. In questa conformità dovete anche voi decretare alli Mercanti di *Hagen*, e regolarvi similmente in altri simili incontri. *Berlino, il dì* 15 *Gennajo*, 1756.

De Mandato, ecc.

De Jariges.

Rescritto al Giudizio di Camera, come abbia il medesimo interinalmente da regolarsi nelle Cause Cambiarie de' Mercanti Ebrei, e da procedere, decidendo.

FEDERICO, Re di Prussia, ecc. Alli Nostri ecc. Li Giojellieri di Corte, *Ephraim e figli*, ci hanno presentata l' istanza quì per copia allegata, del dì 9 corrente, nella quale ci hanno pregati di dichiarare il Rescritto rilasciatovi, in data del dì 22 Dicembre scorso, in modo che agli effettivi Mercanti Ebrei, ancorchè non abbiano degli affari con Negozianti, venga però accordato l' uguale diritto con i Mercanti Cristiani, in affari di Cambj.

Se dunque li supplicanti si riportano in tal merito al parere richiesto alla Commessione deputata per la Revisione del Codice, questo ci da motivo di rendere noto con la presente, sino a qual limite si estenda propriamente il parere rassegnato umilissimamente dalla detta Commessione, in merito alle Cambiali degli Ebrei.

I Commessarj dunque furono di parere, che:

1) Quando un Cristiano, non essendo Mercante, rilascia una Cambiale agli Ebrei, debbasi in essa esprimere principalmente la valuta in cui fu convenuta, e da chi fu ricevuta; indi, consistendo la valuta in merci, si debba specificare diligentemente nella Cambiale, o sotto alla medesima, la qualità della rispettiva merce, insieme con il prezzo convenuto; in tal caso, l' Ebreo, o un altro Possessore della Cambiale, non sarà già obbligato di addurre delle prove per la valuta consegnata, ma sarà bensì in libertà del Datore, di potere, in riconvenzione: *facilitarsi, mediante tale specifica, la prova per la non effettuata consegna, alterazione nel prezzo, ecc.*

2) Ma se all'incontro, la valuta consisteva in danari contanti, e che il datore negasse di averla ricevuta, l'Ebreo sarà tenuto di comprovare la ricevuta della valuta, e volendo liberarsi da questa prova, dovrà usare la precauzione di pagare al Datore la valuta giudicialmente, o almeno in presenza di due Testimonj Cristiani, degni di fede, li quali attestino, che in presenza loro sia stato fatto il pagamento della somma della Cambiale, e che il Debitore abbia ricevuto il danaro.

Noi non vi abbiamo ritrovato nulla di contrario, e vi comandiamo perciò di conformarvi umilissimamente a quanto sopra, interinalmente, e sino a tanto che la dichiarazione dell'Editto di Cambio verrà dovutamente pubblicata, in questo, ed in altri punti, e di riflettervi, nelle Sentenze.

All' opposto non potrà assolutamente avere luogo veruno la dichiarazione ricercata dalli supplicanti: *Che le Cambiali degli Ebrei, che realmente tengono un negozio mercantile, e che per i loro crediti Cambiarj non prendono più di* 6 p$^{8}_{0}$, *potessero godere uguale diritto con i Mercanti Cristiani, relativamente alle Cambiali.*

La suddetta Commessione di revisione ha ritrovato una simile disposizione assai dannosa al Paese, e particolarmente alli bisognosi, che devono più volte rivolgersi per necessità agli Ebrei; nè tampoco corrispondente alla mira di ovviare all' usura degli Ebrei, secondo l' intenzione Sovrana; atteso che gli Ebrei possono aumentare il capitale nella Cambiale, per tanto di più, quanto di meno prendono d' interesse. Inoltre, dacchè emanò l' Ordine di Gabinetto, allegato dalli supplicanti, non solamente si è rilevato dall' esperienza, ma ancora dagli atti da voi inrotolati, risulta chiaramente, quanti doli ed inganni siano stati commessi sino ad ora, in affari di Cambj, anche da alcuni Ebrei che tengono effettivamente un negozio aperto. Vi restiamo affezionati con grazia. *Dato a Berlino, nel dì* 14 *Febbrajo*, 1756.

Per Comando ecc.

De Jariges.

Rescritto al Giudizio Camerale, in cui viene dichiarato il §. 21. del nuovo Regolamento di Cambio.

FEDERICO Re ecc. Alli Nostri ecc. Nell' istanza del dì 7 di questo mese, quì compiegata, per copia, si lagna umilissimamente questo Ebreo *Jacob Moses*, del vostro procedere nella sua causa Cambiaria contro *Schmidt*, e Noi ritroviamo, ch' egli non abbia tanto torto.

Amendue li fatti rimessi a prova in questa causa, sono tali che ognuno di essi è sufficiente a fondare l' intenzione del supplicante, e nella Sentenza di Appellazione, del dì 25 Gennajo, emanata soprà il giuramento prestato in riguardo del secondo fatto, l' affare non è stato conosciuto condizionatamente, ma alternativamente.

Sarebbe dunque contro ogni ordine del processo, se in tal caso il comprovante non dovesse essere ammesso alla prova di un fatto, prima ch' egli non avesse purgata, e dilucidata la prova dell' altro fatto, in se, e per se.

In queste circostanze per tanto è ben giusta la prima istanza del supplicante, e perciò vi comandiamo in grazia, di abolire nuovamente il vostro Decreto del dì 8 Marzo scorso, e di prefiggere all' incontro un termine *super desertionem*, per il giuramento non accettato dall' avversario, e riconosciuto nella Sentenza Appellatoria, e di riconoscerne quanto è di giusto.

La seconda istanza del supplicante è della stessa qualità, ed in riguardo ad amendue le Cambiali de' dì 23 e 28 Novembre 1756, esistendone *res judicata*, deve bensì sussistere la riconosciuta prova della valuta; ma per quello che concerne le altre, egli non è tenuto di farlo, non essendo questo pure disposto nel nuovo Regolamento de' Cambj, giacchè il §. 21 di detto Regolamento, senza supporne il contrario, non può in modo veruno interpretarsi, che un Ebreo debba comprovare la valuta contro il Datore della Lettera; ma il senso di detto paragrafo intendersi deve solamente nel caso in cui, se l' Ebreo, per il non seguito pagamento della Cambiale, prende il suo regresso contro il Girante, egli debba in tal caso provare la valuta contro l' ultimo.

Resta all' incontro stabilito, nel menzionato Regolamento di Cambio, che se un Cristiano rilascia una Cambiale ad un altro Cristiano, una simile prova non possa essere richiesta, perchè una simile Cambiale, benchè fosse indi stata girata ad un Ebreo, resta sempre, tanto dopo, quanto prima, una Cambiale rilasciata da un Cristiano ad un altro. Voi dovete dunque ne' presenti, ed in altri simili casi risultanti, regolarvi umilissimamente secondo questa Nostra dichiarazione dell' accennato §. 21, del Nostro Regolamento de' Cambj: e vi siamo affezionati di grazia. *Dato a Berlino, il dì 16 Maggio, 1758.*

De Mandato ecc.

De Jariges.

Dichiarazione dell' Art. 11. Num. 7 e 10, del Diritto di Cambio.

FEDERICO, Re ecc. Alli Nostri ecc. Sopra il vostro umilissimo rapporto, e domanda del dì 23 Maggio, toccante la dilucidazione de' punti oscuri e dubbiosi, contenuti nell' Art. 11, Num. 7 e 10, v' impartiamo con la presente, la Nostra graziosissima risoluzione, che la da voi indicata contradizione, ed il dubbio risultatone, sia stato tolto mediante la già esposta dichiarazione del Diritto Cambiario, talmente che l' eccezioni contrarie al Girante, abbiano luogo soltanto in alcune Cambiali, che non sono rilasciate all' ordine, contro il Cessionario, e Giratario; ma non dovranno simili eccezioni recare alcun' ostacolo a questi ultimi, se una Cambiale tratta, o propria, rilasciata al Creditore, o al di lui ordine, sarà stata girata, in qual caso il Debitore Cambiario consente già prima nella cessione della Cambiale, ed ha perciò rinunziato, in caso di cessione, all' eccezioni opposte al Cedente.

Sopra di ciò saprete dunque regolarvi umilissimamente ne' casi presenti ed avvenire. E siamo ecc. *Berlino il dì 30 Maggio, 1758.*

De Mandato ecc.

De Jariges.

Rescri-

Rescritto al Giudizio di Camera, come contenersi debba con la prova dell' eccezione del non numerato danaro, allorchè un Ebreo rileva petizione contra un Cristiano, in punto di una Cambiale prescritta, e della quale è già passato il biennio, dentro il di cui spazio è privilegiata l' eccezione del non numerato danaro contra un Chirografo.

FEDERICO, Re, ecc. Alli Nostri ecc. Il Normale del dì 14 Febbrajo, 1756. prescrittovi in riguardo agli Ebrei Mercanti, in affari di Cambio stabilisce già que' casi, con cui si libera anche gli Ebrei nelle Cambiali, dalla prova della valuta. Egli è dunque una cosa certa, che, in caso che si rilevasse petizione in punto di simili Cambiali prescritte, e regolate, a norma del detto Rescritto, *intra post biennium*, l' Ebreo non debba essere incaricato di alcuna prova della consegnata valuta, ma si appartenga bensì al Cristiano di provare di non avere ricevuta la valuta. Per quello poi che concerne quelle Cambiali, in cui non si usò la precauzione prescritta in data del dì 14 Febbrajo, 1756. fu risoluto in tal merito, sulla vostra domanda del dì 10 Marzo, che l' Ebreo, intentando petizione contro il Cristiano, che non sia Mercante, in punto di Cambiale posta fuori di forza, e resasi perciò come un Chirografo, sia bensì tenuto al pari di ogni altro, di devenire alla prova per l' opposta eccezione del non ricevuto danaro, o valuta, soltanto nel biennio, dal tempo della rilasciata Cambiale, ma non già di comprovarne la ricevuta dopo il biennio; essendo questo conforme al Diritto comune, in cui le Nostre Leggi Provinciali, riguardo agli Ebrei, non formano alcuna eccezione, o sia differenza. Ad oggetto però che venga tolto l' abuso, che derivarne potesse, ordiniamo perciò espressamente, che in punto di una Cambiale rilasciata da un Cristiano, ad un Ebreo, sino a tanto che durerà la rispettiva forza Cambiaria, non si possa intentare la petizione altrimenti, se non che conforme alle Leggi di Cambio; e che non si debba procedere come per un Chirografo, se non dopo che la Cambiale sarà prescritta. Siamo ecc. *Berlino, il dì 16 Settembre*, 1761.

De Mandato ecc.

De Jariges.

Dichiarazione dell' Articolo 27 del nuovo Regolamento de' Cambj ecc. Berlino il dì 6 Ottobre, 1753.

FEDERICO, per Dio Grazia, Re di Prussia, ecc. Alli Nostri ecc. Quì compiegata ricevete una dichiarazione dell' Art. 27 dell' anteriormente emanato Regolamento di Cambio, ordinandovi graziosissimamente di farla pubblicare con le stampe, a notizia ed osservanza di tutti, e di ciascheduno in particolare. Vi siamo affezionati con grazia.

Tutte le Cambiali dovranno in avvenire, e dopo due mesi da calcolarsi dalla pubblicazione della presente, contrattarsi e pagarsi solamente nel Nostro danaro di Banco, ed in nessun' altra moneta, di modo che le Cambiali tratte sopra le Piazze estere, o mandate da' luoghi esteri, per essere negoziate, dovranno dal compratore scontarsi in Banco, secondo il Corso di Cambio che verrà stabilito fra i contraenti; similmente, che le Cambiali tratte sopra uno de' Nostri Sudditi, Banchieri, Mercanti, ecc., e rilasciate in altra moneta, e non nel Nostro danaro di Banco, non dovranno pure buonificarsi in alcun altra moneta, se non se nel danaro di Banco, in modo però, che il Possessore della Cambiale, o il Trattario, non avendo alcun foglio nel Banco, possano intendersi dell' aggio, e farne indi il pagamento in Federici d' oro, o in danaro d' argento. Ma qualora il Possessore di una Cambiale volesse insistere per il pagamento nelle prescritte sorta di monete, consistenti in altra moneta, e non già nel Nostro danaro di Banco, e volesse perfino farne levare il Protesto; resta perciò interdetto severamente alli Notaj, di non formare per tal motivo alcun Protesto, dalla data della pubblicazione della presente; giacchè tutti li contratti, e pagamenti di Cambio contrattandosi, o facendosi in altra moneta, e non nel Nostro danaro di Banco, nel modo predetto, risultandone qualche querela, dovranno riputarsi per non validi, e non fatti, ed oltre a ciò dovranno pure i contravventori punirsi con una pena arbitraria.

Dichiarazione dell' Art. 21 del Regolamento di Cambio.

FEDERICO, per Dio grazia, Re di Prussia, ecc. Alli Nostri ecc. La Commessione deputata per la revisione del Codice, ha proposto, in un rapporto rassegnato poco fa, sopra il Nostro Ordine di Gabinetto, che potesse ben sussistere la disposizione contenuta nel §. 21 del rinnovato Regolamento di Cambio, della quale ci avete ricercati, in data del dì 14 corrente; purchè ne venissero eccettuate le Cambiali tratte, o le Cambiali proprie, nel caso in cui l'Ebreo entra negli affari con un Negoziante, o Mercante.

Siccome Noi dunque troviamo questa eccezione pienamente conforme alla Nostra Sovrana intenzione, essendo questa assai giusta in se stessa; così saprete sopra di ciò regolarvi umilissimamente ne' casi venturi, essendovi affezionati in Grazia. *Berlino il dì 22 Novembre 1755.*

De Mandato, ecc.

De Jariges.

Rescritto, che le Cambiali pagabili fuori del Paese, possano anche quì riputarsi per valide.

FEDERICO, per Dio grazia, Re di Prussia, ecc. Alli Nostri ecc. Li motivi da voi stessi addotti nella vostra domanda toccante la Cambiale rilasciata dal Consigliere Aulico, *Erkel*, al Negoziante *Büchel*, di *Elberfeldt*, dimostrano chiaramente, che la Cambiale in questione, pagabile fuori del Paese debbasi anche dentro lo Stato Nostro accettare per valida, e che il Creditore non sia in obbligo di contentarsi di questa moneta; essendovi già sufficiente il solo motivo, che il Commercio, senza communicazione con gli esteri, rendesi impossibile; il che fu pure riconosciuto, ed ordinato in simili casi. Siamo ecc. *Dato a Berlino, il dì 8 Marzo, 1762.*

Alla Commessione di Giustizia a Sonst.

Rescritto al Giudizio di Camera, sopra la domanda toccante l' Art. 1 Num. 5, come anche l' Art. 59, del più recente Regolamento di Cambio.

FEDERICO, per Dio Grazia Re di Prussia, ecc, Alli Nostri ecc. Sopra la domanda rassegnata con il vostro umilissimo rapporto del dì 7 Ottobre, anno corrente, toccante l' Art. 1. Num. 5. del Regolamento di Cambio, cioè:

Se in punto di una Cambiale tratta sopra Mercanti esteri, nella quale non è affatto espressa alcuna valuta, o se questa consistesse in danari, merci, o in conto, si possa dal Possessore intentare la petizione, qualora la Cambiale ritornasse con il Protesto.

Ha già proposto la Commessione deputata immediatamente da Noi, per la decisione delle presenti differenze Cambiarie:

Che nelle Cambiali tratte e rilasciate particolarmente sopra gli abitanti esteri, debbasi avere riguardo soltanto alle occorrenze e formalità essenziali, secondo lo stile mercantile usitato nelle principali Piazze di Commercio, e per conseguenza, possano riputarsi per sufficienti le comuni espressioni della valuta, come; valuta dal medesimo; valuta ricevuta; son contento della valuta.

Avendo Noi dunque gradito graziosissimamente questa proposizione, *per Rescriptum* del dì 9 Settembre, anno corrente; vi comandiamo perciò di regolarvi nelle vostre deliberazioni, in simili incontri, secondo questa prescrizione.

L'altra domanda del vostro rapporto, ha per oggetto l' Art. 59 del Regolamento di Cambio, o le occorrenze di un giro valido, particolarmente in riguardo al tempo, e valuta da esprimervisi, che contiene: *Se sia valido il giro di una Cambiale tratta sopra uno straniero; nella quale non fu espressa alcuna valuta, oppure, essendovi espressa, non si è specificato in che questa consistesse.*

Sopra di ciò vi diamo la nostra graziosissima risoluzione:

Che la menzione generale della valuta sia bensì necessaria in ogni giro, ma non vi occorra già la rispettiva espressione speciale; per conseguenza, senza di questa, il giro sarà riconosciuto per valido.

Ma per

Ma per quel che concerne il tempo del giro: *è assai necessario di apporvi la data, perchè altrimenti non si può sapere, se il medesimo siasi fatto prima, o dopo della scadenza; non sarà però necessario di apporvi la data, senza la quale riesce pure valido il giro, se il Possessore della Cambiale, e il Giratario intentano la petizione in punto Cambiale, dal tempo della scadenza, a motivo dell' insorto fallimento dell' Accettante, o Traente; ovvero, se costa dal Protesto, ch' egli sia già stato Possessore di quella Cambiale, prima della scadenza; mentre in allora viene levato il motivo, per cui le Leggi Cambiarie richiedono la data.*

Secondo queste massime saprete voi regolare ed effettuare le vostre decisioni e cognizioni, in tutti li casi avvenire, e particolarmente nella causa di N.N. contro N.N. Noi siamo, ecc. *Dato a Berlino, il dì 15 Ottobre, 1763.*

Per Comando ecc.

De Jariges.

Decreto, come si debba contenersi, quando viene restituito un Obbligo, o Cambiale, in cui si riserva l' Aggio, senza una Quietanza.

FEDERICO, per la Dio grazia, Re di Prussia, ecc. Alli Nostri ecc. La vostra dimanda, rassegnataci nell' umilissimo rapporto del dì 6 corrente, cioè: *Se nel caso in cui il Creditore restituisce al suo Debitore l' Obbligo, o la Cambiale, senza dare a questo, nello stesso tempo una quietanza non vi esiste la forma di una Obbligatoria in iscritto, da cui possa costare la riserva dell' aggio, o la rispettiva restituzione della Obbligazione, o Cambiale, fatta, in vece della quietanza, senza l' espressa riserva dell' aggio, da accettarsi per una quietanza, e perciò da riguardarsi, come se il Creditore avesse rilasciato al Debitore l' aggio.* Essa si decide da se stessa, di modo che, secondo i diritti, la restituzione di una Obbligazione, o di una Cambiale, al Debitore, fa lo stesso effetto, come una quietanza in iscritto; deve avere luogo il diritto tanto in questa, quanto in quella, e per conseguenza non vi dev' essere alcun dubbio, che, avendo taluno restituito al suo Debitore l' Obbligazione, o Cambiale, senza farsi valere in tale incontro qualche riserva, egli non sia più in diritto di ripeterlo dopo. Dal che ne risulta pure, che la prova dell' aggio riservato, essendo permesso di contestarla ancora in un altra maniera, secondo la prescrizione dell' ultimo Editto di Zecca, del dì 29 Marzo, Cap. 5, 10, 11, 17, ad onta di una quietanza in iscritto, in cui non resta espressa questa riserva, possa nondimeno negarsi, nel caso della pura restituzione dell' istrumento obbligatorio. Sopra di che saprete assai facilmente pronunziare la decisione, o sia il Decreto, in simili incontri. Siamo ecc. *Dato a Berlino, il dì 30 Novembre, 1764.*

Per Comando ecc.

Alla Reggenza di Pomerania.

De Fürst.

De Münchhausen

D' Orville.

Rescritto al Giudizio di Camera, toccante l' Appellazione in affari di Cambj.

FEDERICO, per Dio Grazia Re di Prussia, ecc. Alli Nostri ecc. Quello che gli Ebrei N.N. e figlj, nella loro causa contro N.N. ci hanno, in data del dì 22 dello scorso mese, rappresentato, e pregato umilissimamente, l' osserverete con maggiore precisione nella quì allegata Copia.

Siccome

Siccome dunque, mediante il nuovo Regolamento di Cambio, ne fu levata la vecchia, *expressis verbis*, e per conseguenza, anche la dichiarazione rispettiva, del dì 17 Marzo, 1736, così avrete da rimettere i supplicanti, contro la Sentenza del dì 14 del suddetto mese, all' Appellazione, e da riconoscere in causa quanto è giusto. Siamo ecc. *Dato a Berlino, il dì 6 Novembre, 1765.*

Per Comando ecc.

De Jariges.
De Fürst.
De Münchhausen.

Rescritto alla Reggenza di Cleves, toccante la validità di una Cambiale, in cui la scadenza viene determinata relativamente ad una certa azione ed avvenimento.

FEDERICO, per Grazia di Dio Re di Prussia, ecc. Alli Nostri ecc. Il Nostro rinnovato Regolamento di Cambio, promulgato in data del dì 30 Gennajo, 1751, Art. 1, Num. 2, richiede bensì la determinazione del tempo della scadenza, e del pagamento, per formalità, e validità di una Cambiale. Ma siccome la mira di questa Nostra Legge tende solamente a rendere affatto certo il giorno del pagamento, e di prevenire la scusa, che il medesimo non sia giunto ancora, così non è assolutamente necessario di esprimere e nominare il giorno, mese, ed anno, perchè la scadenza può essere determinata ancora relativamente ad una certa azione, ed avvenimento, come sarebbe: un'affrancazione, l'esazione di un certo debito attivo, la vendita di certe merci, un conferimento, ecc., e la Cambiale estesa in tale modo, secondo la legale intenzione, ed il vero senso di detto Nostro Regolamento de' Cambj, devesi riputare per una Cambiale valida e formale. E adunque, per intentare la petizione Cambiaria, e per potervi procedere, e conoscere di conformità, indispensabilmente necessario, che l'attivita, e l'effetto reale di una simile azione, ed avvenimento, da cui dipende la scadenza, sia acconsentita dal Debitore, o che possa comprovarsi l'oggetto in questione. Se questo viene contrastato, e non comprovato, la petizione, ed il procedere Cambiario, cessano da per se.

Sopra la ricerca di N. N., abbiamo ritrovato necessario di darvi questa spiegazione di detto paragrafo del Nostro Regolamento di Cambio, comandando graziosissimamente di regolarvi in tutti gl'incontri vertenti sul proposito, e di procedere in tal guisa in riguardo a tutte le Cambiali rilasciate ne' Nostri Stati. Vi restiamo affezionati con grazia. *Dato a Berlino, il dì 28 Ottobre, 1768.*

Per Comando ecc.

De Jariges.
De Fürst.
De Münchhausen.
D' Orville.

Estratto del Rescritto rilasciato al Giudizio Aulico di Prussia, toccante l'invalida sottoscrizione, con Croci, sotto le Cambiali.

FEDERICO, per Dio Grazia, Re di Prussia ecc. Per quel che concerne la domanda da voi fatta, se siano da considerarsi valide le Cambiali, in cui ritrovansi soltanto delle Croci, in vece della sottoscrizione del nome, incontrandosi però nel Documento il nome e cognome del Datore.

I Giurisprudenti tengono bensì per sufficiente una simile sottoscrizione con Croci: ma simili Cambiali sarebbero però sempre accompagnate da molte prolissità, a motivo della necessaria lettura, che vi si richiede, e del rispettivo attestato da farsi sotto al Documento, per mezzo di una persona di Giudizio, o di un Notajo. Il

Regola-

Regolamento di Cambio dell'anno 1751, e l'allegatovi Rescritto del dì 30 Gennajo, 1707, richiedono ancora espressamente l'effettiva sottoscrizione del pieno nome del Datore della Cambiale. Di quelli poi, che hanno il diritto di rilasciare delle Cambiali, non se ne ritroveranno molti che non sappiano neppure scrivere il loro nome.

A tal'effetto vogliamo inoltre stabilire graziosissimamente, che le Cambiali munite di Croci, in vece della sottoscrizione del nome, ancorchè fossero attestate da una persona pubblica, ed il pieno nome si rilevasse già dal Documento, non saranno da considerarsi per Cambiali valide. *Berlino, il dì 30 Marzo*, 1769.

Per Comando ecc.

De Fürst.
De Münchhausen.
D' Orville.

Rescritto alla Reggenza di Pomerania, sopra i dubbj incontratisi nell' Art. 1., Num. 5. 7., come pure nell' Art. 9 del Regolamento di Cambio, del dì 30 Gennajo, 1751.

FEDERICO, per Dio Grazia Re di Prussia, ecc. Alli Nostri ecc. Dal vostro rapporto del dì 7 Novembre dell' anno passato, abbiamo graziosissimamente rilevato, quali dubbj e difficoltà voi ritrovate nell' applicare il Regolamento di Cambio dell' anno 1751, e particolarmente le prescrizioni contenute nell' Art. 1. Num. 5 e 7, come pure nell' Art. 9. alli casi che si presentano. Per quello dunque che concerne la disposizione dell' Art. 1, Num. 5, che in ciascheduna Cambiale debba sempre esprimersi, da chi sia stata ricevuta la valuta, in riguardo alle Cambiali tratte, rilasciate e negoziate, particolarmente agli stranieri, resta già stabilito in forza del Rescritto inserito nella raccolta di Editti dell' anno 1763, Num. 72, pag. 293, rilasciato al Giudicio di Camera, in data del dì 15 Ottobre 1763, che l' espressione, da chi sia stata ricevuta la valuta, non sia da riguardarsi per un essenziale requisito. Se dunque anche nelle Cambiali rilasciate sopra se stessi, o così dette, Cambiali secche, non venga espresso, da chi sia stata ricevuta la valuta, la Cambiale, purchè nella medesima sia espresso il Creditore, e la valuta, e se questa sia stata ricevuta in contanti, o in conto, e purchè in essa osservati siano gli altri requisiti, specificati nell' Art. 1, non avrà perciò meno forza; giacchè da una parte, l' obbligo per il rispettivo pagamento della Cambiale resta, ciò non ostante, il medesimo, sia che il Creditore avesse consegnato egli stesso immediatamente, o mediante qualcheduno, la valuta al Debitore; per altra parte, venendo negata la ricevuta della valuta, resta non ostante sempre la medesima prova da intraprendersi a tale uopo, per la ricevuta immediata, o mediata. In riguardo poi al vostro secondo dubbio, per la sottoscrizione prescritta nel medesimo Art. 1, Num. 7, del pieno nome del Datore, sussiste la ragione legale in questo, che servendosi diverse persone dello stesso nome, o cognome, venga, in virtù del nome, e cognome, denominata accuratamente la vera persona del Debitore Cambiario, per così prevenire ogni dubbio che risultarne potesse alla citazione, rispettiva insinuazione, non meno che alla ricognizione, e rispettiva esecuzione; egli è adunque assolutamente necessario, che, oltre al cognome di Famiglia, venga notato ancora il nome di Battesimo, in pieni caratteri, alla sottoscrizione di una Cambiale, e che in mancanza di quello, non possa aver luogo alcuna citazione Cambiaria, salvo che la rispettiva persona non permettesse alcun dubbio per la sottoscrizione del semplice cognome, sufficientemente riconosciuta dal Tribunale, o per l' annessovi grado, condizione, o carattere del Datore; quale surriferita eccezione, ha però luogo e forza soltanto presso i Cristiani, ma non già presso gli Ebrei, li di cui cognomi, secondo l' esperienza, sono troppo variabili.

In riguardo alla cerziorazione delle Donne, la quale, secondo l' Art. 9 del Regolamento di Cambio, dovrà farsi mediante il loro Curatore, ovvero Assistente alle liti, è una cosa naturale, che, se le Donne, non esercitando la mercatura per sè, rilasciano delle Cambiali proprie, o sia, secche, non competa loro, secondo le Leggi, alcun beneficio particolare, e sia perciò incumbenza del Curatore, o Assistente alle liti, di dovutamente spiegare a simili Debitrici di Cambj, il rigore del Diritto Cambiario, e di

di renderle intese delle rispettive conseguenze, mentre in tal caso, ed essendo tale clausula stata notata a dovere, sotto una simile Cambiale, non può ricusarsi la citazione Cambiaria.

Il che vi serva di direzione, per sapervi regolare negli accennati casi, sino a che ecc. E siamo ecc. *Dato a Berlino, il dì 30 Gennajo, 1767.*

Per Comando ecc.

De Jariges.
De Fürst.
De Münchhausen.
D' Orville.

Rescritto alla Reggenza della Nuova Marca, in riguardo alli giri delle Cambiali.

Noi FEDERICO, per Dio Grazia, Re di Prussia, ecc. Alli Nostri ecc. Osserverete con maggiore precisione, dalla quì annessa copia, ciò che l'Ebreo *Meyer Moses Fränkel*, ci ha presentato, e pregato umilissimamente, in data del dì 16 dello scorso mese, sul proposito di una Cambiale di *de Arnold.*

Siccome il giro della Cambiale in questione riesce valido, così devesi pure da voi accordare il processo Cambiario, e perciò aprirete il medesimo contro *de Arnold.*

Il Rescritto del dì 15 Ottobre 1763, ha primieramente per oggetto soltanto le Cambiali mercantili tratte, e non già secche, o proprie; inoltre, il medesimo Rescritto non proibisce già di girare e cedere una Cambiale scaduta, ma non prescritta; ne vi è tampoco alcun motivo di potervi applicare un simile divieto; resta bensì ordinato, che la data del giro dovrà esservi espressa, per così prevenire, relativamente alle confusioni insorte nell'anno 1763, tutte le cattive collusioni de' falliti, non meno che tutte le prolissità, e difficoltà, nell'atto di prenderne il regresso. Il Regolamento de' Cambj, nell'Art. 59, non proibisce, il giro dopo la scadenza, e quel Rescritto adduce solamente per motivo della data da esprimersi necessariamente, il potersi conoscere, se il giro sia stato fatto prima, o dopo la scadenza, e prima o dopo il fallimento; ma esso Rescritto non dice già, che un giro non dovrà valere dopo la scadenza. Siamo ecc. *Dato a Berlino, nel dì 24 Aprile 1770.*

Per Comando ecc.

De Jariges.
De Fürst.
De Münchhausen.
D' Orville.

Regolamento per i Sensali, da osservarsi in tutte le Città mercantili delle Regie Provincie di Prussia.

Regolamento per i Sensali.

Noi FEDERICO, per Grazia di Dio, Re di Prussia, ecc. Facciamo sapere a tutti, ed a ciascheduno, che, avendo preso in riflesso la grande comodità, e l'aumento e promovimento che vengono recati, e contribuiti al Commercio, alle arti, ed agli affari mercantili, dalla operazione de' probi, ed abili Sensali; abiamo perciò stimato necessario di stabilire gli obblighi e doveri de' medesimi, mediante un Regolamento per i Sensali, ben ponderato, di concerto con i Mercanti, legalmente, e nella seguente maniera.

§. 1.

§. 1.

Nessuno dovrà intraprendere gli affari da Sensale, Mezzano, Agente di Cambio, o di Banco, e nessuno potrà ingerirsi nella mediazione, e contrattazione degli affari mercantili, s'egli non sarà prima legalmente accettato, stabilito, e patentato.

§. 2.

Chiunque senza legale accettazione e Patente s'ingerirà come Sensale negli affari mercantili, dovrà essere punito con una multa di 10 Talleri, ed essere, sua vita durante, inabile ad esercitare l' impiego di Sensale.

§. 3.

Tutti li contratti, ed affari mercantili, stati contrattati, stipulati e conchiusi da un Sensale non giurato, e non patentato, dovranno dichiararsi invalidi, illegittimi, senza obbligo, e di nessun valore; per essi non si potrà intentare veruna querela, o opposizione; e le parti contraenti saranno in diritto di desistere da' medesimi, e di cedere, senza lesione o pregiudizio del loro onore.

§. 4.

La scelta, accettazione, impiego e giuramento de' Sensali si rimettono alli Magistrati delle Nostre Città mercantili, giacchè i medesimi devono avere la positiva e più sicura cognizione delle persone capaci di questo impiego, e delle loro qualità; dovendo però avere un particolare riguardo ed attenzione alle proposizioni e raccomandazioni del Corpo Mercantile, e non costringerlo a ricevere delle persone non aggradite.

§. 5.

Il numero de' Sensali dovrà regolarsi e destinarsi, a proporzione degli affari di ogni luogo, e non se ne potranno accettare nè troppi, nè pochi.

§. 6.

Un Sensale deve avere imparata la mercatura, ed essere munito di attestati relativi alli suoi anni in cui fece il garzonato, e della sua condotta irriprensibile; egli deve avere compita l'età maggiore, e deve avere buon nome, e buoni costumi; nè si dovrà ammettere a tal' impiego verun frivolo o temerario fallito.

§. 7.

Il servirsi del Sensale è cosa arbitraria, ed i Mercanti hanno la scelta di contrattare i loro negozj, anche senza la di lui opera e mediazione. Ma siccome il Protocollo, il Giornale, e la testimonianza ricavatane da un giurato Sensale, comprovano pienamente la realità, e la condizione di un negozio; così riesce sempre più conveniente il servirsi della di lui negoziazione.

§. 8.

In un Sensale e Mezzano di Cambio si presuppone ch'egli siasi procacciata una perfetta scienza delle monete, ed una esatta cognizione di tutte le sorta delle medesime, e delle loro proporzioni; ch'egli intenda bene i motivi dell'aumento, e del ribasso del Corso, e le Leggi e Diritti di Cambio, le formalità, ed i requisiti di una Cambiale, del giro e Protesto, della fama e buon nome di un Banchiere.

§. 9.

I Sensali di merci poi, devono:

1mo. Conoscere i Mercanti che negoziano in merci all'ingrosso, ed al minuto.

2do. Sapere in quali merci eglino negoziano.

3zo. Intendersi bene della mercanzia stessa, della di lei bontà, qualità, contrassegni, bellezza, perfezione, lunghezza, larghezza, grandezza secondo i Regolamenti, falsificazioni, e mancanze.

§. 10.

Un Sensale deve regolarsi diligentemente, e puntualmente in tutte le sue negoziazioni e nel conchiudere tutti li contratti, partite, ed affari mercantili, secondo le Nostre Leggi

gi ed Ordinanze, e particolarmente secondo il Nostro Regolamento di Assicurazione, e di Cambio; e secondo il nostro Editto di Banco, e conformarvisi illibatamente, indicandone ancora al luogo competente, tutte le scoperte irregolarità, e maliziosi sotterfugj.

§. 11.

S'egli contratterà un Negozio, o Cambio in altro modo fuorchè in Lire di Banco, oppure presterà la sua connivenza ad ingannare e defraudare il Banco, e vi contribuirà perfino col di lui ajuto e consiglio; sarà non solo degradato dal suo impiego, ma condannato ancora nella pena dello stesso contravventore.

§. 12.

Ogni Sensale deve contrattare le sue partite con tutta l'onestà e sincerità; evitare ogni frode e dolo, e mai intentare delle doppiezze e delle astuzie, onde giungere allo scopo del suo negoziato. Egli deve nelle sue parole usare discrezione, civiltà e brevità, e non essere chiacchierone, e parlatore.

§. 13.

Egli deve adattarsi ad una condotta regolare, e menare una vita sobria, regolata, e morigerata; e passare sotto il più stretto silenzio li segreti a lui affidati.

§. 14.

A quel solo Mercante che avrà chiesto il primo l'opera del Sensale, questo deve prestare i servizj con ogni fedeltà ed onestà; accennargli sinceramente le circostanze e relazioni; ed informarlo delle qualità e proprietà delle merci, con fedeltà, e precisione.

§. 15.

In negozj di merci non può egli prendere la Senserìa da amendue le parti, ma soltanto dal Venditore; la Senserìa si tiene per guadagnata, tosto che sarà stata stabilita la compra, e consegnata la merce, e dev'essere dal Venditore corrisposta senza dilazione.

§. 16.

Ma negli affari di Cambj, e nel Cambio delle diverse qualità di monete, devesi corrispondere la Senseria da entrambe le parti, secondo verrà in appresso determinato.

§. 17.

Il Sensale, quando non sarà stato richiesto e chiamato, non si deve ingerire in alcun' affare, o negoziato; non deve sforzare nessuno ad accettare li di lui servizj, nè parlare, o inquietare verun Mercante alla Borsa, quando questo parla de' suoi affari con un altro Sensale giurato.

§. 18.

Il Sensale devesi totalmente astenere dagli avvisi falsi, nè tampoco ingannare i Mercanti, medianti simili avvisi e relazioni, o indurli a perniciosi maneggj, oppure cavare da essi con astuzia delle merci, sotto gli ordinarj prezzi correnti delle medesime.

§. 19.

Tosto che un Sensale viene a sapere, che un Compratore, o Venditore, Datore o Prenditore, ritrovasi immerso ne' debiti, e tosto ch' egli osserva, o scopre qualche pericolo, astuzia, o dolo ne' rispettivi negoziati, sarà tenuto di astenersi dalla ulteriore mediazione; altrimenti, in caso ch' egli precipiti scientemente qualcheduno in disgrazia, o pericolo, ne dovrà non solo essere garante, ma perderà altresì per sempre il di lui impiego.

§. 20.

Ne' contratti di assicurazioni, che richiedono una particolare fedeltà e probità, incumbe al Sensale di non fare segnare alcuna Polizza, qualora si fossero già prima ricevute delle sinistre notizie della Nave, e della merce: come pure di palesare, e comuni-

municare circostanziatamente all' Assicuratore, tutte le notizie relative a simili disastri, con la dovuta accuratezza e ingenuità. Se il Sensale gli dasse delle contrarie informazioni, e degli avvisi falsi, oppure gli occultasse le notizie avutene, sarà privato del suo impiego, e punito con una pena arbitraria, a motivo della sua perfidia.

§. 21.

Ogni Sensale di mercanzìe e di Cambj, deve tenere un Giornale ed un Protocollo regolare, di tutte la partite, negoziati, e contratti da lui formati, notando tutte le partite circostanziatamente, secondo il tempo, giorno, condizioni, e convenzioni, per indi consegnarne a ciascheduna parte un estratto, o nota da lui sottoscritta.

§. 22.

In detto Libro devesi esprimere ed osservare distintamente, come, e sotto quali condizioni e convenzioni, se verso pronto pagamento, o a respiro, da chi, quando, e sopra quale oggetto sia stato stipulato il contratto, e negozio: intendendosi, che tutto questo debba notarsi nel Libro manuale, o sia di tasca in presenza di amendue le parti contraenti, indi dovrà questo Libro, insorgendovi delle differenze, confermarsi con giuramento dal Sensale, e servire di piena prova.

§. 23.

Ogni Sensale tiene la sua mercede per se, nè dovranno stabilirsi alcuni socj, o Communità, fra diversi Sensali, sotto pena di 20 Talleri, e neppure concertarsi alcuna divisione della mercede.

§. 24.

Non è permesso ad alcun Sensale, di tenere per suo proprio conto, mediatamente, o immediatamente, clandestinamente, o pubblicamente, alcun negozio, o professione, e meno ancora trafficare in quel genere di Commercio, in cui egli si esercita come Sensale, ma deve il medesimo limitarsi puramente all'impiego di Mezzano degli altri Mercanti.

§. 25.

Egli non può entrare in Società Mercantili con altri; nè intraprendere un negozio, per mezzo di un altro, e neppure interessarsi nelle intraprese altrui; non può avere alcuna parte nell' altrui professione, o guadagno: non intraprendere verune assicurazioni; non dare danari alla grossa avventura; e nè tampoco ingerirsi nelle fattorie, corrispondenze, o commessioni de' Mercanti esteri.

§. 26.

Egli non deve negoziare il suo danaro nè avere conto nel nostro Banco di Giro.

§. 27.

Resta totalmente interdetto alli Sensali ogni negozio di Cambj; non sarà permesso ad alcun Sensale di trarre, o girare delle Cambiali, o garantirle con la sua sottoscrizione, per suo conto; ma potrà bensì testificare la verità della sottoscrizione.

§. 28.

Il Sensale non dovrà per se, o per suo conto comprare verune merci, tanto da' particolari, quanto alli pubblici incanti, ma, alla richiesta del Venditore, accennerà subito il Compratore, per cui, e d' ordine di cui egli compra.

§. 29.

Non gli è neppure permesso di comprare delle partite intiere di merci per se, per poscia dividerle, e rivenderle ad altri Compratori occulti.

§. 30.

I Sensali devono affatto astenersi da tutte le incumbenze, e commessioni estere, e possono bensì servire i Mercanti esteri, quando ritrovansi nella Città, ma dopo la loro partenza, non potranno più maneggiare i loro affari, nè tenere alcuna corrispondenza con essi loro, e neppure mantenere alcuna connessione con li medesimi.

§. 31.

Essi devono totalmente astenersi dal comprare tutta la provvista di grani, legname, e di altre occorrenze necessarie alla vita, per rivenderle; e devono evitare tutti gli artifizj tendenti ad aumentare e rialzare il rispettivo prezzo.

§. 32.

Nel negozio di grani, appartiene ad essi il rimettere in custodia al Compratore, sulla di lui ricerca, subito dopo stabilita la compra, delle mostre, ovvero campioni dell' incettato grano, in una carta, o borsa sigillata, con il nome del Venditore, unitamente al prezzo contrattato, attaccandovi pure un biglietto, e conservandone anche per se un altra simile mostra sigillata.

§. 33.

Nel negozio di Cambj deve il Sensale presentare soltanto le Cambiali, senza giudicare della loro bontà, senza lodarle, o sprezzarle; e per conseguenza, deve solamente offrire e presentare la partita, e rimettere all'arbitrio del Banchiere il contrattarle, o rigettarle, senza volerne indagare i motivi del rifiuto, e della ricusa, o persuaderlo all'accettazione.

§, 34.

Egli è tenuto di procurare e promovere il più che sia possibile, i vantaggj ed il profitto di quelli che gli consegnano, o affidano il loro danaro, o Cambiali, ed accennare ad essi fedelmente il Corso del Cambio e quello del danaro in Piazza.

§. 35.

I Sensali di Cambj devono giornalmente frequentare la Borsa, ed i Banchieri e Negozianti nelle case, loro, per essere continuamente istruiti dello stato degli affari, delle congiunture, dell'aumento, e del ribasso del Corso.

§. 36.

Essi sono tenut di consegnare, ogn i giorno di posta, i Listini de' Cambj al Regio Direttorio di Banco.

§. 37.

Dovranno essi astenersi in tutti gli affari e negozj, da ogni sotterfugio, dolo, e da ogni defraudazione delle Regie Rendite, de' Dazj di Dogana, e di Ricettorìa, del Bollo, e di simili Regalìe Sovrane, sotto pena della perdita del loro impiego, e sotto comminazione di una pena arbitraria; ma in vece impiegheranno la più zelante cura per la sincera, e fedele corrisponsione delle medesime.

§. 38.

I Sensali di merci non dovranno impiegarsi in negozj di merci proibite, e di contrabbando, sotto pena della loro degradazione, e di un grave castigo arbitrario, ma saranno piuttosto tenuti di subito denunziare simili contrabbandi.

§. 39.

Nessun Sensale dovrà servirsi di un suo figlio o parente, nel supplire al suo impiego, salvo ch' egli, in caso di una malattìa, o breve assenza, ne ottenesse la permissione dal Magistrato, e che questi tali subissero a tale uopo il giuramento.

§. 40.

In caso che un Sensale desiderasse di rassegnare il suo Ufficio, deve convenientemente supplicare il Magistrato per la sua dimissione, affinchè il di lui posto venga prontamente rimpiazzato.

§. 41.

È dovere di ogni Sensale di denunziare la contravvenzione di questo Regolamento, gli abusi introdottivi, non meno che gl' inganni commessi contro tutte le Leggi relative al Commercio, e particolarmente contro il Nostro Regolamento di Banco; e ciò, al

al nostro Fisco generale, senza riguardo alla persona; il di lui nome però dovrà restare sempre occulto.

§. 42.

La degradazione di un Sensale dovrà rendersi pubblica in tutti gli avvisi settimanali.

§. 43.

Nel principio di ogni anno dovrà il Magistrato convocare i Sensali, e fare loro leggere ed inculcare questo Regolamento, il Regolamento di Banco, ed altre Leggi relative al loro impiego.

§. 44.

Nel negozio di merci, il Venditore deve pagare lui solo la Senserìa, consistente in 1 per cento.

§. 45.

Ne' negozj di Cambj all'incontro, amendue le parti devono corrispondere la Senserìa in uguale porzione, cioè: nel cambiare la moneta, o nel negoziare diverse qualità di monete, si dovrà pagare in avvenire 1 Tallero per mille, metà per cadauna delle parti, ma ne' negozj di Cambj si pagherà 1 per mille, per cadauno; nelle assicurazioni però, dovrà l' Assicurato corrispondere $\frac{1}{4}$ p. §., e l'Assicuratore non pagherà niente. Di questa mercede stabilita devono i Sensali contentarsi, e liquidare i conti almeno una volta ogni anno, con ciaschedun Mercante da essi servito.

§. 46.

Ciascun Sensale, nell'atto di entrare nel di lui impiego, deve prestare il seguente giuramento.

Giuramento de' Sensali.

Io N. N. giuro a Dio onnipotente, e presto un giuramento corporale ecc., essendochè io sono stato destinato, ed accettato per pubblico Sensale, così io prometto e giuro, che per quanto concerne il mio Ufficio, io vorrò sostenere l' impiego di Sensale, in affari da incontrarsi fra i Compratori e Venditori, con tutta la probità, e tenere in segreto gli affari mercantili, che mi verranno affidati, secondo la prescrizione del Regio Regolamento per i Sensali, delle Ordinanze di Cambio, e di Banco, e delle altre Leggi relative al Commercio; di non volere ricevere regali, nè dall'una, nè dall'altra parte; di non comprare, o far comprare delle merci, nelle quali io contratto, ed in cui consiste il mio impiego giornaliero, per mio proprio conto, in tutto, o in parte, neppure mediante altri, direttamente, o indirettamente, per me; di non volere stabilire il contratto delle merci, che saprò che non si possono consegnare; di volere fedelmente osservare, ed eseguire gli Articoli del Regolamento per i Sensali, già fatti, o da farsi ancora, per quanto dipenderà dal mio potere; e finalmente, di volere fare tutto quello che conviene ad un uomo onorato, come lo dev'essere un Sensale, con tutta la fedeltà, integrità, e religione. Così Dio mi ajuti, mediante il suo figlio Gesù Cristo.

I sensali Ebrei prestano il suddetto giuramento, con le formalità relative alla loro credenza.

§. 47.

Questo Regolamento de'Sensali dovrà osservarsi in tutte le Città mercantili del Nostro Regno, dell'Elettorato, e delle altre Provincie: e dovrà essere mantenuto da' Magistrati, e Tribunali, con ogni attenzione; e dovrà finalmente essere pubblicato con le stampe, ad intelligenza universale. In fede di che ecc. *Dato a Berlino, il dì* 15 *Novembre* 1765.

FEDERICO.

De Massow.

De Blumenthal.

Sic-

Regolamento per le Poste e per i Carriaggj

Siccome tuttociò che può, anche nella minima parte, contribuire al promovimento del Commercio, negli Stati Prussiani, è ordinato e stabilito sopra un piede perfetto, così lo è pure il Regolamento di Posta, e de' Carriaggj, il quale è regolato non solo per comodo promovimento de' viaggiatori, ma riesce ancora molto vantaggioso per la pronta e celere spedizione delle lettere, e de' colli mercantili, a motivo che le disposizioni delle Poste, e de' Carriaggj vengono osservate ed eseguite con la maggiore diligenza e puntualità.

Tanto quì, quanto in Sassonia, in Brunswick, ed in Hassia, ritrovansi tre sorta di Poste.

1) I Carri di Posta; che sono una specie di Diligenza negli Stati Austriaci.

2) Le Carrozze di Posta, o Poste che corrono presto.

3) Poste a cavallo, o Corrieri.

I Carri di Posta, oltre alli passeggieri, conducono tutte le sorta di colli mercantili, come le Diligenze delle Poste Austriache; avendo pure la facoltà di potere, non essendo pieno il carico, prendere, e portare delle robe mangiative, ed altre merci leggiere, verso il pagamento di una, così detta, tenue tassa di vettovaglie.

Le Carrozze di Posta hanno delle tasse per i passeggieri; tasse per i danari e mercanzìe; tasse per carte, scritture e libri, e se, 3, o 4 ore avanti la partenza di simili Carrozze, non vi fosse pieno il carico, queste prendono delle vettovaglie, a tenore della tassa di vettovaglie, che forma quasi la metà della tassa per le mercanzìe. Elleno viaggiano continuamente, giorno e notte, con cavalli che si cambiano, secondo l'uso delle Poste, ed arrivano pure nello stesso modo. Secondo la qualità della strada, e del carico, sono le medesime servite con 4, 6, e molte volte con 8 cavalli, non avendo però alcune ore prescritte per fare il viaggio.

Le Poste ordinarie corrono a quattro cavalli, hanno una Carrozza aperta per 4 in 6 persone, e conducono passeggieri, contanti, merci preziose, ed altre simili di piccolo volume. La tassa di porto è in tutto maggiore di quella presso i Carri di Posta, e non vi è introdotta alcuna tassa di vettovaglie; queste Carrozze vanno giorno e notte, più presto che i Carri di Posta, e viene alle medesime prescritto il termine, entro cui devono compire il viaggio.

Le Poste a cavallo, o siano Corrieri, si spediscono in una valigia, sopra un cavallo, ancora più presto che le Carrozze di Posta, nelle ore prescritte.

Le tasse sono regolate secondo la distanza, e si aumentano gradualmente, da 4 in 4 leghe; l'oro e l'argento però si tassano da 10 in 10 leghe. Per le lettere, danari, merci, e vettovaglie, si può pagare la tassa determinata alla consegna, ovvero alla ricevuta. Così pure vi è introdotta una tassa di Estate, ed una d'Inverno, per i passeggieri, e per le mercanzìe. Giacchè in tempo di Estate, essendo le strade buone, si può caricare e condurre molto, e che la gente suole anche viaggiare a piedi, così si è ribassata la tassa di Estate, ed all'incontro si è aumentata quella d'Inverno, essendo le strade più cattive, ed occorrendovi più cavalli da Posta.

Ogni Vetturale, o sia Noleggino, ed ogni simile Carrettiere, che verso il pagamento del nolo, conduce le persone ad una o più stazioni di Poste, deve, presso li Supremi Ufficj di Posta, o presso li rispettivi Ufficj simili, provvedersi di un biglietto di passaggio, e pagare due Grossi per ogni persona.

Il di più si osserverà dalli seguenti Editti concernenti gli affari di Posta, nelle Provincie dell'Elettorato di Brandeburgo, e negli altri Paesi di Prussia.

Regolamento generale del Re di Prussia, relativamente agli affari concernenti le Poste. Berlino, il dì 11 *Aprile,* 1766.

Noi FEDERICO, per Grazia di Dio, Re di Prussia, ecc. Facciamo sapere a tutti, ed a ciascheduno, siccome, mediante il Nostro nuovo corretto Editto di oggi, che segue quì appresso, toccante gli affari di Carriaggio straordinario di Poste, abbiamo pubblicato le Ordinazioni, che dovranno osservarsi in avvenire, in riguardo agli affari di Poste, così riteniamo pure necessario di stabilire più precisamente, in riguardo alle Poste ordinarie, e come in avvenire si debba contenersi nel noleggiare le medesime, nel pagare per le robe, danari, e pacchetti da spedirsi con le medesime, come pure quanto pagare debbano i passeggieri viaggianti con la Posta ordinaria,

naria, a titolo di denaro di passaggio, e quanto bagaglio sarà loro permesso di condurre seco: riservandoci di far provvedere ogni Ufficio di Posta, tosto che saranno terminate le tasse per le lettere, di una Tariffa particolare, ridotta in istampa; ordiniamo frattanto, in virtù della presente, quanto segue:

§. 1.

Che ognuno de' Mastri delle Poste, che impiegheremo preso le Nostre Stazioni di Poste, sia tenuto di mantenere tre cavalli, a comodo di ognuna delle nostre Poste ordinarie, li quali dovrà egli sempre tenere pronti, verso l'ora dell'arrivo del Carro di Posta, e collocarli subito, all'arrivo del medesimo, avanti la Casa della Posta, acciò la spedizione non soffra ritardo veruno.

Per ogni cavallo che verrà impiegato in servizio delle Poste ordinarie, vogliamo pagare 5 Grossi per ogni lega, e 3 Grossi per ogni lega al Postiglione, toltone il corso di Posta verso la Prussia, nel quale principiando da *Cörlin*, si dovranno pagare 4 Grossi per ogni cavallo.

Essendo il Carro di Posta caricato con 13 in 16 centinaja, con passeggieri, pacchetti, e robe, dovrà essere permesso al Mastro delle Poste, di attaccarvi ancora il quarto cavallo. Se sul Carro ritrovansi 16 a 20 centinaja, il Mastro delle Poste vi potrà aggiungere il quinto cavallo, o, secondo le circostanze, un Carro con due cavalli. Sorpassando il carico 20 in 25 centinaja, dovrà egli provvedere un Carro di aggiunta, con 3 cavalli, e così successivamente, a proporzione del carico, conforme al quale il Mastro di Posta delle lettere deve determinare il numero de' cavalli occorrenti al Mastro delle Poste, secondo l'ordine prescritto per i cavalli, ed i Carri di aggiunta, ed i Postiglioni, che conducono i Carri di aggiunta, si dovranno pagare al Mastro delle Poste, 3 Grossi per lega, come nella Posta ordinaria.

Per quel che riguarda i Corrieri, ritroviamo conveniente di lasciarli inalterabilmente sussistere sul piede fino ad ora usitato.

§. 2.

Il cambiamento degli affari concernenti le Poste sopra ogni stazione, la perdita de' colli di Posta, che suole succedere nel caricare e scaricare, ed il ritardo naturalmente cagionato dallo scaricare, ci sembrano abusi tali che abbisognano di una riforma; vogliamo perciò, che i Carri di Posta debbano solamente cambiarsi nelle Stazioni principali, e nelle Città più grandi, secondo che verrà regolato dal nostro Intendente Generale.

I Carri di Posta, nelle strade maestre, dovranno essere accompagnati da un Conduttore, per tutto il viaggio, che deve attendere al buon ordine del servizio, de' Postiglioni, ed alla sicurezza nell'impaccare, siccome praticossi sino ad ora nelle strade fra *Wesel*, ed *Hallerstadt*, *Billefeld*, *Lingen*, e negli altri luoghi.

In quanto alli Carri di Poste, sopra le piccole e laterali strade, vedrassi in seguito quanto verrà ordinato su tale proposito.

Vogliamo inoltre provvedere ogni Mastro delle Poste de' luoghi, in cui devono cambiarsi le Poste ordinarie, di un Carro di Posta ogni due anni, come si è sino ad ora praticato.

§ 3.

I Mastri delle Poste, in fine di ogni mese, devono consegnare la specifica de' cavalli, e postiglioni stati impiegati in Nostro servizio, alli Mastri di Posta delle lettere, dalli quali essi dovranno incontinentemente ricevere il pronto pagamento, verso una quietanza.

§. 4.

Essendoci Noi incaricati di pagare la mancia de' Postiglioni, proibiamo perciò ad essi espressamente, che non debbano ricercare da' Passeggieri alcuna mancia, a titolo di obbligo, ma debbano contentarsi di quello, che i Passeggieri vorranno loro dare spontaneamente, ed a titolo di generosità.

§. 5.

In riguardo agli effetti da spedirsi con le Poste ordinarie, ordiniamo, che in avvenire, per ogni pacchetto di merci ed effetti dal luogo della partenza del Carro di Posta, sino a 4 leghe, e meno, si paghino 2 *Pfennige* per libbra, ma per vettovaglie, libri, e robe ordinarie, si paghino soltanto 1½ *Pfennige*; dalle 4 sino alle 8 leghe, si pagheranno

4 *Pfen-*

no 4 *Pfennige* per le merci, e 3 *detti*, per i commestibili, di modo che questo porto, di 4 in 4 leghe, si dovrà rispettivamente aumentare di 2, e di 1½ *Pfennige*.

§. 6.

Per l'argento in monete, ed in verghe, si dovranno pagare, in avvenire, dal luogo della spedizione, sino a 10 leghe, e meno, 5 Grossi, per 100 Talleri; da 10 a 20 leghe, 10 Grossi p. %, di modo che il porto dovrà aumentarsi di 5 Grossi, ogni 10 leghe. In quanto poi all' oro monetato o non monetato, dovrà il rispettivo porto aumentarsi secondo la medesima proporzione, ma soltanto con 4½ Grossi p. %.

Per un Tallero, sino a 20, in moneta di argento, si paga il doppio di una lettera; per 20 Ristalleri, sino a 35 detti, si paga il triplo; per 35 sino a 50, si paga il quadruplo; ma per 50 Ristalleri, sino a 100, si pagherà in pieno, come per 100 Ristalleri.

Per l'oro all'incontro si dovrà pagare, sino a 50 Ristalleri, il porto doppio di una lettera, ed oltre passando li 50, si pagherà come per 100 Ristalleri.

L'oro, metalli, argento, o danaro, che entrano nelle Nostre Fattorie di Zecca, e che dalle medesime si spediscono, e sono muniti de' Nostri sigilli di Zecca, li vogliamo con la presente eccettuare espressamente da questa Ordinazione, di modo che per il rispettivo porto de' medesimi non si dovrà pagare di più di quello che pagasi, secondo i privilegio accordato, per la tassa di vettovaglie.

§. 7.

Il porto de' merletti fini, galloni, stoffe d'oro, e d'argento, pietre preziose, ed altre cose di gran valore, si dovrà pagare secondo la stima del valore, come si pratica per l'oro. Accadendo però che alla denunzia fosse stata taciuta qualche cosa, se ne dovrà pagare alla Cassa di Posta 10 p % sopra ciò che sarà stato taciuto. Lo stesso si osserverà parimente, nel caso di false denunzie di danaro, tanto in oro, quanto in argento.

§. 8.

Le stoffe, e drappi di valore si dovranno riporre in casse ben condizionate, da essere involte con tela buona da invoglia; le merci più ordinarie all'incontro dovranno essere impaccate con buon'imballaggio, e legate attorno con corde, mentre, in difetto di questa osservanza, li Nostri Ufficiali delle Poste non saranno tenuti al risarcimento del danno che potrebbe risultarne.

§. 9.

Tutti quelli che spediscono con la Posta del selvaggiume, volatili, ovvero altre robe suscettibili di corruzione, dovranno accompagnarli con un indirizzo leggibile, e chiaro; in difetto, non dovranno simili cose accettarsi negli Ufficj di Posta. Dandosi però il caso, che simili indirizzi si fossero guastati per strada, o resi illeggibili, li Conduttori, e fanti d'impacco dovranno bensì impiegare ogni fatica e premura, per consegnare tali colli al legittimo Proprietario, ma qualora non fosse possibile di rinvenirlo, nel termine di otto giorni, sarà permesso agl'impaccatori, o scrivani di Posta, di gettarli via, senza che da' medesimi si possa pretendere veruna risponsabilità.

§. 10

Il porto per gli Atti, Contratti e Documenti, si dovrà continuare a pagarlo, secondo la tassa sino ad ora stabilita per gli Atti.

§. 11.

Ordiniamo inoltre, che, avendo preso sopra di Noi l'incarico di pagare la mancia del Postiglione, ognuno, che parte con le Nostre Poste ordinarie, dovrà pagare 6 Grossi per lega, tanto nell'Estate, quanto nell' Inverno, e gli sarà permesso di seco portare soltanto 30 ℔ per il bagaglio, e non più. Vogliamo però, che alli Mercanti, ed alli loro Commessi, viaggiando in tempo delle Fiere, con le Poste ordinarie, si debbano passare 50 ℔ Franche; ma il di più dovrà essere pagato dal passeggiere, alla richiesta denunzia delle cose, siano effetti mercantili, o vettovaglie, secondo la tassa stabilita nel §. 5to. di questo Regolamento.

§. 12.

§. 12.

Tutti li pacchetti di peso minore di 40 ℔, toltane la polvere da schioppo, che non dovrà mai accettarsi nelle Poste, si dovranno consegnare agli Uffici di Posta, per essere inoltrati con la Carrozza di Posta, sotto pena di 50 Ristalleri. Alli Carradori, Barcajuoli, ed agli altri Noleggini resta ugualmente interdetto, sotto comminazione della stessa pena, di condurre seco simili pacchetti del peso minore di 40 ℔. Alla reiterata contravvenzione di questa Ordinanza, saranno essi condannati alla pena di 100 Ristalleri, e nella terza volta verranno oltre a ciò ancora puniti con una pena corporale. Ad oggetto dunque di viepiù evitare simili contravvenzioni e sotterfugj, nelle Nostre Città in cui ritrovansi de' luoghi d'impacco, e de' magazzeni di deposito, perchè ivi vengano caricati e scaricati li carri, ed i naviglj, da rispettivi Carradori, e Navicellaj, si dovranno destinare de' Visitatori di Poste, la di cui incumbenza sarà, di stare attenti, acciò non vi si ritrovi alcun pacchetto del peso minore di 40 ℔; e per obbligarli alla più accurata osservanza del loro impiego, dovranno essi, incontrandosi qualche contravvenzione, godere un quarto della pena, a cui verranno condannati li Carradori, e Navicellaj, a titolo di ricompensa, per la loro vigilanza; e nelli loro affari non dovranno punto essere frastornati dagli Ufficiali delle Ricettorie. Non sarà pure permesso ad alcun Carradore, e meno ancora ad un Postiglione, di portare seco delle lettere sigillate, sotto pena di 10 Ristalleri per ogni simile lettera.

§. 13.

I passeggieri che viaggiano con la Posta giornaliera fra Potsdam e Berlino, dovranno in avvenire pagare 16 Grossi per ogni luogo nella Carrozza della Posta giornaliera, e 10 Grossi per un luogo sul sedile del Postiglione, venendo loro nello stesso tempo passate 20 ℔ di bagaglio franco: e di tutte le rispettive esazioni si dovrà render conto alla Nostra Cassa; per quelle poi che concerne il danaro del Postiglione, stabilito a 3 Grossi per lega, vogliamo farlo pagare al Postiglione mensualmente, dalla Nostra Cassa verso la di lui quietanza. Per i Pacchetti da spedirsi con la Posta giornaliera, si paga secondo resta prescritto nel §. 5to. di questo Regolamento.

§. 14.

Comandiamo che tutte le lettere semplici, destinate dal luogo della partenza, verso un luogo di quattro leghe, e di meno ancora, in vece della Tariffa sussistita fino ad ora, dovranno pagare in avvenire il porto di un Grosso, e le lettere doppie, e più pesanti, dovranno pagare a norma della tassa per gli Atti.

§. 15.

La Nostra Residenza di Berlino, e le altre Città grandi, e Capitali delle Nostre Provincie dovranno essere provvedute di un sufficiente numero di Portalettere, con un salario competente; all'incontro proibiamo loro, sotto pena della perdita del salario di un quartale, di servirsi di alcun giovane per loro ajuto, e neppure chiedere, oltre alla tassa delle lettere, qualunque altro emolumento dal ricevitore, ma dovranno bensì contentarsi soltanto di quanto loro contribuisce il ricevitore, di propria sua volontà e liberalità.

§. 16.

Quelli che desiderano di mandare delle piccole somme di danaro in lettere sigillate, devono notare diligentemente sopra la lettera la rispettiva somma, da essere tassata secondo il §. 6to. di questo Regolamento.

§. 17.

Quelli che desiderano, a motivo della maggiore celerità, di spedire oro, danaro, o altri piccoli pacchetti, con il Corriere, devono, per ogni lotto, pagare la tassa di una lettera semplice.

§. 18.

Essendo Noi stati pure informati, che nelle franchigie de' porti di lettere, sonosi introdotti de' grandi abusi presso le Nostre Camere e Collegj; abbiamo perciò ritrovato a proposito di ovviare a questo inconveniente cotanto pernicioso al Nostro interesse delle Poste, ed ordiniamo a tal effetto, che in avvenire debbano cessare tutte le franchigie

 di por-

di porti di lettere, danari e pacchetti, e nessuno dovrà più godere la franchigia di porto per le vettovaglie, ed altri effetti; come pure non la potranno più godere le Corti de' Principi, e Principesse Reali, che furono esenti fino ad ora dal pagamento de' porti di lettere, giacchè ci siamo determinati d'indennizzarle con un equivalente in danaro; riservandoci inoltre d'impiegare le occorrenti disposizioni relativamente all'abbonamento de' porti di Poste, di quelle cose, per il di cui pagamento non si ritrova disposto ancora fondo veruno presso li Nostri Collegj, con il Nostro Direttorio generale, Camere, ed altri Collegj.

§. 19.

Dichiariamo finalmente con la presente, che i pacchetti, danari, ed effetti mercantili di qualunque sorta, provenienti da Paesi esteri, e transitanti per queste Nostre Provincie, verso i Paesi esteri, non siano sottoposti a questa nuova Tariffa, ma per i medesimi non dovrà esigersi un porto maggiore di quello che richiedesi, secondo la tassa tutt'ora vigente. In questo consiste, ecc.

Editto del Re di Prussia, nuovamente corretto, toccante gli affari delle Poste straordinarie. Dato da Berlino, il dì 11 *Aprile*, 1766.

Noi FEDERICO, per la Grazia di Dio Re di Prussia, ecc. Facciamo sapere a tutti, ed a ciascheduno, siccome, essendoci state riportate diverse lagnanze, perchè i Passeggieri che viaggiano nelle Nostre Provincie, e per le medesime, con la Posta straordinaria, non vengono serviti ovunque regolarmente, come si dovrebbe; e che li medesimi vengono trattenuti, parte per non avere in questi tali luoghi ritrovati pronti li cavalli occorrenti, e parte perchè la celere continuazione del loro viaggio viene impedita dalle stazioni di Poste lunghe e troppo discoste l'una dall'altra; avendo Noi stessi pure osservato quest'inconvenienti contrarj al Nostro servizio, ci ritroviamo perciò costretti di far emanare il seguente Regolamento, e di ovviare con questo l'aumento del male, che avrebbe finalmente sconvolto tutto il buon' ordine, quale abbiamo però procurato di far sempre osservare per il passato presso le Nostre Poste, e per il celere inoltramento de' viaggiatori.

§. 1.

Nelle Nostre stazioni di Posta dovranno essere tosto impiegati de' Mastri di Posta, li quali dovranno tenere i necessarj cavalli, ed allestirli sempre pronti al servizio delle Nostre Poste, ed a comodo de' passeggieri, che viaggiano con la Posta, straordinaria; il numero de' medesimi dovrà in seguito fissarsi secondo il rapporto da rassegnarsi a Noi dal Nostro Supremo Maestro di Posta, e dall'Intendente Generale delle medesime.

§. 2.

Tutti li viaggiatori con la Posta straordinaria, di qualsivoglia grado e condizione, prima che partano dal luogo di una stazione, dovranno pagare 8 Grossi per ogni cavallo, sia per cavalcare, che per andare in carrozza, oltre alla mancia de' Postiglioni, che resta fissata a 3 Grossi per lega, generalmente, senza riguardo al numero de' cavalli.

La mancia di 3 Grossi per lega appartiene unicamente alli Postiglioni, o famigli, che conducono la Posta straordinaria, come loro legittima mercede; ed alli Mastri delle Poste è severamente interdetto, mediante un Ordine dell' Ufficio generale delle Poste, del dì 16 *Settembre* 1768, *di esigere tale mercede da' passeggieri, siccome non è obbligato alcun Corriere di corrisponderne di più.*

§. 3.

In considerazione della cattiva qualità delle strade, e sino a che da Noi si facciano le disposizioni occorrenti al rispettivo miglioramento, ne' luoghi ove si crederà fattibile, le carrozze da quattro persone, a misura del numero delle persone, dovranno essere condotte da un Postiglione, e vi si dovranno attaccare quattro, o più cavalli, cioè: una carrozza da quattro posti, nella quale vi siano una, due, o tre per-

persone, sia avanti, che di dietro; se vi sono quattro persone, vi si devono attaccare cinque cavalli, se vi sono cinque persone, si devono prendere e pagare 6 cavalli, con due Postiglioni; ma se vi sono più di 5 persone, siano Signori, o servitori, allora si dovranno pagare ancora 8 Grossi per persona di più, per ogni lega, con aggiungervi de'cavalli a proporzione; ma devono i Mastri delle Poste somministrare effettivamente il prescritto numero di cavalli; e se i medesimi ricusano di farlo, i passeggieri non sono tenuti di pagare per più cavalli, di quanti ne vengono loro attaccati, o somministrati.

Alle carozze a due posti, in cui ritrovansi una o due persone, sia in carrozza, che avanti, o di dietro, dovranno essere attaccati tre cavalli, con la condizione però, che il bagaglio, ritrovandosi avanti, o dietro, non sia troppo pesante; ma se vi sono tre persone, si pagherà per 4 Cavalli, e così in seguito, a proporzione del numero delle persone, che si ritroveranno dentro, o fuori della carrozza. Le carrozze più leggiere, i Fetonti, Biroccj, ed altre Carrette a 2 ruote, caricate con una persona, una valigia davanti, un baule, ed un servitore di dietro, pagano per 3 cavalli. Ma volendo il Padrone della carrozza, per viaggiare con maggiore celerità, far dare al suo servitore un cavallo per cavalcare, egli paga per un quarto cavallo.

§. 4.

Ogni Corriere a cavallo, non essendo del seguito di una Carrozza Signorile, paga per il cavallo, e per quello del Postiglione, per ognuno 12 Grossi similmente per ogni lega; e cavalcando 2, 3, o 4 insieme, sotto la condotta dello stesso Postiglione, ognuno deve pagare 12 Grossi per il suo Cavallo; ma se vi sono più di 4 persone, oltre al Postiglione, essi devono servirsi di un secondo Postiglione, e pagare similmente 12 Grossi per il di lui cavallo, e tanto all'uno, quanto all'altro de' Postiglioni, si pagheranno 3 Grossi per ogni lega, a titolo di mancia.

§. 5.

Proibiamo a tutti quelli che fanno le Poste a cavallo, siano essi Signori, o servitori, di caricare i cavalli, di cui eglino stessi si servono, con più cose di quelle, ch'eglino condurre possono nelle loro valigie; permettendo però che i Corrieri a cavallo possano caricare il cavallo del Postiglione che li conduce, con una valigia, purchè questa non oltrepassi il peso di 40 ℔.

§. 6.

Proibiamo inoltre a tutti, ed a ciascheduno, di qualunque dignità, o condizione eglino siano, servendosi de' cavalli di Posta, di farsi condurre sotto verun pretesto, da' loro proprj servitori, ne' precedere a cavallo dalli medesimi più oltre, che da una stazione all'altra. Siccome anche que' servitori, che precedettero a cavallo, non dovranno essere spediti dalla stazione in cui arrivarono, prima della carrozza, alla quale precedono a cavallo, ed ove devono cambiare i cavalli, prima che la carrozza sia già arrivata. Non dovrà essere neppure permesso a veruno di battere un Postiglione, o colpirlo con la frusta, nè far toccare da' servitori li cavalli attaccati, nè generalmente esercitare violenza veruna: mentre in tal caso una simile persona, sulla denunzia fattane, dovrà essere severamente punita, e costretta a risarcire ogni danno stato da essa cagionato.

§. 7.

Non sarà neppure permesso a verun Postiglione di fermarsi in qualche luogo per strada, nella sua stazione, a suo piacere, e senza consenso de' Signori ch'egli conduce, sotto qualsivoglia pretesto.

§. 8.

Essendo lecito a qualunque viaggiatore, partendo dalla Nostra residenza di Berlino, o dalla Capitale del Nostro Ducato di Silesia, di far venire i cavalli di Posta che gli occorrono, alla di lui abitazione, e colà giunto, di farsi condurre ove gli piace, il che per altro cagiona molte volte della perdita di tempo: vogliamo perciò, che in allora si debba pagare ancora separatamente una lega, sotto il nome di Posta Regia; di modo che, tanto il viaggiatore che parte con la Posta straordina-

ria da Berlino, o Breslavia, quanto quello che arriva colà con simile Posta, debbano pagare una lega di più per cavallo e la doppia mancia del Postiglione, il che si dovrà pagare anticipatamente, tanto nella partenza, quanto all' arrivo. Permettiamo alli Nostri Mastri delle Poste, che i medesimi, in caso che i viaggiatori con la Posta straordinaria, per loro comodità, facessero aspettare i cavalli attaccati più di un'ora, avanti le loro abitazioni, possano esigere per questi l' importo di una mezza lega, per ogni ora di soprappiù.

§. 9.

Dandosi però il caso, che un passeggiere non ritrovasse veruni cavalli nelle solite stazioni di Posta, e che il Mastro di Posta lo volesse costringere ad aspettare sino al ritorno de' cavalli, allora gli sarà permesso di potere continuare il suo viaggio con li cavalli medesimi, con cui egli è arrivato, e con il Postiglione, che lo ha condotto, sino alla stazione seguente, dovendo al rispettivo Postiglione pagare, com' è giusto, per i cavalli, e per la mancia, come per l' innanzi senza che possa cosa veruna pretendere il Mastro della Posta, che non ebbe pronti i cavalli.

§. 10.

Noi inibiamo ad ognuno di presentarsi per l'avvenire come sollecitatore, presso le Poste straordinarie, sotto pretesto di procurare più presto i cavalli, e chiederne perciò una mancia, sotto pena di prigionìa per 6 mesi; ma i Mastri delle Poste nelle Città grandi, devono tenere qualcheduno, che serve sempre nella Posta, il quale prenda cura di fare avere alli passeggieri, che arrivano con le Poste straordinarie, li necessarj passaporti del Governo, prestando loro l' occorrente assistenza nell' ordinare i cavalli presso il Mastro della Posta.

§. 11.

Essendo Nostra intenzione di favorire, i Mastri delle Poste, da doversi impiegare in ogni stazione, con accordare ad essi alcuni privilegj, li esimiamo perciò da tutti li servigj, dalla somministrazione de' carri e cavalli da sella al militare, dagli alloggi militari, dalla veglia da farsi da' Cittadini, ecc.

§. 12.

Agli Straordinarj, o Corrieri di Gabinetto, venendo spediti da Noi, dalli Nostri Ministri, e dal Maestro Generale, ed Intendente delle Nostre Poste, dovranno darsi gli occorrenti cavalli presso tutte le stazioni, intendendosi però, che i medesimi non sono tenuti di pagare di più di 6 Grossi per ogni cavallo, per una lega, e li liberiamo nello stesso tempo dal pagamento della Posta Regia. Acciò però nessuno, sotto questo pretesto, possa indurre i Mastri delle Poste a fornire de' cavalli da Corriere sotto il prezzo ordinario, stabilito nel § 4to. li Corrieri spediti da Noi, o dalli sopra descritti Ministri, si dovranno provvedere di un particolare passaporto esteso da Noi, o dal Maestro Intendente Generale delle Nostre Poste, quale passaporto saranno essi tenuti di mostrare al Mastro della Poste, e cui chiederanno de' cavalli.

§. 13.

Li Corrieri conosciuti sotto la denominazione di Staffette, devono, secondo il solito, pagare 12 Grossi per lega, per ogni cavallo.

§. 14.

Proibiamo a tutti, ed a ciascheduno, di qualunque dignità e condizione, di farsi condurre con cavalli presi a nolo, da una stazione all'altra, sia ch'essi viaggino in carrozza, o a cavallo, inibendo nello stesso tempo a tutti li Noleggini, di loro somministrare de' cavalli da una stazione all'altra, sotto pena di 200 Ristalleri, da pagarsene la metà da quelli che si sono serviti de' cavalli, e l'altra metà da quelli che loro somministrarono i cavalli. Permettiamo però a chiunque di fare de' piccoli viaggj di una stazione, e meno ancora, come pure de' viaggj più lunghi, con i proprj cavalli, o con le vetture prese a nolo, purchè per strada non prendano altri cavalli, se non quelli della Posta.

§. 15.

§. 15.

Permettiamo alli Nostri Mastri delle Poste, di prendere per un calesse o vettura, 6 Grossi per ogni stazione, dalli viaggiatori che non hanno delle carrozze proprie, ed alli quali somministrano de' calessi, o delle vetture.

§. 16.

Non sarà permesso ad alcun viaggiatore con la Posta straordinaria, di prendere seco de' pacchetti, o plichi sigillati, ed indirizzati ad altre persone, sotto pena di 100 Ristalleri, e confiscazione di simili plichi sigillati.

§. 17.

Per conservare in continuo buon ordine un Regolamento cotanto conveniente al Nostro servizio, ed al pubblico, vogliamo nominare alcuni Ispettori superiori, che dovranno avere l'ispezione sopra i Nostri Mastri di Posta, e Maestri di Posta delle lettere; sopra le funzioni della loro Carica; la quantità e qualità de' cavalli; e sopra li Maestri di bagagli, o Condottieri, e Postiglioni, carri di posta, e sopra tutto ciò che appartiene al servizio delle Poste; e che dovranno a tal fine viaggiare di continuo per le stazioni di Poste, per indi rassegnare al Nostro Intendente generale il rapporto degli abusi introdotti, ogni qual volta lo richiedesse la necessità.

§. 18.

Vogliano parimente, che, se taluno contravvenisse a questa Nostra intenzione, ed ordinazione sufficientemente determinata negli Articoli precedenti, se ne debba rassegnare il pronto rapporto al Nostro Maestro, ed Intendente generale delle Poste, acciò vi si apponga l'occorrente rimedio; proibendo nello stesso tempo severamente a tutti li Nostri Collegj di Giustizia, e Camere, di non ingerirsi in alcun modo negli affari concernenti le Poste, nè rilasciarne degli ordini.

§. 19.

Giachè le Poste vengono anche molte volte trattenute per lungo tempo alle porte chiuse delle Città de' Nostri Stati, così vogliamo, che gli Ufficiali destinati per la Guardia, debbano subito aprire le rispettive porte alle Poste straordinarie ed ordinarie, come pure alli Corrieri, tanto nella Città, quanto fuori, tosto che il Postiglione avrà suonato la tromba.

§. 20.

Nel rimanente confermiamo di nuovo con la presente tutti gli Ordini, Editti, e Regolamenti stati già da Noi rilasciati, e pubblicati, in riguardo agli affari concernenti le Poste, in quanto questi non fossero già stati cambiati con il presente Editto; e comandiamo finalmente a tutti li Comandanti delle Nostre Città, Magistrati e Giudici, di procurare l'adempimento di questo Nostro Editto, in occasione ch'eglino ne venissero ricercati dalli Nostri Intendenti, ed Ufficiali delle Poste, e di prestare ad essi, in caso di bisogno, un assistenza esecutiva. In questo consiste ecc.

Nuovo Ordine, e Regolamento del Re Prussia, secondo il quale dovranno regolarsi tanto li Vetturali, quanto i Carrettieri. Dato da Berlino, nel di 10 *Aprile*, 1766.

Noi FEDERICO, per Grazia di Dio Re di Prussia ecc. Avendo Noi, per promovimento del Commercio, come ancora particolarmente per la pronta spedizione de' passeggieri viaggianti con le Poste ordinarie e straordinarie, ritrovato necessario di formare un nuovo Regolamento, relativo agli affari concernenti le Nostre Poste, come meglio rilevasi dall' Editto, e dal Regolamento generale, del dì 11 Aprile di questo anno, ed avendo perciò impiegato, nelle Nostre Provincie, di stazione in stazione de' Mastri delle Poste, li quali, per spedire le Poste ordinarie e straordinarie, Corrieri e Staffette, dovranno tenere in pronto in ogni luogo l'occorrente numero di cavalli, senza che venga richiesto alli passeggieri, per le Poste ordinarie, nè per le straordinarie, un nolo più alto di quello che si praticò per l'addietro; non potendosi però questo utile Regolamento ridurre

alla

alla perfezione, se non se con levare prontamente gli abusi, e le usurpazioni che vengono commesse dalla quantità de' Vetturali, e Carrettieri, in danno delle Nostre Poste; e ad oggetto di sostenere li Mastri delle Poste nelle loro prerogative, con le quali possano questi adempire li loro impegni, abbiamo perciò graziosissimamente ordinato di distendere un nuovo Regolamento generale, toccante le vetture per il Nostro Regno di Prussia, e pertutti li Nostri Ssati; dopo di avere prima esaminati con maggiore accuratezza tutti gli Editti emanati di tempo in tempo in tutti gli Stati Nostri. Comandiamo dunque con la presente, tanto graziosissimamente, quanto seriamente:

§. 1.

Nessun Vetturale, e Noleggino, avrà l'ardire di condurre via una vettura noleggiata da qualsivoglia luogo, senza ch' egli siasi prima procurato un biglietto di Posta dall' Ufficio di Posta di quel luogo, da cui egli parte; in caso contrario, quel Carrettiere ecc. contravventore, incorrerà nella pena di 50 Ristalleri, per la prima volta, e di 100 Ristalleri per la seconda volta, e se venisse ad incorrere nella pena, per la terza volta, dovrà non solamente pagare la pena di 100 Ristalleri, ma perdere ancora li suoi cavalli e carrozza, di cui riceverà il denunziante sempre la quarta parte, ed il resto anderà in beneficio della Cassa generale delle Poste. Proibiamo similmente ancora alli Carrettieri, di servirsi della livrea de' Nostri Postiglioni, e di portare cintura e cornetta, sotto comminazione della pena stabilita negli antecedenti Editti, ed oltre di ciò, della prigionìa per tre mesi. Ma proibiamo altresì a tutti li Nostri Maestri di Posta, di dare alle vetture prese a nolo alcun biglietto di Posta, ne' giorni in cui partono le Poste ordinarie, salvo che le Poste fossero realmente provvedute dell' occorrente numero di passeggieri, cioè di quattro persone per le carrozze piccole, e di 6 per le carrozze grandi.

§. 2.

Se poi sarà partita la Posta ordinaria, o se anche ne' giorni in cui non ne parte alcuna, si dovrà permettere ad ogni Vetturale, di accettare delle vetture date a nolo, e di spedirle, egli dovrà con tutto ciò provvedersi di un doppio biglietto di Posta, nell' Ufficio di Posta del luogo da cui egli parte; uno di questi biglietti egli deve consegnarlo al Ministro, alla porta della Città, per la qual' egli passa, e l' altro deve conservarlo presso di se, per potersi legittimare presso gli Ufficj delle Poste, e de' Dazj Doganali. Nel biglietto devesi registrare 1) il numero delle persone; 2) il luogo per dov' egli parte; 3) la quantità delle leghe; 4) li giorni occorrenti al rispettivo viaggio, dovendoglisi computare tre leghe per ogni giorno; 5) e finalmente, quanto egli abbia pagato per il biglietto. Per un simile passaporto, paga il Vetturale, senza differenza di numero de' cavalli, 2 Grossi per persona, per ogni lega, ed altrettanti nel ricondurre la persona di ritorno, salvo ch' egli ritornasse nello spazio di 24 ore, nel luogo della di lui partenza, nel quale caso egli non paga nulla; anzi dall' Ufficio di Posta si dovranno notare le parole: *Andata e Ritorno*, sopra il biglietto di Posta. In questo prescritto modo, dovrà essere in libertà di ogni Vetturino, di condurre via i viaggiatori, con delle vetture prese a nolo, per dove essi vogliono. Ciò per altro devesi fare soltanto con gli stessi cavalli, ed il Vetturale non si avviserà di prendere per strada de' cavalli freschi, o di consegnare ad altri Carrettieri le vetture per l' ulteriore inoltramento; venendo ad essi perciò ordinato, nello stesso tempo, di viaggiare sempre per la strada maestra, e della Posta ordinaria, e di mostrare i biglietti all' Ufficio di Posta del luogo per cui eglino passano, ed alli Ministri, alla porta della Città, non meno che agli Ufficiali de' Dazj Doganali.

§. 3.

Resta pure fermo quanto si è ordinato nel nostro Editto, e Regolamento generale, nel dì 11 Aprile dell' anno corrente, cioè: che non dovrà essere permesso ad alcun Vetturale, di seco portare delle lettere sigillate, o de' pacchetti, sotto 40 ℔, o anche delle somme di danaro. Ma per i pacchetti grandi, o ballotti, devono essi farsi estendere delle lettere di vettura aperte, in cui si noti distintamente la qualità delle merci, ed il peso delle medesime. A tal fine proibiamo severamente a tutti ed a ciascheduno, sotto pena di 50 Ristalleri, di spedire più pacchetti sotto un imballaggio, per farli indi consegnare a diversi particolari.

§. 4

§. 4.

Ad effetto dunque, che tuttociò venga diligentemente eseguito, ed evitata ogni frode, vogliamo, che ogni Ufficio di Posta debba tenere un conto particolare di simili biglietti di vettura, che si danno alli Vetturali, e che si trasportino ne' Libri, secondo i numeri, per indi consegnarli, in compagnìa del danaro esatto in fine di ogni mese, alla Cassa generale delle Poste. Si dovranno perciò distribuire gratis, agli Uffici delle Poste, li biglietti stampati di vettura, e le stampe per estendervi li conti, da essere controssegnate dalli Nostri Ispettori delle Poste.

§. 5.

Dalla suddetta corrisponsione in danaro restano esenti, a tenore del precedente Regolamento di vettura: 1) quelle persone che viaggiano con loro proprj cavallj; 2) tutte le passeggiate, che non oltrepassano una lega dalla Città; 3) tutte le vetture da mercato, de' Mercanti piccoli, Bottegaj, ed Artigiani, che nello stesso tempo conducono seco le loro merci, ed ancora un Lavorante, o giovane. In amendue questi casi deve il Vetturale procurarsi un biglietto da essergli dato, gratis dall' Ufficio di Posta.

§. 6.

Del resto comandiamo alli Nostri Visitatori delle Poste, Commessarj delle medesime, Ufficiali de' Dazj Doganali, Ministri alle porte delle Città, e generalmente a tutti quelli, che vi sono impiegati, d'invigilare sopra le contravvenzioni, e defraudazioni, di fermare i Vetturini alle porte, ed alle barriere, di farsi mostrare il biglietto di Posta, per vedere, se vada a dovere il numero delle persone, ch'essi conducono, come pure se i rispettivi pacchetti pesino sotto le 40 ℔; ed in caso che vi scoprissero qualche contravvenzione, di condurre il Vetturino, con li suoi cavalli, sino al prossimo Ufficio delle Poste, presso il quale dovrà il medesimo subito pagare, senza contradizione, la pena, di cui la quarta parte sarà corrisposta al denunziante.

Ingiungiamo pure espressamente alli Governatori, e Comandanti nelle Nostre Città, ed alle Nostre Camere di guerra, e de' Nostri Dominj, come ancora alli Consiglieri Provinciali, e di Steura; alli Magistrati nelle Città, ed in tutte le Giurisdizioni, ordinando loro di prestare pronta assistenza agli Ufficj delle Poste, previa la requisizione fattane, ed in caso di bisogno, di usare ogni rigore contro li contravventori, e d'invigilare generalmente, acciò effettuato venga, con la maggiore accuratezza, quanto fu stabilito nel nuovo Regolamento di vettura. Ed affinchè nessuno allegare possa la scusa d'ignoranza, questo Editto dovrà affiggersi alle case di Posta, ed alle porte delle Città, per intelligenza di ciascheduno. Saprà perciò regolarsi ognuno in conseguenza. In fede di che vi abbiamo apposto la Nostra propria sottoscrizione. Dato, come sopra ecc.

A Berlino i Viaggiatori devono osservare quanto segue.

Un estero, volendo partire da Berlino con la Posta ordinaria, deve insinuarsi nell'Aulico Ufficio delle Poste, nella strada della Posta, alcuni giorni prima della partenza della Posta, che si vede nelle liste pubbliche. Ivi egli viene registrato, verso il pagamento del danaro di Posta, sino alla prima stazione. Per ogni lega si pagano 6 grossi, inclusivamente al così detto, danaro di stazione, ed il Postiglione non potrà chiedere dal passeggiere alcuna mancia, a titolo di dovere. Al passeggiere si passano franche 50 ℔ di bagaglio, e ℔ 60 al Mercante, che viaggia per le Fiere; se il medesimo tiene maggiore quantità di bagaglio, ne dovrà pagare il sopracarico, secondo la tassa della Posta, e secondo le circostanze delle cose. Un ora prima della partenza della Posta, viene il famiglio di Posta, a prendere il bagaglio del passeggiere, alla di lui abitazione, e ne riceve 2 Grossi. Per tutte le strade, le quali sono molte, si ritrovano pure de' carri di Posta coperti, per potere procurare alli viaggiatori una maggiore comodità, ed un più celere arrivo al luogo, per dove intendono di partire.

Chi vuole partire con la Posta straordinaria, s'insinua un giorno, oppure alcune ore prima, nell'Ufficio Aulico delle Poste, nella Camera de' passeggieri presso la

la gente del Commessario delle Poste, che ordina indi li cavalli, e li fa condurre nell'ora destinata, in compagnìa del Calesse di Posta, in caso che il passeggiere non avesse una propria Carrozza, avanti la di lui abitazione. Per ogni cavallo si pagano 8 Grossi, e 3 Grossi al Postiglione, a titolo di mancia, per ogni lega. Conviene però fare osservare, che presso l'Ufficio di Posta in Berlino, come si pratica ancora in Konigsberga, Breslavia, e nelle altre Città Capitali della Prussia, a titolo di Posta Regia, si paga sempre per una lega di più; per esempio; per Potsdam, 5 miglia, ecc. per una carrozza leggiera, a due posti con duè, ovvero 3 persone, si attaccano 3 cavalli. Per una carrozza a 4 posti, in cui ritrovansi 4 persone, 4 cavalli, ed anche, secondo la qualità del carro, e del bagaglio 5, 6, e più cavalli. Se taluno volesse avere de' cavalli da Corriere, per il che richiedesi una particolare licenza dal Governatore, egli dovrà pagare 12 Grossi per cavallo, per ogni lega. Chi desidera di fare un accordo con un Vetturale, per un intiero viaggio, poichè non è permesso di cambiare i cavalli per strada, devesi procurare, nell'Ufficio Aulico delle Poste, un biglietto di vettura, e pagare 2 Grossi per lega, per ogni persona.

Chiunque parte con la Posta straordinaria, deve farsi dare dal Governo un passaporto, senza il quale non si lascia passare per la porta della Città, il che per altro non occorre, viaggiando con la Posta ordinaria. I passaporti si ricevono gratis all'abitazione del Comandante; il famiglio di Posta, alla richiesta del passeggiere, avrà cura nello stesso tempo per il passaporto.

Un estero, che voglia avere il passaporto di sanità, per un lungo viaggio, deve personalmente insinuarsi presso il Segretario della Città, al Palazzo Civico, o nella di lui abitazione, per riceverlo, verso il pagamento di 12 Grossi, per Bollo e spedizione.

È cosa ben fatta, che il viaggiatore, prima della partenza, faccia visitare il di lui baule, nel luogo comunemente detto, lo Scaricatojo, e lo faccia bollare con piombo, chiedendone un certificato in iscritto, e riservandosi soltanto le cose più necessarie per il viaggio, nella carrozza, in un, così detto, sacco di notte; perchè trascurando egli questa precauzione, potrebbe incorrere in qualche sospetto di defraudazione, ed essere indi costretto a far visitare il suo bagaglio sopra una stazione per strada, o alli confini. L'oro e l'argento non coniato, li galloni vecchj, ecc; come ancora tutte le monete di argento, toltone l'argento presentemente corrente nel Regno di Prussia, non si devono estrarre fuori del Regno; egli è perciò necessario che l'estero vi usi la dovuta precauzione. Egli è non ostanse permesso ad un viaggiatore dello stato Nobile, o Militare, di portare seco sino a 400 Ristalleri, ed essendo un Mercante, sino a 250 Ristalleri, in oro; cioè: in Federici d'oro, Luigi d'oro, ecc., per di lui uso.

Resta parimente interdetto alli viaggiatori, di prendere seco delle lettere sigillate, o pacchetti, per commessione, sotto pena di 10 Ristalleri per ogni lettera.

Qualora i passeggieri, secondo le Regie Ordinanze, venissero male serviti, o maltrattati in una stazione di Posta, potranno eglino avanzare le loro lagnanze a S. E. il Maestro, o Intendente Generale delle Poste, come pure alli Registratori Generali del Dipartimento delle medesime.

Distanza.

La distanza della Città di Berlino dalle infrascritte Piazze, è la seguente.

	Leghe.		Leghe.
Da Berlino per Amburgo	$33\frac{1}{2}$	Da Berlino per Haja	96
= = Augusta	74	= = Lipsia	20
= = Bonna	76	= = Madrid	325
= = Breslavia	40	= = Norimberga	56
= = Brusselles	89	= = Parigi	151
= = Cadice	395	= = Pietroburgo	248
= = Dresda	24	= = Stuttgard	78
= = Firenze	148	= = Torino	148
= = Francoforte sul Meno	56	= = Vienna	80
= = Francoforte sull'Oder	10	= = Zurigo	97
= = Ginevra	124		

Molti

Molti sono gli Alberghi in Berlino; li principali però sono li seguenti: Alberghi.

La *Città di Parigi*.
La *Città di Brettania*. } Amedue nella strada de' Fratelli.
Il *Re di Portogallo*, nella strada del Castello.
L' *Aquila nera*, nella strada della Posta.
Lo *Scettro d' oro*, nella strada dello Spirito.
Il *Cigno bianco*, nella strada degli Ebrei.
L' *Aquila rossa*, nella parte detta *Friedrichswerder*.
L' *Aquila*, sulla Piazza di *Dönhof*, ecc.

NB. Nella nota de' Mercanti e Fabbricatori deve inserirsi: Benjamin Isacco *Wolff* e Comp. Fabbricatori di Ossa di Balene.

B E R N A.

BERNA, in Latino *Berna*, in Tedesco *Bern*, grande e vaga Città della Elvezia, Capitale del Cantone similmente detto, di *Berna*. Essa giace in una lunga Penisola, formata dal Fiume Aar, quasi nel centro del Cantone; il detto fiume andando all' ingiù, rendesi navigabile sino al fiume Reno, ma venendo all' insù verso *Berna*, non è navigabile, per essere troppo rapido, ed erto: quindi è che i Barcajuoli, venendo all' ingiù, vendono li loro navigli a *Bruck*, e ritornano a casa per terra. *Berna* fu fondata da *Berchtoldo V*. nell' anno 1191, e ritrovasi alli Gradi 25, Min. 10 di longitudine, ed alli Gradi 47 di latitudine, in distanza di 7 leghe al Nord Est da Friburgo; 20 al Sud da Basilea: 20 al Sud-Ovest da Zurigo: 30 al Nord Est da Ginevra, e 120 da Parigi. Questa è una delle più belle e più popolate Città di tutta l' Elvezia; nelli territorj vicini vi sono molti buoni pascoli, vi si produce del grano, ma poco vino. In questa Città vi è una celebre Scuola, ed una Bibliotecca molto ricca, situata nel Collegio, che ritrovasi di là dal Tempio. Vi sono 12 Società di Artigiani, denominate, Abazie. Ciaschedun Cittadino, Gentiluomo, e Artigiano, è tenuto di arruolarsi in una di quelle, altrimenti non può arrivare alle cariche. I Bernesi, e tutti gli abitanti del Cantone, seguono la Religione Riformata. Eglino hanno per costume di mantenere continuamente alcuni orsi, in memoria di un orso che fu preso alla caccia dal Fondatore, come dicesi, nel sito medesimo ov' egli eresse poi questa Città. Descrizione Istorica, e Geografica.

Il Cantone di *Berna* è il secondo in ordine, ed è il più vasto de' 13 Cantoni Elvetici. Egli ha circa 60 leghe di lunghezza, e 30 nella sua maggiore larghezza. Il potere sovrano consiste nel Gran Consiglio, e nel Senato chiamato il piccolo Consiglio. I due Capi del Governo si chiamano, *Avoyers*. Questo Cantone dividesi in due parti principali una delle quali viene nominata, il Paese *Allemanno*, e l' altra chiamasi, il Paese *Romand*, e più comunemente, il Paese di *Vaud*. Il Paese *Alemanno* dividesi in 35 Governi, ed il Paese di *Vaud*, in 13. Oltre di ciò i Bernesi possedono ancora 4 Governi unitamente alli Friburghesi.

In tutto il Cantone, e particolarmente nella Città di *Berna*, ritrovansi molte, ed importanti Fabbriche, e Manifatture di merci di seta e di bambagia, di Telerie di lino, e di canapa di tutte le qualità; di Bambagine, e Biancheria da tavola; di Calzette di seta, bambagia, lana e filo; di Nastri, Fettucie, o Cordelle di seta, di fioretto e di filo; di Veli e Creppone di seta, di Filo di fioretto: e di Carta. Vi si fabbricano pure le qualità più ordinarie di Cotonine colorite e dipinte, delle quali, quelle che sono di 15 braccia di lunghezza, si prendono per Cotonine di Zurigo, e le altre di $\frac{3}{4}$ di larghezza, si vendono in vece di *Cisses* delle Indie, o di Bengala; ma quelle di $\frac{7}{8}$, $\frac{5}{8}$, e più strette ancora, si adoprano per Fazzoletti. Le ordinarie o strette, prese per Cotonine di Zurigo, vagliono da 10 a 16 Lire tornesi, alla pezza di 15 braccia; le strette, che sono migliori delle ordinarie, vagliono 15 in 18 Lire tornesi, la pezza di 16 braccia. Molte di queste tele si stampano a *Berna*, ed altre ancora a Basilea, *Muhlhausen*, *Nuenburg*, e Ginevra. Fabbriche e Manifatture.

Nella parte detta, il Paese *Alemanno*, di questo Cantone, vi sono le Città *Burgdorf*, *Lenzburg*, *Arau*, *Bruck*, e *Zoffingen*, che nella maggior parte hanno molta commune con la Capitale, in riguardo alle molte Fabbriche e Manifatture.

Nella porzione che chiamasi il Paese *Romand*, o sia il Paese di *Vaud*, in distanza di mezza lega dal Lago di Ginevra, ritrovasi Losanna, che n'è la Capitale. Essa si rende celebre per la gran quantità de' Letterati, e Nobili che vi abitano, ma il di lei

Commercio è di pochissimo rilievo. Si occupano però al Commercio con impegno maggiore gli abitanti delle Città di *Ouchy*, *Vevay*, *Copet*, *Morges* *Nyen*, *Avenches*, *Yverdon*, *Morat*, *Payerne*, *Granson*, e *Moudon*, che tutte ritrovansi in quella parte, ove fioriscono molte Fabbriche e Manifatture.

Tutte queste Città, e principalmente *Berna*, parte con le merci delle loro Fabbriche, e parte con altri prodotti, e merci introdotte da Paesi esteri, fanno un assai importante ed esteso Commercio verso le più rimote Provincie di Europa, delle quali ritrovasi una più distesa relazione nell' Articolo di Basilea, alla pagina 190, e seguenti, del presente Tomo.

Le spese di trasporto, da *Berna*, sino a Genova, ecc., compresi tutti li Dazj, importano 20 Lire tornesi per centinajo. Si osservi l' Articolo suddetto di Basilea, ove se ne ritroveranno maggiori riscontri.

In questa Città si tengono li Libri e Scritture

In Lire, da 20 Soldi, da 12 danari; e molte volte ancora
In Franchi, da 10 Bazzi, da 4 *kni*; e talvolta
In Corone, da 25 Bazzi, da 4 *kni*; e nell' Argovia anche
In Fiorini, da 60 *kni*.

La proporzione poi di queste monete è la seguente.

Tallero.	Corone.	Fiorini.	Franchi.	Lire di Berna.	Bazzi.	Soldi.	Scellini, o ß.	Karantani	Danari, o ₰.	Oboli.
1 *fa*	1 1/5	2	3	4	30	60	80	120	720	960
	1 *fa*	1 2/3	2 1/2	3 1/3	25	50	66 2/3	100	600	800
		1 *fa*	1 1/2	2	15	30	40	60	360	480
			1 *fa*	1 1/3	10	20	26 2/3	40	240	320
				1 *fa*	7 1/2	15	20	30	180	240
					1 *fa*	2	2 2/3	4	24	32
						1 *fa*	1 1/3	2	12	16
							1 *fa*	1 1/2	9	12
								1 *fa*	6	8
									1 *fa*	1 1/2

1 *fno.* di Berna vale 4 Bazzi, ovvero 8 Soldi.

La riduzione di queste sorta di Monete si può formare secondo la seguente proporzione.

5 Talleri - - - - fanno 6 Corone.
3 Corone - - - - - = 5 Fiorini, o 10 Lire di Berna.
2 dette - - - - - - - = 5 Franchi.
2 Fiorini - - - - - - = 3 detti.
3 Franchi - - - - - - = 4 Lire di Berna.
2 Lire di Berna - - - = 15 Bazzi.
3 Bazzi - - - - - - - = 8 Scellini.

Le Monete reali, che il Cantone di *Berna* fa coniare, sono:

In Oro.

Zecchini, da 7 Franchi, 2 Soldi, ovvero 71 Bazzi.

In Argento.

Pataccони, da 3 Franchi, 6 Soldi, ovvero 33 Bazzi; 10, 5 e 2½ Bazzi, ovvero pezzi di 40, 20, e 10 *kni*.
Bazzi intieri, e mezzi di 4 e 2 *kni*., o di 2 e un Soldo.
I *kni*. intieri, e mezzi, così detti *Vierer* di 6 e 3 danari, sono monete piccole.

Vi so-

Vi sono ancora delle Monete estere, che, secondo l'Editto del dì 5 Luglio, 1755, dovranno valere.

IN ORO.

	Franchi.	Soldi.	ovvero Bazzi.
1 Luigi d'oro, da 4 Scudi di Francia, coniato dall'anno 1726 in poi	16	—	160
1 Luigi d'oro vecchio, o Doppia di Spagna	12	14	127
1 Mirlitone	12	6	123
1 JL Luigi d'oro	18	6	183
1 Luigi d'oro di *Noailles*	23	5	232½
1 Luigi d'oro del Sole	15	10	155
1 Lisbonina	27	—	270
1 Federico d'oro di Prussia	12	10	125
1 Doppia di Savoja, coniata dall'anno 1755	18	—	180
1 detta mezza	9	—	90
1 detta quarta	4	10	45
1 Sovrano d'oro	19	10	195
1 Zecchino	7	—	70

Per ritenere nel Paese i Luigi d'oro vecchj, da quattro Scudi di Francia, coniati dal 1726 sino al 1784, furono i medesimi, dal Cantone di *Berna*, aumentati, nell'anno 1785, a 10 *fni.* 56 *kni.*, che fanno 16 Franchi, 8 Soldi, ovvero 164 Bazzi; ed il valore de' Luigi d'oro, detti nuovi, coniati dal 1785, fu fissato a 10 *fni.*, 24 *kni.*, ovvero 15 Franchi, 12 soldi, che fanno 156 Bazzi.

IN ARGENTO.

	Franchi	Soldi,	ovvero Bazzi.
1 Scudo di Francia, detto delle palme, da 6 lire di Francia, vale	4	—	40
1 Piastra di Spagna, o Pezza da Otto	3	10	35
1 Genovina	5	—	50
1 Tallero di Navarra	3	4	32
1 Tallero di Francia, con la marca JL	3	—	30
1 Medaglia con due teste	4	4	42
1 Luigi bianco, vecchio, o sia Scudo	3	10	35
1 Pezzo di 30 soldi	1	8	14
1 Scudo di Savoja, coniato dal 1755 in poi	4	10	45
1 Simile mezzo	2	5	22½
1 — quarto	1	2½	11¼
1 — ottavo	—	11	5½

Sistema Monetario.

Secondo il sistema monetario dell'anno 1755, da una Marca di oro fino, devonsi coniare 206[illegible] Corone, ovvero 516 Franchi, e da una Marca di argento fino, 14[illegible] Corone, ovvero, 36 Franchi. In Zecchini, da una Marca di 23½ Carati di oro fino, si coniano 70½ pezzi: per un Zecchino però si passano 65 Grani.

71[illegible] Zecchini pesano 1 Marca d'oro fino.

De' pezzi da 10 Bazzi, da una Marca di 13½ Lotti di finezza, se ne coniano 30⅜ pezzi.

55 pezzi da 5 Bazzi, e 110 pezzi da 2½ Bazzi, ovvero 10 *kni.* pesano una Marca, che contiene 12 Lotti, 4 Grani di argento fino,

103 Bazzi intieri, 130 Bazzi mezzi, 240 *kni.*, ovvero 400 mezzi *kni.*, ovvero, così detti, *Vierer*, pesano una Marca.

Calcolandosi dunque secondo questo sistema monetario, la Corona viene valutata per 22[illegible] Grani di Colonia, ovvero, 24[illegible] Grani di Olanda, oro fino; e per 310[illegible] Grani di Colonia, ovvero, 355[illegible] Grani di Olanda, di argento fino; il Franco, all'incontro, per 8[illegible] Grani di Colonia, ovvero, 9[illegible] Grani di Olanda di oro fino; e per 120[illegible] Grani di Colonia, ovvero, 141[illegible] Grani di Olanda, di argento fino

Ma se si calcola secondo il prezzo de' Luigi d'oro vecchj, e nuovi di Scudo, la Corona devesi valutare solamente per 20^{9} Grani di Colonia, ovvero, 23^{41} Grani d'Olanda di oro fino; e per 303^{3} Grani di Colonia, ovvero, 339 Grani d'Olanda, d'argento fino; il Franco, all'incontro, per 8^{14} Grani di Colonia, ovvero, 9^{1} Grani di Olanda, di oro fino, e per 118^{4} Grani di Colonia, o 132^{4} Grani di Olanda, di argento fino.

Proporzione.

La proporzione fra l'oro e l'argento si calcola come 1 a $14\frac{1}{5}$.

Secondo il sistema monetario di *Berna*, la Corona vale 23 Grossi $3\frac{1}{4}$ *Pfennige* ovvero, $87\frac{1}{4}$ *kni.* moneta di Convenzione, in *Lipsia*, *Vienna*, *ecc.* 1 *fno.*; $15\frac{3}{8}$ *Stüber*, moneta Corrente *d' Olanda*; $3\frac{7}{8}$ Scellini Sterlini *d'Inghilterra;* 3 Lire $16\frac{1}{6}$ Soldi tornesi *di Francia;* 2 Lire $5\frac{1}{3}$ Soldi Correnti *in Ginevra*; 4 Lire $8\frac{1}{4}$ Soldi fuori di Banco *in Genova*; 2 Marche $7\frac{1}{2}$ Scellini Correnti *in Amburgo*; 613 Rees *in Portogallo*; 7 Reali, 17 Maravedis de Plata, ovvero, 14 Reali, 2 Maravedis de Vellon *in Spagna*, e 7 Lire $4\frac{2}{3}$ Soldi correnti de' piccoli *in Venezia*.

Ma il Franco, o Lira di 10 Bazzi, fa 9 Grossi, $3\frac{3}{4}$ *Pfennige*, o 35 *kni.*, moneta di Convenzione in *Lipsia* e *Vienna*; 14 Stüber $2\frac{1}{2}$ *Pfennige in Olanda*; 1 Scellino $5\frac{1}{2}$ ₰ Sterlini *in Inghilterra*; 30 Soldi $5\frac{1}{4}$ ₰ tornesi *in Francia;* $18\frac{1}{4}$ Soldi Correnti *in Ginevra;* 1 Lira 15 Soldi 5 ₰, fuori di Banco *in Genova*; 15 Scellini 10 ₰ Correnti *in Amburgo*; 245 Rees *in Portogallo;* 3 Reali de Plata, ovvero 5 Reali 21 Maravedis de Vellon *in Spagna*; e 2 Lire $17\frac{7}{8}$ Soldi Correnti de' piccoli, *in Venezia*.

Oro ed Argento.

La finezza dell'oro si calcola per 24 Carati a 32 parti, e quella dell' argento, per 16 Lotti a 18 Grani, o a 12 ₰ a 24 Grani, la Marca.

L'oro lavorato a *Berna* contiene 18 Carati, e l'argento, 13 Lotti di finezza; lo stagno ha la quinta parte di piombo, ed il rame ha la sesta parte di stagno, per aggiunta di lega; cioè: i vasi di stagno contengono 4 ℔ di stagno e 1 ℔ di piombo, e quelli di rame, 100 ℔ di rame, e 20 ℔ di stagno; ma tutti li metalli lavorati, devono essere bollati con la lettera B., ovvero con le armi della Città.

Peso dell' Oro e dell' Argento.

A *Berna* si usano tre sorta di pesi, cioè:

Peso dell'oro e dell' argento; peso di speziale; e peso mercantile, ovvero di ferro.

Con il primo si pesano, l'oro, argento, galloni, seta, e sale. Questa Marca dividesi in 8 Oncie, o 16 Lotti, a 4 Quarti, a 4 ₰, a 18 Grani, ovvero 4,608 Grani, che dovrebbero precisamente equivalere a quelli di Parigi, e formano perciò 4,558 Grani di Colonia, ovvero 5,094 Grani di Olanda, e

100 Marche di *Colonia*, corrispondono a $95\frac{1}{4}$ Marche di *Berna*; ovvero

21 Marche *di Berna*, corrispondono a 22 Marche *di Colonia*; vi è una differenza di $4\frac{3}{4}$ p. $\frac{0}{0}$.

Peso di Speziale.

La Libbra, del peso di Speziale, è di 12 ℥, 96 ʒ, 288 ℈, o 5,760 Grani; e pesa precisamente 6,715 Grani di Francia, ovvero 6,642 Grani di Colonia, e per conseguenza, 7,423 Grani di Olanda, e corrisponde presso a poco, al peso medicinale di Germania.

1 (℥) Oncia ha 8 (ʒ) Dramme, 24 (℈) Scrupoli, 480 Grani.
1 Dramma ha 3 Scrupoli, o 60 Grani.
1 Scrupolo ha 20 Grani.

Peso Mercantile.

Il Centinajo, peso mercantile, o così detto, peso di ferro, fa 100 ℔.

1 ℔ fa 16 Oncie, 32 Lotti, 128 Quarti, o 512 ₰.
1 Oncia fa 2 Lotti, 8 Quarti, o 32 ₰.
1 Quarto fa 4 ₰.

Questa Libbra contiene 2 Marche, 1 Oncia, $\frac{1}{2}$ Grossi, e 6 Grani; ovvero 9,834 Grani, peso di Francia, che fanno 9,732 Grani di Colonia, ovvero 10,877 Grani d'Olanda, peso di Troys; secondo il quale ragguaglio.

lb 25 *in Berna*, fanno lb 28 peso mercantile *in Lipsia*; vi è il divario di [illegible]
— 69 *ivi* — — 73 *in Amsterdam* . . . . 5[illegible]
— 74 *ivi* — — 79 *in Basilea* . . . . [illegible]
— 93 peso grosso *in Ginevra* 98 *in Berna* . . . . [illegible]
— 30 *in Berna* — — 41 peso sottile *in Ginevra* . . . . . . 1[illegible]
— [illegible] *ivi* — — 41 *in Amburgo* 8
— 40 *ivi* — — 53 avoir, peso di *Londra* . . . . 15[illegible]
— 70 in *S. Gallo* — — 85 *in Berna* . . . . 11[illegible]
— 8 *in Berna* — — 9 peso sottile in *S. Gallo* . . . . 12[illegible]
— 114 peso grosso *in Zurigo*, 115 *in Berna* . . . . [illegible]
— 20 *in Berna* — — 29 peso sottile *in Zurigo* . . . . 11[illegible]

} p. [illegible]

Il peso mercantile, secondo viene indicato da *Tillet*, non corrisponde fra se in tutte le Città del Cantone, e perciò il medesimo ne somministra la seguente relazione, statagli comunicata da *Berna*.

Presupposto, che il peso di questa Città sia diviso in 1000 parti, allora il peso in *Losanna* verrebbe a formarne 973; in *Nion* 1096; in *Granson* 967; in *Romainmotier* 1027; in *Payerne* 967; in *Yverdon* 1012; in *Arau* 935; in *Gessenay* 1053; in *Thun* 1029; in *Vevay* 1099; in *Brenheut* 987; in *Zoffingen* 952, in *Buren* 1033; e in *Bruck* 1049.

La misura del grano, e di altri generi asciutti, si chiama, *Mutt*, e contiene 12 *Mass* di *Berna*, 48 *Immis*, 96 *Achterli*, 192 *Sechszenerli*; tre di questi *Mutt* contengono 20 piedi cubi di *Berna*.

Misure.

1 *Mass* contiene 4 *Immis*, 8 *Achterli*, ovvero 16 *Sechszenerli*.
1 *Immi* — 2 *Achterli*, e ovvero 4 *Sechszenerli*.
1 *Achterli* — 2 *Sechszenerli*.

La misura nominata *Urmass*, della suddetta misura di *Mäss*, di *Berna*, che si custodisce nel Palazzo della Città, forma un cilindro, che ha l'altezza del suo mezzo diametro; 9 di simili *Mäss* contengono 5 piedi cubi di *Berna*, per conseguenza il *Mass* forma 960 pollici cubi di *Berna*, che corrispondono a $706\frac{1}{3}\frac{4}{8}$ pollici cubi di Francia. Secondo il quale ragguaglio:

22 *Mutt* di *Berna* fanno 35 Staja di *Dresda*,
19 — *ivi* — 23 dette di *Lipsia*.
$17\frac{3}{8}$ — *ivi* — 1 Last in *Amsterdam*.
188 — *ivi* — 10 Last in *Amburgo*.

La Botte del Paese, che è una misura per le cose liquide, contiene 6 *Saum*, 24 Emeri, o Brente, ovvero 600 Boccali.

1 Botte contiene 4 Saum, 16 Emeri, ovvero 400 Boccali.
1 Saum — 4 Emeri o Brente, ovvero 100 Boccali.
1 Emero o Brenta, contiene 25 Boccali.
1 Boccale, nominato ancora Pinta, si divide in 2 mezzi Boccali, 4 Quarti, ovvero 8 mezzi Quarti, o siano bicchieri.

La misura detta comunemente *Aichmass*, forma ugualmente un Cilindro di 4 pollici di diametro, e 9 pollici abbondanti in altezza; essa contiene $114\frac{1}{2}$ pollici cubi circa di *Berna*, e comprende, di acqua ordinaria di fontana, 102 Lotti $2\frac{1}{2}$ Quarti, peso di *Berna*. Secondo questo ragguaglio, dovrebbero:

49 Boccali di *Berna* fare 68 Boccali di *Lipsia*.
51 — *ivi* — 91 — di *Dresda*.
47 — *ivi* — 56 — di cimento *ivi*.

1 Boccale di latte contiene 5 Quarti della sopra descritta misura di vino; sicchè 4 Boccali di latte corrispondono a 5 Boccali di vino.

Il Braccio di *Berna* ha 22 pollici, 2 linee, misura di *Berna*, ovvero 240 linee di Francia, in lunghezza, e dividesi in mezzo, quarto, e ottavo, o in terzi, mezzi, e sesti; 72 di queste braccia fanno 133 Piedi di *Berna*; d'onde risulta, che:

Brac-

24	Braccia	di *Berna*, fanno - - -	23	Braccia	di *Lipsia*; divario di	$4\frac{1}{3}$
19	=	di *Brabante* = - - - -	24	=	di *Berna*; - - - -	$26\frac{1}{3}$
40	=	di *Amsterdam* - - - - -	51	=	*ivi* - - - - - -	$27\frac{1}{2}$
16	=	e *Fiamingh* = - - - -	21	=	*ivi* - - - - - -	$31\frac{1}{4}$
23	Varas	di *Castiglia* = - - - -	36	=	*ivi* - - - - - -	$56\frac{1}{2}$
11	Braccia	di Lana, di *Firenze*, e *Livorno*	12	=	*ivi* - - - - - -	9
40	dette	di Seta di dette Città -	43	=	*ivi* - - - - - -	$2\frac{1}{2}$
10	Aunes	di *Ginevra* = - - - -	21	=	*ivi* - - - - - -	
49	Braccia	di *Genova* = - - - -	53	=	*ivi* - - - - - -	$8\frac{1}{5}$
52	dette	in *Amburgo* = - - - -	55	=	*ivi* - - - -	$5\frac{3}{4}$
4	Covados	in *Lisbona* = - - - -	5	=	*ivi* - - - - - -	25
[illegible]	Varas	*ivi* = - - - -	81	=	*ivi* - - - - - -	
80	Braccia	da Lana in *S. Gallo*.	91	Braccia	*ivi* - - - -	$13\frac{3}{4}$
25	dette	da Tela = *ivi* - -	37	dette	*ivi* - - - - - -	48
37	dette	in *Zurigo* = - - - - -	41	dette	*ivi* - - - - - -	$10\frac{5}{6}$

} p. 3.

Il Piede di *Berna* ha 12 Oncie, da 12 Linee, e queste da 10 Seconde, e forma 130 linee di Francia in lunghezza, d'onde risulta che:

51	Piedi di *Berna*	fanno	53	Piedi comuni di	*Lipsia*
57	=	*ivi* =	59	= di Fabbrica	*ivi*.
28	=	*ivi* =	29	= di *Dresda*.	
61	=	*ivi* =	57	= del *Reno*.	
72	=	*ivi* =	65	= di *Francia*.	
27	=	*ivi* =	26	= comuni d'*Inghilterra*.	

Il Piede, secondo il quale si misurano le pietre che si forniscono dalle cave, ha 13 oncie di *Berna*, ed è $140\frac{5}{6}$ linee di Francia di lunghezza; sicchè:

12 Simili Piedi di pietra corrispondono a 13 Piedi comuni di *Berna*.

Il Piede quadrato di *Berna* fa 144 pollici quadrati, li quali importano $117\frac{1}{3}$ pollici quadrati di Francia. Secondo questo ragguaglio:

25	Piedi quadrati di *Berna* fanno	27	Piedi quadrati comuni di	*Lipsia*.
14	= - - - - - - *ivi* =	15	= di Fabbrica di	*detta*.
55	= - - - - - - *ivi* =	59	= quadrati di *Dresda*.	
63	= - - - - - - *ivi* =	55	= quadrati del *Reno*.	
27	= - - - - - - *ivi* =	22	= di *Francia*.	
55	= - - - - - - *ivi* =	51	= comuni d'*Inghilterra*.	

Il Piede cubo di *Berna* fa 1728 Oncie cube di detta Città, che formano $1271\frac{3}{7}$ Oncie cube di Francia. Egli contiene $1\frac{4}{5}$ *Máss* di generi asciutti; e $15\frac{1}{10}$ *Máss* di generi liquidi. Secondo il quale ragguaglio:

70	Piedi di *Berna*, corrispono a	89	Piedi cubi comuni di *Francia*.
49	= - - *ivi* - - - - - - -	55	= di *Lipsia*.
77	= - - *ivi* - - - - - - -	86	= di Fabbrica di *detta*.
9	= - - *ivi* - - - - - - -	10	= di *Dresda*.
38	= - - *ivi* - - - - - - -	31	= del *Reno*.
53	= - - *ivi* - - - - - - -	39	= di *Francia*.
28	= - - *ivi* - - - - - - -	25	= comuni d'*Inghilterra*.

La Pertica, sesondo la quale gli Artigiani devono fissare il loro lavoro, ha 8 Piedi di lunghezza, e 8 Piedi di larghezza, di modo che questa Pertica contiene 64 Piedi quadrati di *Berna*, che importano $52\frac{1}{6}$ Piedi quadrati di *Francia*.

Li, così detti Aberi, di fieno, si misurano con una Pertica di 6 Piedi di *Berna*; perciò:

1 Pertica di fieno contiene 216 Piedi cubi di *Berna*, ed un grande mucchio di fieno, bene compresso, di 50 in 80 Pertiche, pesa 9 in 10 centinaja, ed un piccolo simile, pesa soltanto 7 in 8 centinaja, peso di *Berna*.

La

La Verga si calcola per 10 Piedi, e nella misura di campi, il [illegible] Oncie.

1 Verga quadrata importa dunque 100 Piedi quadrati, che formano 8 [illegible] Piedi quadrati di Francia. Per il che:

25	Verghe quadrate di *Berna* fanno	20	Verghe quadrate del *Reno*.		
47	— . . . . *id.*	—	22	—	di *Sassonia*.
33	— . . . . *id.*	—	18	—	d' *Inghilterra*.
105	— . . . . *id.*	—	41	—	Comuni di *Francia*.

1 Pertica di legna, secondo la Ordinazione dell' anno 1733, dovrà avere 6 Piedi di lunghezza, e 5 Piedi di altezza: ma il legname tagliato a pezzi, deve avere [illegible] Piedi di lunghezza; per conseguenza la Pertica contiene 105 Piedi cubi di *Berna*, ovvero 77$\frac{1}{4}$ Piedi cubi di *Francia*.

[illegible] Pertiche in *Lipsia*: corrispondono a 10 Pertiche di *Berna*.

1 Carro di zolle di terra (questo è un genere combustibile) secondo l' Ordinanza dell' anno 1766, deve contenere 17 Piedi di lunghezza, 2 Piedi di larghezza nel fondo, [illegible] Piedi sopra, e 2 Piedi di altezza ne' lati; sicchè il carro dovrà contenere 85 Piedi cubi di *Berna*.

1 Sacco di carbone contiene 5$\frac{1}{4}$ circa Piedi cubi di di *Berna*.

1 Carro di carbone contiene 11 a 12 Tini a ceste, ognuno di 8 Piedi cubi di *Berna*: che formano 88 in 96 Piedi cubi.

1 Carro di pietre a [illegible], ha 10 Piedi di pietra, di 13 oncie di *Berna*: e perciò il Carro contiene 20^{34} Piedi cubi di *Berna*.

1 Barile di calcina, secondo l' Ordinanza seguita nel dì 25 Agosto 1770, nell' Ufficio delle Fabbriche, dovrà consistere in una cassa contrassegnata con le armi della Città, che è lunga 2$\frac{1}{2}$ Piedi, larga 2$\frac{1}{4}$, ed alta 2$\frac{1}{4}$; e contiene perciò 13[illegible] Piedi cubi di *Berna*, che importano 10 Piedi cubi circa di *Francia*.

1 Barile di gesso ha 7 Brente, ovvero 21 *Mäss* a colmo, che fanno 14$\frac{7}{8}$ Piedi cubi di *Berna*.

1 *Hutte* di Frutta contiene 3 *Mäss* pieni, ovvero 2$\frac{1}{2}$ Piedi cubi di *Berna*.

Il Jugero, misura di campagna, non ha una certa determinazione, si calcola però ordinariamente nelle seguenti cinque maniere:

Il Jugero di bosco, o selva, si calcola a 45,000 Piedi quadrati: il Jugero di Campo arativo, a 40,000; il Jugero di prato, a 35,000; altro simile più piccolo, a 32,000; e l' altro più piccolo ancora, a 5,700 passi quadrati, da 6$\frac{1}{4}$ Piedi quadrati, sicchè, a 31,250 Piedi quadrati, che importano 25,469 Piedi quadrati di *Francia*.

100 Campi arativi dell' Elettorato di *Sassonia*, fanno 14[illegible] Jugeri di selve, [illegible] Jugeri di Campi arativi, 183[illegible] Jugeri di prati, 200[illegible] simili più piccoli, e 205[illegible] altri più piccoli Jugeri di prato, di *Berna*.

Nota de' Principali Negozianti e Fabbricatori della Città di Berna.

I Signori Samuele *Bruner* } in Panni.
Emanuele *Hartmann* }

Daniele *Kurtz*. } in merci di seta.
Gio. Rodolfo *Simon* }

Gio. Samuele *Ronvier*, in merci e Calzette di lana.

Henchoz e Stett } in Telerie e Fornimenti da tavola.
Lutz Figlio }

Marcuard e Beuler, in detti generi, e fanno ancora molto in Cambj.

Isoot, in Chincaglie.

Luigi *Zeerleder*, in Droghe ed in Cambi.

M. *Haller*, Stampatore di libri: oltre a diverse altre nuove ed antiche Società Tipografiche.

A *Zoffingen* poi vi è il Sig. Adamo *Senn*, che mantiene una Fabbrica di tutte le qualità di Fettuccie di seta e di fioretto.

Cambi.

Da *Berna*, e da *Losanna* si cambia rare volte a dirittura con altre Piazze: ma quando ciò accade, si calcola il Corso, e si regola secondo i Corsi fra Ginevra e Basilea, e la

è la Piazza estera di cui si tratta; aggiungendovi il prezzo che gode la moneta numeraria in *Berna*, ed in entrambi le soprascritte Città. Ma comunemente si effettuano le rimesse, e tratte, da Ginevra, o da Basilea.

Uso, e giorni di rispetto.

Per quello che riguarda l'uso, ed i giorni di rispetto, in questa Città non vi esiste alcun regolamento; quindi è, che quello che ha accettato una Cambiale, o ne ha promesso il pagamento, ma poi non lo effettua, non vi può essere obbligato, se non mediante il Tribunale.

Alberghi.

Gli Alberghi più comodi in *Berna* sono:

Il *Luccio turchino*, ed il *Falcone*.
In Losanna poi vi sono: Il *Leon d'oro*, e la *Volpe nera*.

BETELFAGHI.

Situazione e Descrizione Geografica.

BETELFAGHI, o *Betelfaguy*, Città dell'Asia, nell'Arabia Felice, e nel Regno di *Yemen*, resasi molto celebre per il suo traffico di Caffè. Essa è situata alli Gradi 65 di longitudine, ed alli Gradi 15, Min. 46 di latitudine; in distanza di 35 leghe al Nord da Mocha, e 10 dal Mare Rosso. Benchè questa Città non sia circondata di mura, viene però difesa da un Castello fortificato, ed è sottoposta al Governo di Mocha.

Yemen, ad esclusione di tutte le altre contrade, è il solo Regno nell'Arabia, unicamente però nelli seguenti tre Circoli del medesimo, cioè: *Betelfaghi*, *Senan*, o *Sanau*, e *Galbang*, che produca del Caffè in abbondanza. Il Caffè di *Sanaa*, e di *Galbany*, si carica nel Porto di *Aden*, ma non è tanto ricercato quanto quello di *Betelfaghi*, che si trasporta per mare sino a Mocha, e si carica nel Porto di questa Città; e per tale motivo venne anche questo chiamato: Caffè di Mocha.

Commercio e Mercato del Caffè.

In *Betelfaghi*, conosciuto soltanto dalli Commercianti, per il traffico del Caffè, vi è un Mercato di Caffè assai grande, che comprende in se due grandi cortili, circondati da gallerie coperte. Ivi gli Arabi trasportano dalla campagna il loro Caffè in sacchi, o stuoje grandi, due delle quali formano il carico di un Cammello. I Mercanti lo contrattano con il mezzo de' Benjani, che in Arabia, come nelle Indie, sono li principali Sensali. Alla estremità, o sia in fine del Mercato, ritrovasi una eminenza, dell'altezza di quattro Piedi, ove stanno a sedere gli Ufficiali Doganali, e talvolta ancora il Governatore in persona, sopra de' tappeti, per tenere conto di tuttociò che si pesa in loro presenza, come pure del prezzo del Caffè venduto, per esigerne le Gabelle per il Re. I pesatori si servono di bilancie grandi. I pesi consistono in pietre grandi involte in drappi. Il solo Venditore paga il Dazio per la vendita, che importa circa un soldo di Francia, o 4 danari, moneta di Convenzione, per ogni Piastra. Già da molto tempo a questa parte, tutti li pagamenti si fanno in Piastre del Messico, ed in oro, che consiste in Zecchini. Dalla Montagna, che ritrovasi soltanto distante tre miglia, vi si porta giornalmente del Caffè, e vi si tiene pure il Mercato ogni giorno, toltone il Venerdì, perchè in detto giorno, al dopo pranzo, Il Governatore, gli Esattori, con li loro Ufficiali Doganali, accompagnati dalli loro soldati, sotto la bandiera del Profeta e del Re, si portano alla Moschea.

In questo Mercato si compra il Caffè per tutta la Turchia, per l'Egitto, e per le Indie. I Mercanti della Turchia, e dell'Egitto, ne caricano una grande quantità sopra i cammelli; ognuno di questi porta due balle di circa 270 libbre, sino ad un piccolo Porto del Mar Rosso, dieci leghe soltanto distante da questo luogo. Colà lo caricano sopra piccoli naviglj, con li quali viene il medesimo trasportato, per il tratto di 150 miglia di mare, nel Golfo verso Gedda, o Jedda, che forma propriamente il Porto di Mocha. Da Jedda passa il Caffè, sopra bastimenti Turchi, sino a Suez, ultimo Porto del Mar Rosso, sotto il Dominio del Gran Signore. Quì si carica nuovamente questo prodotto sopra i cammelli, per essere indi trasportato in Egitto, e nelle altre Provincie dell'Impero Turco, mediante le Caravane; come ancora nel Mare Mediterraneo. Per mezzo di questa strada ricevette l'Europa il primo Caffè, che diventò una bevanda cotanto gradita, e quasi necessaria. In seguito, mandarono gli Europei, a dirittura dall'Europa de' bastimenti, per andare a prendere il Caffè e pagarlo con ferro, piombo, rame, ed argento.

Ma

Ma dacchè le Colonie Americane somministrano quantità di Caffè, non torna più a conto di spedire dall' Europa de' bastimenti propriamente destinati a tal' uopo. La Compagnia delle Indie Orientali d' Inghilterra spedisce perciò annualmente alcuni pochi bastimenti da Bombay, sino a Mocha, con delle merci di Europa, e delle Indie Orientali, e con quest' incontro fa riportare il Caffè occorrente. Essa da per lo più la commissione di effettuare questo traffico in vece sua, alli soli Mercanti particolari, che negoziano per le Indie, e questi riportano il Caffe verso la corrisposizione di un discreto nolo.

Spese. Le spese in Mocha sono di circa 4 in 5 per cento.

Conteggio. A *Betelfaghi* si conteggia a Piastre di 8 *Cabirs*, *Caras*, o *Caratte*.

Una simile Piastra vale 1 Ristaliero e $3\frac{1}{2}$ Grossi, ovvero, 1 Ristal'ero, e 1 [illegible] *fni*, moneta di Convenzione: 2 *fni.*, circa, Banco: ovvero, 2 *fni.*, 2 Stüber Correnti di *Olanda*; 5 Scellini, 7 [illegible] ₰ Sterlini in *Inghilterra*; 4 Lire, $10\frac{1}{2}$ Soldi tornesi in *Francia*; e 33 Scellini Banco, ovvero 47 Scellini Correnti in *Amburgo*.

Monete. Le monete reali, in cui si fanno quasi tutti li pagamenti, sono Zecchini, e Piastre di Spagna, o del Messico.

Il *Commassir* è una piccola moneta scarsa di argento, e serve puramente per moneta minuta.

100 Piastre di *Betelfaghi* fanno 82 [illegible] Piastre di *Spagna*, e
100 Piastre di *Spagna*, o Pezze da otto, fanno $121\frac{1}{2}$ Piastre di *Betelfaghi*, ovvero 806 [illegible] *Pagodi*.
Una Piastra di Spagna, secondo la qualità delle circostanze, vale 40, sino ad 80 *Commassirs*.

Peso. Il peso si chiama *Bohar*, o *Bokar*, e pesa 40 *Farcelle*, o Fraceile, 400 *Mons*, ovvero, 800 *Rotoli*.

1 *Farcelle*, fa 10 *Mons*, ovvero 20 *Rotoli*.
1 *Mon* fa 2 *Rotoli*
100 *Mons* fanno circa 165 ℔ di Vienna.
1 *Farcelle* pesa circa 10 ℔ 22 Lotti, peso Mercantile in *Lipsia*; 18 [illegible] ℔ in *Amsterdam*, 20 [illegible] ℔ *avoir* del peso di *Londra*; 18 [illegible] ℔, peso di Marco in *Francia*; e 19 ℔ in *Amburgo*.
1 *Bohar*, in *Betelfaghi* fa 28 *Farcelle* in *Mocha*, ovvero
10 *Farcelle* in *Betelfaghi* fanno 7 Farcelle in *Mocha*.
Una Balla di Caffè pesa ivi 14 *Farcelle* al netto; e l'imballaggio, o tara, pesa 8 *Mon*. Due Balle simili formano il carico ordinario di un Cammello.

B I L B A O.

BILBAO, in Latino, *Bilbaum*, grande, ricca, e bella Città della Spagna, Capitale della Biscaglia, con un Porto molto frequentato. Essa fu fabbricata da Don *Diego Lopez de Haro*, nel 1300, alle sponde del fiume *Ibayzabal*, in poca distanza dal mare; e ritrovasi alli Gradi 14. Min. 30 di longitudine, ed alli Gradi 43. Min. 23 di latitudine, in distanza di 2 leghe dalla piccola Città di Portugallette: 20 leghe all' Ovest da S. Sebastiano; 26 leghe al Nord da Burgos, e 75 leghe al Nord da Madrid. In que' contorni ritrovasi un Banco di sabbia, il quale, in tempo dell' acqua bassa, ritrovasi appena a 5, in 6 piedi di profondità, di modo che i Navigli vi possono soltanto passare quando l' acqua è alta; ma le navi grandi non possono mai entrare nel Porto, quindi è che queste devono scaricarsi a *S. Toza*, o o *S. Antonio*, e le merci si devono introdurre in sciatuppe, e nello stesso modo si devono condurre a bordo. Questa Città è molto popolata, e vi abitano molti forestieri, parte a motivo della salubrità dell' aria, dell' amenità de' contorni, della fertilità del suolo, del buon prezzo de' viveri, e di diversi altri comodi della vita.

Commercio. Il Commercio che si fa in *Bilbao* è molto esteso, e fra gli altri articoli, la Lana forma il primo, ed il più importante ramo di Commercio: anzi, si può sostenere con

certezza, che vi si trasporta la migliore qualità di Lana che ritrovasi nella Spagna. Si è perciò creduto a proposito d'inserire in questo luogo una circostanziata relazione di questo prodotto, cotanto necessario alle Manifatture de' panni nell'Europa, e di farne osservare le diverse qualità e denominazioni.

Qualità delle Lane.

La Lana di Spagna dividesi in diverse classi, cioè in

1) *Leonessa*, le di cui migliori qualità sono gli assortimenti di *Escurial*, d'*Infantado*, di *Lastiry*, di *Luco*, di *Mondejar*, di *Negrete*, di *Paular*, ecc. Queste chiamansi le sopraffine, ovvero, *Segoviane*, tosate dalle pecore che si pascolano nelle montagne di Leon, pendente la State, sino al mese di Ottobre.

In questo mese le pecore abbandonano l'anzidette montagne, a motivo del gran freddo che si soffre in quella stagione. Indi le medesime vengono condotte verso l'*Estremadura*, ove ritrovano un'aria dolce, e temperata, e vi rimangono sino al mese di Aprile, in cui passano nella Castiglia, per esservi tosate. Indi si lava la Lana, parte a Segovia, e ne' rispettivi contorni, e parte a Buitrago, ed in altri luoghi della Castiglia.

La Lana *Leonessa*, lavata a Segovia, è molto più morbida di quella lavata a Buitrago, che riesce un poco cruda, a motivo delle acque più fredde, e più crude. La Lana suddetta, o sia *Segovia*, è un poco increspata, e questa è la prova della di lei finezza. Essa dev'essere vermiglia, e incarnata, a motivo che si adopera molta terra rossa per contrassegnare i montoni, che fanno distinguere le greggie.

Questo rosso riesce talvolta assai forte, allorchè nel lavare la Lana, non si fa stare molto tempo nell'acqua calda. Dopo di essere la medesima ben lavata, riesce di una bianchezza risplendente, oppure di un bel colore incarnato; il che i Mercanti osservano con grande attenzione, per indi poterne aumentare, o ribassare il prezzo.

2) Le fine *Segoviane* non hanno una finezza uguale al pelo delle *Leonesse*, e perciò queste non sono così increspate come quelle. Le belle *Segoviane* devono avere il colore incarnato tanto quanto le *Leonesse*, ma esse non sono così morbide, a motivo de' pascoli e del clima in cui sogliono stare le pecore da cui questa Lana procede, come già si spiegò di sopra al Num. primo.

3) Le ordinarie *Segoviane*, che chiamansi altresì, *los Puertos*, si ricavano dalle greggie, che pendente tutto l'anno pascolano nella Castiglia, e principalmente ne' contorni di Pennaranda, Buitrago, e Burgos; e siccome le pecore si rotolano frequentemente nel terreno, e che questo cosperso ritrovasi dalla cenere prodotta dall'abbruciamento delle stoppie colà usitato, riesce perciò ancora ceneriecia la lana da simili pecore proveniente.

4) La *Burgalese* e la Lana di *Buitrago*, per la ragione già di sopra allegata, hanno un bel colore di rosa, e tal volta riescono anche bianche. Le pecore da cui ricavasi questa Lana, pascolano in tempo di Estate nella contrada di Burgos, ed in tempo d'inverno nella Estremadura. Tre, o quattro mesi dopo di essere stata lavata questa Lana, diventa essa un poco ruvida, e questo deriva dall'essere molto fredda l'acqua in cui si lava la detta Lana, la quale acqua discende dalle montagne quasi continuamente coperte di neve.

5) La *Soria Segoviana*, nella quale se ne ritrovano delle qualità altrettanto belle e fine, quanto nella fina *Segoviana*, si ricava dalla stessa razza di pecore, che somministrano la Segoviana, con la differenza però, che quelle s'imbastardiscono un poco a cagione della loro dimora, e del pascolo nella Soria, quindi è, che la *Soria Segoviana* non riesce generalmente così bella e fina, come la *Segoviana*, la quale è ancora più morbida, perchè l'altra, nell'acqua fredda, acquista un'asprezza che non l'è naturale. Le pecore che producono la *Soria Segoviana*, pendente la State, si pascolano nel Territorio di Soria, e nell'inverno, nell'Estremadura. Sotto la vera Lana *Soria Segoviana*, s'intende ancora la *Soria de los Rios*, e la *Soria de los Cavalleros;* ma la vera Lana *Soria Segoviana* è molto migliore. Le qualità di Lana, dette, *Soria del Campo*, e *Soria de Lumbreras*, prendono questa denominazione, perchè le rispettive pecore restano tutto l'anno nel territorio del *Campo*, e di *Lumbreras*. Esse sono rossiccie, e la loro durezza, e rigidezza è ancora più grande di quella delle Lane di *Soria Segoviana*, *Soria de los Rios*, e *Soria Cavalleros*, di modo che al solo toccarle se ne ravisa la peggiore qualità.

6) La Lana *Siquenza Segoviana* si considera per Lana *ordinaria Segoviana*, benchè sia di qualità inferiore. Le greggie che la producono, rimangono, in tempo di

Estate

Estate, ne' contorni di *Siguenza*, e nel tempo d' Inverno nell'Estremadura; la loro Lana è di colore chiaro giallo, e viene stimata al pari della *Soria Segoviana*. La *Siguenza*, che in bontà equivale alla *Soria Lumbreras*, si ricava dalle pecore che vi rimangono per tutto l' anno.

7) La Lana delle qualità più ordinarie di Spagna, cioè: quella di *Molina*, *Villo-flada*, *Ortigosa*, *Albarazin*, *Cazeres*, *Llerena*, *Badaxos*, ecc., si tosa dalle pecore che rimangono tutto l'anno nelle contrade sopra divisate. Queste qualità non sono tanto stimate, nè vengono dagli esteri ricercate in tanta quantità, come le qualità più fine, la di cui estrazione è grandissima. Ne' tempi passati, soltanto da *Bilbao*, si sono estratte annualmente 20, sino a 25,000 Balle di Lana fina, e 4 in 6,000 Balle di Lana agnellina, ma da alcuni anni a questa parte, l' estrazione di questo articolo andò così diminuendosi di molto, a motivo che da S. Andrea si estrassero pure 10 in 15,000 Balle di Lana fina, e 3 in 4,000 Balle di Lana agnellina.

Da un calcolo mediocre fatto sopra di ciò, risulta, che nella Spagna si ritrovano circa 8 milioni di pecore, dalle quali si ricavano delle migliori Lane di amendue le sorta; rilevossi inoltre, che la sola Inghilterra fabbrica ogni anno 40,000 pezze di Panno fino con la Lana di Spagna; che la Francia, l'Olanda, e le altre Provincie del Nord consumano ancora una maggiore quantità di Lana di Sapagna; e che generalmente si estrae dalla Spagna ogni anno della Lana, per l' importo di più di un milione di Piastre.

8) La Lana agnellina si vende con la Borra di Lana delle pecore vecchie in una Balla, il che pregiudica molto i compratori della Lana non lavata, perchè questi devono pagare la Lana agnellina tanto cara, quanto l' altra, senza poterla però rivendere nuovamente a prezzi uguali. La maggiore o minore quantità della Lana agnellina dipende dalla stagione dell' Inverno; s' egli è mite, le pecore possono sufficientemente alimentare li loro agnelli, a cagione del foraggio superfluo, ed in tale modo si mantengono le pecore; ma se all' opposto la stagione ritrovasi rigida, ed il foraggio raro, allora le pecore non possono nutrire tutti gli agnelli, e si deve perciò ucciderne tanti di modo che non rimangavi altro che un agnello, ogni due pecore, da essere nutrito. Nel primo caso, essendo l' Inverno mite, la Lana degli agnelli importa comunemente $\frac{1}{5}$, o $\frac{1}{7}$ di tutta la Lana in una Balla, ma nel caso secondo, importa soltanto $\frac{1}{12}$, o $\frac{1}{15}$ del totale. Se i compratori temono per una parte, di ritrovare troppa Lana di agnelli in una Balla, essi ne verranno sufficientemente indennizzati dall' altra parte, dalla bontà della Lana, la quale, negli anni in cui più è stato mite, l' Inverno, riesce ordinariamente più lunga e migliore che nell' Inverno più rigoroso; il che viene confermato dalle replicate esperienze, onde non se se può più dubitare.

Non vi è dubbio, e l' esperienza lo ha ugualmente provato, che, quanto più fina è la Lana, tanto più essa riesce, dopo la lavatura, e perciò le Lane *Leonesse* e *Segoviane* rendono dopo la lavatura più di tutte le altre sorta. La Lana si pesa prima di lavarla, e se un Arroba di 25 ℔ di Lana sporca, rende dopo la lavatura, $13\frac{3}{4}$ ℔, allora riguardasi questa rendita, che gli Spagnuoli chiamano, *Corresponsione*, per molto vantaggiosa, a motivo che il proprietario ne calcola ordinariamente a 12 in 13 ℔; quando all' opposto la medesima non rende talvolta che 11 ℔. Mentre, se, nell' incontro che le greggie passano nel luogo dove hanno da essere tosate, non piove molto, la polvere eccessiva che le medesime cagionano, si frammischia con il loro sudore, e ricopre la Lana con una scorza che non può essere tolta, se non mediante la pioggia; ma se piove durante il tempo di questo viaggio, le strade non sono polverose, e la Lana si purga per lo più da se stessa, nel viaggio. Se la Lana si vende non lavata, il Venditore non accorda compenso veruno per la lordura che ritrovasi nella Lana, ed il Compratore deve sapere calcolare, per quanto sia possibile, la rispettiva mancanza, la quale però non si può precisamente determinare, prima che la Lana non venga lavata. I prezzi si stabiliscono sempre per la Lana non lavata, e veramente, dopo l' annuale stima di quanto possono valere le prime qualità delle *Leonesse* ne' paesi esteri; il che per altro dipende da varie circostanze, che tutte non possono prevedersi. Si cangiano inoltre i prezzi ogni anno, di modo che le *Leonesse* che si saranno vendute in un anno, da 50 sino a 60 Reali de Vellon, si venderanno talvolta nell' anno seguente a 100 e più Reali suddetti. La *Corresponsione* delle *Segoviane* importa ordinariamente 10 in 12 ℔, e l' Arroba di Lana non lavata vale fra 50 e 90 Reali de Vellon. Le *Soriane* rendono ordinariamente 9 in 11 ℔, e l' Arroba vale 45 in 75 Reali de Vellon.

Quantunque a *Bilbao* non si lavi alcuna Lana, vi si può però avere la Lana per i medesimi prezzi, per cui vendesi la Lana non lavata nella Castiglia; la piccola diversità che vi si incontra, deriva dalla più o meno vantaggiosa *Corresponsione* dopo la lavatura, dalla maggiore, o minore distanza de' luoghi, in cui si tosano le pecore, e si lava la Lana, ovvero dal più alto, o più basso nolo di condotta, dal luogo della lavatura, sino a *Bilbao*. In questo luogo si stabiliscono i prezzi delle lane R., ovvero, *Refloredas*, in Reali de Plata Correnti, oppure in Reali di Plata, con 20 p. $\frac{0}{0}$. di aumento, indi si riducono i Reali de Plata, in Reali de Vellon, tre de' quali formano due de' primi. Le sorta di lana F., ovvero; *Finas*, vagliono 25 p. $\frac{0}{0}$. meno delle R.; le S., ovvero *Seguendas*, e le T., ovvero, *Terceras*, vagliono soltanto la metà di quello che vagliono le R. Il seguente esempio servirà di maggiore dilucidazione.

Supponiamo, che il prezzo del R. sia di 1350 Reali de Plata Correnti; ecco dunque l' operazione.

Il prezzo di 200 ℔ e di - - - - - - - -	Reali di Plata	1350 —
Aumentazione 20 p. $\frac{0}{0}$. - - - - - - - - - - - - - -		270 —
Sono - - - - - - - - - - - - - - - - -	Reali di Plata	1620 —
Quì si aggiunge la metà - - - - - - - - - - - -		810 —
Sono - - - - - - - - - - - - - -	Reali de Vellon	2430 —

Se dunque 200 ℔ vagliono - -	2430 Reali de Vellon,
Così vagliono 100 ℔ - -	1215 prezzo del R.
Di cui la metà forma - -	607$\frac{1}{2}$ prezzo del S. e T.
Quì si aggiunge la metà -	303$\frac{3}{4}$
Fanno Reali de Vellon - - -	911$\frac{1}{4}$, il prezzo del F.

A *Bilbao* non si accorda buonificazione nè tara per la Lana, e neppure per la tela de' sacchi con cui s' impacca la Lana, che si pesa però insieme, e viene calcolata come Lana. Le altre condizioni di vendita sono; che $\frac{1}{3}$ ne venga pagato in contanti, $\frac{1}{3}$ dopo 4 mesi, ed $\frac{1}{3}$ dopo 8 mesi. Questi pagamenti si fanno, come di costume, con Cambiali rilasciate alli suddetti differenti termini, e pagabili a Madrid, dopo 30, o 40 giorni di data.

Merci di estrazione.

Oltre alla Lana, formano ancora un considerabile ramo del Commercio di *Bilbao*, il Vino, l' Olio, le Noci, le Castagne, ed il Ferro; e dagli esteri viene particolarmente molto stimato il Ferro. Ve ne sono diverse sorta, due delle quali sono principalmente rinomate, cioè: il Ferro *Tiradera*, ed il Ferro *Zeareola*, o *Sarrola*. Ogni Fabbrica ne fornisce 6 *Quintal-Macho* di Ferro, ogni settimana. Si calcola generalmente, che nella Biscaglia, negli anni piovosi, si lavorano circa 80,000 Quintali di Ferro, a 155 ℔ l' uno, peso di Castiglia. Questo Quintale chiamasi, *Quintal-Macha*, per distinguerlo dal Quintale ordinario di *Bilbao*, che importa 4 Arrobe, di 25 ℔ l' una, e per conseguenza, 100 ℔, peso di *Bilbao*, che pesa 6$\frac{1}{4}$ p. $\frac{0}{0}$. di più di quello di Castiglia.

Merci d' Introduzione.

Quanto importante si rende il Commercio di estrazione de' proprj prodotti del Regno di Spagna, in *Bilbao*, altrettanto rilevante riesce pure il Commercio d' introduzione delle merci estere. Questo, negli anni favorevoli, ed in tempo di pace, consiste principalmente in una grande quantità di almeno 100 in 130 mila Quintali di *Stockfiss*; in 20 a 25 mila Quintali di Canapa, con la quale si fabbricano ivi delle Gomene, ed altri cordami per Cadice, e per gli altri Porti della Spagna; in oltre in una gran quantità di Lino, Olio di balena, e di altri pesci; in Caccao, Caffè, Zucchero, Droghe, Tela, e principalmente in Lanerie d' Inghilterra, in Vini di Francia, ed in altri Articoli. Si calcola, che, computando un anno con l' altro, entrano annualmente 5 in 600 Bastimenti carichi di simili e di altri Articoli Mercantili nel Porto di *Bilbao*

Per

Per lo *Stockfish* restano fissati 6 mesi per il pagamento, e le spese di sbarco e d'introduzione importano circa 10½ p %, cioè, 2½ p. % al Prevosto, le quali però si pagano soltanto allorchè si fa la vendita per conto estero; 1½ p. % alla Città, nominato, *Contrazion*; ¼ Reali de Vellon per Quintale alla Bilancia Reale; ½ p % spese di magazzenaggio; ½ p. % senseria; 2 in 3 p. %. di provvisione; ½ di riscossione; 1 per mille di senseria per le tratte; e diverse altre spese ordinarie, e straordinarie. I prezzi si variano, secondo le qualità delle circostanze, e vanno sino a 15 piastre per Quintale.

Spese

Le spese della Lana sono molto variabili, particolarmente secondo la lontananza de' luoghi in cui la medesima viene lavata: generalmente si calcola, che tutte le spese, imposizioni e provvisioni per la Lana *Leonesa* e *Segoviana*, dal luogo della lavatura, sino a *Bilbao*, possono ascendere a 50 in 70 Reali de Vellon per ogni Arroba di Lana lavata.

La mercede, spese di estrazione, e provvisione del Ferro importano 81 Reali circa per il Ferro *Tiradera*, e 72 Reali per quello di *Scarrola*, per ogni *Quintal Macho*. Le spese delle Castagne e Noci importano da 30 in 40 per %.

Portugallette, che è una piccola Città all'ingresso del porto di *Bilbao* prende interesse in questo Commercio. Vi sono Guernica, Durango, e Vermejo, tre delle più celebri Città della Biscaglia, che fanno tutte qualche traffico con l'America; giacchè *Bilbao* non ha la permissione di fare delle spedizioni in America, perchè non vi esiste alcun Ufficio Doganale, che possa visitare le merci da spedirsi per colà; così li Bastimenti che i Negozianti ed i Mercanti noleggiano a *Bilbao* per Havana, Buenos-Ayres, e Luigiana si spediscono dal Porto di S. Ander, ovvero S. Andrea, che forma la Capitale della Provincia; la Montagna, va facendo ugualmente un Commercio importante, di cui si darà una distinta relazione nell' Articolo di Spagna.

Commercio con l'America.

Bilbao, S. Andrea, e S. Sebastiano, conteggiano a Reali di 34 *Maravedis de Vellon*.

Contegio

1 *Escudo* vale 10 *Reales*, ovvero 340 *Maravedis de Vellon*.
1 *Doblon* vale 4 *Pesos*, 32 *Reales*, ovvero 1088 *Maravedis*.
1 *Ducado* vale 11 *Reales*, o 374 *Maravedis*.
1 *Doblon de Plata* vale 512 *Quartos*, o 2042 *Maravedis de Vellon*.
1 *Ducado de Cambio* vale 375 *Maravedis de Plata*, o 705$\frac{15}{17}$ *Maravedis de Vellon*.
1 *Peso de Plata* vale 128 *Quartos*, o 512 *Maravedis de Vellon*; egli si calcola ancora molte volte a 510 *Maravedis de Vellon*.
1 *Real de Plata* vale 16 *Quartos*, o 64 *Maravedis de Vellon*.
1 *Real de Vellon* vale 8½ *Quartos*, 17 *Ochavos*, o 34 *Maravedis de Vellon*.
1 *Quarto* fa 4 *Ochavos*, e 1 *Ochavo* fa 2 *Maravedis de Vellon*.

La riduzione di queste sorta di monete si può formare secondo la seguente proporzione.

17 *Reales de Plata* fanno 32 *Reales de Vellon*.
17 *Pesos de Plata* = 256 *dette*;
289 *Ducados de Cambio* = 6000 *dette*.

In riguardo alle monete Reali di Spagna, che sono quì in corso, al loro valore, pari, ecc.; osservisi l'Articolo di Spagna.

Si usano in *Bilbao* due sorta di Quintales, cioè:

Peso.

Il gran *Quintal Macho*, con cui si pesa soltanto il Ferro, forma 155 ℔, peso di Castiglia, e fa circa 127½ ℔ in Vienna; 153 ℔, peso mercantile in *Lipsia*; 144½ ℔ in *Amsterdam*; 147½ ℔ in *Amburgo*; 157½ ℔ *avoir*, peso di *Londra*; e 146 ℔ peso di Marco in *Francia*.

Il Quintale, o Centinajo piccolo, con cui si pesano le altre merci, fa 4 Arrobas da 25 ℔, sicchè detto Quintale fa 100 ℔ peso di *Bilbao*, che è di 6¼ p. % maggiore di quello di Castiglia. Questa libbra dunque equivale precisamente al peso di Marco di Francia, ed 1 Quintale di *Bilbao* fa circa 87⅞ ℔ in Vienna; 104 $\frac{1}{8}$ peso Mercantile in *Lipsia*; 99 ℔ in *Amsterdam*; 101 ℔ in *Amburgo*; e 107⅞ ℔ *avoir*, del peso di *Londra*.

Lo

Lo *Stokfiss*, ed i pesci salati, che si prendono sulle Coste di Terra nuova, Norvegia, e nelle altre Contrade, si vendono quì a Quintale, o sia centinajo di 104 ℔ che a cagione del buon peso importano 110 ℔.

A. S. Sebastiano si adopera lo stesso peso di *Bilbao*, ma a S. Andrea si è introdotto quello di Castiglia, che si riscontrerà nell' Articolo di Spagna.

Misure

La misura de' grani chiamasi *Fanega*, e contiene 12 *Celemines*; e tanto in *Bilbao*, quanto in S. Sebastiano ed in S. Andrea, deve concordare, ed equivalere alla misura di cimento esistente in Avila, Città della Castiglia vecchia; ma in dette Città si ritrova però qualche differenza, sia perchè la misura riesce effettivamente differente, oppure a motivo del rispettivo modo di misurare; mentre un Last di frumento in Amsterdam forma ordinariamente 52 *Fanegas* a *Bilbao*, 51 a S. Sebastiano, e 53 a S. Andrea, e talvolta ancora di più. La misura originale dev' essere di una grandezza tale, che $4\frac{3}{4}$ *Fanegas* formino un Quarter d' Inghilterra; secondo il quale Ragguaglio:

19	Fanegas	fanno	4	Quarters d' *Inghilterra.*
$52\frac{1}{2}$	dette	—	1	Last in *Amburgo.*
$48\frac{1}{2}$	dette	—	1	Last in *Amsterdam.*
44	dette	—	25	Staja in *Dresda.*

67 Fanegas Fanno 29 Staja di *Lipsia.*
100 dette — — $85\frac{3}{4}$ Staja, cioè: *Metzen* di *Vienna.*
1 *Tonne* in *Revel* fa quasi 2 Fanegas in *Bilbao.*
12 *Loof* a *Riga*, fanno — 13 Fanegas *ivi.*

La misura del Braccio chiamasi *Vara*, ed è di 377^{2} linee di Francia, in lunghezza, per conseguenza, più lunga della *Vara* di Castiglia; d' onde risulta, che

289	Varas in *Bilbao*	fanno	290	Varas	di	*Castiglia;* divario di $\frac{1}{3}$	p. %
100	— —	*ivi* =	$109\frac{1}{2}$	Braccia	di	*Vienna.*	
2	— —	*ivi* =	3	=	di	*Lipsia* . div. di 50	
37	— —	*ivi* =	46	=	di	*Brabante* = = $24\frac{1}{3}$	
43	— —	*ivi* =	53	=	di	*Amsterdam* = = $23\frac{1}{4}$	
33	— —	*ivi* =	49	=	di	*Amburgo* = = = $48\frac{1}{2}$	
40	Yards d' *Inghilterra*		43	Varas	in	*Bilbao* = = = $7\frac{1}{2}$	
50	Aunes di *Lione* =		69	=	=	*ivi* = = = = 38	

Cambio

Cambj della Città di Bilbao.

Bilbao dà	*Per ricevere*	*In*
1 *Ducado de Cambio*	92 ₰ *Vlamis Banco*, circa a $1\frac{1}{2}$ Uso	*Amsterdam*
1 *Peso de Plata*	38 ₰ *Sterlini*, circa	*Londra*
1 *Peso de Plata*	73 *Soldi Tornesi*, circa	*Parigi*

In riguardo agli altri Stabilimenti mercantili, e di Cambio all' Uso, e giorni di Rispetto, osservisi l' Articolo di Spagna.

Case di Commercio.

Li Principali Negozianti di questa Città sono li Signori:

Barbachane, Vedova e Figlio, in Lane.
Cesar, Dom. Luigi, in Lane.
Claverie, Armatore,
Dangerot, J. H. Armatore.
Dibire, Martino, Armatori.
Donat, Fratelli, Armatori.
Duat e Compag. in Lane.
Gedorquy e Figlio, Commessionarj.
Gossan. Armatore,
Gossan, Enrico, Commessionario,
Lacoste, Armatore.
Lauranzin, Fratelli, e Comp. Commessionarj,
Lawles, Luigi, Commessionario.

Assicurazioni.

Nel mese di Marzo dell' anno 1783, si è stabilita in questa Città una Cassa di Assicurazione marittima, formata di 60 Azioni di 100 mila Reali de Vellon per ciascheduna, e li di lei impegni verso il pubblico sono, di pagare 9 p. % sopra gli oggetti assicurati, e perduti per rischj di mare, e ciò, tre mesi dopo la sicurezza delle perdite, senza trattenersi altro che $1\frac{1}{2}$ per cento.

Le

Le grosse Avarie, garantite dalle Assicurazioni, saranno similmente rimborsate a 8 p. 8, come sopra; e le Avarie mezzane saranno rimborsate con il dillinco seguente, ragguagliato alla natura degli Articoli danneggiati.

Sopra le Lane di agnelli, ed i Frutti secchi, si diffalcherà 10 p. 8.

Sopra il Lino, la Canapa, la Farina, le Cuoja, o pelli, e la Polvere da schioppo 5 p. 8

Sopra li Bastimenti, e tutte le altre Mercanzie 3 p. 8.

B O L O G N A.

BOLOGNA, in Latino, *Fononia*, Città grande, antica, e molto vaga, situata alle sponde del Fiume *Reno*, e *Savena*, nello Stato Ecclesiastico. Questa Città ha 6 miglia di circuito, ed è Capitale del Bolognese; vi sono circa 200 Chiese e Conventi, adorni di bellissime pitture; vi è un Arcivescovo, un Cardinale Legato, una celebre Università fondata da Teodosio II. Imperadore, nell'anno 447, ed un Accademia molto rinomata. Gli Edifizj pubblici sono superbi, sì per l'architettura, che per gli ornamenti, e massime per le pitture, che sono de' più valenti Autori; l'aria vi è sana, ed il suo territorio abbonda di tutto, per la qual cosa gl'Italiani la chiamano ancora, la *Grassa*. *Bologna* fu in ogni tempo celebre per le scienze, e ritrovasi alli Gradi 28, Min. 52, Lin. 33 di longitudine, ed alli Gr. 44. Min. 29, e lin. 39 di latitudine, in distanza di 7 leghe al Sud-Est da Modena; 10 al Sud Ovest da Ferrara; 15 all'Ovest da Ravenna; 22 al Nord da Firenze, e 70 al Nord, per Ovest da Roma. Essa è soggetta al Papa, dall'anno 1278 in cui si diede al Pontefice *Niccolò III*, e gode molti privilegj, e fra gli altri quello di avere un Ambasciadore a Roma; la di lei popolazione ascende a circa 70,000 abitanti.

Sembra ben difficile, che una Città lontana dal mare, e non bagnata da verun fiume navigabile, possa riuscire una Piazza di gran Commercio: eppure, mercè l'industria delli di lei abitanti veramente ingegnosi, mediante la fertilità del suolo, e mediante una situazione ad arte resa il centro, per così dire, di tutta l'Italia, *Bologna* è riuscita sicuramente tale, e se per le scienze, il soprannome ottenne di *Dotta*; per la copia de' suoi prodotti, delle sue arti, delle sue Manifatture, e del suo traffico, viene giustamente chiamata, la *Grassa*. Quest'ampia Città, la principale, dopo Roma, di tutto il Dominio Ecclesiastico, giace al piè dell'Appennino, che innalzasi in fertilissimi colli al di lei Mezzogiorno. Da tutti e tre gli altri lati gode di un ampia pianura, e fecondissima, benchè alquanto, in certi luoghi ingombrata dalle espansioni de' suoi torrenti.

Le cime stesse degli Appennini non mancano di essere fruttifere. Le selve di Faggj somministrano in copia il legname per molte Manifatture, ed Articoli, che ivi si lavorano da quegl'industriosi Alpigiani, che li fanno poi circolare altrove. Vi si alimentano, con leghiande, molti majali; e dalle castagne, dalli loro armenti, dalle loro greggie, traggono quegli abitanti, oltre al proprio sostentamento, molti altri Articoli di Commercio, e di utile vendita. Non mancherebbero in questi monti delle cave di marmi, e neppure delle miniere di varj e ricchi metalli, Zolfi, Bitumi, Petrolj, ma nessuno per anche vi ha posta mano. Diverse sono le acque acidule, termali, e salubri. Verso la Romagna, e sopra Castel S. Pietro, l'acqua, che dicesi, della *Fegatella*, e l'altre de' *Bagni della Poretta* su i monti verso la Toscana, sono le più famose, e queste ultime sono le più frequentate.

Nulla vi ha di più delizioso delle colline del Bolognese. Le molte Ville, l'aria perfetta, le vaghe vedute, le rendono un soggiorno delizioso. Molto sulfuro è il vino di quelle vigne; gli erbaggj, li grani, le frutta, che ivi produconsi, tutto è eccellente. Negli stessi colli abbondano le cave di gesso, e nel colle denominato, di *Paderno*, ritrovansi delle pietre, che sono forse anch'esse una specie di talco, le quali, venendo preparate, prendono il nome di *Fosforo Bolognese*, e sono molto ricercate dalli forestieri. I sassi per la calce abbondano in molti luoghi.

Dalli due torrenti, in mezzo alli quali giace *Bologna*, cioè: *Savena*, che scorre a Levante, e *Reno* che vi si ritrova ad Occidente, gl'industriosi Bolognesi seppero dedurre nella Città due canali, che servono a molti usi economici e civili, e a molte Manifatture, oltre di che le acque della *Savena* vengono principalmente decantate per le bellissime tinte. Non formano, per così dire, un solo passo queste acque, senza essere di un utile grande alla Città. Nel canale del *Reno* vi sono molte ottime Conciarie di cuoja, Molini per carta, e vallonea, altri per battere il ferro, molti per il grano, artefatti con un meccanismo eccellente; ma sopratutto sono mirabili quelle per le sete, che

che ivi chiamansi Filatoj, dove, da un filo sottile di acqua, aggiransi in varj piani delle migliaja di fusi, e raddoppiasi in pochi momenti una quantità sorprendente di seta, che serve principalmente per gli Organzini, ivi detti Orsoj, e per le Fabbriche de' veli.

Commercio

Principiando dalla metà del Secolo decimoterzo, possedettero i soli Bolognesi, per quasi tre Secoli, l'arte di filare in questo modo le sete, impiegandovi da trentamila persone. I Lombardi, i Veneziani, ed i Piemontesi per ultimo hanno imparato non solo ad emularli, ma ancora a superarli. Al Cavaliere *Lambdon*, che nel Secolo presente introdusse in Inghilterra i Filatoj alla Bolognese, accordò il Parlamento una gratificazione di quattordici mila Lire Sterline, e la privativa per anni venti. Indi se ne stabilirono degli altri in quel Regno, ed in riguardo agli Organzini il Commercio Bolognese rimase non poco pregiudicato. La Fabbrica de' veli però non si è mai potuta uguagliare dagli esteri; e principalmente l' increspatura de' veli neri rimase sino ad ora inimitabile, ad onta di ogni più esatta premura. Le scienze poi, che in questa Città si coltivano, le belle arti, in cui riescono per eccellenza, come la Musica, la Pittura, la Scultura, l'Architettura, ecc., con una cert'aura di libertà, fra cui sembra alli Bolognesi di respirare tuttavìa, passano perfino all'ultimo Artefice, e contribuiscono ad accrescere le loro idee, e a far che tutto intraprendano, e loro riesca lodevolmente.

Appena giunte alle mura l'acque del *Reno*, servono per uso, ed utile della Città. Non poche barche si ritrovano preparate, per trasferire ogni merce sino a *Malalbergo*, 20 miglia distante, e mediante una cateratta, passando quivi a riunirsi al maggior corpo delle acque dello stesso *Reno*, incamminansi per l'alveo che prima serviva al Po di *Primaro*, e discendono sino al mare. Salgono dallo stesso mare, quando dalla copia delle acque viene loro permesso, le navi su per il *Reno*, da' Porti dell' Adriatico, e vengono sino a *Longastrino*, *Argenta*, ed al *Traghetto*, che sono Terre sul *Ferrarese*, e vicino alla *Molinella*, altra Terra del Bolognese, a prendervi il carico di merci, e principalmente di canapa. Viene per acqua sino a *Bologna*, fra le altre cose, il sale, in questo modo, sino da *Cervia*. Dalla parte poi di Mezzogiorno, sopra dell' Appennino, si è resa comodissima ad ogni carriaggio una strada Reale sino a *Firenze*, e quindi a *Livorno*, con cui vi è una libera, e sempre aperta comunicazione; ed ecco a *Bologna* unirsi le mercanzìe dell' Adriatico, per la via di Venezia, Ferrara, e *Reno*, e del Mediterraneo, per quella di Livorno. L'antica militare strada Romana, che da Rimino arriva sino a Piacenza, e quindi a Milano, ed in tutta la Lombardìa, da Levante a Ponente, passando per mezzo di questa Città, la rende il recapito delle merci della Lombardìa, per Rimino, Sinigaglia, ed Ancona, e di quelle di Napoli, Puglia, e Roma, per la Lombardìa.

Attesa la grande influenza che hanno nella prosperità del Commercio di *Bologna*, inseriremo in questo luogo una breve descrizione delle Città che la circondano, e che contribuiscono al di lei traffico, seguendo in ciò quanto saviamente ne scrisse il Sigr. *Vicenzo Tonarini*, Bolognese, nel suo Trattato, intitolato: *Ragguaglj de' Cambj*, *Pesi e Misure*, ecc., dal quale abbiamo ricavato la maggior parte di quanto già ritrovasi in questo Articolo.

Ferrara.

Ferrara, 30 miglia distante, al Settentrione di *Bologna*, è una Città in un Territorio abbondantissimo, principalmente in Biade, e ricco in Sete, Canape, e in varj altri Articoli di Commercio. Per un canale arrivano le barche a *Lago Scuro*, sul Po, detto, *grande*, ovvero, *di Venezia*; ed ivi continuamente partono e giungono barche per la Lombardìa, e per Venezia, e per tutti gli altri luoghi, li di cui fiumi tributano le loro acque al fiume suddetto. In tal modo questa Città ha il comodo di commerciare per arbitrio, e per speculazione, come suole dirsi, in generi esteri, facendo venire, e mandando via delle merci di lontani e vicini paesi.

La Fabbrica del Tabacco in *Ferrara* è ragguardevole. Quanto lavorasi con la Carne porcina, è tutto squisito, e se ne fa una lucrosissima estrazione. Questa Città non manca di varie manifatture, ma più ne avrebbe, se li di lei ingegnosissimi cittadini, pari alle idee avessero le forze, e l'assistenza. Vi esiste una macchina Idraulica, stata inventata dall'Ingegnere *Finotti*, ritrovata ottima per esperienza, la quale, operando con varj tubi metallici, estrae in pochi minuti una quantità copiosissima di acqua o di qualunque altro fluido, da' luoghi profondi, ad uso principalmente di asciugare le Valli, e Terre paludose.

Comac-

Comacchio, Città parimente del Dominio Pontificio, 33 miglia al Greco, di *Ferrara*, in mezzo ad ampie Lagune di acqua salsa, vicina al mare Adriatico. La quantità di Pesce, che si pesca in queste Lagune, o Valli, serve non solo di ampia provvisione alle Piazze vicine, ma, venendo condito e salato, si spedisce in gran copia per ogni dove. I boschi *Elicei*, così detti, a motivo della gran copia degl' Elci, somministrano legnami di ottima qualità, per fabbriche, e per navigli; *Benedetto XIV.* fece scavare, ed ampliare il Porto, e concesse a questa Città il privilegio di una Fiera Franca, per giorni 15. prima di quella di Sinigaglia.

Comacchio

Ventiquattro miglia all' Ostro Scirocco di Comacchio, vicina al mare Adriatico, che n'è lontano 3 miglia al Levante, giace *Ravenna*, Capitale della Romagna, detta volgarmente *l'antica*. Fu anticamente fabbricata sopra di molte Isolette, e quella di lei parte, che chiamasi ancora, *Classe*, serviva di Porto alle *Classi*, o Flotte Romane: ma con l'andare del tempo, a motivo del riempirsi di terra i fiumi, e delle materie che il mare non cessa di rigettare alla spiaggia, vi si alzò il piano, si disseccarono con arte le paludi all'intorno, e sonosi queste cangiate in ubertose campagne. Il lido del mare appunto rende *Ravenna* rinomata fra le Città mercantili, essendo, per un lunghissimo e largo tratto, tutto ripieno di Pini, che formano una delle più dilettevoli ed amene selve che rimirare si possa, la quale somministra il pascolo ad un grande numero di armenti, razze di buoni cavalli, e salvaggiumi; e con i frutti de' Pini, o siano Pinocchi, si provvede quasi tutta l'Italia, e si ricava in oltre una gran copia di legname ottimo per le fabbriche, e per la costruzione de' bastimenti.

Ravenna.

Cervia, modernamente fabbricata in una bassa pianura, sul lido dell' Adriatico, 12 miglia allo Scirocco di Ravenna, dopo che ne fu demolita la vecchia, la quale fu probabilmente la *Ficocle* degli antichi. Questa è assai celebre per le sue Saline, che formano la maggiore ricchezza degli abitanti, che provvedono di sale una gran parte d'Italia.

Cervia.

Da Cervia, venendo verso il Levante, sullo stesso lido del mare, incontrasi il *Cesenatico*, Porto della Città di Cesena, che distante ritrovasi 10 miglia.

Cesenatico.

Sorge *Cesena* alle falde dell' Appennino, che innalzasi al di lei mezzo giorno, e dalla parte di Ponente le bagna il piede il fiume *Savio*, che sbocca quindi nel mare, in distanza di 10 miglia, e si passa sopra il detto fiume, mediante un magnifico ponte.

Cesena

Tuttochè la Romagna, l'Umbria, e la Marca, o il Piceno, siano abbondantissime in Grano, Olio, Frutta, Vini, Canape, Seta, Lane, Bestiami, ec., convien dire però, che i contorni di *Cesena* siano feraci oltre modo. Dal di lei Territorio, contenente 86,300 Tornature, ognuna delle quali contiene 10,000 Piedi quadrati di *Cesena*, uno de' quali è al Piede di Parigi, come 195 a 120; si raccoglie, un anno per l'altro 100,000 *Stara* di Grano, ciascuno de' quali pesa 160 ℔ Cesenati; due milioni, ed otto in novecento mila ℔, circa di Canapa; 80,000 ℔ di Bozzoli di seta; 100,000 ℔ circa, più del consumo, di ottimo Vino; ed una grandissima quantità di Bestiame, osservando, che appena se ne consuma una terza parte dell' aumento del medesimo. Tutti perciò si vendono li generi in quelle Piazze, ad un tenuissimo prezzo, e sicuramente minore di verun' altra parte d' Italia. Gli abitanti della Città ascendono a circa 27,000, e le di lei pianure, e monti sono moltissimo popolati. le Lane delle sue greggie riescono bellissime; l'Olio perfetto, e particolarmente quello di *Lonzaro*. Il Pesce del mare vicino è sempre abbondante. Oltre di tuttociò, dalle di lei Zolfatare, si ricavano 3,000,000 ℔ di Zolfo all'anno. Vi è una grande abbondanza di Carbone e di Nitro, e se ne potrebbe sicuramente formare una quantità grandissima di polvere da cannone. Attesa la grande abbondanza di tutti li generi di consumo, si potrebbero stabilire in questa Città delle vaste manifatture, con grande utile dello Stato, particolarmente in un clima sanissimo, in mezzo ad un popolo affabile e laborioso, vicino al mare, ed a portata di fare delle ricchissime spedizioni. Il Sommo Pontefice, presentemente regnante, potrebbe forse rendere un giorno *Cesena*, da cui egli trasse i natali, altrettanto superiore ad ogni altra Città, in industria, quanto lo è in abbondanza.

Rimini, una delle più belle, e più popolate Città della Provincia, 18 miglia al Levante di Cesena, sul fiume *Marecchia*, che, sotto ad un Ponte di marmo, di antica

Rimini.

Romana architettura, sbocca nel mare, in distanza di 1.907 passi. Il popolo di questa Città è molto portato alla navigazione, ed al Commercio. Le vicinanze di *Rimini* sono amenissime, e le colline producono ottimo Vino, Olio, Erbaggj, Frutta, e Grani, e servono inoltre per il pascolo di una quantità di armenti, e greggie, da cui ricavano delle Lane eccellenti, e del buonissimo Cacio. Le Sete vi riescono molto bene, ed, oltre a quelle partite, che ivi ne comprano i Bolognesi, li Lucchesi, li Modenesi, e gl' Inglesi, si spediscono ancora ogni anno molte balle di Orsojo a Livorno. Sonovi varie Manifatture in questa Città, ma la pesca singolarmente le riesce un capo di utile giornaliero grandissimo, essendo continue le spedizioni di Pesce per ogni Piazza vicina, e per alcune lontane.

Bertinoro.

Bertinoro, da Cesena distante 7 miglia, sul monte. Vi si gode un aria ottima, ed una veduta delle più amene, non solo sulle deliziosissime colline adjacenti, ma ancora sulla spiaggia dell' Adriatico, e sino alle montagne della Schiavonìa. Questa Città è particolarmente rinomata per le acque sue perfettissime, e per li suoi Vini squisiti.

Forlimpopoli.

Forlimpopoli, Città, due miglia distante da Bertinoro, sù la via Emilia, o Romana, in un territorio ubertoso, e dove germoglia in abbondanza il Guado, per tingere le lane.

Forlì.

Forlì, sopra la strada stessa, 5 miglia distante al Ponente da Forlimpopoli, e 21 dal Cesenatico. Per favorire il Commercio di questa Piazza, abbondantissima parimente in Biade, Olio, Vino, Seta, ecc., è stata fatta una strada, dalla medesima, sino a Ravenna, e sino al di lei Porto, quindi distante altre 21 miglia.

Nelle vicinanze di Forlì, e di Forlimpopoli, ritrovansi, sui monti, *Meldola*, *Civitella*, *Galeata*, e *Sta. Sofìa*, tutti luoghi fertili e mercantili, e per dove si aprono de' varchi nella Toscana, cioè; da *Civitella* in *Arezzo*, e da *Sta. Sofìa* a *Firenze*. Quantunque siano assai frequentati questi passaggj, se si rendessero ancora più agevoli, e più carreggiabili, Firenze si aprirebbe de' Porti sull' Adriatico, a Ravenna, al Cesenatico, a Sinigaglia, ed in Ancona, per spedirvi le proprie merci, e ricavarne principalmente de' Grani, di cui abbisogna; e le Piazze di questa Provincia acquisterebbero un Commercio più facile, e diretto con la stessa Toscana, e Livorno. Attualmente però dalle Corti di Roma e Firenze si stà facendo una tale strada calessabile assai amplia e comoda.

Per mezzo di *Marradi*, e *Brisighella*, Paese industrioso, e noto per le Fabbriche de' suoi Cappelli, ecc., si potrebbe rendere pure calessabile un' altra via, che arrivasse a Firenze.

Faenza.

Faenza, distante da Forlì 12 miglia, al Ponente, e 30 al Levante da Bologna, molto rinomata, mercè l'invenzione e bellezza de' suoi Vasellami da tavola. Da questa Piazza, ricchissima essa pure in Vino, Grano, e Sete, ed in ogni altro genere necessario alla sussistenza, si è scavato un Canale, cui diede le acque il Ronco, e scende a Settentrione sino a S. Alberto, e quindi a Ravenna, ed al mare. Ivi si fila il Cotone per eccellenza, e se ne formano diverse Manifatture, ecc.

Imola.

Imola, 10 miglia al Ponente da Faenza, e 20 al Levante da Bologna; nelle sue belle colline è ricca particolarmente di *Sangiovese*, sorta di Vino odoroso e saporito, di cui si fa un traffico grande.

Ritornando al Commercio di *Bologna*, diremo, che la Canapa è un altro Articolo di gran Commercio per questa Piazza, sia che venga spedita altrove grezza, o lavorata; essa riesce ottimamente per ogni sorta di Tela, per Cordaggj, Gomene, Vele, ecc.

Manifatture.

Sono perciò in gran copia, e bellissime le Manifatture in *Bologna*, tanto di Telerìe, quanto di ogni genere di Drappi di seta, anche i più belli, a guisa deg' Inglesi, e Francesi, come: Stoffe, Velluti, Rasi, Damaschi, Zendali, *Amoerì*, Lustrini, Taffetà, ecc. Sono ancora molto stimate tutte le Manifatture di bavella, con cui si fabbricano Calzette, ecc. Le Stoviglie di terra, le Majoliche, il Sapone, le Mortadelle, e l'Uva fresca, sono tutti capi di grande credito e traffico. Vi è ancora una Fabbrica di Panni, ma non è sufficiente per il bisogno.

Queste, ed altre Fabbriche si sono da molto tempo in qua sostenute con molto credito, di cui godono tutt' ora. L' Organzino, o sia Orsojo, nel cui lavoro sono impiegati più di 400 Mulini, situati alle sponde del Reno, viene apprezzato in tutta l'Europa, come sono pure particolarmente ricercati li Veli, Velluti, Damaschi, Saje, e Taf-

e Taffettà, di cui se n'estrae una grandissima quantità. Fanno ancora gli abitanti un traffico considerabile in Teriaca, Ratafia, Rosoglio, ogni sorta di Essenze, Paste, Salami, Olio, Saponette odorifere, Frutta confettate, Cristallo di rocca, Fiaschi, Fiori, e Frutta artefatte, di seta, cera, ecc.

Ne' contorni di *Bologna* ritrovasi ancora la, così detta, *Pietra di Bologna*, lucida, o sia fosforica, che si vende a libbre, grezza. Questa pietra, venendo calcinata, riceve la proprietà, che, venendo posta per un pajo di minuti, alla chiarezza del giorno, ma non al Sole, attrae a se la luce, e risplende per alcuni minuti, ne' luoghi oscuri. Nel corso di due anni, perde la medesima questa proprietà, e dev'essere altra volta calcinata.

In tutto lo Stato Ecclesiastico ritrovansi presentemente 81 Dazj effettivi, e tutte le merci di estera provenienza, devono pagare una imposizione di 60 p. %; e quelle destinate per Roma, devono inoltre pagare un Dazio di 4 p. %.

In questa Città si tengono li Libri e Scritture in Lire, da 20 soldi, o siano Bajocchi, o Bolognini, da 12 ₰, ovvero danari.

NB. I Banchieri tengono li Libri nelle monete suddette, ma, in moneto di Banco; ed i Negozianti, nelle monete medesime, in moneta Corrente.

Del rimanente poi, la proporzione di queste monete è la seguente.

Lira.		Paoli, o Giuli.		Soldi, Bajoc. o Bolognini		Quattrini.		Danari.
1	fa	2		20		120		240
		1	fa	10		60		120
				1	fa	6		12
						1	fa	2

1 Scudo di Cambio, o Piastra, chiamata ancora, Pezza da 8 Reali, vale 85 Soldi ovvero, Bolognini; sicchè ne risulta, che:

4 simili Scudi equivagliono a 17 Lire.

La valuta di queste sorta di monete è di due qualità, cioè: moneta di Cambio, o di Banco, e moneta Corrente, o Lunga, la prima delle quali si cambia con l'aggio di 2½ p. % circa, contro la moneta Corrente.

Sono in corso le seguenti monete, a norma dell'Editto pubblicato nell'anno 1788.

	Monete d'Oro.	Peso Bolognese. Carati	Peso Bolognese. Grani.	Valore. Lire.	Valore. Baj.
Roma.	Zecchino Romano, e nuovo Bolognese .	18	$\frac{[illegible]}{11}$	10	15
	Doppia nuova Romana e Bolognese . . .	29	$\frac{4}{11}$	15	15
	Mezza Doppia nuova	16	1 $\frac{5}{11}$	7	17 $\frac{1}{2}$
Venezia.	Zecchino	18	2	10	10
Firenze.	Zecchino, o sia, Gigliato	18	3	10	10
Vienna.	Ungheria *Kremnitz*	18	2	10	5
	Doppia, detta Sovrana, d'Ungheria . . .	29	1	15	[illegible]
Germania.	Ungheria, o Zecchini di varj Elettori, e di Olanda	18	2	10	5
Francia.	Luigi nuovi dalle due armi	43	1	22	10
Spagna.	Doppia al torchio, cordonata, con Ritratto	[illegible]5	3	19	—
	Pezzetta, come sopra	9	2	4	15
Portogallo.	Doppia nuova, detta, Lisbonina, e più comunemente, Portoghese, con Ritratto	76	—	33	—

I dupplicati, e spezzati di tutte le sopradescritte monete avranno corso in proporzione degl' intieri, se saranno di giusto pèso alli medesimi corrispondente.

N.B. Tutti li Zecchini di qualunque Pontefice, coniati avanti l'anno 1758, primo del Pontifica di *Clemente XIII*, sono stati levati fuori di corso, come pure tutte le Doppie vecchie, i così detti Scudi d'oro, mezzi Zecchini, e Quartini.

	Monete di Argento.	Peso Bolognese.		Valore.	
		Carati.	Grani.	Lire.	Baj.
Roma.	Scudo Romano, e Bolognese, di Paoli 10. Gli spezzati, cioè: mezzo Scudo, Quinto, o sia, Papetto, Testone, di 3 Paoli, Paolo, Grosso, e mezzo Grosso, da 10, 5, e $2\frac{1}{2}$ Bajocchi, a proporzione dello Scudo suddetto.	140	$1\frac{237}{1283}$	5	—
Toscana.	Franceschino, e Leopoldino	145	—	5	—
	Tallero con due Aquile a' lati dello Scudo .	150	—	4	15
Venezia.	Ducato	120	—	3	15
Savoja	Scudo nuovo	186	—	6	8
Francia.	Scudo nuovo con tre giglj	156	—	5	8
Spagna.	Pezza al torchio, cordonata	142	2	4	17
	Pezzetta suddetta	28	1	—	18
	Pezza Colonnaria di *Carlo III.*, e *Carlo IV.*	—	—	5	—
Germania	Talleri, o Scudi di Baviera, e dell' Impero	150	—	4	15

Di tutte le sopra descritte monete avranno corso ancora le loro metà, ogni qual volta siano di giusto peso, corrispondente agl' intieri; ed inoltre, avranno parimente corso, il quarto del Ducato Veneto, ed il Quarto, e l'Ottavo dello Scudo di Savoja, escluse per altro le metà de' Talleri.

Il valore sopra descritto delle monete s'intende in moneta Corrente, o Lunga; che se si volesse ridurlo in moneta di Cambio, basterà avere riguardo al maggior valore di questa, ascendente al $2\frac{1}{2}$ p. %. di più, circa.

Valore intrinseco.

La Lira, moneta di Banco, o di Cambio, contiene 6^{35} Grani di Colonia, o 7^{2} Grani d'Olanda, di oro fino; e 96^{2} Grani di Colonia, o 107^{5} Grani d'Olanda di argento fino. Ma la Lira, moneta Corrente, o Lunga, contiene 6^{17} Grani di Colonia, o 6^{9} Grani d'Olanda, di oro fino, e 93^{95} Grani di Colonia, o 105 Grani d'Olanda, di argento fino; quindi risulta, che:

Pari.

1 Scudo di Cambio è pari con 1 Ristallero, 6 Grossi, o 1 Bistallero $22\frac{1}{2}$ *kni.*, moneta di Convenzione in *Lipsia*, *Vienna*, ecc; 2 *fni.* $3\frac{1}{4}$ Stüber Banco in *Amsterdam*; 3 Scellini, $11\frac{1}{2}$ ₰ Sterlini in *Inghilterra*; 4 L., $18\frac{1}{3}$ Soldi tornesi in *Francia*; 2 Marche $9\frac{1}{2}$ Scellini Banco in *Amburgo*; 792 Rees in *Portogallo*; 1 Rublo, 22 Copecchi in *Russia*; e 9 Reali, 22 Maravedis de Plata, ovvero, 18 Reali, $5\frac{1}{4}$ Maravedis de Vellon in *Spagna*.

1 Lira, moneta di Banco, o di Cambio, vale $7\frac{1}{12}$ grossi, o $26\frac{3}{4}$ *kni.*, moneta di Convenzione in *Lipsia*, *Vienna*, ecc.; 10 Stüber, 3 ₰ Banco in *Amsterdam*; $11\frac{5}{8}$ ₰ Sterlini in *Inghilterra*; 1 Lira, $3\frac{5}{8}$ soldi tornesi in *Francia*; $9\frac{1}{4}$ Scellini libis Banco in *Amburgo*; 186 Rees in *Portogallo*; 29 Copecchi in *Russia*; e 2 Reali, 9 Maravedis de Plata; ovvero, 4 Reali, 9 Maravedis de Vellon in *Spagna*.

1 Lira, moneta Corrente, o Lunga, vale 6 Grossi, 11 ₰, ovvero, 26 *kni*, moneta di Convenzione in *Lipsia*, *Vienna*, ecc.; $10\frac{1}{2}$ Stüber Correnti in *Amsterdam*; $10\frac{7}{8}$ ₰ Sterlini in *Inghilterra*; 1 Lira $2\frac{3}{8}$ Soldi tornesi in *Francia*. $11\frac{3}{4}$ Scellini libis Correnti in *Amburgo*; 182 Rees in *Portogallo*; 28 Copecchi in *Russia*; 2 Reali, $7\frac{3}{8}$ Maravedis de Plata, ovvero 4 Reali, $5\frac{7}{8}$ Maravedis de Vellon in *Spagna*.

Peso.

A Bologna vi è il *Peso*, che contiene Libbre 25.

La Libbra o ℔ peso mercantile, con la quale si vende pure l'Olio, è di Oncie 12, che si dividono in $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$ ecc., di Oncia.

Trattandosi di Sete, l'Oncia dividesi in 16 parti, che si chiamano, *Ferlini*.

L'Oncia dell'oro si divide in 24 danari, 20 de' quali costituiscono la bontà dell'oro di Bologna.

Le Gioje si pesano al peso di Marco di Amsterdam. L'Oncia di questo peso si divide in *Ferlini* 16, ciascheduno de' quali equivale a Carati 10, ed il Carato pesa Grani 4. Questa Oncia riesce più forte della Bolognese, di Carati 16.

Nel

Nel peso di Medicine, l'Oncia dividesi in Dramme 8, ciascheduna delle quali contiene 3 Scrupoli, e lo Scrupolo pesa Grani 24. Questa Oncia è più leggiera della Mercantile, di mezza dramma; e la ℔ Medicinale, riesce Oncie 11$\frac{1}{4}$ della Mercantile.

1	Centinajo, peso Mercantile in *Lipsia*, pesa		141$\frac{1}{4}$ ℔	in *Bologna*, ovvero			
83	℔ . . . dette . . . . . *ivi*,	fanno	107	=	*ivi*, divise di 28		p. %
100	= in *Bologna*	=	64$\frac{7}{8}$	=	in *Vienna*.		
71	= in *Amsterdam*	=	101	=	in *Bologna*,	= 35$\frac{1}{2}$	
81	= *Avoir*, peso di *Londra*	=	104	=	*ivi*,	= 25	
57	= Peso di Marco in *Francia* . .	=	77	=	*ivi*,	= 35	
50	Rotoli, Peso di Centinajo in *Genova*	=	75	=	*ivi*,	= 33	
18	℔ in *Bologna*	=	19	=	peso grosso di Bilancia in *Genova*	= 5$\frac{1}{2}$	
33	= in *Bologna*	=	37	=	peso sottile *ivi*	= 12$\frac{1}{2}$	
80	= in *Amburgo*	=	107	=	in *Bologna*	= 35	
18	= in *Bologna*	=	19	=	in *Livorno*;	= 5$\frac{1}{2}$	
81	= Peso grosso in *Venezia* . . .	=	107	=	in *Bologna*;	= 32	
51	= in *Bologna*	=	61	=	Peso sottile di *Venezia*;	= 19$\frac{5}{8}$	

La misura per Grani, Vino Frutta, ecc., chiamasi Corba. Misure.

La Corba di granaglie, contiene 2 Staja, 8 Quartaroli, o 32 Cupi, o Quarticini, e pesa comunemente 160 ℔.

1 Stajo contiene 4 Quartaroli, o 16 Cupi, o Quarticini.
1 Quartarolo, contiene 4 Cupi, o Quarticini.

100	Corbe di *Bologna*	fanno	105$\frac{1}{8}$	Staja, o *Mezzen* in *Vienna*.
1	Last in *Amsterdam*	=	39$\frac{1}{2}$	Corbe in *Bologna*, ovvero
41	Moggia, o *Mudden ivi* . . .	=	60	dette *ivi*.
17	Staja o *Scheffel* di *Lipsia* .	=	32	dette *ivi*.
16	dette di *Dresda*	=	23	dette *ivi*.
42$\frac{1}{2}$	Corbe in *Bologna*	=	1	Last in *Amburgo*, ovvero
5	Corbe *ivi*	=	14	*Himten* *ivi*.

La Corba di Frutta, è composta di 3 Staja.

La Corba del Vino, Acquavite, ecc., è di Boccali 60. Un Boccale di Vino pesa libbre 3$\frac{1}{3}$; sicchè la Corba pesa 200 ℔ di Bologna. La Corba di Vino si divide in due mezze Corbe; e la mezza Corba dividesi in 2 Quartaroli. La misura più piccola del Vino, chiamasi, Foglietta, la quale pesa oncie 10, ed è la quarta parte di un Boccale.

100	Corbe di *Bologna*	.	fanno	124$\frac{1}{2}$	Emer in *Vienna*; ovvero
100	Boccali	*ivi* . .	=	83	*Boccali* *ivi*.
45	detti	*ivi* . .	=	46	*detti* in *Lipsia*.
8	detti	*ivi* . .	=	7	*detti* di Cimento *ivi*
35	detti	*ivi* . .	=	46	*detti* in *Dresda*.
11	detti	*ivi* . .	=	15	Quartaroli in *Amburgo*.
30	detti	*ivi* . .	=	31	Mingelen in *Amsterdam*.
62	Pinte in *Genova* . .		=	75	Boccali in *Bologna*.
53	Boccali in *Bologna* .		=	62	detti in *Livorno*.
25	detti	*ivi* . .	=	31	detti in *Firenze*.
2	detti	*ivi* . .	=	1	Engl. stare in *Venezia*.

L'unica misura per Panni, Drappi, Tela, ecc., è il Braccio. Questo dividesi in Oncie 20, oppure in mezzo, terzo, quarto, sesto, ottavo di Braccio; ecc.

100 Aune di *Parigi* fanno 377$\frac{1}{8}$ Braccia di *Bologna*.

Per Fabbriche, e Terreni, la misura primaria, o fondamentale è il Piede. Questo equivale ad Oncie 12 del Braccio Bolognese. Considerando il Piede Parigino diviso in parti 620; il Piede Bolognese equivale ad 843 di dette parti, ovvero a 108^{20} linee di *Francia*.

Cento

Cento Piedi quadri fanno una Tavola, o Pertica; e 144 di queste fanno una Tornatura.

Dieci Piedi di misura, fanno una Pertica.

Il Miglio Bolognese, è 500 Pertiche di lunghezza.

100 Piedi di	*Bologna*	fanno	119¼	Piedi di *Vienna*.
19 detti	*ivi*	=	39	detti comuni di *Lipsia*.
38 detti	*ivi*	=	51	detti di Fabbrica *ivi*.
47 detti	*ivi*	=	63	detti di *Dresda*.
67 detti	*ivi*	=	81	detti del *Reno*.
61 detti	*ivi*	=	76	detti comuni d' *Inghilterra*.
6 detti	*ivi*	=	7	detti di *Francia*.
3 detti	*ivi*	=	4	detti di *Amsterdam*.
37 detti	*ivi*	=	49	detti di *Amburgo*.

Cambi.

Cambj della Città di Bologna.

Bologna dà,	*per ricevere*	*in*
*40 Bolognini Banco	1 *fno.* Banco	*Amsterdam*.
*47 detti	1 *detto* in valuta d'oro, al corso di Fiera.	*Bolzano*.
*108 detti	1 *Scudo d'oro* da *L.* 7½	*Firenze*.
*27 a 28 detti	1 *detto* da *L.* 3, in oro	*Francia*.
*89 detti	6 *L.* fuori Banco	*Genova*.
*93 detti	1 Pezza da 8 Reali	*Livorno*.
*84 detti	1 Scudo da *L.* 6 Correnti	*Milano*.
*76 detti	1 Ducato di Regno	*Napoli*.
*94 detti	1 Scudo da Paoli 10	*Roma*.
*59 detti	1 Ducato Corrente da *L.* 6 = 4 piccole	*Venezia*.
*47 detti	1 *fno.* Corrente	*Vienna*.

Devesi osservare, che, prima che nascessero li torbidi, che desolano presentemente la Francia, *Bologna* dava Bolognini 56 circa, per avere uno Scudo da Lire 3 suddette.

Tutte li prezzi sopra descritti, e segnati con l' asterisco (*) si devono poi intendere, poco più, poco meno, attesa la inevitabile variazione de' Cambj, secondo le circostanze.

Pagamento de' Cambj. Tutti le Cambiali s' intendono, e devono essere pagate in valuta di Banco o in danaro di Cambio, toltene quelle, che sono espressamente rilasciate in moneta fuori di Banco, o moneta Corrente. Li pagamenti in moneta di Banco, si fanno però sempre in moneta Corrente, aggiungendovi il 2½ p. % circa; e si ricevono tutte le monete d'oro e d'argento, del peso, ed al prezzo di sopra spiegati.

Uso, e Giorni di Rispetto. Sopra l' Uso, li Giorni di rispetto, le Accettazioni, e Protesti delle Cambiali, ecc si ritroveranno delle più precise dilucidazioni nelle seguenti Ordinazioni.

Regolamento di Cambio.

Articoli, ed Ordinazioni, riguardanti l' effettivo Cambio della Magnifica Città di Bologna.

Essendosi determinato di rendere questa magnifica Città di *Bologna* un luogo di Cambj, e di Cambiali effettive per diverse Piazze, siccome si usa nelle più cospicue Città d' Italia, e principalmente a Roma, non solamente in vantaggio e comodo delle persone private, ma per il decoro altresì di questa Città. come si spera di poter eseguire, ed essendosi risolto di effettuarlo opportunamente, e con soddisfazione de' Superiori, e non altrimenti; rappresentarono perciò i Mercanti, e pregarono, che per mantenimento di questa risoluzione, venisse dalli Superiori acconsentito, e da S. Santità confermato quanto contiensi negli Articoli seguenti.

§. 1.

Primieramente si dovrà accordare libero l' accesso di questa Piazza a tutte le persone, si nazionali, che estere, tanto a quelli che trafficano, quanto a quelli, che non

e

esercitano traffico alcuno; di modo che, a tutte le persone, di qualsivoglia stato, o condizione, dovrà essere permesso di dare e di prendere danari sopra le Cambiali purchè queste siano effettive. Devesi perciò considerare per effettiva, o reale una Cambiale, quando se ne sborsa l'effettivo danaro, acciò il medesimo debba essere pagato in altro luogo, secondo il contenuto della Cambiale, e che nello stesso tempo le Cambiali vadano effettivamente al luogo ed alla persona, sopra di cui esse sono rilasciate, e finalmente, che le medesime si paghino poi, oppure, che ne venga ricusato il pagamento.

§. 2.

Dopo di ciò resta in facoltà di ognuno, benchè non sia Mercante, di dare li suoi danari alli Mercanti, verso l'effettive Cambiali, e porsi così in credito, come si usa in altre Piazze, dentro e fuori d'Italia; potrà pure ognuno dare de' danari sopra Cambiali, e fare che le Cambiali ritornino nuovamente al Datore, acciò il danaro sia pagato da quello che lo ha ricevuto.

§. 3.

Venendo dagli esteri spedito del danaro contante in questa Città, per esservi impiegato in Cambiali, simile danaro si debba tenere libero, e senza impegno, e rimanere a pro dell'estero che lo ha spedito, ancorchè il medesimo fosse condannato, e bandito dallo Stato Ecclesiastico, per qualunque motivo essere si voglia; anche se fosse a motivo di Eresia, e di lesa Maestà, ovvero per qualunque altra causa; ed abbenchè ancora andasse debitore alla Camera o al Fisco, non si possa con tutto ciò intentare verun sequestro sopra simili danari, ma debbano bensì questi rimanere sempre liberi, e senza incomodo, alla disposizione dell'estero Proprietario. Questo dovrà similmente aver' luogo per i danari, che da fuori si rimettono, per mezzo di Cambiali, a simili persone in questa Città.

§. 4.

Tutte le differenze e contese che derivare potessero da dette Cambiali in questa Città, fra le persone di qualunque stato, o condizione essere si vogliano, debbano esaminarsi da' Giudici, Consoli, o Capi del Commercio, e riconoscersi questi per Giudici competenti; e che non possa, nè debba ingerirvisi verun altro Giudice, o altra qualsivoglia Giurisdizione; ma che il detto Tribunale debba bensì avere la facoltà di riconoscere, giudicare, e fare l'esecuzione senza ostacolo alcuno, sopra, le rispettive differenze, contese, e pendenze, che spettano soltanto al detto Tribunale, non solamente nella prima istanza, ma ancora nell' Appellazione, sino alla intiera definizione della causa, conforme alle Ordinazioni, ed agli Statuti, stati a tale uopo prescritti alli rispettivi Tribunali. E se taluno ne appellasse al PAPA; una tale Appellazione intendersi dovrà, come se fosse diretta al Giudice delle Appellazioni, ed alli Capi del Commercio, siccome vi dovrà essere diretta, secondo la Legge; essendo detti soggetti stati per ciò nominati da *Sua Santità*, di modo che l'Appellante dovrà intentare la causa di Appellazione avanti li medesimi, nel termine prefisso dalle Ordinazioni del detto Tribunale; in difetto di che l'Appellazione dovrà riguardarsi come prescritta, o sia estinta; e la Sentenza proferita si dovrà eseguire dal Giudice, e dalli Consoli, come se non fosse stata appellata.

§. 5.

Il luogo in cui si radunano i Mercanti, dovrà essere nella Casa del detto Tribunale, oppure in un altro luogo, che venga creduto più comodo a tale oggetto.

In quel tale luogo devono i Mercanti radunarsi, un ora prima del mezzodì, ed ancora un ora prima di notte, e ciò tre volte per ogni settimana, cioè: nel Lunedì, Mercordì, e Venerdì; intendendosi però, che questi siano giorni non festivi; mentre in questo caso tale radunanza dovrà seguire nel giorno antecedente, che non sia giorno festivo; e generalmente non dovrà farsi alcun traffico in giorni di Festa.

§. 6.

Le Cambiali si dovranno contrattare in monete coniate di Scudi d'oro, per tutte le Piazze, ed i Conti e Libri si dovranno tenere in Scudi d'oro monetati, tanto fra i nazionali, quanto fra gli esteri.

§. 7.

§. 7.

L'Uso del tempo da pagare le Cambiali rilasciate ad Uso sopra Bologna, si dovrà intendere come infra.

Da *Roma* e *Genova*, 10 giorni vista.

Da *Milano*, *Venezia*, *Firenze*, *Pisa*, *Lucca*, ed altre Piazze del Gran Ducato di *Toscana*, 8 giorni vista.

Da *Ancona*, *Marca*, *Romagna*, ed altre Provincie della *Lombardia*, 8 giorni vista.

Da *Napoli*, 15 giorni vista.

Da *Palermo*, *Messina*, *Bari*, ed altri Paesi de Regno di *Napoli*, un mese dopo vista.

Da *Lione*, *Besançon*, e dalla *Spagna*, dopo le Fiere annuali.

Da *Anversa*, *Parigi*, ed altre Piazze de' *Paesi*, *Bassi*, e della *Francia*, dopo spirati due mesi.

Da *Londra*, e dal *Levante*, spirati che saranno tre mesi.

§. 8.

Alli Sensali che cooperano a contrattare simili Cambiali, si dovrà pagare 1 Soldo d'oro, per ogni 100 Scudi simili; e ciò, da amendue le parti: intendendosi però, che i detti Sensali dovranno essere conosciuti, ed approvati dal surriferito Tribunale; essi sono pure tenuti di notare, ed eseguire tutto quello che viene loro chiesto, secondo la prescrizione, ed Ordinanza, e devono essi principalmente tenere li conti in un competente Libro, in forma di Giornale, con registrarvi di giorno in giorno tutte le Cambiali state da essi contrattate, descrivendovi distintamente amendue le parti, il Datore, ed il Ricevitore, notando la somma, a quale corso, e per quale luogo debba farsi la Cambiale; e se tralasciassero eglino di fare ciò in tutto, o in parte, dovranno perdere il loro impiego, ed esserne dimessi, e non dovranno godere di tutto ciò che potrebbero essi averne ricevuto.

§. 9.

Per quel che concerne le differenze, o sbaglj che risultare potessero da simili Cambiali; se alcune di esse, state rilasciate a *Bologna*, dovessero da qualsivoglia luogo essere accettate, o rimandate, con Protesto di non accettazione, o di non pagamento; il Creditore, nelle di cui mani deve ritornare la Cambiale, dovrà presentarsi avanti al Giudice e Console, in caso che questi ritrovinsi nella Sessione, oppure, in ogni caso, avanti qualcheduno de' Notaj del suddetto Tribunale, e sul proposito di tale Cambiale, dovrà chiedere assistenza contro il Datore. Li detti Giudici, o Capi del Commercio, oppure il rispettivo Notajo, dovranno prestargli la richiesta assistenza, senza difficoltà, e senza verun'altra intimazione, o termine perentorio; di modo che il Creditore sia autorizzato ad andare con un Fante di Giustizia, nella casa del Debitore, ed ivi eseguire l'esecuzione sopra li di lui effetti, per cautela del Creditore; e ciò per l'importo della Cambiale, in un con le spese, danni, ed interessi, secondo il parere del Giudice, e del Console.

§. 10.

Ed in caso che vi si potesse opporre qualche ostacolo, o difesa contro simile esecuzione, allora il Fante di giustizia dovrà darne un pronto avviso al Notajo, il quale dovrà immantinente dare al Creditore l'ordine dell'arresto personale contro il Debitore. Qualora poi si fosse effettuata la detta esecuzione sopra gli effetti, il rispettivo Debitore potrà comparire avanti li suddetti Giudici e Consoli, e chiedere Giustizia, in caso che se ne ritrovi aggravato, oppure, che produrre volesse qualch' eccezione che si potesse avere contro le Cambiali, come si dirà in seguito; ma non dovrà il medesimo essere in modo veruno ascoltato, prima che il Creditore abbia ottenuta la cauzione, quantunque il pagamento della Cambiale non fosse per anche scaduto.

§. 11.

Ma in caso che una Cambiale ritornasse con Protesto, e che il Datore ne fosse morto, allora si dovrà procedere all' esecuzione sopra gli effetti lasciati dal defunto, come se questo ancora vivesse, malgrado le opposizioni che si potessero fare, di essere l'eredità ancora giacente, e di non essere ancora spirato il termine dalle

Leggi

Leggi prefisso, per la dichiarazione da farsi dagli eredi, di volere accettare, o rinunziare l'eredità, o di formarne l'inventario; oppure, che vi esistessero degli Orfani, che non avessero ancora alcuni Tutori; in somma, dovrà seguire l'esecuzione, malgrado tutte le altre ragioni, e motivi, che potessero essere addotti contro l'oggetto in questione.

§. 12.

Ed in caso che gli eredi avessero accettata l'eredità, con il benefizio della Legge d'inventario, e che avessero fatto autenticare l'inventario, prima che il Creditore avesse chiesta l'esecuzione per la rispettiva Cambiale, il Creditore dovrà avere la facoltà, e gli dovrà essere permesso, di levare la rispettiva somma di danaro verso Cambiali, e tuttociò a spese, e danni della medesima eredità, finchè sia egli pienamente soddisfatto.

§. 13.

Dichiarasi, che tutte le persone, di qualsivoglia stato e condizione elleno siano, ancorchè fossero nel Consiglio, contro le quali ritornassero con Protesto le Lettere non accettate, o non pagate, possano, sulla istanza del Creditore, essere costrette, medianti li loro effetti, al pagamento, oppure alla garanzia del pagamento di una simile Cambiale, tostochè il Creditore ne avrà fatto l'istanza avanti il Giudice, o presso il Notajo, come fu detto avanti, ad onta di tutte le Leggi, Statuti, Usanze, Prerogative, o alcune altre circostanze, che prescrivano il contrario.

§. 14.

E succedendo talvolta che alcuno, anticipando danaro sopra le Cambiali, e volendone essere sicuro, richieda un garante, il quale sottoscriva la seconda e terza Cambiale, come si usa in tutte le Piazze di Cambj; si dichiara perciò, che, ritornando la prima Cambiale con Protesto di non accettazione, o pagamento, il Creditore sarà autorizzato di rivolgersi, tanto contro quello, che ha sottoscritto la seconda, o terza Cambiale, quanto contro il Principale, che l'ha contrattattata, e d'intentare tuttociò che già si disse della esecuzione contro il Principale, come pure contro quelli, che sonosi sottoscritti, ad onta di tutte le difficoltà che vi potessero ostare.

§. 15.

Contro le dette Cambiali effettive non dovrà avere luogo alcuna prescrizione di tempo, nè tampoco alcun sotterfugio contro le Cambiali ritornate con Protesto di non pagamento, salvo che la Cambiale non fosse stata scritta, o firmata da quello stesso che vi comparisce come Datore, o Firmante, nè dal di lui Fattore, oppure, che la medesima sia già pagata; e sopra amendue questi sutterfugj si dovrà procedere, riconoscere, e giudicare brevemente, senza prolissità, e senza veruno regolato giudizio, secondo l'uso de' buoni Mercanti; sicchè dunque si dovranno costantemente evitare tutte le dilatorie eccezioni, e si dovrà avere riguardo alla vera situazione della cosa: dichiarandosi inoltre, che in tutte le parti del presente Articolo, in cui viene nominato il Datore, o Scrittore di una Cambiale, sotto questa denominazione comprendersi debba quello, o quelli, a cui si riferisce la rispettiva sottoscrizione, cioè, che la Cambiale sia stata fatta in loro nome, quantunque loro stessi non l'abbiano scritta, nè sottoscritta con loro proprio pugno, purchè la medesima sia firmata dalla mano di una persona che stia garante per suo conto, onde soddisfarla al suo tempo; ed ancorchè questa persona non sia un compagno, nè tampoco abbia da avere alcuna parte nel rispettivo conto.

§. 16.

In riguardo alle Cambiali che da altri luoghi verranno tratte sopra *Bologna*, potrà il Possessore, o Presentante, qualora simili Cambiali non venissero accettate secondo il contenuto, protestare, tanto contro quelli che rilasciarono la Cambiale, quanto contro qualunque altro interessato, per le spese, danni ed interessi. E qualora quello a cui fu indirizzata la Cambiale, non si ritrovasse in *Bologna*, o se anche altrimenti non si presentasse alcuna occasione di farla da lui accettare, il Presentante sarà autorizzato di portarsi con un Notajo del Tribunale Mercantile alla casa

dell' Assente, e di fare protestare, non essendo ancora il tempo del pagamento, per la non seguita accettazione, e venendo il tempo del pagamento, senza che la Cambiale sia stata pagata, potrà protestare per il non seguito pagamento.

§. 17.

L' accettazione di dette Cambiali, state da altrove spedite, per essere pagate a *Bologna*, dovrà farsi unicamente di mano di chi soddisfarne deve il conto, o sopra cui si dovrà trarre il danaro, sia egli stesso il padrone, oppure un semplice Fattore, purchè il medesimo sia commessionato, o autorizzato a ciò fare; altrimenti una simile accettazione dovrà essere di nessun valore, se anche la medesima si facesse per mano di un compagno, agente, o commesso del Negozio. Ogni Mercante sarà tenuto di notificare alli Conservatori di detto Tribunale qualunque persona munita da esso di Procura, o da esserne in seguito provveduta, per pareggiare li rispettivi conti. I Conservatori dovranno poi formarne una esatta specifica nel Libro perciò destinato, tanto della notificazione suddetta, quanto di quella che si darà, quando una simile Procura verrà rivocata.

§. 18.

E se la detta Cambiale sarà stata effettivamente accettata da quello che dovrà o potrà accettarla, la Ditta, o sia il Negozio, deve farne il pagamento al tempo dovuto, e simile accettazione non potrà in modo veruno recare alcun pregiudizio al Presentante, come s'egli non dovesse agire contr' ognuno che in simile Cambiale sia stato in qualche modo interessato, benchè la Cambiale sia stata già in parte pagata, ma potrà egli sempre farsene rendere conto, e rivolgersi contro qualunque interessato in detta Cambiale, per il totale pagamento, tanto del capitale, che delle spese ed interessi.

§. 19.

Dandosi però il caso, che, dopo di essere già stata accettata la Cambiale, venisse a fallire la Ditta che dovrà pagare, e che perciò la Cambiale non venisse ad essere pagata; il Presentante, in tale caso, ne dovrà fare il Protesto, e quello che ha rilasciata la Cambiale, sarà tenuto di risarcire al Creditore la vera somma capitale, come pure tutte le spese, danni, ed interessi.

§. 20.

In caso di differenze, o un di processo derivante da affari di simili Cambiali, non dovrà essere permesso ad un Procuratore di comparire avanti del Tribunale, o di esservi ammesso, se non se ne' casi in cui, a tenore delle Ordinanze del Tribunale Mercantile, è permesso, nel Trattato delle Cambiali, cioè: nella maniera, e sotto la condizione che sta espressa nel detto Trattato, concernente i Procuratori, e non altrimenti, nè in altri incontri.

E se, a motivo di tali effettive Cambiali, dovessero risultare degli sbaglj, e delle differenze sopra un caso, al quale non siasi provveduto in questi Articoli; allora dovrà stare in arbitrio de' Giudici, e del Console del rispettivo Tribunale, il riconoscerne, ovvero giudicare, secondo la pluralità de' Voti. Ma in tutti li sopra descritti casi, devesi procedere, agire, decidere, ed eseguire a tenore del presente Regolamento, e non già secondo l' Ordine del Tribunale, e della Mercatura, in cui si tratta delle Cambiali, in quanto il medesimo sia contrario a questi Articoli. Nel rimanente, il detto Ordine conserva la sua forza ed osservanza, tanto relativamente alle predette Cambiali, ed alla comune scritturazione a mano, quanto ancora nelle altre sue parti, e principalmente in tutte quelle Piazze, in cui il detto Tribunale esercita la sua autorità, e nelle quali li Giudici, Consoli, o Consoli superiori, o Legislatori, hanno in qualche parte la facoltà, malgrado a tutto quello che potesse essere contrario a tale oggetto.

Conchiusione giudicialmente formata, in quale maniera dovrà farsi il pagamento delle Cambiali.

Modo di pagamento delle Cambiali.

Per quel che concerne il pagamento delle Cambiali effettive, che quì si contrattano sotto il nome di Scudi d' oro, moneta d' oro Corrente, ed in riguardo al rispettivo pagamento stato da altrove tratto sopra *Bologna*, contenente Scudi d' oro Correnti, la valuta

a 4

a 4 lire e soldi di quarti di Scudi, egli dovrà farsi in Scudi Correnti d'oro, secondo il loro valore, conforme al Corso, o in tanta moneta d'argento, sotto la quale però non s'intenderanno le monete piccole d'argento, e di rame, come sono: Morajole, Bolognini, Sesini, e Quattrini, che ne dovranno essere esclusi.

Ove dovrà tenersi la Piazza de' Cambj.

Piazza de' Cambj

Fu inoltre risoluto, che la Piazza de' Cambj non si dovrà tenere nel luogo del Tribunale Mercantile, ma bensì nella Galleria, avanti lo Spedale detto, *della Morte*, la quale chiamerassi in seguito: *La Piazza de' Cambj*.

Li Principali Negozianti, e Fabbricatori di questa Città sono:

Negozianti e Fabbricatori

Li Signori	
Belletti, Giovanni Matteo ***Belletti***, Gerolamo. ***Bignami***, Pietro Maria. ***Bignami***, Giuseppe, di Bernardo ***Covelli*** e ***Declú***. ***Covelli***, Eredi quondam Petronio. ***Facci***, Carlo Antonio. ***Leonesi***, Matteo Gasparo. ***Zagnoni***, Cesarne e Frattelli.	Fabbricatori di Veli
Baratti, Filippo. ***Vizzani***, Camillo.	Fabbricatori di Organzini, che negoziano specialmente con l'Inghilterra, e con pochi altri luoghi.
Cermasi, Angelo. ***Rasori***, Lorenzo, ***Vizzani***, Camillo,	Fabbricatori di Drapperìe.
Fabbri. Giacomo e Fratelli ***Landi***, Mauro. ***Piana***, Giovanni Pellegrino. ***Righetti***, Lorenzo. ***Sibaud***, Gioacchino, Nipote.	Fabbricatori di Generi Minuti di seta e di bavella.
Lelli, Pietro Paolo. ***Minghetti***, Mauro. ***Nardi***, Giulio Vincenzo. ***Torri***, Pellegrino.	Fabbricatori di Garzuoli, Canape fine.
Filipetti, Maurizio Desiderio. ***Landi***, Andrea, e Compagni. ***Montanari***, Francesco Antonio. ***Moreschi*** e ***Neri***.	Mercanti di Tele, Cordaggj, ed altri Articoli, che si ricavano dalla Canapa.

Stabilimenti e Commerciali.

In riguardo ad altri Stabilimenti Commerciali, Regolamenti per il Corso delle monete; ed altre diverse notizie riguardanti il Commercio, osservisi l'Articolo di Roma.

Alberghi.

In *Bologna*, vi sono moltissimi Alberghi, per comodo de' Viaggiatori. Li principali però, ne' quali vi alloggiarono più volte diversi Sovrani, sono: *L'Imperatore*, *Il Pellegrino*, *S. Marco*, e l' *Albergo Reale*.

BOLOGNA.

Situazione e Descrizione istorico-Geografica.

BOLOGNA, in Latino, *Bononia*, in Francese, *Boulogne sur mer*, vaga e forte Città di Francia, nella Piccardia, Capitale del Bolognese, (*Boulonnois*) con un Porto di mare. Essa è situata all'imboccatura del fiume Lianne, che sbocca nel Canale fra la Francia, e l'Inghilterra, e sopra il quale fiume ritrovasi un lungo ponte. Questa Città esiste alli Gradi 19. Min. 16, Lin. 44. di longitudine, ed alli Gradi 50, Min. 41 Lin 31. di latitudine; in distanza di 9 leghe all'Ovest da S. Omer; 20 al Nord-Ovest da Arras; 22 all'Ovest da Lilla; 16 al Nord da Abbeville; 6 al Sud da Calais; e 57 al Nord da Parigi.

I Bastimenti mercantili possono soltanto entrare nel Porto in tempo di flusso, ed anche allora l'ingresso ne viene reso difficile da alcuni venti. Le Navi da guerra devono rimanere sopra la spiaggia mal sicura di S. Giovanni, il che riesce pericoloso, salvo in occasione de' venti del Nord, e del Mezzo giorno. Il Porto è difeso da un piccolo Forte, ed è riparato da un argine contro il fiume, acciò non venga riempito con la sabbia di questo. *Bologna* dividesi nella Città superiore, ed inferiore; in questa ultima abitano i Mercanti, a motivo della comoda situazione per il Commercio; essa è molto popolata, e vi sono circa 1000 case. La Città superiore ritrovasi 100 passi, circa, distante dalla Inferiore, sopra un altura scoscesa, che forma un promontorio, ed ha circa 400 case, compresavi la Cattedrale, il Palazzo Vescovile, e quello del Tribunale.

Sino all'anno 1789, cioè, prima della funesta Francese rivoluzione, che giova sperare di vedere ben presto terminata, per il bene della umanità, questa Città era la sede di un Governatore, di un Comandante, di un Regio Luogotenente, di un Ammiragliato, e di un Tribunale di Giudici de' boschi e foreste. Eravi un Vescovado Suffraganeo dell' Arcivescovo di Rheims, stato eretto dal Pontefice *PAOLO IV*, dopo la distruzione di Terovana. Il di lei Territorio, situato nella parte Settentrionale della Piccardìa, aveva 14 leghe, circa, in lunghezza, ed otto in larghezza, ed era stato riunito alla Corona di Francia, da *LODOVICO XI*. Le principali produzioni di questa Provincia, sono, il Burro, il Carbone minerale, ed il Vino.

I Bastioni della Città di *Bologna* servono di amene passeggiate, e vi si gode la veduta delle sponde deliziose del fiume. Le strade sono bene lastricate, ma molto disuguali, a motivo della situazione. Il Castello ha delle mura, e volte molto forti. Attorno alla torre del Palazzo della Città si vedono tutti li bastimenti, che passano il Canale, provenienti dallo Stretto di Gibilterra.

Commercio e Manifatture.

Il Commercio di questa Città è riguardevole. Questo consiste nella pesca delle Aringhe, e de' Scombri, colà chiamati, *Maquereaux*, una porzione di detti Pesci si consuma nella Provincia, un' altra passa nell' Artesia, ed un altra si spedisce a Parigi. Non meno lucroso è il Commercio del Burro in barili, che si spedisce ordinariamente a Parigi, in Amiens, ed in tutta la Piccardìa. Si fanno delle forti spedizioni di Carbone minerale, di Acquavite, e di Te. Vi sono delle Manifatture e Fabbriche di tele da vele, di Stoffe di lana, di Stoffe ricamate, di Sapone nero, di Majolica bellissima, e delle Raffinerìe di zuccheri. Per questa Città passano, ed ivi molte volte si comprano li migliori Vini di *Bourdeaux*, Borgogna, e *Champagne*, che poi si spediscono in Inghilterra.

Pesi e Misure.

Il Sestiere di grano di *Bologna* pesa 270 ℔ di Parigi; ed i pesi e le misure sono uguali a quelli di detta Capitale.

Stabilimenti Mercantili ecc.

In riguardo agli Stabilimenti Mercantili, Cambj, Usi ecc., si osservi l'Articolo di Parigi.

Negozianti e Fabbricatori.

Li Principali Negozianti e Fabbricatori di questa Città sono:

Li Signori.
Audibert,
Belle,
Coilliot, Gm.
Coilliot, Giacomo.
Delporte,
Dubreuil, Vedova.
Ducarnois,
Lattaignant,
Lepore d' Ornicourt,
Libert.
Vasseur, Pietro.
} Negozianti, e Commessionarj in tutti li generi.

Delporte, M. Fabbricatore di Sapone nero.

Boquerelle,
Poderin.
} Raffinatori di zucchero.

Da Bologna parte ogni giorno un Corriere per Parigi al mezzodì.

BOLZA-

BOLZANO.

Situazione.

BOLZANO in Latino, *Pocenum*, grande e vaga Città della Germania, nella Contea del Tirolo, sugli fiumi *Eisach*, e *Taffer*, vicino all' Adige, alli Gradi 28, Min. 46, di longitudine, ed alli Gr. 40, Min. 42, di latitudine; in distanza di 7¼ leghe al Sud-Ovest da *Brixen*, o Bressanone, e di 11 leghe al Nord da Trento. Questa Città fa un considerabile traffico di Seta, Pelliccierie, Vetro, Sale, Vino, Cedri, Arancj, Ulive, Olio, Guanti, Rame, Ferro, Piombo, Argento vivo, Vitriuolo, Zolfo, Salnitro, ed altri prodotti di detta Contea. Essa possede il Diritto Scalatico, o sia di scarico, e gode molti altri privilegj, e concessioni. Ivi è il magazeno di deposito, ed il centro della maggior parte del Commercio fra la Germania, e l' Italia; quindi è che questa Città fa parimente un assai importante Commercio intermedio, al quale contribuiscono moltissimo le quattro grandi Fiere, che vi si tengono ogni anno,

Commercio.

Prodotti di natura e dell' arte.

La Contea è tutta piena di montagne, il che cagiona, che molte contrade rimangono sterili, ed incolte, di modo che i Grani coltivati nel Paese, non sono sufficienti al proprio bisogno, e perciò gli abitanti sono costretti di andarsi a provvedere il Grano di cui abbisognano, nella Carintia, e nelle altre Provincie circonvicine. Vi si ritrova all' incontro, principalmente nelle parti meridionali, abbondanza di Frutta, Limoni, Arancj, Cedri, Ulive, ed Uve. Il vino migliore si fa nella Valle del fiume Adige, e particolarmente ne' contorni di Trento e di *Bolzano*, ove, fra gli altri, è molto rinomato il vino di Tramin. Quivi ritrovansi pure moltissimi Tartuffi, e le montagne forniscono molte Erbe medicinali, e Bacche di ginepro, con cui si fa una quantità di Olio, e se ne distillano molte acque ed essenze odorifere.

Non meno considerabile riesce in questa Provincia la cultura del Bestiame. Le Bestie bovine sono belle, e di vantaggiosa statura, e se n' estrae una quantità per l' Italia. I Cavalli sono bensì forti e resistono alla fatica, ma sono piccoli. La razza delle Pecore è di poco rilievo, ma vi si mantengono molte Capre. Molte migliaja di Pelli di Capre si pongono in opera per i Guanti, de' quali, in buona parte profumati, se ne fa un grande traffico, sotto il nome di Guanti Tirolesi. Questo Paese abbonda pure anche di Salvaggiume. La caccia de' Camoscj è considerabile; i Cervi sono di razza grande; vi è pure una grande quantità di Lepri bianche, e di Orsi e Lupi.

Vi si coltivano pure diligentemente le Api: ma non se ne ricava tanto Mele e Cera, onde si possa formarne de' rami di proprio Commercio. Di maggiore considerazione riesce all' opposto la cultura della Seta: vi si producono 5 in 600 centinaja di Seta ogni anno, la quale va del pari con quella d' Italia.

L' Austria Superiore, a cui appartiene il Tirolo, produce de' Minerali, in grande quantità, li quali riescono ottimamente. Le Miniere di rame sono considerabili, particolarmente a *Schwatz*, *Nasereit*, *Kattenberg*, e nella Valle *Chiavona*. Le Miniere di ferro sono meno lucrose; almeno la considerabile Miniera di *Klemboden*, poco distante da *Schwatz*, unitamente a tutte le altre Miniere di minore rilievo, non somministrano tanto ferro, quanto possa bastare per il consumo nazionale. La maggior parte delle Miniere di piombo contengono dell' argento. Le più considerabili ritrovansi poco lungi da *Sterzingen*, *Nasereit*, e *Lermos*. Le Miniere di argento a *Schwatz Rönrbichel*, ed a *Silberleuten*, vicino a *Lermos*, sono molto profittevoli, ma la Miniera d' oro che scavasi in comune con *Salisburgo*, nella, così detta, Valle di *Zillerthale*, non è considerabile.

Oltre di ciò le montagne del Tirolo contengono molte eccellenti qualità di Granito, Porfido, Turmalin, Cristallo di rocca, Amatista, Asbeto, Alabastro, ed una quantità indicibile delle più belle, e scelte qualità di Marmo. Vi si produce anche del Verde di malacchito, da cui si fabbricano annualmente cento e più centina a di Verde porro che si spedisce per lo più a Vienna, ove si vende da 6, sino a 32 *kni.* la libbra, secondo li diversi gradi di bontà.

Vi si scava molto Salnitro, ed in varj luoghi ritrovasi una quantità di Carbone minerale, e particolarmente poco lungi da *Hall*, il quale poi in quelle Fabbriche di Sale, serve in vece della legna. Questo Carbone facilita molto la cuocitura del Sale, di cui si ritrova un sufficiente deposito vicino alla Città di *Hall*, nel Tirolo; vi sono continuamente impiegati quattro caldaroni di ferro per cuocere il Sale.

Ritro-

Ritrovasi però ancora una grande scarsezza di Manifatture e di Fabbriche in questa Provincia. È ben vero, che in alcuni rami d'industria di poco rilievo s'impiega dagli abitanti molta diligenza, ed attività, come, per esempio, dalli Falegnami, Fabbri, Muratori, ecc., ma in tutto il Tirolo vi sono soltanto le seguenti Fabbriche, che meritano qualche considerazione.

Le Fabbriche in cui si filano lana e lino sono assai poche; soltanto ne' contorni di *Hall*, e di *Schwatz*, si fila la bambagia, con cui si lavorano le Calzette, Berrette, ecc.

A *Kleinboden* si ritrovano delle Fabbriche di ferro, e di acciajo; una Fabbrica di fil di ferro e di aghi esiste a *Kranzach*, ove, come pure a *Lienz*, ritrovansi ancora molti Chiodajuoli, e Fabbri di strumenti di ferro, che fabbricano e vendono una grande quantità di Coltelli, Lesine, Candellieri, Mulinelli da caffè, e simili altri Articoli. Vi sono molte Fabbriche di vetri, ove si fanno de' Bicchieri, Lastre da finestre, ed altre merci di vetro, e se ne spedisce una grande quantità verso gli Stati esteri.

In *Achenrein* ritrovasi una Fabbrica di fil di ottone, nel più florido stato, li di cui prodotti vengono molto ricercati. Oltre di ciò vi esiste pure una Fabbrica di aghi, ed un altra di lame, che occupano unitamente più di 200 persone, le quali vi ricavano il loro sostentamento.

Nel Tirolo si prepara il Cuojo eccellentemente; perciò vi sono molto rinomate le Pelli di Camoscio, ed i Guanti lustrati, di cui se ne trasporta una grande quantità, poichè sono molto ricercati. Fra le Lanerie sono solamente ricercati li tappeti, e fra le Fabbriche di seta si distinguono soltanto quelle che ritrovansi nel Tirolo Italiano, a *Roveredo*, ecc.

Le più recenti disposizioni, ed il sistema di Commercio adottato negli Stati Austriaci, daranno senza dubbio un maggiore vigore all'aumento degli oggetti di Fabbriche, e di Commercio, ed alla industria di questo Paese, onde viepiù promuoverli, e specialmente in vista della propensione naturale degli abitanti Tirolesi.

Fiere.

Le quattro Fiere che si tengono ogni anno a *Bolzano*, gli procurano, come già si disse, un gran Commercio intermedio fra la Germania, l'Italia, e l'Elvezia. A tal oggetto concorrono ivi molti Negozianti, procedenti dalla Germania, Italia, ed Elvezia, per vendere vicendevolmente gli uni agli altri le merci loro.

Quando si tengono queste Fiere, e di quali privilegj siano le medesime state di tempo in tempo munite; si potrà osservarlo dagl' Imperiali Regj Statuti ecc., inseriti in fine di questo Articolo.

Un Negoziante, che frequenta le Fiere di *Bolzano*, e chiede di essere aggregato a quella Matricola di Fiera, ed accettato nella Contrattazione, non può esservi proposto, prima che i Magistrati siansi esattamente informati intorno alli meriti della di lui persona, della di lui Casa, e s'egli abbia prima, per due anni consecutivi, frequentate le Fiere. Se il medesimo verrà ritrovato capace, si passa alla ballottazione per lui, ed egli deve avere in suo favore almeno due terzi de' voti de' Negozianti presenti, per esservi accettato.

Questi, così qualificati, *Contrattanti*, godono, a preferenza degli altri, la libertà, ch' eglino, li loro commessi, e li loro colli, che viaggiano nel venire, e nel partire dalla Fiera, non possono essere arrestati in luogo veruno esistente negli Stati Austriaci; e ne' fallimenti che s'incontrano nelle Fiere, vengono essi ammessi al riparto degli effetti del fallito, ad esclusione degli altri.

Il rimanente si ritroverà più diffusamente spiegato nelli sopra citati Imp. Regj Statuti.

Conteggio.

A *Bolzano* ed in tutto il Tirolo si tengono i Libri, e le Scritture, come negli altri Stati Austriaci, a *Fiorini* di 60 *kni.*, il *kno.* a 4 *Pfennige*.

Un Ristallero vale 1½ *fni.* 90 *kni*, ovvero 360 *Pfennige* o ℛ.

Valuta.

La Valuta delle sorta di Monete è di tre qualità, cioè: Valute, o Moneta di Giro, Valuta di Fiera, e Moneta Lunga, o Corrente.

La Moneta Valuta di Giro, o Moneta di Cambio deriva dalle Doppie di Spagna, e dalli Luigi d'oro vecchj di Francia, amendue a 5 *fni.*, 24 *kni*. Giro; il che forma un divario fra la Moneta di Giro, e la Moneta Lunga, di 32 per cento circa, in vantaggio della prima.

Sotto

Sotto la Moneta Lunga, o Corrente, s'intendono li nuovi Talleri di Austria, interi, mezzi, e quarti, coniati dall'anno 1750 a questa parte, calcolati a 2, 1, e ½ *fni.* come pure gli altri pezzi monetati, secondo il piede di Convenzione di 20, 17, 15, 10, 7, 5, e 3 *kni* ed altre monete estere battute secondo questo piede, il di cui valore è indicato qui appresso.

Tutte le sorta di monete si negoziano in tempo di Fiera ad un prezzo più alto di quello che hanno fuori della medesima. Per esempio; le Doppie di Spagna, ed i vecchj Luigi d'oro di Francia, si danno a 7½ *fni.* Un Zecchino, a *fni.* 4 15, e più ancora. Da questo dunque nasce la Valuta, o la, propriamente detta, Valuta di Fiera, che ordinariamente è sempre 5 p. % circa inferiore della Moneta Lunga o Valuta Corrente.

Lo Scudo di Cambio, secondo il quale si fissa, e si stabilisce il Cambio sopra Venezia, si calcola a 93 *kni.* Valuta di Giro.

La Riduzione di queste sorta di monete si può formare secondo la seguente proporzione.

2 Talleri equivagliono	a	3 *fni.*
21 *fni* Giro - - - -		20 Scudi di Cambio.
31 Talleri Giro - - -		30 Scudi di Cambio.

Per il passato, oltre le sopra specificate sorta di monete, furono principalmente accettate le seguenti, a tenore delle C. R. Patenti Monetarie del dì 17 Agosto, 1763, e 26 Marzo, 1771, alli prezzi infrascritti.

In Oro.	In Moneta Lunga, ovvero Corrente. 1763.		1771.	
	fni.	*kn.*	*fni.*	*kn.*
Sovrani d'oro	12	40	12	40
Carolini d'oro della Germania	8	52	8	52
Luigi d'oro, da 4 Scudi di Francia	8	37	8	37
Luigi d'oro del Sole	8	34	8	34
Doppie di Spagna	7	6	7	6
Luigi d'oro vecchj	7	2	7	2
Max d'oro	5	54	5	54
Ungheri, o Zecchini di Kremnitz	4	18	4	22
detti Imperiali	4	16	4	20
detti Olandesi, ed altri ordinarj	4	14	4	14
Zecchini Veneziani, e Fiorentini, ovvero Gigliati	4	18	4	18

In Argento.	Moneta Lunga	
	fni.	*kni.*
Ducati d'argento di Venezia	1	33
Talleri di Alberto, o Correnti, e gli Scudi vecchj, o Luigi Bianchi di Francia	2	—
Piastre di Spagna, o Pezze da 8, e Livornine	2	4
Filippi	2	12
Scudi di Francia nuovi, detti dalle Palme	2	16
Genovine, la Pezza.	2	58

Ma in virtù della più recente Patente Monetaria, del dì 12 Agosto 1786 fu aumentato il valore delle monete d'oro, sino all'ultimo del mese di Dicembre dello stesso anno, in tutti gli Stati Austriaci, come segue:

Sovrani

	Moneta Lunga ovvero Corrente.	
	fni.	*kni.*
Sovrani d'oro	13	20
Luigi d'oro di Francia dall'anno 1726 sino all'anno 1784 inclusive	9	12
detti detti nuovi dall'anno 1785	8	37
Doppie nuove di Milano	7	12
Zecchini, ad Ungheri Imperiali e Kreminitzi	4	30
detti Veneziani, Milanesi e Fiorentini, o siano Gigliati . . .	4	22
detti Bavaresi, e di Salisburgo	4	20
detti Olandesi, ed ogni altro de', così detti, ordinarj	4	18

Gli Ungheri di Kremnitz dovranno però avere corso solamente sino al dì 1mo. Gennajo 1788, dopo qual tempo non devono più rimanere in circolazione come Moneta Corrente, nè venire accettati nelle Casse Pubbliche, ma devono essere considerati, al pari delle altre monete d'oro estere, poste fuori di corso, come una merce di negozio. All' incontro, dietro della suddetta Patente Monetaria, doveva riceversi dal dì 1mo. Gennajo 1787 in poi presso i Ces. Reg. Uffizj di Zecca, e presso li Cimentatori, ed Esattori pubblici dell'oro e dell'argento, la Marca fina di Vienna, di 24 Carati, per *fni.* 359 = 30, e le infra descritte monete d'oro, pezzo per pezzo, dovevano essere ricevute presso i Ces. Reg. Ufficj di Zecca, ecc. alli seguenti prezzi, essendo questi di giusto peso, oppure con il diffalco, essendo scarsi, e ciò come segue:

	Un Pezzo deve pesare secondo il peso del Zecchino.		*Per ogni pezzo si paga.*			*Per ogni Grano di calo si diffalca.*	
	Zecchini	*Grani.*	*fni.*	*ka*	₰	*ka*	₰
Zecchini Olandesi, ed ogni altro de', così detti ordinarj	1	—	4	23	—	4	—
detti Bavaresi, e Salisburghesi	1	—	4	24	—	4	—
detti Veneziani, Milanesi, e Fiorentini, o siano Gigliati	1	—	4	26	2	4	—
Doppie nuove di Milano	1	48	7	19	2	3	2
Luigi d'oro vecchj di Francia, dall'anno 1726, sino a 1784 inclusive	2	20	9	22	—	3	2
detti detti nuovi, principiando dall' anno 1785	2	11	8	47	—	3	2

Tutte le altre sorta di monete d'oro estere, senza distinzione, non comprese in questa Tariffa, si conteggiano, esigono, e pagano ciascheduna individualmente secondo la finezza del suo contenuto, a prova della pietra di cimento; tutto l'oro all' incontro, che importa più di una Marca, si conteggia, esige, e paga secondo la prova di fuoco, la Marca fina di Vienna, di 24 Carati a *fni.* 359 = 30 Correnti di Vienna, come si è detto di sopra.

Oltre alle surrifferite tre qualità di Valute, usitate nel Commercio e Cambio in *Bolzano*, vi è ancora un'altra, nominata, *Patente nuova*, che viene usata in tutto il Tirolo per le spese giornaliere, ne' pagamenti di Conti di Bottega, ed, in parte, nel Commercio del Paese.

Questa Valuta differisce contro la Moneta Lunga di 5 p. %, cioè: *fni.* 100 Moneta Lunga, ovvero Correnti di Vienna, fanno *fni.* 105 Patente nuova, e ciò deriva, perchè la pezza di *kni* 20 Correnti di Vienna, o di Convenzione, si spende e si riceve a *kni.* 21, onde il Tallero specie a *fni.* 2 = 6, ecc., in Valuta di Patente nuova.

Valore.

Secondo l'ultimamente aumentato numerario de' Zecchini Imperiali, si valuta il *Fiorino*, Moneta Lunga, o Corrente, per 14^{23} Grani di Colonia, o 15^{9} Grani di Olanda, oro

oro fino, e 217 Grani di Colonia, o 243^{1} Grani di Olanda, argento fino, sicchè l'oro viene apprezzato 5^{7} volte più dell'argento.

Proporzione e pari.

Per il Pari fra *Bolzano* e le altre Provincie, si conteggiano:

100 Ristalleri Correnti di Convenzione in *Lipsia*, *Augusta*, *Francoforte sul Meno*, *Norimberga*, *Praga*, e *Vienna*, per *fni.* 150 Moneta Lunga, in *Bolzano*.
100 Ristalleri Banco in *Amsterdam*, corrispondono a $217\frac{1}{8}$ *fni.* Moneta Lunga in *Bolzano*,
1 *fno*, Moneta Lunga in *Bolzano* fa $99\frac{1}{12}$ Soldi Correnti in *Bergamo*.
1 *fno.* detta *ivi* $45\frac{1}{4}$ Bolognini, Moneta di Cambio in *Bologna*.
100 Ristalleri Cambio in *Amburgo* fanno $217\frac{2}{19}$ Moneta Lunga in *Bolzano*.
100 *fni.* Moneta Lunga in *Bolzano* $53\frac{9}{16}$ Pezze da 8 Reali in *Livorno*.
1 Lira Sterlina in *Londra* fa *fni.* 9=29 Moneta Lunga in *Bolzano*.
100 *fni.* Moneta Lunga in *Bolzano* fanno $48\frac{3}{20}$ Scudi da 10 Paoli in *Roma*.
1 *fno.* detta *ivi* fa $99\frac{6}{12}$ Soldi piccoli Corr. in *Venezia*.

Peso.

Il Peso mercantile chiamasi, *Soma*, e fa 4 Centinaja, ovvero 400 ℔.
1 Centinajo peso Mercantile in *Lipsia* fa $102\frac{1}{2}$ ℔ in *Bolzano*, ovvero
27 ℔ in *Bolzano* fanno . . . . . 29 ℔ in *Lipsia*, vi è il divario di $7\frac{3}{8}$ } p. %
17 ℔ in *Vienna* fanno . . . . 19 ℔ in *Bolzano*, divario . . $11\frac{1}{4}$ }

La misura per i generi liquidi, e particolarmente per l'Olio, chiamasi *Muth*, cioè, Moggio, e pesa $124\frac{1}{2}$ ℔ in *Lipsia*, $117\frac{5}{8}$ ℔ in *Amsterdam*, 120 ℔ in *Amburgo*, 114 ℔ in *Norimberga*, e $111\frac{3}{8}$ ℔ in *Vienna*.

La misura del Braccio è di due qualità. Il Braccio grande è di 350^{3} linee di Francia di lunghezza, ed il Braccio piccolo è di sole 243^{7} dette, dal che risulta, che

5	Braccia grandi di *Bolzano*,		fanno	7	Braccia di Lipsia; divario di		40	
13	dette	*ivi*	=	15	dette di *Brabante*;	=	$15\frac{3}{8}$	
27	dette	*ivi*	=	35	dette grandi di *Augusta*	=	$20\frac{5}{6}$	
3	dette	*ivi*	=	4	dette piccole *ivi*	=	$33\frac{1}{12}$	
61	Aune di *Basilea*		=	91	dette grandi in *Bolzano*	=	$49\frac{1}{2}$	
42	Braccia grandi di *Bolzano*		=	61	Brac. piccole in *Basilea*;	=	$45\frac{1}{4}$	
24	dette	*ivi*	=	35	dette in *Berna*	=	$45\frac{5}{6}$	
28	dette	*ivi*	=	41	dette in *Francoforte sul Meno*		46;	p. %
46	dette	*ivi*	=	59	dette da lana a *S. Gallo*	=	$28\frac{1}{4}$	
69	dette da tela a *S. Gallo*		=	70	dette grandi di *Bolzano*	=	$1\frac{7}{16}$	
5	dette grandi di *Bolzano*		=	6	dette di *Norimberga*	=	20	
100	dette	*ivi*	=	118^{1}	dette da lana in *Trieste*	=		
100	dette	*ivi*	=	$125\frac{5}{16}$	dette da seta *ivi*	=		
50	dette	*ivi*	=	60	dette di *Vienna*	=	$1\frac{1}{13}$	
41	dette	*ivi*	=	54	dette in *Zurigo*	=	$31\frac{1}{16}$	

Inoltre.

35	Braccia in *Lipsia*	=	fanno	36	Braccia piccole in *Bolzano*	div.	$2\frac{6}{7}$	
40	dette di *Brabante*	=	=	61	dette = *ivi*	=	$24\frac{1}{2}$	
46	dette grandi in *Augusta*		=	51	dette = *ivi*	=	$10\frac{7}{8}$	
13	dette piccole *ivi*		=	14	dette = *ivi*	=	$7\frac{1}{16}$	
7	Aune in Basilea		=	15	dette = *ivi*	=		
96	Braccia piccole in *Bolzano*		=	97	dette = in *Basilea*	=	$1\frac{1}{24}$	
67	dette	*ivi*	=	68	dette in *Berna*	=	$1\frac{1}{2}$	
53	dette	*ivi*	=	54	dette *Francof. sul Meno*	=	$1\frac{7}{8}$	p. %
5	Braccia in *Norimberga*		=	6	dette piccole in *Bolzano*	=	20	
58	dette da lana a *S. Gallo*		=	65	dette = *ivi*	=	12	
13	dette da tela *ivi*		=	19	dette = *ivi*	=	$46\frac{1}{4}$	
100	dette da lana in *Trieste*		=	$121\frac{1}{2}$	dette = *ivi*	=		
100	dette da seta *ivi*		=	$114\frac{5}{16}$	dette = *ivi*	=		
29	dette in *Vienna*		=	41	dette = *ivi*	=	42	
11	dette in *Zurigo*		=	12	dette = *ivi*	=	$9\frac{1}{4}$	

Cambj della Città di Bolzano.

Bolzano da	*per ricevere*	*in*
* 214 *fni.* Moneta lunga	100 Ristalleri Banco - - - - -	*Amburgo*, a Uso.
* 213 = detta	100 detti - - - - - - - - -	*Amsterdam*, a Uso.
* $100\frac{1}{2}$ = detta	100 *fni.* Correnti, ovvero - - -	*Augusta*, a Uso.
* 99 = detta	100 detti in Doppie, a $7\frac{1}{2}$ *fni.* - -	
* $100\frac{1}{2}$ = detta	500 Lire Correnti piccole - - - -	*Bergamo.*
1 = detta	*46 Bolognini, Moneta di Cambio -	*Bologna.*
95 = detta	100 *fni.* Correnti - - - - - - - -	*Breslavia*, a Uso.
* $100\frac{1}{2}$ = detta	100 *fni.* Carolini d'oro, a *fni* 9. 12, ovv.	*Francoforte sul Meno*, per le Fiere.
* 96 = detta	100 *fni.* detti a *fni.* 9 = 42, ovvero	
* 85 = detta	100 *fni.* detti a *fni.* 11, ovvero -	
* 100 = detta	100 *fni.* Moneta di Convenzione -	
* 101 = detta	100 *fni.* Correnti di Convenzione, ovv.	*Lipsia e Naumburgo*, per le Fiere.
* $100\frac{1}{2}$ = detta	100 *fni.* Luigi d'oro, a *fni.* $7\frac{1}{2}$ il pezzo	
100 = detta	*54 Pezze da 8 Reali - - - - - -	*Livorno.*
* 8 *fni.* 58 *kni.* detta	1 Lira Sterlina - - - - - - -	*Londra*, a Uso.
* $99\frac{1}{2}$ *fni.* detta	100 *fni.* Correnti, ovvero - - -	*Norimberga*, a Uso.
* 99 = detta	100 *fni.* in Doppie a $7\frac{1}{2}$ *fni.* - - -	
* $100\frac{1}{2}$ = detta	100 *fni.* Correnti - - - - - - - -	*Praga*, a Uso.
100 = detta	*49 Scudi, Moneta Romana - - -	*Roma.*
* 99 = detta	100 *fni.* in Doppie di $7\frac{1}{2}$ *fni.* - - -	*S. Gallo*, a Uso.
1 Scudo di Cambio	*136 Soldi di Banco, ovvero - - -	*Venezia.*
* $100\frac{1}{2}$ *fni.* Moneta lunga	500 Lire Correnti piccole - - - -	
* $100\frac{1}{2}$ = detta	500 dette dette - - - - - - -	*Verona.*
* $100\frac{1}{2}$ = detta	100 *fni.* Correnti - - - - - - - -	*Vienna*, a Uso.

NB. Tutti li Cambj sopra descritti, presso de' quali ritrovasi il Segno (*), sono variabili.

Uso e Giorni di rispetto.

Fuori delle Fiere si rilasciano poche, o nessune Cambiali pagabili in *Bolzano*. di queste si fa uso soltanto ne' pagamenti da farsi nelle Fiere; perciò non vi è alcun Regolamento relativo all'Uso, ed a' giorni di rispetto, fuori delle Fiere. Per quel che riguarda gli altri stabilimenti e costumi, si dovrà osservare il seguente Regolamento di Fiera, Cambiali, Sensali, e Fallimenti, corretto, ed aumentato dalla Maestà dell'Imperadore *FRANCESCO II.* felicemente Regnante.

Statuti di Fiera.

IMP. REGJ STATUTI E PRIVILEGJ PER LE LIBERE FIERE DELLA CITTA' DI BOLZANO.

NOI FRANCESCO per la Dio grazia Re d'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Gallicia, Lodomeria, e Gerusalemme, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, e Lorena, Gran-Duca di Toscana, Gran-Principe di Transilvania, Duca di Milano, Mantova, Parma, Principe, e Conte di Habsurgo, delle Fiandre, del Tirolo ecc. ecc.

Dichiariamo pubblicamente colle presenti, e facciamo noto a chiunque, averci Noi fatto fare il sommessissimo rapporto dell'umilissima Supplica della Mercatura del Paese, ed estera, frequentante la libera Fiera di Bolzano, per ottenere graziosissimo stabilimento de' suoi Diritti, derivati da' Privilegj de' Nostri Serenissimi Predecessori, del dì 15 Settembre 1648, 19 Luglio 1663, 30 Agosto 1666, 6 Agosto 1718, 1 Aprile 1744, e 13 Gennajo 1787, ed avere su di essa clementissimamente risoluto.

CAPITOLO

Capitolo Primo.

Della Fiera di Bolzano.

§. 1.

Ogni anno vi dovranno essere nella Città di Bolzano quattro libere Fiere, il frequentare le quali, e spedirvi le sue merci, sarà libero ad ogni Fabbricatore, e Mercante, sì del Paese, che estero.

§. 2.

La prima Fiera è in mezza Quaresima, e comincia nel primo giorno di lavoro dopo la terza Domenica di Quaresima.

La seconda viene fissata al *Corpus Domini*, e ha principio nel primo giorno di lavoro dopo la Festa di esso.

La terza viene stabilita a S. Bartolommeo, ed è aperta il primo giorno feriale dopo la Festa della Natività di Maria Vergine.

La quarta finalmente è a S. Andrea, e principia il primo giorno di lavoro del mese di Dicembre.

Ogni Fiera comincia allo spuntar del Sole dello stabilito primo giorno di lavoro, e finisce all'ore nove della sera del consecutivo decimo quinto giorno, in cui per segno dello spirare della Fiera viene sonata la propria campanella della medesima.

Se tuttavia per particolari accidenti si trovasse importante cagione di prolungare la Fiera, o i giorni di rispetto, o di pagamenti, deve in tal caso il Magistrato Mercantile chiamare avanti a se i Mercanti ascritti alla Contrattazione, e proporre alli medesimi le ragioni militanti a favore, e contro della prolungazione, e da loro assumere la ballottazione, se, e nel caso affermativo, per quanto tempo la Fiera debba prolungarsi; dove poi a seconda della pluralità de' Voti, deve formarsi il conchiuso, e può secondo il bisogno per alcuni giorni aver luogo il prolungamento della Fiera, o de' giorni di rispetto, e de' pagamenti.

§. 3.

Nella Fiera di S. Bartolomeo di ogni anno devono i Mercanti ascritti alla Contrattazione eleggere un Console, e due Consiglieri per Giudici di prima, ed un Console, e due Consiglieri per Giudici di seconda Istanza.

L'elezione deve esser disposta in guisa, che se il Console è Tedesco, i Consiglier siano Italiani, e se quello è Italiano, questi siano Tedeschi.

Inoltre, se per il corso d'un'anno il Console di prima Istanza fu di Tedesca, e i Consiglieri d'Italiana Nazione, l'anno susseguente dovrà esser il Console d'Italiana, e i Consiglieri di Tedesca Nazione; al contrario se per un'anno il Console di seconda Istanza fù Italiano, e i Consiglieri Tedeschi, nell'anno susseguente il Console di seconda Istanza dovrà esser Tedesco, ed Italiani i Consiglieri.

Colui che sarà stato in carica un'anno, non potrà nel susseguente esser obbligato ad esercitarla contro sua voglia, quando però non venisse egli surrogato da' Magistrati in certi casi, conforme è l'uso.

Accadendo il caso, che le Persone di Magistrato dell'anno antecedente non si trovassero in Fiera, nel tempo, in cui i Magistrati passar dovessero ad una surrogazione, saranno essi autorizzati a nominare a tal fine non solamente i Contrattanti, ma se fra questi non ne trovassero di abili, anche i Fieranti.

§. 4.

Allorchè si farà l'Elezione de' Magistrati, dovranno i Contrattanti unirsi nel Palazzo del Magistrato Mercantile, il quale proporrà loro i soggetti, ch'egli giudica degni d'esser' eletti. Egli sarà però libero ad ogni Contrattante di proporne degli altri. Da tutti questi ne verranno per ballottazione eletti sei a maggioranza di Voti. Da questi sei con una nuova ballottazione a maggioranza di Voti, saranno scelti li due Consoli.

Se accadesse, che al tempo dell'Elezione dei nuovi Magistrati, fra i Contrattanti non vi fosse un numero sufficiente di soggetti abili, sarà il Magistrato autorizzato di proporre anche i Fieranti tanto per l'elezione, quanto per la surrogazione de' Magistrati.

§. 5.

Chiunque sarà eletto, dovrà sotto l'irremissibile pena di trecento *fni.*, qualora si trovi in Fiera, accettare l'amministrazione dell'ufficio a lui affidato, e sotto la stessa penale non gli sarà lecito di partirsi dalla Fiera sino al suo termine.

Solamente il Magistrato potrà assolvere alcuno dall'accettazione della carica, e dall' obbligo di non partir dalla Fiera, qualora questi adduca per essere assolto, ragioni tali, che vengano riconosciute sussistenti.

§. 6.

La seguita Elezione del nuovo Magistrato di Fiera deve subito esser presentata al Governo dell'Austria Superiore, il quale dovrà senza dilazione accompagnarla alla Corte per la conferma.

Ottenuta questa, dovrà il nuovo eletto Magistrato, (il quale viene bensì eletto nella Fiera di S. Bartolommeo dell'anno antecedente, ma entra però nell'amministrazione degli affari solamente nella susseguente Fiera di mezza Quaresima) prestare previamente nelle mani del Magistrato, che sorte, il Giuramento di osservare esattamente i Privilegj, le Leggi, e gli Ordini delle Fiere di Bolzano, e di amministrare Giustizia verso di ognuno.

§. 7.

Negli affari contenziosi compete al Magistrato la Giurisdizione in tutte le vertenze dipendenti da Contratti, o da Atti conchiusi nella Fiera di Bolzano, ovvero, che nascono per pagamenti destinati per la Fiera medesima, sieno poi le Parti, mescolate nel contratto, o nel pagamento, di qual si sia stato, o carattere; quindi anche quelli, che più non frequentano la Fiera, sono obbligati di rispondere innanzi al Magistrato Mercantile in quelle vertenze dipendenti da un'Atto antecedente, o pagamento convenuto in tempo che frequentavano la Fiera.

Se però nasca questione di tali Contratti, che nulla affato alla Fiera appartengono, conseguentemente non dipendenti da nissun'Atto di Fiera, e che nemmeno con questa hanno relazione, e nei quali il pagamento solamente per modo di termine sia destinato per questo, o quel tempo di Fiera, in tal caso non appartiene nè l'Atto, nè l'obbligo del pagamento alla Giurisdizione di Fiera.

§. 8.

I Sudditi Tirolesi, che negoziassero fra loro di Derrate, che nissuna connessione hanno colla Fiera, come Vino, Biade, Bestiame ecc., non potranno per le vertenze, che quindi insorgessero, esser obbligati a comparire avanti al Magistrato Mercantile.

Quando poi un tale Contratto venisse conchiuso in Fiera con un Fierante, ovvero fosse convenuto il pagamento per la Fiera, in tal caso soggiacciono alla Giurisdizione del Magistrato Mercantile le vertenze dipendenti da un tale Contratto, allora però solamente, quando i pagamenti sieno stati destinati per la Fiera, ed i Contraenti nel conchiudere il Contratto siansi espressamente assoggettati alla Giurisdizione della Fiera.

§. 9.

Anche quelle vertenze appartengono alla Giurisdizione del Magistrato di Fiera, le quali nascono coi Fattori, Speditori, Barcaruoli, Carrettieri, e Cavallari per le emergenti negligenze, danneggiamenti, o ritardi a danno delle merci, o pregiudizio de' Mercanti, nella custodia, spedizione, condotta, impacco delle merci di Fiera, in Fiera, o fuori di Fiera.

Se poi trovasse il Magistrato oltre a ciò in un tal Fattore, Spedizioniere, Carrettiere, o Barcaruolo indizj del delitto di falsità, o di un'inganno, dovrà a seconda delle circostanze far la denunzia al Giudice Politico, o Criminale, per la ulteriore procedura.

§. 10.

La Giurisdizione del Magistrato dura solamente fino a tanto, che dura la Fiera, e di questa, li giorni di rispetto, e pagamenti; finita la Fiera ritiene il Magistrato, mediante la Mercantile Deputazione fuori di Fiera, solamente ancora il Diritto di accordare arresti, e sequestri, d'intraprendere sigillazioni, ed anche concedere l'esecuzione sopra Sentenze nate durante la Fiera.

I Ma-

I Magistrati, e i Giudici della Contea del Tirolo, e di tutti gl' altri Stati Ereditarj, devono, venendo ricercati dal Magistrato Mercantile, concedere l'esecuzione delle sue Sentenze, senza entrare nella disamina degli Atti, o d'ingerirsi nel merito, od oltre a ciò in altri casi prestare al Magistrato tutta la necessaria assistenza; e devono anche ricevere, ed eseguire tutte le Requisitorie loro rilasciate dal Magistrato Mercantile per altri affari aventi relazione alla sua Giurisdizione.

§. 11.

Dandosi il caso, che in tempo di Fiera morisse un Contrattante, o Fierante estero, dovrà il Magistrato Mercantile senza che gli Ordinarj Giudici abbiano a mischiarvisi, intrapendere la sigillazione, e prendere sotto Giudiciale custodia tutti gli effetti di Fiera, che si trovassero al morto appartenenti alla Piazza di Bolzano, affinchè di essi nulla perisca, o patisca.

Se però morisse in tempo di Fiera un Mercante del Paese domiciliato fuori del Distretto della Città, e Giudicatura di Bolzano, dovrà il Magistrato Mercantile intraprendere solamente la sigillazione degli effetti di Fiera, e nello stesso tempo il Giudice Ordinario porrà i sigilli sulla rimanente facoltà del defunto.

Secondo questa proporzione verrà in seguito continuata da tutte due le Parti la disamina, e ripartimento della facoltà lasciata dal defunto, sino a che in riguardo delle loro pretese saranno contentati i creditori di Fiera; dopo di che continuerà solo il Giudice Ordinario nella discussione della facoltà.

Se all'incontro morisse un Contrattante, o Fierante di Bolzano, domiciliato nella Città, o Giudicatura di Bolzano, dovrà il Magistrato Mercantile intraprendere cumulativamente col Giudice Ordinario la sigillazione degl' effetti di Fiera.

In riguardo alla disamina, ripartimento, e discussione della facoltà, deve però anchè in questo caso esser appunto osservato ciò, che avanti fù ordinato per li Mercanti, che muojono fuori del Distretto della Città, e Giudicatura di Bolzano.

Accadendo un tal caso di morte fuori di Fiera, appartiene alla Mercantile Deputazione fuori di Fiera nei suaccennati casi la Giudiciale amministrazione d' Ufficio.

§. 12.

In tutti i casi, nei quali appartiene la Giurisdizione al Magistrato Mercantile, è egli, e principalmente il Console, autorizzato, per modo di precauzione, d'accordare arresti contro quelle Persone che sono sospette di fuga, e di rilasciare sequestri sopra beni mobili, come anche di concedere contro li Debitori ad istanza de' Creditori altri legittimi mezzi di sicurezza.

Accadendo simili casi fuori di Fiera, ha la Deputazione Mercantile, nell' intervallo, che passa fra una Fiera, e l'altra, lo stesso Diritto.

Se le Persone, contro alle quali, o i beni mobili, sopra de' quali vengono impetrati gli arresti, sequestri, o altre Providenze di sicurezza, si trovano fuori di Bolzano in qualch' altro luogo del Tirolo, può in tempo di Fiera il Console, e fuori di Fiera la Deputazione Mercantile rilasciare Lettere requisitoriali per l'esecuzione degli accordati arresti, o sequestri alli Giudici, li quali saranno in obbligo d'eseguirli, e di darne parte al Console, o alla Deputazione della seguita esecuzione.

§. 13,

Il Magistrato Mercantile è autorizzato di destinare due, o più Deputati, i quali, nel frattempo, che corre da una Fiera all' altra, devono provvedere a tutto ciò, che è necessario, e che non patisce ritardo.

L'attività di questa Deputazione fuori di Fiera consiste sostanzialmente:

1mo. Nell' essere da essa amministrato l' Ufficio Giudiciale sopra tutto ciò, che in affari di liti, o di concorsi appartiene alla semplice introduzione, o corso della Giudiciale procedura, come pure sopra la concessione dell' esecuzione di una Sentenza già pronunziata dal Magistrato Mercantile.

2do. Ove diasi il caso, che vengano di ritorno, con Protesto, Lettere di Cambio, può essere ricercata, ed ottenuta da Lei la necessaria esecuzione, e quando vi sia pericolo nel ritardo si possono da Lei ricercare, ed ottenere i necessarj mezzi di precauzione.

3zo. Nascendo fuori di Fiera il caso di morte di un Contrattante, o Fierante, da Lei viene intrapresa la sigillazione degli effetti di Fiera, che

4.º da Lei vengono pure fatte alli Tribunali superiori nell'indicato intervallo le necessarie rappresentanze.

§. 14.

Le cariche del Cancelliere Mercantile, e dell' Attuario saranno conferite solamente dal Magistrato, e dalli Contrattanti. L'elezione deve seguire mediante ballottazione, ed a maggioranza di Voti. Sarà però nella Fiera antecedente affisso un'Editto al Palazzo del Magistrato, con cui si farà nota la vacanza della carica, e i concorrenti invitati ad insinuarsi entro un certo termine.

In seguito nella susseguente Fiera si passerà alla Elezione; se questa si faccia del Cancelliere, sarà ammesso quel solo, ch'abbia ottenuto il Decreto di eligibilità della carica di Giudice, o attesi i per addietro prestati servigj, e la provata esperienza in affari Giuridici, e Mercantili, ne sia stato dispensato.

Se l'Elezione riguarda l'Attuario, dovrà questo essere fornito della necessaria abilità.

Si l'uno, che l'altro non potranno entrare in carica prima di avere ottenuta la Sovrana conferma; indi devono prestare il Giuramento nelle mani del Magistrato di voler fedelmente, e doverosamente esercitare il loro Ufficio per il Principe regnante del Paese, e per la Mercatura.

I doveri del Cancelliere Mercantile sono di aver la principal direzione della Cancelleria, che trovasi nel Palazzo del Magistrato, e dell'Archivio, di aver cura, che l'Attuario tenga in buon ordine la Registratura, i Protocolli, gl'Atti del Magistrato, e di Fiera tanto Tedeschi, che Italiani; finalmente in affari contenziosi, di dare al Magistrato la sua Relazione, e Voto informativo.

Nell' amministrazione della Giustizia non avrà luogo l'incasso di alcuna Tassa, ma bensì dovrà amministrarsi gratuitamente da tutti e due i Magistrati.

Del rimanente, l'incasso delle Tasse di Cancellería dovrà restare, e farsi a norma dell'Ordine delle Tasse del primo Febbrajo 1790. unito in fine de'presenti Statuti, il quale dovrà pubblicamente per ispezione di ognuno esser affisso nella Cancellería Mercantile.

Al Magistrato viene anche concesso un Bidello, o più, tanto per suo servizio, che de' Contrattanti.

Il Cancelliere, l' Attuario, ed il Bidello restar debbono nel loro Ufficio, insin tanto, che ne sieno riputati degni.

Caso poi vi fossero rilevanti motivi, onde privarneli, sarà libero al Magistrato, ed alli Contrattanti di passare ad una nuova ballottazione tanto del Cancelliere, ed Attuario, quanto del Bidello.

§. 15.

Se casi non preveduti rendessero necessario per supplire ad inevitabili spese, di porre, oltre il Fondo già esistente, ancora un'Imposta sulle merci Mercantili, dovrà il Magistrato Mercantile proporre alla Contrattazione il motivo di tale Imposta, il necessario importo, e la maniera dell' Imposta medesima, e la Contrattazione formando il conchiuso, e nello stabilire l'Imposta sopra le merci Mercantili per supplire alle inevitabili spese di Fiera, avvertisca, siccome il suo bene il richiede, di non sorpassar la misura.

Questa Imposta, acconsentendo la Contrattazione, può essere fissata senza ricercarne Superiore approvazione.

§. 16.

All'attività del Magistrato Mercantile appartiene anche l'elezione de' Sensali di Cambj, e merci, che hanno a sussistere nelle Fiere di Bolzano.

Per tali devono essere ammessi solamente quelli, che dopo precedente circostanziata disamina, e diligentissima prova, attese le loro cognizioni, ed abilità saranno conosciuti capaci di tale impiego, ed in riguardo del loro carattere ne saranno reputati degni.

Gi eletti dovranno giurare innanzi al Magistrato di non mai nè di propria autorità, nè per proprio conto fare alcun negozio, e di procedere nel loro impiego con rettitudine, zelo, ed ordine.

Anche la deposizione degli eletti al caso, che si manifestassero a ciò importanti motivi, dipende dal Magistrato secondo la maggioranza de' Voti.

Ad.

Ad ogni altro resta proibito il far senserie nelle Fiere di Bolzano sotto qualunque siasi pretesto, un tal Contratto è invalido, e nullo, ed il Mezzano cade tante volte, quante egli commette qualche cosa di simile, nella pena di duecento Talleri, un terzo della quale ricade al denunciante, il cui nome sarà tenuto occulto, e gli altri due terzi poi a seconda della disposizione del §. 24. del quarto Capitolo si dovranno spedire alla Cassa Principesca.

§. 17.

L'amministrazione d'Ufficio dovrà seguire nella propria Casa del Mercantile, in cui, siccome in pubblico luogo d'Ufficio, si deve ognuno comportare colla dovuta convenienza, e prudenza.

Sono quindi autorizati il Magistrato, e la Deputazione fuori di Fiera di procedere con Mandati penali, ed anche con effettive pene pecuniarie sino alla somma di trecento Fiorini contro quelli, che loro non dimostrano il dovuto rispetto, ed in affari d'Ufficio, non prestano la dovuta ubbidienza; inoltre di sottoporre ad un eguale pena pecuniaria, o secondo le circostanze, qualora si dovesse devenire ad una maggiore, di rimettere alla Superiorità politica coloro, che fuori della presenza del Magistrato, ma però dentro alle Porte della Casa del Magistrato, offendono qualcheduno con parole, o con fatti, o altrimenti commettono azioni improprie, e molto più quelli, che nel trattare le cause in Giudizio si offendono l'un l'altro, o altrimenti si comportano sconvenevolmente, e scostumatamente. Se però si trattasse di un delitto criminale, deve questo per l' inquisizione, e castigo esser rimesso al Giudice criminale.

Il Magistrato ha anche il Diritto per maggiore autorità di servirsi di un proprio Suggello tanto in pubblici, che in privati affari.

Questo Suggello è un Globo significante il Mondo con diverse balle di merci parte legate, e parte sciolte, e col Motto. „*Et mare pulerior*. come pure coll'Iscrizione. „*Sigillum Consulis, et Consiliariorum Nundinarum Bulsanensium.*

§. 18.

Il Fabbricante o Mercante, che viene alla Fiera di Bolzano, ed ivi vuol far negozj, è in obbligo, nel giorno seguente dopo esser arrivato in Fiera, di scrivere di proprio pugno, o non sapendo scrivere, di far scrivere da altra persona da lui pregata nella Matricola di Fiera, (che in ogni Fiera verrà fedelmente custodita in Archivio), il suo nome, come anche il luogo, dove egli è domiciliato, o abita.

Questa registrazione seguirà gratuitamente; chi la omette, non sarà a parte delle prerogative proprie de' Fieranti, e cadrà nell'istesso tempo in un' irremissibile pena pecuniaria, che può determinare il Magistrato a seconda delle circostanze della facoltà del debitore, da' dieci sino a' cento Fiorini.

§. 19.

Chiunque comparisce in Fiera qual Procuratore, o Complimentario, è in obbligo, avanti d'intraprendere qual si sia negozio in tale qualità, di mostrare, e presentare nella Cancelleria della Fiera il suo pieno potere, o Procura.

Questa deve contenere chiaramente il nome del Principale, esattamente esprimere il contenuto, non venendo ammesse vuote Carte bianche, se anche fossero fornite del Nome, e Suggello.

Le ordinate Procure poi devono dal Notaro del Giudizio Mercantile essere registrate in un determinato Libro, che deve essere conservato nell'Archivio Mercantile, da cui ognuno possa prendere cognizione, ed aver l'ispezione della Procura.

Chi tralascia la presentazione della sua Procura, decade da tutti i Diritti di Fiera, e tutti i Contratti di negozio conchiusi avanti la presentazione, non sono di alcuna forza, ed effetto, in quanto egli volesse acquistarne un Diritto.

§. 20.

Dovendo venir registrato nella Matricola di Fiera un negozio eretto di nuovo, devono precedentemente venir consegnate nella Cancelleria della Fiera le Oblatorie di questo nuovo negozio, affinchè possa venire riconosciuta la Firma, e possa essere presa cognizione delle persone, che sono propriamente interessate in tale negozio.

§. 21.

La Contrattazione della Fiera di Bolzano, che sin quì ha sussistito composta di ragguardevoli Mercanti, deve avere la sua propria particolare Matricola, che dovrà essere custodita nell' Archivio della Fiera.

I Diritti di questa Contrattazione sono, che propriamente essa sola deve dar Voto in tutti que' casi, ne' quali si debba deliberare, e decidere di un' affare avente relazione colla Fiera.

Oltre a ciò possono i Contrattanti ottenere la Patente aperta di Franchigia, mediante la quale, eglino nell' andare, e ritornare dalla Fiera, e questa durante, come anche ne' giorni di rispetto non possono essere per affari civili nè trattenuti, nè arrestate le lor persone, o i loro beni, senza un' ordine espresso del Governo della Provincia, ovvero della Camera Aulica.

Simili Patenti di Franchigia devono essere stampate coll' Arma Principesca, fornite della Controsegnazione del Governo del Tirolo, o dell' Ufficio Circolare di Bolzano, ed indi sottoscritte dal Console di prima Istanza, e dal Cancelliere.

§. 22,

Chi aspira ad essere accettato nella Contrattazione, deve ne' primi giorni di Fiera presentare la sua supplica al Console di prima Istanza; dipende poi dalla Contrattazione di determinare, se abbia ad essere accettato: il che seguirà mediante la ballottazione, dovendosi i votanti Mercanti avere a mente, di non lasciar entrare nella Contrattazione che onesti, e degni uomini. Devesi quindi precedentemente prendere accurata informazione de' meriti della Persona, e della Casa del concorrente. Non può però essere ricevuto nella Contrattazione, chi non abbia prima per due anni consecutivi frequentate le Fiere di Bolzano, e non abbia all' Elezione ottenuti due terzi de' suffragj.

§. 23.

I doveri de' Contrattanti sono, di frequentare le Fiere di Bolzano almeno una volta all' anno, o in persona, o mediante un noto Procuratore, o Complimentario a seconda del §. 19., altrimenti decadono dalla Contrattazione, e da tutti i Diritti di Fiera in ciò, che sono ad essi utili, quando non potessero provare un impedimento tale, che il Magistrato Mercantile trovasse giusto di riguardare qual valevole discolpa dell' omessa frequentazione.

§. 24.

Egli è dovere inoltre de' Contrattanti di portarsi per ordine del Magistrato nel tempo prefisso, al luogo stabilito per dare i suffragj quali uomini sinceri, e retti secondo l' interna loro persuasione, e per puro riguardo al bene universale.

Chi non comparisce, e non è in grado di giustificare la sua mancanza con ragioni, che vengano riconosciute valevoli dal Magistrato Mercantile, cade in una irremissibile pena pecuniaria, da determinarsi dal Magistrato, secondo le circostanze, da' dieci fino a' cento Fiorini, oppure sarà obbligato di aderire al conchiuso di quelli, che furono presenti alla Contrattazione, o sarà affatto da escludersi dalla Contrattazione.

Anche i Fieranti sono in obbligo sotto eguale pena, venendo chiamati dal Magistrato, di comparire al luogo determinato.

§. 25.

Nel caso, che si finisca un negozio ascritto alla Contrattazione, non avrà questo più parte alla Contrattazione. Quando poi venga rinnovato mediante un' altra Dita, o Compagnia, può il nuovo negozio essere preso nella Contrattazione per ballottazione, senza pretendere dal medesimo la precedente frequentazione delle Fiere di Bolzano.

§. 26.

Non potrà più lasciarsi nella Contrattazione alcun Mercante, contro il quale una volta sia stato aperto il Concorso, oppure abbia fatto accomodamento co' suoi Creditori, per cui questi abbiano rilasciata una parte delle loro pretese; eccettuato il caso che potesse un tal Mercante provare pienamente la sua innocenza, e la Mercatura volesse per ballottazione ritenerlo nella Contrattazione.

§. 27

§. 27.

I beni, o le merci Mercantili destinate per Bolzano non sono da riguardarsi per cadute in Contrabbando, o confiscate, qualora apparisca, che i Mercanti non ne abbiano colpa, ma bensì i Carrettieri, o Condottieri, sia per errore, o per malizia.

In un caso tale devesi procedere col sequestro, e colla pena a seconda del delitto, sopra i carri, e cavalli, ovvero devono gli accennati Carrettieri, e Condottieri venire puniti con altre esemplari pene pecuniarie, e corporali.

Capitolo Secondo.

Dell' Ordine Giudiciario Mercantile.

§. 28.

Tutte le Scritture debbono presentarsi nel luogo del Giudizio all' Attuario, o al Console.

§. 29.

La Petizione, e Risposta debbono essere presentate in iscritto; la Replica, e Duplica; come anche l'ulteriore procedura debbono seguire verbalmente.

Gli Avvocati restano esclusi dal Giudizio Mercantile, eccettuati i seguenti tre casi, quando cioè.

a) Una Parte, sia per età, o per debolezza di sensi, non sia in grado di difendere se stessa in Giudizio.

b) Quando una Comunità, o Città debbono trattare una causa.

c) Quando il Magistrato trova una causa così confusa, ed oscura, ch'egli giudichi necessario di permettere alle Parti gli Avvocati; anche in tal caso tuttavia si dipartirà il meno, che sia possibile dalla procedura sommaria, e non sarà dato luogo ad alcuna inutile formalità, o ritardo.

§. 30.

Chi nella Risposta contraddice il merito non fà di mestieri, che contraddica particolarmente tutte le circostanze, e questo vale anche rispetto alla Replica, e Duplica. Dimandando però una parte, che l'Avversario si dichiari particolarmente sopra l'una, o l'altra da lui addotta circostanza, dovrà questo dare sopra di ciò una chiara, ed esatta dichiarazione, altrimenti sarà una tal circostanza tenuta per vera.

§. 31.

Se quello, al quale è stato intimato in proprie mani l'Ordine Giudiciale di dover comparire avanti al Magistrato, o di presentare la sua Risposta sopra la Petizione, non comparisca, o non presenti la Risposta, dovrà aversi per vero tutto ciò, che l'Avversario avrà addotto, sopra di che sarà giudicato come di Giustizia. Se quello, ch'è venuto in Fiera si tiene nascosto per non essere ritrovato, dovrà il Bidello affiggere l'Ordine Giudiciale alla porta della casa ed all'uscio della Camera da lui abitata, ed indi non comparendo il medesimo, si procederà contro di lui in quella stessa maniera, come contro di quello, che non comparisce non ostante l'avere ricevuta in persona l'intimazione Giudiciale.

Nel caso tuttavia, che non comparisca quella Parte, a cui Istanza è stata rilasciata l'intimazione, non ha più luogo per essa tutto ciò, che concedeva l'intimazione rilasciata a sua Istanza, e deve ancora oltre a ciò abbonare all'Avversario le spese, e danni.

Se però la Parte non compersa fosse in grado di provare, che motivi inevitabili, non preveduti abbiano impedita la sua comparsa, o la presentanza della Risposta, dovrà il Giudice restituirla in intero, senz'ammettere sopra tale particolare ritardo veruno.

§. 32.

Qualora le Parti, sia nelle Scritture, o sia nella procedura verbale, si esprimessero tanto indeterminatamente, ed oscuramente, che, o ne derivasse quindi inutile prolissità, o non si potesse intendere con sicurezza il vero fondamento della questione, dovrà il Console, nelle Scritture mediante Decreto, e nella procedura verbale mediante vocale istruzione, ordinare alle medesime di porre il fatto in chiaro, e di esprimersi più accuratamente, e con maggiore chiarezza.

§. 33.

I Processi, ed altri affari Giudiciali possono venire trattati in lingua Tedesca, oppure Italiana.

§. 34.

Avanti al Giudice di prima Istanza possono dal principio sino al fine essere addotte nuove circostanze, nuovi mezzi probatorj, nuove eccezioni, e deve solo sopra di ciò essere sentita la Parte contraria, dovendo anche il Giudice in casi tali avere riguardo nella finale Sentenza alle spese, e alli danni, che perciò vengono recati alla Parte contraria, che deve essere sentita.

Tuttavìa non potranno a ciascheduna delle Parti essere concesse più di trè Scritture.

§. 35.

Per l'emergente Diritto della denunzia della lite può il Processo nel merito restar insino a tanto solamente sospeso, che la Parte, cui viene denunziata la lite, si dichiari di non volere assumere la molestia, il che deve seguire senza ritardo alcuno.

Il denunziante la lite è in seguito obbligato a rispondere in merito, con riserva dell' eventuale suo Diritto di chiedere l' indennizazzione.

§. 36.

La Riconvenzione, (la quale però allora soltanto ha luogo avanti il Magistrato Mercantile, che il Diritto di essa consista in un' oggetto appartenente alla Giurisdizione di Fiera) può essere trattata nello stesso tempo, in cui si tratta il merito, tuttavia in guisa, ch' appena conchiusi gli Atti sopra la Convenzione, o Riconvenzione, senza riguardo all' oggetto non ancora conchiuso, possa subito venir giudicato, e si possa anche passare all' esecuzione.

Se la procedura sopra la Convenzione, e Riconvenzione è in corso nel tempo stesso, ciascheduna delle Parti è autorizzata nell' una procedura di riportarsi agli amminicoli, e documenti già esistenti nell' altra, senza che debba nuovamente annetterli.

Se poi viene conchiuso in causa prima nell' una procedura, che nell' altra, devono al tempo dell' inrotulazione degli Atti sopra la conchiusa procedura essere annessi quelli documenti alli quali le Parti si sono riportate.

§. 37.

Siccome le pròve della maggior parte delle pretese de' Contrattanti, e Fieranti l'un verso l' altro, consistono in Cambiali, Scritti di obbligazione, e Libri di negozio, dovranno quindi questi mezzi probatorj avanti il Giudicio Mercantile, avere assolutamente quella forza, che a' medesimi viene attribuita in tutti i luoghi, donde sono i Mercanti, e in conseguenza non hanno luogo rispetto a questi mezzi probatorj, altre insolite provvidenze, e restrizioni.

§. 38.

Semplici copie di pubblici documenti, e semplici estratti da' Librì del negozio, se non sono autenticati da una persona a ciò autorizzata, non meritano alcuna fede, qualora dalla Parte contraria vengano espressamente contraddetti.

§. 39.

Se una Parte presenta documenti dalla Parte contraria trovati viziosi, e la questione, per cui sono stati presentati, sia di tal qualità, che la decisione debba venire rimessa ad ulterior sessione; potrà essere ricercata la Giudiciale custodia de' documenti medesimi. Se però l' esibitore di essi ricusasse di farne il deposito, deciderà il Magistrato

sopra

sopra tale Articolo, quanto sarà di Giustizia, e qualora venga giudicato per la Giudiciale custodia, non avrà luogo alcuna appellazione, la quale si ammetterà allora soltanto, che venisse giudicato contro il deposito de' documenti.

§. 40.

Chiunque pensa di fare una prova col mezzo de' testimonj, deve dimandare una sessione per l'esame di quelli, senza essere in obbligo di nominarli preventivamente.

Il provante può, o portar seco in iscritto gli Articoli di prova intorno a cui debbono essere esaminati li testimonj, oppure vocalmente dettarli al protocollo.

I testimonj debbono fare in presenza delle Parti l'usato Giuramento, ma però essere esaminati tanto in assenza delle Parti, che de' contesti.

Sopra ogni circostanza, che viene affermata dal testimonio, deve questo *ex officio* essere ricercato d'onde egli ciò sappia? Seguito l'esame de' testimonj sopra tutti gli Articoli di prova, debbono farsi alli medesimi anche *ex officio* i soliti generali interrogatorj.

I loro detti vengono in seguito letti alla Parte contraria, in cui balìa stà, o di presentare in iscritto particolari interrogatorj per ogni testimonio, e sopra i detti di quello, oppure dettarli vocalmente al protocollo, affinchè possano sopra di essi essere sentiti i testimonj egualmente che sopra gl' Articoli di prova.

Dopo ciò ad ogni testimonio debbono essere lette le sue deposizioni, e queste essere debbono da lui sottoscritte.

Se un testimonio non sapesse scrivere, dev' egli confermare le sue asserzioni col segno di Croce, e farle sottoscrivere da altra persona in sua vece.

Finalmente debbono essere chiamate le Parti, ed esser loro lette le deposizioni de' testimonj, concedendone loro, quando il vogliano, copia.

Nello stesso tempo deve stabilirsi alle Parti una sessione per l'ulteriore procedura.

§. 41.

Se la Parte contraria può provare, che i testimonj, per qualsisìa fondata ragione, non meritino alcuna fede, essa è autorizzata di opporsi al loro esame. Se il Magistrato non ostante tale eccezione gli ammette a far testimonianza, contro a tale Sentenza non avrà luogo alcuna appellazione; quando poi gli rigetti, potrà essere intrapresa l'appellazione.

L'Avversario della Parte provante può anche dopo l'esame de' testimonj addurre le prove dimostranti la loro inabilità, o viziosità, ed il Magistrato nella finale Sentenza dovrà avere alle medesime, l'opportuno riguardo.

§. 42.

Chiunque hà fatta una mezza prova mediante la deposizione di un testimonio irrefragabile, o di più testimonj viziosi, può offerirsi per integrare la prova medesima, al Giuramento suppletorio, ed il Magistrato dovrà accordarlo, qualora si tratti da una circostanza importante, e decisiva del merito.

La Parte potrà offerirsi ad un tale Giuramento tanto avanti, quanto dopo l'esame de' testimonj.

Se però anche la Parte non si fosse offerta al Giuramento suppletorio, il Magistrato dovrà ricercarle in vigor del suo Uficio, se si trovi in grado di deporre il Giuramento suppletorio, e dovrà in seguito la di Lei affirmante risposta essere riguardata come un' offerta.

§. 43.

Chi non è in grado di comprovare la sua pretesa nella Dimanda, ovvero la sua eccezione nella Risposta, o altra circostanza sostanziale, oppure non vuole entrare in prove, può deferire al suo Avversario il Giuramento decisorio della lite. L'Avversario è in obbligo d'accettarlo, o di riferirlo; se però quello, che ha deferito il Giuramento decisorio, si trova in circostanze tali da non poter deporre il riferitegli Giuramento, dovrà quello cui, venne deferito, qualora si tratti di un proprio suo fatto, assolutamente accettarlo, o ricusarlo.

Il Giuramento decisorio, potrà però allora solamente aver luogo, quando la questione riguardi il capitale stesso, o gl' interessi.

Se all' incontro cada la questione solamente sopra cose accessorie, tale Giuramento non sarà da concedersi.

Nascendo fra le Parti questione sul Diritto di deferire, o riferire il Giuramento decisorio, deve la medesima preventivamente essere decisa; la Sentenza finale nel merit seguirà solamente dopo deposto il Giuramento.

Nella stessa maniera deve anche procedersi col Giuramento suppletorio.

§. 44.

Le Sentenze possono, o vocalmente venire pubblicate alle Parti, o in iscritto esser loro lette.

Le Parti stesse possono in seguito prenderne copia, o esser loro secondo le circostanze dalli Magistrati comunicata.

§. 45.

Egli è in libertà di chiunque si crede aggravato da una Sentenza del Magistrato di prima Istanza, appellare a quello di seconda entro il termine di 24 ore, anche in giorno di festa.

In questo caso possono tutte e due le Parti prendersi una copia de' motivi del Giudicato, senza i quali non può già venir fatta alcuna Sentenza.

L' appellazione, qualora non intervenga un giorno festivo, e venga tenuto Giudizio, deve entro il termine di altre 24 ore venire introdotta dall' appellante presso il Magistrato di seconda Istanza, altrimenti passa la Sentenza in Giudicato.

Restano proibite tutte le appellazioni contro Sentenze interlocutorie, che non fanno pregiudizio al merito principale.

§. 46.

Nella Scrittura gravatoriale, possono bensì essere addotte delle novità, le quali il Magistrato però di seconda Istanza deve giudicare, se influiscano sostanzialmente nell' attirata causa o nò. Nel caso, che nò, non deve aversi alle medesime alcun riguardo, ma devesi procedere alla definizione sopra gli Atti ventilati in prima Istanza. All'incontro nel caso affermativo, s' imponga al Magistrato di prima Istanza di riassumerla procedura sopra tali novità, e di considerare in seguito, se ad onta di esse abbia da sussistere la Sentenza di prima, oppure se cancellata questa, se ne debba intraprendere un' altra.

§. 47.

Per la seconda Istanza deve del pari esservi un' Assessore Legale, il quale abbia ottenuto il Decreto d' eligibilità per la carica di Giudice, oppure attesi li già prestati servizj, e per la provata sua esperienza in affari Legali, e Mercantil., ne sia stato dispensato.

Quest' Assessore deve essere eletto nella maniera stessa che il Cancelliere di prima Istanza, ed è di quello siccome di questo Ufficio, di far nelle cause il rapporto, e di dare il suo Voto informativo al Magistrato.

Venendo confermata la Sentenza di prima Istanza, deve senz' altro essere concessa l' esecuzione.

Se poi viene mutata, e contro della seconda Sentenza, venga nel dovuto termine di 24 ore intrapresa l' appellazione, devesi in riguardo dell' introduzione procedere, come coll' appellazione della Sentenza di prima Istanza. Le Parti possono prendersi copie de' motivi del Giudicato, e l' appellante deve (quando però venga tenuto giudizio) introdurre la sua appellazione nel termine di 24 ore; in questa appellazione però deve entrare come Giudice quel Magistrato, il quale nell' anno prossimo hà avuta l' amministrazione di Giustizia di prima Istanza.

Non essendo però presente in Fiera l' uno, e l' altro Commembro di quel Magistrato, quei che vi si ritrovano, hanno il Diritto di surrogare altri soggetti.

Se non si trovasse in Fiera alcuno de' Membri di questo Magistrato, entrerà a far le sue veci il Magistrato di seconda Istanza dell' anno passato, con egual diritto di surrogare altri soggetti nel posto di quei, che mancano.

Che se pur questi tutti fossero assenti, allora si agirà giusta la disposizione del §. 3. del primo Capitolo.

Que'

Que' Magistrati però dell' anno passato, che in tal maniera entrano nell' amministrazione di Giustizia, come anche que' soggetti, che da loro vengono autorizzati, debbono precedentemente prestare il solito Giuramento nelle mani del Console, che effettivamente è in Uffizio.

Il Magistrato così stabilito deve confermare una delle precedenti due Sentenze, dal che ne risultano due uniformi decisioni, sopra le quali deve senz' altro venire concessa l' esecuzione. .

§. 48

Se tuttavia quegli, contro cui sono nate due uniformi Sentenze, vuole intraprendere la Revisione, ciò sia in sua balìa, ma l' esecuzione non interrompe ciò non ostante il suo corso, il quale nemmeno può venire sospeso, se anche il revidente si offerisce di depositare la somma aggiudicata, o di assicurare in qualsisia altra maniera la Parte vincitrice: all' incontro a richiesta della Parte revidente, è in obbligo la Parte vincitrice di prestare una cauzione della puntuale restituzione nel caso, che restasse soccombente nella Revisione. Il revidente deve poi allora solamente offerire il deposito, o altra stabile sicurezza, ed il suo Avversario è in obbligo di accettarla, quando non si tratti del pagamento di una somma di danaro, ma bensì dell' esecuzione di un Contratto in qualsisia altra maniera.

La domanda di Revisione dev' essere insinuata nella Cancelleria Mercantile, e fatta registrare a protocollo nel primo giorno dopo che sarà stata alla Parte insinuata la Sentenza, se anche fosse un giorno di rispetto, o festivo.

I gravami di Revisione, se ancor dura la Fiera, debbono presentarsi nel termine di otto giorni appunto a que' Magistrato, contro la Sentenza del quale viene intrapresa la Revisione, e questi poi deve trasmettere gli Atti alla Suprema Giustizia.

In caso, che sia terminata la Fiera, deve ciò seguire presso la Mercantile Deputazione fuori di Fiera.

Le Parti possono anche pel corso di Revisione prendere copie de' motivi del Giudicato, perchè anche quella Sentenza, mediante la quale ne viene confermata un' altra, deve venire pronunciata per motivi previamente addotti, e considerati.

§. 49.

Se quegli, contro di cui è nata una Sentenza, ritrova in seguito de' mezzi probatorj, ch' egli non poteva sapere prima, o tuttavia non poteva ritrovare, è autorizzato a chiedere la Restituzione in intiero.

§. 50.

Venendo riconosciuti importanti i mezzi probatorj, possono questi allora solamente aver forza di sospendere l' esecuzione, quando la questione è di tal qualità, che possa ancora facilmente essere decisa in quella Fiera, in cui dovrebbe succedere l' esecuzione: altrimenti deve continuarsi l' esecuzione, eccettuato il caso, che contro la Parte vincitrice nascesse il sospetto, ch' essa ottenuta l' esecuzione, potesse abbandonare per sempre la Fiera di Bolzano.

In questo caso deve sospendersi l' esecuzione, quando colui, che chiede la Restituzione in intiero, copre, ed assicura il suo Avversario; se poi la Parte vincitrice stessa presta una stabile sicurtà a quello, che ricerca d' essere restituito in intiero, deve allora lasciarsi il corso all' esecuzione, non ostante il sospetto, ch' egli in avvenire non fosse più per venire a Bolzano.

§. 51.

Se il Magistrato, o la Mercantile Deputazione fuori di Fiera, accorda l' arresto sopra i beni di qualcheduno, deve nel tempo stesso fissare all' impetrante l' arresto, o sequestro, un termine il più breve che sia possibile, secondo le circostanze, per presentare la sua formale domanda

§. 52.

In tutti li casi, ed oggetti, de' quali non venne fatta menzione alcuna in questi Statuti, dovrà essere osservato l' Ordine Giudiciario universale, in quanto questo non si allontana da quelli, ed è loro analogo.

Capitolo

Capitolo Terzo.

Dell' Accomodamento con li Creditori, e delli Concorsi.

§. 53.

Se un fallito, sottoposto alla Mercantile Giurisdizione per i suoi debiti dipendenti da negozj di Fiera, ricercasse dilazione, rilascio, o accomodamento, e ciò gli venisse accordato da' suoi Creditori, dovrà quell' accomodamento avere il suo vigore, e sussistenza, ove abbiano acconsentito almeno due terzi de' Creditori, non secondo il numero delle persone, ma computato l' importo dell' intiera somma di debito, e debbono per Sentenza venire obbligati a stare ad un tale accomodamento gli altri Creditori, che non vollero prestare il loro assenso, o che non furono presenti.

Questo conchiuso patto pregiudiciale però, mediante il quale i creditori vengono condannati a rilasciare parte delle loro pretese, avrà luogo in casi di debito appartenente alla Giurisdizione del Magistrato Mercantile, solamente sotto le seguenti condizioni, cioè:

1mo. Che a tale fine preceda mediante Editto la necessaria citazione di tutti li Creditori, e

2do. Non possano venir astretti di accedere all' aggiustamento que' Creditori, alli quali compete un' ipoteca, o prerogativa prima de' Creditori, che hanno aderito all' aggiustamento.

Nascendo finalmente il caso, in cui anche i sudditi della Provincia partecipano in un simile Concorso, e Riparto degli effetti di Fiera del fallito, dovranno anch' essi, non essendo le loro pretese fornite d' ipoteca, o altra prerogativa, contentarsi di quell' accomodamento, che è stato conchiuso dalla maggior parte de' Creditori di Fiera.

§. 54.

Nascendo il Concorso d' un Mercante ascritto alla Matricola di Fiera, o della Contrattazione, il quale sia un suddito della Principesca Contea del Tirolo, il Magistrato Mercantile sarà il Giudice del Concorso sopra la di lui intiera facoltà senza differenza del suo stato. Cadendo però in Concorso un Mercante ascritto alla Matricola di Fiera, o della Contrattazione, che non sia suddito Tirolese, appartengono solamente alla Giurisdizione del Magistrato Mercantile le merci, che si ritrovano in Bolzano, la Cassa del Negozio, i Crediti di Fiera, le Cambiali, e pagamenti convenuti per la Fiera di Bolzano. Il Concorso sopra tutta la restante facoltà appartiene alla Istanza personale del fallito.

§. 55.

Passandosi all'aprimento del Concorso, dovranno subito da' Creditori allora noti essere eletti a pluralità de' suffragi, due così detti Capi Creditori; i doveri de' quali sono, di esigere dal Magistrato, acciocchè con publico Editto citi li Creditori a comparire o personalmente, o mediante Procuratore, in un giorno determinato nell' Editto, alla sessione, per fare l' insinuazione delle loro pretese, unitamente agli amminicoli comprovanti le medesime, d' intraprendere la sigillazione, di far l' inventario degli effetti del Debitore, e di farli prendere in custodia unitamente alli Libri del negozio, Cambiali, Scritti d' obbligazione, e Cassa del negozio.

Inoltre debbono impetrare dal Magistrato le necessarie Lettere requisitoriali, tanto per i Tribunali d' estere Provincie, acciò che vengano inventariate, e prese in custodia le merci, effetti, Libri, e tutti gl' altri beni mobili, che il Debitore hà in quella Provincia, quanto ancora per i diversi Tribunali della Contea del Tirolo, affinchè da questi vengano notati, ed inventariati non solamente i mobili, ma ben anche gli stabili del Debitore.

Egli è ancora un dovere de' Capi Creditori di riscuotere i crediti della massa, o in via amichevole, o giudicialmente; e di far porre alla subasta que' beni, che fossero soggetti a deterioramento, e la manutenzione de' quali fosse dispendiosa, ed inutile.

§. 56.

§. 56.

I Capi Creditori sono in obbligo di prendere in disamina i Libri del Fallito, o di farli esaminare da altri periti uomini, di accettare le pretese, e mezzi probatorj de' Creditori, e di formare lo stato attivo, e passivo del Debitore.

Sino al giorno della sessione di liquidazione indotta mediante l'Editto, ogni Creditore è autorizzato di portarsi da' Capi Creditori per visitare i Libri del Fallito, e per riconoscere, e prender copie delle Cambiali, Scritti d'obbligazione, ed altri documenti degli altri Creditori.

Alla Sessione istessa non potranno essere ammessi Avvocati, i quali vengono esclusi dall'intiero Processo di Concorso, eccettuato il caso del seguente §. 61.

Nella Sessione debbono i Creditori addurre le loro eccezioni contro le insinuate pretese. Resta anche libero ad ogni Creditore di palesare alli Capi Creditori quelle eccezioni, che potessero essere opposte contra questa, o quella pretesa.

Le questioni sulla liquidità di una pretesa deve il Magistrato, qualora ciò sia fattibile, deciderle sul momento, ed in caso contrario al più presto.

Venendo poi contro l'una, o l'altra di tali Sentenze intrapresa l'appellazione, debbono mettersi a parte le pretese in questione, ed essere trattate particolarmente; l'affare principale non deve però venire sospeso, ma in riguardo di questo deve essere ordinatamente proseguito.

§. 57.

Finita la liquidazione, deve procurare il Magistrato un' aggiustamento, e se questo non fosse più fattibile in quel giorno, destinarne a tal fine un'altro.

Se due terzi de' Creditori computati secondo l'importo delle pretese liquide accettano il proposto aggiustamento, sono gli altri in obbligo d'aderire al medesimo, eccettuato il caso, che que' Creditori, che ricusano di prestarvi il loro assenso, potessero provare, che ad essi competa un Diritto d'ipoteca, o di prelazione.

§. 58.

Nell'insinuazione, e liquidazione, deve ad un tempo il Creditore far la sua domanda, in qual classe egli pretende di esser posto, quand'anche però ciò non succedesse, dovrebbe tuttavia il Giudice destinargli la classe a norma delle Leggi vigenti.

§. 59.

Nella sessione determinata per formare la Classificazione, verranno fatte tante classi, quante saranno le diverse sorta de' Creditori.

Tutti li Creditori verranno distribuiti, e posti in quella classe, che loro vien destinata dalle Leggi vigenti.

§. 60.

Ne' Concorsi appartenenti al Magistrato Mercantile, dovranno essere poste nella terza classe della Classificazione, quelle pretese de' Contrattanti, Fieranti, e sudditi Tirolesi, che derivano da un Contratto di Fiera, conchiuso in Fiera di Bolzano, o in cui fù espressamente convenuto il pagamento in Fiera di Bolzano.

Parimente la prerogativa, ch'è propria delle pretese fondate sopra formali Lettere di Cambio, avrà il suo vigore sopra i proprj effetti di Fiera, che si ritrovano nella massa in Concorso, allora solamente, che le dette pretese di Fiera avranno ottenuta la loro compiuta soddisfazione.

§. 61.

Trovando il Magistrato espediente, o ricercando i Creditori, che oltre il Cancelliere venga anche preso un'altro Soggetto Legale per formare la Classificazione, i Creditori dovranno, sì nell'uno, che nell'altro caso eleggerlo a pluralità di Voti, altrimenti lo destinerà il Magistrato.

Il Soggetto Legale a ciò nominato non acquista altro Diritto, che di palesare la sua oppinione sopra i punti, sui quali viene ricercato; egli non hà però Voto alcuno al pronunciarsi delle Sentenze.

§. 62.

§. 62.

Nascendo questione sopra un chiesto Diritto d'ipoteca, o di priorità, dovrà il Magistrato deciderla più presto, che sarà possibile.

Venendo intrapresa l'appellazione contro di tali Sentenze, dovrà ciò non ostante, in riguardo degli altri Creditori, passarsi allo scomparto, colla riserva di scompartire a seconda delle finali Sentenze i beni caduti in questione.

§. 63.

Essendo presso il Magistrato Mercantile agitato il Concorso sopra tutta la facoltà del fallito, conseguentemente sopra i suoi stabili, mobili, ed altri attivi, si dovrà in tal caso osservare l'ordine di Classificazione, e de' Concorsi prescritto, e che sussisterà in seguito nella Provincia. Saranno quindi in una tal massa di Concorso soggette all'ipoteca convenzionale anche le merci, Cassa di negozio, e pretese di Fiera, egualmente alli rimanenti stabili, mobili, ed attivi.

Rispetto alle merci, che si ritrovano ancora nel Fondaco, varrà allor solamente un'ipoteca, che la medesima sia stata insinuata nella Cancelleria mercantile, e registrata nel Libro delle ipoteche, che a tal fine sarà tenuto, e resterà aperto per cognizione d'ognuno, e quando sia stata convenuta in tempo non sospetto.

Se poi tali merci saranno state consegnate nelle mani del debitore in tempo non dubbioso, e critico, avrà senz'altro luogo sif'atto pegno speciale.

Quando presso del Magistrato Mercantile non verrà agitato il Concorso sopra l'intiera facoltà del fallito, ma solamente sopra il Fondaco delle merci esistente in Bolzano, sopra la Cassa di negozio, ed altri effetti di Fiera, ed attivi, allora non avrà luogo sopra tali effetti, merci, e Cassa alcuna ipoteca, senza differenza, se la medesima sia, o non sia stata insinuata nella Cancelleria Mercantile.

Venendo avanti il Magistrato Mercantile trattato il Concorso sopra l'intera facoltà, dovranno a sostegno del Commercio, quelle pretese de' Contrattanti, Fieranti, e sudditi Tirolesi, che derivano da un Contratto di Fiera, conchiuso in Fiera di Bolzano, o il risultante pagamento delle quali sia stato espressamente convenuto per la Fiera di Bolzano, avere con egual Diritto la preferenza sopra li ridetti effetti di Fiera egualmente, che gli altri Creditori appartenenti alla terza classe, e conseguentemente avanti de' Creditori Chirografarj, e comuni.

Quella prerogativa tuttavia, la quale giusta l'Ordine Giudiciario universale è propria delle pretese fondate sopra formali Lettere di Cambio, avrà solo intanto il suo effetto sopra li veri effetti di Fiera, che si ritrovano nella massa del Concorso, in quanto, che le ridette pretese di Fiera avranno ottenuta la compiuta loro soddisfazione.

Venendo poi innanzi il Magistrato Mercantile trattato solamente il Concorso sopra gli effetti di Fiera, avranno i detti Creditori di Fiera sopra tali effetti non solo la preferenza sopra le formali Lettere di Cambio, ma ben' anche sopra tutti gli altri Creditori, che per altro appartengono alla terza classe.

In riguardo agli altri effetti, che rimangono, si dovrà stare alla disposizione del Regolamento universale de' Concorsi, e della Classificazione.

§. 64.

Terminata la Classificazione, debbono i Capi Creditori formare lo scomparto della facoltà a misura delle prerogative competenti ad ogni Creditore, e secondo la differenza delle classi; indi avendo ciò effettuato, dovranno renderne conto alli creditori, mediante Editto, e citarli ad una sessione avanti il Magistrato, in cui dovrà seguire lo scomparto.

Nel frattempo stà in balìa dei Creditori l'andar a vedere lo scomparto presso i Capi Creditori, e prendersi copie di ciò, che desiderano.

Nascendo nella sessione, qualche questione sullo scomparto, dovrà il Magistrato deciderla, quanto prima sarà possibile, e venendo intrapresa appellazione contro tale Sentenza, non dovrà tuttavia essere sospeso lo scomparto, ma dovrà venire continuato colla riserva di scompartire a suo tempo giusta la finale decisione anche i beni caduti in questione.

§. 65.

§. 65.

In ciò, che concerne que' punti, de' quali non si è fatta menzione in questi Statuti, dovrà essere osservato l'universale Regolamento de' Concorsi, in quanto il medesimo non s'allontana da questi Statuti, o dalla loro analogia.

Capitolo Quarto.

Di diversi Diritti di Fiera, e di Cambj.

§. 66.

Ogni Contratto, sia colla mediazione d'un Sensale, o sia sulla buona fede conchiuso in Fiera dalli soli Contraenti, dovrà essere inviolabilmente mantenuto, ed eseguito.

Chiunque opera in contrario, dovrà chiamarsi in Giudizio per l'esecuzione, e non essendo questo possibile, sarà tenuto di risarcire all'altra Parte secondo la giustizia ed equità, tutti li danni, che dall'ommissione ne derivassero.

§. 67.

Volendo richiamare un pien Potere, o Procura pria che spiri il tempo, per cui da principio fù data, tale rivocazione deve essere insinuata in Cancelleria, ed ivi registrata, come pure deve essere pubblicata, tanto per Editto da essere pubblicamente affisso alla Porta del Palazzo del Magistrato, come anche mediante il suono del Tamburo.

Questo richiamato pien Potere, o Procura si riguarderà allora senz' altro per spirato.

Chi tralascia di fare la rivocazione nella maniera prescritta, resta responsabile di tutte le azioni del Procuratore, o Complimentario in quanto queste non eccedono i limiti stabiliti nel tenore del pien Potere, o Procura.

§. 68.

L'accettazione di una Lettera di Cambio deve appunto seguire sopra quello, che a ciò viene presentato, ed il nome dell' Accettante deve essere espresso chiaramente. Quest'accettazione deve alla più lunga seguire prima, che spiri il duodecimo giorno di Fiera, ed allora chi hà accettato, è in obbligo di fare il pagamento in tutti li casi, senz'alcuna eccezione, o scusa.

§. 69.

Se però si esitasse sull'accettazione, deve l'Accettante, la sera del duodecimo giorno, o se la Posta arriva solo nel giorno seguente, alla più lunga in tale seguente decimo terzo giorno, dichiararsi s' egli ricusi intieramente l'accettazione, oppure voglia prestarla liberamente, o semplicemente sopra Protesto.

Se sino allora non viene data alcuna determinata dichiarazione, può essere notato il Protesto.

Sopra tali notati Protesti deve presso il Giudizio Mercantile essere tenuto un Libro particolare, il quale starà aperto a cognizione di tutti i Mercanti, acciocchè si sappiano contenere, volendo onorare una tal Cambiale, che nel terzo giorno di giro deve essere depositata nella scatola a ciò precisamente destinata presso il Giudizio Mercantile.

§. 70.

Al possessore della Cambiale, il quale anche deve riscuoterla, compete la prerogativa di onorare, o di accettare la Lettera sopra Protesto, quando qualcun' altro non avesse l' ordine espresso di accettarla.

§. 71.

Sopra le Lettere di Cambio protestate, deve presso il Giudizio Mercantile essere tenuto un Libro particolare, e questo aperto per ispezione d'ognuno, dandone l' estratto a chiunque lo ricercasse.

§. 72.

Le Lettere girate non potranno in avvenire essere accettate. Parimente saranno invalide, e proibite quelle Cambiali, le quali contengono la valuta di più d'una Persona, in guisa tale che non solamente non soggiaceranno ad alcun pagamento, intimazione, o Protesto, ma anzi l'autore di quelle sarà sottoposto ad un emenda di trecento fiorini.

§. 73.

Ognuno, che ha il suo bilancio, sarà in obbligo di frequentare il giro all' ora stabilito nel tempo dei pagamenti, che comincia il decimo terzo giorno di Fiera, e continua sino all'ultimo giorno di rispetto, e di osservare in quello, tanto nelle Cambiali, quanto nelle partite di Mercanzia l' usata forma, e maniera. Debbono quindi da quelli, che concordano nelle poste girate, essere queste notate nella solita notarella, o Libro di giro, e ciò coll' inchiostro, e non già colla matita, o sia Lapis.

Quando in questi Libretti di giro, a giudizio del Magistrato non vi si rilevi mancanza, o malizia alcuna, si darà alli medesimi piena fede.

Chi però ardisse di falsificare cotai Libretti, sarà riguardato come un'ingannatore, e come tale punito a dovere.

§. 74.

Le partite girate nella maniera suddetta sono da riguardarsi quai pagamenti effettivamente prestati, ed essendovi corso uno sbaglio di penna, o svista, deve ancora prima della partenza dalla Fiera, seguirne l'indicazione, ed emendazione, altrimenti resta il pericolo, ed il danno a carico di colui, che non fece notare, ed emendare la partita al suo Creditore.

§. 75.

Le poste di pagamento assegnate senza incontro debbono dal creditore esser tenute per accettate; tuttavia però senza di lui pregiudizio, sino a che segue l'effettivo pagamento.

§. 76.

Tutto ciò, che dopo seguita l'accettazione è stato incontrato in merci, o partite di Cambiali fra Contrattanti, e Fieranti, dovrà esser tenuto per vicendevolmente compensato, e conseguentemente per buon pagamento; solamente dovrà il restante essere scontato, o mediante vero pagamento, o nel giro, per via d'assegnazione.

§. 77.

Accadendo un fallimento dopo seguita l'accettazione, ogni Contrattante, o Fierante può sopra le già accettate partite far compensazione tanto per se, quanto per i suoi corrispondenti di Negozio, che gli hanno affidati i loro affari; in guisa tale, ch'egli potrà prima saldare le sue proprie pretese, e di poi eguagliarsi per conto de' terzi a proporzione delle loro; egli non potrà pero levare il Protesto per più di quello che, seguita la compensazione, importerà il restante.

Il di più, che dopo la compensazione resterà a favore della Massa, essendo derivante da negozj di Fiera, dovrà essere scompartito giusta la disposizione del §. 59.

§. 78.

Ella è incombenza del Magistrato Mercantile, nascendo casi impensati, di dare alle esistenti valute per il tempo di Fiera, un'altro valore, in quella maniera, che sarà adattata alle circostanze, per evitare tutte le confusioni, e pel maggior vantaggio, ed incremento delle Fiere.

§. 79.

Siccome una lunga esperienza hà dimostrata l'impossibilità di compiere tutti i pagamenti nel decimoquinto giorno di Fiera, e che spirato il medesimo vi è ancor sempre qualche cosa da incassare, o da pagare, sono quindi stati aggiunti ancora due giorni di rispetto, o di pagamenti.

Sarà

Sarà perciò espressamente proibito il levare i Protesti nel decimoquinto giorno di Fiera. Il possessore però di una tale non pagata Cambiale può per sua sicurezza, e senza suo pregiudizio, nell'ultimo giorno di Fiera, sin'a' tanto che dura il segno della campanella di Fiera, e non più tardi, portarla chiusa in Cancelleria, se ivi però sino al finire de' giorni di rispetto, e sin'a tanto, che continua il segno della campanella di Fiera, che s'incomincierà a sonare alle ore 9 di sera, non segue alcun pagamento, dovrà sul fatto essere levato il Protesto, poichè altrimenti le Cambiali ne pagate, nè protestate cadono a carico di quello, che le doveva incassare, senza ch' egli potesse nello stesso tempo cercarne dal Remittente la ripetizione.

I Protesti levati in tale congruo tempo debbono venire notati dal Notajo della Fiera, e dati fuori sotto la data dell'ultimo giorno di Fiera.

§. 80.

Se un Mercante di un estera Piazza, che negozia in Fiera di Bolzano, vuol assegnare ad uno de' suoi Creditori per la valuta avuta, un' effetto di Fiera di Bolzano, dovrà egli fargli quest' assegnazione mediante formale Cambiale da estendersi da lui a favore di quello, che in Fiera deve incassare il pagamento, e questa Cambiale deve essere scadente per i giorni di pagamenti della Fiera di Bolzano.

Sopra tali Cambiali può essere dimandata l'accettazione, o il pagamento da quello che l'ha da incassare, o tiene in mano la Cambiale.

All'incontro resta severissimamente proibito di rimettere in guisa alla pura disposizione di quello, che ha data la valuta, il pagamento di un' effetto di Fiera, che passi poi di mano in mano la riscossione all'ordine di più persone.

§. 81.

Se manca al Debitore l'occasione di rimettere a Bolzano da casa sua, potrà egli ciò effettuare per via di seconda mano. In tal caso il possessore della Lettera è in obbligo di dimandare la rimessa di questa accettazione, e pagamento, ed altrimenti di levare l'opportuno Protesto.

Se però questo terzo non volesse soddisfare alla rimessa, ma volesse di nuovo farla effettuare da un'altro, il possessore della Lettera non è a ciò tenuto, ma può sorpassare l'intiera riscossione, ed attenersi senz' altro al suo primo Debitore tanto per la pretesa stessa, quant'anche per i danni, che ne derivassero, e gli resta sempre salvo il suo diritto sino all' ottenuto pagamento. S'egli tuttavia volesse accettare il pagamento, sta in sua balìa, ma senza obbligo di levare il Protesto per il quantitativo mancante. Parimente può egli in un caso tale computare un terzo per cento di provvisione per ogni spazio di tempo interceduto in tale rimessa, e può egli accreditare l'amico, che gli hà assegnata tale rimessa solamente del resto, dovendo essere responsabile di tutto il danno, colui, per conto, ed ordine del quale è seguita una tale rimessa.

§. 82.

Quando le Tratte si estendono oltre la seconda mano, quello, al quale sono dirette non sarà in obbligo d' accettarle, nè di pagarle per conto di quelli, cui, appartengono; tuttavia potrà ciò seguire per onore di Lettera.

Se poi le Tratte appartengono a quello, cui sono dirette, possono le medesime essere accettate, o pagate per onor di Lettera. Quello, che paga, può in seguito attenersi al Traente: questo all' incontro lascia aperta la sua partita di debito sino alla Fiera seguente, senza che possa il Creditore pretendere da lui alcun' interesse, o aggio.

§. 83.

Si è introdotto un' abuso, per cui i Mercanti avidi di guadagno, per fare in Fiera alzare, e cadere a piacere i negoziati, qualche tempo avanti, che incominci la Fiera, dispongono per la medesima danari per un prezzo assai basso, ma poi, e particolarmente al tempo, che devono venire spediti gli Spazzi, (poichè allora i prezzi crescono al sommo, prendono di nuovo danaro dal medesimo Debitore, e compensano così col loro debito la loro attiva pretesa, senza che dopo Fiera vengano mai spedite Cambiali, o Spazzj, pretese attive o passive, crediti, o debiti, dal che ne

derivano poi le secche, e palliate Lettere di Cambio, che non hanno di Cambio, che il solo nome, ma in fatti però altro non sono, che un vero disordine.

Per ovviare quindi a questo male, viene stabilito, che venendo portata una tal querela avanti il Magistrato Mercantile, quantunque il disordine fosse stato commesso in Piazza estera, ed affatto sott'altra Giurisdizione, il Magistrato sia tuttavia autorizzato di amministrare Giustizia al querelante, e di sottoporre ad un commisurato castigo il querelato, purchè solamente la Cambiale sia stata palliata col nome delle Fiere di Bolzano, ed il querelato posseda effetti sotto la Giurisdizione del Magistrato Mercantile.

§ 84.

Due terzi delle pene pecuniarie, che verranno riscosse, appartengono alla Cassa Principesca; del restante potrà il Magistrato Mercantile liberamente disporre.

§. 85.

Qualora il bene universale della Mercatura, e delle Fiere, o nuove circostanze rendessero necessarj nuovi Regolamenti, o Disposizioni, resta concesso assolutamente al Magistrato Mercantile di Bolzano, ed alla Contrattazione di questo, il Diritto di abbozzare a tal fine nuovi Statuti, e di proporli per la Sovrana conferma.

Noi comandiamo quindi, che i detti Statuti, e Privilegj debbano avere assolutamente vigore in tutti li loro Articoli, Punti, e Clausule, e debbano essere continuamente, ed inviolabilmente osservati, così che ogni Magistrato Mercantile di Bolzano, che sarà pro tempore, unitamente a quella Mercatura, possa, e voglia quietamente goderne, servirsene, e prevalersene, senza che da chi che sia gli venga frapposto impedimento, coll' espressa riserva tuttavia, secondo l'esigenza de' tempi, di accrescere, diminuire, o affatto abolire questi Statuti, e Privilegj.

Noi comandiamo perciò clementissimamente, e seriamente a tutte le Superiorità Ecclesiastiche, e Civili a Noi soggette, come anche a tutti li nostri suddi i, e fedeli di qualsisia Dignità, Stato, Ufficio, o condizione essi siano, e vogliamo, ch' eglino debbano rigorosamente proteggere, e mantenere il Magistrato Mercantile di Bolzano, e l'intiera Contrattazione, com' anche ogni, e caduno nella medesima compreso, in questi Statuti, e Privilegj, senz' apportare aggravio, o molestia, e nemmeno debbano permettere, che ciò venga fatto da alcun altro in nessuna maniera, per quanto ad ogn' uno deve essere caro di evitare la Nostra grave disgrazia, e gastigo.

Questa è la Nostra seria volontà: corroborando coll' appesovi Nostro maggior Suggello Reale, e Arciducale il presente Diploma, il quale è stato dato nella Nostra Capitale, e Residenziale Città di Vienna, il 23 del Mese di Marzo l'anno 1792; de' nostri Regni il primo.

FRANCESCO.

L. S.

Leopoldo Conte di Kollowrat.

Francesco Carlo de Kräsel.

Ad Mandatum Sacrae Regiae Majestatis proprium,

Adamo Dionisio de Gröller.

Regola

Regolamento delle Tasse della Cancelleria.

Tasse del Cancelliere.

	fl.	kr.
Per un'Oblatoria, Procura, o Rivocazione di questa	1	—
Per l'estesa di un' Attestato del Magistrato	—	45
Per la Legalizzazione di un Documento	—	30
Per l'accettazione alla Contrattazione della Fiera di Bolzano, o all' impiego di Sensale, compresa l'estesa del documento	4	30

Tasse dell' Attuario.

	fl.	kr.
Per ogni Protesto in Fiera, o fuori di Fiera	1	—
Per la Nota di un Protesto	—	45
Per l'autentica di un conto, o documento, quando ciò segua in Cancelleria.	—	18
Qualora segua in casa del Mercante	—	24
Per una ordinaria Procura, compresa la Legalizzazione	—	45
Se sia alquanto più lunga, e contenga più costituenti	1	30
Per un' Attestato dell' Attuario, o Notaro	—	30
Per la sottoscrizione di un' Attestato esteso dal Magistrato, o dal Cancelliere.	—	12
Per l' accettazione alla Contrattazione della Fiera di Bolzano, o all' impiego di un Sensale, unitamente all' estesa del Documento	2	15

Tasse de' Cancellisti.

	fl.	kr.
Per la copia di ogni pagina, che segue a ricerca della Parte . . .	—	2

Tassa del Bidello di Magistrato.

	fl.	kr.
Per l' accettazione alla Contrattazione di Fiera	1	—

Tutte queste Tasse hanno luogo allora solamente, quando si tratti di un' affare privato, che non ha relazione veruna coll' amministrazione di Giustizia, poichè nelle liti deve la Giustizia essere amministrata senza pretesa di veruna Tassa.

Negli affari però, che appartengono al nobile Uffizio del Giudice, si dovrà contenersi a seconda dell' universale Regolamento delle Tasse delli 13. Settembre 1787, e queste ultime dovranno entrare puramente nella Cassa del Magistrato, senza che alcun impiegato di questo possa averne parte.

Case di Commercio

Le Principali Case Mercantili in *Bolzano*, che si occupano nel Commercio all' ingrosso, nelle Commessioni, Spedizioni, e Cambj, sono quelle de' seguenti Signori.

Auckenthaller, Giuseppe, in Ferrareccie.
Auckenthaller, Francesco. } in varie merci all' ingrosso.
Aufschnaiter, Giovanni Paolo. } in varie merci all' ingrosso.
Aufschnaiter, Fratelli. } in varie merci all' ingrosso.
Bocchetta, Giuseppe. } in merci all' ingrosso.
De Call, Romano Sebastiano. } in merci all' ingrosso.
Della Vecchia e Battisti, come sopra, ed in Cambj.
Ebner, Antonio Isidoro; in Ferrareccie, Canapa ecc.
Friderici, Giovanni Benedetto, in varie merci all' ingrosso.
Friderici (de), Vincenzo, in Limoni, ed in affari di spedizione.
Friz (de), Francesco Simone, in Commessioni, Spedizioni, e Cambj.
Graff, Giovanni Giacomo. } in Spedizioni e Cambj.
Gumer, Giuseppe. } in Spedizioni e Cambj.
Gumer, Fratelli. } in Spedizioni e Cambj.

Gugler, Giuseppe, in merci all'ingrosso, ed al minuto.
Hepperger, Vedova di Carlo, in merci all'ingrosso.
Hillenbrand, Giovanni Giorgio, } in merci all'ingrosso, ed al minuto
Hingerle, Giuseppe Antonio. }
Kofler, Giovanni Giorgio, in Cera.
Holzer, Marco Antonio, in Spedizioni.
Holzhamer, Giacomo Antonio, in Droghe, e Spezierie.
Khager, Cristiano, in merci all'ingrosso.
Lanar e Knoll, in merci all'ingrosso, ed al minuto.
Menz, Giorgio Antonio, in merci all'ingrosso.
Mumlter, Giuseppe, in merci al minuto, ed in Bambagia filata.
Ottel, Giovanni, in Olio.
Puzer, Pietro Paolo, in merci della Sassonia, ed in Spedizioni.
Semblrokh, Mattia, in merci all'ingrosso, ed al minuto.
Silbernagl del *Pokh.* } in merci all'ingrosso.
Sterzl, Eredi di Giuseppe. }
Sterzl, Giovanni Battista. } in Droghe.
Thaller, Giuseppe Antonio. }
Zallinger, Andrea, in Spedizioni.

Li Sign. Francesco Domenico de *Graff* e Comp., da poco tempo in quà hanno eretto un Pettinatojo di Strussi di seta, e fanno eziandìo filare il fioretto, e la galletta, nella loro fabbrica perciò eretta.

Del resto, alle quattro Fiere annuali v' intervengono molti altri Negozianti del paese, ed esteri, con merci delle loro proprie Fabbriche, e di altre; e particolarmente da Zurigo, S. Gallo, Rosaco, Herissau, Sciaffusa, Neufchatel, Campidonia, Memminga, Kalb, Kaufbeuren, Nördlingen, Norimberga, Schwenau, Augusta, Monaco, Salisburgo, Schönheida, ecc.

Siccome tutte le merci che transitano dalla Germania in Italia, e viceversa; come ancora quelle destinate per le Fiere di *Bolzano*, vengono pattuite poste franche in questa Città, così s'intende da per se, che tutte le merci, che da quì vengono spedite più oltre, vanno a rischio del Commettente.

Affari concernenti le Poste.

Il Regolamento per gli affari riguardanti le Poste, ed i messi; per la tassa delle Lettere, Pacchetti, Passeggieri, con le Poste ordinarie, e straordinarie, come pure in riguardo alle Staffette, e Corrieri, si ritroverà nell' Articolo di Vienna.

Alberghi.

Li più comodi Alberghi in *Bolzano* sono quelli *della Posta*, e *delle due Chiavi*.

B O M B A I.

[illegible]zione e [illegible]crizione [illegible]orico-geografica.

BOMBAI, o *Bombay*, e secondo alcuni *Bombain*, è un Isola dell' Asia nelle Indie, e nel Regno di Visapour, vicino alle coste del Malabar; essa appartiene agl' Inglesi, e tanto i Cattolici, quanto gl' Idolatri vi hanno libero l' esercizio della loro Religione; ritrovasi alli Gradi 90, Min. 30 di longitudine, ed alli Gr. 19 di latitudine, in distanza di 8 leghe al Sud da Bacaim, e 10 al Nord da Chaul. Secondo la relazione di *Giovanni Orington*, il di lei nome deriva dall' eccellente di lei Porto, a motivo che questa parola, nella pronunzia corretta, viene a significare, *buona Baia*. Ne' tempi passati appartenne quest' Isola alla Corona di Portogallo, ma nell' anno 1662, in occasione dello sposalizio di *Carlo II.* con l' *Infanta di Portogallo*, fu la medesima gratuitamente ceduta all' Inghilterra. Il Re ne conferì poi il possesso alla Compagnia delle Indie Orientali, a comodo della di lei Navigazione, e Commercio. Da questo luogo liberarono gl' Inglesi, nell' anno 1759, la Città di Surate, acciò non cadesse in potere de' Maratti, ed ottennero perciò il possesso, e la Carica di Ammiraglio Supremo del *gran Mogol*. Da quel tempo in poi diventò *Bombai* il centro del Commercio di detta Compagnìa, verso le Coste di Malabar, verso Surate, e verso il Golfo di Persia, e dell' Arabia; quindi è che gl' Inglesi ne ottennero la preponderanza sopra tutta la costa del Fiume Indo, sino al Promontorio, detto, il Capo di Comorino; ma s' inimicarono perciò implacabilmente i Maratti.

Quest'

Quest' Isola è ripiena di Alberi di Cocco, il di cui frutto rende molto profitto agli abitanti, ma vi si ritrovano all' incontro pochi Grani, e Bestiame, fuorchè quello che proviene da luoghi circonvicini. Il Paese produce qualche poco di Pepe, e vi si fa molto importante il traffico de' Diamanti, Smeraldi, Turchese, Rubini, e Topazj. L'acqua non è buona, anzi produce l'aria cattiva, e spesse volte la morte degli Europei. La Compagnia Inglese deve perciò impiegarvi delle continue spese, e ripieghi, onde supplire alla mancanza degli Abitanti, con spedirvene degli altri, e mandarvi de' Chirurghi, con tutte le necessarie medicine; anzi dicesi, che nell' Isola non vi siano effettivamente altri Abitanti, fuorchè quelli tali che vi si mandano di tempo in tempo. — Prodotti.

Essa è difesa da un Forte fabbricato secondo le regole dell' arte, e guarnito di molti cannoni, che dominano il Porto, e tutti li contorni. Vi risiede pure un Governatore.

Il valore delle cose si fissa quì a *Mohane*, o *Moharr*, da 12½ *Rupie*, da 16 *Anna*. — Conti e Monete.

Dacchè gl' Inglesi si resero Padroni di quest Isola, fanno essi coniarvi delle monete di argento, di rame, e di stagno; ma queste non hanno corso, nè a Surate, nè ne' Paesi del Mogol, e degli altri Principi, ma soltanto nel Forte, e nelle Città e Borghi, che ritrovansi in un distretto di 3. o 4 leghe attorno, ed alle coste.

Li *Budgrohi*, li *Dccanus* di stagno e di rame, 36 de' quali formano un *Seraphin*, o *Xerafin*, sono le più piccole ed ordinarie di queste monete.

24 *Rupie* di rame, fanno Una *Rupia* di argento. — Sistema Monetario.

1 *Moharr* di oro fa 12½ *Rupie* di argento, ovvero 300 *Rupie* di rame.

Le *Rupie* d'argento, che gl' Inglesi fanno quì coniare, sono di 10½ *Pennywights*, o ℛ più fine che l' argento detto, *Standartsilber* d' Inghilterra.

1000 *Rupie* d' argento, coniate dagl' Inglesi, pesano 30 ℔, 11 Oncie, 7 *Pennywights*, o ℛ peso di *Troys* d' Inghilterra, per conseguenza una simile Rupia pesa 214⁷ Grani di Colonia, o 240 Grani d' Olanda, e contiene 15½ lotti di finezza, ed il pezzo si valuta per 208 Grani di Colonia, ovvero 232⁵ Grani d' Olanda d' argento fino: perciò;

1 *Rupia* d' argento fa 15 grossi 3½ ℛ, ovvero 57 *kni*, 1½ ℛ, moneta di Convenzione in *Lipsia*, *Vienna* ecc. 1 *fno* 3¼ Stüber Correnti d' *Olanda*; 2½ Scellini Sterlini d' *Inghilterra*, 2 Lire, 10 Soldi in *Francia*, e 1 Marca, 10 Scellini Correnti in *Amburgo*. — Valuta e Pari.

Il peso d' oro e d' argento chiamasi *Tola*, e si divide in 40 *Volis*, ovvero 100 Grani, ed anche in 600 *Cowls*. — Peso.

1 *Voll* fa 2½ Grani ovvero 15 *Cowls*; 1 Grano fa 6 *Cowls*.

32	*Tolas*	13	*Volis*	fanno	1 ℔ peso	di *Troys*	= d' *Inghilterra*,
20	=	9	=	12	*Cowls* fanno = 1 Marca	=	di *Colonia*.
21	=	12	=	6	= fanno = 1 Marca peso	di *Troys*	di Olanda.

1 *Candy*, peso Mercantile, contiene 20 *Maunds*, o 800 *Seers*.

1 *Maund*, o *Mon*, contiene 40 *Seers*, ed equivale a 28 ℔ avoir, peso Mercantile d' *Inghilterra*; 27⅔ ℔, peso Mercantile di *Lipsia*; 22¾ ℔ di Vienna; 25¾ ℔ in *Amsterdam*, e 26 ¼ ℔ in *Amburgo*.

La *Mora*, peso di Grani, contiene 25 *Paras*, ovvero 500 *Adolirs*, e dovrà pesare, in Risi, 863 ℔ 12 Oncie, 12⅞ Dramme avoir peso d' Inghilterra, che fa circa 830¼ ℔ in Lipsia; 703½ ℔ in Amsterdam; e 809⁷⁄₁₆ ℔ in Amburgo.

La misura di lunghezza, chiamasi *Covit*, ovvero *Cavido*; ed è di 204 linee di Francia in lunghezza, e fa abbondantemente ½ *Yard* d' *Inghilterra*, secondo il quale ragguaglio: — Misura di Lunghezza.

35 Braccia in *Lipsia*	fanno	43 *Cavidos*;	vi è il divario di	22⁶ p. %
39 dette di *Brabante*	=	59	*detti*	=	=	48⅓ p. %
2 dette di *Amsterdam*	=	3	*detti*	=	=	50 p. %

BOR-

BORCETTO.

Situazione i Fabbriche, e Commercio.

BORCETTO, in Tedesco, *Bartscheid*, ovvero, *Bürscheid*, piccola Città e fondazione Ecclesiastica, immediatamente soggetta all' Impero, un quarto d'ora distante da Aquisgrana; negli affari ecclesiastici dipende dall' Arcicattedrale di Colonia, e nel rimanente sta sotto la intiera protezione della Città di Aquisgrana. Questa Città rendesi molto riguardevole, tanto a motivo de' suoi Bagni caldi, che gareggiano di preferenza con quelli di Aquisgrana, essendo questi ancora più caldi; come ancora in riguardo alle numerose Fabbriche di Panni, e di Aghi da cucire, che colà si ritrovano, e ne favoriscono una vendita considerabile; per la qual cosa *Borcetto* si è reso ben conosciuto al Mondo negoziante. Molto importanti sono le Fabbriche di Panni, essendosi calcolato, che in questa Città, comprendendovi pure *Vaels*, si fabbricano annualmente 5,000 pezze di Panni, per la maggior parte con lana di Spagna, e queste, computando una pezza con l'altra a ragione di 200 Ristalleri, importano 1.000,000, di Ristalleri. Le medesime, venendo dal Telajo, sono 130 Braccia di Aquisgrana di lunghezza, e $\frac{3}{4}$ dette di larghezza, ma nella tintoria, nella gualchiera, e nella rimanente apparecchiatura, si stringono talmente, che alla fine non sono più di 90 in 100 Braccia.

Per ogni Pezza di Panno occorrono circa 150 ℔ di lana, di modo che 1 Balla di 12 Arrobe, o 300 ℔ basta per due pezze. Il consumo della lana di Spagna, Portogallo, e Puglia, occorrente alle Fabbriche di *Borcetto*, e di *Vaels*, ascende annualmente a 2.500 Balle, ed importa, secondo il calcolo della estrazione rilevata in Bilbao, 3,750 Balle, a 8 Arrobe, o 200 ℔ la Balla. La rispettiva lana ricevesi, parte da Amsterdam, dove i Fabbricatori la fanno comprare per loro conto, e parte ancora, a dirittura dalla Spagna, e dal Portogallo, per la via di Ostenda.

A questa descrizione devesi ancora aggiungere, che quivi si fabbricano non solo de' Panni di $\frac{8}{4}$, ma ancora di $\frac{9}{4}$, e $\frac{10}{4}$ in larghezza. Questi ultimi non sono effettivamente che di $2\frac{3}{8}$ Braccia in larghezza, ma ciò non ostante si vendono per $\frac{10}{4}$, o siano $2\frac{1}{2}$ Braccia di larghezza. Quindi è che li prezzi ne devono necessariamente riuscire differenti, parte a motivo della varietà della larghezza, e della bontà de' Panni, parte a cagione del loro colore, e del modo di tingerli, vale a dire secondo che i medesimi vengono tinti in lana, oppure in pezza; questo ultimo modo si usa per lo più a *Borcetto*, *Vaels*, ed Aquisgrana.

Tutte le qualità di Panni quì fabbricati, sono ordinariamente destinate per le Fiere di Lipsia, Francoforte sul Meno, Brunswik, ed altre Città, ove delle medesime si fa un consumo considerabile.

Se ne spedisce una grande quantità in Olanda, e principalmente in Amsterdam, ove i colori fini si vendono, dal più al meno, alli prezzi seguenti, compresevi le spese per il trasporto sino in Amsterdam, che vanno a carico de' Fabbricatori; cioè:

Panni di Scarlatto, Cremesi, e *Prune Monsieur*, di buona tinta,	a $4\frac{3}{4}$ in 7	*fni.* Correnti al Braccio.
= di colore Capuccino	a $4\frac{1}{2}$ in $6\frac{1}{2}$	
= di Jujube, o sia Turchino Reale	a $4\frac{1}{4}$ in $6\frac{1}{4}$	
= di Colore di Pulce, di buona tinta	a $4\frac{1}{2}$ in $5\frac{1}{2}$	
= Verde di Sassonia	a $4\frac{1}{2}$ in $6\frac{1}{8}$	

Le Fabbriche di Aghi da cucire, di *Borcetto*, sono altrettanto rinomate, quanto quelle di Aquisgrana: ed essendo questa merce molto ricercata in ogni luogo, se ne fanno perciò delle forti spedizioni per moltissime contrade di Europa. Queste Fabbriche impiegano molti fanciulli da' 7 sino a 12 anni, che non possono fare altro che palmare, cioè spianare il capo dell'ago, e poscia traforarlo; il che è un lavoro che richiede una vista molto acuta.

Case di Commercio

Li Negozianti, e Proprietarj delle Fabbriche e Manifatture, sono:

Delle Manifatture di Panni.

Li Signori.

Benninghoffen, Giovanni, Sen.

Deuz, Leonardo.

Fabrizius, Giovanni Federico Samuele, e figlj; frequentano le Fiere di Lipsia.

König, Mattìa.

Lövenich (de), Alessandro.

Lövenich (de) Bartolommeo.

Lövenich (de), Gherardo.

Lövenich (de), Isacco, e Comp.

Müller, Giacomo Andrea.

Pastor

Pastor, Giovanni Carlo.
Pauli, Giovanni Enrico.
Prym, Giovanni Enrico.
Pfeiffer, Lorenzo Goffredo.
Rosen, Abramo, e Figlj.
Schlesinger, Abramo.
Schmidt, Giovanni Werner.
Schmits, Mattia.
Sternberg, Fratelli, frequentano le Fiere di Lipsia.
Wastmuth, Corrado.
Welter, Nicola, Sen.
Welter, Nicola, Jun.
Wiedenfeld, Guglielmo Enrico, e Figlio.

Delle Fabbriche di Aghi.

Clermont, Giovanni, e Figlio.
Pastor, Gottardo, e Figlio.

In Drogherie.

Reisgen, Gherardo.

In riguardo al modo di tenere i Libri, ed al conteggio, sussistono quì le monete di cui si fece menzione sotto l'Articolo di Aquisgrana. Le misure ed il peso sono pure li medesimi, che descritti furono nell'articolo suddetto. In riguardo alle monete reali, sono in circolazione quelle di Aquisgrana, Olanda, Cleves, e molte altre sorta, di cui si diede il ragguaglio nell'Articolo di Aquisgrana.

Conteggio. Peso e Misure.

Gli affari di Cambj da questa Piazza si fanno per la via di Aquisgrana, ma per lo più col mezzo della Piazza di Amsterdam.

Cambio.

BORDEAUX.

BORDEAUX, in latino, *Burdigala*, grande, antica, bella, e ricca Città di Francia, Capitale della Guienna. Essa è situata sul fiume Garonna, che sbocca nell'Oceano, 16½ leghe al Sud-Ovest distante dalla Città, che è fabbricata a guisa di semicircolo. Prima dell'attuale rivoluzione vi era un Arcivescovo, che prendeva il titolo di Primate di Aquitania; vi era una Università, un'Accademia delle Scienze, ed Arti; un Parlamento stabilito da LUIGI XI, nel 1462; una Curia de' Sussidj, una Generalità, un'Ammiragliato, una Sopraintendenza, un Siniscalcato, una Zecca, ed una Piazza, vicino alla Garonna, con la statua equestre di LUIGI XV. Questa Città ritrovasi alli Gr. 16, Min. 45, Lin. 52 di longitudine, ed alli Gradi 44, Min. 50, Lin. 18 di latitudine; in distanza di 35 leghe al Sud della Roccella; 156 al Sud-Ovest da Parigi; 14 al Nord-Ovest da Bazas, ed 8 al Sud del Forte di Medoc; vi sono 1800 case, in parte fabbricate a guisa di Palazzi, ma le strade sono strette. La popolazione ascende a 140,000 abitanti, 80,000 de' quali abitano nella Città, e 60,000 ne' Sobborghi. La Città non è soltanto bene fortificata, ma ha inoltre un Porto ben custodito da diverse Cittadelle, e da un Arsenale provveduto di tutte le necessarie munizioni da guerra, per 6000 uomini almeno. Li più riguardevoli edifizj, e disposizioni relative al Commercio, sono: la Dogana, la Borsa, ed il Deposito generale delle merci, sulla Piazza Reale. Il Teatro, che fu fabbricato nell'anno 1777, è assai magnifico, e costò delle grandi somme. Nella Città stessa, come pure ne' Sobborghi Chartron, o Chartreux, S. Sürin, e Chapeau-Rouge, ritrovansi delle cantine, botteghe, e magazzeni in sì gran numero, che riuscirebbe impossibile l'indicarli tutti. Il Porto è così sicuro e comodo, che vi s'incontra continuamente una grande quantità di bastimenti di tutte le parti di Europa, li quali ritrovano del carico di tutte le stagioni. Il Fanale, o *Tour de Cordouan*, è 23 leghe distante da *Bordeaux*, in mezzo al mare, avanti l'imboccatura della Garonna, sopra uno scoglio, poco lungi da Royan. Egli ha 175 piedi di altezza, e sopra il focolare della di lui lanterna si consumano ogni notte 225 ℔ di carbone minerale. Nel medesimo ritrovansi 4 Guardiani, e per il di lui mantenimento, ogni bastimento, sì nazionale, che estero, deve pagare 5 soldi per Botte nell'uscire dal Porto.

Situazione e Descrizione Istorico-Geografica.

Bordeaux fa un assai considerabile Commercio, non solo con i prodotti del Paese provenienti da' contorni della Città, come sono: Vini, Acquavite, ed altri, ma eziandio con tutte le sorta di prodotti delle Colonie Francesi, cioè: Zucchero, Caffè, Indaco, ecc. I Vini e l'Acquavite formano gli Articoli principali de' prodotti del Paese, che si spediscono verso tutte le parti del mondo. Di questi daremo un circostanziato dettaglio, accennando pure distintamente le altre merci, che gli Stranieri prendono, ed estraggono da *Bordeaux*.

Commercio.

Secondo viene riferito da persone degne di fede, nel territorio di *Bordeaux*, si producono, un anno per l'altro, da 180, sino a 200,000, circa, *Tonneaux*, o Botti di Vino, da 4 Barili, del quale, tanto in *Bordeaux*, quanto ne'luoghi circonvicini, si consumano quasi ⅞. Oltre di ciò ne giungono colà 5,000 Botti, circa del, così detto, Paese alto, o da' distretti al di là di S. Macario; 10 in 12,000 Botti dalla Guienna superiore; ed alcune migliaja di Botti dalla Linguadocca. Ques i ultimi consistono per lo più in Vini di Spagna, e particolarmente della Catalogna, di cui si fa uso in *Bordeaux*, per rinvigorire i Vini nuovi, che non hanno ancora una forza sufficiente, onde sopportare il trasporto per mare. Questi Vini vengono da Barcellona, Benicarlo, Salou, e da alcuni altri Porti della Catalogna, ed arrivano a Cette, ove per i medesimi si devono pagare 2 lire per Pippa, o Barile, a titolo di Diritto d'ingresso. Quì, dal Magistrato della Città, si prende un certificato, che questi Vini siano prodotti nella Linguadocca, per evitare alcune imposizioni, che si devono pagare nel trasporto da una Provincia all'altra, e nell'ingresso di *Bordeaux*. Indi, sopra il gran Canale di Linguadocca, e sopra i fiumi che uniscono il mare Mediterraneo con l'Oceano, passano i medesimi a *Bordeaux*.

Le varie qualità di Vini che si estraggono da questa Città, sono:

1) I migliori Vini di Medoc, che ivi chiamansi, *grands Vins Medocs*; essi sono rossi, e sono i più cari fra queste sorta, poichè vagliono essi comunemente 2,000 in 2,500 lire, per ogni Botte.

2) Detti di seconda qualità, costano soltanto la metà. Di amendue le sorta si fanno delle forti spedizioni per l'Inghilterra.

3) *Margeaux*, *Haüt-brion*, *Queyries*, *Montferran*, e *Cahors*, sono anche Vini rossi, de' quali se ne fa un grande consumo in Olanda, nella Germania, e verso il Nord. Essi vagliono da 5, sino a 900 lire.

4) Fra le qualità di Vini bianchi, vi sono: *Blay* e *Bourg*, *Côtes*, *Rion*, *Langoiran*, *Cadillac*, *Loupiac*, *Landiras*, *Portets*, *Pujeaux*, *Fargues*, *Serons*, *Poudensac*, *Preignac*, *Barsac*, *Sauternes*, *Bommes*, e *Graves*, che tutti si spediscono in grande quantità per il Nord, e vagliono comunemente 50, 80, sino a 200 Scudi di Francia. Di tutte queste sorta si fanno ancora de' Vini proprj per gli Ebrei, che colà si chiamano, *Croix du Mont*. I Vini *Graves*, bianchi e rossi, formano le migliori qualità di quelle contrade. Una gran parte se ne consuma in tutte le Provincie del Regno, ed il rimanente passa per lo più in Olanda.

5) Li Vini di *Palus* sono rossi, e fissi, e diventano ottimi per la navigazione; perciò si spediscono ancora in grande quantità verso le Colonie. Essi vagliono da 100, sino ad 800 Lire.

6) I Vini di *Cotes*, bianchi e rossi, sono di qualità più leggieri, e di questi una parte consumasi nel Paese, ed un altra parte si spedisce verso il Nord. Questi vagliono soltanto la metà del prezzo de' Vini di Palus.

7) *Piccardan*, Vino assai buono, di cui si fanno delle forti spedizioni verso Stettin, Francoforte, Amburgo, e Brema.

8) *Frontignac*, e *Moscato* di *Beziers*, sono Vini dolci, e assai gustosi, di Linguadocca, che da quì si spediscono in quantità, per ogni dove. L' *Oxhoft* ne vale 30 in 60 Scudi di Francia.

Tutti questi prezzi s'intendono di Vini nuovi, che vengono incettati da' Mercanti di Vini, e dalli Negozianti di *Bordeaux*, dopo le vendemmie; ma, dopo di essere stati manipolati a dovere, e riposti nelle cantine, per lo spazio di alcuni anni, si vendono, secondo la loro bontà, e secondo le circostanze più, o meno vantaggiose nel tempo della vendita, a 2, 3, 5, e 600 Scudi, per Botte, ed alcuni si pagano per fino da 900 in 1000 Scudi. Gl' Inglesi fanno il più forte consumo di questi Vini potenti. Oltre di ciò si variano ancora i prezzi di tutte queste sorta, a misura che il raccolto si ritrova più o meno abbondante, e secondo la bontà, o mediocrità di ogni sorta di Vini; quindi è, che ogni qualità di Vini, secondo la sua vecchiezza, e la sua manipolazione, può ottenere de' prezzi differenti.

La vecchiezza de' Vini si fissa a foglie. Si dice perciò; un Vino di due, quattro, sei, e più foglie; e quindi significa un Vino di 2, 4, 6, e più anni, perchè ogni rinnovazione di foglie della vite, dacchè si è fatta una buona raccolta di Vino, si calcola per un anno; benchè nessun Vino, propriamente parlando, diventi buono, sotto li 18 mesi; questo tempo però richiedesi per il totale distaccamento di una

certa materia cruda, che si attacca alle Botti da Vino. Si è bensì ritrovato il segreto di effettuare la separazione di queste parti crude, in 12, o 14 giorni, ma ciò non può eseguirsi senza che il Vino perda della sua forza.

Secondo il modo con cui fu trattato, o manipolato il Vino, esso riceve differenti denominazioni. Dicesi, Vino *naturale*, allorchè ritrovasi il medesimo tale quale viene dal torchio, senza mischianza, o aggiunta veruna; *falsificato*, quando egli viene mischiato con droghe, per dargli maggior vigore, colore, gusto, o qualche altra proprietà, che gli manca dalla natura: *mischiato e reciso*, allorchè ritrovasi composto di più qualità di Vini: *depurato*, o sia, *travasato*, quando egli fu cavato chiaro dalla feccia, sopra la quale si è riposato per alcun tempo: *muto*, quando gli fu impedita la fermentazione; *Vino da tina*, dicesi quello, che dopo di essere stato premuto, si lascia per qualche tempo nella tina; *Vino cotto*, quello che fu cotto una volta prima della fermentazione, e che perciò conserva sempre la sua dolcezza: *Vino di uva passa*, quando si mette dell'acqua sopra le uve fatte asciugare al sole, lasciandole indi fermentare da se stesse.

Il Vino bianco depurato vale 5 per cento più di quello che riposa sulla feccia; il Vino rosso, vale ancora di più. Nel travasare il Vino, che non sta più sulla feccia, si può calcolare la perdita di 8 per cento: e verendo detto Vino travasato per la terza volta, la perdita risulta di 15 p. 8. Per chiarificare una Botte di 4 barili, si richiedono 4 boccali di colla di pesce.

I Vini di *Bordeaux* hanno quasi tutti bisogno di qualche manipolazione, per poterli conservare, e trasportare. I Vini di *Coutras* diventano buoni, mischiandoli con [illegible] di *S. Durant*, e $\frac{1}{10}$ di *Clerac*. Per togliere l'amarezza alli Vini di *Serons*, *Barsac*, *S. Croix*, e *Pujols*, fa d'uopo di aggiungervi una certa quantità di Vino di *Sauternes*. In un barile di Vino *Muto*, bastano $5\frac{1}{3}$ boccali di Acquavite, per dare forza al Vino debole. I Vini nuovi richiedono ogni possibile cura, e governo per parte de' Negozianti di Vini, che fanno questo Commercio a *Bordeaux*, e la manipolazione di simili Vini, merita certamente, che se ne faccia quì un succinto dettaglio.

Il Vino bianco si travasa dalla feccia, al più lungo, nel mese di Gennajo. Questa operazione si fa con la colla di pesce, che viene preparata nella seguente maniera. Si prendono tre libbre di colla di pesce, che si dimena sinchè diventi sfilacciata; indi viene posta con 8 boccali di Vino crudo. *Muto*, in un barile o in un altro recipiente della grandezza di un barile. A questo barile, munito di tale mischianza, si fa indi la zolfatura di 2 pollici di lunghezza; il vaso però dev'essere ben turato, acciò il vapore non svanisca. Questa operazione si ripete alla mattina, ed alla sera, sinchè tre parti del vaso siano ripiene, e che la colla vi si risolva: allora si passa a feltrare il Vino con un setaccio di crini, aggiungendovi nello stesso tempo il quarto che manca ancora per empire il vaso. Della Colla, preparata in tal guisa, si versa un boccale in ogni barile di Vino bianco; si scuote, bene il vaso, chiarificandolo dopo 14 giorni. Per conservare il Vino assai chiaro, e puro, con maggiore certezza, si travasa nuovamente questo liquore dopo altri 14, o 20 giorni. Ma prima di passarlo da una Botte nell' altra, devesi pure appendere un zolferelo acceso, di 2 in 3 pollici di lunghezza, mediante un fil di ferro, o di ottone, attaccato al cocchiume perciò destinato, nella Botte vuota e lasciandola aperta, nel mentre che il zolfarolo arde nella Botte. In riguardo alla quantità del zolfo da consumarsi, devesi regolarla, tanto secondo la maggiore, o minore forza, e colore del Vino, quanto secondo la grandezza del vaso, per trattare così il Vino secondo la di lui natura. La seconda chiarificazione si fa nel mese di Maggio, nel modo suddetto; indi si ripone il Vino in luoghi ariosi ed oscuri, mettendovi olio ogni otto giorni una volta, per impedirne la bollitura; oltre di ciò devesi impiegare ogni attenzione, acciò il Vino non sia troppo forte turato, perchè altrimenti anderebbe in fermentazione. Ad onta di ciò i Vini bianchi, nella stagione estiva, sono soggetti alla fermentazione, ed al pericolo di diventare crudi, ed aspri, se non vengono rinfrescati mediante una chiarificazione. Fa perciò d'uopo di travasarli verso il fine di Luglio, o in Agosto, per la terza volta, ed in Ottobre, per l'ultima volta.

L'operazione sopra descritta è però soggetta a qualche cambiamento, in riguardo alli Vini rossi. Questi si travasano chiari dalla feccia, al più tardi nel mese di Maggio: nella Botte vuota, in cui devesi riporre il Vino, si abbrucia un zolfino di un pollice di lunghezza, e si scuote il Vino: non già con colla, perchè questa fa danno al Vino rosso, ma bensì con bianco di 12 ova, per ogni barile. Quattor-

dici giorni dopo questa operazione, si mette il Vino in un altro vaso, e per averlo ben chiaro, si travasa nuovamente, spirati che saranno altri 14 giorni. Ciò fatto, si pone il vaso in una situazione, che il cocchiume venga a stare di fianco; il che è il più sicuro rimedio, acciò l'aria non vi penetri da alcuna parte. In questa posizione possono rimanere i vasi dal mese di Luglio, sino a Settembre, tempo in cui si devono rimettere nuovamente nella dovuta posizione, cioè, con il cocchiume di sopra. Indi si assaggiano i Vini, e ritrovandoli buoni, altro non occorre, che mettervi olio, e porli nuovamente da parte. Questi Vini dunque, venendo in tale modo manipolati, si conservano buoni, e sani, e non devesi temere, che la stagione d'inverno possa loro recare del danno. Chi trascura questa diligenza, ogni anno verso il tempo della Canicola, e dopo la prima gelata dell'Inverno, avrà sempre de' Vini guasti ed acidi. Giacchè la conservazione de' Vini rossi richiede una maggiore attenzione ed una esatta cura, egli è perciò necessario di scuoterli almeno tre volte ne' primi 18 mesi. Senza questa precauzione perdono essi tutte le buone qualità, per cui vengono stimati; che all' opposto, venendo dovutamente governati, conservano il loro gusto e sapore per lungo tempo, ed in continua perfezione.

I Vini bianchi devono ricevere l'olio una sola volta per settimana; i Vini rossi però si mettono soltanto con il cocchiume di fianco. Per un Vino buono si richiedono le seguenti qualità; cioè: ch' egli abbia la dovuta chiarezza, colore, odore, gusto, consistenza, purità, spirito, forza, fuoco, leggierezza, penetrazione, e durevolezza. Le cattive qualità all' incontro, sono: la gravezza, o sia stanchezza, il sapore della Botte, l'asprezza, la verdezza, la debolezza, l'andare alla testa, la difficoltà di renderlo chiaro, ecc.

Oltre alli Vini, l'Acquavite forma un capo principale de' prodotti di estrazione da *Bordeaux*. Quest' Acquavite è un liquore spiritoso, e combustibile, che si ricava da' Vini, e dalla feccia del Vino, mediante la distillazione. I Mercanti scelgono quella bianca, chiara, di buon' odore, e, com' essi la chiamano, secondo la prova; cioè, versandosi l'Acquavite in un bicchiere, devesi vedere una spuma bianca, che si scioglie in un circolo, che i trafficanti Francesi d'Acquavite chiamano, *Le Chapelet*; perchè soltanto l'Acquavite stata dovutamente purificata, in cui siano rimaste indietro poche parti acquose, forma questo circolo perfettamente. Nel Vino si distinguono tre cose: uno spirito forte, o superiore; uno spirito debole, o inferiore; ed una materia fissa, ferma, e flemmatica. Dallo spirito forte, o superiore nasce l'Acquavite. Essa è combustibile, volatile, forte, acre, gustosa, e lucida come il cristallo; essa unisce la forza con l'amabilità, e, benchè sia focosa, riesce però grata all'odore ed al gusto. Da questo spirito si ricava un liquore assai chiaro, lucido, vivace, e bianco, che viene separato mediante l'effetto del fuoco, dalle parti grosse unite al medesimo, e questo si chiama l'Acquavite buona, e forte. Sotto lo spirito debole ed inferiore s'intende quello, che nasce dalle parti grosse, dopo di essersene separato lo spirito forte, come più sottile.

Questo spirito debole è ancora chiaro, bianco, e trasparente, ma non possede già la combustibilità, e la vivacità, l'odore, ed il gusto, come lo ha lo spirito forte. I distillatori lo qualificano col nome di, seconda sorte. il rimanente del Vino, che rimane indietro nella vescica, dopo di esserne stati cavati amendue questi spiriti, è una materia fluida, torbida, bruna, che si getta via, per non avere veruna buona qualità conosciuta.

Nel traffico dell' Acquavite distinguesi lo spirito di Acquavite dall' Acquavite propria, quale differenza si cagiona mediante il grado di forza del liquore. Sotto lo spirito s' intende lo spirito forte del Vino puro, e non mischiato: essendo egli mischiato con lo spirito debole, o con la seconda sorte d'Acquavite, si dice, Acquavite di una tale forza, cioè, secondo la quantità dello spirito forte: per esempio: $\frac{4}{5}$, o $\frac{3}{5}$. Quando 15 boccali di spirito forte si mischiano con 10 boccali di spirito debole, allora ne risultano $\frac{3}{5}$, ecc.

Merci d' estrazione.

Oltre alli Vini, ed Acquavite, ritrovansi ancora in *Bordeaux* molti prodotti naturali e dell' arte, de' quali si fa una copiosa estrazione, fra cui si annoverano: Farina, Prugne, ed altre frutta; Aceto di vino, ed altri Articoli. la Farina fatta a *Bordeaux* è della migliore qualità, e viene molto ricercata dall' America, per dove se ne fanno delle forti spedizioni. Essa dividesi, secondo la bontà, in cinque sorta, che hanno le seguenti denominazioni; cioè: *Minot*, *Co*, *Sembles*, *Rexilon*, e *Repasse*. I prezzi ne sono molto variabili, e le spese di carico sono di poca importanza. Gli altri prodotti e merci, che si estraggono, parte dalli luoghi circonvicini, e parte dalle Contrade rimote da

Bor-

[illegible], come sono in Bretagne, tanto ordinarie come quelle di S. Caterina; in Sciroppo, Tartaro [illegible], Trementina, Olio di Trementina, Sughero da fare turaccioli, Verderame, Zafferano, Succada, Confetture di Tours, Zenzero Confettato, Tartufi asciutti, Funghi e Spugnole, Frutta condite, come ancora conservate nell'acquavite, Mele di Narbona, Acciughe, Olive, ecc.

Merci che s'introducono dalle Colonie.

Le merci delle Colonie che vengono trasportate a *Bordeaux*, sono: Indaco di S. Domingo, che dividesi in violetto, turchino, e mischiato, in fino, ordinario, e comune, intaccato; ed in rottame, *Grabeau*, che proviene dagli avanzi delle prime qualità, dopo di essersene scelto il meglio; Caffè di Martinica, S. Domingo, Guadalupa, e Cajenna; Zucchero crudo di Leogne, S. Luigi, Martinica, e del Capo: Zuccheri bianchi, delle seguenti sorta, cioè: prima sorte, seconda sorte, buona terza sorte, terza sorte ordinaria, quarta sorte, *petit blancs*, ordinario, *belles-tetes*, e *basses-tetes*; Caccao, Terra oriana, Cotone di S. Domingo, Martinica, Guadalupa, e Cajenna; Zenzero bruno, Cassia fistula, Legno campeggio, ed altre merci. L'introduzione, ed estrazione di queste merci delle Colonie, rendesi qui più importante, che non nelle altre Città maritime della Francia.

Merci d'estrazione verso le Colonie.

L'estrazione da *Bordeaux* verso le Colonie, consiste particolarmente in Vini, Acquavite, Birra, Farina, Sale, Carne Salata di bue, e di porco dell'Irlanda, Presciutti, Candele, Prugne, Mele, Ferrareccie, Lame, Vasi di terra, di rame, di stagno, e di ferro, Seterie, e Lanerie, Siamosini, ed una immensa quantità di Telerie dalla Santogna, da Morlaiz, Rennes, Dinan, Laval, Mortagne, ecc. Le Seterie provengono in maggiore parte da Lione, e da Tours.

Quelle Case di Commercio armano ancora molti Bastimenti per la pesca del Baccalà: quello ch'esse introducono, si spedisce, parte nello stesso Regno, parte nella Spagna, e parte nell'Italia. Questo Commercio occupa più di 400 Bastimenti da 200, sino a 600 tonnellate, che entrano ed escono incessantemente. Ogni anno si armano alcuni Bastimenti alle Coste della Guinea; ma questa Piazza non ne riceve per altro alcun notabile vantaggio, perchè di rado si fa un armamento per la Guinea, in cui le altre Città mercantili del Regno, ed in parte anche le Piazze estere, non s'interessino molto.

Tutte le sorta di Zucchero, Sciroppo, Olio, e Legno campeggio, si vendono a centinaja, o Quintale, di 100 ℔; il Caffè, Caccao, Terra oriana, e le altre merci all'incontro, si vendono a ℔. I rispettivi prezzi sono molto differenti; secondo la proporzione della bontà, e secondo le circostanze, come incontrarsi suole in tutti li prodotti dell'America.

Merci che s'introducono.

Le Merci che s'introducono dalle altre Provincie, e Città dell'Europa, in *Bordeaux*, non sono mai di tanto rilievo, quanto quelle che se ne estraggono. Esse consistono in Acciajo, Ferro, Lame, Rame, Stagno, Piombo, Allume, Pece, Catrame, Canapa, Legna da costruzione, Tavole, Doghe da barili, e da botti intiere, Legno da spaccare, e simili; Drogherie, e merci da colori, Pelliccierie, ed altre merci. Dublino, e Cork spediscono a *Bordeaux* per l'importo di due millioni di lire di Sevo, Burro, Presciutti, Carne salata di bue, e di porco, che si spediscono verso le Colonie.

Fabbriche e Manifatture.

La Provincia di Guienna, in paragone delle altre Provincie, di Francia, è assai povera di Manifatture. Tutto il di lei Commercio consiste nel traffico de' prodotti, e principalmente di Vini, e negli Articoli d'introduzione e di estrazione dalle Colonie, che ivi precisamente altro non forma che un Commercio intermedio.

In genere di Fabbriche e di Manifatture, in *Bordeaux* vi sono,

1) Moltissime Raffinerie di zuccheri, di grande considerazione.
Il Zucchero che vi si lavora, si considera per il più squisito fra le qualità che si raffinano in Francia. Egli è sodo, granito, bello, bianco, e resiste benissimo alli viaggj di mare, e perciò gode altresì di una maggiore vendita per via di mare.

2) Due Fabbriche di majolica.

3) Tre grandi Fabbriche di vetri, ognuna delle quali produce annualmente 400,000 bottiglie. Esse lavorano con carbon fossile, che viene da Calais, Fiandra, e principalmente da Newkastel. Ognuna ne consuma 65 in 70 tonnellate all'anno, da 180 centinaja. Oltre di queste, ritrovansi nelle vicinanze della Città ancora, sette di dette Fabbriche di cui due soltanto si servono di legna.

4) Al-

4) Alcune Manifatture di Cadì.
5) Manifatture di Saje e di Rovescie

Fiere.

A *Bordeaux* si tengono ogni anno due grandi Fiere, ognuna delle quali dura 14 giorni. La prima comincia nel dì primo Marzo, e la seconda nel dì 15 Ottobre, la quale si rende più considerabile a motivo del forte traffico de' Vini. Pendenti queste Fiere, le merci che passano nelle Provincie estere, e da colà giungono, pagano per i Diritti d'ingresso, e di uscita, molto meno di quello che pagasi fuori del tempo delle Fiere suddette; le merci però, che passano per le altre Città di Francia, e da colà vengono, sono esenti da ogni Gabella.

Spese.

Per l'addietro i Dazj di uscita per la maggior parte de' Vini, consistettero in 23 Lire, 9 soldi per Botte; del Gaillac, Cahors, e simili, in 23 Lire, 4 soldi; e dell' Acquavite, in 22 Lire, 12 soldi, 6 danari per pezzo; ma dal mese di Ottobre, 1786 in quà, il Dazio di uscita per i Vini si è ribassato sino a 6 Lire, 4 soldi per Botte. Il Dazio di uscita sopra l' Acquavite fu levato, in virtù di un Regio Decreto del dì 21 Luglio, 1784, e fu permessa la distillazione della Feccia di Acquavite. Il contenuto del suddetto Decreto è il seguente.

1) Tutte le sorta di Acquavite, nell' uscire dal Regno, pagano solamente 5 soldi per *Muid* di 36 *Veltes*, non per altro, che per comprovarne unicamente la sortita.

2) Questi 5 soldi si pagano doppiamente per la, così detta, Acquavite doppia, ed il triplo se ne corrisponde per lo spirito di Vino.

3) Tutte le Acquavite, state distillate nelle Provincie, in cui ne furono levate le imposizioni particolari, nella loro sortita dalla Provincia, dovranno restare esenti dalli Dazj di cimento, e di senserìa.

4) Queste Acque distillate, essendo destinate per gli stranieri, godono un libero transito per le Provincie di Francia, toltine alcuni Dazj locali, ecc. stabiliti nella Tariffa del 1664.

5) Se l' Acquavite, uscendo dal Regno, è esente dalle imposizioni, che ne hanno sino ad ora percepite alcuni Signori, e persone private, dovranno però le medesime essere bonificate a quelle persone particolari, in un altra maniera.

6) La medesima Franchigia dovrà avere luogo nelle Gabelle, e ne' Diritti di uscita, che fino ad ora percepirono le Città *Bayonna*, *Bordeaux*, *Chalons*, S. *Malo*, ecc per l' Acquavite.

7) Pel rimanente, è permesso a tutte le Provincie, toltane l' elezione di Parigi, ed alcune altre poche Città, il distillare l' Acquavite, ecc.

Le imposizioni, e tutte le spese, compresavi la provvisione di 2 per $\frac{0}{0}$, importano presentemente a *Bordeaux*, 25 Lire circa, per Botte (*Tonneau*) di Vino rosso; 21 Lire circa, per una Botte di Vino bianco; 4 Lire circa, per 32 *veltes* di Acquavite; per Zucchero, e Cotoni, $3\frac{1}{2}$ p. $\frac{0}{0}$, circa; e per Caffè, Caccao, Indaco, Terra oriana, Verderame, ecc. 4 p. $\frac{0}{0}$, circa.

Tara, e Buon Peso.

La Tara del Zucchero reggesi comunemente fra 16 a 18 p. $\frac{0}{0}$, secondo che il venditore ne conviene con il compratore; e giacchè la Tara ne' Zuccheri di Martinica, e di Gradalupa non riesce così vantaggiosa al compratore, come in quelli di S. Domingo, che vengono in Botti grandi, così li venditori non hanno alcuna difficoltà, in riguardo alla Tara, ed accordano comunemente qualche cosa di più, che non fanno ne' Zuccheri di S. Domingo. Le Botti di legno bianco non pesano tanto, quanto quelle di legno rosso, che in riguardo alla Tara decide molto, di modo che se ne preferiscono le prime.

Per il buon peso si diffalcano 1 in 3 ℔ per *Oxhofft*, e *Tiersie*, ed 1 in 2 ℔ per *Quart* a proporzione del peso.

Città Mercantili.

Le altre Città, nella Provincia di Gujenna, che fanno ugualmente un Commercio considerabile in Vino, ed in altri Articoli, sono: *Libourne*, *Blaye*, *Bourg*, *Montauban*, *Bergerac*, *S. Macair*, *Coutras*, *Perigueux*, *Sarlat*, *Agen*, *Clairac*, *Cahors*, *Moissac*, *Rhodes*, *Ville-Franche*, *Bazas*, e *la Reale*.

Di *Langon*, Città in *Basadois*, alla Garonne, sette leghe al di sotto di *Bordeaux*, si fa qui menzione unicamente, perchè quì sta eretto un Regio edifizio appaltato, in cui i Trafficanti, e Conduttori di Vini sono tenuti di prendere una bolletta di transito, colà chiamata: *acquit à caution*, sopra le merci che di là passano a *Bordeaux*. In tale

bolletta

bolletta viene espresso, che di questi vini si debbano pagare gli stabiliti Dazj a *Bordeaux*, e che i Trafficanti, e Conduttori di Vini si obblighino di riconsegnare indietro le bollette con la dietroscritta quiettanza.

Il di più del Commercio Francese, sì generalmente, che in particolare: non meno che le Istituzioni, Ordinanze, Compagnie, ed altre relative notizie, si ritroverà più circostanziatamente descritto nell' Articolo di Francia.

Conteggio

In questa Città si tengono i Libri e Scritture in Lire, da 20 soldi, il soldo da 12 danari (₰) tornesi.

1 Scudo, o Corona, in cui si contrattano le Cambiali, vale 3 Lire, 60 soldi, ovvero 720 danari tornesi.

Monete.

Le altre sorta di monete, che quì circolano, la valuta, la proporzione fra l'oro, l'argento, ed il pari, sono specificati nell' Articolo di Francia.

Peso.

1 Quintale, o Centinajo, peso mercantile, contiene 100 ℔; la Libbra contiene 2 Marche; la Marca ha 8 Oncie; e l'Oncia fa 576 Grani.

254 ℔.	in *Bordeaux* fanno	255 ℔.	peso di marco; vi è il divario di	$\frac{2}{5}$	
19 ℔.	. . *ivi* . = . .	20 ℔.	in *Lipsia*	$5\frac{1}{4}$	
196 ℔.	. . *ivi* . = . .	197 ℔.	in *Amsterdam*	$\frac{1}{2}$	
61 ℔.	. . *ivi* . = . .	64 ℔.	in *Berlino*, *Francoforte sull' Oder*, *Madleburgo*, *Konigsberga* e *Stettino*; divario	$4\frac{15}{16}$	
19 ℔.	. . *ivi* . = . .	20 ℔.	in *Brunswik*	$5\frac{1}{4}$	
67 ℔.	. in *Brema* = . .	68 ℔.	in *Bordeaux*	$1\frac{1}{2}$	
15 ℔.	. in *Bordeaux* = . .	16 ℔.	peso di Castiglia in *Spagna* . .	$6\frac{2}{3}$	
64 ℔.	. in *Danimarca* = . .	65 ℔.	in *Bordeaux*	$1\frac{9}{16}$	
37 ℔.	. in *Bordeaux* = . .	42 ℔.	in *Danzica*	$13\frac{1}{2}$	
12 ℔.	. . *ivi* . = . .	13 ℔.	avoir, cioè peso mercantile di *Londra*	$8\frac{1}{3}$	
28 ℔.	peso di centinajo in *Francoforte sul Meno* = . .	29 ℔.	in *Bordeaux*.	$3\frac{9}{16}$	p. 8.
19 ℔.	. in *Bordeaux* = . .	20 ℔.	peso di libbra, in *Francoforte sul Meno*	$5\frac{1}{4}$	
68 ℔.	. . *ivi* . . = . .	69 ℔.	in *Amburgo*	$1\frac{1}{2}$	
14 ℔.	. . *ivi* . . = . .	15 ℔.	in *Lisbona*	$7\frac{1}{8}$	
60 ℔.	. . *ivi* . . = . .	61 ℔.	in *Lubecca*	$1\frac{5}{8}$	
27 ℔.	in *Norimberga* = . .	28 ℔.	in *Bordeaux*	$3\frac{11}{16}$	
61 ℔.	in *Bordeaux* . = . .	64 ℔.	in *Ostenda*	$4\frac{15}{16}$	
7 ℔.	. . *ivi* . = . .	8 ℔.	in *Revel*	$14\frac{1}{4}$	
57 ℔.	. . *ivi* . = . .	67 ℔.	in *Riga*	$17\frac{9}{16}$	
5 ℔.	. . *ivi* . = . .	6 ℔.	in *Russia*	$20\frac{1}{8}$	
32 ℔.	. . *ivi* . = . .	37 ℔.	peso di vettovaglie in *Svezia* . .	$15\frac{5}{8}$	
9 ℔.	. . *ivi* . = . .	13 ℔.	peso delle Città Scalatiche, o sia di ferro, in *Svezia*	$44\frac{1}{2}$	
43 ℔.	in *Vienna* . = . .	49 ℔.	in *Bordeaux*	14	

Misure.

Il grano, e le altre cose asciutte si misurano a Staja, colà detti, *Boisseaux*, ognuno de' quali, in frumento, pesa 122 ℔. di *Bordeaux*, e si divide in $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, e $\frac{1}{16}$. Questa misura contiene circa $8\frac{2}{3}$ Metadelle grandi di *Lipsia*, ovvero, $11\frac{1}{3}$ Metadelle di *Dresda*; $2\frac{1}{3}$. *Schepels* in *Amsterdam*, ed $11\frac{3}{4}$ *Spint* in *Amburgo*. E secondo un Ragguaglio più esatto:

$109\frac{1}{3}$	*Mezzen*, ovvero Metadelle di *Vienna* fanno	100		Staja, o *Boisseaux* in *Bordeaux*.
22	*Schefel*, ovvero Staja di *Lipsia* . .	=	41	
50	Staja di *Dresda*	=	69	
53	Sacchi in *Amsterdam*	=	56	
1	*Last* . . . *ivi*	=	38	
1	*detto* in *Amburgo*	=	$41\frac{1}{4}$	

1 Bot-

1 Botte o *Tonneau*, di Vino contiene 4 Barili, ovvero *Oxhoft*, e dovrà formare 50 *Stekani* in *Amsterdam*, e circa 250 Galloni in *Inghilterra*; per conseguenza essa deve contenere $12\frac{1}{2}$ Emeri di *Lipsia*, e $14\frac{1}{8}$ Emeri di *Dresda*.

1 Barile, ovvero *Oxhoft*, contiene 32 *Veltes*, ovvero 110 *Pots*, o boccali di *Bordeaux*; $107\frac{1}{2}$ boccali, misura piccola, e $169\frac{1}{4}$ boccali di cimento, in *Lipsia*; 154 boccali in *Dresda*; e $65\frac{3}{4}$ Fogliette in *Amburgo*.

1	*Velte* in *Bordeaux* contiene	3 7/[illegible]	boccali, ed equivale quasi ad 1 Quarto in *Amsterdam*
51	= *ivi* equivagliono circa	5	Emeri in *Lipsia*.
73	= *ivi* =	75	Quarti in *Amburgo*.
100	= *ivi* =	12	Emeri, e 21 boccali in *Vienna*.
5	*Pots ivi* =	9	boccali di misura piccola di *Lipsia*. e 3 *Stubgen*, o Fogliette di *Amburgo*.
13	= *ivi* =	30	boccali in *Dresda*.
11	= *ivi* =	17	boccali di cimento in *Lipsia*.
10	*Stoopen* in *Amsterdam*	11	*Pots* in *Bordeaux*.
25	*Pots* in *Bordeaux*	47	Quarti in *Berlino*, e *Stettino*
53	Fogliette in *Brunswik*	56	*Pots* in *Bordeaux*.
47	= in *Brema*	69	detti *ivi*
9	*Pots* in *Bordeaux*	28	Quarti in *Breslavia*.
19	= *ivi* =	24	*Weinstoff* in *Danzica*.
43	Fogliette in *Lubecca*	72	*Pots* in *Bordeaux*.
42	*Pots* in *Bordeaux*	59	*Kruska* in *Russia*.
19	boccali in *Svezia*	23	*Pots* in *Bordeaux*.

La Botte di Acquavite contiene 50 *Veltes*, circa, ma la vendita si fa a *Oxhoften* di 32 *Veltes*, che dovranno rendere, secondo si è detto di sopra; ma a motivo del calo, producono sempre qualche cosa di meno.

Il Braccio, detto *Aune*, di *Bordeaux*, ha 44 Oncie, ed è di 528 Linee di Francia, in lunghezza; d'onde risulta che:

28	*Aunes* di *Bordeaux*	fanno	59	Braccia in *Lipsia*.		
100	=	*ivi*	=	$153\frac{1}{3}$	=	in *Vienna*.
27	=	*ivi*	=	47	=	in *Brabante*.
51	=	*ivi*	=	88	=	in *Amsterdam*.
34	=	*ivi*	=	57	=	Fiaminghi *ivi*.
14	=	*ivi*	=	25	=	in *Berlino*.
47	=	*ivi*	=	66	=	*Varas* di Castiglia in *Spagna*.
43	=	*ivi*	=	56	=	*Yards* in *Inghilterra*,
69	=	*ivi*	=	70	=	*Aunes* in *Lione*.
81	=	*ivi*	=	86	=	*Varas* in *Lisbona*.

Un Jugero, o giornata di terreno, ne' contorni di *Bordeaux*, si calcola per 888 *Toises*, o pertiche quadrate, e si divide in 3 *Pougnerées*.

1 *Pougnerée*, contiene 72 *Escas*; 1 *Esca* importa 12 Piedi, 2 Oncie; sicchè la *Pougnerée* fa 10,656 Piedi quadrati, ovvero, 296 pertiche quadrate.

52 Campi arativi di *Sassonia* equivagliono ad 85 Giornate, in *Bordeaux*.

Merci a numero.

Il Legno di Olanda, da spaccare, o altro simile, si vende a 124 pezzi; le Doghe per barili, le Doghe da botti, e le Doghe da botti intiere, si vendono a 1616 pezzi; e le tavole per i fondi delle botti, a 2,424 pezzi.

Cambio.

Cambj della Città di Bordeaux.

Bordeaux dà	*per ricevere*	*in*
1 Scudo di 60 soldi Tornesi	*27 Scellini Libis Banco - - -	*Amburgo*.
1 =	*53 Danari Vlamis Banco - - -	*Amsterdam*.
1 =	*55 ℛ. Vls. e Moneta di Cambio -	*Anversa*.
1 =	*31 ℛ. Sterlini - - - - - - -	*Londra*.
*15 Lire 15 soldi Tornesi	1 Doppia di 32 Reali de Plata	*Spagna*.
e con ½ sino ad 1 per certo, di più o meno perdita, o utile		*Parigi*, ed altre Città della Francia.

N.B. I sopradescritti Cambj, presso i quali ritrovasi il segno (*) sono variabili.

In

In questa Piazza si conteggia l'Uso per 30 giorni di data; le Cambiali ad Uso, ovvero, a più giorni di vista, dopo la scadenza, godono ancora altri 10 giorni di rispetto, come a Parigi.

Uso e Giorni di rispetto.

Le Lettere, ed i Biglietti pagabili nelle Fiere, devono essere pagati nell'ultimo giorno della Fiera: le Lettere a vista, si devono pagare alla presentazione. In somma, toltine le Cambiali, li Biglietti, e gli altri effetti delle Fiere, tutti gli altri seguono l'Uso di Parigi. Per conseguenza, in riguardo al Cambio, Regolamento per i Sensali, per gli affari concernenti le Poste, e tutte le altre disposizioni Commerciali, vedasi l'Articolo di Francia.

Li Principali Negozianti in Bordeaux, sono li Signori.

Banchieri.

Alexandre, figlio.
Alexandre, Vedova di Giacomo.
Alexandre, Nipote.
Bethmann e Figlio.
Dacosta, Antonio.
Delap, S. e I. H.
Gradiz e Figlio.
Lameyre, Davide.
Moraes.
Peixoto.
Risteat.
Rodrigues.

Negozianti, ed Armatori.

Albret - Chapuis e Compagni.
Alauze, Alessandro.
Anceze, Pietro.
Anglas e *Faydieu*.
Arnaud.
Arnaud, Giuseppe.
Baignoux e Comp.
Bacur e Comp.
Baran e Figlio.
Barre de *Changlain*.
Barthez, Luigi.
Barton.
Begouin - Demaux e Comp.
Belas.
Belas, il Giovane.
Bellamy.
Bellamy, Giacomo.
Belsot, *Bellot* e Comp.
Benquet.
Benquet, P.
Berhault, Fratelli.
Bethmann e Figlio.
Bichon.
Bignon.
Blanck e Comp.
Bonnafè, Fratelli.
Bonnafous - Fabre e Comp.
Bonriot, Alessio.
Bouchon.
Bouchon, L.
Boyer, I. I., Fratelli.
Bruneau, Fratelli.
Cabarrus D.
Cabarrus e Figlio.
Cabesse, P.
Cachet.
Cadou, L.
Caliville.
Canuet.
Changeur, Pietro.
Chapuy e Comp.
Chatry e *Ducot*.
Chauran, Fratelli.
Chayron - Bonus.
Chicon, P.
Chicon, de S. Bris.
Cochon - Troplong e Comp.
Corbun.
Couchet e *Guibaud*.
Curcier, Andrea.
Dacosta, Antonio.
Decasse.
Degmont, Fratelli.
Delzolier.
Desmazes - Salleron e Comp.
Dodin.
Dravemtan, Vedova e Figlio.
Dubergier, il Giovane.
Dubernet, Figlio e Comp.
Dubor e *Demantes*.
Dubois - Viollet.
Dubreuil e *Gobert*.
Dubrocade - Rougè.
Ducret.
Dudillot.
Dufour, Giacomo.
Dugnoy, Arnaudo.
Durand, Fratelli.
Durand, Pietro, du Ret della Plane.
Dutasta.
Dutilh.
Duverger e Comp.
Espivent, de la Ville Boisnet.
Eyma e *Deymaz*, Fratelli.
Fauchey, Padre e Figlio.

Feuillarade.
Flangergne.
Flausergue.
Foger e Comp.
Fontemoing.
Francine.
Gaillard e *Lafauric.*
Gansafort.
Garreau e *Bernon.*
Gassies.
George, il Giovane.
Gereau e *Dardelle.*
Giard.
Giard, Luigi.
Gilbert.
Gerse, Fratelli, e *Bontemps.*
Gradiz, Davide.
Grignet.
Grignon, I. B.
Hosten, P.
Jolineau, Fratelli.
Jornu, Fratelli.
Labadie.
Ladurentie.
Lafite, L. I.
Lafond.
Lalane.
Lalle.
Lamevre, Davide.
Lamothe.
Lavaud, Francesco.
Lavaud, Giovanni.
Lavalle e *Raby.*
Lemesse - Oursel e Comp.
Léonard, ed I. *Lafite.*
Lescar, Fratelli.
Letellier, Fratelli.
Lenau.
Macarty.
Mallac, Fratelli.
Mathieu, Francesco, Figlio Maggiore.
Mathieu, Giovanni.
Mathieu - Ruchiker.
Martheille.
Menoir, P.
Mercier.
Micas.
Moulet e *Henri.*
Nairac, Alessandro.
Nairac, P. e Figlio Maggiore.
Olanier, Vedova e Figlio.
Pecholin.
Peyres e Comp.
Peyres, Padre e Figlio.
Pons e Comp.
Raba, Fratelli.
Raimond, Fratelli.
Raphael.
Rateau.
Ravesies.
Renaud.
Renould.
Risteau, Padre e Figlio.
Richard, de *Meyere.*
Romberg, Enrico, *Baust* e Comp.
Seguineau, Padre.
Seignouret.
Sreckeisen.
Testard e *Gachet.*
Texier.
Touyat.
Viard e Comp.
Viard e *Garnier.*
Videau e *Isard.*
Vincent, M.
Virazel e *Duclos.*
Weltner e Comp.
Wuffemberg e Comp.

Commessionarj per Noleggj, Assicurazioni, Compre, e Vendite.

Amstie, G.
Arnaud.
Barton.
Blanck e Comp.
Cabasse, P.
Chicon, Fratelli.
Cole e Comp.
Degmont, Fratelli.
Harmensen e Comp.
Karling e Comp.
Lineau, Fratelli e Comp.
Metzeler - Boyer, e Comp.
Sanddilhan.
Shinner, Ercole.
Wurtz e Comp.

Commessionarj per vetture di terra.

Bense.
Cadoreau e *Delpeche.*
Durand, e Comp.
Verda, il Maggiore.

Alberghi. Li Principali Alberghi di *Bordeaux*, sono:

La Corte de' Principe, ed *il Maresciallo di Richelieu.* Si ritrovano ancora diverse case di Cittadini, ove si alloggiano Forestieri, come, per esempio, nel Sobborgo *Chartrons* (ove abitano molti Negozianti, e principalmente li più facoltosi) vi è la Vedova *Rives*, e diversi altri.

BRA-

BRASILE.

BRASILE, in Latino, *Brasilea*, in Francese, *Bresil*, è una vastissima estensione di terra ferma, nell'America Meridionale, che confina all'Est, ed al Nord, con il mare; all'Ovest con il fiume delle Amazzoni; al Sud, con il fiume de Plata; e verso l'Occidente, con una quantità di monti, laghi, fiumi, torrenti, e paludi, che lo dividono dalle possessioni Spagnuole. Il *Brasile* fu scoperto da D. *Pietro Alvarez Cabral*, Portoghese, nel dì 24 Aprile, dell'anno 1500, allorchè, volendo egli navigare verso le Indie Orientali, e per evitare la bonaccia del mare, s'internò talmente in alto mare, che ritrovossi alla vista un Paese sconosciuto, situato verso l'Occidente. Essendo egli stato costretto dalla tempesta, gettò l'ancora alla costa, sotto il Grado 15 di latitudine Meridionale, in un luogo, da lui chiamato, *Porto sicuro*. Egli prese possesso di quel luogo, e nominollo, *Santa Cruz*; ma poscia fu denominato, *Brasile*, perchè il Legno di questo nome formò in quel tempo il più prezioso prodotto di quelle parti, per gli Europei, che lo adoperavano nelle tintorie. Sul principio, si faceva pochissimo conto di questo paese, e la Corte di Lisbona lo teneva di sì poca considerazione, che la medesima vi mandava soltanto li malfattori, gli uomini diffamati dalle leggi, le donne resesi inabili per le loro dissolutezze, e gl'infelici, stati condannati dalla Inquisizione; e se n'estraevano soltanto de'Pappagalli, e del Legno suddetto, inserviente alle tintorie, ed altri lavori intrecciati da Falegname. Ma siccome li nuovi abitanti avevano introdotta la cultura del Zucchero, e che i Francesi dimostravano di volervisi stabilire, si andò in qualche modo riconoscendone l'importanza, e vi si spedì almeno della gente, che dovesse regolare la interna costituzione del Paese. Gli antichi abitanti furono da principio assai malcontenti; ma si resero ben presto amici, particolarmente con il mezzo de' Gesuiti, li quali in quell'incontro posero le fondamenta del Regno del Paraguay, da essi posteriormente eretto. Nel Secolo decimosettimo i Portoghesi perdettero il *Brasile*, per essersene impadronita la Compagnia delle Indie Occidentali d'Olanda; ma finalmente ne furono questi nuovamente scacciati, e nella conclusione della pace dell'anno 1661, ne fu garantito il possesso al Regno di Portogallo. Da quel tempo possedettero i Portoghesi tranquillamente questo importante stabilimento, che dà il titolo al Principe Ereditario del Portogallo, e procurarono di porre questa Colonia in uno stato florido. Cercarono essi di estendersi, tanto verso il Settentrione, dal fiume delle Amazzoni, sino all'Orenoco, quanto verso il Mezzogiorno, e l'Occidente, nell'interno de'contorni dell'America, dalla parte del Perù. Verso il Settentrione ritrovasi la Fortezza Para, dalla quale viene difeso il territorio che ritrovasi verso il fiume delle Amazzoni. Lo stabilimento situato più oltre verso l'Occidente, chiamasi, Rio Negro, ed ivi si vendono molti schiavi, che colà provengono dalla Guinea. Verso il Mezzodì sonosi eglino dilatati sino alla spiaggia Settentrionale del fiume Plata, e nell'anno 1680 vi fondarono la Colonia denominata S. Sacramento, vicino a Buenos-Ayres. Gli Spagnuoli permisero loro il possesso di questo luogo, a condizione che non si dovesse fortificarlo; ma i Portoghesi con tutto ciò lo fortificarono, e ne ottennero il diritto nella pace di Utrecht. Da questo luogo si fece un incredibile contrabbando verso Buenos-Ayres, nel quale vi furono più o meno interessate tutte le Contrade del *Brasile*; ed essendosi perciò cagionate molte dissensioni fra le Corti di Madrid, e di Lisbona, determinarono esse, nell'anno 1750, che il Portogallo dovesse cedere alla Spagna la Colonia del S. Sacramento, e riceverne in concambio, sette Missioni nel Paraguay. Questa Transazione produsse molte difficoltà; dovendosi dunque nulladimeno venire alla conchiusione, s'incontrarono de'nuovi ostacoli nell'America, a motivo de'quali amendue le Corti suddette annullarono la Transazione suddetta. Da quel tempo in poi quelle Contrade furono imbrattate di sangue, ora per le ostilità sofferte, ed ora per le guerre reiterate, sino a che il Portogallo, per mancanza di sostegno per parte dell'Inghilterra, dovette perdere la Colonia del S. Sacramento, in virtù de'Trattati del dì 1 Ottobre 1777, e 11 Marzo, 1778, avendone ottenuto in concambio la Contrada al fiume di S. Pietro, statagli garantita, la quale gli era già stata tante volte ritolta, sotto pretesto della nota linea confiniaria.

Verso l'interno del Paese sonosi particolarmente dilatati gli abitanti di S. Paolo. Sul principio si mantennero essi come gente libera, sino a che ne'tempi moderni riconobbero la Sovranità del Portogallo, mediante la corrisponsione di un annuo tributo.

 Siccome

Siccome questi, per la parte settentrionale del Paraguay, si avvicinarono al Regno del Perù, così vennero in possesso di varie Miniere di oro; d'onde risultò la scoperta che fecesi dell'oro del *Brasile*, che dal principio di questo Secolo venne introdotto in Europa in tant' abbondanza.

Il *Brasile* è la vera tesoreria de' Portoghesi: questo Principato dividesi in tre parti, cioè: nella Costa Settentrionale, in cui ritrovansi li Governi di Para, Maragnan, e Siara. Nella Costa Orientale, che comprende i Governi di Rio Grande, Para Yba, Itamaraca, Fernambucco, Seregipe, Bahia de todos los Santos, cioè: Golfo di tutt' i Santi, ovvero, S. Salvador; Rio dos Ilheos, Porto seguro, e Spirito santo. E nella Costa Meridionale, che è divisa in tre Governi, cioè: Rio Janeyro, Santo Vincente, e Angla de los Reyes. Vi si potrebbero aggiungere ancora li Governi di Goyas, Matto Grosso, e Minas Geraës. Le Città principali di questi Governi, sono: Para, Maragnan, e Siara, ne' tre primi Governi. Natal los Reyes, nel Governo di Rio Grande. Paraiba, e Tamarca, ne' due Governi successivi al suddetto. Olinde, ed il Recif, nel Governo di Fernambucco, Seregippe, e S. Salvador ne' Governi di questi nomi. Villa S. Georgio, nel Governo di Rio dos Ilheos. Porto seguro, e spirito Santo, ne' Governi di detti nomi. S. Sebastiano, nella Provincia di Rio Janeiro. S. Vincenzo, e S. Paolo, nel Governo di S. Vincenzo. E Colonia do Sacramento, nella Provincia de los Reyes.

In quelle Provincie le acque sono eccellenti, l'aria è buona, benchè calda, il terreno vi è fertilissimo. Il paese è abitato da' Portoghesi, e da un gran numero di popoli, che non sono ancora sotto la loro ubbidienza. Ecco cosa riferisce su questo proposito il celebre Geografo, *Brouckner*.

Questi popoli sono selvaggj, e vanno nudi. Essi sono robusti, sempre allegri, poco sottoposti alle malattie, e campano lungamente. Eglino godono di acconciarsi con penne, che si attaccano alle guancie. Hanno le loro feste, nelle quali saltano e danzano molto, principalmente quando si preparano a mangiare qualche schiavo. Non hanno tempj, nè verun monumento esteriore, in onore di alcuna Divinità. Si sposano con le parenti, ma non con le madri, le sorelle, o le figlie. Li loro ragionamenti ordinarj si aggirano intorno alli nemici che hanno ucciso, e mangiato. Sono quasi sempre in guerra con i loro vicini. Quando hanno un prigioniere, se è grasso, lo mangiano tosto, se è magro, lo danno ad ingrassare ad una giovane che è sua padrona. Venuto il dì d' ucciderlo, e di mangiarlo, invitasi molta gente alla festa; si danza, e si beve, ed in questa festa vi prende parte lo stesso prigioniere, che con aria serena racconta quanti prigionieri egli stesso ha arrostiti e mangiati. Dopo di averlo ucciso, lo lavano, lo arrostiscono, e lo mangiano con festa.

Li 15 Governi, o Capitanerie del *Brasile*, appartengono, cioè: otto immediatamente al Re di Portogallo, ed il rimanente, ad altri Signori privati, li quali popolarono quelle Provincie a spese loro. Esse riconoscono tutte quante la Sovranità del Vicerè del Paese, che fa la sua residenza a S. Salvador, che n'è la Capitale.

Il *Brasile* è situato fra la Linea Equinoziale, ed il Tropico del Capricorno; ed ha 35 Gradi di lunghezza dal Nord al Sud, vale a dire, dal primo, sino al trentesimoquinto Grado di latitudine Meridionale; ed ha 17 Gradi di larghezza, dall' Oriente, all' Occidente.

Commercio

Di grandissima importanza è il Commercio, che si fa nel *Brasile*. Il traffico verso Para, dall' anno 1756, fu lasciato ad una Compagnia Mercantile di Europa, e dall'anno 1759, un altra Compagnia ottenne un Privilegio esclusivo del Commercio verso Maragnan. Para, all' incontro, nell' anno 1778, fu nuovamente liberata dalle catene del privilegio esclusivo, e presentemente si va approfittando della di lei libertà; il tempo ci dimostrerà poi, quando possa toccare la stessa sorte a Maragnan. Questa Compagnia ridonda patentemente in pregiudizio del *Brasile*; e poichè la medesima ha in Europa il diritto di fissare il valore numerario delle di lei azioni, secondo la proporzione del guadagno, secondo la quale poi è ognuno tenuto di accettare senz' altro queste azioni, in vece del pagamento, così essa cagiona ancora molto sconcerto nel Commercio di Europa. Provvede la medesima le merci dell' Europa a' tutte le Colonie situate alle sponde del fiume delle Amazzoni, e più oltre verso il Nord, e ne estrae all' incontro del Zucchero, Caffè, Caccao, ed altre merci. Li Brasilani restarono totalmente oppressi dal prezzo esorbitante, da questa Compagnia stabilito per le merci di Europa.

Il

Il Commercio negli altri Porti del *Brasile* è permesso ad ogni Portoghese, ma è però interdetto a tutte le altre Nazioni. In Rio Janeyro arrivano annualmente circa venti navi dall'Europa, e nel Golfo di tutti Santi ne approdano trenta, circa. Il più forte contrabbando fra il *Brasile* e Buenos Ayres, si fa da Rio Janeyro. Questa Colonia spedisce col Zucchero, Tabacco, Vino, Acquavite, Schiavi, prodotti delle Manifatture di Europa, ecc. verso Buenos Ayres, e ne riceve della Farina, Biscotto, Carne fumata e salata, ma principalmente dell' Argento. I Bastimenti Europei, veleggiando verso il mare del Sud, approdano volentieri all' Isola di S. Caterina, e quelli che viaggiano verso le Indie Orientali, si ancorano più spesso a Rio Janeyro, e perciò somministrano occasione a qualche contrabbando.

Li proprj prodotti del *Brasile*, che si trasportano altrove, e principalmente in Europa, consistono per lo più in Oro, Diamanti, Zucchero, Tabacco, Caffè, Balsamo di Copaiba, o Copahu, che è una spezie di olio, che ivi distillasi da un legno del Paese, chiamato, *Copau*; Radice d'Ipecacuanha, vomitivo eccellente, particolarmente in tempo di peste; Caccao, Cotoni molto belli, de' quali la Provincia di Para ne produce una quantità; Legno di Fernambucco, e del *Brasile*, ed altri legni da tintura, che in Europa si vendono per conto della Corona. Produce inoltre questo Paese della Terra oriana, qualche poco d'Indaco, e Riso, molto Bestiame, da cui ricavasi una quantità di pelli di buoi selvaggj; e nel Golfo di tutti Santi si pesca ogni anno una considerabile quantità di Balene, il di cui olio ed ossa, si spediscono in Europa, si raccoglie parimente della Vainiglia, e vi sono delle Miniere di ferro, zolfo, antimonio, stagno, piombo, ed argento vivo. Vi sono molte Scimmie e Pappagalli; ed in quel Principato vedesi un uccello, nominato, *Colibri*, il quale, non essendo più grosso di un Scarafaggio canta nulladimeno come il Rosignuolo.

Prodotti, e Merci di Estrazione.

Lo scavamento dell' oro non vi riesce pericoloso, nè faticoso. Talvolta questo prezioso metallo viene portato giù dalle montagne, mediante li rapidi torrenti, indi si passa a cercarlo dopo il passaggio dell' acqua. Ritrovasi talvolta l'oro sopra la superficie della terra, e questo è il più puro; così pure, scavandolo, si penetra tre in quattro pertiche in profondità, ma di rado più oltre. La situazione di una sabbia cola conosciuta sotto la denominazione di *Saibro*, serve comunemente di norma per li minatori, onde non scavare più oltre. Quantunque le vene correnti, e quelle che hanno una interrotta connessione, siano comunemente le più ricche, si è però osservato, che le Contrade, di cui la superficie rimase per lo più frammischiata con cristalli, abbondano molto di oro. Se ne ritrova una quantità molto maggiore sopra i monti, e le colline pietrose, che nelle valli, o alle sponde de' fiumi. In qualunque luogo però ove si raccoglie dell' oro, egli ha 23½ carati di contenuto, salvo che non sia mischiato con zolfo, argento, ferro, o argento vivo; il che per altro accade soltanto a Goyas, ed in Araes.

Oro del Brasile.

Chiunque viene a scuoprire una Miniera, deve indicarla al Governo. Se la vena viene ritrovata di bassa lega da' periti, che sono incumbenzati di esaminarla, sarà la medesima sempre abbandonata allo scuopritore, o al popolo; ma qualora riesce ricca, l'erario ne ritiene per se una parte, un altra ne riceve il Comandante, una terza resta per l'Intendente, due appartengono allo scuopritore, ed il rimanente dividesi fra i minatori de' rispettivi contorni; secondo richiede il loro grado, o condizione, il che si potrà giudicare dal numero de' loro schiavi. Le differenze che nascono relativamente alla materia di proprietà, dipendono dalla decisione degl' Intendenti: egli è però permesso di appellarsi dalla di loro Sentenza al supremo Tribunale stabilito in Lisbona, che si chiama, il Consiglio al di la del mare. I minatori devono dare al Re la quinta parte dell'oro che risulta dal loro più o meno felice lavoro. Questa quinta parte fu per lo addietro considerabile, e sino all'anno 1784, fruttò annualmente 2,250,000 Ristalleri; quale somma andò di tratto in tratto scemandosi, e presentemente tutto l'oro di *Minas Geraes* importa soltanto 4,685,000 Ristalleri: quello di *Goyas*, 1,170,000 detti; e quello di *Matto-Grosso*, 328,125 detti; e finalmente, quello di *Bahia*, e di *S. Paolo* uniti, soltanto 390,600 Ristalleri; il che forma la somma di 6,573,625 Ristalleri, de' quali ne riceve il Governo 1,315,125 detti. Li Diritti di conio in moneta di oro, rendono al Governo 410,800 Ristalleri, oltre di ciò si pagano ancora al medesimo 2 per cento, per le spese di trasporto dell' oro appartenente alli Mercanti, il quale si trasporta in Europa sopra li loro Bastimenti, ed il Governo ne ricava la somma di

103,[illegible]

105,210 Ristalleri, di modo che di 6,575,625 Ristalleri, che rendono le Miniere, il Governo ne ricava 1,831,135 Ristalleri. Esso riceverebbe ancora di più, se per causa del contrabbando, non ne sortissero ogni anno almeno 2, in 300,000 Ristalleri fuori del Paese.

Diamanti del Brasile

Oltre alle Miniere d'oro, furono nel *Brasile* scoperti ancora de' ricchi scavi di Diamanti. La ricerca de' medesimi fu da principio esclusivamente accordata ad una Compagnia, sotto diverse condizioni; ma dacchè la medesima fu abolita dal Re, i Colonisti hanno la libertà di far cercare i Diamanti, con obbligo però di dover essi consegnarli all' Agente della Corona, secondo il prezzo da essa stabilito, sopra il quale si pagano poi ancora 2 per cento. Presentemente si vendono dalla Corte 60,000 Carati di Diamanti. Un solo Negoziante ne ha l' intrapresa, e ne paga 780,000 Ristalleri, il Carato, calcolato a 13 Ristalleri. Se il contrabbando ne importa la decima parte, come credono le persone di ciò informate, si devono ancora aggiungere 78,000 Ristalleri, alla somma che ne riceve il Governo; ed allora si riscontrerà, che la rendita di queste Miniere, le di cui ricchezze vanno sempre più aumentandosi, importa ogni anno 858,000 Ristalleri. Gli Olandesi, e gl' Inglesi comprano questi Diamanti crudi e grezzi, ed indi, dopo di averli tagliati e sfaccettati, li vendono alle altre Nazioni.

I Diamanti che dal *Brasile* devono passare in Europa, si rinchiudono in una cassettina, con tre serrature corrispondenti a tre chiavi particolari, che ritrovansi nelle mani de' Membri principali del Governo; indi queste chiavi si ripongono in un altra cassetta, sopra la quale il Vice-Re appone il di lui sigillo.

E ancora stata scoperta in quelle Contrade una quarta specie di Rubino, e di Topazio, che sono molto apprezzati.

Zucchero e Tabacco del Brasile.

Il Zucchero ed il Tabacco sono gli oggetti più importanti di estrazione dal *Brasile*. Solamente di Zucchero se n' estraggono annualmente 22,000,000 di ℔, circa: del Tabacco se ne spediscono annualmente 10,000 Centinaja di cattiva sorte, verso le Coste di Affrica, e 58,500 Centinaja, verso il Portogallo. Arrivando il Tabacco in Portogallo, può essere comprato da ognuno; ma devesi però riporre in un pubblico luogo di deposito, per il che si devono pagare 9 ℛ circa, calcolati a moneta di Convenzione, per ogni centinajo, a titolo di Diritto di magazzenaggio. Indi se ne prende quel tanto che può abbisognare per il Regno, ed il rimanente si cede alle nazioni estere. Genova se ne prende il migliore. La Spagna, non meno che il Portogallo, ne adoprano solamente la seconda sorte. Amburgo si contenta della qualità inferiore, come fanno ancora i Francesi, ed altri navigatori, per uso degli schiavi; 150 Centinaja di Tabacco passano annualmente per le Indie Orientali, ove si negoziano contro il Pepe di Goa. Nel Portogallo, in Madera, nelle Isole Azore, nell' Affrica, e nelle Indie Orientali, il Commercio del Tabacco ritrovasi nelle mani de' monopolisti, in vantaggio della Regina.

Merci d'introduzione.

Le merci che s'introducono nel *Brasile*, sono: Farina, Vino, Acquavite, Telerie, Lanerie, Seterie, e molte altre Manifatture procedenti dall' Europa, fra le quali non devono però essere comprese delle Stoffe d'oro, e d'argento, la di cui introduzione resta interdetta in tutto il *Brasile*, come quella de' Galloni, Merletti, e Frangie d' oro, ed argento; vi s' introducono inoltre li seguenti Articoli, cioè: Seta da cucire, Filo grezzo, Calzette di seta, di lana, e di filo; Cappelli, Rame, Saje, Carta, Droghe, e molte altre merci. La metà ne proviene dall' Inghilterra, e per lo più vi sono de' Negozianti Inglesi, li quali, o si sono stabiliti in Lisbona, o vi spediscono le merci sotto il nome di qualche Negoziante Portoghese.

Imposte.

Di tutte le merci d' introduzione, e di estrazione, si esige un Dazio di 10 per cento, non comprese le immense imposte, di cui sono aggravati li Colonisti.

Conteggio.

Quì si conteggia a *Rees*, come in Portogallo.

Monete.

Le *Pataccas* intiere, mezze, e quarti, che vi si coniano, vagliono nel Paese 320, 160, ed 80 *Rees*, ma in Portogallo vagliono soltanto 240, 120, e 60 *Rees*. Le monete di rame vagliono nel Regno soltanto la metà; ma sopra la moneta di rame del Portogallo si guadagna nel *Brasile* il doppio, o sia, 100 per cento.

Il peso Mercantile, e la misura di lunghezza, e de' piani, come ancora quelli di vacuo, per li generi asciutti, e liquidi, sono quelli del *Portogallo*, che verranno descritti sotto l'Articolo di Lisbona.

Peso e M[illegible]

B R E M A.

BREMA, in Latino, *Brema*, in Tedesco *Bremen*, Città libera Imperiale Anseatica, e Piazza di Commercio dell'Impero, nel Circolo della Sassonia Inferiore, con un Arcivescovado, che fu secolarizzato nel Trattato di *Westfalia*, a favore degli Svezzesi. Questi la possederono sino all'anno 1712, nel quale tempo fu ad essi tolta dalla Danimarca. Indi questa Corona la vendette all'Elettore di Hannover, che la possiede al presente. Essa è una delle più antiche Città, grande, ben popolata, e divisa dal fiume Weser in due parti, che si chiamano, Città vecchia, e Città nuova. Quest'ultima è situata a Levante del Weser, ed è unita alla Città vecchia, mediante un Ponte lungo di 175 passi. Tutta la Città segue i dogmi di Lutero, e di Calvino; li seguaci di quest'ultimo sono però in minor numero, e tutto il Magistrato professa il Calvinismo. *Brema* ritrovasi alli Gradi 25 di longitudine, ed alli Gradi 53, Min. 10 di latitudine.

[illegible]

Il Porto di questa Città, chiamasi, *Vegesack*, ed è distante una lega e mezza verso il mare, ma presentemente non è tanto buono come lo era per l'addietro. Li Bastimenti di mediocre grandezza vi possono entrare con il loro carico; ma li più grandi, che portano un carico di gran peso, si devono scaricare a *Bracke*, oppure a *Elsfleth*, in distanza di 3, o 4 Leghe da *Brema*.

Porto

In quanto al Commercio, dopo Amburgo, essa è la più importante Piazza Mercantile della Germania, sul mare del Nord, e fù la medesima una delle tre primarie Città Anseatiche, delle quali si fa particolare menzione nelle più recenti Capitolazioni, alla Elezione degl'Imperadori. I Bremesi si affaticano principalmente per sostenere la poca considerazione, che conserva ancora la Fattoria Anseatica, stata eretta a Bergen, nella Norvegia. Il Commercio per terra si estende principalmente per la Westfalia, per il Ducato di Brunswick, e di Luneburgo, e per le altre Città della Sassonia inferiore. Il Commercio, che una volta facevano con la Sassonia Superiore, se lo appropriarono per la maggior parte gli Amburghesi; ma i Bremesi fanno ancora un forte Commercio per mare, per il mare Baltico, e per il Ponente. Similmente si occupano nella pesca delle Balene; e nel Weser, al di sopra, ed al di sotto della Città, pescano una gran quantità di pesce Salmone, il quale, tanto salato, quanto affumicato, forma un importante articolo di Commercio. Del rimanente, questa Città ha il Diritto dello scalo sopra tutte le merci che passano sù e giù per il Weser.

Commercio

Le Fabbriche, e Manifatture non vi sono in gran numero; vi sono diverse, ed alcune fra queste, importanti Fabbriche di Tabacco da fumare, e da naso, di ogni sorta; alcune Fabbriche di Rascie, e di Panni ordinarj; vi si fabbricano pure diverse qualità di Tele ordinarie, fra le quali le, così dette, *Canna mazzos*, ovvero *Cannamasos*, che sono Tele grezze, le *Casserillos*, cioè: Tele di casa, e le Tele di Rosa, dette colà, *Rosenlinnwand*, sono le più rinomate, e molto ricercate dagli esteri. Vi sono inoltre alcune Raffinerie di zuccheri, e delle Fabbriche di birra, che è molto buona, e se ne spedisce una gran quantità in Olanda. Ritrovansi ancora delle importanti Tintorie di panni, e Conciarie di pelli.

Fabbriche, e Manifatture

Siccome il numero delle Fabbriche è scarso in *Brema*, e che la Città oltre a ciò ha pochissimi prodotti proprj per il Commercio, devesi facilmente comprendere, che il di lei traffico consiste per lo più in un Commercio intermedio, di spedizioni, e commissioni, e che tutte le merci immaginabili vi vengono introdotte, ed indi, unitamente a quelle poche che vi si fabbricano, parte vengono nuovamente trasportate, e parte si consumano nel Paese: e che perciò è [illegible] difficile, e quasi impossibile, il descriverle tutte minutamente. Li principali Articoli d'introduzione sono: alcuni Bastimenti carichi di Vino, e di Acquavite, come pure le Frutte, il Caffè, Zucchero, Indaco, Tabacco in foglia, tutte le Drogherie e Spezierie, e generi da tintura, dal Portogallo, dalla

Merci d'Introduzione

Spa

Spagna, dalla Francia, dall' Inghilterra, e dall' Olanda; le Manifatture di seta, mezza seta, lana, cotone, lino ecc., delle Indie Orientali, della Francia, dell' Inghilterra, e della Germania. Da' Porti del mare Baltico s'introducono diversi Articoli; e da Berga, ed a tre Città della Norvegia, vi arrivano molti carichi di Pesci secchi e salati, Tavole, ed altre sorta di legname.

Merci di estrazione.

Le merci di estrazione consistono per la maggior parte nelle sopra indicate, ed in Grani, Legumi di ogni sorta, Lana, Filati di lino, e di lana di Erfort e di Brunsvik; Tele di Osnabruch, di Tecklenburg, e di altri luoghi della Westfalia, e del Paese; Rascie, Panni ordinarj, Zaffrone di Erfurt. Anici, Mele, Cera, Potasche bianco, o sia calcinato, della Turingia, e dell' Hassia; Legname per le Fabbriche, e per bottami di ogni sorta; Stufe di ferro, Pigratte, ed altre merci di ferro, di rame, e di ottone; Piombo, Stagno, e molti altri Articoli innumerabili. Il Tabacco in pacchetti che vi si fabbrica, è similmente un forte Articolo di estrazione. Si estrae in oltre una quantità grande di Pietre di sabbia, chiamate, *Blocken*, e *Streckstucken*, come pure delle Pietre vive di colore bigio, che vi si scavano, ed alcune delle quali pesano 5000 ℔. di *Brema*, e più.

Prezzi delle Merci, e Spese.

Per il Frumento, ed altre Granaglie, si stabilisce comunemente il prezzo con la condizione di consegnarle franche a bordo. Il prezzo ordinario del Frumento è di 70, sino a 100 Ristalleri; della Segala, di 50, ad 80; dell'Orzo, di 30, a 50; dell' Avena, di 20. a 30; delle Fave grosse, di 40, a 60; delle Fave minute, di 45, a 70 Ristalleri; sempre intendendosi a *Last*, di 40 *Scheffeln* di *Brema*. Le Fave chiamate, *Vitzbohnen*, si vendono da 3, sino a 4 Ristalleri per Centinajo, di 100 ℔. di *Brema;* e le spese, sino in barca, compresa la provvisione di 2 per cento, importano, circa $2\frac{1}{8}$ per cento.

Li prezzi delle Tele sono molto diversi, secondo la diversità della finezza, e dell' altezza. Li *Cannamazos* vagliono comunemente 4, e gradatamente sino a 6, e 7 Ristalleri, ed anche più, per ogni pezza, e le spese sino in barca, importano 7, in 8 p. %. compresi li 2 p. %. di provvisione.

Li *Casserillos* bassi, ed alti, assortiti, vagliono 4 Ristalleri, circa, ogni tre pezze, e le spese sino in barca, importano $5\frac{1}{2}$ p. %., circa.

La Tela di Rosa, o *Rosenleinwand*, si vende a 25 Ristalleri, circa, le 100 Braccia doppie di *Brema*, e le spese sino in barca, importano circa 4 p. %. compresa la provvisione di 2 p. %.

Tutte le merci destinate per questa Città, devono pagare una Imposizione di 1 p. %., la quale ne' tempi antichi apparteneva al Vescovo; le altre Gabelle d' introito, e di uscita, sono per altro molto piccole.

Per dare una idea del Commercio dalla Piazza di *Brema*, abbiamo creduto a proposito d'inserire le seguenti due Note.

NOTA

De' Bastimenti arrivati nella Citta di BREMA, per il Weser, cioè sul fiume Visera, nell' anno 1789, e di quelli che ne sono nuovamente partiti per via di mare; come pure dell' introito ed uscita de' generi di Commercio.

Nel Weser, o Visera arrivarono carichi nell' anno suddetto

Dall' Ostfrisia, e dal *Jeverland* - - - - - - - - - - - -	Bastimenti	144
= Olanda - - - - - - - - - - - - - - - - -	=	60
= Amburgo - - - - - - - - - - - - - - - -	=	48
= diversi Porti - - - - - - - - - - - - - - -	=	251
	Bastimenti carichi	503
Bastimenti stranieri arrivati con savorra, 9 Inglesi, 7 Olandesi		16
	Totale de' Bastimenti arrivati	519

Del-

Delli Bastimenti arrivati carichi da diversi Porti si contarono 146 Bremesi, 47 Inglesi, [illegible] Olandesi, [illegible] Prussiani, 10 Danesi, 10 Americani, 1 Francese, 1 Spagnuolo, ed 1 Svedese, cioè:

Dall'America, 19 Bastimenti, cioè:
7 Bremesi, 10 Americani, e 2 Inglesi.

= Russia, 13 = 6 da Arcangelo, 4 da Pietroburgo, 3 da Riga, tutti Bremesi.

= Francia, 113 =
64 da Bordeaux, de' quali 55 Bremesi, 4 Prussiani, 4 Olandesi, ed un Inglese.
10 da Bajonna; 8 Bremesi, e 2 Inglesi.
2 da Cette, amendue Danesi.
1 da Marsiglia, Danese.
7 dalla Roccella; 6 Bremesi, ed un Prussiano.
1 da Morlaix, Bremese.
13 da Nantes; 12 Bremesi, ed 1 Prussiano.
4 da Roven; 2 Bremesi, 1 Prussiano, 1 Olandese.
7 da Havre; 3 Bremesi, e 4 Olandesi.
1 da St. Valery, Olandese.
3 da Dunkerke, Olandesi.

= Inghilterra 54 = 14 Bremesi, 34 Inglesi, 3 Prussiani, e 3 Olandesi.
= Scozia 2 = Inglesi.
= Irlanda 1 = Bremese.
= Spagna 4 = cioè: da Barcellona, 1 Olandese, e da Malaga, 1 Francese, 1 Inglese, ed 1 Olandese.
= Lisbona 1 = Bremese.
= Livorno 3 = 2 Danesi, ed 1 Inglese.
= Gallipoli 6 = 4 Inglesi, 1 Danese, ed 1 Olandese.
= Trieste 1 = Danese.
= Svezia 4 = Bremesi.
= Norvegia 8 = 2 Bremesi, 5 Danesi, ed 1 Olandese.
= Indie Occid. 2 =
= Groenlandia 8 =
= Stretto di Davis 2 = } Bremesi.
= Libau 3 =
= Windau 2 =
= Demmin 2 = 1 Olandese, 1 Prussiano.
= Pernau 1 = Olandese.
= Königsberga 1 = Prussiano.
= Rostock 1 = Svedese.

251 Bastimenti.

Da questi Bastimenti fù introdotto per la Citta di Brema:

34,050 *Oxhofte* 2,050 *Pippe* Vino.
1,850 *Pippe* Acquavite.
3,800 Botti Zuccheri raffinati.
1,050 detti detti grezzi.
28,470 *Tonnen*, o Barili Seme di Lino.
7,740 Botti Riso d'America.
790 detti, o *Pippe* Olio di Ulive.
760 = Olio di Lino, di Canapa, e di Rape
6,550 = Barili Olio di Pesce.
5,610 = Sciroppo.
11,700 Barili Catrame.

3,850 Botti } Tabacco.
12,450 Pacchi e Corbe } Tabacco.
14,200 Colli Caffè.
24,191 Colli Burro.
145,000 Pezze Formaggio.
3,050 Lasti Avena.
170 Lasti Orzo preparato, per fare la Birra.
580 = Fave.
790 = Orzo.
420 = Segala.
35 = Frumento.

Dalla Città di Brema furono spediti carichi.

Per l'Ostfrisia e Jevers	Bastimenti.	54
= Olanda	=	62
= Amburgo	=	30
= diversi Porti	=	132
Totale delli Bastimenti spediti carichi		278

Oltre a questi furono spediti dal *Weser*, o Visera diversi Bastimenti carichi con Grano, cioè Fave, Frumento, Orzo, ed Avena, per l'Olanda, e Francia, e con Fave solamente per la Spagna e per l'Inghilterra, de' quali però non si può indicare il numero, mentre ne furono fatte le spedizioni nella Città.

Li Bastimenti spediti carichi per diversi Porti furono diretti

Per Fiume	17		Bastimenti con 2,306 Last Avena, però 7 di questi Bastimenti furono spediti dal fiume Ens; cioè: 11 Danesi, 4 Olandesi, 1 Francese, ed 1 Inglese.
= America	14	=	7 Bremesi, e 7 Americani.
= Inghilterra	31	=	13 detti, e 18 Inglesi.
= Francia	50	=	38 detti, 2 detti, e 10 Olandesi.
= Spagna	7	=	4 Olandesi, 2 Danesi, ed 1 Inglese.
= Svezia	2	=	Bremesi.
= Indie Occid.	1	=	Bremesi.
= Danzica	1	=	Bremesi.
= Pietroburgo	2	=	Bremesi.
= Lisbona	3	=	2 Bremesi, ed 1 Inglese.
= Norvegia	4	=	1 detto, 2 Danesi, ed 1 Olandese.
	132 Bastimenti.		

Da questi Bastimenti si trasportarono dalla Città di Brema.

401,000 ℔ Ferro in stanghe.	85,000 Pezzi Doghe da Botti
725,000 ℔ Stufe di ferro.	2,500 Last Frumento.
184,000 ℔ Lana.	400 = Segala.
58,000 Presciutti.	510 = Avena.
p. 19,000 *Ristalleri* di Legna.	105 = Fave.
p. 7,500 *detti* Straccj, ovvero Cencj.	45 = Orzo.
p. 5,500 *detti* Negrofumo.	7,950 Libre ℔ Navali Lino.

Siccome tutto il Lino viene denunziato a peso, così non se ne può indicare nè il valore nè il numero de' Colli o Pacchi.

Nota de' Bastimenti arrivati nella Città di BREMA per il Fiume Weser, o Visera, e di quelli, che ne sono nuovamente partiti da detta Città, per via di mare; come pure dell'introito, ed uscita de' generi di Commercio, nell'anno 1790.

Nel Weser o Visera arrivarono carichi, nell'anno suddetto.

Dall'Ostfrisia, e dalle Parti di Jevers	Bastimenti.	116
= Olanda	=	98
= Amburgo	=	63
= Glückstadt	=	7
= Altena	=	1
= diversi Porti	=	243
Totale delli Bastimenti arrivati		528

Li Bas

Li Bastimenti arrivati carichi da diversi Porti furono 155 Bremesi, 40 Inglesi, 27 Olandesi, 1 Prussiano, 9 Danesi, 7 Americani, 1 Francese, 3 Spagnuoli, cioè.

Dall' America	20	Bastimenti, fra quali 6 Bremesi, 7 Americani, e 4 Inglesi
= Indie occidentali	1	= Danese.
= Francia	78	= cioè 51 da Bordeaux, fra quali 48 Bremesi, 2 Olandesi, ed 1 Inglese
		6 da Bajona, tutti Bremesi.
		4 da Cette: 3 Olandesi, ed 1 Francese.
		2 dalla Roccella, Bremesi.
		11 da Nantes, tutti Bremesi.
		2 da Havre de Grace, Olandesi.
		2 da St. Valerio, Bremesi.
= Inghilterra	64	= cioè: 28 Inglesi, 22 Bremesi, 13 Olandesi, 1 Prussiano
= Spagna	15	= cioè: 6 da Barcellona, de' quali 3 Danesi, e 3 Olandesi.
		7 da Malaga, cioè: 3 Spagnuoli, 2 Bremesi, 1 Danese, ed un Olandese.
		1 da Cadice, Danese.
		1 da Siviglia, Bremese.
= Russia	13	= cioè: 9 da Riga tutti Bremesi.
		3 da Arcangelo, pure Bremesi, ed
		1 da Pietroburgo, Danese.
= Svezia	14	= tutti Bremesi.
= Bergen	7	= cioè: 5 Bremesi, e 2 Danesi.
= Italia	6	= cioè: 3 da Livorno, de quali 2 Olandesi, ed 1 Inglese.
		2 da Gallipoli, ambidue Inglesi.
		1 da Napoli, Inglese.
= Scozia	1	= Inglese.
= Irlanda	1	= Bremese.
= Lisbona	2	= 1 Bremese, ed 1 Inglese.
= Wyck	1	= Inglese.
= Liebau	7	= tutti Bremesi.
= Elbinga	1	= Bremese.
= Memel	1	= detto.
= Trieste	1	= Danese.
= Groenlandia	8	= Bremesi.
= Stretto di Davis	2	= detti.
	243 Bastimenti.	

Da questi Bastimenti fù introdotto nella Città di Brema.

[illegible] 571 *Oxhoft*, e 2 418 *Pype*, o Botti Vino.
2,571 *Pype*, o Botti d' Acquavite.
1,140 = Zuccheri grezzi,
2,508 = = raffinati,
6,794 Casse Zucchero di Candia.
23,447 *Tonne*, o Barili Seme di Lino.
10,239 Botti Riso.
913 *Pype*, o Botti Olio di Uliva.
374 = Olio di Lino, Canapa, e Rape.
14,515 Colli Olio di Pesce.
3,132 = Sciroppo
4,602 Barili Catrame.
170 = Pegola, o Pece.
5,050 Botti Tabacco.
3,162 Pacchi, e Ceste detto.
14,102 Colli Caffè.
14,833 Botti Burro.
129,431 Pezze Formaggio.
214 Laste Avena.
115 = Orzo.
17 = Fave.
755 = Segala.
58 = Frumento.
4 = Ceci, o Piselli.
2,183 Casse Frutta.
160 Pacchi, e 134 Botti Pelli.
10,205 Barili Aringhe.
631 Coffe, e 60 Botti Terraglie.
405 Botti Farina dell' America.
93 Casse Tè.
137 Laste Creta, o Gesso.
475 = Sale.
535 Colli Aceto.
65 Pacchi Lino.

131 Botti Pottasche.	58 Botti Rum.
148 = Birra Inglese.	31,216 Pezzi Stoje.
117 Casse Latta.	690 Casse Candele.
4,143 Pezzi Tavole.	78,400 Pezzi Tegole per li Tetti.
114 Pacchi Tele da Vele.	6,517 Pezzi diverso Legname.

Dalla Città di Brema furono spediti per la via di mare carichi.

Per l'Ostfrisia e Jevers	Bastimenti.	59
= Olanda	=	61
= Amburgo	=	28
= diversi Porti	=	116
Totale delli Bastimenti spediti carichi		264

Oltre a questi sono stati spediti dal *Weser*, o Visera diversi Bastimenti carichi di Grano, come Fave, Frumento, Orzo ed Avena per l'Olanda, Francia ed Inghilterra, de' quali però non si può indicare il numero, mentre questi non furono spediti dalla Città di Brema.

Li Bastimenti spediti carichi per diversi Porti erano:

Per l'America	13	Bastimenti, cioè:	6 Bremesi, e 7 Americani.
= Inghilterra	32	=	= 15 detti, e 17 Inglesi.
= Francia	36	=	= 34 detti, 1 Olandese, ed 1 Inglese.
= Spagna	6	=	= 2 Olandesi, 2 Inglesi, e 2 Danesi.
= Lisbona	8	=	= 6 Bremesi, 1 Francese, ed 1 Olandese
= Norvegia	2	=	Bremesi.
= Svezia	5	=	Bremesi.
= Indie Occidentali	1	=	Danese.
= Russia	5	=	Bremesi.
= Stretto di Davis e Groenlandia	8	=	= 6 Bremesi, 2 Annoveresi.
	116 Bastimenti.		

Con questi Bastimenti fù esportato dalla Città di Brema:

[illegible]0,000 ℔ Ferro in stanghe.	9,200 Pezzi Doghe da Botti.
140,000 ℔ Stufe di ferro.	1,640 Last di Frumento.
1[illegible],000 ℔ Lana.	208 = Segala.
per 7,000 *Ristall.* Legna.	618 = Avena.
= 6,750 = Cencj.	295 = Orzo.
= 4,900 = Negro fumo.	8,010 Libbre di Nave di Lino.

Compagnie di Commercio

Da quanto abbiamo potuto rilevare, non vi sono in *Brema* altre Compagnie di Commercio, toltane la Compagnia delle Assicurazioni: ma questa consiste in 60 interessati, e verso un discreto premio assicura tutti li danni di mare, sopra tutte le merci, e sopra tutti li Bastimenti, per tutte le parti del Mondo.

Mercati.

In *Brema* non vi sono Fiere grandi, privilegiate, e libere, ma vi sono bensì due grandi ed importanti Mercati di Cavalli, ogni anno, e cinque altri Mercati. Il primo Mercato di Cavalli si fa nel mercoledì dopo dopo l'*Invocavit*, ed il secondo, nel dì di S. Giovanni. Il primo degli altri cinque Mercati, detti, Mercati dell'anno, si tiene nel giorno di *Quasimodogeniti*, il secondo, nel dì dell'Ascensione, il terzo, nel dì della Separazione degli Apostoli, il quarto, due giorni dopo S. Martino, ed il quinto, nel dì di S. Dionigi. Il principale Traffico, ne' Mercati suddetti, consiste nel Commercio al minuto, e perciò influiscono così poco o nulla nel Commercio di estrazione.

Nella

Nella Città, ed in tutto il Ducato di *Brema*, in *Verden*, *Oldenburg*, e *Delmenhorst*, si conteggia a Ristalleri di 72 *Grot*, ed ogni *Grot* fa 5 *Schwaren* Correnti. — Conteggio.

Ristallero.	*Marche.*	*Testoni.*	*[illegible]*	*[illegible]*	*Schillinge.*	*Grot.*	*Schwaren.*
1 *fa*	2¼	6	16	18	48	72	360
	1 *fa*	2⅔	7⅑	8	21⅓	32	160
		1 *fa*	2⅔	3	8	12	60
			1 *fa*	1⅛	3	4½	22½
				1 *fa*	2⅔	4	20
					1 *fa*	1½	7½
						1 *fa*	5

Le Monete effettive sono le seguenti. — Monete.

IN ORO.

Zecchini che vagliono comunemente 2¼ Ristalleri.

IN ARGENTO.

Talleri in specie, intieri, mezzi e quarti, di 96, 48, e 24 *Grot*; Testoni, colà chiamati *Kopfstücke*, da 12 *Grot*; *Flinriche*, da 4 *Grot*; e Pezze da 6, 3, 2, 1, e ½ *Grot* Correnti.

IN RAME.

Schwaren, 5 de' quali vagliono 4 danari, ovvero, 1 *Grot*.

Le Monete Correnti in questa Piazza sono le infrascritte; ed i pagamenti delle Cambiali, merci, ed altri, si fanno in Carlini d'oro di Brunswik, in Luigi d'oro vecchj Francesi, o in Federici d'oro Prussiani, a ragione di 5 Ristalleri l'uno. I Zecchini si conteggiano per 2¼ Ristalleri, con 3 p. %, circa. Le Pezze da ⅔ fine con 12 p. %, circa, le nuove, con 10 p: %, circa. Le Pezze vecchie, dette *Grot*, con 6 p. %, circa, gli Scudi vecchj Francesi, detti, *Louis blancs*, per 1⅓ Ristalleri, con 5 p. %, circa, d'aggio, contro Luigi d'oro. La Valuta Corrente di *Brema* è uguale alla moneta di Convenzione, e si conteggia contro Luigi d'oro, con una piccola differenza sopra cento di questi. — Pagamento delle Cambiali e corso delle Monete.

Il Ristallero, nelle monete d'oro, contiene 22^{17} Grani di Colonia, ovvero, 25 Grani di Olanda, di oro fino, ed il Tallero Corrente di *Brema*, 326^{+} Grani detti, o 364^{3} Grani detti, d'argento fino; perciò il Pari fra *Brema*, e le Piazze di Cambj estere, viene ad essere lo stesso, come si può riscontrare nell'Articolo di Lipsia. — Valore intrinseco, e Pari.

L'oro e l'argento si pesa a Marche di Colonia, e la finezza si prova nel modo che si descriverà nell'Articolo suddetto di Lipsia. — Peso.

In riguardo al Peso Mercantile, una lb Navale, detta *Schiff-Pfund*, ha 2½ Centinaja, o 200 lb; la Libbra pesante o sia *Pfund-Schwer* ha 300 lb, e trattandosi di condotte, la medesima ha 308 lb, ovvero, 22 *Liespfund*.

1 Centinaio ha 116 lb.
1 Peso (*Waage*) di Ferro, ha 120 lb.
1 *Liespfund* ha 14 lb.
1 *Stein* di lino ha 20 lb.
1 *Stein* di lana, o penne da letti, ha 10 lb.

Libbra.	*Marche.*	*Oncie*	*Loti*	*Quentchen.*	*Ort*, o ♁.
1 *fa*	2	16	32	128	512
	1 *fa*	8	16	64	256
		1 *fa*	2	8	32
			1 *fa*	4	16
				1 *fa*	4

Un Barile di Burro, di quelli grandi, detto *[illegible]*, si calcola per 300 lb; e di quelli piccoli, detti, *[illegible]*, per 220 lb, netto.

La

La libbra Mercantile di *Brema* contiene 9,287$\frac{1}{2}$ Grani di Colonia, ovvero 10,380 Grani d'Olanda. Per conseguenza:

103	℔ di *Brema* - - -	fanno	1	Centinajo, peso Mercantile di *Lipsia*, ovvero.			
44	= *ivi* - - - - -	=	47	℔ detto *ivi*; divario di		$6\frac{7}{8}$	
102	= *ivi* - - - - -	=	103	= in *Amsterdam*; - - -	=	$\frac{31}{32}$	
67	= *ivi* - - - - -	=	68	= in *Bordeaux*; - - - -	=	$1\frac{1}{2}$	
44	= *ivi* - - - - -	=	47	= in *Brunswick*; - - - -	=	$6\frac{13}{15}$	
39	= *ivi* - - - - -	=	40	= peso Mercantile di *Cassel*	=	$2\frac{1}{13}$	
16	= *ivi* - - - - -	=	17	= peso di Bottega *ivi*	=	$6\frac{1}{4}$	
85	= *ivi* - - - - -	=	92	= peso di Castiglia in *Spagna*	=	$8\frac{1}{4}$	
15	= *ivi* - - - - -	=	16	= in *Colonia* - - - - -	=	$6\frac{11}{16}$	
1	= *ivi* - - - - -	=	1	= quasi uguale, di *Danimarca*, e di *Norvegia*.			
259	= *ivi* - - - - -	=	260	= in *Lubden* - - - - -	=	$\frac{3}{8}$	
10	= *ivi* - - - - -	=	11	= *Avoir*, peso d'*Inghilterra*	=	10	
53	= *ivi* - - - - -	=	56	= di *Lifurt* - - - - -	=	$5\frac{11}{15}$	
48	= peso di Centinajo di *Francoforte al Meno*	=	49	= di *Brema* - - - - - -	=	$2\frac{1}{15}$	p. $\frac{0}{0}$
44	= di *Brema* - - -	=	47	= peso di libbra di *Francoforte al Meno* - - - -	=	$6\frac{1}{13}$	
53	= *ivi* - - - - -	=	54	= peso di Marco in *Francia*	=	$1\frac{7}{8}$	
34	= *ivi* - - - - -	=	35	= in *Amburgo* - - - -	=	3	
41	= *ivi* - - - - -	=	42	= in *Annover* - - - - -	=	$2\frac{7}{15}$	
50	= d'*Havre de Grace*	=	53	= di *Brema* - - - - - -	=	6	
58	= di *Brema* - - -	=	63	= di *Lisbona* - - - - - -	=	$8\frac{3}{5}$	
45	= di *Norimberga* -	=	46	= di *Brema* - - - - - -	=	$2\frac{1}{4}$	
74	= peso di *Viconte* in *Rouen* - - -	=	77	= di *Brema* - - - - - -	=	4	
41	= di *Brema* - - -	=	50	= in *Russia* - - - - - -	=	22	
29	= *ivi* - - - - -	=	34	= peso di vettovaglie in *Svezia*	=	$17\frac{1}{4}$	
15	= *ivi* - - - - -	=	22	= peso di ferro in *Svezia* -	=	$46\frac{2}{3}$	

Last di Grano, Ceci, o Fave.	*Quarts.*	*Scheffel.*	*Viertel.*	*Spint.*
1 *fa*	4	40	160	640
	1 *fa*	10	40	160
		1 *fa*	4	16
			1 *fa*	4

Il *Scheffel di Brema* comprende in se lo spazio vacuo di 3,585 Pollici cubi di Francia, sicche: 22 *Scheffel* di *Lipsia* fanno 43 *Scheffel* di *Brema*.

45	*detti* di *Dresda*	=	67	*detti* *ivi*.
41	*detti* di *Brema*	=	1	*Last di Amsterdam*.
11	*detti* di *Brunswick*	=	48	*Scheffel di Brema*.
9	*Last* di *Amburgo*	=	10	*Last di Brema*.
1	*detto di Brema*	=	$49\frac{3}{4}$	*Fanegas di Spagna*.

Fuder. o sia Barile di Vino.	*Ohm.*	*Stübchen.*	*Quart.*	*Mengel*
1 *fa*	6	270	1080	4320
	1 *fa*	45	180	720
		1 *fa*	4	16
			1 *fa*	4

L'Acquavite si vende a *Oxhoft* di 30 *Viertel*, o sia *Velten*.

Oxhoft di Olio di pesce.	Barili, *(Tonnen)*	*Stechkannen.*	*Mengel.*
1 *fa*	2	12	192
	1 *fa*	6	96
		1 *fa*	16

Barile

[illegible]	Stubchen	Quartier.
1 fa	48	192
	1 fa	4

8 *Stubchen* di *Brema* fanno 21 Boccali di *Lipsia*; ovvero 27 detti di *Dresda*.
4 *detti* *ivi* = 9 detti di C[illegible] in ambi i detti luoghi.
5 [illegible] *ivi* = 4 *Stoopen* di *Amsterdam*.
6 [illegible] *ivi* = 1 [illegible] *ivi*.
29 *Stubchen* *ivi* = 80 *Quarti* di *Berlino*.
32 *detti* di *Brunswick* = 37 *Stubchen* di *Brema*.
7 *detti* di *Amburgo* = 8 *detti* *ivi*.
15 *detti* di *Brema* = 40 *Quarti* di *Hannover*.
69 Boccali (*Pots*) di *Bordeaux* = 47 *Stubchen* di *Brema*,
1 *Arroba* di Vino in *Spagna* fa circa 5 *Stubchen* *ivi*.

Il Braccio di *Brema* fa 2 Piedi, ovvero 4 quarte, ed è lungo 256[illegible] linee Francesi, sicchè.

Misura di Lunghezza.

43 Braccia di *Brema*, fanno 44 Braccia di *Lipsia*; vi è il divario di 2[illegible]
11 dette di *Baviera*, = 13 dette di *Brema*; - - - - = 18[illegible]
31 dette di *Amsterdam*, = 27 dette di *detta*; - - - - = 10[illegible]
72 dette di *Berlino*, = 83 dette di *detta*; - - - - = $15\frac{1}{4}$
43 *Yards Inglesi*, = 68 dette di *detta*; - - - - = $58\frac{1}{7}$ } p. %.
100 Braccia di *Brema*, = 107 dette di *Amburgo*.
33 *Aunes* di *Lione*. = 67 dette di *Brema*.

Il Piede di *Brema* importa 128[illegible] linee Francesi, ed è diviso in 12 Pollici, oppure anche in 10 Pollici decimali; e perciò equivagliono:

43 Piedi di *Brema* a 44 Piedi di Fabbrica di *Lipsia*.
81 = *ivi* a 83 = comuni *ivi*.
93 = *ivi* a 95 = di *Dresda*, e di *Amsterdam*, o sia di *Olanda*.
47 = del *Reno* a 51 = } di *Brema*
65 = di *Francia* a 73 = } di *Brema*
19 = d' *Inghilterra* a 20 = } di *Brema*
100 = di *Brema* a 107 = di *Amburgo*.

Il Piede quadrato di *Brema* contiene 144 Pollici quadrati, ovvero 100 Pollici quadrati decimali; questi fanno $114\frac{1}{8}$ Pollici quadrati Francesi; e

Misura de' Corpi Piani.

21 Piedi quadrati di *Brema* fanno 22 Piedi quadrati di Fabbrica di *Lipsia*.
20 = *ivi* = 21 = comuni *ivi*.
23 = *ivi* = 24 = di *Dresda*, e di *Olanda*.
53 = *ivi* = 45 = del *Reno*.
42 = di *Francia* = 53 = di *Brema*.
46 = d' *Inghilterra* = 51 = *ivi*.
54 = di *Amburgo* = 53 = *ivi*.

Il Piede Cubo di *Brema* contiene 1728 Pollici Cubi, ovvero 1000 Pollici Cubi decimali, che importano $1219\frac{1}{6}$ Pollici cubi di Francia.

Misura di Concavità.

14 Piedi cubi di *Brema* fanno 15 Piedi Cubi di Fabbrica di *Lipsia*.
79 = *ivi* = 85 = comuni *ivi*.
91 = *ivi* = 97 = di *Dresda*, e di *Olanda*.
18 = del *Reno* = 23 = di *Brema*.
12 = di *Francia* = 17 = *ivi*.
6 = d' *Inghilterra* = 7 = *ivi*.
35 = di *Brema* = 36 = di *Amburgo*.

Un

Un *Last* di Aringe, di Sole, e di Carbone minerale, ha 12 Barili *(Tonnen)*.
Un *Last Pickling* o siano Aringhe fumate ha 12 *Stroh*.

1 *Schock* ha 3 *Stiegen*, oppure 60 Pezze *(Stück)* o Braccia.
1 *Zimmer* fa 40 *Stuck*, 1 *Stiege* ne fa 20, 1 Dozzina 12, ed una Diecina 10.
1 *Fuder* di Pietre di sabbia, dette *Blocken*, della grossezza di 9 Pollici, ha 30 Piedi cubi di *Brema*.
1 *Fuder* di dette Pietre chiamate, *Streckstücke*, della grossezza di 7 in 9 pollici, ha 15 Braccia da 3 Piedi quadrati, ed
1 *Fuder* di dette Pietre, dette *Astrac*, di grossezza minore di 7 Pollici, ha 15 Braccia da 4 Piedi quadrati l'uno.
1 *Last* di sale si calcola per 4.000 ℔. peso Mercantile di *Brema*, e su questo piede si contrattano i noleggj de' bastimenti.
1 *Last* di Pietre bigie da cava, si calcola ne' noleggj per 5000 ℔. peso di *Brema*.

Brema *cambia per lo più come Lipsia, per esempio*.

Cambj.

Brema dà dal più al meno	per ricevere	[illegible]
140 Ristalleri in Carlini d'oro - - -	100 Ristalleri Banco, ovvero	[illegible]
136 detti detti	100 detti Correnti, a 8, o 14 giorni vista.	
100½ detti detti	100 detti in Luigi d'oro, ovvero Correnti, nelle Fiere - - - - - - -	*Lipsia*.
101 detti detti	100 detti Correnti di Convenzione, ad uso, e nelle Fiere - - - - - -	[illegible]
144 detti detti	100 detti Banco, ovvero	*Amburgo*.
118 detti detti	100 detti Correnti, a 8, o 14 giorni vista	
601 detti detti	100 Lire Sterline a 2 Usi - - - - - -	*Londra*.
102 detti detti	100 Ristalleri Correnti, a 4 settimane data - - - - - - - - - - - -	[illegible]
101 detti detti	100 Ristalleri Correnti a 4 settimane data - - - - - - - - - -	*Vienna*.

Uso.

In conformità del seguente Regolamento di Cambj della Città di *Brema*, l'Uso nelle Cambiali tratte dalla Germania sopra *Brema*, significa 15 giorni dopo vista, e nelle Cambiali da Londra, un mese data.

Giorni di rispetto.

Le Cambiali pagabili in *Brema* hanno 8 giorni di rispetto, eccettuate quelle, che sono tratte a vista, 2. 3. 4. o più giorni dopo vista, ed a carico del Traente stesso.

Regolamento di Cambio della Città di Brema, dell'anno 1712.

Regolamento di Cambio

Siccome l'Inclito e sapientissimo Consiglio ebbe sempre in vista la felicità del Ceto Mercantile, sopra cui è fondato in primo luogo il florido stato, ed il ben'essere di questa Città, sotto la protezione dell'Altissimo, e fece riflesso, che non sarebbe fuori di proposito, ma anzi molto influirebbe ad incoraggirlo, se venisse stabilito ed introdotto un determinato Regolamento del Cambio, secondo il quale avessero da regolarsi e contenersi, non solo i Cittadini, ma ancora gli Stranieri, ed il quale dovesse inoltre osservasi nelle procedure Giudiciali; laddove senza di ciò l'osservanza dev'essere sempre incerta; tanto più che le Leggi di Cambio delle altre Città, le quali oltre di ciò più volte non sono d'accordo, anzi sono in contrasto sopra certi punti, che devono servire di base per la decisione; così il prelodato Consiglio, per evitare ogni inconveniente, lo fece concepire ne' seguenti Articoli, acciò sia portato con le stampe ad universale notizia.

Art. 1.

Siccome è cosa notoria fra li Negozianti, che ogni Cambiale avere debba li seguenti requisiti, cioè:

1)

1) La giusta data, vale a dire, senza adottare un giorno dopo che la posta sia partita, e mettere la data di un giorno di posta antecedente, mentre l'uno e l' altro è proibito, sotto pena di falsità.

2) Il luogo da dove sarà rilasciata.

3) Il nome di quello che avrà da ricevere il pagamento.

4) La scadenza.

5) La somma, e la qualità della valuta, scritta con lettere.

6) La valuta, e da chi ricevuta: questo però non importa, quando la Cambiale sarà tratta da un' altro luogo, e che sia già accettata, ma si dovrà pagare senza la minima eccezione.

7) Il nome e luogo della dimora di quello, sopra di cui è tratta la Cambiale

8) La sottoscrizione di quello che rilascia la Cambiale; così sarà tenuto il Traente, o sia Ricevitore, di dare al Rimettente, o sia Datore, ordinariamente due, ed occorrendo, anche più Cambiali; venendo però negoziata una sola di Cambio, di altre Piazze, dovrà il Sensale avvisarne, ed informarne il Datore, prima di conchiudere il cambiato.

Art. 2.

Subito dopo conchiuso il negoziato di una Cambiale, alla consegna della prima di Cambio, si dovrà pagarne la valuta a puntino, ed immediatamente, salvo che li Contraenti non fossero diversamente convenuti, per timore che la Cambiale rilasciata non venga onorata, il che devesi provare immantinente; e quando non ne seguisse il pagamento sino al prossimo susseguente giorno di posta, si dovrà procedere tosto all' esecuzione contro la persona, e li beni del Rimettente, senza veruna procedura Giudiciale: e non servirà al medesimo alcuna eccezione in contrario, toltane l'eccezione del pagamento, quando venga provata senza dilazione.

Art. 3.

Volendo però il Traente, quando non sia seguito il pagamento a dovere, abbandonare questo mezzo, ritrovando più a proposito di contromandare l' accettazione della Cambiale da lui rilasciata, dovrà spedire un tale contr'ordine con la posta seguente, da contarsi da quel giorno in cui fu rilasciata la Cambiale, e se la Cambiale non fosse tratta all'ordine, oppure, che in questo frattempo non venisse accettata, resta questa con ciò annullata, ed estinta; se poi fosse già accettata, ovvero tratta all'ordine, quest'accettazione conserverà nulla ostante la sua forza, ed obbligazione, ed il Traente, per l'importo non ricevuto, dovrà tenersi al Rimettente, e cercare il suo rimborso nel modo sopra indicato.

Art. 4.

Quando poi si avrà stabilito, che il Rimettente o Datore non abbia da pagare l'importo della Cambiale ricevuta, se non se all' arrivo della notizia, che la Cambiale negoziata sia stata accettata, allora dovrà il Datore consegnare al Traente una ricevuta, in cui sia espressamente dichiarato, ch'egli abbia ricevuta quella tale Cambiale, della somma che sarà notata nella medesima; e giunto che sia l' avviso della dovuta accettazione della Cambiale, dovrà il Datore, verso la restituzione di questa interinale ricevuta, pagare senza dilazione l'importo della ricevuta Cambiale, in difetto di che, come già si è indicato, si dovrà costringervelo con la pronta esecuzione: se poi la Cambiale spedita ritornasse con Protesto, dovrà il Traente, non solo restituire immediatamente la ricevuta interinale, ma indennizzare ancora il Rimettente, con rifondergli le spese di Protesto, ed altre.

Art. 5.

Ogni Datore, o sia Rimettente deve spedire la prima di Cambio con la prossima posta, per l'accettazione, in quel luogo ov'è pagabile, sia quella tratta a lunga o a certa vista, oppure data; e se taluno fosse in ciò trascurato, e che ne risultasse qualche danno al Traente, da potersi provare, anderà questo a carico del Rimettente, ed il Traente sarà libero da ogni molestia, salvo che quello potesse dovutamente provare di esserne stato impedito per la mala sicurezza delle strade, per forza di acqua, torbidi di guerra, o per qualche altra rilevante cagione. Intanto, quando sarà spedita la prima per l'accettazione, potrà il Rimettente servirsi della

seconda, e terza, per negoziarla altrove; si dovrà però indicare sopra di questa, presso di chi si ritrovi la prima, senza negligentare con questa negoziazione, il termine della scadenza. Venendo ciò trascurato, e che frattanto venisse a fallire il Trattario, chi avrà trascurato ne dovrà sopportare il danno, e non gli si competerà in alcun modo il regresso contro il Traente.

Art. 6.

Ogni Traente sarà tenuto di dare pronto avviso della sua Cambiale, e Tratta rilasciata, a quello sopra cui sarà tratta, e dovrà spedire la Lettera di avviso con il primo corriere, oppure farla presentare unitamente alla stessa Lettera di Cambio. Ed affinchè questa venga tanto più sicuramente accettata, vi si dovrà espressamente indicare, come si dovrà prendere il rimborso, o il pagamento; il che non effettuandosi, dovrà il Traente incolpare se stesso del danno che ne risultasse, e non gli competerà il regresso per li danni e spese contro quello, sopra di cui egli avrà tratto, quando anche il medesimo fosse suo debitore. Dovrà similmente il Traente prendersi cura di assegnare nella Lettera di avviso il rimborso in quel modo che può convenire al Trattario, altrimenti questo non sarà tenuto di accettare la Cambiale.

Art. 7.

Il Trattario potrà accettare per onore del Traente, abbenchè non gli piacesse il rimborso assegnatogli; e questo sarà tenuto di rimborsarlo in altro modo che in quello da lui proposto.

Art. 8.

Una Cambiale propria, cioè tratta sopra la persona del Traente stesso, tanto se si ritrova in prima mano, quanto se sarà girata ad altri, non ha bisogno nè di presentazione nè di accettazione, mentre quello che l'avrà rilasciata, dovrà pagare, anche dopo, la scadenza, ovvero esservi costretto con la pronta esecuzione, secondo le Leggi di Cambio; se poi, scorso il termine del pagamento, non venisse esatto il danaro, sarà in libertà del medesimo di ritenerlo presso di se, oppure di depositarlo in Giudizio.

Art. 9.

Il Possessore di una Cambiale, ancora nello stesso giorno in cui l'avrà ricevuta, dovrà presentarla all'Accettante, o al Trattario, per l'accettazione; quando poi il corriere arrivasse così tardi, che la presentazione non potesse seguire prima del tramontare del sole, dovrà ciò farsi nel giorno seguente; eccettuato il caso che la Cambiale arrivasse tardi, specialmente d'inverno, con la posta di Sabato dall'Impero, e che l'altra posta partisse nella Domenica seguente, mentre allora la Cambiale potrà essere presentata per l'accettazione, ancora sino alle ore 7; ed essendo giorno di Festa, potrà benissimo essere presentata, ma il Trattario non sarà tenuto di accettare, e potrà differire la risposta al giorno seguente.

Art. 10.

Altrimenti, seguita che sia la presentazione, e ricusata l'accettazione, il Possessore della Cambiale dovrà protestarla ancora nel medesimo giorno; volendo però favorire quello, sopra di cui è tratta la Cambiale, potrà aspettare altri tre giorni, e ciò non lo potrà pregiudicare, purchè in questo frattempo non parta alcun corriere per il luogo, ove fu pagata la valuta; in tale caso però dovrà il Trattario dare la sua risoluzione 6 ore prima della partenza del Corriere, affinchè, ricusando egli l'accettazione, vi rimanga tempo sufficiente per levare il Protesto; e se dopo di ciò egli volesse accettare, e che la Cambiale fosse a vista, dovrà egli datare l'accettazione dal giorno della presentazione, altrimenti il Possessore dovrà Levare il Protesto.

Art. 11.

Passati che siano li suddetti tre giorni, il Possessore della Cambiale dovrà protestare subitamente per la non seguita accettazione, e rimandare con il prossimo corriere il Protesto al Rimettente, oppure all'ultimo Indossante, la Cambiale stessa poi dovrà ritenerla presso di se sino alla scadenza, e se allora quello, sopra cui sarà stata tratta la Cambiale, si risolverà a pagare, il Possessore, quando però in questo frattempo non fosse intervenuto un terzo che l'avesse accettata in riguardo, ed onore del Traente,

o dell'Indossante, dovrà ricevere il danaro, a condizione però che gli vengano pagate nello stesso tempo anche le spese di Protesto; se poi quello non intendesse di pagare in scadenza, dovrà il Possessore nuovamente protestare per il capitale, spese, danni ed interessi; ed in seguito rimandare con la prima posta il Protesto, e la Cambiale.

Art. 12.

Dopo ricevuto il primo Protesto, dovrà il Datore della Cambiale, o sia il Rimettente, darne parte, nel termine di 24 ore, al Traente, oppure, se questo fosse assente, alla di lui Moglie, o Commessi; e venendo ciò trascurato, e che per tale cagione arrivasse qualche danno al Traente, anderà questo a carico del Rimettente, e non avrà luogo il regresso che altrimenti gli competerebbe contro il Traente.

Art. 13.

Se taluno avrà rilasciato, o girato una Cambiale, la quale non venga accettata a suo luogo, ma ritorni con Protesto, sarà tenuto il Traente, o Datore, di pagare al Rimettente, nel termine di 24 ore, il capitale, con il Cambio, spese, danni, ed interessi, oppure di fare altre disposizioni per il tempo della scadenza, ma nello stesso tempo, per il caso che allora non seguisse il pagamento, dovrà dare una idonea cauzione con un pegno, ovvero con de' buoni mallevadori; altrimenti si dovrà procedere contro il medesimo alla pronta esecuzione.

Art. 14.

Le Cambiali pagabili all'ordine, si dovranno girare a dovere, ed il giro in bianco non sarà valido, ma si dovrà esprimere a pieno il giro, e compitamente, con il nome di quello che avrà da ricevere il pagamento, come siasi ricevuta la valuta, e la data in cui saranno convenuti li Contraenti.

Art. 15.

Se l'indossamento non sarà fatto a dovere, e che il giro non sia totalmente compito, il Trattario non potrà per questo ricusare l'accettazione, nè il pagamento in scadenza, purchè il Presentante si obblighi di consegnare in un dato tempo il giro debitamente compito, e che, per maggiore sicurezza dell'Accettante, dia una idonea cauzione.

Art 16.

L'accettazione di una Cambiale dovrà farsi con la sottoscrizione del nome e cognome, di proprio pugno dell'Accettante, e con apporvi la data; osservando in ciò qualche mancanza, il Presentante non sarà tenuto di riceverla, ma potrà anzi protestare, come se l'accettazione fosse stata totalmente ricusata. Si dovrà inoltre accettare semplicemente, senza aggiungervi alcuna condizione, o riserva, come, per esempio, che l'Accettante non intenda pagare, quando la rimessa non gli arrivi prima della scadenza, altrimenti dovrà il Possessore similmente protestare.

Art. 17.

Se l'Accettante non volesse accettare una Cambiale di una somma maggiore, ma solamente una parte della somma, e che il Possessore vi acconsentisse, sarà valida e Giuridica l'accettazione particolare, e l'Accettante non sarà tenuto di pagare di più; si dovrà per altro espressamente aggiungere all'accettazione, che sia stato convenuto in tale modo, e che il Possessore ne sia stato contento; se all'opposto l'Accettante accetterà soltanto per una certa somma, senza fare menzione di un tale accordo, l'espressione di questa somma sarà considerata come non fatta, ed egli sarà obbligato di pagare per intiero.

Art. 18.

Nessun Possessore di una Cambiale potrà essere costretto di ricevere suo malgrado un' accettazione di una porzione della somma; anzi, se ciò non gli convenisse, potrà levarne il Protesto.

Art. 19.

Fatta che sia l'accettazione a dovere, l'Accettante sarà tenuto di pagare, come principale debitore, e non potrà esimersi con qualsivoglia eccezione, nè dilatoria, nè perentoria, nè tampoco con l'eccezione del non numerato danaro, nemmeno con quella di escussione, divisione, o compensazione, nè finalmente con qualsivoglia altra, sotto qualunque denominazione; ma giunto che sia il giorno del pagamento, sarà egli tenuto nel primo termine, di riconoscere personalmente la sua sottoscrizione, ed avendola riconosciuta, dovrà immediatamente pagarne l'importo; in difetto si procederà all'esecuzione sopra li suoi beni mobili, e quando questi non bastassero, si procederà all' arresto personale, benchè il medesimo possedesse de' beni stabili. Lo stesso s'intende ancora in riguardo agli eredi dell'Accettante, venendo il medesimo a morire, ed in tal caso non sarà valido per essi l'anno deliberativo, solito a concedersi in via Giuridica. Se poi mediante un' inventario, o una giurata specificazione, dichiarassero essi, di volere rinunziare tutta l'eredità, si darà luogo alla loro istanza, e non saranno obbligati di pagare del proprio.

Art. 20.

Se poi l'Accettante avesse qualche pretesa contro il Possessore della Cambiale, e che potesse provarla specificatamente, non potrà il medesimo declinare da questo Foro, ma dovrà rispondervi immediatamente; dovrà però ancora prima seguire il giusto pagamento della Cambiale. Il Possessore sarà intanto tenuto, *post rem judicatam*, e prima di ricevere il danaro, di prestare una idonea cauzione per la riconvenzione, altrimenti il danaro verrà giudicialmente depositato, e resterà nella Cancellerìa sino a tanto che venga definita la riconvenzione.

Art. 21.

Venendo consegnata una Cambiale per l'accettazione, e non venendo restituita a richiesta del Possessore, ancora in quello stesso giorno, ma venendo ritenuta sino alla mattina seguente, tale Cambiale sarà considerata per accettata, ed il Trattario sarà tenuto al pagamento alla scadenza.

Art. 22.

Se taluno fosse assente, e che frattanto volesse accettare la Cambiale la di lui Moglie, o il Figlio, oppure un Commesso, dovranno questi produrre una sufficiente Procura in iscritto; in caso diverso, il Principale non vi sarà tenuto, ma si dovrà perciò rivolgersi unicamente agli Accettanti. Inoltre, l'accettazione per Procura di un Mandante, si dovrà fare con esprimervi il nome, tanto di questo, quanto del Mandatario; e mancando l'uno, o l'altro, il Possessore dovrà protestare.

Art. 23.

Potrà benissimo anche una terza persona accettare una Cambiale per onore di quello che l'ha rilasciata, oppure di quello che l'avrà girata; ma un tale terzo Accettante dovrà dichiarare a quello stesso Notajo che avrà fatto il Protesto, per la non seguita accettazione da quello sopra di cui era tratta la Cambiale, ch egli accetta sopra Protesto, per onore di Lettera, in riguardo del Traente, o dell' Indossante, per onore di cui egli accetta, e dovrà descrivere, nell'accettazione, il nome del Traente, o dell' Indossante, per onore di cui egli accetta tale Cambiale, ed allora diverrà egli il principal Debitore, con obbligo di pagare alla scadenza, senz'alcuna eccezione, ed indi cercare il suo regresso contro quello che sarà stato onorato con questa sua accettazione. Venendo a fallire l'onorato, se nel sopra indicato Protesto vi sarà espressamente significato, che l'Accettante, non ricevendo il pagamento dal medesimo, si riservi il regresso contro gli altri interessati in detta Cambiale, potrà egli agire prima contro l'Indossante che precede immediatamente l'onorato, ed in seguito contro tutti gli altri, sino al Traente, per conseguirne il pagamento, a condizione però ch'egli abbia da ripeterlo senza dilazione, prima dal suo onorato, e non ottenendolo da questo, dovrà avvisarne, a posta corrente, l'Indossante sopraddescritto, immediatamente precedente.

Art. 24.

Sarà libero al Possessore di accettare, o nò l'accettazione di un terzo che vi si offerisse, salvo che quello gli fosse assegnato nella Cambiale stessa, con un indirizzo, presso a poco del seguente tenore: *Al bisogno, presso il Signor N. N.* mentre in tal caso, e quando vi fossero più di uno di simili indirizzi, il Possessore dovrà prima insinuarsi presso queste tali persone, e ricercare il dovuto; se poi non conseguisse nemmeno da questi l'accettazione, e perciò nemmeno il pagamento, dovrà protestare anche contro questi indirizzi, come ancora il Traente della Cambiale sarà tenuto a pagare anche queste spese di Protesto.

Art. 25.

Siccome poi, se, dopo seguita l'accettazione in onore del Traente, o dell' Indossante, per parte di un terzo, il Trattario volesse in seguito accettare, e pagare la Cambiale protestata, questo terzo non sarà tenuto a desisterne, se non con suo piacere, ed a condizione che gli vengano rinfuse le spese, con ⅓ per cento di provvisione; così all'opposto dovrà il Trattario, quando egli stesso si offrisse di accettare la Cambiale per onore di Lettera, essere preferito ad un terzo, che facesse la stessa esibizione.

Art. 26.

Nel caso poi che questo terzo, che accetterà la Cambiale per onore del Traente, o di un Indossante, venisse a fallire, dovrà sopportare questo danno il Possessore della Cambiale, e non gli si competerà alcun regresso contro gli altri interessati nella Cambiale.

Art. 27.

Se una Cambiale sarà tratta sopra di uno dimorante in questa Città, per essere pagata in un altro luogo, l'Accettante sarà tenuto, alla presentazione, di nominare quello, che avrà da pagare in quel tal luogo, e segnarlo sotto la Cambiale, unitamente all' accettazione, altrimenti il Possessore dovrà protestarne, e così pure, in caso che il pagamento non venisse effettuato dalla persona segnata nel luogo anzidetto, dovrà il Possessore protestare contro l' Accettante assente. Se all' incontro il Possessore non incumbenzasse alcuno dell' incasso del danaro, quello che avrà da pagare, potrà depositarlo giudicialmente, sotto sigillo, e liberarsi così da ogni molestia.

Art. 28.

Se qualcheduno negoziasse, e si facesse fare una Cambiale pagabile all' ordine di una certa determinata persona, potrà egli, anche dopo l'accettazione, come padrone della Cambiale, farne contramandare, per mezzo del Traente, il pagamento indicatovi, oppure rivocarlo egli stesso, ed ordinare di farlo ad un altra persona, salvo che il Possessore della Cambiale non fosse un semplice Mandatario, o Incumbenzàto, ma che vi avesse qualche proprietà, e che potesse dimostrare con lettere del Datore, che questa rimessa stata fatta per suo proprio conto, cioè del Possessore, ed in di lui vantaggio, oppure anche per quello del Datore, per effetti speditigli, Tratte, o altre anticipazioni fattegli; nel qual caso la rivocazione non sarà valida, e l'Accettante dovrà pagare l'importo al Possessore, tanto più quando questo gli dasse una cauzione di sollevarlo da ogni molestia in avvenire, per tale motivo.

Art. 29.

Lo stesso si dovrà osservare per la rivocazione del pagamento, dopo seguita l'accettazione, quando l'ultimo Indossante avrà messo il semplice giro, e non all' ordine, oppure, se taluno rimettesse del danaro al suo Corrispondente, e che la Cambiale da esso rilasciata, sia pagabile direttamente, e non all' ordine, conserverà essa, non ostante la rivocazione, la sua piena forza dopo l'accettazione, e l' Accettante dovrà pagare.

Art. 30.

L'Accettante non deve pagare prima del giorno della scadenza, e se lo fa, e che da ciò ne risulti un danno al Traente, oppure al Rimettente, anderà questo a carico dell' Accettante; se poi una Cambiale sarà pagabile all' ordine, o girata all' ordine, potrà

trà negoziarla tanto lo stesso Trattario, quanto chiunque altro, fasela girare al suo ordine, per il pagamento, con che la Cambiale sarà estinta prima della scadenza, e totalmente soddisfatta.

Art. 31.

Le Cambiali tratte a vista, si devono accettare e pagare nel giorno della presentazione, in difetto di che bisogna protestare; per quelle poi, che sono tratte a vista, e che vengono presentate da' passeggieri, se non vengono pagate un' ora dopo, si può protestare immediatamente.

Art. 32.

Per le Cambiali tratte a 3, o 4 giorni vista, si conterà per il primo giorno quello dopo la presentazione, e l' Accettante non goderà altro che que'giorni, che vi sono espressi per la scadenza, senza verun giorno di discrezione.

Art. 33.

Per le Cambiali tratte a più di 3, o 4 giorni vista, si calcolerà similmente per il primo giorno quello dopo la presentazione, ma l'Accettante goderà inoltre li giorni di discrezione, che quì in seguito vengono accordati.

Art. 34.

La parola, Uso, nelle Cambiali, significa 14 giorni vista; il doppio Uso, 28 giorni vista, e così si conteggierà il mezzo Uso, ed $1\frac{1}{2}$ Uso.

Art. 35.

Nelle Cambiali a Uso, o doppio Uso, non si conterà il giorno della presentazione, ma il seguente sarà il primo giorno.

Art. 36.

Per le Cambiali a data, o dopo data, si conteggierà la scadenza del giorno dopo la data.

Art. 37.

Le Cambiali tratte a mesi, oppure a Uso di tanti mesi, scadono nella data stessa; quelle poi che sono tratte per la metà del mese, scadono sempre il dì 15, sia che il mese abbia più, o meno giorni.

Art. 38.

Tutte le Cambiali goderanno 8 giorni di rispetto dopo la scadenza, eccettuate le Cambiali tratte sopra il Traente medesimo, ed a vista, oppure semplicemente a vista, ovvero a 2, 3, 4 giorni vista; e quelle similmente, nelle quali sarà espresso per accordo, che il Trattario non abbia da godere giorni di rispetto, ma che debba pagare subito alla scadenza.

Art. 39.

Se taluno non pagasse dopo scorsi li giorni di rispetto, fra i quali si comprendono anche le Domeniche, e le Feste, il Possessore dovrà protestare nel termine di 24 ore, altrimenti perderà il suo Diritto di regresso contro il Traente, senza potere agire contro verun altro, fuorchè contro l'Accettante. e lo stesso dovrà fare dopo spirato il giorno della scadenza di quelle Cambiali, che non hanno giorni di rispetto.

Art. 40.

Venendo a cadere l'ultimo giorno di discrezione in uno, o più giorni festivi, l' Accettante sarà obbligato di pagare nel giorno antecedente per tempo, e almeno 4 ore prima del tramontare del sole; in difetto dovrà il Possessore protestare ancora in quello stesso giorno; se poi una Cambiale che non ha giorni di rispetto, venisse a scadere in un giorno di festa, dovrà l'Accettante pagare nel primo giorno susseguente tanto infallibilmente, quanto che in mancanza il Possessore dovrà protestare.

Art. 41.

Art. 41.

Se il Trattario venisse a fallire prima dell' accettazione, oppure dopo di avere accettato, prima della scadenza, dovrà il Possessore protestare, e darne avviso al Rimettente, affinchè questo sia in tempo di rifarsi del danno.

Art. 42.

Accadendo che una Cambiale, che non ha giorni di rispetto, giungesse dopo la scadenza; oppure, che qualche altra Cambiale giungesse dopo già spirati li giorni di rispetto, sarà obbligato il Trattario di accettarla immediatamente, e di pagarla in termine di 24 ore. In caso diverso, e se avranno ancora da decorrere de' giorni di rispetto egli non goderà altro termine, che li giorni mancanti. Se poi la Cambiale sarà rimasta troppo indietro presso il Datore, o Rimettente, per negligenza, e che frattanto il Trattario divenisse insolvente, oppure che allora, per altre ragioni, la Cambiale non venisse più onorata, anderà il danno a carico del Rimettente, ed il Traente non vi sarà tenuto.

Art. 43.

Le Cambiali provenienti dalla Germania superiore, e dall' Impero, si dovranno pagare la metà con Pezze da $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$ buone, e Correnti in Piazza, e l' altra metà in Pezze da 8, 4, 6, e 3 *Grot.*, quantunque fossero pagabili in Correnti; salvo che nella Cambiale fosse determinata una certa sorta di moneta, oppure che le parti accordassero fra di loro in altro modo. Venendo poi prescritta una sorta di moneta, che fa aggio, si dovrà pagare il Capitale con Pezze da $\frac{2}{3}$, e l' aggio con Pezze da 8, 4, 6, 3 *Grot.*, e se la Cambiale sarà pagabile in moneta, si potrà pagare l' intiera somma con simili Pezze da 8, 4, 6, e 3 *Grot.*

Art. 44.

Se una Cambiale sarà stata accettata pienamente, e che poi non si voglia intieramente pagare, sarà libero al Presentante di rifiutarne il pagamento, e di protestare, come si è già detto. Se poi il Possessore vorrà, mentre ciò sta in di lui arbitrio, accettare quello che gli viene offerto, dovrà in seguito protestare per il rimanente.

Art. 45.

Il Possessore di una Cambiale non sarà nemmeno obbligato di ricevere degli Assegni sopra di un terzo; ma se l' Accettante gli assegnasse presso di quello il pagamento pronto in contanti potrà egli contentarsi, a beneficio del Commercio, e per risparmiare la pena di un doppio pagamento; tutti gli Assegni però vanno a rischio dell' Assegnante, salvo che venga espressamente accordato, che il Possessore abbia da fare quietanza all' Assegnante, e tenersi soltanto all' Assegnato; se per altro il Possessore della Cambiale non ottenesse dall' Assegnato il pronto pagamento, dovrà egli restituire ancora in quel giorno l' Assegno, e l' Accettante sarà tenuto a pagare lui medesimo. In altri incontri, ed in affari Mercantili, quello a cui sarà stato assegnato il pagamento sopra un terzo, se questo sarà moroso nell' effettuarlo, dovrà restituire l' Assegno all' Assegnante, prima della scadenza del terzo giorno, altrimenti l' Assegno si dovrà considerare come accettato in pagamento, e non si avrà più alcuna pretesa contro l' Assegnante.

Art. 46.

Il Possessore, nella scadenza, dovrà mandare a levare il danaro presso l' Accettante; e s' egli non chiedesse il danaro, e che frattanto succedesse qualche cambiamento nel corso delle monete, l' Accettante non sarà obbligato di pagare con alcun altra sorta di moneta, fuorchè con quella ch' era in corso al tempo della scadenza.

Art. 47.

Il Possessore di una Cambiale, dovrà similmente consegnare all' Accettante, prima del pagamento, la prima di Cambio accettata, e la seconda indossata, e secondo le circostanze, non ritrovandosi avere la seconda, dovrà consegnare la terza indossata; altrimenti l' Accettante non sarà tenuto a pagare: se poi la prima di Cambio accettata, o protestata, per non essere seguita l' accettazione, non esistesse nelle mani del Possessore, e che vi fosse notato il nome, presso di cui quella si ritrova, senza che da questo si potesse averla; allora il Possessore della Cambiale girata, dovrà far' esen-

estendere dal Notajo due Protesti, consegnandone uno al Possessore della prima di Cambio accettata, e facendo notare nell'altro, dove, e da chi sia stato conseguato il detto primo Protesto, e poi trasmettendolo all' ultimo Indossante, altrimenti perderà egli il suo regresso contro quelli, che sono interessati nella Cambiale.

Art. 48.

Ritornando una Cambiale già accettata, con Protesto di non pagamento, se sarà pagabile in Olanda, Amburgo, o in un altro luogo situato in poca distanza, e che non sia seguito il ricambio, il Traente, o Indossante dovrà immediatamente pagare le spese di Protesto, la provvisione di colà, li porti di lettere, e la valuta al corso di allora, ed inoltre ½ per cento; essendo poi seguito il ricambio, e potendo essere comprovato, dovrà pagare senza dilazione anche una doppia provvisione; e senserìa, ed il ricambio al corso del prossimo giorno di posta. Se poi la Cambiale sarà tratta sopra l' Inghilterra, la Francia, oppure, nell' Impero, sopra Francoforte, Norimberga. Augusta, Vienna, o qualche altra Città, e che ritornasse con Protesto, il Traente, o l' Indossante, sia o nò seguito il ricambio, sarà tenuto di pagare il ricambio al corso di quel tempo, in cui il Possessore, dopo la scadenza, avrebbe potuto far tratta sopra il Traente, o sopra le Piazze vicine, come in Olanda, Amburgo, ecc., e dovrà inoltre anche pagare le spese di Protesto, porti di lettere, e la semplice provvisione, secondo il costume di quel luogo, in cui era pagabile la Cambiale. Quando poi si potesse provare, che sia effettivamente seguito anche il ricambio, dovrà essere buonificata ancora una doppia provvisione, e senserìa.

Art. 49.

Non dovrà però essere pagato il ricambio per tutte quelle Piazze, per le quali sarà stato fatto, e se il Traente, o Indossante non vi avrà espressamente acconsentito, ed accordato con il Rimettente, nella vendita della Cambiale.

Art. 50.

Il Traente, o Indossante dovrà eseguire tutto ciò che si è determinato ne' due Articoli precedenti, immantinente, ed al più tardi nel termine di 24 ore, oppure dovrà dare al Creditore una idonea cauzione, mediante un pegno, ovvero un garante.

Art. 51.

In mancanza di ciò non si dovrà fare veruna Istanza Giudiciale, nè dare luogo ad un Processo formale, ma si dovrà, ne' casi prescritti, alla esibizione delle Cambiali, e de' Protesti, o per parte del nostro Borgomastro Presidente, o del Giudice ordinato al Tribunale Pretorio, ed Ospitalizio, come lo esige lo stato de' voti, rilasciare stragiudicialmente un Mandato *de solvendo*, e quando non vi seguisse immantinente il pagamento, dopo avuta la relazione della intimazione del Mandato, si dovrà, nel termine di 24 ore, procedere all' esecuzione. E se presso taluno non si ritrovasse tanto in contanti, effetti, e merci, quanto abbisogna per soddisfare il Creditore, e che nemmeno venisse data una idonea garanzia, si dovrà condurre il Debitore nella prigione de' Debitori, ov' egli dovrà essere alimentato del proprio, sino a tanto che ne avrà; e quando non ne avrà più, il Creditore che l' avrà fatto carcerare, dovrà pagare giornalmente per il di lui mantenimento, 6 *Grot*.

Art. 52.

Se una Cambiale accettata non sarà puntualmente pagata, e che perciò se ne sia levato il Protesto, potrà bensì il Possessore costringere prima l' Accettante al pagamento: ma egli dovrà però darne avviso al suo prossimo Rimettente, o Indossante, e spedirgli il Protesto; che se ciò non gli convenisse, dovrà cercare il suo regresso, per il capitale, danni, e spese, contro l'ultimo Indossante, quando questo non fosse fallito, o insolvente, e se da questo non venisse soddisfatto, e che la Cambiale fosse indossata da diversi, dovrà egli sempre agire contro il primo prossimo Indossante, e senza sorpassarne alcuno, salvo che uno fosse notoriamente fallito, dovrà così proseguire sino al Traente; e non potrà il medesimo deviare da quest' ordine, altrimenti dovrà aspettarsi che la sua azione prematura venga licenziata.

Art.

Art. 53.

Quando il Possessore costringerà prima l'accettante, resteranno nulladimeno obbligati *in solidum*, tanto il Traente, quanto tutti gl'Indossanti, sino alla totale definizione dell'affare; e sarà libero al Possessore, di desistere dall'azione contro l'Accettante, e di rivolgersi contro l'ultimo Indossante, oppure di abbandonare questo, ed agire nuovamente contro l'Accettante, e di servirsi di questa variazione, come meglio gli sembrerà conveniente.

Art. 54.

Se una Cambiale accettata andasse perduta, e che l'Accettante con tutto ciò confessasse il debito, sarà obbligato di pagare l'importo della Cambiale, quando il Presentante gli abbia preventivamente data una idonea cauzione, con obbligo di procurare fra breve termine un'autentico attestato di soddisfazione dal Rimettente, o dall'Indossante; di consegnarglielo, e di sollevarlo da ogni ulteriore molestia.

Art. 55.

Siccome accade talvolta, che una Cambiale pagata vada smarrita, e non venga ricercata, così tutte le Cambiali, per le quali non sarà stato levato Protesto, si avranno per annullate, e pagate, dopo che saranno scorse sei settimane dal giorno della scadenza. Se poi taluno avrà rilasciata una Cambiale sopra se medesimo, benchè questa non sia stata protestata, avrà per il corso di un anno intiero la forza e valore di una Cambiale, ma dopo questo termine non sarà considerata che come una semplice Obbligazione, ed in conformità di ciò si potrà soltanto ripeterne il pagamento.

Art. 56.

Avendo taluno accettata, oppure anche effettivamente pagata una Cambiale, e venendo in seguito a fallire il Traente, se quello avrà delle mercanzie di questo in commessione, o se anche le avrà per altro titolo in suo potere, potrà egli prendere il suo pagamento sopra se medesimo; dovrà però fare istanza al Borgomastro Presidente, o al Giudice, secondo lo richiede la somma, acciocchè tali merci vengano vendute da un Sensale, e dal ricavato gli si pagherà il suo avanzo, il resto poi anderà in beneficio del Concorso.

Art. 57.

Similmente, se il Possessore di una Cambiale ritornata con Protesto, oppure un Indossante, avrà nelle mani un qualche pegno per sua sicurezza, questo non potrà essere aggravato da un'ulteriore sequestro, se non per quel tanto che importasse di più della pretesa del Creditore; nè potrà essere obbligato il Possessore, di rimettere questo suo pegno, salvo che gli venga offerto e pagato il suo capitale, con le spese, ed interessi.

Art. 58.

Le Cambiali non hanno da godere alcuna preferenza ne' Concorsi de' Creditori, ma dovranno essere considerate, e collocate fra li debiti Chirografarj, benchè vi esista la clausula dell' Ipoteca sopra tutti li beni.

Art. 59.

Siccome importa molto al Ceto Mercantile, che gli affari di Cambio non vengano dilazionati, e stiracchiati con lunghi Processi di appellazioni, così, ne' rispettivi casi non si dovrà dar luogo all' appellazione, in quanto all' effetto sospensivo, ma solamente in quanto all' effetto devolutivo; e, secondo il recente ordine dell' Impero, il Giudice di prima istanza avrà la facoltà, a tenore delle circostanze, di far seguire l'esecuzione, con la cauzione de' Creditori, ed anche senza, e di obbligare in questo modo il Debitore al pagamento; nello stesso modo si dovrà procedere, quando il Debitore, dopo emanata la Sentenza definitiva, facesse istanza per la restituzione in intiero, o per qualche altro rimedio sospensivo.

Art. 60.

Tanto gli Stranieri, quanto li Nazionali, in questi affari di Cambio, ne' Concorsi, ed in altri incontri, godranno in tutto gli stessi Diritti, salvo che si potesse provare, che li nostri Nazionali vengano posposti nelle loro pretese, nell' uno, o nell' altro luogo, nel qual caso avrà luogo il *Jus Tallionis*, cioè di reciprocità, e si dovrà trattare con essi nello stesso modo, come di ragione.

Art. 61.

Siccome in questo Regolamento di Cambio riguarda soltanto quelle Lettere di Cambio, che servono a facilitare il Commercio, rimettendo del danaro da un luogo all' altro, e non quelle che sono soltanto concepite nella forma di una Lettera di Cambio, e rilasciate per debiti, o per altro: così dovrà valere, ed essere osservato questo Regolamento di Cambio, non solo dalli Negozianti, ma da tutti ed ognuno, di qualunque stato essere si voglia; li minori di età però non vi sono sottoposti, salvo che facciano Commercio già da qualche tempo, ed accudiscano alli loro proprj affari. Pubblicato in *Brema*, il dì 22 Marzo, 1712.

Negozianti

Li Principali Negozianti di BREMA, secondo la Nota che ce ne fu spedita, sono li Signori:

Buxtorff.	*Lambert-Jacobson.*	*Schutten.*
Deberfeld, Antonio.	*Meyren.*	*Vietjethausen.*
Juger, Fratelli.	*Schröder*, Fratelli.	*Wilhelmy.*

Distanze.

Brema è distante da	Leghe	*Brema* è distante da	Leghe
= Amburgo	12	= Lisbona	330
= Amsterdam	38	= Londra	100
= Aquisgrana	48	= Lubecca	22
= Augusta	75	= Maddeburgo	31
= Berga	133	= Minden	10
= Breslavia	75	= Norimberga	58
= Brunswick	21	= Stettino	53
= Cassel	26	= Stockolm	200
= Copenhagen	109	= Venezia	138
= Francoforte al Meno	41	= Vienna	104
= Lipsia	41¼		

Le Principali Locande, sono: la *Casa Inglese*; il *Grappolo di Uva*; il *Re di Prussia*; il *Leone del Nord* ecc.

BRESCIA.

Situazione, e Descrizione Istorico-Geografica.

BRESCIA, in Latino, *Brixia*, in Francese, *Bresse*, Città bella, antica, e forte, e molto popolata, della Repubblica di Venezia, in Italia, Capitale del Bresciano, situata alli Gradi 27, Min. 40 di longitudine, ed alli Gr. 45, Min. 31 di latitudine; in distanza di 11 Leghe al Sud-Est da Bergamo; 11 al Nord-Ovest da Cremona; 19 al Nord da Parma; 15 al Nord-Ovest da Mantova; e 38 all' Ovest da Venezia. Essa è più lunga che larga, ed è fabbricata in un' amena pianura, sul fiume Garza, che le passa nel mezzo; in poca distanza, ed al Levante della Città, vi scorre il fiume Naviglio, ed al Ponente viene bagnata dal fiume Mela. Vi è un Vescovo suffraganeo dell' Arcivescovo di Milano; vi si osservano delle belli sime Chiese, e fabbriche particolari; e vi è un Castello fortissimo, sopra di un monte. Li di lei abitanti abbracciarono il Cristianesimo nel 119, per opera di *S. Apollinare*, Vescovo di Ravenna. Vi si conserva una Croce, che chiamano, *Oroflamma*, ed alcuni assicurano, che sia questa la Croce medesima, stata veduta in aria da *Costantino*, allorchè andava a combattere contro *Mesenzio*; questa Croce è di colore bleu celeste, che partecipa un poco del colore rosso.

Le

Le montagne che si ritrovano al Nord di *Brescia* sono fredde, e sterili; ma vi sono de' buoni pascoli, e delle miniere di ferro; vi si ritrova ancora del marmo nero molto bello, delle pietre da mulino, e di quelle da arrotare.

Il Bresciano era stato una volta conquistato da' Duchi di Milano, ed incorporato a quel Ducato; ma nell'anno 1517, *Francesco* I. Re di Francia costrinse il Duca di Milano a restituirlo alli Veneziani. Questa Provincia confina al Nord con i Grigioni, e con il Trentino: all'Est con il Lago di Garda, il Veronese, ed il Ducato di Mantova; al Sud con il Ducato di Mantova ed il Cremonese; all'Ovest con il Cremonese, il Bergamasco, e la Valtellina. Questo Territorio è molto fertile in Vino, Olio, Granaglie, Frutta, ed Agrumi: vi si raccoglie molta Seta, che viene poi in parte lavorata nella Città, dove ritrovansi moltissime Fabbriche, e Manifatture di Telerie, Pannine, Seterie, ecc. Sono particolarmente rinomate le Fabbriche di Armi da taglio, e da fuoco, di questa Città, li di cui abitanti sono molto inclinati al Commercio. Il Lino forma un altro considerabile Articolo di Commercio, tanto in natura, quanto in Tele che vi si fabbricano in quantità; vi è inoltre una grandissima quantità di Bestiame: in somma, questo territorio abbonda di tuttociò, che può essere necessario alla vita.

Prodotti, e Fabbriche.

Nel principio di Agosto si apre in *Brescia* una Fiera, il di cui Commercio consiste principalmente in Seterie, Ferramenti, Lavori di acciajo, e Telerie; ma quantunque si faccia un grande traffico di detti generi, in occasione della Fiera suddetta, egli è però cosa certa, che le commessioni, che vi si ricevono fra l'anno, sono di gran lunga maggiori.

Fiere.

In onore di questa Città, lo *Scaligero* fece li seguenti sei versi.

Quae pingues scatebras specula despectat ab alta
Postulat Imperii Brixia magna vices.
Coelum hilare est, frons laeta Urbis, gens nescia fraudis,
Atque modum ignorat divitis uber agri.
Si regeret Patrias animis concordibus Oras,
Tunc poterat Dominis ipsa jubere suis.

In riguardo all'Uso per le Cambiali, ed al Corso di Cambio, vedasi quanto abbiamo inserito nell'Articolo di *Bergamo*, nella pagina 256, e seguenti.

Uso, e Corso di Cambio.

Per i Ragguagli, Riduzioni, Monete, Regolamenti Mercantili, Pesi, Misure, ecc. Vedasi l'Articolo di *Venezia*, ed il suddetto di *Bergamo*.

Non possiamo fare a meno di accusare la negligenza di diversi fra li Signori Negozianti di *Brescia*, alli quali ci siamo indirizzati, per avere delle Note specifiche delle Fabbriche, Manifatture, e Negozianti di detta Città, che sono moltissimi, e perciò siamo costretti di contentarci d'inserire solamente quelli, di cui abbiamo ricevuti li Nomi.

Nota delli Sign. Negozianti di Brescia, e Fabbricatori.

Negozianti e Fabbricatori.

Branchi, Giuseppe.
Giorgis.
Giuratti, Marco.
} Fabbricatori di Armi da fuoco.

Alberti e da Ponte
Caldera, Eredi di Giuseppe Maria
Sunins, Giovanni.
Valle, Antonio e Comp.
} In generi diversi.

Seguito. Domenico, Banchiere.

Fornenti. Pietro.
Weiler, e Comp.
} Spedizionieri, e Negozianti.

BRESLAVIA.

Situazione, e Descrizione Istorico-Geografica.

BRESLAVIA, in Latino, *Uratislavia*, ed in Tedesco, *Breslau*, Città vaga, ricca, e ben popolata, Capitale di tutta la Slesia, con un Vescovo Suffraganeo di Guesna, ed una Università. Fu essa una volta Città Austriaca, ma ora è soggetta al Re di Prussia. Le Piazze, le Chiese, e gli altri Edifizj pubblici vi sono molti belli. Nel Palazzo della Città, il quale è superbo, vedesi una Torre, chiamata, la Torre dell'Oriolo, la quale viene riputata per la più bella, e la più alta di tutta la Germania. Ogni volta che l'Oriolo batte le ore, si sente un concerto di varie trombe, e di alcuni altri strumenti musicali, in una gallerìa, che vi è di sopra. Questa Città è fabbricata sull'Oder, nel sito in cui a questo si unisce il Fiume Ohlau; essa ritrovasi alli Gradi 34, Min. 40 di longitudine; ed alli Gradi 51 Min. 4 di latitudine. Le sue fortificazioni, che furono aumentate dall'anno 1763 in poi, sono eccellenti. L'Oder vi forma due Isole, che ritrovansi unite alla Città; una di esse chiamasi, il *Sand*, e l'altra, il *Dom*, ovvero, l'Isola di S. Giovanni, a motivo della Chiesa Dominicale di S. Giovanni, che vi si ritrova.

Commercio

Breslavia, fa un importantissimo Commercio, ed essa è il centro di tutto il Commercio della Slesia. Crediamo perciò, non essere fuori di proposito, lo spiegare questo Articolo con la maggiore possibile brevità, in riguardo al Commercio di tutta la Slesia; ed indicare inoltre tutti li prodotti della natura e dell'arte di questo Ducato.

Il Commercio, che è assai importante, si divide nel Commercio proprio, e nell'altro Commercio vantaggioso, detto intermedio, e di spedizioni. Il primo riducesi per lo più alli seguenti quattro rami principali.

1) Al Negozio di Tele, Damaschi, Biancherìa da tavola, Veli, ovvero Tele fatte a Veli, comunemente dette *Tele Velate*, ed altre simili merci, e Stoffe. 2) Al Negozio di Pannine. 3) Al Negozio di Filo di lino. 4) Al Negozio della Robbia, (*Krap*).

Il Negozio di Tele è senza opposizione il più rilevante. La Slesia le spedisce nell'Inghilterra, Spagna e Portogallo per la via di Stettino, Amburgo, e dell'Olanda, e da questi Regni passano poi nell'America. I Mercanti Slesiani, specialmente quelli che sono stabiliti fra le montagne, come in Hirschberg, ecc. comprano spesse volte le Tele per conto degli esteri. In tale caso il forestiere deve anticipare il danaro, e lo Slesiano si contenta della sola provvisione di 2, o 3 per cento. Per altro, anche de' Mercanti nazionali mandano per loro proprio conto le loro merci in Amburgo, nell'Olanda, in Cadice, ed in Lisbona. In questi due ultimi luoghi essi le vendono alli Negozianti di colà, oppure le fanno passare nell'America, sotto il nome di un Negoziante Spagnuolo, o Portoghese; pochi però fra i Slesiani si adattano volentieri a questo ultimo negozio, perchè in certo modo sono continuamente in pericolo di essere ingannati dagli Spagnuoli, e da' Portoghesi, e perchè ci vuole un'anticipazione troppo forte, stante che il danaro non ritorna in cassa, se non dopo 18 mesi, e per la maggior parte ancora più tardi, e gl'interessi del danaro usitati in Slesia, sono troppo alti per una tale speculazione. Una volta, dalla Slesia si spediva una grande quantità di Tele a Venezia, e nell'Italia, per la via di Trieste, ma dacchè la Slesia appartiene al Re di Prussia, il traffico per questa parte si è diminuito di molto, almeno per detto canale: nulladimeno si fa tuttora per diverse altre strade un forte traffico di Telerie in detta parte di Europa. Per la Polonia viene spedita parimente una gran quantità di Tele. Quanto sia importante l'esito delle Tele da questo Paese, e quanto sia grande il guadagno che vi fanno gli Slesiani, si può comprenderlo facilmente, se si computa, che, un anno con l'altro, vengono estratti e venduti ne' Paesi esteri, annualmente, 600,000 *Schok*, cioè, Pezze da 60 Braccia di Tela. Hirschberg n'estrae, la metà, e Landshut una quarta parte, e li rimanenti 150,000 *Schok*, sono divisi fra Greiffenberg, Schweidnitz, Wallenburg, e diverse altre piccole Città; calcolandosi un *Schok* con l'altro, a soli 10 Talleri per cadauno, l'estrazione delle Tele importa ogni anno 6 Millioni di Ristalleri, circa. È vero, che una buona quarta parte di queste Tele, sono della Boemia, che vengono soltanto imbiancate, e preparate in Slesia; ma dall'altra parte si estrae ancora una riguardevole quantità di Tele per l'Italia, per la Polonia, per alcuni Paesi dell'Austria, per la Marca di Brandeburgo, per la Prussia, e per altre parti; il che tutto non è compreso nel quantitativo sopraespresso: per il che, senza veruna altera-

terazione, si può benissimo ridurre l' estrazione delle Tele dal a Slesia, alla sopra descritta quantità di *Schok*.

Gli Slesiani estraggono inoltre delle merci di lana, e specialmente delle Pannine. Una volta si estraeva la lana, e la Slesia abbandonava agli stranieri l' utile da farsi nelle Manifatture della lana. Allorchè, nell' anno 1770, ne fu proibita l' estrazione, nel principio si ribassò moltissimo il prezzo di questo prodotto, e v' insorse una doglianza generale, per parte de' Possessori delle terre. Intanto i Fabricatori di Panni compravano le lane a buon mercato, ed essendo stati assistiti dalla Reggenza, con essere stato inoltre ad essi accordato per parte dello Stato, un premio sull' estrazione de' Panni, si andò sempre più aumentando l' esito di questi ne' Paesi esteri; li Fabbricatori di Panni si moltiplicaronno nel Paese, e la lana riacquistò da se il primiero suo valore, in modo che poi vi potevano resistere li Possessori delle terre, li Fabbricatori de' Panni, ed i Negozianti. Li Panni della Slesia vanno principalmente nella Polonia, nella Prussia, nella Russia, nell' Impero, e nella Vestfalia; il traffico più grande di essi si fa alle Fiere di Francoforte all' Oder, di Lipsia, e di Brunswick; così pure una buona quantità di panni fini passa nella Turchia, per la via della Polonia. Il traffico delle merci di lana, e de' Panni, che si faceva una volta per l' Ungheria e Boemia, ha cessato totalmente.

Il Negozio di Filo di lino, che faceva una volta la Slesia, era di conseguenza, ma presentemente, l' estrazione del Filo di lino grezzo è probita, ed è permessa soltanto quella del Filo suddetto purgato: tuttavia, anche con questi si fa ancora un gran Commercio, e specialmente per l' Olanda se ne spedisce una grande quantità. Colà li medesimi, unitamente al Filo, che da quì si estrae in grande quantità, vengono nuovamente imbiancati in Harlem, ed impiegati a diversi usi. Con questo Commercio andava unito anche quello del lino, ma l' estrazione di questo Articolo fu totalmente proibita, dal dì 15 Aprile, 1777, in poi.

Gli Slesiani, specialmente in *Breslavia*, fanno ancora un vantaggioso Commercio esterno per la Sassonia, Olanda, Polonia, Italia, ed altri Paesi, con la Robbia. Questa pianta, che fu portata in Slesia nell' anno 1541, viene particolarmente coltivata ne' contorni di *Breslavia*, Lignitz, Ohlau, e Strehlen: nè la coltivazione però, nè il traffico esterno della medesima, non sono più tanto importanti, come lo erano per il passato.

Oltre alle merci suddette la Slesia estrae ancora diversi altri Articoli: ma il Commercio de' medesimi è in parte meno rilevante, ed in parte accidentale. Tale si è per esempio il Commercio de Grani, de' quali se ne spedisce una porzione nella Lusazia superiore, e nella Marca di Brandeburgo, quello del Burro, delle Vacche, e degli Agnelli da latte, che si mandano a Berlino; del Carbone minerale, Marmo, Terraglie, Arsenico, Cera bianca, proveniente da quella che si estrae grezza dalla Polonia; gli Erbaggi di Lignitz, de' quali se ne introduce una grande quantità nella Sassonia; e vi si fa ancora un forte Commercio in stanghe di ferro, ed in altri prodotti del Paese.

Commercio intermedio.

In quanto al Commercio intermedio della Slesia, i Polacchi, che portano li loro prodotti nella Slesia, vi si provvedono in Breslavia, Glogau, Brieg, ed in altre Città, delle merci che loro abbisognano; ed in tale modo que' Mercanti esitano le Droghe, Spezierie, Generi da tintore, ed altri Articoli innumerabili, che essi stessi fanno prima venire da' Paesi esteri, e sopra li quali fanno sempre un utile sicuro. Questo Commercio per altro si è diminuito di molto in questi ultimi tempi, per le seguenti ragioni:

1) Perchè nella Slesia sono proibiti tutti li prodotti delle Faboriche estere, oltre il Zucchero, ed il Tabacco.

2) Perchè il transito delle merci estere, che vi passano per conto degli esteri, è aggravato da un forte Dazio di 20 in 30 p. %.

3) Perchè i Polacchi non sono molto contenti de' prodotti delle Fabbriche della Prussia.

E bensì permesso alli Negozianti Slesiani, di avere de' depositi di tutte le merci, estere, per l' estero traffico; ma siccome, per impedire ogni frode nel Paese, vi sono in ciò molte restrizioni assai gravose, questo Commercio intermedio per la Polonia ha preso in parte un' altra direzione; e la Casa d' Austria si diede sino al giorno d' oggi tutta la possibile premura, per impossessarsi intieramente di questo ramo di Commercio. L' acquisto della Gallicia, e Ludomiria, il miglioramento delle strade, che conducono dalla Sassonia, per la Boemia, e Moravia, nella Polonia, la moderatezza delle imposte sopra le merci di transito, e l' istituziono di una Fiera libera a Teschen, portano all' Austria molti vantaggj, a danno della Slesia. Nulladimeno questo Commercio inter-

termedio non può essere totalmente levato dalla Slesia. Per persuadersi di ciò, si consideri solamente la situazione della Slesia, e della Polonia. Per incoraggire questo Commercio intermedio per la Polonia, il Re di Prussia, appena che la Slesia entrò sotto il suo dominio, accordò alla Città di *Breslavia* la libertà delle Fiere, ma poi anche questa le fu quasi intieramente levata. Un tempo *Breslavia* faceva similmente un importante Commercio intermedio per Vienna, e questa Città ne riceveva quelle merci che ora riceve per la via di Praga; ma presentemente anche questo è di poca conseguenza, e *Breslavia* non può più altro provvedere all'Austria, fuorchè le merci della Russia, probabilmente perderà essa ancora questo Commercio, se non tutto, almeno in parte. Alli confini della Boemia si fa ancora un forte Commercio di contrabbando, l'utile del quale rimane agli Slesiani.

La Slesia estrae ancora diversi prodotti, e mercanzìe da' Paesi esteri, de' quali essa consuma una parte, e ne negozia l'altra. Essa riceve annualmente dalla Curlandia, dalla Livonia, e dalla Prussia, molte migliaja di Barili di Seme di lino, perchè si fece l'esperimento, che il lino riesce assai meglio in quel Paese, con seme estero. Francoforte all'Oder, e Stettino, hanno il Diritto dello Scalo di questo Articolo, e gli Slesiani non osano provvedersi del Seme di lino direttamente dalli Paesi del Nord, ma sono costretti di comprarlo in Francoforte, di seconda, e talvolta di terza mano, e di pagarlo a doppio prezzo; ed alcune volte perdono eglino ancora il loro raccolto, per avere comprato il Seme patito, e di cattiva qualità. Una porzione di detto Seme gli Slesiani lo rivendono alli Boemi.

Le Aringhe, la Slesia le fa venire dalla Danimarca, e dalla Svezia, ed una piccola quantità dall'Olanda.

Lo *Stockfisch*, ed il *Klipfisch*, vengono in partite considerabili nella Slesia, dalla Norvegia, passando per la Danimarca; e *Breslavia* ne fa un importante Commercio intermedio con la Polonia, e con la Boemia.

Gli Slesiani comprano da' Polacchi, Cavalli, Buoi, Pecore, Porci, molte Pelli grezze, Sevo, Mele, Cera, Pottasche, ed altri simili Articoli. Dalla Russia estraggono del Cuojo, Sevo da Candele e da Sapone, Pottasche, e diversi Articoli di Spezierìe, e Drogherìe. Di tutti questi prodotti ritengono eglino soltanto una porzione, e l'altra la rivendono nella Lusazia, e negli Stati Austriaci.

Dalla Sassonia estraggono essi molto Colore turchino, per uso delle loro Tintorìe, e Biancare, cioè della qualità di O. C., e di O. E.; e l'introduzione del medesimo è permessa, mediante un passaporto.

La Slesia abbisogna di molti prodotti delle Manifatture di Seta, Lana Cotone, ed altri; ma è obbligata di provvedersceli dalle Fabbriche della Prussia. Tutti li prodotti delle Fabbriche dell'Inghilterra, Francia, e Sassonia, vi sono totalmente proibiti, come in tutti gli altri Stati Prussiani; ciò che lo Slesiano non fabbrica egli medesimo, deve provvederselo da Berlino, o generalmente da una qualche Fabbrica Prussiana.

Per il passato gli Slesiani compravano tutto il Vino che loro abbisognava, dalla Ungherìa, ma dacchè il Vino di quel Regno è divenuto troppo caro, per essere stato aggravato un da forte Dazio, si sono essi avvezzati alli Vini del Reno, e specialmente a quelli di Francia. Eglino introducono i Vini del Reno per lo più per terra, per la via di Lipsia, e quelli di Francia, per Amburgo, o Stettino.

La Slesia non ha Sale, ed il traffico del Sale è una privativa della Corona in tutte le Provincie Prussiane. Il Sale da cucinare viene fornito da Halle, nel Maddeburghese, e per ogni suddito si è tassato quanto debba prenderne ogni anno. Vi sono comunemente in ogni Città, ed anche ne' Villaggj, alcuni Bottegaj, che prendono tutto il quantitativo determinato per la Città, o Villaggio, e lo vendono poi alla minuta al prezzo che loro viene prescritto. Il Salgemma, di cui gli Slesiani si servono per li loro armenti, viene comprato dalla Corona di Prussia, nella Polonia, indi si vende al minuto alli Possessori delle Terre, dalli rispettivi depositi. Abbisognano parimente gli Slesiani di una grande quantità di Tabacco. Questo ramo di Commercio, unitamente al Caffè, era una volta nelle mani della Corona, e l'uno e l'altro di questi Articoli veniva introdotto in buona quantità nel Paese di contrabbando, ma dacchè Sua Maestà ora Regnante, nel dì 16 Novembre, 1786, levò questo doppio monopolio, il Commercio di contrabbando cessò per la maggior parte da se stesso. Il Zucchero doveva essere comprato a Berlino, o a Breslavia. Queste due sole Città avevano il privilegio di raffinare il Zucchero; ma questo ancora fu ad esse tolto, e fu permesso ad ogni suddito, di stabilire nel Paese delle Raffinerìe di Zuccheri, quando, e dove più gli piacesse; ciò non

non ostante seguita ad essere proibita l'introduzione degli Zuccheri raffinati negli esteri Stati.

Del resto, il Commercio del Ducato di Slesia è fissato, ed è ristretto al pari di quello degli altri Regj Stati Prussiani, secondo quelle stesse massime fondamentali, che abbiamo indicate sotto l'Articolo di *Berlino*, alla pagina 229.

Fabbriche e Manifatture

L'assiduità, l'industria, e la sobrietà naturale degli Slesiani, come ancora il possedimento di tanti prodotti, suscettibili di lavoro, e di miglioramento ulteriore, formano la causa, per cui già da tanti anni le Fabbriche si ritrovano in uno stato floridissimo nella Slesia. Non si può però negare, che la continua attenzione, e le considerabili sovvenzioni state accordate dal Re di Prussia alle Fabbriche della Slesia, non le abbiano fatte maggiormente fiorire al segno in cui presentemente ritrovansi, di quello che avrebbero potuto prosperare, da loro medesime.

In Telerie

La Manifattura delle Tele merita per la sua importanza, il primo luogo fra tutte le altre. Essa ritrovasi principalmente fra le montagne, ove tutti gli abitanti di un intiero Villaggio, non sono altro che Tessitori di Tele, Tele Damascate, e delle, così dette, Tele velate. Fra i monti coltivasi ancora il Lino, ma la maggior parte di esso viene dalle pianure. Quivi li Contadini lo filano nelle ore di riposo, e li Negozianti di filati lo portano alle montagne, ove viene posto in opera dalli Tessitori. La circolazione del danaro che viene mantenuta nel Paese, da questa Manifattura, è incredibile. Le pianure mandano alle montagne quanto hanno di superfluo in Grani, Erbaggj, Frutta, Lino, Filati, ed altro, e le montagne pagano con il danaro dalle loro Telerie ricavato, vendendole agli esteri Stati. A questa Manifattura vanno unite le Biancherie, nelle quali s'imbianchisce la Tela, i Refi, ed il Filo grezzo; e le medesime sono specialmente molto buone nella Slesia. Dopo che la Tela è imbiancata, vi occorrono ancora diversi altri lavori, prima che venga spedita ne' Paesi esteri. Questa Manifattura de' monti somministra per lo più della roba fina, che serve per il traffico estero: ella è divisa in diverse qualità, secondo le diverse situazioni. Ne' contorni della Lusazia si fabbricano le Tele più fine, che soglionsi vendere per Tele di Olanda: ne' contorni di Hirschberg si fabbricano particolarmente delle Tele Velate suddette; presso Schmiedeberg si fa della Tela fina, e delle Tele di lino Damascate; presso Schweidnitz, Glatz, e nel Principato di Neiss, si fanno particolarmente le Tele ordinarie e mezzane, che si mandano nella Spagna, e nel Portogallo. Senza veruna esagerazione si può sostenere, che questa grande Manifattura de' monti occupa 200,000 persone, che non fanno verun' altro lavoro senza contare quelli, che v'impiegano soltanto una parte delle loro fatiche. Oltre a questa, ritrovansi ancora in altri luoghi alcune altre riguardevoli Fabbriche di Tela, fra le quali si distinguono particolarmente quelle di Glogau, e Sagan, le di cui Tele però vengono consumate nel Paese o introdotte soltanto nella Polonia.

La direzione di Polizia nella Slesia ha prescritte diverse Leggi alli Filatori, Tessitori, e Imbiancatori, li quali devono uniformarvisi, ad oggetto di mantenere alle Tele di Slesia il loro buon credito, che godono ne' Paesi esteri; ciò non ostante, dice il Signor *Hoeneclever*, questa buona intenzione non viene sempre conseguita. La Manifattura delle Tele Velate ha sofferto molto, per essere state queste aggravate da un forte Dazio nell' Inghilterra; all' incontro si è aumentata la fabbricazione delle altre Tele.

In Merci di Lana.

Dopo le Tele meritano il primo luogo le Manifatture di lana. La Slesia aveva già da gran tempo dell' eccellenti Manifatture di Panni, ed a Reichenbach vi era pure una riguardevole Manifattura di Stoffe di lana più leggiere, di cui se ne spediva ogni anno una quantità nella Boemia, e nell' Ungheria. Ma questo traffico fu talmente diminuito dal forte Dazio stato imposto sulla introduzione di queste Merci negli Stati Austriaci, che sembrava, che questa Manifattura dovesse a poco a poco andare distrutta. Ma il Governo ebbe cura di questo affare, e le misure state prese in conseguenza furono tanto efficaci, che le Fabbriche di Panni, e di Stoffe di lana acquistarono di anno in anno maggiore vigore, e, dopo il fine della guerra de' sette anni, e presentemente si ritrovano in uno stato floridissimo; fu totalmente proibita l'estrazione delle lane, come già si disse di sopra. i Manifattori, Fabbricatori di Panni, ed i Tessitori di Stoffe, ricevettero de' premj, prerogative, e delle anticipazioni in contanti, considerabili, e furono accordati de' premj a quei Negozianti, che, nelle Fiere estere, vendevano li Panni e Stoffe fabbricate nel Paese. Da tal epoca in poi, specialmente le Manifatture di Panni si sono li molto

molto aumentate. Vi si fabbrica inoltre una quantità grande di Stoffe di lana ordinarie, mezzane, ed alquanto più fine; ed in mancanza della quantità occorrente di queste ultime, vi suppliscono le Fabbriche degli altri Stati Prussiani. Si fabbricano ancora molte Cordelle di lana, Calzette, Guanti, Berrette, ecc.

In Cuojo. Le Fabbriche di Cuojo sono parimente considerabili, particolarmente dacchè il Re seppe introdurre nel Paese alcuni Inglesi, li quali conciano il Cuojo ad uso d'Inghilterra. Il Cuojo però, che quì viene preparato, non basta per poterne fare un Commercio estero; che anzi la Slesia è costretta di far venire molto Cuojo estero, per il proprio consumo. Nell'osservare la grande quantità di Pelli che la Slesia estrae dalla Polonia, e le considerabili selve di quercia della Slesia, convien dire, che gli Slesiani dovrebbero essere incoraggiti ad aumentare molto più questa fabbricazione.

In Cotone. Da 15 a 20 anni a questa parte furono erette diverse Manifatture di Fustagno, e di altre Stoffe di Cotone; e quantunque il forte consumo delle merci di Cotone danneggj le Manifatture di Tela, e di lana, egli è sempre meglio di fabbricare le merci di Cotone nel Paese, che farle venire da' Paesi esteri. Per altro la Slesia, almeno da 10 anni in quà, estrae già del Fustagno, e delle altre Stoffe di Cotone, per la Polonia.

In Seta. Le Fabbriche di merci di seta non meritano alcun riguardo. In *Breslavia* si fabbricano diverse Stoffe di mezza seta, e tanto ivi, quanto nelle montagne, vi sono delle Fabbriche di Fettuccie di seta. Nelle Montagne si tessono ancora de' Fazzoletti di seta, da naso e da collo, e per la tessitura delle Stoffe di lino rigate, ed a scacchi, si adopera più volte della seta. Veramente la Slesia riceve dalle altre Manifatture della Prussia, tutte le Stoffe di seta che le abbisognano.

Nella Slesia si fabbricano molti Cappelli, ed in parte di buona qualità.

In diversi Generi. Vi sono molte Fabbriche di Carta, fra le quali, particolarmente quella di *Reinerz*, produce della buona Carta. Per altro, generalmente parlando, la Slesia fabbrica appena la quantità necessaria di Carta da scrivere; la Carta da stampa le manca ancora, e questa mancanza, oltre a diverse altre ragioni, fanno sì che li Libraj Slesiani non possono far stampare in Slesia libri, per loro proprio conto.

Vi sono diversi Mulini di polvere da schioppo, e quella che chiamasi, *Pirschpulver*, è di bellissima qualità, e viene per la maggior parte comprata da' Polacchi.

In questo Paese si ritrovano molte Fabbriche di Vetri: ma il Vetro di Slesia non è così buono come quello di Boemia, o della Marca; gli Slesiani sanno benissimo l'arte d'intagliare nel Vetro delle Figure, Lettere, Cifre, e Disegni di ogni sorta; ma gli artefici, volendo che il lavoro riesca loro a perfezione, si servono del Vetro di Boemia, che viene introdotto di contrabbando nel Paese.

La Slesia ha bensì delle fornaci di Pottasche e di Vitriuolo; ma queste non producono quanto si richiede per il consumo interno. La Raffinerìa de' Zuccheri di *Breslavia* aveva connessione con quella di *Splitgerber e Daun*, di Berlino; ma a tutte e due è stato tolto il privilegio.

In generale, in questo Paese ritrovansi tutti li mestieri ed arti: sarebbe perciò cosa, se non impossibile, almeno inutile, il volerli tutti specificatamente indicare, mentre quelli che abbiamo descritti sino ad ora, sono quasi li soli che abbiano qualche influenza nel Commercio estero, mediante le loro mercanzìe.

Prodotti naturali. Il Ducato di Slesia, di cui la maggior parte appartiene al Re di Prussia, compresavi la Contea di Glatz, generalmente parlando, è un Paese fertile, popolato, e coltivato. La parte confinante con la Boemia, e con la Moravia è montuosa, e non produce una quantità sufficiente di Grano per li suoi abitanti; ma il rimanante del Paese è piano, e tanta è la coltura del Grano che gli abitanti non solo hanno di che supplire alli loro bisogni, ma somministrano inoltre alli loro compatriotti delle montagne l'occorrente Segala, Orzo, Avena, Piselli, Miglio, ed altri simili prodotti, e sono ancora più volte in stato di estrarre del Grano, purchè ne venga loro permessa l'estrazione. In alcune parti sono abbondanti gli Erbaggj, e le altre piante da giardino. Per modo di esempio, faremo questa sola osservazione, cioè, che Lignitz estrae annualmente per più di 100,000 Ristalleri di simili prodotti, de' quali una parte passa nelle montagne, e l'altra va perfino nella Sassonia. Ne' contorni di *Breslavia* si coltiva la Robbia, di cui già si fece menzione, e se ne fa un forte traffico negli esteri Stati. Ritrovansi inoltre in quà e in là disperse diverse piantagioni di Tabacco; queste però si sono molto diminuite a motivo del monopolio della Corona. La coltura del Lino specialmente è assai forte ed impor-

importante, mentre non è facile di ritrovare un Possessore di un fondo Signorile, o un Contadino, che non vi si applichino più, o meno: in certe parti ritrovasi l'ottava ed anche la sesta parte di un campo, annualmente seminata di Lino. Vi sono nella Slesia degli alberi fruttiferi in quantità, ed i Proprietarj ricavano dell'utile considerabile dalla vendita delle frutta fresche, secche, e preparate. La coltura delle Viti è di nessuna conseguenza; ed abbenchè poco tempo fa le Vigne siano state notabilmente accresciute, nulladimeno il Vino riesce di qualità molto cattiva, e comunemente ad altro non serve, che a fare dell'Aceto. Vi sono molte grandi Selve, e sino ad ora quel Ducato, specialmente dalle Selve dell'Oder, era in istato di somministrare il superfluo agli Olandesi, ed Amburghesi, tanto in legname da Botti, quanto da costruzione; ma siccome in certe parti il legno principiò a divenire raro, così da alcuni anni a questa parte si è di molto diminuito il negozio di legname con gli esteri.

In alcune parti si allevano de' buoni Cavalli; ma non sono in quantità sufficiente al bisogno del Paese, per mancanza di pascoli, e perciò bisogna farne venire una considerabile quantità dalla Polonia, dalla nuova Marca, da Mecklenburgo, e dall' Holstein. Il Bestiame da corna vi si alleva benissimo, e si estrae ogni anno una considerabile quantità di Vitelli, e Burro, per Berlino. Del Bestiame da macello non ve n'è sufficientemente per il bisogno, e conviene supplirvi con de' Buoi della Polonia. Delle Pecore ve ne sono in grande quantità, e la lana di queste è delle qualità migliori. Una volta, come già si disse, trasportavasi molta lana nella Lusazia, ove li Fabbricatori di Panni di Goerlitz, Bernstadt, Bauzen, o sia Budissa, ecc., adoperavano soltanto della lana di Slesia. Nelle montagne si allevano molte Capre, ed il Cacio che si fa con il latte di queste, è un oggetto di estero Commercio. La coltura delle Api è considerabile in molte parti della Slesia; nulladimeno gli Slesiani sono costretti di estrarre una buona quantità di Mele, e di Cera dalla Polonia. Presentemente coltivasi ancora una quantità di Vermi da seta, e se ne ricavano delle partite considerabili di seta; per tale motivo è proibita l' estrazione de' Gelsi, o Mori.

Già da tempi rimoti era la Slesia rinomata per le sue Miniere. Diverse Città, come per esempio, Goldberg, Silberberg, Reichstein, ed altre hanno il nome dalle medesime; ma in seguito le cave de' metalli furono, non solo trascurate, ma ancora totalmente abbandonate, toltene le Miniere di Ferro, e di Carbone. Per altro S. M. il Re di Prussia fece ultimamente dell'eccellenti disposizioni, per riaprire di nuovo questa sorgente delle ricchezze della Slesia, e ne ottenne un ottimo successo. Presso Goldberg, si ritrova dell'a Sabbia di monte, da cui, semplicemente lavando, si ricavano de' granelli di oro puro, e delle pagliette di ricca produzione. Nelle montagne vi sono alcune Miniere di Rame, le quali però non compensano le spese. Nel Territorio di Hirschberg è stata scoperta una importantissima cava di Cobalto, di cui si fa del bello smalto, o sia colore turchino. Nel Principato di Schweidnitz vi è molto Carbone minerale, e se ne trasporta una quantità grande a Berlino, per uso delle Raffinerie di Zuccheri, ed altre Fabbriche. In Reichstein preparasi molto Arsenico, e se ne fa un forte Commercio ne' Paesi esteri Il Borgomastro *Schiefer*, ed *Halbgebauer*, Scrivano di un Fabbrica di Vetri, a forza di replicati esperimenti, ritrovarono in un certo modo il segreto de' Vetraj della Sassonia, di preparare l'Arsenico rosso, per uso de' Tintori, e delle Fabbriche di Porcellana. Ne hanno essi preparato delle partite considerabili, e credesi, che alcune qualità del medesimo non la cedano in qualità a quello di Sassonia. Alli Signori *Schiefer* ed *Halbgebauer* venne accordato, per questo utile ritrovato, un premio di 100 Ristalleri, ed affinchè si potesse intraprenderne il lavoro in grande, fu ordinato all'Uficio superiore delle Miniere in *Breslavia*, di far fabbricare un nuovo forno adattato a detto uso. Tanto nella Slesia Superiore, quanto ne' Distretti di Bunzlau, e Sagan, vi sono delle riguardevoli Miniere di ferro, e del ferro della Slesia superiore, non solo si fanno moltissime palle da cannone, e bombe, per conto Regio, ma l'attività de' Negozianti di *Breslavia* portò la cosa a segno tale, che una fabbrica statavi eretta a bella posta, somministra l' occorrente quantità di Palle, Vanghe, Falci, Falcette, Coltelli da tagliare la paglia, Scuri di ogni sorta, Scarpelli, Lucchetti, Coltelli diversi, Pialle, Forbici, diversi strumenti da taglio, e molte altre simili merci di ferro minute, come ancora di acciajo, che mancano specialmente nella Contea di Glatz. Questa Fabbrica ottenne un Regio privilegio, nel dì 18 Giugno, 1785, per la fabbricazione delle mercanzie suddette, in virtù del quale le venne assicurato il traffico illimitato de' di lei prodotti, al pari delle altre Fabbriche, e Fabbricatori di questo genere, tanto

fuori dello Stato, quanto in tutte quelle Regie Provincie, nelle quali non fosse già stato per l'addietro accordato, al Negozio *Splittgerber*, il traffico esclusivo delle merci di ferro, e di acciajo di Neustadst-Eberswald; le fu inoltre concessa, franca da ogni imposizione, o Dazio, l' introduzione di tutti li generi occorrenti per la Fabbrica, li quali non si possono avere in Paese, in quantità sufficiente, della stessa qualità, ed a prezzi eguali; le fu parimente accordata, franca da ogni Dazio ed imposizione, l' estrazione di tutti gli Articoli fabbricati; e di più, fu promessa, ed assicurata l' esenzione dallo stato militare alli Laveranti che fossero venuti ad impiegarsi in detta Fabbrica, dagli esteri Stati, o da' Paesi dello Stato, liberi di Coscrizione, come ancora alli loro figlj, qualora restino impiegati nella Fabbrica.

La Slesia ha in diverse parti della bellissima Terra di argilla. La, così detta, Terra sigillata, di cui una volta si faceva grande uso nelle Spezierie, e di cui si fa presentemente del Vasellame di diverse sorta, è un oggetto importante, per il Paese, e lo era di più ancora ne' tempi passati. Presso Bunzlau si cava una qualità di Terra, con cui si fabbrica il tanto rinomato Vasellame di Bunzlau. Vi si ritrova ancora della Terra, per fare della Porcellana vera, e falsa, e se ne spedisce una quantità grande a Berlino; per uso di quella Fabbrica, si ritrova finalmente della Terra da gualcare, da Mattoni, da concimare, e della, zolla di Terra. Vi sono moltissime Pietre da Calcina, e si cuoce un' incredibile quantità di Calcina, che in parte viene adoperata per le Fabbriche, e per ingrassare i campi, ed in parte si estrae fuori del Paese. Vi è della creta sufficiente per il bisogno del Paese, ed in diversi luoghi vi sono delle Cave di Marmo, di Alabastro, e di Pietra ordinaria, dalle quali si ricavano de' pezzi di Pietra di eccellente qualità, e di tale grandezza, che possono servire agli Scultori, per statue, e per altri lavori; se ne fanno ancora delle bellissime Pietre da mulino, che vengono ricercate dalla Polonia, e dalla Marca di Brandeburgo. Finalmente vi si ritrovano ancora delle Pietre preziose, fra le quali meritano di essere specialmente nominati li Topazj, e li Grisopazj.

Istituti, e Banco.

Fra le molte ed eccellenti disposizioni, che sono state fatte di tempo in tempo, per favorire le Fabbriche ed il Commercio della Slesia, il Banco di *Breslavia* è una delle più importanti. Fu egli stabilito ed aperto nell' anno 1765, nello stesso tempo, e nella forma medesima, come quello di Berlino; ma è subordinato a questo come lo sono tutti li Banchi posteriormente eretti negli Stati di Prussia. La spiegazione più diffusa sopra il medesimo potrà il Lettore rinvenirla sotto l' Articolo di Berlino, alla pag. 237, e seguenti. L' altro stabilimento si è le Signorie di Slesia, *Schlesische Landschaft*, che procurano de' grandi vantaggi al Commercio, medianti gl' imprestiti sopra beni stabili. Gl' interessi hanno ribassato di molto, a motivo del medesimo, ed ogni Negoziante può ritrovare facilmente delle mallevadorie in iscritto, da qualche Proprietario di stabili, liberi da ogni debito, e così procurarsi un utile reciproco.

Mercati e Fiere.

In *Breslavia* si fanno annualmente due Mercati per la vendita delle lane; il primo, nel Lunedì dopo la Pentecoste, ed in questo si vende la lana dell' Inverno; il secondo, nel Lunedì prima di S. Michele, nel quale si vende la lana dell' Estate.

In seguito di un Ordine Regio, dell'anno 1742, vi si tengono anche annualmente due grandi Fiere libere. La prima comincia nel Lunedì dopo *Laetare*, e la seconda, nel Lunedì avanti la Nascita di *Maria Vergine*; se poi questa Festa viene a cadere in giorno di Lunedì, allora la Fiera comincia subito dopo. Ognuna di queste fiere dura 8 giorni, indi comincia la settimana de' pagamenti, ed i giorni de' sconti, ed il quarto giorno fissato per i pagamenti.

Il seguente Regolamento delle Fiere, e del Giudizio Mercantile per la Città di Breslavia, riportato di parola in parola, servirà per maggiore dilucidazione di quanto sopra.

Per parte di Sua Maestà il Re di Prussia, ecc. Regolamento delle Fiere di Breslavia, e del Giudizio Mercantile, con una Dichiarazione sopra il Regolamento di Cambio di Breslavia, in beneficio delle due grandi Fiere annuali di questa Piazza. Fatto a Berlino, il dì 22 Dicembre, 1742.

Regolamento di Fiere, e del Tribunale Mercantile.

NOI FEDERICO, per la Grazia di Dio, Re di Prussia, ecc. Pubblichiamo a comune notizia. Siccome ci sta particolarmente a cuore la prosperità, e l'accrescimento del Commercio, negli Nostri Sovrani, ed Ereditarj Ducati di Slesia Superiore, ed Inferiore, in generale, e nella fedele Nostra Città Capitale di Breslavia *particolarmente, e siccome siamo graziosissimamente intenzionati di contribuire, e far disporre quanto mai sia umanamente possibile, per farlo fiorire, ed aumentare, come in fatti, tanto per tale motivo, quanto in virtù della Sovrana Nostra Potestà, e forza, in qualità di Regnante, abbiamo già concesse alla sopra nominata fedele nostra Città Capitale di* Breslavia, *due solenni Fiere libere in ogni anno; la prima nel Lunedì dopo* Laetare, *e la seconda nel Lunedì avanti la Natività di* Maria Vergine, *il che fu pubblicato a comune notizia con le stampe, nel dì 14 Luglio, e 16 Novembre, anno corrente; essendo necessario, per il mantenimento del buon'ordine, per istruzione del Giudizio di Cambio-Mercantile, da stabilirsi, e per la giusta osservanza per parte delli Negozianti Nazionali, ed Esteri, intervenienti alle Fiere, tanto compratori, quanto venditori, di fissare e pubblicare una certa prescrizione, da servire di norma e scopo, durante il tempo delle Fiere, per ciascheduno, in ogni affare, ed anche nelle Giudicature: abbiamo effettuato ciò con il presente provvedimento; e determiniamo, ordiniamo, e vogliamo per conseguenza:*

§. 1.

In ogni Fiera si dovrà non solo prendere nota con diligenza, e formare una Lista regolata de' nomi di tutti li Mercanti e Negozianti intervenienti nella Fiera, ma si dovrà notare ancora, in una Matricola separata, quelli che proseguiranno, ed aumenteranno li loro traffichi da una Fiera all'altra, e preferire questi agli altri, nella formazione del Tribunale Mercantile.

§ 2.

Affinchè le prerogative delle Fiere, l'interesse, e la prosperità del Ceto de' Negozianti Esteri, si abbiano maggiormente in vista, i Negozianti primarj e matricolati si dovranno annualmente radunare nella Borsa, alle ore 11 di mattina, al segno della campana del Consiglio, nel secondo giorno della Fiera del *Laetare*, cioè, nel Martedì della prima settimana di Fiera, prendere posto nell'ordine della loro graduazione, e divisi in certe Classi, secondo la differenza de' Negozianti di Seta, Panni, Droghe, ecc., ed eleggere a pluralità di Voti fra loro medesimi, dieci Negozianti idonei, ed esperti, li quali dovranno fissare per il corso di quell'anno, per amendue le Fiere, e nel tempo dovuto e stabilito quì in seguito, il Corso de' Cambj; cercare in ogni modo il vantaggio di tutti li Negozianti; riflettere maturamente sopra tutto ciò che potesse contribuire ad un vantaggioso accrescimento, ed al buon' esito del Commercio, e proporlo con la dovuta modestia al Giudizio superiore di Commercio, e di Appellazione, da formarsi come si dirà quì appresso; il quale allora, se l'affare proposto sarà veramente vantaggioso per l'accrescimento, e buon successo del Commercio in generale, e delle Fiere di *Breslavia* in particolare, dovrà farvi le sue mature riflessioni, estenderne un Parere informativo, e presentarlo alla Nostra Camera di Guerra, e de' Dominj, affinchè questa rilasci gli ordini opportuni.

§ 3.

Questi dieci Negozianti dovranno in seguito, dopo la loro elezione, creare fra di loro, quattro Con-Giudici, ed Assessori per il Giudizio Mercantile da stabilirsi per le Fiere, cioè, due per la prima, e due per la seconda Istanza, o sia Appellazione, e presentarli dovutamente, ancora nello stesso giorno, per la conferma, al Nostro effettivo intimo Ministro di Stato e di Guerra della Slesia, e questi, dopo ottenuta la conferma, e dopo prestato il Voto della mano, in vece del giuramento, avranno il

diritto di Sessione, e Voce presso il Giudizio Mercantile, nelle due Fiere; dovranno però essere cambiati ogni anno nella Fiera di *Laetare*, al pari delli dieci Negozianti, e saranno rimpiazzati da altri eletti, nel modo già prescritto.

Se taluno venisse eletto dalla pluralità de' voti, per la seconda volta, dovrà egli, com'è giusto, accettare la scelta, e non dovrà esimersi al bene comune, senza rilevante motivo.

Se poi taluno delli quattro Assessori del Giudizio, stato eletto nella Fiera di *Laetare*, fosse impedito di comparire personalmente alla seguente Fiera della *Madonna*, per un tale accidente si dovrà eleggere dalli dieci Negozianti, uno fra di loro, per entrare nel posto, presentarlo per la conferma, nel modo suindicato, e quindi dopo seguito il Voto della mano, ammetterlo al rispettivo Giudizio.

§. 4.

Questo Giudizio Mercantile di prima Istanza dovrà poi essere formato da due Membri del Consiglio di *Breslavia*, che siano Letterati; due persone del Ceto Mercantile di *Breslavia*, cioè, un Negoziante de' Seniori, ed un Negoziante perito nel Commercio de' Cambj; e finalmente da due Negozianti Esteri, eletti, e da cambiarsi annualmente nel modo già prescritto, di modo che il più vecchio de' due Membri del Consiglio vi presieda, custodisca il Sigillo Giudiciale, e decida gli affari, in parità di Voti.

Li Membri del Consiglio dovranno osservare li doveri loro imposti dal giuramento a Noi già prestato; li Negozianti di *Breslavia*, ivi Assessori, se non saranno soggetti tali che ci abbiano già prestato il giuramento di Ufficio, dovranno egualmente, come li Negozianti Esteri, Assessori del Giudizio, in vece del giuramento, prestare il Voto della mano; l'Attuario poi dovrà prestare un formale giuramento

§. 5.

Il Giudizio di Appellazione, o sia, il Giudizio Mercantile Superiore, sarà formato:

1) Da un Direttore, che sarà nominato da Noi separatamente, nella persona di un Nostro Consigliere effettivo.

2) Da un Membro del Consiglio Letterato, e da un Sindaco della Città di *Breslavia*.

3) Da due Negozianti di *Breslavia*, de' quali uno dovrà essere un Negoziante de' Seniori, e l'altro, un uomo perito ne' Negozj de' Cambj.

4) Da due Negozianti Esteri; alli quali si aggiungerà un Attuario, ed un Copista; il Fante del Giudizio non verrà accordato nè a questo nè all'altro Giudizio, ma dovrà il Magistrato assegnare due de' Fanti già obbligati, li quali dovranno servire questi due Tribunali, in tempo delle Fiere.

Il Direttore, ed amendue li Membri del Consiglio, saranno stabili; così pure li due Negozianti di *Breslavia*, sino ad ordine ulteriore; gli Esteri all'incontro saranno annualmente cambiati con altri; ed in quanto alle obbligazioni, si osserverà in questo Giudizio, quello che fu prescritto in riguardo degli Assessori del Tribunale Mercantile di prima Istanza; il Direttore deciderà, in caso di parità di Voti, e custodirà il Sigillo Giudiciale.

Diamo inoltre con la presente, al medesimo la facoltà di assistere, quando lo ritrovasse necessario, al Giudizio di prima Istanza, con Voto attivo; di far osservare nel medesimo il buon' ordine, e d' invigilare, che vi venga esattamente osservato il presente Regolamento; e parimenti di proporre nel dovuto modo, in vece delli Membri del Consiglio, e de' Negozianti di *Breslavia*, Assistenti come Assessori, degli altri, presentandoli per la conferma, al Nostro attuale intimo Ministro di Stato e di Guerra della Slesia.

§. 6.

Tanto il Giudizio Mercantile di prima Istanza, quanto quello di Appellazione, dovranno tenere le loro Sessioni nella Casa del Consiglio, nelle stanze loro assegnate per tale motivo, ma ciò solamente in tempo di Fiera; ed affinchè ognuno possa presentarvi le sue Istanze in ogni tempo, si raduneranno essi in tutte due le settimane di Fiera, avanti e dopo il Mezzogiorno, e vi terranno Sessione, la mattina, dalle ore 10, sino alle 12, e dopo il Mezzodì, dalle 3, sino alle 5.

E scorsa che sia la settimana de' pagamenti, non potranno per regola tenere più alcuna Sessione, nè proferire alcuna Sentenza. Nel caso però che il rispettivo Giudi-

zio

zio in affari di Concorso, ed in altri affari d' importanza, ritrovasse necessario di proseguire il Processo nel tempo fra le Fiere, vogliamo graziosissimamente permetterlo, acciò la Giustizia venga amministrata, ed i litigj insorti vengano definiti con maggiore prontezza: dovranno però in tal caso li due Assessori esteri del Giudizio, prima della loro partenza, intendersela con quelli di *Breslavia*, e convenire sulla *ratione modi procedendi*; ed in seguito dovranno questi proseguire nella trattazione dell' affare, e, definito che sia il Processo, manderanno gli Atti dovutamente per il Giudicato degli Esteri, oppure differiranno la decisione dell' affare, sino alla prossima Fiera.

§. 7.

L'uno e l'altro di questi Giudizj sarà dovutamente rispettato, ed ognuno dovrà comportarsi avanti alli medesimi, con quietezza e modestia, senza la minima offesa, nè in parole, nè in opere, sotto una rigorosa, ed esemplare punizione.

§. 8.

Avanti questo Giudizio si dovranno portare tutti gli affari contenziosi, che possono insorgere, quando taluno avesse qualche lagnanza contro un Negoziante, tanto Nazionale, che Estero, o ancora contro altra persona, benchè fosse nel Nostro servizio, o in qualsivoglia Ufficio, purchè negozj effettivamente ancora; sicchè saranno soggetti a questo Giudizio tutti li Bottegaj, tanto Cristiani, quanto Ebrei, Fattori, Artefici, che abbiano comprato delle merci per il loro sostentamento, o arte; Sensali, Spedizionieri, Carrettieri, Commessi, e Giovani di Negozio, tanto per compre, quanto per vendite, baratti, aggio, interessi, Cambio, Ricambio, debiti in conto, e della Fiera, Contratti nelle Fiere di *Breslavia*, ovvero Assegnati da altri luoghi, per il pagamento in *Breslavia*; come pure per impresiti, affittamenti di botteghe, e magazzeni, cessioni, società, assicurazioni, garanzie, commessioni, come ancora per noli, per merci male custodite, e danneggiate, ovvero consegnate troppo tardi, e non secondo l'accordo; per li danni, molestie, e discredito da ciò cagionato alli Negozianti; in somma, per tutte quelle cose, che appartengono al Commercio, e generalmente a qualsivoglia traffico nelle Fiere, immediatamente, o che da quelle provenissero, o vi avessero qualche connessione, se il reo impetito dimorasse in Breslavia, oppure vi facesse Commercio, e che vi si ritrovassero li suoi Fattori, Commessi, o anche degli effetti, e merci di sua proprietà.

Quelli poi, che non sono Negozianti, e che non sono nel numero delle persone suindicate, che non fanno negozio, e non hanno botteghe, benchè comprassero qualche cosa per il loro proprio uso, oppure che, per il caso di bisogno vendessero de' prodotti della loro propria industria, compresi li Contadini, che portano al Mercato il loro Grano, Bestiame, Legna, ed altri simili generi ordinarj della campagna, e quelli pure, che da essi li comprano, non saranno soggetti al Giudizio Mercantile, nè alla sua Giudicatura, ma al Foro ordinario, al Nostro Ufficio Superiore di *Breslavia*, oppure al Magistrato rispettivamente, ed alla sua Giurisdizione.

§. 9.

Ma siccome importa molto alli Negozianti, tanto Nazionali, quanto Esteri, che venga loro amministrata prontamente la Giustizia, anche contro quelli Creditori Cambiarj, ed altri, li quali non sono Negozianti, e che si ritrovano nelle Fiere di *Breslavia*, così ci riserviamo di far estendere su tale proposito un particolare Regolamento.

§. 10.

In quanto al modo di procedere, da osservarsi nel Giudizio Mercantile, ordiniamo, regoliamo, e vogliamo, graziosissimamente, ma anche seriamente, che gli Assessori di questo Giudizio debbano esaminare maturamente, ed in conformità de' loro doveri, e della confidenza da Noi graziosamente riposta nella loro abilità, ciò che loro viene rappresentato; ascoltare le parti quanto bisogna: e specialmente tentare con maggiore attenzione, e con più serietà di quella, che si suole usare, un' aggiustamento amichevole fra le parti, in tutti gli affari, siano di molta, o di poca importanza, senza l'intervento di Avvocati, e non potendo negli affari dubbiosi, in questo modo effettuare cosa alcuna per la prima volta, dovranno tentarlo più volte, come lo ritro-

ritroveranno spediente, e far intendere chiaramente a quella parte, le di cui ragion fossero meno ben fondate, il di lei torto; ma quando poi li buoni officj fossero totalmente infruttuosi, dopo ben esaminato l'affare, si procederà al Giudicato, e si definirà con pronunciare la Sentenza.

Il Direttore da nominarsi, dovrà invigilare sulla manutenzione di tutto il contenuto di questo Regolamento Giudiciario Mercantile, in generale, e specialmente, affinchè in ciò venga conseguito il graziosissimo Nostro intento.

§. 11.

Avanti questo Giudizio si dovrà procedere secondo i Diritti del Commercio, sommariamente, senza lunghi Processi, oppure, con la pronta esecuzione, quando la pretesa fosse fondata sopra Cambiali, o altre ricevute, ed Obbligazioni del tutto liquide, e chiare, e non sarà permesso alcun passo in iscritto, ma dovranno le parti stesse rappresentare le loro lagnanze vocalmente, e queste non si potranno rigettare, benchè contenessero anche più di tre punti, purchè non si preveda, che ne possa derivare qualche confusione, ma dovrà l'Attuario metterle in carta, e notarle nel Protocollo. Lo stesso s'intenderà per la riconvenzione, quando questa sia ammissibile; nel caso poi che il Giudizio per qualche affare importante, o per qualche accidente singolare volesse ammettervi un Avvocato, Noi graziosamente lo permettiamo; il fatto però, unitamente alle circostanze occorrenti, dovrà soltanto essere rappresentato vocalmente, e senza allegazioni Giudiciali.

§. 12.

Formata che sarà in tale modo la petizione, il Reo convenuto sarà citato, mediante un Fante giurato del Giudizio, il quale gl'indicherà l'affare per cui egli viene citato a comparire alla più lunga, nel giorno seguente; e questa citazione vocale avrà la stessa forza, che suole avere una citazione formale, e per conseguenza avrà l'effetto della prevenzione, della pendenza della lite, della interruzione, ed ogni altro effetto di questa natura, benchè non venga nello stesso tempo consegnata anche una petizione in iscritto, purchè il Fante giurato del Tribunale ne abbia data la dovuta relazione, e che questa sia stata dovutamente registrata negli Atti, dall'Attuario giurato.

Il Reo convenuto sarà tenuto, sotto pena arbitraria, di comparire, alla prima citazione, e prima della scadenza del termine, da essere sempre fissato a 24 ore, o meno, ma non più, mentre non avrà luogo alcuna appellazione, o rimedio in contrario. Nel caso poi ch'egli mancasse, senza qualche rilevante motivo, e che, in seguito di replicata citazione, non comparisse, dovrà essere condotto avanti al Giudizio dalli Servitori del Consiglio, senza alcun riguardo alla persona, e quando si avesse de'giusti motivi di temere la di lui fuga, sarà condotto in arresto, a richiesta, e verso cauzione dell'Attore.

§. 13.

Benchè sia concesso alle Donne, di agire in Giudizio, medianti li loro Curatori, o Agenti, si dovrà bensì osservare ne' Giudizi Mercantili di *Breslavia*, che una Donna, volendo agire contro qualcheduno, possa incoare la sua azione, mediante un Curatore, Agente, o anche Difensore; ma quando essa fosse la parte impetita, sia ella libera, o maritata, sarà tenuta, insino a che continuerà a fare qualche Commercio, oppure, che l'affare provenisse da un Negozio avuto per l'addietro, e poi disseccato, di comparire personalmente, in compagnia del di lei Curatore, o Agente Commessionato, e non avendone alcuno, dovrà accettare quello che le sarà deputato dal Giudizio, il quale dovrà in tale caso procedere con la conferma *ex officio*, acciò essa non possa prendere motivo di supplicare per ottenere qualche indulgenza, per essere indifesa.

§. 14.

Se poi qualche Curatore avesse presso questo Giudizio qualche affare per li suoi Pupilli, o Curandi, dovrà comparirvi in persona, e giammai mediante un'Attore, quando anche la Cambiale, o Obbligazione fosse fatta in di lui nome, o in quello de' Minori di età.

§. 15.

Comparendo il Reo convenuto nel termine, senza che vi comparisca l' Attore, quello non sarà tenuto di aspettare, se non sino alle 12 ore, se il termine sarà fissato per la mattina, e se per il dopo mezzo giorno, sine alle ore 5, e l' Attore, sull' istanza del Reo convenuto *super terminum circumductum*, sarà bensì dispensato dalla cauzione, *de lite prosequenda*, ma sarà obbligato di rifondere al Reo convenuto le spese tassate Giudicialmente, mentre, prima di tale rifusione, non sarà ulteriormente ascoltato.

§. 16.

Benchè siano ammissibili presso questo Giudizio l' eccezioni delle sacre Ferie, toltine quegli Atti che si possono spedire ne' giorni Feriati; come pure l' eccezioni della prevenzione della pendenza della lite, quando si possano incontinentemente provare; ovvero ancora l' eccezioni dello spoglio; quando l' Attore non possa sufficientemente giustificarsi per la persona, o per il fatto; nulladimeno tutte l' altre eccezioni dilatorie non avranno luogo, e vengono totalmente escluse con la presente.

Per quello poi che riguarda l' eccezioni della lite, che impediscono l' azione, come quelle di pagamento, di compensazione, di transazione, di prescrizione, di cosa giudicata, ed altre simili, allorchè vengono interposte incontinentemente, liquide, e tutte in una volta, contro una Obbligazione ordinaria, oppure in affari di Cambio, contro lo stesso Possessore di una Cambiale, saranno ammesse, come è giusto; quando però vi ostasse qualunque, benchè minimo dubbio, sarà tenuto il Reo convenuto di rispondere esattamente sopra la petizione proposta *eventualiter*, e sotto pena di essere tenuto per convinto e confesso, e dovrà inoltre riconoscere li documenti, con l' ammonizione, che, non volendo farlo, si avranno per riconosciuti; oppure dovrà contrastarli con giuramento; mentre, seguendo la Sentenza, si dovrà immancabilmente, ed effettivamente aggiudicare anche tale pena; e si come l' eccezione del non numerato danaro non è ammissibile contro una Cambiale, benchè la valuta non vi sia espressa, così non vi si farà nemmeno osservazione, quando taluno venga impetito per una Cambiale, salvo che si potesse provare con una ricevuta, o Obbligazione di proprio pugno del Creditore, che il Datore della Cambiale non abbia ricevuto cosa alcuna dal medesimo: in tale caso, se l' azione sarà stata mossa dal Creditore, e che tale Cambiale non sia girata, o indossata ad un altro, mentre, contro di un terzo, anche in un tale caso, l' eccezione del non numerato danaro non può aver luogo; si dovrà avervi il dovuto riguardo, come di ragione; ed in quanto all' eccezioni ammissibili in contrario, ci riportiamo al contenuto del Regolamento di Cambio della Slesia dell' anno 1738, mentre, in forza del presente ratifichiamo quanto fu disposto nel medesimo, quando non sia stato espressamente cambiato in quest' Ordine Giudiciario.

§. 17.

Se il Reo convenuto denunciasse la lite ad un' altro, e che chiedesse, che questo venga citato, gli sarà concesso, quando il Denunciato si ritrovasse in Fiera personalmente; per altro non potrà con ciò esimersi di riconoscere, e di rispondere ancora nel primo termine, ma dovrà anzi farlo, sotto pena di essere riputato per convinto, e confesso, ovvero, di avere riconosciuto, e dovrà inoltre il Denunciante della lite contenersi secondo il modo di procedere prescritto in questo Regolamento.

§. 18.

Del rimanente, il Reo convenuto, se l' Attore avrà proposta l' azione in termine, dovrà dettare la sua risposta a voce, in carta, nel primo termine, oppure riconoscere li Documenti contro di lui prodotti, siano Cambiali, Controscritti, Obbligazioni, o altri Confessi debitoriali, oppure dovrà confutarli con giuramento, in que' casi, ne' quali ha luogo la prova de' giuramento, secondo le Leggi: altrimenti, senza previa comminatoria, sarà dichiarato esso Reo convenuto, per confesso, e convinto; ed in seguito, se li Documenti avranno una sottoscrizione, o le Cambiali un' accettazione di proprio pugno del Reo impetito, dalli quali si rilevi, e si comprovi chiaramente il debito, in modo che gli si competa la pronta esecuzione, oppure, se il Reo convenuto confesserà il debito, si dovrà obbligarlo al pagamento, e sino a tanto che lo abbia effettuato, dovrà stare in ubbidienza, salvo che potesse opporre le sopra espresse eccezioni perentorie, ed atte ad impedire il principio della lite, provandole incontinentemente, e con Docu-

menti

menti innegabili; alle quali però verrà dato luogo soltanto con la restrizione prescritta nel §. 16.

Producendo dunque il Reo convenuto certi Documenti a tal fine, dovrà l'Attore, o quello contro cui verranno prodotti, parimente riconoscerli, oppure, essendo ammissibile la difesa, dovrà confutarli con giuramento, in mancanza di che si avranno per riconosciuti, senza previa comminatoria, come sopra.

§. 19.

Se l'Attore non avesse delle Obbligazioni, o Confessi debitoriali del tutto compiti, oppure Istrumenti quarantigiati, in suo favore, ma che dovesse indurre per prova della proposta pretesa, de' Testimonj, oppure deferire il giuramento al Reo impetito, allora non si avrà da procedere contro di esso Reo impetito, esecutivamente, ma bensì sommariamente; e con beneplacito del Giudizio, secondo l'importanza dell'affare, si potrà pure in tal caso ammettere un'Assistente Giuridico, in modo però che, in ogni termine, le parti debbano comparire personalmente; ma non così facilmente si potrà deviare, nella prefissione de' termini, da ciò che abbiamo già ordinato, mentre devonsi evitare, per quanto sia umanamente possibile, le prolungazioni, e devesi in ogni modo sollecitare la definizione del Processo, ancora nella stessa Fiera, in cui fu proposta l'azione; e per tal fine, devesi bensì procedere legalmente nell'assumere le deposizioni de' Testimonj, ma non sarà permessa alcuna deduzione, o contrasto sopra le medesime; saranno però ammissibili le vocali eccezioni contro la persona de' Testimonj, quando si possa opporre qualche cosa di notorio contro di essi, o contro le loro deposizioni.

§. 20.

Non si potrà però concedere un termine più lungo del termine semplice, consueto presso il Giudizio Mercantile, cioè, di 24 ore, o al più, un doppio termine di 48 ore, per la presentazione degli Articoli probatoriali, con la denominazione de' Testimonj, e della direzione a quella parte, alla quale, nel caso sopra indicato, sarà stata imposta la prova; tanto più perchè presso questo Giudizio, e negli affari ad esso spettanti, non si potranno interporre delle dimostrazioni formali, ma unicamente delle prove; ed in seguito dovrà il Giudizio, senza ulteriore Istanza della parte provante, e senza la minima dilazione, citare li Testimonj, farli giurare alla presenza delle parti, ed ascoltarli, tanto sopra gli Articoli, quanto sopra gli altri punti interrogatorj ammissibili, venendo presentati dalla controparte; mentre la Nostra graziosissima volontà si è, che per maggiore speditezza della Giudicatura Mercantile, nessuno possa esimersi dalla immediata produzione delle testimonianze necessarie.

§. 21.

In caso poi che la controparte volesse produrre delle controtestimonianze, dovrà presentare li suoi contr' Articoli probatoriali allora però soltanto, quando quelle siano ammissibili, secondo le Leggi, senz'aspettare la citazione, per la pubblicazione della prova; e nel termine di 24 ore, al più, dopo che questa gli sarà stata notificata, sotto pena di esserne decaduto; ed in riguardo a questa si dovrà procedere, come per la prova.

§. 22.

Volendo l'Attore fondare l'azione sopra la coscienza del Reo convenuto, e deferirgli il giuramento, potrà farlo in qualunque parte della lite.

Venendo pertanto aggiudicato a taluno il giuramento statogli deferito, o riferito, ovvero, purgatorio, o sia, suppletorio, vi si dovrà soddisfare nel termine di 24 ore, e si dovrà dichiarare di volere prestare il giuramento aggiudicatogli; se però, in vece della coscienza, si volessero addurre delle dimostrazioni, queste non saranno ammissibili, mentre sogliono servire ognora per prolungare i Processi soverchiamente; salvo che, in un'uguale breve termine, la parte si presentasse con le testimonianze, con le quali credesse di potere supplire, in vece della prova con il giuramento; ed allora si dovrà procedere in ciò, come si disse in riguardo alle altre testimonianze.

§. 23.

§. 23.

Quando una Parte riferisce, e comprova, che in mano della controparte si ritrovino de' Documenti in iscritto, instando per la presentazione de' medesimi, se questa ricuserà di farlo, la controparte, in que' casi, ne' quali si può legalmente chiedere la presentazione, dovrà esservi obbligata nella prima Sentenza, e secondo le circostanze, anche sotto pena di considerarli come presentati, o sotto qualche altra determinata penale.

Accadendo che venisse aggiudicata la presentazione di un Libro di Negozio, che non esista in *Breslavia*, ma in qualche altro luogo, e che il Giudizio determinasse, che la presentazione debba seguire nel luogo medesimo, allora, per risparmio di spese, benchè la Parte istante per tale presentazione consistesse in più persone interessate nello stesso affare, si dovrà incumbenzarne un solo Mandatario nel luogo della presentazione; il che si dovrà similmente praticare ne' casi, quando taluno intendesse di provare con ciò un' estratto preso dalli suoi Libri.

§. 24.

Dopo che le Parti saranno state sufficientemente ascoltate, e gli Atti formati, ed inrotolati, o sia, spediti, a dovere per la Sentenza, si dovrà decidere l'affare, e darsene la Sentenza dallo stesso Giudizio Mercantile, senza qualsivoglia, benchè minima dilazione, a norma del presente Nostro Regolamento Giudiciario Mercantile; del Regolamento di Cambio di *Breslavia*; delle Leggi dei Nostri Stati; degli Statuti e Consuetudini della Città di *Breslavia;* ed anche a norma de' Diritti comuni prescritti, in quanto che siano adottati anche in *Breslavia*; oppure, secondo le circostanze, e l' importanza dell' affare, e per motivi assai rilevanti, si dovrà spedire gli Atti alla più vicina Facoltà Giuridica, e chiedere una Sentenza *in jure*, e la Sentenza, o pronunciata, o richiesta come sopra, dovrà essere pubblicata immediatamente alle Parti, previa la dovuta citazione.

§. 25.

Nel caso che in affari importanti ed intrigati, ne' quali quasi tutto dipendesse dalla pratica Mercantile, dagli Usi, e Consuetudini, il Giudizio Mercantile non si fidasse di giudicare da se medesimo, nè tampoco di rimettere la cosa ad un Colleggio estero; allora vogliamo graziosissimamente permettere, che prima della decisione, e prima di trasmettere gli Atti, si chieda il parere del Corpo Mercantile di una Città estera, e che si abbia da prendere questo in ajuto, nel decidere.

§. 26.

Credendosi poi l'una, o l'altra Parte aggravata da questa Sentenza, potrà servirsi del benefizio dell' Appellazione, ma con moderatezza, e con la riserva, che, siccome in vista della paterna Nostra mira, di rendere spedita, quanto mai sia possibile, l' amministrazione della Giustizia in affari di Commercio, abbiamo costituito un separato Giudizio di Appellazione, sistemato nello stesso piede, come si usa in altre Piazze Mercantili, le quali hanno delle Fiere pubbliche, così:

1) L' Appellazione non avrà luogo, nè sarà accettata presso verun altro Tribunale Superiore.

2) L' Appellazione non avrà luogo assolutamente contro una Sentenza incidentale, o sia, interlocutoria, pronunciata, e pubblicata dalla prima Istanza, quando tale Sentenza non portasse un pregiudizio massimo nella conchiusione del punto principale.

3) Contro una Sentenza finale, Decreto, o Mandato, non si potrà poi appellare altrimenti, se non quando l'oggetto della lite importasse 100 Ristalleri, e più.

4) Se il Reo convenuto si ritroverà in arresto, dovrà rimanervi ancora, non ostante l' Appellazione.

5) Se sarà in libertà, dovrà interporre, immediatamente dopo intesa la Sentenza, l' Appellazione presso quel Giudizio, dal quale fu pronunziata, altrimenti l' Appellazione non avrà luogo, nè sarà ammessa; del che tutto si dovranno avvertire le Parti chiaramente, alla pubblicazione della Sentenza, prima che partano dal Giudizio.

§. 27.

Interposta che sia dovutamente l' Appellazione, nel modo sopra espresso, dovrà l' Appellante, immediatamente dopo il termine di due ore, ritirare gli Atti, senza ulteriore aggiunta, sotto pena di abbandono dell' Appellazione, cioè, di avere tacitamente rinun-

ziato alla medesima; e sotto una pena eguale, dovrà, nel termine di 24 ore, dettare a voce li suoi gravami in generale, ed in specialità, tutti in una volta, senza altre prolissità, con la maggiore brevità possibile, e punto per punto, al Segretario del Giudizio di Appellazione, nel Protocollo; oppure, se li gravami saranno diversi, dovrà consegnarglieli in iscritto, ma concepiti con la maggiore brevità, in due copie, sotto pena di essere rigettati, e dovrà giustificarli; e nello stesso tempo dovrà l'Attuario del Giudizio di prima Istanza mandargli, sotto Sigillo, gli Atti originali seguiti in essa, affinchè la Giustizia venga amministrata con tutta la possibile speditezza.

Dopo che il Giudizio di Appellazione avrà stimato bene di ammettere l'Appellazione, e dopo che la controparte sarà stata citata dall' Appellante, il che dovrà questo provare, sotto pena di perdita dell'Appellazione; se le Parti, previa una seria ammonizione di accomodarsi all'amichevole, non potranno convenire, si dovrà consegnare alla controparte una copia della Giustificazione, oppure il duplo, se quella sarà stata dall'Appellante presentata in iscritto, affinchè questa presenti li suoi finali controgravami, nel termine di 24 ore, mentre questo termine dovrà essere osservato come pregiudiciale, tanto nella prima, quanto nella seconda Istanza di questo Giudizio.

Venendo confermata la Sentenza della prima Istanza, non sarà più ammessa veruna Supplica, nè Appellazione, nè qualunque altro rimedio sospensivo.

Venendo poi la medesima riformata, potrà l' Appellante servirsi del benefizio della Supplica, avanti lo stesso Giudizio, con eguale brevità, e solo per motivi rilevanti, ma però in modo che, in un simile caso, gli Atti vengano trasmessi per la Sentenza ad un Giudizio estero, oppure al più vicino Collegio Giuridico de' Nostri Stati; e l'Appellante dovrà poi desistere assolutamente, e sotto grave pena, da ogni ulteriore Appellazione, mentre generalmente, negli affari Mercantili, nessun Giudizio superiore potrà accettarla in modo veruno.

Quando poi l'Appellazione, o Supplica interposta, si ritrovasse frivola, e venisse rigettata, si dovrà condannare, tanto la Parte, quanto l'Avvocato, che se ne sarà abusato patentemente, nella pena dovuta alli Litiganti temerarj, e tanto l'una, quanto l'altro saranno obbligati di pagare cinque per cento al Fisco, sopra l'importo della Causa.

§. 28.

Confermata che sarà dal Giudizio di Appellazione una Sentenza del Giudizio Mercantile, sarà rimessa a questo per l' immediata esecuzione. Se poi sarà stata riformata, e che il Giudizio di Appellazione avesse qualche difficoltà di farla eseguire, oppure, che ne fosse impedito, dovrà similmente essere rimessa, per l' esecuzione, al Giudizio, da cui si è appellato, mentre, sopra la richiesta da farsi, il Magistrato dovrà dare prontamente la necessaria assistenza.

§. 29.

Le Sentenze, ed i Decreti, quando avranno acquistato la forza obbligatoria, *in jure*, nel modo prescritto, si dovranno mettere in esecuzione nel modo seguente, cioè:

Se li medesimi riguarderanno una Petizione per effetti, come, per esempio, se taluno richiamasse delle merci, o altri effetti, come sua proprietà, e che questi gli vengano aggiudicati; nel pubblicare la Sentenza, si dovrà ordinare a quello che sarà stato condannato alla rimessione, di consegnarli all' Attore, nel termine di 24 ore; e non seguendo ciò a dovere, si dovrà usare la forza, e prendere dal Reo impetito le merci, o effetti, e consegnarli all'Attore; se poi la petizione riguarderà una pretesa personale, si dovrà procedere secondo le Leggi di Cambio contro il Reo, subito dopo pubblicata la Sentenza, qualora le forze della cosa giudicata non vengano sospese nel modo sopra espresso; sarà però libero all' Attore, di farsi soddisfare, o sopra qualche pegno statogli obbligato, o in altro modo, sopra la facoltà del Debitore. Nel quale caso non sarà concesso al Debitore suddetto un termine ordinario, ma sarà tenuto a soddisfare il Creditore, nel termine di 2, o 3 giorni, e nello stesso tempo si determinerà eventualmente un giorno per l'esecuzione, dopo che fossero scorsi li 3 giorni; e quando saranno effettivamente scaduti, senza che sia seguito il pagamento, si praticherà l' esecuzione, ed immissione, ed in seguito si darà subito principio alla Licitazione.

Venen-

Venendo nella Sentenza condannato il Reo convenuto a presentare qualche *Factum*, sarà tenuto alla presentazione del medesimo, sotto pena dell'arresto, o sotto la prescrizione di qualche altra pena, e non si darà luogo ad alcun rimedio in contrario.

§. 30.

Nascendo in tempo di Fiera un Concorso di Creditori contro un Negoziante estero, che si ritrovi in *Breslavia*, o che vi abbia degli effetti di Negozio, o contro un Bottegajo, o altra persona di tale sfera, oppure contro un Negoziante di *Breslavia*, il quale abbia incontrato de' debiti con diverse persone estere nelle Fiere, si dovrà tosto porre giudicialmente il sigillo sopra tutti li di lui beni, farli inventariare e stimare da persone giurate del Giudizio, e quando li prossimi eredi non dichiarassero nel termine di 4 settimane, di accettare l'eredità assolutamente, verso cauzione, oppure con il benefizio dell'Inventario, si dovrà consegnarla ad un giurato Curatore de' beni, o sia, Sequestratario, da essere proposto da' Creditori, oppure deputato, e confermato, *ex Officio*, al quale spetterà di vendere a beneficio de' Creditori, alla Licitazione, ed al maggiore offerente, prima le merci soggette a deterioramento, e poi tutte le altre merci, ed effetti, non ostante qualsivoglia Supplica, Appellazione, o Diritto di pegno, di ritenzione, o qualunque altro che venisse interposto in contrario: dovrà inoltre esigere li crediti, depositare presso il Giudizio tutti li danari ricavati, per pagare li Creditori, e rendere conto esatto della sua amministrazione, quando, e quante volte sarà necessario, secondo li suoi doveri.

In seguito si dovranno citare li Creditori per la liquidazione, e prefiggere ad essi un termine di 6 settimane, sotto pena della preclusione di ogni via, e non si concederà più di 4 settimane, per la presentazione delle domande, scorse le quali gli Atti saranno chiusi, si formerà e si pubblicherà prima di tutto la Sentenza classificatoria, e si procederà in seguito, sino a tanto che tutti li Creditori vengano soddisfatti, con tutto il rigore, contro que' tali Debitori, li quali non potranno dimostrare di avere perduti li loro fondi, ed acquisti, per disgrazie, e non per colpa loro.

§. 31.

Volendo però in questo frattempo li Creditori tentare un' aggiustamento, dovrà ognuno de' medesimi contestare sommariamente la sua pretesa, ed il Debitore dovrà consegnare una lista esatta di tutti li suoi Creditori, con una giusta descrizione di tutta la sua facoltà in beni mobili, e stabili, danari, crediti, e presentare tutti li Libri del Negozio, e Registri, oppure un Bilancio veridico, estratto dalli medesimi, con la maggiore precisione possibile; e così pure, richiedendolo il bisogno, e le circostanze, previa un'ammonizione da farsegli, alla presenza, e con l'intervento di un Sacerdote, sopra lo spergiuro, e sopra le pene del medesimo, dovrà confermare con giuramento, di avere palesata tutta la sua facoltà, di non avere taciuta la minima cosa, e che li Creditori abbiano realmente da pretendere quel tanto, ch'egli avrà loro accordato sopra la loro pretesa.

Se da ciò si rileverà, che tutti li Creditori non possano essere pienamente soddisfatti, il numero minore, e che non avrà alcuna prerogativa, dovrà stare a quello che faranno quelli che avranno da pretendere la somma maggiore, e sarà tenuto di accedere all'aggiustamento; questo però si dovrà intendere per que' Creditori, che avranno un eguale diritto, e non si estenderà sopra gl'Ipotecarj, o altri Creditori privilegiati, alli quali si competa una preferenza, mentre la medesima rimane illesa, com'è di giusto, non ostante l'aggiustamento conchiuso.

§. 32.

Del resto, tanto al Giudizio di prima Istanza, quanto a quello di Appellazione, ed al Giudizio Supremo, sarà consegnato a ciascheduno un Sigillo ad esso proprio, del quale si dovrà fare uso, per maggiore autorità. Avrà pure quest'ultimo la facoltà di ammettere, in caso di bisogno, degli altri Sensali, oltre al numero degli attualmente esistenti in *Breslavia*, de' quali potranno servirsi li Negozianti, nel conchiudere de' Negozj di Cambio, ed altri, con tutta la sicurezza, e vantaggio; per qual fine saranno imposti a questi tali Sensali li soliti doveri, sotto il vincolo del giuramento, e si dovranno regolare in tutto e per tutto, come sta prescritto nel Regolamento de' Cambj, al l'Art. 45.

§. 33.

E siccome speriamo con tutta fiducia, che ogni Negoziante solito a frequentare le Fiere di *Breslavia*, sia Compratore, o Venditore, userà la buona fede, e sincerità, e si guarderà da frodi, malizia, e falsità nel suo traffico, poichè con simili cose il Negoziante perde in parte, o anche totalmente il suo credito, e che li contratti conchiusi saranno generalmente riguardati per nulli, e di nessun valore: così Noi promettiamo graziosissimamente, di volerli proteggere per parte Nostra, in tutti loro affari, nelle Fiere di *Breslavia*, e di non ammettere cos'alcuna, che possa contribuire al promovimento delli loro interessi.

§. 34.

Acciocchè poi per parte de' Negozianti esteri, che frequentano queste Fiere, venga osservato un certo modo, e misura, nella vendita al minuto, e non venga recato del danno alli Bottegaj del Paese, con spezzare, tagliare, e pesare troppo di soverchio a minuzie, mentre li Bottegaj comprano in parte le loro Mercanzìe, in partite intiere, dagli Esteri stessi, così determiniamo, ordiniamo, e vogliamo, che, sotto pena arbitraria, li Negozianti esteri non abbiano da vendere alcuna Droga, compresovi il Caffè ed il Zucchero, in quantità minore dell'importo di due Ristalleri, rimanendo per essi totalmente escluse dal Commercio le Droghe peste, o macinate; li Taffettà, ed altre Stoffe leggiere di seta, non li venderanno in quantità minore di 12 in 15 Braccia; le Rascie poi, ed altre Stoffe di lana, di qualuque denominazione, come ancora le Stoffe di seta, quelle di lino e lana mischiate, o di cotone, non si venderanno in quantità minore di una Pezza, o mezza Pezza; le Pannine, soltanto a Pezze intiere; e così pure dovrà continuare la buona usanza de' Negozianti di Norimberga, e di Iserlohe, di non vendere le loro merci, fuorchè a *Guldenwerken*, a Centinaja, ed a Dozzine. E quantunque il Commercio della Fiera, specialmente in riguardo de' Venditori esteri, non abbia veramente da durare più del corso della prima settimana di Fiera, mentre la seconda settimana non è propriamente destinata che per i pagamenti: ciò non ostante permettiamo graziosissimamente, che li Negozianti Esteri possano negoziare nella seconda settimana, come nella prima; ma saranno però obbligati, secondo l'uso delle Fiere di altre Piazze, di pagare nella seconda settimana una piccola Tassa, cioè, per un Magazzeno, 3, e per una Bottega, $5\frac{1}{2}$ Grossi buoni.

In quanto alle Merci che rimangono invendute dopo la Fiera, non si potrà, sotto pena de la confiscazione, venderle al minuto fra le Fiere, ma si potrà benissimo venderle all'ingrosso alli Cittadini di *Breslavia*, oppure lasciarle alli medesimi in commessione.

§. 35.

Affinchè, chiunque ha bisogno di Cambiali, sia informato a tempo del Corso de' Cambj, e non sia esposto a sopraffazioni, li dieci Negozianti eletti, e deputati fra li Negozianti esteri, unitamente ai due Negozianti di *Breslavia*, da nominarsi dal Giudizio Mercantile, e l'Attuario di questo Giudizio, dovranno radunarsi nel Venerdì della prima settimana della Fiera, nella Borsa, alle ore 11, e dopo di avere presa una esatta informazione, sopra lo stato del Commercio della Fiera, dalli Negozianti, e Sensali ivi presenti, passeranno essi soli in una stanza separata, da destinarsi per tal motivo, ed ivi non solo proporranno, e stabiliranno, secondo le circostanze, alla pluralità de' voti, con disinteresse, e senza una indiscreta alterazione, un giusto prezzo, e conteggio delle Cambiali, ma determineranno ancora la differenza fra la valuta Corrente, e la valuta di Cambio, per direzione di quelli che non avranno valuta di Cambio, e che vorranno in vece pagare con moneta, e con il sopraggio; ed ancora nello stesso giorno dovrà seguire la conferma, e la pubblicazione del Biglietto de' Cambj, detto, Cambiato, per parte del Giudizio Mercantile.

Ma siccome nel fissare tale conteggio de' Cambj nelle Fiere, si è avuto per oggetto, che gli Stranieri, nel caso di bisogno, siano a tempo informati, come fu cambiato in questo tempo, per questo, o per quel tale luogo, e non abbiano da temere alcuna ingiustizia, per parte di quelli, che hanno da disporre li loro danari, così, ciò nulla ostante, resta in libertà delle Parti contraenti, di negoziare secondo il loro piacere, e nessuno sarà talmente obbligato al Biglietto del Corso de' Cambj, che non possa contrattare secondo le circostanze, e le persone, ad un corso più alto, o più basso; saranno

ranno però tanto più giusti e legali que' Cambiati, cioè, Negozj di Cambio, che corrisponderanno di più al Prezzo fissato.

§. 36.

In quanto alle Cambiali pagabili nelle Fiere di *Breslavia*, si osserverà tuttociò che si è prescritto, e disposto in questo riguardo, nel Regolamento de' Cambj della Slesia, dell' anno 1738, in tutti que' punti che con il presente Regolamento Giudiciario Mercantile non saranno stati espressamente cambiati; nulladimeno però determiniamo, ordiniamo, e vogliamo quanto segue:

§. 37.

Nelle Fiere si darà principio alla presentazione, ed alla rispettiva accettazione delle Cambiali, nel Lunedì della prima settimana, e si proseguirà sino al Venerdì, come il quinto giorno della Settimana, alle ore 10, di modo che, se dopo questo termine non sarà seguita l' Accettazione, si dovrà protestare, e mandare con la prima posta il Protesto al Rimettente; la Cambiale poi resterà senza verun pregiudizio, sino al giorno della scadenza, nelle mani del Possessore in *Breslavia*, e non seguendo allora il pagamento, si dovrà protestare di nuovo, e poi rimandare la Cambiale, unitamente al secondo Protesto.

§. 38.

Al pagamento poi delle Cambiali, o Assegni, si darà principio nel Lunedì della seconda settimana, e si proseguirà sino al Giovedì come quarto giorno, in modo che, se nel Giovedì suddetto, sopra una replicata ultima domanda, non seguirà il pagamento, prima delle ore 9, per Cassa, con Scontro, o con Assegni pagabili prontamente, si dovrà protestare prima delle ore 9 della sera, mentre, dopo tale ora, non si potrà levare, nè accettare Protesto veruno.

Gli Ebrei poi, per i pagamenti, dovranno osservare ciò che si è prescritto per i Mercati dell' anno, e nel Regolamento de' Cambj, all' Art. 12, § 4.

§. 39.

Siccome lo Scontro usitato in altre Fiere è un mezzo comodo per fare i pagamenti, vogliamo graziosamente permettere, che si possa praticarlo anche in *Breslavia*, nelli primi tre giorni della seconda settimana, o sia della settimana de' pagamenti, nella Borsa come nel vero sito per il Giro e Scontro, alla mattina, dalle ore 11, sino alle 12, ed anche nella sera, alla ora solita; e per quest' oggetto il Debitore dovrà esaminare bene, come potrà soddisfare il suo Creditore, con compensazioni, delegazioni, o altri simili mezzi onesti di pagare; ed in seguito dovrà ognuno notare esattamente, non già nel suo taccuino, ma in un Libro di Giro, da tenersi separatamente in ogni Fiera, con penna ed inchiostro, le partite ed i nomi di tutte le persone, che si ritroveranno presenti a scontrare, unitamente alla data, e luogo; e più dovrà ognuno comparirvi in persona, mentre non sarà valido alcuno Scontro conchiuso in assenza del Debitore, o di un suo Mandatario, legittimatosi per tale, con una compita Procura, prodotta, e riveduta per parte del Giudizio Mercantile.

Tosto che sarà trasportata nel Libro di Giro la partita da uno ad un altro, da quel momento il debito resterà come pagato, a pericolo di quello, che l' avrà accettato; mentre, nel caso di controversie, a simili Libri di Scontro quando se ne ritroveranno due che vadano d' accordo, si presterà piena fede, salvo che si avesse motivo di sospettare di qualche grave mancanza, o di qualche malizia; in tale caso, e se qualcheduno avesse avuto l' ardire, operando contro la buona fede Mercantile, di falsificare una, o l' altra partita incontrata nel suo Memoriale, o Libro di Scontro, dovrà egli non solo rifondere tutto il danno risultante, ma sarà inoltre punito esemplarmente.

Se taluno non fosse solito di tenere un certo Memoriale, o Libro di Scontro, dovrà egli passare l' ordine, se ciò aggradirà il Creditore, mediante un piccolo Assegno, sopra il suo Debitore, e questo valerà quanto se la partita fosse stata girata con il Memoriale, nel modo prescritto, ed un tale Assegno sarà riguardato per una formale quietanza. E benchè sino ad ora gli Scontri non siano stati in uso in *Breslavia*, fuori delle Fiere, lasciamo in libertà a quel Ceto Mercantile, di servirsene in avvenire, come di un mezzo usitato in altre Piazze di Commercio per la comodità ne' pagamenti, e perciò li dichiariamo con la presente validi, anche fuori delle Fiere.

§ 40.

§. 40.

Se qualche Cittadino di *Breslavia* avrà ricevuto da qualcheduno, degli effetti, o merci di Commessione, per venderle, o solamente custodirle, e che si ritrovi in esborso per Tratte fattegli dal Proprietario, ordiniamo, e vogliamo, ch' egli abbia la facoltà di prendere il suo rimborso sopra le Merci ricevute, ed in caso di fallimenti, ed altri casi, se tali merci verranno aggravate con sequestro, egli sarà soltanto tenuto a rimettere quanto potesse rimanergli, dopo ch' egli sarà soddisfatto.

§. 41.

Siccome si usa, anche fra Negozianti, che taluno possa scontare, così quello, che nel comprare le Merci, si sarà riservato di scontare, o ribattere a suo piacere, dovrà presentare il suo sconto, o diffalco, nel giorno seguente a quello de' pagamenti, cioè, nel Venerdì de la settimana de' pagamenti; in caso diverso, e dopo detto tempo, il Venditore non sarà tenuto di accettare lo sconto, o diffalco.

§. 42.

In riguardo agli Ebrei, ci riserviamo di provvedere graziosamente per essi, con un Regolamento per gli Ebrei, da pubblicarsi, ed intanto resta ad essi libero il Commercio nelle Fiere, come ad ogni altro, a condizione però, che debbano contenersi nel modo che abbiamo prescritto di sopra, per la vendita al minuto, ed altro.

§. 43.

E siccome finalmente questo Nostro Regolamento delle Fiere dovrà essere generalmente osservato da tutti li Compratori, e Venditori, con tutta sommessione; così ordiniamo alla Nostra Camera di Guerra, e de' Dominj, al Magistrato, ed al Giudizio Mercantile di *Breslavia*, d' invigilare sopra l' esatta osservanza del medesimo, e di mantenerlo con tutto il vigore. In fede di che, lo abbiamo sottoscritto di proprio pugno, e fatto pubblicare con le stampe, a comune notizia. *Berlino, il dì 22 Dicembre*, 1742.

FEDERICO

Conte de Münchow.

[illegible] di [illegible]ercio

Le altre Città della Slesia, che oltre a *Breslavia* fanno un importante Commercio, con l' ajuto delle loro Fabbriche, e Manifatture, sono: *Neisse*, nella Slesia inferiore, ove il fiume Neisse si unisce al Biela, l' ultimo de' quali passa per la Città. Questa Piazza fa un forte Commercio di Lino, Filati, e Tela, particolarmente con Vini d' Ungherìa, per i quali ha essa un deposito privilegiato. *Hirschberg*, similmente nella Slesia inferiore, ove si uniscono li fiumi, Bober e Zacken. Questo luogo è, per così dire, il deposito di tutte le qualità di Tele, con cui tanto esso, quanto altre Città, della Slesia, come *Jauer*, *Landshut*, *Greiffenberg*, *Schweidnitz*, *Reichenbach*, fanno un rilevante Commercio. Le Città di *Brieg*, *Bunzlau*, *Creutzburg*, *Frankenstein*, *Grossglogau*, *Goldberg*, *Gottesberg*, *Preystadt*, *Grünberg*, *Liebenthal*, *Liegnitz*, *Lüben*, *Munsterberg*, *Oels*, *Oppeln*, *Schmiedeberg*, *Silberberg*, *Strehlen*, e altre, fanno similmente un importante Commercio.

[illegible] ione.

Per le merci d' introduzione, e d' estrazione in *Breslavia*, e generalmente in tutta la Slesia, si osserva quasi lo stesso che abbiamo indicato sotto l' Articolo di Berlino, alla *Pagina* [illegible], *e seguenti*. È proibita l' introduzione di tutte le Manifatture di seta, mezza seta, lino, e cotone, ed altri generi, de' quali se ne fabbrichi una quantità sufficiente nella Slesia, o in altre Provincie della Prussia. Però, in vista dell' importante Commercio intermedio con la Polonia, e con la Germania, per cui la Slesia ha una situazione la più eccellente, ed a motivo della quale ebbe effettivamente un tempo questo Commercio, vi è permessa l' introduzione, ed il transito di molti Articoli, de' quali però, a poco a poco, la maggior parte fu aggravata con una Imposizione di 30, alcuni, di 10, ed alcuni, di 50 per cento; d' onde ne viene, che questo ramo di Commercio della Slesia, non solo non può arrivare a quel grado di accrescimento, che potrebbe conseguire, per l' eccellente situazione del Paese, ma anzi va giornalmente di più decadendo.

Tutti

Tutti gli Stati Prussiani hanno una situazione molto propria per un forte, e ben'esteso Commercio intermedio, mentre tutti li Paesi situati vicini alli fiumi Memel, Pregel, Vistola, Oder, Elba, Weser, Ems, e Reno, devono far passare per gli Stati Prussiani le merci che ricevono, e che spediscono per la via di mare. Molti sono perciò di opinione, che una libertà illimitata nel Commercio procurerebbe a questi ultimi molti maggiori vantaggi, che il sistema di Commercio, osservato sino ad ora. Considerando solamente la situazione, la cosa, come credesi, non ammette alcun dubbio; anzi, si può sostenere di più, che se a questi Stati venisse concessa tale libertà, *Königsberga, Elbinga, Stettino*, e *Berlino* stesso; *Francofort dell' Oder, Breslavia, Magdeburgo, Emden, Wesel*, ed altre Città, farebbero un Commercio molto più importante che presentemente. Ma, non ne soffrirebbero poi del danno le Provincie Prussiane? Non è egli forse più sicuro, in massima, e più utile per uno Stato, lo avere un piccolo, e continuo guadagno, con li proprj prodotti naturali, ed artefatti, che il cercare, mediante un Commercio intermedio, che è sempre accidentale, de' vantaggi maggiori ed incerti, per via di pochi individui dello Stato? E non è forse la prosperità de' Paesi Prussiani meglio assicurata sopra l'attuale sistema, di quello che sarebbe con una illimitata libertà nel Commercio? Tutte questioni, che meritano di essere considerate, e decise. Le medesime sono state qui inserite per alcuni motivi particolari, ma siccome non riguardano il merito di questo Trattato, si lascia di rispondere sopra di esse, acciò possa ognuno farlo da se medesimo.

Conteggi.

Breslavia, e tutta la Slesia tiene li libri, e Conti, o in Talleri da 30 Grossi di argento, ognuno da 12 danari, (₰), oppure in Talleri da 24 Grossi buoni, ognuno da 12 ₰ buoni.

Il Banco di *Breslavia* conteggia ordinariamente a Lire, o sia *Pfunden*, oppure anche a Talleri Banco da 24 Grossi ognuno da 12 ₰ Banco, come il Banco di Berlino.

1 Lira Banco vale $1\frac{1}{4}$ Tallero, 30 Grossi buoni, ovvero $37\frac{1}{2}$ Grossi d'argento, circa, in Federici d'oro, per 5 Talleri, oppure, $1\frac{5}{16}$ Tallero Corrente di Prussia.

Federico in specie.	*Risdalleri Correnti.*	*Talleri di Slesia.*	*Fiorini dell' Impero.*	*Grossi buoni.*	*Grossi d'argento, e Imperiali.*	*Grossi bianchi.*	*Kopfgen, o kaiantani.*	*Fledermäuse o Groschel, ovvero Grosselli.*	*Pfennige, o ₰, Danari.*	*Heller, ovvero Oboli.*
1 *fa*	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{2}{3}$	2	32	40	60	120	160	480	720
	1 *fa*	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	24	30	45	90	120	360	540
		1 *fa*	$1\frac{1}{5}$	$19\frac{1}{5}$	24	36	72	96	288	432
			1 *fa*	16	20	30	60	80	240	360
				1 *fa*	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{7}{8}$	$3\frac{3}{4}$	5	15	$22\frac{1}{2}$
					1 *fa*	$1\frac{1}{2}$	3	4	12	18
						1 *fa*	2	$2\frac{2}{3}$	8	12
							1 *fa*	$1\frac{1}{3}$	4	6
								1 *fa*	3	$4\frac{1}{2}$
									1 *fa*	$1\frac{1}{2}$

Queste differenti Monete si conteggiano comunemente, e specialmente fra la gente di campagna, a *Schocken* e Marche.

1 *Schock* maggiore ha - - - - - - - - 60 Grossi d'argento.
1 *Schock* minore ha - - - - - - - - 40 Grossi d'argento.
1 Marca maggiore ha - - - - - - - - 32 Grossi d'argento.
1 detta minore - - - - - - - - - - 32 Grossi bianchi, ovv. $21\frac{1}{3}$ Grossi d'argento, e
1 detta ancora più piccola si conteggia per 24 Grossi bianchi, ovv. 16 detti detti

Per

Riduzione. Per potere fare più facilmente la Riduzione di alcune delle predette valute, si calcoli, che sono eguali:

16 Lire, Grossi, o danari Banco,	a	21 Ristalleri, Grossi buoni, o danari Correnti di Prussia
3 Talleri effettivi	-	4 Talleri Correnti.
4 detti Correnti,	-	5 detti di Slesia.
5 detti di Slesia,	-	6 Fiorini.
6 Fiorini	-	4 Talleri Correnti.
4 Grossi, buoni	-	5 Grossi d'argento, o 15 karantani, e
4 Danari di Misnia, o Brandeburgo		5 Danari di Slesia.

Valute. Le Valute delle Monete di conteggio sono colà di tre sorta. Banco, Federici d'oro, e Corrente; ed il ragguaglio di queste tre sorta è lo stesso che abbiamo indicato sotto l' Articolo di Berlino, *alla pag.* 237, *e seguenti*.

Monete. Le Monete effettive, che sono generalmente in corso nella Slesia, sono:

IN ORO.

I Federici d'oro doppj, semplici, e mezzi, battuti dall'anno 1750 in poi, che vagliono 10, 5, e $2\frac{1}{2}$ Talleri la Pezza, con 6 per cento circa di aggio, contro Correnti di Prussia. Inoltre, li Zecchini coniati dal detto anno in poi, che si contano per 90 Grossi d'argento, circa.

IN ARGENTO.

Talleri Correnti, intieri, mezzi, ed un terzo, da 30, 15, e 10 Grossi d'argento.

Pezze da 4, 2, ed 1 Grosso, buoni, e Pezze da 6 danari.

Oltre a queste Monete d'Argento, se ne coniano delle altre, propriamente per la Slesia; e sono le seguenti:

Timpfe, per il Commercio con la Polonia: 5 di queste fanno un Tallero, o sia ogni pezza vale 6 Grossi d'argento, ovvero 18 karantani, o Grossi Polacchi.

Grossi d'argento doppj e semplici, da 6, e 3 karantani, o Grossi Polacchi. Finalmente, delle Pezze di rame, da 2 ed 1 Grossetto, ed anche da 1 danaro.

Delle Monete estere sono in corso in *Breslavia*, ed in tutta la Slesia, oltre a quelle indicate sotto Berlino, le seguenti, alli prezzi notati, che sono però variabili.

IN ORO.	Talleri.	Grossi d' argento.
Sovrani d'oro da 3 Zecchini, o sia da $8\frac{1}{3}$ Talleri, - - - circa	8	28
Luigi d'oro di Francia vecchj, e Doppie di Spagna - - - - —	5	10
Zecchini dell'orlo - - - - - - - - - - - - - - - - - —	3	2
Tutte le altre sorta di Zecchini di peso - - - - - - - - - —	3	—
IN ARGENTO.		
Talleri in specie, Imperiali ed altri coniati sul piede dell'Impero, o sia li, così detti, Talleri Banco - - - - - - - —	1	15
Talleri Olandesi, detti, d'Alberto, e della Croce - - - - - —	1	13
Talleri in specie di Convenzione, ed i Luigi bianchj vecchj - —	1	12
Timpfe di Polonia, sul piede di Convenzione, introdotto in Polonia, 5 pezze per - - - - - - - - - - - - - - - -	1	—
Schustacken - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	—	2
Poltracken, da 2 Grossetti - - - - - - - - - - - - - -	—	—$\frac{1}{2}$

La Moneta Imperiale guadagna 5 per cento circa, contro la Moneta Corrente del Paese, mentre in quella, di una Marca di argento fino, si coniano $13\frac{1}{3}$ Ristalleri, ed in questa se ne coniano 14; e perciò:

18 volte 5 Pezzi da 7 karantani, fanno 7 Talleri.

18 volte 5 Pezzi da 17 karantani, fanno 17 Talleri, e questi si devono quì conteggiare per equivalenti alla valuta Corrente di Prussia.

Valore Intrinseco. Il valore intrinseco di una Lira di Banco di *Breslavia*, di oro fino, è variabile, e contiene la medesima, circa 27^9 Grani di Colonia, ovvero 31^{19} Grani di Olanda, circa; ed

ed il Tallero Corrente contiene 22[illegible] Grani di Colonia, ovvero 29[illegible] Grani di Olanda, di oro fino. Il Tallero poi in Federici d'oro viene valutato per [illegible] Grani di Colonia ovvero 25[illegible] Grani d'Olanda di oro fino. La Lira di Banco viene valutata per 408 Grani di Colonia, ovvero 430 Grani di Olanda; ed il Tallero Corrente, per 31[illegible] Grani di Colonia, ovvero, 347^{43} Grani di Olanda di argento fino.

Fra Breslavia, e le seguenti Piazze formano il Pari. Pari.

1	Lira di Banco di *Breslavia*, con	30	Grossi buoni, ovvero, 112[illegible] karantani Correnti di Convenzione in *Lipsia*, *Augusta*, *Francoforte al Meno*, *Norimberga*, e *Vienna*.
1	detta — — di detta con	$29\frac{3}{4}$	Grossi in Luigi d'oro circa, in *Lipsia*.
105	Talleri Correnti di *Breslavia*, con	100	Ristalleri Correnti di Convenzione in *Lipsia*, *Augusta*, *Francoforte al Meno*, *Norimberga*, e *Vienna*.
100	Ristalleri in Federici d'oro, da 5 Ristall. di *Breslavia*, con	100	Ristalleri, Luigi d'oro in *Lipsia*.
152	Talleri Correnti in *Breslavia*, con	100	Ristalleri Banco di *Amsterdam*.
14[illegible]	detti — in detta con	100	detti per Cassa di *Amsterdam*.
1	Lira Banco di *Breslavia* con	43[illegible]	Stüber Banco di *Olanda*.
1	detta — di detta con	45[illegible]	detti Correnti d'*Olanda*, o sia per Cassa.
142	Ristalleri in Federici d'oro, circa, di *Breslavia*, con	100	Ristalleri Banco di *Amburgo*.
152	Ristalleri Correnti di *Breslavia*, con	100	Ristalleri Banco di *Amburgo*.
$123\frac{23}{48}$	detti detti *ivi* con	100	Ristalleri Correnti di *Amburgo*.
1	Lira Banco di *Breslavia*, con	41[illegible]	ß Libis Banco di *Amburgo*.
1	Lira detta di detta con	51	ß Libis Correnti di *Amburgo*.
$6\frac{1}{36}$	Ristalleri, in Federici d'oro, con	1	Lira Sterlina in *Londra*.
[illegible]	Ristalleri, $15\frac{1}{3}$ Grossi Correnti di *Breslavia*, con	1	Lira Sterlina in *Londra*.
1	Lira di Banco di *Breslavia*, con	47[illegible]	₰ Sterlini in *Londra*.
[illegible]	Ristalleri, in Federici d'oro, con	100	Scudi da 60 Soldi Tornesi di *Francia*.
$80\frac{3}{16}$	Ristalleri Correnti di *Breslavia*, con	100	Scudi da 60 Soldi Tornesi di *Francia*.
1	Lira Banco di *Breslavia*, con	$98\frac{3}{16}$	Soldi Tornesi di *Francia*.
1	Ristallero Corrente di *Breslavia*, con	22[illegible]	Grossi buoni, ovvero, 85[illegible] karantani, moneta di Convenzione; 34[illegible] Stüber d'*Olanda*; e 2 Marche 7 ß Correnti di *Amburgo*, ed
1	Tallero di Slesia, vale 18 Grossi,	$3\frac{1}{4}$	Danari buoni ovvero, 68[illegible] karantani, moneta di Convenzione; $27\frac{13}{16}$ Stüber d'*Olanda*; ed 1 Marca, $15\frac{1}{3}$ ß Correnti di *Amburgo*.
1	Ristal. moneta di Convenzione, vale	1	Ristallero, 1 Grosso, 2[illegible] danari, ovvero 1 Ristallero, 1 Grosso d'argento, 6 danari Correnti in *Breslavia*.

La Finezza dell'oro si conteggia, a Marche di 24 Carati: il Carato di 4 Quarti, (*Gran*) o 12 Grani (*Grān*) sicchè la Marca, per 288 Grani. Oro.

L'argento poi si pesa, e si prova a Lotti, cioè, una Marca per 16 Lotti, un Lotto per 16 Danari, sicchè una Marca per 256 Danari. Argento.

L'argento in opera dovrebbe avere la finezza di 12 Lotti, e per segno della prova vi si ritrova la Testa di S. *Giovanni* sopra un Piatto.

Peso.

La Marca d'oro, e d' argento in Breslavia, si divide come segue:

Marca.		*Oncie.*		*Lotti.*		*Quentchen o Quarti.*		*Danari.*	*Heller, o Oboli.*
1	*fa*	8		16		64		256	512
		1	*fa*	2		8		32	64
				1	*fa*	4		16	32
						1	*fa*	4	8
								1 *fa*	2

107 Marche di *Colonia* fanno 128 Marche in *Breslavia*; vi è il divario di $19\frac{5}{8}$ } p. %.
27 Marche Troys di *Amsterdam*, fanno 34 Marche di *Breslavia*; = di $25\frac{15}{16}$ }

Nel Peso Mercantile si divide:

1 Libbra Navale in 3 Centinaja, $16\frac{1}{2}$ *Laep*, ovvero, *Stein*, oppure in 369 ℔
1 Centinajo fa $5\frac{1}{2}$ *Stein*, ovvero 132 ℔, ed 1 *Stein* fa 24 ℔.

Libbra		*Oncie.*		*Lotti.*		*Quentchen*		*Danari.*	*Bagattini.*
1	*fa*	16		32		128		512	1024
		1	*fa*	2		8		32	64
				1	*fa*	4		16	32
						1	*fa*	4	8
								1 *fa*	2

La Libbra di Breslavia pesa 7,546 Grani di Colonia, ovvero, 8,434 Grani d' Olanda, sicchè:

46 ℔ Peso Mercantile di *Lipsia*, fanno		53	℔ in Breslavia; vi è il div. di		$15\frac{1}{4}$	p. %
1 Centinajo detto, peso di *detta*	=	$126\frac{11}{16}$	℔ di *detta*	=		
32 ℔ di *Amsterdam*	=	39	℔ di *detta*	=	$21\frac{7}{8}$	
32 ℔ di *Berlino*, *Francoforte sull' Oder*, *Magdeburgo*, *Konigsberga*, e *Stettino*		37	℔ di *detta*	=	$15\frac{5}{8}$	
22 ℔ Peso di Castiglia in *Spagna*	=	25	℔ di *detta*	=	$13\frac{5}{8}$	
82 ℔ di *Danimarca*, e *Norvegia*	=	101	℔ di *detta*	=	$23\frac{3}{16}$	
27 ℔ di *Danzica*	=	29	℔ di *detta*	=	$7\frac{3}{8}$	
83 ℔ di *Elbinga*	=	87	℔ di *detta*	=	$4\frac{13}{16}$	
67 ℔ Avoir, peso d' *Inghilterra*	=	75	℔ di *detta*	=	$11\frac{15}{16}$	
39 ℔ Peso di centinajo di *Francof. al Meno*		49	℔ di *detta*	=	$25\frac{5}{8}$	
46 ℔ Peso di Libbra di *detta*	=	53	℔ di *detta*	=	$15\frac{1}{4}$	
29 ℔ Peso di Marco di *Francia*	=	35	℔ di *detta*	=	$24\frac{1}{8}$	
41 ℔ di *Amburgo*	=	49	℔ di *detta*	=	$19\frac{1}{2}$	
15 ℔ di *Lisbona*, e di *Porto*	=	17	℔ di *detta*	=	$13\frac{1}{4}$	
11 ℔ di *Breslavia*	=	13	℔ di *Livorno*	=	$18\frac{3}{16}$	
52 ℔ di *Memel*	=	53	℔ di *Breslavia*	=	$1\frac{12}{13}$	
31 ℔ di *Norimberga*	=	39	℔ di *detta*	=	$25\frac{13}{16}$	
1 ℔ Peso nuovo di *Polonia*, fa quasi precisamente		1	℔ di *detta*, mentre pesa soltanto $\frac{5}{1}$ p. %. meno di questa.			
16 ℔ di *Revel*	=	17	℔ di *Breslavia*	=	$6\frac{1}{4}$	
31 ℔ di *Riga*	=	32	℔ di *detta*	=	$3\frac{1}{8}$	
105 ℔ di *Russia*	=	106	℔ di *detta*	=	$\frac{15}{16}$	
81 ℔ Peso di Vettovaglie di *Svezia*	=	85	℔ di *detta*	=	$4\frac{15}{16}$	
47 ℔ di *Breslavia*	=	56	℔ Peso di Scalo, o sia peso di Ferro di *Svezia*	=	$19\frac{1}{8}$	
21 ℔ di *Vienna*	=	29	℔ di *Breslavia*	=	$38\frac{1}{16}$	

Misure.

Il *Malter*, con cui si misura il Grano, contiene 12 *Scheffel*, 48 *Viertel*, 192 *Metzen*, ovvero, 768 *Mässel*.

1 *Scheffel*, fa 4 *Viertel*, 16 *Metzen*, ovvero, 64 *Mässel*.
1 *Viertel*, fa 4 *Metzen*, ovvero 16 *Mässel*.
1 *Metzen*, fa 4 *Mässel*.

Lo spazio vacuo di un *Scheffel* di *Breslavia* è di 3,524 Pollici cubi di Francia, e per conseguenza devono equivalere:

75 *Scheffel* di *Lipsia*, a 149 *Scheffel di Breslavia*.
43 *detti* di *Dresda*, a 65 = *ivi*.
29 *detti* di *Berlino*, a 39 = *ivi*.
17 *Striche* di *Praga*, a 26 = *ivi*.
1 *Scheffel* di *Breslavia* a 1 *Metzen* di *Vienna*, quasi precisamente.
19 *detti* *ivi*, a 25 *Korzec* di *Polonia*.
43 *detti*, e 15 *Metzen ivi*, a 1 *Last di Polonia*.

Per la misura del Vino, 1 *Eimer* contiene 20 *Topf*, 80 *Quart*, ovvero, 320 *Quartierle*

1 *Topf* fa 4 *Quart*, ovvero 16 *Quartierle*: ed 1 *Quart* fa 4 *Quartierle*.
1 *Quart* di *Breslavia* contiene 35 Pollici cubi di Francia, sicchè:

15	Boccali di *Lipsia*, per uso della vendita al minuto	fanno	26	*Quart* di *Breslavia*.
23	= di *Dresda*, - - - - - - - - - - - - - -	=	31	= *ivi*.
43	= di cimento di *Dresda* - - - - - - - - -	=	87	= *ivi*.
35	*Quart* di *Berlino* - - - - - - - - - - - - -	=	58	= *ivi*.
6	= di *Breslavia* - - - - - - - - - - - - -	=	7	*Pinten* di *Amsterdam*,
9	*Pots* di *Bordeaux* - - - - - - - - - - - - -	=	28	*Quart* di *Breslavia*.
15	Boccali di *Colonia* - - - - - - - - - - - -	=	41	= *ivi*.
35	— di *Francoforte al Meno* - - - - - - - -	=	93	= *ivi*.
28	*Quartier* di *Amburgo* - - - - - - - - - - -	=	30	= *ivi*.
4	*Eimer* di *Breslavia* - - - - - - - - - - - -	=	3	*Eimer* di *Ungheria*.
35	*Canadas* di *Porto* - - - - - - - - - - - - -	=	94	*Quart* di *Breslavia*.
5	*Quart* di *Breslavia* - - - - - - - - - - - -	=	7	*Seidel* di *Praga*.
24	*Quartillos* di *Spagna* - - - - - - - - - - - -	=	17	*Quart* di *Breslavia*.
83	*Quartier* di *Stettino* - - - - - - - - - - - -	=	37	= *ivi*,
7	Boccali di *Vienna* - - - - - - - - - - - - -	=	15	= *ivi*.

La misura del Braccio è di due sorta, cioè: il Braccio di Slesia, lungo 255³ Linee Francesi; e quello di *Breslavia*, che contiene 243` Linee suddette.

21	Braccia di *Slesia* - - -	fanno	22	Braccia	di *Breslavia*;	vi è il div. di	$4\frac{3}{4}$	p. 8.
53	= = - - - -	=	54	=	di *Lipsia*;	=	$1\frac{7}{8}$	
64	= del *Brabante* - -	=	82	=	di *Slesia*;	=	$18\frac{7}{8}$	
5	= d' *Amsterdam* - -	=	6	=	di *detta*;	=	20	
30	— *Fiaminghe* - -	=	37	=	di *detta*;	=	$23\frac{3}{8}$	
18	= di *Berlino* - - -	=	22	=	di *detta*;	=	$15\frac{1}{16}$	
110	= di *Slesia* - - -	=	111	=	di *Brunswick*;	=	$\frac{1}{16}$	
36	*Varas* di Castiglia in *Cadice*	=	53	=	di *Slesia*;	=	$47\frac{1}{4}$	
240	Braccia di *Slesia* - -	=	241	=	di *Danzica*;	=	$\frac{5}{12}$	
46	= di *Francof. all' Oder*	=	53	=	di *Slesia*;	=	$15\frac{3}{16}$	
195	= di *Slesia* - - -	=	196	=	di *Amburgo*;	=	$\frac{1}{2}$	
17	*Covados* di *Lisbona* - - -	=	20	=	di *Slesia*;	=	$17\frac{5}{8}$	
17	*Yards Inglesi* - - - - .	=	27	=	di *detta*.			
14	Braccia nuove di *Polonia* -	=	15	=	di *detta*;	=	$7\frac{1}{8}$	
17	*Arschine* di *Russia* - - -	=	21	=	di *detta*;	=	$23\frac{1}{2}$	
32	Braccia di *Svezia* - - -	=	33	=	di *detta*;	=	$3\frac{1}{8}$	
85	= di *Stettino* - - -	=	96	=	di *detta*;	=	$12\frac{16}{17}$	
36	= di *Lipsia* - - -	=	37	=	di *Breslavia*;	=	$2\frac{3}{4}$	
45	= del *Brabante* - -	=	56	=	di *detta*;	=	$24\frac{3}{8}$	
47	= di *Amsterdam* -	=	59	=	di *detta*;	=	$25\frac{5}{8}$	
24	= *Fiaminghe* - - -	=	31	=	di *detta*;	=	$29\frac{5}{16}$	
33	= di *Berlino* - - -	=	40	=	di *detta*;	=	$21\frac{1}{4}$	
53	= di *Brunswick* -	=	55	=	di *detta*;	=	$3\frac{3}{4}$	

23	Braccia di *Danzica* - -	fanno	24	Braccia di *Breslavia*;	vi è il div. di	$4\frac{1}{3}$	} p. %
34	=	di *Francof. all' Oder*	=	41	=	di *detta*;	=	$20\frac{5}{6}$	
24	=	di *Amburgo* - -	=	25	=	di *detta*;	=	$4\frac{1}{5}$	
41	=	*Nuove di Polonia*	=	46	=	di *detta*;	=	$12\frac{1}{5}$	
49	=	di *Stettino* - - -	=	58	=	di *detta*;	=	$18\frac{3}{5}$	

Il Piede di *Breslavia* è lungo 126 Linee Francesi, sicchè:

138	Piedi di *Breslavia*	fanno	140	Piedi comuni di *Lipsia*.
179	=	di *detta*	=	180	=	di Costruzione, di *Lipsia*.
251	=	di *detta*	=	252	=	di *Dresda*.
48	=	del *Reno*	=	53	=	di *Breslavia*.
7	=	*Francesi*	=	8	=	di *detta*.
14	=	*Inglesi*	=	15	=	di *detta*.

1 *Ruthe*, o Verga fa $7\frac{1}{2}$ Braccia di Slesia; 1 *Ruthe* quadrata fa $56\frac{1}{4}$ Braccia dette, che importano $176\frac{1}{3}$ Piedi quadrati di Francia.

66 *Ruthe* quadrati di Slesia fanno 67 *Ruthe* quadrati dell'Elettorato di *Sassonia*.
67 *dette* dette di detta = 100 *dette* dette del *Reno*.

1 Lega di *Slesia* fa 1,500 *Ruthe*, ovvero, 11,250 Braccia di *Slesia*; questi importano 20,643 Piedi del *Reno*, ovvero, 19,945 detti di *Francia*. Secondo la dimensione di *Maupertuis*, un Grado del Meridiano del Globo, contiene, circa, $17\frac{13}{100}$ di queste Leghe,

5 Leghe di Polizìa di *Sassonia* - - - fanno 7 Leghe di *Slesia*.
55 = Geometriche, o siano Geografiche = 63 = di *detta*.

Numerazione.

Nel numerare si calcola colà, come segue:

1 *Zimmer* di Zibellini, per 20 Paja, ovvero, 40 Pezzi.
1 *detto* di Volpi, per 20 soli Pezzi. Una *Decher*, o Decina di cuoja, per 20 Pelli.
1 Balla per 12, una Soma, *(Saum)* per 22 Pezze Panno, ed 1 Pezza per 32 Braccia.
1 Mazzo di Filati, per 4 Matasse; 1 Matassa per 3 *Zaspeln*; 1 *Zaspel*, per 20 Legature; 1 Legatura, per 20 Fili; sicchè 1 Mazzo, per 4,800 Fili.
1 *Schock*, per 4 *Mandeln*, ovvero, 60 Pezzi: 1 *Mandel* per 15 Pezzi.

Cambio.

Breslavia *cambia in due maniere, e*

da,	*per ricevere*	*in*
*152 Talleri Correnti	100 Ristalleri Banco,	*Amburgo*.
*151 detti detti	100 detti detti, ovvero	*Amsterdam*, a pochi giorni vista, oppure a 5. e 6 Settimane data.
*143 detti detti	100 detti Correnti	
*105 detti detti	100 detti di convenzione	*Augusta*, *Norimberga*. *Praga*, e *Vienna*, a vista, ovvero a 1, e 2 Usi.
100 detti detti	*$100\frac{1}{4}$ detti Correnti	*Francoforte sull' Oder*, per le Fiere.
*105 detti detti	100 detti in Luigi d'oro, oppure Correnti di convenzione	*Lipsia*, e *Naumburgo*, nelle Fiere.
*6 Tall. 15 Grossi d'Argento	1 Lira Sterlina	*Londra*, a 2 mesi data.

Dac-

Dacchè fu eretto il Banco in Breslavia questa Città.

Dà	per ricevere	in
1 Lira Banco	*41½ ß Lubis Banco, oppure *51 ß Lubis Correnti	Amburgo, a 4, e 5 Settimane data.
1 detta detto	*44 Stuber Banco, ovvero *45½ Stuber Correnti	Amsterdam, a 4, e 6 Settimane data.
100 dette detto	*100½ Lire Banco, ovvero	Berlino, Francoforte all' Oder,
1 detta detto	*30 Grossi buoni	Konigsberga, e Stettino.
1 detta detto	*135 detti Polacchi	Danzica.
1 detta detto	*30 detti Correnti di Sassonia	Lipsia, a 2 Mesi data.
1 detta detto	*45 ß Sterlini	Londra.
1 detta detto	*122 Karantani Correnti	Praga, e Vienna.

NB. Tutti li Cambj segnati con un (*) sono variabili.

L' Uso significa colà 14 giorni; il mezzo Uso poi, significa 8 giorni dopo l' Accettazione.

Ivi ci sono 3 giorni di rispetto prescritti: quelle Cambiali poi, che sono pagabili in Fiera, devono essere pagate, altrimenti protestate nell' ultimo giorno de' pagamenti della Fiera.

Dopo la Ordinanza di S. R. Maestà, del dì 30 Gennajo, 1751, tutte le Cambiali tratte sopra *Breslavia*, si devono pagare in Correnti di Prussia: ed in caso che fossero pagabili in altre valute, il pagamento dovrà, ciò non ostante, effettuarsi in Correnti di Prussia, buonificando, oppure detraendo l' aggio al Possessore della Cambiale, secondo il corso delle Monete di quel dato tempo.

Aveva *Breslavia*, una volta un proprio Regolamento di Cambio: ma sopra l' Istanza del Ceto Mercantile delle altre Città della Slesia, fu introdotto in tutto il Ducato di Slesia, nel 1738, il seguente Regolamento, dopo di essere stato corretto, ed aumentato.

Il primo si ritroverà quì inserito per estratto sommario, ed il secondo lo riportiamo dopo, di parola in parola.

CONTENUTO SOMMARIO.

Del Regolamento di Cambio della Città di BRESLAVIA, confermato dall' Imperadore, e Rè, nell' anno 1716.

Art. I. sino al IV.

Ognuno che abbia compita l' età di 20 anni, sia di qualunque stato, e condizione, se farà uso delle Cambiali, sarà soggetto a questo Regolamento. Nessuna eccezione avrà luogo, sia che la valuta sia stata ricevuta, o nò. Le Parole: *Valuta con esso cambiata*, valeranno nelle Cambiali altrettanto, come se si fosse spiegato; *Valuta effettivamente ricevuta*. Nemmeno quelle eccezioni, che per altro hanno luogo contro gl Instrumenti quarantigiati, saranno ammissibili contro le Cambiali, in quanto si possa ammettere l' eccezione del pagamento, e del compenso.

Le Donne maritate o Vedove, che hanno un Negozio, sono tenute a pagare le loro Cambiali. Benchè siano nubili, o non abbiano bisogno di un altro Curatore nè abbiano rinunziato alli diritti Femminili. Il Senatus consulto Velleiano non ha luogo ne' Cambj. Come si debba fare l' Accettazione delle Cambiali. Come si debba contenersi, in caso di assenza di qualcheduno. Come debbansi estendere le Carte di Procura. La Procura è valida sino a tanto che venga rivocata. Le Cambiali, appena ricevute con la Posta devonsi presentare. Cosa si debba fare, quando l' Accettante non sia presente nel primo

ed anche nel secondo giorno. Come si debba contenersi, quando la Cambiale non venga accettata, al più lungo, 4 ore prima della partenza del primo Corriere. Che tutte le Domeniche, e quali altri giorni di Festa siano liberi dall'Accettazione. Come si debba contenersi, quando alcuno sia partito, oppure sia arrestato, e che nulladimeno voglia accettare delle Cambiali. Cosa si debba fare, se l'Accettante viene a fallire prima della scadenza.

Art. V, sino all' VIII.

Come si debba contenersi, quando si ha qualche speranza per l'Accettazione; e quando non segua l'Accettazione sperata; e finalmente, quando segua l'Accettazione, ma nella scadenza non segua il pagamento. L'Accettazione delle Cambiali da Lipsia, può essere differita senza pregiudizio rispettivamente, sino al Lunedì, o Martedì, e sino al Giovedì, o Venerdì, poichè la Posta arriva tardi nel giorno di Domenica, e di Mercordì. Come si debba contenersi quando taluno, dimorante in un altro luogo, rilascia delle Cambiali pagabili in *Breslavia*, in un giorno determinato, e che non vi comparisca nella scadenza. Quanto tempo si possa aspettare l'arrivo di un Traente estero, ed il pagamento della sua Cambiale. Come si debba contenersi, quando si fa tratta sopra di uno, per conto di un altro, e che quello non voglia accettare; e quando quello, sopra cui è tratta la Cambiale, non voglia accettare, ma che si presenti un Terzo che offra l'Accettazione per onore; e quando il primo, cioè il Trattario, si risolva di accettare, e di pagare; quando l'Accettazione rimane del Terzo; e finalmente, quando venga a fallire quello, la di cui Cambiale fu onorata.

Art. IX, sino al XII.

All'Accettazione non si dovrà aggiungere alcuna clausula, condizione, o riserva salvo che il Presentante stesso abbia degli ordini in conformità. Una condizione aggiuntavi, viene considerata per non aggiunta. Come si debba contenersi, qualora il Presentante accorda qualche condizione senza ordine; quando una Cambiale venga presentata senza giro, o cessione; e quando non arriva in tempo la Seconda di Cambio.

Quando si debbano accettare le Cambiali pagabili nelli quattro Mercati dell'anno, in *Breslavia*. Come si debba contenersi, quando l'Accettazione non segua in tempo debito. Il pagamento delle Cambiali accettate non ha da essere differito sino all'ultimo giorno del Mercato. Cosa si debba fare, quando le Cambiali non vengono pagate nel giorno antecedente all'ultimo del Mercato. Come debbano contenersi gli Ebrei, nel pagamento delle loro Cambiali. Cosa si debba fare, quando una Cambiale sia pagabile a vista, o dopo data, e non si ottenga pronta soddisfazione.

Art. XIII, sino al XVI.

Li giorni di rispetto, fuori de' Mercati dell' anno, per il mezzo Uso, ovvero, per 8 giorni vista, sono tre, per l'Uso poi, sono sei. Le Cambiali a meno di 8 giorni vista, non godono giorni di rispetto. Le Cambiali sotto 14 giorni, godono soli 3 giorni di rispetto. Cosa si debba fare, quando l'Accettante non paga ne' giorni di rispetto. Tutte le Cambiali che giungono in Breslavia, e che sono pagabili in un giorno determinato, s'intende, che si debbano conteggiare secondo il nuovo Calendario, benchè nel luogo d'onde furono tratte, fosse ancora in uso il vecchio; salvo che vi fosse espressamente nominato il vecchio. La scadenza convenuta nelle Cambiali dev'essere osservata esattamente. Come si debba computare la scadenza determinata fuori dell'Uso. Come si debba regolarsi per le Cambiali tratte a sei Settimane di data, o dopo data. La doppia vista, o il doppio Uso gode soltanto li semplici giorni di rispetto, cioè, sei. Cosa si debba fare, allorchè, all'arrivo delle Cambiali pagabili in un certo giorno, sia già passata la scadenza, ed in parte anche li giorni di rispetto. Quando saranno scorsi li giorni di rispetto, il pagamento dovrà seguire nel termine di 24 ore. Cosa si debba fare quando il Possessore, o il Rimettente di una Cambiale commette qualche errore, o ritardo.

Art. XVII sino al XXII.

Quando si debbano mandare all'Accettazione le Cambiali pagabili a 4, o 6 Settimane data. Quando si avrà mandata la Prima per l'Accettazione, devesi notare sopra la Seconda ove sia la Prima accettata. Quando si abbia da dare la Terza. Passata, o trascurata che siasi la scadenza, non si ha veruna pretesa contro il Datore. Le Cambiali

biali ad Uso, o dopo vista, siano Prime, o Seconde, si devono mandare con il primo, o con il susseguente Corriere a dirittura per l' Accettazione. Il Datore del danaro non è tenuto di ricevere una sola di Cambio. Gl' indossamenti in bianco non hanno da valere. Le Cambiali non si devono pagare prima della scadenza; e ciò seguendo, ne soffrirà il rischio il Pagatore. Cosa si debba fare, quando la somma specificata nella Cambiale non venga pagata per intiero. Cosa si debba fare, venendo a mancare l' Accettante, o Datore, prima della scadenza di una Cambiale. Come si debba contenersi per le Cambiali di ritorno, quando non vengano pagate nel tempo dovuto; e quando non venga pagata dall' Accettante una Cambiale tratta sopra un Terzo, e trasmessa dal Datore, senza essere indossata.

Art. XXIII, sino al XXVI.

Cosa si debba fare, quando l' Accettante non paghi, o lasci andare in Protesto una Cambiale tratta sopra un Terzo, ed indossata da uno, o più altri. Quando possa il Possessore agire contro gl' Indossanti, uno dopo l' altro. Questa regola non può essere trasgredita, senza un ordine espresso. Tutti gl' Indossanti restano obbligati *in solidum*, sino alla piena estinzione della Cambiale. Il Possessore può, dopo levato il Protesto, tenersi all' Accettante, ma sotto il proprio rischio. Cosa si debba fare, quando una Cambiale, rilasciata per averne il contante, non venga accettata, oppure, dopo accettata, non venga pagata. Quando ritorna il Protesto senza la Cambiale, per esservi speranza di ottenere l' Accettazione, si dovrà depositare il danaro. Come si debba contenersi per le Cambiali accettate in luoghi esteri, per onore del giro. Cosa si debba fare, quando una Cambiale ritorni con Protesto, dopo di avere girato per diverse Piazze. Come debba contenersi un Fattore, quando dia del danaro per il suo Principale.

Art. XXVII, sino al XXXI.

Come si debba contenersi per le Cambiali interinali. Il Debitore dovrà rilasciare una Cambiale in forma, almeno 14 giorni prima del principio del Mercato, oppure dovrà aspettarsi, che venga spedita la sua Cambiale interinale. Avendo qualcheduno di *Breslavia* da pagare del danaro ad uno dimorante in un altro luogo, come possa farglielo tenere nel luogo della sua dimora. Con quali monete si debbano pagare le Cambiali. Li Karantani, e Grossetti sono esclusi dalli pagamenti de' Cambj; salvo che la somma importasse meno di 100 Ristalleri, oppure, che fosse stipulato diversamente. Come si debba contenersi quando segua una variazione nelle Valute. Come si debba conteggiare la Valuta delle Cambiali contrattate per li ritorni. Una Cambiale propria, quando si ritrovi ancora nella prima mano, non ha bisogno, nè di presentazione, nè di Accettazione, e resta nel suo vigore, benchè non venga protestata; oppure, benchè si abbia accordato un' altro termine. Cosa si abbia da fare, quando il Debitore venga a morire prima della scadenza.

Come si abbia da contenersi, quando una Cambiale propria sia passata nella seconda, terza, e più mani.

Art. XXXII, sino al XXXVII.

Come si debba contenersi, quando una Cambiale accettata vada perduta, e che il Debitore confessi il debito. Quando l' Accettante ricusi il pagamento. Quando vada perduta una Cambiale, sopra cui si abbia dato del danaro in deposito, non venendo data nè la Seconda, nè la Terza. Quando talunno voglia pagare una Cambiale di un altro, senza sapere chi la posseda. Quando taluno abbia accettato e pagato una Cambiale, e che il Traente fallisca prima del pagamento, e nasca un Concorso. Quale Diritto di preferenza abbia l' Accettante, e Pagatore, sopra delle merci in Commissione, in caso di Concorso. Quale classe sia assegnata alli Creditori Cambiarj ne' Concorsi de' Creditori. Le Cambiali si hanno da preferire a tutti li Chirografi. Gli Esteri godono in *Breslavia*, ne' fallimenti, e Concorsi, gli stessi Diritti che godono li Nazionali, per quanto questi li godano nello stesso modo ne' Paesi Esteri.

Art. XXXVIII, sino al XLII.

In quanto gli Assegni abbiano da valere in pagamento fra i Negozianti. Quando un Assegno si abbia da riguardare per accettato. Se si possa conteggiare delle Cambiali accettate, contro Assegni. Come si abbia da contenersi, quando una Cambiale venga pagata in parte con Assegni, ed in parte per Cassa. Nell' ultimo giorno di rispetto non

si può accettare degli Assegni in pagamento. Nessuno, oltre la terza mano, potrà essere obbligato a ricevere degli Assegni. Tutti gli Assegni pagabili in un certo tempo, si dovranno accettare in iscritto. Gli Assegni accettati acquistano la qualità delle Cambiali. Dovranno parimente godere in proporzione li soliti giorni di rispetto. Gli Assegni, de' quali non è fissato il pagamento in alcun termine, devono essere pagati fra 24 ore. Come si debbano trattare, e definire le controversie in affari di Cambio. Quali Processi debbansi trattare sommariamente, a voce, e non in iscritto. Senza la presaputa, e consenso del Principale, non si dovrà consegnare, nè danari, nè merci ad un Commesso; altrimenti il Principale non sarà risponsabile. Come debbano contenersi li Sensali nel conchiudere i Cambj; e come debbano regolarsi nel loro impiego. I Sensali devono tenere un Protocollo regolato, ed autenticato, e notarvi tutto con accuratezza.

Regolamento Generale di Cambio nel Ducato di Slesia.

Dell' anno 1738.

Noi Carlo VI., per la Grazia di Dio eletto Imperadore de' Romani, sempre Augusto, Re di Germania, Spagna, Ungherìa, Boemia, Croazia, Dalmazia, e Schiavonìa; Arciduca d' Austria, Margravio di Moravia, Duca di Lucèmburgo, e di Slesià, e Margravio della Lusazia, ecc. ecc. Facciamo graziosissimamente sapere con le Presenti: Siccome il Ceto Mercantile del Nostro Ducato Ereditario di Slesia ci ha fatto umilissima istanza, affinchè il vecchio Regolamento di Cambio, introdotto nel medesimo, già da molti anni, e stato accordato graziosissimamente nell' anno 1716, anche per la Nostra Reale Città di Breslavia, venga prescritto per Legge universale in tutto il Paese, ed affinchè soltanto in què casi, che sono alquanto oscuri, venga spiegato più chiaramente, e che, per evitare le controversie in jure, che finora ne potevano risultare, vi venga fatta qualche aggiunta; e siccome la paterna Nostra attenzione ha continuamente per oggetto, d' invigorire e sostenere, oltre alle Costituzioni già esistenti in ogni altro modo, il Commercio, ed ogni Traffico, per il maggior bene e prosperità delli Nostri fedeli sudditi; con tale graziosissima intenzione, ed anche sul riflesso, che il Cambio sia non solo di gran vantaggio al Commercio, l' anima de' Paesi, ma che fra gli altri vantaggj e comodità, procura ancora un comodo trasporto del danaro, con tutta la sicurezza de' Negozianti Esteri, e Nazionali, e che con un buon Regolamento si mantiene, ed accresce il credito nel Paese; abbiamo voluto condiscendere a tale fervorosa istanza.

Perciò abbiamo fatto esaminare più profondamente tale Regolamento di Cambio di Breslavia, bene conosciuto già da molti anni, anche da tutte le Piazze estere; e siccome corrisponde benissimo alla qualità del Negozio della Slesia, così lo abbiamo fatto accettare per tutto il Ducato; e per conseguenza, dopo di esserci stata umilmente presentata quest' Opera tanto utile per i Paesi, e per il Commercio, abbiamo risolto di stabilirla formalmente, e di prescrivere, in forza di Prammatica Sanzione, in riguardo a tutto il Nostro Ducato Ereditario di Slesia, tale Regolamento Generale di Cambio, riformato nel modo seguente.

Lo ratifichiamo parimente con le Presenti, e vogliamo che ognuno l' osservi, e che nel caso di bisogno, ritrovi ed ottenga una pronta amministrazione di Giustizia, e l' esecuzione da questa risultante.

E siccome nello stesso tempo l' alta Nostra intenzione si è particolarmente, che ognuno abbia da ritrovare la pronta assistenza giudiciaria, secondo questo Regolamento, in ogni luogo, senza dilazione, e senza essere costretto d' intraprendere de'

de' viaggj, quando non vi fosse stabilito un proprio Giudizio Mercantile; così vogliamo lasciare, anche per l'avvenire, alle Istanze Ordinario-Politiche la loro attività, anche in materia di Cambj, a condizione però, che in simili casi Cambiarj debbano associare al Giudizio ogni volta due, o tre Persone giurate, pratiche di affari di Cambio, ed accordare alle medesime li primi voti, di modo che ognuno possa far valere le sue ragioni presso l'Istanza Politica sua Ordinaria, da cui dipenda il Debitore, o sia, Convenuto.

Ordiniamo perciò a tutti li Nostri Magistrati Superiori, ed Inferiori, del Nostro Ducato Ereditario di Slesia, con le Presenti, graziosissimamente, di fare avere a ciaschedduno, e sopra ogn' Istanza che venga fatta in affari di Cambio, mediante una procedura sommaria, una pronta decisione, ed anche una efficace esecuzione, quando lo richiedano le circostanze, avuto riguardo al pericolo, per parte della persona, del tempo, e della cosa. Al Nostro Regio Ufficio Superiore poi ordiniamo, di mantenere con tutta la forza l'esatta ed impreteribile osservanza del medesimo; riservandoci per altro per l'avvenire, di cambiare, restringere, o amplificare questo Regolamento di Cambio, secondo che lo richiedessero le circostanze, e gli avvenimenti.

Ciò sia detto con tutta la serietà, mentre questa è la Nostra graziosissima volontà, ed intenzione. Dato nella Nostra Città di Vienna, il dì 21 del mese di Agosto, dell'anno di Cristo 1738, e de' Nostri Regni, cioè: del Romano Impero, nel 27mo; della Spagna, nel 35to, e dell' Ungheria e Boemia, nel 28vo

CARLO.

L. S.

Filippo, Conte Kinsky, R. B. sotto Cancel.
Ad Mandatum I. C. Regiaeque Maj. propr.
Rudolfo, Conte Korzensky.
Giov. Wencesl. Liedl.

Art. I.

§. 1.) Chiunque per comodità, o per altri motivi, fa uso delle Cambiali, o se lo fa lecito, sia egli di qualunque stato, o condizione, purchè abbia compita l'età di 24 anni, o che prima di questo termine di sua età, abbia principiato ad avere un Negozio proprio, e si sia dipendentemente da queste obbligato, in virtù di questo Regolamento, senza distinzione veruna, sarà tenuto di effettuare il pagamento; per conseguenza, qualunque Datore di una Cambiale, sia Ecclesiastico, Secolare, Nobile, o Plebeo; Ufficiale Civile, o Militare; Membro di qualche Università, Uomo, o Donna, in quanto che questa ultima sia Vedova di un Negoziante, oppure abbia un Negozio separato, ovvero unito a suo Marito, sarà soggetto in tutti li casi alle Leggi di Cambio.

§. 2.) A questo fine ordiniamo a tutte le Istanze Politiche del Paese, tanto Superiori, quanto Inferiori, di decidere tutte le controversie in materia di Cambj, e di far procedere le Parti secondo le Leggi di Cambio, e specialmente secondo il prescritto dal presente Regolamento de' Cambj.

§. 3) Li pubblici Notaj, ed in loro mancanza, li Cancellieri della Città, avranno parimente la facoltà d'insinuarsi liberamente, e senza opposizione, per levare i Protesti necessarj, presso quelle Persone, che fanno uso delle Cambiali, e di esercitare i doveri del loro Ufficio.

Art. II.

§. 1) Il pagamento delle Cambiali dovrà seguire tanto infallibilmente, che quello che vi sarà tenuto, non potrà esimersi dal pagamento, con qualsivoglia eccezione, o altra scusa di qualunque denominazione, sia che il Datore della Cambiale abbia ricevuta la valuta, o nò; in difetto si dovrà procedere contro di esso, con tutto il rigore delle Leggi di Cambio.

§. 2) E così pure, se fosse scritto nella Cambiale: *Valuta con esso cambiata:* significherà lo stesso, come se la valuta fosse stata effettivamente ricevuta in contanti.

§. 3) E quando venissero anche fatte tali eccezioni, che siano ammissibili contra Instrumenti quarantigiati, converrà nulladimeno osservare la Regola notoria in affari di Cambio: *Chi accetta paga.*

§. 4) Dovranno però aver luogo, tanto l'eccezione del fatto pagamento, purchè sia liquidabile sul fatto; quanto quella del compenso, nel solo caso che l'affare passi fra il Datore, ed il Ricevitore; e soltanto ne' casi che si voglia compensare delle Cambiali contro Cambiali.

Art. III.

Succedendo che una Vedova, oppure qualche altra Donna avesse un Negozio, separato, oppure unito a quello di suo Marito, e che rilasciasse una Cambiale in di lei proprio nome, benchè ciò segua senza l'autorità, e consenso di suo Marito, o di altro Curatore, come pure senza previa ammonizione sopra i privilegj femminili, ed i benefizj de' Diritti, sarà obbligata e tenuta al pagamento, e non potrà esimersi con il *Senatus Consulto* Vellejano, benchè non ne fosse stata avvertita, e non avesse rinunziato a tale Diritto.

Art. IV.

§. 1) Tutte le Cambiali si dovranno accettare di proprio pugno da quello, sopra cui saranno tratte, con apporvi la Data, e con la sottoscrizione del di lui nome.

Se taluno dovesse partire, dovrà lasciare alla di lui Moglie, oppure ad un Commesso, che attenda in sua vece alli suoi affari di Commercio, una Procura, o sia Plenipotenza di potere accettare, la quale sia concepita secondo l'infra inserito Formulare; e detta Procura verrà depositata presso li Negozianti Seniori, oppure, in mancanza di quelli, presso il Magistrato del luogo, e se gli rilascierà una ricognizione. Per sua legittimazione, l'Accettante dovrà scrivere nell'Accettazione il proprio nome, e quello del suo Mandante, con aggiungervi la Data della Procura a lui concessa.

§. 2) Sino a tanto che il Principale non annulli questa procura insinuata, dovrà egli pagare tutte le Cambiali che saranno state accettate dalla di lui Moglie, o Commesso in tale modo autorizzati, e la loro Accettazione sarà tanto valida, ed efficace, come se fosse stata fatta da lui medesimo.

Formolare di Procura.

Procura per N. N., in forza della quale egli potrà, e dovrà, pendente la mia assenza, accettare in nome mio le Cambiali che arriveranno, tratte sopra di me, mentre approvo tutto quello ch'egli avrà accettato, o trattato in vece mia, e dichiaro di volere puntualmente pagare a suo tempo. Affinchè venga riconosciuta la Firma del suddetto N. N., si ritrova in calce di questa la forma della sua Accettazione, di suo proprio pugno.

Breslavia, ecc.

(L.S.)

N. N.

Per Procura di N. N.

Art.

Art. V.

§. 1) Tutte le Cambiali, appena arrivate con la Posta, si dovranno presentare per l'Accettazione, e quello, sopra di cui sarà tratta la Cambiale, dovrà accettarla nel primo giorno, specialmente se sarà ad Uso, oppure ad alquanti giorni dopo vista.

§. 2) Accadendo che l'Accettante non fosse presente nel primo, o secondo giorno, l'Accettazione dovrà farsi in seguito, in data di quel giorno in cui la Cambiale sarà stata presentata per la prima volta.

§. 3) Quando poi la Cambiale non venisse accettata, al più lungo quattr' ore prima la partenza del Corriere per quel luogo, da dove sarà venuta la Cambiale, il Possessore della medesima dovrà immediatamente protestare, e rimandare con la prima Posta la Cambiale, unitamente con il Protesto, a quello da cui gli sarà stata rimessa.

§. 4) Saranno però liberi dall'obbligo di Accettazione tutti li giorni di Domenica, e di Festa, ne' quali resta chiusa la Dogana, e l'Ufficio del Peso

§. 5) Siccome sino ad ora regnava l'abuso, che da altri luoghi giungevano delle Cambiali, nelle quali esisteva la clausula: *Senza Accettazione*, oppure, *da insinuarsi in scadenza presso N. N.*; e siccome tali Cambiali non venivano accettate alla presentazione, così ordiniamo, che in avvenire simili Cambiali si debbano immediatamente accettare alla presentazione, o debbano essere protestate, e rispedite: e nessuno sarà tenuto di accettare simile Cambiale, o Assegno, poichè senz'accettazione sono nulli, e di nessun valore.

§. 6) Se taluno si fosse effettivamente ritirato, e si fosse assentato, oppure, che si ritrovasse in arresto ad Istanza de' Creditori, e che ciò non ostante si offerisse di accettare delle Cambiali tratte sopra di lui, il Possessore non dovrà riceverne l'Accettazione, ma bensì protestare immediatamente, e con ciò prendere il suo regresso contro il Rimettente.

§. 7) Quando taluno avesse accettata una Cambiale, e venisse a fallire prima della scadenza, sarà libero al Possessore il protestare immediatamente, senz' aspettare sino alla scadenza, e potrà rispedire senza il minimo pregiudizio, la Cambiale unita al Protesto, oppure il solo Protesto.

Art. VI.

§. 1) Se taluno, sopra di cui si è tratta una Cambiale, ne facesse sperare l'Accettazione, e chiedesse, che si trattenesse la Cambiale, sarà bensì libero al Possessore, di farlo, o nò, e non sarà obbligato di aspettare; ma, in caso, ch'egli si risolvesse di farlo, dovrà nulladimeno spedirne interinalmente il Protesto con la prima Posta, e ritenere presso di se la Cambiale sino all'altra Posta susseguente; dovrà però egli dare gli avvisi necessarj alli rispettivi amici, affinchè possano salvarsi, ed impetrare almeno una cauzione.

§. 2) Se poi l'Accettazione non seguisse nemmeno allora, in tale caso si dovrà rimandare la Cambiale con la Posta seguente, nel luogo da dove sarà venuta, senza ulteriore Protesto, non ostante che quello sopra cui sarà tratta la Cambiale, chiedesse una nuova dilazione.

§. 3) Se poi si volesse ancora accettare in tempo, il Possessore della Cambiale sarà tenuto di ricevere l'Accettazione, con ciò però, che per le Cambiali pagabili dopo vista, l'Accettazione venga fatta secondo il prescritto. dell' Art. V., cioe: venga la medesima datata dal giorno della prima presentazione, ed a condizione, che le spese fatte per il Protesto vengano buonificate a quello che le avrà pagate, benchè in seguito siasi effettuata l'Accettazione.

§. 4) Se poi nella scadenza non si ottenesse il pagamento, il Possessore dovrà protestare un'altra volta per li danni, e spese, e rimandare la Cambiale unitamente al Protesto.

Art. VII.

§. 1) Siccome poi presentemente la Posta di Lipsia arriva, nella Domenica, e nel Mercordì, molte volte assai tardi, ed appena nel momento in cui suole nuovamente partire, e che spesse fiate con la medesima giungono delle Cambiali, delle quali non si può avere il dovuto avviso, sino all'arrivo de' Corrieri che giungono susseguentemente alla sera, oppure nel giorno seguente; si potrà perciò differire, senza pregiudizio di

chi si sia, l'Accettazione di quelle Cambiali di Lipsia, le quali giungono soltanto nel Sabato, e talvolta solamente nella Domenica, sino al Lunedì, o al più lungo, sino al Mercordì susseguente, alle ore 10, e similmente le Cambiali, le quali giungono nel Mercordì, talvolta appena prima della partenza della Posta, e che per mancanza di tempo non possono ottenere l'Accettazione, e molto meno poi, in caso di bisogno, essere protestate, e rimandate ancora con la Posta dello stesso giorno, potranno, senza danno del Possessore, essere presentate per l'Accettazione nel Giovedì, ed al più lungo, sino al Sabato susseguente, alle ore 10; non seguendone poi allora l'Accettazione, dovrà egli protestare secondo il consueto, tanto nel Giovedì, quanto nel Sabato; sarà però libero a quello, sopra di cui sarà tratta la Cambiale, di accettare ancora, prima della partenza della Posta del Mercordì, e così di quella della Domenica, tale Cambiale protestata, a condizione per altro, che non aspetti di farlo nell' ultimo momento, che accetti ancora nel Sabato quelle Cambiali che saranno state protestate nel Venerdì, e che si devono rispedire nella Domenica, e che buonifichi al Possessore del Protesto le spese causategli.

§. 2) Siccome poi presentemente la Posta a Cavallo, o sia la Staffetta, da Lipsia arriva in *Breslavia* anche nel Martedì, e Venerdì, dopo il mezzogiorno, così quelle Cambiali, che giungeranno con questa Posta, benchè la medesima giungesse soltanto nel Mercordì, o Sabato per tempo, il che suole seguire molte volte, a motivo del cattivo tempo, dovranno tosto essere presentate per l'Accettazione; ed in tale modo, se non verranno accettate, si potrà mandare il Protesto levatone, ancora con la Posta di Mercordì, e Sabato, che parte soltano dopo il mezzogiorno.

Art. VIII.

§. 1) Se taluno, dimorante in un altro luogo, rilasciasse sopra di se medesimo delle Cambiali pagabili in un dato giorno, ed in un determinato luogo, ma che nella scadenza non vi fosse ancora comparso, e non avesse nemmeno raccomandato a qualchedun' altro l'estinzione della sua Cambiale, il Possessore non avrà bisogno di protestare per la non seguita Accettazione, poichè in una Cambiale propria si sottointende da se l'Accettazione; nè gli sarà di alcun pregiudizio, s'egli vorrà aspettare la venuta del Datore estero, ed il pagamento della di lui Cambiale, sino all'ultimo giorno di rispetto, e protesterà soltanto sopra la ulteriore mancanza, al pagamento, poichè senza di ciò, se vi sono più Interessati, o Indossanti, devonsi frattanto dare alli medesimi li dovuti avvisi sopra il successo.

§. 2.) Facendosi Tratta sopra qualcheduno, pagabile in un dato luogo per conto di un altro, se quello non volesse accettare la Tratta, per conto di questo, ma che la volesse accettare per onore del Traente; si dovrà prima protestare, e similmente, come infra.

Art. IX.

§. 1) Se taluno, sopra di cui è tratta una Cambiale, non volesse accettare, e che un terzo, dopo seguito il Protesto, offrisse l'Accettazione della medesima, per onore del Traente, o di uno degl'Indossanti, il Possessore sarà tenuto di ammettere detto Accettante, ma questo poi sarà nello stesso tempo tenuto, in virtù della sua Accettazione, di pagare la Cambiale nella scadenza, e di buonificare ancora al Possessore le spese di Protesto, ed altre.

§. 2) Quando poi il primo, cioè, quello stesso, sopra di cui è tratta la Cambiale, si risolvesse in seguito di accettare, e pagare, non avrà egli veramente da se la facoltà di farlo, salvo che quello che avrà accettato per onore, vi acconsentisse, verso la rifusione delle spese di Protesto, ed altre.

§. 3) Restando poi, senz'altro accidente, nel suo vigore l'Accettazione del Terzo, dovrà questo, prima di accettare, chiedere dal Possessore, che levi il Protesto di non Accettazione per parte del Trattario, e farselo consegnare; nell'Atto poi dell' Accettazione, dovrà egli sopra la Cambiale indicare espressamente il nome di quello, per di cui onore accetterà, ed indi ne darà il dovuto avviso, per poter prendere il suo rimborso, e per non pregiudicarsi, in riguardo all' obbligo del Traente, o dell' Accettante. Osservato che abbia tutto ciò l' Accettante, ed effettuato il pagamento, conseguirà egli con ciò un pieno diritto, di tenersi senz' alcun' ordine ulteriore al Traente, o a quello, per di cui piacere, ed onore la Cambiale sarà stata accettata, e l

avrà

avrà pieno diritto di chiedere, in ogni modo possibile dal medesimo, tanto il Capitale, come tutte le spese incontrate.

§. 4) Succedendo la disgrazia, che quello per cui sarà stata, onorata, e pagata la Cambiale, venisse a fallire, e che da questo non si potesse avere il rimborso, si potrà prendere il suo regresso contro tutti gl' Indossanti anteriori, ed andare sino allo stesso Traente.

§. 5) Siccome poi accade talvolta, particolarmente in tempo di Mercato, che in assenza di quello, sopra cui è tratta la Cambiale, comparisca una qualche persona incognita, ed offra l' Accettazione, e siccome più volte ciò segue unicamente per guadagnare tempo, senza che la Cambiale venga pagata: così in avvenire vogliamo, che nessuno sia tenuto a ricevere l' Accettazione di una simile persona non conosciuta, salvo che questa potesse legittimarsi con una Regolare Procura, o con altra cauzione, oppure, che fosse espresso nella Cambiale l' indirizzo a quella persona, che vorrà accettare.

Art. X.

§. 1) Nessun Accettante avrà la facoltà di aggiungere all' Accettazione, una Clausula, Condizione, o Riserva, salvo che lo stesso Presentante avesse ordine di accordare delle condizioni, sia in riguardo di una prolungazione del termine, o dell' Accettazione di una parte della somma; allora si potrà farlo, ma si dovrà similmente indicare nell' Accettazione, che il Presentante vi abbia acconsentito.

§. 2) Altrimenti, se l' Accettante aggiungesse per forza, senza il consenso del Presentante, qualunque siasi condizione, sarà questa considerata per non apposta, come se non vi fosse stata aggiunta, e l' Accettante, non ostante la sua Accettazione condizionata, sarà assolutamente tenuto all' intiero pagamento.

§. 3) Se poi il Presentante stesso acconsentisse ad un' Accettazione condizionata, correrà ciò a rischio di esso Presentante.

Art. XI.

§. 1) Venendo presentata una Cambiale senza il Giro, ovvero, una cessione formale, dovrà bensì essere accettata, ma se in scadenza non sarà capitata la Seconda di Cambio dovutamente indossata, potrà il Possessore della Prima, nell' ultimo giorno di rispetto, pretendere dal Debitore, che depositi il danaro, (stato però prima incontrato dal Possessore suddetto) sotto Sigillo, presso li Negozianti Seniori, o presso il Giudizio del luogo, a cui sarà soggetto il Debitore, ed indi consegnargli la prima di Cambio.

§. 2) Venendo in seguito la Seconda di Cambio, dovutamente indossata, quello che avrà procurata l' Accettazione, ed il pagamento, dovrà diffalcare, com' è di giusto, la solita provvisione, per la sua fatica.

Art. XII.

§. 1) Le Cambiali pagabili in Breslavia, ne' quattro Mercati dell' anno, non si dovranno accettare avanti del primo giorno, e sino al sesto giorno susseguente, dello stesso Mercato, compresavi la Domenica; essendo però il sesto giorno un giorno di Domenica, o di Festa di precetto, si dovrà procurare, ed effettivamente prestare l' Accettazione, nel giorno di lavoro immediatamente antecedente, quantunque questo fosse soltanto il quarto giorno delle Accettazioni. Non seguendo l' Accettazione in questo spazio di tempo, il Presentante potrà protestare, e potrà benissimo rimandare intanto il solo Protesto, e ritenere presso di se la Cambiale, senza pregiudizio, sino al fine del Mercato; in caso però di ulteriore mancanza, dovrà nuovamente protestare.

§. 2) Non si dovrà differire sino all' ultimo giorno del Mercato, il pagamento delle Cambiali accettate, anzi, non sarà di alcun pregiudizio, nè al Possessore della Cambiale, nè all' Accettante, se quello chiederà, e se questo presterà il pagamento, subito, nell' ottavo giorno del Mercato.

§. 3) All' incontro, se una Cambiale non venisse estinta nel penultimo giorno del Mercato, il Possessore della Lettera non sarà obbligato di chiedere ulteriormente il danaro ma avrà la facoltà di protestare nell' ultimo giorno del Mercato, dalle ore 8 della mattina, sino alla sera, prima però della partenza della Posta, se l' ultimo giorno del Mercato sarà un giorno di Posta, senza veruna considerazione alli soliti giorni di rispetto, mentre questi non sono accordabili ne' pagamenti Cambiarj de' pubblici Mercati.

cati. E per tale motivo, nemmeno le Cambiali pagabili a 8 giorni dopo il Mercato, goderanno alcuni giorni di rispetto, ma si dovranno pagare nel termine di 24 ore.

§. 4) Tutti gli Ebrei, nel penultimo giorno del Mercato, o al più lungo, nel quinto giorno di rispetto, saranno obbligati di mandare in casa del Creditore il danaro per l' estinzione delle Cambiali da essi accettate.

§. 5) Se poi un Ebreo non pagasse nel quinto giorno di rispetto, si dovrà immediatamente protestare, e quello che pagherà nel susseguente sesto giorno, sarà parimente tenuto alla rifusione delle spese; e specialmente, non sarà tenuto alcun Negoziante Cristiano, di presentare delle Cambiali per l' Accettazione, ad un Ebreo, che abitasse fuori delle mura della Città; ma basterà che ciò venga notificato all' Ebreo, il quale dovrà portarsi presso il Possessore della Cambiale, ed accettarla.

Art. XIII.

Venendo cambiato per qualche Piazza, a vista, oppure, a Data, se il Datore del danaro, dopo ricevuta la Cambiale, non soddisfarà prontamente, vale a dire, nel termine di 24 ore il Datore della Cambiale, potrà questo procedere contro quello, secondo le Leggi di Cambio, e pretendere la rifusione di tutti li danni, e spese procedenti da simile ritardo, e potrà servirsi della esecuzione, come se non avesse ricevuto il pagamento di una Cambiale accettata; ed il Ricevitore della Cambiale non potrà difendersi con qualsivoglia eccezione, pretesa, controconto, o altro che potesse opporre, ma sarà tenuto di pagare tosto l' importo della Cambiale, in contanti, ed in pieno, altrimenti, per parte de' Superiori locali, si dovrà procedere all' esecuzione contro un simile renitente debitore.

Art. XIV.

§. 1) Oltre al termine del pagamento prescritto nelle Cambiali, dovrà l' Accettante, fuori del tempo de' pubblici Mercati dell' anno, godere 3 giorni di rispetto per le Cambiali a mezzo Uso, ed a 8 giorni vista; per quelle poi ad Uso, oppure pagabili in un determinato giorno del mese, godrà 6 giorni di rispetto, comprese però ne' medesimi le Domeniche, ed i giorni di Festa.

§ 2) Per le Cambiali pagabili a meno di 8, cioè a 3, o 4 giorni vista, a piacere, oppure a vista, come pure per quelle, che sono bensì pagabili in un determinato giorno, ma che non hanno 8 giorni di tempo dal giorno che furono rilasciate; per esempio: quando una Cambiale sia rilasciata il dì 16 Febbrajo, pagabile il dì 20, o 21 dello stesso mese, non si godrà alcun giorno di rispetto, ma si dovrà pagarle nel termine di 24 ore.

§. 3) Le Cambiali poi pagabili a meno di 14 giorni vista, o Data, quando ciò fosse anche a 10, o 12 giorni, avranno da godere, come quelle a mezzo Uso, tre giorni di rispetto, comprese, come si disse di sopra, le Domeniche, e le Feste.

§. 4) Essendo dunque scaduta una Cambiale, per essere scorso il termine prefisso nella medesima, il Possessore dovrà procurare con tutta la diligenza, d' incassare il danaro; se poi l' Accettante trascurasse di pagare, anche ne' giorni di rispetto, il Possessore della Cambiale avrà la facoltà di protestare nel terzo, e nel sesto giorno di rispetto, dalla mattina, sino alle 8 ore della sera, 6 ore però prima della partenza della Posta, ed il Creditore non sarà pregiudicato in modo veruno, per avere aspettato di protestare, sino al 3zo. o 6to. giorno di rispetto; ma se poi protestasse soltanto dopo il 3zo. o 6to. giorno di rispetto, perderà il suo regresso contro il Rimettente, e dovrà soltanto tenersi all' Accettante.

§. 5) Venendo poi a cadere l' ultimo giorno di rispetto in un giorno di Domenica, o di Festa, in cui ritrovasi chiusa la Dogana, non meno che l' Ufficio del Peso, si dovrà protestare nel primo giorno di lavoro susseguente, e spedire il Protesto con la prima Posta. Siccome da qualche tempo si è introdotto l' abuso di effettuare il pagamento delle Cambiali, e degli Assegni esteri, solo nell' ultimo giorno di rispetto, e ne' Mercati dell' anno, soltanto nell' ultimo giorno del Mercato, così nessuno sarà obbligato di accettare in tal caso degli Assegni in pagamento, ma si dovrà pagare in contanti per Cassa.

Art. XV.

Tutte le Cambiali pagabili in un determinato giorno, tanto alla metà, quanto al fine, oppure in uno altro giorno del Mese, scaderanno secondo il calcolo del tempo presen-

presentemente usitato in *Breslavia*, benchè le Cambiali fossero tratte da' Luoghi, ne' quali è ancora in uso il vecchio Calendario, salvo che nella Cambiale stessa fosse indicato espressamente: *alla metà, o al fine del Mese N. Stile vecchio*.

Art. XVI.

§. 1) Siccome nel conchiudere un Contratto di Cambio, sta in libertà de' Contraenti, di determinare la scadenza, secondo le loro intelligenze, a corta, o a lunga vista, oppure ad Uso, così si dovrà osservare puntualmente tale termine, e tutte le scadenze, eccettuato l'Uso, si dovranno calcolare dal giorno susseguente alla Data della Cambiale; l'Uso poi si dovrà calcolare dal giorno dopo seguita l'Accettazione comprese le Domeniche e le Feste, e si dovrà conteggiare per 14 giorni; per esempio: una Cambiale pagabile ad Uso, venendo accettata nel dì primo Novembre, scaderà nel dì 15 di Novembre, indi seguono li 6 giorni di rispetto, il primo de' quali sarà il dì 16 di Novembre, comprese parimente fra questi le Domeniche, e le Feste.

§. 2) Di una Cambiale poi a mezzo Uso, o a 8 giorni vista, oppure dopo vista, la scadenza sarebbe nel dì 8 di Novembre, indi seguono li 3 giorni di rispetto, cioè: il dì 9, 10, ed 11 di Novembre, comprese in questi giorni similmente le Domeniche e le Feste.

§. 3) Venendo poi a cadere l'ultimo giorno di rispetto in un giorno di Domenica, o di Festa, si dovrà procedere per il pagamento, e nel levare il Protesto, come abbiamo prescritto nell' *Art.* 14. §. 5

§ 4) Le Cambiali a 4, o 6 Settimane Data, da Data, o dopo Data, mentre tutte queste formole dovranno significare lo stesso, essendo datate dal dì primo Novembre, scaderano, cioè: le prime, nel dì 29 Novembre, e le altre nel dì 13 Dicembre, indi seguono li 6 giorni di rispetto, come si è detto delle Cambiali ad Uso, e per le prime, il primo giorno di rispetto sarà il dì 30 Novembre, e per le altre, il dì 14 di Dicembre.

§. 5) Il doppio Uso è veramente un doppio a vista, ma non gode doppj giorni di rispetto, e perciò soli 6 giorni, come si disse di sopra dell'Uso, sicchè venendo una tale Cambiale accettata il dì primo di Novembre, scaderà il dì 29 Novembre, e se sarà pagabile alla metà del Mese, s'intenderà sempre scaduta il dì 15, quando ciò fosse anche nel mese di Febbrajo, e godrà parimente 6 giorni di rispetto.

§. 6.) Se poi una Cambiale sarà tratta pagabile in un certo giorno, con l'aggiunta, *precisamente*, non goderà alcun giorno di rispetto, ma dovrà essere pagata esattamente nel giorno prescritto.

Art. XVII.

§. 1) Accadendo, che una Cambiale pagabile in un determinato giorno, arrivasse nel luogo del pagamento, dopo di essere già scaduta, e decorsi già in parte i giorni di rispetto, allora li giorni di rispetto non si dovranno conteggiare dalla presentazione, ed accettazione, ma dal giorno prefisso per il pagamento, ed il Creditore non goderà altri giorni di rispetto, fuorchè quelli che gli resteranno a decorrere.

§. 2) Nel caso che in una simile Cambiale, oltre alla scadenza, fossero già scorsi anche tutti li giorni di rispetto, allora dovrà essere pagata nel termine di 24 ore dopo l'Accettazione, come si è detto per le Cambiali a vista.

§. 3) Se poi si potrà provare pienamente, che il Possessore, o il Rimettente, per sua colpa, o negligenza, abbia ritenuto troppo a lungo la Cambiale, e che da ciò ne sia provenuto qualche danno, ne dovrà quello essere risponsabile, e sarà libero il Traente, o l'Indossante da ogni sua pretesa.

Art. XVIII.

§ 1) Le Cambiali pagabili a 4, o 6 settimane Data, vengono per uso spedite quanto prima per l'Accettazione, dalli Negozianti prudenti; se per altro taluno avesse bisogno di fare girare simili Cambiali per diverse Piazze, non gli sarà del minimo pregiudizio, se non avrà mandato subito per l' Accettazione la Prima di Cambio; bensì, se talvolta importasse al Traente stesso, che la Cambiale venga presto accettata, potrà egli medesimo, quando non fosse corsa qualche altra intelligenza con il Datore, circa il mandarla all' Accettazione, spedirla nel luogo del pagamento, per l'Accettazione, e notare sopra la Seconda, dove si ritrovi la Prima accettata; come pure dovrà dare al Datore del danaro, quando questo lo richiedesse, la Terza di Cambio, oppure una

copia

copia girata, affinchè a questo non abbia da mancare l' occasione di far ricapitare l' una, o l' altra nel luogo; ed al tempo della scadenza, di farla accettare, e pagare.

§. 2) Mentre, se la scadenza venisse trascurata, e che nascesse qualche disgrazia, non si dovrà pretendere cos' alcuna dal Traente.

§. 3) Le Cambiali ad uso, oppure ad altra vista, siano Prime, o Seconde, si devono mandare con la prima Posta direttamente nel luogo del pagamento, per l' Accettazione.

§. 4) Siccome tutti li Negozj di Cambio, s' intendono per la Prima, e Seconda di Cambio, nessuno sarà obbligato di ricevere una sola di Cambio, mentre si rischia molto nel far girare simili Cambiali per diverse Piazze, e non si possono mandare anticipatamente per l' Accettazione.

§. 5) In avvenire non saranno permessi li Giri in bianco, ma dovranno questi essere compiti, e sarà libero al Possessore di una simile Cambiale, di compire lui medesimo il Giro, oppure di estenderlo a suo piacere, con apporvi la Data, il luogo, e la valuta ricevuta; altrimenti, il Datore del danaro non sarà obbligato a riceverla, prima che il Giro sia compito affinchè si sappia positivamente, da chi, quando, e dove, sia stata ricevuta la valuta.

Art. XIX.

§. 1) Non si dovrà pagare alcuna Cambiale, prima che sia scorso l' Uso, o altro termine indicato al pagamento, mentre, se ciò non si osservasse, e che venisse frattanto a fallire quello, a cui sarà stato fatto il pagamento prima della scadenza, tale pagamento prematuro anderà a rischio e danno di quello che avrà pagata la Cambiale prima del tempo, e l' Accettante sarà tenuto di pagare un altra volta il Proprietario della Cambiale.

§. 2) Essendo una Cambiale tratta all' Ordine, potrà negoziarla il Trattario nello stesso modo, come ogni altra Persona, facendosela girare al suo ordine per il pagamento, e pagando in tal modo, prima della scadenza, la Cambiale stata da lui medesimo accettata.

§. 3) Non essendo poi la Cambiale nè tratta, nè girata all' Ordine, ma pagabile *Per me a N. N. Valuta per conto mio*, oppure *Valuta intesa*, allora non si potrà pagare tale Cambiale prima della scadenza, mentre il Proprietario dev' essere in libertà di rivocare la sua commessione.

Art. XX.

§. 1) Se l' Accettante, in scadenza, non volesse pagare che una parte della somma ordinata nella Cambiale, sarà libero al Possessore di questa, di accettarla; dovrà però nulladimeno protestare dovutamente per il rimanente, ed avrà sempre il suo regresso contro gl' Indossanti.

§. 2) E se il Possessore della Cambiale intendesse di conseguire il rimanente in via Giudiciale, la Cambiale accettata sarà per esso riguardata della stessa validità, come una formale Procura; gli sarà per altro sempre libero, di rimandare la Cambiale protestata, senza fare alcun passo Giudiciale, e cercare il suo regresso contro il suo Rimettente, e così avanti.

Art. XXI.

Se l' Accettante, oppure il Datore, o Indossante della Cambiale se ne andasse prima della scadenza della medesima, il Possessore avrà la facoltà d' insinuarsi presso l' Accettante, presso il Rimettente, o presso l' Indossante, cioè presso quello, che si ritroverà, o che sarà solvente, con chiedere il pagamento, ed in difetto, una cauzione, la quale gli dovrà essere data senza dilazione, e prima che parta da lui; e così pure, se non verrà ad ottenere da uno di questi l' intiero pagamento, avrà la facoltà di agire contro gli altri per il rimanente.

Art. XXII.

§. 1) Le Cambiali proprie, cioè, nelle quali non vi entra un Terzo, ma soltanto il Datore, o il Ricevitore, e che sono tratte sopra il Ricevitore medesimo, se in scadenza non vengono pagate, devono essere protestate, per conservare il Diritto di Cambio, e per poterne in seguito chiedere e conseguire prontamente il pagamento, in via Giudiciale.

§. 2

§. 2) In simili Cambiali si dovrà mettere la valuta semplicemente ricevuta, senza aggiungere la clausula: *Valuta ricevuta con Cambiali per altre Piazze*, e quando anche venisse aggiunta, sarà di nessun valore, come se non vi esistesse.

Art. XXIII.

Quando poi una Cambiale sarà tratta sopra un terzo, e verrà mandata dal Traente a qualcheduno, senza giro, se il Trattario l'accettasse, ma non la pagasse dopo tale Accettazione, e la lasciasse protestare, sarà libero al Possessore, dopo fatto il Protesto, di agire contro il Traente, o contro l'Accettante, solidariamente, salva ragione di variare dall' uno all' altro.

Art. XXIV.

§. 1) Quando poi una Cambiale tratta sopra un Terzo, sarà girata da uno, o più altri, se l'Accettante non la pagasse, ma la lasciasse andare in Protesto, il Possessore della Lettera, per non avere ottenuto in tal modo il pagamento, dovrà rimandare la Cambiale a Posta corrente, unitamente al Protesto, all'ultimo Indossante, da cui l'avrà ricevuta, e non venendo in qualche modo soddisfatto dal medesimo, nel termine di 24 ore, potrà rivolgersi all'Indossanse prossimo precedente, se questo sarà persona di buon credito, e che non lasciasse parimente protestare contro di se per il non seguito pagamento, ed in tal modo potrà procedere dall'uno all'altro, nell'ordine con cui sono sottoscritti, sino al Traente; per altro, per non perdere tempo, bisognerà ogni volta mandare con la prossima Posta, la Cambiale ed il Protesto all' Indossante, a cui si avrà da insinuarsi.

§. 2) Non avrà egli dunque la facoltà di trasgredire quest' ordine, salvo che taluno avesse ricevuto l'ordine espresso, per il caso che la Cambiale non venga pagata, di rimandarla ad un altro, che non sia l'ultimo Indossante, mentre nel primo caso tutti gl' Indossanti, non meno che il Traente, sono obbligati solidariamente, ognuno nel dovuto ordine, sino alla totale estinzione della Cambiale, ed alla rifusione degl'interessi, danni, e spese.

§. 3) Se poi il Possessore di una Cambiale, dopo levato il Protesto, intendesse di tenersi assolutamente all'Accettante, e non rimandasse la Cambiale con il Protesto al suo Rimettente, ciò anderà unicamente a suo rischio, ed egli non avrà più alcun regresso contro persona veruna.

Art. XXV.

§. 1) Se taluno prendesse del danaro, e che la Cambiale da esso data in Cambio non venisse accettata, oppure, essendo accettata, non venisse pagata, e che perciò ritornasse con Protesto, sarà obbligato, e tenuto il Ricevitore del danaro, di soddisfare il Creditore nel termine di 24 ore, tanto per il capitale, che per gl'interessi, danni, e spese: ed il Datore della Cambiale non potrà per alcun titolo obbligare il Creditore a rispedire nuovamente il Protesto, e la Cambiale ritornata, nè tampoco di ricevere in compenso delle altre Cambiali.

§. 2) Ritornando poi il Protesto senza la Cambiale, per esservi qualche speranza di ottenerne l'Accettazione, sarà nulladimeno obbligato il Datore della Cambiale, di depositare prontamente presso li Negozianti Seniori, o presso il Giudizio locale, l' importo della Cambiale, come pure il Ricambio, ed altre spese, sino a tanto che si abbia qualche certezza, affinchè il Creditore, che potrebbe risentire del danno per un tale ritardo, non rimanga alla scoperta da amendue le parti.

§. 3) Quando anche una Cambiale venisse accettata per onore del giro, in Paese estero, nel quale caso quella non può ritornare, ma bensì solamente il Protesto, sarà parimente tenuto il Datore della Cambiale, verso il semplice Protesto, di prestare il pagamento; con tutte le spese, a quello, per di cui onore sarà stata accettata la Cambiale.

Art. XXVI.

§. 1) Ritornando ora una Cambiale con Protesto, dal luogo ov' era pagabile, il Datore della medesima non sarà tenuto a pagare altro che il corso del Cambio a dirittura dal luogo del pagamento, benchè la Cambiale avesse girato per diverse Piazze, e poi anche la doppia provvisione, senseria, spese di Protesto, e porti di

lettere, e ciò tutto nel termine di 24 ore, senza che si possa diffalcare la minima cosa per il tempo del Ricambio.

§. 2.) Nel caso poi che dal luogo, ov' era pagabile la Cambiale, non si avesse il Cambio direttamente, si dovrà passare il Ricambio, secondo li Biglietti del Corso di Cambio pubblicati, ed il Datore della Cambiale sarà tenuto a pagare questo unitamente alla doppia provvisione; volendo però liberarsi da tutte queste prolissità, gli sarà libero, in riguardo al Ricambio, di pretendere dal Trattario, o Indossante, tanto quanto avrà pagato, con l'aggio convenuto, ed inoltre gl'interessi, a ragione di mezzo per cento al Mese, li porti di lettere, e la semplice provvisione, ed il Traente, o Indossante sarà tenuto a pagargli tutto questo.

Art. XXVII.

Un Fattore, che dia del danaro a Cambio, per conto del suo Principale, dovrà far' estendere la Cambiale all'Ordine del Principale medesimo, e quando la facesse estendere al suo proprio Ordine, sarà egli allora tenuto al pagamento come proprio Debitore, in forza del suo giro, salvo che fra il Fattore, ed il Principale fosse corsa qualche altra intelligenza.

Art. XXVIII.

§. 1.) Ricevendo delle Cambiali interinali, per le Fiere, tratte dal Debitore sopra di se medesimo, sino a tanto che sappia a chi trarle nella Fiera, potrà un Fattore farle estendere interinalmente al suo proprio Ordine, o a quello di un Commesso, a condizione però, che con la prima Posta ne dia l' avviso al suo Principale, notificandogli a chi abbia dato il danaro; e se il Principale chiedesse inoltre di avere tale Cambiale interinale in originale, egli non potrà ricusarlo, con ciò però che la Cambiale venga rimandata nel tempo dovuto affinchè non soffra alcuna difficoltà; altrimenti il Fattore, o il Debitore non avrà la minima colpa, e se il Debitore non si accomoderà con le buone, il Principale dovrà acquietarsi, sino a tanto che gli faccia avere la Cambiale interinale.

§. 2.) Venendone ricercato, sarà poi il Debitore, tenuto di rilasciare una Cambiale compita, pagabile nel luogo per dove fu tratta, almeno 14 giorni prima del principio del Mercato; mentre, quando il Fattore non potesse ottenere sino a tal tempo la Cambiale formale, quello che avrà rilasciata la Cambiale interinale, sarà tenuto di estinguerla, con una Cambiale propria; altrimenti il Possessore avrà la facoltà di spedire la Cambiale interinale.

Art. XXIX.

§. 1.) Se taluno sarà tenuto di pagare ad un altro dimorante in un altro luogo, delle Cambiali indirizzate per il pagamento al suo domicilio, e che questo chiedesse, che il pagamento venga spedito colà in contanti; cioè nel luogo ove dimora il Possessore delle Cambiali, potrà quello acconsentirvi, per conto e rischio però di quello, che dovrà ricevere il danaro, e che ne avrà chiesta la spedizione; non sarà poi obbligato di farlo, senza detrarne la sua provvisione di ⅓ per cento.

§. 2.) Ricevendo poi taluno delle Rimesse, o Cambiali sopra Debitori dimoranti in altra parte, avrà la libertà di mandarne gli originali per l'Accettazione; se però ciò gli sembrasse pericoloso, ne manderà le copie, ed il Debitore sarà tenuto di accettarle.

Art. XXX.

§. 1.) Le Cambiali si dovranno pagare ed estinguere con quella sorta di moneta che vi sarà indicata; per esempio: se una Cambiale sarà pagabile in Pezze da 17 karantani si dovrà pagare con Pezze da 17, o da 7 detti, oppure, con parte di queste, e parte di quelle. Se poi le Cambiali saranno assolutamente pagabili in Correnti, oppure in danaro dell'Impero, con l'aumento, il Possessore delle Lettere sarà obbligato di ricevere in pagamento dall'Accettante, delle Pezze di 17, e da 7 karantani, oppure de' Ristalleri Imperiali.

§. 2.) Da qualunque pagamento di Cambiali restano esclusi li karantani, e Grossetti, perchè non si possono spendere in ogni parte, e perchè s' impiega molta pena nel numerarli, e molta spesa nel trasporto, quando la Cambiale importi più di cento Ristalleri: sarà però eccettuato il caso, in cui fosse espressamente convenuto in altro modo,

modo, e che nella Cambiale stessa si fosse indicato, di doversi fare il pagamento in moneta minuta.

§. 3) Se poi in una Cambiale, o Assegno non sarà espressa alcuna sorta di moneta, nè che sia pagabile in Correnti, allora si potrà pagarla anche con Zecchini, e con moneta piccola, a peso.

§. 4) Succedendo però in avvenire qualche cambiamento nelle monete, seguirà primamente una nuova prescrizione, come si abbiano da fare i pagamenti, mentre l'esempio delle Pezze da 17, e da 7 Karantani, è solamente adattato al tempo presente.

Art. XXXI.

§. 1) Una Cambiale propria, e tratta sopra se stesso, ritrovandosi ancora nella prima mano, non ha bisogno di ulteriore Presentazione, o Accettazione, ma il Debitore sarà ognora obbligato di pagarla in scadenza, oppure dovrà attendersi, che si proceda contro di esso, secondo le Leggi di Cambio.

§. 2) Una tale Cambiale propria, e tratta sopra se stesso, resterà nel suo vigore, benchè non venga protestata in scadenza, e benchè il Creditore, *consentendo*, avesse accordato un nuovo termine per la scadenza, ed il Creditore, benchè la Cambiale non sia stata rinnovata, avrà giornalmente, ed a suo piacere la facoltà di chiedere soddisfazione, come avrebbe potuto farlo in tempo della prima scadenza, per non avere conseguito il pagamento.

§. 3) Se anche il Debitore venisse a morire prima della scadenza, non sarà necessario di presentare una tale Cambiale propria separatamente alli di lui eredi per l'Accettazione, ma saranno questi tenuti al pagamento nella scadenza, sotto pena della pronta esecuzione, e del sequestro de' loro magazzeni, e delle merci.

§. 4) Venendo poi una simile Cambiale propria, nella seconda, terza, o più mani, dovrà il Possessore della medesima, non solo presentarla per l'Accettazione, ma il Debitore, e gli eredi del medesimo dovranno eziandio essere obbligati a tosto accettarla acciò il Possessore, ed il Rimettente possano essere opportunamente assicurati, della sua regolarità; indi a suo tempo dovranno gli eredi suddetti pagarla.

Art. XXXII.

§. 1) Andando smarrita una Cambiale accettata, se il Debitore confesserà il debito, sarà obbligato di effettuarne il pagamento al tempo dovuto, ma in modo che il danaro venga depositato sotto sigillo, riscontrandolo però prima quello che dovrà riceverlo, presso li Negozianti seniori, o presso li Superiori locali, sino a tanto che giunga la Seconda, o Terza, verso la quale si potrà consegnare il danaro.

§. 2) Se poi l'Accettante non potrà, o non vorrà effettuare il pagamento, si dovrà procedere secondo le Leggi di Cambio. Ma se andasse smarrita una Cambiale, sopra cui in *Breslavia*, oppure in altro luogo si abbia dato del danaro in deposito, e di cui non si suole dare nè Seconda, nè Terza di Cambio, il Debitore sarà obbligato ad effettuare il pagamento a suo tempo, verso una Riversale del Creditore, in cui questo annulli la Cambiale perduta, e si obblighi di essere sempre garante al Pagatore.

Art. XXXIII.

Volendo taluno estinguere, oppure pagare, in seguito di ordine ricevuto, delle Cambiali di un altro, se non gli sarà noto il Possessore delle Cambiali, dovrà quello che avrà ordine di estinguerle, insinuarsi presso gli ordinarj Notaj pubblici, e far pubblicare un avviso alla Borsa, come è di uso, notificando di essere pronto ad effettuare il pagamento commessogli.

Art. XXXIV.

§. 1) Avendo taluno accettata, e pagata una Cambiale, se il Traente perdesse il credito, oppure venisse a fallire prima di averlo rimborsato, e che in seguito nascesse un Concorso di Creditori, si osserverà, come di giusto, anche in avvenire, quanto per il passato fu ordinato, in riguardo agli effetti ch'esistessero in mano dell'Accettante, in Commessione, o per altro titolo, cioè, in mano di quello, che avrà ricevuto da altri delle merci in Commessione, per venderle, o per custodirle, e che nello stesso tempo sarà stato caricato con Cambiali, il quale avrà la facoltà di soddisfarsi sopra le merci ricevute, e quando anche, in caso di fallimento, venissero le merci

me nuovamente sequestrate, o che fossero ipotecate, egli sarà obbligato di restituire solamente quel tanto che rimanesse, dopo di essere lui pienamente soddisfatto.

§. 2) Un pegno ricevuto dal Possessore di una Cambiale ritornata con Protesto, oppure anche pagabile nel luogo, dal Traente, o da un Indossante, non potrà essere sequestrato da verun altro Creditore, se non per quanto vi rimanesse un avanzo; e per conseguenza, il Possessore del pegno non sarà obbligato di rimetterlo, nè tutto, nè in parte, prima che gli venga rimborsato il capitale, con danni, e spese. Essendo poi trascorso il termine, per cui fu dato il pegno, il Proprietario di questo sarà obbligato di riscuoterlo, con pagare il capitale, e gl' interessi, altrimenti sarà libero al Possessore, di far stimare il pegno Giudicialmente, di venderlo, e di soddisfarsi, ed il rimanente sarà depositato Giudicialmente, oppure consegnato al Proprietario. quando non vi esistesse alcun' altro sequestro.

Art. XXXV.

Tutte le Cambiali contenenti la Clausula d' Ipoteca Convenzionale, ovvero, *sotto obbligazione di tutto il mio avere*, ne' casi di fallimenti, e ne' Processi di Gride indi risultanti, si dovranno collocare nella classe delle Ipoteche Convenzionali, come tutti gli altri Istrumenti obbligatorj, nelli quali ritrovasi inserita questa Clausula, d' Ipoteca Convenzionale, secondo la loro Data; per altro, per tali Cambiali munite di questa Clausula, non si potrà stipulare un' interesse maggiore dell' usitato nel Paese, cioè: 6 per cento. Le altre Cambiali poi, che non contengono tale Clausula, si dovranno classificare immediatamente dopo la più recente ed ultima Ipoteca Convenzionale, e dovranno conseguire il pagamento prima di tutte le partite Chirografarie. Non essendovi di che pagare pienamente tutte le Cambiali, si dovrà ripartire il danno per ognuno, *pro rata*.

Art. XXXVI.

Ne' fallimenti e Concorsi che nascono in *Breslavia*, li Creditori stranieri goderanno gli stessi Diritti che godono li Negozianti, e Cittadini Nazionali; dovranno però dimostrare con un attestato autentico de' loro Superiori, che nel loro Paese li Mercanti, Negozianti, e Cittadini Slesiani godano uguali Diritti ne' loro fallimenti.

Art. XXXVII.

Ne' fallimenti e Concorsi, li Creditori d' Ipoteca espressa, e Convenzionale, li quali dovranno avere fra di loro la preferenza, secondo la Data delle loro Ipoteche, non saranno obbligati di acconsentire al patto della maggior parte de' Creditori; gli altri Creditori Cambiarj, ed altri poi, formeranno la maggiorità, non secondo il loro numero, ma secondo la somma che avrà ciascheduno da pretendere nel Concorso; e ritrovandosi d' accordo due terzi di simili Creditori Cambiarj, e Chirografarj, si eseguirà il conchiuso di questi, senza fare attenzione alle opposizioni degli altri.

Art. XXXVIII.

§. 1) E siccome si vede dall' esperienza, che li Debitori oberrati, particolarmente quando mancano per loro colpa, o che sono ingannatori patenti, si allontanano furtivamente, e si rifugiano sotto la protezione di qualche luogo Ecclesiastico, o altro privilegiato; così vogliamo, che simili persone in avvenire non godano alcun Diritto di asilo, il quale senza di ciò contrasta con la sana ragione, ma ne vengano levati con l' assistenza de' Superiori, e della Suprema Istanza, dalli loro ricettacoli.

§. 2) Siccome parimente nella Sanzione Imperiale del Paese, pubblicata in riguardo di quelli, che supplicano per le Moratorie, sta chiaramente espresso, quale debba essere lo stato di quelle persone, le quali possono chiedere, e partecipare di questo beneficio, così non resta da fare verun' altra disposizione a questo riguardo.

Art. XXXIX.

§. 1) Benchè gli Assegni non si possano considerare per effettivo pagamento, ciò non ostante, per evitare delle dispute fra' Negozianti, si dovranno riguardare per validi gli Assegni Correnti ne' giorni di rispetto; ma ciò solo fra' Negozianti, e solo quando si tratti di una somma di 100 Ristalleri, e più.

§. 2)

§. 2) Quando l'Assegnato ritenga presso di se un Assegno offertogli in pagamento di Cambiali, più di 24 ore precise, eccettuate le Domeniche e le Feste, e senza veruna condizione, tale Assegno sarà riguardato assolutamente per accettato, e l'Assegnato sarà obbligato di ritenerlo in pagamento.

§. 3) S'intende già da se, che nessuno possa essere obbligato di consegnare delle Cambiali accettate, verso Assegni che non siano di piena sicurezza, se però si avrà lasciato correre il sopraddetto termine di 24 ore, il Possessore della Cambiale sarà obbligato di consegnarla.

§. 4) Venendo l'importo di una Cambiale pagato parte in Assegni, e parte per Cassa, il Possessore della Cambiale potrà pretendere, che ciò venga notato sopra la medesima: se poi taluno venisse a conseguire il pagamento di una Cambiale soltanto nell'ultimo giorno di rispetto, allora non sarà più obbligato di ricevere degli Assegni, ma potrà pretendere il pagamento in contanti.

§. 5) Avendo taluno ricevuto degli Assegni in pagamento di una, o più Cambiali, e presentandosi dal Debitore dell'Assegno, per conseguirne il pagamento, e venendogli da questo offerti degli altri Assegni, dovrà accettarli ancora, e la stessa cosa dovrà praticare presso il Debitore di questi altri Assegni, ma non più oltre; mentre, passata la terza mano, non sarà più obbligato di ricevere altri Assegni, ma dovrà essere soddisfatto in contanti. Gli Assegni, tanto degli Esteri, quanto de' Nazionali, essendo pagabili per un determinato tempo, si dovranno accettare in iscritto, altrimenti si dovrà levarne il Protesto, tanto più che per l'avvenire non sarà più attendibile l'Accettazione vocale.

§. 6) Venendo poi accettati gli Assegni, acquistano con ciò la qualità di una Cambiale, e per ciò, non seguendone a suo tempo il pagamento, si dovrà procedere secondo le Leggi di Cambio.

§. 7) E siccome simili Assegni accettati si dovranno riguardare come Cambiali, così godranno ancora li giorni di rispetto, a proporzione del tempo in cui saranno pagabili.

§. 8) Gli Assegni esteri, che non contengono un termine determinato per il pagamento, si dovranno pagare fra 24 ore, altrimenti, essendo girati, si dovranno protestare, e rispedire con il Protesto.

§. 9) Que' Negozianti, che permettono che si assegni sopra di essi l'importo delle merci comprate ad un dato respiro, saranno obbligati di dare una Riversale, ovvero, un Confesso debitoriale, con indicare la somma, ed il tempo, come pure, di apporvi la loro firma, per sicurezza di que' Creditori, che avranno da fare gli Assegni sopra di essi, senza dilazione veruna.

Art. XL.

§. 1) Nascendo delle differenze per Cambiali arrivate in *Breslavia*, o da spedirsi da detta Città, se le Parti non potranno convenire fra di esse, per evitare de' lunghi Processi, si dovrà rimetterli per la decisione alli Negozianti Seniori, oppure, secondo l'importanza dell'affare, a più Negozianti imparziali, come Giudici arbitri.

§. 2) Quando però l'una, o l'altra parte avesse qualche difficoltà di accordare il Compromesso, oppure, che l'affare non potess'essere deciso dalli Giudici arbitri, si dovrà proporre l'affare alli Superiori, e deciderlo prontamente, e definitivamente, con Processo sommario, a voce, senza la minima scritturazione.

Art. XLI.

§. 1) Siccome talvolta si sogliono vicendevolmente cambiare delle differenti sorta di monete, oppure anche prendere ad imprestito momentaneo del danaro; e siccome avvenne più volte, che de' Commessi infedeli si siano serviti di questa occasione, per levare de' danari a nome de' loro Principali, senza consaputa di essi, ed anche delle partite intiere di Mercanzie, e che poi sono fuggiti, e si sono furtivamente espatriati, il che cagionò alli rispettivi Principali delle confusioni, dispute, e Processi: così da ora in poi nessuno avrà da consegnare cosa veruna ad un Commesso, senza la presaputa e consenso del di lui Principale, come in seguito si ordinerà parimente in riguardo a' Sensali, altrimenti, quello in di cui nome sarà stato cambiato, levato, o preso ad imprestito del danaro, o altra cosa, non sarà obbligato di farne la restituzione, o il pagamento.

§. 2) Nel caso che un Commesso abbia veramente da levare del danaro per il suo Principale, l'Assegno che avrà da produrre, dovrà essere munito della sottoscrizione del Principale, affinchè si possa farne il pagamento con maggiore sicurezza. Se poi un

Prin-

Principale avrà destinato, ed autorizzato un suo Commesso ad agire in nome suo nel Negozio, ed a doversi riconoscere la di lui firma, mediante una Procura generale, da depositarsi presso li Negozianti Seniori, o presso il Giudizio locale, allora il Principale sarà risponsabile, benchè non sia stato prevenuto, per i danari, o mercanzie levate a nome suo, da tale suo Commesso, e sarà obbligato a darne soddisfazione.

Art. XLII.

§. 1) Per ovviare anche delle dispute per parte de' Sensali, ed in qualunque altro modo, quello, o l'agente di quello, che tratterà un Negozio di Cambio, tosto che sarà d'accordo di tutte le condizioni con il Debitore, dovrà consegnare una breve Nota in scritto. Se il Debitore l'accetta, e la ritiene, il negozio sarà conchiuso; ma il Sensale non potrà però ritenere presso di se tale Nota, più di 2 ore, tanto meno poi per tutta la notte, ma dovrà consegnarla ad amendue le Parti, sotto pena della perdita delle senserìa, ed altre.

§. 2) Sarà inoltre obbligato ogni Sensale di portarsi in tutti li giorni di Posta negli Scrittorj, e di farsi anche giornalmente vedere alla Borsa, acciò si possa servirsi di esso al bisogno, e dovrà comparire alla Borsa, de' primi, ed essere degli ultimi a partirne.

Art. XLIII.

Del rimanente, specialmente li Sensali Giurati, dovranno esattamente notare, secondo la Data, tutti li negozj, e con tutte le circostanze convenute, in un Protocollo unicamente formato per tale oggetto, ed antenticato in fronte con il sigillo de' Negozianti Seniori, acciò, in caso di bisogno, si possa comprovare ogni negoziato di Cambio, mediante detto Protocollo.

Art. XLIV.

§. 1) Si è parlato finora delle Cambiali formali. Ora seguono le Cambiali improprie, Cambiali secche, o Cambiali a deposito, che così vengono chiamate, perchè la somma espressa nelle medesime, non è pagabile in un altro luogo, ma in quello stesso ove fu dato il danaro, e nel quantitativo pattuito; sicchè una simile Cambiale non è altro che un Confesso debitoriale, di restituire in un dato tempo il capitale con gl'interessi accordati, *in ipso loco contractus*, e per questo si chiamano, Cambiali improprie, per distinguerle dalle proprie, che sono quando si deve pagare in una Piazza il danaro ricevuto in un altra.

§. 2) Secondo il contenuto dell' Articolo primo di questo Regolamento, potrà ognuno rilasciare delle Cambiali, sia ch' eserciti il Commercio, o nò, senza distinzione veruna, sia Nobile, o Plebeo, Ecclesiastico, o Secolare, Militare o Civile; e perciò anche tutti quelli che rilascieranno, accetteranno, o gireranno ad altri delle Cambiali, quando abbiano compita l'età indicata nell' Articolo primo, saranno obbligati alle Leggi di Cambio, con lo stesso rigore, come li Mercanti, o Negozianti, ed in mancanza del puntuale pagamento, si dovrà procedere contro di essi, con il rigore delle Leggi di Cambio.

§. 3) In quanto alle Cambiali improprie, ovvero secche, se verranno rilasciate fra Negozianti, oppure da un Negoziante ad un altra persona che non sia Negoziante, avranno la stessa forza come le formali, e saranno soggette al rigore delle Leggi di Cambio.

§. 4) Se poi taluno che non sia Negoziante, e che non faccia alcun Commercio, rilasciasse ad un Negoziante, o ad altra persona, una Cambiale pagabile nel luogo, potrà essere impetito per la medesima, secondo le Leggi di Cambio; quando però avesse delle ragioni da opporvi, fondate per altro in Diritto, potrà esimersi dal rigore delle Leggi di Cambio, con depositare l'importo del debito presso il Tribunale, per cui sarà stato impetito, ed indi potrà proporre presso il Giudizio medesimo le sue eccezioni; in caso che le provi, gli sarà restituito il suo deposito, ed il Creditore, o sia Ricevitore della Cambiale sarà condannato al pagamento de' danni, e spese; non provandole poi, sarà obbligato esso Traente di rifondere al Creditore li danni e spese, per le quali dovrà dal bel principio del Processo prestare cauzione all' Attore.

§. 5) Rilasciando dunque una Cambiale senza uno che non è Negoziante, e che non fa alcun negozio, non dovrà egli, per impedirne il Giro, giammai rilasciarla all' Ordine, e quando anche vi fosse espresso, *all' Ordine*, sarà riguardato come se non vi esistesse.

§. 6) Parimente una tale Cambiale sarà valida soltanto contro Contanti, e mai contro Mercanzie, o altre intelligenze.

§. 7)

[illegible] albenchè ad un Negoziante, che impresta del danaro sopra Cambiali, [illegible] che, si competa l' 8 per Cento d' interesse, e non più; nulladimeno non avranno di pretendere sopra simili Cambiali più del 6 per cento quelli, che non sono Negozianti, e che non fanno alcun Commercio.

Il sovraccitato Regolamento di Cambio, come già si disse, fu introdotto nell' anno [illegible] in tutta la Slesia, e restò nel suo vigore, sino all' anno 1751, benchè prima di [illegible] la Slesia sia passata sotto il Dominio Prussiano; ma in quest' anno fu levato, con tutti li Regolamenti di Cambio particolari d' alcune Piazze di Commercio, e Provincie [illegible], ed in vece di quello, nel dì 10 Gennaro, 1751, fu introdotto [illegible] Slesia il Regolamento Generale di Cambio, rinnovato per tutti gli Stati Prussiani, da noi inserito nell' Articolo di Berlino, a Carte 253, e seguenti. Non [illegible] l' abbiamo [illegible], perchè si veggano i cangiamenti fatti in materia di Commercio in quella Provincia.

Li Principali Negozianti, secondo la Nota che ne abbiamo ricevuta, sono li seguenti Signori.

Negozianti.

[illegible], Gio. Antonio, in Spezierie, ed in Frutta.
[illegible], Fratelli, in Drogherie, e Spezierie.
Brecher, Eredi di Federico Guglielmo, e *Schiller*, in Spezierie.
Brosemann, Gio. Michele, in Spezierie, ed in Robbia.
Deutschmann e Comp., in Robbia e Cuojo.
Fleuderer e *Jentsch*, in Drogherie e Spezierie.
[illegible], Andrea, e Comp., in Spezierie.
[illegible] e *Nitschke*, in Spezierie, Robbia, e Legno da colori.
Froböss, Gioacchino Federico, in Spezierie.
[illegible], [illegible]nardo Giuseppe, in Drogherie.
Heyder, Gio. Crist. } in Drogherie, e Spezierie.
Hickert, Gio. Crist. }
[illegible], [illegible] Godifredo, in Spezierie.
[illegible], [illegible] Benjam. } in Spezierie.
[illegible], Amadeo [illegible]erdinando }
[illegible], [illegible] e }
[illegible], Francesco }
Kurz e *[illegible]* }
Maentler, Carlo Amadeo }
Meiner, in Pelliccierie.
[illegible], Vedova di, e Comp. } in Spezierie.
Milde, Godifredo }
Molinari, Fratelli, in Drogherie, e Spezierie.
Müller, in Pelliccierie.
[illegible], Gio. Samuele } in Spezierie.
Otto. }
Raue, in Pelliccierie.
Sachs, Gio. Benjamino, in Spezierie.
Salice, Lorenzo, in Drogherie.
Scannegatta, Calisto, in Spezierie, ed in Frutta.
Schmidt, Figlio di, e *Beutner*, in Robbia.
Schmidt, Gio., e *Hempel*, in Robbia, ed in Spezierie.
Schmuge, Cristoforo } in Spezierie.
Scholtz, Gio. Federico }
Schultz, Samuel Federico, e Comp. }
Walther, Figlj di, e *Preybisch*, in Cera.
Welther, Figlj di, e *Ramnitz*, in Cera, e Robbia.
[illegible], e *Jentsch* } In Spezierie.
[illegible], Giuseppe }
Wentzel, Gio. Davide, in Drogherie e Spezierie.
Wiedmann, C. W. } in Spezierie.
Wiener, Gio. Amadeo }
Wilisch }
Willert, Gio. Crist., in Drogherie e Spezierie.
Wohlauff } in Spezierie.
Zerboni, Giuseppe }

Distanze.

Breslavia è distante da	Leghe Tedesche
= Amburgo	74
= Amsterdam	118
= Anversa	115
= Aquisgrana	98
= Augusta	78
= Berlino	40
= Brema	75
= Brunswick	58
= Budissa	24
= Copenhagen	85
= Danzica	58
= Dresda	31
= Francoforte al Meno	78

Breslavia è distante da	Leghe Tedesche
= Francoforte all' Oder	28
= Konigsberga	70
= Lipsia	44
= Lisbona	[illegible]
= Londra	184
= Maddeburgo	45
= Norimberga	68
= Parigi	180
= Praga	32
= Roma	166
= Stettino	40
= Venezia	104
= Vienna	44

Alberghi.

Le Principali Locande, sono: al *Cervo Turchino*; all' *Aquila d' Oro*; all' *Oca d' Oro*.

BRU-

BRUGES. o BRUGGE

Vedasi OSTENDA.

BRUNSWICK.

Situazione, e Descrizione Istorico-Geografica.

BRUNSWICK o *Branswic*, in Latino, *Brunopolis* o *Talisurgium*, ed in Tedesco, *Braunschweig*, grande e forte Città di Germania, nel Circolo della Sassonia inferiore, Capitale e Residenza del Duca di *Brunswick Wolfenbütel*, situata sul Fiume Ocker, che la divide in due parti quasi eguali, tanto in lunghezza, quanto in larghezza; il di lei circuito ha più di mezza lega, e ritrovasi alli Gradi 28, Min. 15 di longitudine, ed alli Gradi 52, Min. 15 di latitudine. Essa fu denominata *Brunopolis*, da *Brunone*, figlio di *Rudolfo*, Duca di Sassonia. *Brunswick* fu per lo addietro Città libera, Imperiale, ed Anseatica; ma *Rodolfo Augusto*, Duca di *Brunswick Wolfenbütel*, avendola espugnata nell' anno 1671, vi fece piantare una Cittadella, per tenere in freno la Città. La intiera popolazione di tutto il Dominio Ducale ascende a 166,340 abitanti, secondo il calcolo fatto nel 1787; e l'estensione del Paese si è di 94 leghe quadrate. La Città ha presentemente 20,000 soli abitanti; per il passato n' ebbe sino a 25.000. Il Governo è Monarchico, ciò non ostante le imposizioni vengono fissate dagli Stati, li quali hanno parimente le loro rendite considerabili. Le rendite del Duca, che è uno de' più riguardevoli Principi dell' Impero Germanico, si crede che ascendano a circa 2 Millioni di Ristalleri, de' quali, detratte tutte le spese, gli rimangono 300,000 Ristalleri. La Zecca Ducale conia ogni anno per più di un Millione di Ristalleri di moneta d' oro e d' argento. L'entrata del Duca, in una sola Fiera si fa ascendere a più di 30,000 Ristalleri. Le Cave di Sale rendono molto, tanto per il consumo nell'interno, quanto per l'estrazione; ed i sussidj che si ricevono per le truppe che si danno al soldo dell' Inghilterra, portano egualmente molto danaro nel Paese.

Popolazione.

Dall' agricoltura, e dalla coltura de' bestiami, non si può nemmeno ricavare il bisogno per il consumo interno. Si estraggono annualmente dal Paese più di 200,000 Ristalleri, per pagare il Burro ed il Cacio che vi s' introduce, tanto dall' Olanda, quanto dall' Irlanda.

A riserva della Fabbrica di Porcellana di *Fürstenberg*, che si sostiene unicamente per il basso prezzo, e di quella delli Specchj del *Grunen-Plane*, non vi sono Fabbriche interessanti.

La coltura del Lino, e le Fabbriche de' Filati formano il più importante oggetto d' industria. Si estrae annualmente per 2 millioni di Filati, circa, che da *Brunswick* passano in Amburgo, nell' Olanda, e nella Gran Brettagna; fra questi però vi è una buona parte di Filati della Prussia.

Gli affari che si fanno nelle Fiere di *Brunswick*, ascendono alla somma di più di un millione di Ristalleri per ciascheduna, particolarmente nella Fiera dell' Estate; e toltine gli affari delle Fiere, il Commercio di quel Paese è insignificante.

In *Brunswick* appunto riuscì alli Chimici *Gravenhorst*, nell' anno 1764, di ritrovare un color verde di durata, che non si smarrisca all' aria, come il Verderarme, e questo venne denominato, *Verde di Brunswick*. Questo colore si fa come il Verderame, di rame. consunto dalla ruggine, ma l' ingrediente che adoprano gl' Inventori, per consumare il rame, non è l' acido volatile del Regno vegetabile, ma è di qualità più consistente

Li Signori *Gravenhorst* ne vendono in *Brunswick* ridotto in piccoli pezzetti, di figura e grossezza indeterminata, li quali, quando sono bene asciutti e secchi, hanno, tanto al di dentro, quanto al di fuori, un bel colore di Verde di mare chiaro, e sono alquanto meno consistenti della Creta bianca comune; e questi li vendono al prezzo di 65 Ristalleri al Centinajo, ed a 18 Grossi il Funto. Il raffinato poi costa, essendo asciutto, 1$\frac{2}{3}$ Ristalleri il Funto; ed il fluido, (di cui 1 Funto rende precisamente $\frac{1}{4}$ Funto, quando è asciutto) si vende $\frac{5}{8}$ di Ristallero.

Dopo di avere data una brevissima descrizione, come sopra, delle Fabbriche, Fiere, Commercio, ecc.: passeremo a descrivere individuatamente ciò che merita un maggiore dettaglio, come segue.

Commercio e Fiere.

Il Commercio di *Brunswick* consiste unicamente nelle due Fiere privilegiate dalla Imperiale Corte, che le furono accordate nell'anno 1688, e delle quali la prima principia sempre nel Giovedì susseguente, il giorno della *Purificazione di M. V.*, e la seconda principia il Giovedì dopo il dì di *S. Lorenzo*: ma quando la *Purificazione di M. V.*, ovvero, *S. Lorenzo*, cadono in giorno di Domenica, allora la Fiera principia nel Giovedì precedente la *Purificazione*, o *S. Lorenzo*. Amendue dette Fiere durano 10 giorni. Per il Mercato del Bestiame è destinato il Lunedì dopo la *Purificazione*, e dopo *S. Lorenzo*. Oltre a queste due Fiere, vi è in *Brunswick* un Mercato annuale, otto giorni prima del *Natale*, e vi sono quattro altri Mercati per il Bestiame; l'oggetto però di questi è il solo traffico interno, ed al minuto, ed è perciò di poca considerazione.

Oltre alle Fiere, la vantaggiosa situazione locale presenta la migliore occasione che si possa desiderare, per il Commercio di Spedizioni, le quali effettivamente si fanno da tutta la Germania, per la via di *Brunswick*. Finalmente, anche le Fabbriche, e Manifatture, che vi si ritrovano, e così pure li comodi che godono tutti li Negozianti, ed Esteri che intervengono alle Fiere di *Brunswick*, contribuiscono moltissimo a farne fiorire il Commercio. Fra questi ultimi devonsi calcolare le molte, e comode Botteghe che vi ritrovano li concorrenti Esteri alle Fiere, tanto nelle case private, quanto nelle tre Piazze nominate, *Autors-Hof*, *Junkers-Hof*, e *Neuenhof*, inoltre, nella, così detta, Gallerìa, stata fabbricata presso l'*Autors Hof*, in fianco della casa, che fu del Consiglio, nella Città vecchia. Questa ultima forma diversi lunghi corridori, sotto i quali vi è sito per molti Magazzeni, e Botteghe. Quivi si ritrovano radunate tutte le qualità di gioje, di lavori in oro ed argento, e le galanterìe.

Dalle provvidenze date per la sicurezza, e comodità de' concorrenti Esteri alle Fiere, non ne sono nemmeno stati esclusi gli Ebrei. Questi non sono più, come lo erano una volta, obbligati a trafficare per una certa determinata somma, nè tampoco confinati in un particolare sito della Città, in riguardo alli loro Magazzeni, Botteghe, ed abitazioni; anzi hanno tutto in comune con i Cristiani. Essi non sono soggetti ad altre Leggi nel trafficare con le loro merci, ma soltanto a quelle che devono osservare li concorrenti Esteri Cristiani, con questa piccola differenza, che ogni Ebreo deve pagare 4 Ristalleri d'ingresso. Inoltre dev'egli chiedere da un Deputato del Magistrato, un, così detto, *Nacht-Zettel*, cioè, Biglietto per la notte, e deve consegnarlo, in compagnìa del Biglietto di ricevuta de' 4 Ristalleri, al Padrone di casa, presso di cui egl' intende di prendere alloggio; e senza di ciò egli non ritrova albergo. Tutti gli Ebrei che viaggiano a piedi, e che non arrivano con la Posta, o con proprio legno, non hanno il permesso di entrare nella Città; salvo che abbiano degli Attestati, e de' Passaporti autentici, per parte de' Superiori. E inoltre vietato ad ogni Ebreo, sotto pena di 5 Ristalleri, di trattenersi nella Città senza un speciale permesso, più a lungo del Martedì, dopo terminata la Fiera.

Fra le disposizioni generali, che sono state fatte per la sicurezza, il buon' ordine, ed il buon successo di queste Fiere, vi è particolarmente il seguente Regolamento del Duca di *Brunswick-Luneburgo*, riguardante il modo da osservarsi nel negozio all'ingrosso, ed in dettaglio, l'Accettazione, e pagamento delle Cambiali, ecc., nelle Fiere di *Brunswick*, il qual'è concepito ne' termini seguenti.

Regolamento per le Fiere.

Noi CARLO, per la Grazia di Dio, Duca di Brunswick, e Luneburgo, ecc. Notifichiamo con le Presenti, siccome ci è stato umilmente rappresentato, che li diversi graziosissimi ordini da Noi stati rilasciati, riguardanti il Commercio delle Fiere di questa Piazza, e particolarmente il tempo fissato per il negozio all' ingresso, ed in dettaglio, non vengano osservati a dovere; ma che all'opposto vi siano stati introdotti diversi abusi, e contravvenzioni, le quali sono totalmente contrarie all'oggetto, che ci siamo prefissi nel favorire ed accrescere il detto Commercio nelle Fiere. E perciò, siccome non intendiamo di soffrire più a lungo tali dannosi, e rovinosi disordini, ed avendo risoluto, a benefizio delli Negozianti, tanto del Paese, quanto Esteri, di prevenire, per quanto sia possibile, con la rinnovazione degli ordini, e con

una Nostra graziosissima Dichiarazione, le fatali conseguenze, che ne risultano per il Commercio, come pure, avendo Noi posto in corrispondenza il Principesco Nostro Dipartimento della Dogana con li Negozianti Esteri, che vengono a queste Fiere, e specialmente con quelli che sono soliti a frequentare ancora le Fiere di Francoforte al Meno, ed all'Oder; ed avendo ricevute le disposizioni stateci proposte dalli medesimi, onde poter formare un sistema, secondo il loro maggiore vantaggio, e comodo: ordiniamo ora graziossimamente quanto segue.

§. 1.

Per quello che riguarda il principio de' negozj all'ingrosso, nelle Fiere di questa Piazza, si dovrà stare anche per l'avvenire, al prescritto delle Costituzioni emanate con la Stampa, nel dì 25 Giugno 1744; 10 Agosto 1746, e 23 Gennajo 1754; ed in conformità delle medesime viene con la presente nuovamente stabilito e fissato, per li negozj all'ingrosso, il Lunedì di quella settimana, in cui cade la *Purificazione di M. V.* ovvero, *S. Lorenzo*, e nel caso che l'una, o l'altra di queste due Feste venisse in un giorno di Domenica, s'intenderà fissato il Lunedì precedente, di modo che nessuno, senza eccezione, potrà, prima di detto giorno, proporre, o trattare, nè tampoco far trattare, tanto in iscritto, quanto a voce, per mezzo de' suoi Commessi, Domestici, Ajutanti di Fiera, o altri Agenti, qualsivoglia negozio; nè con visitare, o esporre le Merci, nè sulle Mostre, o Campioni, o in qualunque altro modo nascosto, nè con Negozianti Esteri, nè con quelli del Paese, sia chi essere si voglia.

§. 2.

Siccome, in riguardo de' Venditori che contravvengono a questa disposizione, nelle sopra enunciate Ordinanze fu stabilita la pena della confiscazione delle merci state negoziate prima del tempo dovuto: così vogliamo, che resti tuttavìa nel suo pieno vigore tale prescrizione, ed ordiniamo nuovamente con la presente, che, o la merce stessa, che sarà stata negoziata nel modo sopra espresso, sia dalli Negozianti medesimi, oppure dalle altre persone sopra indicate, debba essere confiscata, quando esista tuttora; altrimenti, quando non si potesse più averla, debba esserne pagato l'equivalente dal Venditore, senza veruna remissione.

§. 3.

Ed affinchè possiamo più sicuramente ottenere il Nostro intento: anche li Compratori, siano Esteri, o Nazionali, Negozianti, o altre persone, che si saranno resi colpevoli di simili contravvenzioni, dovranno pagare la metà del valore delle merci da essi comprate, o anche solamente ricercate, trattate, o scelte sulle Mostre, e Campioni, benchè si fossero serviti in tale atto de' loro domestici, o di altre persone.

§. 4.

Viene inoltre prescritto espressamente, nell'Ordinanza del dì 23 Gennajo, 1754, che li Proprietarj, ed abitanti delle case, che hanno delle Botteghe per la Fiera, e de' Magazzeni, abbiano da invigilare, acciò le Botteghe, ed i Magazzeni da essi affittati, rimangano chiusi sino al Lunedì fissato per il principio de' negozj all'ingrosso. E perciò, non solo rinnoviamo tale necessaria disposizione, ma dichiariamo inoltre, e la estendiamo in modo, che simili Padroni di casa, non solo non potranno permettere alli Venditori, alli quali avranno affittati li loro Magazzeni, Botteghe, o Posti, di fare, nel modo sopra espresso, alcuna sorta di Commercio ne' medesimi, nè tampoco ne' loro Quartieri, o Abitazioni, ma dovranno bensì ancora ammonire ciascheduno all'esatto adempimento della presente Nostra Ordinanza, e quindi denunziare, senz'alcuna connivenza, al Nostro dipartimento della Dogana, li veri contravventori; e mancando a tale loro dovere, oppure, se si scoprisse, ch' essi fossero colpevoli di una tale mancanza, per averla celata, o per avervi presa parte in qualunque modo, saranno tenuti, per castigo, di pagare, come li Compratori, la metà del valore delle merci contrattate, esposte, o scelte, prima del tempo dovuto; e saranno essi similmente tenuti d'invigilare, acciò tali disordini non

ven

vengano commessi dalli loro domestici, o servi, e quando li ritrovassero colpevoli, dovranno similmente denunziarli, perchè vengano puniti con l' arresto, o con altre pene corporali.

§. 5.

Affinchè tali inconvenienti non abbiano da essere cagionati nemmeno dall' uso, che già troppo fortemente si è introdotto, di disfare troppo presto i Colli delle merci, che quì giungono per la Fiera, ordiniamo pure graziosissimamente, che li rispettivi Colli degli Esteri concorrenti alle Fiere, non abbiano da essere aperti, nè le merci estratte da essi, se non nel Giovedì precedente al Lunedì destinato per il principio de' negozj all' ingrosso, sotto pena di 20 Ristalleri, li quali si dovranno pagare dal Proprietario, o da quello che frequenterà in di lui vece la Fiera, e dovrà questo, unitamente alli suoi Fattori, Spedizionieri, e Garanti del Paese, restare risponsabile per il pagamento di detta somma, sia che tale contravvenzione sia stata commessa da lui stesso, oppure dalla sua gente, Ajutanti di Fiera, o altri. Nel caso però, in cui, per sommo bisogno, tali merci dovessero essere assolutamente dispaccate, per esempio: se fossero state ribaltate per viaggio, o danneggiate dalla pioggia, o dalla umidità, lo Spedizioniere, o il Garante, dovrà darne parte al Nostro Dipartimento della Dogana, e contenersi secondo la prescrizione del medesimo.

§. 6.

Siccome questo Magistrato, e la Direzione di Polizìa, sono incaricati di esattamente osservare questo punto, in riguardo alli Magazzeni, Botteghe, e Posti Signorili, che ritrovansi sotto l' ispezione del Nostro Dipartimento della Dogana, così ordiniamo Noi a tutti quelli abitanti, che hanno de' Magazzeni, Botteghe, o Posti, o che nelle loro case hanno soltanto de' Depositi, o Rimesse, di osservare per simili merci fedelmente, ed esattamente quanto sopra, e di farlo similmente osservare dalli loro subalterni, e domestici, e di denunziarne a questo Dipartimento della Dogana, li Contravventori, che saranno scoperti da essi, o dalli loro domestici, mentre, in caso di mancanza, o di connivenza, dovranno eglino subire la stessa pena.

§. 7.

Dalla Fiera di *S. Lorenzo* da questo anno, in poi, restano stabiliti per gli anzidetti Negozj all' ingrosso, tre soli giorni anticipati, cioè, il Lunedì, il Martedì, ed il Mercordì delle settimane fissate nel § 1, mentre detti giorni sono sufficienti per gli affari primarj de' Negozianti all' ingrosso secondo il parere datoci dalli Negozianti Esteri, che abbiamo consultati; il Commercio in dettaglio poi, ed ogni altro Commercio della Fiera, a cui per il passato si dava principio soltanto nel Lunedì susseguente, avrà luogo tre giorni prima, vale a dire nel Giovedì della settimana sopra indicata. Siccome poi l' oggetto di questa mutazione, e rispettiva anticipazione del Commercio in dettaglio, si è di porre questo Commercio in una connessione più comoda con quello all' ingrosso, e di procurare con ciò specialmente, a que' concorrenti alla Fiera, che dopo questa Fiera sono soliti a portarsi alle prossime susseguenti Fiere di Francoforte sull' Oder, e sul Meno, la comodità di meglio accudire alli loro affari di Commercio in questa Piazza, e di terminarli senza fretta, e senza interruzioni: così vogliamo sperare, che ognuno procurerà di conformarvisi pienamente, e senza veruna mancanza. E per esserne assicurati maggiormente della universale ed immancabile osservanza, ordiniamo graziosissimamente nello stesso tempo, che per li Contravventori, senza eccezione, tanto in riguardo de' Venditorj, quanto de' Compratori al dettaglio, e delli loro Commessi, Ajutanti di Fiera, o altri Agenti, come pure in riguardo de' Nazionali, e loro domestici, ecc., che vi prenderanno parte, con nascondere permettere, o favorire in qualsivoglia modo i disordini, abbiano da avere luogo quelle stesse pene, che sono stabilite ne' §. 2, 3, e 4, per il Commercio all' ingrosso, fatto prima del tempo dovuto.

§. 8.

Siccome per il passato si soleva con il suono della campana, dare il segno del principio della Fiera nel Lunedì dopo *S. Lorenzo*, oppure della *Purificazione di M. V.* tanto per il Commercio in dettaglio, quanto per quello in generale: così ora, attesa

la mutazione fatta, come si è veduto nel precedente §, tale Commercio generale, principierà tre giorni prima, cioè nel Giovedì suddivisato, al solito suono della campana.

§. 9.

Il fine della Fiera all'incontro resta per l'avvenire fissato, come lo fu per il passato, cioè nel Giovedì della seconda settimana, dopo la *Purificazione*, o *S. Lorenzo*, e si dovrà pure dare il segno della campana, per notificare il fine della Fiera; perciò rinnoviamo quì quanto abbiamo disposto con le anteriori nostre Ordinanze, in riguardo al fine della Fiera.

§. 10.

Tutti li Negozianti, e Mercanti, Artefici, ed Operaj di quà, che per oggetto del Commercio delle Fiere hanno de'Magazzeni, Botteghe, e Posti, nel recinto della Fiera, oltre alle Botteghe che hanno nelle proprie loro case, dovranno, in riguardo del loro Commercio in tali Magazzeni, Botteghe, ecc. osservare tutti li punti premessi, sotto le già prescritte pene; all'incontro avranno essi piena libertà di continuare nelle loro case, anche durante la Fiera, tanto all'ingrosso, quanto al dettaglio, quella sorte di negozio, in cui sono soliti di occuparsi nel rimanente dell'anno, fra una Fiera, e l'altra, e questa libertà l'avranno indistintamente tutti li Mercanti, Artigiani, ecc. di quà, nelle loro Abitazioni, e Botteghe ordinarie, siano queste nel recinto della Fiera, o in altri siti, benchè non abbiano de'Magazzeni, e Botteghe particolari nel tempo della Fiera.

§. 11.

Affinchè in avvenire ogni Negoziante Estero abbia una esatta istruzione del modo, come debba trattarsi il negozio all'ingrosso di ciaschedun'Articolo, secondo la graziosissima nostra intenzione, ordiniamo graziosissimamente quanto segue:

1) Il negozio de'viveri non sarà permesso agli Esteri altrimenti che all'ingrosso; quello al minuto poi spetterà soltanto alli Membri di questo Ufficio de'viveri.

2) Tutte le altre mercanzìe, che non sono espressamente nominate nel presente, e che sogliono vendersi al Pezzo, alla Pezza, al Centinajo, alla Sessantina, o *Shock*, alla Dozzina, o in altri simili quantitativi, e misure, dovranno essere trafficati durante il periodo del Commercio all'ingrosso, secondo questa tale determinazione, e come lo richiede la qualità di ciascheduna mercanzìa.

3) All'incontro, gli Articoli da Tintura, le Spezierìe, e le Drogherìe: come pure il Zucchero, Caffè, Te, Zibbibi, Mandorle, Riso, e tutti gli altri Articoli compresi sotto il nome di Droghe, de'quali la libbra di questo peso non si vende più di 24 Grossi di Maria, non potranno essere venduti nel tempo del Commercio all'ingrosso, in minore quantità di un mezzo Centinajo, ad una stessa persona; le Drogherie più fine, come, Fior di Noce moscata, Noci moscate, Cannella, Garofani, ed altre simili, la libbra delle quali vale più di 24 di detti Grossi la ℔, non si potranno vendere al tempo anzidetto, in quantità minore, che per il valore di Ristalleri 2½.

4) Gli Esteri Venditori di Amido turchino e bianco, e di Polvere di Cipro, non potranno vendere dell'Amido turchino in quantità minore di ½ di Centinajo; e dell'Amido bianco, e della Polvere di Cipro, non meno di ½ Centinajo, ad una stessa persona, in tempo del Commercio all'ingrosso, e questo ultimo quantitatívo dovrà osservarsi ancora nella vendita della Farina, Orzo Tedesco, Tritellino, e di quelle Paste, che si chiamo volgarmente, *Fidellini*.

5) Gli Esteri Negozianti di Pelli non potranno, nè in tempo del Commercio all'ingrosso, nè negli altri giorni della Fiera, vendere il Cuojo da suola altrimenti che a Pelli intiere, e li Bulgari, Cordovani, *Saffian*, come pure le Pelli di Vitello, di Pecora, di Capra, ed altre simili Pelli minute, non altrimenti che a Decine, ed a Dozzine, e perciò resta ad essi inibito lo spezzare le prime, ed il vendere ad una ad una queste ultime.

6) Il Commercio delle Pellicierìe all'ingrosso, sarà permesso soltanto di quelle non apparecchiate per vestiarj, oppure di Dozzine intiere di vestimenti già fatti, come, Manicotti, Guanti, Berrette, ecc, e ciò dovrà essere umilmente osservato anche da questi Pellicciaj nelle loro Botteghe in Fiera.

§. 12.

§. 12

Siccome le merci di Stagno, Rame, Ottone, Porcellana, Pietra, e li Vetrami, non sono ben suscettibili di Commercio all'ingrosso, così tutto il Commercio in simili Articoli sarà considerato come negozio al minuto, ma la vendita de' medesimi non dovrà incominciare in avvenire prima del suono della campana, restandone però libero il Commercio a questi Artefici nelle loro case, secondo il §. 10; e ciò s'intende ancora in riguardo alle merci degli Artefici di Latta, detti in alcuni luoghi volgarmente, Bandaj, o Lattonaj, de' Cordaruoli, de' Falegnami, Tornatori, Sellaj, Coreggiuolaj, Fabbricatori di Paste con mele, ed altri simili.

§. 13.

E siccome ancora in riguardo al genere di Galanterie e di Gioje, come: Anelli, Orioli, Tabacchiere, Astuccj, Fibbie, Specchj, Guanti, merci inverniciate con lacca, ecc.: come pure in riguardo alle Stoffe bianche, e Stoffe ricche, e dette ricamate a colori; Cuffie, ed ogni altra sorta di adornamenti da Donna, si è fatta la medesima osservazione, cioè, che pochissimi di questi Articoli vengono trafficati all'ingrosso, e li Negozianti de' medesimi sogliono esporli in vendita nelle Botteghe del secondo appartamento della Piazza chiamata l'*Autors-Hof*: così il Commercio de' medesimi, nelle dette Botteghe del secondo Appartamento, nell' *Autors-Hof*, non potrà farsi prima del Giovedì destinato per l'avvenire al principio della Fiera. Li Contravventori di questo, e del precedente § saranno parimente puniti come ne' §. 2, 3, e 4.

§. 14.

Essendosi da qualche tempo introdotto l'abuso, che nelle camere, ed abitazioni prese in affitto, viene fatto negozio non solo da que' Commercianti, che altronde sono provveduti di Magazzeni, Botteghe, o Posti nel recinto della Fiera, ma ancora da certi altri, li quali, viaggiando con la Posta ordinaria, o straordinaria, o con altri Carrettieri, portano seco le merci ne' Bauli, si dichiarano alle Porte, per semplici Compratori, e le merci che hanno ne' Bauli, le denunziano per abiti, indi nelle camere di loro abitazione, negoziano poi con le medesime, che talvolta sono di gran valore, nulla pagando, o almeno una sola porzione del prescritto Dazio di Fiera: così ritroviamo a proposito, per togliere questo abuso, di non permettere in avvenire, sotto pena di 10 Ristalleri, ed anche di pena maggiore, secondo le circostanze, il negoziare nelle camere di abitazione, a tutti li Negozianti Esteri, che non hanno in affitto de' Magazzeni, Botteghe, o Posti particolari, e che non vi siano autorizzati mediante una espressa permissione della Principesca Nostra Camera; ed ordiniamo inoltre a tutti gli abitanti di questa Città, sotto la stessa pena, di non permetterlo nelle loro case; que' tali poi, che sono provveduti di simili Magazzeni, e Botteghe, dovranno regolarsi, nel Commercio che faranno nella loro abitazione, secondo il prescritto nel §. 4.

§. 15.

Similmente, non sarà permesso in avvenire alli Negozianti Esteri, di trafficare le loro merci nel recinto del Nostro Castello, o di alcun' altro Pubblico Edifizio, che non sia espressamente destinato per il Commercio della Fiera, nè tampoco nelle Cantine, Bettole, Caffetterie, ed Osterie; ma dovranno eglino provvedersi di una Bottega, o Posto nel Distretto destinato per il Commercio della Fiera; nel caso di contravvenzione, non solo lo stesso Negoziante ma ancora l'Oste, o il Padrone della Bettola, che avrà permesso tale Commercio, dovrà subire la pena di 10 Ristalleri, ed anche una maggiore, secondo le circostanze.

§. 16.

In quanto al Commercio de' merciaj ambulanti, vogliamo che sia regolato, non solo secondo le differenti qualità di mercanzie, ma ancora secondo alcune istruzioni date al Nostro Dipartimento della Dogana, secondo le quali intendiamo che sia regolata egualmente la distribuzione de' Biglietti.

A quelli che avranno il Biglietto, siano Ebrei, o Cristiani, sarà permessa tale sorte di Commercio, dal principio, sino al fine della Fiera. Siccome poi gli Ebrei sono soliti di barattare nello stesso tempo, e trafficare con le monete, contro li Nostri ordini, così resta loro in avvenire ciò probibito, sotto pena della perdita del danaro trafficato, ed anche sotto pena maggiore, secondo le circostanze.

§. 17.

§. 17.

Siccome poi con questa occasione ritroviamo necessario di pubblicare, in favore del Commercio de' Cambj in queste Fiere, una precisa disposizione in riguardo all' Accettazione, e pagamento delle Cambiali: così ordiniamo quanto segue.

1) La Presentazione, ed Accettazione delle Cambiali pagabili, non in un determinato giorno, ma generalmente in Fiera, dovrà farsi al più tardi nel Giovedì della Settimana di *S. Lorenzo*, o della Purificazione *di M. V.*, siccome questo è il giorno destinato nelle premesse Ordinanze per il principio del Commercio in dettaglio, ed in generale, e dell' avviamento della Fiera.

2) Se una Cambiale sarà tratta per la prima settimana della Fiera, dovrà essere pagata dagli Ebrei nel Venerdì, e dalli Cristiani nel Sabato della stessa settimana.

3) Se poi nelle Cambiali il pagamento sarà fissato per la seconda settimana della Fiera, oppure, che non vi sarà espressa alcuna settimana, resta similmente per queste prefisso il Venerdì ed il Sabato, dopo il Mezzodì, della seconda settimana, il quale dovrà essere l'ultimo termine; e scorsi che saranno tali termini della scadenza, si dovrà procedere secondo le Leggi di Cambio, contro simili morosi Debitori.

4) Quelle Cambiali poi, che non sono espressamente pagabili in Fiera, ma che nulladimeno vengono a scadere in tempo della Fiera, dovranno in avvenire, come per il passato, accettarsi e pagarsi secondo le Leggi di questo Giudizio di Cambio Mercantile, e così pure:

5) Si dovranno osservare le premesse Ordinanze, riguardanti li giorni della scadenza delle Cambiali, anche in riguardo alla presentazione, accettazione, e pagamento degli Assegni pagabili nella Fiera.

Ordiniamo perciò alla Nostra Principesca Camera, al Dipartimento della Dogana, alli Borgomastri, ed al Magistrato, non meno che al Tribunale Mercantile di quà, d' invigilare senza indulgenza sulla esatta osservanza di questi graziosissimi Nostri Ordini, e quindi la sottoscriviamo Noi di proprio pugno, facendovi apporre il Principesco Nostro Sigillo della Cancellerìa segreta, e vogliamo che siano pubblicati mediante la stampa, ed affissi ne' luoghi soliti. Fatto nella Nostra Città di Brunswick, il dì 5 Febbrajo, 1768.

CARLO.

D. di Br. e L.

(*L.S.*)

I. H. de Bötticher.

Tribunale Mercantile.

Più importante ancora per il buon successo, e per il buon' ordine di queste Fiere si è il Tribunale Mercantile. Questo Collegio, in tempo di Fiera, è continuamente in sessione, ed è composto da tre Membri stabili del Magistrato, un Negoziante del Paese, e due esteri. Questi ultimi devono essere ogni anno eletti nella Fiera della *Madonna*, dalli principali Negozianti del Paese, ed Esteri, fra di loro; ed al Principe Regnante resta soltanto riservata la conferma de' medesimi. Questo Tribunale decide, in nome del Governo, e secondo un prescritto, e fissato Regolamento, nel modo più breve possibile, tutte le controversie e litigj che insorgono in affari di Commercio. In materia di Cambj non ha luogo, nè l' Appellazione, nè qualunque altra via Giudiciale contro le Sentenze del medesimo: nelle altre controversie mercantili, se l'oggetto importa più di 100 Ristalleri, si può appellare al Giudizio Mercantile di Appellazione, alla di cui Sentenza poi l' Appellante deve acquietarsi assolutamente. Questo Giudizio Mercantile di Appellazione, è parimente composto di tre Membri stabili del Magistrato, ed inoltre di un Negoziante del Paese, e di due Esteri. Questi ultimi sono sempre gli stessi, che nell' anno precedente erano Assessori della prima Istanza, o sia del Tribunale Mercantile.

Questo saggio Regolamento merita di essere ovunque adottato; mentr' egli è una cosa più prudente, che de' Negozianti abbiano parte in questo Tribunale, di quello che sia il formarlo di soli Giurisconsulti, li quali ordinariamente hanno nessuna, o ben poca cognizione del Commercio.

Affin-

Affinchè ognuno goda della maggiore sicurezza possibile, anche in riguardo della sua proprietà in queste Fiere, si sono fatte delle ottime, ed efficaci disposizioni. Per tale oggetto, non solo vengono sempre visitate, 14 giorni avanti la Fiera, tutte le Osterie in distanza di mezza lega intorno alla Città, ma vengono mandate in giro ancora, quasi in ogni ora del giorno, delle Truppe Ducali d'Infanteria, e di Cavallerìa, a pattuglie, per arrestare tutti li malviventi, e vagabondi. Nella stessa Città, tutti li Locandieri devono notificare prontamente ogni Forestiere che arriva, acciò non vengano ricoverate delle persone pericolose, e sospette; e durante la Fiera, girano per tutte le strade delle pattuglie d'Infanteria, e di Cavallerìa, e così pure vegliano per la più perfetta sicurezza de' Forestieri, e degli Abitanti della Città, una grandissima quantità di Guardie civiche, Guardiani, Guardalanterne, Ispettori delle lanterne, ed altri simili, disposti in tutte le parti della Città, e mantenuti a spese della medesima, e della Camera.

Nella Fiera di *S. Lorenzo* vi è sempre un maggiore concorso che in quella d'Inverno, cioè, della *Purificazione di M. V.* Il Cuojo, li Panni stranieri, le Stoffe di lana, di cotone, di seta, e di mezza seta: le merci di moda, e le Galanterie di ogni sorta, sono gli Articoli, de' quali si fa il più forte Commercio in queste Fiere. Oltre di questi vi sono li prodotti delle Fabbriche della Città di *Brunswick*, e del suo Territorio, non meno che degli altri Paesi del Ducato, cioè:

Fabbriche e Manifatture

Panni e Stoffe delle Fabbriche della Città, e dello Stato, fra li quali vi sono anche li Ciambellotti di lana del Paese, detti volgarmente; Ciambellotti di Gottinga, alti $\frac{5}{4}$, che servono per abiti da uomo per l'Estate, ecc. La grande, ed importante Manifattura di Panni del Sig. *Giovanni Cristoforo Krause*, *Senior*, somministra una buona parte de' Panni ordinarj, mezzani e fini, di lana del Paese, e de' finissimi, di lana di Spagna. In questa stessa si fabbricano pure delle Stoffe per infodera, della Sajetta, del Rovescio, delle Coperte di lana, ecc., che per la maggior parte vengono comprate dagli Esteri, nelle Fiere.

Il Sig. *Conrado Eberardo Wiedemann*, tanto in tempo di Fiera, quanto fuori di essa, tiene un forte deposito bene assortito delli suddetti Ciambellotti di Gottinga, e li fa fabbricare di lana del Paese, di modo che può sul momento adempire a qualunque commessione. Ha egli pure nel suo Negozio tutte le qualità di Tabacco da fumo, e da naso, Specchj con cornici indorate, Pezzi di Marmo di Blankenburg per tavole, Mobili di ogni sorta, di legno di Mahone, o *Mahagony* ecc.

Nella Fabbrica di carta pesta, e di lavori ed Articoli inverniciati con Lacca, della Fabbrica de' Sig. *Giorgio Sigismondo Stobwasser, e Figlio*, si fabbricano delle Tavole dipinte finamente, all'antica, rotonde, ed incavate, con piedestallo, e senza; inoltre delle Guantiere quadre e rotonde, da Gallerìa, e delle altre ovali, ed incavate, per Caffè, delle Sottocoppe lunghe, e rotonde; de' Vasi per il Te, e per il Tabacco; delle Tabacchiere; delle Scatole per il Tabacco da fumare, delle Bottiglie, Tondi, Bicchieri, *Toilette*, Chicchere, Pippe di carta pesta, con guarnitura e senza; Valdrappe, Fiori per i Candellieri, Bastoni di legno di noce, laccati, ecc. Alle Fiere di Lipsia ritrovansi queste Mercanzìe sulla Piazza chiamata, *Auerbachische-Hof*.

La Fabbrica di Porcellana in *Furstenberg*, del Principe del medesimo nome, sul fiume Weser, presso Holzmünden, ha il suo principale deposito in *Brunswick*, oltre ad altri depositi in commessione in diverse Piazze della Germania, e dell'Olanda: in *Brunswick* ritrovasi incumbenzato della vendita il Sig. *Schulze*, Mercante di libri, ed in Fürstenberg, il Mercante di Libri, Sig. *Hopstock*. Oltre i Fornimenti da tavola per il Caffè per il Te, Vasi, *Postpourri* di ogni sorta, ecc., vi si ritrova ancora una copiosa raccolta di Busti a stampa, lavorati, parte ad imitazione de' veri antichi, e parte sul modello di Autori moderni. Questa Fabbrica fornisce i Busti di *Pope*, *Newton*, *Dryden*, *Lessing*, *Jerusalem*, *Vieland*, *e Rainal*; inoltre, le Statue dell'Imperadore, del Re di Prussia, e di altri Sovrani, montati a cavallo, sciolti, e sopra piedestalli indorati, de' quali un solo pezzo costa 9, 10, e più Luigi d'oro: vi si ritrova ancora de' lavori a stampa, degli antichi, e Bassirilievi, Medaglie, e Teste di diversi Letterati antichi, e moderni, e di molte altre persone rinomate ecc.

Nella grande Fabbrica di Majolica del Sig. *Beniamino Rabe*, in *Brunswich*, si fanno delle Stufe di Porcellana, intiere, e mezze; Vasi, ed Urne, tutto sul nuovo gusto, tanto in lavoro antico, che moderno. Inoltre, Fornimenti da tavola per il Caffè,

e

e per il Te, Candellieri, Vasi per fiori, Vasi per il Tabacco, ecc., ed altri simili lavori, ne' quali la vernice bianca, e la vivacità della pittura in colore turchino, va sempre acquistando una maggiore perfezione. Questa Fabbrica accetta ancora delle commessioni, particolarmente per Stufe e Vasi, quali vengono fatti esattamente, secondo li disegni, e prescrizioni che le vengono date. Con essa si può godere il vantaggio di una facilità ne' prezzi, maggiore a quella che possa accordare verun' altra di questo genere.

Nel Mulino de' Marmi esistente presso alla cava di Marmo, nelle vicinanze di Blankenburg, si fanno delle Tavole, de' Cammini, ed altri simili pezzi di ogni sorta, e colore. Vi si eseguiscono pure tutti li disegni e prescrizioni che si ricevono. Il deposito principale ritrovasi nella Città di Blankenburg, sotto la direzione del Fattore di Corte, Sig. *Rombrich*. In *Brunswick* ne ha un deposito il Negoziante, Sig. *Corrado Eberardo Wiedeman*, per proprio conto.

Nel Distretto di Green, presso Sollingen, vi è una Fabbrica di Specchj, detta, al *Grüne-Plan*. Il Sig. Commessario *Amèlung* l'ha in arrenda, e vi fa fabbricare de' Specchj eccellenti, e grandi, ecc., de' quali una quantità grande passa nella Russia.

Nella Fabbrica di Vetri, a Schornborn, presso il Nobile Distretto, e Villaggio di Deensen, nel Bosco di Sollingen, si fa del Vetro verde di buona qualità, che viene smaltito dal Revisore, Sig. *Seebach*.

In *Brunswick* vi è l'Amministrazione de' Minerali del Principe, la quale accetta ancora delle commessioni per Vitriuolo, Litargiro, Zolfo, Piombo, Pallini di Piombo, Ottone, Ferro, ecc. Vi sono pure alcune Fattorìe, le quali, oltre li suddetti Minerali, sono ancora continuamente provvedute di tutti li generi di Metallo, come, Ferro battuto, e gettato, Stufe di ferro, Filo d'ottone bianco e nero, Filo di ferro, ecc. Nella Fattorìa di *Brunswick* vengono prontamente serviti li Compratori dal Signor *Meyer*, Fattore.

Li Signr. *Fratelli Gravenhorst* hanno in *Brunswick* una Fabbrica di Sali, e di Colori di ogni sorta. Ne fanno un grande traffico in detta Città, verso pronto pagamento, senza frequentare le Fiere Estere. Le qualità sono le seguenti:

	Ristall.	*Grossi.*
Sale armoniaco, vero e puro, in pezzi simili alli Pani di Zucchero, come pure cristallizzato, in pezzi sciolti, . . . le 100 ℔ per	55	—
—— al minuto, in pezzi di 4 in 6 ℔. cristallizzato . . . la ℔ =	—	14
Allume rosso, puro il di cui colore resiste anche al fuoco, le 100 ℔ =	30	—
—— al minuto . . . . la ℔ =	—	8
Verde di Brunswick, colore per la Pittura, che resiste all'aria, ed all'intemperie . . . . le 100 ℔ =	62	12
—— al minuto . . . . la ℔ =	—	16
Sale mirabile Glauberi, cristallizzato . . . . le 100 ℔ =	14	—
—— al minuto . . . . la ℔ =	—	4
—— disseccato, in polvere . . . . le 100 ℔ =	40	—
—— —— al minuto . . . . la ℔ =	—	12
Sale alcali minerale, cristallizzato . . . . la ℔ =	1	12
—— al minuto . . . . l'Oncia	—	3
—— disseccato . . . . la ℔ =	4	—
—— —— al minuto . . . . l'Oncia	—	8
Un altra sorte di Color verde per la Pittura, denominato, Verde di Brunswick, raffinato, differente dal sopra indicato, e che si vende fluido, e disseccato.		
Il disseccato . . . . la ℔ =	1	16
Il fluido . . . . la ℔ =	—	20
Balsamo di Brunswick, un rimédio di Chirurgìa, in Bottiglie di $\frac{1}{4}$ di ℔ =	2	—
—— in Fiaschette di . . . . 1 Lotto	—	8

Fra le Fabbriche e Manifatture di *Brunswick* vi è ancora la Fabbrica di Filo del Signr. *Filippo Lodovico Köppe*, che produce della roba fina, e che ne fa un gran traffico.

Ci sono ancora tre Biancare di Cera, ognuna delle quali imbianchisce annualmente più di 150,000 ℔ di Cera.

Li principali prodotti naturali del Paese, che somministra la Città, ed il Ducato di *Brunswick*, per il Commercio estero, sono: — Prodotti.

Il Luppolo, la Lana grezza, il Lino, i Filati, specialmente di lana, che vengono filati in gran quantità in questi Istituti de' Poveri, e molto ricercati dagli Stati esteri.

Per *Brunswick* formano un vantaggioso ramo d' industria li Salsicciotti, detti comunemente, *Braunschweiger-Schlackwürste*, di cui se ne spedisce una grande quantità in tutta la Germania. Lo stesso si può dire della Birra forte, che ivi si fabbrica di Luppoli, molto conosciuta sotto il nome di semplice, e doppia *Braunschweiger-Mumme*. Ella porta il nome del suo Inventore, ed una volta se n' estraeva una quantità molto maggiore che presentemente, anche per mare, in tutta l' Europa, e perfino nelle Indie Orientali. Quindi è, che questa Birra, o sia *Mumme*, viene ancora presentemente chiamata, *Mumme di Nave*.

Anche i lavori di legno di noce de' Falegnami di questa Città si possono considerare come un Articolo di Commercio. In tempo di Fiera vengono esposti in vendita in una gran Sala particolare, e se ne fanno delle considerabili spedizioni, tanto in tempo di Fiera, quanto nel rimanente dell' anno. Anche questi Carpentieri, Sellai, e Correggiuolaj di *Brunswick*, meritano riguardo per li loro belli lavori, ed in fatti ricevono essi moltissime commessioni, tanto in tempo di Fiera, quanto negli altri tempi.

Brunswick, *Wolfenbüttel*, *Zelle*, ecc., conteggiano a Ristalleri di 36 Grossi di Maria, detti *Mariengroschen*, ognuno di 8 *Pfennige*, o danari Correnti. — Conteggio.

La divisione di questa valuta di conteggio, è la seguente.

Ristallero.	*Pezze da* $\frac{2}{3}$, *o sia fni.*	*Mariengulden, o fni. di Maria.*	*Grossi buoni.*	*Grossi di Maria.*	*Gössgen, o Groschen.*	*Mathier.*	*Pfennige, o* ₰.	*Heller, o Bagattini.*
1 *fa*	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{4}{5}$	24	36	48	72	288	576
	1 *fa*	$1\frac{1}{5}$	16	24	32	48	192	384
		1 *fa*	$13\frac{1}{3}$	20	$26\frac{2}{3}$	40	160	320
			1 *fa*	$1\frac{1}{2}$	2	3	12	24
				1 *fa*	$1\frac{1}{3}$	2	8	16
					1 *fa*	$1\frac{1}{2}$	6	12
						1 *fa*	4	8
							1 *fa*	2

In numeri intieri 2 *Ristalleri* fanno 3 *Fni.* — Riduzione

5 *detti* = 9 *detti* di Maria.
5 *fni.* = 6 *detti* di Maria.
2 *Grossi buoni* = 3 *Grossi* di Maria.

Le valute effettive in *Brunswick* sono: — Valute.

In Oro.

Doppj, Semplici, e Mezzi Carli d' Oro, da 10, 5, e 2½ Ristalleri l' uno.
Zecchini da 2¾ Ristalleri.

In Argento.

Talleri effettivi da 48 Grossi di Maria: Talleri Correnti, da 36 Grossi di Maria: Fiorini, o sia, Pezze da ⅔ da 24 Grossi di Maria; Pezze da ⅓, e da ⅙, che vagliono 12, e 6 Grossi di Maria; e Pezze da 3 1½ Grossi di Maria; o sia Pezze da 2, e 1 Grossi buoni, e queste valute di argento vengono coniate sul piede di Convenzione, dopo l' anno 1764, per valuta Corrente.

Le Pezze da 6, e 4 Danari servono per moneta piccola.

Vi si ritrovano ancora de' Talleri in specie, vecchj, monetati sul piede di Lipsia, o sia dell'Impero, da 2 *fni.*, ovvero, 48 Grossi di Maria, e delle Pezze di argento basso, e fino, da 1, $\frac{1}{2}$, e $\frac{1}{4}$, che vagliono 24, 12, e 6 Grossi di Maria, da calcolarsi tutto sul piede di Lipsia.

Cambio delle Monete

I Zecchini si contano per $2\frac{3}{4}$ Ristalleri, con $3\frac{1}{2}$ per cento, circa di aggio, contro valuta Corrente, o sia, per 2 Talleri, 30 Grossi di Maria Correnti, circa; ma li Talleri in specie, li $\frac{2}{3}$, e li $\frac{1}{3}$ vecchj, sul piede di Lipsia, si cambiano contro Correnti, oppure si conteggiano in pagamento, con un aggio di 12 p. %, circa, e vagliono perciò 54, 27, e $13\frac{1}{2}$ Grossi di Maria, circa.

Li Carli d'oro, i Luigi d'oro Francesi vecchj, i Federici d'oro Prussiani, gli Augusti d'oro di Sassonia, i Giorgi d'oro di Annover, e le Doppie di Spagna, vanno ordinariamente al pari con la valuta Corrente.

Oro.

La Marca di Colonia di oro fino vale in *Brunswick* 190 Ristalleri, circa, in Carli d'oro, ovvero in Correnti.

Argento.

La Marca di argento fino vale 13 Ristalleri, circa, in Carli d'oro, ovvero in Correnti.

L'Argento in opera ha 12 Lotti di finezza per ogni Marca; il segno del cimento è di un Leone in piedi.

Monetazione.

Con una Marca di oro, di $21\frac{3}{4}$ Carati di finezza, si fanno 35 Carli d'oro, e con una Marca di Argento fino si fanno 13 Ristalleri, 12 Grossi di Maria Correnti.

Valore intrinseco.

E perciò il Tallero, ne' Carli d'oro viene stimato per 22^{54} Grani di Colonia, o sia 25^{19} Grani d'Olanda di oro fino, ed il Ristallero Corrente, per 326^{4} Grani di Colonia, o sia 364^{3} Grani d'Olanda di argento fino.

Il Carlo d'oro al Marco pesa dunque 124^{3} Grani di Colonia, ovvero 138^{9} Grani d'Olanda, e contiene 112^{6} Grani di Colonia, oppure 125^{9} Grani d'Olanda di oro fino.

Proporzione

La Proporzione fra l'oro e l'argento in queste monete si è, per conseguenza di 1 a 14^{43}.

Pari.

Il Pari fra *Brunswick*, e le altre primarie Piazze di Cambj estere, è lo stesso come fra queste, e Lipsia, e nell' Articolo di questa se ne ritroverà una esatta descrizione.

Pesi.

Il Peso dell'oro, e dell'argento in *Brunswick* è la Marca di Colonia, ed il cimento si è quello di Lipsia.

Per togliere le dispute, che di tempo in tempo nascevano sul peso de' Luigi d'oro, nel 1773 ne furono fatti e distribuiti de', così detti, pesi di tolleranza, per il corso de' medesimi. Li Luigi d'oro suddetti, che hanno il peso giusto secondo li pesi suddetti, devono riputarsi di peso, ed accettarsi in pagamento. Secondo il quale calcolo dovrebbero pesare:

1 Luigi d'oro doppio	246^{13} Grani di Colonia, o	275^{7} Grani d'Olanda,	3.708	}	*Richtpfennigstheilchen* ovvero particelle di cimento
1 detto semplice	122^{6} ———	130^{4} ———	1.833		
1 detto mezzo	60^{9} ———	68^{15} ———	917		

Il peso Mercantile dividesi come segue.

1 Libbra Navale ha 20 *Liespfund*, ovvero 280 ℔.
1 Centinajo ha 114 ℔.
1 *Liespfund* ha 14 ℔.
1 *Stein* ha 10, e talvolta ancora 11 ℔. 1 ℔.

℔.	Marche.	Oncie	Lotti.	Quentlein, o Quarti.	Danari, o ₰.	Heller, o Oboli.
1 ha	2	16	32	128	512	1024
	1 ha	8	16	64	256	512
		1 ha	2	8	32	64
			1 ha	4	16	32
				1 ha	4	8
					1 ha	2

Un Batile di Burro, de' grandi, si computa per 280 ℔, e de' piccoli, per 224 ℔ netto.
L'Olio si vende a Centinajo di 114 ℔ netto, oppure a Botte di 820 ℔ netto.
Siccome la Libbra Mercantile di *Brunswick*, è uguale a quella di Lipsia, così in vece di cercare la proporzione del peso di *Brunswick* con i Pesi esteri, si cerchi la proporzione di questi con quello di Lipsia, sotto l' Articolo di questa Città.

Per la misura del Grano:

Vispel.	*Scheffel.*	*Himten.*	*Viertels.*	*Löcher.*
1 ha	4	40	160	640
	1 ha	10	40	160
		1 ha	4	16
			1 ha	4

1 *Scheffel* di Avena contiene 12 *Himten*.

17 *Scheffel* di *Brunswick* fanno 38 *Scheffel* di *Lipsia*, e 50 di *Dresda*.
1 *detto* detto = 6 *detti* di *Berlino*.
9$\frac{2}{5}$ *detti* detto = 1 *Last* di *Amsterdam*.
101[illegible] *Himten* detto = 1 *Last* in *Amburgo*.

Fuder di Vino.	*Oxhoft.*	*Ahmen.*	*Stübchen.*	*Quartiers.*	*Nössel.*
1 ha	4	6	240	960	1920
	1 ha	$1\frac{1}{2}$	60	240	480
		1 ha	40	160	320
			1 ha	4	8
				1 ha	2

1 Botte di *Mumme*, o sia Birra di *Brunswick*, fa 100 *Stübchen*.
1 detta di Birra comune fa 4 *Tonnen*, 108 *Stubchen*, 432 *Quartiers*, 864 *Nössel*.
1 *Tonne* fa 27 *Stubchen*, 108 *Quartiers*, 216 *Nössel*.

16 Boccali comuni di *Lipsia* fanno 21 *Quartier* di *Brunswick*.
32 detti di cimento ivi = 49 *detti* di *detto*.
[illegible] detti di *Dresda* = 50 *detti* di *detto*.
64 *Stubchen*, ovvero *Quartiers* di *Amburgo* - - - - = 63 *Stubchen*, ovvero *Quartiers* di *Brunswick*.
4 *Quart* di *Berlino* - - - - = 4 *Quartiers* di *Brunswick*.

Per misurare la lunghezza vi è la *Ruthe*, che contiene 16 Piedi, ciascuno di 12 Pollici.

1 Braccio ha 2 Piedi, ed è lungo 253 Linee Francesi; il Piede poi è soltanto 126½ Linee suddette, per conseguenza:

5	Braccia di *Brabante*	fanno	6	Braccia, di *Brunswick*	vi è il divario di	20	p. %
104	dette di *Brunswick*	=	105	dette di Fabbrica di *Lipsia* - -	=	$\frac{15}{16}$	
95	dette di *Berlino*	=	111	dette di *Brunswick* - - - - - -	=	$16\frac{7}{8}$	
5	*Yards Inglesi*	=	8	dette di *detto* - - - - - - - - -	=	60	
253	Braccia o Piedi di *Amburgo*		254	dette o Piedi di *Brunswick* - - -	=	$\frac{3}{8}$	
35	*Aune* di *Lione*	=	72	dette dette di *detto*.			

Il Piede di *Brunswick* è quasi uguale a quello di *Dresda*, e di *Amsterdam*, poichè:

251	Piedi di *Brunswick* - - -	fanno	253	Piedi di *Dresda*, o di *Amsterdam*.
89	detti di *detto* - - - - - -	=	90	detti comuni di *Lipsia*.
10	detti del *Reno* - - - - - -	=	11	detti di *Brunswick*.
29	detti di *Francia* - - - -	=	33	detti di *detto*.
15	detti comuni d' *Inghilterra*	=	16	detti di *detto*.

Numerazione.

1 *Schok* fa 3 *Stiegen*, ovvero 60 Braccia; 1 *Stiege* fa 20 Braccia.
1 Balla di Panni fa 10 Pezzi; 1 Pezzo contiene 22 Pezze; 1 Pezza ha 22 Braccia.
1 Last di Aringhe fa 12 Barili.
1 Last di Sale, e di Burro fa 18 Barili.
1 *Bund*, cioè: Pacco di Filati, fa 20 *Löpfe*.
1 *Lopf*, o sia Matassa Mercantile contiene 900 giri di naspo, ed un *Lopf* da Operajo ne contiene 1000 dette.
1 *Gros* ha 12 Dozzine, ovvero 144 Pezzi.
1 *Decher* ha 10 Pezzi, una Dozzina ne ha 12, un *Mandel* 15, un *Stiegè* 20, un *Zimmer* 40, ed un *Schock* 60.
Il Centinajo comune ha 100 Pezzi, ed il Migliajo comune 1000 Pezzi.
Un Centinajo grosso ha 120 Pezzi, ed un Migliajo grosso ne ha 1200.

Fra li moltissimi Negozianti di Brunswick, *oltre alli già di sopra nominati Manifattori, meritano che se ne faccia particolare menzione li seguenti Signori.*

Case di Commercio

Haussman, Stefano Enrico, e Figlio.
Löbbeke, Fratelli, e Comp.
Herz, Samson, Agente della Camera.
} in Negozio di Cambio.

Kalm, Giovanni Enrico.
Meyer, Giulio e Enrico.
Meyer, Giovanni Corrado, e Figlj.
Meyer, Giovanni Cristiano, Junior.
Ridder, Enrico.
Thies, Giovanni Ardvico, Senior.
Thies, Giovanni Cristoforo, Junior.
} In Negozio di Filati di lino all' ingrosso.

Krause, Corrado Behrend.
Krause, Diderico Gerardo.
} In Negozio di Grani all' ingrosso.

Degener, Giovanni Federico.
Degener, Giovanni Enrico.
Degener, Carlo Enrico.
} In Negozio di lana del Paese, all' ingrosso, e frequentano le Fiere di Lipsia.

In Negozio all' ingrosso, ed in Spedizioni.

Dofour, Fratelli, li quali 6 anni sono, hanno eretto in *Brunswick* un Negozio all' ingrosso, di Seterie di Francia, che fuori del tempo delle Fiere viene amministrato dal loro Commessionato, *Sig. Schnee.*

Krause, Giovanni Cristoforo, Senior; oltre alla sua Fabbrica di Panni, fa egli molto in Spedizioni, negozia all' ingrosso con Lane, Luppoli, Pelli con il pelo, Punte di corna, Olio di pesce di Berga, ecc.

Löbbecke, Fratelli e Comp. con Galanterie d' Inghilterra, Bottonami, e Merci, che si vendono al Braccio: questi frequentano le Fiere di Lipsia, Breslavia, e Francoforte sull' Oder.

Gel-

Geller, Michele; con Viveri di ogni sorta; in oltre, con Caffè, Zucchero, Te, ed altri generi di Drogherie.
Geller, Francesco Ernesto; con Viveri, ed altre cose simili.
Haage, e *Breckenmann*, con Nastri all' ingrosso.
Isaak, Giorgio Guglielmo; all' ingrosso, con Spezierie, Drogherie, Generi da tintura, e specialmente in Spedizioni.
Koch, Gio. Enrico; con Spezierie, Drogherie, e generi da tintura.
Krause, Corrado Guglielmo; con Terraglie d'Inghilterra, e Luppoli; questo frequenta le Fiere di Francoforte sul Meno, e di Cassel.

Röbbert, Vedova di Paolo, ed *Eggeling*. *Berners*, Vedova di Augusto Enrico. *Rosset*, Vedova di Cristiano Ermanno, e *Winkelmann*. *Schaarnbock*, Berend. *Reiner*, Vedova di Giovanni Giorgio.	in affari di Spedizione, in prodotti naturali del Paese d' ogni sorta: ed in Zucchero, Caffè, ed altre Drogherie all' ingrosso.

Deneke, Isaja Baldassare e Comp. *Frühling*, Giovanni Enrico. *Hasecker*, Augusto Guglielmo. *Herzog*, Federico Cristiano. *Koch*, Giovanni Cristoforo, e Figlio.	In soli affari di Spedizione.

Meisner, che ha pure un Deposito in Wolffenbüttel. *Meyer*, Giovanni Cristoforo. } Questi tengono un deposito in Hildesheim. *Schröder*, Eredi di Lodovico. }	In Negozio di Libri.

Merita una particolare distinzione il Negozio di Libri del Principe, nella casa degli Orfanelli, amministrato dal Fattore, Sig. *Göbler*, perchè il medesimo mantiene un compito deposito, ed una grande quantità di esemplari. Tiene poi anche, da alcuni anni in qua, una considerabile raccolta di Libri dilettevoli, ed istruttivi, per darli ad imprestito, o sia una, così detta, Biblioteca di Libri da imprestare, per leggerli, ed ogni due anni viene la medesima accresciuta con nuove opere, di cui si pubblica un Catalogo.

In Carte Geografiche, e Rami.

Il rinomato Negozio di *Brema*. Questo ha continuamente un forte deposito delle migliori carte Geografiche generali e particolari, Francesi, Spagnuole, Inglesi, Danesi, Russe, ecc., come pure de' migliori Disegni in rame, Inglesi, e Francesi. Questo Negozio frequenta le Fiere di Lipsia, ove ritrovasi nella Casa dell' Ispettore *Kuster*, nella strada dell' Impero. In *Brunswick* ha il medesimo un deposito compito di Carta indorata, ed inargentata, Carta alla Turca, marmoreggiata, e di diversi colori, non meno che di tutti gli Articoli occorrenti per i Libraj.

Cambj.

In *Brunswick* si cambia per le Piazze estere, per lo più solamente in tempo di Fiera, e

Si dà	*Per avere*	*In*
140 Ristalleri, circa in Carli d'oro	100 Ristalleri Banco, ovvero.	*Amsterdam.*
135 detti = =	100 detti per Cassa, a Correnti	*Amsterdam.*
142 detti = =	100 detti Banco, ovvero	*Amburgo.*
119 detti = =	100 detti Correnti	*Amburgo.*
6 detti, e 3 Grossi buoni, circa	1 Lira Sterlina	*Londra.*

Per alcune altre Piazze *Brunswick* cambia come Lipsia: anzi il Corso del Cambio delle medesime si regola comunemente secondo quello di Lipsia.

Uso.

L' Uso si calcola generalmente per 14 giorni dopo l' Accettazione.

Giorni di Rispetto.

Li Giorni di rispetto non sono in uso: in certi casi però può accordare il Possessore di una Cambiale, secondo il seguente Regolamento, tre giorni di rispetto, al più.

Median-

Dichiarazione.

Mediante una Dichiarazione di S. A, Serenissima, del dì 9 Marzo, 1767, il significato della parola, *Ausgeber*, cioè, Datore, viene determinato nell' Art. 45 del seguente Regolamento di Cambio, in *Brunswick*, in modo che, siccome nel medesimo si è adoperata la parola, *Datore*, per significare quello che possede la Cambiale per darla via verso contanti, così non si abbia nemmeno da sottointendere altro che il Possessore della Cambiale.

Regolamento di Cambio.

Graziosissimo Regolamento del Serenissimo Principe e Signore, AUGUSTO GUGLIELMO, Duca di BRUNSWICK e LÜNEBURG, ecc., come si abbia da contenersi negli affari di Cambj, e nelle controversie relative a'medesimi, nel suo Ducato e Stati. Pubblicato il di Primo Agosto, 1715.

Noi AUGUSTO GUGLIELMO, per la Grazia di Dio, Duca di BRUNSWICK e LÜNEBURG, ecc., notifichiamo a tutti in generale, ed a ciascheduno in partcolare, alli Nostri Prelati, a quelli dello Stato Equestre, alli Capitani Primarj, Superiori, ed Uffizianti, Borgomastri, Consiglieri nelle Città, Giudici, Sudditi, ed appartenenti: Siccome, dopo il Nostro avvenimento al Governo, che Dio ce lo conceda ancora in avvenire felice, avendo sempre avuto per oggetto della Paterna Nostra cura, di aumentare sempre più, ed assicurare la prosperità de' Paesi, e de' Sudditi a Noi da Dio affidati, e particolarmente il Commercio ed i Negozj, che vi contribuiscono non poco, e che già sono attualmente passabilmente in fiore, specialmente nella Nostra Città di BRUNSWICK; per conseguire a pieno il graziosissimo Nostro intento, crediamo utile, e sopra ogni cosa necessario di dare al Commercio de' Cambj uno stabile Regolamento per le Fiere: Ed abbenchè già per parte del defonto Nostro Sig. Cugino, del Nostro Sig. Suocero e Padre, il Duca RODOLFO AUGUSTO, ed il Duca ANTONIO ULRICO di BRUNSWICK-LÜNEBURG, di glorisssissima memoria, sia stata fatta per lo stesso fine una buona disposizione, con il Regolamento del Giudizio Mercantile da essi pubblicato nell' anno 1686; ciò non ostante, riguardando questo solamente le Fiere libere Imperiali, stabilite nella Nostra Città di BSUNSWICK, e non essendo stato sempre osservato con quella esattezza, che sarebbe stata conveniente, e da desiderarsi; così abbiamo creduto a proposito di farlo rivedere, correggere, e sistemare, per quanto fosse possibile nelle circostanze presenti affinchè abbia da essere osservato nel Commercio de' Cambj, ed in simili accidenti, in tempo di Fiera, ed in ogni altro tempo, in tutto il Nostro Ducato, e Paesi appartenenti, acciò venga quanto più si può conservata nel Commercio la buona fede, acciò le Cambiali abbiano corso soltanto nell'ordine prescritto, ed acciò ne' casi di controversie venga con prontenza ed imparzialità amministrata la Giustizia verso chiunque si serve di Cambiali; ed è il medesimo del seguente tenore.

Art. 1.

Acciò tutti, tanto quelli che non hanno cognizione dello Stile Mercantile, quanto gli stessi Negozianti, che ne sono pratici, sappiano quello che si deve osservare indispensabilmente per la forma, nel rilasciare le Cambiali: ordiniamo con il Presente, che vi si debbano esprimere li seguenti punti, senza essere però tenuti di seguire precisamente questo metodo cioè:

1) Il nome di quello, a cui, o al di cui Ordine dovrà farsi il pagamento.

2) La somma, e la qualità della valuta che si dovrà pagare; si noti, che per prevenire le le falsificazioni, si dovrà esprimere la somma separatamente con numeri, e separamente con parole..

3) La

3) La scadenza.
4) La Valuta, e da chi essa sia stata ricevuta.
5) La Data, quando e dove sarà rilasciata la Cambiale.
6) La sottoscrizione, vale a dire l'intiero nome e cognome del Datore e Traente, e finalmente:
7) L'indirizzo, vale a dire, il nome di quello, sopra cui sarà la Tratta, e che dovrà pagare.

Posto il caso che, particolarmente nelle Cambiali tratte da un luogo estero, non fosse indicata la valuta, e che anzi non fosse stata nemmeno ricevuta, la Cambiale avrà nulladimeno tutta la sua forza, e valore, poichè fu data sulla buona fede, e venendo in seguito semplicemente accettata, dovrà essere pagata, sotto pena della pronta esecuzione, mentre l'accettante si costituisce debitore da se stesso.

Art. II.

Tutti in generale, e ciaschedano in particolare, il quale avrà comprata, rilasciata, indossata, accettata, o garantita una Cambiale, sia egli Uomo, o Donna, Nobile, o Plebeo, persona di Corte, o del Capitolo, Civile, o Militare, Letterato, o non Letterato, Cittadino, o Villano, sarà come lo stesso Negoziante sottoposto alle Leggi di Cambio, e perciò, nascendo qualche differenza, particolarmente per mancanza del puntuale pagamento, si dovrà agire contro il Debitore impetito, senza riguardo alla Persona, con tutto il rigore delle Leggi di Cambio, di modo che colui, che avrà rilasciata, accettata, o garantita una Cambiale, e che per tale motivo sarà stato chiamato in Giudizio, dovrà comparirvi immediatamente in persona, in seguito della citazione, poichè senza una Nostra particolare concessione, non verrà ammesso alcun Mandatario, o Avvocato; e ciò sotto pena della contumacia, e dovrà riconoscere la Cambiale, e la Scrittura, o negarla con giuramento, e riconoscendola giusta, dovrà provarne immediatamente l'estinzione e compensazione, chiaramente, con ricevute non sospette, Libri di Scontro, o altri Documenti autentici: in difetto, non potendo sostenere questa prova, ed essendo già passata la scadenza, si dovrà, senza concedergli alcun termine, nè alcuna dell'eccezioni perentorie, o dilatorie, espresse in questo Regolamento, sempre però con la riserva del Diritto, che gli potesse competere in riconvenzione, costringerlo all' effettivo pagamento, e quando lo ricusasse, o non fosse in stato di effettuarlo, sarà arrestato personalmente, benchè possedesse de' stabili, e dovrà rimanere in arresto sino a tanto che avrà pienamente soddisfatto il suo Creditore secondo le Leggi di Cambio; e resterà in libertà del Creditore, particolarmente nel caso di un Concorso, di chiedere un sequestro sopra li beni ed effetti del Debitore.

Art. III.

All'incontro, se l'arrestato, dopo di aver'effettuato il pagamento, troverà qualche giusta eccezione da opporvi in riconvenzione, gli sarà fatta Giustizia senza veruna dilazione in forma di Processo sommario, e se l'Attore non avrà de' beni stabili nel luogo del pagamento, non gli dovrà essere consegnato in sue mani il danaro pagato, senza che abbia prima presentata una idonea cauzione, o dato un pegno per l'importo del capitale, con tutti li danni e spese, previa sottomissione di stare in Giudizio, e di pagare ciò che verrà giudicato.

Art. IV.

Nello stesso modo si dovrà procedere in simili casi contro gli eredi di un debitore Cambiario, se questo avrà rilasciata, indossata, accettata, o garantita una Cambiale, e che questa ritorni con Protesto dopo la di lui morte, oppure, s'egli sarà morto dopo l'Accettazione, e prima del pagamento; nè sarà loro accordato il solito anno deliberativo, salvo che rinunziassero alla intera facoltà, mediante un inventario, o una giurata specificazione, e cedessero i beni; nel quale caso saranno liberi dalla obbligazione, e non potranno essere costretti a pagare del proprio.

Art. V.

In quanto alli Minori di età, che sono ancora soggetti al comando, alla direzione, ed alla cura de' loro Genitori, o Curatori, non sarà valida alcuna Cambiale da essi rilasciata, o sottoscritta, salvo che con consenso, e presaputa de' medesimi abbiano notoriamente un proprio Negozio, e che abbiano già passata l'età di 22 anni;

nel

nel quale caso dovranno essere riguardati come di maggior' età; le loro obbligazioni e Cambiali avranno tutta la forza, e si dovrà procedere contro di essi secondo le Leggi di Cambio.

Art. VI.

Si permette con il presente agli Ecclesiastici, agl' Impiegati nelle Chiese, e nelle Scuole, per il bisogno, e la comodità loro, e de' loro subalterni, di servirsi delle Cambiali, ma solo ne' casi in cui essi con questo mezzo volessero, per Esempio: rimettere alli loro Figlj del danaro in altri luoghi, per il proseguimento de' loro studj, o viaggj, oppure, che questi avessero preso in qualche luogo del danaro con la loro approvazione, ovvero, ch' essi stessi facessero comprare della roba in altri Paesi, ordinando alli loro Commessionati, di prendere sopra di essi il loro rimborso. Restano essi similmente obbligati al Regolamento di Cambio, in quanto che abbiano sempre operato secondo il medesimo, o che abbiano fatto in tale modo operare li loro Figlj, o Commessionati, nel presentare, o protestare, ecc:, delle Cambiali; mentre, se per negligenza, o mancanza di altri, accadesse loro qualche danno, anderà questo a carico di quelli, e saranno obbligati alla buonificazione. Il rilasciare poi delle Cambiali sopra se medesimi, ed il negoziare con Cambiali, resta loro inibito, come ogni altro genere di Commercio; mentre in tali casi le loro Cambiali non saranno riguardate che come semplici Obbligazioni per merci ricevute, sopra di che si provvederà ancora nell' Art. LII., e si concederà bensì contro di essi l' esecuzione, ma non potranno essere personalmente arrestati, secondo il rigore delle Leggi di Cambio, per evitare lo scandalo, il disordine, l' abbandono de' loro doveri, del servizio Divino, e delle Lezioni nelle Scuole.

Art. VII.

Chiunque vorrà rilasciare, oppure onorare una Cambiale, a nome di un altro, dovrà produrre una Procura in iscritto, cioè: se sarà una Donna maritata, del di lei Marito; se un Commesso, o Fattore, del suo Principale; e se sarà un Estero, sarà necessaria una Procura autenticata dalli Superiori del luogo di sua dimora, e dovrà presentarla all' Attuario, o Cancelliere del Supremo Tribunale del luogo, ove si ritroverà, oppure, se ciò sarà nella Nostra Città di *Brunswick*, e specialmente in tempo di Fiera, al Segretario del Tribunale Mercantile, unitamente ad una copia consimile, onde guadagnare tempo, e dopo di averla collazionata, farà sottoscrivere dal medesimo l' originale, e lo ritirerà presso di se; la copia autentica poi rimanerà presso l' Attuario, o Segretario, per essere registrata nel rispettivo Libro delle Procure. E siccome, in virtù di tale Procura, il Marito, il Padrone, o il Principale resteranno obbligati per tutto il tempo che vi sarà stato determinato, oppure, finchè l' avranno rivocata per giusti motivi, e fatta registrare a dovere la rivocazione, così, se li rispettivi Moglie, Fattore, o Commesso avranno incontrato qualche contratto a nome de' suddetti, senza una simile Procura, essi non potranno in modo veruno esservi tenuti.

Art. VIII.

Se un Fattore, munito di una simile Procura, rilascierà una Cambiale sopra di se medesimo, resterà egli stesso tenuto al pagamento, non ostante la Procura ed il Possessore, non ritrovando il Principale disposto al pagamento, non avrà da pretenderlo da nessun' altro, che dallo stesso Datore, o Indossante.

Art. IX.

Chiunque vorrà rimettere per un certo luogo del Danaro con una Cambiale, dovrà pagare al Banchiere, o altro Datore della Cambiale, immediatamente dopo ricevuta la sola, o Prima di Cambio, e nel modo che sarà stato precedentemente fra di loro convenuto, in riguardo alla valuta, la somma cambiata; in difetto, e caso mai che frattanto la Cambiale fosse già mandata per l' incasso, o che fosse stata girata, senza che il Datore sia più in tempo di contromandarla, il che potrebbe fare con ragione in simili casi, il Debitore sarà tenuto a quanto viene prescritto nell' Art. II. e sarà obbligato a prestare al Datore della Cambiale, una piena sicurtà e soddisfazione.

Art. X.

Art. X.

Se poi avranno accordato fra di loro, che il Rimettente non abbia da pagare la somma accordata, prima che non abbia ricevuto notizia dell' Accettazione dal luogo, ove l'avrà mandata; allora dovrà egli nulladimeno dare al Traente una Ricevuta interinale, e spiegarvi chiaramente, tutta la somma suddetta, quanto di averne ricevuto l'equivalente in una Cambiale, a carico di questa, o quella persona, e Piazza; e giunto che sarà l'Avviso dell'Accettazione della medesima, dovrà egli pagare l'importo, verso la restituzione della Ricevuta interinale, sotto pena dell' esecuzione.

Art. XI.

Così pure dovrà ogni Rimettente, o sia Datore del Danaro, salvo ch'egli abbia altrimenti accordato con il Traente, mandare la Cambiale a Posta corrente, nel luogo, ove sarà pagabile, per procurarne l'Accettazione; per qual fine dovrà ordinare al Possessore, se questo sarà il suo Mandatario, di presentarla nel tempo dovuto al Trattario. Se questo lo trascurasse, e che ne risultasse un danno, per essere fallito in questo frattempo il Trattario, o qualche altro Debitore del Traente, sopra di cui sarà fatta la Tratta: allora dovrà soccombere egli stesso, e potrà poi bensì in ciò cercare il suo regresso contro il Mandatario, ma non più contro il Traente della Cambiale. Qualora però accadesse, che il Corriere della Posta venisse svaligiato, o che per qualche altro accidente le lettere restassero addietro in qualche luogo, allora non sarà egli obbligato di sopportare il danno.

Art. XII.

Siccome poi ogni Possessore di una Cambiale ha la facoltà di girarla, o sia indossarla ad altri, in conformità del susseguente Art. XLII; così sarà tenuto il Datore della Cambiale, di dargli, a sua richiesta, più Cambiali per la stessa somma, tanto per il motivo suddetto, quanto acciò egli, nel caso che andasse smarrita la Prima, possa servirsene della Seconda, e Terza, e così in seguito, per levarne il pagamento. Dovrà però nello stesso tempo il Possessore della Cambiale, o sia il Rimettente, notare sopra la Seconda, e Terza, ogni volta il nome di quello, presso di cui si ritroverà la prima già accettata, e ciò all'effetto che per il caso si possa procedere a senso del suddetto Art. XLII.

Art. XIII.

Dovrà inoltre il Traente immancabilmente avvisare il Trattario, per conto di chi avrà tratta la Tratta, e in qual modo egli, non avendo il fondo necessario in mano, abbia da prendere il suo rimborso; e perciò non dovrà trascurare di spedire la lettera d'avviso unita alla Cambiale, o almeno con il prossimo Corriere, mentre altrimenti, venendo ricusata l'Accettazione, o il pagamento, non avrà alcun regresso contro il medesimo, quando anche fosse suo Debitore.

Art. XIV.

Anzi in tale caso, venendo ricusata dal Trattario l'Accettazione per intiero, o in parte, e venendo ciò notificato al Traente, il che dovrà seguire al più tardi 24 ore dopo la ricevuta, con presentargli il Protesto levato per la non seguita Accettazione, dovrà egli non solo prestare una idonea cauzione, mediante un pegno, o garanzia, ma, non seguendo il pagamento, dovrà pure rimborsare il Capitale con l'aggio, interesse, danni, Ricambj, spese di Protesto, ed altre, secondo le Leggi di Cambio.

Art. XV.

Per non causare dunque simili inconvenienti, nè al Traente, nè al Rimettente, li Possessori delle Cambiali, tanto in tempo di Fiera, quanto se le medesime arriveranno in altro tempo, o se saranno state rilasciate in questa Piazza, dovranno sempre presentarle per l'Accettazione, senza ritardo, a suo luogo, ed in caso di mancanza, dovranno sopportare il danno, che ne risulterà.

Art. XVI.

Siccome per altro nessuno può essere obbligato all'Accettazione, contro sua voglia, sarà in libertà del Trattario, particolarmente se, a tenore dell' Art. XIII, non avrà ricevuto, prima della presentazione, la lettera di avviso del Traente; oppure, se il rimborso

assegnatoli con la medesima non sarà di suo aggradimento, di non accettare assolutamente la Cambiale, oppure di non accettarla *ex Mandato*, ma bensì solamente per onore di firma, e sopra Protesto.

Art. XVII.

E se nel primo caso il Presentante stesso volesse onorare la Cambiale, oppure, che si presentasse un Terzo, che volesse farlo in vece di quello, sopra cui è tratta la Cambiale per salvare l' onore, ed il credito del Traente, o di un Indossante, avranno amendue la facoltà di farlo; prima però di accettarla, o l' uno, o l' altro, dovrà egli levarne il Protesto, e prendere presso di se la Cambiale unitamente al Protesto, oppure farla protestare dal Possessore, ed indi farsi consegnare il Protesto; e così pure, nell' atto del Protesto, e dell' Accettazione, si dovrà espressamente fare menzione, che questa segua per onore della Lettera, e specialmente se, per onore del Traente, oppure dell' Indossante; ed allora quella Terza persona che avrà accettato rappresentando lo stesso Trattario, cioè: se avrà accettato il primo sopra Protesto, dovrà rifondere al Presentante le spese di Protesto, ed indi, *actione negotiorum gestorum*, dovrà prendere il suo regresso precisamente sopra quello, per di cui onore avrà accettato, mentre, per la stessa ragione, anche il Presentante che avrà onorato, come Proprietario, o Possessore di una Cambiale, avrà da pretendere la rifusione delle spese di Protesto dal Traente, o dall' Indossante.

Art. XVIII.

Se poi, dopo che il Possessore, o un Terzo avrà già accettata una Cambiale, per onore di Lettera, il vero Trattario cangiasse di sentimento, e volesse ancora accettarla in tal modo, quello che l' avrà già accettata avrà sempre la preferenza sopra ogni altro che facesse tale esibizione, e non sarà obbligato a desisterne, suo malgradò.

Art. XIX.

Ora quello che sarà disposto di accettare in ordine, dovrà farlo in iscritto, di proprio pugno, con apporvi la Data, il suo nome e cognome, il primo almeno con la lettera iniziale, semplicemente, e senza aggiungervi alcuna condizione, poichè questa sarà sempre da per se nulla, e di nessun valore, e sarà riguardata come non aggiunta; in seguito poi, per evitare delle confusioni, o dispute, nel caso che l' Accettante venisse a morire prima del pagamento, oppure, che perdesse, o negasse la Cambiale, dovrà il Presentante tenerla presso di se, sino alla scadenza, e l effettivo pagamento del danaro, e non dovrà lasciarla in mano dell' Accettante, nell' atto di presentargliela per l' Accettazione.

Art. XX.

Tutte le Accettazioni poi delle Cambiali pagabili in Fiera, dovranno effettuarsi nella prima settimana della Fiera; e sotto qualsivoglia pretesto, non potranno differirsi più a lungo, che sino al Venerdì alla sera; prima di detto termine, nè una Parte vi potrà essere obligata, nè potrà l' altra, per simile dilazione levarne il Protesto.

Art. XXI.

Le Cambiali pagabili in Fiera, che giungeranno soltanto dopo il solito giorno della scadenza, o dopo la Fiera; come pure, se saranno tratte a vista, oppure subito dopo vista, ovvero, per un determinato giorno, per esempio: per il dì 12 di Marzo, alla metà del Mese, oppure, se non vi sarà spiegato alcun termine, dovranno essere prontamente pagate.

Art. XXII.

Parimente, se saranno tratte ad 1, 2, 3, o più giorni di vista, o dopo vista, a mezzo Uso, ad Uso, o a doppio Uso, vale a dire, 7, 14, o 28 giorni dopo l' Accettazione, dovrà questa effettuarsi, al più tardi, 6 ore prima della partenza del prossimo Corriere.

Art. XXIII.

Le Cambiali sopra di se medesimo, benchè siano già state girate ad altri, e così ancora quelle fatte per li Ritorni non avranno bisogno, nè di presentazione, nè di accet-

accettazione; ma venendo in scadenza presentate al Datore, dovranno essere pagate subito, o alla più lunga, dopo 24 ore, sotto pena della esecuzione.

Art. XXIV.

Chiunque poi avrà già accettato, sia condizionamente, o assolutamente, per onore di Lettera, oppure *ex Mandato*, stia egli in conto con il Traente comunque si voglia, abbia, o non abbia ricevuta la valuta, sarà, e resterà obbligato al pagamento, nel più valido modo, come vero Debitore, ed essendo la Cambiale all'ordine, ed avendo il Possessore conseguito qualche proprietà sopra di essa, non potrà opporvisi, nè per avere ricevuto dal Rimettente un contr'ordine dopo l'Accettazione, nè con qualunque altro mezzo. Se poi la Cambiale non sarà all'ordine, e che perciò il Presentante, o sia il Possessore della medesima non ne sia il Proprietario, ma solo Mandatario del Datore, allora si darà luogo, com'è di giusto, a tale sua eccezione, mentre il rimettente può disporre del suo, a piacere.

Art. XXV.

In quanto alla scadenza si potrà, in tempo di Fiera, principiare senza rischio, nel Lunedì della seconda settimana della Fiera, a pagare le Cambiali, nelle quali vi saranno semplicemente le parole: Fiera *della Madonna*, o Fiera di *S. Lorenzo*; e si potrà proseguire sino al Giovedì, giorno dell'ultimo termine de' pagamenti, siccome nello stesso terminerà pur' anche la Fiera.

Art. XXVI.

Giungendo poi una simile Cambiale pagabile in Fiera, dopo la scadenza, oppure, qualche altra Cambiale, in qualunque altro tempo, che sia tratta a vista, oppure dal Traente, sopra se medesimo, conforme all' Art. XIII. ovvero, che venisse presentata da un Passeggiere, senza determinazione di tempo, dovrà essere pagata immediatamente o al più lungo, fra 24 ore, quando lo permettessero gli affari del Passeggiere.

Art. XXVII.

Essendo poi tratta ad alcuni giorni, o settimane vista, o dopo vista, oppure ad Uso, come si è specificato nell' Art. XXII., si dovrà computare la scadenza dal primo giorno dopo seguita l'Accettazione, compresi li giorni di Domenica, e delle altre Feste, e per conseguenza, se per esempio: la Cambiale sarà a 4, oppure 14 giorni vista, o dopo vista, e che sia stata accettata, nel dì 12 Aprile, dovrà la medesima scadere nel dì 17, e nel dì 27 detto; e così pure, essendo la Cambiale a mezzo Uso, ad Uso, o a doppio Uso, si dovrà sempre contare il giorno susseguente alla scadenza, per il preciso giorno di scadenza.

Art. XXVIII.

Salvo che per certe ragioni la Cambiale non fosse stata accettata subito alla presentazione, ma, come si è detto nell' Art. XXII, soltanto alcune ore prima della partenza della Posta, nel quale caso dovrà computarsi la scadenza, non dal giorno sopra indicato, ma dal giorno in cui sarà seguita la presentazione.

Art. XXIX.

Similmente, essendo una Cambiale a Data, o dopo Data, oppure, essendovi espresso un determinato giorno, per esempio, il primo, o l'ultimo di Maggio, ovvero, alla metà del mese, che dovrà sempre intendersi nel giorno 15, la scadenza della Cambiale dovrà essere computata, non dal giorno dell' Accettazione, o presentazione, ma dal giorno susseguente, e quindi, solo in tale giorno si dovrà effettuare il pagamento, prima però delle ore 9 di sera, ovvero, essendo giorno di Posta, prima della partenza del Corriere. Giungendo poi tale Cambiale dopo la scadenza, il Trattario non sarà obbligato di accettarla, nè di pagarla, senza che gli venga data una idonea cauzione dal Possessore.

Art. XXX.

In quanto alle Cambiali sopra di se medesimo, ognuno potrà pagarle a suo piacere: quelle però, che sono rilasciate per un determinato tempo in Fiera, o fuori di Fiera, non potranno essere pagate senza rischio, prima della scadenza, mentre, seguendo

il pagamento troppo presto, se quello che lo ha ricevuto, mancasse, dovrebbe sopportare il danno quello, che avesse in ciò trasgredito gli ordini del Datore.

Art. XXXI.

Se poi non seguisse il pagamento in scadenza, oppure, che il Trattario, sopra la dovuta richiesta fattagli dal Presentante, avesse già ricusato di accettare, prima del totale decorso del tempo determinatovi, o che avesse accettato soltanto con qualche condizione; allora il Presentante, quando non fosse che un Mandatario, potrà, volendo, permetterlo, senza pregiudizio suo, nè del suo Mandante; e così ancora potrà egli nel primo caso, per rispetto, ed onore verso l'Accettante, accordargli qualche tempo per il pagamento dopo la scadenza, ma non sarà tenuto di accordargli più di tre giorni, come quelli che vengono accordati per giorni di rispetto, e discrezione, in simili casi, dagli Art. XXII, XXVII, e XXVIII.

Art. XXXII.

Nè casi però significati negli Art. XXI, XXIII, XXVI, e XXIX, nessuno sarà autorizzato di aspettare il pagamento dopo il tempo determinato, nè di pretendere de' giorni di rispetto.

Art. XXXIII.

In simili casi, cioè, quando l'Accettazione, oppure anche il pagamento verrà ricusato, prima della scadenza del tempo determinato, oppure ancora, quando mancherà l'Accettante, il Possessore della Cambiale non dovrà tralasciare di levare dovutamente il Protesto; anzi, in questo ultimo caso, subito che ne sarà informato, e che il Trattario dichiarerà, di non volere assolutamente accettare, dovrà egli, subito dopo la presentazione, quando ciò fosse ancora nel primo giorno di Fiera, mentre in altro tempo potrebbe aspettare sino al Venerdì a sera, sempre levare il Protesto, e spedirlo unitamente alla Cambiale, a Posta corrente, al suo Rimettente, oppure insinuarsi con il medesimo all'Indossante.

Art. XXXIV.

Quando poi il Trattario non ricusasse assolutamente l'Accettazione, ma che, sotto qualche pretesto, come, per non avere ricevuta la lettera di avviso dal Traente, ecc., volesse soltanto differirla, oppure, non fosse presente, e non avesse nemmeno sostituito un Plenipotenziario, allora dovrà bensì il Presentante ugualmente protestare, e per evitare qualunque rischio, prevenirne il suo Mandante, o Datore, ma, secondo le circostanze, e particolarmente, venendo così richiesto dal Trattario, dovrà egli ritenere presso di se la Cambiale, ed il Protesto, ed attendere, se lui stesso in seguito, oppure un Terzo, volesse pagare la Cambiale, con le spese occorse, e ritirare a se la Cambiale, ed il Protesto.

Art. XXXV.

Seguendo ciò, potrà il Presentante, o Possessore della Cambiale, accettarne il pagamento per intiero, o in parte, se ciò gli potrà convenire, e se non avrà ordine positivo di non accettare fuorchè l'intiero importo; contro sua voglia però non potrà esservi obbligato da chicchessia.

Art. XXXVI.

Inoltre dovrà egli, secondo il prescritto nell' Art. XL, senza perdita di tempo, levare nuovamente il Protesto per il resto, come per l' intiero pagamento, se sarà stato ricusato, e rimandare a Posta corrente, tanto il Protesto, quanto la Cambiale, in quel luogo, da dove l'avrà ricevuta; e resteranno solidariamente obbligati in suo favore, tutti gl'Indossanti, il Traente, come pure l' Accettante, sino a tanto ch'egli abbia conseguito il pagamento del capitale, con gl'interessi, Ricambj, danni, e spese; potendo egli ancora variare, nel prendere il suo regresso, il che dovrà fare con la maggiore possibile sollecitudine, purchè osservi esattamente l'ordine di agire contro l'ultimo Indossante, ed in seguito contro tutti gli altri, sino al primo, quando però non abbia ricevuto in questo frattempo l'ordine di tenersi precisamente a questo, o a quello.

Art.

Art. XXXVII.

Per evitare ogni sorta di usura indiscreta, nessun Debitore sarà tenuto di pagare interessi, aggio, o Corso di Ricambio, salvo che si possa provare chiaramente, che nel luogo, dove aveva da essere pagata la Cambiale, il Creditore, per mancanza del pagamento, abbia preso da altra parte del danaro sopra Cambiali; altrimenti si dovrà contentarsi della buonificazione del giusto Corso di Cambio, con gl' interessi, danni, e spese, che si potrà sufficientemente dimostrare. Nè sarà tenuto il Debitore, in riguardo al Ricambio, di pagare di più di quello che importa il Corso del Cambio a dirittura da quel luogo dov' era pagabile la Cambiale, per quel luogo, dove fu rilasciata, eccettuato il caso in cui si potesse provare, che siano stati intesi tra di loro, e che il Traente abbia accordato al Rimettente, o Indossante la libertà di far girare la Cambiale per diverse Piazze, mentre allora quello dovrà buonificare a quest' ultimo l' intiero Ricambio.

Art. XXXVIII.

Chiunque mancherà di levare in tempo dovuto il Protesto, o che, dopo di averlo levato, trascurerà di darne parte al suo Rimettente, con spedirgli il Protesto, o altrimenti, nel caso di un Fallimento, sarà per tale motivo decaduto dal Diritto che gli si competerebbe contro il Traente, e contro gl' Indossanti, e dovrà tenersi unicamente all' Accettante, o a quel Debitore, che gli verrà dal medesimo pienamente dimostrato. Similmente, quando egli fosse soltanto un semplice Mandatario, dovrà nulladimeno soffrire il rischio derivante dalla sua trascuratezza nel protestare, o nel darne il dovuto avviso, e dovrà garantire da ogni danno quello che gli avrà rimessa la Cambiale.

Art. XXXIX.

Similmente, s' egli trascurerà di mandare a prendere il danaro dal Trattario al tempo dovuto, (giacchè li soli Ebrei, per evitare il Protesto, ed il danno da questo derivante, se il Creditore avesse dovuto provvedersi di danaro per altra parte, con un aggio maggiore, sono tenuti di portarlo in casa del Possessore della Cambiale) e che il danaro ribassasse di prezzo, dovrà egli pure soffrire questo danno: dovrà però per altra parte il Debitore depositare in Giudizio, o almeno far sigillare Giudicialmente la somma e la valuta specificata nella Cambiale stessa, al Corso ch' era al tempo della scadenza, ed indi riprenderla; e venendo dilazionata ulteriormente la levata del danaro, oppure, morendo frattanto il Possessore della Cambiale, ecc., dovrà avvertirne il Traente, o l' Indossante, perchè non incorra nè l' uno nè l' altro in qualche danno.

Art. XL.

Li Protesti dovranno farsi ogni volta mediante un Notajo giurato, e due testimonj, e quello dovrà inserire in ogni Protesto, oppure, nell' Atto che ne formerà, la risposta del Trattario, con tutte le condizioni della negativa, o dell' Accettazione, cioè se l' Accettazione seguirà per onor di firma, o per onor del Giro, e qualunque altra simile dichiarazione, ed indi sottoscriverlo, unitamente alli testimonj, e procedere per il rimanente, secondo l' uso, ed il bisogno, come se per accidente il Trattario fosse assente, si dovrà protestare alla presenza de' suoi domestici, o davanti al Magistrato locale.

Art. XLI.

Ne' giorni di Domenica, ed altre Feste, non avranno luogo i Protesti, e non potranno essere levati, fuorchè nel giorno susseguente, eccettuati li casi specificati nell' Art. XXXII.

Art. XLII.

Siccome finora è stato permesso di girare le Cambiali, vogliamo che siano bensì permesse anche per l' avvenire simili Cambiali girate, per facilitare il Commercio; ma con la condizione espressa, che non possano essere girate più di tre, o al più quattro volte, e ciò, per evitare tutti gl' inconvenienti, disordini, e spese che possono nascere dalla moltiplicità de' Giri, particolarmente quando una tale Cambiale ritorna con Protesto; altrimenti, tali Cambiali non dovranno essere accettate, nè potranno essere protestate

testate; nè tampoco sarà valido un Giro fatto dopo la scadenza. Per il rimanente, oltre al Giro, dovrà il Cedente di una tale Cambiale spiegarvi chiaramente il luogo dove si saranno convenuti li Contraenti, e dove dovrà seguire il pagamento; il tempo, e particolarmente i nomi e cognomi della persona, che dovrà ricevere il pagamento; come pure, in che modo fu pagata la valuta dal Possessore, se questo sarà Cessionario, oppure solamente Mandatario, e ciò con le parole; *mi sarà grato*, ovvero: *che sarà ben pagato*; ed in seguito si dovrà procedere in ogni caso secondo le leggi di Cambio, tanto contro il Traente, quanto contro l'Indossante, benchè la Cambiale fosse giunta soltanto dopo la scadenza, e che per tale motivo fosse stata ricusata l'Accettazione, o il pagamento.

Art. XLIII.

Resta con il presente totalmente proibito il Giro in bianco, ed ogni Datore di una Cambiale sarà tenuto a compirlo nel modo quì sopra prescritto. Nulladimeno, se il Possessore di una Prima di Cambio girata imperfettamente, di cui la Seconda, e Terza dovessero essere state negoziate, e passate in giro, avanti la scadenza per diverse altre Piazze, si obbligasse nell'atto della Presentazione verso il Trattario, di consegnargli nel dovuto tempo quella, oppure la Seconda, o Terza girata a dovere, non potrà egli, senz'avere qualche fondato sospetto, negare l'Accettazione, ed in ogni caso potrà il Possessore levarne il Protesto. Prima però di potere con ragione pretendere l'effettivo pagamento, dovrà questo adempire la sua promessa, e non essendo al caso in scadenza di dargli nè la Prima, nè la Seconda, nè la Terza, munita del Giro in ordine, dovrà legittimare il negozio di Cambio con la produzione di una cessione degna di fede, o con qualche altro Documento autentico, ed allora l'Accettante, se saranno spirati li giorni di discrezione, o quando fosse passato l'ultimo termine della scadenza, dovrà, o depositare il danaro in Giudizio, sino alla definizione della contesa, oppure anche consegnarlo al Possessore contro una idonea cauzione.

Art. XLIV.

Se una Cambiale accettata andasse perduta, e che il Debitore confessasse il debito, sarà egli tenuto al pagamento; quello però che dovrà esigerlo, converrà, che prima della ricevuta, gli dia una idonea cauzione, con garantirlo da ogni danno che potesse incontrare a motivo di detto pagamento.

Art. XLV.

Se una Cambiale sopra se medesimo non verrà presentata, e non ne verrà esatto il pagamento, ovvero, non ne seguirà il Protesto un anno e un giorno dopo la scadenza; oppure, essendo una Cambiale tratta sopra un Terzo, e che non venga esatta, o protestata dopo un mese, dovrà riputarsi per pagata ed estinta, a carico del Possessore; salvo che in questo frattempo fosse morto il Datore, nel quale caso resta accordato agli eredi un doppio termine, cioè, ancora un anno intiero, ed un mese, pendente il quale termine conserverà la Cambiale il primo suo valore.

Art. XLVI.

Le Cambiali pagabili in valuta di Cambio, o in specie, si dovranno pagare in tanti buoni Talleri della Croce, o altri intieri, e mezzi; e sopra li Talleri del luogo si passerà al Debitore un dieci per cento; quelle Cambiali poi, che sono pagabili in Correnti, o nelle quali non ritrovasi indicata la qualità della moneta, dovranno essere pagate per la maggior parte dell'importo, con Pezze da $\frac{2}{3}$ intiere, e mezze, e per la quarta parte dell'importo non si potrà ricusare di ricevere delle monete più piccole, non bandite, e che non siano del valore minore di un Grosso di Maria. Se poi sarà indicata nella Cambiale una certa sorta di moneta d'oro, o d'argento, e che il Possessore insista per ricevere quella, l'Accettante dovrà pagargliela, oppure convenire con lui per l'aggio, secondo il Corso del Cambio.

Art. XLVII.

Affinchè poi ognuno, che ha bisogno di Cambiali, sia informato a tempo, tanto del Corso del Cambio, quanto del valore delle monete, e non abbia da temere alcuna sopratassazione, dovranno in tempo di Fiera, come già è stato ordinato con il Regolamento di Fiera, dell'Anno 1686, radunarsi nel Venerdì della prima settimana, alla Borsa.

Borsa, li dieci Deputati eletti fra li Negozianti Esteri, unitamente a due Negozianti di *Brunswick*, da destinarsi per tale motivo dal Tribunale Mercantile, con l'Attuario di detto Tribunale; e dopo avere presa una giusta informazione sopra lo stato degli affari di Commercio, nel tempo della Fiera, dalli Negozianti, e Sensali ad essa intervenuti, passeranno essi soli in una stanza per ciò destinata, ed ivi dovranno proporre, e stabilire a seconda delle circostanze, a pluralità di voti, senza una condannabile parzialità per il proprio interesse, e senza una alterazione indiscreta, sulla loro coscienza, un giusto prezzo, e conto delle Cambiali, e così pure determinare la differenza fra la moneta Corrente, e la valuta di Cambio, per servire di direzione a quelli che non sono provveduti di valuta di Cambio, e perciò intendono pagare con moneta e con il sopr'aggio stabilito; ed indi ancora nel dopo pranzo dello stesso giorno, dovrà seguirne per parte del Tribunale Mercantile la conferma, e la pubblicazione del Biglietto del Corso de' Cambj; e questa funzione dovrà farsi, non solo in tempo di Fiera, ma si dovrà continuare ancora regolarmente, e sulla buona coscienza, in ogni altro tempo dell'anno tutti li giorni di Posta, da quelli fra li Negozianti della Piazza, che in tempo di Fiera sono Deputati come Giudici, o Assessori del Tribunale Mercantile, e dalli Sensali giurati; e ciò, sino a tanto che ci risolveremo di stabilire un Tribunale Mercantile costante; e dovranno essi pure far stampare a comune notizia, e fare affiggere dal servo della Borsa, sopra la Tavola nera esistente nella Borsa, la Nota del Corso de' Cambj che ritroveranno essere giusta, sulle informazioni che avranno ricevute per lettere, o a voce, dalli Negozianti delle Piazze, che fanno gli affari maggiori, e che hanno le migliori corrispondenze.

Art. XLVIII.

Sarà dovere de' Sensali, tostochè avranno stabilito un negozio di Cambio fra due Contraenti, di rimettere ad amendue le Parti la copia in iscritto del contratto da essi già registrato, e ciò, perchè il negozio non può essere valido prima che sia accettato dall'una, e dall'altra Parte, nella stessa ora, sotto il loro nome, con tutte le circostanze e condizioni: per il rimanente non potranno essi, in forza della Nostra disposizione, e del giuramento da essi prestato, sotto pena della perdita del loro Ufficio, e di una pena arbitraria, intraprendere per proprio loro conto alcun negozio, con Cambiali, o con danaro.

Art. XLIX.

Lo Scontro è permesso in *Brunswick* nelle Fiere, ed inoltre nelli primi tre giorni della seconda settimana di Fiera, e devesi fare nella Borsa, dalle ore 11 sino al mezzo giorno, ed anche alla sera, all' ora solita; se li Negozianti della Città se ne vogliono servire anche fuori del tempo di Fiera, possono farlo, ma in Borsa, ed al solito tempo della Radunanza, e se vi procederanno secondo il presente Regolamento, si presterà fede alli loro Scontri e Libri, come a quelli che vengono tenuti e chiusi in Fiera. Ma ogni Debitore allora dovrà sopra tutto cercare come avrà da soddisfare il suo Creditore, con compensazioni, o delegazioni, o con altri simili mezzi convenienti; e per tale oggetto dovrà egli formarsi un separato Libro di Giro, e notarvi con tutta esattezza li nomi degli Scontranti comparsi, non meno che il luogo, e la Data, con penna ed inchiostro, e non già nel Taccuino; ed a simili Libri di Scontro, quando almeno due si ritroveranno andare d' accordo, si presterà piena fede, ed il debito supplito in tale modo si terrà per pienamente pagato, a pericolo del Creditore, il quale avrà accettato tale assegnazione con consenso del debitore, o di un di lui Procuratore Giudicialmente costituito: se poi taluno falsificasse con malizia la partita scontrata, e prenotata nel suo Libro Promemoria, detto comunemente Prima-Nota, dovrà buonificare ogni danno, ed aggravio da ciò derivante, e sarà inoltre esemplarmente punito.

Art. L.

Siccome poi nessuno può essere obbligato di acconsentire a tali Scontri, o compensazioni contro voglia, specialmente in pagamento di Cambiali, per qualunque pretesa, che l'uno avere possa contro l'altro: così, non potendo convenire con questo mezzo, dovrà il Debitore soddisfare il Creditore, o con degli Assegni sicuri, oppure, se non vorrà accettare nemmeno questi, con danaro contante, sotto pena della pronta esecuzione: per altro, se il Debitore avesse nel luogo del pagamento, presso di un Terzo,

del

del danaro contante a sua disposizione, e che volesse dare un Assegno sopra questi, per evitare un doppio disturbo, e per facilitare il Commercio, il Creditore non potrà ricusare di mandarlo a prendere. Ma se questo non ottenesse in tal modo il pagamento prontamente, o al più tardi, prima che giunga la notte del giorno della scadenza, o che l'Assegnato volesse dargli nuovamente un Assegno sopra di un altro soggetto che non gli piacesse, oppure, che non gli volesse fare il pagamento in quella sorta di moneta, che fu da essi preventivamente convenuta: allora dovrà egli prendere immediatamente il suo regresso contro l'Assegnante, e tenersi a quello.

Art. LI.

Ma se taluno accettasse degli Assegni propriamente in pagamento, e che ne rilasciasse ricevuta di saldo al Debitore, il che sarà necessario in tal caso, per ovviare gli equivoci; oppure, che ritenesse più di tre giorni presso di se un Assegno, anche senza tale condizione, e senza incassare il danaro; il debito s'intenderà estinto, e venendo frattanto a fallire l'Assegnatario, l'Assegnato non avrà più alcun Diritto contro l'Assegnante. Quando però, in quest'ultimo caso, fossero assenti tutti e due, cioè, l'Assegnante, e l'Assegnatario, oppure uno delli due, allora l'Assegnato dovrà restituire a quello l'Assegno, oppure, com' è prescritto per la negata Accettazione, o pagamento delle Cambiali, dovrà farlo protestare, rimandarlo in compagnia del Protesto, e porsi così a coperto.

Art. LII.

Nell'anzidetto Regolamento di Fiera, e di Cambio, dell'anno 1686, in *Brunswick*, Art 29, viene ordinato, a benefizio de' Negozianti, ed affinchè questi, avendo venduto a respiro delle merci, e ricevuto per l'importo delle Obbligazioni, possano conseguire con maggiore celerità il pagamento de' loro Crediti, che per tali Obbligazioni fra Negozianti, quando vi sia espresso il nome del Creditore, e del Debitore, l'importo del debito, ed il termine del pagamento, e che non si potesse provare qualche fondato motivo di dubbio della loro lealtà, si dovrà bensì accordare al Creditore, dopo la scadenza, verso il pagamento del 3 p. % d'interesse, un altro termine sino alla prossima susseguente Fiera, ma poi, spirato che sia questo termine, tali Obbligazioni saranno riguardate come Cambiali. Questa disposizione, e così tutte le altre, che tendono al bene del Commercio, e de' Nostri sudditi; tutto ciò che ritrovasi prescritto, non solo nel suddetto Regolamento, ma ancora negli Editti anteriori, senza che sia seguita una innovazione, o rivocazione, in riguardo al Commercio al minuto in tempo di Fiera, alle Licitazioni di Libri, alla formazione del Tribunale Mercantile, e della definizione degli affari di sua competenza; come pure in riguardo allo Scontro, ed agli Ebrei; dovrà non solo essere osservato in tempo di Fiera, anche per l'avvenire; ma vogliamo, che specialmente le Obbligazioni, e li Confessi debitoriali, menzionati nel principio di questo Articolo, siano riguardati in ogni tempo come Cambiali, e che in forza delle medesime, si possa procedere contro li Negozianti, con tutto il rigore delle Leggi di Cambio, e contro le Persone di distinzione, e di rango, con l'esecuzione.

Art. LIII.

Se taluno avrà in commessione delle merci, o effetti di un altro, per esitarli, o per custodirli; e che gli abbia fatta un anticipazione con Cambiali, o in altro modo sopra li medesimi, oppure, se taluno avrà ricevuto degli effetti in pegno per una Cambiale ritornata con Protesto, o smarrita dopo l'Accettazione; dovrà egli, nel caso di un Concorso, bensì notificarli al Tribunale, ovvero, se il Proprietario del pegno non lo avrà ritirato, con la restituzione del capitale, ed interessi, farli stimare Giudicialmente, ma poi, quando anche tali effetti venissero sequestrati, o fossero aggravati da altre ipoteche, avrà egli la priorità fra gli altri Creditori, e non dovrà resituire che quel tanto che vi avanzasse, dopo di essere stato pienamente soddisfatto.

Art. LIV.

In materia di Concorsi, le Cambiali, quando siano concepite, e rilasciate a tenore del presente Regolamento, saranno preferite alle Obbligazioni, benchè anche queste s'intendano rilasciate generalmente sotto l'ipoteca di tutti li beni; e saranno preferite ancora a tutti gli altri debiti per merci, o per saldo di conti, ma non così alle speciali

tra..

transazioni Giudiciali, o ad altri crediti privilegiati: ma ognuno dovrà godere quella priorità che gli si compete, secondo i Diritti, e le Costituzioni comuni del Paese.

Art. LV.

Gli Esteri dovranno godere ne' fallimenti, e ne' Concorsi da questi derivanti, gli stessi Diritti de' Nostri Sudditi, ed avranno da ricevere al pari di questi, la loro tangente dalla Massa comune; ma ciò in quanto si rileverà, che li Superiori del loro Paese accorderanno la stessa parità alli Nostri sudditi e dipendenti; in caso diverso, quelli non avranno motivo da dolersene, se Noi, per Diritto di rappresaglia, e di taglione, li faremo trattare ne' Nostri Paesi, sullo stesso piede con cui li Nostri sudditi verranno trattati ne' Paesi loro.

Art. LVI.

Assicuriamo inoltre con la Presente formalmente, che Noi, per evitare qualunque pregiudizio de' Creditori, e per stabilire perfettamente il credito ne' Nostri Paesi, in avvenire non accorderemo più a verun fallito le dilazioni, o tregue moratorie; ma si dovrà procedere contro di essi, con tutto il rigore, salvo che taluno potesse dimostrare con Documenti chiari, e franchi da ogni eccezione, ch' egli abbia incontrato li debiti, e che li suoi affari siano andati in rovina, senza minima sua colpa, ma per volontà di Dio, e per causa d' incendio, di furto, o di altre simili disgrazie non prevedute; prima però, che gli venga in questo caso rilasciato un salvocondotto, sarà egli tenuto di consegnare una lista esatta di tutti li suoi Creditori, con un giusto inventario di tutta la sua facoltà mobile e stabile, contanti, crediti attivi, e passivi; e di presentare giudicialmente alli suoi Creditori, che verranno con Proclama citati a tal' effetto, oppure alli loro Sostituiti, o Procuratori, li Libri e registri de' conti del suo Negozio, o almeno un sincero bilancio; dovrà permettere loro di esaminarli: e finalmente, previa una seria ammonizione, sulla grave pena determinata per gli spergiuri, dovrà dichiarare, sotto corporale giuramento, alla presenza di un Predicante, di non avere studiatamente celato cosa veruna della sua facoltà, e di volere senza ritardo palesare tutto ciò che potesse essersi dimenticato, e che in seguito gli venisse alla memoria: così pure, che tutti, li Creditori da lui dati in nota, abbiano realmente da avere quel tanto che pretendono, e nessuno di meno.

Art. LVII.

Se poi da ciò si vedrà, che tutti li Creditori non possano essere soddisfatti a pieno, e che questi condiscendessero ad un rilascio, ovvero, ad un aggiustamento, il numero minore de' Creditori, non avendo una speciale prerogativa, dovrà stare a quanto farà il numero maggiore, e perciò, accedere all' aggiustamento, in modo che abbia da valere ciò che risolveranno li due terzi di essi, e l' opposizione del Terzo rimanente, non dovrà essere ammissibile.

Art. LVIII.

Acciocchè poi in materia di Cambj la Giustizia venga amministrata con tutta la speditezza possibile: in que' casi, alli quali fu espressamente provveduto nel presente Regolamento, sia in tempo di Fiera, o in altro tempo, non avrà luogo l' Appellazione, nè qualunque altro rimedio sospensivo, che possa essere inventato; ma il Giudice di prima Istanza avrà la facoltà in ogni tempo, ed in ogni luogo, ove sarà pagabile una qualche Cambiale, venendogli fatta istanza su tale proposito, di procedere senza riguardo, a qualunque provocazione, e secondo le circostanze; ed obbligare il Debitore con l' esecuzione, all' adempimento del suo dovere, sia con cauzione, o senza cauzione del Creditore. In que' casi poi, per li quali nulla si è stabilito in questo Regolamento, si dovrà accordare l' Appellazione, tanto in tempo di Fiera, alla seconda Istanza del Tribunale Mercantile da Noi stabilito in *Brunswick*, quando in ogni altro tempo, alli Nostri Dicaserj Superiori: dovrà però allora l' Appellante, subito che sarà stata accettata l' Appellazione, depositare in Giudizio la somma ordinata nella Cambiale, e venendo a succombere, dovrà pagare, non solo tutti li danni, spese Giudiciali, ed altre, ma inoltre, 5 p. % di pena, sull' importo della Petizione, la quale sarà applicata per metà agli Uffizj del Fisco, cioè, del Tribunale da cui, e di quello presso cui sarà seguita l' Appellazione.

Art. LIX.

Questo Regolamento, che Noi confermiamo, e ratifichiamo di nuovo in tutti li suoi Articoli, Punti, e Clausule, vogliamo che sia eseguito, ed obblighi pienamente, dal giorno della pubblicazione; con aggiungere, che ciascun Possessore di una Cambiale, se, nel luogo ove sarà pagabile, vi fossero diversi Giudizj stabiliti, abbia l'elezione del Foro, e la facoltà di convenire il Debitore presso quello che più gli aggradirà, ed il Debitore sarà obbligato a comparirvi, senza che si possa esimere con l'eccezione d'incompetenza. Nelle Nostre Città però, e Fortezze di *Brunswick*, e di *Wolfenbüttel*, se delle persone di Professione, e stato differente, come per esempio, un Civile con un Militare, persona di Corte, del Capitolo, o Ecclesiastica; avranno fra di loro un litigio, dovrà assistere al Giudizio una Persona di quel tale Foro, o del Capitolo. Sicchè ordiniamo con il presente a tutti li Nostri Tribunali Superiori, ed Inferiori, Ecclesiastici, e Secolari, come pure alli Decani, ed a tutti li Capitolari delle due Fondazioni del Monte di *S. Basilio*, e di *S. Ciriaco*, nella Nostra Città di *Brunswick*, non meno che a tutti li Nostri Dicasterj Civili e Militari, Uffiziati, e Comandanti, che dal tempo sopra indicato in poi, anch'essi, ognuno nel suo posto, debbano conformarvisi, ed insistervi seriamente, tanto nel giudicare, quanto in ogni altro incontro; mentre nello stesso tempo ordiniamo graziosissimamente, ma anche seriamente, al Nostro Fiscale di Stato, d'invigilare per tale oggetto attentamente sopra tutti li Magistrati, Uffizianti, e Membri de'Giudizj, e di denunziare immediatamente li Contravventori, acciò siano dovutamente puniti.

Finalmente, ci riserviamo per Noi, e per li Nostri Successori al Sovrano Governo, la libertà, per quanto ci piacesse, o che fosse necessario, di cangiare, accrescere, correggere, ed anche annullare questo Nostro Regolamento di Cambio; e ciò tutto con lealtà, e senza pregiudizio di chicchesìa.

In Fede di che lo abbiamo sottoscritto di proprio pugno, munito del Nostro Sigillo della Cancellerìa di Stato, e fatto pubblicare con la stampa, a comune notizia. Fatto e dato nella Nostra Fortezza di *Wolfenbüttel*, il dì primo Agosto, 1715.

AUGUSTO GUGLIELMO

(L.S.) *Böttiker.*

Dichiarazione del Duca di Brunswick-Lüneburg, *sopra l'Art. 54 del Regolamento di Cambio.*

NOI AUGUSTO GUGLIELMO, per la Grazia di Dio, Duca di *Brunswick e Lüneburg*, ecc., notifichiamo con le Presenti, Siccome è incorso il dubbio, se in forza dell'Art. 54 del Regolamento di Cambio da Noi emanato nell'anno 1715, le Cambiali formate secondo li requisiti del medesimo, godano della ipoteca legale, e se in forza di questa un credito Cambiario anteriore abbia da essere preferito, secondo la prerogativa di anteriorità, ad un posteriore, benchè questo fosse espressamente munito di una ipoteca convenzionale, e siccome nel formare il Regolamento di Cambio non si è opinato diversamente, se non, che tutti li crediti Cambiarj regolamente contratti, abbiamo da godere la tacita ipoteca legale; giacchè anche de'Giuristi Esteri l'hanno intesa, e spiegata in questo modo, e che in Giudizio le tacite espressioni non possono produrre effetto veruno; così, essendo stata richiesta la Nostra dichiarazione su questo Punto, l'abbiamo data graziosissimamente, come sopra, e tutti li Nostri Tribunali, tanto Superiori, quanto Inferiori dovranno giudicare in conformità della medesima, in simili casi. In Fede di che vi abbiamo apposta la Nostra sottoscrizione, ed il Sigillo della Nostra Cancellerìa segreta. Data nella Nostra Fortezza di *Wolfenbüttel*, il dì 25 Ottobre, 1723.

AUGUSTO GUGLIELMO.

Patente del Duca di Brunswick-Luneburg, *ecc., riguardante l'esclusione de' Contadini dalle Leggi di Cambio.*

Noi CARLO, per la Grazia di Dio, Duca di *Brunswick* e *Luneburg* ecc., notifichiamo con la Presente. L'Articolo secondo del Regolamento di Cambio, del di [illegible] Agosto, 17[illegible], sottomette li Contadini, del pari che ogni altra persona, al rigore delle Leggi di Cambio; ma siccome ciò [illegible] delle confusioni, e degl'inconvenienti, troviamo a proposito di fare una [illegible], ed ordiniamo perciò con la Presente, che da ora in poi li Contadini, e li dipendenti da essi, non saranno sottomessi alle Leggi di Cambio; e che le Cambiali ch'essi rilascieranno, e firmeranno, come garanti, non valeranno per altro, che per semplici Obbligazioni, e non avranno il Diritto della tacita ipoteca, accordata alle Cambiali.

Ordiniamo contemporaneamente a tutti li Tribunali de' Nostri Domin[illegible], di [illegible] in conformità ne' rispettivi incontri, e di fare affiggere ne' luoghi soliti ques'Ordine pubblicato con la stampa. In Fede, vi abbiamo apposta la Nostra [illegible], con il Sigillo della Cancelleria segreta. Data nella Nostra Città di *Brunswick*, li di 30 Gennajo, 17[illegible].

C A R L O

Duca di Br. e Luneb.

H. B. de [illegible].

Patente del Duca di Brunswick-Luneburg, *riguardante li debiti Cambiarj, incontrati dagli Ufficiali Maggiori, dalli Bassi Ufficiali, e dalli Gregarj, e Pensionarj.*

NOI CARLO, per la Grazia di Dio, Duca di *Brunswick* e *Luneburg*. Negli Editti finora emanati, in data de' 12 Luglio, 17[illegible], 29 Novembre 1767, e 14 Dicembre, 17[illegible], che trattano del [illegible] da [illegible] Creditij, non meno che alli Pensionarj, e Salariati per grazia, ecc. non si è fatta menzione veruna di que' debiti ch'essi incontrano con prendere ad imprestito del danaro contante, e con rilasciare delle Cambiali, per la ragione ch'egli è ben naturale, che, essendo stato inibito, di accreditare agli Ufficiali, Bassi Ufficiali, ecc., le cose di somma necessità, per più lungo tempo che per un mese, oppure, di dare loro a credito, senza la presaputa del Comandante, alcuna sorta di abiti, monture ecc., egli è molto meno permesso di anticipare ad essi del danaro contante, sopra Cambiali, o altre Obbligazioni.

Ma siccome si è osservato, che ciò non ostante, si ritrova ancora quà, e là delle persone, che loro anticipano del danaro, e che per altra parte, nascendo delle querele, il Giudizio Mercantile, ed altri, non hanno alcun riguardo alli suddetti Nostri Editti, e che, tutto all'opposto, appoggiandosi sul Regolamento de' Cambj, il quale sottomette alle Leggi di Cambio anche le Persone Militari, che rilasciano delle Cambiali, fa più volte contro di essi decretato l'arresto personale, il che pregiudica il servizio, senza punto condurre all'intento che ci siamo prefissi, cioè di estirpare l'abuso d'indebitarsi: così ritroviamo conveniente, e necessario, per evitare simili disordini nell'avvenire, di dichiarare con la Presente, con maggiore precisione, la Nostra intenzione. Ordiniamo, stabiliamo, e vogliamo perciò, che nessuno, sotto pena della perdita del suo capitale, abbia da anticipare qualsivoglia somma sopra Cambiali, o altre Obbligazioni, ad un Ufficiale, sino al grado di Capitano, inclusive, tanto meno poi ad un Basso Ufficiale, Gregario, Pensionato, o Salariato per grazia, senza la presaputa e sottoscrizione del rispettivo Comandante, il quale in tal caso resta parimente risponsabile; eccettuato il caso in cui quello che prende il danaro ad imprestito, sia stabilito ne' Nostri Paesi, vi posseda notoriamente una qualche facoltà, alla quale possa tenersi il Creditore, e che non sia più dipendente dalla Potestà paterna, o del Curatore, ma che sia di età maggiore, e che, a tenore dell'Art. 5 del Regolamento di Cambio, abbia compita l'età di [illegible] anno; in difetto, le Istanze de Contravventori non avranno luogo, nè presso il Giudizio Mercantile, nè presso qualunque altro Giudizio,

e non otterranno la Giustizia, ma verranno rigettate, come inammissibili. Per quello poi che riguarda gli Ufficiali Maggiori, resterà nel suo vigore quanto fu stabilito per il passato; si dovrà però in avvenire, in simili casi, formare un Giudizio Militare misto, e dovrà per tale oggetto essere invitato, per parte di quel Giudizio, presso il quale sarà portata la Petizione Cambiaria, il Comandante in Capite di quel Reggimento, o Corpo, dal quale il convenuto dipenderà.

In fede di che abbiamo sottoscritta di proprio pugno questa Patente, munita del Sigillo della Nostra Cancellerìa segreta, ed abbiamo ordinato, che venga pubblicata come al solito, ed affissa, a comune notizia. Data nella Nostra Città di *Brunswick*, il dì 14 Luglio, 1774.

CARLO.

Duca di Br. e Lüneb.

G. S. A. de Praun.

Spese d'Ingresso. I Dazj, e le Gabelle sopra le Mercanzìe, che dagli Esteri vengono portate in Fiera, sono assai moderati, e rare volte importano più di 1, sino a 2 per cento; e oltre di ciò sono libere da qualsivoglia importuno esame, o visita. In primo luogo la libertà, indi tutti gli Statuti della Fiera in generale, che sono stati concessi per paterna benevolenza a questa Città, e che vengono, non solamente mantenuti impreteribilmente, ma ancora migliorati, ed aumentati a beneficio del Commercio, dall'ora Regnante, grande, ed amabile Sovrano, contribuiscono moltissimo al promovimento, ed all'accrescimento di queste Fiere. Nulladimeno conviene confessare, che Lipsia ha de' vantaggj nelle sue Fiere, che non gli ha *Brunswick*; ma ciò proviene unicamente dalla ragione, che questa non fa de' grandi affari di Cambj come quella.

Distanze.

Brunswick è distante da	Leghe Tedesche	*Brunswick* è distante da	Leghe Tedesche
= Amburgo	23	= Lipsia	22
= Amsterdam	48	= Lisbona	344
= Anversa	65	= Londra	130
= Aquisgrana	50	= Lubecca	21
= Argentina	62	= Lüneburg	13
= Augusta	64	= Maddeburgo	11
= Brema	21	= Naumburgo	18
= Breslavia	58	= Norimberga	46
= Budissa	38	= Parigi	130
= Cassel	26	= Praga	48
= Colonia	42	= Riga	190
= Copenhagen	96	= Stettino	40
= Danzica	83	= Stockholm	188
= Dresda	32	= Venezia	120
= Francoforte al Meno	37	= Vienna	84
= Francoforte all' Oder	33	= Zerbst	15
= Konigsberga	110		

Locande. Le Locande più rinomate di *Brunswick* sono: *la Rosa*, *l'Angelo*, *l'Uva d'oro*, *la Stella*, *il Principe Eugenio*, e *l'Albergo d'Inghilterra*. In quest' ultimo tiene le sue Radunanze il *Club*, che fu eretto sotto la protezione del Duca Ferdinando. In tempo di Fiera vi si fa Banchetto più volte, e vi vengono invitati anche degli Esteri, per parte de' Commembri. Ogni Estero, che vi viene introdotto da un Commembro, ha libero l'ingresso, e vi ritrova la più scelta compagnìa, e tutti li fogli Periodici, tanto del Paese quanto Esteri. Ogni Membro, che viene associato con ballottazione, paga annualmente 4 Zecchini.

In *Wolfenbüttel* vi sono le Locande dell' *Aquila*, dell' *Elefante*, di' *Amburgo*, e del *Principe Ereditario*.

BUCH-

BUCHHOLTZ.

Vedasi ANNABERGA.

BRUSSELLES.

BRUSSELLES, in Latino *Bruxella*, o *Bruxellae*, ed in Tedesco *Brüssel*, Capitale di tutto il Brabante, e de' Paesi Bassi Austriaci, e Residenza ordinaria del loro Governatore Generale; essa è grande, bella, ed è la più ricca Città di tutti li Paesi Bassi Austriaci. Gli Edifizj vi si vedono magnificj, e la Città è assai Mercantile. Vi è un Consiglio di Stato, un altro Privato, e molti altri Tribunali. Nell'anno 1695 fu bombardata, ed assai danneggiata dal *Villeroy*, Generale Francese, ma dopo fu rifabbricata più bella. I Francesi ne furono sloggiati l'anno 1706; ed avendo il Duca di Baviera voluto assediarla nel 1708, il Duca di *Malborough* gliene fece levare l'assedio con precipitazione. Nell'anno 1746, i Francesi, comandati dal Maresciallo di Sassonia, se ne impadronirono nel dì 21 Febbrajo, ma nella pace di Aquisgrana fu la medesima restituita agli Austriaci. Nello scorso anno 1792, i Francesi se ne impadronirono di nuovo; ma nell'anno corrente, fu ripresa dalle truppe Austriache, ed è sempre sotto il felicissimo dominio dell'Imperadore, e Re, ecc.

[illegible]

La situazione di questa Piazza è deliziosissima, ed opportunissima al traffico. Parte si eleva sopra di un colle, e parte diffondesi in una bella pianura, fra la quale, ed il Monte, trascorre il fiume *Senn*. Il Paese all'intorno è bellissimo, ripieno di Alberi di ogni sorta, fertile in Grano, Pascoli, ecc., ed innaffiato da fonti, fiumicelli, e canali. Uno di questi, con l'acque del fiume *Senn*, discende sino al Villaggio di *Villebroec*, Capitale di una Baronia, e quivi entra nel *Rupel*, che unendo le proprie acque alla *Schelda*, passa con essa in Anversa, e quindi, due leghe più lungi, entra nel Mare. Tutti li Bastimenti, che per questa via, o per quella di altri fiumi, e canali delle Fiandre, e del Brabante Austriaco, vengono a caricare in *Brusselles*, in virtù di un Editto del Consiglio di Finanze, del dì 13 Giugno 1774, non pagano più Dazio alcuno di uscita. Il primo Capitano, che per i canali di Ostenda, Bruges, e Gand, giunse a *Brusselles*, dopo di essere stato premiato dal Magistrato di questa Città ripartì con nuovo carico per Bordeaux.

Una Compagnia di Commercio stabilita in Malines, quindi lontana non più di cinque leghe, si è incaricata di trasportare le merci provenienti da Ostenda, pubblicandone le condizioni, ed il prezzo, per ogni quintale, ed unendovi la descrizione di una nuova strada da *Brusselles*, e da Malines, a Mastricht, Aquisgrana, Colonia, Francoforte, ed alle altre Piazze del *Reno*. Questa Città ritrovasi alli Gradi 21, Min. 56 di longitudine, ed alli Gr. 50, Min. 51 di latitudine.

Vi sono in *Brusselles* moltissime eccellenti Manifatture, le principali fra le quali consistono.

Manifatture.

1) In Merletti, e Punti di ogni possibile grado di finezza di filo, e seta. Li Punti, o Merletti di *Brusselles* hanno sempre sostenuto il primo rango, in riguardo alla loro finezza e bontà, ed al loro gusto, e bellezza, a preferenza di ogni lavoro di simil genere, di qualunque Piazza di Europa. Essi si dividono in Merletti, detti in Francese, *Dentelles*, che si lavorano con le fusa; ed in Punti, nella lingua suddetta nominati, *Points*, che si fanno con l'ago; non meno distinguonsi dal fondo, sopra cui sono formati li disegni: e così vi sono de' Merletti, e Punti con fondo di *Réseau*, *Bride*, *Mosaique*, *Clair*, e di simili altri fondi.

La Francia sola, ne' tempi scorsi, si provvedeva di 4 in 5 Milioni di Fiorini di Merletti, dalla Provincia del Brabante; ma presentemente il consumo di questo Articolo ha scemato di molto, a motivo de' finissimi Merletti, che si fanno ugualmente sulle montagne delle Miniere, nell' Elettorato di Sassonia: al che devesi ancora aggiungere il prezzo delle *Blonde*, che ivi si possono avere a miglior mercato. In lavori di Merletti erano per l'addietro impiegate circa 10,000 persone in *Brusselles*, e ne' rispettivi contorni. In Città ritrovansi generalmente 15 Fabbricatori, o Proprietarj di Fabbriche di Merletti, che spediscono questi Articoli in tutte le parti di Europa, e perfino nelle Indie Orientali, ed Occidentali. Il lino d'onde ricavasi il filo per questo sì delicato lavoro,

si

si coltiva nelle vicinanze di Courtray in Fiandra, e di Ruremonda, nella Gueldria; ma viene filato dagli abitanti di Braine-le-Comte, nell' Hannonia, cinque ore distante da Brusselles, e nelle circonvicine Terre, e Borghi. Questo filo passa poi a Harlem, in Olanda, o a Gand in Fiandra, per essere imbiancato; e di là, a Malines, ed in altre Contrade, per essere torto. Il filo viene poi nuovamente imbiancato, e finalmente rimandato a *Brusselles*.

Questa Città possede questa Manifattura, già da due secoli in quà, nel maggiore grado di perfezione. Dopo i Merletti di *Brusselles*, vengono più ricercati quelli di Malines, di Valenciennes, li Punti di Alençon, e quelli di Argenteau. La bontà, ed i disegni sono sì diversi, e sì variabili, che riuscirebbe ben difficile di potere determinare qualche cosa di preciso su tale oggetto.

2) Sei Manifatture che lavorano in Ciambellotti di *Brusselles*, essendo ovunque conosciuti per li più eccellenti. Questi Ciambellotti sono senza contrasto li più accreditati e perfetti di tutta l'Europa; anzi, quelli di Leiden, e d'Inghilterra, per quanto celebri siano, non possono mettersi in paragone con la beltà, e bontà de' medesimi di *Brusselles*: le stesse Manifatture di Francia danno alli loro più fini Ciambellotti il nome di *Camelot de Bruxelles*. Se ne fanno di tutti li colori, di un colore, e frammischiati, ma senza righe, e disegni. I più fini sono fatti di puro Pelo di Cammello, tanto nella orditura, quanto nella tessitura; ve ne sono ancora alcuni di Pelo di Cammello e di seta; la tessitura di questi tali è di Pelo di Cammello, e l' orditura è metà di Pelo di Cammello di colore uguale alla tessitura, e l'altra metà di seta di altro colore. Le qualità frammischiate si fanno, prendendo, per ogni matassa della catena e della tessitura, due fili ben torti assieme, uno di Pelo di Cammello, e l'altro di seta; le altre sorta sono di Pelo di Capre di Persia. Questi Ciambellotti hanno la particolare proprietà di divenire sempre più belli, a misura che si usano, e di conservare il colore.

La lunghezza delle pezze è differente, cioè: fra 70, e 120 Braccia di Brabante. I prezzi sono ugualmente varj, secondo la bontà, e colori de' Ciambellotti, e si calcolano comunemente da 8 in 14 Scellini al Braccio. In queste Fabbriche si lavorano anche delle Calamandre, o Calamanche, schiette, e rigate, di simile materia, della larghezza di 1½ Braccio di Brabante, che non cedono punto in perfezione a quelle d' Inghilterra, facedosene pure un consumo assai grande. Si fanno inoltre de' Ciambellotti all' uso di Leiden, ed in altra maniera.

3) In poca quantità ritrovansi le Manifatture di Tela in Brusselles, e ne' rispettivi contorni: nulladimeno vi sono moltissimi Mercanti, che fanno un traffico ben' esteso di detto Articolo.

4) Delle Fabbriche di Siamoises, e di Bambagine, che nella bontà uguagliano quelle di Rouen. Le Fabbriche di *Moirettes*, dette, in alcuni luoghi, Grisette, che sono Stoffe metà di filo, e metà di seta, ondate; di tutti questi Articoli se ne fa un consumo grande, e queste Fabbriche daranno il sostentamento a circa 900 persone.

5) Stamperie di Cotonine.

6) Due Manifatture di Panni fini, Sajette, *Kirsey*, Flanelle, Rovesci, e simili, di cui molti Reggimenti di soldatesca, fanno venire li Drappi occorrenti, per li loro uniformi, ecc.

7) Una Fabbrica grande di Rascie, Felpe, Perpetuelle, dette in alcuni luoghi, Sempiterne, e Fustagno.

8) Di Tappeti tessuti vi erano per l'addietro molte Fabbriche; ma presentemente non ve n'esiste altra, fuorchè quella vicina a *S. Gudula*, il di cui Proprietario è il Sig. *VanderBorght*. In essa lavorasi secondo i disegni degli più rinomati Maestri, e li suoi prodotti si avvicinano all' ultima perfezione. Le più belle Pezze, formate alla *Teniers*, o P. *Wauvermann*, che furono due celebri Pittori del tempo passato, costano 20 in 25 *Fni* di quella moneta di Cambio, per ogni Braccio quadrato. Li Tappeti piccoli da Tavola, fatti alla *Teniers*, costano 110 *Fni* al pajo, Le Coperte da Sedie, Canapè, e simili, si vendono a proporzione.

9) Quattro Cartiere.

10) Tre Fabbriche di Carte da giuoco, e producono delle Carte migliori di quelle di Rouen, conosciute in ogni luogo; di queste se ne fa un consumo grandissimo ne' Paesi del Nord, e nella Germania.

11) Due Fabbriche di Majolica, che lavorano in ogni sorta di Terraglie, servizj da Tavola, da Te, e da Caffè; Candellieri a più braccia, Vasi, ecc. Esse vendono una quantità di merci belle, e durevoli, da preferirsi sempre alla Majolica di Delft, e di Rouen.

12) Al-

13) Varie Fabbriche di Pippe da Tabacco, all'uso di Olanda.

14) Sette Fabbriche di Sapone nero, una delle quali mantiene una perfetta Raffineria [illegible].

15) Tre Raffinerie di [illegible].

16) Il Sign. *[illegible]* possede una Fabbricha di Tabacchi molto apprezzata, ella è una delle più considerabili de' Paesi Bassi, e mantiene circa 200 Lavoranti. Vi si fabbrica generalmente quello di S. *Vincent*, in Carotte, all'uso di Dunquerque. La Fabbrica si serve delle foglie di Virginia, per formare il detto Tabacco, e ne vende annualmente più di 100,000 Libbre ne' Paesi Esteri. Tutte le qualità di Tabacchi ivi fabbricati, non pagano verun Dazio di estrazione.

15) Diverse Manifatture di seta, che lavorano in Drappi schietti, fioriti, ed a Essenza in Cordelle, ed in diverse altre merci di moda. Il Sig. *Parvel* fra gli altri possede ancora un Fabbrica di Calzette di seta, che in bontà uguagliano perfettamente quelle fabbricate in Parizi, e ne fa un grandissimo consumo.

17) Si fabbricano Frangie, Galloni, Bordi d'oro e d'argento, li così detti Bordi da Moschettieri, Festoni, Frangie, Merletti d'oro e d'argento, Punti di Spagna di ottimo gusto, e che vengono annoverati fra i principali prodotti dell'arte del Paese.

La Francia ebbe per l'addietro il vanto di superare tutte le altre nazioni, in riguardo alla bontà de' suoi Bordi, e Galloni d'oro e d'argento, in nessun luogo si faceva il lavoro sì leggiero, bello, lustro, e di ottimo gusto, come in quel Regno. Parigi fu sempre considerato per l'unico luogo, ove si fabbricavano i Galloni d'oro della più perfetta qualità. Ma presentemente si fanno anche in *Brusselles*, ed in altri luoghi de' Galloni d'oro e d'argento, che non cedono punto a quelli di Parigi e di Lione, sì in riguardo alla bellezza, che alla perfezione. Le Fabbriche di *Brusselles* ne spedivano annualmente, ne' tempi scorsi, per l'importo di 600,000, e più *fiorini*. Il traffico di questi si estende per tutte le contrade di Europa, e per fino nelle Indie. Queste Fabbriche sono sempre più in istato di superare tutti li Paesi Esteri nel lavoro di questo genere, tanto perchè la mercede degli Operai ritrovasi molto tenue, e minore di quella che si corrisponde nelle Provincie straniere, quanto a motivo della esenzione di tutti li Dazj che queste merci godono nella loro estrazione: la Francia all'incontro non può compromettersi mai di questo vantaggio, relativamente alli prodotti delle sue Fabbriche d'oro, e d'argento. Una cosa sola vi è, che ancora manca al miglioramento delle Fabbriche d'oro, e d'argento di *Brusselles*, per rendere così questa Città la più celebre in preferenza, di qualunque altro luogo, in merito al lavoro di questo genere, e questa mancanza consiste nella occorrente quantità di Filatori d'oro e d'argento; quindi è che le Fabbriche fanno tuttavia venire la maggior parte del necessario Filo d'oro e d'argento da Parigi, Lione, ed Amsterdam. Il Filo d'oro viene particolarmente da Parigi e Amsterdam; ma amendue le sorta sono ben differenti l'una dall'altra: il colore del Filo d'oro di Parigi è di migliore durata, e quello di Amsterdam risalta più nel colore, e nello splendore, dell'altro. Quello di Parigi pesa di più, e viene perciò a stare più caro. Il Filo d'oro di Lione non è così buono come quello delle due suddette qualità, ma il Filo d'argento le supera di molto. Per tale motivo si fanno nelle Fabbriche di Lione li migliori Galloni d'oro, con il Filo d'oro di Parigi, ed a Parigi si fanno li migliori Galloni d'argento, con il Filo d'argento di Lione.

Sono inoltre li Fabbricatori d'oro e d'argento in *Brusselles* molto limitati, a motivo di una certa formalità di Maestranza, che abolirsi dovrebbe con tutta la ragione; conforme a questa formalità non è permesso a veruna Fabbrica, di tenere più di 10 in 12 Lavoranti. In *Brusselles* ritrovansi de' Fabbricatori, che lavorano in Filo d'oro di tanta bellezza, e perfezione, che del migliore produrre non possono le più celebri Fabbriche di Parigi, e di Amsterdam, alle quali i conoscitori preferiscono ancora questo Filo d'oro, inserviente a ricamare abiti, fare Bottoni, Galloni da Estate, ed alli, così detti, Galloni di *Bouillon*.

Con tutto ciò, per quello che riguarda i prezzi del Filo d'oro, e d'argento, non possono ancora uguagliare quelli di Lione, perchè colà vengono pagati meno li Lavoranti. Non vi manca però altro che l'anticipazione, e questo è appunto il motivo, per cui questi Profilatori non sono per anche in istato di provvedere le Fabbriche Nazionali di Galloni, con il Filo sufficiente.

I Battiloro, e l'argento sanno ridurre amendue questi preziosi metalli in così fine foglie e lame, che ognuno deve certamente rimanerne attonito. A forza dell'arte loro possono essi distendere un oncia d'oro in 1600 foglie di 37 linee quadrate l'una;

una; vale a dire: moltiplicare la superficie di 159.092 volte. L'oro e l'argento si batte più sottile, o più grosso, a misura che se ne fanno i lavori da dovervi applicare questi preziosi metalli. Per esempio; l'oro di cui si servono i Profilatori d'oro, per indorare le stanghe d'argento, da essere indi ridotte in filo, è molto più grosso di quello, di cui si servono gl'Indoratori, Scultori, Tornitori, e simili Artefici.

I Signori *Cordua*, *Lussic*, *Mille*, *VanCutschem*, e *Vandenbrogh*, celebri Battitori, e Profilatori d'argento, e di oro a *Brusselles*, lavorano in oro battuto, che viene ovunque preferito a quello di Francia, e se ne spedisce una grande quantità ne' Paesi esteri, e per fino a Parigi.

18) Una Fabbrica di Piastre di ferro, che fornisce principalmente una quantità di utensili di cucina; delle Raffinerie di Salnitro, delle Polveriere, de' Mulini da olio, delle Fabbriche di Vetro, delle altre di Pelli indorate, ecc.

Vi sono ancora delle Conciarie di Cuoja, che producono particolarmente delle Pelli di Marrocchino, e di Cordovano. Vi si fabbricano de' Baracani di pura lana, che sono però inferiori a quelli di Valenciennes, che hanno come questi ⅗ di Braccio di larghezza, e 23 detti di lunghezza; così pure de' Baracani di mezza seta, che sono molto apprezzati; inoltre, del *Manschester* di particolare bontà, delle Musseline, Tele Battiste, e de' Cappelli di mediocre qualità, de' quali si fa un consumo grandissimo.

Un Inglese, da 12 anni, circa, addietro, ha stabilito in Surmont, un miglio distante da *Brusselles*, una Fabbrica di Acqua Forte, d'Olio di Vitriuolo, e di Vitriuolo verde, che tuttavia esiste con ottimo successo. Questo Artefice impiega ne' suoi lavori de' singolari maneggj, per potere somministrare li suoi Articoli, al prezzo di 25 in 30 per cento meno degl'Inglesi. Egli prepara le sue qualità di Acqua Forte in varj gradi di forza; così, per esempio, la qualità la di cui libbra costa un fiorino di quella moneta, serve per i Monetaj, e per spartire li metalli preziosi; quest' Acqua fa effetto nell'argento, ed ha meno forza nel rame. Egli prepara l'Acqua Forte doppia, per lo stesso prezzo; ha questa la proprietà di attaccarsi al rame, e di lasciare l'argento, e per conseguenza serve generalmente nelle Fonderie. Il medesimo ne prepara inoltre un altra qualità, a 12 Stüber la libbra, ed è particolarmente propria per gli Orefici, e Profilatori d'oro, per spartire l'oro dall'argento. Di questa stess' Acqua Forte possono parimente servirsi li Cappellaj, e Lavoratori di lana. Ve n'è ancora una qualità più debole, particolarmente per i Tintori, che fanno generalmente il maggiore consumo di Acqua Forte. Vi sono de' Tintori in Aquisgrana, che ne adoperano ogni Mese mille e più libbre.

L'Olio di Vitriuolo è ugualmente un Articolo importante; molti Artefici ne consumano una quantità; come sono i Tintori, Stampatori di Cotonine, Preparatori di colori; ed altri simili. Il maggior consumo si fa ne' Paesi esteri; nulladimeno però Bergen, in questa Provincia ne consuma molta. Ivi se ne fa uso in vece del succo di Limoni, e del Pottasche; ed una libbra di Olio di Vitriuolo serve al bisogno tanto quanto 16 ℔ di Pottasche. Dall' Inghilterra se ne spedisce annualmente delle grandi quantità, per Amsterdam, Rotterdam, Amburgo, Dunquerque, Ostenda, e per diversi altri luogli. Rotterdam sola ne riceve ogni anno 30. in 40,000 ℔ da Neucastle, Sunderland, e Londra; dal che risulta, che questa Fabbrica essere deve della maggiore importanza per il Paese.

Commercio. Egli è ben considerabile, e nello stesso tempo vantaggioso il Commercio di *Brusselles*, a motivo della situazione comoda della Città, verso l'Olanda, la Francia, la Germania, ed il Nord, ed è presumibile, che dopo il termine delle presenti calamità generali, debba di molto aumentarsi.

L'eccellente canale, condotto da quì sino alla *Schelda*, ne facilita molto la comunicazione. In Telerie si fanno de' grandi affari da questa Città, per la Spagna, e per il Portogallo. Oltre al grande traffico, che questa Piazza fa, con li prodotti delle numerose sue Manifatture, vi sono ancora degli altri rami di Commercio, tendenti tutti all'aumento considerabile del di lei traffico.

Brusselles è la Piazza ove si scaricano li Vini di Sciampagna, e di Borgogna, destinati per l'Olanda, la Germania, ed il Nord. Il Governo ha perciò fatte delle disposizioni, medianti le quali, li Vini si spediscono da colà, tanto bene, e ad un sì basso prezzo, che si possono avere, come di prima mano.

In-

In questa Città lavoravansi, prima della Francese rivoluzione, tutte le sorta di Mode di Francia, con ottimo successo. Egli è ben vero che que' Mercanti, ed altre Lavoratrici di Mode, devono ancora far venire da' Paesi Esteri de' Veli, *Marly*, che sono certe reti di filo, o di seta, molto chiare: delle *Blonde*, cioè, Merletti di seta, delle Cordelle, del Taffettà, e de' Rasi: ma ne toglievano però alla Francia la mercede del lavoro, ch' eglino stessi guadagnavano, con preparare delle Galanterie di Moda, di ogni qualità, ed in perfezione uguali a quelle di Parigi. Ivi ritrovasi una quantità grande di Mercantesse di Mode, che lavorano al pari di quelle di Francia. Quest' oggetto d' industria, venendo continuato, deve riuscire di tanto maggiore vantaggio alla Città, in quanto che simili lavori sorpassano il valore della roba che vi s' impiega, molte volte sino a 100 per cento. I Mercanti di Mode vendevano, e potranno continuare a vendere li loro Articoli, 10 in 12 p. %. a prezzo minore de' Parigini, accordando agli Esteri un respiro di 6 Mesi per il pagamento: quando all' opposto i Francesi non esitavano queste loro mercanzie, se non a pronti contanti.

Fiera.

Nel dì 8 del Mese di Ottobre si tiene ogni anno in *Brusselles* una grande Fiera libera, che dura sino ad *Ogni-Santi*, e vi concorrono molti Negozianti dalle vicine, e da altre Provincie.

Fra i Banchieri, e Mercanti, che fanno li più importanti affari, per quasi tutti li Porti dell' Europa, ritrovansi li seguenti Signori:

Case Commercianti.

De Nettine, Vedova e Figlio.	*Walkiers*.
Van Schoor.	*Debay*.
Van Cassel.	*Danoot*.
Eidermann.	*Van der Clooster*.
Chapel.	*Leyniers*.
Cotte.	*Debroux*.
Federico *Romberg*.	*Debray*.
Lamberts.	*Deslandes*.
Olbrechts.	Vedova *Michle*.
Overmann, e Comp.	T. F. *Sironval*,
Greu de Turck.	*Leniers*.

NB. Non possiamo descrivere le altre moltissime, e riguardevoli Case Commercianti di questa Piazza, per non esserene giunta per tempo la Nota.

La Casa *Romberg* principalmente, trattiene de' grandi Armamenti, consistenti in 70 Bastimenti per mare, e rende molto accreditato il suo Commercio; questa Casa ha parimente uno Stabilimento in Ostenda.

Siccome la felice situazione di molte Città, Terre, e luoghi di queste Provincie. e la diversità, e quantità delle Manifatture, che vi esistono, influiscono moltissimo all' aumento del Commercio di *Brusselles*, così ne daremo una breve descrizione.

Lovanio.

Lovanio, sul Fiume *Dyle*, il Latino, *Lovanium*, in Tedesco *Löwen*, ed in Francese, *Louvain*, quindici miglia al Greco di *Brusselles*, Città riguardevole, circondata da vigne, e da giardini, in un aria riputata l' ottima de' Paesi Bassi. Di piccola Terra ch' era la medesima, era poi divenuta grande, florida, e molto popolata, ed erasi resa celebre per le Scienze, e per le Manifatture, essendo giunta ad avere fra le sue mura, 80 mila abitanti. Andò però in seguito scemandosi di molto, a motivo della emigrazione de' suoi migliori Lavoranti, e della decadenza del Commercio de' Paesi Bassi. Non cessa di essere anche presentemente in riputazione di Città industriosa, notissime essendo le sue belle Tele, ed altre molte Manifatture, fra le quali se ne possono calcolare diverse di Panni, e di Drappi di lana. Essa fa inoltre ancora degli affari di spedizione, ed un Commercio intermedio. Nell' anno 1752 vi fu eretto un canale, che servire dovrebbe di promovimento, e di aumento al Commercio di questa Città: negli anni scorsi venne allargato il detto canale, da *Lovanio*, sino al *Rupel*, e vi fu lastricata una strada, dalla Città, sino a Tirlemont. Tuttavia, la troppa vicinanza della medesima alla Città di *Brusselles*, le impedisce di potere risorgere, come speravasi, attesa la costruzione del suddetto canale.

Nivelle.

Nivelle, o *Nivelles*, in Latino *Nivigella*, Capitale del Brabante Vallonese, sul Fiume *Tine*, 5 leghe distante da *Brusselles*: in cima di una Torre, vicina all' Oriolo pubblico, vedesi un uomo di ferro in piedi, che batte le ore. Questa Città fu per lo addietro annoverata fra le più importanti Città di Fabbriche, ne' Paesi Bassi, ed era più grande di quanto si ritrova presentemente, indi venne in notabile decadenza, per molto tempo, ma da venti anni in qua tornarono a rifiorire le di lei Fabbriche, e Commercio. Presentemente ritrovansi in essa dell' eccellenti Manifatture in Tele, e segnatamente in Tela Battista, e di Cambrai, che si preparano ivi di altrettanto buona qualità, quanto in Cambrai, e S. Quintin, ed a prezzi minori. Chiamansi colà le medesime, *Toilettes*. Il loro consumo diventa di giorno in giorno più grande. In somma ivi ritrovasi la più fina filatura di lino, e si lavora molto in Telerìe. Ad *Arquen*, Villaggio del suo Distretto, oltre le Cave di calce, vi sono de' Marmi, ed uno di colore quasi azzurro.

Malines.

Malines, in Latino, *Mechlinia*, in Tedesco *Mechelen*, bella e celebre Città, Capitale della Signoria dello stesso nome, situata sul Fiume *Dender*, nel centro del Brabante, dove concorrono li fiumi *Dile*, e *Schelda*. Ha la medesima un' assai comoda connessione, e comunicazione con *Brusselles*, mediante li canali, e fiumi, e vi si mantiene un Commercio considerabile.

Fra le altre Manifatture, che colà si ritrovano, le più rimarchevoli ed accreditate sono le seguenti:

1) Merletti di *Malines*, detti comunemente, *Points de Malines*, li più belli, e più fini, dopo i Merletti di *Brusselles*. Ivi se ne fabbricano de' migliori, e de' più cari, che chiamansi per tale ragione, *Speldeverskanten*; questi si fanno con il filo più fino, di cui una libbra costa spesse volte 800 Ristalleri.

2) Mulini da filo, di cui ve ne sono molti; in questi Mulini si fanno tutte le sorta, e numeri del filo più fino, con cui si fabbricano li Merletti de' Paesi Bassi. La Città traffica ancora inoltre in Telerìe, delle quali tiene un depositorio ben considerabile, occupandosi pure in affari di spedizione.

Turnhout.

Turnhout, luogo de' Paesi Bassi, nella Campine; egli è il luogo primario di una Signorìa della Casa di *Nassau*. Fu fabbricato da *Enrico IV.*, Duca di Brabante, verso il 1212. Gli Spagnuoli furono disfatti nelle vicinanze di questa Piazza, l'anno 1597, dal Principe *Maurizio di Nassau*. Rendesi egli celebre particolarmente per le sue Manifatture di Tele, che si distinguono da tutte le altre fabbricate ne' Paesi Bassi, e ciò con grande suo vantaggio. Elleno consistono:

1) In *Coutils*, una qualità di Traliccj assai fini; ve ne sono di diverse sorta, e prezzi, come sono: *Dobbelte Zegels*, cioè: con doppio piombo, o marca; *Driezegels*, e *Grootloot*, di tre piombi, e di piombo grande. Queste tre qualità generali dividonsi nuovamente in varie altre qualità, larghezza, e prezzi. Li più fini sono di 10½, sino a 12 quarti, e non hanno alcun prezzo fisso.

2) In una gran quantità di Tele all' uso di Olanda; queste non sono già di quella finezza, che hanno ordinariamente le Tele di Olanda, o di Courtrai, ma sono di maggiore durata di qualunque altra qualità. La preferenza che gode questa qualità di Tele, deriva dalla eccellente materia d'onde viene fabbricato questo Articolo, e dalla composizione dello stesso filo, che si adopera, tanto per ordire, quanto per tessere. Esse sono di ½. sino alli ¾ di larghezza.

Il modo con cui ivi s'imbiancano le Tele, contribuisce molto alla durata, e bellezza di questo prodotto. Si adoperano soltanto delle materie, che non recano verun danno alla Tela, avendole inoltre la cura medesima, che praticasi nelle Biancare di Harlem. L'aria e l'acqua vi sono molto favorevoli per tali lavori, perchè fanno risaltare assai la bianchezza, di modo che le Tele colà imbiancate, si distinguono molto fra tutte le altre di detto genere.

Limburgo.

LIMBURGO, in Latino *Limburgum*. Città Capitale di un Ducato dello stesso nome. Il Territorio è molto bello, fruttifero, ben popolato, e pieno d'industria. Vi si alleva molto bestiame; questo ramo di Commercio è molto lucroso, ed importante, a motivo che egli somministra una quantità grande di Lana, Cuojo, Burro, Cacio, ed altri simil prodotti.

Non meno considerabili sono le Manifatture di [illegible] esistenti in questo Paese. Il maggiore sortimento degli abitanti del Paese, e di quasi tutte le Città di questa Provincia, [illegible] belle, e ben [illegible] Manifatture di Panni, quelle producono de' Panni fini, che sono molto consimili a quelli di Francia, d'Olanda, ed anche d'Inghilterra. Queste Manifatture vengono [illegible] per le più considerabili di Europa. Per fabbricare le qualità più fine, [illegible] la Lana di Spagna, che [illegible] per le qualità ordinarie, [illegible] della Lana nazionale, proveniente particolarmente da [illegible].

Nella Provincia di Limburgo contansi circa 400 Manifatture di Panni. La maggior parte, e la migliore qualità di questi Panni, preparasi nella Città di Limburgo, e segnatamente ne' [illegible], a Dison, Oepen, ovvero, Eupen, [illegible], [illegible], e Mompie. A Oepen principalmente, si tinge di bel colore, [illegible], in Turchino, e Nero. [illegible] non è altro che un Subborgo, situato sul Territorio Austriaco, presso Verviers, che appartiene a Liegi. Da circa [illegible] anni a questa parte vi stabilirono ivi molti Fabbricatori di Panni, di Nazione Inglesi, che filano, tessono, gualcano, tingono, e [illegible]. Quella terra [illegible], ed in bontà non cede punto a quella d'Inghilterra; e neppure in Panni fini, mezzani, ed ordinarj, di tutti li colori; nello [illegible] vero, e [illegible] ne' [illegible], e nero, ed in tutti [illegible], e [illegible]. Alcuni [illegible] della Provincia ne [illegible] delle spedizioni direttamente per le diverse contrade di [illegible], e passano nella Russia, e nella Turchia; molto ne passa pure in Francia, di contrabbando; ma il più [illegible] lo fanno Case di *Bruxelles*, che negoziano in Panni. Esse ne tengono i più compiti magazzeni in tutti gli assortimenti, per fare delle [illegible] spedizioni nelle Provincie [illegible]. I Panni passano, secondo le loro qualità, sotto il nome di Abbeville, Sedan, Elbeuf, Leyda, ed Inghilterra, e si trasportano, in grande quantità, nelle Fiere di Francoforte, Lipsia, ed in altre, nella Polonia, Russia, Italia, ed in tutti li Porti del Baltico.

GAND, in Latino, *Gandavum*, in Tedesco, *Gent*, ed in Fiammingo *Ghent*, grande Città, Capitale della Fiandra Austriaca, e [illegible] *Gand*, ella è ornata di molte fabbriche, tanto pubbliche, quanto private; vi nacque l'Imperadore *Carlo V*, che vi fece poi fabbricare il Castello, per tenere in freno gli abitanti; ritrovasi in distanza di 1 ¾ leghe al Ponente di *Bruxelles*. Sta situata questa gran Piazza, nel luogo precisamente ove si uniscono li fiumi *Schelda*, *Lys*, *Liève*, e *Moere*, dai quali, e da diversi canali, ritrovasi divisa in 26 Isolette. Scende la *Lys* da Lilla, e Courtray, e da *Gand* discende a Dendermonde, lontana 12 miglia al levante; ed ivi, [illegible] alle acque del *Dender*, passa ad unirsi al *Canal*, dentro del quale, oltre al canale di *Bruxelles*, sboccano molti altri fiumi; indi passando ad Anversa, portasi al mare. Da *Gand*, verso Ponente Maestro, un canale pochi anni sono stato ampliato, conduce a Bruges, e chiamasi, il *Canal vecchio*, per distinguerlo dall'altro più [illegible], che per la via di Damme, arrivando a Bruges, pure da *Gand*, chiamasi il *Canal nuovo*. Un altro canale ancora [illegible] da questa Piazza verso il Nord, ed a Rodenhuissen, dividendosi in due, arriva con l'uno a Sas-de-Gand, e con l'altro, in tre braccia spandendosi, presso [illegible] Ulst, ed ad Axel, Piazze della Barriera Olandese, e giunge per esse al mare. La situazione in mezzo a tanti affluenti, e [illegible] navigabili, non può fare a meno di rendere sommamente adattata al Commercio questa grande Città; la quale però si è di molto diminuita dalla sua primiera grandezza. Nel 1775, si [illegible] il canale da *Gand* a Bruges, in tutta la di lui estensione, alla profondità di otto piedi di acqua, misura di Francia. Tutte le cateratte, ed i ponti non hanno luce minore di Piedi [illegible], misura di Gand, o sia, Piedi 25, e Pollici 10 Francesi. Ogni necessario spediente si è preso, acciò le cateratte non portino ritardo alla navigazione. Sonosi rese navigabili le Dune, aprendosi una comunicazione in tal modo, fra la [illegible], e la [illegible], la [illegible] di Fiandra, l'argine di Namur, quello di Liegi, ed il canale di Lovanio. Anzi, con tanti fiumi, e canali navigabili, mantiene la sua comunicazione con la Zelanda, e persino con l'Oceano. Tante sagge operazioni dovrebbero richiamare nel Brabante Austriaco, e nelle Fiandre, parte di quel gran Commercio, che vi fioriva ne' secoli addietro. Questa Piazza ritrovasi [illegible] in istato di mantenere il più considerabile [illegible] per mare, non solamente con tutta l'Europa, ma [illegible] con le altre parti del Mondo. Le nuove disposizioni

Gand.

Mercantili, state fatte negli anni addietro, per il promovimento del Commercio, hanno contribuito non poco al dilatamento del medesimo.

Il Commercio della Città di *Gand*, consiste per lo più nel traffico delle Tele, che si fanno in quelle parti, e nel resto delle Fiandre Austriache, delle qualità, e prezzi seguenti, dal più al meno:

1) Una specie di Tela azzurina, che chiamasi, *Avplomades*, di $\frac{3}{4}$ di larghezza, grezza, da 5 in 10 Stüber al Braccio. Essa serve per Sottane da estate, per Calzoni, Cortine da letti, e infodera per gli abiti da estate. La Spagna n'estrae ogni anno una grande quantità per le sue Provincie in America.

2) Tela rigata; detta in forma di Dadi; detta fiorata di filati bianchi, e turchini, di $\frac{6}{4}$ circa di larghezza, da 5 in 10 Stüber al Braccio, e secondo la bontà e finezza del buon colore turchino, che nel lavarlo non si smarrisce. Questa viene adoperata per Materassi, Camicie da Marinari, e per altro uso di casa; e se ne spedisce una grande quantità nell'America, nella Spagna, e particolarmente a Cartagena.

3) Tela da Canavaccj, che chiamasi, *Prexillas*, di $\frac{3}{4}$ di larghezza, da 4 in 6 Stüber al Braccio; questa Tela si fabbrica di stoppa, filata dalli poveri Contadini della campagna; di questa qualità se ne spedisce una immensa quantità nella Spagna.

4) Tela cruda, di $6\frac{1}{2}$ Quarti, ovvero, di $1\frac{5}{8}$ Braccio di larghezza, della seconda stoppa, chiamata, *Brabantillas*, da $5\frac{1}{2}$ in $6\frac{1}{2}$ Stüber al Braccio; questa serve a diversi usi, e se ne spedisce molta per la Spagna.

5) Tela cruda, metà di stoppa, e metà di lino, ugualmente di $6\frac{1}{2}$ Quarti, o $1\frac{5}{8}$ Braccio di larghezza, che chiamasi in Ispagna, *Brabantes crudos*, ovvero, *Bitres*, da 7 a 9 Stüber, ovvero, da 14 a 18 ꝗ Vlamis al Braccio. Questa qualità è assai forte, e se ne fa buon uso; la maggior parte viene spedita nella Spagna, ed in America.

6) Tela fina cruda, o mezza imbiancata, di 5 in $6\frac{1}{2}$ Quarti di larghezza, chiamata, *Brabantes Gantes*, da 8 in 10 Stüber al Braccio: questa è la più forte qualità di tutte le Tele crude. Molta ne va in Olanda, per uso delle vele piccole, e più ancora viene spedita nella Spagna.

Tutte le suddette sorta di Tela, che non possono ancora essere imitate in verun altro Paese, vengono ad ogni richiesta imbiancate nello stesso luogo, ove si fanno ed allora il Braccio vale 2 ꝗ Vlamis di più della Tela grezza. Si fa ancora della Tela più fina, che si vende bianca, e si negozia per la Spagna, e per l'America. Le principali sorta sono:

7) Di tutto lino, di $\frac{5}{4}$ in $\frac{7}{4}$ di larghezza, che in Ispagna si chiamatano *Brabantes Florettas communas*, da 9 in 10 Stüber al Braccio.

8) Simile, della stessa larghezza, chiamata, *Brabantes florettas superfinas*, da 12 in 15 Stüber al Braccio.

9) Tela sopraffina di lino, della larghezza uguale alla precedente, e della più perfetta bianchezza, che ordinariamente si chiama, *Hollandas finas*. Simili Tele sono di diversa bontà, e vagliono da 60 Stüber, a 7 *fni.* al Braccio; oltre a queste ve ne sono ancora di qualità più ordinaria, cioè:

10) *Prexillas blancas*, Tela di stoppa di $\frac{6}{4}$ di larghezza, da $4\frac{1}{2}$ a 5 Stüber al Braccio.

11) *Brabantillas blancas*, della medesima larghezza, di 6 a 7 Stüber al Braccio.

12) *Brabantes rodondas*, metà stoppa, metà lino, di uguale larghezza, da 9 in 10 Stüber al Braccio.

Oltre alle sino ad ora accennate Tele, che sono molto ricercate dagli Esteri, se ne preparanno ancora in Fiandra molte altre sorta, inservienti principalmente all'uso domestico, e per i luoghi circonvicini, importando però queste ultime appena un ottavo della quantità della Tela, che generalmente si fabbrica in questo Paese. Egli sarebbe dunque superfluo di farne un Trattato circostanziato, volendosi soltanto fare osservare, che vi si fabbrica della Tela dell'altezza di $\frac{8}{4}$, o siano 2 Braccia, per farne Lenzuola, onde non occorre fare a questi veruna cucitura, quando si tratti di letti piccoli; il Braccio di questa Tela imbiancata viene a costare 2 in 8 *fni.* Se ne fanno perfino di quattro Braccia di larghezza, per formarne delle Lenzuola grandi, ed intiere, cioè: senza cucitura; in questa sorta di Tela devono tessere, ed esservi impiegati due, tre, ed anche quattro Lavoranti, nello stesso tempo; il Braccio di simile Tela costa, secondo la qualità, da 6 in 12 *fni.* In Fiandra si fabbrica una immensa quantità di ogni sorta di Tovaglie, tanto ordinarie, quanto fine, e damascate, in pezze

intiere,

...ttiere, ed in Tovagliuoli separati. Questi si possono avere in tutti li disegni, con arme, e figure, a piacimento, e secondo la Commessione, che ne viene data; i prezzi sono differenti, a misura della bontà, e de' disegni.

Quasi tutta la Tela sopra descritta si tesse fuori delle Città, nelle Ville, e Terre, da Villani, che la portano per la cruda in Città, nel Venerdì, per così venderla alli Cittadini, nel pubblico Mercato. Questi la contrattano, Pezza per Pezza, ad un ristrettissimo prezzo, e sottilmente mercanteggiando per fino alla minuta somma del soldo, e del danaro per ogni Braccio. Dopo di essersi convenuti del prezzo, segnano sopra la Pezza il loro nome, con il prezzo del Braccio. I Tessitori fanno indi misurare la Tela, e la consegnano al Compratore.

Vi sono certi Ufficiali commessionati a tale oggetto, che devono esaminare la Tela. Incorrendosi qualche frode, il Compratore è in diritto di negare il pagamento, ed la Tela viene tassata da' periti, perciò nominati dal Magistrato, secondo il suo valore genuino: oppure, essendo la frode di troppa importanza, tale merce decade in benefizio de' Poveri: il che per altro in Fiandra succede rarissime volte, a motivo che la condotta de' Tessitori, e tutta la manipolazione nel fabbricare le Tele, è costantemente esposta alla più rigorosa attenzione di chi spetta. I Telai, e gli strumenti materiali, vengono di tanto in tanto esaminati e bollati dalle persone destinate a tale oggetto. Scoprendosi la minima irregolarità, il trasgressore viene punito, e la roba confiscata.

L'Ordinanza su questo proposito emanata dal Magistrato di *Gand*, è in data del dì 11 Agosto, 1722, e contiene 38 Articoli, compresavi pure l'aggiunta posteriore, pubblicata nel dì 26 Settembre, 1753, in cui resta prescritto tuttociò che devesi osservare nella vendita di Tela al pubblico Mercato. In seguito di uno di questi Articoli, sono destinate due persone, sottoposte al giuramento, in compagnia de' loro Scrivani, le quali devono esaminare la larghezza di tutte le sorta di Tela, contrassegnarla alla medesima, ed attaccarvi il sigillo. In virtù di un'altro Articolo, viene ordinato ad altre sei Persone, ugualmente giurate, di misurarne la lunghezza, di attaccarvi il loro sigillo, e di essere garanti della giusta misura. Conviene ancora osservare che la misura secondo la quale vendesi la Tela ne' pubblici Mercati, è di 10 per cento più lunga del Braccio di Brabante; e nel traffico di Telerie, 81 Varas di Spagna formano 100 Braccia di Brabante.

Le Biancare a *Gand* si ritrovano dentro la Città, e non sono sottoposte alli soliti accidenti. Queste Biancare sono accuratamente divise in Quartieri, medianti le fosse continuamente ripiene di acqua corrente: a ciò si unisce la premura che si ha di conservare sempre attorno le fosse la vivace verdura, onde recare alli Forestieri un oggetto di curiosità, e di ammirazione. In queste Biancare si apparecchia la Tela con la maggiore attenzione, e diligenza, onde poter dire con ragione, che questa Tela non cede punto in perfezione, a quella tanto accreditata, di Harlem.

In Fiandra, e particolarmente nel Territorio della Città di *Gand*, si lavorano tutte le sorta di Filo, o Refe, del lino nazionale, cioè: Filo da cucire, da ricamare, e da fare Merletti. Questo supera nella bontà tutte le altre qualità delle Manifatture Estere. Le qualità principali sono:

Tutte le sorta di Filo crudo, bigio, mezzo bianco, ed imbiancato, e di Filo tinto, da 14 a 20 Stüber la Libbra.

Detto, tutto bianco, in mezze Libbre, da 24 a 60 Stüber la ℔.

Filo, così detto, di Numero, o sia, Filo numerato, e lavorato in buona fede, in piccole matasse, di 50 fili l'una, ridotto in un determinato numero di matasse, all'oncia, dal numero 12 sino al numero 200, a tutti li prezzi. Tutte queste differenti sorta si usano principalmente nel traffico con la Spagna, ed America, per dove se ne spediscono annualmente delle immense quantità.

La Fiandra è inoltre provveduta di una grande quantità di Manifatture, tanto in lana, bambagia, seta, pelo di Cammello, quanto in Cotonine stampate, Bambagine, Siamoisini, Drappi broccati di bambagia, Saje di Bruges, Calzette, Felpe schiette e stampate, Velluti, *Mocadi*, ecc. Di tutti questi Articoli si fanno delle spedizioni considerabili, e particolarmente per la Spagna.

Le Manifatture della Città di *Gand* consistono:

1) In Merletti lavorati con le fusa, in un pezzo. Essi si chiamano falsi Merletti di Valenciennes, o *Fausses Valenciennes*; ma non ostante hanno eglino una bella apparenza,

renza, di modo che rassomigliano alli veri, la loro differenza non consiste in altro, se non che questi sono di lavoro più sciolto, ed a prezzo migliore di quelli.

2) La Tela; la Tela ivi fabbricata è assai fina, e di una bianchezza eccellente: essa si vende sotto la denominazione di Olanda, ed è di [illegible] larghezza, e di [illegible] Braccia di Brabante di lunghezza: *Florettas* bianche, di $\frac{3}{4}$ di larghezza; *Pr[illegible]as cru[illegible]as*, di $\frac{6}{4}$ di larghezza; *Brabantes Crudas*, mezze bianche, della stessa larghezza; Tele con righe bianche, e turchine, di 5 a 6 quarti di larghezza.

3) Una Fabbrica di Cotonine, e di Tela d'Ortica, appartenente al Sig. *Clement*. Ivi è proibito di tingere, e stampare in rosso, a motivo che la Città di Anversa, per questo colore, ha ottenuto il privilegio esclusivo.

Nella Città, e ne' circondarj, ritrovasi una quantità grande di Mulini da filo, o Refe, in cui si fanno tutta le sorta de' sopradescritti fili, dalla qualità più ordinaria, sino alla più fina, occorrente a diversi usi, e perfino per li più fini Merletti.

I prodotti del Territorio di *Gand* consistono in Grani, Lino di eccellente qualità, Canapa, e Seme di lino, e di rape in grandissima quantità.

La Città di *Gand* mantiene un Commercio regolare, e reciproco in Cambj, con la Spagna, Parigi, Londra, Amsterdam, e con le Città circonvicine. Quelle Case Mercantili godono la gloria ed il vanto di essere molto regolari e probe ne' loro affari. Esse fanno non solo le commissioni loro mandate dagli amici Esteri, con la maggiore puntualità, ma prendono altresì interesse nelle speculazioni.

Courtrai. COURTRAI in Latino, *Corturiacum*, ed in Tedesco, *Cortryk*, antica Città. Capitale della Castellania dello stesso nome. Nei Trattato di Nimega, *Luigi XIV.* [illegible] la cessione dalla *Casa d'Austria*, ma dopo, avendola [illegible], nel 169[illegible] [illegible] smantellare, ed in questo stato fu poi restituita alla *Casa d'Austria*, nel Trattato di Ryswick. Questa Città è ugualmente situata sul fiume *Lis*, o *Lyse*, ripiena di considerabili Manifatture di Tele, che vengono formate con un lino bellissimo, la di cui cultura devesi certamente alla diligenza degli abitanti di questi contorni; grande si è l'industria, con cui viene filato, tessuto, e lavorato il lino, che certamente in altri luoghi non si può ritrovare della medesima perfetta qualità. La Tela di queste Manifatture è tessuta con la maggiore uguaglianza; l'orditura e la tessitura sono tutte di filo uguale, e le Pezze, di qualsivoglia qualità sono tutte di peso uguale nelle qualità rispettive. Questa qualità ricercano li Compratori di Tela, con la maggiore attenzione, anzi devono ricercarla; ed ivi la ritrovano, quando all'opposto nelle altre Tele la incontrano difficilmente, e molto di rado. Eccellenti sono le Biancare di questi contorni; il clima, e l'acqua, vanno del pari di quelli di Harlem; così pure si è riuscito di essere a livello con gli Olandesi nella perfezione con cui vengono colà apparecchiate, ed imbiancate le Tele.

La Tela di *Courtrai* è di $4\frac{1}{2}$ in 6 quarti di larghezza, ed i prezzi ne sono molto varj, mentre, da 16 Stüber, ascendono sino a 6 *fni.* al Braccio. Ivi si fanno anche delle Tovaglie, di disegno detto colà, *Grains d'orge*, *ed Oeil de Perdrix*, come ancora di altri disegni, o con Figure, ecc., da 5, sino a 45 Stüber al Braccio.

Que' Tessisori eseguiscono pure in questo genere di Telerie tutti li disegni, che formare si possono in seta. Sono per lo più in uso, le Figure, Pezzi di armi, di Fiori, e di Caccia, come ancora le Battaglie, ed altri simili disegni. Le Tovaglie sono di differente grandezza, di un solo pezzo, con, e senza contorno. I prezzi si calcolano da 10 a 12 Fiorini al Braccio.

Courtrai possede altresì una Fabbrica considerabile di *Siamosine*. Del resto, il Braccio di *Courtrai* è di 9 p. $\frac{8}{?}$ più lungo di quello del Brabante.

Menin. MENIN, in latino, *Menina*, ed in Tedesco, *Meenen*: i Francesi la [illegible] nel 1667, e la resero una delle più forti Piazze della Fiandra. Fu [illegible] dagli Alleati nell'anno 1706, indi ceduta alla Casa d'Austria ne' Trattati di [illegible], di Rastadt, e di Baden; ma Luigi XV. se ne impadronì nel 1744, e ne fece spianare le fortificazioni. È situata sul fiume *Lys*, due miglia [illegible] di Courtrai; è per [illegible] [illegible] ro, e ripieno di Manifatture, nelle quali si lavorano principalmente:

1) Telerie, e Tovaglie. Tutti [illegible] [illegible] [illegible] circonvicini, uomini, donne, e fanciulli, si occupano in varj preparativi [illegible] lino. Ivi si vedono moltissimi Tessitori di Tela di lino, e quasi in ogni [illegible] ritrovasi [illegible] Tela, in opera.

[illegible] le sponde del *Lys*, fiume navigabile, sono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la Tela riesce a perfezione,
[illegible] [illegible] foggia di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] ne' Paesi Esteri.
[illegible] una grande quantità di olio di seme di lino, e di rape. Nel Territorio della Città si [illegible] molti [illegible] Mulini da olio, che si fanno girare, parte dall' acqua, e parte dal vento. Quest' olio serve per i lumi, e per preparare il Sapone nero, di cui si fa un gran traffico ne' Paesi Esteri.
[illegible] Fabbriche di Sapone nero.
[illegible] Fabbriche di Tabacchi, che producono per lo più questo genere in carotte.
[illegible] Conciatorie e [illegible], ove si prepara una quantità di cuojo di tutte le qualità.
[illegible] Una Fabbrica molto buona di Siamoesine.
[illegible] Braccia di Tele, e Merletti di questo Paese, importano 36 Aunes in Parigi, e 60 [illegible] in genere di Tovaglie fanno soltanto 35 Aunes suddette.
I Prodotti naturali in questo Paese consistono in Lino, Rape, Seme di lino, e di rape, Grani, una sorta di Tartufi, detti volgarmente, *Patate*, Tabacco, Bestiame bovino, Pecore, e Cavalli molto belli.

TOURNAY, in latino, *Tornacum*, ed in Tedesco, *Dornik*, bella, forte, e mercantile Città, Capitale del [illegible]. I conoscitori ne lodano molto la Cattedrale, e la Chiesa della Badia di S. Martino. Luigi XIV la prese, nel 1667, e gliene fu confermato il dominio nel Trattato di Aquisgrana, del 1668. Fu ripresa dagli Alleati nel 1709, e ceduta alla Casa d' Austria nel Trattato d' Utrecht; per altro Trattato di Barriera, del 1715, ha dovuto essere presidiata dagli Olandesi. Fu ripresa da Luigi XV, nel dì 19 Giugno del 1745, e restituita nella ultima Pace. Il presidio Olandese ha durato fino al 1782. È bagnata dalla *Schelda*, che la divide in due parti. In *Tournay* vi sono molte Manifatture di Cambellotti, Tappeti di Turchia, *Moquette*, o [illegible], [illegible] all' uso di [illegible], e simili drappi. Questa C. R. Manifattura fabbrica una [illegible] di Siamoise, detti ancora, *Toiles de [illegible]*: [illegible] di [illegible] di larghezza; questa è una specie di drappo, la di cui orditura è di bambagia, e la [illegible] è di lino: Tela nera di bambagia, da fare grembiali: di [illegible] braccio di larghezza. Tela fatta a [illegible], della stessa larghezza. Tela [illegible], di [illegible] colori, larghezza, e bontà, di cui se ne spedisce molta nella Spagna, e nel Portogallo. Tela [illegible], di [illegible] Braccio di larghezza. Bambagine di tutti li colori, di [illegible] Braccio di larghezza. Tela rigata, ed a scacchi, di lino e di [illegible], che si chiama colà, Tela di Slesia, di $\frac{9}{16}$ Braccio di larghezza. Fazzoletti da naso, e da collo, di lino, e di bambagia, di diversa grandezza, e bontà. Tutti questi Articoli hanno [illegible] colori genuini, che non si smarriscono in bucato.
Inoltre, una Fabbrica considerabile di Porcellana, ed una di Majolica.
Una eccellente [illegible] di Cera, con Fabbrica di Candele di Cera: queste Candele si distinguono per la loro bianchezza, uguaglianza di stoppini, ecc., e recano perciò un vantaggio non indifferente. Essa si chiama: la Cesarea Regia Manifattura e ne fa un grande traffico.

Namur, in Latino, *Namurcum*, una delle più belle Città de' Paesi Bassi Austriaci, Capitale di una Contea dello stesso nome, con Castello, e parecchj Forti. I Francesi conquistarono questa Piazza nel 1692, e la resero una delle più forti di Europa; ma nel 1695, Guglielmo III, a fronte di 100.000 Francesi, la costrinse a capitolare. Nel 1704 fu bombardata dal Maresciallo *[illegible]*. Nella pace di Utrecht, del 1713, fu nominata per formare la principale Barriera Olandese. Nel 1746 fu di nuovo espugnata da' Francesi indi restituita alla Casa d' Austria. Nello scorso anno li rivoluzionarj Francesi se ne impadronirono; ma nell' anno corrente fu ripresa dagli Austriaci. Giace questa Città in una valle, fra due monti, sul fiume *Mosa*, nel quale ivi sboccano il fiume *Sambre*, ed il fiumicello *[illegible]*.
Vi si fabbrica una grande quantità di Coltelli, Forbici, Spade, Schioppi, ed altri lavori di ferro. La Contea di *Namur* è ripiena di monti e selve, e la sua principale ricchezza consiste nel ferro, di cui si fanno varj lavori, e che si riduce ancora in acciajo. Somministra inoltre Piombo, Rame, Carbon minerale, ed altre Pietre [illegible].

Mons, in Latino *Mons Hannoniae*, Città Capitale, e la più bella di tutta l' Hannonia Austriaca, molto riguardevole per li suoi [illegible]. Fu presa dal Duca d' Al-

Tournay.

Namur.

Mons.

d' *Alba*, nel 1572. Il Maresciallo d' *Humieres* la bloccò nel 1677; e fu presa da Luigi XIV, nel 1691; ma fu ripresa dagli Alleati nel 1709. Essa rimase in potere della Casa d' Austria, per la pace d' Utrecht; ma i Francesi se ne impadronirono di nuovo nel dì 10 Luglio, del 1746, e poco dopo la restituirono alla Casa d' Austria. Questa ritrovasi in distanza di 20 miglia al Ponente di Namur, e 26 al Libeccio di Brusselles; ed è situata, parte sopra di un monte, e parte nella pianura, in un terreno paludoso, sul fiume *Trouille*, che poi entra nell' *Hayne* alquanto sotto di *S. Ghislenio*, detto, *S. Guilain*.

Il territorio di *Mons* abbonda di biade, e di pascoli; e vi si allevano degli armenti grossi e minuti, le lane de' quali sono assai stimate. Vi sono delle buone miniere di Ferro, Piombo, e Carbone minerale; delle Cave di Marmo, fra i quali ritrovasi il Paragone, la Lavagna, ecc.

Ath.

Ath, in Latino *Athum*, Città bella e forte nell' *Hannonia*, Capitale della Castellanìa dello stesso nome. Fu presa da' Francesi negli anni 1697, 1701, e 1745, ma ritornò sempre in potere della Casa d' Austria. Nell' anno scorso subì la sorte di tutti li Paesi Bassi Austriaci, che furono invasi da' Francesi, ma in quest' anno ritornò in potere degli Austriaci, non meno che tutti li Paesi suddetti. Questa Città è situata sul Fiume *Dender*; il di lei territorio è molto fertile; vi si fabbrica poi principalmente una quantità grande di Tela, la quale viene molto apprezzata.

Nieuport

NIEUPORT, in Latino *Novus Portus*, Città forte, con Porto, e cateratte, con cui si possono in un momento allagare tutti li contorni. Sostenne un duro assedio contro *Filippo*, Duca di Cleves, l' anno 1488. Fu presa dal Duca di Parma nel 1583. L' Arciduca *Alberto* d' Austria vi fu rotto dal Principe *Maurizio* di Nassau, nel dì 2 Luglio, dell' anno 1600. I Francesi se n' erano impadroniti, e l' avevano restituita agl' Imperiali, nella pace di Utrecht; ma fu da essi ripresa nel 1745, e poi restituita agli Austriaci. Questa Città giace sul fiume *Iperleo*, ovvero *Iperlee*, che un quarto di lega al di sotto sbocca nell' Oceano Germanico, e vi forma un Porto sicuro. Comunica con de' canali con Ostenda, e con Furnes. Il Fiume *Iperlee* discende da Ipres, Città che fa buon traffico di Manifatture di seta e lana, e che ritrovasi sei leghe distante da *Nieuport*, all' Ostro Scirocco; prima di giungere in *Nieuport*, passa il detto fiume per Dixmoiden, ed in que' contorni si fa il Burro migliore della Fiandra, e se ne manda fuori moltissimo. Per mezzo poi di Furnes, comunica *Nieuport* ancora con Dunquerque, Porto sopra la spiaggia dello stesso Mare, quattro leghe al Libeccio di Furnes; comunica inoltre con Winoxberga, e con Leo, celebre per il suo Cacio eccellente. La situazione in somma di questa Piazza, la rende molto commerciante.

Pesche.

Nel Commercio de' Paesi Bassi Austriaci devonsi con ragione annoverare ancora le Pesche; aggiungendovi inoltre, che queste vengono considerate come una scuola di marina per i Marinari, e per quelli che vogliono applicarsi alla Navigazione.

Questo ramo di Commercio, ed industria ritrovossi languente prima dell' anno 1783, ma si tornò a farlo fiorire di nuovo. Per tal' effetto in detto anno furono levate tutte le gabelle de' Pesci; ed in virtù del Decreto del Governo de' Paesi Bassi, emanato in data del dì 13 Ottobre 1785, restò interdetta l' introduzione del Cabiglio, ed altri Pesci asciutti, in tutti li Porti de' Paesi Bassi Austriaci. La gran Pesca alle coste della Scozia, per le Aringhe, e della Groelandia, per i Cabiglj, e Balene, fu da più anni in quà promossa con zelo reiterato, e vi si distinse particolarmente la marina di *Nieuport*.

La piccola Pesca ne' fiumi e laghi, ed alle coste di *Neustrien*, ricche di Pesci, si fece sempre con buon successo. I Pescatori di Blankenberg, ne' tempi scorsi, fornirono di Pesci perfino la tavola di S. M. Cristianissima. Viene parimente, per conservare i Pesci, impiegato il Sale di mare, che preparasi sulle coste, il quale però non è sufficiente per il bisogno de' Paesi Bassi suddetti, di modo che quelle Provincie sono costrette ancora di farne introdurre da' Paesi Esteri.

Dazj, Conteggio, Monete, ecc.

In riguardo alli Dazj, al Conteggio, Monete, Riduzione delle medesime, e Valuta, vedasi l' Articolo di *Anversa*, nel Tomo primo, alla Pag. 305, e seguenti.

Aggiungasi però, che, per promovimento del Commercio de' Paesi Bassi Austriaci, per diminuire le necessarie spedizioni di contanti, per fare i pagamenti, e per mantenere quanto sia possibile li Corsi de' Cambj in un equilibrio dell'essenziale Pari, fu, con Decreto Aulico, in Vienna ordinato, nel dì 20 Gennajo 1785, che le monete Imperiali Regie, nella seguente Nota descritte, debbano avere corso nelle suddette Provincie, ed alli seguenti prezzi, tanto nelle Casse Erariali, quanto nel Commercio.

Nome delle Monete	Ne' Paesi Bassi Austriaci, sul piede della Moneta Corrente del Brabante.			Nella Provincia di Lucemburgo, sulla Valuta consultata.		
	fal.	s.	d.	fal.	s.	d.
Ungheri di Kremnitz doppj	12	2	—	13	0	9
detti detti semplici	6	1	—	6	13	1½
Ungheri, o Zecchini Imperiali doppj	12	1	—	13	5	[illegible]
detti detti semplici	6	—	6	6	12	9
Talleri in specie, tanto gli Imperiali e Reali, quanto quelli del Regno d'Ungheria	2	17	3	3	[illegible]	1½

In quanto alla finezza dell'oro, e dell'argento; al grado di finezza delle monete: loro valore intrinseco; Proporzione; Pari; Peso dell'oro, e dell'argento; Peso Mercantile; Misura di vacuo, de' liquidi, e di lunghezza; Cambio; Regolamento de' Cambj; Trattato di Commercio con la Porta Ottomanna; Distanza; Poste, e Trasporti; vedasi l'Articolo sopraddescritto di *Anversa*, alla Pag. 398, e seguenti.

Finezza, Monete, Misure, Cambio, ed altro, Consoli, Trattati di Commercio.

Per la Nota de' Consoli ed Agenti Austriaci, residenti presso le Potenze estere, ed il Trattato di Commercio fra l'Austria, e la Russia; vedasi l'Art. di Austria, in questo Tomo, alle Pag. 165, e 174, e seguenti.

In riguardo poi alle Ordinanze, o altri Provvedimenti Commerciali, riguardanti li Paesi Bassi Austriaci, che potessero avere luogo nel corso di un anno, circa, in avvenire, e particolarmente in riguardo alle monete: si compiacerà il Lettore, di vedere l'Articolo di *Ostenda*, che tratteremo a parte, ed a suo luogo, dove non mancheremo di darne una dettagliata descrizione.

B U D I S S A.

BUDISSA, in Latino *Budissa*, ed in Tedesco *Bautzen*, Città considerabile, Capitale della Lusazia Superiore, munita di una buona Cittadella; era per l'addietro Città Imperiale, ma ora è soggetta all'Elettore di Sassonia. *Budissa* ritrovasi alli Gradi 32, Min. 21 di longitudine; ed alli Gr. 51, Min. 10 di latitudine, ed è situata in un Territorio montagnoso, al fiume *Spree*, o *Sprea*; ivi risiede il Capitano Provinciale dell'Ufficio Superiore, e Giudizio Aulico dell'Elettore, nel Circolo di *Budissa*: così pure vi si radunano gli Stati di ambedue li Circoli, ogni anno tre volte in Dieta. Il circonvicino fruttifero Territorio somministra alla Città del Grano, Legumi, e Carne in abbondanza, il che contribuisce non poco all'incremento, ed alla prosperità degli abitanti.

Situazione, Latitudine, e Territorio.

Molto considerabile è il Commercio di questa Città, in cui ritrovansi delle Fabbriche, e Manifatture in merci di lana, bambagia, Tela, ed altre simili: vi sono pure alcune Case Mercantili, che trafficano molto in compra e vendita de' prodotti delle Manifatture suddette, e in Spezierie e Drogherie.

Commercio.

Fabbriche e Manifatture.

Molto più riguardevole la rendono ancora le sue Fabbriche di lana, fra le quali solo molto accreditate quelle delle Calzette, Guanti, Berrette, e Sopra-Calzette, lavorate all'ago, tessute, e gualcate da 3 fili, sopraffine, e mezze fine, di varia grandezza, e colori; con li quali generi questa Città fa un considerabile Commercio, e medianti le sue Fabbriche somministra un sufficiente mantenimento a moltissimi Cittadini, ed abitanti de' luoghi circonvicini. Tutti questi prodotti di Fabbriche, sono già da molti anni a questa parte oltre modo celebri, a cagione della bontà del fabbricato, che devesi certamente al filato fino della gente di campagna, ed al bell' apparecchio de' Fabbricatori.

Quantunque questo Commercio, da parecchj anni a questa parte, sia un poco decaduto, a motivo della seguita proibizione d'introduzione in diversi Stati Esteri, de' prodotti delle sue Manifatture; si può nulla dimeno formare il calcolo, che annualmente vengono ancora estratte 10,000 Dozzine di paja di Calzette, dalle quali la Città di *Budissa* ricava una somma di 60,000 Talleri, senza computarvi li Guanti, e le Berrette.

Queste Manifatture di Tele, da molti anni in quà sono giunte a quel grado di perfezione, in cui ritrovansi presentemente. Ivi, e ne' Villaggj, si fabbricano tutte le sorta di Tele ordinarie, fine, mezze fine, e di diversi colori; ed ogni sorta di Tela stirata, inserviente per i Materassi, di tutti li colori; così pure, Tele da Marinari, da Vele di tutte le qualità, ed altre simili Telerie, e se ne fanno delle forti spedizioni per Amburgo, Olanda, Spagna, Portogallo, ed Italia. In questi contorni si lavorano principalmente le Tele, dette *Rouen*, lunghe 84 Bracci, e di $\frac{8}{4}$ di larghezza, che ivi s' imbiancano molto bene, e se ne vende una grande quantità; ne' luoghi circonvicini si lavorano ancora tutte le sorta di Tele da sacchi. Le qualità di Tele riescono assai varie, relativamente al loro apparecchio, assortimento, e denominazione, a cui conviene diligentemente uniformarsi, secondo la prescrizione de' Commettenti; benchè la differenza consista spesse volte soltanto nella denominazione, e forma.

Le qualità le più usitate sono le seguenti:

Tele di filo bianco,	le di cui Pezze sono	di 56	Braccia di lunghezza,	e di	$\frac{5}{4}$	di larghezza.
=	=	di 112	=	e di	$\frac{9}{8}$	=
=	=	di 112	=	e di	$\frac{6}{4}$	=
Tele stampate in diversi colori	=	di 72	=	e di	$\frac{5}{4}$	=
=	=	di 72	=	e di	$\frac{6}{4}$	=
Tele rigate,	=	di 72	=	e di	$\frac{5}{4}$	=
=	=	di 72	=	e di	$\frac{6}{4}$	=
Tele imbiancate	=	di 72	=	e di	$\frac{7}{4}$	=
=	=	di 80	=	e di	$\frac{8}{4}$	=
=	=	di 60	=	e di	$\frac{6}{4}$	=

La Tela di filo bianco si spedisce per lo più per Amburgo, ed Inghilterra, e quella rigata, imbiancata, e stampata in diversi colori, si spedisce all' incontro per la Spagna, e nell' America Meridionale. Si calcola, che, computando un' anno con l'altro, si estraggono da *Budissa* delle Tele per l' importo di 2, sino a 300,000 Talleri annui; onde si può con facilità arguire, quanta gente venga continuamente occupata in questo cotanto utile ramo d' industria, che procura il sostentamento, tanto alli Filatori, quanto alli Lavoranti.

La Stamperìa di Cotonine, di Fazzoletti stampati, e d' Indiane, fu, nell' anno 1773, eretta dal Fabbricatore, della Corte Elettorale di Sassonia, *Giovanni Cristiano Markstein*. In principio furono soltanto impiegate 4 Tavole da stampa; ma presentemente se n' è aumentato il numero, sino a 24, e vi stanno continuamente occupate 150 persone. Vi si fabbricano tutte le sorta d' Indiane, e di Cotonine, e di Fazzoletti da naso, e da collo, di bambagia, a prezzi assai discreti. La medesima Fabbrica produce ancora le Indiane di Tela, e simili fazzoletti da naso e da collo, de' quali ultimi la Dozzina si vende da $4\frac{1}{2}$ in 10 Talleri. La vendita delle Indiane di Bambagia, delle Cotonine, e de' Fazzoletti, si fa per lo più nelle Provincie della Sassonia; le Indiane di Tela, ed i Panni all' incontro, non meno che le merci bianche, si spediscono in Olanda, Italia, Portogallo, ed in altri rimoti Paesi. In somma, questa Fabbrica si distingue principalmente per la purità, e bontà de' colori, e per i disegni nuovi, e di ottimo gusto.

Non viene ad essere meno considerabile la Fabbrica di Fustagno, che occupa quasi continuamente ottanta Telaj. Produce la medesima de' Fustagni fini, e mezzi fini, di singo-

singolare bontà, che si spediscono da *Budissa*, per essere venduti nelle Fiere di Lipsia.

Le Fabbriche di Panni producono similmente de' Panni buonissimi, al che molto contribuisce il filato fino de' Contadini, così detti, *Wenden*; questi popoli discendono dagli antichi Sciti, nel sesto secolo, si stabilirono nella Lusazia, Croazia, Dalmazia, ecc; sinche finalmente ne' tempi di *Carlo Magno* furono sconfitti, e parte uccisi, parte furono scacciati, e parte costretti di abbracciare il Cristianesimo. Oltre a questi di cui scriviamo, ve ne sono ancora degli altri nella Marca di Brandeburgo, ecc. La Fabbrica di Panni stata eretta da diversi anni a questa parte, in quella Casa di correzione, fa presentemente una estrazione grandissima verso li Paesi esteri, delli suoi Panni finissimi, larghi, e diligentemente preparati alla foggia di Olanda. Il Signor [illegible] ritrovasi impiegato in essa, come Fabbricatore.

Molto rinomati sono li Cappelli di *Budissa*, a motivo della loro durata. Il Filato bianco di bambagia forma una non lieve parte dell'industria di quegli abitanti, e la libbra del detto Filato si vende da 1 sino a 2 Talleri.

Le Conciarie di Cuoja di quella Città, che lavorano particolarmente le belle Pelli rosse di Vitello, essendo state per lo addietro sì rinomate, sono andate alquanto in decadenza, a motivo de' Dazi stati posti in Breslavia, ed a Francoforte sull' Oder, sopra le Pelli rosse di Vitello, e di Pecore; nulladimeno il Signor *Daniele Richter* frequenta tutt' ora le Fiere di Lipsia, e di Francoforte sull' Oder, con simili merci; così pure se ne fanno alcune spedizioni per Brunswick, Francoforte al Meno, ecc. Oltre al suddetto Signor *Richter*, anche il Signor *Grimmer*, celebre Conciatore di Cordovano, si occupa in tutte le altre merci di Cuoja.

Conviene parimente fare menzione di alcune piccole Fabbriche, che contribuiscono ugualmente al sostentamento degli abitanti di *Budissa*; esse sono:

La Polveriera, appartenente al Magistrato, o sia, Consiglio, che si rese celebre da molto tempo a questa parte: il presente Arrendatore, e Fabbricatore della Polvere, si è il Signor *Giovanni [illegible] Schneider*, il quale la ridusse ancora a maggiore perfezione. Egli frequenta le Fiere di Lipsia, e mantiene continuamente in detta Città un magazzeno del rispettivo genere, presso il Signor *Giovanni Federico Dumbre*. Egli fu quello che unì al Mulino da Polvere anche una Raffineria di Salnitro, sostenuta dall' Elettore.

Il Mulino da Carta appartenente agli *Eredi Fischer*. Il Signor *Giovanni Augusto Fischer*, ultimo Proprietario, lasciò questa Fabbrica in uno stato talmente buono, che vi si fabbrica presentemente ancora della Carta molto bella da scrivere, e da lettere; non meno che della Carta inserviente a disegnare, che supera quasi quella di Olanda.

La Fucina da Rame, ridotta alla maggiore perfezione, il di cui Proprietario è il Mercante *Cristiano Aurelio Tiezen*.

Il Mulino, e Fabbrica di Tabacco, stata eretta dal Droghiere, *Giovanni Federico Mutterlein*, la quale si va mantenendo con ottimo successo.

La Fabbrica di Cera-Lacca, di *Messer*, che produce della Cera-Lacca bellissima.

La fu Fabbrica Filo di ferro, che ora è ridotta in Fucina da ferro.

In *Budissa* ritrovansi due Stamperie mantenute dalla Vedova del defunto Sig. *Scholz*, e dal Sig. *[illegible] Enrico [illegible]*.

Vi sono due Tintorie, dette, *Schönfärber*, ovvero, di *Arte maggiore*, le quali tingono in bellissimi colori, di molta considerazione in ogni genere.

Per uso delle Fabbriche, ritrovansi erette al fiume *Spree* sei Mole da gualcare, cioè: una Gualchiera di Cotoni, una di Telerie, due Gualchiere da Calzette, una simile di Panni, ed una di Cuoja. La Città ha sette belle Biancarie, nelle quali s' imbianca ogni anno una gran quantità di Fustagno, ed alcune migliaja di Pezze di Tela: vi sono inoltre eretti de' Mulini artificiali, di grande spesa, ma di altrettanta utilità, dalli quali l'acqua viene spinta in alto e condotta, mediante le canne, ovunque richiedesi.

Mercati. Li due Mercati settimanali, che si tengono nel Mercordì, e nel Sabato sono importanti; e quest' ultimo particolarmente è molto considerabile, a motivo della quantità di Grani, e Legumi, che ivi si portano a vendere, e che poscia vengono spediti in altri luoghi. Sonovi ancora in *Budissa* quattro Mercati annuali, e due Mercati da lana, e in questi ultimi vendesi una quantità di lana fina, di Pecore di Spagna, nella quale la Lusazia si occupa con grande premura. Il primo Mercato comincia nel Sabato dopo il primo di Maggio; il [illegible] si tiene nel primo Sabato dopo S.

chele; amendue durano per tre successivi Sabati, e se nel primo giorno del Mercato non venisse fatto alcun prezzo dalli Compratori esteri, li rispettivi Mercati vanno prolungandosi ancora per un Sabato. Oltre a questi Mercati, tiene la Città, principalmente nell'Autunno, quasi ogni Sabato ancora un gran Mercato di penne. Ivi se ne vende una quantità considerabile, non meno che un gran numero di Oche, di cui abbondano particolarmente que' contorni.

Commercio. Li Libri e le Scritture si tengono ivi in Ristalleri, Grossi, e danari, come in Lipsia.

1 Ristallero vale 24 Grossi, 288 danari, o 576 Bagattini.
1 Grosso vale 12 danari, o 24 Bagattini.
1 danaro o *Pfennig* vale 2 Bagattini, o *Heller*.

Monete. Le sorta di monete d'oro, e d'argento dell' Elettorato di Sassonia, come sono gli Augusti d'oro, i Zecchini, li Talleri in specie, di Convenzione, li Pezzi di $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$ Tallero; li Pezzi di 4, 2 ed 1 Grosso, e le monete minute; come pure le monete estere d'oro e d'argento, vagliono ivi quanto in Lipsia, sotto il quale Articolo ritrovansi le medesime specificate.

Peso. La Libbra di *Budissa*, Peso Mercantile, pesa 8071 Grani di Colonia, o 9020 Grani d'Olanda; sicchè è più leggiera della ℔ di Lipsia, Peso Mercantile. Secondo questo Ragguaglio:

1 Centinajo, Peso Mercantile di *Lipsia*, fa		118½ ℔ in *Budissa*, o		
13 ℔ Peso Mercantile in *Lipsia*	fanno	14 ℔ *ivi*; vi è il divario di	$7\frac{11}{16}$	p. %
43 ℔ in *Amsterdam*	===	49 ℔ *ivi*	=== $13\frac{15}{16}$	p. %
17 ℔ in *Amburgo*	===	19 ℔ *ivi*	=== $11\frac{3}{4}$	p. %

Misure. La misura del Grano è lo Stajo, *(Scheffel)* di 4 Quarti *(Viertel)* e questi da 4 Metadelle, *(Metzen)*

Il contenuto vacuo di questo Stajo è di 5505 Pollici cubi di Francia; e perciò 32 Staja di *Budissa* equivagliono a 33 Staja di *Dresda*.

Ma nell'anno 1722, in tutto l'Elettorato di Sassonia, ed in tutte le Provincie ad esso unite, fu introdotto lo Stajo di Dresda, e fu severamente ordinato, che ovunque, sì nella compra e vendita, come ancora ne' Censi, Affittamenti, e Decime, le diverse misure sino allora usitate in quasi ogni Città, si dovessero ridurre a simile Stajo. Da quel tempo a questa parte, in *Budissa* è in uso lo Stajo di Dresda, di 4 Quarti, e questi da 4 Metadelle.

La misura de' generi liquidi è il Boccale di Dresda, da 2 Fogliette, *(Nösel)* o 4 Quarti, il quale in olio pesa 2 ℔, Peso Mercantile di Lipsia.

Il Braccio di *Budissa* è più lungo che quello di Lipsia, e contiene 255³ Linee di Francia; d'onde risulta che

53 Braccia di *Budissa*	fanno	54 Braccia di *Lipsia*; vi è il divario di	$1\frac{7}{8}$	p. %
60 dette di *Brabante*	===	82 dette di *Budissa* ===	$18\frac{2}{9}$	p. %

Case di Commercio e Fabbricanti. Segue la Nota delle Case Mercantili, e de' Fabbricatori, che si occupano nel Commercio all'ingrosso ed al minuto.

In Calzette, Guanti, Berrette, Sopracalzette di lana.

Sig. Michele Cristiano *Kühnel*, frequenta la Fiera di Lipsia.

Giovanni Elia *Müller* e Figlio, occupano questi soli circa 500 Filatori, e frequentano le Fiere di Brunswich, e di Lipsia.

Carlo Amedeo *Währe* }
Gaspare Carlo *Clahre* e *Siebe*. } Frequentano le Fiere di Lipsia, e di Brunswick
Davide Ajutadio *Kühnel*. }

Goffredo

Gualtiero *S[illegible]* e figlio.
Giovanni Enrico *Pat[illegible]*.
Carlo Gottifredo *C[illegible]*.
Giovanni Gottfredo *H[illegible]*.
Giovanni Goffredo *P[illegible]*.
Cristoforo Augusto *H[illegible]*.
Daniele *Fal[illegible]*.

} Frequentano le Fiere di Lipsia, e di Francofort sull' Oder.
Quest' ultimo frequenta pure la Fiera di Brunswick.

Ciro Ajutadio *Falk[illegible]*.
Giovanni Lodadio *B[illegible]*.

} Frequentano la Fiera di Francofort sull' Oder.

Giovanni Cristoforo *Ritzhaupt*. Frequenta le Fiere di Lipsia, e di Naumburg.

In Telerie; come, Creas, *o Tela Corame,* Plattillas, *Tele a Libretti.* Arabies, ecc.

Sig. Giovanni Cristiano *Prenzel* e Comp., in tutte le sorta di Tele, Tovaglie, ecc.
Federico Augusto *Carus*: Fabbricatore, e Negoziante in tutte le sorta di Tele di Sassonia, Tovaglie, Fazzoletti da naso, e da collo, ecc., ed accetta le commessioni per tutte le merci della Lusazia Superiore, e delle Montagne della Sassonia.

Cristiano Ajutadio *Tiez[illegible]*.
Giovanni G[illegible] *S[illegible]* e Comp.
Augusto *P[illegible]* e Figlio.
Amedeo *P[illegible]* e Figlj.

} In compra e spedizione delle seguenti Merci all' ingrosso: cioè, in Telerie di filo bianco, grezze imbiancate e stampate in diversi colori; inoltre fanno i medesimi un traffico grande di Traliccj e di qualità di Tela Damascata; come pure Fazzoletti da naso, e da collo che vengono fabbricati nella Lusazia Superiore, nella Misnia ed in altri luoghi. Li loro affari si stendono, non solamente per le più rimote contrade di Europa; ma essi fanno eziandìo delle spedizioni nell' America; ed eseguiscono tutte le commessioni de' Corrispondenti Esteri; verso una discreta provvisione.

Cristiano Amedeo *Holtsch*.

In Fustagno.

Sig. Giovanni Lodadìo *Compass*.
Carlo Amedeo *Creutziger*.
Carlo Goffredo *Creutziger*.
Giovanni Goffredo *Springer*.

} Questi frequentano le Fiere di Lipsia, e vendono una gran quantità di Merci da loro stessi fabbricate.

In Spezierie, Drogherìe, e Generi da Tintura, all' ingrosso, ed al minuto.

Sig. Giovanni *Pötsch*.
Giovanni Federico *Richter*.
Giovanni, Goffredo *Pauli*, Junior.
Carlo Lodovico *Neese*.
Federico Augusto *Carus*.
Cristiano Gottardo *Tiezen*.
Daniele Fidadio *Tiezen*, Droghiere.
Cristiano Federico *Petersen*, Confetturiere.
Enrico Augusto *Heins*, Confetturiere.
Amedeo Federico *Otto*, Droghiere.
Cristiano *Potzke*, Droghiere, e Mercante di Ferrareccie.
Giovanni *Pauli*, Senior, Droghiere.
Giorgio Mattia *Leonhardt*, Droghiere.
Andrea *Jokusch*.
C. Gionata *Heinsius*.
Giovanni Goffredo *Straube*, Mercante di Ferrareccie, e di Drogherìe.
Carlo Amedeo *Baudisch*.
Amedeo Emanuele *Lange*, in Drogherìe, ed in Negozio importante di filo grezzo.
Giovanni Amedeo *Pannach*.
Gottardo Ehrenfr. *Kazer*, in ferro.
Giovanni Lodadìo *Weigand*, in Cuoja, Lana, e Tabacchi.
Cristiano Lodadìo *Wielisch*.
Giovanni Michele *Rüze*.
Carlo Gottardo *Gottschad*.
Geremìa Lodadìo *Prieber*, in affari di Drogherìe, e Telerìe all' ingrosso.
Giovanni Cristiano *Kirschen*.
Giovanni *Fiebiger*.

Li, così detti, Mercanti Italiani, sono:

Sig. Fratelli *Hottenroth*. | Vedova *Meyer*, e figlio. | *Stoppany*.

In

In Merci a taglio, o sia al minuto.

Cristoforo Ehrenfried *Günther*, in Drappi, e Seta.
Davide Ehrenfried *Treutler*, in Drappi e Seta.
Cristiano Lodadìo *Krazer*, in Drappi.
Carlo Cristiano *Kretschmar*, in Drappi.
Federico Augusto *Teistel*, in Cotonine.
Enrico Federico Ferdinando *Marcha*, in Seterìe.
Andrea Ernesto *Höfer*, in Cotonine.
Giovanni Cristiano *Richter*, in Cotoni dell' Hering di Schönau.
Carlo Cristiano *Markstein*, Junior, in Cotonine.

In Negozio di Libri.

Giacomo *Deinzer*.
Carlo *Drachstädt*.

Il Negozio di Libri, con la Stamperìa, che stampa nel linguaggio, e caratteri degli antichi Sciti, e che servono per alcuni popoli, dalli medesimi discendenti, ed abitanti in alcune Contrade di queste Provincie, detti comunemente *Wenden*, e questa Stamperìa è l'unica nel suo genere.

I Negozj di Libri vengono per altro assai poco frequentati da que' Letterati, li quali leggono poco; e vi sono anche delle persone, che fanno venire delle ristampe per pochi danari,

Cambi:

I Cambi per lo più non si fanno direttamente da questo luogo per le Piazze Estere, ma col mezzo della Piazza di Lipsia. Succedendo però, che da Esteri, o da altri, vengano fatte delle, Tratte sopra que' Negozianti, oppure, se questi, ovvero altre Persone di condizione rilasciano le loro Cambiali; per evitare tutte le irregolarità sbaglj, ed abusi; e sopra l'umilissima Supplica degli Stati della Lusazia Superiore presentata a S. M. il Re di Polonia. ed Elettore Serenissimo di Sassonia, in data del dì 4 Settembre, 1709, fu introdotto il Regolamento di Cambio di Lipsia in tutto il Margraviato della Lusazia Superiore, e fu stabilito ivi con maggiore precisione il procedere Cambiario, mediante il seguente Mandato di S. A. Serenissima l'ora Regnante Elettore.

Umilissima Supplica circa l' introduzione del diritto Cambiario nel Margraviato della Lusazia Superiore.

SERENISSIMO, POTENTISSIMO RE, ED ELETTORE.

Graziosissimo Signore,

A. V. M. ed Elettore Serenissimo sarà ben noto, secondo la di lei alta cognizione, senza il Nostro suggerimento, qual'eccellente vantaggio venga recato ad una Provincia, ed alli rispettivi abitanti, dalla pronta, ed uguale amministrazione della giustizia salutare, e dal mantenimento del credito cotanto necessario.

Siccome dunque il Diritto Cambiario conserva nel Commercio comune un buon credito, e se viene proceduto a quanto ecc., ognuno può pervenire alla pronta esazione di quanto egli avrà accreditato, e prestato di buona fede; per conseguenza si lascia piuttosto commuovere quello, a cui qualche cosa rimane della sua facoltà, onde servire al suo prossimo, e soccorrerlo nelle occorrenze; e con ciò il credito delle Provincie estere viene attirato nel Paese con maggiore solidità: inoltre, ognuno che rilascia delle Cambiali, ravvisa egli stesso la Legge, ed il modo con cui, in caso di bisogno, procedere si debba contro di lui, e ciò, di propria scienza, e convenzione; per il che, secondo il dettame del naturale Diritto, è cosa giusta ed equitativa, che un tale venga giudicato secondo la Legge, che si è lui stesso stabilita.

Così si rassegna a V. M. ed Elettore Serenissimo la Nostra umilissima Supplica, con la quale si prega di compiacersi d'introdurre il Diritto Cambiario di Lipsia, anche in questo Margraviato, e di ordinare graziosissimamente al suo Uffizio Superiore, acciò lo stesso Diritto Cambiario pervenga per Patenti a pubblica notizia, ed osservazione,

zione, dovendosi però osservare, per ragione di Giurisdizione, la rispettiva concessione del Tribunale Superiore di questo Margraviato, come per lo addietro.

Di S. Reg. Maestà, ed Elettore Serenissimo

Budissa, nell'Arbitrario giorno di Dieta di S. Bartolommeo, il dì 4 Settembre 1699.

Umilissimi Devotissimi
N. N.

Li Presenti Stati della Provincia, e delle Città, nel Margraviato della Lusazia Superiore.

Conchiusione della Dieta di S. Bartolommeo, del 1699

Proposizione Sesta.

Egli è altresì noto, che in questo Margraviato il Diritto di Cambio non è stato introdotto, per conseguenza le Cambiali non possono essere considerate, che per semplici Obbligazioni, presso gli eccelsi Tribunali; ma poichè l'uso delle Lettere di Cambio viene presentemente molto praticato, ed esercitato, così conviene riflettere, se, per miglioramento del credito, richieda la necessità di dovere ancora introdurre qui il Diritto Cambiario, come lo fu nella Misnia.

Conchiusione.

Egli è ben conforme alla giustizia ed equità, che quello che rilascia delle Cambiali, deve riconoscere il Diritto Cambiario contro di se; in considerazione dunque di ciò, ed essendo già inoltre tanti altri Reali Rescritti, in cui fu graziosissimamente ordinato agli Uffizj, e Consiglj nelle Città, di procedere secondo il Diritto Cambiario, allorchè verranno rilasciate delle Cambiali; così sarebbe d'uopo, che la Provincia e le Città porgessero le loro correlative istanze a S. M. R., e la supplicassero di fare introdurre l'ora menzionato Diritto di Cambio, anche in questo Margraviato, salva ragione però della rispettiva concessione del Tribunale Superiore; e di rilasciare a tal'effetto l'ordine alli suoi Uffizj, acciò questo Regolamento di Cambj giungere possa per mezzo di Patenti a pubblica notizia.

NOI FEDERICO AUGUSTO per la Dio Grazia, Re di Polonia, Duca di Sassonia, Giuliers, Cleves, Berg, Engern, e Vestfalia, ecc., Elettore, ecc.

Magnifico Consiglio, e Caro fedele; non ignorate quanto sino ad ora sia seguito, relativamente alli Debiti Cambiarj, fra li Nostri vecchj Vassalli, e sudditi Ereditarj, e quelli della Lusazia Superiore, e quante volte siasi cercato, per parte della Lusazia suddetta, di tentare, acciò il Regolamento di Cambio di Lipsia venisse introdotto in questo Margraviato; ma, dopo che nell'arbitraria Dieta di S. Bartolomeo, dello scorso anno, gli Stati uniti della Provincia, e delle Città ne hanno eglino stessi riconosciuto la rispettiva equità e vantaggio, ed hanno umilissimamente supplicato nell'allegata copia, per la rispettiva introduzione da farsi ovunque, al che di accordare abbiamo tanto meno difficoltato, in quanto che, senza di ciò, abbiamo fatto sino ad ora emanare moltiplicate Ordinanze, relative alla procedura in affari di Cambio; così vi mandiamo il qui compiegato Regolamento di Cambio, compilato nell'anno, 1682, unitamente al susseguente Mandato di dilucidazione del dì 27 Decembre, 1699 / 2 Gennajo, 1700, chiedendovi graziosissimamente, che vogliate pubblicarlo, e ridurlo in osservanza in ogni luogo, conforme a quanto si è sino ad ora praticato. Avendo inoltre li nominati Stati ricercato nello stesso tempo, che si possa osservare, per diritto di Giurisdizione, la concessione del Tribunale Superiore in questo Margraviato; siete perciò incaricato di dovere rassegnare l'umilissimo rapporto, principalmente della qualità, e di quanto gli Stati hanno creduto d'in-

d'inferirne sopra l'oggetto in questione, per poterne prendere l' ulteriore risoluzione. Tal' è la Nostra decisione, restandovi affezionati con la Nostra Regia Grazia. Dato nella Nostra Città di Dresda, il dì 24 Marzo, 1710.

Egon Principe di Furstenberg.

I. E. Alleman.
Cristiano Bernhardi.

Al Signor Anziano della Provincia, de Hund, ecc.
Presentato il dì 9 Aprile 1710.

Presentato nel dì 1 Ottobre.

All' Alto Deputato Consigliere, e Capitano Superiore di S. M. il Re di Polonia, e Serenissimo Elettore di Sassonia, nel Margraviato dell' Alta Lusazia.

Bennato Signore.
Stimatissimo Signore. } *(Termini dell' originale)*

Non vi sarà ignoto, siccome li Vostri (P. T.) Signori Stati della Provincia, e delle Città abbiano rassegnato l' umilissima Rappresentanza e ricerca alla Prelodata M. S., Regia, ed A. S. Elettorale, Nostro graziosissimo Signore, acciò il Regolamento di Cambio di Lipsia venisse pubblicato, e reso in osservanza parimente nel Margraviato.

Avendo dunque S. R. M., ed A. S. Elettorale, condisceso a questa umilissima ricerca, e rescritto eziandìo da Dresda in data del dì 24 Marzo, e 21 Luglio dell' anno corrente, al suo Ufficio Superiore di quà, che il Regolamento di Cambio, stabilito in Lipsia, nell' anno 1682, unitamente al susseguente Mandato di dilucidazione, accordato sotto il dì 23 Dicembre, 1699 / 2 Gennajo, 1700, debba essere pubblicato, come si usa, ed osservato in avvenire, come pubblica Legge; ricerchiamo però con la Presente il Nostro stimatissimo Signore Capitano Superiore, a nome, e per li prelodati Signori Stati, in modo decente, che il medesimo voglia far pubblicare per Patente il sopra descritto Regolamento di Cambio, unitamente al Mandato di dilucidazione nel Circolo di *Budissa*, al quale sono ancora incorporati quelli di Camenz, e Löbau; alli Signori Sindaci, e Consiglieri nelle Città poi. medianti le solite lettere *ex Officio*, in forza di Legge Provinciale; ed insinuare ad ognuno il contenuto nel rispettivo Rescritto, con acchiudervi nello stesso tempo un esemplare del Regolamento di Cambio, ridotto a stampa, ed intimarlo dovutamente all' eccelso Regio, ed Elettorale Uffizio in Görlitz, acciò anche in quel Circolo ne venga effettuata la pubblicazione; restando nello stesso tempo incaricati li Consiglj delle sei Città, di dover essi pubblicare convenientemente il Regolamento di Cambio, unito al mandato di dilucidazione, medianti gli affissi pubblici. Dato a *Budissa*, il dì 25 Dicembre, 1710.

Del Nostro Stimatissimo *Signore Capitano Superiore*, ecc.

I. H. de H. de A. G.
G. R. de M.
G. Cr. de E.
Cr. L. de G.

Pubblicazione del Regolamento di Cambio di Lipsia, e della rispettiva dilucidazione, non meno che dell' ulteriore graziosissima disposizione, introdotta per ordine graziosissimo di S. M. il Re di Polonia, e Serenissimo Elettore di Sassonia, Signore AUGUSTO FEDERICO, ecc. ecc. nel Margraviato dell' Alta Lusazia; data in *Budissa*, il dì 30 Gennajo, 1711.

Io *Giovanni Fabiano de Ponighau, a Luga*, ecc., Consigliere e Capitano Superiore di *Budissa*, Deputato dall' Augustis., e Potentissimo Principe e S. S. FEDERICO AUGUSTO, Re di Polonia, Gran-Duca di Lituania, di Russia, di Prussia, Mazzovia, Samogizia, Kiovia, Volkhinia, Podolia, Podlachia, Lieflandia, Smolensko, Severia, e Zschernikovia; Duca

Duca di Sassonia, Giuliers, Cleves, Berg, Engers, e Vestfalia; Arci Maresciallo del S. R. I., ed Elettore, Landgravio di Turingia, Margravio di Misnia, e dell' Alta, e Bassa Lusazia: Burgravio di Magdeburgo, Conte Principe co di Henneberg, Conte della Marca, di Ravensberg, e di Barby, Signore di Ravenstein, ecc. ecc. impartio agli atti, e ben nati, *(Così nell' originale)* Reverendi, Preillustri e Nobili, Illustri e Magnifici; non meno che alli Nobili ed Onorati Conti, Signori, e Prelati, ed alli Nobili Provinciali del Margraviato dell' Alta Lusazia, come pure agli Onorabili, e ben sapienti Borgomastri e Consiglieri di quelle Città, li miei buoni ed amichevoli servizj, non meno che la mia favorevole, ed affezionata compiacenza in tutti li buoni incontri; e faccio sapere alli Signori, ed a voi, essendo loro altresì noto in parte, siccome gli Stati di Provincia, e delle Città in questo Margraviato dell' Alta Lusazia, nella Radunanza tenutasi nella Dieta di S. Bartolommeo, nell' anno 1700 abbiano ponderato il vantaggio che risulta dal Diritto Cambiario, ne' luoghi circonvicini, e come perciò il credito possa con ottimo successo conservarsi in un Paese, essendo pure stati presi in considerazione diversi motivi rilevanti, per cui si è ritrovato utile, e necessario d'introdurre il Regolamento di Cambio di Lipsia, anche in questo Margraviato, e di procedere a norma del medesimo; stantechè dalla menzionata Dieta non fu solamente deciso, che il detto Regolamento di Cambio venga effettivamente accettato in questo Margraviato, ma fu altresì presentata umilissima Supplica alla Prelodata M. S. onde venisse ordinata al suo Ufficio Superiore di qui, acciò il più volte enunciato Regolamento di Cambio di Lipsia sia introdotto in questo Margraviato; e riportato a pubblica notizia ed osservanza, medianti le solite Patenti.

Avendo dunque la più più volte prelodata S. M. R. rescritto a tal'effetto graziosissimamente, in data di Diesda, nel dì 4 Marzo, 1710, al suo Ufficio Superiore di quì, che il Regolamento di Cambio stabilito nell' anno 1682, unitamente all' accordato Mandato di dilucidazione del dì $\frac{23 \text{ Dicembre, } 1699}{2 \text{ Gennaio, } 1700}$, debba essere pubblicato in questo Margraviato, secondo il costume, e ridotto alla osservanza; questo Regolamento pertanto contiene, di parola in parola, quanto segue:

Regolamento di Cambio

Siccome egli è il medesimo Regolamento, che ritrovasi inserito nell' Articolo di Lipsia, e che non differisce da quello in verun Paragrafo, così potrà il Lettore vederlo nel susseguente Art. di Lipsia.

Regolamento Cambio

Avendo inoltre S. M. R. rescritto a questo Ufficio Superiore, in data del dì 21 Luglio dello scorso anno, che sull' annessa Supplica presentata umilissimamente a questo suo Ufficio Superiore, resti, secondo le circostanze delle cose, ferma la disposizione cioè: che anche negli affari di Cambio venga sempre osservata la concessione del Giudizio Superiore, pel diritto di Giurisdizione, e che i Conti, Signori e Nobili, o quelli sottoposti alla Giurisdizione de' rispettivi Ufficj, dovranno, in cause di Cambj, essere solamente interpellati avanti gli Ufficj sopra descritti, come pure li sudditi, avanti li loro rispettivi Superiori, non meno che li Cittadini nelle Città, avanti li loro Magistrati, e potranno essere personalmente arrestati soltanto dalli loro rispettivi Tribunali. In caso però che il Debitore di una Cambiale si ritrovasse alla scadenza, o dopo, nel luogo del contratto, ovvero, destinato pel il pagamento, oppure, che in frode del Diritto Cambiario, si trasferisse fuori della Città, alla campagna, e viceversa, allora li Superiori de' luoghi, ove il Debitore sarà ritrovato, saranno altresì in Diritto di procedere secondo le Leggi di Cambio, prodotta che verrà la Cambiale originale: in difetto però di non seguito pronto pagamento, saranno li rispettivi Superiori tenuti di rimetterlo, per l' ulteriore procedimento di questo Diritto di Cambio, al competente Giudice di Domicilio nell' Alta Lusazia, a spese del Debitore; o qualora queste aversi non possano, alle spese dell' Impetrante, il quale dovrà frattanto sborsarle.

Riservandosi però S. M. R. espressamente, di riformare uno, o l'altro punto, secondo le occorrenze e rilevato che sarà qualche abuso, di aggiungervi graziosissimamente delle particolari ordinanze secondo le circostanze che vi si presenteranno, acciò il Diritto

Cambiario non venga deluso; come: per cagione di esempio; rilevasi dalla infrascritta dichiarazione, segnata: S* *.

Viene però a nome della prelodata M. S. R. rilasciato con la Presente il mio avvertimento, ed ordine, che i Signori, e voi vi ci uniformiate in avvenire; giacchè l' avanti esposto regolamento di Cambio, e tutto ciò e quanto sia stato aggiunto alla rispettiva dilucidazione, ed inoltre disposto con il graziosissimo Rescritto; viene con la Presente recato a notizia, ed intelligenza universale, e dovrà nel Margraviato dell' Alta Lusazia avere la sua inviolabile, forza; come altresì dovrassi procedere negli Ufficj, e Tribunali, sulla istanza de' Creditori Cambiarj, e riconoscersi nelle difficoltà, e differenze insorte, quanto sarà ritrovato giusto, ed equitativo.

Questo è quel tanto che non volevo celare alli Signori, ed a voi, dichiarandomi con ciò pronto ad aggradevoli servizj, ed affezionato con amichevole brama in compiacere alla loro volontà. Dato nel Castello Elettorale di Sassonia, a Budissa, il dì 30 Gennajo, dell'anno 1711.

Giovanni Fabiano de Ponickau.

S. * *.

Dichiarazione di S. M. il Re di Polonia, ed A. Serenissima Elettore di Sassonia, che l'eccezione della prescrizione contenuta nel §. 32. del Regolamento di Cambio di Lipsia, debbasi soltanto intendere per uno Statuto locale in questa Piazza Mercantile, e non già estendersi negli altri luoghi.

FEDERICO AUGUSTO, ecc. ecc. ed Elettore ecc.

Magnifico Consiglio, Caro Fedele. In occasione che *Zaccheo Kretzhmar*, a Görlitz, teneva un credito Cambiario presso quell' *Elia Göldner*, e che questo all' incontro preteso avea, fra le altre cose, l'eccezione della prescrizione, nacque il dubbio se la medesima, avendo luogo secondo il Regolamento di Cambio di Lipsia, possa valere anche altrove.

Benchè il Diritto Cambiario sia ovunque introdotto ne' Nostri Paesi, e così pure nel Margraviato dell' Alta Lusazia, e che ivi si dovrà pure procedere sempre in avvenire, in casi di contese per affari di Cambio con arrestare, o mettere la guardia contro il Datore della Cambiale, dopo la produzione dell' Originale della medesima, nel caso che non ne seguisse il pronto pagamento in contanti; si dovrà non ostante considerare il Regolamento di Cambio di Lipsia, in alcune disposizioni particolari, e così pure nel passo della prescrizione, unicamente per uno Statuto locale, in riguardo alla Città, e Piazza Mercantile di Lipsia, ma non già estenderlo per gli altri luoghi.

La Nostra dimanda graziosissima consiste dunque in questo, che vogliate rendere tale disposizione pubblica nel detto Margraviato, mediante una Patente generale, acciocchè ognuno sappia in simili casi regolarsi, e guardarsi da ogni pregiudizio; essendo in questo, ecc Dato nella Città di Dresda, il dì primo Dicembre, dell'anno 1713.

J. E. de Alemann.

Essendosi S. A. Serenissima, l'Elettore di Sassonia, Nostro graziosissimo Signore, compiaciuto di fare compilare il Supremo Mandato, sopra il modo con cui si dovrà contenersi nel suo Margraviato dell' Alta Lusazia, relativamente agli affari di Cambio, e di effettuarlo, mediante la sua propria sottoscrizione, come pure, di ordinare seriamente, in virtù del graziosissimo Rescritto, rilasciato in data del dì 2 del corrente, al suo Ufficio Superiore, sopra l'umilissimo rapporto rassegnato dall' anzidetto Ufficio Superiore, che tale Mandato dovrà essere stampato al più presto possibile, ed indi convenientemente pubblicato. Egli è perciò del tenore seguente, riportato di parola in parola.

MANDATO.

Di S. A. Serenissima, l'Elettore di Sassonia, ecc., di dichiarazione, come si dovrà contenersi nella procedura riguardante gli affari di Cambj, nel suo Margraviato dell' Alta Lusazia, emanato in Data di Dresda, nel dì 16 Novembre dell' anno 1776.

Noi FEDERICO AUGUSTO, per Grazia di Dio, Duca di Sassonia, Giuliers, Cleves, Berg, Engern, e Vestfalia; Arci-Maresciallo, ed Elettore del S. R. I. ecc. ecc. ecc.

Impartiamo alli Nostri cari Fedeli Conti, Signori, e Prelati, Cavalieri, ed agli abi-

abitanti del Nostro Margraviato dell' Alta Lusazia, il Nostro Saluto, Grazia, e buon affetto, ed alli medesimi facciamo graziosamente sapere, siccome, per sostenere il credito, Noi abbiamo creduto spediente e necessario, che nel Nostro Margraviato dell' Alta Lusazia, relativamente a la procedura Giudiciaria, in affari di Cambj, venga tolto ogni dannoso, e ritardamento del corso veloce col Diritto Cambiario, ed osservata l'uniformità in tutti li Nostri vecchj Paesi ereditarj, per quanto lo permetta la Costituzione dell' Alta Lusazia.

Nel vigore principale dunque, in cui rimane il Regolamento di Cambj dell' Anno 1672, e gli annessivi Mandati del dì 4 Settembre, 1699, e del dì 23 Decembre, 1699, 2 Gennaro, 1700, pubblicati mediante la Patente dell' Ufficio Superiore, del dì 30 Gennajo, 1711, nel Margraviato dell' Alta Lusazia, in questo non vi sia stato alterato espressamente l'uno, o l' altro punto, o [illegible] con maggiore [illegible];

Ordiniamo, e comandiamo con la Presente.

§. 1.

Che il Processo in affari di Cambj, fra i Mercanti, dovrà rimanere per l'avvenire nel pieno suo vigore, tanto in riguardo alle Cambiali [illegible] da essi formalmente, quanto in riguardo degli Assegni, che [illegible] fra di loro, ovvero anche alli Fabbricato i sopra di se, dalla pubblicazione di questo Mandato, benchè in questi non sia espressa la Parola: *Cambio*, non meno contro tutti quelli, che hanno rilasciato delle Cambiali formali, e si sono obbligati secondo le Leggi di Cambio.

[illegible]

§. 2.

Vogliamo però affatto eccettuare dalla procedura secondo le Leggi di Cambio:

1) Le Donne che non commerciano.

2) Quelli che non sono giunti ancora alla età di 25 anni, nel caso che siano Mercanti.

3) Gli Studenti, che ritrovansi effettivamente presso le Università.

4) I Figlj che si ritrovano ancora sotto l' autorità paterna, in caso che non abbiano ancora un peculio Castrense, o quasi Castrense, o avventizio irregolare, secondo la istituzione de' Mandati già emanati, in Data del dì 22 Aprile, 1719, e 14 Agosto, 1724, nel Margraviato dell' Alta Lusazia.

5) I Bassi Ufficiali, ed i Soldati gregarj, sino a tanto che ritrovinsi ne' servizj Militari.

6) I villani, se nello stesso tempo non fanno alcun Commercio permesso, o altro traffico d' industria, e di [illegible], ovvero, che tengano in arrenda altri beni, fuori di quelli della economia rurale.

7) Tutte le persone Ecclesiastiche, fra le quali sono ancora comprese le persone Collegiali delle Scuole, nelle sei Città Provinciali; e similmente nelle altre Città Provinciali, Maestri di Scuola, Sagrestani, ed Organisti nelle Città, e nella campagna, benchè questi tali, nel Margraviato dell' Alta Lusazia, non dovessero appartenere allo Stato Ecclesiastico, o al rispettivo Foro.

Se frattanto le persone Ecclesiastiche avessero contrattato de' debiti Cambiarj, prima che fossero entrati nel loro impiego, o se i Maestri di Scuola, ed Organisti, attendessero nello stesso tempo ad altri impieghi, o [illegible], e che pendente il loro ufficio rilasciassero delle Cambiali; allora, in amendue li casi, dovrà avere luogo la processura Cambiaria contro li medesimi, e potrassi procedere all' arresto, o anche, ritrovandosi a proposito, secondo i Mandati stati pubblicati in questo Margraviato, in data del dì 23 Gennaro, 1717, e [illegible] essere dimessi dal loro impiego, allorchè [illegible] l' arresto, e non se ne liberassero entro il termine di 4 settimane.

§. 3.

Vogliamo inoltre, che la [illegible] del primo §. del Mandato pubblicato dal Nostro Ufficio Superiore, in Data del dì 14 Agosto, 1724, si estenda, secondo il contenuto verbale della medesima, alle persone del sesso femminile, e ciò con la seguente dichiarazione.

1) Che dalle Donne che non esercitano il traffico, non si dovranno rilasciare verune Cambiali, o Dotazioni che siano valide, nè potranno le [illegible], e accettarsi [illegible].

2) Le Cambiali, che le Donne, benchè in compagnia delli loro Curatori, [illegible], o [illegible] come gli uomini, prima degli anni 25 di loro età, non potranno [illegible] produrre veruna obbligazione [illegible]

3) Le Cambiali che le medesime rilasciano con il consenso del Curatore, oppure senza di questo, dopo di avere compiti gli anni 25, non dovranno però produrre obbligazione maggiore di quello che accordano generalmente li privilegj, o Diritti, alle sottoscrizioni delle Donne. All' incontro:

4) Le Donne, le quali, essendo nubili, mantengono il loro proprio negozio, ed essendo maritate, negoziano in particolare, da per se sole, senza i loro Mariti, saranno considerate come Mercanti, e sottoposte al rigore delle Leggi di Cambio; e per conseguenza, in riguardo alle Cambiali, ch' esse rilasciano in loro proprio nome, benchè senza Procura, autorità e consenso de' loro Curatori, o Mariti, e senza previo avvertimento, e rinunzia de' loro privilegj muliebri, e benefizj della Legge, si dovrà procedere contro le medesime, secondo la prescrizione del Regolamento de' Cambj, §. 2. Così pure:

5) Circa le Cambiali rilasciate da esse, prima di essere giunte all' età di 25 anni, si osserverà quanto resta determinato per gli uomini Negozianti.

§. 4.

Non si dovrà procedere secondo il diritto Cambiario, nelle Cambiali in cui non ritrovasi espresso il termine della rispettiva estesa.

§. 5.

Contro gli eredi del Traente non ha luogo l' arresto personale, benchè per altro la Cambiale conservi il suo vigore, e valore, ancora verso di essi, come un Istromento quarantigiato.

§. 6.

Qualora due, o più Persone avessero nello stesso tempo sottoscritta una Cambiale resta in Libertà del Creditore, d' interpellare ognuna di esse per l' intiero pagamento, benchè le medesime non si fossero solidariamente obbligate, nè derogato avessero al benefizio di divisione; a quella però, che n' effettua il pagamento, e se ne legittima subito dopo, si dovrà prestare la competente assistenza, similmente secondo il Diritto Cambiario, contro quella per cui essa pagò, in riguardo alla sua parte, o a quella somma, che la medesima fu tenuta di soddisfare, senz' avere bisogno di una cessione particolare, per così venire al coperto della somma pagata per altrui conto.

§. 7.

Dovrà parimente il Girante, in caso che non venisse pagata la Cambiale, pagare al Giratario, o Possessore, se questo avrà in scadenza cercato il pagamento, ed in difetto del medesimo, se avrà fatto levare il Protesto, con avergliene spedita copia con la posta: oppure averglielo notificato al più lungo fra il termine di otto giorni, tanto il capitale, quanto gl' interessi, e spese, secondo le Leggi Cambiarie; il Giratario all' incontro sarà tenuto di rivolgersi a tal' effetto contro l' ultimo Girante, da cui egli ha ricevuto la Cambiale, e se il detto Giratario non riceverà verun risarcimento dal medesimo, dovrà rivolgersi contro quello che lo precede, e così successivamente, sino al Traente, nè dovrà giammai deviare dall' ordine, salvo che l' uno, o l' altro fosse notoriamente insolvente.

§. 8.

Ma se il Giratario non fa protestare la Cambiale girata, nella scadenza, e non ne dà il dovuto avviso al di lui prossimo precedente Girante, o che prolunghi il tempo di sua spontanea volontà, dopo la scadenza, ovvero, che condiscenda altrimenti al Debitore, avrà egli allora perduto totalmente il regresso.

§. 9.

Ogni Cambiale, benchè non vi sia espressa la parola: *Ordine*, potrà benissimo essere munita del Giro; non si deve però lasciare alcun Giro in bianco, ma si dovrà bensì esprimerlo dovutamente.

Che contro una Cambiale girata, non si potrà della persona Indossante opporre al Giratario alcuna eccezione di compenso, nè di pagamento, salvo che il già pagato non ne fosse stato scontato, se ne diede già il dovuto provvedimento nel Mandato del 1699, pubblicato nell' Alta Lusazia, mediante la Patente del Giudizio Superiore, del dì 30 Gennajo, 1711; e dovrassi osservare in avvenire la medesima disposizione,

relativa.

relativamente alla eccezione del patto *de non petendo*, ed a tutt'altro procedente *ex facto* del Girante, ancorchè nel Giro della valuta non ne fosse fatta alcuna menzione.

Essendo all'opposto l'eccezioni di rilievo in se stesse, o specialmente essendo una Cambiale stata rilasciata per un debito di giuoco, o ritrovandovisi celata qualche simulazione non ammissibile, dovrà quello che vi appose il Giro, non meno che il Giratario, quando avesse avuto scienza di simili eccezioni, o che lui vi fosse complice in qualche altro modo, essere tenuto di rifonderne al Debitore il doppio, secondo le Leggi Cambiarie, e dovrà inoltre venire ancora punito di ciò, con una pena arbitraria. così pure sarà permesso al Debitore, esistendovi la supposizione Giuridica, in simili casi, di poter esercitare la deposizione, e la riconvenzione, secondo l'ulteriore contenuto del Mandato del dì 20 Dicembre, 1766, contro li giuochi d'azzardo, stato pubblicato nel dì 3 Febbraio, 1767, dal Nostro Ufficio Superiore.

§. 10.

Quello che avrà rilasciato una Cambiale, ed avrà poi notato sotto la medesima, con la di lui propria sottoscrizione, di aver egli ricevato dal Creditore ancora un'altra somma, con accennarvi il tempo, quando ciò sia successo, e quando seguirne dovrà il risarcimento; sarà egli tenuto di pagare ancora la somma espressa in tale Annotazione, benchè il medesimo non faccia ulteriore menzione della Cambiale, o del diritto Cambiario.

§. 11.

La stessa cosa devesi pure osservare, ed eseguire, allorchè taluno scrivesse sotto una Cambiale, stata da un altro rilasciata sopra una Terza persona, mentre in caso che il Traente della medesima non effettuasse il pagamento, dovrà egli stesso pagare, e soddisfare il Creditore; quantunque non vi sia espressamente vincolato secondo le Leggi Cambiarie; stante che in favore di simili garanti non potrà militare il beneficio di escussione, nè connivenza veruna, salvo che il medesimo se la fosse riservata nell'atto della sottoscrizione.

§. 12.

Essendosi una Cambiale propria smarrita, e venendo confessato dal Debitore, tanto il debito, quanto la verità di aver'egli stesso rilasciata la Cambiale, oppure, avendo il Creditore previamente ciò contestato con un processo ordinario, si potrà bensì procedere contro il debitore ugualmente secondo le Leggj Cambiarie; ma quello che deve ricevere il danaro, dovrà essere tenuto di prestare prima una idonea cauzione, di mantenere il debitore, contro chiunque, indenne da ogni futura pretesa, danni, e spese, per detta somma.

§. 13.

Cesserà da ora in poi l'obbligo di pagare nelle Cambiali il sei per cento d'interesse, ma se sopra un debito venisse rilasciata una Cambiale, e che per causa di maggiore sicurezza fosse stato all'Imprestante accordato un fondo stabile di terreno in pegno, e che se ne fosse ottenuto il Giudiciario consenso de'Superiori, per la rispettiva Ipoteca, allora non avrà luogo la disposizione del §. secondo del Mandato rilasciato contro i falliti, ma resta bensì permesso al Creditore di riceverne con ogni ragione il sei per cento d'interesse.

§. 14.

In riguardo al Foro fu già per lo addietro stabilito sulla replica de' Nostri fedeli Stati, che anche in affari di Cambio sia osservata la concessione del Giudicio Superiore; per conseguenza i Conti, Signori, persone Nobili, ed altri Ufficj, dovranno essere interpellati solamente avanti gli Ufficj suddetti; li sudditi de'rispettivi Stati Provinciali, si dovranno interpellare avanti li loro Superiori; e contro li Cittadini delle sei Città, si dovrà procedere dalli rispettivi loro Magistrati, secondo il Diritto di Cambio: questa procedura rimane altresì nell'ulteriore suo valore.

Convien però fare una eccezione in questo proposito, cioè:

1) Se il debitore sarà ritrovato alla scadenza della Cambiale, o dopo, nel luogo, ove la medesima fu rilasciata, ovvero:

2)

2) Se il medesimo sarà ritrovato nel luogo ove ne fu promesso il pagamento.

3) Se si sarà provato, ch' egli per sottrarsi al Diritto di Cambio, siasi trasferito in un altro luogo.

4) Se, per troncare tutte le prolissità il Creditore avrà ottenuto da Noi, o dal Nostro Ufficio Superiore, un Rescritto, o Decreto di Cambio, per arrestare il Debitore, oppure, essendo la di lui dimora incerta, o mutabile, avrà ottenuto un ordine pubblico, per l'arresto del medesimo.

In tutti questi casi, il Giudice del luogo ove ritrovasi il Debitore, come pure, oltre a questo, li di lui competenti Superiori, sulla insinuazione del Creditore, o del di lui Procuratore, munito de' sufficienti ricapiti, sianvi, o nò, spiegate le parole: *Sopra di me ovunque* ecc.; ed in forza dell' ordine di Arresto ottenuto a tal' effetto, deve presentare giudicialmente al Debitore la Cambiale, ed assicurarsi della di lui persona, dopo che ne sarà seguita la ricognizione.

Succedendo il caso ne' Giudizj Patrimoniali, che l' Amministratore, o Attuario Giudiciale fosse assente, il Feudatario devesi assicurare della persona del Debitore, senza difficoltà, medianti li suoi Fanti di Giustizia, e farlo da questi custodire in un luogo decente alla di lui condizione e stato, con fare incontinentemente venire l' Amministratore Giudiciale, o un pubblico Notajo, ed osservare, medianti essi, l' ulteriore procedimento.

Seguito che sarà l' arresto, se non si effettuasse il pronto pagamento, il Giudice Ordinario dovrà indi procedere secondo le Leggi Cambiarie: il Giudice del Foro dell' arresto dovrà poi spedire l' Arrestato, al Giudice a tal' effetto destinato, per l' ulteriore procedimento, e ciò a proprie di lui spese, e qualora non si possano queste dal medesimo ricavare, verso il pagamento anticipato delle spese suddette, da farsi dal Creditore.

Se il Giudice si ritrovasse colpevole di qualche negligenza, nell' uno, o nell' altro di questi punti, oppure rendesse il Debitore Cambiario avvisato di questa contro di lui intentata ricerca, acciò il medesimo prendesse la fuga dalla sua Giurisdizione, ed in questo modo deludesse il Diritto Cambiario; dovrà egli stesso garantire il Creditore, per tutti li danni che ne saranno a questo risultati, e secondo le circostanze, per il capitale intiero, con gl' interessi e spese.

Quel che per altro devesi effettuare, ne' sopradescritti quattro casi, nel Foro dell' arresto seguito, non può punto pregiudicare al rispettivo Giudice, in quello che gli compete ulteriormente, secondo la concessione di Superiorità.

Siccome dovrassi dalli Nostri Ufficj procedere altresì contro li Debitori Cambiarj, soggetti alla loro Giurisdizione, benchè vengano ritrovati in una delle sei Città, o in un Giudicio di un Vassallo, senza la previa requisizione, e concorrenza de' Magistrati, e de' Giudici patrimoniali, affinchè l' Attore non ne venga trattenuto; ciò per altro non dovrà recare alcun pregiudizio alli Vassalli e Magistrati, nell' esercitare la loro rispettiva Giurisdizione.

§. 15.

Contro tutte quelle persone, che possono obbligarsi medianti le Cambiali, qualora le medesime non effettuino il pagamento al tempo dovuto e determinato, devesi procedere in modo che, se l' Attore produce la scaduta Cambiale originale, e se ne legittima, e se a detta Cambiale non viene opposta veruna eccezione che ne risultasse, e togliesse la procedura, il Superiore faccia interpellare personalmente il Reo convenuto, senza la previa citazione da farsi in iscritto, tanto s' egli possederà beni stabili, o nò, e ciò mediante il Fante, avanti al Tribunale; ovvero, secondo la condizione della persona, potrà esso Superiore mandare un Assessore del Tribunale, in compagnìa dell' Attuario, nell' abitazione del Debitore, a presentargli la Cambiale originale, per la ricognizione; e qualora il medesimo non sia pronto a negare la Cambiale, ed a produrre incontinentemente ancora dell' eccezioni rilevanti, ed ammissibili, secondo il modo di procedere in materia Cambiaria, dovrà farlo arrestare, sul punto della Cambiale, a spese di lui Debitore; sino a tanto che questo non abbia effettuato il pronto pagamento, o che il Creditore sia stato soddisfatto in altra valida maniera.

Dandosi però il caso, che dal Debitore non si potessero ricavare simili spese, l' Attore sarà in obbligo di fare l' anticipato pagamento per il mantenimento del Debitore, e per le rimanenti spese di arresto, quale anticipazione però gli dovrà in seguito essere rifatta dal Reo convenuto, parimente secondo le Leggi Cambiarie. Gli ali-

alimenti dell' arrestato sono in tale caso da regolarsi dalli Superiori Giurisdizionali, secondo la qualità, e condizione della persona, per ogni settimana, dall' 14 Grossi, sino ad un Tallero, e 8 Grossi; quello adunque, che ne chiede l' arresto, dovrà prontamente pagare la stabilita somma, come ancora le rispettive spese di arresto, anticipandole per quattro settimane, supplendovi di mese in mese, e così seguitando sino che duri l' arresto.

In difetto di ciò li Superiori non sono in obbligo di procurare l' arresto del Debitore, o di tenerlo carcerato oltre al tempo per cui fu fatto il rispettivo sborso.

Le spese all' incontro che occorreranno per una guardia separata, non potranno andare a carico del Debitore di Cambio; ma dovrassi bensì disporre, che il Debitore, non potendo egli stesso pagare tale guardia, venga posto in sicura custodia in un luogo, che non ha bisogno di alcuna guardia.

Li Superiori Giurisdizionali non devono punto deviare dalla procedura ordinata a tal' oggetto, nè tampoco frasternarsene, per qualche Protesto, o Appellazione, di qualsivoglia individuo, o per ovunque siasi; se però vi nascesse qualche opposizione, devesi rassegnarne il correlativo rapporto ove si spetta, nell' atto in cui il Debitore Cambiario verrà posto in sicurezza.

§. 16.

Contro i Debitori, che rilasciano delle Cambiali contro il 2do §. di questo Mandato, e ne adducono in seguito la loro insolvibilità, senza poterla però comprovare alla produzione della Cambiale, con de' Documenti Giuridici, o altri autentici Istrumenti, si dovrà procedere all' arresto, sino a tanto che questi saranno prodotti; e quando anche ne seguisse poscia la pronta eccezione, mediante la quale i medesimi fossero posti in libertà, non potranno però conseguire alcun regresso Giuridico contro il Creditore di Cambio, per l' arresto da essi sofferto, siccome vogliamo, che i Mandati del dì 22 Aprile, 1719, e 14 Agosto, 1724, siano relativi a tale oggetto.

§. 17.

Se in merito di una Cambiale, della di lei scadenza, o della ultima proroga, oppure, in riguardo alle già scadute, non fosse stata intentata petizione veruna, dal giorno della pubblicazione di questo Mandato, fra il termine di quattro anni; allora non si potrà, nè si dovrà più procedere con l' arresto personale, siccome lo prescrivono le Leggi Cambiarie: in riguardo a simile Cambiale, che però verrà non ostante considerata come un' obbligo, che, toltone l' arresto personale, avrà tutti gl' effetti di una Cambiale; per conseguenza, si osserverà su tale oggetto, quanto resta ordinato relativamente al Giro, Accettazione, ed alli rispettivi requisiti; come pure decorreranno gl' interessi in essa stipulati, al 6 p. %, sino all' effettivo pagamento del capitale; così pure si dovrà avere il dovuto riguardo a simili, e ad altr' interessi di 5 p. %, o meno, stati accordati in una Cambiale, e non già all' interesse comune, e si dovrà decidere in conformità.

§. 18.

La scadenza delle Cambiali rilasciate per le Fiere, da pagarsi nelle settimane, o giorni determinati, dovrà principiare a decorrere dal Lunedì dopo la settimana de' pagamenti della Fiera di Pasqua, e di S. Michele di Lipsia, ma alla Fiera del nuovo Anno, principierà a decorrere dal dì 16 di Gennajo in poi.

Comandiamo perciò graziosissimamente, di conformarsi esattamente a questo Nostro Regolamento, e di non contravvenirvi in modo veruno.

In fede di che abbiamo sottoscritto il presente Mandato di propria mano, e fattovi apporre il Nostro Sigillo Elettorale.

Dato in Dresda il dì 16 Novembre, 1776.

FEDERICO AUGUSTO.

Federico Lodovico Wurmb.
Rodolfo di Bünau.

Budis-

Distanza.

Budissa è distante da	Leghe Tedesche	*Budissa* è distante da	Leghe Tedesche
= Amburgo	53	= Lipsia	19
= Breslavia	24	= Lüneburg	45
= Brunswick	38	= Maddeburgo	25
= Dresda	7	= Naumburgo	25
= Francoforte al Meno . . .	53	= Praga	19
= Francoforte all' Oder . . .	17	= Vienna	47
= Görliz	6	= Zerbst	23

Alberghi.

Li Principali Alberghi di *Budissa* sono: L' *Uva d' oro*; il *Leone d' Oro*; il *Libro d' oro*; il *Sole*; la *Stella*; l' *Agnello d' oro*; e la *Corona d' oro*.

CADICE.

Situazione, e Descrizione Topografica.

CADICE, in Latino *Gades*, ed in Francese, *Cadix*, antica, ricca e forte Città della Provincia d' Andalusia; essa è la più rinomata Piazza di Commercio della Spagna, ed una delle più importanti di Europa. Giace alla estremità della punta Occidentale di una lingua di terreno, che si estende assai lungi nel mare, rimanendo unita alla terra, dalla parte di Greco; in un' Isola, la quale si estende dal Sud-Est, al Nord-Ovest, ed è di 6 leghe di lunghezza, e 3 di larghezza, la parte del Ponente della quale si chiama *Cadice*, e la parte del Sud chiamasi *Leon*.

L' Isola viene separata dalla terra ferma, mediante uno stretto canale, o sia, un braccio di mare, e si unisce ad essa soltanto con un Ponte, detto *Sicazo*, le di cui estremità sono fortificate con de' Ridotti, ed altre fortificazioni. Nella Città vi sono due Fortezze, ed un Vescovo Suffraganeo dell' Arcivescovo di Siviglia. La Cattedrale è bellissima. Questa Città è antichissima, ed è stata fabbricata da' Fenicj. Fu presa, e saccheggiata dagl' Inglesi, nel 1596, ed in seguito restituita agli Spagnuoli. Fu pure assediata dagli Olandesi, ed Inglesi, nel 1702, ma dovettero ritirarsi. *Carlo* V. prima di morire, raccomandò a *Filippo* II. suo figlio, di sapere conservare tre Piazze, cioè: *Cadice*, nella Spagna, *Flessinga*, ne' Paesi Bassi, e *la Goletta* in Affrica. Questa Piazza ritrovasi alli Gradi 12 di longitudine, ed alli Gr. 36, min. 25 di latitudine.

Quest' Isola è poco o nulla feconda in Biade, ma invece somministra dell' ottimo Vino. Vi sono de' pascoli, e dalla parte del Porto, su le sue rive, si fa molto Sale. La Pesca singolarmente de' Tonni, che si mandano salati altrove, reca un vantaggio non piccolo al basso popolo. Storioni, Lamprede, Calamaj, Cabiglj, Acciughe, e molti altri generi di Pesci abbondano in queste spiaggie, e su le coste dell' Andalusia.

Commercio.

Il Commercio dell' Andalusia è assai forte, ed è certamente uno de' più rilevanti della Spagna. Oltre agli eccellenti prodotti di questa Provincia, particolarmente in Vini stupendi, Acquavite, Olio, Sale, Cedri, Arancj, ed alcuni altri Articoli, li quali tutti formano de' rami di un importante Commercio, approdano continuamente ne' suoi Porti de' Bastimenti di ogni Nazione, e vi arrivano tutti li tesori dalle vaste possessioni Spagnuole nell' America.

Cadice, che porta il vanto inestimabile di avere il miglior Porto di Europa, è il centro di tutto il Commercio che si fa con l' America Spagnuola. Il fondamento principale di questo Commercio si è, che le Provincie Americane non possono fare a meno di avere le Mercanzìe di Europa, che loro vengono portate dagli Spagnuoli, alli quali cedono in pagamento li loro prodotti. Una parte di questo Commercio è nelle mani di alcune Compagnìe, con l' esclusiva. Tale si è la Compagnia della costa di Caraccas, quella dell' Isola di S. Domingo, e quella del Commercio del Tabacco, dell' Isola di Cuba, quale Tabacco è noto nelle nostre parti, sotto il nome di Tabacco dell' Havana; questa però è la parte minore del Commercio, mentre la parte maggiore del medesimo è libera a tutte le Provincie. Ora, siccome la Spagna stessa non ha nè Fabbriche, nè Manifatture, o almeno non ne ha in una quantità sufficiente, così li Negozianti Francesi, Inglesi, Olandesi, Fiamminghi, Tedeschi, ed Italiani forniscono a Cadice non solo tutte le Mercanzìe Europee, ma ancora una buona parte di Articoli delle Indie Orientali, li quali passano in seguito da colà nell' America. Spesse volte li Negozianti esteri non si contentano di questo guadagno, e mandano per loro proprio conto, però sotto il nome di un

Nego-

Negoziante Spagnuolo, le loro merci nell' America: ma in tal caso devono abbandonarsi intieramente alla buona fede, ed onestà dello Spagnuolo, mentre un tale Commercio è contro le Leggi Spagnuole. Inoltre li Negozianti Esteri prendono qualche interesse nelle speculazioni degli Spagnuoli, e formano con essi un capitale di Società, per ritrarne un guadagno, o perdita eguale. Oppure li Esteri somministrano allo Spagnuolo una certa somma, che da questo viene impiegata nel Commercio dell' America, e per cui paga egli assai gravosi interessi, li quali un tempo ascendevano a 30 per cento, ma presentemente ascendono soltanto a 15 p. c., e meno, quando le merci spedite arrivano felicemente al ritorno: all' incontro il capitale è perduto per l' Estero, se il negozio ha un esito infelice.

Tutti li Bastimenti destinati per l' America, con merci, devono far vela da *Cadice*, e così pure devono approdare colà tutti li Bastimenti di ritorno. Le sole soprindicate Compagnie di Caraccas, e di S. Domingo, hanno il privilegio di spedire li loro Armamenti da S. Sebastiano, da S. Andrea, e da Barcellona; al ritorno però devono nulladimeno anche li loro Bastimenti entrare in *Cadice*, e darvi in nota li loro carichi.

Preme molto a tutta l' Europa, che, specialmente gli affari che vengono intrapresi da Cadice per l' America, non abbiano da incontrare delle difficoltà: ma questo non è possibile, ogniqualvolta la vendita delle merci Europee viene impedita, oppure aggravata nell' America. Tosto che questo traffico viene in qualche modo arrestato, il Commercio di Cadice soffre un certo sconvolgimento, che in seguito si dilata anche evidentemente in altri Paesi.

Se la cosa è soltanto passeggiera, e di poca durata, non causa che poca considerazione, mentre li diversi rami del Commercio sono continuamente esposti ad un alternativa di aumento, e di ribasso: una concorrenza un poco più forte, o un poco più debole, che si scorge quà o là, a motivo di questa, o di quella circostanza, cagiona spesse volte simili cambiamenti, de' quali un Negoziante astuto e perito sa approfittarsene; ed in tali avvenimenti il pubblico può liberamente rimanere indifferente. La natura del Commercio porta seco simili accidenti; ma più volte questi durano soltanto per poco tempo, indi le cose prendono nuovamente da se stesse il loro corso.

Tutt' altra cosa si è, quando il Commercio viene a mancare per motivi direttamente contrarj alla sua vera natura, per esempio: quando lo Stato, oppure le sue Colonie si trovano continuamente inondati di merci di Contrabbando, per parte de' Contrabbandieri: una simile circostanza deve naturalmente recare del danno, tanto alle Finanze, quanto al Commercio dello Stato, ed attirare sopra ogni cosa l' attenzione del Pubblico. Questo è appunto il caso in cui si ritrovò continuamente la Spagna, e più ancora le di lei Colonie Americane; e questo continuo pregiudizio ha fatto decadere il Commercio di *Cadice*, per la metà. Da un mezzo secolo a questa parte la Spagna ha impiegato varj rimedj, per impedire questo male: ma non le fu sino ad ora possibile di estirparlo intieramente. La seguente breve descrizione del vero corso del Commercio della Spagna, con le sue Possessioni nell' America, darà una migliore informazione al Lettore.

Il Commercio della Spagna con l' America si faceva una volta mediante li Galeoni, la Flotta, e li Bastimenti, detti, d' *Avisogues*. I Galeoni sono Bastimenti a tre ponti, e questi caricavano tutte le merci che si destinavano per il Perù, e per l' America Meridionale. Si mettevano in viaggio da *Cadice* per le Isole Canarie; di là andavano sino all' altura delle Antille; e partivano poi, girandosi a sinistra verso Cartagena; colà si fermavano un mese, e vendevano una porzione delle loro merci. Indi facevano vela per Porto-Bello, e vi vendevano il rimanente delle loro mercanzie. Dopo di avere preso a bordo ivi, ed in Cartagena li loro carichi di ritorno, si portavano all' Havana, ove stavano aspettando la Flotta del Nuovo Messico, per rimettersi in viaggio di ritorno con la medesima. Quando non si potevano caricare tutte le merci ne' Galeoni, si permetteva ancora ad altri Bastimenti Mercantili di accompagnare questi Galeoni, ma per questo permesso dovevano pagare al Re 70, in 80 mila Reali.

Galeoni.

La, così detta, Flotta era composta di 16, sino a 20 Bastimenti, di 500, sino a 1000 Tonnellate, e di tre Navi da guerra. Il tempo della partenza della medesima da *Cadice*, era sempre nel mese di Agosto, a motivo de' venti che regnano nel Golfo del Messico. Anche questa andava prima alle Isole Canarie, e di là poi alle Antille.

Flotta.

Approdava essa sempre a Porto Ricco, per provvedersi di acqua fresca, indi faceva vela per Vera-Croce, vi vendeva le sue merci, caricava in cambio de' prodotti Messicani, e ritornava con li medesimi all' Havana, per continuare in compagnia de' Galeoni, per il Canale di Bahama, il suo viaggio sino all' altura delle Isole Azore, e di là ritornare a *Cadice*.

Assogues

Li, così detti, Bastimenti di *Assogues*, sono due Bastimenti, che portano a Vera-Croce, per conto del Re, l' Argento-vivo, che passa poi in seguito sino nelle Miniere del Messico. Tosto che li Galeoni, e la Flotta erano giunti all' Havana, si spedivano di tanto in tanto de' piccoli Bastimenti per la Spagna, chiamati, Bastimenti di Avviso: questi portavano ancora la notizia del ritorno, e del carico de' Bastimenti per la Spagna.

Continuò questo sistema sino all' anno 1737, ma siccome i Galeoni, e la Flotta non potevano sempre partire da Cadice nel tempo fissato, doveva naturalmente regnare più volte nell' America una grande mancanza delle merci di Europa; e di questa circostanza, i Francesi, gl' Inglesi, ed i Danesi se ne seppero così bene approfittare, che somministravano di Contrabbando alli Paesi Americani tutte le merci dell' Europa in abbondanza, e ne ritraevano de' prodotti dell' America.

Bastimenti di Registro.

Per impedire questo abuso si venne in Spagna alla risoluzione, di fare il Commercio dell' America con Bastimenti di Registro. Subito che li Negozianti Spagnuoli ricevevano la notizia, oppure potevano congetturare dal corso ordinario del Commercio, che in America potesse essere ricercato questo, o quell' altro Articolo, s' insinuavano presso il Collegio di Commercio, chiedendo la permissione di potere spedire uno, o più Bastimenti per questo, o quel Porto dell' America. Tale permesso veniva loro accordato, verso il pagamento di qualche somma, ed i Bastimenti, autorizzati in tal modo a partire per l' America, venivano registrati ne' Libri del Collegio di Commercio, e perciò si chiamavano, Bastimenti di Registro. Allora il Commercio divenne in un certo modo più libero, ed i Contrabbandi andavano passabilmente scemando, poichè gli Americani potevano avere dagli Spagnuoli stessi, e ad ogni tempo, le merci di cui abbisognavano. Ma siccome la quantità grande delle merci Europee spedite in America ne fece ribassare il prezzo, e che l' utile ricavatone riuscì molto scarso, così, dopo l' anno 1754, fu nuovamente introdotto il metodo de' Galeoni, e della Flotta. Si adoperano però anche presentemente de' Bastimenti di Registro, per mandarli in quelle parti, ove non approdano i Galeoni, nè la Flotta.

Commercio di Contrabbando.

Nel Commercio proibito, o sia, Commercio di Contrabbando, che fanno le altre Nazioni di Europa nell' America Spagnuola, prendono il maggiore interesse, come già si disse di sopra, specialmente i Francesi, Olandesi, Inglesi, Danesi, ed in questi ultimi tempi, anche gli abitanti dell' America Settentrionale. I Francesi specialmente della Martinica, sono occupatissimi nel cambiare le loro merci contro l' oro, e l' argento degli Americani. Gli Olandesi fanno questo traffico specialmente da Curaçao, e da S. Eustachio, mentre in queste Isole hanno de' grandi depositi di tutte le mercanzie Europee, di cui una parte vanno a prenderla gli Spagnuoli medesimi, e l' altra viene spedita dagli Olandesi, a intieri carichi, alle coste Spagnuole, ove viene cambiata. I Danesi fanno questo Commercio da S. Tommaso, ed in favore di questo traffico il Porto di questa Piazza fu dichiarato Porto Franco; ma tale privilegio le fu nuovamente ritolto nell' anno 1777., il che significa, che i Danesi non devono avere molto guadagnato in questo traffico. Gl' Inglesi si servono dell' Isola Giamaica, da dove fanno un Commercio grandissimo con l' America Spagnuola. È ben vero che, dacchè furono introdotti li Legni di Registro, questo Commercio ha sofferto un notabile decadimento. Siccome con questa disposizione non era facile che venissero a mancare nell' America le mercanzie di Europa, così nemmeno il loro prezzo poteva salire troppo alto, e li Contrabbandieri non vi potevano perciò trovare quel gran guadagno, che solo compensare potesse il pericolo grande che correvano con tale illecito Commercio. Sia com' essere si voglia, conviene che questo Commercio sia tuttavìa molto importante, mentre, secondo relazioni degne di fede, li soli Inglesi ricevono annualmente, un' anno computato con l' altro, 5. in 6 Millioni di Piastre, in Oro, Argento, Coccininglia, ed altri prodotti dell' America Spagnuola, con il mezzo della Giamaica. Per questo canale gl' Inglesi ricevono tutte le merci delle Colonie Spagnuole, a prezzi molto più miti di quello che costano a qua-

a qualunque altra Nazione, che le ritiri per la via di *Cadice*, ove, le spese di trasporto tanto care, la Pegana, *Marchamos y Complidos*, Conveglio, Imposte di Uscita, e diverse altre spese, oltre la competenza di commessione, che vi si deve aggiungere, formano naturalmente una grande differenza.

Il più rilevante Commercio di Contrabbando è stato fatto dalla Compagnia Inglese del Mare del Sud, sino a tanto ch'ella possedette il Commercio d'*Assiento*, di cui si ritroverà una esatta descrizione nell'Articolo di *Londra*. In virtù della sua Convenzione, aveva essa il Diritto di fabbricare delle abitazioni sulle rive del fiume Plata, di prendervi in arrenda de' terreni, di farli coltivare da' suoi schiavi, e di farvi condurre tutti li viveri, e mercanzie di cui credesse avere li medesimi di bisogno. E la seppe estendere questi suoi Diritti ad ogni estremità possibile, e s'impossessò con ciò di tutto il Commercio del Chili, e del Paraguai, per quanto veniva fatto per la via di Buenos-Ayres. Aveva ella il Diritto di spedire de' Bastimenti di 150 Tonnellate per il Messico, e di caricarli con viveri, vestimenti, medicinali, ed altre merci, sotto il pretesto, che tuttociò servisse per li suoi schiavi, e Commessi. Ed aveva essa inoltre il Diritto di vendere agli Bastimenti Spagnuoli, che stavano per ritornare in Europa, tutte quelle merci ch'essa effettivamente non adoperava. Aveva il Diritto di noleggiare de' Bastimenti in Panama, ed in tutti gli altri Porti della Nuova Spagna, nel Mare del Sud, per trasportare li suoi schiavi sino nel Perù; portare a Porto Bello, tuttociò che abbisognava per allestire questi Bastimenti, e di farlo in seguito passare per terra a Panama senza la minima imposizione. Così pure aveva essa il Diritto di trasportare ne' suoi Bastimenti franchi di Dazio, da Panama a Porto Bello, tutti li prodotti che ritirava dal Perù, non eccettuando nè l'Oro, nè l'Argento. Finalmente aveva essa ancora il Diritto di mandare annualmente alla Fiera di Porto Bello un Bastimento di 500 Tonnellate, con merci Europee, e di questo Diritto seppe approfittarsi essa in modo, che in vece di un Bastimento della sopra espressa grandezza, ve ne mandava uno di 1000 Tonnellate, nel quale altro non caricava, che le pure merci; ed i viveri, e l'acqua per l'equipaggio, venivano divisi sopra 4, o 5 Bastimenti più piccoli, che dovevano continuamente accompagnare il grande. Perfino in questi piccoli Bastimenti ritrovavansi una grande quantità di Mercanzie, con cui veniva continuamente riempito il vacuo proveniente dalla vendita delle merci del Bastimento grande. Tutte queste circostanze unite annichilavano il Commercio Spagnuolo nell'America, con gravissimo danno de' Negozianti di *Cadice*, mentre il detto Commercio rimase quasi totalmente, e si può ben dire, per il corso di 26 anni, nelle mani de' soli Inglesi. Dopo l'anno 1750, questo Commercio cessò poi totalmente. Da quel tempo gli Spagnuoli vanno essi stessi nell'Africa a provvedersi li schiavi occorrenti, e quelli che sono destinati per il Perù, vi vengono trasportati per la via di Buenos Ayres, o per quella di Porto Bello, e Panama. Nulladimeno vi entra ancora un buon numero di schiavi di Contrabbando nell' America Spagnuola.

Lusingavasi la Spagna dopo levata la Convenzione di *Assiento*, di mettere nuovamente nel vero corso gli affari con le sue Colonie Americane, e di fare risorgere il Commercio di *Cadice*. Ma gl'Inglesi acquistarono intanto una cognizione tanto esatta de' modi, e mezzi di fare il Commercio di Contrabbando, che questo fruttava loro dopo, altrettanto come prima, se non di più. Li, così detti, Premj alla Grossa, per la Vera-Croce stavano sino all'anno 1750, a 30 e 35 p. %, e quello per le altre parti, a proporzione. Da quel tempo in poi ha ribassato sino a 20, e talvolta sino a 14 p. %. Il Negoziante esperto riguarda lo stato di questi Premj, come un Barometro, il quale gl'indica con qualche esattezza la situazione del Commercio di *Cadice* con l'America. Quando li Premj ribassano della metà, egli conchiude ogni volta, e con ragione, che li Contrabbandieri Esteri abbiano tirato a se almeno la metà del Commercio.

Affari della Flotta.

Ora restano da considerarsi un poco esattamente gli affari di questi Galeoni, e di questa Flotta, nell'America. Cominceremo dalla Flotta. Questa viene caricata in *Cadice*, con ogni sorta immaginabile di Mercanzie, Manifatture, Mercerie, Galanterie, ed altri generi, de' quali anderemo descrivendo in seguito li principali; e passa per la via sopra indicata, a Vera-Croce. Di là viene trasportato il carico a Jalapa, luogo situato in mezzo, fra Vera-Croce, ed il Messico. Ivi vengono anche portate le mercanzie del Messico, ed allora principia la Fiera, in cui queste merci vengono concambiate da amendue le parti. La proporzione fra i metalli e le merci costituisce ogni volta il guadagno, o la perdita che si fa con il Baratto: poichè, se vi si ritrovano delle merci in troppo

grande

grande quantità, il prezzo deve naturalmente ribassare, e se vi ritrova tropp'oro, ed argento, deve aumentare il prezzo delle merci. Terminati gli affari, si carica sulla Flotta l'Oro, l'Argento, la Cocciniglia, la Vainiglia, le Pelli di Bue, ed altri meno considerabili prodotti del Messico. Il Regio Tesoro viene trasportato dal Messico a Los Angeles; viene colà parimente caricato sulla Flotta, e questa in allora ritorna all'Havana, e vi aspetta i Bastimenti di Registro, andati, chi a Guatimala, chi alla Baya di Onduras, e chi in qualche altro luogo; ella vi aspetta qualche volta ancora il ritorno de' Galeoni, e poi ritorna a *Cadice* per la via, che abbiamo quì sopra indicata.

De' Galeoni.

I Galeoni, carichi delle stesse merci che porta la Flotta, andavano ordinariamente a Cartagena, ov'era il deposito de' prodotti, e dell'oro e dell'argento del Governo della Nuova-Granada, e di Quito, ed ove all'incontro queste Provincie trattavano per le merci portate da' Galeoni. I Galeoni non attendevano la fine di questo traffico, ma partivano anzi quanto prima era possibile per Porto-Bello, ove ritrovansi li Tesori del Perù, trasportati colà per la via di Panama. Allora poi cominciava la gran Fiera, che secondo gli ordini Regj, doveva durare 40 giorni. Si confrontavano le Liste delle merci da essere comprate da amendue le parti, e si fissava il prezzo di ogni merce, alla presenza dell'Ammiragiio, e del Preside di Panama. Questo prezzo non veniva regolato secondo il valore intrinseco della merce, ma secondo la mancanza, o l'abbondanza della medesima, in quel momento. Quelle persone, che avevano l'incumbenza di tale fissazione di prezzo per ambe le parti, sapevano regolarsi sempre in modo, che le merci venute dall'Europa, nel Baratto, che se ne faceva, compensavano precisamente li prodotti venuti dal Perù, e la Fiera veniva considerata per cattiva, quando vi rimanevano delle merci invendute, oppure del danaro, che non si era potuto impiegare. Tosto che si erano fissati li prezzi, cominciava il negozio fra li Negozianti. Vi si procedeva con tutta l'onestà, in modo che non venivano aperte, nè le casse delle Piastre, nè le casse delle merci, fidandosi unicamente sulla dichiarazione delle parti. Essendo poi finita la Fiera, si caricavano tosto i Tesori del Perù ne' Galeoni, e questi ritornavano a Cartagena, ove prendevano a bordo i prodotti di Quito, e della Nuova Granada, e con questi proseguivano il loro viaggio di ritorno per *Cadice*, per la via dell'Havana. In questi ultimi tempi è di gran lunga meno florido questo Commercio. Appena che gl'Inglesi conquistarono la Giamaica, cominciarono a fare il Commercio di Contrabbando per Porto-Bello, per il fiume della Maddalena, e per altre contrade, e recarono con ciò del gran danno alla Fiera di Porto-Bello. Panama fu in seguito saccheggiata nell'anno 1670, e dopo questo avvenimento gli abitanti del Perù non osavano portare li loro Tesori a Panama, prima di ricevere notizia dell'arrivo de' Galeoni a Cartagena. Ma con ciò venivano stiracchiati di molto gli affari di Commercio. Al tempo della guerra di successione della Spagna, gl'Inglesi incendiarono i Galeoni, con tutti li loro Tesori, nel Porto di Vigos, e con ciò finirono tutte le Fiere di Porto-Bello, pendente questa guerra. Dopo la pace d'Utrecht, la Convenzione d'*Assiento* conchiusa con gl'Inglesi, autorizzava il Commercio di questi nel Mare del Sud, ed in tal modo dovette cessare da se la spedizione de' Galeoni per Porto-Bello. Dopo l'anno 1756, partirono bensì nuovamente de' Galeoni per colà; ma Porto Bello e Panama non sono più quello ch'erano una volta, ed il Commercio con il Perù in generale ha preso un altro giro, mentre li Bastimenti di Registro vanno direttamente dalla Spagna a Buenos-Ayres, e Callao, e manteugono così il Commercio de' Spagnuoli con il Perù. Il Commercio de' Galeoni era un tempo molto più importante di quello della Flotta, e presentemente il Commercio per Vera-Croce è molto più considerabile di quello per il Mare del Sud. Se a questo bastano 4 in 5 Bastimenti, carichi ognuno per un Millione di Piastre in merci, per quello si ha bisogno di 12 in 15 Bastimenti, il di cui carico importa in tutto 20, sino a 25 Millioni di Piastre.

Importanza del Commercio.

Il valore delle merci, che annualmente passano da Cadice nell'America, si fa generalmente a cendere a 20 Millioni di Piastre; ma fra queste non vi sono neppure per 2 Millioni di prodotti proprj della Spagna. Le merci principali, che dalle Nazioni Europee vengono mandate a *Cadice*, e di là nell'America, unitamente alli prodotti Spagnuoli, sono: Stoffe d'oro e d'argento; tutte le sorta di Stoffe di seta, mezza seta, lana, e cotone; Calzette e Berrette; Panni di ogni sorta; Telerie fine ed ordinarie, bianche e colorite, fabbricate in Francia, in Olanda, nel Brabante, nella Slesia, nella Lusazia, nella Vestfalia, ed in altri luoghi della Germania, e fuori di essa; Biancheria da tavola,

vole, e Italiani, ordinarj, e Damascati; Filo, e Rete; Nastri, Merletti, Bordi d'oro e d'argento, Cappelli; Pietre preziose, Drogherie, Spezierie, Medicine, Vini, Acquavite, Olio, Ferro, Acciajo, Ottone, Chiodi di ferro, Fil di ferro e di ottone; Latta, Lavori da Chiavajuolo, ed altre merci di ferro e di acciajo: Pietre focaje, Cera, Carta, Penne da scrivere, Libri, Tela da vele, e Cordaggi di ogni qualità; una quantità incredibile di Chincaglie, *Bijouterie*, Galanterie, ed altre simili merci; molte Mercerie di Norimberga; Profumi, Cinabro, Biacca, Marmo di Genova; una sorprendente quantità di Argento vivo, per uso delle Miniere d'oro e d'argento, e moltissimi altri Articoli, che impossibile sarebbe d'individuatamente descriverli.

All'incontro si estrae dall'America Spagnuola, per l'Europa, e specialmente per Cadice: Oro ed Argento monetato, e non monetato; Perle, Smeraldi; ed altre Pietre Preziose; Cocciniglia di diverse sorta, anche selvaggia; Indaco, Campeggio, China, Lana di Vigogna, Cotone, Zucchero, Caccao, Vainiglia, Zenzero; Tabacco di Porto-Ricco, di Verrinas, dell'Havana, e di altre qualità: Pelli di Bue e di Bufalo, concie, e crude: Rame, Stagno, Balsamo del Perù, e di Tolu; oltre a molte altre Spezierie, e Medicinali. Affinchè si possa formare una idea della ricchezza di queste Flotte si, osserverà qui solamente, che la Flotta consistente in 17 Bastimenti, ritornata dall'America in Cadice, nell'anno 1778, vi portò:

19,840,376	Piastre d'argento monetato.	
558,176	dette oro detto:	
6,470	*Castellanos* d'oro	in Lingotti, o Barre.
12,901	Marche d'argento	in Lingotti, o Barre.
29,524	Arrobe Cocciniglia.	
6,329	Centinaja di Rame.	

Il valore di queste, e di diverse altre mercanzie di minore rilievo, ascese a 22,048,510 Piastre, o sia Pezze da otto. Nello stesso anno, 1778, arrivò il Bastimento, *l'Achille*, da Lima a *Cadice*, e vi portò, tanto per conto del Re, che de' Negozianti, 1,484,115 Piastre in oro ed argento; 8425 ℔ Lana di Vigogna; 2324 casse di China; 15,710 quintali Caccao di Guayaquil; 4887 quintali di Rame; 519 quintali di Stagno; ed alcune altre merci di minor valore, in più piccole partite. Nell'anno medesimo arrivò anche il Bastimento, *El Astuto*, da Lima a *Cadice*, e vi portò, oltre a diverse mercanzie di valore, soltanto in oro, ed argento monetato, e non monetato, 3,458,185 Piastre, tanto per conto della Corona, che de' privati. Si aggiunga il valore delle merci che avevano caricato questi due ultimi Bastimenti, e che dicono avere importato 1,332,115 Piastre; e si riscontrerà, che soltanto con questi 18 Bastimenti in un anno, furono trasportati 28,322,825 Piastre, dall'America in Europa. Con ciò si potrà facilmente formare un idea della ricchezza di queste Flotte, che con ragione, a più riguardi vengono chiamate le Flotte d'Argento; e si vedrà, che il Commercio di *Cadice* con l'America è di somma importanza.

Commercio intermedio.

Cadice è similmente la Piazza, che fa la maggior parte del Commercio intermedio nell'interno del Paese, e con il rimanente di Europa. Questo Commercio è molto esteso: mentre, secondo relazioni sicure, calcolando un anno con l'altro, partono annualmente da quel Porto 900, sino a 1000 Bastimenti, carichi di ogni sorta di mercanzie. Questo Commercio però non rende tanto alla Spagna, quanto quello dell'America.

Consolati.

Tutte le Nazioni, che fanno qualche Commercio, hanno li loro Consoli in *Cadice*, li quali tutti vi stanno molto bene, poichè li Capitani de' Bastimenti arrivati, pagano loro una quota regolata dalli Negozianti di ogni Nazione, per supplire alle competenze del Consolato.

Commercio d'Introito e di Esito.

Egli è smisurato il Commercio d'Introito, e di Uscita in *Cadice*, e sarebbe assolutamente impossibile di nominare tutte le merci, che vi vengono introdotte, ed estratte; mentre ve ne occorre una quantità sorprendente per l'America, e da questa vengono portati degli altri Articoli. Li principali si ritrovano già sopra descritti. Li prodotti proprj della Spagna, che oltre gli Articoli dell'America sopra nominati, si possono estrarre da *Cadice* con qualche vantaggio, sono particolarmente: Vini bianchi e neri,

neri, di S. Lucar; Acquavite, Olio di Uliva, Sale, Lana di diverse qualità, e li Pezzi duri, ovvero, Pezze da otto, coniate in Siviglia, ed anche nel Messico, che in *Cadice* vengono considerate da tutte le Nazioni commercianti, come un capo di Commercio, e se ne trasporta una grande quantità. Si comprano per il legittimo loro valore di 10⅝ Reali de Plata, oppure, vengono conteggiare a 8 Reali, con 33 per cento, circa, di profitto, in *Pesos de Plata*, moneta di conteggio, ovvero, per dir meglio, per 100 Pezzi duri effettivi, si dà 133 *Pesos de Plata*, moneta di conteggio, circa. Secondo questo ultimo metodo vengono negoziate in *Cadice* quasi tutte le Pezze da otto.

100 di queste Pezze da otto, pesano in Amsterdam, circa 109½ Marche *Troys*; in Amburgo e Lipsia poi, 115¼ Marche di Colonia. Il Dazio di Uscita importa, per ordine Regio, dopo l'anno 1768, 4 p. %; le altre spese poi, cioè, provvisione, senseria, condotta a bordo, assicurazione, nolo, ecc. importano, sino in Amsterdam, 3½ p. %; sino in Amburgo 3⅝; sino a Lipsia 4½; sicchè, nel commettere simili monete, Amsterdam deve calcolare 7½ p. %, circa; Amburgo 7⅝; e Lipsia 8½ p. % di spese, in tutto.

Prezzi delle Merci, e Spese del Vino.

Il prezzo del Vino bianco di S. Lucar di Barrameda è comunemente dalli 320, alli 350 Reali de Plata, per 1 Botte, e le spese in *Cadice*, importano, senza la provvisione, che è di 2 p. %, 350 Reali de Vellon per Botte; si calcoli però 150 Reali de Vellon di meno, quando li Vini vengono caricati sopra Bastimenti Spagnuoli, il che per altro succede di raro, perchè il nolo con Bastimenti Spagnuoli è carissimo ed importa molto più della suddetta Imposizione.

Il Vino nero di S. Lucar di Barrameda vale comunemente la metà di meno del bianco; le spese sono poi le stesse. Generalmente i prezzi de' Vini bianchi e neri di S. Lucar, variano secondo la qualità de' medesimi, e secondo le circostanze; il Vino bianco è perfettissimo.

Acquavite.

L'Acquavite di S. Lucar di Barrameda, a prova d'Olanda, vale da 15 a 20 Reali de Vellon, per 1 *Arroba major*, e le spese in *Cadice*, compresa la provvisione, importano 180 Reali di Vellon per una Botte di 30 *Arrobas majores*.

Olio di Uliva.

L'Olio di Uliva si vende, posto franco a bordo, da 80, sino a 100 Piastre per 1 Botte di 34 *Arrobas menores*. Le spese, compresa la provvisione, importano rare volte qualche cosa di più di 3 p. %. Molte volte si suole comprare l'Articolo in Siviglia, e caricarlo in *Cadice*; ma con tutto ciò le spese sorpassano rare volte il 3 p. %. Spesse fiate l'estrazione dell'Olio è proibita da *Cadice* e Siviglia.

Sale.

Il prezzo del Sale, posto franco a bordo, si è di 10 a 15 Piastre per 1 Last di 4 *Cahizes*, o sia 48 *Fanegas*; talvolta si aumenta sino alle 20 Piastre, ma questo è già un accidente straordinario. Il Venditore si addossa comunemente tutte le spese, per sino li Dazj di Uscita, che sono assai forti, e consegna il Sale franco in Bastimento. In tale caso si conteggia soltanto al Compratore 1 Reale de Plata per Last di senseria, e 4 Reali per Last di provvisione.

Cocciniglia.

Il solito prezzo della Cocciniglia è da 75 a 90 Ducati de Plata per 1 Arroba di 25 ℔, e tutte le spese, compresivi li Dazj di Uscita, e la provvisione, importano in Cadice, 10 p. %, circa.

La Cocciniglia, che si spedisce da *Cadice* in Amsterdam, è comunemente della peggiore qualità, e di bassissimo prezzo; poichè fra questa, e la prima sorte, o sia la più fina, si ritrova nel prezzo una differenza di 10 a 12 Ducati de Plata per Arroba.

Indaco.

L'Indaco di Guatimala è di diverse qualità. La ℔ di questo vale 20, sino a 32 Reali de Plata, e le spese in *Cadice*, compresi 2 p. % di provvisione, e li Dazj d'Uscita, computati a 192 Reali de Vellon, per quintale, importano 7 p. % circa.

China.

Il prezzo della China varia parimente secondo le qualità. La qualità più fina vale dagli 8 alli 12 Reali de Plata la ℔. Le spese importano, con il 2 p. % di provvisione, da 3½ a 4 p. %. Per la China non si paga Dazj di Uscita in *Cadice*.

I prezzi delle Pelli di Bue, crude, sono diversi, e variano notabilmente; si regolano ordinariamente secondo l'abbondanza, o la scarsità dell' Articolo. Quando ve ne sono in quantità, si può avere le 35 ℔. per 30. in 35 Reali de Plata, ma se scarseggiano, conviene pagare 45. e talvolta ancora 50 Reali de Plata. I Dazj di Uscita, provvisione, tutte le altre spese, importano 13 p. $\frac{0}{0}$ circa.

Il Prezzo del rame del Perù si sostiene ordinariamente fra le 20. e 25 Piastre, o sia *Pesos de Plata* per un quintale di 100 ℔. La provvisione importa 2 p. $\frac{0}{0}$, la senseria ½ p. $\frac{0}{0}$, e l'altre spese in *Cadice* importano 3 ½. a 4 p. $\frac{0}{0}$. Il rame non paga Dazio di Uscita da detta Città.

Descriveremo in ristretto l' Articolo de' Dazj, cioè, quello soltanto ch'è necessario sapere, per fare il Commercio di *Cadice*; del rimanente se ne parlerà nell' Articolo di *Spagna*, dove il Lettore potrà, riscontrarlo al bisogno.

Tutte le merci d'Introito, e di Uscita, devono pagare in *Cadice*, come negli altri, Porti della Spagna, delle forti imposizioni al Re; e di tutte le merci che passano nell' America, si esige un Dazio separato, benchè per le medesime sia già stato pagato il Dazio d'Introito. Quindi è, che il semplice Dazio di *Cadice*, non compreso quello delle merci destinate per l' America, rende annualmente al Re, quasi un Millione di Piastre. Li Vini non pagano Dazio di esito, e le altre merci pagano soltanto la metà del Dazio, quanto vengono estratte con Bastimenti Spagnuoli; ma, come già si disse di sopra, li Bastimenti Spagnuoli sono rari, ed il nolo de' medesimi è tanto caro, che gli Esteri non si curano di approfittarsi di tale vantaggio. Per le merci d'Introito, ritrovasi fissato nella Tariffa Doganale il loro valore, e così anche il Dazio; il conteggio però n' è sempre assai lungo. Per esempio: le Bretagne di Slesia, alte ¾, sono stimate presso la Dogana di *Cadice* 1250 Maravedis de Vellon, la *Pezza*; dall' importo si detrae la quarta parte: sopra il rimanente si conteggiava una volta il Dazio, in ragione di 27 $\frac{3}{10}$ per cento, ed il prodotto de' Maravedis de Vellon si riduceva, in moneta de Plata, a 64 simili Maravedis per un Reale de Plata.

Per conteggiare più facilmente il Dazio di quelle merci, che vengono spedite a *Cadice*, specialmente dalla Germania, per la via di Amburgo, e per le altre parti, il *Signor Kruse* ha suggerito alcune Regole, con cui si poteva risparmiare molta prolissità nel conteggio. Ma siccome, con la nuova Tariffa Doganale pubblicata in Spagna, nell'anno 1782, il Dazio delle Tele di Sassonia, Slesia, Vestfalia, Francia, ecc., come pure delle Manifatture di lana, dal 27 $\frac{3}{10}$, fu ribassato a 25 p. $\frac{0}{0}$, cessarono da se medesime queste prolissità, e le Regole del *Sig. Kruse* divennero superflue. In vece delle medesime, il *Sig. Hermann* ha combinate le Regole seguenti, delle quali si potrà fare uso con uguale vantaggio.

Bretagnes alte 5½ e 6 Quarti, in Pezze della lunghezza di 12 Braccia di Slesia, e similmente le *Estopillas* vengono stimate alla Dogana, 1000 Maravedis de Vellon, la Pezza; si detrae la quarta parte dell' importo sopra; il residuo si conteggia 25 p. $\frac{0}{0}$ di Dazio, ed il prodotto si riduce poi in moneta de Plata a 64 Maravedis per un Reale.

Regola.

Si moltiplica il numero 2.929.687, con il quantitativo delle Pezze, di cui si deve pagare il Dazio; si taglia dal prodotto gli ultimi sei numeri, e si vede il Dazio in Reali de Plata: si moltiplica poi li sei numeri tagliati, con 34; si taglia nuovamente dal prodotto sei numeri, e si ottiene così li Maravedis de Plata.

Per le *Bretagnes* alte ¾, in Pezze da 12 Braccia di Slesia di lunghezza, una Pezza viene stimata presso la Dogana, per 1250 Maravedis de Vellon, ed il Dazio si conteggia come sopra.

Rego-

Regola.

Si moltiplica il numero 3,662,109, con il quantitativo delle Pezze, per cui si deve pagare il Dazio; si taglia li sei numeri, e si ottiene il Dazio in Reali de Plata, ecc.

Estopilles.

Estopilles, alte $\frac{6}{4}$, lunghe 14 Braccia di Slesia; di questa la Pezza viene stimata 1400 Maravedis de Vellon, ed il Dazio si conteggia come sopra.

Regola.

Si moltiplica il numero 4,101,563, con il quantitativo delle Pezze, per cui si ha da pagare il Dazio; si taglia sei numeri, e si ottiene il Dazio in Reali de Plata; si moltiplica li sei numeri tagliati con 34, si taglia nuovamente sei numeri, e così si vedono anche li Maravedis de Plata.

Cambrai ec.

Delle *Tela di Cambrai*, e *Tele velate* di Bielefeld, una Pezza viene stimata alla Dogana di *Cadice*, per 4000 Maravedis de Vellon, ed il conteggio è uguale a quello di sopra.

Regola.

Si moltiplica il numero 11.718.750, con il quantitativo delle Pezze, per cui si ha da pagare il Dazio; si taglia sei Numeri del prodotto ecc.

Brabantes crudas.

Le *Brabantes crudas* vengono stimate 100 Maravedis de Velon per Vara, ed il conteggio del Dazio si fa come sopra.

Regola.

Si moltiplica il numero 292,969, con il quantitativo de' Varas, per cui si ha da pagare il Dazio; si taglia come sopra sei numeri, ecc.

Rouanes.

Rouanes, alte $\frac{8}{4}$, vengono stimate alla Dogana a 105 Maravedis de Vellon per Vara, ed il Dazio si conteggia per queste come sopra.

Regola.

Si moltiplica il numero 307,617, con il quantitativo delli Varas, per cui si ha da pagare il Dazio; si taglia dal prodotto sei numeri, ecc.

Bretagnes di Francia.

Delle *Bretagnes di Francia*, 22 Pezze si contano per un *Frangotte*, e la Pezza, per 2963 Maravedis de Vellon, e sopra questi si conteggia il Dazio come sopra.

Regola.

Si moltiplica il numero 19,097,461, con il quantitativo de' *Frangotti*, per cui si ha da pagare il Dazio, e si taglia sei numeri, ecc.

Platille semplici.

Platille semplici, e *Tele di Jauer*, alte $\frac{6}{4}$: la Pezza di queste ch'è lunga 15 Braccia di Slesia, viene valutata alla Dogana, per 20 Reales de Vellon; si sottrae la quarta parte dell'importo, si conteggia 25 p. $\frac{0}{0}$. sopra il resto, e si riduce l'importo in moneta de Plata, secondo la proporzione. che 15 Reali e 2 Maravedis de Vellon, fanno 8 Reali de Plata, oppure, che 32 Reali de Vellon fanno 17 Reali de Plata.

Regola.

Si moltiplica il numero 1,092,187 con il numero delle Pezze, per cui si ha da pagare il Dazio; dal prodotto si taglia sei numeri ec..

Delle

Delle *Tele [illegible] mezzi Schock*, ovvero, *mezze S[illegible]*, alte [illegible] e lunghe 30 Braccia di Slesia; il mezzo *Schock* viene stimato per 30 Reali de Vellon, ed il Dazio si conteggia sopra l' importo, come delle Platille semplici.

Regola.

Si moltiplica il numero [illegible], con il quantitativo degli *Schock*, per cui si paga il Dazio, e del prodotto si taglia sei numeri, ecc.

Platille [illegible], alte [illegible], e lunghe 60 Braccia di Slesia: la *Pezza* di [illegible] viene stimata 90 Reali de Vellon, ed il conteggio si fa come per le Platille semplici.

Regola.

Si moltiplica il numero [illegible], con il quantitativo delle *Pezze*, per le quali si deve pagare il Dazio, e si taglia sei numeri, ecc.

Le *Cambrillas*, alte [illegible], sono valutate 1½ Reali de Vellon per Vara, ed il Dazio si conteggia come sopra.

Regola.

Si moltiplica il numero 140,4[illegible], con il quantitativo de' Varas, per cui si paga il Dazio: si taglia sei numeri, ecc.

Le *Tele [illegible]*, alte [illegible], lunghe 60 Braccia di Slesia, vengono stimate alla Dogana a [illegible] Reali de Vellon per Vara, e il Dazio si conteggia sopra l' importo, come le Platille semplici.

Regola.

Si moltiplica il numero [illegible], con il numero de' Varas, per cui si ha da pagare il Dazio; dal prodotto si taglia sei numeri, ecc.

Sangletie, e *Tele d. Becco di [illegible]*, si valutano a 3 Reali de Vellon per Vara, ed il Dazio si conteggia sopra l' importo, come per le Platille semplici.

Regola.

Si moltiplica il numero [illegible], con il numero de' Varas, per cui si ha da pagare il Dazio, e si taglia sei numeri, ecc.

Grisettas, Tela da vele, e Tela [illegible] in rosso, si valutano a 4 Reali de Vellon per Vara, ed il conteggio del Dazio è lo stesso, come per le Platille semplici.

Regola.

Si moltiplica il numero [illegible], con il numero de' Varas, per cui si ha da pagare il Dazio, e si taglia sei numeri, ecc.

Brabantes Florettas, si valutano alla Dogana a [illegible] Reali de Vellon per Vara, ed il conteggio del Dazio si fa come per le Platille semplici. Florettes.

Regola.

Si moltiplica il numero [illegible], con il numero de' Varas, per cui si ha da pagare il Dazio, e del prodotto si taglia sei numeri, ecc.

Tele di Olanda, e Barracani

Tela di Olanda, e *Barracani di Gottinga*, si valutano a 8 Reali de Plata per Vara, presso la Dogana, e si conteggia come per le Platille semplici.

Regola.

Si moltiplica il numero 796, 875. con il numero de' Varas, per cui si ha da pagare il Dazio, e dal prodotto si taglia sei numeri, ecc.

Olandas di Bielefeld

Olandas di Bielefeld, vengono stimate a 9 Reali de Vellon per Vara, ed il Dazio si conteggia come per le Platille semplici.

Regola.

Si moltiplica il numero 896,484. con il numero de' Varas, per cui si ha da pagare il Dazio, e si taglia sei numeri, ecc.

Nella nuova Tariffa Doganale di Spagna, vi sono fra gli altri anche li seguenti Articoli, che si portano colà dalla Germania, e dal Baltico, cioè:

	Reali.	Marav. de Vellon.
Pesci ordinarj secchi, devono pagare per ℔ 100 Peso di Castiglia	14	4
—— Prima sorte	28	—
Frumento dell'Italia, o del Baltico	1	26
Segala, Orzo, o Frumentone	—	30
Cordaggj	30	—
Tela da Vele di Russia, ... per ogni Pezza di 40 Varas	27	2
Zuccheri raffinati. . . . . per ℔ 100	76	23
Caffè . . . . per ℔ 1	1	0
Cannella	8	17
Caccao	2	7½
Burro	—	10
Cacio . . . . per ℔ 100	24	—
Pepe . . . . per ℔ 1	2	13
Te	4	16
Carne porcina salata . . . . per ogni Barile da ℔ 200	44	8
Carne di manzo salata	60	—
Salmone salato . . . . per ℔ 100	23	26
Catrame, e Pece	6	—
Ferro in Stanghe	12	—
Cerchj di Ferro, par Bottame	15	—
Cannoni di Ferro, Palle, ed Ancore	45	—
Riso della Carolina, e del Levante	8	32
Cappelli di Castoro di Parigi . . . . per ogni Cappello	15	—
Calzette di Seta. . . . . per ogni pajo	6	—

Dazio delle Merci per l'America.

Per le Merci che passano in America, viene fissato il Dazio a Palmi cubi *(Palmos Cubicos)*. Delle Casse impaccate di Telerie, si paga il Dazio anche per quel spazio che occupa il legno della Cassa. Le mercanzie ordinarie, che non si sogliono impaccare, come Ferro, Tele ordinarie, ed altre, pagano il Dazio sopra il loro valore.

Il Palmo cubo si divide in 10, 100, e 1000 parti, e

37½ Palmi cubi formano la misura determinata per 1 Fardo, o sia *Frangotillo*, di 8 *Dozavos*, sicchè:

110 Palmi cubi importano 21⅓ *Dozavos*. e secondo questa proporzione la riduzione riesce più facile.

I *Dozavos* si dividono secondo le circostanze, in 100, e queste nuovamente in 1000 parti. Il

Il Dazio Reale, o sia il Dazio di Uscita delle Merci, che vanno in America, importa 5½ Reali de Plata effettivi, o del Messico, per 1 Palmo cubo.

Per l'*Almirantazgo* si paga 10 Maravedis per ogni Palmo cubo, e

Per *Averias* si paga 12¾ Reali de Plata effettivi, per ogni *Dozavos*.

Dall'importo totale di queste tre Imposizioni, si detrae la quinta parte, e si riduce il rimanente in Reali de Plata con la proporzione, che 8 Reali de Plata effettivi, fanno 10⅝ Reali de Plata.

Per esempio: 1000 Pezze di Bretagnes alte ¾, vengono caricate per Vera-Croce e contengono 102 Palmi cubi.

Il Dazio di 5½ Reali importa	Reali	561 —
Almirantazgo a 10 Maravedis		30. —
Averias di 21⁷⁄₈ *Dozavos*, a 12¾ Reali		279. 0
	Reali effettivi de Plata	870. 0
Si detrae la quinta parte		174. 2
	Reali effettivi	696. 7
Importano, a 8 Reali effettivi, per 10⅝ Reali, in Reali de Plata		924. 22

Da questo prodotto di 924 Reali 22 Maravedis de Plata, si può formare una Regola, secondo la quale si potrà fare facilmente con una sola moltiplicazione ogni volta, questo ed altri simili prolissi conteggj di Dazio, cioè: si cerchi con la Regola del tre; quanto importano tutte le sopra indicate imposizioni di esito, per 100,000 Palmi cubi, se per 102 Palmi cubi importano 924 Reali, 22 Maravedis de Plata? Si ritroverà, importare 906,516 Reali de Plata. Da ciò si deduce la seguente:

Regola.

Si moltiplica il numero 906,516, con il numero de'Palmi cubi, per cui si ha da pagare il Dazio di Uscita, e si taglia cinque numeri, per sapere il Dazio in Reales de Plata: poi si moltiplica li cinque numeri tagliati, con 34, si taglia nuovamente cinque numeri, e si ottiene anche li Maravedis de Plata; come segue.

906516 moltiplicati con 102
1813032

Fa Reali 924|64632, questi con 34

Maravedis 22

Se poi si ritrovassero delle parti di 10, 100, ovvero 1000, presso li Palmi cubi, nel primo caso si dovrà tagliare 6, nel secondo, 7, e nel terzo, 8 numeri.

Dazio d' Ingresso.

Per le merci provenienti dall'America, in Europa, si paga in Cadice il Dazio secondo il loro valore; l'argento paga 9 p. $\frac{0}{0}$., l'oro 6, ecc.

Compagnie di Commercio, Banchi, ecc.

Per le Compagnie di Commercio, Banchi, ed altre cose, si ritrova sotto l'Articolo di Spagna l'occorrente informazione.

Conteggio.

In Cadice si conteggia a *Reales da* 16 *Quartos*, ovvero 34 *Maravedis de Plata antigua*.

1 Pezzo duro fa 10⅝ Reali de Plata antigua, 170 Quartos, ovvero 361¼ Maravedis de Plata.

1 Pezzo di Cambio, ovvero de Plata, si conta per 8 Reali de Plata, 128 Quartos, ovvero 272 Maravedis de Plata.

1 Doblon de Plata fa 4 Pesos de Plata, 32 Reali de Plata, 512 Quartos, ovvero 1088 Maravedis de Plata.

1 Ducado de Plata fa 11 Reali de Plata, ovvero, 374 Maravedis de Plata.

1 Ducado di Cambio si conta per 11 Reali, 1 Maravedis; ovvero per 375 Maravedis de Plata, e nel Cambio si divide comunemente in 20 soldi da 12 danari.

Il Ducado che si accorda in Amburgo ne' noleggj per *Cadice*, vale 12 Reali de Plata.

Riduzione.

Queste monete si riducono nella seguente maniera.

375 Reali de Plata - - - - -	fanno	34 Ducados di Cambio.
375 Pesos de Plata, - - - - -	=	272 Ducados di Cambio.
17 Reali, o Maravedis de Plata,	=	32 Reali, o Maravedis de Vellon, ovvero,
1 Reale de Plata - - - - -	=	64 Maravedis de Vellon.

Monete effettive, piede, Pari, Peso dell'oro, e dell'argento, ecc.

Siccome sotto l'Articolo di Spagna si ritroveranno minutamente descritte le monete effettive, il piede, secondo cui vengono coniate le monete, il valore intrinseco, il Pari nel Cambio, il Peso dell'oro, e dell'argento; così ci sembra superfluo di raddoppiarne quà la descrizione; osserveremo soltanto, che tutte le monete nell' Articolo di Spagna indicate, sono in Corso anche in *Cadice*, senza differenza veruna, nè di valore, nè di nome.

Il Reale de Plata coniato dall' anno 1774 in poi, vale 3 Grossi, $1\frac{3}{8}$ Danari, ovvero; $11\frac{2}{3}$ karantani, moneta di Convenzione.

Peso.

Il Peso usitato in *Cadice* è quello di Castiglia, e si divide in Quintales, Arrobas, e Libras.

1 Quintale, o Centinajo, fa 4 Arrobas, ovvero 100 ℔					
1 = fa 25 =					
1 ℔ fa	2 Marche,	16 Oncie,	256 Adarmes,	o	Dramme
1 =	8 =	128	=		=
	1 =	16	=		=

L'Arroba di 25 ℔ rende in *Lipsia* $24\frac{1}{16}$ ℔, Peso Mercantile; in *Amsterdam*, $23\frac{1}{2}$ ℔; in *Amburgo*, $23\frac{3}{4}$ ℔, ovvero

75 ℔ Peso Mercantile di *Lipsia*	fanno	76 ℔ in *Cadice*; vi è il divario di		$1\frac{1}{5}$
14 = in *Amsterdam*	=	15 = in *detta*;	= =	$7\frac{1}{8}$
12 = di *Danimarca*	=	13 = in *detta*;	= =	$8\frac{1}{3}$
16 = Peso di Marco di *Francia*	=	17 = in *detta*;	= =	$6\frac{1}{4}$
20 = in *Amburgo*	=	21 = in *detta*;	= =	$5\frac{1}{4}$
29 = di *Cadice*	=	39 = in *Livorno*	= =	$34\frac{1}{2}$
63 = Avoir, Peso di *Londra*	=	62 = di *Cadice*	= =	$1\frac{5}{8}$
59 = di *Olanda*	=	60 = di *detta*	= =	$1\frac{2}{3}$
63 = di *Cadice*	=	71 = di *Russia*	= =	$12\frac{2}{3}$
[illegible] = Peso di Vettovaglie in *Svezia*		12 = di *Cadice*	= =	8 [illegible]
[illegible] = di *Cadice*	=	42 = Peso di ferro di *Svezia*		$35\frac{1}{2}$
[illegible] = Peso grosso di *Venezia*	=	55 = di *Cadice*	= =	$3\frac{3}{4}$
4[illegible] = di *Cadice*	=	67 = Peso sottile di *Venezia*		$52\frac{1}{4}$
[illegible] = di *Vienna*	=	96 = di *Cadice*	= =	$21\frac{1}{2}$

}p. 3.

Misure di Liquidi.

Una *Pipe*, o Botte di Olio, contiene 34 *Arrobas menores*, ovvero 850 ℔ circa, peso di *Cadice*, ed equivale a circa 830 ℔ in *Lipsia*; 784 ℔ in *Amsterdam*: 777 ℔ in *Berlino*; 776 ℔ in *Danimarca*; 890 ℔ in *Danzica*; 761 ℔, peso di Centinajo, di *Francfort al Meno*; 800 ℔ in *Amburgo*; 854 ℔ in *Londra*; e 692 ℔ in *Vienna*.

1 *Botta*, o Botte di Vino, contiene 30 *Arrobas majores*, che fanno 390 Boccali di *Lipsia*; $501\frac{1}{2}$ detti di *Dresda*; e $334\frac{1}{3}$ Boccali di cimento di *detta*; $5\frac{3}{4}$ *Velten* di *Amsterdam*; $124\frac{1}{2}$ Galoni d'*Inghilterra*, e 130 *Stübchen* d'*Amburgo*.

L'Arroba, come misura di cose fluide, si divide in 8 *Azumbres*, ovvero in 32 *Quartillos*.

La proporzione fra l'Arroba grande, e l'Arroba piccola, è come 32 a 25, cioè: 25 Arrobas majores, fanno 32 Arrobas menores.

Il

Il [illegible] ed il Sale si vendono in *Cadice* a Lasti, di 4 *Cahices*, ovvero, 48 *Fanegas*. 1 *Cahiz* ha 12 *Fanegas*; 1 *Fanega* ha 12 *Celemines*, ovvero, *Almudes*.

Misura di capacità.

17 *Fanegas*	fanno	7 *Scheffel* di *Lipsia*.	
37 *detti*	=	20 *detti* di *Dresda*.	
1 *Last* d'*Amsterdam*	=	30 *Fanegas*, e	
1 *detto* d'*Amburgo*	=	55 *detti* di *Cadice*, circa.	
50 *Fanegas* di *Cadice*	=	64 Botti di *Amburgo*, e	
100 *detti* *ivi*	=	33 *Mudden* di *Amsterdam*, circa.	

La Vara, o sia il Braccio di *Cadice*, è quella di Castiglia, ed è lunga 375⁹ linee Francesi, sicchè:

Misura di Lunghezza.

2 Varas di *Cadice*	fanno	3 Braccia di *Lipsia*; vi è il divario di		50
40 = *ivi*	=	57 = del *Brabante*	=	24
35 = *ivi*	=	43 = di *Amsterdam*	=	$22\frac{?}{}$
31 = *ivi*	=	37 = Fiamminghe	=	$19\frac{1}{?}$
[illegible] = *ivi*	=	11 = di *Anversa* grandi	=	$22\frac{1}{4}$
40 = *ivi*	=	57 = *ivi* piccole	=	24
41 *Aunes* di *Basilea*	=	57 Varas di *Cadice*	=	39
24 Varas di *Cadice*	=	53 Braccia di *Basilea*	=	$55\frac{7}{8}$
11 = *ivi*	=	14 = di *Berlino*	=	$27\frac{1}{4}$
23 = *ivi*	=	36 = di *Berna*	=	$56\frac{1}{2}$
30 = *ivi*	=	53 = di *Slesia*	=	$47\frac{1}{2}$
57 = *ivi*	=	77 = di *Danimarca*	=	35[illegible]
38 = *ivi*	=	55 = di *Genova*	=	$44\frac{3}{4}$
25 = *ivi*	=	37 = di *Amburgo*	=	48
13 *Aunes* di *Lione*	=	18 Varas di *Cadice*	=	$38\frac{1}{2}$
38 *Yards* d'*Inghilterra*	=	41 = *ivi*	=	$7\frac{7}{8}$
73 Varas di *Cadice*	=	87 *Arschine* di *Russia*	=	$19\frac{1}{?}$
47 = *ivi*	=	57 Braccia d'*Ostenda*	=	$21\frac{1}{2}$
20 = *ivi*	=	29 = di *Bielefeld*	=	45

} p. ?

La misura de' Piani, e de' Corpi, si ritrova individuatamente descritta sotto l'Articolo di Spagna.

Nota di alcune Case Commerciali di CADICE, cioè, di Banchieri, Negozianti, ecc: che fanno ancora degli affari di Commessione, e che negoziano in Articoli delle Indie, della Francia, ecc., e fanno inoltre il Commercio delle Piastre.

Case Commerciali.

Signori

Arnail.
Barrere, Lodovico.
Cabanes.
Cayla.
[illegible], e Comp.
Couteur (le) e Comp.
D[illegible], Fratelli, e Comp.
[illegible].
[illegible], Cristiano, e Comp.
Fir (le) Fratelli, e Comp.
[illegible], e Comp.
[illegible], Fratelli, e Comp.
[illegible], Zio e Nipote.
[illegible], e Comp.
Jugla, e Comp.
Karlloyent.
Labadie, e Comp.
Lafforre, e Comp.
L[illegible], e Comp.
Laville, Fratelli.
Lescat,
Magon.
Mercy-Lacasse, e Comp.
Payent, e Comp.
Prasca-Arborè, e Comp.
Quentin, Fratelli e Comp.
Serrasin, e Comp.
Simon.
Solier.
[illegible]*ard-Montant*, e Comp.

Di C.[illegible]

Cambio.

Da CADICE si cambia, e

Si da	*per ricevere*	*In*
1 Ducado de Cambio di 375 Marav. de Plata	92 ₰ Vlamis Banco circa, a Uso di due mesi data - - - - - - - - - - -	*Amsterdam.*
124 Pesos de Plata - - -	100 Pezze di 115 Soldi fuori Banco circa, a Uso di 2 mesi dopo data - - -	*Genova.*
1 Peso de Plata - - -	600 Rees circa, a Uso di 15 giorni dopo vista - - - - - - - - - - - -	*Lisbona.*
125 Pesos de Plata, circa	100 Pezze da otto Reali, a Uso di 2 mesi dopo data - - - - - - - - - - -	*Livorno.*
1 Peso de Plata - - -	38 ₰ Sterlini circa, a Uso di 2 mesi data	*Londra.*
1 Peso de Plata - - -	75 Soldi Tornesi circa, a Uso di 2 mesi dopo data - - - - - - - - - - -	*Parigi.*

Sopra Madrid, Siviglia, ed altre Città della Spagna, si cambia con $\frac{1}{2}$, sino a 1 p. $\frac{0}{0}$ di guadagno, o perdita.

Uso. L'Uso significa generalmente 2 mesi dopo la data della Lettera; eccettuate le Cambiali della Francia, per le quali l'Uso significa 1 mese solo, e talvolta ancora sei settimane.

Giorni di rispetto. Li giorni di rispetto, che si accordano per il pagamento delle Cambiali, dopo la scadenza, sono sei; passati questi, se il Possessore avesse trascurato di levare il Protesto di non pagamento, egli perde il suo Diritto contro l'Accettante, e nel caso che questo venisse a mancare, sarà risponsabile di ogni danno da ciò risultante al Traente, o agl'Indossanti.

IL FINE DEL SECONDO TOMO.

NOTA

NOTA

delli Signori Associati aggiunti al presente Trattato, posti per ordine di Alfabeto, nelle rispettive Città della loro Residenza, con li quali resta chiusa la presente Associazione.

ANCONA.

	per Copie.
Sign. *Giorgetti*, Tommaso, Negoziante.	1
— *Rummel*, Giovanni.	20

AMBURGO.

— *Tchotschi*, Gio. Pandolfo, e *Pommer*, Negozianti.	1

BOLZANO.

— *Weiss*, Carlo Giuseppe, Stampatore e Librajo.	20

BRESCIA.

— *Walle*, Antonio, e Comp., Negozianti.	1
— *Weiller*, e Comp., Negozianti. . .	1

CAGLIARI.

— *Giannoni*, Michele, Negoziante. .	1

CARLOBAGO.

— *Draganich*, (de) I. V. junior, Negoziante.	1

CILLY.

— *Jenko*, Francesco Giuseppe, Stampatore e Librajo.	1

CLAGENFURT.

— *Kleinmayer*, Stampatore e Librajo	1

COSTANTINOPOLI.

— *Wallenburg*, Nobile de, Segretario d'Ambasciata dell'Internunzio di S. M. I. e R.	1

DOMO-D'OSCELLA.

— *Azari*, Gaudenzio, Negoziante. .	1

FERRARA.

— *Gillioli*, Pietro, Negoziante. . .	1

FIRENZE.

	per Copie.
Sign. *Corsi*, Gioacchino, Librajo. . .	1
— *Pagani*, Giuseppe, e Figli, Libraj.	6

FIUME.

— *Arnesi*, Antonio, Vice Console Brittannico.	1
— *Bilsana*, Giuseppe, Negoziante .	1
— *Catelli*, Gaetano, Negoziante. .	1
— *Comisso e Zanna*, Negoziante. .	1
— *Dubuecke*, Ignazio.	1
— *Guschmann*, (*de*) Francesco Saverio	1
— *Guschmann*.	1
— *Henke*, Antonio.	1
— *Maurizio*, Demetrio.	1
— *Muschler*, Carlo, Negoziante. . .	1
— *Pisanello*, Gio. Carlo Negoz. : .	1
— *Plenario*, Giuseppe, Negoziante. .	1
— *Scarpa*, Paolo, Negoziante. . .	1
— *Treu*, Mattia.	1

GALLIPOLI.

— *Palmisano*, Domenico, Negoziante	1

GENOVA.

— *Pizzorno*, Pietro Paolo, Librajo	5

GORIZIA.

— *Kehrn*, Giovanni, Librajo. . . .	1

GRATZ.

— *Kienreich*, Giov. Andrea, Librajo.	1

LAAC.

— *Temscher*, Giuseppe, Negoziante.	1

LANCIANO, nell' *ABRUZZO.*

— *Carabba*, Mansueto, Negoziante.	1

LECCE.

— *Rosati*, Domenico, Librajo. . .	2

LIPSIA.

LIPSIA.

per Copie.

Sign. Karen, Gio. Enrico, Librajo. . . 25

LIVORNO.

— *Bayetto*, Gio. Batt. Negoziante. . 1
— *Barbié*, Pietro, Negoziante. . . 1
— *Bassano*, Jacob, Negoziante. . . 1
— *Birds* e *Our*. Negoziante. . . . 1
— *Boelhower*, Cornelio, Negoziante. 1
— *Broderich*, Guglielmo, Negoziante. 1
— *Bustelli*, G. Negoziante. . . . 1
— *Cabrol*, Luigi, Negoziante. . . . 1
— *Caproni*, Luigi, Negoziante. . . 1
— *Cuneo*, Antonio, Negoziante. . 1
— *Carty*, Francesco Mac. Negoz. . 1
— *Cosper*, R. e I., e Comp. Negozianti. 1
— *Dunner*, Giov. Giacomo, Negoz. 1
— *Filicchi*, Filippo, Negoziante. 1
— *Filicchi*, Antonio, Negoziante. . 1
— *Grandt*, G. R., *Sibbald* e *Balfour*, Negozianti. 1
— *Grobert*, (de) Pietro, Negoziante. 1
— *Guigues*, Giuseppe, e Comp., Negozianti. 1
— *Hodgson*, Tommaso, Negoziante. 1
— *Kleiber*, Gio. Banchiere e Negoz. 1
— *Newton*, Benjamin, Negoziante. . 1
— *Pastogi*, Michele, Negoziante. . 1
— *Piazza*, *Azzari* e Comp., Negoz. 1
— *Porter*, e *Huddart*. Negozianti. 1
— *Pratesi*, Francesco, Negoziante. . 1
— *Recanati*, Salvador, e Lazzaro, Negozianti. 1
— *Ricci*, Giuliano, (de) Barone, Console Imperiale 1
— *Rivolti*, Domenico, Negoziante . 1
— *Saraff*, Tommaso, Negoziante. . 1
— *Seratti*, Cavaliere Francesco, Consigliere di Stato, e Governatore ecc. - - - - - - - - - - - 1
— *Schwilhorn*, Gio. Giorgio, Negoziante - - - - - - - - - - - - 1
— *Tansard*, Federigo Negoziaute. - 1
— *Ulrich*, Gio. Cristoforo, Negoz. - 1
— *Vaccari*, Giacomo, Negoziante. - 1
— *Valle*, Gio. Batta. Negoziante. - 1

LUBIANA.

— *Desselbrunner*, Giuseppe, Fabbric. di Panni - - - - - - - - - 1
— *Tak*, Giovanni Oderico, - - - - 1

MANTOVA.

— *Incher*, Gaspano. Negoziante - - 1
— *B...*, An. Negoziante - - - - 1
— *...*, Gius. Negoziante. - - - 1

MILANO.

per Copie.

Sign. Cajruti, Pietro e Mich. *quond.* Gius. Negoziante. - - - - - - - - - 1
— *Galeazzi*, Giuseppe Stampatore e Librajo. - - - - - - - - - - 5
— *Roi*, Enrico Luigi, Oriolajo. - - 1

NAPOLI.

— *Coradone*, Vedova di, Negoziante 1
— *Morro*, Leonardo, Negoziante. - 1

NORIMBERGA.

— *Wurster*, Gio. Pandolfo, e *Pommer*, Negozianti. - - - - - - - - 1

PALERMO.

— *Coglitore*, Salvatore e Pietro, Neg. 1
— *Nowatzki*, d.) Mattia, Console Imper. 1
Reale. - - - - - - - 1

PARMA.

— *Baracchi*, Francesco, Negoziante 1
— *Bugada*, Pietro, Negoziante. - - 1

PIACENZA.

— *Vaccani*, Pietro, Negoziante. - - 1

PIETROBURGO.

— *Logan*, J. Z. - - - - - - - - 1

PISA.

— *Unis*, Antonio, Negoziante. - - 1

PORTO MAURIZIO.

— *Fabre*, Giacomo, Figlio, e *Sagorio*

PRAGA.

— *Gottel*, Andrea - - - - - - - - 12

RAAB.

— *Cornides*, Vedova ed Eredi di G. A. e Comp., Negozianti - - - - - 1

ROMA.

— *Nicoli*, Mario, Librajo - - - - 1

SCHWARZENEG.

— *Segalla*, Vincenzo, Cancelliere - - 1

SEGNA

SEGNA.

per Copie.

Sign. *Gauretich*, Giorgio - - - - - - 1
— *Tropiani*, Vincenzo - - - - - 1

SIENA.

— *Biadi*, Luigi e Benedetto, Stampatore e Librajo - - - - - - - 1
— *Morelli*, Antonio, Negoziante - - 1

SINIGAGLIA.

— *P[illegible]*, Gio. Batta., Negoziante 1
— *Pallini*, Carlo, Negoziante - - - 1

SMIRNE.

— *[illegible]gus* e *Belluguia*, Negoziante 1

TORINO.

— *Negri*, Conte Luigi - - - - - - 1
— *[illegible]*, Fratelli, Libraj - - - 1

TRANI, nel Regno di Napoli.

— *Candido*, Barone Riccardo, Negoz. 1

TRIESTE.

— *Beutter*, Giuseppe - - - - - - 1
— *Blasitz*, Francesco - - - - - - 1
— *Bortoni*, Pietro - - - - - - - 1
— *Burgstaller*, Gio. Batta., Negoziante 1
— *Cam[illegible]o*, Isaac, Negoziante - - 1
— *Caspar*, Giorgio Guglielmo - - - 1
— *Casati*, Filippo - - - - - - - 2
— *Cassetti*, Francesco, Negoziante - 1
— *Catrara*, Ciriaco e Fratelli, Negoz. 1
— *Cavalier*, Federico, Negoziante - - 1
— *Cloconi*, Andrea - - - - - - - 1
— *Conomo*, Giorgio, Negoziante - - 1
— *Corner*, Nicolò, Negoziante - - - 3
— *Curti*, Domenico, Negoziante - - 1
— *Deler*, Pietro Antonio - - - - - 1
— *Dumreicher*, Ignazio Gio. Giorgio, Negoziante - - - - - - - - 1
— *[illegible]*, Guido - - - - - - - 1
— *Finzi*, Anselmo, Negoziante - - 1
— *Finzi*, Guglielmo Aronne, Negoz. - 1
— *Fischer*, Giovanni - - - - - - 1
— *Gadolla*, Ignazio, Negoziante - 1
— *Gadolla*, Antonio - - - - - - 1
— *Geiger*, Tommaso Francesco - - 1
— *Giov[illegible]ni*, F. A. - - - - - - - 1
— *Giussani*, Francesco *quond.* Gius., Negoziante - - - - - - - - 1
— *Grassin Vita Levi*, Negoziante - 1
— *Griotti*, Filippo, Negoziante - 1
— *Gruber*, Martino - - - - - - - 1
— *Habelka*, Carlo - - - - - - - 1
— *Hoffer*, Domenico - - - - - - 1
— *Hofmann*, Gio. Tadeo, Negoz. - 1
— *Hu[illegible]er*, Luigi - - - - - - - 1
— *Klopfstock*, Cristiano Enrico, Negoz. 1
— *Kohen*, Filippo - - - - - - 1
— *K[illegible]*, Gio. Andrea, Negoz. - 1
— *Luzzarich*, Francesco - - - - 2
— *Lorenz* e *Steiner*, Negoziante - - 1
— *Mann (de)* Francesco, Negoz. - - 1
— *Maurizio*, *de Mohrenfeld* Antonio.
— *Minerbi*, Iseppo Bened. di Felice, Negoziante - - - - - - - - 2
— *Moschitz*, Tommaso, Negoziante.
— *Nicola*, di Anastasio, Negoziante. 1
— *Norsa*, Isaja, Negoziante - - - 2
— *Oberhueber*, Ant. Leonardo, Negoz 1
— *Orlandini*, Orlando, Librajo - - - 7
— *Paternoster*, Giacomo Antonio. 1
— *Planer*, Michele Giuseppe - - - 1
— *Plastarà*, Nicolò, e Figlj, Negoz. - 1
— *Pobecheim*, Simone, Negoz. - - - 1
— *Porta*, Antonio, Sensale - - - - 1
— *Praun*, Giorgio - - - - - - - 1
— *Rhea*, Lorenzo - - - - - - - 1
— *Ronchi*, Francesco - - - - - - 1
— *Sauer*, Gio. Nepomuceno - - - 1
— *Schnell*, A. F., Negoziante - - - 1
— *Schopp*, *Lorenzo* - - - - - - 1
— *Schronzhofer*, Francesco - - - - 1
— *Sinibaldi*, Antonio, Fabbricatore di Cordaggi - - - - - - - - - 1
— *Sirolla*, Giorgio - - - - - - - 1
— *Speranza* e *Beltramini*, Negoz. - -
— *Stadler*, Antonio, Negoziante. - - 1
— *Stadler*, Andrea - - - - - - - 1
— *Steyer*, Francesco - - - - - - 1
— *Tripar*, Mattia, Negoziante. - - 2
— *Tommasini*, Matteo Gio., Negoz. - 1
— *Tommasini*, Gio. Andrea - - - - 1
— *Treves*, Davide d'Isaac, Negoz. - 1
— *Vitale*, Aronne. - - - - - - - 1

VENEZIA.

— *C[illegible]*, Francesco, Negoziante. - 2
— *Fog[illegible]*, Andrea, Librajo - - - 2

per Copie.

Sign. *Koepff*, (*de*) Giacomo, Negoz. 1
— *Locattelli*, Santo, Negoziante - 1
— *Malingri*, Cavaliere Francesco, de' Conti di Bagnolo, Ministro Residente di S. M. il Re di Sardegna 1
— *Marchesi*, Pietro, Contadore nel Banco del Giro di Venezia - 1
— *Stella*, Antonio Fortunato, Stampatore e Librajo - - - - - - 2
— *Zanchi*, Tomaso, Negoziante - 1
— *Zatta*, Antonio, *quond.* Giacomo, Stampatore e Librajo - - - 6

VICENZA.

— *Milan*, Bortolo, Negoziante - - 1

VIENNA.

— *Haas*, Francesco, Stampatore e Librajo - - - - - - - - - 4

per Copie.

Sign. *Hermann*, Antonio, Negoziante 1
— *Schmidtbauer*, Nobile de, e Comp. Stampatore e Librajo - - - 21
— *Wallishauser*, Gio. Batta., Stamp. e Librajo - - - - - - - - - 1

VILLAC.

— *Schusterschütz*, Francesco Anton. Negoziante. - - - - - - - - 1

WELS, *nell' Austria superiore.*

— *Haslmayer*, Francesco Saverio, Negoziante. - - - - - - - - 1

INDICE

INDICE

DEGLI ARTICOLI PRINCIPALI, CONTENUTI NEL PRESENTE TOMO.

AUSTRIA.

Rrr 2

Fabbri-

Commercio attivo e passivo delle Provincie Austriache;

Delle

BAJONA.

BAJONA.

BARCELLONA.

BASILEA.

BASSANO.

BAS-

BASSORA, o BALSORA.

BATAVIA.

BENDER - ABASSI.

BENGALA.

BENICARLO IN SPAGNA.

BERGA.

BERGAMO.

BERLINO.

Merci

BERNA.

BETELFAGHI.

BIL-

BILBAO.

BOLOGNA.

BOLOGNA, o BOULOGNE.

BOLZANO.

BOMBAI.

POR

BORCETTO.

BORDEAUX.

BRASILE.

BREMA.

BRESCIA.

BRESLAVIA.

BRUGES, o BRUGGE.

BRUNSWICK.

BUCHHOLTZ.

BRUSSELLES.

BUDISSA.

CADICE.

In questo Tomo sono ancora rimasti alcuni errori di stampa, non meno che nel precedente, a motivo di qualche svista, o disattenzione nel correggere. Egli è ben vero che questi non riguardano in verun modo i Ragguagli, Conteggj, ecc.; ma soltanto l'Ortografia; e siccome non variano la sostanza della descrizione, così non possono essere di verun pregiudizio al Lettore. Tuttavia, simili piccole imperfezioni non lasciano di dispiacerci, e sarà nostra cura di fare spogliare anche di queste li tre Tomi successivi.